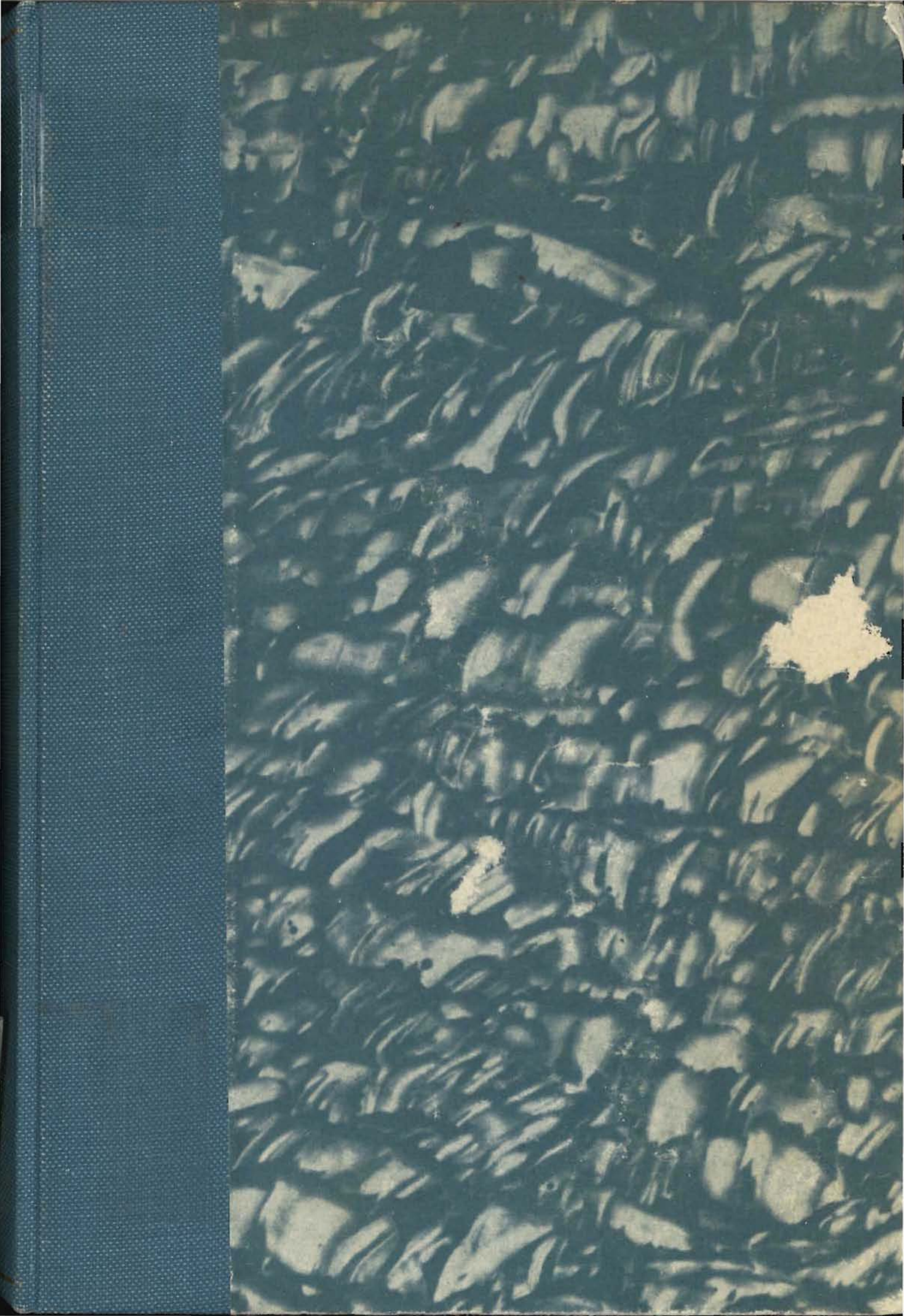

MIN. GRAZIA
E GIUSTIZIA

909

# OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUL PROGETTO DEL LIBRO PRIMO

III

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

SALA
346.00262
PARERI
1.3
M 900000459

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

SALA
346.00262
PARERI
1.3
M 900000459

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

LAVORI PREPARATORI PER LA RIFORMA DEL CODICE CIVILE

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Biblioteca Centrale Giuridica
INVENTARIO 37099/3
VALORE

53087
52055

# OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUL PROGETTO DEL LIBRO PRIMO

## VOLUME III

### Titolo VI: Del matrimonio - Capo XII: Del regime patrimoniale del matrimonio
### Titolo VII: Della filiazione

ROMA
Tipografia delle Mantellate
1934 - XII

# TITOLO VI

# Del matrimonio

## CAPO XII

## Del regime patrimoniale del matrimonio

### OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

### MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *D'Angelo*): Sotto questo titolo di Progetto contiene le norme dettate dal codice vigente nel titolo V del libro 3° sotto il titolo *del contratto di matrimonio*.

Il Progetto ha creduto di trattare la speciale materia nel libro 1°, che si occupa *delle persone* e dei *rapporti di famiglia*, per la considerazione che i rapporti patrimoniali, che ne derivano, scaturiscono più dalla legge che dal contratto.

Le norme, peraltro, che il Progetto propone, sono nella loro sostanza identiche a quelle codificate, se si eccettuino delle modificazioni di forma e altre poche dipendenti da insegnamenti offerti dalla pratica, dalla giurisprudenza e dalle nuove disposizioni introdotte con la legge del Concordato.

Particolari innovazioni sono state piuttosto apportate alla sezione, riguardante la *comunione dei beni*, e una sezione nuova è stata aggiunta, concernente il *patrimonio familiare*.

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Con. *Caputi*): Prendendo in esame il capo XII del titolo V del libro 1° del Progetto un primo quesito è da proporsi: se cioè la materia disciplinata in tale capo e che ha per oggetto il regime patrimoniale del matrimonio stia ben collocata insieme alle altre disposizioni che si occupano del matrimonio e dei diritti e doveri che ne derivano, e sopratutto se sia ben collocata nel libro 1°, che riguarda il diritto delle persone.

La *Relazione* della Commissione Reale che ha preparato il Progetto rileva semplicemente, in proposito, che per questa materia, attualmente regolata dal titolo V del libro 3° del codice vigente, e precisamente dalla parte relativa ai singoli contratti e col titolo " Del contratto di matrimonio ", era sembrata migliore sede il libro 1°, ove si parla dei rapporti di famiglia; e che conveniva cambiare anche la intitolazione, perchè i rapporti patrimoniali fra i coniugi non sorgono sempre dal contratto, ma talora scaturiscono direttamente dalla legge.

La modificazione merita consenso, anche per altre ragioni.

Il codice vigente disciplina tali rapporti nel libro 3°, che ha per titolo " Dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose „, seguendo il codice napoleonico. Ma è agevole il vedere come il concetto così sinteticamente espresso non contenga con molta chiarezza la regolamentazione dei rapporti patrimoniali della famiglia. E' vero che il titolo X dello stesso si occupa di un istituto per un certo riflesso similare alla famiglia, quale la società civile, ma questa ha un contenuto tutto patrimoniale, mentre nella famiglia predominano più alti e gravi interessi e il patrimonio non è lo scopo della contrattazione, bensì il mezzo o, meglio, uno dei mezzi diretti a conseguire le finalità etiche e giuridiche, e perciò sociali, assegnate alla famiglia nella convivenza civile.

La intitolazione, poi, data dal codice attuale, di " contratto di matrimonio„, seguendosi sempre il codice napoleonico, è manifestamente imprecisa, perchè si tratta piuttosto di varie forme contrattuali che si possono stipulare in dipendenza del matrimonio, quali la dote, la comunione e persino la disciplina dei beni parafernali. Dicendosi, infine, " contratto di matrimonio, „ nessuno pensa che si ha riguardo a rapporti patrimoniali, ma la mente corre piuttosto all'idea del matrimonio, che è un istituto giuridico, ma non è un contratto.

La collocazione ora progettata — che d'altronde trovasi già adottata dai più autorevoli storici del diritto nella esposizione sistematica della loro materia — non guasta la euritmia del codice, per la ragione che anche il titolo II, svolgendo una completa disciplina delle persone giuridiche, regola compiutamente il loro assetto patrimoniale. Ciò che permette di cogliere il pensiero che domina su questo punto nella materia; e cioè che i rapporti patrimoniali connessi al diritto delle persone vanno regolati nella parte che si occupa delle persone stesse, applicando ulteriormente una regola già tenuta a proposito dei beni dell'assente, dei diritti e dei doveri dei coniugi fra loro e riguardo alla prole, della tutela, emancipazione, inabilitazione e interdizione.

Nella distribuzione della materia non vi sono mutamenti di fronte al codice attuale, tranne che i capi e le sezioni dello stesso divengono rispettivamente, nel nuovo codice, sezioni e paragrafi, mantenendo le originarie intestazioni, e vi è aggiunta una sezione V, che riguarda il patrimonio familiare.

Per modo che si ha una sezione che disciplina le *disposizioni generali* e poi altre quattro sezioni, che rispettivamente si occupano della

*dote*, dei *beni parafernali*, della *comunione dei beni fra coniugi* e del *patrimonio familiare*. Solamente la sezione II " della dote „ è divisa in quattro paragrafi.

In sostanza il capo XII dà la regolamentazione giuridica completa di quattro distinti patrimoni, che possono sussistere in seno alla famiglia. E cioè il patrimonio costituito in dote, i beni parafernali della moglie, quelli formanti la comunione, ed il nuovo istituto del patrimonio familiare.

**Corte di Appello di Catanzaro** — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*): Costituisce una caratteristica innovazione la trasposizione in questo titolo, sotto la rubrica *Del regime patrimoniale del matrimonio*, del regolamento del contratto di matrimonio, che ora è oggetto del titolo V del libro 3° del codice. Può *prima facie* questa trasposizione apparire violatrice di un rigoroso criterio logico-sistematico nella distribuzione della materia del codice, in quanto non si dovrebbe trattare di rapporti contrattuali specifici, se non dopo la enunciazione delle regole generali sui contratti. Ma lo strappo è giustificato e anzi superato dal lodevole intento, che non è solo pratico, di tenere raggruppate tutte le norme riguardanti il diritto di famiglia.

**Corte di Appello di Genova** — (Rel. Cons. *Sarno*): In un sistema strettamente logico di codificazione civile le regole che riguardano la determinazione della volontà dei soggetti di diritto dovrebbero precedere ogni altra norma in cui si tratti della applicazione della determinazione medesima, riguardo vuoi ai diritti di famiglia, vuoi ai rapporti di successione ed ai negozi contrattuali.

Può, tuttavia, approvarsi il sistema seguìto dal Progetto di inserire in questo primo libro del codice tutta la materia relativa al regime patrimoniale del matrimonio, che il codice vigente regola nel libro terzo, insieme con le obbligazioni. Per fermo, il matrimonio non è un contratto come qualsiasi altro, perchè è il fondamento della famiglia e della società e non si possono applicare al medesimo quelle regole, che sono proprie delle contrattazioni civili. Produce anch' esso obbligazioni, ma di carattere diverso da quelle dei comuni contratti, perchè questi possono essere lasciati in balìa della libera volontà dei contraenti, mentre le obbligazioni che derivano dal matrimonio interessano profondamente la società e lo Stato e devono essere regolati in modo particolare.

**Corte di Appello di Messina** (Rel. Cons. *Fierimonte*): La insinuazione del contratto di matrimonio nel titolo che tratta dello istituto matrimoniale apparisce opportuno, poichè non si tratta di un qualunque contratto, ma di un contratto in cui la libertà di disposizione è spesse volte limitata dalle esigenze di ordine superiore che il legislatore intende di tutelare nel campo della famiglia: appare, perciò, anche opportuno il cambiamento della intitolazione.

**Corte di Appello di Roma** — (Rel. Cons. *Pellegrini*): Vi è da osservare, nel complesso, che, per l'apprezzabile intento di tutelare il patrimonio familiare nell'interesse dei coniugi e della prole, si è un pò troppo sacrificato, con una selva non sempre appariscente di ostacoli esecutivi, il diritto dei creditori, alcuni dei quali pur meritevoli di speciale riguardo. Ciò produrrà una grave contrazione nella necessaria fiducia dei rapporti quotidiani e, quindi, delle insuperabili difficoltà economiche agli stessi coniugi.

**Corte di Appello di Torino**—(Rel. Pres. Sez. *Manno*): Il contratto di matrimonio, che nel codice civile ha la sua sede fra i singoli contratti nel titolo V del libro 3°, venne opportunamente trasportato nel libro 1° del Progetto, dove si tratta dei rapporti di famiglia, per formarne un unico titolo del matrimonio, tenendo conto della natura speciale del contratto, che lo differenzia da tutti gli altri. Sostanzialmente la materia dei rapporti patrimoniali fra coniugi viene regolata col sistema attuale dell'istituto della dote che è mantenuto intatto, e del regime della comunione dei beni, col pensiero che domina le singole disposizioni, che all'unione personale deve pur corrispondere una unione patrimoniale, non potendo i coniugi essere considerati come due estranei l'uno all'altro, essendo legati nella vita da vincolo indissolubile.

**Corte di Appello di Venezia** — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Esaminando quale sia la fisionomia giuridica data dal Progetto al matrimonio nel suo aspetto patrimoniale, si deve riconoscere come anche tal punto sia stato obietto di vigile ed intensa rielaborazione, preordinata alla essenziale finalità di favorire l'assestamento economico della famiglia.

Tale linea direttrice si manifesta sotto tre principali profili giuridici: nell'essersi consentita la costituzione della dote anche in costanza di matrimonio, da parte degli stessi coniugi (art. 189); nell'essersi allargata la comunione degli utili a quello degli acquisti (art. 236), e, infine, nell'essersi introdotto il nuovo istituto del patrimonio familiare (art. 256).

## CONSIGLIO DI STATO

Il regime patrimoniale del matrimonio ha nel Progetto una sistematica diversa dall'attuale e, per quanto riflette alcuni istituti, una disciplina sostanziale nuova. Esso regime è staccato dal libro terzo " De' modi di acquistare la proprietà e gli altri diritti sulle cose „ in cui è

attualmente considerato (titolo V), e collocato nel primo libro, sotto il titolo " del matrimonio „.

La innovazione sembra meritevole di approvazione, sia per la funzione sociale e, in certo senso, pubblicistica, cui assolvono gli istituti regolatori dei rapporti familiari, anche se patrimoniali, sia per la importanza notevolissima assegnata nel Progetto alla comunione dei beni, e per le forme, con cui questa può istituirsi (sostanza e forme, che rendono preferibile una disciplina giuridica unitaria alla trattazione autonoma e separata dal regime dei contratti e delle obbligazioni), sia per la creazione di un nuovo istituto (il patrimonio familiare), che, per la sua fisionomia, ancor più aderisce al carattere sociale e pubblico del matrimonio.

Il Progetto apporta, come si è già detto, una nuova sostanziale disciplina al regime patrimoniale tra coniugi. La novità non riflette tanto l'istituto della dote, che, tranne qualche modificazione, anche se di notevole importanza, viene lasciato immutato nelle sue linee essenziali, quanto, piuttosto, l'istituto della comunione dei beni, radicalmente riformato e rinnovato, e l'istituto di nuova creazione (patrimonio familiare), in analogia di quanto hanno praticato le legislazioni straniere.

## UNIVERSITA'

**Università di Bari**—(Rel. Prof. *Macchia*): Tenuto conto, soprattutto, del carattere generico del capo *Delle fonti delle obbligazioni*, contenuto nel Progetto sul diritto delle obbligazioni, si potrebbe osservare che in quella sede dovrebbe inserirsi il regime patrimoniale del matrimonio che, se per la diversa origine dei rapporti patrimoniali tra coniugi non può essere compreso nella speciale figura giuridica del contratto, come è nel codice vigente, non potrebbe d'altra parte turbare il fondamento extra-patrimoniale dell'istituto del matrimonio, quale dovrebbe fissarsi nel titolo VI del Progetto, inserendosi in questo. La posizione, completa ed organica però, sotto tutti gli aspetti, del complesso istituto matrimoniale, consiglia ad accogliere in definitiva il sistema del Progetto.

**Università di Ferrara** — (Rel. Prof. *Perticone*): Passando alle disposizioni di carattere patrimoniale, non si può che apprezzarne i motivi, e la formulazione, in quei punti di notevole importanza in cui il Progetto innova.

**Università di Genova**—(Rel. Prof. *Luzzatto*): Guardando i rapporti patrimoniali sorgenti dal matrimonio nel loro insieme, sembra di poter rilevare un'esagerata complessità. Invero, non vi sono soltanto le

categorie di beni della famiglia, cui la *Relazione* allude a pag. 115, e cioè: patrimonio personale del marito; patrimonio personale della moglie; patrimonio della comunione coniugale; ma vi sono, secondo il Progetto e secondo gli intendimenti manifestati nella *Relazione*: 1°) beni del marito; 2°) beni parafernali della moglie; 3°) beni dotali della moglie; 4°) beni comuni fra marito e moglie; 5°) beni costituenti il patrimonio familiare appartenenti a uno dei coniugi; 6°) beni costituenti il patrimonio familiare appartenenti ad entrambi i coniugi; 7°) beni costituenti il patrimonio familiare appartenenti ai figli; 8°) beni costituenti il patrimonio familiare, ma con la proprietà riservata al costituente; 9°) beni dei figli non costituenti patrimonio familiare.

Così complicato sistema patrimoniale dovrebbe, o essere semplificato, o almeno essere disciplinato con norme più precise, che volessero assegnare più nettamente i confini fra istituto e istituto.

**Università di Macerata** — (Rel. Prof. *Greco*): Da approvare sono le poche ma cospicue novità accolte in ordine al regime patrimoniale del matrimonio che, per giuste ragioni di armonia e di coordinamento col vero istituto del matrimonio, il Progetto trasferisce in queto titolo.

**Università di Messina** —(Rel. Prof. *Degni*): La riforma più notevole in tema di matrimonio, attuata dal Progetto, è stata quella di regolare i rapporti patrimoniali dei coniugi nel primo libro, dove si parla dei rapporti di famiglia, anzichè nel libro terzo, dove attualmente ha sede.

Il capo XII, che tratta del regime patrimoniale del matrimonio, si divide in cinque sezioni.

Poche modificazioni s'introducono nelle prime tre, riproducendovi quasi integralmente le disposizioni vigenti; nella quarta, invece, si rielabora profondamente l'istituto della comunione dei beni; la quinta contiene la disciplina giuridica di un nuovo istituto: " il patrimonio familiare „.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): Il Progetto si è mantenuto fedele alle linee generali del codice civile per quanto riguarda il regime patrimoniale del matrimonio, e ha fatto bene. Non si può, in base a un semplice ragionamento astratto, modificare un regime patrimoniale così intimamente connesso con la famiglia, e che del gruppo collettivo familiare costituisce anzi la base economica; il Progetto appunto perciò l'ha disciplinato nel libro 1° del codice come uno dei capitoli (l' ultimo) del titolo del matrimonio. Non si può che approvare questo spostamento in confronto al codice civile, in cui il titolo, che illustra il regime patrimoniale del matrimonio,

benchè veramente sia preposto a tutti gli altri contratti speciali, ha ad ogni modo la collocazione meno felice che si possa pensare, e una denominazione anche poco precisa: quasi non sussista altro regime patrimoniale del matrimonio che quello plasmato dal contratto, e il regime legale non abbia quell'importanza che ha di fatto.

Perchè il più scottante problema a questo proposito è proprio quello del regime legale. Che gli sposi possano, nei limiti della legge, disciplinare come credono nel contratto di matrimonio i loro futuri rapporti patrimoniali, si può facilmente consentire: ma se nulla pattuiscono, e questa è la ipotesi più frequente, tocca alla legge plasmare il regime che in un dato periodo storico sia ritenuto il più adatto alla prosperità del gruppo familiare. E qui vi è una grande varietà di statuti patrimoniali secondo i paesi, e in qualche paese secondo le regioni. Così la legislazione dei vari paesi in ogni Stato è in proposito abbastanza varia. E' a notare che i tre tipi principali di regime patrimoniale tra coniugi si ritrovano nella Francia prerivoluzionaria: comunione, amministrazione e godimento (usufrutto) del marito rispetto ai beni della moglie, separazione e regime dotale. Il primo divenne il regime legale della Francia, il secondo lo è della Germania, il terzo dell' Austria e dell'Italia. Il codice civile si era inspirato infatti anche al codice civile austriaco (§ 1237).

Il Progetto ha seguìto su questo punto le orme del codice civile e ha fatto benissimo. Può sembrare, a prima vista, che già questo sistema legale del Progetto sia preannunciato, in certo modo, nel capo X, in cui sono concisamente riassunte le norme circa i contributi patrimoniali dei coniugi, dal momento che l'unico regime patrimoniale coerente con il programma distributivo degli oneri famigliari tra i coniugi fissato negli art. 165 e 167 Prog. sembra essere precisamente quello italo-austriaco della separazione. Infatti, sia nel regime di comunione, come in quello di amministrazione e usufrutto (cioè, di comunione limitata a questi rapporti di potere sui beni della moglie), il contributo della moglie assorbe, se non la totalità, la più gran parte dei beni della moglie, cioè ben più della parte assegnata dal capo X. Eppure quel programma distributivo, come si è visto, è comune anche alle altre legislazioni, che escludono come regime legale la separazione. Il che si spiega con ciò, che quel sistema distributivo di contributi va applicato come programma minimo, che si impone nel caso che i regimi diversi dalla comunione di proprietà o dalla comunione di amministrazione siano esclusi nel contratto di matrimonio.

Comunque è certo che il regime di separazione si attaglia a quel programma minimo che finisce con essere lo statuto del regime di separazione nella sua totalità. E' superfluo forse soffermarsi a giustificare questo regime legale, fondato sul fondamentale accollo al marito degli oneri della famiglia, salvo il proporzionale contributo della moglie quanto ai figli. Che tuttavia rappresenti e incarni la concezione ideale del matrimonio, come fusione di due esistenze intese alla creazione di

una famiglia, forse non si può affermare. Da questo punto di vista puramente ideale sono certamente superiori le molteplici forme di comunione. La comunione di beni, infatti, realizza anche dal punto di vista patrimoniale quella totale fusione in unità, che già il diritto romano aveva intraveduto (ma non fino in fondo attuato) nel matrimonio (*consortium omnis vitae*), ma che spettava al cristianesimo di sottolineare nel modo più augusto. E il regime di comunione tra coniugi, derivato coerentemente dal cristianesimo, fu accolto anche nei vari sistemi germanici di partecipazione della moglie al patrimonio del marito; esso fu applicato largamente in Italia tra il IV e l'XI secolo, incuneato nel regime romanistico di separazione e dotale, il quale dall'XI secolo, col rifiorire degli studi romanistici, riprese il suo vigore, scalzando il regime di comunione nell'Italia continentale. Non sarà male ricordare che il regime di comunione decadde specialmente sotto la pressione del rifiorire dei commerci durante i Comuni: i vincoli creati dalla comunione erano evidentemente incompatibili colle esigenze di una più rapida circolazione dei beni. Non ce ne dobbiamo, oggi, scordare.

Nei paesi di razza tedesca, e quindi anche nella Francia delle *coutumes*, che (attraverso allo statuto di Parigi) prevalsero nella compilazione del codice Napoleone, diverso fu lo sviluppo dei regimi patrimoniali: qualunque sia stata la ragione storica (probabilmente per il *mundio*, *mainburnie*, del marito sulla moglie, e probabilmente anche per le qualità storiche della razza), dominò fino ad oggi il concetto basilare che durante il matrimonio, e per conseguenza di quest'ultimo, il patrimonio della moglie deve passare nelle mani del marito e da questo essere amministrato, con limitazioni della disponibilità della moglie. Perchè il marito è il capo della famiglia, e in lui si incarna l'unità della compagine familiare; agli oneri della famiglia si provvede col reddito dei due patrimoni e con quello del lavoro di ciascun coniuge.

Questo è il concetto basilare, che ha però avuto espressioni svariate. Il regime di comunione legale ammesso nel codice francese non è stato accolto, ad es., nella Germania d'oggi come regime legale, nonostante il noto favore per la comunione che ivi si è palesato sin dalle origini, e si è rivelato largamente, quanto allo statuto patrimoniale della famiglia, nella maggior parte dei diritti particolari che hanno preceduto l'attuale unificazione legislativa del cod. civ. germ. Ora, questi sistemi di comunione, indubbiamente, ripetiamo, sono più coerenti col concetto di una " associazione „ coniugale, al quale lo stesso codice Napoleone allude spesso e volentieri nel preambolo dedicato al contratto di matrimonio. Ad ogni modo, che l'art. 179, seguendo il codice civile (art. 1378), inizi la disciplina del regime patrimoniale del matrimonio con l'espressione basilare " la società coniugale „ non è male, se anche il regime legale smentisca, fino a un certo punto, quell'espressione. Fino a un certo punto, perchè il rapporto coniugale rimane sempre a struttura associativa, se anche i contributi non sono eguali; e inoltre perchè di fatto la collaborazione patrimoniale dei due coniugi verso la meta comu-

ne, sia pure rimessa di regola al loro buon volere, è però normalmente attuata.

Il forte idealismo associativo della comunione si palesa nella sua struttura, che in sostanza viene ad essere la risultante di due idee generali: che le energie economiche dei coniugi debbono andare a vantaggio della famiglia, e che il marito ne ha i pesi, come capo. Quest'idea matrice ha avuto, come è noto, parecchie manifestazioni nelle varie forme di comunione dei popoli di razza germanica, limitando più o meno l'unione dei patrimoni e l'amministrazione del marito (comunione universale, mobiliare, dei guadagni, e infine la comunione di amministrazione, che ha comune con il sistema italiano della separazione la separata pertinenza dei due patrimoni durante il matrimonio).

Di fronte a questo simpatico idealismo, che trova una rispondenza nella situazione di fatto creata dalla volontaria collaborazione dei coniugi, il regime romanistico della separazione appare più cauto, più diffidente. Per esso il matrimonio, di regola, se nulla gli sposi hanno pattuito (e l'esperienza dimostra che questa è l'ipotesi più frequente), lascia sostanzialmente inalterata la rispettiva situazione patrimoniale dei coniugi. Tocca dunque agli sposi, se lo credono, creare un più stretto legame tra i loro patrimoni, che rappresenti anche giuridicamente il più efficace contributo comune, con ciò adattando meglio il regime patrimoniale agli usi locali, alle peculiari esigenze della famiglia che si sta per fondare, al modo con cui gli sposi concepiscono il rispettivo contributo ad essa, ecc.

Si noti che non è già questa autonomia contrattuale l'elemento fisionomico del regime di separazione corretto dalla dote: che spetti agli sposi disciplinare come essi credono meglio lo statuto patrimoniale della nuova società coniugale, è una norma riconosciuta in tutte le legislazioni (è assurdo un regime patrimoniale categoricamente imposto alla famiglia), anche in quelle a regime legale di comunione. Invece il concetto fondamentale di quel regime è negativo, e in ciò sembra a prima vista consistere la sua debolezza: e cioè che la legge non deve, nel dubbio, imporre un regime che modifichi la precedente situazione giuridica dei due patrimoni. E' il senno, è l'affetto previdente degli sposi che meglio possono disciplinare, alterando questa situazione, le loro speciali esigenze, se non si vuole con una coartazione menomare il fondamento etico della famiglia, a scapito (si noti: anche questo è stato detto) della dignità della donna, che certo in un regime di separazione ha la sua massima espressione.

Si capisce che in un siffatto sistema legale poco ha da dire la legge, la quale in sostanza si limita a conciliare quell'inalterata situazione dei due patrimoni con i doveri imprescindibili che a carico dei coniugi, e sopratutto del marito grazie alla sua preminente posizione, derivano dal nodo coniugale. La legge così si limita, con questo regime di separazione, a tracciare, pel caso che l'accordo venga meno, quel programma minimo che sopra abbiamo ricordato, e che costituisce l'unico limite alla fondamentale antonomia degli sposi.

**Università di Modena**—(Rel. Prof. *Verga*): Una innovazione, mutuata da altri codici, è stata quella di comprendere nel titolo del matrimonio anche il regime patrimoniale del matrimonio: il che è bene, specialmente se con ciò si vuole mettere in evidenza la speciale destinazione di questa parte dei beni dei coniugi alle esigenze ed agli obblighi e agli oneri che derivano dal matrimonio, che non può che essere utile alla coesione familiare.

Per ciò approviamo *toto corde* la sede data dal regime patrimoniale del matrimonio, approvando così anche la diversa denominazione, più ampia e più esatta, data al capo XII, intitolandolo " Del regime patrimoniale del matrimonio „.

**Università di Napoli** — (Rel. Prof. *Scuto*): E' certo opportuno che le norme relative al regime patrimoniale del matrimonio vengano collocate nel primo libro, di seguito alle norme che regolano i rapporti personali in base allo stesso istituto; ma é da riconoscere che, allo stato della riforma, un esame particolare e completo di questo capo del Progetto — in cui peraltro non vi sono innovazioni notevoli (se si escluda il nuovo istituto *del patrimonio familiare*) rispetto alle disposizioni del vigente codice civile — non può esser fatto senza aver riguardo a parecchi istituti giuridici, che potrebbero essere oggetto di revisione e di modifiche in una riforma ben coordinata del codice civile. Ciò si può dire con riguardo ai non pochi riferimenti esistenti tra questa parte del Progetto e la materia della *comunione o comproprietà* in genere, la materia delle *successioni ereditarie* e della *divisione* ed anche quella delle *donazioni*. Quanto ai rapporti con la comunione in genere, essi sono evidenti, se si pensa che uno dei regimi patrimoniali fra coniugi, ammesso anche nel Progetto, si potrebbe dire con qualche preferenza (come risulterebbe dall'art. 125 sopra esaminato) é proprio quello della *comunione degli acquisti* (art. 236 e segg.); quanto ai rapporti con le successioni ereditarie e la divisione, si potrebbero citare gli articoli 195, 198, 216, 217, 252, 255, 251 e segg. e 56; e nei rapporti con le donazioni, gli articoli 186, 187, 189 e 240. Nell'ultimo capoverso dell'art. 256, relativamente al patrimonio familiare, é detto che *la trasmissione* di *esso è regolata con le disposizioni dei libri seguenti*, pur essendo il Progetto attualmente limitato al primo libro.

**Università di Padova** — (Rel. Prof. *Ravà*): Le norme relative alla disciplina dei beni nel matrimonio sono state opportunamente inserite nel primo libro, ma non può darsene giudizio esauriente senza conoscere come saranno ordinati vari istituti del diritto patrimoniale. Tuttavia molti ritocchi alle norme vigenti appaiono opportuni.

**Università di Parma**—(Rel. Prof. *Allara*): Questo capo rappresenta una novità sistematica del Progetto. I compilatori hanno sentito, in questa parte, l'esigenza del sistema e hanno creduto bene di collocare nel titolo relativo al matrimonio la parte concernente il contratto di matrimonio, regolata attualmente nel terzo libro del codice. Non vi sono ragioni per opporsi a questa novità; rileviamo soltanto che si dovrà curare, a suo tempo e se sarà del caso, di coordinare questa parte con le norme che saranno stabilite in ordine alla trasmissione della proprietà.

**Università di Siena**—(Rel. Prof. *Funaioli*): L'istituto del regime patrimoniale dei coniugi trova ora la sua sede proprio nei rapporti di famiglia, anzichè in materia contrattuale, come era nel codice.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Ancona** — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): Opportunamente furono inserite nel primo libro del codice le disposizioni relative al regime patrimoniale del matrimonio. Le convenzioni matrimoniali sono per l'indole loro nettamente distinte dalle altre convenzioni.

**Commissione Reale Procuratori di Bari** — (Rel. Avv. *Lembo*): Più organicamente il Progetto raduna le norme del *regime patrimoniale del matrimonio*, subito dopo avere disciplinato le condizioni del matrimonio, le formalità e la celebrazione di esso, le cause di nullità e della separazione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Benevento**: Si approva la inclusione del contratto di matrimonio nel primo libro del nuovo codice.

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): Il criterio sistematico con cui è distribuita la materia di questo capo, riprodotto tal quale dal codice vigente, non sembra qui giustificato, una volta che non si tratta più di disciplinare, *in sede di contratti, il contratto di matrimonio*, bensì, *in sede di matrimonio, i rapporti patrimoniali fra coniugi*: espressione, sia detto per incidenza, che par

preferibile a quella adottata come rubrica del capo in esame, Come è diverso il criterio sistematico generale, così e correlativamente, dovrebbe essere diverso quello particolare alla materia di cui trattasi: e pertanto non sembra giustificato disciplinare ancora i beni parafernali in appendice alla trattazione della dote, ma sembra preferibile che sia trattato a sè (prima o dopo il regolamento convenzionale dei rapporti patrimoniali tra coniugi) il regime della separazione dei beni, che è il regime legale, e la cui disciplina è applicabile anche ai beni parafernali in senso proprio, in concorso cioè col regime dotale.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Redenti*): Degno di approvazione è l'aver collocato in questo titolo il regolamento del regime patrimoniale del matrimonio. Ma perchè non dire, con minore offesa dell'orecchio, " fra coniugi „?.

**Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Campobasso** — (Rel. Avv. *Jamiceli*): Caratteristica è la innovazione delle disposizioni sul regime patrimoniale, che dal titolo V del libro 3° del codice vigente, con criteri del tutto originali, passano nel primo libro del nuovo codice, con la finalità di maggiormente cementare ed assicurare, fin dalla celebrazione delle nozze, la compagine familiare, anche dal punto di vista economico e materiale, e con facoltà ai coniugi di poter costituire, anche posteriormente, durante la vita coniugale, un patrimonio inalienabile.

Il regime dotale rimane sostanzialmente come è regolato ora dal codice. Ma accanto allo stesso si configura l'istituto della comunione dei beni tra i coniugi.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania**: In armonia ai valori etici riaffermati e potenziati dalla Rivoluzione Fascista, appare sommamente opportuno il rafforzamento dell'istituto familiare anche come unità economica, e ciò pure in coordinamento alle sanzioni introdotte dal nuovo codice penale.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Como** — (Rel. Avv. *Verga*): Lodevole è l'aver compreso nel diritto di famiglia il regolamento del regime patrimoniale del matrimonio, accentuando così il carattere di destinazione a scopo della dote e degli altri istituti relativi a tale regime.

Una compiuta, minuta, precisa disamina di tutte le varie importanti modificazioni introdotte dal Progetto di riforma nell'istituto della dote e nella comunione coniugale dei beni, resa quest'ultima più facile anche per aumentarne la diffusione, non è possibile. Troppi sono i punti importanti, di alto interesse pratico e teorico, che occorrerebbe trattare.

Ci limitiamo ad osservare che manca completamente la disciplina delle comunioni familiari, di quelle indivisioni, cioè, di famiglia, che il legislatore svizzero con felice intuito aveva disciplinato accanto ai patrimoni di famiglia.

Pare opportuno che coll'accoglimento e colla costituzione del patrimonio familiare sia il momento di disciplinare anche le comunioni familiari: queste genuine forme del nostro spirito giuridico, che è ricollegato alla più pura tradizione nazionale, che invano è stata per parecchio tempo lasciata fuori dalla disciplina legislativa a causa del prevalere della legislazione napoleonica.

Era quindi bene che, riaccostandoci agli esempi dei codici estense e parmense, ed in relazione ai Progetti che la Confederazione dell'agricoltura va da tempo predisponendo, questo istituto, per la disciplina del quale non sono mancate recenti e autorevoli voci, avesse trovato disciplina nel primo libro del codice civile, accanto alla disciplina del patrimonio familiare.

**Commissione Reale Avvocati di Cremona** — (Rel. Avv. *Cavallerone*). Nel disciplinare il matrimonio dal lato economico, si è creato un numero troppo grande di regimi patrimoniali, che, ove vengano a coesistere, daranno certamente luogo a confusioni ed inconvenienti, di cui si teme la gravità.

Difatti, non soltanto si è allargato il limite di costituibilità della dote, che potrà formarsi anche durante il matrimonio, ma si sono raffigurati come contemporaneamente possibili ben cinque patrimoni matrimoniali: quello dotale, quello del marito, quello della moglie, quello collettivo e, finalmente, quello familiare.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Cuneo** — (Rel. Avv. *Viale*): Hanno speciale importanza le disposizioni sul regime patrimoniale del matrimonio.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna** — (Rel. Avv. *Ghera*): Pieno ed incondizionato plauso meritano le riforme introdotte mercè la comunione dei beni e il patrimonio familiare, con le quali il Progetto accoglie coraggiosamente i voti di quanti, e si può dire la stragrande maggioranza dei sociologi, politici e giuristi, avevano dolorosamente constatato come l'eccessivo individualismo, cui è inspirata la legislazione della proprietà dopo la Rivoluzione Francese, abbia, con la abolizione di ogni forma di patrimonio collettivo della famiglia, colpito in modo grave, ma si augura ancora riparabile, la solidità economica dell'istituto familiare, che è elemento precipuo di quella morale.

Altrettanto plauso meritano le riforme dell'istituto della dote contenute negli articoli 189, 190, 200 e 205, riforme inspirate agli stessi criteri di difesa della famiglia.

Non può quindi il Sindacato fare a meno di approvare i nuovi istituti e le riforme, ed augurarsi che il senno del legislatore voglia accogliere tutte coteste innovazioni, che solo bisognano di una più completa rielaborazione del testo, onde meglio definirne la portata e perfezionarne il dettato, eliminando i possibili dubbi.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Gorizia**—(Rel. Avv. *Marano*): Non può farsi a meno di notare l'opportunità e la convenienza di aver raccolto nel titolo che riguarda il " matrimonio „ le norme concernenti i rapporti patrimoniali fra i coniugi, che dall'attuale codice sono riportate nel libro 3° tra i contratti.

**Commissione Reale Procuratori di Lucca** — (Rel. Avv. *Pardocchi*): Si è resa più stretta l'organizzazione familiare con la comunione degli acquisti e con la possibilità di un patrimonio familiare inalienabile.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Matera**: E' assai lodevole, nel nuovo Progetto, di comprendere nel libro che si occupa del matrimonio, le disposizioni che disciplinano il regime patrimoniale del matrimonio stesso: ciò conferisce — ed è indiscutibile pregio — maggiore organicità alle norme che regolano l'istituto del matrimonio e rende più agevoli l'applicazione e la disamina delle norme stesse nei casi concreti, in cui a quelle norme si debba far ricorso.

**Commissione Reale Avvocati di Messina** — (Rel. Avv. *Ruggeri*): Il Progetto, con giusto senso di ordine e di opportunità, invece di collocare il *contratto di matrimonio* nella sede dei singoli contratti, lo ha disciplinato nel primo libro, attinente ai rapporti di famiglia.

Ed ha anche, con migliore proprietà di linguaggio, sostituito al titolo " contratto di matrimonio „ quello di " regime patrimoniale del matrimonio „.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Belletti*): Il Progetto, con opportuno criterio, ha ritenuto che la materia dei rapporti patrimoniali fra coniugi trovasse la sua sede più confacente nel titolo " Del Matrimonio „.

Si dice che il criterio è stato opportuno, perchè, infatti, mal si comprende come, in una materia così delicata, come è quella del diritto familiare, una parte importantissima, tutta la regolamentazione dei rapporti patrimoniali, dovesse essere trattata in una sede completamente diversa da quella dello stesso istituto, dando, così, la sensazione, giusta od

errata che fosse, che il legislatore intendesse tener scisse cose intimamente collegate, quasichè i rapporti patrimoniali fra i coniugi potessero essere completamente sottratti o quei concetti di ordine etico-sociale che sono insiti nell'istituto matrimoniale.

E sotto questo punto di vista merita anche lode il cambiamento della intitolazione.

Non si parla più « del contratto di matrimonio »; si parla, invece, « del regime patrimoniale del matrimonio ».

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano**: Il Progetto ha ottimamente inserito, per ragioni di connessità di materia (rapporti di famiglia), la disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi nel primo libro, mentre dal codice in vigore la materia è trattata nel libro 3°, ed ha mantenuto inalterata la suddivisione della materia.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: Opportunamente il Progetto stralcia le norme relative alle convenzioni dei coniugi quanto ai beni dal libro riguardante i modi di acquisto e di trasmissione della proprietà e degli altri diritti sulle cose e le colloca di seguito alle norme riguardanti il matrimonio. E, in coerenza, modifica il titolo *Del contratto di matrimonio* nell'altro: *Del regime patrimoniale del matrimonio.* L'ordine logico delle disposizioni e la natura peculiare dei rapporti patrimoniali tra i coniugi giustificano pienamente la innovazione, che pertanto merita piena approvazione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Nicastro** — (Rel. Avv. *Mazzei*): Le disposizioni relative alla dote ed alle obbligazioni del marito trovano più adatta disposizione nel primo libro anzichè nel terzo, sia per l'intimo nesso con il diritto di famiglia e sia per il contenuto etico, che le distingue dalle comuni obbligazioni.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi** — (Rel. Avv. *Bagalà*): In questa sede è stato trasportato il complesso di norme riguardante il regime patrimoniale dei coniugi, che nel codice del 1865 trova posto nel Libro III, tra le obbligazioni dei contratti.

Spostamente questo altamente lodevole, che accoglie voti ripetutamente formulati dalla dottrina e porta ad una trattazione unitaria e organica dell'istituto matrimoniale, il quale, anche per quanto riguarda il regime dei beni, ha aspetti peculiari, che lo differenziano grandemente dagli altri contratti.

Quanto al contenuto, il regime patrimoniale del matrimonio risulta profondamente modificato, sia per la comparsa di istituti completamente nuovi, quale quello che si riferisce alla costituzione del patrimonio di famiglia, sia per la diversa disciplina ricevuta dal regime della comunione dei

beni, sia ancora per le innovazioni apportate in quelli che costituivano lineamenti essenziali dell'istituto della dote. Scopo di tutte queste norme è quello, altamente lodevole, di salvaguardare, per quanto è possibile, il nucleo familiare da perturbamenti economici, che potrebbero comprometterne lo sviluppo, assicurando l'intangibilità del patrimonio, anche contro quelli che l'hanno costituito, fino a quando la famiglia potrà averne bisogno.

Non può dissimularsi, tuttavia, che, per i molteplici vincoli che così si vengono ad imporre, si finisce coll'attuare una eccessiva indisponibilità di beni, la quale non potrebbe non avere dannose ripercussioni nel campo economico, per quella restrizione del credito, che inevitabilmente conseguirebbe. Vi sarebbero ben cinque categorie di beni, e cioè: di proprietà del marito, parafernali della moglie, dotali, appartenenti alla comunione, appartenenti al patrimonio di famiglia; e, correlativamente, si avrebbe una indisponibilità piena, in quanto comprende anche i frutti, nel caso di patrimonio familiare (art. 256); una indisponibilità meno piena, per i beni dotali, pei quali è consentita l'esecuzione " sui frutti e sulle rendite nei limiti stabiliti dell'autorità giudiziaria, avuto riguardo alla causa del credito ed ai bisogni della famiglia „; una indisponibilità per le obbligazioni contratte dalla moglie, quando le stesse non siano inerenti alla comunione, nella ipotesi di beni propri della comunione; ed infine la possibilità che, o mediante nuova costituzione o accrescimento della dote, o mediante la costituzione del patrimonio familiare, in ogni momento, beni di esclusiva proprietà del marito o parafernali della moglie, possano essere resi indisponibili. E qui si intende indisponibili principalmente per i terzi creditori, i quali nella varietà delle disposizioni dettate a protezione della consistenza patrimoniale del nucleo familiare, potrebbero vedere facilmente frodate le loro ragioni di credito.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia** — (Rel. Avv. *Celli*): Non trovo giustificato lo stralcio di quanto riguarda il contratto di matrimonio, per l'evidente nesso fra le obbligazioni ad esso attinenti e quelle di ordine generale.

Mi pare che in questo primo libro siano da contemplarsi le persone, in quanto unicamente di per sè e in dipendenza del loro stato, sono soggetti di diritti e di doveri e quindi dovrebbe dal medesimo essere esclusa ogni disposizione, che ha riferimento a libere contrattazioni matrimoniali.

Invano si è chiesto nella *Relazione* il motivo che giustifichi nel titolo VI del Progetto la inclusione della materia relativa alla convenzioni matrimoniali, pur se definita nel Progetto stesso con le parole: *Del regime patrimoniale del matrimonio*. Se è vero che essa è materia col matrimonio connessa, non è men vero che è, in prevalenza, di natura contrattuale e non pare si addica al libro primo, che tratta delle persone. La connessione di materia non giustifica la inclusione che, altrimenti,

condurrebbe a quella dei diritti del coniuge superstite nelle successioni, della ipoteca dotale e così di seguito, sottraendo ad altri libri del codice parte della materia ad essi spettante. Perciò si ritiene che questa trattazione debba essere rimandata alla sede già ad essa assegnata nel codice vigente.

**Commissione Reale Avvocati di Pola**: Si ritiene di dover fare una osservazione generale.

Per le disposizioni del Progetto il patrimonio di una società coniugale può essere sottoposto a ben sei regimi diversi: 1°) patrimonio del marito; 2°) dote (art. 188-219); 3°) dote separata (articoli 220-227); 4°) beni parafernali (articoli 228-235); 5°) comunione dei beni fra coniugi (articoli 236-255); 6°) patrimonio familiare (art. 256).

La possibilità di coesistenza di anche cinque di questi patrimoni, ognuno regolato dalla legge diversamente, è già un non lieve inconveniente: per la difficoltà e complicazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi, e fra questi e i terzi.

Ma poichè non si può pensare di abrogare istituti radicati, come quello della dote e dei beni parafernali, nella tradizione giuridica, l'auspicata semplificazione non può ottenersi che attraverso una diversa regolamentazione del rinnovato istituto della comunione dei beni fra coniugi e di quello nuovissimo del patrimonio familiare.

**Commissione Reale Procuratori di Pola** — (Rel. Dott. *Priora*): Il criterio seguìto dalla Commissione nel porre come appendice all'istituto matrimoniale anche le norme che regolano il regime patrimoniale, è pienamente da approvare.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria**— (Rel. Avv. *Mafrici*): Incondizionato consenso merita il Progetto per avere dato posto nel libro primo, dove sono regolati i rapporti di famiglia, a tutta la materia del regime patrimoniale dei coniugi.

La proprietà del linguaggio adoperato nelle diverse aggiunte e modifiche di articoli al testo vigente rende più chiaro il pensiero informatore delle disposizioni.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Orlandi*): In complesso il regime patrimoniale del matrimonio, secondo il Progetto, non ha notevoli modificazioni di fronte all'attuale codice civile per quanto riflette gli istituti che in questo sono contemplati e disciplinati. La introduzione *ex novo* dell'istituto del bene di famiglia è veramente la innovazione più rilevante in argomento: quella che il relatore indica fra le sostanziali, e cioè la comunione degli acquisti,

tale non appare, in quanto essa già esiste nel nostro codice; il Progetto solo l'allarga agli acquisti a titolo gratuito (escluse le donazioni e successioni).

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere**: Molto opportunamente nel capo XII è compresa tutta la materia dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, regolata nel codice vigente sotto il titolo V del libro 3°.

**Commissione Reale Avvocati di Sciacca** — (Rel. Avv. *Arone*): Di prima impressione non si affà alle nostre consuetudini mentali un rapporto patrimoniale inserito nella materia delle persone; ma la *Relazione* ne dà poi conveniente spiegazione e giustificazione.

Rigorosamente esatto sembra il mutamento della intestazione del capo: " Del regime patrimoniale del matrimonio „, invece che: " Del contratto di matrimonio „. Infatti sono rapporti che scaturiscono, oltre che dal contratto, dalla legge.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Sciacca**: La unificazione delle norme relative al matrimonio in rapporto alle persone con quelle di natura strettamente contrattuale segna una novità apprezzabilissima, in quanto la intiera materia viene disciplinata in unico titolo.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Dal punto di vista sistematico si approva il trasporto delle norme riguardanti i rappo ti patrimoniali fra coniugi nel titolo " Del matrimonio „, abbandonando con ciò il sistema delle codificazioni più vecchie (cod. civ.; cod. civ. gen. austriaco), per adottare quello delle più moderne (cod. civ. germanico e svizzero).

Si ritiene opportuno un rilievo preliminare: anzichè dire " Del regime patrimoniale *del* matrimonio „ sarebbe meglio adottare la dizione più esatta: " Del regime patrimoniale *nel* matrimonio „ (*eheliches Güterrecht*), mentre va proposta la sostituzione, in ogni caso ed in tutti gli articoli, dell'espressione più ampia di *convenzioni patrimoniali*, a *quella di contratto di matrimonio*, di patti nuziali e così via.

**Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria** — (Rel. Avv. *Levi-Viola*): La riforma del Progetto non costituisce, per molte parti, un miglioramento del regime attuale, sebbene molte innovazioni e modifiche servano a colmare accertate lacune e a risolvere vecchi dubbi.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona** — (Rel Avv. *Baliscrema*) : Del regime patrimoniale nel matrimonio si parla, invero, con molta opportunità, nell'ultimo capo del titolo VI. E tale appare la sede logica e naturale di tale materia.

**Commissione Reale Avvocati di Vicenza** — (Rel Avv. *Monza*) : Riguardo al regime patrimoniale, le modificazioni agli istituti vigenti, ed in particolare la istituzione di un patrimonio familiare inalienabile, sono degni di plauso.

## SEZIONE I

## Disposizioni generali

### OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

### MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lorusso-Caputi*): Il Progetto sopprime del codice vigente l'ultimo inciso dell'art. 1379 e l'art. 1380; e cioè a dire, l'aggiunta che fa divieto agli sposi di derogare nei patti nuziali alle disposizioni proibitive della legge, e il divieto di fare alcuna convenzione o rinunzia che tenda a mutare l'ordine legale delle successioni.

La soppressione che si riferisce agli articoli 1379 e 1380 sarebbe giustificata dal fatto che si tratterebbe, in sostanza, di inutili ripetizioni di norme già contenute in altre parti del codice.

Però il divieto di derogare alle disposizioni proibitive della legge è un principio tradizionale, che va osservato nonostante che la legge non lo dica espressamente, e nessuno penserà che si possa derogare ai divieti della legge, sol perchè questa non ha curato anche di aggiungere al divieto stesso la proibizione di derogarvi.

Analogamente è da dire per la soppressione dello art. 1380. Per quanto riguarda i coniugi, pare che sarà mantenuto l'attuale art. 954; il quale dispone che nemmeno nel contratto di matrimonio si può rinunziare all'eredità di una persona vivente, nè alienare i diritti eventuali che si potrebbero avere a tale eredità. E ciò è più che bastevole. Per quanto riguarda i discendenti, è ovvio che gli sposi non avrebbero alcuna potestà di modificare l'ordine legale delle successioni, che è di interesse pubblico, nè comunque di pregiudicare le ragioni dei discendenti nel modo come sono tutelate dalla legge.

### COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): Sarebbe opportuno disciplinare la convenzione con cui i genitori costituiscano un assegno periodico al figlio o allo sposo della

figlia, senza carattere dotale. La norma potrebbe essere collocata di seguito all'art. 184, ed essere formulata in questi termini:

" Non è necessario l'atto pubblico, ma è sufficiente la scrittura privata per la validità delle convenzioni con cui il padre o la madre od altro ascendente di uno degli sposi si obblighi di corrispondere un assegno periodico al proprio figlio, od al marito se l'obbligazione si assuma dal padre o dalla madre della sposa, qualora all'obbligazione stessa non intenda di attribuirsi carattere dotale.

" L'obbligazione si intende limitata alla vita del promittente, salvi i diritti del figlio nella successione di lui; essa vien meno con lo scioglimento del matrimonio del figlio, e può essere modificata o tolta di mezzo quando sopravvenga un tale mutamento nelle condizioni economiche dell'obbligato, che produrrebbe analogo effetto se si trattasse di obbligazione alimentare. Anche se non vi sia scrittura privata, non si può chiedere la restituzione di ciò che sia stato prestato a titolo di assegno periodico „.

Converrebbe anche tener presente questa norma per stabilire, qui od a luogo opportuno, se e in che limiti, relativamente a tali assegni, sia da escludere collazione od imputazione.

Si ritiene inoltre che dovrebbe essere previsto un limite di tempo all'efficacia delle convenzioni matrimoniali nell'ipotesi che il matrimonio, per cui siano stipulate, non sia subito contratto; e pertanto si propone di introdurre la norma seguente, di seguito a quella dell'art. 187, anche in sostituzione di quella del successivo art. 191 che, avendo nel codice vigente (art. 1380) ragioni meramente storiche, dovrebbe essere soppressa:

" Le convenzioni matrimoniali hanno efficacia solamente riguardo al matrimonio cui si riferiscono.

" Qualora siano anteriori al matrimonio, viene meno la loro efficacia se il matrimonio non sia celebrato entro centottanta giorni dalla data della stipulazione, salvo che in questa le parti abbiano convenuto un termine maggiore.

" Tuttavia, anche dopo la scadenza del termine stabilito nel capoverso precedente o convenuto dalle parti, le convenzioni possono essere confermate, e si applicano all'atto di conferma le norme degli articoli 183 e seguenti, nonchè quelle del precedente capoverso „.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano**: Notevole nella parte generale, la quale è, tranne alcune piccole modifiche, quasi immutata, la inclusione dell'ufficiale di stato civile, come di colui che, surrogandosi al notaio, può ricevere la dichiarazione di comunione dei beni da parte degli sposi (art. 182), ed inoltre una amplificazione esegetica dell'attuale art. 1386 (art. 186), ed una chiarificazione del successivo art. 1387 (art. 187).

**Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria** — (Rel. Avv. *Levi-Viola*): Sarebbe opportuno, ad evitare dubbi di interpretazione, che il testo dell'art. 1380, soppresso non già per l'intento di modificare l'ordinamento attuale, ma al solo fine esteriore di riservare la disciplina di questa materia al titolo della successione, dovesse venir richiamato anche in questa sede, perchè si armonizza con l'ambiente naturale, nel quale l'interprete sarà tratto a ricercare la norma ed anche perchè la formulazione dell'art. 1380 sembra più ampia ed estensiva di quella dell'art. 954, al quale si vuol fare riferimento.

## Art. 179

(Art. 1378 codice civile)

(*Regime della società coniugale*)

La società coniugale relativamente ai beni è regolata dalle convenzioni delle parti e dalla legge.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Perugia** — (Rel. Avv. *Ferrero*): Il testo dell'articolo è così evidente, da poter sembrare di nessuna utilità, per cui se ne propone l'abolizione.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: L'intitolazione non può approvarsi. L'espressione " società coniugale „ è evidentemente usata per non ripetere, nella rubrica dell'articolo, l'intitolazione del capo. Con maggiore proprietà si dovrebbe dire, invece: " Dei rapporti patrimoniali fra coniugi „.

Si ricalca l'art. 1378 del codice civile, che a sua volta riproduce la prima parte del corrispondente articolo del codice Napoleone, con l'errore di traduzione verificatosi già nella sua versione ufficiale italiana. La parola *association* nel testo francese (*la loi règle l'association conjugale quant aux biens*) non equivale a " società coniugale „, perché *association* non sta per " società „, ma per " unione „ coniugale.

La modificazione dell'intitolazione dell'art. 179 comporterebbe la corrispondente modifica del testo dell'articolo.

Già in relazione al codice vigente, si è parlato dell'eventuale soppressione dell'articolo, perchè enuncia un principio che emerge, in quanto ne è il presupposto, da tutti gli articoli seguenti, oltre che dalle norme generali sulle obbligazioni (articoli 1096 e 1098 codice civile).

In realtà detta disposizione si riduce a un'enunciazione generica e pleonastica del modo in cui sono regolati i rapporti patrimoniali fra coniugi.

Se ne propone pertanto la soppressione.

### Art. 180

(Art. 1379 codice civile)

(*Diritti inderogabili*)

Gli sposi non possono derogare nè ai diritti che appartengono al capo della famiglia, nè a quelli che vengono dalla legge attribuiti all'uno o all'altro coniuge.

## MAGISTRATURA

**Sezione di Corte di Appello di Perugia** — (Rel. Pres. *Frezzini*): Parrebbe opportuno aggiungere, ai diritti, anche gli obblighi.

## UNIVERSITA'

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): L'art. 180 riproduce, sfrondandolo opportunamente, l'art. 1379 del codice civile. Da cui risulta che la preminenza del marito come capo di famiglia rimane il cardine di quel regolamento patrimoniale: e così deve essere, malgrado le facili ironie, che questo principio possa oggi provocare nella zona più spregiudicata dell'opinione comune. Che rimanga questa importanza basilare alla regola dell'art. 165 del Progetto, il quale assegna al marito il carico fondamentale della famiglia, non è però un corollario indispensabile: appunto perciò bisognerebbe meglio formulare l'art. 165, togliendogli quell'apparato solenne che lo pone a

torto al medesimo livello del precedente articolo. Infatti, gli sposi possono benissimo pattuire, se lo sposo ci si presta, che il carico sia accollato alla moglie: che ciò possa indirettamente attentare a quella preminenza, non preoccupa nè deve preoccupare, come è ovvio, il Progetto.

Se così è (e non vediamo perchè una clausola siffatta, che prevede una situazione che bene spesso in pratica si attua, debba essere nulla), sarà bene modificare la formulazione dell'art. 180.

E' da ricordare che l'art. 1379 del codice civile, da cui l'art. 180 del Progetto deriva, ci viene dall'art. 1388 del codice Nap., che però accennava anzitutto alla potestà del marito sulla persona della moglie e dei figli e ai diritti che derivano da questa o dalla qualità del marito come capo della famiglia: da notare che il codice civ. spagn., art. 1316, vieta le clausole che attentano all'" autorità rispettivamente dovuta nella famiglia ai futuri coniugi „, mentre il codice civ. it. e il Progetto hanno mantenuto ferma l'autorità maritale come limite dell'autonomia degli sposi nel contratto di matrimonio. Confessiamo che la tradizione franco-italiana ci sembra la migliore, pur senza disconoscere che oggi non si può più discorrere, come facevano il codice Nap. e i codici ital. preunitari (es., art. 1509 codice sardo), di una potestà sulle persone della moglie e dei figli. Ma il riconoscimento della eminente funzione collaborativa della moglie deve mantenere fermo sempre il rispetto a quell'elemento autoritativo, che è presupposto per l'ordine delle famiglie. E ci pare che ciò debba tanto più in regime fascista, e coerentemente alla tradizione cattolica, essere proclamato.

Ad ogni modo è bene la avvenuta semplificazione di formula che già sopra abbiamo avvertito nel Progetto. Ma poi l'art. 1388 cod. Nap. si limitava ad accennare al carattere categorico dei diritti conferiti al coniuge superstite a proposito della patria potestà, e riguardo alla minore età dei figli. Invece a questo punto il codice civile credette bene di sostituire un'espressione più diluita (i diritti " che vengono dalla legge attribuiti all'uno o all'altro coniuge „), che il Progetto accuratamente ha ripetuto. Troppa roba, per verità: proprio tutti i diritti sono a ciascuno coniuge attribuiti dalla legge in modo categorico, e non puramente dispositivo? Non ci pare esatto: anche la disciplina giuridica della famiglia può essere, in qualche parte, puramente dispositiva. E ciò specialmente in materia patrimoniale. Bene sarebbe limitare opportunamente la formulazione dell'art. 180 del Progetto, sopprimendo anche questo inciso, come ha fatto il codice civile spagnolo (art. cit.).

Ciò è tanto più vero riguardo alla misura dei contributi patrimoniali previsti dall'art. 165 Progetto, in quanto i regimi dotale e di comunione riescono ad attenuare quella regola: la dote può significare la notevole dilatazione del contributo della moglie, la comunione riesce a scalzare in sostanza quella regola, sostituendovi l'altra che accolla ad ambo i coniugi il peso della famiglia: tuttavia, se i beni comuni non bastano, dovrà provvedere il marito con la sostanza dei propri beni personali,

non includendo la comunione dei beni che una limitazione del contributo per la moglie, ma non già per il marito. Si ripete però che tutto ciò dovrebbe apparire più chiaramente dal Progetto.

**Università di Modena** — (Rel. Prof. *Verga*): Gli articoli 179 e 180 del Progetto sono la riproduzione degli articoli 1378 e 1379 del vigente codice, se si eccettui la soppressione dell'accenno — del resto inutile — al divieto delle convenzioni proibite dal codice. Pienamente da approvare è la soppressione dell'art. 1380.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: La soppressione dell'ultima parte dell'art. 1379 e dell'intero art. 1380 appare pienamente giustificata, perchè le norme relative sono riprodotte in altre disposizioni.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Schupfer*): La menzione dei soli *diritti*, può far sorgere il dubbio che sia consentita una deroga agli *obblighi*, come, a mo' d'esempio, a quello, incombente ad entrambi i coniugi, di mantenere, educare ed istruire la prole, contribuendovi in proporzione delle proprie sostanze.

Sembrerebbe, perciò, doversi sostituire le parole " nè ai diritti „ con le altre *agli obblighi o ai diritti*.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Cravero*): L'art. 180 appare superfluo. E' indubitabile che i diritti appartenenti per legge all'uno o all'altro coniuge sono di ordine pubblico e irrinunciabili e inderogabili.

L'articolo è inoltre disarmonico, incastonato, com'è, fra disposizioni che riguardano il semplice regime patrimoniale.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Opportuna é la soppressione dell'ultima parte dell'art. 1379 e dell'art. 1380, in quanto riguardanti proibizioni contemplate in altra parte del Progetto.

## Art. 181

(Art. 1381 codice civile)

(*Patti ammissibili*)

E' permesso agli sposi di stipulare che determinati rapporti patrimoniali del loro matrimonio siano regolati da leggi, alle quali essi non sono legalmente sottoposti, o da consuetudini locali, purchè le stesse siano, in modo specifico, riprodotte nel contratto di matrimonio. Non è ammesso il riferimento, in modo generico, a tali leggi e consuetudini.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *D'Angelo*): Con le modifiche apportate al testo dell'art. 1381 del codice si è giustamente resa più chiara la deposizione.

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lorusso-Caputi*): L'art. 1381 stabilisce che non è permesso agli sposi di stipulare in modo generico che il loro matrimonio sia regolato da consuetudini locali o da leggi, alle quali non sono legalmente sottoposti. Il nuovo art. 181 toglie il divieto, spiegando meglio che la disposizione si riferisce non al matrimonio in genere, come imperfettamente dice l'art. 1381, ma a determinati rapporti patrimoniali del matrimonio, e subordinandolo alla condizione che tanto le leggi quanto le consuetudini locali da cui gli sposi vogliono disciplinati tali rapporti debbano essere specificatamente riprodotti nel contratto di matrimonio.

Si tratta adunque, in sostanza, di un miglioramento di forma, che però non è senza importanza. Perchè, mentre ribadisce il concetto che gli sposi possono, per mezzo del contratto, stabilire clausole non contemplate dalla nostra legge, ma da altre anche straniere o abrogate, o da consuetudini di qualunque paese, purchè, s'intende, non siano contrarie all'ordine pubblico e al buon costume, elimina ogni possibile controversia, non semplice nè facile a decidersi, riducendo la norma giuridica invocata a patto contrattuale specificamente enunciato e dandole un contenuto essenzialmente privatistico e convenzionale.

**Sezione di Corte di Appello di Perugia** — (Rel. Pres. *Frezzini*): Dato il modo categorico nel quale è formulato il primo periodo dell'articolo, il secondo periodo sembra perfettamente superfluo.

## UNIVERSITA'

**Università di Bologna:** Poichè si richiede che leggi e consuetudini siano riprodotte nel contratto di matrimonio, par preferibile sopprimere la disposizione. Si evita così il dubbio se leggi e consuetudini siano da applicare come tali, oppure come norme contrattuali.

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si considera tale disposizione quanto meno superflua, e come tale meritevole di soppressione. In quanto la società coniugale sia regolata dalla legge, non può certo ammettersi che gli sposi possano riferirsi ad altre leggi o consuetudini locali, dovendosi considerare cogenti le norme della legge, come di regola quelle riguardanti rapporti familiari. In quanto la società coniugale possa essere regolata dal contratto, le parti possono certo sottoporsi a disposizioni di altre leggi o consuetudinarie, richiamandole espressamente, ma la disciplina rimane contrattuale, come quando le parti stesse la stabiliscano.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Agrigento** — (Rel. Avv. *Salvago*): L'articolo consente che gli sposi, anche di nazionalità italiana, possano stipulare che determinati rapporti patrimoniali siano regolati da leggi alle quali essi non sono legalmente sottoposti. Così può accadere che due sposi italiani, nel regolare determinati rapporti patrimoniali, adottino leggi straniere, ciò che equivale rinunziare alla legge patria, pur rimanendo cittadino italiano.

Per rispetto al principio di nazionalità e alla disposizione dell'art. 6 delle preleggi è preferibile che la eccezione non venga consentita.

**Commissione Reale Procuratori di Bergamo** — (Rel. Avv. *Zilioli*): Non si ritiene necessario che, come le consuetudini locali, anche le leggi, cui gli sposi eventualmente si richiamino, debbano essere riprodotte nel contratto di matrimonio. Ciò sta bene per le consuetudini; le leggi basta sieno chiaramente indicate.

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): Pare preferibile la forma negativa del corrispondente art. 1381 del codice vigente, la quale d'altra parte non risulta aver dato luogo a questioni.

**Commissione Reale Avvocati di Brindisi**: Per quanto sia ovvio il richiamo dell'art. 16 delle disposizioni preliminari anche nell'applicazione dell'art. 181, tuttavia, regolando i due articoli situazioni giuridiche diverse, non sembrerebbe inopportuno che l'art. 181 racchiudesse un richiamo esplicito dell'art. 16 delle preleggi.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania**: L'ultima proposizione costituisce la ripetizione, in forma inversa e negativa, dello stesso concetto precedentemente enunciato. Inoltre, le espressioni *in modo specifico* ed *in modo generico* hanno tale elasticità da prestarsi a dubbi e contestazioni.

Il proposito del legislatore è evidentemente quello che l'atto racchiudente la convenzione matrimoniale basti a sè stesso e che non debba essere integrato mercè indagini istruttorie sulla portata della consuetudine locale e sul contenuto della legge estera. Questo proposito potrebbe essere espresso in modo chiaro, sostituendo alla formulazione del Progetto la seguente altra: " ...purchè le stesse siano, in modo specifico, riprodotte nel contratto di matrimonio, in guisa da escludere la necessità di accertamenti o di istruttorie „.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì** — (Rel.ri Avv.ti *Panciatichi* e *Foschi*): Non si trova giustificato il mantenimento della norma, sebbene contenuta nell'art. 1381 del codice vigente, anche perchè quanto alle consuetudini locali non consta ve ne siano in tale materia, e il ribadire il vigore di esse sembra in contrasto coll'attuale tendenza a unificare gli usi, mentre, quanto alle leggi a cui gli sposi non siano legalmente sottoposti, o gli sposi sono italiani, e allora non sembra lecita questa evasione alla legge nazionale proprio nel campo matrimoniale, o gli sposi sono l'uno italiano e l'altro di diversa nazionalità, e allora provvede l'art. 7 delle disposizioni preliminari. Il richiamo di leggi diverse dalle italiane dovrebbe essere ammesso solo per coniugi entrambi stranieri.

**Commissione Reale Avvocati di Ivrea** — (Rel. Avv. *Quilico*): Potrebbe venire portata una lieve modificazione (sostituire alla parola " riprodotte „ quella " richiamate „) che non è soltanto di forma.

Il riprodurre consuetudini (o forse anche le leggi anteriormente ricordate) non rappresenta un compito di troppa difficoltà e precisione,

laddove può bastare che esse siano individuate, indicate, richiamate con la necessaria chiarezza? Nè si comprende il divieto di un riferimento generico a tali leggi e consuetudini, quando con ciò, specie per le prime, nessun dubbio possa esservi su quello che si vuole e si intende che sia applicato.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova** — (Rel. Avv. *Finzi*): Si sottopone l'opportunità, sopratutto trattandosi di leggi straniere, di introdurre qualche restrizione. Ad esempio, per il diritto cinese, se lo scrivente non cade in errore, tutto cade in proprietà assoluta del marito. (Il caso è poco verosimile, ma lo si porta come massimo).

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: L'art. 181 traduce in forma più semplice, chiara e precisa il contenuto della disposizione dell'art. 1381 del codice, con la modificazione, anche essa dettata da evidente criterio di opportunità, che possono gli sposi regolare i loro rapporti patrimoniali in base a leggi, alle quali legalmente essi non siano sottoposti, o a consuetudini locali, a condizione che queste vengano espressamente ed in modo specifico richiamate nel contratto.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Perugia** — (Rel. Avv. *Ferrero*): La possibilità concessa nell'articolo ai coniugi di regolare i rapporti patrimoniali anche secondo leggi straniere, costituisce una grave difficoltà per la realizzazione delle ragioni dei creditori contro l'uno o l'altro coniuge. Sembra, perciò, opportuno voler disporre la cancellazione delle parole contenute nell'inciso: " da leggi alle quali essi non sono legalmente sottoposti „.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno** — (Rel. Avv. *Mobilio*): Il rinvio alla disciplina di leggi straniere, che si risolve in privata convenzione, dev'essere limitato a quelle norme che non offendono il nostro diritto positivo, relative, cioè, a fatti ed atti non vietati dalle nostre leggi. Questo chiarimento è opportuno aggiungere nel testo con l'inciso " purchè non vietato dalle leggi nostre „.

E ciò allo scopo di evitare che gl'interpreti si risollevino al ditterio *ubi lex voluit dixit*, dal momento che la limitazione è stata espressamente apposta in altre disposizioni. A questo proposito anzi rileviamo che, inerendo il divieto ad un principio generale, che anima la nostra legislazione, sarebbe stato opportuno comprendere tale principio tra le norme preliminari, evitandosi, in tal modo, la ripetizione della condizione limitatrice nei vari istituti dei codici e nelle molteplici disposizioni di legge generale e speciale.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: A parte l'opportunità dianzi illustrata di una correzione delle espressioni, è giusta la modificazione, in forma di permesso, del divieto stabilito dal codice vigente. Sembra però sufficiente, nel caso che gli sposi conformino le convenzioni a date disposizioni di legge, il semplice richiamo ai numeri degli articoli invocati, senza esigerne la riproduzione integrale.

L'ultima proposizione dovrebbe andare soppressa, perchè il riferimento generico risulta già inammissibile ed escluso per il fatto stesso della richiesta di riferimento specifico.

## Art. 182

(Art. 1382 codice civile)

(*Forma delle convenzioni*)

Le convenzioni matrimoniali devono essere stipulate per atto pubblico avanti notaio.

La comunione dei beni può anche essere convenuta con dichiarazione degli sposi ricevuta dall'ufficiale di stato civile nell'atto di matrimonio a norma dell'articolo 125.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *D'Angelo*): Il Progetto toglie l'espressione *prima del matrimonio*, contenuta nell'art. 1382 del codice. La *Relazione* non ne dice il motivo. Ma forse e non senza ragione, può sembrare un pleonasmo, dato che l'art. 1350 cod. civ. (185 del Progetto) prescrive che " le convenzioni matrimoniali di qualunque specie non possono cangiarsi in verun modo dopo la celebrazione del matrimonio „.

Sembra, però, opportuno che la espressione resti ferma, per evitare possibili inconvenienti.

Il Progetto aggiunge all'art. 1382 del codice un capoverso, che è in relazione alle nuove norme sulla celebrazione del matrimonio e su quelle che in appresso saranno enunciate sulla comunione dei beni.

Può apparire però superflua in questa sezione codesta disposizione, dato che essa si trova regolata all'art. 236 del Progetto nella sezione 4ª, che tratta particolarmente della comunione dei beni.

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Larusso-Caputi*): L'articolo porta due modificazioni. Sopprime la disposizione contenuta nell'attuale art. 1382, circa l'obbligo di stipulare le convenzioni matrimoniali prima del matrimonio; e aggiunge che la comunione dei beni può anche essere contenuta con dichiarazione degli sposi ricevuta dall'ufficiale di stato civile nell'atto di matrimonio.

La soppressione anzicennata è una conseguenza delle disposizioni contenute negli articoli 189 e 256, che consentono da parte dei coniugi anche durante il matrimonio, la costituzione della dote e del patrimonio familiare e fa intendere che analogo trattamento può verificarsi per la comunione dei beni, di cui all'art. 236.

La opportunità di una modificazione così radicale al sistema vigente — a noi pervenuto dal diritto romano e dalla codificazione — involge una questione di politica del diritto.

Tuttavia, poichè il Progetto in materia di diritto familiare si è lodevolmente ispirato al concetto di rendere sempre più sicure le basi economiche della famiglia, la eliminazione dell'inciso in esame merita incondizionata approvazione, tanto più che, come risulta da altre disposizioni, vengono opportunamente salvaguardati i diritti dei terzi da possibili inganni o frodi.

**Sezione di Corte d'Appello di Perugia** — (Rel. Pres. *Frezzini*): Per le ragioni esposte a proposito dell'art. 125, si opina la soppressione del capoverso.

**Corte di Appello di Trieste** — (Rel. Cons. *Troisi*): «Con riferimento alla proposta *sub* art. 125, si propone di sopprimere il capoverso.

## UNIVERSITA'

**Università di Camerino** — (Rel.ri Prof.ri *Chiaudano* e *Satta*): Si propone di stralciare dal contesto dell'articolo quanto ha tratto alla dichiarazione della comunione fatta avanti all' ufficiale di stato civile, in conformità a quanto é stato proposto all'art. 125.

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Soppresso, come l'art. 125, il capoverso di questa disposizione, nel primo comma può essere ripristinato l' inciso finale dell'art. 1382 del codice " prima del matrimonio „.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): *Vedasi l'osservazione all'art. 189.*

**Università di Modena** — (Rel. Prof. *Verga*): L'art. 182 riproduce l'art. 1382 del codice con la sola soppressione delle parole " prima del matrimonio „ superflue, dato il principio dell'art. 1385, per il quale le convenzioni matrimoniali di qualunque specie non possono cangiarsi in verun modo dopo la celebrazione del matrimonio (art. 185 del Progetto).

Non può invece approvarsi il capoverso, per le ragioni già dette e per quelle che diremo più oltre, trattando della comunione coniugale dei beni.

**Università di Parma** — (Rel. Prof. *Allara*): Il Progetto, pur mantenendo fermo il principio del regime della separazione come regime legale (la qual cosa mi sembra approvabile), ha voluto facilitare la convenzione del regime della comunione, mediante il disposto del capoverso di questo articolo, che richiama la norma dell'art. 125. Ma non sembra da approvare, questo nuovo principio, sopratutto per la parte che riguarda l'obbligo dell'ufficiale di stato civile di avvertire gli sposi della possibilità di stabilire la comunione con dichiarazione da lui ricevuta.

Invero, o gli sposi hanno già deciso di eleggere il regime della comunione o allora l'avvertimento dell'ufficiale dello stato civile è inutile, o gli sposi non hanno affatto pensato al regime della comunione e allora l'avvertimento dell'ufficiale dello stato civile giunge loro improvviso e può dar luogo ad una dichiarazione non meditata e non ponderata.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): Il primo alinea non riproduce la espressione del corrispondente articolo 1382 anteriore " prima del matrimonio „. Con che si introduce la notevole innovazione che le convenzioni matrimoniali possono sempre stipularsi durante il matrimonio. Innovazione sulla quale avremo occasione di parlare.

Il secondo alinea dell'articolo dispone, richiamando l'art. 125, che la comunione dei beni può essere convenuta con dichiarazione ricevuta dall'ufficiale di stato civile nell'atto di matrimonio. Ciò è di discutibile opportunità, aprendo la via a contratti di carattere economico, mentre si sta procedendo alla celebrazione del matrimonio.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Ancona** — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): Si ripete l'osservazione già fatta, relativamente all'art. 125, circa la inopportunità di ammettere un patto di comunione di beni nell'atto stesso della celebrazione del matrimonio.

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): Questa norma contiene due importanti innovazioni rispetto al corrispondente art. 1382 del codice civile, e cioè: 1°) nella prima parte essendo tolte le parole " prima del matrimonio „ pare che venga ad ammettersi in modo generale la possibilità che il contratto matrimoniale sia stipulato durante il matrimonio (coerentemente alla nuova disposizione dell'art. 189): occorrerebbe, però, un più esplicito chiarimento per quanto riguarda la comunione dei coniugi; 2°) nel capoverso si ammette che la comunione dei beni possa essere convenuta con semplice dichiarazione degli sposi nell'atto di matrimonio: su quest'ultimo punto si rileva che non è affatto preso in considerazione qui (come non è preso in considerazione in tutta la disciplina della dote e della comunione dei coniugi) l'interesse dei terzi alla esatta conoscenza delle convenzioni matrimoniali, nonostante i gravi pregiudizi, che possono derivare loro dall'ignorarle. E' questa una delle più gravi deficienze del presente capo del Progetto.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna** — (Rel. Avv. *Ghera*): A proposito del capoverso, si ripetono qui le osservazioni fatte all'art. 125 per la dichiarazione di comunione dei beni fatta contestualmente al matrimonio.

Pare al Sindacato che, veramente, il pensiero del Progetto sia che la dichiarazione della comunione dei beni interessi solo gli sposi, onde tacitamente resterebbe inteso che essi siano i soli interessati. Tuttavia sarebbe utile fare espressa eccezione, onde evitare dubbi facili a ingenerarsi nel caso che la dichiarazione di comunione segua ad un contratto con intervento di terzi.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì** — (Rel.ri Avv.ti *Panciatichi* e *Foschi*): Richiamato quanto si è detto all'art. 125 per la comunione dei beni, si propone l'obbligatorietà della trascrizione (magari con una tassa modicissima) della dichiarazione di comunione dei beni futuri, per evitare complicazioni al momento dell'acquisto di questi in nome di uno solo dei coniugi.

**Commissione Reale Avvocati di Messina** — (Rel. Avv. *Ruggeri*): La innovazione sostanziale riguarda la forma di una determinata convenzione matrimoniale.

E poichè il regime patrimoniale del matrimonio, secondo il Progetto, potrà essere o quello dotale o quello della comunione dei beni o quello del patrimonio familiare, od infine quello libero dei rispettivi patrimonii dei coniugi, sembra che sia più opportuno e che riesca di maggiore chiarezza anche nel disciplinamento dei diversi regimi, di spo-

stare l'art. 182, collocandolo in fine delle disposizioni generali, preceduto dal seguente contesto: " Il regime patrimoniale può essere o quello dotale o quello della comunione dei beni o quello del patrimonio familiare o quello libero „ (e cioè senza vincoli di sorta).

Seguirebbe poi il contesto dell'attuale art. 182 e cioè: " Tutte le convenzioni matrimoniali devono essere stipulate per atto pubblico avanti il notaio, meno quella della comunione dei beni, che può anche essere convenuta con dichiarazione degli sposi ricevuta dall'ufficiale dello stato civile nell'atto di matrimonio a norma dell'articolo 125 „.

Se nulla osterà in contrario, si propone poi che all'articolo si faccia seguire l'inciso: *In ogni caso l'atto pubblico o la dichiarazione di cui all'articolo 125 per essere opponibili ai terzi devono essere trascritti.*

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Porro*): E' introdotta una innovazione fondamentale, sopprimendo l'obbligo di stipulare le convenzioni matrimoniali prima del matrimonio.

Su questa riforma la *Relazione* non spende alcuna parola, ed è strano, perchè, mentre tace di tale espressione, si preoccupa soltanto di giustificare l'aggiunta per cui " La comunione dei beni può anche essere convenuta con dichiarazione degli sposi ricevuta dall'ufficiale dello stato civile nell'atto di matrimonio a norma dell'articolo 125 „; e perchè la stessa *Relazione*, parlando, poi, della dote, spiega le ragioni per cui il Progetto ha creduto di modificare il codice, stabilendo che possa costituirsi dai coniugi anche durante il matrimonio.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena** — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Buona per la sua semplicità ed economia è la disposizione circa la forma di costituzione della comunione dei beni da inserirsi nell'atto di matrimonio avanti l'ufficiale di stato civile: parrebbe opportuno, al riguardo, cercare di estendere la disposizione anche ai matrimoni celebrati davanti ai ministri dei culti.

**Commissione Reale Avvocati di Pola**: L'art. 182, in relazione all'art. 125 del Progetto, nell'intento di favorire il regime della comunione dei beni fra i coniugi, ammette che questo possa convenirsi eccezionalmente, invece che con atto pubblico, con dichiarazione degli sposi ricevuta dall'ufficiale di stato civile, inserita nell'atto di matrimonio.

Non discutiamo il criterio di politica sociale, che ha ispirato la norma, ma esprimiamo il dubbio se il momento del matrimonio sia quello psicologicamente più favorevole per ottenersi una meditata e lungimirante decisione in materia di interessi patrimoniali.

Ognuno conosce lo stato d'animo particolarmente turbato degli sposi nell'atto di compiere il rito nuziale e quindi è lecito dubitare che essi — interpellati magari imprevedutamente (art. 125, 3° capov.) dall'ufficiale di stato civile sul regime patrimoniale da scegliere — possano dare lì per lì una risposta della quale non abbiano poi a pentirsi.

L'osservazione vale tanto più ove dovesse — contrariamente ai nostri voti — restar fermo il divieto di modificazione delle convenzioni matrimoniali sancito dall'art. 185 del Progetto.

A favorire il regime patrimoniale della comunione dei beni basterà disporre che la convenzione e gli atti (annotazione, trascrizione, ecc.) ad esso relativi sono esenti da tasse di bollo e registro.

**Commissione Reale Procuratori di Pola** — (Rel. Dott. *Priora*): Proponiamo che la facoltà consentita dal capoverso sia tolta nel Progetto definitivo. Si tratta di cosa troppo grave e importante nella massima parte dei casi, per essere regolata con un atto fatto quasi sempre in fretta e assunto da persona che assai raramente ha la necessaria pratica in materia. Le convenzioni matrimoniali di qualunque specie e genere devono essere fatte prima della celebrazione del matrimonio per atto pubblico avanti notaio. E' bene che ciò sia precisato nell'articolo in esame, il quale pertanto dovrà suonare: " Le convenzioni matrimoniali devono essere stipulate prima del matrimonio per atto pubblico avanti notaio „.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria** — (Rel. Avv. *Mafrici*): Facciamo una sommessa riserva sull'articolo, laddove si ripete che la comunione dei beni possa essere convenuta con dichiarazione scritta sull'atto di matrimonio.

Pare più consentaneo alla natura del contratto che la comunione risulti da atto notarile precedente alla celebrazione del matrimonio.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Schupfer*): Poichè i terzi hanno interesse a conoscere le convenzioni matrimoniali, anche se fatte con atti separati, alla prima parte dell'articolo si dovrebbe aggiungere: " e dovranno essere annotate in margine all'atto di matrimonio, per aver efficacia di fronte ai terzi „.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Orlandi*): E' interessante rilevare che è concesso (quanto alla comunione dei beni) che essa sia fatta risultare anche davanti all'ufficiale di stato civile, il che praticamente semplifica le cose.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno** — (Rel. Avv. *Mobilio*): Sarebbe desiderabile che il regime patrimoniale, anche per la stipulazione della comunione dei beni, constasse da atto pubblico, perchè ne possano avere conoscenza i terzi, pur se costoro abbiano possibilità di prendere sempre visione degli atti dello stato civile. E' buon sistema evitare duplicazioni di atti per evitare intralci nelle indagini. L'obbligo della trascrizione dev'essere inderogabile e si deve assoggettare a tale formalità anche la dichiarazione di comunione di beni resa nell'atto del matrimonio, ove si voglia mantenere tale modo di far constare la comunione dei beni.

**Commissione Reale Procuratori di Torino**: *Vedasi l'osservazione all'art. 125.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino** — (Rel. Avv. *Chiaudano*): Si propone di stralciare dal contesto dell'articolo quanto ha tratto alla dichiarazione della comunione fatta avanti all'ufficiale di stato civile, in conformità a ciò che si é proposto all'art. 125.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: *Vedansi le osservazioni agli articoli 125 e 236.*

Per la sicurezza del credito sembra opportuno aggiungere un capoverso, per cui le convenzioni patrimoniali acquistino efficacia giuridica, di fronte ai terzi, coll'annotazione nell'atto di matrimonio, ovvero, per matrimoni davanti ai ministri del culto, con la trascrizione nel registro dei matrimoni o, qualora si dovesse adottare il registro delle convenzioni patrimoniali fra coniugi, con iscrizioni in esso.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Pieno consenso merita la norma del capoverso, la quale — in consonanza con l'art. 125, 3° comma, e con l'art. 236 — stabilisce che i coniugi possano far risultare la pattuita *comunione dei beni* da una semplice dichiarazione all'atto della celebrazione del matrimonio (*v., più sotto, agli articoli 236 - 255*).

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri** — (Rel. Avv. *Coronati*): Accettata la variante proposta all'art. 125, e che cioè, qualora gli sposi dichiarino all'ufficiale di stato civile di non aver stipulato convenzioni matrimoniali si intenderà che abbiano eletto il regime della comunione dei beni, il capoverso dell'art. 182 va modificato di conseguenza.

## Art. 183

(Art. 1383 codice civile)

*(Mutazioni e controdichiarazioni)*

Le mutazioni nei contratti matrimoniali, che occorrono prima del matrimonio, debbono farsi egualmente per atto pubblico.

Inoltre, nessuna mutazione o controdichiarazione è valida, quando sia fatta senza la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio.

## MAGISTRATURA

**Corte di Cassazione del Regno**: L'articolo, per disporre sulle mutazioni e sulle controdichiarazioni relative al contratto di matrimonio, riproduce esattamente l'art. 1383 del codice vigente. Ma questo aveva dato luogo a dubbi circa la necessità dell'atto pubblico per la validità delle controdichiarazioni; infatti, mentre nel 2° comma, parlando espressamente e distintamente delle mutazioni e delle controdichiarazioni, richiede per tutte che siano messe in essere dal simultaneo concorso delle volontà di tutte le persone che sono state parti del contratto di matrimonio, nel 1° comma, disponendo circa la necessità dell'atto pubblico richiama solo le mutazioni.

Ora è bene che tale dubbio sia rimosso nell'unico modo che l'importanza, per i coniugi e per i terzi, del contenuto delle controdichiarazioni consiglia, quello di richiedere espressamente anche per queste la necessità dell'atto pubblico. Così viene anche messo in perfetta armonia il dettato dell'articolo con quello del successivo art. 184 (art. 1384 del codice vigente), che riferisce contemporaneamente e alle mutazioni e alle controdichiarazioni la necessità dell'atto pubblico come presupposto della loro efficacia.

**Corte di Appello di Genova** — (Rel. Cons. *Sarno*): Si dice che le mutazioni nei contratti di matrimonio che occorrono *prima* del matrimonio devono farsi anche per atto pubblico; occorre mettere in relazione questa disposizione con l'art. 189, che consente la costituzione e l'aumento della dote durante il matrimonio, con l'aggiungere le parole " nonchè quelle che si fanno dopo „.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*): Riproduce senza varianti la formula dell'art. 1383 cod. civ. vigente, benchè in dottrina siansi manifestati dubbi, in ordine alle controdichiarazioni, se debbano sottoporsi alle pubblicità dell'articolo stesso e del successivo, anche se puramente destinate a ripristinare la verità in contrasto con quello che venne simulato nella convenzione matrimoniale.

In seno alla Corte vi è stato chi ha ritenuto preferibile eliminare sia dall'art. 183 del Progetto, sia dall'art. 184, ogni ricordo delle controdichiarazioni, per lasciarne la disciplina alla ordinaria norma di cui all'art. 1319 cod. civ. vigente.

Con ciò, ad avviso dei predetti, resterebbero eliminati i pericoli pei terzi ed i danni per i contraenti, mentre il principio di ragione comune *plus valet quod agitur quam quod simulate concipitur* manterrebbe immutata la sua applicabilità nei rapporti fra le parti contraenti ed i loro eredi, senza subire alterazioni in forza di una disposizione di diritto singolare.

Altri, invece, ha opinato sia preferibile mantener ferme le disposizioni del Progetto come più idonee a tutelare i terzi, pur riconoscendo che il pretendere risultino le controdichiarazioni da atto pubblico, finirebbe coll'eliminare la possibilità delle medesime.

**Sezione di Corte di Appello di Perugia** — (Rel. Pres. *Frezzini*): Nel riprodurre gli attuali articoli 1383 e 1384 non si è tenuto conto delle note loro mende formali, che avrebbero potuto facilmente essere corrette.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): In questa disposizione il Progetto, riproducendo un difetto di coordinazione terminologica del codice, parla di *contratti matrimoniali*, mentre in varie altre disposizioni parla di *convenzioni matrimoniali*. Per non perpetuare l'inutile disputa sulla pretesa distinzione fra contratto e convenzione, sarebbe desiderabile che si parlasse sempre di *contratti matrimoniali*.

**Università di Modena** — (Rel. Prof. *Verga*): E' superfluo il capoverso, corrispondente a quello dell'attuale art. 1383, per cui nessuna mutazione al contratto matrimoniale o controdichiarazione è valida senza il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parte nel contratto di matrimonio: il principio è evidentemente superfluo e deriva dai

principi generali relativi alla conclusione dei contratti (art. 1123); così come è pure evidente che la simulazione o le controdichiarazioni non possono valere che nei rapporti interni tra i simulanti (art. 1319 cod. civ).

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): Resta la imperfezione già lamentata a riguardo dell'art. 1383 anteriore, che si riproduce letteralmente. Ed infatti, mentre il secondo alinea dell' articolo menziona le mutazioni e controdichiarazioni (che sono anch'esse mutazioni, caratterizzate però, in quanto si contrappongono ad una dichiarazione precedente), il 1° alinea ricorda solo le mutazioni e allora può sorgere il dubbio che le controdichiarazioni non debbano farsi per atto pubblico. Sicchè sarebbe consigliabile che anche le controdichiarazioni fossero ricordate nel 1° alinea, o anche, se si preferisce, che nei due alinea si menzionassero solo le mutazioni.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): Gli articoli 183, 184 e 185 non sembrano sufficientemente coordinati colla norma dell' art. 182, 1° comma, tenuto conto dell' innovazione in esso contenuta; in particolare può dubitarsi se abbia più ragione d' essere la norma che proibisce qualunque mutamento delle convenzioni matrimoniali dopo la celebrazione del matrimonio, una volta che è ammesso, come sembra, in modo generale che esse possano anche essere stipulate *ex novo* successivamente.

D' altra parte, una volta assoggettate esplicitamente le convenzioni matrimoniali, che abbiano per oggetto beni immobili, alla trascrizione (D. L. 21 aprile 1918, n. 575), le formalità stabilite dall' art. 184 del Progetto per le mutazioni (*e controdichiarazioni*: ma questa aggiunta è inutile ed ambigua) di dette convenzioni sono superflue, ove si tratti di beni immobili; sono insufficienti, ove si tratti di dote di specie avente per oggetto cose mobili ovvero di comunione; sono inutili in caso di dote di quantità.

In ogni caso, per quanto riguarda la forma, l' art. 183 parrebbe che potesse meglio formularsi come segue: " Le mutazioni dei contratti matrimoniali che occorrono prima del matrimonio, debbono farsi ugualmente per atto pubblico, e non sono valide quando siano fatte senza la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio „.

**Commissione Reale Avvocati di Catania** — (Rel. Avv. *Romero*): Gli articoli 183 e 184 del Progetto riproducono la non felice redazione degli articoli 1383 e 1384 del cod. civ. vigente. Le controdichiarazioni sono previste dal codice civile vigente nell' art. 1319 e si suppongono fatte per scrittura privata, dovendo serbare il segreto, conforme alla loro natura e al loro scopo e alla intenzione delle parti.

Le controdichiarazioni che si facesserò per atto notarile non avrebbero senso, dovendo l' atto pubblico essere registrato; e allora tanto vale dire la verità nello stesso atto pubblico.

Dato, quindi, che le controdichiarazioni ai contratti matrimoniali contengono un contratto diverso da quello stipulato e debbono farsi con la pubblicità notarile, che assicuri ai contraenti la piena libertà ed eviti ai terzi spiacevoli sorprese, si propone di non adoperare la parola, *controdichiarazione*, se si vuole escluso il negozio, che nel linguaggio del legislatore tale parola serve ad esprimere, ovvero di adoperarla insieme con la parola *mutazione* anche nel 1° comma dell' art. 183. Si propone altresì di sopprimere nell' ultimo comma dell' art. 184 le parole *verso le parti*, che sono accodate alle altre *sotto pena dei danni*, dato che i danni potrebbero risentirli anche i terzi.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania**: Questo articolo è la precisa riproduzione dell' art. 1383 del codice vigente, il quale però ha dato luogo a dubbi e dissensi per la differenza di locuzione fra il primo comma, nel quale si parla soltanto di *mutazioni*, ed il capoverso, nel quale si parla di *mutazioni o controdichiarazioni*, il che ha lasciato ritenere a taluno che il primo comma non si applichi alle controdichiarazioni, mentre tale conclusione è respinta da altri sulla base della parola *inoltre*, con la quale il capoverso esordisce e stabilisce il collegamento fra l' una e l' altra parte dell' articolo.

Poichè non vi ha dubbio, e la giurisprudenza lo ha più volte riconosciuto, che la controdichiarazione, alla quale si accenna nel capoverso predetto non è quella in senso tecnico contemplata dall' art. 1319 del codice civile, si manifesta opportuno, a troncare ogni equivoco, sopprimerne la enunciazione, il che potrebbe avvenire senza danno alcuno della sostanza della disposizione.

L'articolo, quindi, potrebbe essere, in unico comma, così concepito:

" Le mutazioni nei contratti matrimoniali, che occorrano prima del matrimonio, debbono farsi egualmente per atto pubblico e con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio „.

Naturalmente occorrerebbe anche sopprimere la parola " controdichiarazione „, due volte ripetuta nel successivo art. 184.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Porro*): Poichè il Progetto consente che le convenzioni matrimoniali possano stipularsi anche durante il matrimonio, non si

spiega perchè si stabilisca che debbono farsi per atto pubblico le mutazioni dei contratti, " che occorrono prima del matrimonio „. Quali possono essere?

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Perugia** — (Rel. Avv. *Ferrero*): L'articolo è redatto in maniera non felice; si assimilano le mutazioni alle controdichiarazioni, non pensando forse che la controdichiarazione deriva per lo più da una parte sola, che disdice o dà una diversa portata alle disposizioni contenute nel contratto di matrimonio, le quali si riferiscono alla propria volontà.

Sembrerebbe, in conseguenza, dover distinguere gli effetti delle mutazioni da quelli delle controdichiarazioni.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Cravero*: La disposizione appare oziosa. Basta l'art. 182. E' intuitivo che, se per un dato contratto occorre un atto pubblico, l'atto pubblico occorra anche per modificarlo, e che non possa essere modificato, ciò che fu stipulato, se non colla presenza di tutte le " parti „, che avevano partecipato al contratto.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): L'art. 183 può fondersi con l'art. 185. L'unico articolo potrebbe essere di questo tenore:

" Le convenzioni matrimoniali possono cangiarsi soltanto prima del matrimonio, ma le relative mutazioni debbono farsi ugualmente per atto pubblico. Inoltre nessuna dichiarazione, ecc., „.

Oppure:

" Le convenzioni matrimoniali di qualunque specie non possono cangiarsi in verun modo dopo la celebrazione del matrimonio. Le mutazioni che occorressero prima del matrimonio debbono, ecc. „

Siccome il divieto contenuto nell'art. 185 del Progetto non impedisce l'alienazione della dote nei casi stabiliti dal contratto di matrimonio o dalla legge (alienazione, che importa sempre un cangiamento nelle convenzioni matrimoniali), così, per dirimere ogni equivoco, si propone di aggiungere che il divieto in parola non si estende ai casi di alienazione permessa nel contratto matrimoniale (art. 204) o autorizzata dal tribunale (art. 205).

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: *Vedasi l'osservazione all'art. 185.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri** — (Rel. Avv. *Coronati*): Ad eliminare i dubbi ingenerati dalla imprecisa dizione

dell'art. 1383 del codice civile vigente — testualmente ed integralmente riprodotto dall'art. 183 del Progetto —, si propone che al comma si aggiunga: *alla presenza e col simultaneo consenso di tutte le persone, che sono state parti nel contratto di matrimonio*; che si sopprima inoltre, nel capoverso, la parola *mutazione*, essendo divenuta ormai inutile, per la modifica apportata al comma.

## Art. 184.

(Art. 1384 codice civile)

(*Effetti delle mutazioni e controdichiarazioni rispetto ai terzi*)

Ogni mutazione o controdichiarazione, quantunque rivestita delle forme stabilite nel precedente articolo, rimane senza effetto rispetto ai terzi, se in margine o in calce dell'originale del contratto di matrimonio non fu fatta annotazione indicante l'atto che contiene il cangiamento o la controdichiarazione. Questa annotazione deve parimenti essere fatta sulla copia del contratto di matrimonio rimessa al pubblico archivio a cura del notaio che lo ha ricevuto, ed anche su quella presentata all'ufficio di trascrizione, se il contratto di matrimonio fu trascritto.

Tanto il notaio quanto il pubblico archivista non possono, sotto pena di danni verso le parti, e sotto pene più gravi, se vi è luogo, dar copia del contratto di matrimonio, senza trascrivere in fine l'annotazione suddetta.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*): *Vedasi l'osservazione all'art. 183.*

**Sezione di Corte di Appello di Perugia** — (Rel. Pres. *Frezzini*): *Vedasi l'osservazione all'art. 183.*

## UNIVERSITA'

**Università di Modena** — (Rel. Prof. *Verga*): L'ultimo capoverso (art. 1384, capov. cod. civ.) è più proprio della legge notarile che del codice civile.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): *Vedasi l'osservazione all'art. 183.*

**Commissione Reale Avvocati di Catania** — (Rel. Avv. *Romero*): *Vedasi l'osservazione all'art. 183.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania**: L'articolo dispone nel primo comma che l'atto contenente il cambiamento o la controdichiarazione deve, fra l'altro, essere annotato " sulla copia presentata all'ufficio di trascrizione, se il contratto di matrimonio fu trascritto „.

Va rilevato che la copia già depositata all'ufficio di trascrizione non è più in potere nè delle parti nè del notaio; di conseguenza, e tenuto presente che quella che ha rilievo per i terzi è l'annotazione nei registri ipotecari, appare ovvio che la pubblicità non possa e non debba ottenersi che con la trascrizione dell'atto contenente la mutazione, oppure con la presentazione di tale atto all'ufficio delle ipoteche, perchè ne venga eseguita annotazione a margine della trascrizione dell'atto principale.

Anche l'ultima limitazione " se il contratto di matrimonio fu trascritto „ suggerisce qualche riserva, poichè potrebbe darsi il caso che il contratto di matrimonio non sia stato trascritto, perchè il suo contenuto non esigesse la trascrizione, mentre la sopravvenuta mutazione abbia invece tale natura e contenuto da richiedere essa, in sè e per sè considerata, quella forma di pubblicità.

L'articolo potrebbe, quindi, più semplicemente e con maggiore precisione, essere formulato nel senso che nessuna mutazione sia opponibile ai terzi, se il relativo atto non sia stato annotato in calce dell'originale contratto di matrimonio e non sia stato altresì reso pubblico col mezzo della trascrizione, ove ciò sia richiesto dal suo contenuto.

Non è fuor di luogo osservare che l'articolo accenna ad una copia di contratto di matrimonio rimessa *al pubblico archivio*, a cura del notaio che lo ha ricevuto, laddove il notaio non opera affatto tale trasmissione: una copia è soltanto trasmessa all'ufficio di registro per gli effetti della registrazione.

L'ultimo capoverso accenna ai danni verso *le parti*, qualora il notaio o il pubblico archivista dia copia del contratto di matrimonio senza trascrivere l'annotazione. Anche questo capoverso è tratto dal codice

vigente, ma venne esattamente rilevato che danneggiate non sono punto *le parti*, ma *i terzi* che hanno richiesto la copia. Si potrebbe quindi semplicemente dire: " sotto pena dei danni „. (*Vedasi anche l'osservazione all'art. 183*).

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: Opportuna la sostituzione della parola " originale „ alla parola " minuta „ di cui nell'art. 1384 del codice.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri** — (Rel. Avv. *Coronati*): Si rileva che del tutto inutile è il richiamo alla *controdichiarazione*. E, in effetti: se per *controdichiarazione* si intende la *contre-lettre* nel senso omai acquisito dell'espressione — e tale è il significato attribuitole anche dal Progetto, poichè dall'articolo precedente si rileva che non è richiesto l'atto pubblico, come invece per le mutazioni —, è ovvio che sarà impossibile al notaro annotare in margine o in calce del contratto di matrimonio il contenuto di una scrittura privata; ed in ogni modo è regola generale di diritto, sancita nel *côde Napoleon* (e tradotta non troppo felicemente coll'art. 1319 del codice vigente) che *les contre-lettres n'ont point d'effet contre les tiers*.

Se invece l'espressione " controdichiarazione „ non ha questo significato, evidentemente non può essere che o un contratto matrimoniale o una mutazione ad un contratto matrimoniale. In ognuna delle due ipotesi previste, uniche possibili, risulta evidente la inopportunità e la assoluta incongruenza della disposizione.

## Art. 185

(Art. 1385 codice civile)

(*Immutabilità delle convenzioni durante il matrimonio*)

Le convenzioni matrimoniali di qualunque specie non possono cangiarsi in verun modo dopo la celebrazione del matrimonio.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*): La disposizione — che riproduce l'art. 1385 del cod. civ. vigente —, dopo quanto di nuovo fu introdotto nel Progetto, è di una esattezza relativa.

Si consente ai coniugi, durante il matrimonio, di costituire od aumentare la dote (art. 189, comma 1°), sia pure con le limitazioni di cui al comma 2°; alla moglie, di riconsegnare la dote al marito dopo ch' essa ne aveva ottenuta (per le cause previste dalla legge) la separazione (art. 227), togliendo così all'istituto della dote quella disparità di trattamento, rispetto alla comunione, che era generalmente avvertita. Anzi, durante il matrimonio, si vorrebbe rendere possibile ai coniugi il costituire, senza limiti di valore, un patrimonio familiare inalienabile (art. 256).

L' inserire nell' art. 185 il richiamo alle eccezioni espressamente autorizzate dalla legge, non parrebbe quindi fuor di luogo.

In pari tempo, ad evitare ogni dubbio, potrebbe espressamente risolversi la questione se, durante il matrimonio, possano variarsi le garanzie reali che il marito abbia date alla moglie, come già ammette la prevalente dottrina.

## UNIVERSITA'

**Università di Modena** — (Rel. Prof. *Verga*): L'articolo corrisponde all' art. 1385 del codice, seppure la disposizione riesce contraddittoria con l'art. 189 del Progetto, per il quale la dote può essere costituita o aumentata anche durante il matrimonio, sia dagli estranei, sia dai coniugi.

**Università di Pavia** — (Rel. Prof. *Gangi*): Ammettendosi nell' art. 189 che la dote può essere costituita o aumentata durante il matrimonio, qualora si voglia mantener fermo questo principio accolto nel Progetto, sarà bene modificare l'art. 185, il quale in via generale, e senza alcuna eccezione, stabilisce che le convenzioni matrimoniali di qualunque specie non possono cangiarsi durante il matrimonio.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): L'articolo riproduce senza modificazioni l'art. 1385 anteriore. Ora, se questa affermazione non poteva intendersi in modo assoluto neppure nel codice, dato che, per l'art. 1398, 3° alinea, la dote poteva da altri essere aumentata — oltre che costituita — dopo la celebrazione del matrimonio (v. *a contrario* anche art. 1391), minore rilevanza avrà oggi che la dote può essere aumentata — oltre che costituita — anche dai coniugi dopo la celebrazione del matrimonio.

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): *Vedasi l'osservazione all' art. 183.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Redenti*): L'art. 185 sembra in scarsa armonia coll'art. 189.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna** — (Rel. Avv. *Ghera*): Pur ispirata al lodevole intento di assicurare la stabilità dell'economia della famiglia, la proposta di riprodurre l'attuale art. 1385 del codice non pare opportuna, perchè in contrasto con il Progetto stesso, il quale infatti:

1°) all'art. 125 prevede espressamente la possibilità di modifica, facendo obbligo dell'annotazione in margine all'atto di matrimonio;

2°) ammette la possibilità di costituire od aumentare (in contrasto all'art. 1391 del codice) la dote durante il matrimonio (art. 189);

3°) fa costituire il patrimonio familiare durante il matrimonio (art. 156).

Non si comprende perciò il mantenimento nel nuovo regime patrimoniale del matrimonio di un divieto, comprensibile solo nel vecchio, fondato nel presupposto dell'immobilità della vita familiare, e che contrasta — oltre che con le testuali disposizioni — con la logica stessa del Progetto.

**Commissione Reale Avvocati di Ivrea** — (Rel. Avv. *Quilico*): Converrà introdurre la modificazione seguente: « Le convenzioni matrimoniali di qualunque specie non possono essere variate in verun modo dopo la celebrazione del matrimonio, tranne nel caso dell'aumento della dote, di cui all'articolo 189 ». Giacchè l'aumento della dote, che potrebbe essere fatto durante il matrimonio, è pure esso una convenzione matrimoniale.

**Commissione Reale Procuratori di La Spezia**: Il pensiero legislativo non è molto preciso. Il Progetto stabilisce che la dote possa essere costituita anche durante il matrimonio. Ciò essendo, non è molto chiara la ragione per la quale, all'art. 185, *si vieta* che tali convenzioni matrimoniali, di qualunque specie, si mutino *dopo il matrimonio*. Se si possono costituire convenzioni in costanza di matrimonio, sembrerebbe logico che si possano anche mutare quelle già stipulate prima delle nozze (art. 125 Progetto).

Donde la necessità o di un chiarimento o di una migliore e più chiara dizione dello articolo medesimo.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Porro*): Poichè il Progetto consente che le convenzioni matrimoniali possano stipularsi anche durante il matrimonio, non si spiega perchè esse non possano cangiarsi in verun modo *dopo la celebrazione del matrimonio*. Questa disposizione è in aperta contraddizione anche coll'art. 125 del Progetto, secondo il quale: « Qualora la convenzione (matrimo-

niale) sia modificata durante il matrimonio, l'ufficiale pubblico rogante deve provvedere perchè ne sia fatta annotazione a margine dell'atto di matrimonio ».

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia** — (Rel. Avv. *Celli*): Poichè nel successivo art. 189 è ammesso che i coniugi possano, durante il matrimonio, aumentare la dote, l'art. 185 dovrebbe aggiungere: " salvo il disposto degli articoli 189 e 256 „.

**Commissione Reale Avvocati di Pola**: La disposizione, dell'art. 1385 cod. civ., come quella che vieta le donazioni fra coniugi (art. 1054 cod. civ.), ha fondamento nel sospetto che durante il matrimonio uno dei coniugi (e sopratutto il marito) possa approfittare della sua condizione per influire sulla volontà dell'altro e fargli compiere degli atti che, in altra situazione, egli non avrebbe compiuto.

Il principio, tramandatoci dalla tradizione romanistica (D. *XXIV*, 1, I *Ulpianus*), era stato accolto nel nostro codice sul modello dei codici napoleonico, albertino, delle Due Sicilie, parmense ed estense.

Il codice austriaco invece (§ 1246) non lo aveva seguito, ritenendolo non più corrispondente ai moderni costumi e alle nuove esigenze; e lo stesso ha fatto il codice germanico.

Non risulta che l'abrogazione della norma in queste due ultime legislazioni abbia portato qualche inconveniente, mentre è certo che l'eliminazione del divieto risponde alla comune moderna tendenza di eliminare tutti quei vincoli alla libertà contrattuale, che non si manifestino strettamente indispensabili.

Tendenza, che ha avuto autorevole conferma nello stesso Progetto, il quale nelle disposizioni preliminari sulla obbligazione (art. 13) la ha portato al limite, forse superandolo; tendenza, che si manifesta chiaramente nelle stesse disposizioni che regolano il regime patrimoniale del matrimonio: così l'art. 189 ammette che la dote possa essere costituita ed aumentata *anche durante il matrimonio*, sia dagli estranei, *sia dai coniugi* (*contra* art. 1391 cod. civ.) e l'art. 256 che il patrimonio familiare possa essere costituito *durante il matrimonio da uno o da entrambi i coniugi*.

Dopo di che ognuno vede come il divieto dell'art. 185 del Progetto e quello proibitivo delle donazioni fra coniugi hanno perduto ogni rigidità e con questa gran parte della ragion d'essere, e che praticamente potranno facilissimamente venir delusi.

Si ritiene quindi poter proporre che dal nuovo codice siano definitivamente tolti sia il divieto di variare durante il matrimonio le convenzioni matrimoniali, sia — a suo tempo — il divieto di donazioni fra i coniugi.

Basterà, per la tutela dei diritti dei terzi, estendere il disposto dell'art. 184 del Progetto e stabilire che ogni variazione delle convenzioni matrimoniali, per aver effetto di fronte ai terzi, debba venir annotato in margine al contratto di matrimonio.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno** — (Rel. Avv. *Mobilio*): Il mutamento delle convenzioni matrimoniali, che si renda conveniente in prosieguo, potrà lasciarsi all'equo arbitrio del tribunale, che potrà autorizzarlo quando riconosca la legittimità della richiesta. Il tempo, i nuovi orientamenti della vita sociale, incidono sulla vita umana e le azioni degli uomini: creare condizioni immutabili significa ostacolare l'evoluzione. Certo, il tribunale adatterà rigidi criteri nell'autorizzare modificazioni ad un atto, che deve sempre rimanere garanzia del regime matrimoniale.

Dal punto di vista linguistico, poi, riteniamo che debbano sostituirsi le parole *cangiarsi* e *verun*, perchè quasi disusate e acquisite solo al patrimonio poetico, con le altre più proprie *cambiarsi* e *alcun*.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): *Vedasi l'osservazione all'art. 183.*

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capod'stria**: Il principio dell'immutabilità delle convenzioni patrimoniali dopo la celebrazione del matrimonio è in contrasto con la maggiore elasticità che il Progetto vuol giustamente conferire al regime patrimoniale nel matrimonio.

Del resto il Progetto stesso ammette che la dote possa costituirsi anche dopo il matrimonio.

Per la preoccupazione di non violare la norma di quest'articolo, il Progetto ha irrigidito ed impastoiato l'istituto della comunione dei beni.

Ciò apparisce drasticamente nell'art. 249, dove senza alcuna altra ragione se non quella del divieto dell'art. 185, si prescrive per il ristabilimento della comunione sciolta (e quindi giuridicamente inesistente) che non si possano variare i patti con cui essa era originariamente regolata.

Il divieto vigente, che il Progetto vorrebbe mantenere, mira precipuamente a tutelare i terzi contro eventuali collusioni dei coniugi e loro parenti.

Senonchè alla tutela dei diritti dei terzi si può efficacemente provvedere con l'applicazione analogica dell'art. 184 del Progetto, mentre per i singoli regimi si è provvisto nelle rispettive norme particolari.

Si può completare il sistema di tutela del credito con disposizioni analoghe a quelle, per es., del codice svizzero (articoli 142-187, e specialmente 188).

La disposizione sistematica di tale materia potrebbe riescire molto più chiara e semplice, qualora si adottasse la comunione universale di beni quale regime legale.

Nell'interesse economico del nucleo familiare sembra, invece, assolutamente consigliabile di concedere ai coniugi il poter mutare anche durante il matrimonio le convenzioni e specialmente il regime patrimo-

niale. Non sembra ragionevole privare gli sposi dei frutti dell'esperienza della vita coniugale e familiare. In molti casi i coniugi sentiranno l' opportunità e spesso la necessità, per il buon governo e per l'armonia familiare, di modificare le convenzioni patrimoniali, che, per essere state stipulate prima della vita coniugale e familiare, possono più delle altre risultare inadeguate, se non addirittura in contrasto al fine cui furono predisposte.

La realtà nel successivo sviluppo economico, ed etico, del nucleo famigliare può essere inconciliabile con l'immutabilità delle convenzioni prenuziali.

S'abbia inoltre presente, per quanto rilevato agli articoli 125 e 236 del Progetto, che in regime concordatario si moltiplicheranno i casi di matrimoni celebrati dinanzi al ministro del culto, in cui gli sposi non avranno scelto il regime patrimoniale, nè stipulate le convenzioni. Tutti casi, questi, in cui i coniugi potranno supplirvi durante il matrimonio. Se, in mancanza di convenzioni prenuziali, appare lecito stipularle durante il matrimonio, non si vede ragione plausibile, per cui nello stesso periodo non debba ammettersi la possibilità di mutare — sempre con le cautele di cui sopra — le convenzioni patrimoniali stipulate anteriormente alla celebrazione del matrimonio.

Si propone, perciò, la soppressione dell'art. 185 e la modificazione del primo comma dell'art. 183, che potrebbe suonare: *Le modificazioni o la risoluzione consensuale delle convenzioni patrimoniali debbono farsi ugualmente per atto pubblico.*

### Art. 186

(Art. 1386 codice civile)

(*Capacità del minore per le convenzioni matrimoniali*)

Il minore capace di contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le stipulazioni a donazioni che possono farsi nel relativo contratto, le quali sono valide, se egli è stato assistito dalle persone il cui consenso è necessario per la validità del matrimonio o dal curatore speciale, che sia stato nominato a norma dell'articolo 106.

## MAGISTRATURA

**Corte di Cassazione del Regno:** L'art. 186 contiene la riproduzione di un articolo, il 1386, del vigente codice, ma non se ne è armonizzata la dizione con quella degli altri articoli del Progetto.

Questo negli articoli 104, 105 e 106, chiama opportunamente " assenso „ la prestazione di volontà del genitore, del tutore, dell'adottante necessaria, secondo i casi, alla validità del matrimonio dei minori, perchè è un atto di volontà autonomo e unilaterale, che deve precedere quello (" consenso „) destinato poi a concorrere a dare vita al contratto.

L'art. 1386 del codice vigente, meno esattamente, parla invece di " consenso „, parola che trovasi ripetuta nell'art. 186 del Progetto. Ad essa va sostituita quella di " assenso „.

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *D'Angelo*): Una aggiunta assai opportuna è stata fatta all'art. 1386 in previsione del caso, non contemplato dal vigente codice, del rifiuto da parte delle persone delle quali il consenso è necessario per la validità del matrimonio del minore e che dovrebbero assisterlo nel contratto di matrimonio. L'aggiunta è in relazione all'art. 67 del codice (106 del Progetto).

**Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta**: Vale a proposito di questo articolo ciò che fu scritto a proposito dell'art. 98.

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lorusso-Caputi*): Opportunamente si colma la lacuna esistente nel codice attuale, ove, quando il minore contraeva matrimonio per provvedimento della corte di appello (art. 67) o lo contrae oggi per autorizzazione del procuratore generale (art. 3 della legge 27 maggio 1929, n. 847), nessun rimedio è possibile per il rifiuto dell'esercente la patria potestà ad intervenire nel contratto di matrimonio, salvo a far istituire un regolare giudizio per abuso di patria potestà a termine dell'art. 233, al fine di ottenere il consenso del tutore o del curatore all'uopo nominato in sede contenziosa ordinaria.

La disposizione non presenta difficoltà di applicazione di fronte al matrimonio civile, in rapporto al quale è in perfetta armonia, come lo era il corrispondente art. 1286 del codice vigente, salva l'aggiunta dell'intervento del curatore.

Ma, dopo il Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, pel quale sono stati riconosciuti al matrimonio disciplinato dal diritto canonico gli effetti civili, risorge la difficoltà per il caso in cui l'esercente la patria potestà si rifiuti di intervenire nel contratto di matrimonio del minore, al quale non ha voluto concedere il consenso al matrimonio medesimo.

Anche in questo caso si verifica l'inconveniente che il minorenne, il quale sarebbe così capace al matrimonio, ma non anche ad intervenire nel relativo contratto, dovrebbe rinunziare ai vantaggi dello stesso. E se si consideri che l'istituto della decadenza della patria potestà o della sospensione dell'esercizio di esso, come sono regolate dal Progetto agli

niale. Non sembra ragionevole privare gli sposi dei frutti dell'esperienza della vita coniugale e familiare. In molti casi i coniugi sentiranno l' opportunità e spesso la necessità, per il buon governo e per l'armonia familiare, di modificare le convenzioni patrimoniali, che, per essere state stipulate prima della vita coniugale e familiare, possono più delle altre risultare inadeguate, se non addirittura in contrasto al fine cui furono predisposte.

La realtà nel successivo sviluppo economico, ed etico, del nucleo famigliare può essere inconciliabile con l'immutabilità delle convenzioni prenuziali.

S'abbia inoltre presente, per quanto rilevato agli articoli 125 e 236 del Progetto, che in regime concordatario si moltiplicheranno i casi di matrimoni celebrati dinanzi al ministro del culto, in cui gli sposi non avranno scelto il regime patrimoniale, nè stipulate le convenzioni. Tutti casi, questi, in cui i coniugi potranno supplirvi durante il matrimonio. Se, in mancanza di convenzioni prenuziali, appare lecito stipularle durante il matrimonio, non si vede ragione plausibile, per cui nello stesso periodo non debba ammettersi la possibilità di mutare — sempre con le cautele di cui sopra — le convenzioni patrimoniali stipulate anteriormente alla celebrazione del matrimonio.

Si propone, perciò, la soppressione dell'art. 185 e la modificazione del primo comma dell'art. 183, che potrebbe suonare: *Le modificazioni o la risoluzione consensuale delle convenzioni patrimoniali debbono farsi ugualmente per atto pubblico.*

### Art. 186

(Art. 1386 codice civile)

(*Capacità del minore per le convenzioni matrimoniali*)

Il minore capace di contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le stipulazioni a donazioni che possono farsi nel relativo contratto, le quali sono valide, se egli è stato assistito dalle persone il cui consenso è necessario per la validità del matrimonio o dal curatore speciale, che sia stato nominato a norma dell'articolo 106.

## MAGISTRATURA

**Corte di Cassazione del Regno:** L'art. 186 contiene la riproduzione di un articolo, il 1386, del vigente codice, ma non se ne è armonizzata la dizione con quella degli altri articoli del Progetto.

Questo negli articoli 104, 105 e 106, chiama opportunamente " assenso „ la prestazione di volontà del genitore, del tutore, dell'adottante necessaria, secondo i casi, alla validità del matrimonio dei minori, perchè è un atto di volontà autonomo e unilaterale, che deve precedere quello (" consenso „) destinato poi a concorrere a dare vita al contratto.

L'art. 1386 del codice vigente, meno esattamente, parla invece di " consenso „, parola che trovasi ripetuta nell'art. 186 del Progetto. Ad essa va sostituita quella di " assenso „.

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *D'Angelo*): Una aggiunta assai opportuna è stata fatta all' art. 1386 in previsione del caso, non contemplato dal vigente codice, del rifiuto da parte delle persone delle quali il consenso è necessario per la validità del matrimonio del minore e che dovrebbero assisterlo nel contratto di matrimonio. L'aggiunta è in relazione all'art. 67 del codice (106 del Progetto).

**Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta**: Vale a proposito di questo articolo ciò che fu scritto a proposito dell' art. 98.

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lorusso-Caputi*): Opportunamente si colma la lacuna esistente nel codice attuale, ove, quando il minore contraeva matrimonio per provvedimento della corte di appello (art. 67) o lo contrae oggi per autorizzazione del procuratore generale (art. 3 della legge 27 maggio 1929, n. 847), nessun rimedio è possibile per il rifiuto dell'esercente la patria potestà ad intervenire nel contratto di matrimonio, salvo a far istituire un regolare giudizio per abuso di patria potestà a termine dell'art. 233, al fine di ottenere il consenso del tutore o del curatore all'uopo nominato in sede contenziosa ordinaria.

La disposizione non presenta difficoltà di applicazione di fronte al matrimonio civile, in rapporto al quale è in perfetta armonia, come lo era il corrispondente art. 1286 del codice vigente, salva l' aggiunta dell'intervento del curatore.

Ma, dopo il Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, pel quale sono stati riconosciuti al matrimonio disciplinato dal diritto canonico gli effetti civili, risorge la difficoltà per il caso in cui l'esercente la patria potestà si rifiuti di intervenire nel contratto di matrimonio del minore, al quale non ha voluto concedere il consenso al matrimonio medesimo.

Anche in questo caso si verifica l'inconveniente che il minorenne, il quale sarebbe così capace al matrimonio, ma non anche ad intervenire nel relativo contratto, dovrebbe rinunziare ai vantaggi dello stesso. E se si consideri che l'istituto della decadenza della patria potestà o della sospensione dell'esercizio di esso, come sono regolate dal Progetto agli

articoli 385 e 387, non offrirebbe nella specie una valida tutela, è facile concludere che in questo caso al minore sarebbe negata la cura di interessi ben gravi.

Occorre quindi che la nomina del curatore speciale sia estesa anche al matrimonio canonico del minore che si sposa senza il consenso dell'esercente la patria potestà.

**Corte di Appello di Genova** — (Rel. Cons. *Sarno*): *Vedasi osservazione all'art. 106.*

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*): Si accenna " alle persone il cui consenso è necessario per la validità del matrimonio „. Occorre tener presente quanto leggesi a pag. 85 della *Relazione*, che cioè nel Progetto " si è ravvisata l'opportunità di sostituire alla parola " consenso „, riservata alla manifestazione di volontà degli sposi, la parola " assenso „, per le autorizzazioni del potere domestico. Quindi, anche nella parte dianzi ricordata dell'art. 186, fa duopo usare il vocabolo " assenso „.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Meglio si direbbe: " ... è pure capace di prestare il consenso *per il contratto patrimoniale*, il quale è valido, se egli è stato assistito *dalla persona*, il cui *assenso* è necessario... „.

Si vedano le osservazioni sotto gli articoli 99 e 104, e per la sostituzione di " assenso „ a " consenso „ questo stesso articolo.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): Espressamente si dispone pel caso in cui al minore manchi l'assistenza al contratto di matrimonio delle persone previste dalla legge: colmando una lacuna del codice. Solo occorrerà menzionare l'*assenso* e non il *consenso* di tali persone, per l'uso uniforme di una terminologia, che il Progetto ha opportunamente innovato.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Capodistria**: Gli articoli 186 e 187 del Progetto sono superflui; non è concepibile la stipulazione d'un contratto senza il consenso di chi è capace di darlo: comunque, basterebbe un accenno all'art. 106 del Progetto stesso.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova**: *Si richiama quanto detto all'art. 104.*

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: Opportuno il comma aggiunto all'art. 1386 circa l'ipotesi di diniego di consenso, nel qual caso occorrerà l'intervento di un curatore speciale, a norma dell'art. 106 dello stesso Progetto.

**Commissione Reale Procuratori di Pola** — (Rel. Dott. *Priora*): In relazioue alla proposta fatta all'art. 98, proponiamo che l'articolo sia così concepito: " Il minore che sia stato autorizzato a contrarre matrimonio è riconosciuto capace.... „.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Schupfer*): Per le convenzioni matrimoniali del minore, l'articolo richiede l'assistenza delle persone, " il cui consenso è necessario per la validità del matrimonio o del curatore speciale, che sia stato nominato a norma dell'articolo 106 „; ciò in applicazione del principio *habilis ad nuptias, habilis et ad pacta nuptialia.* Si è già detto che la necessaria assistenza di tali persone può costituire un ostacolo per tutte quelle dichiarazioni di carattere convenzionale, che, in virtù dell'art. 125, dovrebbero essere ricevute dall'ufficiale di stato civile. Ma, indipendente da ciò, si è forse pensato che per il matrimonio del minore, oltre il consenso dell'esercente la patria potestà, può occorrere quello dell'eventuale *adottante* e, secondo il Progetto, anche quello degli eventuali *coniugi adottanti*? Sembrerebbe eccessivo anche il loro intervento in rapporti puramente patrimoniali, quando l'esercente la patria potestà o il curatore speciale di cui all'art. 106 integra pienamente la capacità del minore; ma la Commissione si limita, al riguardo, a proporre il *semplice dubbio.*

## Art. 187

(Art. 1387 codice civile)

*(Capacità dell'inabilitato)*

Per la validità delle stipulazioni e donazioni fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato o da colui contro il quale sia stato promosso giudizio di inabilitazione è necessaria l'assistenza del curatore già nominato o, se la nomina non abbia ancora avuto luogo, del curatore che sarà per ta' fine nominato.

## MAGISTRATURA

**Corte di Cassazione del Regno**: Un difetto di coordinazione con le nuove disposizioni contenute nel Progetto in materia di matrimonio dell'interdicendo (art. 99) si rivela nell'art. 187, che riproduce quasi integralmente l'art. 1387 del codice vigente.

Quest'ultimo giustamente si occupa solo delle convenzioni matrimoniali che può mettere in essere l'inabilitato, richiedendo, per la validità di esse, l'assistenza del curatore già nominato o da nominarsi per lo scopo, e non si occupa dell' interdicendo. Per questo l'art. 61 dispone che sia sempre sospesa la celebrazione del matrimonio fino alla sentenza che chiude il giudizio di interdizione.

Ma tale ultima disposizione si trova modificata nell'art. 99 del Progetto, il quale fa dipendere da un atto positivo del pubblico ministero (*richiesta*) la sospensione del matrimonio di colui, contro il quale sia stata proposta domanda di interdizione. La richiesta del pubblico ministero può mancare, con l'effetto che nessun ostacolo trovasi posto alla celebrazione del matrimonio dell' interdicendo.

La modificazione alla legge vigente contenuta nel Progetto sembra giustificata dalla necessità di adattare il regolamento legislativo alle infinite varietà dei casi pratici che si possono presentare, varietà che sconsiglia un divieto assoluto in via generale, mentre in qualche caso può risultare evidente la opportunità che una avventata domanda di interdizione non ponga ostacolo alla celebrazione di un matrimonio, al quale sostanzialmente nulla si oppone.

Ma allora il regolamento giuridico deve essere completato in relazione a questa eventualità, provvedendo alla più efficace tutela degli interessi di colui che è soggetto ad un processo di interdizione, richiedendo, sia per il consenso al matrimonio che per quello alle convenzioni matrimoniali, l'assenso e l'assistenza del tutore.

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *D'Angelo*): Una aggiunta opportuna è stata fatta all'art. 1387 col comprendervi il caso dell'inabilitato legale, mentre è prevista solo la ipotesi dell'inabilitato giudiziale.

**Corte di Appello di Cagliari** — (Rel.ri Primo Pres. *Pierri* e Cons.ri *Lobina* e *Thermes*): Con opportuna innovazione si dispone, con l'art. 481 del Progetto, che per la validità degli atti eccedenti la semplice amministrazione è necessaria per l'inabilitato, come per il minore emancipato (art. 463), l'autorizzazione del giudice tutelare. L' art. 187, che riproduce, senza alcuna modificazione l'art. 1387 del codice

vigente, pare alla Corte che dovrebbe essere uniformato alla innovazione, nel senso di prescrivere l'autorizzazione del giudice tutelare come requisito necessario per la validità delle stipulazioni e donazioni fatte dall'abilitato, o da colui contro il quale sia stato promosso giudizio di inabilitazione, nell'atto di matrimonio: quando, cioè, la persona non completamente capace ha maggiormente bisogno di una oculata remora negli impulsi, spesso inconsulti, del cuore.

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lorusso-Caputi*): L'art. 1387 sarebbe stato migliorato dal nuovo art. 187, che richiede l'assistenza del curatore nelle stipulazioni e donazioni fatte nel contratto di matrimonio non solo da colui contro il quale è stata pronunciata sentenza o anche solo promosso giudizio di inabilitazione, ma anche per l'inabilitato di diritto. Si è inteso di dirimere ogni possibile controversia, che evidentemente non aveva altra base che la imperfezione del testo attuale, e che, data la specialità della materia, probabilmente non si sarebbe bene risoluta con una applicazione analogica. Ma l'aggiunta del nuovo art. 187, che estende l'assistenza del curatore anche all'inabilitato legalmente non può tuttavia mantenersi ferma, perchè lo stesso Progetto, a differenza dell'art. 340 del codice attuale, ha eliminato la categoria degli inabilitati di diritto, come si rileva dall'art. 467, per il quale ogni causa di inabilitazione, compresi il sordomutismo e la cecità dalla nascita, deve essere giudizialmente dichiarata.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si modificherebbe: " Per la validità del *contratto patrimoniale concluso dall'emancipato*, dall'inabilitato o da colui contro il quale sia stato proposto giudizio d'inabilitazione, è necessaria l'assistenza del curatore, che, se la nomina non abbia ancora avuto luogo, *deve essere* per tal fine nominato „.

In considerazione del diverso ambito, che nel Progetto assume l'assenso, l'emancipato, come l'inabilitato, non abbisogna di assenso per il matrimonio, e quindi dev'essere menzionato accanto all'inabilitato per l'assistenza del curatore nel contratto patrimoniale.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): Con la menzione dell'inabilitato è colmata la lacuna sulla assistenza al contratto dell'inabilitato legale. E cade ogni dubbio circa il curatore idoneo all'assistenza, che sarà normalmente il curatore ordinario.

Per il caso che l'incapacità riguardi l'ascendente dello sposo, provvede l'art. 485, corrispondente all'art. 334 anteriore, per l'interdetto, ma niuna disposizione esiste, anche nel Progetto, per l'inabilitato.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): Pare preferibile distinguere le due ipotesi, di inabilitazione già pronunciata, od invece in corso di dichiarazione, sostituendo a quella del Progetto la seguente formula: " Per la validità delle stipulazioni e donazioni fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato è necessaria l'assistenza del curatore. Se il giudizio di inabilitazione sia stato promosso e il curatore non sia stato ancora nominato, sarà necessaria l'assistenza di un curatore speciale da nominarsi all'uopo „.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Capodistria**: *Vedasi l'osservazione all'art. 186.*

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: Opportuna la modificazione dell'art. 1387 del codice, in quanto con l'art. 187 del Progetto si richiede l'intervento del curatore, sia che questi fosse stato già nominato, sia che occorresse nominarlo a norma del citato art. 106, non contemplando la norma vigente il caso di chi sia già stato legalmente inabilitato.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Conviene precisare la natura dell'assistenza del curatore, che, per esser efficace dovrebbe manifestarsi, nei casi dell'art. 125, col consenso preventivo scritto od orale dinanzi all'ufficiale di stato civile nell'occasione di cui all'articolo stesso, e per i matrimoni dinanzi al ministro del culto, all'atto della trascrizione (art. 134); per analogia vedasi l'art. 105 del Progetto. Qualora nella riforma si ritenesse di sottoporre i curatori come i tutori, a controllo e sorveglianza da parte dell'Autorità giudiziaria, sembra opportuno stabilire, anche per la comunione dei beni, l'approvazione dell'autorità tutoria.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Opportuna è la disposizione diretta a colmare la lacuna dell'art. 1387 del codice vigente, relativa all'inabilitato legalmente.

## SEZIONE II

## Della dote

### OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

### UNIVERSITA'

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degni*): Opportunamente si risolvono alcune questioni sorte nella interpretazione delle norme vigenti. Così, si dichiara espressamente: *a*) che i creditori del marito possono agire esecutivamente sulle rendite e sui frutti dotali nei limiti stabiliti dall'Autorità giudiziaria, avuto riguardo alla causa del credito ed ai bisogni della famiglia; *b*) che la moglie, anche indotata, può pretendere dall'eredità del marito, durante l'anno del lutto, gli alimenti; *c*) che i frutti della dote si dividono fra il coniuge superstite e gli eredi del marito in proporzione della durata del matrimonio nell'ultimo anno o nell'ultimo periodo di maturazione o di scadenza, potendo darsi che tale periodo sia superiore all'anno.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): Il regime dotale si ripresenta nel Progetto pressochè immutato nelle sue linee generali, salvo qualche modificazione, che non tocca la sostanza. Dei vari regimi patrimoniali che attenuano quello della pura separazione è questo il più frequentemente adottato in Italia (seppure non nella misura prevista dai compilatori del codice civile), mentre in Francia è scarsamente applicato (è tuttavia previsto dal codice Nap.). Del resto la dote è un istituto tipicamente romanistico, e che ha attecchito specialmente nei paesi di razza latina: ma anche questo non è vero in modo assoluto. Perchè, mentre in Germania la dote è pressochè sconosciuta (il codice civ. germ. non la prevede), e nello Svizzera è pochissimo applicata (il codice civ. sviz., art. 247, la menziona quasi di straforo), in Austria il codice civ., § 1220, fa obbligo ai genitori o agli avi di costituire una dote " conveniente alle loro condizioni e alle loro sostanze „, evidentemente una manifestazione del generale dovere alimentare che vien meno (e nello stesso ordine di idee è il codice

spagn., art. 1340), se la figlia si sposi senza saputa o contro la volontà dei genitori (§ 1222): e il giudice deve constatare se veramente i genitori o gli avi siano in condizione di adempiere al loro obbligo (§ 1221).

Tra questi due estremi il Progetto ha preferito attenersi al codice civile, che ha seguìto una via intermedia, disciplinando a fondo questo istituto, che è pur sempre abbastanza diffuso nella pratica, seppure meno di un tempo. Ma d'altra parte, negando l'obbligo di dotare, il Progetto non ha fatto suo l'art. 147 del codice civile, ma arriva, in sostanza, al medesimo risultato di negare un'azione dei figli (quindi anche dei maschi) per ottenere un " assegnamento per causa di matrimonio „. Meglio così: il giudice, che per il § 1221 codice civ. austr. deve constatare l'impossibilità di assolvere quest'obbligo, non è autorizzato ad indagare a fondo.

Non esiteremmo a insinuare nel Progetto la disciplina di un regime di respiro più ampio della dote, così come è disciplinata nel codice civile e nel Progetto. Perchè il regime di comunione di amministrazione in realtà è anche tra noi, di fatto, bene spesso applicato.

Infatti bisogna notare come le esigenze pratiche della vita abbiano spesso plasmato, sulla base di quell'autonomia, i rapporti patrimoniali tra coniugi in modo da rievocare una delle forme assumibili dal regime di comunione: quella più semplice e più rudimentale, che limita la comunione all'amministrazione e al godimento, concessi al marito, delle rendite provenienti dai beni della moglie (salvo quelli che le sono esclusivamente riservati). Col regime di separazione, non essendovi rigide direttive e limiti legalmente determinati, il libero accordo dei coniugi ha di fatto una grandissima importanza, e si sanno trovare degli adattamenti che la disciplina legislativa più minuta finirebbe forse con paralizzare, ingenerando facilmente l'idea di un diritto da difendere rigidamente. La vita sa provvedere largamente ad attuare ed integrare il crudo schema del precetto legislativo, che cerca di conciliare il fondamentale carico delle spese familiari sul marito col ragionevole contributo della moglie. Infatti, in un regime di separazione non corretto da un apporto dotale, praticamente si dànno queste due situazioni: o la moglie conserva, secondo lo schema legale, la gestione dei propri beni (parafernali), contribuendo variamente con un contributo fisso al marito o con il diretto impiego delle sue rendite nell'interesse della famiglia o con le proprie spese personali. Oppure — e questa è forse la situazione prevalente, tanto che il codice e il Progetto sulle sue orme l'hanno esplicitamente prevista e disciplinata, art. 230 sg. Progetto — il marito amministra i beni della moglie, anche quelli ad essa pervenuti dopo la celebrazione del matrimonio (ma non sempre il reddito del suo lavoro, che in certe famiglie è considerato, anche tra noi, un reddito personalmente gerito dalla moglie). Il marito di questi beni percepisce il reddito accomunandolo al proprio, disponendone come egli crede, di regola per la famiglia, lasciandone una parte alla moglie per le sue spese personali (l'ipotesi inversa, per quanto prevista dal Progetto, art. 235, è assai più rara).

Naturalmente la gestione maritale in via normale presuppone la procura della moglie (e ce lo dice, ed era necessario, l'art. 230 del Progetto, che in questa parte si è limitato a riprodurre tal quale il codice civile, art. 1425 sg.): ma si sa che l'autorità del marito, capo della famiglia, ha un gran peso e lo riconosce anche il Progetto che, seguendo la tradizione dal codice austr. passata al codice civile, ad evitare litigi, a tutela della moglie, accolla al marito tutte le obbligazioni dell'usufruttuario, comprese le responsabilità (art. 234 del Progetto, dove veramente il secondo inciso è assorbito nel primo, che allude a " tutte le obbligazioni dell'usufruttuario „, tra cui appunto la responsabilità), e anzi dà il benestare anche a una gestione maritale tenuta senza procura, ma anche senza opposizione della moglie (art. 232).

Ora, in questa gestione maritale ci sono di fatto (e vi è anche la relativa tutela giuridica) i principali elementi di quel tipo elementare di comunione, che in Germania e nella Svizzera, fra tanta varietà di forme di comunione, è regime legale. Con ciò, ripetiamo, non si dice che anche tra noi debba essere questo il regime legale: se il regime di fatto sopra accennato funziona bene, praticamente, è solo per l'elemento vivificante della fiducia tra coniugi, che non si può imporre, e che presuppone, quindi, il regime legale di separazione. Tuttavia pare a noi che questo regime di fatto, che già aveva richiamato l'attenzione del legislatore austriaco accanto alla dote, meriti una più accurata disciplina, nel Progetto, di quanto non risulti dalla sezione 3ª, dedicata, come già si è visto, ai beni parafernali.

Perchè non è escluso che questa gestione assorbente del marito, oltre che provenire da un accordo formatosi in pieno regime di separazione indipendentemente da un contratto di matrimonio — e questa è l'ipotesi prevista nella citata sezione, accodata alla sezione 2ª sul regime dotale — sia prevista addirittura nel contratto di matrimonio. Non vogliamo qui fermarci ad indagare se già per il codice civile un patto di questo genere sia valido; si può anche ritenere l'affermativa, nonostante l'apparente rigore dell'art. 1433 codice civile, data l'indole di quelle cosidetta " comunione di amministrazione „, che esclude proprio quel regime di comproprietà a cui il codice civile nostro si è dimostrato, forse non a torto, così avverso. Ma, comunque sia, riguardo al futuro codice civile non solo la liceità di questo concetto deve essere prevista, anche in forma postnuziale, come per la dote, ma espressamente disciplinata accanto alla dote o meglio ad occasione della disciplina di questo istituto. Perchè, in fondo, anche la dote è una specie di comunione limitata all'amministrazione e con assorbimento nel patrimonio del marito delle rendite dotali; d'altra parte, anche la comunione d'amministrazione tollera la formazione di beni riservati (per la gestione e pel godimento) alla moglie, così come i beni parafernali accanto alla dote.

Quel che importa è che, col regime dotale o con quello di comunione d'amministrazione, si assicuri la destinazione agli oneri del matrimonio.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bari** — (Rel. Avv. *Lembo*): La Commissione aderisce alle variazioni sostanziali che il Progetto adduce all'istituto della dote, della quale il Progetto consente la costituzione o l'aumento anche durante il matrimonio, sia dagli estranei che dagli sposi, sempre che, nel secondo caso, non siano frustrate le norme che proibiscono le donazioni fra coniugi.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Como** — (Rel. Avv. *Verga*): Se da una parte lodevole è la tendenza che il Progetto mostra verso una maggiore mobilizzazione (usato questo termine in senso naturalmente non tecnico) della dote, occorre però che essa possa non nuocere al fine supremo che incombe sui beni dotali tutti. Contemperare le esigenze di mobilità con quelle di sicurezza: ecco il massimo risultato possibile, che però non pare dal Progetto compiutamente raggiunto.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova** — (Rel. Avv. *Finzi*): Il regolamento della dote, improntato a più moderne, sciolte ed agili esigenze, sembra molto opportuno. Nella più facile variabilità attuale delle situazioni patrimoniali, occorreva opportunamente provvedere.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere**: In ordine all'istituto giuridico della dote si è perfezionata la dizione di alcuni articoli, si è migliorata la condizione della vedova nel primo anno dopo la morte del marito e si è risoluta affermativamente la tormentata questione della pignorabilità dei frutti dotali sotto determinate e precise condizioni, eliminandosi con molto senso pratico, anche nello interesse della famiglia, tutte le questioni, che sotto l'attuale codice si agitano, e nella scuola, e nella giurisprudenza.

### Art. 188

(Art. 1388 codice civile)

(*Definizione*).

La dote consiste in quei beni che la moglie od altri per essa apporta a questo titolo al marito per sostenere i pesi del matrimonio.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *D'Angelo*): L'art. 1388 del codice è rimasto immutato, con la sola eliminazione dell'avverbio " espressamente „ che in realtà appare superfluo.

**Corte di Appello di Genova** — (Rel. Cons. *Sarno*): Nella definizione della dote si è soppresso l'avverbio " espressamente „, senza che ne sia stata indicata una ragione convincente. Pare utile aggiungere questa parola, sia per specificare che non tutti i beni che la donna possiede al momento del matrimonio formano la dote, sia per evitare, in pratica, gravissime difficoltà per distinguere il caso in cui il marito abbia voluto, durante il matrimonio, costituire od aumentare la dote, dal caso in cui abbia voluto fare una donazione alla moglie.

## UNIVERSITA'

**Università di Modena** — (Rel. Prof. *Verga*): L'articolo riproduce l'art. 1388 del codice, sopprimendo solo la parola " espressamente „ che si è voluta togliere, scrive il relatore, per attenuare il rigore formalistico della disposizione: se ciò non porta danno alla caratteristica della dote, come patrimonio scopo, a nessuna difficoltà alla soppressione.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): Si toglie l'inciso " espressamente„ a " questo titolo „, ch'era contenuto nell'art. 1388 anteriore, il quale, a parte ogni altra considerazione di minor rigore formalistico, non si addiceva alla nozione della dote in quest' articolo contenuta.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): Non sembra opportuna l'abolizione dell'avverbio " espressamente „ dopo la parola " apporta „, perchè il carattere dotale deve essere espressamente dichiarato, se non si vuole che sorgano pericolose incertezze sullo scopo e sulla natura dell'apporto.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Belletti*): Nell'art. 1388 del codice vigente si dichiara che la dote consiste in quei beni che vengono apportati " espressamente „ a tale titolo dalla moglie.

Nell'art. 188 del Progetto si sopprime l'avverbio " espressamente „.

Non si ritiene opportuna tale modifica e ciò perchè, data la natura della dote, e la sua particolare disciplina, sembra che la stipulazione " espressa „ debba essere mantenuta anche per eliminare ogni possibilità di equivoco, specialmente nei confronti dei terzi, i quali potrebbero essere tratti in errore da una men chiara formula dell'atto: equivoco che, abbandonandosi, come dice la *Relazione*, il rigore formalistico, ben potrebbe verificarsi.

Oltre, poi, che nei confronti di terzi, la mancanza della pattuizione espressa potrebbe dar luogo a controversie e dibattiti, anche in tutte le svariate contingenze che si possono verificare nei rapporti fra i coniugi medesimi.

Si è detto che, portando l'atto l'intitolazione " costituzione di dote „, il dubbio è eliminato.

E' facile rispondere che la semplice intitolazione non è sufficiente a caratterizzare un atto e, quindi, il riferente persiste nel ritenere che la dizione della legge attuale debba essere mantenuta.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli:** Sarebbe utile mantenere l'avverbio " espressamente „, di cui all'art. 1388 del codice, che giova a precisare che la costituzione della dote dev'essere espressa in modo chiaro e non equivoco, senza che con ciò si cada nel rigore formalistico di cui è cenno nella *Relazione*.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:** Opportuna, ad attenuazione dell'attuale rigore formalistico, la lieve correzione della definizione della dote. Si propone la sostituzione alla espressione " pesi „, dell'altra di " oneri „, perchè più aderente a quella romana e francese (*onera, charges*) e stilisticamente più appropriata.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste:** E' da approvarsi la disposizione, in quanto, nel definire la dote come il complesso dei beni che la moglie od altri per essa apporta a questo titolo al marito per sostenere i pesi del matrimonio, omette la parola " espressamente „ usata nell'art. 1388 del codice vigente, con eccessivo rigore di forma.

## § 1. — Della costituzione della dote

### Art. 189

(Art. 1391 inversamente)

*(Possibilità di costituzione anche durante il matrimonio)*

La dote può essere costituita od aumentata anche durante il matrimonio sia dagli estranei sia dai coniugi, purchè in quest' ultimo caso non si contravvenga alle disposizioni proibitive sulle donazioni fra i coniugi.

In nessun caso la costituzione o l' aumento della dote può alterare le convenzioni precedentemente stabilite quanto agli altri beni.

## MAGISTRATURA

**Corte di Cassazione del Regno**: L' articolo contiene una disposizione inversa a quella che detta l' art. 1391 del codice vigente, in quanto permette che durante il matrimonio la dote sia costituita o aumentata da estranei e dai coniugi stessi.

La possibilità di questa eventualità sembra che però debba far preoccupare il legislatore della tutela dell' interesse dei terzi che possono essere colpiti dal vincolo di inalienabilità che affetta i beni quando siano costituiti in dote.

Di questa necessità si sono fatti carico i redattori del Progetto a proposito della costituzione del patrimonio familiare, dettando nell' art. 256 un comma, il terzo, che rende non opponibile ai creditori, il cui diritto abbia data certa anteriore a quella della trascrizione dell' atto di costituzione, se si tratta di immobili o di navi, e quella dell' atto pubblico, se si tratta di altri beni, la inalienabilità che affetta i beni destinati a comporre il detto patrimonio.

Ora una disposizione simile, opportunamente modificata secondo il criterio che si dirà subito, dovrebbe essere dettata, a proposito della dote nell' art. 189.

Opportunamente modificata, si è detto, perchè non sembra ammissibile che oltre che dall' atto di disposizione che fanno i coniugi dei loro beni, destinandoli al patrimonio familiare o alla costituzione od aumento della dote, il legislatore si debba preoccupare della tutela dei creditori dei terzi, che costituiscono il patrimonio familiare o la dote, o questa aumentino.

I terzi, che uno degli atti ora accennati mettono in essere non fanno altro, in riguardo al loro patrimonio, che un normale atto di alie-

nazione di uno o più beni che ne fanno parte: la destinazione che questi beni avranno dopo che sono usciti dal patrimonio dell' alienante non ha più importanza per il patrimonio stesso. Se una protezione i creditori dell'alienante devono avere, questa deve essere quella fornita dal diritto comune per i casi di alienazione fatta in frode delle ragioni creditorie. Una maggiore protezione non avrebbe ragione di essere.

Quella che invece ha ragione evidente di essere è la protezione che, contro il vincolo di inalienabilità derivante dalle destinazioni di cui si discorre, devono avere i creditori dei coniugi. Costoro hanno un diritto di garanzia su questi beni, il quale sarebbe evidentemente obliterato dalla inalienabilità che li viene a colpire, pur restando nello stesso patrimonio dei coniugi; ora è appunto da impedire che i coniugi, pur restando proprietari dei beni, possano renderli inattacabili dai loro creditori anteriori alle destinazioni in questione.

Pertanto si propone di restringere la disposizione del terzo comma del' art. 256 ai soli beni che i coniugi stessi destinano alla costituzione del patrimonio familiare e di riprodurre la disposizione così modificata nell' art. 189, che riguarda il vincolo dotale.

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *D' Angelo)*: L'art. 1391 del codice è stato modificato nella sostanza; e la innovazione non può non apparire seria e giusta nell' interesse della famiglia e più dei figli, per i quali i beni dotali rappresentano un sicuro presidio economico.

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lorusso-Caputi)*: E' modificato radicalmente l' art. 1321 del vigente codice, che vieta la costituzione o l'aumento della dote da parte dei coniugi durante il matrimonio. Il nuovo art. 189 toglie il divieto e si sono già esposte le ragioni per cui si aderisce a sì notevole mutazione.

**Corte di Appello di Genova** — (Rel. Cons. *Sarno)*: Il Progetto introduce un' ardita innovazione, ammette, cioè, che la dote possa essere costituita ed aumentata anche durante il matrimonio, tanto dai coniugi quanto dagli estranei. Ottima previdenza nell'interesse della famiglia e particolarmente dei figli, i quali trovano nei beni dotali un presidio economico più sicuro.

**Sezione di Corte di Appello di Lecce** — (Rel. Pres. *Camassa*): Non sembra opportuno concedere anche ai coniugi il diritto di costituire od aumentare la dote *durante* il matrimonio. Le note ragioni che consigliarono il legislatore del 1865 a comminare il divieto permangono anche oggi, anzi potrebbe dirsi che si sono aggravate, mentre, *per*

*un più sicuro presidio economico della famiglia, e particolarmente dei figli* sembra sufficiente l'istituto della dote, così come è ora regolato, insieme alla creazione del nuovo istituto del patrimonio familiare (art. 256 del Progetto). Troppi vincoli si vengono, diversamente, a creare ai beni appartenenti ai coniugi, i quali finirebbero per non trovare più credito, e perciò vedere in definitiva ritorti in danno proprio e dei figli quei medesimi presidi, che il legislatore credeva di avere destinati a loro tutela.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*): Ad avviso della Corte la riforma non farà che segnare, anche in codesta materia, uno stadio di transizione, per arrivare, con le debite cautele, ad eliminare quel divieto di mutare le convenzioni matrimoniali, che già il legislatore avverte la irresistibile necessità di temperare.

Come il codice germanico (§ 1443) consente ai coniugi le variazioni da essi reputate utili, così non sembra indispensabile, per la unità e tranquillità della famiglia, il rinforzare il prudente ed utile divieto delle donazioni fra coniugi, con lo aggiungere l'immutabilità dei patti che regolano le convenzioni matrimoniali. Le ragioni solite che si adducono, circa la necessità di tutela pei coniugi e pei terzi, non convincono. Fra i coniugi, vietate le donazioni, può essere più dannoso lo imporre una immutabilità che non risponda alla convenienza o che spinga alle frodi; rispetto ai terzi, con gli opportuni mezzi di pubblicità ogni pericolo può venire eliminato.

La relativa rubrica ricorda soltanto la costituzione di dote durante il matrimonio. Affinchè più esattamente riassuma il contenuto dell'articolo, sarebbe opportuno aggiungervi la menzione dell'*aumento* della dote durante il matrimonio.

Occorre pure disciplinare la speciale pubblicità delle convenzioni, di cui all'articolo in esame, in relazione a quanto dispone l'art. 125 là dove vuole inserito, nell'atto di matrimonio un accenno alla data delle convenzioni matrimoniali e del notaio rogante (il che può ritenersi comprensivo pure delle variazioni introdotte *ante nuptias* a sensi degli articoli 183 e 184). Oltre la prescritta trascrizione all'ufficio ipotecario, potrebbe ordinarsi l'annotazione delle nuove convenzioni in calce all'atto di matrimonio, limitatamente a quanto prescrive l'art. 125, vale a dire alla data dell'atto ed alla designazione del notaio, enunciando genericamente l'oggetto rispettivo.

**Sezione di Corte di Appello di Perugia** — (Rel. Pres. *Frezzini*): E' evidente l'utilità per la famiglia di aumenti della dote anche durante il matrimonio, ma è molto dubbia la spontaneità del consenso della moglie quando fatti con beni suoi parafernali, e non difficili le frodi in danno di terzi.

In ogni modo, poi, parrebbe opportuno chiarire la frase *convenzioni precedentemente stabilite quanto agli altri beni*, in relazione ai beni preesistenti al matrimonio e sopravvenuti dopo.

**Corte di Appello di Torino** — (Rel. Pres. Sez. *Manno*): Merita speciale menzione la possibilità di costituzione ed aumento della dote anche durante il matrimonio non solo dagli estranei, ma anche dai coniugi.

Questo radicale mutamento della costituzione della dote trova il suo fondamento nell' interesse della famiglia con speciale riguardo dei figli. Giova però rilevare che, per ben coordinare le singole disposizioni della materia, sembra opportuno che anche la costituzione e l' aumento della dote durante il matrimonio dovrebbero, al pari delle convenzioni stipulate prima della celebrazione, essere denunciate all' ufficiale di stato civile, perchè ne possa fare espressa menzione nell' atto; essendo identica la ragione, uguale pure deve essere la disposizione. In tal senso pertanto si propone che vengano opportunamente corrette e coordinate le norme degli articoli 125 e 189 del Progetto.

## CONSIGLIO DI STATO

Con l' art. 189 si modifica sostanzialmente il sistema vigente, secondo il quale la dote non può costituirsi o aumentarsi dai coniugi, a differenza dei terzi, durante il matrimonio. Com' è noto, il fondamento della norma dell' art. 1391, che stabilisce il divieto, con la quale il patrio legislatore si scostava dalla tradizione romanistica (che consentiva l' aumento della dote anche da parte dei coniugi durante il matrimonio) e dal codice francese (art. 1543, secondo il quale la dote non può, durante il matrimonio, essere aumentata nè dai coniugi, nè da terzi) stava nel bisogno di evitare che, attraverso costituzioni o aumenti di doti, fatte durante il matrimonio, si verificassero donazioni tra coniugi, espressamente vietate. Col Progetto in esame il divieto viene abolito: l' abolizione è giustificata dalla considerazione dell' interesse della famiglia, particolarmente dei figli, pei quali il regime dotale rappresenta un più sicuro presidio economico.

Ma è da osservare che questa considerazione, se poteva avere indiscutibile valore nel codice vigente, che, come si è visto, dava alla dote un' importanza fondamentale e prevalente nel regolamento dei rapporti patrimoniali tra coniugi (eppure il divieto fu ammesso), lo perde grandemente ora che, accanto alla dote, sono stati posti istituti aventi funzione simile ad essa, garenzie pressochè identiche, alcune, anzi, più gravi, costituenti identico presidio economico per la famiglia e pei figli (comunione dei beni, patrimonio familiare).

## UNIVERSITA'

**Università di Bologna**: Piuttosto che porre il problema dell' eventuale contraddizione al divieto fra le donazioni fra coniugi, parrebbe opportuno risolverlo con una più precisa determinazione.

**Università di Cagliari**: Non si comprende come la facoltà accordata ai coniugi, di costituire o aumentare la dote durante il matrimonio (radicale e forse non felice innovazione) si concili col principio tradizionale, derivato dall' art. 1385 cod. civ. e ripetuto nell' art. 185, che le convenzioni matrimoniali " non possono cangiarsi in verun modo „ dopo la celebrazione delle nozze.

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Sembra effettivamente molto grave, di fronte ai terzi, e di riflesso non è definitivamente nello stesso interesse della famiglia, ammettere che gli stessi coniugi possano costituire od aumentare la dote durante il matrimonio, cioè creare un vincolo d' inalienabilità su beni loro propri, con la conseguenza che i terzi non siano mai sicuri, in base al contratto di matrimonio, in ordine ai rapporti giuridici che stabiliscono con ciascuno dei coniugi, relativamente ai beni di costoro. Non altrettanto decisive sono le addotte ragioni formali (cfr. BRUNETTI, nella *Relazione*) della contrarietà della disposizione al divieto di cambiamento del contratto matrimoniale (art. 185), perchè il rapporto fra le due disposizioni è appunto chiarito dall' art. 189², e dell' incompatibilità col divieto di donazione fra coniugi, incompatibilità che non sussiste, ad esempio (ma non è il solo caso), quando sia la moglie a costituire o ad aumentare la dote.

Si propone pertanto di ritornare alla disposizione dell' art. 1391 del codice.

**Università di Firenze** — (Rel. Prof. *Brunetti*): A differenza del codice vigente (art. 1391), il Progetto ammette che la dote sia costituita o aumentata dagli stessi coniugi durante il matrimonio, purchè non si contravvenga alle disposizioni proibitive in tema di donazione fra coniugi. La maggioranza della Commissione è stata indotta — dice la *Relazione* (pag. 108) — a fare questa proposta dalla considerazione degl' interessi della famiglia, particolarmente dei figli, pei quali i beni dotali rappresentano un più sicuro presidio economico, e ciò anche in relazione al nuovo istituto del *patrimonio di famiglia* (art. 256 del Progetto).

Non credo la proposta giustificata, sovrattutto perchè non vedo la possibilità di conciliare la nuova disposizione col principio, che si riconosce espressamente doversi salvare, del divieto delle donazioni fra coniugi, nè col principio, pur mantenuto (art. 185 del Progetto, 1395 del codice), che vieta di cangiare, in qualsiasi modo, le convenzioni matrimoniali dopo la celebrazione del matrimonio. D' altronde il nuovo istituto del patrimonio di famiglia mi sembra che, lungi dal rappresentare un argomento favorevole alla proposta, rappresenti anzi un argomento contrario. Perchè, col costituire il patrimonio di famiglia, i coniugi possono precisamente ottenere quello scopo, il raggiungimento del quale

dovrebbe, secondo la Commissione, essere una ragione giustificatrice di questa mutazione, che, nel vigente regime dotale, si vorrebbe introdurre coll' articolo, di cui ci occupiamo.

**Università di Genova** — (Rel. Prof. *Luzzatto*): Poco felice e non chiara sembra l' espressione della prima parte. Se si vuol dire che il marito non può, durante il matrimonio, costituire una dote alla moglie, perchè, spettando alla moglie i *beni dotali* o la *ragione dotale*, ciò costituirebbe una donazione che il marito fa alla moglie durante il matrimonio, si dice cosa approvabile; ma come mai si parla allora di costituzione di dote *da parte dei coniugi*? Sarebbe stato più esatto dire; la sola moglie può, anche durante il matrimonio, costituire a sè stessa una dote; se poi, oltre che escludere la costituzione di dote da parte del marito durante il matrimonio, si vuole limitare anche in certe ipotesi, che il Progetto non determina, la possibilità di costituzione di dote che la donna faccia a sè stessa durante il matrimonio, in considerazione dei vantaggi giuridici che al marito ne prevengono, allora non si sa davvero comprendere quali siano i limiti, cui vuole alludere la disposizione: quando, cioè, la costituzione sarà vietata e quando permessa; se quella specie di usufrutto o, secondo i casi, quella specie di mutuo o di comodato, che la legge accorda al marito sui beni dotali, sembra costituire oggetto di donazione, ciò avverrà in ogni caso (salva la eccezionale ipotesi di separazione della dote) e non vi è ragione di distinguere. Insomma, la norma ha bisogno di chiarimenti da parte dello stesso legislatore. La *Relazione* (pag. 108) non dà spiegazioni intorno ai rapporti che possono intercedere fra costituzione di dote e donazioni fra coniugi.

**Università di Macerata** — (Rel. Prof. *Greco*): Consentendo che la dote sia costituita od anche aumentata durante il matrimonio, si elimina un divieto che non trovava riscontro nè nella logica giuridica, nè in valide ragioni di opportunità.

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degni*): E' importante la radicale innovazione alla legge vigente, permettendosi che anche i coniugi possano costituire od aumentare la dote durante il matrimonio, e ciò al fine di rendere più agevole la costituzione di un patrimonio familiare.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): Il Progetto, attenendosi alla tendenza di gran lunga prevalente nelle altre legislazioni, nell' art. 182 ha omesso l' accenno relativo al divieto di convenzioni postmatrimoniali. Ma in realtà solo la dote per l' art. 189 può costituirsi o aumentarsi durante il matrimonio.

Si tratta, dunque, di una innovazione timida, che lascia salva la normale immutabilità del contratto prenuziale. Veramente la formulazione delle due regole relative al contratto e alla mutazione, che dovrebbe essere identica perchè parallela, invece zoppica, essendo con la redazione dell' art. 182, scomparso il divieto come regola, che è invece ammesso per la mutazione: un difetto redazionale che andrebbe corretto.

A parte questo, non par dubbio che l'innovazione si debba approvare: ma bisognerebbe, a nostro avviso, avere il coraggio di andar più là. Il sistema pavido e sospettoso venutoci dal codice Napoleone ha fatto il suo tempo, e bisogna avere il coraggio di proclamarlo. Appunto per l'intimità quotidiana della loro collaborazione possono i coniugi avvertire la necessità o l'opportunità di un mutamento di regime in confronto a quello prescelto o subìto nel loro silenzio. Naturalmente, data la comune base del divieto del contratto postnuziale e delle donazioni tra coniugi, è ovvio che il Progetto ricolleghi un divieto all'altro (art. 189, cap.); anche su quest' altro divieto si possono però fare tutte le riserve. Sarà bene non dimenticare che altrove questo divieto (in pratica così facilmente violabile) è caduto, e che se mai dovrebbe bastare l' applicazione delle regole generali circa l' abusiva e immorale pressione del donatario.

Del resto quella modesta innovazione limitata alla dote, per il favore dovuto a questo regime, poco si concilia con il grande favore che il Progetto ha dimostrato per la comunione degli utili. Ma ci si opporrà la necessità di tutelare i terzi, che è in fondo la ragione vera (più del sospettato abuso) di quel divieto. Si presenta qui, in realtà, il conflitto tra la tutela della famiglia e quella dei terzi (quest' ultima ha una particolare importanza quando uno dei coniugi sia commerciante). Il conflitto però non si risolve sacrificando interamente l' un interesse all' altro. La storia della disciplina legislativa dei regimi patrimoniali tra coniugi è in questo senso singolarmente istruttiva, ad es., riguardo al regime dotale. Ad ogni modo non è da escludere che i terzi possano tutelarsi con la pubblicità ammessa nel Progetto, che può consentire mano più libera ai coniugi nell' interesse della famiglia. Accordi tra coniugi, in regime di separazione non vincolato a una data forma di gestione in comune, possono stipularsi senza la forma solenne del contratto di matrimonio: si intende, con efficacia puramente interna: ad es., l'accordo relativo all' ammontare del contributo della moglie. Già il codice civile ammette la validità, qualunque sia la forma, della procura al marito per la gestione dei beni personali, che è pur sempre un atto relativo ai rapporti patrimoniali tra coniugi. Generalizzandosi la liceità dei patti postnuziali, anche questi accordi acquisterebbero efficacia verso i terzi quando siano muniti della debita forma.

**Università di Modena** — (Rel. Prof. *Vergaj*: L' articolo, invertendo il significato dell' art. 1391 cod. civ., dispone che la dote possa essere costituita od aumentata anche durante il matrimonio, sia da-

gli estranei, sia dai coniugi, purchè in quest'ultimo caso non si contravvenga alle disposizioni proibitive sulle donazioni fra coniugi. Si noti anche qui il difetto dei doppioni e della esuberanza di istituti, proprio del Progetto.

L'istituzione del patrimonio di famiglia rende inutile la modificazione, che è anche pericolosa, ed in contrasto con l'art. 185 del Progetto (art. 1385 vigente codice); d'altra parte, non dovendosi contravvenire al divieto delle donazioni tra coniugi, l'unica possibilità sarebbe quella che la donna si costituisca dei beni in dote o aumenti con altri la dote già costituita.

Ora ci si può domandare se per un così meschino risultato si debba proprio contravvenire ad una tradizione, tanto più saggia in quanto inspirata al principio del divieto delle donazioni tra coniugi. Chi è che non vede, infatti, come, attraverso la possibilità della costituzione o dell'aumento della dote, non si apra una breccia a donazioni larvate, a costituzioni di beni in dote da parte della moglie, che sono in sostanza donazioni larvate? E' il principio del divieto delle donazioni tra coniugi — tanto saggio principio di politica legislativa — che nonostante tutto si rimette in discussione. E per un così meschino risultato, quale quello che si raggiungerebbe con l'art. 189, non è il caso di derogare alla tradizione.

Ciò tanto più se si osservi che per lo meno allo scopo dell'aumento della dote basta il disposto dell'art. 190 (art. 1389 cod. civ.), per il quale nella costituzione di dote si possono comprendere anche i beni futuri della donna; con che si ha la possibilità di aumentare la dote senza derogare alla norma generale dell'art. 1391 cod. civ.

**Università di Padova** — (Rel. Prof. *Ravà*): Novità del Progetto è la possibilità di costituire o aumentare la dote durante il matrimonio.

La proposta ci trova contrari. Il principio per cui ogni convenzione relativa ai beni deve farsi prima che il matrimonio si celebri, ha un valore di moralità sociale e di sicurezza di terzi, per cui non ci sembra sia lecito intaccarlo. Le ragioni di interesse dei figli accennate nella *Relazione*, e che hanno convinto solo una parte della Commissione, possono trovar soddisfacimento in altre norme, come diremo nelle osservazioni all'art. 256.

**Università di Parma** — (Rel. Prof. *Allara*): Sembra sibillina la seconda parte del 1° comma, in cui è sancito il nuovo principio, che credo approvabile, per cui la dote può essere costituita ed aumentata anche durante il matrimonio, ma si aggiunge che detta costituzione o detto aumento può essere opera dei coniugi, " purchè in quest'ultimo caso non si contravvenga alle disposizioni proibitive sulle donazioni tra coniugi „. Osservo anzitutto che con questa dichiarazione il Progetto ha anticipato il principio, che a suo luogo sarà stabilito, per cui ancora si

mantiene quell' assurdo divieto delle donazioni tra i coniugi, divieto che solo un esagerato ossequio alla tradizione mantiene in vita. Ma, a prescindere da questa considerazione, razionalmente la seconda parte del comma in esame non può che riferirsi alla moglie, giacchè, nell' ipotesi che la costituzione o l' aumento sia opera del marito, si ha, per i noti principî in materia, che in ogni caso il marito compie una donazione nei riguardi della moglie.

**Università di Pavia** — (Rel. Prof. *Gangi*): Nella *Relazione* (p. 108) è detto che " la maggioranza della Commissione è stata indotta a proporre questo radicale mutamento della legge vigente dalla considerazione dell' interesse della famiglia, particolarmente dei figli, pei quali i beni dotali rappresentano un più sicuro presidio economico, e ciò anche in relazione al nuovo istituto del patrimonio di famiglia „. Non sembra però che questa considerazione possa ritenersi convincente. Contro di essa, infatti, sta sempre la ragione che indusse i compilatori del codice vigente a sancire il divieto di cui all' art. 1391, quello cioè che la costituzione o l' aumento della dote da parte dei coniugi durante il matrimonio, può essere spesso frutto, anzichè di uno spontaneo accordo nell' interesse della famiglia, di influenze illecite, o di imprudente e dannosa condiscendenza, e può costituire anche un non lieve pericolo pei terzi, in quanto che i beni parafernali della moglie possono venire in parte o in tutto sottratti alla loro azione pel sodisfacimento dei loro crediti.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): L' articolo presenta l'innovazione già rilevata per tutte le convenzioni matrimoniali: la dote può essere costituita o aumentata durante il matrimonio anche dai coniugi, ribadito, qui, seppur ce n' era bisogno, " purchè non si contravvenga alle disposizioni proibitive sulle donazioni tra coniugi „. Con ciò si è voluto tener conto dell' interesse dei figli. Si può, in contrario, avvertire il pericolo di sorpresa pei terzi, e, rimossa col divieto di donazione l' eventualità di una influenza tra coniugi per atti di liberalità, l' eventualità di una pressione del marito sulla moglie per la costituzione di dote.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Agrigento** — (Rel. Avv. *Damiani*): Sarebbe opportuno, dato il sistema ideato nel Progetto (art. 125), di dar conoscenza ai terzi del regime patrimoniale adottato

dai coniugi, e che la costituzione di dote avvenuta dopo la celebrazione del matrimonio sia fatta annotare, a cura del notaio, nell' atto di matrimonio.

**Commissione Reale Avvocati di Ancona** — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): Il disposto dell' art. 189 immuta sostanzialmente il disposto dell' art. 1391 del vigente codice civile: " la dote non si può costituire o aumentare dai coniugi durante il matrimonio „ e contraddice inoltre al principio sancito dall' art. 185 del Progetto, secondo il quale *le convenzioni matrimoniali di qualunque specie non possono cangiarsi in verun modo dopo la celebrazione del matrimonio.*

Vero è che il capoverso pone la condizione che nella costituzione di dote tra coniugi " non si contravvenga alle disposizioni proibitive sulle donazioni tra coniugi „.

Ma tale espressione è equivoca.

Quindi occorre togliere di mezzo la contraddizione e chiarire la portata del disposto del capoverso del suddetto art. 189.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Benevento**: Si è di parere che il sistema del codice vigente, che non ammette costituzione od aumento della dote durante il matrimonio da parte dei coniugi (art. 1391) e che tiene la via di mezzo fra il codice francese, che quel divieto estende anche agli estranei, e il diritto romano, secondo il quale *dotes, constante matrimonio, non solum augentur, sed etiam fiunt*, sia preferibile, per tutte le ragioni che indussero a modificare il sistema romano.

L' interesse della famiglia, considerato dalla maggioranza della Commissione (*Relazione*, pag. 108), sarebbe ugualmente tutelato anche nel caso di divieto della costituzione e dell' aumento della dote da parte dei coniugi durante il matrimonio, giacchè i coniugi, volendo conseguire la intangibilità di determinati beni, potrebbero giovarsi dell' istituto del patrimonio familiare.

**Commissione Reale Avvocati di Bologna**: Si proporrebbe che fosse eliminata la possibilità per il marito di costituire o aumentare la dote durante il matrimonio, non sembrando la condizione ivi apposta rimedio sufficiente per impedire che, attraverso ad atti artificiosi, si pervenga alla elusione del divieto delle donazioni fra coniugi. E ciò senza notare che, concedendosi al marito la facoltà di costituire o aumentare la dote durante il matrimonio, potrebbe forse rendersi possibile qualche inconveniente a danno dei creditori del marito stesso.

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): Circa quest' articolo, il quale modifica l' art. 1391, ammettendo che durante il matrimonio la dote possa essere costituita od au-

mentata anche dai coniugi, si osserva che l'aggiunta " purchè in quest'ultimo caso non si contravvenga alle disposizioni proibitive sulle donazioni fra coniugi „ non sembra felicemente espressa, lasciando luogo a tutte le controversie che sono state sollevate circa il carattere oneroso ovvero gratuito della costituzione di dote. Se verrà mantenuto il divieto di donazione fra coniugi (nonostante i gravi dubbi possibili circa la sua opportunità), converrà dire semplicemente che durante il matrimonio la dote può essere costituita od aumentata, oltre che dagli estranei, anche dalla moglie.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Redenti*): Par dubbio se convenga consentire — fra l'altro — alla moglie di sottoporre a vincolo dotale i propri beni durante il matrimonio. Comunque la formula non è chiara, sia nel richiamo al divieto delle donazioni, sia nel richiamo alle convenzioni matrimoniali circa " gli altri beni „.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia**: Se l'aumento della dote, o anche la sua prima costituzione, dopo contratto il matrimonio, non presenta danni e pericoli ove provenga da un terzo estraneo, è piena di rischi ed insidie pei terzi quando provenga dalla stessa donna maritata; beni di lei già dichiarati parafernali potrebbero essere sottratti all'esecuzione dei creditori, sottoponendoli al vincolo dotale.

Molto pericolosa trova il Sindacato tale innovazione per il dubbio così vivo in dottrina, e che non è certo eliminato nell' attuale Progetto, se il divieto di espropriazione sui beni dotali debba valere anche pei debiti contratti dalla donna, che costituì la dote a sè medesima anteriormente all' atto di costituzione.

Ad ogni modo il Sindacato ritiene necessario che il Progetto, sia nel caso che pensi bene di accettare, sia nel caso che preferisca invece di rifiutare il ritorno all'art. 1391 del cod. civ., voglia sancire in apposito articolo il diritto dei creditori anteriori all' atto di costituzione della dote, di procedere in tutti i casi alla espropriazione, senza alcuna distinzione tra chirografari e non chirografari. Ritiene pure opportuno il Sindacato che, nell' ipotesi che si mantenga ferma l' innovazione che è stata ora criticata, il Progetto provveda, con opportuna disposizione, al caso che la costituzione o l' aumento della dote dopo il matrimonio venga attuato da un coniuge in un periodo nel quale questi eventualmente non abbia raggiunta ancora l' età maggiore.

A questo proposito bisognerà per forza distinguere fra il caso di un matrimonio contratto da un minore con l' assenso dei genitori o con l' assenso del tutore, e il caso, previsto nell' art. 106 del Progetto, di un matrimonio contratto contro la volontà di queste persone, mediante l'autorizzazione del procuratore generale presso la corte d' appello.

Per la prima ipotesi il Progetto potrebbe provvedere benissimo, richiamando senz'altro in vigore la prima parte dell'art. 186 del Progetto stesso, che pretende per il minore l'assistenza delle persone il cui consenso sarebbe necessario per la validità del matrimonio. Per il secondo caso, invece, sarebbe necessaria una apposita e distinta disposizione che precisasse la persona che dovrebbe assistere lo sposo minore nella stipulazione della dote. Non si sa infatti, in tale ipotesi, se il curatore, nominato alla stregua dell'art. 166 del Progetto per assistere il minore nel contratto di matrimonio, e che colla stipulazione di tale negozio dovrebbe cessare da ogni attività, debba o non debba riprendere le proprie funzioni nel caso di costituzione o di aumento della dote posteriori al matrimonio, avvenuta in un momento in cui continua a persistere la minore età del coniuge che la vuol costituire.

**Commissione Reale Avvocati di Brindisi**: La norma, che ammette la possibilità, anche da parte dei coniugi, di costituirsi una dote durante il matrimonio, non sembra ben coordinata con la disposizione dell'art. 185, che in un modo generale o tassativo dispone: " Le convenzioni matrimoniali di qualunque specie non possono cangiarsi in verun modo dopo la celebrazione del matrimonio„.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania**: La disposizione del capoverso è di colore alquanto oscuro. Se i coniugi possono rendere dotali beni che, ai sensi del contratto di matrimonio, tali non erano, non si comprende come ciò possa avvenire senza infrangere il divieto contenuto nel capoverso, salvo che non debba concludersi che i coniugi possano rendere dotali soltanto beni pervenuti alla donna *dopo* la stipulazione del contratto matrimoniale e non contemplati in questo.

Occorrerebbe, quindi, che la disposizione venisse chiarita.

Si osserva peraltro che l'allontamento dal tradizionale divieto di immutazione della dote da parte dei coniugi stessi in costanza di matrimonio non appare scevro da pericoli in rapporto alla libertà ed alla spontaneità del consenso ed all'armonia dei coniugi.

**Commissione Reale Avvocati di Catanzaro**: E' da plaudire alla disposizione.

I genitori, che non erano stati in condizione di dotare i figli all'atto del matrimonio, possono, per sopravvenute condizioni economiche, trovarsi in condizione di farlo dopo. Perchè obbligarli a privare la dotata e la famiglia di lei delle garenzie, che derivano dalla costituzione dotale? Perchè impedire alla dotata, che venga per una ragione qualsiasi in possesso di beni parafernali, il diritto di costituirseli in dote? La dote rappresenta spesso l'ultima àncora di salvezza per le famiglie,

i cui capi od il cui capo sia proclive a non pensare all'avvenire di esse: la nuova disposizione, che tende a favorire l'istituto della dote, merita, quindi, di essere presa in seria considerazione.

**Commissione Reale Avvocati di Como**: Crediamo altamente lodevole la disposizione modificatrice del codice in vigore, che consente agli estranei di accrescere, durante il matrimonio, l'importo della dote.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Foggia**: Si avverte la opportunità della estensione ai coniugi della facoltà di costituire o aumentare la dote anche durante il matrimonio.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì** — (Rel.ri Avv.ti *Panciatichi* e *Foschi*): Si esprime avviso sfavorevole, potendo la disposizione prestarsi come espediente al marito per sottrarre i propri beni ai creditori, rendendo necessario l'esperimento della revocatoria.

**Sindacato Avvocati di Genova**: Non si vede come il marito potrebbe, durante il matrimonio, aumentare la dote se questa è, nei confronti della moglie e salva la destinazione temporanea *ad sustinenda onera matrimonii*, una donazione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Gerace Marina** — (Rel. Avv. *Marvasi*): Merita plauso l'abolizione del divieto di costituzione di dote durante il matrimonio.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Gorizia** — (Rel. Avv. *Marano*): Degne di benevola considerazione sono le innovazioni circa la costituzione della dote, che, secondo il Progetto, può essere costituita o anche aumentata durante il matrimonio, purchè i coniugi non contravvengano alle disposizioni che vietano le donazioni fra loro, mentre nel codice vigente ciò non è ammesso (art. 1391).

Tale norma deve ritenersi di sommo vantaggio per la famiglia e sopratutto per i figli.

**Commissione Reale Avvocati di Ivrea** — (Rel. Avv. *Quilico*): Nell'art. 189 sarebbe da sopprimere il capoverso. Il divieto di mutare le convenzioni matrimoniali (art. 185), salvo nel caso di aumento della dote, già comprende quanto il proposto capoverso dell'art. 189 vorrebbe dire.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Lanciano** — (Rel. Avv. *Sigismondi*): Poichè si riafferma il divieto sancito nell'art. 1054 del codice; e poichè la costituzione o l'aumento della dote da parte del marito include sempre il concetto di liberalità — pur non accennandosi che la costituzione ed aumento di dote durante il matrimonio da parte della moglie potrebbe essere alle volte effetto di costrizione con conseguente violazione della libertà e del consenso della moglie e perturbamento della pace e dell'armonia della famiglia: il che non consiglierebbe il radicale mutamento della legge vigente, data anche la costituzione del nuovo istituto del patrimonio della famiglia avente lo stesso fine dell'istituto della dote —, si crede opportuno che la dizione della prima parte del suddetto articolo sia nel seguente modo modificata: " la dote può essere costituita ed aumentata anche durante il matrimonio sia da estranei sia dalla moglie „.

Apportandosi tale restrizione, non viene a pregiudicarsi l'interesse della famiglia, considerandosi che, poichè, come si è già notato, l'istituto della dote e quello del patrimonio familiare tendono allo stesso scopo, il marito potrebbe invece costituire ed aumentare il detto patrimonio, senza urtare in alcuna disposizione proibitiva: così operando, curerebbe anche, in modo più tangibile, l'interesse della famiglia e nell'un tempo conserverebbe la proprietà dei beni conferiti.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Lecce** — (Rel. Avv. *Grosso*): Una importante innovazione riflette la dote che, contrariamente alle vigenti norme, può essere costituita od aumentata anche durante il matrimonio, da estranei o dagli stessi coniugi, purchè non si contravvenga alle disposizioni proibitive sulle donazioni tra coniugi.

**Commissione Reale Avvocati di Messina** — (Rel Avv. *Ruggeri*): Il codice vigente non ammette la costituzione od aumento della dote durante il matrimonio da parte dei coniugi, perchè il legislatore ha ritenuto che con l'ammissione si sarebbe violata la norma proibitiva della donazione tra coniugi durante il matrimonio. Il Progetto, invece, omette la costituzione o l'aumento della dote anche da parte dei coniugi durante il matrimonio; però aggiunge l'inciso: " purchè in quest'ultimo caso non si contravvenga alle disposizioni proibitive sulle donazioni tra coniugi „.

In confronto delle tradizioni del passato e della esclusione da parte del codice vigente, l'inciso del Progetto, che conferma la norma proibitiva della donazione tra i coniugi durante il matrimonio, pare che possa dar luogo e possa essere fomite di future contestazioni, che, invece, sarebbe augurabile che la legge nuova, modificatrice di quella attuale, senza essere casistica, elimini e non susciti.

E l'eliminazione, a dire il vero, sembra facile.

Difatti: quando la moglie, durante il matrimonio, costituisce a sè stessa la dote od aumenta quella già costituitasi, essa non trasferisce il dominio dei beni dotali, ma li vincola al fine di sostenere i pesi del matrimonio.

In questo caso, pertanto, non può mai parlarsi di donazione della moglie al marito.

Se, invece, è il marito che costituisce od aumenta la dote, in proprietà della moglie, con altri beni, è evidente che detti beni dal patrimonio del marito passano in quello della moglie e che il marito percepirà i frutti non più liberamente, ma al fine di sostenere i pesi del matrimonio.

Detto trasferimento contiene, per sè stesso, una liberalità del marito in favore della moglie e, perciò, una donazione proibita dalla legge. Non vi sarebbe, invece, donazione se la dote o l'aumento di dote, che il marito costituisce durante il matrimonio, consistesse soltanto nei frutti di un capitale o di un immobile, perchè in questo caso mancherebbe il trasferimento in favore della moglie, ed i frutti stessi sarebbero sempre percepiti dal marito, non più come libero ed esclusivo proprietario degli stessi, ma *ad sustinenda onera matrimonii*.

Non pare che possano farsi altre ipotesi. E se così è, sarà opportuno chiarire meglio la prima parte dell'art. 189, sopprimendo l'inciso, che potrebbe dar luogo a contestazioni, e modificando il testo in questi termini: " La dote può essere costituita od aumentata anche durante il matrimonio sia dagli estranei, sia dalla moglie, sia anche dal marito, purchè, in quest'ultimo caso, i beni che il marito costituisce in dote od in aumento della stessa, consistano nel semplice godimento d'interessi o di frutti ".

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Belletti*): Il referente ritiene che la modificazione delle disposizioni vigenti non sia opportuna.

E' certamente grave l'argomento invocato nella *Relazione*, ma non sembra insuperabile, perchè, anzitutto, la possibilità della costituzione del patrimonio familiare rende meno necessario, se così si ritiene di dire, il rafforzamento della dote, consentendone la costituzione e l'aumento in costanza del matrimonio; in secondo luogo non si ritiene che, nell'interesse stesso della famiglia, e precisamente da parte dei coniugi, si possa, a volontà, creare delle immobilizzazioni patrimoniali e ciò perchè la famiglia, mentre può disporre facilmente del patrimonio libero in tutte le evenienze della vita, ha, indubbiamente, maggiori difficoltà per il patrimonio vincolato, come è indubbiamente la dote.

In ogni modo, qualora si ritenga di mantenere il testo dell'articolo stesso nella parte che riguarda la possibilità di costituzione o di aumento della dote in costanza di matrimonio, anche da parte dei coniugi, si opina che dovrebbe essere soppressa la seconda parte dell'alinea

e cioè: " purchè in quest'ultimo caso non si contravvenga alle disposizioni proibitive sulle donazioni fra coniugi „.

Si ritiene opportuna tale soppressione, perchè non si vede la possibilità, se la costituzione di dote è fatta regolarmente, di una confusione di concetti assolutamente diversi ed estranei l'uno all'altro, non potendo, evidentemente, la costituzione dotale, nè direttamente, nè indirettamente, configurare, anche lontanamente, una liberalità fra coniugi, mentre la dote ha una finalità, e una ragione di essere, tutta sua, essendo un bene apportato *ad substinenda onera matrimonii*.

Questa osservazione rende evidente, sempre più, la necessità di non variare il testo attuale dell'art. 1388 (188 del Progetto), nel quale viene data la definizione della dote.

(Rel. Avv. *Porro*): Pare obiettivamente lodevole la radicale riforma, per la stessa ragione addotta dai suoi proponenti, dell'interesse della famiglia, particolarmente dei figli, pei quali i beni dotali rappresentano un più sicuro presidio economico, ma è da mettere in rilievo anche la necessità di difendere il diritto dei terzi, creditori della moglie o creditori del marito, per il caso in cui, o la moglie o il marito, o entrambi, assillati da creditori, ricorressero alla salvezza dei loro beni, sia pure nell'interesse dei figli, con il rimedio della costituzione in dote o dell'aumento della dote. Forse, allo scopo, basterebbe aggiungere un'altra riserva a quella che chiude la prima parte dell'art. 189 del Progetto, dicendo, per es.: " e purchè non si pongono in essere atti in frode di creditori „.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena** — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Non è stata immune di critiche ma è però degna di approvazione la innovazione per cui è ammessa la costituzione o l'aumento della dote durante il matrimonio, potendo essa avere salutare effetto per la conservazione dei beni familiari.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: L'art. 189 del Progetto, innovando la disposizione dell'art. 1391 del vigente codice, ammette la possibilità che la dote sia costituita od aumentata durante il matrimonio, anche dai coniugi. La Commissione si rende conto delle ragioni che hanno determinato la innovazione, ma ritiene opportuno che sia adottata qualche norma a garanzia dei diritti dei terzi.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Nicastro** — (Rel. Avv. *Mazzei*): Ritiensi giusto che la dote possa accrescersi durante il matrimonio.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi** — (Rel. Avv. *Bagalà*): Non sembra da approvarsi la innovazione contenuta in queto articolo.

La possibilità di costituire o aumentare la dote durante il matrimonio da parte dei coniugi, potrebbe facilmente portare alla evasione del divieto, tenuto fermo dal Progetto, di donazione fra di essi; mentre permangono tuttora le ragioni che hanno determinato la proibizione dell' art. 1391 del codice vigente, nè esse sembrano tali, per la tranquillità della famiglia e per quella spontaneità del consenso che spesso mancherebbe, da potersi senz' altro trascurare. Sembrerebbe perciò consigliabile lasciare immutata la norma dettata dall' art. 1891 dell' attuale codice civile.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Perugia** — (Rel. Avv. *Ferrero*): Il capoverso dell'articolo, per quanto prevede l'aumento della dote durante il matrimonio, sembra porsi in contrasto con l' art. 185, che dispone che le convenzioni matrimoniali, di qualunque specie, non possono cambiarsi dopo la celebrazione del matrimonio.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Piacenza** — (Rel. Avv. *Boscarelli*): E' pienamente da approvarsi il radicale mutamento della vigente legge, in base al quale la dote può essere costituita e *aumentata anche durante il matrimonio* tanto dagli estranei *quanto dai coniugi*, purchè, in quest' ultimo caso, non si contravvenga alle disposizioni proibitive sulle donazioni tra coniugi.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria** — (Rel. Avv. *Manfrici*): Poichè i beni dotali rappresentano un più sicuro presidio economico per l' interesse della famiglia, e più specialmente per i figli, e occorre favorire l' assestamento economico della famiglia stessa, ben fece il Progetto a consentire che la dote possa essere costituita od aumentata durante il matrimonio, sia dai coniugi che dagli estranei.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Schupfer*): La Commissione si manifesta contraria alla facoltà, concessa anche ai coniugi, di *costituire* od *aumentare* la dote *durante il matrimonio*, perchè ciò può dar luogo, oltre che a patteggiamenti e compromessi fra coniugi, anche a facili abusi in danno dei terzi, i quali potrebbero vedere, per quella via, maliziosamente sottratte le garanzie del proprio avere.

Si propone, perciò, la soppressione dell'articolo.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Orlandi*): Consentire la costituzione e l'aumento della dote durante il matrimonio, è una radicale modificazione che deve essere approvata, perchè non vi era ragione seria e plausibile del divieto esistente nel codice, mentre la facoltà di creare o aumentare la dote durante il matrimonio (purchè non si contravvenga a disposizioni proibitive sulle donazioni fra coniugi) può essere molto utile alla famiglia.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno** — (Rel. Avv. *Mobilio*): Per evitare frodi in danno dei terzi in alcune forme di fittizio accrescimento dotale, che spesso si risolvono in donazioni del marito per diminuire le garanzie dei propri creditori sul suo patrimonio, occorre che questa specie di costituzione di dote successiva sia rivestita di speciali garanzie a favore della fede pubblica. Assistiamo giorno per giorno a ben mascherati trapassi d'attività dal marito alla moglie, per i quali non sempre può farsi valere l'azione pauliana e, se il marito è commerciante, quella prevista dall'art. 782 del codice di commercio.

Già la pratica insegna che la dote, contro il presupposto legislativo che essa debba servire di concorso al patrimonio ed all'attività del marito per sostenere i pesi del matrimonio, si addimostra un istituto superato, poichè, data l'esiguità della rendita e l'enorme spostamento dei valori, rimane spesso capitale immobilizzato. La costituzione di dote, secondo le nostre leggi, ha solo l'apparenza di utile mezzo di sostegno delle necessità della vita coniugale, specialmente quando essa è rappresentata da una somma, anzichè da beni immobili, le cui rendite possono in certo qual modo fornire una congrua, concreta e valutabile attività patrimoniale. Perchè effettivamente la moglie possa intervenire ad ausiliare il marito nello svolgimento della funzione coniugale, diretta al proprio mantenimento di coniugi, in riferimento alla rispettiva condizione sociale, all'educazione della prole e allo sviluppo del patrimonio familiare, dovrebbe apportare un'entità valutabile, con pieno affidamento alle virtù morali del marito capo di famiglia, che non è a presumere dissipi il patrimonio per creare uno stato di miseria a sè e alla famiglia. Perciò, niente limitazioni, niente vincoli dotali. Oggi, per merito del Regime, l'individuo ha riacquistata la piena responsabilità del vincolo matrimoniale e l'idealità dello famiglia, riflessa nel vivo desiderio di creare uno stato d'agiatezza alla famiglia e di educare opportunamente la prole. Il vincolo dotale limita lo sviluppo familiare e non apporta giovamento nè alla prole nè alla moglie dotata, che senza il concorso del marito non può disporre dei propri beni, ove necessità, derivanti da incomprensione del marito, costringano alla libertà totale o parziale della dote. La pratica insegna inoltre che, con tutto il rigore legislativo, la dote è suscettibile di perpetuo immobilizzo o di li-

quidazione, secondo la diversità degli umori dei vari tribunali, e secondo la maggiore abilità dei coniugi, che chiedono lo svincolo al magistrato. Sarebbe preferibile pertanto che l'istituto giuridico della dote venisse abolito, lasciandosi arbitra la moglie di disporre dei propri beni, così come il marito è arbitro di disporre dei suoi, riservando a ciascuno dei coniugi il diritto di far opposizione agli atti di alienazione, quando essi siano diretti alla dissipazione del patrimonio rispettivamente apportato alla società coniugale. Tanto nell'attualità, come nel progetto di legge, la disposizione della dote è soggetta ai poteri discrezionali e insidacabili del tribunale, che spesso inconsapevolmente contribuisce alla dissoluzione dell'attività dotale.

Se poi si vuol mantenere vivo il superato concetto, che è insito nell'istituto della dote, migliore avviso sarebbe assoggettarlo ad una disciplina più rigorosa, sancendo il principio della intangibilità della dote, o limitando a casi eccezionali i poteri del tribunale. E a questo proposito non è inopportuno rilevare che sulla dote, di cui il marito ha la semplice amministrazione, facendo proprie le rendite, da investire nel soddisfacimento delle necessità familiari, può sempre il terzo esercitare diritti, quando le ragioni di credito (forniture di viveri alla famiglia, spese per la educazione dei figli, ecc.) scaturiscano precisamente da obbligazioni attinenti il mantenimento della famiglia del debitore. In verità questo concetto potrebbe ritenersi giuridicamente esatto anche in riferimento alla disciplina giuridica della dote, come nel codice vigente e nel Progetto, ma pensiamo che nessun tribunale d'Italia consentirebbe che il salumiere o il direttore di un istituto di educazione vulnerasse la dote, intangibile patrimonio, per l'esercizio delle proprie ragioni creditorie. Di qui la conseguenza che la dote, nella sua struttura giuridica, cioè di mezzo a sostenere i pesi del matrimonio, si sostanzia nella sola attribuzione al marito delle rendite e quindi nella devoluzione non già della dote, ma delle sole rendite, alla finalità insita nella concezione giuridica della dote.

Ma nel Progetto inoltre v'è una imperfezione, là dove si lascia la libertà di costituzione o accrescimento dotale successivi, ai coniugi, fra i quali evidentemente è compreso anche il marito, che non può costituirsi una dote, se è vero che per l'art. 188 del Progetto, in cui è data la definizione della dote, questa è prevista nei soli riflessi della donna, e se è vero inoltre che egli non può conferire beni alla moglie per la costituzione o accrescimento dotale, costituendo tale conferimento una donazione del marito alla moglie vietata dal codice.

Infine dobbiamo rilevare, che, se si vuole mantenere questa disposizione, si può tranquillamente omettere l'espressione *purchè in quest'ultimo caso non si contravvenga alle disposizioni proibitive delle donazioni fra coniugi*, espressione superflua e sovrabbondante, in quanto ribadisce un precetto fondamentale che, per il suo contenuto di assolutezza, non ha bisogno di trovare conferma in altre disposizioni.

**Commissione Reale Procuratori di Santa Maria Capua Vetere** — (Rel. Avv. *Gaglione*): Sembra eccessiva la facoltà data ai coniugi di costituire la dote anche durante il matrimonio, specie quando tutto il regime patrimoniale è profondamente trasformato e si istituisce anche il patrimonio familiare.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere**: E' degna di nota ed anche di ammirazione la innovazione in ordine alla costituzione di dote, eliminante il divieto di cui all'art. 1391 del codice attuale e che consente l'aumento o la costituzione della dote anche durante il matrimonio sia dagli estranei, sia dai coniugi; disposizione questa che garentisce il benessere familiare, sottraendo i beni dalla libera disponibilità.

Di fronte a tale nuova disposizione di legge, però, si resta perplessi in ordine ai diritti dei terzi, i quali ne potrebbero rimanere lesi; e si richiama quindi l'attenzione sulla opportunità di una disposizione per cui tali diritti, aventi data certa anteriore, venissero garentiti sui beni della moglie o del marito, qualora fossero essi a costituire la nuova dote. Un tale rilievo è stato anche suggerito per la disposizione analoga sancita nella costituzione del patrimonio familiare, di cui in seguito.

**Commissione Reale Avvocati di Sciacca** — (Rel. Avv. *Arone*): L'abolizione del divieto di costituzione o aumento della dote, anche in costanza di matrimonio, pure dai coniugi, è giustificato dai vantaggi che possono derivare ai figli ed anche dalla coordinazione col nuovo istituto del " patrimonio di famiglia „ introdotto nel Progetto (art. 256).

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Cravero*): Giusta la innovazione della possibilità di aumento della dote durante il matrimonio. Trattasi di possibilità interessante la società coniugale e la famiglia. E non v'ha ragione di escluderla, una volta che si mantiene fermo il divieto delle "donazioni — ancorchè mascherate — fra coniugi „.

Tuttavia è da osservare che la costituzione di dote durante il matrimonio implica sempre una donazione, in quanto, salva la riserva di cui all'art. 199, il marito fa proprie le rendite.

E allora è inconciliabile con tale conseguenza il dirsi: " purchè..... non si contravvengano le disposizioni proibitive sulle donazioni fra coniugi „.

**Commissione Reale Procuratori di Trani** — (Rel. Avv. *Cautela*): La possibilità dell'ampliamento della dote durante il matri-

monio e la costituzione del patrimonio familiare, se possono giovare alla famiglia, dànno però origine a nuovi mezzi di frode a discapito dei creditori dei coniugi. Ci sembrano delle innovazioni assai ardite; ma poichè siamo privi di autorità per consigliarne la soppressione, facciamo voti che il legislatore circondi queste istituzioni, per quanto lodevoli negl' intendimenti cui mirano, tanto pericolose però nella pratica attuazione, di norme, che valgano a garentire gl'interessi dei terzi, e specie dei creditori, spesso danneggiati, anche nello stato presente della legislazione, con discapito della legge stessa e della morale.

**Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capo d'Istria** — (Rel. Avv. *Levi-Viola*): Si approva la disposizione che permette la costituzione e l'aumento della dote anche durante il matrimonio.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Si consente nell' innovazione apportata all' art. 1391 del codice vigente, nel senso di permettere *anche ai coniugi* di costituire od aumentare la dote durante il matrimonio, purchè non si contravvenga alle disposizioni proibitive sulle donazioni fra coniugi: convincenti essendo le ragioni giustificative di tale innovazione allegate dalla Commissione Reale (*Relazione* del Prof. BRUNETTI, pag. 108).

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia** — (Rel. Avv. *Gallo*): Merita plauso la innovazione per cui la dote può essere costituita o aumentata anche durante il matrimonio dai coniugi, " purchè non si contravvenga alle disposizioni proibitive sulle donazioni fra coniugi „. Attualmente vige il principio contrario. La radicale riforma è suggerita da un più sano rispetto dell' interesse della famiglia e dei figli, pei quali i beni dotali rappresentano un sicuro presidio economico.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona** — (Rel. Avv. *Baliscrema*): In opposizione al divieto contenuto nell' art. 1391 del codice del 1865, il Progetto ammette la possibilità che la dote venga costituita od aumentata anche durante il matrimonio. Poichè i beni dotali costituiscono indubbiamente, dal punto di vista economico, una garanzia non solo nell' interesse dei coniugi, ma forse più ancora nell' interesse della prole, veramente provvida appare la nuova disposizione che, permettendo il loro incremento anche in tempo successivo alle nozze, cancella un divieto, che nessuna plausibile necessità vale a giustificare.

### Art. 190

(Art. 1389 codice civile)

*(Oggetto della dote)*

La costituzione della dote può comprendere, in tutto od in parte, tanto i beni presenti quanto i beni futuri della donna, oppure un oggetto determinato.

La costituzione di dote espressa in termini generici di tutti i beni della donna non comprende i beni futuri.

In difetto di espressa dichiarazione, la costituzione di dote di beni futuri non comprende ciò che la donna acquisti come prodotto del suo lavoro personale.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *D'Angelo*): All'art. 1389 del codice si è creduto aggiungere, e pare ragionevolmente, un capoverso coll'escludere dalla costituzione di dote i beni futuri — in difetto di espressa dichiarazione — ciò che la donna acquista come prodotto del suo lavoro personale. La *Relazione* accenna a tal proposito alle cantanti, alle artiste cinematografiche, ecc.; ma si può la disposizione riferire anche alle modiste, alle ricamatrici, ecc.

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lorusso-Caputi*): L'art. 190 del Progetto aggiunge che in difetto di espressa dichiarazione la costituzione di dote di beni futuri non comprende ciò che la donna acquisti come prodotto del suo lavoro personale.

E' aggiunta dettata dalle esigenze dei tempi, in cui la donna ha la possibilità di conseguire guadagni talvolta notevoli dalla sua attività professionale. Ma che dirsi dei guadagni provenienti dall'esercizio di un commercio o di una industria? Anche qui è necessario un chiarimento, perchè se è giusto, senza un'espressa dichiarazione di volontà, comprendere fra i beni futuri costituiti in dote il prodotto del lavoro personale, per identità di ragione è parimenti giusto fare analogo trattamento ai guadagni che derivano dall'esercizio di un commercio o di una industria, in cui il più delle volte non è estraneo un largo contributo di attività personale. Del resto un precedente è già offerto nella elencazione dei beni esclusi dall'usufrutto legale dei genitori (art. 378, n. 1° e 2°, del Progetto); e la estensione sarebbe perciò ben ragionevole.

**Corte di Appello di Genova** — (Rel. Cons. *Sarno*): La disposizione per cui la costituzione di dote di beni futuri della donna non comprende ciò che essa acquista come prodotto del suo lavoro personale in difetto di espressa dichiarazione, risponde ad un principio di giustizia ed ed allo spirito dell'epoca attuale.

**Corte di Appello di Torino** — (Pres. Sez. *Manno*): In considerazione della maggior attività economica che assume presentemente la donna maritata, con opportuni criteri si dispone che, salvo espressa dichiarazione, gli acquisti del lavoro personale della donna non vanno compresi nella costituzione di dote di beni futuri.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Inutile sembra l'inciso finale del 1° comma " oppure un oggetto determinato „, riprodotto dal codice (art. 1389).

**Università di Genova** — (Rel. Prof. *Luzzatto*): Per quanto concerne la costituzione di dote *dei beni futuri* la Facoltà osserva che, ammessa la possibilità di una simile costituzione, l'ultimo comma dell'art. 190 è approvabile, ma dubbio sembra appunto se sia conveniente riprodurre la disposizione del codice vigente intorno a una costituzione di dote così gravosa e incerta. La costituzione di dote dei beni futuri da parte della donna, oltre che contraria ai patti *sulle successioni future* (v. *Relazione*, p. 107, ad illustrazione dell'art. 180, dove implicitamente si ammette la costituzione del divieto nel nuovo codice), rappresenta appunto un negozio, il cui oggetto ha una tale ampiezza e indeterminatezza, che la donna non può *a priori* apprezzarne l'importanza e la portata, e rappresenta un così grave ed esorbitante vincolo, da riflettersi sulla *stessa capacità giuridica* della costituente, che, in tal modo, vede essenzialmente pregiudicata la propria capacità d'acquisto.

A conferma delle precedenti osservazioni, può notarsi che anche l'art. 237 del Progetto, pur avendo ampliato l'oggetto della comunione dei beni fra i coniugi, estendendolo a tutti i beni acquistati dai coniugi durante il matrimonio, ha escluso la possibilità che ne formino oggetto gli acquisti fatti per successioni o donazioni: certo, fra le due ipotesi non vi è identità, ma anche il vincolo dotale rappresenta una non lieve limitazione della possibilità di godere e di disporre dei beni, che normalmente si prolunga per molti anni.

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degli*): Si è risoluta in senso negativo la questione se nella costituziune in dote dei beni futuri della donna debba comprendersi anche ciò che essa acquisterà come prodotto del suo lavoro personale.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): Che i proventi del suo lavoro siano assicurati nella gestione alla moglie è coerente colla tendenza odierna, che nelle più recenti legislazioni si è sostituita a una regola contraria: la quale (anche riguardo a regimi modificati di comunione) si spiegava solo con ciò, che il lavoro della moglie era un tempo limitato all'azienda del marito.

**Università di Modena** — (Rel. Prof. *Verga*): L'art. 190 del Progetto è in sostanza l'art. 1389 del vigente codice, con la sola aggiunta che, in difetto di espressa dichiarazione, la costituzione in dote dei beni futuri non comprende ciò che la donna acquisterà come prodotto del proprio lavoro personale. La disposizione pare equa ed esatta.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): Apprezzabile il temperamento di cui all'ultimo alinea, circa la espressa dichiarazione occorrente perchè la costituzione in dote dei beni futuri comprenda anche ciò che la donna acquisti col suo lavoro personale.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bari** — (Rel. Avv. *Lembo*): Il Progetto esclude dall'automatica aggiunzione ai beni dotali i beni che la donna acquisti durante il matrimonio. La *Relazione* spiega la norma, considerando l'attività extra-domestica odierna della donna maritata, che può menare, specialmente nel campo dell'arte, a locupletazioni davvero imponenti.

Dissentiamo rispettosamente.

Esemplifichiamo: la donna, coniugata e madre, ancor giovane e povera, si dà all'arte, nel cui campo miete gloria e oro. Or, se le vicende della vita artistica orientino questa donna verso nuove passioni, sarà umano che il frutto del suo lavoro si distragga dalla sua sede naturale, o meglio legittima, e vada deviato verso nuovi ed illegittimi orizzonti?

Così spieghiamo la nostra *opposizione* al concetto dell'art. 190 del Progetto.

**Commissione Reale Procuratori di Bergamo** — (Rel. Avv. *Zilioli*): Si propone di aggiungere all'ultimo capoverso: *non di natura domestica.*

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): Anche qui, come già a proposito dell'art. 182, si rileva che dev'essere tutelato l'interesse dei terzi; si propone, quindi, che al testo delle disposizioni sia fatta la seguente aggiunta:

" Il carattere dotale dei beni immobili che la donna acquisti successivamente al contratto di matrimonio non è opponibile ai terzi, se nella trascrizione dell'acquisto non è stato fatto annotamento di costituzione in dote „.

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Rovelli*): Crediamo altamente lodevole la disposizione che esclude dalla dote, costituita con la dizione generica " tutti i beni „, quanto la moglie possa acquistare col proprio lavoro. Ciò corrisponde alle esigenze della società moderna.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Matera**: Indubbiamente opportuna è l'innovazione consacrata nel capoverso, essendo perfettamente giusto che, in difetto di contraria volontà, non siano compresi nel vincolo dotale i beni, che la donna possa acquistare come prodotto del suo lavoro personale: l'attività odierna della donna in tutti i campi del lavoro umano è molteplice, ed è giusto che dei frutti del proprio lavoro anche la donna possa liberamente godere e disporre.

**Commissione Reale Avvocati di Messina** — (Rel. Avv. *Ruggeri*): Una innovazione assennatissima e che risponde perfettamente alla multipla e svariata attuale esplicazione dell'attività delle donne è stata apportata con questo articolo, nel quale, all'ultimo capoverso, circa la dotazione dei beni futuri, si è aggiunto: " in difetto di espressa dichiarazione, la costituzione di dote dei beni futuri non comprende ciò che la donna acquisti come prodotto del suo lavoro personale „.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Porro*): E' da segnalare la norma del 3° comma, con cui, facendosi riferimento alla costituzione di dote *dei beni futuri*, si stabilisce: " in difetto di espressa dichiarazione, la costituzione di beni futuri non comprende ciò che la donna acquisti come prodotto del suo lavoro personale „. E' l'unico momento, in cui il Progetto mostra di accorgersi che la donna oggi, nell'ambiente della famiglia, non può essere

considerata cogli stessi criteri informatori del codice napoleonico, e se ne deve prendere atto per insistere onde siano opportunamente rivedute le norme del capo decimo sui diritti e doveri che nascono dal matrimonio.

(Rel. Avv. *Belletti*): L'art. 190 del Progetto (art. 1399 del codice) reca una importante aggiunta, e cioè il capoverso "In difetto di espressa dichiarazione, la costituzione di dote di beni futuri non comprende ciò che la donna acquisti come prodotto del suo lavoro personale „.

La ragione di questa aggiunta viene lucidamente spiegata nella *Relazione*, e consiste nella importanza notevolissima dell' attività extra-domestica della donna maritata, in molti casi.

Alle considerazioni della Commissione nulla è da aggiungere e si ritiene che la proposta debba essere approvata.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano**: Opportunamente, nel silenzio delle parti, vengono esclusi dai beni di compendio della dote i proventi del lavoro della moglie, come in altre legislazioni, e in conseguenza del fatto che oggi la donna si è emancipata dalla tutela maritale, ed in ispecie non lavora più esclusivamente nella azienda maritale, come una volta.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Orlandi*): E' stato utile introdurre con testo espresso che nella costituzione di dote dei beni futuri non è incluso (salvo patto in contrario) il prodotto del lavoro personale della donna.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Cravero*): Da approvarsi la prudenziale disposizione sui proventi del lavoro della moglie, dato che l'attuale posizione economico-sociale della donna rende assai più frequente e rilevante il caso dell'articolo previsto. E giusta è la risoluzione legislativa della questione, non potendo presumersi la rinuncia aprioristica alla disponibilità di ciò che sarà per essere il frutto della attività personale.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: E' utilissima la norma dell'ultimo comma, che, a risolvere i dubbi sorti in merito all' interpretazione dell'art. 1389 del codice attuale, sancisce che, in difetto di espressa dichiarazione, la costituzione di dote di beni futuri non comprende ciò che la donna acquisti come prodotto del suo lavoro personale: anche qui tenendo presente in modo speciale l'attività extra-domestica della *moderna* donna maritata.

## Art. 191

(Art. 1390 cod. civile)

*(Dote e secondo matrimonio)*

Se la donna passa ad un secondo od ulteriore matrimonio, non s'intende ricostituita tacitamente la dote assegnata nel matrimonio precedente.

## UNIVERSITA'

**Università di Bologna**: Gli articoli 191, 193, 194 e 195 non hanno oggi ragione d'essere. Nel codice vigente avevano una ragione meramente storica.

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si propone di sopprimere le parole, superflue già nel codice (art. 1390), " secondo o „.

## COMMISSIONI REALI

## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): Si rileva il carattere arcaico della norma, di cui agli articoli 191 a 195, come già di quelle corrispondenti del codice vigente, dove furono accolte, se non proprio per un mero difetto di coordinamento, in ogni caso non per altro che per ragioni meramente storiche. Se ne propone, pertanto, la soppressione.

**Commissione Reale Avvocati di Catania** — (Rel. Avv. *Romero*): Si potrebbe senz'altro sopprimere, come superflua, la disposizione riguardante la esclusione della ricostituzione tacita della dote, che nel matrimonio precedente sia stata assegnata alla donna che passi poi a un secondo o ulteriore matrimonio, dato che non è ammessa costitu-

zione *tacita* di dote, la quale va *espressamente* apportata dalla moglie o costituita da altri per lei a questo titolo, e ciò anche in conformità al diritto romano.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania**: Trattandosi di una verità incontrovertibile, in quanto sarebbe aberrante il pretendere di sostenere una costituzione tacita di dote, si ritiene che l'articolo possa venire senza danno soppressa.

**Commissione Reale Avvocati di Ivrea** — (Rel. Avv. *Quilico*): La disposizione è implicita, senza necessità di un apposito articolo.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Lanciano** — (Rel. Avv. *Sigismondi*): Questo articolo, il quale riproduce integralmente l'art. 1390, va soppresso.

Il legislatore del vigente codice fu indotto a dettare l'art. 1390 per tema del risvegliarsi della presunzione della ricostituzione della dote nel caso di un secondo ed ulteriore matrimonio. Questo timore non aveva e non ha ragione d'essere.

Se è principio che la dote deve costituirsi espressamente, la detta presunzione non era e non è giustificata; e ciò anche perchè, nei riguardi della nuova famiglia, non può affatto ritenersi che si tratti di ricostituzione, anzichè di costituzione di dote, sia pure che questa comprenda gli stessi beni che formavano la dote precedente.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Perugia** — (Rel. Avv. *Ferrero*): L'articolo dice testualmente: Se la donna passa " ad un secondo o ulteriore matrimonio, ecc. „. Sembra più semplice modificare la dizione dell'articolo nella maniera seguente: " ad altro matrimonio „, che comprende tanto il secondo matrimonio, quanto i successivi.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Cravero*): Il disposto di questo articolo pare una superfetazione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): Si propone questo emendamento: *Se la donna passa ad altro matrimonio* . . . . , invece di " secondo o ulteriore „.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Si propone tanto per l'intitolazione quanto per il testo dell'articolo la sostituzione di " ulteriore „ a " secondo „, poichè la norma prevede più di un matrimonio successivo, ed " ulteriore „ è comprensivo di " secondo „.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri** — (Rel. Avv. *Coronati*): Inutile è l'articolo, che dispone e sancisce quella che è una verità lapalissiana, di generale ed indiscutibile comprensione.

**Commissione Reale Avvocati di Vibo Valentia**: Portando una verità ed una norma di diritto naturale, l'articolo si ritiene superfluo.

## Art. 192

(Art. 1392 codice civile)

*(Costituzione fatta da entrambi i genitori)*

Se il padre e la madre, che ha beni stradotali, costituiscono unitamente una dote senza distinguere la parte di ciascuno, la dote s'intende costituita in parti eguali da ambedue.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Gli articoli 191, 193, 194, 195 costituiscono un gruppo di norme affatto inutili, taluna addirittura incomprensibile nel nostro regime coniugale dei beni, che il Progetto riproduce inavvertitamente dal codice, come questo riprodusse, a sua volta, dal codice francese.

La superfluità dell'art. 194 non ha bisogno di essere dimostrata. Gli altri articoli hanno una ragion d' essere nel codice francese, nel quale vige il regime della comunione legale dei beni fra coniugi, nessuna nel codice italiano e nel Progetto.

L'art. 1544 [1] del codice francese, corrispondente all'attuale art. 192, può non considerarsi superfluo, perchè va combinato con l'art. 1438, il quale distingue, a seconda che siano stati costituiti in dote beni comuni o beni personali di ciascuno dei coniugi, ma è certamente inutile nel Progetto, come nel codice. Inintelligibile è la disposizione dell'art. 193 (art. 1545 codice francese), quando non si consideri la sua derivazione storica. come mai il genitore superstite potrebbe, nel nostro sistema, costituire in dote i beni dell'altro coniuge premorto, e perchè mai sui beni di quest'ultimo, trasmessi per successione alla futura sposa, si dovrebbe prendere prima la dote? Anche quella disposizione va inquadrata nel

regime della comunione legale dei beni del codice francese. Ancora più evidente è la connessione con questo regime della disposizione contenuta nell'attuale art. 195 (art. 1544 [2] cod. francese). Questa disposizione, incomprensibile nella nostra legge, trova spiegazione nell'art. 1439 del codice francese, il quale stabilisce che però, quando il marito costituisce in dote beni comuni, la dote è a carico della comunione.

Si crede, in conclusione, di poter proporre la soppressione degli articoli 192 a 195.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Ivrea** — (Rel. Avv. *Quilico*): Una migliore formula si propone per l'art. 192, che è la fedele riproduzione dell'art. 1392 del codice civile: "La dote si intende costituita in parti uguali dai genitori che, senza indicare la parte di ciascuno, la costituiscono con beni di loro libera disponibilità.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia** — (Rel. Avv. *Celli*): Si ritengono inutili le parole *da ambedue*, con le quali l'articolo finisce.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Cravero*): Come il disposto dell'art. 191 pare una superfluazione, così l'art. 192 è redatto in termini sibillini. Si dovrebbe anzitutto dire: "se il padre e la madre, *la quale abbia* beni stradotali . . . „.

In secondo luogo, perchè questa enunciazione? Se non ha beni, la madre non può costituire dote, come non la può costituire il padre.

### Art. 193

(Art. 1393 codice civile)

*(Costituzione fatta dal genitore superstite)*

Se il genitore superstite costituisce una dote sui beni paterni e materni, senza specificarne le porzioni, la dote si prende primieramente sopra i diritti spettanti alla futura sposa nei beni del genitore premorto, ed il rimanente sopra i beni di chi l'ha costituita.

## UNIVERSITA'

**Università di Bologna**: *Vedasi l'osservazione all'art. 191.*

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): *Vedasi l' osservazione all' art. 192.*

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): Può osservarsi se convenga mantenere, in favore della dote, il potere del genitore di assoggettare al vincolo dotale i beni della figlia (" i diritti spettanti alla futura sposa sui beni del genitore premorto „), con deviazione dal principio che nessuno può disporre dei beni altrui (neanche il padre dei beni dei figli minori (art. 373), principio subito dopo confermato, con riguardo ai beni della figlia, dall' art. 194, e con riguardo ai beni della madre, dall' art. 195.

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Redenti*): Sono conservate varie disposizioni del codice attuale, che non hanno più ragion di essere nel mondo attuale, come quelle relative ai beni dai quali si " prende „ la dote e segnatamente quelle degli articoli 193, 194 e 195.

**Commissione Reale Avvocati di Ivrea** — (Rel. Avv. *Quilico*): Pur col dovuto ossequio all'art. 1393 del codice civile, entrato a formare, immutato, parte del Progetto come art. 193, pensiamo che una maggiore chiarezza sarebbe desiderabile. Forse la variazione di alcune parole la assicurerebbe, restando l'articolo formulato così: " Se il genitore superstite costituisce una dote sui beni propri e del coniuge premorto, senza specificarne le porzioni, la dote si prende anzitutto sopra i diritti spettanti alla futura sposa sui beni del genitore premorto, ed il rimanente sopra i beni di chi la costituisce „.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: Gli articoli 193, 194 e 195 del Progetto lasciano inalterati gli articoli 1393, 1394 e 1395 del codice, che riguardano le seguenti ipotesi:

costituzione di dote fatta dal genitore superstite sui beni paterni e materni, prelevamento della dote dai beni dei dotanti, se siano usufruttuari dei beni della loro figlia, e costituzione di dote fatta dal solo padre per i diritti paterni e materni. Nessuna parola in proposito si legge nella *Relazione*. Pare a questa Commissione che le dette disposizioni, dimostrate dalla esperienza non rispondenti più alle esigenze pratiche della vita moderna, non meritino di essere testualmente mantenute; e che, se non si creda opportuno di sopprimerle senz'altro, debbano essere modificate ed adeguate al carattere e alle necessità del nostro tempo.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di San Remo**: Per la chiarezza dell' articolo non sembra inopportuno specificare a quale persona si riferiscano i beni materni e paterni, sui quali il genitore superstite costituisce la dote.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Cravero*): E' alquanto enigmatico. Chi costituisce la dote non può costituirla che con attività di cui abbia la disponibilità. Come la si può stabilire sui diritti *spettanti* alla sposa sui beni del genitore premorto? Ma se la sposa è *sui juris*, costituirà da sè la dote sui propri beni, e cioè sulla successione paterna o materna, e se è minore, occorrendo la autorizzazione del tribunale, dovrà pur sempre specificarsi su quali beni cada la dote. E così dicasi quanto all'articolo successivo.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: — Vista l' innovazione dell' art. 189 del Progetto, il lasciare l' espressione " futura sposa „ nell' art. 193 potrebbe generare il dubbio che questo modo di costituzione dotale sia ammesso soltanto prima del matrimonio, mentre ciò non appare dalle intenzioni del legislatore. Si propone pertanto la soppressione della parola " futura „.

## Art. 194

(Art. 1394 codice civile)

*(Beni dai quali si prende la dote)*

La dote, se non vi è stipulazione in contrario, si prende dai beni dei dotanti, ancorchè la figlia dotata dal padre e dalla madre abbia beni propri, dei quali appartenga loro l' usufrutto.

## UNIVERSITA'

**Università di Bologna**: *Vedasi l' osservazione all'art. 191.*

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): *Vedasi l' osservazione all' art. 192.*

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Redenti*): *Vedasi l'osservazione all' art. 193.*

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: *Vedasi l' osservazione all' art. 193.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno** — (Rel. Avv. *Mobilio*): Questa disposizione la riteniamo superflua, in quanto, se la dote da altri costituita è una donazione in contemplazione di matrimonio, è ovvio che il dotante non possa donare quello che non è proprio. Il dotante diverso dalla sposa costituisce in dote, cioè dona, quello che è proprio. E se eventualmente il dotante abbia un diritto di usufrutto sulla cosa spettante in nuda proprietà alla dotanda, può rinunziare, a di lei favore, all'usufrutto: in tal caso vi è donazione dell'usufrutto, ma non della nuda proprietà, che non rientra nel patrimonio esclusivo del dotante. Non è buon sistema della riforma dei codici il mantenere disposizioni inutili o superflue, specie se non hanno offerto discussioni nella pratica attuazione, la quale le rende inutili.

## Art. 195

(Art. 1395 codice civile)

*(Costituzione fatta dal solo padre)*

Se la dote è costituita dal solo padre pei diritti paterni e materni, la madre, quantunque presente al contratto, non è obbligata, e la dote resta per intero a carico del padre.

## UNIVERSITA'

**Università di Bologna**: *Vedasi l' osservazione all' art. 191.*

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): *Vedasi l'osservazione all'art. 192.*

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Redenti*): *Vedasi l' osservazione all' art. 193.*

**Commissione Reale Avvocati di Ivrea** — (Rel. Avv. *Quilico*): Si propone, come inutile, la soppressione dell' articolo.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova** — (Rel. Avv. *Finzi*): E' forse il caso di escludere coll' obbligo del padre di prestare una cosa determinata appartenente alla madre, anche il risarcimento dei danni.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: *Vedasi l' osservazione all' art. 193.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno** — (Rel. Avv. *Mobilio*): In questa disposizione vi è della illogicità, in quanto non si dà alcun significato alla presenza della madre, che abbia assistito inerte alla disposizione fatta dal marito delle di lei sostanze. Se è vero che la donazione debba constare da una precisa ed inequivocabile manifestazione di volontà, nel donante, di spogliarsi di un bene ed attribuirlo ad altri, è vero pure che la presenza della madre all'atto di costituzione della dote deve avere un significato, quando diversamente quella presenza sarebbe perfettamente inutile; ed è notevole che in tale ipotesi, colui che dispone ha pure un diritto sui beni della moglie e quindi agisce in parte nel proprio interesse, in quanto libera dal suo diritto la proprietà della moglie e dispone per costei presente. Quindi

potrebbe stabilirsi l'istesso principio di cui nell' art. 192 del Progetto, sempre che non vi sia stata precisazione del rispettivo contributo dei genitori.

Se la disposizione è dettata dal concetto che la donazione deve constare da un atto positivo di manifestazione di volontà, si rende superflua, valendo i principi generali in tema di donazione.

Noi, in ogni modo, siamo contro i formalismi e i sacramentalismi, che non debbono ostacolare l'insorgere del volere dei contraenti, che è il fattore precipuo delle stipulazioni.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Cravero*): Appare inutile; se la madre non costituisce in dote, è logico che non sia obbligata.

## Art. 196

(Art. 1396 codice civile)

(*Garanzia della dote*)

Coloro che costituiscono una dote sono tenuti a garantire i beni assegnati in dote.

Tale garanzia non comprende i vizi o difetti occulti della cosa, salvo che il costituente ve li abbia espressamente compresi o sia stato in dolo.

## MAGISTRATURA

**Corte di Cassazione del Regno** : Sebbene l'articolo dica in termini generali che coloro che costituiscono una dote sono tenuti a garantire i beni a tal fine assegnati, pure non sembra dubbio che il costituente possa validamente, nell' atto di costituzione, stipulare l'esonero da ogni garanzia, che comprenderebbe anche il caso di dolo. La disposizione non può, infatti, avere che carattere dispositivo, non essendovi ragione di ordine pubblico, che consigli in ogni caso che colui che fa una liberalità sia tenuto ad una garanzia, che non intende assumere. Per questo non si crede necessario proporre riforma alcuna alla redazione dell'articolo, che non prevede espressamente l'eccezione. Questa discende dai principi generali.

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *D'Angelo*) : All'art. 1396 del codice si è aggiunto un capoverso di indiscussa moralità e giustizia circa i vizi occulti dei beni assegnati in dote.

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lorusso-Caputi*): L'articolo conferma che, atteso il carattere oneroso della costituzione di dote, coloro che la costituiscono sono tenuti a garantire i beni; ma aggiunge che tale garanzia non comprende i vizi o difetti occulti della cosa, salvo che il costituente ve li abbia espressamente compresi o sia stato in dolo.

La garanzia ha un duplice obietto: garanzia in caso di evizione e garanzia per i vizi o difetti occulti della cosa. Il Progetto ha ritenuto troppo gravosa la seconda garanzia e la ha esclusa, salva espressa dichiarazione contraria o il caso di dolo. Si tratta di un criterio di misura che interrompe, è vero, la tradizione giuridica della garanzia nella dote, ma a cui si può anche aderire per considerazioni di opportunità e perchè in ogni caso il dotatario può tutelare i suoi interessi, richiedendo la estensione della garanzia ai vizi e difetti occulti ed è sempre tutelato da un'azione per dolo.

**Corte di Appello di Genova** — (Rel. Cons. *Sarno*): Innovazione degna di lode è quella dell'art. 196, che esonera, salvo il caso di dolo o di pattuizione espressa, colui che costituisce una dote dalla garanzia per i vizi o difetti occulti della cosa costituita in dote.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): Si dubita dell'opportunità dell'esclusione della garanzia per i vizi o difetti occulti delle cose costituite in dote, data la funzione cui la dote adempie.

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degni*): Notevoli sono le disposizioni con le quali, di regola, è esclusa la garanzia pei vizi o difetti occulti delle cose.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): Buona è la limitazione della garanzia cui è tenuto il costituente la dote: che non risponde dei vizi o difetti (perchè questa duplicazione terminologica?) delle cose, salve le eccezioni ivi previste.

**Università di Modena** — (Rel. Prof. *Verga*): L'art. 196 riproduce l'art. 1396, escludendo peraltro dalla garanzia i vizi o i difetti occulti della cosa, salvo che il costituente li abbia espressamente compresi, oppure sia stato in dolo.

Si è invocato dal relatore, a sostegno della riforma, il carattere peculiare della costituzione di dote ma, se questo può costituire tra dotata e costituente un contratto a titolo gratuito, non devesi dimenticare che rispetto al marito la costituzione di dote è peraltro un contratto a titolo oneroso: può pertanto per lo meno parere dubbia la opportunità della esclusione della garanzia per difetti occulti.

L'aggiunta " se sia stato in dolo „ può apparire superflua, perchè, se la garanzia dei difetti occulti riposa sul principio dell'errore, il dolo esclude l'errore e porta con sè, indipendentemente dall'errore, il diritto nell'altra parte al risarcimento: peraltro la disposizione può anche restare.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): Opportuna l'attenuazione della garanzia prestata dal costituente la dote pei vizi o difetti occulti delle cose, secondo gli insegnamenti correnti in dottrina.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Messina** — (Rel. Avv. *Ruggeri*): La buona fede, secondo il Progetto, salva il dotante dalla responsabilità.

Il Progetto si è ispirato al contenuto della costituzione di dote, in quanto detta costituzione contiene sempre una liberalità.

Ma la costituzione di dote può qualche volta, ed in ispecie se fatta da estranei, essere anche remunerativa, ed in ogni caso essa forma la base del patrimonio della famiglia, che non riguarda soltanto la dotata, ma si estende al coniuge e meglio ancora ai figli, che potranno nascere.

Chi contrae un matrimonio deve sapere su che basi la nuova famiglia va a formarsi: e dette basi potranno averlo determinato a contrarre il matrimonio.

I vizi o difetti occulti diminuiscono, e talvolta sensibilmente, di valore la cosa dotata.

Sembra, perciò, più equo che le conseguenze di detti vizi vengano risentite dal dotante, e non dalla dotata o dalla famiglia che essa ha creato.

Il patrimonio familiare costituito dalla dote deve essere tale quale fu costituito. E ciò anche ad evitare tutte quelle indagini, anteriori alla costituzione della dote, che invece di agevolare l'unione legittima, la rendono più difficile, creando anche al momento delle nozze diffidenze e difficoltà.

Sembra più giusto, pertanto, che il capoverso dell'art. 196 venga soppresso.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Porro*): Merita un particolare rilievo la disposizione per cui la garanzia dovuta dal costituente pei beni costituiti in dote non comprende i vizi o i difetti occulti della cosa, a meno che vi sia stato dolo, oppure sia stata pattuita una clausula espressa.

Si è detto che l'obbligo della garanzia, come era portato dal codice vigente, appariva troppo grave, dato il carattere peculiare della costituzione di dote.

Al riferente sembra che, appunto argomentando dal carattere peculiare della costituzione della dote, e cioè di beni apportati nell'interesse economico della famiglia, tanto che il concetto è espressamente ribadito dalla legge, e si è anzi voluto rafforzare e favorire lo sviluppo della dote come elemento basilare dei rapporti patrimoniali attinenti al matrimonio, dando la possibilità ai coniugi di costituire ed aumentare la dote anche in costanza del matrimonio, si giunga ad una conclusione opposta a quella della Commissione, e cioè che, essendo la causa dotale da tutelarsi in ogni modo, l'obbligo della garanzia da parte del costituente debba rimanere rigido come è attualmente.

Non si dimentichi, per di più, che se la figlia non ha azione perchè le sia costituita una dote, è però comunemente insegnato che, in sostanza, il genitore, nella costituzione assolve una obbligazione naturale, quindi, sopratutto nei confronti di una costituzione che avvenga per tal modo, non si può ravvisare una liberalità vera e propria, per la quale opportunamente è stata dettata la norma dell'art. 1077 del codice civile.

Nel caso che la dote fosse costituita da terzi, se anche non si può più parlare, nel vero senso, del soddisfacimento di una obbligazione naturale, soccorre però sempre il criterio fondamentale che la costituzione di dote, data la peculiare destinazione della dote stessa, ha un carattere suo particolare, per cui mal si possono adattare, sia pure anche soltanto per analogia, le norme della donazione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano**: Opportunamente è stata limitata la garanzia di colui che costituisce la dote, negandola per i vizi e difetti della cosa (perchè questa duplicazione terminologica ?).

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: Merita approvazione la modifica dell'art. 1396 del codice quanto alla garanzia dei beni assegnati in dote e che non potrà mai comprendere la garanzia per vizi o difetti occulti della cosa, come autorizza a ritenere la dizione generica del citato articolo, giustamente reputandosi essa troppo gravosa, per il carattere pecuriale della costituzione di dote. E' poi opportuna l'aggiunta: " salvo che il costituente espressamente abbia compresa la garanzia anche per vizi occulti o sia stato in dolo „: su di che non può cadere dubbio alcuno.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Schupfer*): La dizione del capoverso sembra potersi migliorare così: " Tale garanzia non comprende i vizi o difetti occulti della cosa, salvo che il costituente la abbia espressamente assunta o sia stato in dolo „.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Orlandi*): Il capoverso contiene, circa la garanzia relativa ai beni costituiti in dote, una utile limitazione relativa ai vizi occulti.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Lodevole la nuova norma riguardante la garanzia della dote che, accogliendo un sentito principio di equità, limita la garanzia ai soli casi in cui si tratti di vizi o difetti occulti.

**Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria** — (Rel. Avv. *Levi-Viola*): Si approva la limitazione della garanzia per vizi e difetti occulti.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Giusta è indubbiamente la disposizione del capoverso, che, tenendo conto del carattere speciale della costituzione di dote, limita la garanzia per i vizi e difetti occulti, al caso che sia stata espressamente promessa o che vi sia dolo da parte del costituente.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia** — (Rel. Avv. *Gallo*): Viene opportunamente attenuata la garanzia imposta al costituente la dote, escludendo quella per vizi o difetti occulti della cosa.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Viterbo** — (Rel. Avv. *Panatta*): Sarebbe preferibile mantenere, a carico di chi costituisce la dote, la garanzia anche per vizi occulti. Ciò è parso troppo grave alla Commissione, in vista del carattere peculiare della costituzione di dote; ma gli scriventi opinano che sia il caso di conservare tale garanzia, dati i fini dell'istituto dotale, ad evitare, cioè, che questo possa talora risolversi in una mera apparenza.

## Art. 197

(Art. 1397 codice civile)

(*Interessi della dote*)

Gli interessi della dote, che abbia per oggetto una somma di denaro, decorrono di diritto dal giorno del matrimonio contro coloro che l'hanno promessa, quantunque siasi pattuita una dilazione al pagamento, se non vi è stipulazione in contrario.

Quando la dote ha per oggetto beni che producono frutti o altri proventi, coloro che l'hanno promessa, se non vi è stipulazione in contrario, dovranno render conto di quelli che si sono prodotti dal giorno del matrimonio.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *D'Angelo*): Questo articolo, che convenientemente sostituisce l'art. 1397 del codice, regola meglio l'obbligo degli interessi dovuti sui beni costituiti in dote.

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lorusso-Caputi*): L'articolo disciplina già adeguatamente la materia contenuta nel corrispondente art. 1397 del codice vigente. Qui si dice che gli interessi della dote decorrono di diritto dal giorno del matrimonio contro coloro che l'hanno promessa, quantunque siasi pattuita una dilazione a pagamento, se non vi è stipulazione in contrario. Ma non è chiarito quale è il modo di comportarsi nel caso in cui la dote è costituita con oggetti che non producono frutti o interessi, e nel caso in cui è costituita con beni che producono frutti o altri proventi. Onde l'art. 197 limita l'obbligo degli interessi alla dote che ha per oggetto una somma di denaro e dichiara l'obbligo del rendiconto, sempre dal giorno del matrimonio e salva stipulazione contraria per quei beni che producono frutti od altri proventi. Rimangono così esclusi gli oggetti che non sono fruttiferi per loro natura. La nuova formulazione del testo legislativo derime ogni controversia al riguardo e merita piena adesione.

## UNIVERSITA'

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): Il capoverso, riguardo ai frutti della dote e alla loro decorrenza, non è in fondo che un opportuno sviluppo della precedente regola posta, per gli interessi, già dall'art. 1397, e in logica connessione con la destinazione della dote.

**Università di Siena** — (Rel. Avv. *Funaioli*): Era intuitiva, anche pel codice, l'affermazione che la decorrenza degli interessi della dote è limitata ai beni fruttiferi.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Redenti*): Non è rettificata la distinzione (inesatta anche nelle disposizioni attuali) fra dote costituita o promessa.

**Commissione Reale Avvocati di Ivrea** — (Rel. Avv. *Quilico*): Soppresso il capoverso, si dovrebbe sostituire l'articolo seguente: " Gli interessi ed i frutti della dote decorrono di diritto dal giorno del matrimonio contro coloro che l'hanno promessa, salva stipulazione in contrario „.

**Commissione Reale Avvocati di Messina** — (Rel. Avv. *Ruggeri*): Provvida l'innovazione apportata all'art. 1397 del codice civile, in quanto si è fatto obbligo a chi ha promesso la dote di corrispondere gl' interessi dal giorno del matrimonio se la dote è costituita da una somma di denaro o da beni che producono frutti, restando così esonerato quello che abbia promesso una dote consistente in cose che non producono interessi.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Belletti*): L'art. 1398 del codice ha avuto, nel Progetto, una modificazione notevole e che risponde ad un'esatta concezione, insieme, giuridica ed equitativa.

Si è, cioè, modificato il rigido criterio per cui non si fa distinzione circa le diverse cose costituite in dote, talune delle quali, ad esempio i gioielli, di per sè non producono frutti.

Quindi il Progetto dispone che gli interessi dovuti sono quelli sulle somme di denaro, e non altro.

Opportuna sembra anche l'aggiunta per cui, quando la dote ha per oggetto beni che producono frutti o altri proventi, coloro che l'hanno promessa, salvo naturalmente il caso di una stipulazione in contrario, dovranno render conto di quelli che si sono prodotti dal giorno del matrimonio.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano**: Al capoverso è da notarsi un ulteriore sviluppo della regola posta dall'art. 1397 del codice civile vigente, riguardo agli interessi della dote in denaro.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: E' giusta l'innovazione apportata all'art. 1397 del codice, in quanto viene a precisarsi che solo quando la dote sia costituita da somma in danaro decorrano di diritto dal giorno del matrimonio gli interessi a carico dei costituenti, abbandonandosi la dizione troppo generica del codice ed aggiungendosi l'obbligo del rendiconto dei frutti prodotti dal giorno del matrimonio, quando la dote è costituita *in re*.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Orlandi*): L'art. 197 e l'art. 198 contengono delle chiarificazioni sul vecchio testo del codice, che erano in gran parte ammesse dalla giurisprudenza, e perciò sono state opportune.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno** — (Rel. Avv. *Mobilio*): Con questa disposizione, si è parificata la dote in beni con quella in danaro. Se il concetto è esatto per la dote in danaro, crediamo che lo stesso non si possa dire per la dote in beni, perchè la ragione della dilazione nell'uno e nell'altro caso è diversa. Per la dote in danaro la dilazione è spiegabile con la necessità che i dotanti si procurino la somma; per quella in beni, con la necessità di poter consegnare i beni dei quali, se pure esistenti nel patrimonio del dotante, questi non può procedere alla consegna, coeva alla costituzione di dote, per ragione di precedenti vincoli, come di locazione od altro. E in tal caso, è aberrante che i dotanti debbano corrispondere quei frutti, che in pendenza di vincolo precedentemente costituito sono percepiti da altri che su di essi hanno quesito diritti incontestabili, mentre i frutti medesimi non sono neppure suscettibili di una precisa valutazione, che, in ogni caso, darebbe luogo a litigi perturbatori della parentela creata. Vero è che la stipulazione in contrario, prevista così dal Progetto come dal codice vigente, sopperisce utilmente. Ma, per evitare litigi, sarebbe opportuno statuire che, durante la dilazione, anche per i beni si corrisponda l'interesse legale sulla somma di valutazione data ai cespiti costituiti in dote. Infine, poichè la disciplina delle cose o del danaro dato in dote è unica, riteniamo che essa possa comprendersi in un'unica più sintetica disposizione, da concepirsi così: *Gl'interessi della dote, costituiti da somme di denaro, e i frutti o altri proventi, prodotti da beni, se beni si sono costituiti in dote, decorrono di diritto dal giorno del matrimonio, anche nel caso di pattuita dilazione alla consegna delle somme e dei beni dati in dote, salvo contraria stipulazione.*

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Cravero*): L'articolo potrebbe essere semplificato, abolendosi il capoverso e dicendo:

" Gli interessi e i frutti della dote decorrono di diritto dal giorno del matrimonio contro coloro che l'hanno promessa, salva stipulazione in contrario ".

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Le distinzioni chiarificatrici, apportate al testo dell'articolo del codice vigente corrispondono all' interpretazione prevalente di esso. E pertanto nulla c'è da ridire; se non che l'intitolazione non è conseguente al testo, per cui dovrebbe modificarsi così: " Interessi e frutti della dote " o, più sinteticamente: *Frutti dotali*, essendo la parola *frutti* comprensiva anche del concetto *interessi*, cioè *frutti civili* (v. articoli 216 e 217).

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Equa apparisce la limitazione dell'obbligo di corrispondere interessi, dal giorno del matrimonio, al caso che la dote abbia per oggetto una somma di denaro. Correlativamente a questa, si giustifica l'altra disposizione che, quando la dote ha per oggetto beni che producono frutti o altri proventi, coloro che l'hanno promessa, se non vi è stipulazione in contrario, dovranno render conto dei frutti o proventi che si sono prodotti dal giorno del matrimonio.

## Art. 198

(Art. 1398 codice civile)

(*Lucro dotale*)

Nel contratto di matrimonio possono gli sposi pattuire un lucro sull' importare della dote a favore del coniuge sopravvivente.

Il lucro si devolve in proprietà al coniuge sopravvivente se non vi sono discendenti del coniuge premorto; e nel caso contrario in semplice usufrutto, salvochè gli sposi abbiano diversamente pattuito.

Il lucro dotale non può convenirsi sulla dote che viene da altri costituita od aumentata durante il matrimonio, e non reca mai pregiudizio agli eredi aventi diritto a porzione legittima.

Il lucro dotale si perde dal coniuge che siasi reso indegno di succedere all'altro coniuge.

## MAGISTRATURA

**Corte di Cassazione del Regno**: L'art. 176 del Progetto, in sede di regolamento degli effetti della separazione personale dei coniugi, dispone che il coniuge, per colpa del quale fu pronunciata la separazione, incorre nella perdita dei lucri dotali. L'art. 198 che contiene la regolamentazione del lucro dotale, pur disponendo, nel suo ultimo comma, che il lucro si perde dal coniuge che siasi reso indegno di succedere all'altro coniuge, non si occupa invece del caso della separazione per colpa. Per quanto la ripetizione possa non apparire indispensabile, pure sembra opportuno che nell'art. 198 sia richiamata, accanto alla causa di perdita dei lucri dotali derivante dalla indegnità a succedere, anche quella della pronuncia di separazione per colpa.

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *D'Angelo*): Giusto appare l'ultimo capoverso circa le perdite del lucro dotale da parte del coniuge resosi indegno di succedere all'altro coniuge.

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lorusso-Caputi*): L'articolo aggiunge alla disciplina del lucro dotale la clausola che esso si perde dal coniuge che si sia reso indegno di succedere all'altro coniuge. E' un naturale completamento dell'art. 176 del Progetto, corrispondente all'art. 156 del codice vigente e pel quale la sentenza di separazione personale importa la perdita del lucro dotale da parte del coniuge che ha dato causa, o di entrambi, se insieme sono in colpa. A più forte ragione doveva essere comminata la stessa perdita per il coniuge che si era reso incapace di succedere per il più grave fatto della indegnità. S' intende, con ciò, di rafforzare manifestamente la compagine familiare.

**Corte di Appello di Torino** — (Rel. Pres. Sez. *Manno*): Merita uno speciale rilievo questo articolo, che mantiene il lucro dotale coll'avvertenza che si perde dal coniuge che siasi reso indegno di succedere all'altro coniuge. La opportuna limitazione, però, non sembra sia sufficiente per giustificare il mantenimento di tale istituto. E' forse giunto il tempo di rivederne il fondamento giuridico e se resista alle esigenze attuali dell'istituto familiare. Non sembra invero che abbiano un contenuto giuridico i motivi che si danno per dimostrare la validità di tal patto, quali il giusto riguardo alla causa matrimoniale, il mutuo affetto degli sposi ed il conforto della vedovanza. In verità il lucro dotale non è che un diritto imperfezionato ed eventuale, che non si acquista se non all'epoca dello scioglimento del matrimonio.

E' giusto, conveniente e pratico che quando si tratta della formazione della famiglia si stabilisca in modo irrevocabile un diritto condizionale che si realizza quando il matrimonio non esiste più? Nell'epoca in cui si prepara la famiglia, si può prevedere come andrà a risolversi? Le condizioni in cui gli sposi promettono il lucro dotale, saranno identiche a quelle in cui il lucro verrà riscosso?

Senza pensare ai matrimoni che vanno a finir male, quante circostanze di prospera o di avversa fortuna possono radicalmente mutare le condizioni della vita familiare, per modo che a ragione veduta quella promessa fatta negli sponsali sarebbe stata invece completamente modificata od anche non fatta!

Le leggi civili attualmente proteggono il coniuge superstite; inoltre il coniuge può avvantaggiare con disposizioni di ultima volontà il consorte della sua vita con maggior cognizione di causa.

A questi rilievi si aggiunga che il lucro viene calcolato sull'importare della dote. Ora, se tale disposizione può essere approvata, quando il lucro è disposto in favore del marito che lo preleva dall'effettivo ammontare della dote, non pare invece giustificato quando è la moglie che debba esigerlo, poichè anche in tal caso la quota viene calcolata in base all'importare della dote, con evidente mancanza di equilibrio di proporzione, poichè in tale caso il lucro deve prelevarsi dal patrimonio del marito; e perciò quanto maggiore è la differenza tra i beni del marito e la dote, tanto più grave è la disparità di trattamento e l'ingiustizia della quotazione. Se in fine si osservi ancora che col nuovo istituto del patrimonio famigliare si è convenientemente provveduto ai bisogni della famiglia e dei suoi successori, e che almeno nella regione subalpina si può affermare che ormai il lucro dotale sia andato in disuso, pare che non sia esagerato il sostenere che sia giunto il tempo di abolire questo lucro dotale, che in sostanza non è che una eccezione al patto vietato di futura successione.

Si propone, quindi, la soppressione dell'articolo.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si propone di sopprimere nel terzo comma le parole " da altri „, perchè costituiscono una limitazione superflua col proposto ritorno nell'art. 189 alla formula del codice, una limitazione ingiustificabile in rapporto all'innovazione contenuta in tale art. 189. Non sembra ammissibile la decadenza dal lucro sanzionata nel comma quarto, perchè il lucro dotale non è un patto successorio, ma un patto tra vivi; non è, quand'è reciproco, un negozio a titolo gratuito, ma a titolo oneroso, poichè è aleatorio.

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degni*): Si dichiara esplicitamente che il coniuge, che siasi reso indegno di succedere all'altro, perde anche il lucro dotale.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): Perchè non migliorare la norma riguardante i lucri dotali e perpetuare così nella dottrina i dubbi e le discussioni che sulla sua natura, in base all'eguale art. 1378, sono nati?

**Università di Modena** — (Rel. Prof. *Verga*): Approvabile è l'aggiunta per la quale il lucro dotale si perde dal coniuge che si sia reso indegno di succedere all'altro.

**Università di Siena** — Rel. Prof. *Funaioli*): Si dovrebbe, nel terzo alinea, togliere l'inciso " da altri „, riprodotto dall'art. 1398 anteriore, dal momento che pel Progetto la dote può essere costituita o aumentata anche dai coniugi durante il matrimonio; ed esistendo le stesse ragioni perchè in entrambi i casi il lucro dotale non possa pattuirsi. Inopportuno è poi l'ultimo alinea. Chè, mentre il lucro dotale si perde per cause diverse che si connettono a regole generali o speciali ad esso (art. 176), impropriamente si parla di indegnità di ricevere per successione a riguardo di una trasmissione di proprietà che non ha luogo per successione, ma che riposa sul contratto.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bergamo** — (Rel. Avv. *Zilioli*): Il terzo comma corrisponde esattamente al terzo comma dell'attuale art. 1398. E' però da osservare che il Progetto innova sulle disposizioni vigenti, acconsentendo (art. 189) che la dote venga costituita od aumentata, anche durante il matrimonio, pure dai coniugi oltrechè dagli estranei. Quindi sembra necessario dire: " che viene da altri o dai coniugi costituita od aumentata durante il matrimonio „, non essendovi ragione di regolare diversamente nei due casi il lucro dotale.

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): Vista la modificazione al diritto vigente introdotta coll'art. 189 del Progetto, si propone che dal penultimo capoverso sian tolte le pa-

role " da altri „. Nell'ultimo capoverso si propone che sia premesso: " Oltre a quanto è disposto dall'art. 176 „, mantenendo per il resto inalterata la disposizione.

**Commissione Reale Avvocati di Messina** — (Rel. Avv. *Ruggeri*): Una giusta innovazione è stata fatta in materia del lucro dotale che può pattuirsi nel contratto di matrimonio, in quanto che alla disposizione dell'art. 1398 codice civile si è aggiunto che il lucro dotale si perde dal coniuge che siasi reso indegno di succedere all'altro coniuge.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Belletti*): All'art. 1398 che tratta del lucro dotale, si è apportata una modificazione notevole, ed essa pure degna di incondizionata approvazione.

Si è, cioè, aggiunto un capoverso, col quale viene stabilita la perdita del lucro a carico del coniuge, che si sia reso indegno della successione. La *Relazione* richiama il testo degli articoli 128 e 156 del codice civile. Ad avviso del riferente, si potrebbe richiamare anche la disposizione dell'art. 725.

(Rel. Avv. *Porro*): In aggiunta all'art. 1398 del codice, è stabilito che il lucro dotale si perde dal coniuge che siasi reso indegno di succedere all'altro coniuge.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano**: La formulazione di questo articolo darà certamente luogo ai numerosi dibattiti, cui diede luogo l'attuale art. 1398 che gli corrisponde, sulla sua natura. Non si potrebbe chiarificare la dizione?

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: Quanto ai lucri dotali, colmando una lacuna del codice, si aggiunge con l'ultimo capoverso la perdita di essi da parte del coniuge resosi indegno di succedere.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi** — (Rel. Avv. *Bagalà*): Opportuna la disposizione dell'art. 198, con cui si chiarisce che " il lucro dotale si perde dal coniuge che siasi reso indegno di succedere all'altro coniuge „.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia** — (Rel. Avv. *Celli*): Nella terza parte dell'articolo, in fine della prima riga, sarebbe più breve la espressione: *sulla dote da altri costituita*.

**Commissione Reale Avvocati di Pola**: Vale, quanto al divieto delle convenzioni sui lucri dotali, l'osservazione fatta *sub* art. 185: se la proposta ivi fatta dovesse venir accolta, anche questo divieto andrebbe tolto, perchè evidentemente basato sullo stesso principio di quello che proibisce le donazioni fra coniugi e la modificazione delle convenzioni matrimoniali.

L'ultimo capoverso dell'articolo dovrebbe in ogni modo venir così completato: " Il lucro dotale si perde dal coniuge che siasi reso indegno di succedere all'altro coniuge *e negli altri casi previsti dalla legge* ". (Es., art. 176 Progetto).

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Schupfer*): Poichè, come si è già visto, la perdita del lucro dotale ha luogo anche in caso di *separazione per colpa* (art. 176), si propone il quesito se non sia opportuno farne *un richiamo* anche nell'ultimo capoverso di questo articolo, formulandolo nel seguente modo: *Il lucro dotale si perde dal coniuge, oltre che in caso di separazione per sua colpa, anche quando siasi reso indegno di succedere all'altro coniuge.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Orlandi*): *Vedasi l'osservazione all'art. 197.*

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Per chiarezza, si propone di richiamare nell'ultimo capoverso quanto è stabilito per la perdita del lucro dotale nell'art. 176 del Progetto, a meno che non si modifichi, nella riforma, la norma sancente l'indegnità a succedere, estendendola al caso del coniuge colpevole della separazione personale.

Il capoverso potrebbe pertanto suonare: *Il lucro dotale si perde, oltre che nel caso previsto dall'articolo 126, anche dal coniuge, ecc.*

Poichè la dote, secondo il Progetto, può costituirsi anche dopo il matrimonio, è da considerarsi se non convenga togliere il divieto della convenzione del lucro sulla dote costituita od aumentata durante il matrimonio, purchè la convenzione sui frutti sia contestuale alla costituzione della dote.

Va da sè che, qualora si volesse adottare il registro delle convenzioni patrimoniali nel matrimonio, le convenzioni sui lucri potrebbero opporsi ai terzi solo dal giorno della trascrizione o dell'annotazione nel registro stesso.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino**: Opportunissima è la disposizione, dell'ultima parte, che il lucro dotale si perde dal coniuge che siasi reso indegno di succedere all'altro coniuge.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia** — (Rel. Avv. *Gallo*): Opportunamente viene disposta la perdita del lucro dotale per il coniuge che si è reso indegno di succedere all'altro coniuge.

## § 2. — Dei diritti del marito sulla dote e dell'alienazione dei beni dotali

### OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

### COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): Il Progetto ricalca troppo fedelmente le disposizioni del codice vigente, che non sono opportunamente sistemate, oltre che essere talora formalmente scorrette. L'art. 199, potendo avere utile riferimento solo alla dote di specie (poichè, trattandosi di dote di quantità, il marito acquista senza altro la veste e i poteri di proprietario), dovrebbe essere collocato dopo l'art. 203 ed essere immediatamente preceduto dall'art. 200. Così ancora, per quanto riguarda la dote di specie, sarebbe opportuno coordinare le disposizioni riguardanti i diritti e gli obblighi del marito in guisa da mettere in più chiara evidenza che sulla dote egli ha un diritto reale, nel cui contenuto si comprende anche quello dell'amministrazione, oltre al potere di rappresentanza della moglie per le azioni a tutela della proprietà e del possesso della dote.

**Commissione Reale Procuratori di Pola** — (Rel. Dott. *Priora*): Per salvaguardare l'integrità della dote dal pericolo, di venir travolta nei dissesti che possono colpire il patrimonio del marito, proponiamo che la dote in nessun caso passi in proprietà di questo ultimo, ma rimanga sempre separata dal patrimonio suo, di modo che soltanto l'amministrazione gli rimanga affidata, con i doveri e i diritti di un semplice usufruttuario.

La facoltà di chiedere la separazione dei beni dotali da quelli del marito, che quasi sempre viene esercitata quando il dissesto ha consumato se non tutto, almeno buona parte dei beni dotali, diventerebbe pertanto completamente inutile e si eviterebbero le lunghe e dispendiose liti, che quasi sempre ne derivano.

A salvaguardia degli interessi dei terzi, si potrebbe in sede opportuna prescrivere la facoltà di colpire anche i beni dotali per il soddisfacimento di crediti di natura strettamente familiare e sopratutto alimentare.

La dote, messa su queste basi, si avvicinerebbe di molto al nuovo istituto del patrimonio di famiglia, col quale potrebbe venir fuso in modo opportuno, togliendo alla prima quel carattere di instabilità che le è proprio, e al secondo quella rigidità, che gli deriva sopratutto dalla sua quasi totale inalienabilità.

Ma anche coll'istituto della comunione dei beni i due istituti potrebbero trovare opportuna fusione, portando così una enorme semplificazione nelle norme che regolano, secondo il Progetto, separatamente i tre istituti, il cui carattere fondamentale comune è quello di essere destinati a sostenere i pesi della famiglia, base di tutta l'umana società, valorizzata dal Fascismo.

### Art. 199

(Art. 1399 codice civile)

(*Amministrazione della dote*)

Il marito ha l'amministrazione della dote durante il matrimonio. Egli solo ha diritto di agire contro i debitori e detentori della medesima, di riscuoterne i frutti e gli interessi, e di esigere la restituzione dei capitali.

Ciò non ostante, può convenirsi, nel contratto di matrimonio, che la moglie riceva annualmente, sopra semplice sua quietanza, una parte delle rendite dotali per le sue minute spese e pei bisogni della sua persona.

## MAGISTRATURA

**Corte di Cassazione del Regno**: La giurisprudenza formatasi sull'art. 1399 del codice civile, che attribuisce al solo marito l'amministrazione della dote durante il matrimonio, riconosce alla moglie il diritto di procedere ad atti conservativi nei confronti dei debitori della dote, dei capitali dotali e dei frutti. Ora la riproduzione nell'art. 199 del Progetto dell'art. 1399 nella dizione attuale, che di atti conservativi non parla, potrebbe fare sorgere il dubbio che questi non siano consentiti alla moglie. Perciò, a conferma della interpretazione giurisprudenziale della vigente disposizione, si crede opportuno che sia esplicitamente consentito alla moglie il compimento di atti conservativi relativi alla dote e alle ragioni dotali.

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lorusso-Caputi*): Non è superfluo prospettare la opportunità di estendere alla dote la disposizione convenuta nell'art. 243 a proposito della comunione, cioè a dire la facoltà nella moglie di farsi autorizzare dal tribunale ad assumere essa l'amministrazione della dote ed a compiere atti di alienazione, sotto le ordinarie condizioni, in caso di assenza o di impedimento del marito.

## CONSIGLIO DI STATO

L'art. 243 stabilisce, per la comunione, la possibilità che, in caso di assenza o di impedimento del marito, la moglie si faccia autorizzare dal tribunale ad amministrare ed eventualmente alienare. Data l'identica funzione, che nel sistema proposto hanno dote e comunione, non si vede la ragione per la quale questa possibilità, ammessa per la comunione, sia esclusa per la dote. Si propone, quindi, di armonizzare i due istituti in questo punto, nel senso o di sopprimere l'art. 243 o di estenderlo alla dote.

## UNIVERSITA'

**Università di Camerino** — (Rel.ri Prof.ri *Chiaudano* e *Satta*): Si propone di togliere la frase " per le sue minute spese e per i bisogni della persona „, per l'imprecisione della sua formulazione, e per il riflesso che, demandandosi la statuizione del termine dell'assegno alla volontà delle parti, sembra superflua una limitazione al riguardo. Piuttosto sarebbe più pratico determinare l'ammontare al *quinto* o al massimo al *quarto*.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: Sarebbe utile aggiungere che anche la moglie, a tutela del suo patrimonio dotale, possa promuovere tutte le azioni che crederà opportune, senza che il marito abbia diritto di opporsi. E ciò ad eliminare questioni, più volte dibattute, sulla proponibilità o meno di tali azioni.

**Commissione Reale Procuratori di Torino**: Il capoverso ha bisogno di essere precisato nella misura. Troppo ampia e generica è la frase " minute spese e bisogni della sua persona „.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino** — (Rel. Avv. *Chiaudano*): *Si ripetono le osservazioni della Università di Camerino.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): Si ritiene convenga aggiungere, dopo le ultime parole del 1° comma: *e di far valere le ragioni dotali.*

Si propone di sopprimere le ultime parole del capoverso *per le sue minute spese e per i bisogni della sua persona,* delimitazione inutile, potendo in ogni caso essere elusa dalle parti.

## Art. 200

(Art. 1400 codice civile)

(*Obbligo supplementare del marito di dare cauzione*)

Il marito non è tenuto a dare cauzione per la dote che riceve, se non vi è stato obbligato nell'atto di costituzione dotale.

Tuttavia, se dopo il matrimonio sia sopraggiunta nel patrimonio del marito una trasformazione od una diminuzione per cui la dote venga ad essere in pericolo, il tribunale, sulla istanza della moglie o di colui che ha costituito la dote o ne è debitore, qualora egli sia nel novero delle persone che sarebbero tenute alla prestazione degli alimenti, può ordinare le cautele opportune per la sicurezza della dote.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *D'Angelo*): E' stata aggiunta la facoltà del tribunale di ordinare le opportune cautele per la sicurezza della dote anche ad *istanza della moglie*: il che comprende pure il caso che la moglie non abbia costituito la dote.

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lorusso-Caputi*): L'articolo concede, oltre che al debitore e al costituente della dote, quando sia nel novero delle persone tenute agli alimenti, anche alla

moglie il diritto di ottenere provvedimenti cautelari per la sicurezza della dote, messa in pericolo per trasformazione o diminuzione del patrimonio del marito. Il corrispondente art. 1400 del codice vigente questo diritto non riconosce alla moglie, che può chiedere solamente il più grave provvedimento della separazione della dote.

Tale aggiunta si presenta opportuna e giusta, perchè, essendo manifesto l'interesse della moglie alla conservazione della dote, non meno di quello del costituente o del debitore soggetto all'obbligo degli alimenti, come le si accorda un'azione per la separazione, così è doveroso darle anche la possibilità di provvedimenti cautelari, che anzi hanno una minore portata della separazione, ma possono talvolta essere per se stessi bastevoli all'interesse della moglie e della famiglia. E' un utile progresso sulla legislazione attuale e segnatamente sui codici preesistenti, alcuni dei quali, come il napoleonico, il napoletano e il parmense, non accordavano tale diritto nemmeno al debitore o costituente della dote.

**Corte di Appello di Messina** — (Rel. Cons. *Fierimonte*): Si approva la norma con cui si dispone che le provvidenze di cautela della dote possano essere richieste anche dalla moglie.

## CONSIGLIO DI STATO

In questo articolo, che riproduce l'identico art. 1400 del vigente codice, converrebbe sopprimere l'obbligo degli alimenti, come condizione per ottenere cauzione dal marito. La ragione della proposta consiste in ciò, che fondamento della norma non dovrebb'essere tanto il pericolo che per la dispersione della dote possa sorgere un obbligo agli alimenti, quanto il fatto che chi ha costituito la dote, o ne è debitore, ha interesse che questa corrisponda alla sua vera ed unica funzione, che è quella di sostenere i pesi del matrimonio (arg. *ex* prima parte dell'art. 200).

## UNIVERSITA'

**Università di Genova** — (Rel. Prof. *Luzzatto*): Sarebbe stato bene modificare l'art. 1400, ora trasfuso nell'art. 200, in modo da metterlo in armonia con l'art. 1969, n. 4°; non si comprende come, da un lato, vi sia l'ipoteca legale per la dote e i lucri dotali (art. citato); dall'altro si neghi il diritto a cauzione, salvo patto contrario. Si è spiegata la norma dell'art. 1400, nel senso che essa si riferisce alla *dote di specie*, mentre l'art. 1969 si riferirebbe a quella di quantità, ma è certo che la disposizione dovrebbe esser più chiara e precisa.

**Università di Modena** — (Rel. Prof. *Verga*): Opportuna è la facoltà concessa alla moglie di richiedere le cautele per la sicurezza della dote.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): L'inciso inserito nel 2° alinea, pel quale la moglie può sempre domandare cautele per la sicurezza della dote in caso di variazioni nel patrimonio del marito, è degna di approvazione.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): Nel primo comma sarebbe opportuno aggiungere, dopo la parola "il marito „, l'inciso "all'infuori della ipoteca legale di cui all'art.... „, e nel capoverso sarebbe bene specificare se l'istanza della moglie o del terzo debba essere proposta in contraddittorio del marito ed in via contenziosa, o se invece il tribunale debba pronunciare in camera di consiglio, sentito il marito.

**Commissione Reale Avvocati di Messina** — (Rel. Avv. *Ruggeri*): Una innovazione si è apportata all'art. 1400 in quanto si è esteso alla moglie il diritto di chiedere al tribunale che vengano ordinate le opportune cautele per la sicurezza della dote, quando sia avvenuta trasformazione nel patrimonio del marito.

Ciò è giusto, perchè, se la moglie ha il diritto di chiedere la separazione della dote, che costituisce un provvedimento più gravoso, *a fortiori* deve avere il diritto di farla cautelare quando sopraggiunga una trasformazione od una diminuzione per cui la dote venga ad essere in pericolo.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Belletti*): Viene apportata una modificazione veramente notevole, ed essa pure meritevole di approvazione, alle norme vigenti (art. 1400 del codice).

Di vero, a tenore del ricordato art. 1400, la facoltà di chiedere il provvedimento di cui all'articolo stesso, e cioè le cautele per la sicurezza della dote nel caso di trasformazioni nel patrimonio del marito, è limitata al costituente o debitore della dote stessa, purchè questi sia nel numero di coloro che possono essere tenuti agli alimenti.

Invece il Progetto estende la facoltà anche alla moglie. Le ragioni di tale estensione sono ovvie: come alla moglie è consentito (art. 1418 cod. civ., 220 del Progetto) di chiedere la separazione della dote, così sembra opportuno, come ben rileva la Commissione, concedere alla moglie la facoltà di chiedere particolari cautele, provvedimento certo di minore gravità di quello della separazione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia** — (Rel. Avv. *Celli*): Questo articolo può essere ridotto, nella prima parte, alla più semplice espressione: *Nel silenzio dell'atto di costituzione, il marito non è tenuto a cauzione per la dote*; e nell'esordio della seconda parte, a questa forma: *Ma se, dopo il matrimonio, per una trasformazione o diminuzione del patrimonio del marito, sia in pericolo la dote, ecc.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Orlandi*): L'intervento del tribunale, anche oggi esistente, è saggiamente concesso anche su domanda della moglie.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno** — (Rel. Avv. *Mobilio*): Dato il congegno della costituzione della dote per il vincolo che con essa si crea, riteniamo che il capoverso sia assolutamente superfluo. Se la dote è intangibile, avendone il marito la sola amministrazione e il solo diritto alla percezione dei frutti, se l'alienazione può essere possibile con il duplice concorso della istanza anche della moglie e della autorizzazione del tribunale, non sappiamo come la trasformazione e diminuzione del patrimonio del marito possa esercitare influenza su cosa non sua, cioè sulla dote. Pensiamo, invece, che si possa adire il tribunale nei modi dal capoverso in oggetto stabiliti, per togliere l'amministrazione al marito che male amministri, o che devolva le rendite non già a beneficio della famiglia, ma a destinazioni diverse, estranee alla famiglia. Lo stato fallimentare del marito può avere ripercussione sui beni acquistati dalla moglie dopo il matrimonio, ma non pure sui beni dotali: e ciò a prescindere dal diritto conferito alla moglie dall' art. 782, che le attribuisce il diritto alla prova per vincere la presunzione quivi prevista.

La disposizione in esame, perpetuando una inutile tutela, potrebbe invece volgere alla garanzia dei fatti prevedibili da noi indicati: cattiva amministrazione, devoluzione *extra*-familiare delle rendite.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Cravero*): L'articolo potrebbe essere molto semplificato. Ad esempio: " Il marito non è tenuto a dare cauzione per la dote ricevuta, salva espressa pattuizione all'atto di costituzione e salve le cautele, per sopraggiunto pericolo, da

disporsi dal tribunale, sentito il marito, in camera di consiglio, su ricorso della moglie o della persona che abbia costituito la dote „.

Non si vede la ragione perchè la cautela possa essere chiesta solo dal costituente tenuto agli alimenti, dato che questi ha interesse non solo a salvaguardare sè per l'avvenire, ma anche a vigilare a che la dote, conformemente al suo scopo, sia conservata *ad sustinenda onera matrimonii*.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): Perchè escludere nel capoverso dal diritto di chiedere le opportune cautele per la sicurezza della dote coloro che, sebbene l'abbiano constituita o ne siano debitori, non siano nel novero delle persone, che sarebbero tenute alla prestazione degli alimenti? Non hanno anche costoro un più che legittimo interesse a non vedere sperperata o, comunque, compromessa quella dote che essi costituirono pel solo scopo, il più delle volte del vantaggio della moglie, e, sempre, di quello della famiglia?

Non hanno costoro un più che legittimo interesse a sollecitare quelle cautele che valgono ad impedire o, quanto meno, ad arrestare il pericolo che quello scopo venga frustato?

Si propone, perciò, la soppressione dell'inciso: *Qualora egli sia nel novero delle persone che sarebbero tenute alla prestazione degli alimenti.*

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: E' da approvarsi, per ragioni sistematiche e in coerenza colle esigenze pratiche fatte risaltare dalla *Relazione*, e che già hanno fatto interpretare in questo senso, da parte della giurisprudenza e della dottrina, l'art. 1400, l'esplicito riconoscimento, anche alla moglie, della facoltà di fare istanza al tribunale per le cautele opportune in sicurezza della dote.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Merita pieno consenso l'innovazione, giusta la quale anche alla moglie è concessa la facoltà di chiedere al tribunale, ricorrendone le premesse, il provvedimento contemplato nel detto articolo.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia** — (Rel. Avv. *Gallo*): Giustamente è data facoltà anche alla moglie di chiedere le cautele opportune per la sicurezza della dote.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona** — (Rel. Avv. *Baliscrema*): Quanto mai conveniente appare il concedere anche alla moglie il diritto di adire il tribunale perchè questo ordini le op-

portune cautele per la sicurezza della dote, nel caso questa, dopo il matrimonio, venga posta in pericolo per sopraggiunta trasformazione o diminuzione del patrimonio del marito. La moglie infatti, meglio e prima di qualsiasi altra persona, dovrebbe essere in condizione di conoscere il variare della situazione patrimoniale del marito e di prendere conseguentemente, in tempo utile, il provvedimento.

## Art. 201

(Art. 1401 codice civile)

(*Dote di cose mobili stimate*)

Se la dote o parte di essa consiste in cose mobili stimate nel contratto di matrimonio, senza la dichiarazione che tale stima non nè produce la vendita, il marito ne diviene proprietario, e non è debitore che del prezzo loro attribuito.

## UNIVERSITA'

**Università di Bologna** — Sarebbe opportuno migliorare la dizione là dove si dice: " non ne produce la vendita „.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): Dei beni dotali può essere proprietario il marito, in alcuni casi che il Progetto ha desunto dal codice civile (cose mobili stimate, art. 201; immobile stimato con trasferimento di proprietà, art. 202), e sui quali bisogna pienamente consentire, nell'interesse dei terzi e di una più rapida circolazione di quei beni. Di questi casi il primo è così ovvio, che si intende la sua recezione anche nel regime legale germanico-svizzero (§ 1376 cod. civ. germ., art. 201, cap. ult., cod. civ. svizz.); il secondo pure è comune a questo sistema (art. 199 cod. civ. svizz.).

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): Anzichè " non ne produce la vendita „ si propone che sia detto: " non ne trasferisce la proprietà „.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia**: Gli articoli 201 e 202 riproducono testualmente le disposizioni degli articoli 1401 e 1402 cod. civ.

Due osservazioni su di essi deve fare il Sindacato:

1°) è noto come la differenza fra il regime per i beni mobili e il regime per i beni immobili, quanto alla stima nella costituzione di dote, sta in quella concezione antica per cui la proprietà immobiliare prevale sulla mobiliare, per la sua maggiore importanza dal punto di vista economico, per la sua maggiore individualità, ecc. Trova il Sindacato che questa concezione antiquata, che è stata abbandonata così opportunamente dal nuovo legislatore anche nelle disposizioni di diritto internazionale privato, dovrebbe sparire anche in questa materia;

2°) la legge parla di cose mobili " stimate nel contratto di matrimonio „ (art. 201), usando la stessa espressione dell'art. 1401 codice civile. Tale dizione potrebbe continuare a far sorgere dubbi, come effettivamente sono sorti, anche se in misura non persistente, per la stessa identica dizione usata dal codice civile, e cioè se la disposizione riguardante il valore della stima debba o no applicarsi al caso che la costituzione della dote sia stata fatta da un terzo, e non dalla persona di uno degli sposi.

Ritiene opportuno perciò il Sindacato che tale frase venga eliminata, e sostituita con l'altra, più precisa, di " atto di costituzione di dote „.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì** — (Rel.ri Avv.ti *Panciatichi* e *Foschi*): Si ravvisano fondate le critiche mosse da altri al mantenimento di questo principio, alle cui conseguenze, volute dal legislatore, si arriverebbe più facilmente disponendo che per le cose in oggetto rimane integro il vincolo dotale, e il marito deve sempre risponderne sino a concorrenza della stima, salvi i casi di forza maggiore e di deterioramento coll'uso, o di cose consumabili o fungibili.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia** — (Rel. Avv. *Celli*): La penultima parola *loro* di questo articolo è inutile e l'articolo stesso potrebbe finire con le parole *prezzo di stima*, in luogo delle parole *del prezzo loro attribuito*.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno** — (Rel. Avv. *Mobilio*): Questa disposizione, corrispondente a quella racchiusa nell'art. 1401 del codice civile, riteniamo che contrasti con il concetto fondamentale dell'istituto giuridico della dote, in quanto crea una ragione di credito verso il marito, mentre, attribuendo a costui la proprietà delle cose indicate nella disposizione in esame, vulnera in pieno i diritti della moglie dotata, potendo esercitare i terzi le rispettive azioni creditorie verso il marito, senza possibilità di revindica da parte della

dotata, dal momento che ad essa si riserva solo il diritto contro il marito per il prezzo di valutazione. Se i beni così dati in dote dànno vita all' istituto della dote, la moglie deve mantenere integro il suo diritto contro tutti: e diciamo la moglie, come la più diretta interessata, mentre la dote è vincolata a garantire tutti i partecipi della società familiare. Pensiamo invece, sempre che l'istituto della dote rimanga in vita, che per le cose menzionate nella disposizione in esame debba rimanere integro il vincolo dotale, mentre di esso deve sempre rispondere il marito sino alla concorrenza del valore dato nei fogli nuziali.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:** In considerazione della giusta innovazione dell' art. 196, che libera il dotante dalla responsabilità per vizi occulti, e con ciò contribuisce a differenziare la costituzione di dote di quantità dalla vendita (vedasi anche capoverso dell'art. 210 in cui, abbandonata l'espressione " vendita „, si adotta quella tecnicamente esatta di " attribuzione di proprietà „ o quella — tuttavia meno esatta — di " alimentazione „), si propone di adottare in sostituzione dell'espressione " vendita „ od equivalenti (art. 210), l'espressione di *trasferimento della proprietà.*

Il testo potrebbe quindi modificarsi come segue:

*Se la dote o parte di essa consiste di cose mobili stimate nelle convenzioni patrimoniali, senza dichiarazione che tale stima non produce trasferimento della proprietà dei beni al marito, questi ne diviene proprietario e resta debitore solo del valore loro attribuito.*

## Art. 202

(Art. 1402 codice civile)

*(Stima dell' immobile dotale)*

La stima dell' immobile costituito in dote non ne trasferisce la proprietà al marito senza una espressa dichiarazione.

## UNIVERSITA'

**Università del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): *Vedasi l' osservazione all' art. 201.*

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia**: *Vedasi l'osservazione all'art. 201.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno** — (Rel. Avv. *Mobilio*): *Vedasi l'osservazione all'art. 201.*

### Art. 203

(Art. 1403 codice civile)

*(Immobile acquistato con denaro dotale)*

L'immobile acquistato col denaro dotale non diviene dotale, se non quando nel contratto di matrimonio sia stata stipulata la condizione dell'impiego.

Lo stesso ha luogo relativamente all'immobile dato per pagamento della dote costituita in denaro.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Varie innovazioni si propongono per gli articoli 203, 204, 205 e 206, che il Progetto riproduce immutati dal codice, e dei quali sembra più opportuno anche un diverso ordine, anteponendo le disposizioni degli attuali articoli 204 e 205 alle altre e scindendo in due articoli l'attuale art. 206. L'attuale art. 204, rimanendo immutato, diventerebbe così l'art. 203, e l'attuale art. 205, nel quale si propone di sostituire all'espressione " la dote nè le ragioni dotali della moglie „ l'altra " i beni dotali „ (cfr. art. 204) e di sopprimere l'inciso superfluo " e non si possono neppure ridurre o restringere le ragioni medesime „, diventerebbe l'art. 205.

Segue quello che sarebbe il nuovo testo degli articoli 203 (205) e 206 (206 e 206 *bis*):

Art. 205. Il *bene* acquistato col denaro dotale *diviene* dotale, *quando l'impiego sia stato stipulato* nel contratto di matrimonio *o sia stato autorizzato per motivi di evidente utilità,*

*secondo le regole dell' articolo 204, e purchè nell' atto d' acquisto sia fatta menzione dell' impiego e dell' origine del denaro.*

Lo stesso ha luogo relativamente al *bene* dato per pagamento della dote costituita in denaro.

Art. 206. Il prezzo ricavato dalla vendita del *bene* dotale, autorizzata per motivi di evidente utilità, *dev' essere impiegato* come dotale. Il tribunale provvede in guisa che non si ometta l'impiego del prezzo nel modo da esso stabilito.

Art. 206 *bis*. Il *bene* dotale *può essere permutato*, e quello ricevuto in permuta diviene dotale, *come* l' eventuale supplemento in denaro, *secondo le regole degli articoli precedenti*.

Le ragioni del diverso ordine delle disposizioni e della scissione in due articoli dell'art. 206 sono evidenti nella nuova formulazione che gli articoli ricevono. Di un chiarimento, invece, abbisognano le introdotte varianti. Si propone anzitutto di sostituire " bene „ ad " immobile „, perchè anche questa limitazione testuale all' immobile delle norme sull' impiego del denaro dotale e sulla permuta nón ha ragion d' essere nella nostra legge, che ha esteso a tutta la dote di specie, immobiliare o mobiliare, quell' inalienabilità che il codice francese restringe alla dote immobiliare (si confrontino l' art. 1404 del nostro codice [204 del Progetto] e l' art. 1557 del codice francese). Pertanto l' accennata limitazione all' immobile, coerente negli articoli 1553 e 1559 del codice francese, è nelle disposizioni suaccennate un detrito testuale di un ordinamento diverso. Si propone, poi, di fare espressa menzione dell' autorizzazione per evidente utilità all' impiego del denaro dotale, indipendentemente dall' esistenza d' una clausola di impiego, perchè questa surrogazione, che pure merita di essere ammessa, alla stessa stregua di quella risultante da alienazione per evidente utilità e conseguente reimpiego, non è espressamente prevista dalle attuali disposizioni riprodotte nel Progetto. Infine si propone di aggiungere, perchè la surrogazione da impiego possa considerarsi avvenuta, l' obbligo che nell' atto stesso d' acquisto si faccia menzione dell' impiego, che si effettua, e dell' origine dotale del denaro, che viene impiegato, senza di che la certezza della surrogazione, riguardo alle parti ed ai terzi, cui s' ispira la disposizione, non è affatto raggiunta, evidentemente non bastando la clausola d' impiego contenuta nel contratto di matrimonio. Anche qui il nostro legislatore del 1865 e la Commissione compilatrice del Progetto si son fermati a riprodurre la corrispondente disposizione del codice francese (art. 1553), non considerando che questa disposizione riceve, secondo la dottrina e la giurisprudenza francese, in quel codice, e non nel nostro, integrazione dai precedenti articoli 1434 e 1435 scritti per il regime fondamentale della comunione legale, nei quali appunto si stabilisce che per la surrogazione nella qualità di bene proprio di ciascuno dei coniugi occorre che all'atto dell'acquisto si faccia menzione dell' origine del denaro e dell' impiego (cfr., nel Progetto, art. 237, in fine).

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Cravero*): Basta la condizione generica di *un* impiego oppure occorre, per l'effetto di cui all'articolo, la condizione espressa di *quell'* impiego? La differenza è grande. Se si stabilisce che la dote sia investita in cartelle e il marito acquista un immobile, *quid juris*?

L'espressione del capoverso appare ideologicamente non corretta. La analogia tra le due ipotesi non è perfetta e non può quindi dirsi "lo stesso„, giacchè nella seconda ipotesi non può venire in considerazione la condizione dell'impiego, dato che è pattuito che la dote si intenda costituita in denaro e dato che è assurdo pensare che diventi dotale l'immobile quando sia dichiarato che la dote è rappresentata in denaro.

Sarebbe preferibile dire: " l'immobile dato per la dote che si dichiari costituita in denaro non diventa dotale se non per la garanzia reale che espressamente si disponga all'atto della costituzione „.

### Art. 204

(Art. 1404 codice civile)

*(Alienazione di beni dotali permessa nel contratto di matrimonio)*

I beni dotali possono essere alienati o ipotecati se nel contratto di matrimonio ne è stata permessa l'alienazione o l'ipoteca.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lorusso-Caputi*): Un miglioramento tecnico si ha sul corrispondente art. 1404 del codice attuale, perchè, in luogo di dire che *la dote può essere alienata o ipotecata, se ecc.*, è sostituita la espressione, più esatta, che *i beni dotali possono essere alienati o ipotecati, se ecc.*

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): *Vedasi l' osservazione all' art. 203.*

**Università di Genova** — (Rel. Prof. *Luzzatto*): Può apparire esatto l' aver sostituito, nell' art. 1404 codice civile, l' espressione: " i beni dotali „ all' espressione " dote „, e diciamo che la correzione è esatta, non tanto per correttezza di linguaggio tecnico, come apparirebbe dalla *Relazione* (v. pag. 109), quanto per una ragione veramente sostanziale, cioè per la ragione che nell' espressione " dote „ può ritenersi inclusa la *ragione dotale*, mentre, riguardo ad essa, non è ugualmente richiesta l' inalienabilità. La *ragione dotale*, almeno se intesa come viene intesa comunemente, è il credito della moglie verso il marito per causa della dote, credito che, in caso di cessione, si trasmetterebbe nel cessionario così com' è, e quindi non potrebbe essere fatto valere, dallo stesso cessionario, che *dopo lo scioglimento* del matrimonio. Posto ciò, la cessione sembra poter avvenire senza detrimento degli interessi famigliari; sembrano, in altri termini, mancare qui le ragioni per cui la inalienabilità della dote venne stabilita. Ma se, nell' art. 204, si è fatta la correzione che, per le ragioni suddette, appare opportuna, perchè non si è fatta la stessa correzione nel successivo articolo, restringendo il divieto di alienazione o di obbligazione ai *beni dotali*?

**Università di Modena** — (Rel. Prof. *Verga*): Corretta è la modificazione di dizione apportata all' art. 1404.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bergamo** — (Rel. Avv. *Zizioli*): Si propone di aggiungere anche il pegno.

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): Parrebbe opportuno aggiungere, al 1° comma, la frase " salvi sempre i diritti dei terzi anteriori alla trascrizione del vincolo dotale sull' immobile acquistato „.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Redenti*): Non è chiarito nell'art. 204 del Progetto, anche in relazione all'art. 207, chi abbia facoltà di alienare, e se e quali obblighi e responsabilità vi siano per l'uso o il reimpiego.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno** — (Rel. Avv. *Mobilio*): Come è congegnata questa disposizione, si confonde il caso che la costituzione di dote sia stata fatta dalla moglie e dai terzi. Di modo che, se la moglie si costituisce in dote una somma o dei beni e non abbia espressamente dichiarato di consentire all'alienazione e all'accensione d'ipoteca, non possa il suo consenso in epoca posteriore retroagire e consentire l'alienazione e l'ipoteca non prevista nei fogli nuziali. Da ciò la necessità che quanto meno si faccia eccezione per il caso di volontaria costituzione di dote da parte della sposa di beni suoi propri. Ma anche nella ipotesi che la dote sia opera di terzi, riteniamo che questo vincolo permanente, spesso determinato da ragioni affettive, sia illogico ed antisociale, in quanto diretto ad una stabilizzazione di uno stato di cose, che i posteriori eventi possono far ritenere superato. Ed anche la ragione affettiva, esistente all'inizio, cessa in prosieguo di tempo, in quanto il nome di famiglia, che di solito vuole garentirsi con la perpetuazione dominicale sulla proprietà non sussiste, in quanto la sposa assume il nome del marito, e la proprietà, nella ipotesi di prole, passa ad altro casato. Ma il divieto urta contro le ragioni sociali, specie oggi che il Regime Fascista ha proclamato il principio che la proprietà è sopra tutto un dovere ed il trapasso in chi ne sviluppi e potenzi la produttività dev'essere agevolato e non reso impossibile da quei divieti, che, se ancora viventi, coloro che li apposero sarebbero stati i primi ad eliminarli.

La convenienza, poi, nel progresso del tempo, deve essere tenuta presente quale migliore sistema di amministrazione, nella valutazione attuale della cosa, più che della stessa cosa. Basta che i presupposti della dote siano garantiti traverso l'intervento del tribunale, contro tutti i dommatismi scolastici e i vieti tradizionalismi, che risentono ancora troppo di concezioni feudali.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Dato che l'articolo prevede l'alienazione ed anche l'onerazione ipotecaria dei beni dotali, sembra opportuno proporre una migliore aderenza al testo della intitolazione, la quale prevede unicamente l'alienazione e non anche l'ipoteca.

Per la migliore aderenza dell'intitolazione al testo, vale quanto detto sull'articolo precedente.

Coll'innovazione del secondo comma, la Commissione ha voluto — come si legge nella *Relazione* — risolvere la questione, sempre contro-

versa, circa l'ammissibilità dell'esecuzione sui frutti e sulle rendite dotali.

La soluzione proposta dal Progetto appare un compromesso fra le due opposte tesi: quella della illimitata pignorabilità e quella della intangibilità in via esecutiva dei frutti dotali.

Tale risoluzione non farebbe che spostare, anzichè risolvere, la questione controversa.

Inevitabilmente infatti, nell'esaminare la *causa del credito* ed i *bisogni della famiglia* tra i contrastanti assunti di pignorabilità totale e non pignorabilità pure integrale dei frutti, si continuerà a battersi dinanzi alle Autorità giudiziarie con gli stessi argomenti e con lo stesso accanimento portati attualmente in campo dai paladini delle opposte tesi, che il Progetto vorrebbe conciliare.

Secondo le intenzioni di questo, la norma dell'ultimo capoverso dovrebbe anche sottrarre i frutti dotali all'esecuzione per debiti *del marito*.

Non sembra che tale scopo sia raggiunto. La difficoltà di distinguere, nella maggior parte dei casi, i debiti propri del marito da quelli che egli contrae quale capo della famiglia per i bisogni di questa, l'abilità delle parti in causa, il criterio soggettivo del magistrato, porteranno inevitabilmente una tale varietà di decisioni da lasciare in questo problema ancor maggiore incertezza di quella finora imperante.

L'elasticità del regime patrimoniale nel matrimonio è indispensabile, per conciliare, in un'epoca di rapidi scambi, la protezione economica del nucleo familiare con la necessità di maggior sicurezza del credito e più pronta circolabilità dei beni destinati a sopperire alle esigenze economiche della famiglia. Ciò richiede che — a somiglianza delle legislazioni più moderne (cod. germ., cod. svizz. ed anche codice civile austriaco) — si ammetta l'esecuzione illimitata sui frutti dotali a miglior sicurezza del credito da concedersi a chi, come il capo di famiglia, ha da provvedere al sostentamento con tutto il suo patrimonio. Mentre a tutela degli interessi della famiglia e della moglie contro l'agire e specialmente i dispendi antifamiliari del capo famiglia, il Progetto ha previsto le misure cautelari e la separazione della dote che, opportunamente ampliate, corrisponderebbero alle esigenze, ed il codice penale provvede coll'art. 570.

All'art. 220 si potrebbe contemplare quale caso di separazione quello dei debiti antifamiliari del marito, per i quali sia stata promossa la esecuzione sui frutti dotali.

Il secondo comma dell'art. 205 potrebbe pertanto suonare:

*E' ammessa l'esecuzione sui frutti e sulle rendite, fino alla avvenuta separazione della dote.*

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina** — (Rel. Avv. *Bartolini*): Sembra opportuno di coordinare questa norma coll'art. 189, ove è prevista la costituzione della dote anche durante il matrimonio.

## Art. 205

(Art. 1405 codice civile)

*(Alienazione autorizzata dal tribunale)*

Fuori del caso indicato nel precedente articolo, non si possono durante il matrimonio alienare od obbligare a favore di chicchessia la dote nè le ragioni dotali della momoglie, e non si possono neppure ridurre o restringere le ragioni medesime, se non col consenso del marito e della moglie, e mediante decreto del tribunale, che può darne la autorizzazione nei soli casi di necessità od utilità evidente.

L' esecuzione sui frutti e sulle rendite non può aver luogo se non nei limiti stabiliti dall' autorità giudiziaria, avuto riguardo alla causa del credito ed ai bisogni della famiglia.

## MAGISTRATURA

**Corte di Cassazione del Regno**: Sono da fare due osservazioni: una riguardante la dizione, e una seconda i poteri del tribunale circa l' alienazione dei beni dotali.

Per ciò che riguarda la dizione, è da porre in rilievo che nel 1° comma si parla distintamente di dote e di ragioni dotali, per cui riesce evidente che in esso la parola " dote „ ha il significato ristretto di beni dotali, ma poichè la parola " dote „ ha normalmente significato più largo, comprendente le ragioni dotali, sembra opportuno che, per maggior proprietà di linguaggio, si parli di " beni e ragioni dotali „.

Per ciò che riguarda i poteri del tribunale circa la alienazione della dote, si crede che occorre allargare i poteri stessi secondo le necessità che la pratica ha rivelato e che han costretto la giurisprudenza ad una interpretazione dell' attuale art. 1405 in modo che esorbita dalla sua dizione letterale.

E' noto, infatti, che quando i coniugi non vanno d'accordo e la moglie ha anche per questo maggior bisogno di utilizzare dippiù i suoi beni dotali, è allora che spesso il marito si avvale maggiormente dei diritti attribuitigli dalla legge per ottenere, facendo difficoltà ad una anche evidentemente necessaria alienazione dei beni dotali, vantaggi a suo favore, che nulla giustifica. In questi casi l' intervento del magistrato, che apprezzi le ragioni della moglie, può essere, ed è effettivamente riuscito, provvidenziale, per cui sembra opportuno che la possibilità di tale intervento sia riconosciuta esplicitamente dalla legge.

Perciò, analogamente a quanto dispone l' art. 241 per la comunione dei beni, dovrebbe essere consentito alla moglie di chiedere al tribuna-

le che consenta esso, nonostante il rifiuto del marito, la alienazione di beni dotali nei casi di cui all' art. 205.

Naturalmente il provvedimento non potrebbe essere emesso se non dopo che il tribunale abbia apprezzato le ragioni del marito, che deve essere sentito in contraddittorio della moglie.

Nell' art. 241 si prevede oltre che il rifiuto del consenso del marito, anche quello della moglie, e per ambedue i casi si conferisce al tribunale il potere di consentire l' alienazione dei beni della comunione, ma solo la prima delle regole dovrebbe, secondo quanto si è detto or ora, estendersi al caso della dote, non sembrando che sia giustificato costringere la moglie, alla quale appartengono i beni dotali, a disfarsi della sua proprietà contro il suo volere.

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *D'Angelo*): All' art. 1405 si è aggiunto un capoverso, col quale si autorizza il magistrato a limitare l'esecuzione sui frutti e sulle rendite dotali, risolvendo, in ordine alla esecuzione stessa, una questione che tuttora è viva in dottrina e in giurisprudenza.

In relazione alla 1ª parte del detto art. 1405 del codice si crede opportuno suggerire una indispensabile modificazione, nel senso che si disponga che il provvedimento del tribunale supplisca anche al caso che manchi il consenso di uno dei coniugi, o perchè rifiutato senza giusta causa, o per altro motivo di accertata impossibilità. E ciò per ovviare a seri inconvenienti, che nella pratica si son verificati là dove il consenso di entrambi i coniugi non si potè ottenere e il tribunale, pur riconoscendo la necessità o l' utilità dell' obbligazione, fu costretto a respingere il provvedimento invocato.

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lorusso-Caputi*): Analogamente alla espressione usata nell'art. 204, dovrebbe essere rettificato l'art. 205 a proposito dell'alienazione autorizzata dal tribunale, e nel quale, a somiglianza dell' art. 1405 del codice, si parla di alienazione od obbligazione della dote, mentre sarebbe più proprio parlare, invece, di " beni dotali „.

C' è da riflettere, se non sia il caso di sopprimere lo inciso " ragioni dotali della moglie „, messa in contrapposto alla espressione " dote „ e che dovrebbe essere sostituita dall' altra " beni dotali „.

Secondo la definizione comunemente adottata dal diritto privato sono " beni „ tutte le cose che possono formare oggetto di proprietà pubblica o privata e, secondo la nota classificazione, si considerano beni immobili i diritti enfiteutici, il diritto di usufrutto, le servitù prediali e in genere tutte le azioni che tendono a ricuperare immobili o diritti ad essi relativi, come si considerano beni mobili i diritti, le obbligazioni e le azioni, anche ipotecarie, che hanno per oggetto somme di denaro ed effetti mobili, le azioni o quote di partecipazione delle società, le

rendite vitalizie o perpetue. E alla stregua di tale sistema non c'è evidentemente posto per una categoria di " ragioni dotali „, in aggiunta a quella più ampia di " beni dotali „. La soppressione dell'inciso, che era d'altronde una innovazione del codice vigente, non pare che possa arrecare pregiudizio, mentre gioverebbe alla precisione tecnica della norma legislativa.

Atteso poi l'indirizzo preso dalla giurisprudenza nelle due questioni sul modo di addivenire alla alienazione della dote, anche nel dissenso di uno dei coniugi, adottando la via contenziosa, e sul valore di sanatoria all'autorizzazione postuma del tribunale, conosciuta sotto il nome di omologazione, si invoca un completamento del testo.

Sarebbe opportuno di estendere alla dote la disposizione dell'art. 241, nella parte contenente le norme per risolvere il conflitto tra coniugi nella alienazione dei beni della comunione, ma col contraddittorio del coniuge dissidente, e che fosse dichiarato che l'autorizzazione del tribunale nei casi ordinari debba essere preventiva.

Ma quel che è più importante nell'articolo è il capoverso, che risolve definitivamente la vecchia e tormentata questione della pignorabilità e sequestrabilità o meno dei frutti della dote e per la quale ben sei dottrine si contendono il campo con poca edificazione del pubblico e della sicurezza del credito.

Il nuovo legislatore, adottando la dottrina più accreditata e più ragionevole, e conciliando gli interessi della famiglia con quelli dei terzi, la cui fiducia nella legge e nel diritto non deve essere mai compromessa, dichiara che l'esecuzione sui frutti e sulle rendite della dote non può aver luogo, se non nei limiti stabiliti dall'Autorità giudiziaria, avuto riguardo alla causa del credito e ai bisogni della famiglia.

Viene così riconfermato il principio che la dote serve per sostenere i pesi del matrimonio e che quindi solamente la eccedenza può essere espropriata senza danno della sua naturale destinazione, e viene altresì reso omaggio ad una letteratura giuridica veramente perspicua e che risale fino ai giuristi pratici del Risorgimento (FABBRO).

**Corte di Appello di Firenze** — (Rel. Cons. *Allegri*): L'art. 208 del Progetto — riproducendo testualmente l'art. 1408 del vigente codice civile — pone a carico del marito, in relazione ai beni dotali, tutte le obbligazioni dell'usufruttuario, ma l'art. 1408 non gliene conferisce i diritti; dal che deriva che, a differenza dello usufruttuario, il marito non ha diritto alcuno sui frutti della dote, che esso percepisce come amministratore, e non come proprietario. Così essendo, non è ammissibile che i suoi creditori possano agire sui frutti dotali, perchè ciò contraddirebbe al principio fondamentale che i creditori possono soddisfarsi soltanto sui beni di proprietà del debitore. Nè può distinguersi tra frutti necessari ai bisogni della famiglia e frutti eccedenti tale necessità, per concludere che i secondi, a differenza dei primi, possono anche lasciarsi a garanzia dei creditori del marito. Ciò andrebbe bene, se unica obie-

zione al principio accolto nell'art. 205 fosse quella che i beni dotali con tutti gli accessori devono servire ai bisogni della famiglia; invece, oltre a tale rilievo, vi è l'altro sopra accennato, che cioè i frutti dotali sono di proprietà del marito, di guisa che, a giustificare la distinzione di cui sopra, occorrerebbe che il marito potesse considerarsi amministratore della dote e dei frutti relativi soltanto fino a concorrenza dei bisogni della famiglia, mentre per la eccedenza potesse considerarsene proprietario. Poichè invece questa duplice qualità del marito non è dalla legge consentita, anzi è implicitamente ma chiaramente esclusa, deve concludersi che, nemmeno nei limiti stabiliti dall'art. 205, è ammissibile l'esecuzione di cui trattasi.

Tutto ciò considerato, si propone la soppressione del capoverso del citato articolo o quanto meno la sua modificazione, nel senso di ammettere l'esecuzione soltanto per i debiti contratti dall'uno o dall'altro coniuge nell'interesse della famiglia.

**Corte di Appello di Genova** — (Rel. Cons. *Sarno*): Il primo comma riguarda l'alienazione autorizzata dal tribunale. Pare necessario risolvere la quistione assai antica se il dissenso di uno dei coniugi impedisca l'alienazione della dote. Tenendo presente che l'alienazione è consentita nei soli casi di necessità e di utilità evidente e con approvazione del tribunale, non è necessario attribuire soverchia importanza al capriccio del coniuge, il quale si rifiuti di destinare la dote precisamente allo scopo cui è destinata.

Sarebbe, perciò, bene, aggiungere questa frase: " anche nel caso in cui manchi l'assenso di uno dei coniugi „. Come, del resto, è detto espressamente per l'alienazione od ipoteca dei beni comuni, nel successivo art. 241.

Il capoverso risolve in senso affermativo la questione se i creditori del marito possano agire *in executivis* sui frutti e sulle rendite dotali, ma opportunamente consente all'Autorità giudiziaria di fissare i limiti dell'esecuzione, allo scopo evidente di evitare la rovina completa della famiglia, conciliando gli interessi della stessa con quelli dei creditori.

**Sezione di Corte di Appello di Lecce** — (Rel. Pres. Sez. *Camassa*): L'aggiunta del capoverso, col quale si ammette l'esecuzione sui frutti e sulle rendite della dote da parte dei creditori del marito, ci trova perplessi; in ogni modo si desidererebbe che fosse più categoricamente stabilito che le due ragioni (causa del credito e bisogni della famiglia), le quali costituiscono la indispensabile limitazione del diritto alla detta esecuzione, debbano concorrere *simultaneamente*, con prevalenza, anzi, della prima. Quando le obbligazioni contratte dal marito trovano causa nella soddisfazione di necessità e utilità della famiglia o anche del solo marito può essere equo, se non perfettamente giuridico, stabilire che i beni dotali concorrano a soddisfarlo, ma se esse furono contratte per

alimentare vizi e passioni del marito stesso, non è altrettanto equo che i creditori soddisfino i loro crediti con cose destinate per legge ai bisogni della famiglia.

Senza dire che è sempre difficile venir determinando quali siano i *bisogni della famiglia*. Una ricca dote conduce con sè maggiori esigenze, sia per le condizioni migliori in cui la famiglia ha diritto di mantenersi, sia per l'educazione più accurata che si vuol dare ai figli. Inoltre si apre la via ad un giudizio molesto sulle cose intime e segrete della famiglia e si ferisce il diritto della moglie ed il patto nuziale, pel quale la dote è destinata *tutta* a quei bisogni, per meglio e nella maggior maniera soddisfarli.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*): Analogamente a quanto venne provveduto all'art. 241, disciplinando il dissenso tra coniugi allorquando si tratti di alienare o ipotecare beni della comunione, potrebbe provvedersi in materia dotale. Consenso costitutivo sarebbe quello del tribunale, nell'uno e nell'altro caso; esso si ispirerebbe a criteri di utilità evidente o di necessità, supplendo — oltre l'ordinaria tutela affidatagli in materia — là dove non potesse altrimenti interpellarsi il coniuge assente, temperando le trasmodanze a profitto della famiglia, e quindi anche della prole, su cui altrimenti viene a ricadere, senza colpa, ogni nociva conseguenza.

Tra le opinioni che, rispetto all'esecuzione sui frutti e sulle rendite della dote, eransi manifestate nella dottrina e nella giurisprudenza, il capoverso dell'art. 205 ha prudentemente accolta quella intermedia, che ammette la perseguibilità dei frutti e delle rendite stesse per la parte la quale ecceda i bisogni famigliari, aggiungendo l'altro temperamento equitativo della considerazione alla causa del credito per cui si voglia procedere. Attribuendo all'Autorità giudiziaria lo stabilire i limiti entro i quali l'esecuzione possa venire attuata, non si conferisce al magistrato una facoltà eccessiva — come taluno ha ritenuto —, nè tale che possa dar luogo ad indagini indiscrete circa l'interno della famiglia del debitore.

**Sezione di Corte di Appello di Perugia** — (Rel. Pres. *Frezzini*): Parrebbe opportuno sostituire al tribunale il giudice tutelare, in relazione anche al disposto dell'art. 255, per maggiore facilità nel disbrigo delle pratiche relative anche nelle preture, salvo ricorso al tribunale.

## CONSIGLIO DI STATO

Si è aggiunta la norma, meritevole di approvazione, che fa divieto di esecuzione sui frutti e sulle rendite dotali, ma si è tolta, senza renderne ragione, la disposizione dell'ultimo capoverso del

vigente art. 1407, che, dopo lo scioglimento del matrimonio, consente di procedere sui beni che costituiscono la dote anche per le obbligazioni contratte dalla moglie durante il matrimonio.

## UNIVERSITA'

**Università di Cagliari:** Quest'articolo non risolve una questione finora assai dibattuta, se cioè l'inalienabilità si estenda anche alle obbligazioni da delitto o da quasi - delitto, a proposito della quale gli interpreti già ora sembrano orientati nel senso di permettere la lienazione, il che è apparso conveniente a più d'uno di proporre in sede di revisione del Progetto.

E' bene anche risolvere la nota questione, se il dissenso di uno degli sposi valga ad impedire l'alienazione della dote o sia superabile con l'intervento del magistrato, al qual proposito è consigliabile adottare la tesi accolta dal Supremo Collegio di affidare al tribunale il compito di dirimere il conflitto tra i due coniugi: posto, infatti, che il magistrato deve autorizzare l'alienazione in parola nei soli casi di necessità e di utilità evidenti, è utile non moltiplicare gli ostacoli al negozio dispositivo, quando sussistono le ragioni che lo legittimano. Nè pare che tale aggiunta sia strana, avendola il Progetto espressamente ammessa nell'art. 241 a proposito delll'alienazione dei beni comuni, e cioè in materia assai simile a quella dotale.

**Università di Camerino** — (Rel.ri Prof.ri *Chiaudano* e *Satta*): Nell'ultimo comma si propone di precisare anzitutto l'Autorità competente a provvedere, che sembra opportuno designare nel contesto. In secondo luogo la forma della procedura necessaria, che si propone nel ricorso, anzichè nel giudizio. E' utile poi che il provvedimento sia sempre dato sentiti i coniugi, posto che essi sono i più adatti ad illuminare il pretore sui bisogni di famiglia. Si chiede poi che per maggior precisione di linguaggio la parola " bisogni „ sia sostituita con quella di " necessità„. L'ultima parte del comma verrebbe così modificata: "dal pretore, su ricorso della parte interessata, sentiti i coniugi e avuto riguardo alla causa del credito e alla necessità della famiglia „.

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): *Vedasi l'osservazione all'art. 203.*

**Università di Genova** — (Rel. Prof. *Luzzatto*): *Vedasi l'osservazione all'art. 204.*

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): Il Progetto conserva la tendenza cauta del codice civile, che non si contenta per la disponibilità dei beni dotati dell'accordo tra marito e moglie (come del resto fa anche il cod. civ. aust., riguardo agli immobili dotali), ma la subordina all'autorizzazione del tribunale (art. 205), quando il contratto di matrimonio non abbia prevista la disponibilità dei beni dotali per effetto del semplice accordo (art. 204). E nulla di male in questo rigore, che è però sempre un indice della maggior diffidenza latina riguardo all'esercizio dell'autonomia familiare; nulla di male se, come fa il codice Nap. più saggiamente (art. 1355), quella cautela fosse almeno limitata alle cose immobili dotali, in omaggio ad una inceppata circolazione delle cose mobili dotali e a qualche maggior fiducia nel senno dei coniugi. Invece il Progetto qui ha seguito pedissequamente il codice civile; salvo la sostituzione nell'art. 204 della parola " obbligati „ (come del resto già nell'articolo seguente) all'altra " ipotecati „ (così da comprendere anche il pegno, se la cosa stimata è di proprietà della moglie). Ad ogni modo sotto questo aspetto il regime legale germanico svizzero è più libero da impacci; del resto, a guardar bene, che la moglie non possa disporre dei beni apportati se non col consenso del marito e viceversa, è una conseguenza della coesistenza su di essi della proprietà della moglie e dell'usufrutto del marito.

La pignorabilità o sequestrabilità dei frutti dotali ha formato l'oggetto, per il codice civile, di una discussione lungamente dibattuta, ritenendosi che l'usufrutto dotale sia limitato dalla destinazione agli oneri familiari. Nel silenzio del codice civile prevale forse l'opinione che non dilata oltre un certo limite la destinazione agli oneri famigliari, e non sacrifica la proprietà che il marito ha dei frutti dotali. Il Progetto (art. 205, cap.) non ha in fondo risolto nulla, perchè si è limitato ad ammettere in massima l'esecuzione coattiva, ma rimettendo la decisione nel caso concreto all'Autorità giudiziaria, che dovrà aver riguardo " alla causa del credito ed ai bisogni della famiglia „. E' una soluzione molto cauta e di carattere intermedio tra le due opinioni e tendenze estreme ed opposte: delle quali l'una, quella più liberista, è stata accolta, oltre che nel regime legale germanico-svizzero, anche in quello dotale del codice civile austriaco, il quale, nulla disponendo, si rimette qui alle norme generali inspirate al principio proclamato nell'art. 1948 codice civile italiano.

Ora: delle varie soluzioni questa del Progetto è indubbiamente la peggiore; il Progetto con essa ha un pò l'aria di scaricare su quel pover'uomo del giudice le difficoltà della soluzione. Si aggiunga che l'indeterminatezza di questa soluzione compromissoria può esser sopratutto dannosa dal punto di vista della certezza, che ai terzi occorre, circa la garanzia ad essi spettante. Da questo punto di vista tutte le soluzioni intermedie vanno risolutamente bandite: se non si vuol avere il coraggio di immobilizzare, sottraendolo al credito, il reddito dei beni apportati dalla moglie a titolo dotale, sarebbe miglior consiglio rinunciare a que-

sta limitazione cautelare, anche per non aggravare più del necessario questa povera Autorità giudiziaria, che il Progetto pare si sia risolutamente proposto di scomodare per quanto è possibile e che certamente (a parte l'onere finanziario per lo Stato) nel caso concreto avrà un bel da fare a indovinare il limite da assegnare alla pignorabilità e sequestrabilità. Quanti hanno avuto da fare, del resto, con queste forme di controllo giudiziale ci daranno ragione. Se mai si capirebbe la distinzione tra debiti familiari o nell'interesse personale del marito, che è più facilmente percepibile (ma che il codice civile germanico ha escluso nei rapporti esterni).

Del resto, se i debiti personali del marito mettessero in pericolo la rispondenza della dote ai fini cui è destinata, si dovrebbe autorizzare la moglie a chiedere quella separazione della dote dai beni del marito che il Progetto ancora persiste a voler limitare al rischio gravante sul diritto della moglie al recupero della dote (art. 220), in ciò d'accordo, del resto, anche i codici a regime legale di comunione di amministrazione (cf. § 1391 cod. civ. germ.). Per cui l'art. 210 dovrebbe prevedere pure l'ipotesi che la dote non corra pericolo, ma debba servire a pagare i debiti che il marito abbia personalmente contratto contro l'interesse famigliare (debiti di giuoco, ecc.). E, salvo sempre ai creditori del marito d'intervenire in caso di collusione (art. 224). Del resto è appunto quanto il Progetto ammette riguardo allo scioglimento della comunione per separazione dei beni, ammessa, oltre che nei casi in cui gli interessi della moglie circa i beni della comunione corrano pericolo, anche se il marito non provveda a un congruo mantenimento della famiglia o vi sia fondato sospetto che egli non sarà per provvedervi in avvenire. Molto bene: ma perchè non estendere la medesima cautela al regime dotale?

Inutile aggiungere che il vincolo dotale sottrae i beni che ne sono colpiti ai creditori di qualunque genere. Questa, che è un'ovvia conseguenza dell'inalienabilità relativa dei beni dotali, deriva pure da ciò, che nel regime legale germanico-svizzero, dei debiti del marito (tra cui sono compresi anche quelli familiari, sia pure stipulati a nome del marito, capo dell'azienda familiare, dalla moglie) risponde solo il marito coi suoi beni, e dei debiti personali propri la moglie risponde coi suoi beni riservati (sottratti alla comunione d'amministrazione). Che nel Progetto i beni *ex*-dotali, dopo la restituzione, non siano sottratti ai creditori personali della moglie per obbligazioni contratte durante il matrimonio (art. 1407 ult. cap.) il Progetto più non dichiara, perchè troppo ovvia conseguenza della cessazione del vincolo dotale.

**Università di Modena** — (Rel. Prof. *Verga*): Da rilevare è l'aggiunta dell'ultimo capoverso, per il quale, avuto riguardo alla causa del credito ed ai bisogni della famiglia, è ammessa l'esecuzione sui frutti e sulle rendite dei beni dotali.

Non consentiamo nella modifica: i beni dotali, e le loro rendite hanno una specifica determinazione: gli oneri del matrimonio. Essi pertanto sono intangibili come patrimonio autonomo, e non debbono servire ad altri scopi. Vero è che prudentemente si impone al giudice di tener conto dei bisogni della famiglia e della causa del credito; peraltro preferiremmo che ai creditori del marito fosse concesso il diritto alla esecuzione solo dopo soddisfatti i bisogni della famiglia, ed avendosi anche poi riguardo alla causa del credito. Forse sarebbe stato bene risolvere la questione anche per quanto riguarda i creditori della moglie.

**Università di Parma** — (Rel. Prof. *Allara*): Mi sembra che la soluzione data dal capoverso alla questione relativa alla pignorabilità e sequestrabilità dei frutti e delle rendite dotali sia la peggiore fra quante si possono prospettare. Si lascia, invero, arbitro il giudice, il quale, in pratica, avrà delle difficoltà non lievi, nel determinare il limite della pignorabilità e sequestrabilità.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): Il secondo capoverso risolve assai bene la questione gravemente dibattuta circa l'esecuzione sui frutti e le rendite dotali.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Bari** — (Rel. Avv. *Lembo*): Il capoverso, che condiziona l'esecuzione sui frutti e sulle rendite della dote ai limiti stabiliti dall'Autorità giudiziaria, avuto riguardo alla causa del credito e ai bisogni della famiglia, è ben venuto, come quello che stronca una vecchia e forte disputa in dottrina e giurisprudenza.

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): Alle parole " obbligare „ si propone di sostituire: " o sottoporre ad atti eccedenti la semplice amministrazione „. Il capoverso parrebbe dover essere opportunamente coordinato colle norme vigenti in materia di esecuzione forzata.

**Commissione Reale Avvocati di Brindisi**: Il capoverso, disponendo che la esecuzione forzata sui frutti e sulle rendite della dote non può aver luogo se non nei limiti stabiliti dall'autorità giudiziaria, avuto riguardo alla causa del credito ed ai bisogni della fami-

glia, mentre dimostra di voler ovviare a tantissimi inconvenienti pratici, ne crea a sua volta molti altri: sia perchè non dà alcuna direttiva al giudice circa la cause del credito meritevoli di autorizzazione ad eseguire sui frutti e sulle rendite dotali; sia perchè non disciplina nemmeno approssimativamente la procedura occorrente, perchè l'autorizzazione stessa sia effettivamente data alle condizioni volute dalla legge.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Brindisi**: L'esecuzione sui frutti e sulle rendite dotali dovrebbe essere limitata con criterio fisso, e non stabilita, volta per volta, dall'Autorità giudiziaria, perchè in tal modo si può arrecare grave pregiudizio al creditore, il quale non sarebbe mai sicuro se l'esecuzione da lui iniziata possa avere uno svolgimento definitivo, oppure portare alla conseguenza di perdere le spese già anticipate.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania**: Il Progetto, in conformità del vigente codice, demanda al tribunale l'autorizzazione alla alienazione ed obbligazione della dote nei casi di necessità o utilità evidente.

Si osserva che tale compito potrebbe più opportunamente essere deferito al *giudice tutelare*, così come l'art. 256 dello stesso Progetto dispone per l'alienazione dei beni costituenti il patrimonio familiare.

La difformità del trattamento non si comprenderebbe e d'altra parte, risiedendo il giudice tutelare presso ogni pretura, da un lato l'adizione del medesimo sarà più agevole ai cittadini, e d'altro lato meglio che il tribunale sarà esso in condizioni di potere assolvere il suo compito *ex informata conscientia*.

**Commissione Reale Procuratori di Catanzaro** — (Rel. Avv. *Supino*): Osserva il relatore, il valoroso Prof. BRUNETTI, a proposito dell'art. 205, riflettente l'inalienabilità dei beni dotali, che lo stesso, nel riprodurre tutto l'art. 1405, porta l'aggiunta di un capoverso, con cui verrebbe eliminata la viva questione suddetta, sollevabile da parte dei creditori del marito.

Modestamente non pare.

Il contenuto dell'art. 205 — in cui non si accenna, come nell'art. 204, ai creditori personali del marito; il quale per l'art. 199 ha *l'amministrazione* (e non pur si aggiunge *il godimento*, come nella legge tedesca) dei beni dotali — parrebbe escludere ogni pretesa dei creditori suddetti in riguardo a codesti beni, se nella *Relazione* (pag. 110) non si fosse esplicitamente detto: *di essersi cercato di conciliare il diritto dei creditori del marito ad agire esecutivamente sui frutti e sulle rendite dotali, con la destinazione della dote al mantenimento della famiglia.* A ciò dovrebbe rispondere il capoverso sopra indicato, il quale affida al giudice *la determinazione dei limiti dell'esecuzione.*

Senonchè — a prescindere dalle difficoltà, nella pratica attuazione di detta norma, nel ricercare la causa del credito e nello stabilire i bisogni della famiglia — indubbiamente l'opera del giudice interverrebbe a giudizio insorto e ad esecuzione intentata. Il che va appunto evitato nell'interesse del regime matrimoniale e della famiglia.

Per la stessa — indipendentemente dalla finalità conciliativa suespressa — riesce sempre utile il capoverso come formulato, in quanto vi possono essere creditori di entrambi i coniugi e per obbligazioni da essi contratte *a causa e pei bisogni della famiglia.*

Ma ai creditori personali del marito dovrebbe essere negata ogni ingerenza ed ogni azione sui beni dotali; mentre soltanto in tal caso verrebbero effettivamente eliminate controversie dannose agli interessi dei coniugi e della prole.

A raggiungere codesta finalità — rispondente ad una maggior tutela del patrimonio familiare — potrebbe tornare opportuno tener presente quanto in proposito dispone il codice civile tedesco, il quale — determinati i diversi diritti e doveri del marito in ordine ai beni di cui ha l'amministrazione e il godimento (par. 1373 e seguenti) — tassativamente stabilisce, col § 1410, che *i creditori del marito non possono pretendere di essere soddisfatti sulla sostanza apportata.*

Pel regime matrimoniale tedesco rimane così eliminato quel dibattito, che pei nostri articoli 1399 e 1405 è stato ed è fonte di frequenti giudizi.

A rendere gli stessi non più possibili, con evidente vantaggio della famiglia, parrebbe opportuno aggiungersi — senza neppur bisogno di apposita disposizione, come il § 1410 del codice tedesco — un inciso all'art. 205, nella parte finale, questo: *e mai per debiti personali del marito.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Catanzaro** — (Rel. Avv. *Pugliese*): Il riferimento ai bisogni della famiglia che il magistrato dovrà fare per autorizzare l'esecuzione sui frutti e le rendite della dote, importerà che la decisione sia quasi sempre basata sull'apprezzamento del tutto personale al giudice e diminuirà la possibilità del credito a favore delle famiglie, cui forse maggiormente occorre. Par quindi sufficiente salvaguardia alla tutela del regime economico della famiglia che il giudice indaghi soltanto sulla causa del credito, senza riferimento ai bisogni della famiglia.

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Rovelli*): Il capoverso sancisce il principio — oggi assai discusso — dell'esecuzione sui frutti e sulle rendite della dote.

La Commissione ha scelto una formula di compromesso. Ha, cioè, accolto il principio, ma ne ha affidata la valutazione, caso per caso, al criterio del giudice, ponendo a termini di guida i bisogni della famiglia e la causa del credito.

Riconosciamo le difficoltà della materia, pel contrasto degli interessi, e l'abilità dei commissari nella compilazione della norma.

Non possiamo, però, dimenticare lo scopo e la natura della dote, intimamente connessi colla vita della famiglia. E' difesa per questo da un corpo solido di tutela.

Ci sembra, perciò, più logico e più coerente vietare l'esecuzione sui frutti e sulle rendite della dote, secondo la massima di gran parte della dottrina e della giurisprudenza.

La regola dell'art. 205, del resto, concilia già efficacemente gli interessi dei terzi e della famiglia e le esigenze dell'istituto dotale.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna** — (Rel. Avv. *Ghera*): Sembra al Sindacato utile che si aggiunga una disposizione che risolva legislativamente il caso di dissenso fra coniugi in merito all'alienazione, caso di frequente presentatosi nella pratica, statuendo che deve l'autorizzazione concedersi se il rifiuto appare dettato da futili motivi, così come è stato già deciso dalla giurisprudenza interpretando ragionevolmente l'attuale art. 1405 del codice, ed in analogia al 1° capoverso dell'art. 241 del Progetto.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Foggia**: Appare opportuna la limitazione della esecuzione sui frutti e le rendite dotali non strettamente necessari ai bisogni della famiglia.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì** — (Rel.ri Avv.ti *Panciatichi* e *Foschi*): Si propone l'abolizione del capoverso.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Lecce** — (Rel. Avv. *Grosso*): Si è risoluta con una norma certa l'antica questione circa la pignorabilità dei frutti e delle rendite dei beni dotali, nel senso che l'esecuzione sia consentita nei limiti stabiliti dall'Autorità giudiziaria, avuto riguardo alla causa del credito ed ai bisogni della famiglia. Sarà bene però chiarire a carico di quale dei coniugi può farsi la esecuzione sui frutti esuberanti, dal momento che l'art. 199 riconosce nel marito il diritto di riscuotere i frutti, senza specificarne la completa spettanza, dopo la riscossione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Matera**: Col capoverso si è risoluta una questione che ha dato sempre molto da fare a giudici e interpreti: quando si godono i frutti di doti cospicue, è giusto che sia lecita l'esecuzione per quella parte che vada oltre i bisogni della famiglia, e bene si è fatto anche a tener conto della causa del credito, perchè, mentre vengono così a tutelarsi i diritti dei creditori

che si sono prestati a sovvenire delle famiglie in caso di necessità familiari, si evita che si possano favorire velleità di far debiti per ragioni estranee e diverse dai veri e giustificati bisogni della vita.

**Commissione Reale Avvocati di Messina** — (Rel. Avv. *Ruggeri*): Una provvida innovazione consiste nell'avere risoluto con norme equitative la questione se i creditori del marito possano procedere sui frutti e le rendite dotali.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Belletti*): Importante è la modifica all'art. 1405.

Il capoverso proposto risolve la questione circa l'ammissibilità del diritto da parte dei creditori del marito di agire esecutivamente sui fondi e sulle rendite dotali.

In linea di principio non vi sono osservazioni sulla soluzione proposta.

Però, ad ovviare facili contestazioni, sempre da evitare, nel corso del giudizio di esecuzione, ed eventuali conflitti di competenza, si ritiene opportuno che, invece di parlare genericamente di *autorità giudiziaria*, si stabilisca che i limiti dell'azione esecutiva, di cui parla il testo proposto, li fissi il tribunale che deve dare il consenso nel caso d'alienazione, obbligazione, riduzione delle ragioni dotali.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano**: Una osservazione è a farsi sul capoverso a proposito della ammessa pignorabilità e sequestrabilità dei frutti e rendite dotali »... nei limiti che dovrà stabilire l'autorità giudiziaria, avuto riguardo, ecc... ».

La ammissibilità di tale esecuzione concessa dalle legislazioni straniere (ad. es., il cod. germanico) è stata sotto l'imperio del codice attuale, lungamente dibattuta in Italia, ed è stata risolta facendo appello al criterio del magistrato. Il quale si troverebbe così aggravato da altro lavoro, ed avrebbe un bel da fare a distinguere, secondo i criteri forniti dall'articolo in esame, quando l'azione dei creditori sia ammissibile, e quando no; senza contare che questi ultimi non potranno mai avere una idea netta sulla garanzia a loro spettante. O abolire il capoverso, che così formulato ingenererà dubbi e liti, oppure stabilire diversamente il limite di distinzione tra l'ammesso ed il non ammesso alla esecuzione. Ad es., debiti familiari e debiti del marito in proprio.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena** — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Degna di approvazione è la disposizione che, sciogliendo i dubbi ora diffusi nella giurisprudenza e nella dottrina, disciplina l'esecuzione forzata sui frutti della dote.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: Il capoverso potrebbe meglio così formularsi: « Nel caso di esecuzione forzata sui frutti e sulle rendite dotali essa potrà essere limitata dall'autorità giudiziaria, avuto riguardo alla causa del credito ed ai bisogni della famiglia ». In tal modo si verrebbe ad ammettere il diritto all'esecuzione, senza la necessità di invocare anticipatamente l'autorizzazione del magistrato: cosa che in pratica riuscirebbe di difficile e forse pericolosa attuazione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Nicastro** — (Rel. Avv. *Mazzei*): Si ritiene che ad accrescere la fiducia per l'eventuale credito necessario ai co iugi per le necessità della vità, sarebbe opportuno che la disposizione fosse completata nel senso che il decreto del tribunale non può essere opposto, in sede contenziosa, dai richiedenti.

**Commissione Reale Procuratori di Padova** — (Rel. Avv. *Sacerdoti*): La disposizione contenuta nel capoverso di quest'articolo, per la quale l'esecuzione sui frutti e sulle rendite non può aver luogo se non nei limiti stabiliti dall'Autorità giudiziaria, avuto riguardo alla causa del credito ed ai bisogni della famiglia, può nuocere al credito del marito. Comunque parrebbe opportuno prestabilire qualche criterio. In ogni caso poi, trattandosi di esecuzione, sembrerebbe più opportuno formulare la disposizione nel senso che l'Autorità giudiziaria ha facoltà di limitare la già promossa esecuzione, ecc.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi** — (Rel. Avv. *Bagalà*): Assai utile la disposizione dell'art. 205, con cui, ponendo fine al dibattito cui la questione aveva dato luogo, viene prescritto che per i beni dotali « l'esecuzione sui frutti e sulle rendite non può avere luogo se non nei limiti stabiliti dell'autorità giudiziaria, avuto riguardo alla causa del credito e ai bisogni della famiglia ». La dizione di questo capoverso non riesce però troppo chiara, specie in rapporto alla prima parte dell'articolo, e occorrerebbe precisare che l'esecuzione sui frutti e sulle rendite è consentita ai soli creditori del marito, modificandone in conseguenza il testo: « L'esecuzione sui frutti e sulle rendite per debiti del marito può aver luogo nei limiti stabiliti dall'autorità giudiziaria, avuto riguardo alla causa del credito ed ai bisogni della famiglia ».

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia** — (Rel. Avv. *Celli*): Forma preferibile sarebbe la seguente: *Fuori del caso dell'articolo precedente, non si possono, durante il matrimonio, alienare nè*

*vincolare a favore di chicchessia, nè ridurre, nè restringere nè la dote, nè le ragioni dotali, se non consenzienti i' coniugi, per decreto del tribunale, nei casi di evidente necessità o utilità. Soltanto l' autorità giudiziaria può autorizzare l'esecuzione sui frutti e sulle rendite, fissandone i limiti, tenuto conto della causa del credito e dei bisogni della famiglia.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Perugia** — (Rel. Avv. *Ferrero*): Il capoverso dispone che l' esecuzione sui frutti e sulle rendite non può aver luogo se non nei limiti posti dall'Autorità giudiziaria. La facoltà concessa al magistrato è grave, tanto più che questi riduce *a priori* l'efficacia esecutiva del titolo, contenendone l'azione entro determinati con ini, in contrasto anche con le stesse disposizioni del codice di procedura civile in materia, le quali stabiliscono su quali cose possa esercitare l'azione esecutiva. A parte, da ultimo, la considerazione di carattere esclusivamente pratico, che porterebbe a richiedere al magistrato l'autorizzazione a procedere su una quota parte di frutti o di rendite. In fatto tale esecuzione si renderebbe sempre, o quasi, impossibile, potendosi frustrare l'azione del creditore con la vendita di determinati frutti o rendite.

**Commissione Reale Avvocati di Pola**: Si esprime l'opinione che per ragioni di semplicità e praticità evidenti, l'autorizzazione ad alienare, ecc. i beni dotali debba esser data, invece che dal tribunale, dal giudice tutelare, che rappresenta veramente l'organo maggiormente indicato a vagliare le ragioni che possono consigliare tali provvedimenti, estremamente analoghi a quelli che la sua funzione principale (art. 440 e 441 del Progetto) gli attribuisce. Se l'osservazione dovesse venir accolta, dovrebbero essere modificati anche altri articoli del Progetto (es., l'art. 227), che prevedono l' intervento del tribunale nel regolamento dei beni dotali in particolare e dei rapporti patrimoniali, fra coniugi (es., articoli 241 e 243) in generale.

Si osserva a questo proposito che lo stesso Progetto, nel regolare il nuovo istituto del patrimonio familiare (art. 256), ha appunto delegato al giudice tutelare la funzione di autorizzare la alienazione dei beni formanti il patrimonio stesso, nè si vede perchè tale potere non gli possa venir riconosciuto nei casi, di minor gravità, di alienazione di beni dotali o di beni rientranti nella comunione familiare.

Il capoverso dell'articolo dovrebbe risolvere la disputa dottrinaria e giurisprudenziale sulla pignorabilità dei frutti dei beni dotali.

Secondo la lettera della legge, l'Autorità giudiziaria dovrebbe stabilire i limiti di pignoramento *prima* che il creditore potesse procedere esecutivamente. Se ciò è anche nella intenzione del legislatore, non è chi non veda come la norma renderebbe praticamente impignorabili i frutti dotali, che nell' intervallo svanirebbero.

Sembra che l'inconveniente potrebbe venir eliminato, stabilendo che la decisione dell'Autorità giudiziaria non è necessaria sempre e in via preliminare, ma che essa debba seguire — con i criteri dati nell'articolo — *solo se ed in quanto provocata dai familiari interessati*, in seguito al pignoramento.

Il capoverso potrebbe allora essere all'incirca così formulato:

« L'esecuzione sui frutti e sulle rendite non può proseguire se non nei limiti che l'Autorità giudiziaria, all'uopo richiesta dai familiari interessati, stabilirà, avuto riguardo alla causa del credito ed ai bisogni della famiglia.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria** — (Rel. Avv. *Mafrici*): Bene si è fatto a risolvere la questione sull'ammissibilità del diritto dei creditori del marito di agire *in executivis* sui frutti e rendite della dote, dichiarando che l'esecuzione può avere luogo solo nei limiti stabiliti dall'Autorità giudiziaria, avuto riguardo alla causale del credito ed ai bisogni della famiglia; per l'identico motivo, si sarebbe dovuto dire che, sciolto il matrimonio, non potessero i creditori agire sulla dote per obbligazioni contratte dalla moglie durante il matrimonio stesso.

La prima parte dell'articolo riproduce testualmente l'art. 1405 del codice vigente.

Ma vi possono essere dei casi in cui non concorre il consenso del marito e della moglie all'alienazione di tutta o parte della dote. Sarebbe giusto che il tribunale si sostituisse al coniuge dissenziente e desse l'autorizzazione tutte le volte che non difettasse la prova della necessità od utilità evidente.

Con l'art. 241 il Progetto ciò riconosce rispetto all'amministrazione della comunione; non vi sarebbe ragione alcuna per negare il provvedimento rispetto ai beni dotali, sia pure per specifici e determinati casi. Il consenso del tribunale qui avrebbe vera efficacia costitutiva del rapporto giuridico della alienazione, con la sostituzione del consenso dell'amministratore della dote a quello della dotata.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Schupfer*): Vi possono essere casi in cui l'alienazione o l'obbligazione della dote si imponga anche contro la volontà del marito. Sembrerebbe, perciò, che il tribunale potesse autorizzarla, sentito, in tal caso, il pubblico ministero, e converrebbe fare una aggiunta alla prima parte dell'articolo.

Inoltre, poichè si dovrebbe riconoscere all'Autorità giudiziaria anche la facoltà di negare del tutto, in determinati casi, la esecuzione sui frutti e sulle rendite dotali, alle parole « nei limiti », usate nel capoverso, sarebbe necessario anteporre le altre *coll'autorizzazione e.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Orlandi*): La norma dell'art. 205 è conforme a quella che già esiste, per la alienazione della dote, nel'art. 1405 del codice; ma il tribunale deve intervenire anche per regolare l'esecuzione da parte dei creditori del marito sui frutti e sulle rendite della dote, il che è da rilevarsi come una saggia ed utilissima disposizione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno** — (Rel. Avv. *Mobilio*): Il provvedimento del tribunale, previsto in questa disposizione, essendo provvedimento collegiale, è sempre una sentenza, pur se emessa in camera di consiglio, per la procedura di volontaria giurisdizione. Denominare "decreto„ tale provvedimento, cioè tale sentenza, costituisce un' improprietà nell'uso del linguaggio giuridico.

Esaminando, poi, la disposizione nel suo contenuto sostanziale, va rilevato che la contemporanea istanza dei coniugi non sempre può aversi; e di tale stato di cose può soffrire la società coniugale. Ci sembra pertanto migliore consiglio sancire che nella ipotesi di mancata adesione di uno dei coniugi, l'alienazione e la iscrizione ipotecaria possano ugualmente consentirsi dal tribunale, vagliate le ragioni del coniuge dissenziente, del quale deve disporsi l' intervento.

Per quanto riguarda la disposizione dell'ultimo alinea, essa ci appare in contrapposizione all'indiscutibile diritto, che i terzi hanno, di agire sulle rendite e i frutti della dote, qualunque sia la ragione del credito, poichè il vincolo dotale incide sul capitale o i beni costituiti in dote, e non pure sui frutti e le rendite, che costituiscono un' attività familiare immune da vincoli. Se tale attività entra nel possesso e nella disponibilità del marito, per impiegarla a soddisfare le necessità familiari, essa diviene patrimonio dei creditori del marito e della famiglia, poichè è a presumere che i debiti comunque contratti dal marito siano dipendenti dall' esercizio della funzione di capo della famiglia. Forse si potrebbe far eccezione per i debiti particolari della moglie; ma riteniamo che tale eccezione neppure possa proporsi, poichè la moglie è sempre un partecipe della famiglia, e pertanto partecipa anche al godimento dei frutti e rendite dotali. Migliore avviso, pertanto, è di abolire il capoverso in esame.

**Commissione Reale Procuratori di Santa Maria Capua Vetere** — (Rel. Avv. *Gaglione*): Per evitare ogni dubbio sul modo e sull'epoca dell' intervento dell'Autorità giudiziaria, sembra opportuno che si modifichi il capoverso, disponendosi che, sull' istanza dei coniugi, possa l'esecuzione limitarsi, tenuti presenti i bisogni della famiglia e la causa del credito; e fissandosi il termine per la proposizione della domanda.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Cravero*): La possibilità per i terzi di agire sui frutti e sulle rendite dotali appare espressa in forma troppo generica e incerta. Il deferirla, senza alcun criterio base all'apprezzamento assolutamente discrezionale della Autorità giudiziaria, sembra concreti una troppo grave incertezza sul diritto del creditore il quale non ha, *a priori*, alcun elemento che gli possa dar lume sulla opportunità di perseguire o meno, esecutivamente, per il suo credito i frutti dotali. Si potrebbe specificare che la causa del credito sia da riferirsi a prestiti o forniture andati a beneficio della società coniugale.

Occorrerebbe, ad ogni modo, che fosse specificato che l'Autorità giudiziaria può essere adita per l'assenso alla esecuzione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): Poichè l'inciso *a favore di chicchessia* è manifestamente superfluo, se ne consiglia la omissione. Nel capoverso si propone invece, di aggiungere, dopo le parole *l'esecuzione sui frutti e sulle rendite*, queste altre: *della dote.*

Conseguenza pacifica della inalienabilità è che i creditori della moglie non possono pignorare i mobili dotali, nè far subastare gli immobili costituiti in dote. Ma, siccome tale divieto non risulta da alcuna disposizione espressa, si stima conveniente farne oggetto di una esplicita norma.

**Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria** — (Rel. Avv. *Levi-Viola*): Sarebbe opportuno che della facoltà di cui al secondo comma non si facesse menzione in appendice alla disposizione che tratta dei beni dotali alienabili con autorizzazione del tribunale, potendo da tale posizione della norma sembrare che l'ipotesi non riguardi il caso della alienabilità consentita dal contratto matrimoniale, prevista all'art. 204.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Commendevole sotto ogni riguardo è la norma del capoverso, con la quale, risolvendo legislativamente la questione, ancora controversa, si stabilisce che l'esecuzione sui frutti e sulle rendite dei beni dotali non può aver luogo se non nei limiti stabiliti dall'Autorità giudiziaria, avuto riguardo alla causa del credito ed ai bisogni della famiglia.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia** — (Rel. Avv. *Gallo*): Giustamente è riconosciuto ai creditori il diritto di agire *in executivis* sui frutti e sulle rendite dei beni dotali, ma si dispone che la esecuzione non possa aver luogo se non nei limiti stabiliti dall'Au-

torità giudiziaria, avuto riguado alle cause del credito ed ai bisogni della famiglia.

Si ritiene, però, che sarebbe il caso di eliminare l'inciso « avuto riguardo alle cause del credito », che può dar luogo a difficoltà di interpretazione e di applicazione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona** — (Rel. Avv. *Baliscrema*): Inspirato al concetto di tutelare la dote — considerata quale presidio economico della famiglia — è il capoverso, col quale si stabilisce che l'esecuzione da parte dei terzi sui frutti e sulla rendita della dote non possa aver luogo se non nei limiti stabiliti di volta in volta dall'Autorità giudiziaria, avuto riguardo alla causa del credito ed ai bisogni della famiglia.

Felicemente si sono così conciliati i diritti dei creditori del marito con quella che è la specifica destinazione della dote al mantenimento della famiglia.

## Art. 206

(Art. 1406 codice civile)

*(Permuta di immobile dotale)*

Qualora venga autorizzata la permuta dell'immobile dotale, quello ricevuto in permuta diviene dotale, ed è dotale anche l'eventuale supplemento in denaro, che si deve come tale impiegare.

Si deve parimenti impiegare come dotale il prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile dotale, autorizzata per motivi di evidente utilità.

In ambedue i casi il tribuna e provvede in guisa che non si ometta l'impiego del prezzo nel modo da esso stabilito.

## MAGISTRATURA

**Corte di Cassazione del Regno**: L'art. 206 provvede ad attribuire il carattere dotale al corrispettivo che si ottiene con la vendita o con la permuta di beni dotali, disciplinandone il reimpiego.

Ora sembra che l'articolo non debba restringersi a prevedere i soli casi della vendita e della permuta, ma debba invece parlare genericamente di alienazione dei beni dotali e, in relazione ad ogni atto di alienazione, imporre il carattere dotale al corrispettivo.

Nel caso che l'alienazione dei beni dotali sia autorizzata dal tribunale, è questo evidentemente che dovrà stabilire quale debba essere l'impiego del denaro da esso voluto, e questo basterà per solito a garantire la sicurezza e la fruttuosità; ma se il ribunale non dispone in proposito, o se l'alienazione è autorizzata nell'atto di costituzione della dote, deve impedirsi che il marito rimanga libero di provvedere a suo arbitrio a tale impiego, mutando, secondo il suo libero divisamento, la dote di quantità in dote di specie, la quale può anche concretarsi in un bene o senza valore o non consono alle condizioni della moglie e della famiglia.

E' perciò opportuno provvedere a che, nel silenzio del contratto di costituzione della dote e in mancanza di una disposizione del tribunale, la dote di quantità tale sempre rimanga anche nell'impiego che di essa si debba fare durante il matrimonio.

La regola delle necessità dell'impiego deve poi estendersi anche alla riscossione di un capitale dotale.

Pertanto i due primi comma dell'art. 206 possono ridursi al seguente: " Qualora, per utilità evidente, venga autorizzata l'alienazione dell'immobile dotale, il corrispettivo diventa dotale, e, se consiste in denaro, deve essere, come tale, impiegato. Lo stesso avrà luogo per le riscossioni di capitali dotali „.

**Sezione di Corte di Appello di Perugia** — (Rel. Pres. *Frezzini*): Si propone l'aggiunta dell'obbligo del reimpiego, come dotale, anche del prezzo di immobili espropriati per utilità pubblica.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): *Vedasi l'osservazione all'art. 203.*

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): Sono tutelati i diritti della moglie e la destinazione familiare con la surrogazione reale che si attua di diritto in caso di acquisto che il marito faccia con beni costituenti l'apporto di proprietà della moglie. Ma mentre il Progetto (sulle orme del cod. civ.) esclude la surrogazione in caso di acquisto fatto con denaro dotale, che di regola passa in proprietà al marito (salvo se, in caso di immobili acquistati con denaro dotale, nel contratto di matrimonio sia stato imposto tale reimpiego, art. 203), e ammette la surrogazione per conseguenza in caso di permuta di immobile dotale o di denaro ricavato dalla vendita di un immobile dotale (art. 206), invece il codice civile germanico ammette la surrogazione sempre

in caso di acquisti mobiliari (§ 1381), oltre che in caso di permuta. In complesso la duplice tutela della moglie e della destinazione familiare è più energica, sotto questo aspetto, nel regime germanico (il codice civile svizz. tace in proposito). Perchè la surrogazione negli acquisti mobiliari secondo il Progetto (e il codice civile) presupporrebbe che del denaro o delle cose mobili adoperate per l'acquisto fosse riservata la proprietà alla moglie (contro la regola prevalente secondo l'art. 201 del Progetto) e che il marito abbia fatto l'acquisto in nome della moglie.

**Università di Modena** — (Rel. Prof. *Verga*): Si potrebbe aggiungere che la condizione del reimpiego, trattandosi di vendita di beni per i quali occorre atto scritto, sia osservata sotto personale responsabilità del notaio rogante l'atto di vendita.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bergamo** — (Rel. Avv. *Zilioli*): Al secondo comma si propone di ordinare anche l'impiego della parte del prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile, in caso di necessità, eccedente le esigenze della necessità stessa.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania**: L'articolo prevede le ipotesi della permuta e della vendita dell'immobile dotale. Potrebbe essere utilmente preveduta anche quella della espropriazione per pubblica utilità.

Si propone, quindi, che il capoverso sia così completato: " Si deve parimenti impiegare come dotale il prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile dotale, autorizzata per motivi di evidente utilità, e il prezzo di quello espropriato per utilità pubblica „.

**Commissione Reale Avvocati di Ivrea** — (Rel. Avv. *Quilico*): Si consente nella proposta formulata dalla consorella di Torino nel senso che sia sostituito al capoverso ultimo una migliore dizione, così: *Il tribunale dispone i mezzi atti a garantire l'impiego del prezzo* „.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia** — (Rel. Avv. *Celli*): Si propone il testo seguente: *Con la permuta o con la vendita dell'immobile dotale, quello ricevuto in permuta o il prezzo della vendita e l'even-*

*tuale supplemento in denaro pervenuto ai coniugi nella permuta diviene dotale e il tribunale, nel decreto di autorizzazione, determina il modo che assicuri il conveniente impiego delle somme.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Perugia** — (Rel. Avv. *Ferrero*): Nel capoverso sembrerebbe opportuno considerare anche le conseguenze della espropriazione per causa di pubblica utilità.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Cravero*): Al secondo capoverso sarebbe forse preferibile dire, in luogo del lungo giro di parole: "Il tribunale dispone i mezzi atti a garantire l'impiego del prezzo". Si osserva inoltre: come si concilia l'intervento del tribunale di fronte alla incondizionata libertà di vendita dello stabile dotale consentita nel caso dell'art. 204?

Per evitare equivoci occorrerebbe dire, all'art. 204, che l'alienazione o l'ipoteca debbono essere in ogni caso autorizzate dal tribunale perchè questo sia abilitato ai provvedimenti di cui all'art. 206.

## Art. 207

(Art. 1407 codice civile)

(*Annullamento dell'alienazione della dote*)

Il marito può durante il matrimonio far annullare l'alienazione o l'obbligazione della dote che non sia stata permessa nel contratto di matrimonio o autorizzata dal tribunale. Uguale diritto spetta alla moglie anche dopo sciolto il matrimonio. Il marito, che ha consentito l'alienazione o l'obbligazione, è tenuto per i danni verso colui col quale ha contrattato, se nel contratto non ha dichiarato che la cosa era dotale.

L'annullamento dell'alienazione o dell'obbligazione non può essere promosso nell'interesse del terzo contraente.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lorusso - Caputi*): L'art. 207 non riproduce più che il capoverso ultimo del corrispondente art. 1407 del codice vigente sulla espropriabilità dei beni dotali dopo sciolto il matrimonio e per obbligazioni contratte dalla moglie durante il medesimo. E aggiunge una nuova disposizione nella quale è detto che

lo annullamento della alienazione o della obbligazione della dote non può essere promossa nell'interesse del terzo contraente.

Il capoverso che si vuole sopprimere non aveva precedenti nella legislazione anteriore, ma fu introdotto nel Progetto PISANELLI in seguito ad una divergenza di opinione tra la Corte di Appello di Torino e la Corte di Cassazione di Milano.

Che significato bisogna ora dare alla proposta soppressione integrale del capoverso? La *Relazione* che accompagna il Progetto non dà alcun chiarimento. E poichè la questione era tutt'altro che pacifica nella dottrina e giurisprudenza formatasi sotto l'impero del codice napoleonico, e dei codici preesistenti in Italia, che, come si è detto, non contenevano tali disposizioni, è logico dubitare che la controversia possa risorgere di fronte al silenzio tenuto in proposito dal nuovo art. 207.

Se si dovesse manifestare il proprio pensiero sulla questione anche di fronte al silenzio del testo, non vi sarebbero dubbi per la espropriabilità dei beni dotali, dopo sciolto il matrimonio, qualunque sia la causa della obbligazione assunta dalla moglie, durante il medesimo. Ma non mancherebbe certamente chi, mettendo in rapporto i precedenti storici dello argomento col silenzio del testo, che riproduce uno stato di cose già esistente al tempo dei precedenti stessi, non volesse vedere una manifestazione adesiva alla dottrina contraria, facendo rinascere controversie, che oramai erano cessate del tutto. Il che consiglierebbe o di aggiungere il capoverso che si vuole sopprimere o quanto meno chiarire nello svolgimento degli ulteriori lavori, la precisa ragione che ha presieduto alla proposta eliminazione.

L'aggiunta relativa alla non impugnabilità della alienazione della dote da parte del terzo contraente potrebbe anche considerarsi non necessaria, perchè è principio di diritto universalmente ammesso, che nessuno può prevalersi delle manchevolezze e della incapacità che riguardano l'altro contraente, tanto più che la formulazione della prima parte dell'art. 207 è più chiara della corrispondente prima parte dell'art. 1407 del codice vigente, nel senso che pone più in evidenza il carattere di nullità relativa al difetto di consenso dei coniugi alla alienazione o di autorizzazione del tribunale, specificandosi che trattasi di annullamento e che l'azione compete al marito e alla moglie.

**Corte di Appello di Genova** — (Rel. Cons. *Sarno*): Si dice che il marito è tenuto ai danni verso colui col quale ha contratto l'alienazione o l'obbligazione della dote, se non ha dichiarato che la cosa era dotale. Si osserva che questa responsabilità è conseguenza dei principi generali di diritto e che non occorre una espressa menzione.

**Corte di Appello di Messina** — (Rel. Cons. *Fierimonte*): Merita approvazione il principio secondo il quale l'annullamento dell'alienazione dell'obbligazione non può essere promosso nell'interesse del terzo contraente.

**Sezione di Corte di Appello di Perugia** — (Rel. Pres. *Frezzini*): Riproducendo nell'articolo il primo capoverso dell' art. 1407 cod. civ., sembra che non si sia tenuto conto della successiva abolizione dell'obbligo dell'autorizzazione maritale, che lo rende in gran parte superfluo.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): A parte il voto generico che in questa, come nelle allre disposizioni, in cui si parla di " contratto e di contraente „, la formula sia modificata per comprendervi anche quei negozi giuridici che non sono contratti, si propone di sostituire nel 1° comma, per coerenza con la modificazione introdotta nell'attuale art. 204, alle parole " della dote „, le altre " dei beni dotali „.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): Si propone di aggiungere nel primo comma, dopo le parole: " contratto di matrimonio „, l'inciso " debitamente trascritto ove trattisi di beni immobili „. Il secondo periodo di questo comma presuppone ancora in vigore l'istituto dell'autorizzazione maritale (chè altrimenti non si comprende l'intervento del marito nell'atto con cui la moglie aliena od " obbliga „ un bene proprio come non dotale); presuppone inoltre che il terzo non sia senz'altro tutelato nella sua buona fede, se si tratti di cosa mobile, o che non gli sia opponibile senz'altro la trascrizione se si tratti di cosa immobile: se ne propone, pertanto, la soppressione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania:** Si deve osservare che se il marito ha venduto l' immobile come proprio, la questione della dotalità passa in seconda linea: la vendita è nulla come vendita di cosa altrui e il marito è tenuto al risarcimento dei danni ai sensi dell' art. 1459 codice vigente. L'ipotesi del testo non può certamente essere questa.

La ipotesi invece, dato che il testo prevede che sia stata nascosta al terzo contraente la qualità *dotale* del bene, non può essere se non quella che la vendita sia stata effettuata come se si trattasse di un bene parafernale della moglie. In tal caso, però, non si comprende come il marito possa intervenire nell' atto di vendita e prestare il suo consenso.

Nel sistema del vigente codice ciò poteva avvenire, poichè ai sensi dell'art. 134 la moglie non poteva nè alienare nè sottoporre ad ipoteca i suoi beni parafernali senza l'autorizzazione del marito. E l'art. 1407 configurava appunto l'ipotesi che la moglie alienasse od obbligasse un bene dotale, occultando tale qualità e presentandolo come parafernale ed il marito intervenisse all'atto, prestando il suo consenso a titolo di autorizzazione e cooperando così alla occultazione fraudolenta. E difatti il testo dell'art. 1407 parla di marito che abbia *acconsentito* alla alienazione od obbligazione, ipotesi che non è più il caso di prevedere dopo la soppressione della autorizzazione maritale.

Giova appena soggiungere che il consenso del marito, al quale si allude nell'articolo in esame, non può essere quello previsto nel precedente art. 205, poichè esso non potrebbe venire prestato a tal titolo senza palesare al terzo contraente che la cosa è dotale.

**Commissione Reale Procuratori di Catanzaro** — (Rel. Avv. *Supino*): La disposizione che obbliga alla rivalsa dei danni il solo marito consenziente all'alienazione poteva spiegarsi quando ancora imperavano gli articoli 134, 135, 136, già aboliti, e quando attraverso le varie altre disposizioni la capacità della donna maritata non si era andata integrando e completando, come ora meglio precisa il Progetto.

Parificati la condizione ed il consenso dei coniugi per tutto quanto possa farsi e più ancora *non farsi*, in riguardo ai beni dotali, non si giustificherebbe la sola responsabilità del marito nel caso dell'art. 207.

Se malgrado i mezzi di pubblicità degli atti dotali (sarebbe forse opportuno il previo accertamento della natura dotale da parte del notaio stipulatore, per rifiutarne la stipula), la legge consente la rivalsa al terzo acquirente in buona fede, vi dovrebbero essere tenuti entrambi i coniugi o nessuno dei due.

E' frequente il caso di mariti insolvibili, contro cui la rivalsa è rimasta una declaratoria platonica, mentre la moglie — che pur callidamente vendette beni, che sapeva inalienabili — se li riprende in nome della dote, e il più delle volte dietro averli visti migliorati e trasformati, pretendendo persino i frutti, sotto il riflesso di essere il marito un amministratore della dote, e di non essere quindi i frutti compensabili coi danni.

Indubbiamente, includendosi nell'art. 207 la responsabilità anche della moglie, costei, sapendo di potersi l'acquirente rifare sul cespite illegalmente vendutogli o su altri beni di lei, non presterà così facilmente il suo consenso, sicura, come oggi è, della completa sua impunità ed irresponsabilità di quella vendita, pur da lei voluta e consentita.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì** — (Rel.ri Avv.ti *Panciatichi* e *Foschi*): L'ipotesi completata nell'ultimo periodo del primo comma non sembra possibile.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Lanciano** — (Rel. Avv. *Sigismondi*): Si chiede la soppressione di questo articolo, non essendo possibile l'ipotesi ivi contemplata: e perchè l'intervento del marito non è più necessario dopo l'abolizione dell'autorizzazione maritale; e perchè i terzi debbono, a tutela dei loro interessi, accertarsi — sia a mezzo dei titoli comprovanti la proprietà, sia a mezzo di investigazioni nell'ufficio delle ipoteche, stante l'obbligo della formalità della trascrizione dell'atto di costituzione del vincolo dotale sui beni immobili della moglie (art. 18, lett. *b*, legge 30 dicembre 1923, n. 3272) — se la cosa immobile, che si aliena, sia o no dotale.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Matera**: Non comprendiamo perchè mai si sia soppressa la disposizione contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 1407 del codice vigente: il vincolo dotale è indubbiamente stabilito, principalmente perchè la dote serva *ad sustinenda onera matrimoni*. Sciolto il matrimonio, tale ragione viene a cessare ed è giusto che, se vi furono delle persone che vollero favorire la donna maritata per peculiari bisogni suoi o della famiglia, le stesse abbiano modo di ricuperare il proprio denaro quando la dote ha cessato di servire allo scopo pel quale fu sottoposta a vincolo.

**Commissione Reale Avvocati di Messina** — (Rel. Avv. *Ruggeri*): Più che innovazione si è semplificata la dizione, all'art. 1407 del codice vigente, sopprimendo ciò che era inutile. Di nuovo vi è soltanto " che l'annullamento della alienazione della dote o dell'obbligazione che non sono state permesse nel contratto di matrimonio od autorizzate dal tribunale *non può essere promosso* dal terzo contraente „. In altri termini si chiarisce che si tratti di nullità relativa.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Belletti*): Importante è l'aggiunta recata all'art. 1407, e cioè che la nullità di cui al detto articolo è relativa e non può essere fatta valere dal terzo.

La disposizione è in armonia col sistema generale della legge e quindi non può che essere approvata, eliminandosi con essa questioni che abbastanza frequentemente si sono presentate nella pratica.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli** Opportuna l'aggiunta all'art. 1407, che detta non potersi far valere l'azione di nullità nell'interesse del terzo contraente, potendo solo la azione promuoversi dall'uno o dall'altro coniuge. Occorrerebbe, peraltro, mantenere l'ultimo capoverso dell'art. 1407, non riprodotto nel Progetto senza alcun accenno, nella *Relazione*, al motivo che ebbe a determinare la soppressione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi** — (Rel. Avv. *Bagalà*) : L'inciso secondo cui il marito che ha consentito l'alienazione o l'obbligazione è tenuto per i danni verso colui col quale ha contrattato, se nel contratto non ha dichiarato che la cosa era dotale, sembra superfluo e dovrebbe più che utilmente essere soppresso : in quanto, se una simile disposizione era giustificata fino a tanto che rimase in vigore l'autorizzazione maritale, dovendosi particolarmente riguardare la responsabilità del marito che consente la alienazione e l'obbligazione di beni dotali fatta dalla moglie, tacendone la qualità, essa è divenuta oggi priva di significato. Perchè, se il marito aliena o obbliga beni della moglie, siano dotali o meno, esso è tenuto ai danni, per il principio generale che nessuno può alienare o obbligare beni altrui, e senza che occorra una speciale statuizione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia** — (Rel. Avv. *Celli*) : Si propone il testo seguente : *Ad istanza del marito, durante il matrimonio e ad istanza della moglie anche dopo lo scioglimento, si può annullare l'alienazione o il vincolo non consentiti nel contratto matrimoniale o non autorizzati dal tribunale.*

*Il marito che ha alienato o vincolato senza dichiarare nel contratto che la cosa era dotale, risponde dei danni verso l'altro contraente, nell'interesse del quale l'annullamento non può essere promosso.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Perugia** — (Rel. Avv. *Ferrero*) : Concordiamo ed approviamo le cautele disposte per assicurare la intangibilità della dote. Sembra eccessiva l' azione per danni a carico del marito, il quale non ha dichiarato l'origine dotale della cosa venduta, perche il terzo poteva sincerarsi della natura del bene valendosi della pubblicità prescritta dalla legge all'atto di costituzione di dote.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno** — (Rel. Avv. *Mobilio*) : La limitazione ad impugnare l'alienazione non autorizzata dal tribunale è ingiustificata, poichè sui beni dotali, sciolto il matrimonio, possono esercitare diritti i creditori degli eredi successibili e quindi può e deve sperimentarsi l'azione surrogatoria prescritta dall'art. 1234 cod. civ. Pertanto basterebbe che si conferisse genericamente il diritto d'impugnativa con la espressione : *Chiunque abbia interesse,* ecc.

In ogni modo, ci appare superflua la disposizione, essendo implicita la nullità della vendita fatta *a non domino,* dal momento che il venditore non era nella piena disponibilità della cosa venduta. Omettendosi questa disposizione, rimane assorbita la questione da noi proposta contro la limitazione delle parti che hanno diritto a pronunziare la nullità della vendita, in quanto il diritto è sempre in relazione ad un interesse ad agire e l'interesse dei terzi è evidente.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Cravero*): Sarebbe opportuno, al capoverso, far salvo l'annullamento per il caso di dolo del venditore.

Perchè il compratore, in buona fede, deve stare sotto l'assillo dell'annullamento quando egli, dopo l'acquisto, sia venuto a conoscenza della possibilità dell'annullamento?

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): Giusta il primo comma dell'art. 1407 cod. civile, l'alienazione o la obbligazione della dote è nulla anche se "non si adempiano le condizioni sopra stabilite„; cioè anche quella dell'impiego come dotale del prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile dotale, contenuta nel primo capoverso dell'art. 1406.

Nell'art. 207 alle parole: *Non si adempiano le condizioni sopra stabilite*, sono state sostituite queste: *Se non è stata autorizzata dal tribunale.*

Ora sembra che la espressione usata dall'art. 1407 debba preferirsi a quella del Progetto, emergendo più sicuramente dalla prima che l'annullamento dell'alienazione della dote può essere domandata anche per il mancato reimpiego del prezzo dell'alienazione: reimpiego che costituisce, senza dubbio, con la garanzia che offre, la ragione precipua, se non esclusiva, della necessità dell'autorizzazione del tribunale.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:** Per l'intitolazione vale quanto osservato all'art. 204.

Sembra tecnicamente migliore l'espressione *onerazione della dote* in luogo di *obbligazione della dote.*

Le modificazioni apportate con questo articolo al vigente art. 1407 codificano giustamente l'attuale sua interpretazione prevalente.

## Art. 208

(Art. 1408 codice civile)

(*Obbligazioni del marito riguardo alla dote*)

Il marito riguardo ai beni dotali è tenuto a tutte le obbligazioni che sono a carico dell'usufruttuario, ed è responsabile delle prescrizioni incorse e dei deterioramenti avvenuti per sua negligenza.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Ivrea** — (Rel. Avv. *Quilico*): Giustamente venne osservato che la prima parte dell'art. 208 comprende, nella sua generica portata, la seconda; che si propone di sopprimere, terminando così l'articolo alla parola " usufruttuario „.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Cravero*): La seconda proposizione appare pienamente superflua.

## § 3. — Della restituzione della dote

### OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Pola** — (Rel. Dott. *Priora*): Essendo i beni che costituiscono la dote destinati ad alleviare i pesi del matrimonio che normalmente fanno carico quasi intieramente al marito, una volta avvenuta la sua costituzione, opportuno sarebbe che essa non possa più venir distolta da quella ch'è la sua naturale destinazione, e ciò fino a tanto che sussista la necessità di provvedere coi frutti della medesima ad integrare il bilancio domestico, sopratutto quando la moglie, premorendo al marito, abbandoni prole superstite.

In applicazione di tale principio, pertanto, proponiamo che la dote non debbasi mai restituire, come regola, e che siano soltanto consentite delle eccezioni nei casi in cui il costituente siasi espressamente riservato il diritto di ottenere la restituzione della dote dopo sciolto il matrimonio, oppure in caso di separazione personale dei coniugi per colpa del marito, sempre però nel caso che non ci siano figli superstiti in età minore o che non siano in grado di provvedere al proprio sostentamento. In tali sensi dovrebbe essere riformato tutto il § 3° della sezione II.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona** — (Rel. Avv. *Baliscrema*): Opportuni ritocchi, perchè tutti inspirati a sani criteri di equità, ha subito il paragrafo relativo alla restituzione della dote: così la concessione della dilazione di un anno alla restituzione della dote che, originariamente di specie, sia divenuta in seguito ad alienazione di quantità (art. 210; così l'esclusione del diritto di ripetere dal marito la dote, di cui questi non siasi procurato il pagamento nel decennio dopo la scadenza, qualora debitrice ne sia la moglie o i di lei genitori (art. 215); così il diritto per la vedova di avere dall'eredità del marito per un anno gli alimenti, l'abitazione e le vesti da lutto (art. 216); così infine il diritto di rimborso a favore del marito, e degli eredi di questi, delle spese eseguite per riparazioni straordinarie o necessarie e per miglioramenti fatti sulla cosa dotale (art. 219).

## Art. 209

(Art. 1409 codice civile)

(*Dote d'immobili o di mobili non stimati*)

Se la dote consiste in immobili, ovvero in mobili non stimati nel contratto nuziale o stimati con dichiarazione che la stima non ne toglie alla moglie la proprietà, la restituzione della dote può essere domandata al marito od ai suoi eredi dopo sciolto il matrimonio.

### MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Catania** (Rel. Cons. *Lorusso - Caputi*): E' migliorata la forma del corrispondente art. 1409 del codice vigente.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*): In questo articolo e nell'art. 211 si fa menzione di proprietà della moglie; peraltro la dote può essere costituita dal terzo. Parrebbe opportuno sostituire altra formula più esatta.

### UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro Passarelli*): Si modificherebbe: " .... od ai suoi eredi, *senza dilazione, sciolto che sia il matrimonio* ".

La ripristinazione della formula del codice (art. 1409) sembra opportuna per l'ambiguità della formula sostituita dal Progetto.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): Si propone che la prima parte della disposizione sia così formulata: " Se la dote consiste in beni di cui la moglie abbia conservata la proprietà a sensi degli articoli 202, e 203 . . . „.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): Si preferisce alle parole *non ne toglie alla moglie la proprietà*, queste altre: *Non ne produce la vendita al marito*, secondo è detto nell'art. 201, oppure *non ne attribuisce la proprietà al marito.*

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Nulla da osservare, fuorchè l'inesattezza delle espressioni *contratto nuziale*, anzichè *convenzioni patrimoniali* e *toglie la proprietà alla moglie*, anzichè *trasferisce la proprietà al marito.*

### Art. 210

(Art. 1410 codice civile)

(*Dote in denaro o in mobili stimati*)

Se la dote consiste in una somma di danaro o in mobili stimati nel contratto, senza che siasi dichiarato che la stima non ne attribuisce la proprietà al marito, la restituzione non può domandarsi che un anno dopo lo scioglimento del matrimonio.

La stessa regola vale per il prezzo dei beni dotali, che siano stati alienati, salvo che sia stato diversamente stabilito nel contratto di matrimonio o nel decreto che autorizzò l'alienazione.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Caputi*): Va preso in considerazione il capoverso proposto dall'art. 210, in aggiunta al testo dallo attuale art. 1410, concernente la restituzione della dote in denaro o in mobili stimati.

Con questo capoverso si afferma che la restituzione del prezzo dei beni dotali che siano stati alienati non può domandarsi che un anno dopo lo scioglimento del matrimonio, al pari della dote in denaro e in mobili non stimati, salvo che sia stato diversamente stabilito nel contratto di matrimonio o nel decreto che autorizzò l'alienazione. Ma si potrebbe tuttavia pensare che le nuova norma scaturisce già come una conseguenza dal principio contenuto nell'art. 206 del Progetto, a proposito di immobili, ma applicabile per analogia anche ai mobili, per il quale il prezzo dei beni dotali alienati conserva il carattere della dotalità. E allora è chiaro che il prezzo dei beni alienati altro non rappresenta che una dote in denaro; e quindi il marito o i suoi eredi, tenuti a farne la restituzione, possono legittimamente invocare la dilazione accordata per la restituzione della dote costituita in una somma di denaro.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Alle ultime parole del capoverso si sostituirebbe: "... nel contratto di matrimonio *o il prezzo medesimo dovesse impiegarsi* „.

La formula del Progetto prevede infatti come seconda un'ipotesi che non può verificarsi, perchè il tribunale, autorizzando l'alienazione, deve disporre il reimpiego (attuale art. 206²), e non prevede invece l'ipotesi dell'impiego, che doveva essere fatto in base al contratto di matrimonio o al decreto del tribunale, e non sia ancora avvenuto allo scioglimento del matrimonio.

**Università di Genova** — (Rel. Prof. *Luzzatto*): In tema di restituzione della dote, sembra che si possa rilevare una mancanza di coordinamento fra l'art. 206 e l'art. 210; se il prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile dotale, autorizzata per motivi di evidente utilità, *si deve impiegare come dotale*, ciò significa che, in tale ipotesi, la dote conserva, non ostante l'alienazione, il suo carattere di *dote di specie;* solo ne muta l'oggetto; e allora non si sa più comprendere come l'art. 210, capov., venga implicitamente a considerare come avvenuta normalmente una trasformazione della dote di specie in dote di quantità nel caso di alienazione autorizzata dal tribunale, salvo diversa disposizione di questo. E' vero che, nei casi in cui l'alienazione sia stata autorizzata per ragioni di necessità, l'anzidetta trasformazione può ritenersi avvenuta, perchè allora è sempre, o almeno quasi sempre, necessaria la consumazione del prezzo, ma le precedenti considerazioni valgono, ad ogni modo, per le ipotesi in cui l'alienazione della dote sia stata autorizzata

per motivi di *evidente utilità*, cui appunto si riferisce l'art. 206, 2° comma; se il tribunale deve ordinare l'*impiego* del prezzo, non s'intende più il termine di un anno, che è concesso al marito per la dote di quantità.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bologna**—(Rel. Avv. *Osti*): Si propone che sia così modificata la prima parte di questa norma: " Se la dote consiste in beni di cui la proprietà, a norma dell'articolo 201, sia stata trasferita al marito „.

**Commissione Reale Avvocati di Messina** — (Rel Avv. *Ruggeri*) : Si è assennatamente espresso nel capoverso che la regola circa la dilazione di un anno dallo scioglimento del matrimonio per la restituzione dalla dote consistente in una somma di denaro od in mobili stimati nel contratto, senza che siasi dichiarato che la stima non ne attribuïsce la proprietà al marito, « vale pure per il prezzo dei beni dotali che siano stati alienati, salvo che sia stato diversamente stabilito nel contratto di matrimonio o nel decreto che autorizzò l'alienazione ».

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli** : Giustissima l'aggiunta all'art. 1410 del vigente codice che limita la dilazione di un anno alla restituzione della dote costituita in denaro od in mobili stimati nel contratto, ravvisandosi opportuno estenderla anche al caso della restituzione del prezzo di immobili dotali alienati.

### Art. 211

(Art. 1411, prima parte, cod. civile)

(*Dote di mobili consumabili*)

Se i mobili, la cui proprietà resta alla moglie, si sono consumati con l'uso e senza colpa del marito, egli non è tenuto a restituire che i rimanenti, e nello stato in cui si trovano.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*) : *Vedasi l'osservazione all'art 209.*

### Art. 212

(Art. 1411, cap., codice civile)

(*Mobili che la moglie può ritenere*)

La moglie può, in qualunque caso, ritenere la biancheria, il letto con i suoi accessori e ciò che serve all'ordinario suo abbigliamento, detratto però il valore di tali oggetti quando sono stati originariamente dati con una stima.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lorusso-Caputi*) : Va approvata la modifica introdotta nel capoverso dell'art. 1411 del codice vigente e che dovrebbe formare l' art. 212 del Progetto. Con essa si concede alla moglie di ritenere allo scioglimento del matrimonio anche il letto con i suoi accessori, oltre la biancheria e ciò che serve all'ordinario suo abbigliamento, escluso per quest'ultimo l'aggettivo " necessario „ che si legge nell'art. 1411, per ovvie ragioni di giustizia.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*) : Si propone di sopprimere l'aggiunta " il letto con i suoi accessori „ in considerazione del valore anche cospicuo che può avere il letto nuziale, che nelle grandi famiglie spesso passa di padre in figlio per molte generazioni.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — Rel. Prof. *Barassi*) : La formulazione dell'art. 212 ha una troppo dettagliata enumerazione. Del resto, sia l'art. 12 come l'ultimo alinea dell'art. 216, riferentisi a prestazioni alimentari alla vedova, si dovrebbero fondere con una formula più sintetica, non presupponente (come ha deciso benissimo il Progetto) la costituzione di una dote.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna** — (Rel. Avv. *Ghera*) : Pare al Sindacato opportuno rettificare la formula " il letto con i suoi accessori „ con quella più ampia, in omaggio anche agli usi, " il letto con i suoi accessori e le altre suppellettili della casa necessarie all'uso quotidiano „.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano**— (Rel. Avv. *Porro*) : Al contesto dell'art. 1411 cod. civ. è fatta una aggiunta, nel senso che sia riservato alla moglie il diritto di ritenere, con la biancheria e con ciò che serve all'ordinario suo abbigliamento, anche " il letto con i suoi accessori „. A proposito della qual forma sembra che, a parte la grettezza poco consona al decoro del quale va circondata la vedova, lo stesso art. 585 del cod. di proc. civ. contiene disposizioni più larghe a favore del debitore esecutato, contemplando nel n. 3° " gli utensili necessari per preparare il cibo „, onde si crede di dover sottoporre all'attenzione dei revisori del Progetto l'altra formula, più generica: " le suppellettili di casa che servono all'uso quotidiano „ secondo l'espressione contenuta nel n. 2° dello stesso art. 585 del cod. di proc. civile „.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma**— Rel. Avv. *Schupfer*) : Invece di dire — a proposito del diritto della moglie di ritenere degli oggetti familiari di uso personale — : " detratto però il valore di tali oggetti „, sembra più corretto dire : *detraendosi però* o, meglio : *salva detrazione del valore*, poichè si tratta di operazione da farsi *contestualmente* o in *futuro*.

**Commissione Reale Avvocati di Torino**—(Rel. Avv. *Cravero*) : Il disposto di questo articolo risulta sibillino, e, sotto un certo

aspetto, ozioso. Perchè " in qualunque caso „? Occorrerebbe dire, assai più chiaramente: " la moglie può ritenere il letto, la..., *che siano stati costituiti in dote*, anche nel caso in cui essi siano passati in proprietà al marito, addebitandosi però in tale caso l'ammontare della stima che fosse stata fatta all'atto della costituzione in dote.

## Art. 213

(Art. 1412 codice civile)

(*Dote di capitali o rendite*)

Se la dote non stimata comprende capitali o rendite costituite che abbiano sofferto perdita o diminuzione non imputabile a negligenza del marito, questi ne è liberato restituendo i relativi titoli e documenti.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si propone di sopprimere questa disposizione, e quella dell'art. 214, che sono superflue.

## Art. 214

(Art. 1413 codice civile)

(*Dote costituita da usufrutto*)

Se la dote ha per oggetto un usufrutto, sciogliendosi il matrimonio, il marito od i suoi eredi non sono tenuti che a restituire il diritto di usufrutto, non già i frutti raccolti o scaduti durante il matrimonio.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): *Vedasi l'osservazione all'art. 213.*

## Art. 215

(Art. 1414 codice civile)

(*Presunzione di pagamento della dote*)

Se il matrimonio ha durato dieci anni dopo la scadenza dei termini stabiliti al pagamento della dote e la moglie o i suoi genitori non ne siano debitori, essa o i suoi eredi possono ripeterla dal marito o dai suoi eredi dopo lo scioglimento del matrimonio, senza essere tenuti a provare che il marito l'abbia ricevuta, se non si giustifichi avere il medesimo usato inutilmente tutte le diligenze per procurarsene il pagamento.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lorusso-Caputi*) : Si estende la esclusione della presunzione di pagamento della dote dopo dieci anni dal matrimonio, agli effetti della successiva restituzione da parte del marito, oltre che al caso, già ammesso, che la moglie ne sia debitrice, anche al caso in cui debitori ne siano i suoi genitori.

**Corte di Appello di Genova** — (Rel. Cons. *Sarno*): Si stabilisce una presunzione di pagamento della dote al marito, il quale non può liberarsi da tale presunzione, se non si giustifichi avere il medesimo usato inutilmente *tutte le diligenze* per procurarsene il pagamento.

Sarebbe desiderabile una locuzione più propria e meno imprecisa, perchè *usare tutte le diligenze* vuol dire non ometterne alcuna e, nella pratica, sarà sempre possibile sostenere che qualche diligenza, anche minima, sia stata omessa.

Si potrebbe adottare il concetto che il marito deve giustificare di avere usato diligenza superiore alla comune.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*) : Si richiama l'attenzione dei revisori del Progetto su questa disposizione, di una gravità, che la Commissione ha avvertita (*Relazione*, p. 110). La stessa progressiva limitazione della norma (il legislatore del 1865, innovando alla

corrispondente disposizione del codice francese, fece eccezione per il caso che la moglie fosse debitrice della dote ; il Progetto fa eccezione anche per il caso che siano debitori i genitori della moglie) ne dimostra la sconvenienza. Non ostante le accennate limitazioni, la sanzione qui preveduta resta aberrante: il marito, che non dimostra di avere usato ogni diligenza per ottenere il pagamento della dote, non può ragionevolmente essere costretto a restituire una dote, che non ha mai ricevuta. Sembra, dunque, opportuna la soppressione di quest'articolo.

**Università di Modena** — (Rel. Prof. *Verga*) : Per quanto riguarda l'art. 215 non ci sembra così apprezzabile il sentimento del marito di deferenza verso i genitori della moglie, per quanto riguarda il pagamento della dote, sino ad esonerarlo dall'obbligo sancito dall' art. 1414 cod. civ.: tanto più che pur usando deferenza, si possono tentare tutte le vie per ottenere il pagamento.

**Università di Siena** — (Rel Prof. *Funaioli*): La responsabilità del marito che non abbia esperito tutte le vie per la riscossione della dote promessa cessa, oltre che quando debitrice ne sia la moglie (come già per l' art. 1413 anteriore), anche quando debitori ne siano i genitori : per la lodevole considerazione che non giova facilitare le controversie familiari.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Foggia :** Sembra eccessiva la presunzione di pagamento della dote, specie quando a tale pagamento è tenuto uno stretto parente, verso il quale si è creduto usare dei riguardi anche per un lungo elasso di tempo. In quest'ultimo caso, secondo l'articolo, non si potrebbe distruggere la detta presunzione.

**Commissione Reale Avvocati di Messina** — (Rel. Avv. *Ruggeri*): Il codice attuale dà diritto alla moglie ed ai suoi eredi (tranne il caso che essa non ne sia la *debitrice*) di ripetere la dote che doveva pagarsi, senza bisogno di provare che il marito l'aveva ricevuta, se il matrimonio durò dieci anni dalla scadenza dei termini stabiliti per il pagamento. Il Progetto estende l'eccezione al caso che debitori della dote fossero stati i genitori della moglie.

E ciò è giusto, perchè le stesse ragioni di deferenza verso la moglie poteva e doveva avere il marito verso i genitori della stessa.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano**— (Rel. Avv. *Belletti*): La modifica proposta all'art. 1414 del codice civile sembra pienamente giustificata.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: Opportuna l'aggiunta all'art. 1414 del codice: " o i suoi genitori „.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Sembra sia da sostituire all'espressione *tutte le diligenze* l'altra *ogni diligenza*.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**—Molto opportunamente l'articolo ha ristretto in più giusti limiti la grave presunzione a carico del marito, di cui l'art. 1414 del codice vigente, escludendone anche il caso in cui debitori della dote siano *i genitori*, considerando che il marito (come giustamente si dice nella *Relazione*, pag. 111), astenendosi dal ricorrere alle vie legali per ottenere il pagamento della dote, può essere stato mosso da un apprezzabile sentimento di deferenza.

## Art. 216

(Art. 1415 codice civile)

(*Interessi e frutti della dote che devono restituirsi*)

Se il matrimonio è sciolto per la morte della moglie, gli interessi o i frutti della dote, che deve restituirsi, corrono di diritto a favore dei suoi eredi dal giorno dello scioglimento.

Se questo accade per morte del marito e vi è stata costituzione di dote, la moglie ha diritto di esigere a sua scelta, durante l'anno del lutto, gli interessi o i frutti della dote o la somministrazione degli alimenti.

Non essendovi costituzione di dote, la moglie non può domandare che gli alimenti.

In entrambi i casi l'eredità del marito deve inoltre fornire alla moglie durante un anno l'abitazione e le vesti da lutto.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *D'Angelo*): Si risolve in senso positivo la questione ancora viva se gli alimenti spettino alla vedova indotata, in quanto (secondo alcuni) il legislatore ha

considerato il diritto agli alimenti soltanto come un corrispettivo della rinuncia agli interessi o ai frutti della dote. Riguardo agli alimenti, come riguardo all'abitazione, si prescrive che la eredità del marito sia, durante un anno, obbligata a far quello che normalmente faceva il marito, mentre era in vita.

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lorusso-Caputi*): Si chiarisce, anche in vista di qualche recente controversia, che durante l'anno del lutto, solamente la vedova che era stata dotata ha la scelta tra gli interessi o i frutti della dote e la somministrazione degli alimenti, e che a quella che non era stata dotata competono solo gli alimenti, oltre, in ambedue i casi, l'abitazione e le vesti da lutto.

Questo articolo va segnalato, perchè, concedendo gli alimenti alla vedova non dotata durante l'anno del lutto, interviene con un trattamento umanitario verso persone che, alla morte del marito, potrebbero cadere in condizioni di estremo bisogno.

**Sezione di Corte di Appello di Lecce** — (Rel. Pres. *Camassa*): Per le stesse ragioni esposte in riferimento agli articoli 166 e 176 si ritiene dovere escludere il diritto agli alimenti, alla abitazione ed alle vesti da lutto durante l'anno del lutto stesso, a favore della moglie indotata, contro la quale sia stata pronunciata sentenza di separazione personale passata in giudicato. E ciò tanto più se si manterrà, nella parte delle successioni, la disposizione dell'art. 757 del codice vigente.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si propone la seguente formula per il 2° comma:

" Se questo accade per morte *del marito, la moglie* ha diritto di esigere, a sua scelta, durante l'anno del lutto, gli interessi e i frutti della dote o la somministrazione degli alimenti *sull'eredità del marito, la quale le deve inoltre fornire, durante lo stesso periodo,* l'abitazione e le vesti da lutto. *Quest' ultimo obbligo cessa quando la vedova passi a nuove nozze.*

A parte la decadenza sanzionata con l'ultimo periodo, e la cui opportunità sembra evidente, la formula che si propone, in sostituzione di quella del Progetto, costituisce un ritorno alla formula del codice (art. 1415). L'innovazione del Progetto, di stabilire il diritto agli alimenti della vedova durante l'anno del lutto, anche se non ci sia stata costituzione di dote, per lo meno non è in sede opportuna (vedasi più innanzi sotto l'art. 518), senza dire che la formula del 3° comma, secondo

il quale, quando non siavi stata costituzione di dote, " la moglie non può domandare che gli alimenti „; sembrerebbe quasi significare l'esclusione di qualche altra possibile pretesa, invece affatto inammissibile, della vedova indotata.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): *Vedasi l'osservazione all'art. 212.*

**Università di Modena** — (Rel. Prof. *Verga*): Approvabile è la modificazione del 2° e ult. capov., che concedono gli alimenti, le vesti e l'abitazione durante l'anno tanto alla moglie indotata quanto alla moglie dotata: peraltro, circa la moglie indotata, la sede più opportuna sarebbe quella del titolo XIII.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): Si dispone il diritto agli alimenti, durante l'anno del lutto, anche a favore della vedova indotata. Non per questo l'articolo merita osservazioni. Si può invece domandare se essenziale è l'inciso « e vi è stata costituzione di dote » nel secondo alinea, poichè ivi si tratta degli interessi e dei frutti appunto *della dote*; e d'altronde quale valore abbia l'espressione del 3° alinea " *non* può domandare *che* gli alimenti „, essendo certo che, mancando costituzione di dote, non si potranno domandare gli interessi e i frutti della dote. Parrebbe più congrua l'espressione « può domandare gli alimenti » o meglio questa: « ha diritto agli alimenti », che meglio armonizza con le espressioni contenute negli altri alinea dello stesso articolo.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): Si fa presente l'opportunità di meglio coordinare le disposizioni degli articoli 216 e 217, il cui contenuto, già nell'interpretazione dei corrispondenti articoli 1415 e 1416 cod. civ., ha dato luogo a difficoltà; ed inoltre si rileva che gli ultimi due capoversi dell'art. 216 sarebbero meglio collocati in sede di regime legale dei rapporti patrimoniali fra coniugi, o, comunque, nella parte generale del capo in esame.

**Commissione Reale Avvocati di Catania** — (Rel Avv. *Romero*): Si ritiene opportuno di apportare allo art. 216 (corrispondente allo art. 1415 del cod. civ. vig.) l'aggiunta del seguente comma:

« Gli alimenti, l'abitazione e le vesti da lutto, di cui nei comma 3° e 4°, si perdono dalla moglie che siasi resa indegna di succedere al marito ».

Le ragioni, per le quali alla moglie che perde il marito è accordato l'anno di vedovanza (alimenti, vesti da lutto, abitazione per un anno) a carico dell'eredità del marito, possono valere per un matrimonio *bene assortito*, ma non possono mai invocarsi per la moglie, a colpa della quale erasi pronunciata la separazione personale e che portava e porta nel disonore sè e il nome del marito, per vivere lontana dalla casa coniugale col proprio drudo o per fare la prostituta!

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Gerace Marina** — (Rel. Avv. *Marvasi*): Si ripara alla palese ingiustizia fattasi finora alla vedova indotata, alla quale disumanamente erasi negato il diritto agli alimenti.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Lecce** — (Rel. Avv. *Grosso*): Della disposizione contenuta in questo articolo, e specialmente nei tre capoversi che riproducono l'art. 1415 dell'attuale codice, pur convenendosi sulla opportunità di attribuire, nel caso di premorienza del marito, alla moglie indotata gli alimenti, l'abitazione di un anno e le vesti da lutto, si ravviserebbe più utile e logico il collocamento fra le disposizioni che regolano i rapporti successori.

**Commissione Reale Avvocati di Messina** — (Rel. Avv. *Ruggeri*): Con lodevole sentimento di giustizia il Progetto ha attribuito alla moglie indotata il diritto agli alimenti nell'anno di lutto.

Però la dizione non sembra perfetta.

Se questo accade per la morte del marito, la moglie durante l'anno del lutto ha diritto alla somministrazione degli alimenti: ma se vi fu costituzione di dote, essa non può conseguire gli alimenti se non rinunzi ai frutti della dote.

E di vero alla dotata è data la scelta di esigere durante l'anno del lutto gl'interessi o i frutti della dote o la somministrazione degli alimenti. Gl'interessi o frutti sono la stessa cosa e cioè il reddito della dote, che può consistere o negl'interessi o nei frutti.

La scelta, perciò, è fra il reddito della dote e la somministrazione degli alimenti.

Non pare esatta, pertanto, la dizione, per la indotata, « non essendovi costituzione di dote, la moglie *non può domandare* che gli alimenti », perchè anche la dotata non può domandare che gli alimenti ove rinunzi ai frutti od interessi della dote. Si potrebbe, al secondo e terzo capoverso del Progetto, sostituire:

« Se questo accade per la morte del marito, la moglie, durante l'anno di lutto, ha diritto alla somministrazione degli alimenti: ma se vi fu costituzione di dote, essa non può conseguire gli alimenti, se non rinuncia ai frutti della dote ».

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Belletti*): La risoluzione data alla questione se o meno gli alimenti spettino alla vedova indotata, sembra rispondente al criterio giuridico e morale, per le ragioni ampiamente esposte nella *Relazione* della Commissione.

(Rel. Avv. *Porro*): All'art. 1415 del cod., che contempla gli oneri degli eredi del marito verso la moglie, il Progetto introduce una distinzione, che può parere discutibile, fra il caso che vi fosse stata o no costituzione, tenendo fermo nel primo caso il diritto di scelta da parte della moglie, fra gli interessi o frutti della dote e la somministrazione degli alimenti, e stabilendo (ed ecco qui la innovazione) nel secondo caso che la moglie non possa domandare se non gli alimenti. La distinzione non pare giustificata, perchè tutto il capo IV è dedicato alla dote, ed il § 3° (in cui è compreso l'art. 216) è dedicato alla restituzione della dote. L'ipotesi che non vi sia stata costituzione di dote, dovrebbe persuadere ad eliminare la riforma ed a lasciare l'articolo quale si legge nella formulazione dell'art. 1415 del codice, dato che la riforma stessa ci porta fuori dal tema. E' vero che il testo dell'art. 1415 parla di alimenti come altro dei due elementi fra i quali può aver luogo la scelta della vedova dotata, cosicchè una logica puramente verbale porterebbe a concludere che, se manca alla vedova indotata la possibilità di domandare interessi o frutti d'una dote che non aveva, essa non possa domandare che gli alimenti, ma al di sopra di questa logica puramente letterale domina la logica decisiva delle cose. I così detti alimenti della vedova dotata sono il corrispettivo degli interessi e frutti della sua dote, e quindi vanno determinati in ragione dell'importanza economica dei medesimi, mentre gli alimenti della vedova indotata dovrebbero essere determinati col criterio puramente alimentare: si tratta quindi di due dati eterogenei, e la proposta riforma turba l'armonia del diritto come è attualmente codificato. Chè, se tale riforma fosse da mantenersi, la formola proposta dovrebbe essere emendata come quella che può lasciar pensare ad una pretesa assurda da parte della vedova indotata, e dovrebbe almeno modificarsi, dicendo semplicemente che: « Non essendovi costituzione di dote, la moglie (perchè non dire addirittura " la vedova „ ?) può domandare gli alimenti „.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli:** Merita plauso la innovazione apportata all'art. 1415 del vigente codice per ovvie ragioni d'ordine altamente morali.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Schupfer*): E' giusto che il diritto agli alimenti, durante l'anno di lutto, sussista anche se non vi fu costituzione di dote, come opportunamente qui si dispone; ma poichè, in tal caso, a nessuno può sorgere il dubbio che si possano *contemporaneamente* pretendere anche gli interessi o i frutti di una dote *che non esiste*, così all'espressione « non essendovi costituzione di dote, la moglie non può domandare che gli alimenti » occorre sostituire quest'altra: *non essendovi costituzione di dote, la moglie può ugualmente domandare gli alimenti*, o meglio: *alla moglie spettano ugualmente gli alimenti*, perchè, non essendovi diritto di scelta, non sembra neppur necessaria la domanda.

Inoltre, è opportuno prevedere che la vedova passi a nuove nozze, il che potrebbe legalmente avvenire perfino *poche settimane dopo* la morte del precedente marito, se nel frattempo vi sia stato *il parto*; in questo caso, non sembra equo che essa possa continuare ad avere *mantenimento ed abitazione* dagli eredi del defunto marito.

Si può *aggiungere*, in proposito, *un ultimo capoverso* così concepito: *Il diritto al mantenimento e all'abitazione cessa col passaggio a nuove nozze.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Orlandi*): Si ravvisa opportuno il periodo, introdotto *ex novo*, « non essendovi costituzione di dote, la moglie non può domandare che gli alimenti », perchè esso risolve con disposizione positiva la questione pratica, che si agita oggi, nell'interpretazione dell'art. 1415 riguardo agli alimenti alla moglie indotata.

**Commissione Reale Procuratori di Santa Maria Capua Vetere** — (Rel. Avv. *Gaglione*): Può ravvisarsi opportuna una norma di coordinamento coll'art. 501.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Cravero*): Da approvarsi è la risoluzione legislativa della questione sul diritto agli alimenti della vedova indotata durante l'anno di lutto.

Però il caso di assenza di costituzione di dote dovrebbe essere previsto in una sezione diversa da quella in cui si parla della dote.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): Da aggiungere, in principio del secondo comma, tra *per* e *morte*, l'articolo *la* e nel terzo comma, dopo il vocabolo *domandare*, l'inciso *durante l'anno del lutto*, onde evitare qualsiasi equivoco (v. *Relazione* pag. 111).

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria** — Poichè l'articolo regola la devoluzione dei frutti dotali solamente per il caso di morte di uno dei coniugi, l'intitolazione non aderisce al contenuto dell'articolo e ciò tanto meno in quanto nello stesso (ultimi due capoversi) sono disciplinati diritti ed obblighi (alimenti, abitazione, vesti da lutto), che nulla hanno da vedere coi frutti dotali.

La materia disciplinata in questi due ultimi capoversi troverebbe più appropriata sede in una sezione speciale del titolo delle successioni, che accogliesse le norme per la successione del coniuge superstite, analogamente a quanto si è fatto colla riforma (*novella*) del 12 ottobre 1914 al cod. civ. austr. (§§ 757-759).

L'intitolazione dell'art. 216, stralciati i due ultimi capoversi, potrebbe suonare: *Devoluzione dei frutti dotati in caso di morte d'uno dei coniugi.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Bene ha fatto il Progetto a risolvere legislativamente la questione controversa, parificando, riguardo al diritto alla somministrazione degli alimenti durante l'anno di lutto, la vedova indotata alla vedova che abbia avuto una dote (art. 216, 2° capov.): togliendo così la disparità di trattamento che sembrava dover desumersi almeno dal tenore letterale dell'art. 1415 del codice attuale, e che risultava tanto più iniqua, quanto minore era la dote costituita (*Relazione*, pag. 111).

## Art. 217

(Art. 1416 codice civile)

(*Divisione dei frutti naturali e civili*)

Sciogliendosi il matrimonio, i frutti naturali e civili della dote, consistente tanto in immobili quanto in denaro o nel diritto di usufrutto, si dividono fra il coniuge superstite e gli eredi dell'altro in proporzione della durata del matrimonio nell'ultimo anno o nell'ultimo periodo di maturazione o di scadenza se questo è superiore all'anno.

L'anno o il periodo si computano dal giorno corrispondente a quello del matrimonio.

## MAGISTRATURA

**Corte di Cassazione del Regno**: L'art. 217, provvedendo alla divisione, dopo lo scioglimento del matrimonio, dei frutti naturali e civili della dote, si riferisce espressamente tanto alla dote di specie

che a quella di quantità, ma nel designare questa, parla di dote consistente in denaro. Sembra, invece, più esatto, visto che si tratta di frutti civili, di riferirli a « capitali », invece che a denaro.

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *D'Angelo*): Si risolve anche una questione circa la divisione dei frutti naturali o civili, non essendo nel codice contemplata la ipotesi che il periodo di maturazione dei frutti naturali o di scadenza dei frutti civili sia superiore all'anno, come avviene quando la dote ha per oggetto boschi cedui.

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lorusso-Caputi*): Si regola meglio la divisione dei frutti naturali e civili allo scioglimento del matrimonio, risolvendosi la questione dei frutti che abbiano un periodo di maturazione o di scadenza superiore all'anno.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si modificherebbe come segue:

« Sciogliendosi il matrimonio, i frutti naturali e civili della dote, *per l'ultimo anno o l'ultimo periodo di maturazione o scadenza, computato* dal giorno corrispondente a quello del matrimonio, si dividono fra il coniuge superstiste e gli eredi dell'altro, in proporzione della durata del matrimonio *in tale periodo* ».

Questa nuova formula, sfrondata di inutili incisi, sembra esprimere più chiaramente e anche più precisamente (il periodo di maturazione potrebbe essere non soltanto superiore, ma anche inferiore all'anno) il pensiero che ispira la disposizione.

**Università di Modena** — (Rel. Prof. *Verga*): Approvabile è la modificazione rispetto ai frutti, che non maturano nell'anno.

**Università di Parma** — (Rel. Prof. *Allara*): L'articolo contiene alcune aggiunte alla disposizione del codice vigente (art. 1416), e cioè l'esplicito accenno ai frutti naturali e civili e all'ipotesi che l'intervallo tra due produzioni successive del capitale dotale sia superiore all'anno. Rilevo che con la disposizione del Progetto rimane pur sempre la oramai classica questione in materia di divisione dei frutti dotali nell'ultimo anno di matrimonio, questione già proposta nel noto frammento di PAPINIANO (fr. 7, § 1, D. 24,3). Inoltre la norma può non sembrare

adeguata nell' ipotesi in cui l'intervallo fra due produzioni successive sia minore di un anno. Al riguardo si può considerare l' ipotesi dei frutti civili. Si supponga che il fondo dotale sia concesso in affitto e che pertanto il reddito della dote sia dato dal canone mensile di affitto ; si supponga ancora che l'ultimo anno di matrimonio abbia inizio il primo gennaio, che il matrimonio si sciolga in agosto e che il canone di affitto, cioè il reddito del fondo sia venuto meno (si supponga pel perimento del fondo) in giugno. Con la norma dell' art. 217 le sei rate di affitto andranno divise, allo scioglimento del matrimonio, tra il coniuge e gli eredi dell'altro; ma mi sembra che in tal caso sia più conforme alla destinazione del patrimonio dotale il considerare le sei rate di affitto come già impiegate *ad sustinenda onera matrimonii* e pertanto non soggette a divisione.

Come conseguenza di queste considerazioni io sarei propenso ad accogliere, nella materia in esame, il principio sancito in materia di usufrutto (art. 480 cod. vig.), salvo ad ammettere un diritto di rimborso per le spese fatte per la produzione. E' vero che questo principio è più brutale di quello contenuto nell'art. 217 e anche meno adeguato allo scopo a cui è destinato il patrimonio dotale, ma ha in compenso il grande pregio di semplificare i rapporti e di evitare le questioni.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): Si prevede opportunamente il caso che i frutti abbiano un periodo di maturazione o di scadenza che evada i limiti dell'anno.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI E AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): *Vedasi l'osservazione all'art. 216.*

**Commissione Reale Avvocati di Messina** — (Rel. Avv. *Ruggeri*) : E' provvida l'aggiunzione che considera il caso che il periodo di maturazione dei frutti naturali o di scadenza dei frutti civili sia superiore all'anno.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli:** Si approva la innovazione contenuta in questo articolo, che si riferisce anche ai frutti della dote, che maturano oltre l' ultimo anno del matrimonio.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:** Anche qui, come all'art. 197, si propone di sostituire all'espressione *frutti naturali e civili* la sola parola *frutti*, che dice tutto.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste:** L'articolo è da approvarsi, in quanto ha colmato la lacuna esistente nell'art. 1416, codice civile vigente, ove il legislatore non ha pensato all'ipotesi che il periodo di maturazione dei frutti civili sia superiore all'anno (*Relazione*, pag. 111).

## Art. 218

(Art. 1417 codice civile)

(*Locazione di immobile dotale*)

Se l'immobile dotale fu affittato durante il matrimonio dal solo marito, si osserva quanto è stabilito per locazioni fatte dall'usufruttuario.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Meglio si direbbe: « Se il *fene* dotale fu *locato* durante il matrimonio. . . ».

## Art. 219

(*Diritto a rimborso per riparazioni e miglioramenti*)

Per le riparazioni straordinarie e necessarie che siano state eseguite dal marito, questi o i suoi eredi hanno diritto di essere rimborsati, senza interessi, del valore delle opere fatte, in quanto la loro utilità sussista al momento in cui il matrimonio è sciolto. A garanzia di tale rimborso spetta al marito o ai suoi eredi il diritto di ritenzione.

Pei miglioramenti fatti sulla cosa dotale e che ancora sussistano al tempo della restituzione della dote, il marito o i suoi eredi hanno diritto al rimborso della somma minore che risulterà tra lo speso e il migliorato.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *D'Angelo*): Una disposizione regolante il diritto a rimborso, per parte del marito e suoi eredi, a causa di riparazioni e miglioramenti non è contemplato dal codice, al cui silenzio l'art. 219 supplisce, disciplinando la materia delle spese fatte dal marito sulle cose dotali, in modo da eliminare questioni di cui i magistrati hanno avuto più volte occasione di occuparsi con soluzioni non sempre conformi.

**Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta:** Assai pregevole è la disposizione contenuta in questo articolo, e degno di lode è il riconoscimento del diritto di ritenzione al marito. Per maggiore precisione è consigliabile specificare che le riparazioni straordinarie e necessarie, che dànno diritto al rimborso ed alla ritenzione, sono quelle fatte sulla cosa dotale.

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lorusso-Caputi*): L'art. 219 tronca felicemente numerose questioni, che nel silenzio della legge attuale ancora si agitano, sul diritto al rimborso e sulla misura di esso, nonchè sulla ritenzione, in vista di disposizioni analogiche di cui si è invocata l'applicazione or in un senso, or nell'altro. E adotta la tradizione romana, per la quale le spese necessarie debbono gravare sulla dote integralmente, mentre quelle utili vanno rimborsate nella minore somma tra lo speso e il migliorato.

Per la utilità della nuova disposizione basterà ricordare che, contrariamente ai principi comunemente ammessi in materia di rimborso per spese di miglioramenti, è stato talvolta affermato che al marito competeva il pagamento totale delle spese fatte con prudenza e da buon padre di famiglia, perchè non erano a lui applicabili nè l'art. 495, nè l'art. 705 del codice vigente.

**Corte di Appello di Genova** — (Rel. Cons. *Sarno*): L'art. 219 colma una lacuna del codice vigente, accordando al marito ad ai suoi eredi il rimborso delle spese necessarie ed utili da lui fatte per le cose dotali.

Forse sarebbe stato assai più pratico non attribuire al marito azione alcuna, se si pensa che il marito, migliorando i beni dotali, non fa che avvantaggiare sè e la famiglia propria, e perciò la sua condizione è del tutto diversa da quella del possessore di buona fede, e se si pensa ancora che il postumo diritto ai miglioramenti è atto a produrre dissidi tra

il marito ed i suoi eredi, da una parte, ed i membri della famiglia, proprietari della dote, dall'altra. D'altronde, il togliere il diritto al rimborso per quanto il marito possa avere speso nei miglioramenti, non può essere di impedimento alle migliorie del fondo dotale, posto che, come già si è osservato, il marito ha tutto l'interesse a migliorare il fondo dotale medesimo.

**Corte di Appello di Messina** — (Rel. Cons. *Fierimonte*) : Non può farsi alcun rilievo sulla innovazione relativa al diritto a rimborso per le riparazioni e miglioramenti eseguiti dal marito sui beni dotali, diritto che nell'art. 219 del Progetto è meglio disciplinato.

**Corte di Appello di Trieste** — (Rel. Cons. *Troisi*) : Si propone di estendere il diritto di ritenzione, previsto solo per le spese e le riparazioni straordinarie (alinea 1°), anche alle spese per migliorie (alinea 2°). Perciò la locuzione terminale del primo alinea « A garanzia ecc. » dovrebbe formare un alinea aggiunto al secondo ed essere modificata come segue : « A garanzia di tali rimborsi.... ».

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*) : Le ultime parole si modificherebbero così : « . . . che *risulti* tra lo speso e il migliorato, *o altrimenti a ripigliare le fatte addizioni, secondo quanto è stabilito per l'usufruttuario* ».

Si approva che non si sia estesa al marito la norma, che nel codice vale per l'usufruttuario, circa i miglioramenti (v. *Relazione*, p. 112), ma sembra non si debba negare al marito (o ai suoi eredi), quando ciò si presenti come possibile e più conveniente, di ripigliare le fatte addizioni, com' è consentito all'usufruttuario.

**Università di Modena** — (Rel. Prof. *Verga*) : Approvabile la nuova disposizione relativa alle spese necessarie ed alle spese utili.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*) : Bene si è pensato a disciplinare la controversa materia delle spese anche in un istituto - quello della dote - nel quale la distinzione delle spese nacque fin dal diritto romano. Ma la disciplina accolta non persuade. Secondo essa, per le spese necessarie fatte dal marito sui beni dotali, questi sarà « rimborsato », senza interessi, del valore delle opere fatte, in quanto la loro utilità sussista al momento in cui il matrimonio è sciolto, con garanzia, per tale

rimborso, consistente nel diritto di ritenzione; per le spese utili fatte dal marito sui beni dotali, questi sarà rimborsato, se il miglioramento ancora sussista al tempo della restituzione della dote, « della somma che risulterà minore tra lo speso e il migliorato ». Come appare: *a*) in entrambi i casi è escluso il rimborso commisurato allo speso, ammettendosi invece quello commisurato al valore delle opere o al *quod minus est inter impensum et melioratum*; *b*) si nega il rimborso per le opere che più non sussistono al tempo dello scioglimento del matrimonio ovvero a quello della restituzione della dote; *c*) si accorda il diritto di ritenzione solo per le spese necessarie. Con ciò il marito è trattato peggio di un amministratore per le spese necessarie, e quasi non fosse un possessore di buona fede — escluso il diritto di ritenzione — per le spese utili. Mentre riteniamo dovrebbe essere trattato come un amministratore per le prime e come un mandatario per le seconde, salvo il caso di opposizione della moglie alla loro esecuzione, nel quale caso dovrebbe essere trattato come un terzo di mala fede. Che il marito debba apparire quale amministratore per le spese necessarie non si trae con difficoltà, dal momento che, ai termini dell'art. 199, egli ha l'amministrazione della dote. Ma certo le innovazioni non rientrano nel potere di amministrare. Peraltro l'unione intima, perfetta e perenne che si realizza tra l'uomo e donna col matrimonio, consente di ritenere che, se il marito fa — e non esiste, per lui, un divieto di fare — delle innovazioni, queste seguono a saputa e conforme la volontà della moglie. Non dissimilmente si reputa che il marito che gode dei beni parafernali della moglie, ne goda conforme la sua volontà (art. 232). E allora, se non sempre sarà dato scorgere un mandato espresso di essa, facilmente si potrà avvertirne un mandato tacito: anzi tutte le volte in cui non ricorre una reale opposizione della moglie alla effettuazione di innovazioni. Pertanto, salvo quest'ultimo caso, il rimborso delle spese necessarie ed utili dovrà commisurarsi alla spesa dal giorno in cui fu fatta, più gli interessi, ancorchè il risultato di essa sia venuta a mancare (cfr. articoli 305, 308, 1144, 1753 e 1755 cod. civ.); quanto al diritto di ritenzione, esso potrebbe ammettersi, con maggior larghezza, anche per le spese utili.

**Università di Torino** — (Rel. Prof. *Ricca-Barberis*): L'art. 219, cap., del Progetto dispone che « pei miglioramenti fatti sulla cosa dotale e che ancora sussistono al tempo della restituzione della dote, il marito e i suoi eredi hanno diritto al rimborso della somma minore (che risulterà) tra lo speso e il migliorato ».

Le ragioni addotte nella *Relazione*, pag. 112, non sono persuasive. Se il marito ottiene il rimborso integrale di spese utili, il cui effetto è in parte venuto meno, fatte sulla dote, non s'arricchisce per nulla, avendo già sborsato la differenza. Quand'egli sapesse d'essere esposto a perdere questa, e cioè a potersi impoverire, verrebbe poi meno in lui lo stimolo a far l'interesse della moglie; il che è sfuggito al legislatore.

E' vero che questo accorda il risarcimento nella somma minore fra il migliorato e lo speso così al possessore di buona o di mala fede, come all' enfiteuta, ne caso di devoluzione per colpa sua. Ma costoro agiscono nel proprio interesse. Se il risarcimento integrale spetta in caso di mandato che, essendo un contratto, non si può presumere, non è men vero che il legislatore deve supporre il marito legato da affetto alla moglie, e mosso a spendere sui beni di questa con lo stesso scopo del mandatario, per fare cioè l'interesse di lei.

Respingiamo pure la *fictio* (*falsitas pro veritate accepta*), ma non le conseguenze di quel ch'è vero; e non confondiamo chi spende nell'interesse della moglie con chi fa ciò nell' interesse proprio. Se la giurisprudenza ha qualche volta confuso, in modo che può diventar pericoloso, la tradizione da GIUSTINIANO (§ 5, C. *de rei uxoriae actione* 5, 13: anno 530) in poi è invece fermissima nell'attribuir al marito il pieno risarcimento delle spese utili sui beni dotali (DE ANGELIS, *Tractatus de impensis*, ecc., art. 4, n. 2: *sicut pro expensis meliorationibus necessariis datur marito.... actio,.... ita et pro deducendis et repetendis utilibus impensis*; CARSIA, *Tract. de expensis*, ecc., cap. 13, n. 49: *omnis expensa deducitur, licet necessaria non sit, quae auget dotem*). Nonchè esservi ragione per innovarla, v'è nell' interesse sociale quella di confermarla appieno.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Ancona** — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): Si fa plauso alla nuova disposizione che regola i diritti del marito per le riparazioni straordinarie e necessarie e per i miglioramenti fatti sui beni dotali.

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): Sembra utile chiarire se si intenda doversi rimborsare in ogni caso il maggior valore derivato alla proprietà dalle riparazioni eseguite dal marito, ovvero la minor somma fra tale valore e l'effettiva spesa occorsa. Sembra inoltre discutibile il criterio adottato, per cui si esclude il rimborso delle spese necessarie fatte al marito, quando per cause sopravvenute sia venuta a cessarne l'utilità.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Gerace Marina** — (Rel. Avv. *Marvasi*): Viene riconosciuto al marito il diritto al rimborso delle spese fatte per migliorie necessarie apportate da lui ai beni

dotali col *jus retentionis* di essi fino al pagamento delle spese stesse, attuandosi così anco una volta il principio della illiceità della locupletazione di alcuno a spese altrui.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Lecce** — (Rel Avv. *Grosso*): Utile innovazione è quella del rimborso di spese necessarie ed utili fatte dal marito ai beni dotali, nei casi di restituzione; ma sarebbe anche utile temperare tale norma, tenendo presenti gli utili che il marito ha ricavato dai frutti percetti dai beni dotali da lui migliorati e dagli altri beni, per cui non ha speso per miglioramenti.

**Commissione Reale Avvocati di Messina** — (Rel. Avv. *Ruggeri*): Opportuna e provvida la nuova disposizione. Essa è, peraltro, correlativa alla norma contenuta nell'art. 208 del Progetto e nello art. 1408 del codice vigente. Il marito, che ha tutte le obbligazioni dell'usufruttario, deve averne anche gli stessi diritti: e quindi il diritto di essere rimborsato delle spese delle riparazioni straordinarie (art. 502 codice vigente).

Però nell'art. 219 del Progetto non sembrerà superfluo includere il caso dell'esclusione al diritto al rimborso, quando le riparazioni straordinarie *siano state cagionate* dall'ineseguimento delle ordinarie *durante* il matrimonio (art. 501 cod. civ.).

Provvido il diritto del marito alla ritenzione dell'immobile dotale sin che non sarà rimborsato.

L'ultima parte del citato art. 219 dà pure al marito il diritto al rimborso della somma minore tra lo speso ed il migliorato, pei miglioramenti apportati alla cosa dotale, e sussistenti *al tempo della restituzione della dote.*

Detta ultima parte dell'art. 219 è in aperta contraddizione con l'art. 495 del codice vigente sull'usufrutto (molto discutibile dice la *Relazione* del Prof. BRUNETTI, *de jure condendo*).

Ma per quanto discutibile, l'art. 495 ha un fondo di verità incontestabile, e cioè che il proprietario (in questo caso la moglie od i suoi eredi) sia costretto a subire lo svantaggio di dover pagare una somma qualsiasi per i *miglioramenti*, che essa o essi (proprietari) non avrebbero fatti, anche in confronto delle loro condizioni economiche e dell'entità delle cose stesse.

Sarebbe forse opportuno introdurre una limitazione alla portata dei miglioramenti. Potrebbe forse aggiungersi all'ultima parte dell'articolo: *purchè i miglioramenti si siano eseguiti in giusta relazione all'entità della cosa stessa.*

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano.** — (Rel. Avv. *Porro*): Si introduce una riforma molto lodevole (che meriterebbe di esser tenuta presente anche nella disciplina generale dell'usufrutto) al diritto vigente.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli** — L'art. 219 contiene una norma non compresa nel vigente codice, diretta a regolare il rimborso, a pro del marito, delle spese di riparazioni straordinarie e necessarie e dei miglioramenti da lui eseguiti nei beni dotali, a garanzia del quale ha concesso il diritto di ritenzione. Con questa disposizione si colma una lacuna dell' attuale codice, ed i criteri adottati sono ispirati ad evidente giustizia e conformi alle esigenze manifestate dalla esperienza. Solamente sarebbe opportuno collocare in fine dell'articolo il comma relativo al diritto di ritenzione, estendendolo, così, anche alle altre ipotesi ivi previste.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria** — (Rel. Avv. *Mafrici*): Nuova è la disposizione di questo articolo, che riflette il rimborso delle spese fatte dal marito sui beni dotali della moglie.

Era questo un bisogno sentito dalla dottrina e che trovò anche applicazione in qualche responso giurisprudenziale. Reputeremmo utile parificare il diritto a rimborso, ridotto, tanto per le migliorie quanto per le riparazioni straordinarie o necessarie; e cioè che per le migliorie si avesse diritto al minimo tra la spesa e il migliorato, e per le spese si avesse egualmente diritto non al rimborso del valore delle opere fatte, ma alla sola restituzione della somma erogata, a patto però che l' utilità sussista al tempo dello scioglimento del matrimonio.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Orlandi*): Sono degne di rilievo le disposizioni nuove degli articoli 219 e 227 del Progetto, ed esatte nelle loro statuizioni.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): Si propone di sostituire, alla frase *che siano state eseguite dal marito*, questa altra: *che siano state eseguite a spese del marito.*

**Commissioni Reali Avvocati di Treviso e di Belluno** — (Rel.ri Avv.ti *Salsa* e *Olivi*): Il diritto di ritenzione per le separazioni fatte dal marito sui beni dotali lederebbe il possesso, renderebbe praticamente impossibili le alienazioni e potrebbe portare, di conseguenza, pregiudizio grave ai creditori ipotecari ed agli esecutanti in genere sui beni della moglie.

Tale diritto dovrebbe almeno essere accertato e riconosciuto dalla Autorità giudiziaria. Si propone modifica in tal senso.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Il diritto al rimborso e quello di ritenzione rappresentano una lodevole ed equa innovazione, che varrà pure a togliere gli attuali contrasti teorici e pratici, dovuti a silenzio della legge vigente.

L'applicazione ai rimborsi della regola del meno fra il migliorato e lo speso corrisponde, in genere, a sani principi d'equità, e ha dato buona prova anche in ordine a leggi speciali (restituzione danni di guerra non dovuti), oltre a quelle generali civili, menzionate dalla *Relazione*.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Pieno consenso merita la statuizione legislativa *ex novo* del diritto del marito o dei suoi eredi, di ottenere il rimborso delle *spese necessarie* e delle *spese utili* fatte sulle cose dotali con le limitazioni ivi stabilite, desunte, per analogia, dagli articoli 704 e 705, rispettivamente 1150 e 1566 del codice attuale.

Per quanto riguarda *il diritto di ritenzione* (in evidente analogia con la disposizione dell'art. 706 del codice vigente, relativa al possessore di buona fede), esso é senz'altro da approvarsi. Non sembra però logico restringere tale diritto di ritenzione — come almeno risulterebbe dalla sua collocazione nella prima parte dell' articolo — alle sole spese *necessarie*, escludendone i *miglioramenti* di cui al capoverso, i quali, nel possesso di buona fede, godevano di tale privilegio, giusta l'art. 706 citato. Sarebbe forse opportuno, se il legislatore intendesse di far beneficiare del diritto di ritenzione anche i miglioramenti, di statuire il diritto di ritenzione in un secondo capoverso (a sè) dell'art. 219.

Del resto già la contrapposizione delle *riparazioni straordinarie e necessarie* ai *miglioramenti*, dell'art. 219, non sembra del tutto inequivocabile, dato che talvolta, nella locuzione generica *miglioramenti*, si comprendono anche le *spese necessarie* e le *utili* (Venzi, *Manuale del diritto civile italiano*, 3ª ediz., Torino, U. T. E. T., 1928, pag. 352).

Quando alle *spese voluttuarie*, fatte per *adornare* le cose dotali, sarebbe forse consigliabile una norma analoga a quella dell' art. 495, 2° capov., del codice vigente.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia** — (Rel. Avv. *Gallo*): Opportunamente è disciplinato, evitando la lacuna oggi esistente e le faticose applicazioni analogiche della giurisprudenza, il diritto al rimborso a favore del marito, delle spese necessarie e utili da lui sostenute per i beni dotali.

Ma sembra invece eccessivo, ed in qualche caso pericoloso, il diritto di ritenzione concesso al marito od ai suoi eredi a garanzia del rimborso.

## § 4. — Della separazione della dote dai beni del marito

### Art. 220

(Art. 1418 codice civile)

(*Casi di separazione*)

La separazione della dote non può domandarsi se non giudizialmente dalla moglie, la quale sia in pericolo di perderla, o quando il disordine degli affari del marito lasci temere che i beni di lui non siano sufficienti per soddisfare i diritti della moglie.

La separazione della dote può anche essere domandata dalla moglie che abbia ottenuto sentenza di separazione personale.

Ogni separazione stragiudiziale è nulla.

## MAGISTRATURA

**Corte di Cassazione del Regno:** L' art. 220 è la esatta riproduzione dell'art. 1418 del codice vigente. Ma l'interpretazione di questo aveva dato luogo a dubbi, sia quanto al contenuto del primo comma, che a quello del secondo.

Disponendo, infatti, il primo pel caso che la moglie sia in pericolo di perdere la dote, e attribuendole solo in relazione a questa eventualità il diritto di chiedere la separazione della dote, si è dubitato se la stessa separazione può essere chiesta quando il marito amministri male i beni dotali. La risposta che deve darsi, almeno *in jure condendo* non può essere che affermativa, non potendo costringersi la moglie ad assistere impotente alla cattiva amministrazione, che il marito faccia dei beni dotali, con danno suo e della famiglia tutta.

Del resto, il diritto di separazione in questo caso l'art. 248 lo attribuisce alla moglie in relazione alla comunione dei beni, e perciò, a maggior ragione, deve essere attribuito in relazione alla dote, che è destinata a soddisfare non solo i bisogni dei coniugi, ma dell'intera famiglia.

Il secondo comma dell' art. 220 ripete la dizione dell' art. 1418 del codice civile, disponendo che la separazione può anche essere domandata dalla moglie, che abbia ottenuto sentenza di separazione personale. Ora è risaputo che nella giurisprudenza si agita, a proposito di tale disposizione di legge, la questione se la moglie possa proporre la domanda di separazione dei beni contemporaneamente a quella di separazione personale. La frase «abbia ottenuto», infatti, può fare facilmente ritenere che, solo dopo la sentenza di separazione personale, la moglie

sia autorizzata a chiedere la separazione dei beni. Ma poichè non c'è ragione per impedire il cumulo delle domande di separazione, il quale invece risponde al criterio dell'economia dei giudizi e alla opportunità che lo stesso giudice conosca contemporaneamente di tutte le relazioni fra i coniugi, sembra che sia il caso di risolvere legislativamente in senso affermativo la questione.

Si propone, pertanto, che al secondo comma sia sostituito il seguente: « La separazione della dote può essere pronunciata su istanza della moglie con la sentenza di separazione personale ».

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lorusso-Caputi*): A proposito dei casi in cui può essere chiesta la separazione della dote, c'è da considerare se non convenga adottare un criterio unico con la separazione giudiziale dei beni nella comunione (art. 248), e segnatamente se non convenga per lo meno di aggiungere al caso di pericolo della dote e disordine degli affari del marito, anche quello della prodigalità, che evidentemente può distrarre i frutti della dote dalla loro naturale destinazione e compromettere la dote stessa, anche immobiliare.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*): Il secondo comma riproduce l'art. 418, 2° comma, cod. civ. vigente. Però, rispetto a codesta norma già si è avuto dibattito sul punto se, con l'azione di separazione personale, potesse cumularsi, nello stesso giudizio, con carattere conseguenziale, pure la domanda di separazione della dote. Vi è stato chi ha risposto negativamente, riferendosi alla lettera della disposizione in esame, in quanto ivi si concede di domandare la separazione della dote alla moglie, che « abbia ottenuto » sentenza di separazione personale.

Poichè non possono esservi serie ragioni per costringere la moglie ad affrontare due distinti giudizi, con aggravio di spese e rinfocolamento di contrasti, si riterrebbe opportuno risolvere la questione, aggiungendo o sostituendo all' « abbia ottenuto » il presente « ottenga ».

## UNIVERSITA'

**Università di Bologna**: Aggiungere come causa di separazione della dote l'inadempimento del marito all' obbligo di devolvere i frutti al mantenimento della famiglia.

**Università di Cagliari**: L'articolo riproduce l'art. 1418 cod. civ., consentendo la separazione della dote in alcuni casi, ma continua a non regolare il caso della controdote, perpetuando così una questione

che divideva già gli antichi, tra i quali, ad esempio, il FABRO, *Codex*, lib. 5, tit. 7, def. 2, applicava alla controdote ciò che si consente per la dote. Ora, anche ammesso che *de jure condito* si possa aderire a questa soluzione o alla opposta, sembra prudente, *de jure condendo*, risolvere nettamente il problema, al quale proposito si pensa sia preferibile estendere alla controdote ciò che si stabilisce per la dote.

E' opportuno inoltre ripetere nell'alinea 2° la corrispondente disposizione dell'art. 1418 e chiarire che la separazione della dote è concessa a domanda della moglie che abbia ottenuto sentenza di separazione personale « contro il marito », sia perchè dalla *Relazione*, pag. 112, risulta che tale limite i redattori del Progetto hanno voluto porre all'azione della moglie, sia perchè, ove l'aggiunta in parola venisse tralasciata, si darebbe inspiegabilmente un premio alla moglie adultera, facendo perdere al marito i suoi diritti sui beni dotali, nell'ipotesi che la moglie abbia dato luogo, con la sua vita sregolata, alla sentenza di separazione personale.

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Mentre sembra opportuno sostituire alle parole «la quale sia in» le altre «quando vi sia», si propone anche il dubbio se non convenga, per non lasciare alla sola moglie il peso di una grave iniziativa contro il marito, qual'è la domanda di separazione della dote, consentire tale domanda a chi abbia costituito la dote, a somiglianza di quanto dispone l'art. 200[2]. Se il dubbio sembrasse fondato, la nuova formula potrebbe essere la seguente: « dalla moglie o da chi ha costituito la dote e sarebbe tenuto alla prestazione degli alimenti, quando vi sia pericolo di perderla,...».

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): *Vedasi l'osservazione all'art. 205.*

## CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

L'art. 1418 del codice civile vigente stabilisce che la separazione della dote può essere chiesta dalla moglie che abbia ottenuto sentenza di separazione personale tra coniugi per colpa di entrambi.

L'art. 220 del Progetto dice che la separazione della dote può essere domandata dalla moglie che abbia ottenuto sentenza di separazione personale.

La questione, dunque, non apparisce risolta, ed anzi il dubbio è aggravato dalla formula ambigua.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*) : Si propone di aggiungere, tra le cause di separazione della dote, quella che il marito non adempia all' obbligo di destinare i frutti della dote ad un congruo mantenimento della famiglia, in armonia con quanto dispone l'art. 248 del Progetto per la comunione.

Si propone di aggiungere, in fine del primo capoverso, le parole: « per colpa del marito, passata in giudicato ».

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia** : Questo articolo modifica in parte la dizione del corrispondente articolo, dell'attuale codice, 1418. Infatti, mentre quest'ultimo usa la frase « la moglie che abbia ottenuto sentenza di separazione personale *contro* il marito » l' articolo del Progetto si limita ad usare l'espressione « la moglie che abbia ottenuto sentenza di separazione personale ».

Questa nuova dizione potrebbe far sorgere il dubbio che la moglie abbia, per il Progetto, il diritto di domandare la separazione anche quando la sentenza di separazione personale sia stata pronunciata per colpa di entrambi i coniugi, e non solo nel caso che la sentenza sia stata dichiarata per una colpa del marito. Dubbio pericoloso, perchè non è giusto che, essendo in tale caso anche la moglie in colpa, la legge venga praticamente a favorire quest'ultima, concedendole l' amministrazione ed il godimento della dote, che ordinariamente appartengono al marito. Non bisogna dimenticare che il provvedimento della separazione della dote è un provvedimento che riguarda più gli interessi collettivi della famiglia, che quelli esclusivi della moglie.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: Sarebbe opportuno modificare l' art. 1418, capov. 2°, del codice, integralmente riprodotto dall'art. 220 del Progetto, nel senso che la separazione della dote, per effetto della separazione personale per colpa del marito, sia un provvedimento da emettersi con la stessa sentenza, che pronuncia la separazione personale, senza costringere la moglie a istituire un successivo giudizio a tale scopo: e ciò, sia pure sancendo che la operatività della separazione della dote è condizionata alla irrevocabilità del giudicato per la separazione personale.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Schupfer*): Il capoverso dell'articolo stabilisce, in con-

formità del codice vigente, che « la separazione della dote può anche essere domandata dalla moglie *che abbia ottenuto* sentenza di separazione personale ». Non sembra necessario aggravare la moglie con un duplice giudizio, di separazione personale prima, e di separazione della dote poi, potendosi, invece, autorizzare la moglie a chiedere la seconda contemporaneamente alla prima (come qualche autore sostiene potersi fare anche oggi); semprechè, naturalmente, si tratti di separazione per colpa del marito, ciò che neppure appare ben specificato nell'articolo. Si dovrà, però, stabilire, al successivo art. 222, che gli effetti di essa decorrono, in tale ipotesi, dalla sentenza e non dalla domanda.

Perciò, il detto capoverso potrebbe essere così: *La separazione della dote può anche essere domandata dalla moglie in caso di separazione personale per colpa del marito.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno** — (Rel. Avv. *Mobilio*): Nell'istituto della separazione dei beni dotali sarebbe opportuno adottare una forma che meglio esprima il pensiero legislativo, e cioè che il pericolo, che dà vita alla separazione si riferisca alla cattiva amministrazione dei beni costituiti in dote e all'ipotesi di devoluzione delle rendite, spettanti al marito quale capo della famiglia per usi diversi da quelli che si riferiscono all'amministrazione della famiglia. Poichè la dote, a causa del vincolo che su di essa incide, non può correre alcun altro rischio, non essendo nella disponibilità del marito dissipatore. Se, in coerenza alla disposizione in esame, che è gemella a quella dell'art. 1418 del codice vigente, si vuole intendere per la dote la rendita, crediamo che ciò contrasti con la definizione data dall'art. 188, in cui è detto che la dote è costituita dai beni apportati, cioè dai capitali, costituiti da somme di denaro o da beni mobili o immobili, e non dalla rendita. Riteniamo che l'improprietà del linguaggio, nella quale è caduto anche il legislatore del codice del 1865, debba evitarsi. Ma, mettendo da parte la questione lessicale, non è logico limitare alla moglie il diritto di conseguire la separazione della dote. La moglie, per la sua soggezione, difficilmente s'induce a ribellarsi al marito e di questo subisce tutte le seduzioni, tutti i ragionamenti, tanto più capaci di sconvolgere il cuore della donna, quanto più artificiosi e ingannevoli. Se per poco si esaminano le statistiche giudiziarie, si rileverà la rarità dei casi di separazione dei beni dotali. Dunque, la necessità impone che tale diritto, a salvaguardia della società famigliare, sia conferito ai dotanti, ai figli rappresentati da un curatore speciale se minori, e ai parenti ed affini, quanto meno entro il terzo grado.

Riteniamo, poi, che non abbia senso il divieto alle separazioni stragiudiziali. Il divieto, sancito anche dal codice vigente, lo si giustifica con il carattere pubblico dell'istituto della separazione dei beni dotali, in quanto, rallentandosi i vincoli matrimoniali con ripercussione sull'istituto giuridico-sociale del matrimonio, scosso nelle sue basi, vi sono in gioco ragioni sociali direttamente collegate con quelle familiari, le

quali richiedono la guarentigia dell'intervento del magistrato. Innanzi tutto opponiamo che una disciplina patrimoniale non ha carattere pubblico, specie se si consideri che con la separazione dei beni dotali, gli interessi patrimoniali della famiglia vengono meglio cautelati, perchè avulsi dalla sfera di attività del marito, che può comprometterli. D'altro canto, se il diritto a chiedere la separazione dei beni dotali è lasciato alla iniziativa della moglie e il giudizio si svolge senza l' intervento del pubblico ministero, il cui intervento è richiesto precisamente quando vi è pericolo di compromissione di norme di ordine pubblico o di interessi sociali, ne deriva che l'istituto non ha quel carattere di pubblico interesse che richieda una pubblica tutela. L'opera del magistrato può avere importanza quando vi sia contrasto tra i coniugi, quel contrasto che esclude la separazione bonaria e che induce al giudizio. La imposizione della separazione giudiziaria si concreta, dunque, in un inutile disborso di spese. Sarebbe a preferirsi il sistema adottato dal codice in casi più gravi, cioè quello di assoggettare all'omologazione la convenzione che regoli la separazione volontaria dei beni dotali.

In ogni modo, ci appare superfluo l'esplicito divieto, contenuto nell'ult. capoverso dell'art. 220, considerato il carattere imperativo della prima parte della disposizione: « *La separazione della dote* non può *domandarsi se non* giudizialmente ecc.». Se quindi si prevede la sola separazione giudiziale e con il carattere imperativo dell'espressione adottata: *non può*, è ovvio che non si possa presumere che il legislatore abbia inteso di autorizzare la separazione stragiudiziale. Riteniamo opportuno che la domanda di separazione dei beni dotali, o, se sarà consentita, la convenzione stragiudiziale, venga assoggettata alla formalità di pubblicazione prevista dall'art. 19 cod. di comm. o dall'art. 664 cod. proc. civ., anche se il marito non sia commerciante: e ciò in relazione al diritto dei creditori di intervenire o fare opposizione in conformità del successivo art. 224.

La sentenza dovrebbe essere assoggettata alle stesse formalità di pubblicazione, facendosi constare da apposito registro nella cancelleria del tribunale l'ulteriore corso della procedura, specie nei riflessi dei gravami, in relazione all'accertamento della regiudicata.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): Tanto il testo dell'art. 1418 cod. civ., quanto quello dell'art. 220, che lo riproduce *ad litteram*, lasciano presupporre una precedente disposizione che sancisca il diritto alla separazione della dote. Non volendo, per brevità, ripetere lo stesso sistema già adoperato per la separazione personale dei coniugi negli articoli 169 e 170, conviene certamente, sia pure per ragioni di euritmia, modificare in qualche modo la forma dell'art. 220.

Si propone questa: *La moglie può domandare giudizialmente la separazione della dote quando sia in pericolo di perderla o quando il disordine degli affari del marito lasci temere che i suoi beni non siano sufficienti per soddisfare i diritti di lei....*

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:** Con riguardo alle osservazioni fatte all' art. 205, è da considerarsi se non convenga precisare che il disordine degli affari del marito si ha sempre quando egli faccia delle spese o dei debiti contrari all'interesse familiare.

L'ultimo capoverso sembra pleonastico dacchè, se la separazione della dote non può chiedersi che giudizialmente, ne consegue senz'altra esplicita dichiarazione, che ogni separazione stragiudiziale è nulla.

## Art. 221

(Art. 1419 codice civile)

*(Inefficacia della separazione)*

La separazione della dote pronunciata dall'autorità giudiziaria rimane senza effetto quando fra sessanta giorni successivi alla sentenza non sia stata eseguita mediante atto pubblico, col reale soddisfacimento dei diritti spettanti alla moglie, sino alla concorrenza dei beni del marito, od almeno nel detto termine la moglie non abbia proposto e proseguito le relative istanze.

## MAGISTRATURA

**Corte di Cassazione del Regno:** L'art. 221, riproducendo l'art. 1419 cod. civ., stabilisce un termine di decadenza dal diritto alla separazione, quando non sia seguita da un'attività della moglie diretta alla esecuzione della stessa, e fissa questo termine in sessanta giorni. Ma la decorrenza di esso non risulta precisamente fissata con il richiamo puro e semdella sentenza, perchè é già sorta questione circa la individuazione di questa sentenza, e circa la condizione in cui essa deve trovarsi: sentenza di primo grado o d'appello, pubblicata o anchè notificata, provvisoriamente esecutiva o passata in giudicato.

E sebbene la giurisprudenza, in applicazione dell'art. 1419, abbia ritenuto che solo dal passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione dei beni incominci a decorrere il termine di decadenza, sembra opportuno che anche questo dubbio sia risoluto legislativamente, sostituendo alla dizione attuale dell'art. 221 la seguente: « fra sessanta giorni successivi al passaggio in giudicato della sentenza, ancorchè provvisoriamente eseguibile ».

La fissazione dell'inizio della decorrenza del termine di decadenza al momento del passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione dei beni è evidentemente consigliata dalla opportunità di non costringere la moglie ad eseguire una sentenza che, per quanto eseguibile (per effetto di clausola di provvisoria esecuzione o perchè emessa in sede d'appello) può essere riformata od annullata.

Ma ciò, naturalmente, non toglie che la moglie possa spontaneamente procedere all'esecuzione di una sentenza ancora soggetta a gravame, ma esecutiva.

## UNIVERSITA'

**Università di Cagliari**: L'art. 1419 cod. civ. dichiara senza effetto la separazione pronunciata dall'Autorità giudiziaria se entro i sessanta giorni dalla «sentenza» non sia stata eseguita con atto pubblico, e si discute se i sessanta giorni decorrano dalla pronuncia o dalla pubblicazione o dalla notificazione della sentenza. Prevale l'opinione che li fa decorrere dal primo termine, il che non sembra molto conveniente, dato che la pronuncia è atto del giudice all'infuori della presenza delle parti; la sentenza non ha vita legale prima della pubblicazione, anzi non esiste in modo ufficiale. E' vero che per le sentenze di interdizione l'art. 328 cod. civ. fa decorrere gli effetti della *pronuncia* della sentenza ma ciò, secondo gli interpreti più autorevoli, si spiega con la eccessiva sollecitudine mostrata dal legislatore per la difesa degli interessi dell'interdetto e a scapito dei terzi contraenti, al punto di far retroagire gli effetti dell'incapacità alla nomina dell' amministratore provvisorio (art. 335 cod. civ.). Ciò posto, se ne deduce che l'art. 338 sia una norma di diritto singolare da non estendersi a casi non contemplati dal legislatore, come, ad esempio, per stabilire la decorrenza degli effetti della sentenza di inabilitazione, ma, anche eliminato il primo termine, rimane pur sempre dubbio a quali, degli altri due, si riferiscano l'art. 1419 cod. civ. e l'art. 221 del Progetto. Sembra perciò opportuno integrare quest'ultimo, determinando esplicitamente quale debba essere il *dies a quo*, per non perpetuare il dibattito fra gli interpreti, con grande pregiudizio delle parti e dei terzi, e si pensa sia conveniente far decorrere i sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si aggiungerebbe: «... alla sentenza *passata in giudicato* non sia stata eseguita...,».

## COMMISSIONI REALI

## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Ancona** — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): Si fa adesione nelle osservazioni della Commissione Reale di Roma.

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): Si propone di emendare l'infelice formulazione della norma riprodotta dall'art. 1419 cod. civ. vigente.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì** — (Rell. Avv. *Panciatichi* e *Foschi*): Non sembra necessaria la stipulazione di un atto, il ritardo nella quale non è sempre imputabile alle parti. Può tener le veci dell'atto la sentenza.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova** — (Rel. Avv. *Parenzo*): Questo articolo riproduce testualmente l'art. 1419 cod. vigente.

Si crede sia opportuno apportarvi qualche modificazione.

Pur essendo plausibile lo scopo a cui si ispira la presente disposizione, di raggiungere, cioè, serietà, certezza e speditezza in questo procedimento, alcuni dettagli della norma sembrano imprecisi, altri troppo rigorosi.

Si ritiene intanto opportuno sia indicato che il termine di sessanta giorni decorre dalla *notificazione* della sentenza — come è costante e normale disposizione del nostro sistema, mentre, con l'espressione attuale, nel caso di sentenza provvisoriamente esecutiva, esso decorre (secondo quanto è insegnato da alcuni autori) non dalla notifica, ma dalla pubblicazione della sentenza, ciò che appare eccessivo e pericoloso.

Sta bene poi statuire che se nel detto termine non è intervenuto l'atto pubblico di cui è parola nell'articolo, la moglie debba « proporre » le relative istanze. Ma da un lato è consigliabile chiarire che dovrà trattarsi d'istanze « giudiziali », e, d'altro lato, è inopportuno — o quanto meno equivoco — aggiungere che le istanze stesse debbano anche essere « proseguite ».

**Commissione Reale Avvocati di Pola**: Poichè la giurisprudenza è discorde su questo punto, sarebbe desiderabile che si

specificasse se il termine di sessanta giorni per l'esecuzione della separazione della dote decorre dalla pubblicazione della sentenza o invece dal suo passaggio in giudicato.

Soluzione, quest'ultima, che la Commissione crede doversi preferire.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Scupfer*): Poichè l'articolo impone il termine perentorio di sessanta giorni, successivi *alla sentenza* che pronuncia la separazione della dote, per eseguirla o per promuoverne la esecuzione, sarà necessario specificare se debbasi attendere il *passaggio in giudicato* della sentenza, ovvero se basti che questa sia *provvisoriamente eseguibile*. L'incertezza può dar luogo a seri imbarazzi.

Si tenga presente, a questo riguardo, che nell'art. 247, per lo scioglimento della comunione, si richiede che la separazione personale sia *definitiva*.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno** — Rel. Avv. *Mobilio*): Questa disposizione, riproducendo le norme dell'art. 1419 codice vigente, vale solo a intralciare la procedura e a creare possibilità di perenzione, quasi sempre non imputabile alle parti. Quale la necessità di affidare all'iniziativa delle parti l'ulteriore corso della procedura, che si sostanzia nella esecuzione della sentenza? La disposizione fa presupporre che non trattisi di sola esecuzione della sentenza che decideva sulla domanda, ma che vi sia una speciale disciplina, che potrebbe soffrire l'influenza delle manovre del marito. Pensiamo che la sentenza del tribunale debba non soltanto contenere la statuizione generica, ma un disciplinare completo, sottratto all'influenza delle parti e che per tanto renda superfluo il posteriore istrumento.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Cravero*): La pronuncia di separazione è fatta, in seguito a ricorso, in camera di consiglio, oppure, in sede giurisdizionale, mediante citazione? La sanzione di cui all'art. 221 è formulata con superflua complessità ed è, d'altra parte, anche insufficiente. Se nei sessanta giorni l'istanza è proposta e *proseguita*, la caducazione è evitata anche se dopo i sessanta giorni la istanza non sia più proseguita?

**Commissioni Reali Avvocati di Trieste e Capodistria**: Si sostituisca, nel testo, l'arcaico «fra» (60 giorni), con « entro », e si sopprima il pleonastico « almeno » nell'ultima proposizione: *od almeno nel detto termine la moglie, ecc.*

Il Progetto mantiene l'incertezza sul giorno dal quale comincia il decorso del termine di sessanta giorni per l'esecuzione della sentenza.

L'espressione del Progetto, identica a quella del codice vigente, *sessanta giorni successivi alla sentenza*, dà adito alle controversie già sorte in questa materia, ed analogamente in quella fallimentare per l'intepretazione dell'art. 28 della legge 10 luglio 1930, n. 995.

Si ritiene opportuno stabilire che il termine si faccia decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.

Pur avendo presenti i lavori preparatori al codice civile, si osserva che il far decorrere il termine dalla data di pubblicazione non avrebbe alcun senso, se non quello di rendere inefficace la separazione in tutti quei casi in cui alla sentenza non sia data provvisoria esecuzione, mentre il decorso del termine dalla pubblicazione e notifica della sentenza provvisoriamente esecutiva costringerebbe la moglie — a differenza, ingiustificata, d'ogni altra parte vittoriosa in lite — a promuovere e continuare l'esecuzione della sentenza, correndo il rischio di dover restituire tutto nello stato pristino, qualora la sua domanda in definitiva venisse rigettata. Senza parlare delle inutili maggiori spese, cui essa sarebbe costretta per conservare la propria azione.

## Art. 222

(Art. 1420 codice civile)

*(Retroattività della sentenza di separazione)*

La sentenza che pronuncia la separazione dei beni è retroattiva sino al giorno della domanda.

Le spese del giudizio di separazione e quelle del pagamento sono carico del marito.

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Ancona** — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): Si aderisce alle osservazioni della Commissione Reale di Roma.

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): Si propone di così modificare il primo comma: « La sentenza che pronuncia la separazione dei beni ha effetto retroattivo al giorno della domanda, salvi i diritti dei terzi che abbiano nel frattempo contrattato col marito quale amministratore della dote ».

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Schupfer*): In armonia colla modificazione proposta all'art. 220, occorre aggiungere un ultimo capoverso, concepito nel seguente modo: *Se la separazioue della dote fu chiesta contemporaneamente alla domanda di separazione personale e per causa di questa, gli effetti decorreranno dalla data della sentenza di separazione personale, la quale pronuncerà sulle spese del giudizio come per legge.* E' opportuno anche *sostituire*, come or ora si è fatto, la dizione «separazione dei beni», con l'altra, più propria, *separazione della dote*, che è usata negli altri articoli.

**Commissione Reale Avvocati di Treviso e Belluno** - (Rel.ri Avv.ti *Salsa* e *Olivi*): Si propone l'abolizione del capoverso, poichè non sembra giusto che in tutti i casi le spese della separazione della dote siano a carico del marito, come, ad esempio, nel caso che essa sia conseguente ad una separazione personale per colpa della moglie.

Il magistrato può valutare caso per caso.

## Art. 223

(Art. 1421 codice civile)

*(Divieto ai creditori della moglie di chiedere la separazione)*

I creditori particolari della moglie non possono senza il suo consenso domandare la separazione della dote.

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno** — (Rel. Avv. *Mobilio*): Crediamo che l'azione surrogatoria debba consentirsi ai creditori particolari della moglie. Lasciarne arbitra costei, significa sanzionare il principio della facoltà insindacabile del debitore di non pagare i propri debiti. Se l'azione surrogatoria vuole vietarsi, per ragioni strettamente familiari che la legge vuole garantire — e crediamo che non sussistano legittime ragioni —, si deve escludere il criterio del consenso della moglie, precisamente per evitare la legittimazione di un assurdo morale.

## Art. 224

(Art. 224 codice civile)

*(Opposizione dei creditori del marito alla separazione)*

I creditori del marito possono reclamare contro la separazione della dote pronunciata dall' autorità giudiziaria, ed anche eseguita in frode dei loro diritti; possono altresì intervenire al giudizio per opporsi alla domanda di separazione.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): Meglio si direbbe: " I creditori del marito possono reclamare contro la separazione della dote fatta in frode dei loro diritti; possono altresì intervenire in giudizio... „.

Sembra che la formula sia sufficiente ed insieme elimini i difetti della formula del codice, riprodotta nel Progetto.

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Catanzaro** — (Rel. Avv. *Supino*): Viene riaffermato il diritto dei creditori personali del marito a reclamare contro la separazione. Or poichè questa tende a salvaguardare le ragioni dotali, e di conseguenza gli interessi della moglie e della famiglia, contrastanti con quelli personali del marito e quindi dei creditori di lui, sempre più si appalesa fondata la proposta di adottare il disposto del § 1410 del codice tedesco, escludente ogni diritto di codesti creditori sui beni dotali.

Chè, se un tal voto trovasse accoglimento, per quanto è detto innanzi in riguardo all'art. 205, andrebbe anche coordinata la disposizione dell' art. 224.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Schupfer*): Non sembra accettabile che i creditori del marito abbiano diritto di *opporsi* alla domanda di separazione della dote,

o di reclamare contro la sentenza relativa, anche in caso di *separazione personale per colpa del marito.*

Si potrebbe, perciò, iniziare l'articolo col seguente inciso: *Salvo il caso di separazione personale per colpa del marito, i creditori di quest' ultimo possono,* ecc..

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): Si propone di rendere il testo più conciso.

Per esempio: « I creditori del marito possono opporsi alla separazione della dote domandata od eseguita in frode dei loro diritti ».

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Nell' intitolazione si potrebbero omettere le due ultime parole: *alla separazione.*

Nel testo si dica, più propriamente: intervenire *nel* giudizio anzichè *al.*

## Art. 225

(Art. 1423 codice civile)

*(Obblighi della moglie che ha ottenuto la separazione)*

La moglie, che ha ottenuto la separazione della dote, deve contribuire, in proporzione delle sue sostanze e di quelle del marito, alle spese domestiche ed a quelle dell' educazione della prole.

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): Sembra trattarsi di disposizione inutile, date le norme già contenute negli articoli 165 e 167 del Progetto.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori Roma** — (Rel. Avv. *Schupfer*): In virtù di questo articolo « la moglie, che ha ottenuto la separazione della dote, deve contribuire, in proporzione delle sue sostanze e di quelle del marito, alle spese domestiche ed a quelle

dell' educazione della prole ». Salvo quest' ultimo obbligo, che risulta consacrato anche nell' art. 167, e che nessuno pensa di variare, si è già ricordato, sull'art. 165, che nel sistema, tanto del diritto vigente, quanto del Progetto, la moglie ha diritto al mantenimento, da parte del marito, indipendentemente dalle proprie sostanze; al quale mantenimento, però, il marito potrà provvedere *anche coi frutti della dote*. Ora è giusto che, separata la dote, la moglie debba *contribuire* al proprio mantenimento coi frutti di essa, che prima spettavano al marito (ma che potrebbero anche essere molto esigui); però non sembra giustificato che, venendosi a variare i suoi precedenti diritti o i suoi precedenti obblighi — come il Progetto in sostanza fa —, essa debba concorrervi anche con le altre sue sostanze, che prima erano esenti da contributo, specie se vi fu sentenza di separazione personale contro il marito (a meno, s' intende, che vi sia prole da mantenere, perchè, in tal caso, l' obbligo di concorrere al mantenimento della medesima, deriva dal citato art. 167).

Ad evitare l' inconveniente, si potrebbe formulare l' articolo così: *La moglie, che ha ottenuto la separazione della dote, deve contribuire agli oneri del matrimonio coi frutti di essa, salvi i maggiori suoi obblighi come per legge.*

**Commissioni Reali Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Cravero*): La disposizione è forse superflua. L' obbligo della moglie è già complessivamente consacrato all' art. 267 quanto alle spese della educazione della prole; e quanto alle « spese domestiche », non si vede perchè la separazione della dote debba creare alla moglie maggiori o diversi doveri di quelli che le competerebbero quando la dote non fosse mai sussistita.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:** L'obbligo della moglie di contribuire secondo le proprie sostanze agli oneri matrimoniali è già fissato in tutti i suoi limiti agli articoli 165, capov., e 167. In quest'ultimo è persino statuito che nel contributo della moglie vanno computati anche i frutti della dote senza distinguere se questa sia o meno separata.

L'art. 225 limita alla sola educazione il contri uto della moglie separata di dote, riguardo ai figli. Gli obblighi verso la prole di cui all'art. 167 (che comprende anche mantenimento ed istruzione) verrebbero così limitati senza nessuna ragione, per la moglie separata di dote.

Conservando poi all'art. 225 il contributo *alle spese domestiche* si perpetuerebbe una norma atta a generare confusione, e specialmente ad indurre la violazione dei principi dell'art. 165, per cui la moglie deve contribuire al mantenimento del marito solamente se questi non ha mezzi sufficienti.

Infatti nelle spese domestiche della unità famigliare vanno evidentemente comprese anche quelle per il mantenimento del marito.

D' altronde, coll'applicazione della norma dell'art. 225 si potrebbe in parecchi casi anche eludere l'obbligo del marito al mantenimento della moglie, sancito all'art. 167.

Ad evitare questi inconvenienti, sembra opportuno sopprimere l'art. 225 e stabilire, o all'art. 163 o all'art. 165, che anche la moglie deve contribuire in proporzione delle sue sostanze ai bisogni della comune economia domestica.

### Art. 226

(Art. 1424 codice civile)

*(Diritti della moglie sulla dote separata)*

La moglie separata di beni ne ha la libera amministrazione.

La dote rimane inalienabile, e le somme che la moglie riceve in soddisfazione di essa sono dotali, e devono impiegarsi coll'autorizzazione giudiziale.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Il capoverso si formulerebbe così: *Sono applicabili alla dote separata le disposizioni degli articoli 203, 204, 205, 206 e 206 bis, salvo che non è necessario il consenso del marito.*

Il capoverso dell'art. 226, come quello dell'art. 1424 del codice, è insufficiente per la disciplina dell'alienazione e della surrogazione della dote separata, al cui regolamento si crede provveda più compiutamente e chiaramente il testo qui sopra proposto.

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): Il capoverso non sembra bene coordinato coll'art. 204 del Progetto, secondo cui nel contratto i matrimonio può essere stabilita l'alienabilità della dote.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Cravero*) : La formulazione del 1° comma non è letteralmente approvabile. Si dovrebbe dire: "la moglie che ha ottenuto la separazione della dote, ha la libera amministrazione dei beni che la costituiscono, i quali conservano tuttavia carattere dotale e sono inalienabili „.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*) : Si preferirebbe, nel capoverso, *pagamento* a *soddisfazione*.

## Art. 227

(Art. 1424 codice civile)

*(Riconsegna della dote al marito)*

Per concorde volontà dei coniugi, e mediante decreto del tribunale, la dote può essere riconsegnata al marito. La riconsegna deve essere fatta per atto pubblico, e dalla data di questo cessano gli effetti della separazione della dote dai beni del marito.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *D'Angelo*) : Non è superflua la disposizione, specie per quanto attiene alla formalità.

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lorusso-Caputi*) : Nuova è la disposizione sulla riconsegna della dote al marito dopo una separazione eseguita. Il Progetto aderisce a quella parte della dottrina, che, ritenendo non irrevocabile la separazione dei beni, come quella personale, ammette la possibilità giuridica della riconsegna al marito, per concorde volontà dei coniugi. Ma esige che la riconsegna debba essere fatta per atto pubblico e mediante decreto del tribunale, per evitare frodi o sorprese in danno dei terzi.

La innovazione merita adesione, anche perchè ha lo scopo di ricondurre l'equilibrio in seno alla famiglia.

**Corte di Appello di Genova** — (Rel. Cons. *Sarno*) : L'art. 227 tronca opportunamente una questione tuttora controversa, e cioè autorizza la revoca della separazione della dote e la riconsegna al marito.

**Corte di Appello di Messina** — (Rel. Cons. *Fierimonte*): Merita approvazione la norma relativa alla riconsegna della dote al marito dietro concorde volontà dei coniugi e mediante decreto del tribunale.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*): Non piace l'espressione « mediante » decreto del tribunale. Sembra che la riconsegna avvenga per mezzo del tribunale che intervenga quale strumento per l'esecuzione della stessa; mentre invece, in realtà, sua funzione è solo quella di autorizzarla.

**Corte di Appello di Trieste** — (Rel. Cons. *Troisi*): A chiarire il concetto che il tribunale debba esaminare la opportunità della riconsegna, si propone di sostituire alla espressione « e mediante decreto del tribunale », l'altra, « e con l'autorizzazione del tribunale ».

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): Si propone il seguente testo: « Per concorde volontà *delle parti*, e mediante decreto del tribunale, *che ne ravvisi l'opportunità*, la dote... ».

La prima modificazione è in relazione a quella accennata per l'art. 220[1]. Sembra poi che il tribunale debba pronunziarsi sull'opportunità che la dote sia riconsegnata al marito, perchè non è in questione una situazione puramente patrimoniale, sibbene una situazione patrimoniale, cui è interessata la famiglia.

**Università di Modena** — (Rel. Prof. *Verga*): Una novità approvabile è quella per cui, dopo la separazione della dote, è ammissibile la revoca della separazione. Peraltro appare superfluo richiedere, oltre la concorde volontà dei coniugi, il decreto del tribunale, tanto più che la riconsegna deve essere fatta per atto pubblico. Sarebbe bene, però, che anche per l'atto pubblico di riconsegna fossero disposte la forma e la pubblicità volute dagli articoli 183 e 184 del Progetto per le mutazioni e contro dichiarazioni riguardanti le convenzioni matrimoniali.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): L'art. 227 costituisce una novità, prevedendo espressamente quanto era ricevuto in dottrina, che possa, cioè, revocarsi, con le debite cautele, la separazione della dote.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì** — (Rel. Avv. *Panciatichi* e *Foschi*): Si conviene nelle osservazioni fatte dal Sindacato di Salerno.

**Commissione Reale Avvocati di Messina** — (Rel. Avv. *Ruggeri*): Innovazione provvida ed assennata, quella dell'art. 227, che provvede alla revoca della separazione della dote per concorde volontà dei coniugi e ne regola l'esecuzione.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Porro*): Con l'art. 227 viene presentata un'altra modesta ma utile riforma, consentendosi la riconsegna al marito della dote che aveva già formato oggetto di separazione, e ciò per concorde volontà dei coniugi e mediante decreto del tribunale, ma eseguita tuttavia per atto pubblico.

(Rel. Avv. *Belletti*): Il Progetto risolve la questione relativa alla revoca della separazione della dote e la formula proposta risponde pienamente alla logica giuridica.

Opportunamente osserva la *Relazione* che quando la moglie voglia riconsegnare la dote al marito, il quale consente a riprenderla, non si vede ragione per cui ciò debba essere vietato; naturalmente colle opportune cautele.

Pertanto la proposta della Commissione merita incondizionata adesione.

**Commissione Reale Avvocati di Pola**: *Vedasi l'osservazione all'art. 205.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel Avv. *Orlandi*): *Vedasi l'osservazione all'art. 219.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno** — (Rel. Avv. *Mobilio*): E' necessario che venga assoggettata al regime delle pubblicazioni, come per la separazione, la riconsegna dei beni dotali. I

terzi debbono essere avvertiti delle modifiche sulla situazione patrimoniale della famiglia dei proprii debitori.

Il provvedimento del tribunale non può essere un decreto, ma una deliberazione in camera di consiglio, la quale ha tutti i caratteri di una sentenza: l'adozione, pertanto, della parola " decreto „ è impropria. D'altro canto non sappiamo spiegarci la ragione della limitazione dei poteri giurisdizionali del tribunale, che dovrebbero essere eguali a quelli relativi alla procedura di separazione, il cui carattere di interesse pubblico viene svalutato con la sommaria procedura di restituzione spoglia di ogni guarentigia. Anche in questa procedura deve consentirsi l'intervento dei creditori del marito o della moglie per la tutela delle rispettive ragioni creditorie, sottostanti alla situazione giuridica dei rispettivi debitori, per quanto riguarda le spese occasionate dalle opposizioni. Poichè queste sostanziano un conflitto d'indole ordinaria, si potrà provvedere secondo la norma fissata dall'art. 370 c. p. c., magari comminandosi una multa a carico di chi abbia ritardata la pronunzia del tribunale.

Infine rileviamo, così come innanzi abbiamo già fatto, la inutilità, dell' istrumento, dovendosi devolvere tutta la disciplina alla sentenza. La brevità dei termini assegnati per la esecuzione della sentenza che pronunzia la separazione dei beni, contrasta con l'ibridismo procedurale, costituito di due fasi, l'una giudiziale, l'altra stragiudiziale. In tema di separazione o restituzione di beni dotali, o la statuizione integrale e definitiva deve conferirsi al tribunale senza necessità di posteriori convenzioni, o devolversi alla convenzione, da assoggettarsi alla omologazione del tribunale.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Cravero*): Non vediamo la necessità che per la restituzione della dote al marito debba intervenire il decreto del tribunale. Se è possibile per i coniugi creare o aumentare la dote durante il matrimonio, la restituzione della dote separata non appare che un logico corollario di quel principio. Nè sembra che il fatto solo che la separazione della dote sia stata pronunciata dal tribunale debba portare a un ristabilimento pure per pronuncia del tribunale, ove si consideri che lo stesso art. 221 del Progetto prevede la ipotesi di inefficienza della pronuncia del tribunale per il semplice fatto della mancata azione della moglie.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Nulla si trova da obiettare contro la disposizione che ammette la revoca *consensuale* della separazione della dote, stabilendone le modalità.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri** — (Rel. Avv. *Coronati*) : La riconsegna della dote va anch'essa annotata, a termine delle precedenti disposizioni.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia** — (Rel. Avv. *Gallo*) : Opportunamente è riconosciuta la facoltà, per concorde volontà dei coniugi e mediante decreto del tribunale, di riconsegna della dote al marito, ovviandosi, in questo modo, ad una lacuna dell'attuale diritto, variamente risolta.

## SEZIONE III

## Dei beni parafernali

### OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

### MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lorusso - Caputi*): E' da far voti che sia risoluta legislativamente, anche a proposito dei beni parafernali, la grave questione sul rimborso delle spese fatte dal marito per le riparazioni e miglioramenti.

Nè il codice francese, nè quelli preesistenti in Italia, meno l'estense, se ne occupavano. Quest'ultimo ne parlava, ma per negare ogni diritto agli eredi del marito per simili spese. Tuttavia la questione è rimasta sempre aperta; e recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza del 14 gennaio 1930, in causa *Lo Presti* contro *Lo Presti*, annullando una sentenza della Corte di Appello di Catania del 23 luglio 1928 ma con le conclusioni difformi del pubblico ministero, e contrariamente alla decisione della Corte di Appello di Genova del 5 giugno 1928, ebbe a affermare la massima che il marito non può considerarsi usufruttuario dei beni parafernali da lui amministrati, ma che rispetto a questi interviene un rapporto di mandato, che importa il diritto al rimborso delle spese di miglioramento, se fatte con denaro proprio del marito, mentre non sono invece ripetibili le spese fatte col ricavato dei frutti dei beni parafernali.

E' quanto mai opportuno, pertanto, di riprendere in esame la questione e di dare ad essa una soluzione definitiva. La quale, fermo restando il concetto fondamentale, che in tanto si può parlare di rimborso, in quanto le spese siano state fatte con denaro proprio del marito, dovrebbe, al pari della dote, distinguere le riparazioni necessarie dai miglioramenti, ed accordare per le prime il rimborso integrale, ma per i secondi il meno tra le spese e il migliorato, secondo il principio tradizionale ricevuto in materia.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): Si potrebbe dubitare della convenienza della collocazione di questa sezione, che, forse, da un punto di vista di logica legislativa, potrebbe considerarsi meglio collocata subito dopo la sezione contenente le disposizioni generali. Ma, da questo stesso punto di vista, non si dovrebbe neppur più parlare di beni parafernali (extradotali), e non vi sarebbe luogo a distinguere fra i beni propri della moglie e quelli del marito (significativa è la disposizione dell'art. 235). La categoria e la disciplina dei beni parafernali hanno una ragione prevalentemente storica, la quale può, tuttavia, considerarsi sufficiente a giustificare l'attuale collocazione e denominazione.

**Università del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): E' opportuno che il codice predisponga il regolamento dei più importanti regimi patrimoniali, diversi dalla separazione pura. In conformità ad altri codici anche il Progetto, sull'esempio del codice civile, ne disciplina due: il regime dotale e quello di comunione. Tra i due ha pur esso, seguendo pedisssequamente il codice civile, inserita una sezione a sè con le norme relative ai beni parafernali. Se la collocazione in un codice ha qualche importanza, e l'ha certamente, non si capisce la ragione di questa inserzione. Perchè, se mai, posto che la regola, nel silenzio delle parti, è il regime di piena separazione, è da questo che il Progetto (e il codice civile pure) avrebbe dovuto prendere le mosse, e cioè dal regime riguardante il contratto matrimoniale. Questo, che è imposto dalla logica, è perciò anche l'ordine successivo accolto in altri codici (ad es., il codice civile germ. comincia dal regime legale, §§ 1363 e sg.). Naturalmente non sarebbe più il caso conservare l'espressione « beni parafernali », a rigore presupponente la costituzione di una dote. E allora verrebbe meno una lacuna anche del Progetto, oltre che del codice: già oggi, del resto, si applica al regime di piena separazione non corretta della dote la disciplina del patrimonio parafernale della moglie, poichè nessuna delle disposizioni che lo costituiscono presuppone la dote.

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Porro*): Nessuna innovazione degna di rilevo è apportata dal Progetto al regime dei beni parafernali.

Fu naturalmente soppressa la riserva dell'art. 1427 del codice che si riferiva all'autorizzazione maritale.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:** Le moderne legislazioni tendono ad adottare espressioni tecniche facilmente comprensibili a profani di media cultura.

Sembra sia da abbandonare l'espressione greco-latina *parafernale* (*extra dotem*), per sè incomprensibile. Si adotti l'equipollente *beni extradotali* o *stradotali* d'uso corrente anche fra i giurisperiti, e che si spiega da sè, oppure l'espressione comune alla moderna legislazione germanico-svizzera: « beni riservati della moglie », specie qualora si volesse introdurre la comunione quale regime legale.

## Art. 228

(Art. 1425 codice civile)

(*Definizione*)

Sono parafernali tutti i beni della moglie, che non sono stati costituiti in dote.

## Art. 229

(Art. 1426 codice civile)

(*Obblighi della moglie*)

La moglie che ha beni parafernali, se nel contratto non fu determinata la parte per la quale deve soggiacere ai pesi del matrimonio, vi contribuisce nella proporzione stabilita nell'articolo 167.

## MAGISTRATURA

**Sezione di Corte di Appello di Lecce** — (Rel. Pres. *Camassa*): La disposizione è superflua; sembrano sufficienti i precedenti articoli 163 e 167.

**Sezione di Corte di Appello di Perugia** — (Rel. Pres. *Frezzini*): Sebbene semplice riproduzione dell'art. 1426 del codice civile, parrebbe opportuno sopprimere quest' articolo, facendo valere sempre l' equo art. 168.

## UNIVERSITA'

**Università di Camerino** — (Rel.ri Prof.ri *Chiaudano* e *Satta*): Ci sembra superflua la disposizione di questo articolo e inutilmente limitativa della libertà dei coniugi.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bari** — (Rel. Avv. *Lembo*): Ci pare superfluo l'art. 229, se l'art. 163 e i seguenti del Progetto già disciplinano il concorso della moglie *ad sustinenda onera familiae*.

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): Sempra superfluo in relazione all' art. 167, e contradditorio rispetto all' art. 165.

**Commissione Reale Avvocati di Ivrea** — (Rel. Avv. *Quilico*): Negli articoli 229, 230, e 231 vi sono disposizioni che possono venir soppresse, come inutili ed oziose, in relazione anche con quanto dispongono i seguenti articoli 232 e 233. Chiaramente, se pure sommariamente, ne ha indicate le ragioni la consorella di Torino, alle cui proposte ci si associa.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Schupfer*): Con questo articolo si verrebbe a consacrare la piena libertà dei coniugi di *variare*, e *perfino frustrare*, nel contratto matrimoniale, quanto è stabilito nell' art. 167, e cioè che l' obbligazione di mantenere, educare ed istruire la prole « spetta al padre ed alla

madre, *in proporzione delle loro sostanze*, computati nel contributo della madre i frutti della dote ». Se ciò fosse ammissibile, basterebbe, più semplicemente, aggiungere, all' art. 167, l' inciso: *salvo che sia altrimenti determinato nel contratto matrimoniale*, od altro equivalente, senza ritornare sull' argomento, a tanta distanza.

Però, non sembra che un' obbligazione di quel genere, la quale riguarda principalmente l' *interesse della prole*, possa essere rimessa al *beneplacito dei coniugi* ed alle *alee di un contratto*.

Non si tratta, infatti, soltanto di stabilire la *competenza passiva* della spesa, ma anche di influire, sia pure indirettamente, sulla sua *entità*, perchè quello dei coniugi cui fosse addossata la quota maggiore, pur avendo, poniamo, minori risorse, naturalmente tenderà a contenere la spesa in limiti ristretti, *riducendo*, in conseguenza, il *tenore di vita e di educazione dei figli*. Senza contare che le condizioni economiche degli sposi non sono immutabili, ed un cambiamento, eventualmente sopravvenuto, fors' anco in senso inverso, nelle rispettive risorse, potrebbe rendere iniquo un riparto, che originariamente si presentasse coi caratteri dell' equità.

Si propone, in conseguenza, la *soppressione* dell'articolo.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Cravero*): Il disposto dell' art. 229 appare superfluo.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): Si preferirebbe che il verbo *soggiacere*, fosse sostituito con *contribuire, concorrere*, ecc.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Questo articolo ammette la possibilità che nelle convenzioni patrimoniali le parti possano modificare ed anche frustrare le giuste norme degli articoli 165 e 167, che impongono ad ambo i coniugi di sostenere gli oneri del matrimonio in proporzione alla loro potenzialità economica. Con i patti ammessi all' art. 229 si potrebbe anche gravemente pregiudicare il diritto della prole sancito all' art. 167, e proprio a vantaggio di di quella madre che, avendo beni stradotali, che possono anche essere di una certa entità, si trovasse in condizioni economiche migliori, e quindi obbligata per legge a contributo maggiore.

Si richiamano, del resto, le considerazioni fatte agli articoli 167 e 225.

Si propone la soppressione dell' articolo.

## Art. 230

(Art. 1427 codice civile)

(*Diritti della moglie*)

La moglie ritiene il dominio, l'amministrazione e il godimento dei suoi beni parafernali, e il marito non ha diritto di amministrarli nè di esigerne i crediti, se non ne ha da essa il mandato.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lorusso-Caputi*): L'art. 230 elimina lo inciso esistente nell'art. 1427, che cioè la moglie ritiene il dominio, l'amministrazione e il godimento dei beni parafernali, salvo le disposizioni del capo IX, titolo V° del libro V° del codice vigente, ossia le limitazioni nascenti dall'istituto dell'autorizzazione maritale, perchè questa è stata soppressa con la legge 17 luglio 1919, n. 1176.

**Sezione di Corte d'Appello di Perugia** — Rel. Pres. *Frezzini*): L'articolo, riproduzione del 1427 cod. civ., parrebbe opportunamente semplificabile nella formula: *Il marito non ha alcun diritto sui beni parafernali della moglie*, od altra simile.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissioni Reali Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): Si rappresenta l'opportunità di rivedere e migliorare la forma degli articoli 230, 231 e 232.

**Commissioni Reali Avvocati Catania** — (Rel. Avv. *Romero*): Sembra superflua e priva di pratica utilità la parola *dominio* adoperata nell'art. 230 del Progetto (corrispondente all'art. 1427 del co-

dice civile vigente) relativamente ai beni *parafernali*, perchè, se la donna conserva la proprietà dei beni costituiti in dote, in contrario di quanto avveniva nel diritto romano, in cui *dos in bonis mariti est constante matrimonio* (l. 21 § 40, D. *ad municip*)., *a fortiori* conserva la proprietà dei beni parafernali, che, appunto per esser tali, non sono in quella compresi. Se la parola « dominio » potè passare sotto il codice civile vigente, che ha l'art. 134 (richiedente entro certi limiti l'autorizzazione del marito per l'alienazione dei beni parafernali), non è il caso che la si adotti più nel Progetto del nuovo codice civile, dopo l'abrogazione del predetto art. 134, avvenuta con la legge 17 luglio 1919, n. 1176.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania**: Il Progetto ripete l'espressione tecnicamente imprecisa del codice vigente, secondo cui la moglie, insieme con l'amministrazione e il godimento dei suoi beni parafernali, ne ritiene il *dominio*. Questa espressione non serve che ad ingenerare dubbi e discussioni circa il soggetto del diritto di proprietà nell'ipotesi di beni costituiti in dote. Ma poichè non vi ha dubbio che il diritto di proprietà dei beni dotali permane nella donna, l'articolo in esame potrebbe più semplicemente limitarsi a statuire che la moglie ritiene l'*amministrazione* ed il *godimento* dei suoi beni parafernali.

**Commissione Reale Avvocati d' Ivrea** — (Rel. Avv. *Quilico*): *Vedasi l'osservazione all' art. 229.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Lanciano** — (Rel. Avv. *Sigismondi*): Abolito l'art. 134 del codice vigente con la legge 17 luglio 1919, n. 1176, indubbbiamente il dominio dei beni parafernali è nella moglie; epperò è inutile il disporsi altresì che « la moglie ritiene il dominio dei suoi beni parafernali », disposizione questa che si rendeva necessaria, quando vigeva l'autorizzazione maritale, la quale, restringendo la libertà della moglie, poteva far ritenere non vero dominio quello che dipendeva dal volere altrui.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Belletti*): Nell'art. 1427 sono state soppresse le parole « salve le disposizioni del capo IX, titolo V del libro I », che non hanno infatti più alcuna ragione di essere, data la soppressione dell'istituto dell'autorizzazione maritale.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Perugia** — (Rel. Avv. *Ferrero*): Sembra opportuno sostituire le prime parole dell'articolo " La moglie ritiene il dominio ecc. „ con le altre: " la moglie amministra

e gode i suoi beni parafernali „, in quanto è indiscutibile che la moglie sia proprietaria dei beni parafernali ; occorre, soltanto, precisare la disponibilità che la moglie può avere delle rendite e dei frutti degli stessi.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Orlandi*) : Non piacciono nè la parola *ritiene*, nè la parola *dominio* e si crederebbe più opportuno sostituire la frase con quest' altra : « la moglie ha la proprietà, ecc. ».

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Cravero*) : La seconda parte non è che una inutile conferma della prima.

### Art. 231

(Art. 1428 codice civile)

(*Obblighi del marito se amministra*)

Se la moglie costituisce il marito procuratore ad amministrare i suoi beni parafernali, a condizione che renda conto dei frutti, egli è obbligato verso la medesima come qualunque altro procuratore.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*) : Anzichè « a condizione che renda conto », si direbbe meglio : « con l'obbligo che renda conto ».

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*) : *Vedasi l'osservazione all'art. 230.*

**Commissione Reale Avvocati di Ivrea** — (Rel Avv. *Quilico*) : *Vedasi l'osservazione all'articolo 229.*

## Art. 232

(Art. 1429 codice civile)

(*Godimento dei beni parafernali senza procura*)

Se il marito ha goduto i beni parafernali della moglie senza procura ma senza opposizione da parte di essa, od anche con procura ma senza la condizione di render conto dei frutti, egli o i suoi eredi, alla prima domanda della moglie od allo scioglimento del matrimonio, non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti, senza obbligo di rendere quelli già consumati.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Anzichè « senza la condizione di render conto » è meglio dire: « senza l'obbligo ». Invece che « alla prima domanda » diremmo soltanto: « alla domanda ».

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): *Vedasi l'osservazione all'art. 230.*

## Art. 233

(Art. 1430 codice civile)

(*Godimento dei beni parafernali contro l'opposizione della moglie*)

Se il marito, non ostante l'opposizione della moglie, fatta con atto anche stragiudiziale, ha goduto dei beni parafernali, egli o i suoi eredi sono tenuti a rendere conto alla medesima dei frutti esistenti e dei consumati.

## MAGISTRATURA

**Sezione di Corte di Appello di Lecce** — (Rel. Pres. Sez. *Camassa*): Questo articolo riproduce testualmente l'art. 1430 del codice vigente. Sarebbe desiderabile che fosse eliminato l'inciso *fatto con atto anche stragiudiziale.*

Così si lascerebbe alla moglie la prova della opposizione senza limitazioni di forma, che talvolta possono mancare non per colpa della moglie, ma per malizia o violenza del marito.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): Si propone che sia pretermesso lo avverbio *anche*, tanto perchè è bene richiedere per tale opposizione un atto che, come quello stragiudiziale, renda impossibile ogni discussione sulla sua esistenza e sul suo contenuto; quanto perchè, mentre tale vocabolo sembrerebbe volere indicare il *minimum* indispensabile per la opposizione, viceversa l'atto stragiudiziale (inteso come atto in carta da bollo notificato da ufficiale giudiziario) è certamente il *maximum* che possa richiedersi all'infuori della citazione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri** — (Rel. Avv. *Coronati*): Per ragioni di giustizia distribuitiva si propone che l'obbligo di restituire i frutti esistenti e quelli percetti non possa estendersi anche agli eredi, i quali dovranno invece essere tenuti solo alla riconsegna dei frutti esistenti.

### Art. 234

(Art. 1431 codice civile)

(*Obbligazioni del marito*)

Il marito, che gode i beni parafernali, è tenuto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario, ed è responsabile delle prescrizioni incorse e dei deterioramenti avvenuti per sua negligenza.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *D'Angelo*): Si fa una opportuna aggiunta per attribuire al marito, che gode i beni parafernali, le stesse obbligazioni che gli incombono riguardo ai beni dotali, per parità di ragione.

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lorusso-Caputi*): L'art. 234 estende ragionevolmente al marito che gode i beni parafernali, oltre alle obbligazioni dell'usufruttuario, la responsabilità per le prescrizioni incorse e per i deterioramenti avvenuti per sua negligenza. Egli d'altronde è un mandatario talvolta espresso e talvolta tacito, ma col godimento dei beni. Quindi è giusto che la sua responsabilità vada oltre quella del semplice usufruttuario, del quale peraltro non ha nemmeno l'obbligo della cauzione e dell'inventario, mentre ha in sue mani l'amministrazione dei beni medesimi.

**Corte di Appello di Messina** — (Rel. Cons. *Fierimonte*): Sembra superflua la disposizione per cui il marito è responsabile delle prescrizioni incorse nei deterioramenti avvenuti per sua negligenza nell'amministrazione dei beni parafernali, poichè, essendosi detto nella prima parte dell'articolo che, rispetto a tali beni, il marito è tenuto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario, è naturale che lo stesso, dovendo godere della cosa da buon padre di famiglia, debba rispondere di deterioramenti avvenuti per sua negligenza e delle prescrizioni incorse. D'altronde siffatte enunciazioni potranno a suo tempo essere inserite nella materia riguardante l'usufrutto, come nel codice vigente agli articoli 497 e 511. Per ora, trattandosi di stabilire la responsabilità del marito per la amministrazione dei beni parafernali, basterà dire che egli è tenuto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Porro*): A tenore dell'art. 1432 del codice, che stabilisce: « Il marito, che gode i beni parafernali, è tenuto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario », venne aggiunto il seguente comple-

mento: «....ed è responsabile delle prescrizioni incorse e dei deterioramenti avvenuti per sua negligenza », tolto dalla uguale disposizione dettata in materia di amministrazione della dote, di cui agli articoli 1408 del codice e 209 del Progetto.

— (Rel. Avv. *Belletti*): All'art. 1431 si è fatta un'aggiunta per specificare maggiormente le obbligazioni del marito che gode i beni parafernali, pareggiando la sua situazione a quella che gli incombe riguardo i beni dotali.

La ragione dell'aggiunta è intuitiva e, senz'altro, da approvare.

## Art. 235

(Art. 1432 codice civile)

*(Obbligazioni della moglie pel godimento dei beni del marito)*

Le disposizioni degli articoli 231, 232, 233 e 234 si applicano al caso in cui la moglie ha avuto l'amministrazione e il godimento dei beni del marito.

## SEZIONE IV

## Della comunione dei beni fra coniugi

### OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

### MAGISTRATURA

**Corte di Cassazione del Regno**: Indubbiamente lodevole è il criterio che ha spinto la Commissione Reale a cercare di dare rigoglio di vita al regime della comunione dei beni fra i coniugi, che oggi è quasi sconosciuta nella pratica in Italia, ma non crediamo che basti l'avere facilitato la costituzione del regime della comunione per promuoverne la diffusione fra la popolazione.

Il vero, infatti, è che la comunione dei beni fra i coniugi, come è attualmente regolata, non risponde affatto ad alcuno dei bisogni della famiglia, si trova in condizioni di evidente inferiorità per questo verso nei confronti della dote, e sopratutto, invece che agevolare, come dovrebbe, la condizione della moglie, che ha contribuito alla formazione dell'agiatezza della famiglia, la mette in condizioni di vera inferiorità nei confronti del marito.

Le stesse disposizioni del Progetto, le quali essenzialmente riproducono le disposizioni del codice civile, non sono tali da eliminare gli inconvenienti ora richiamati.

Anche per il Progetto, per vero, i beni della comunione rimangono quasi interamente in balia del marito, essi formano quasi l'oggetto di una azienda familiare, la cui destinazione è rimessa alla volontà dei coniugi, dei quali la moglie è in condizioni di inferiorità, perchè non può fare assegnamento sui beni della comunione per le sue necessità, quando invece tutti gli atti del marito che importano una passività a suo carico ricadono anche sui beni della comunione; mentre d'altra parte la moglie deve sempre sopportare, in proprio e solidalmente, il peso dei debiti della comunione, sulla quale la legge le consente così limitati poteri.

Questo istituto dovrebbe essere rivisto completamente, onde renderlo adatto a rispondere allo scopo ad esso assegnato nella *Relazione*.

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *D'Angelo*): Modificazioni notevoli trovansi apportate a questa sezione, in quanto che il nuovo legislatore intende che col matrimonio, accanto ad una unione personale, vi sia una unione patrimoniale, essendo assurdo considerare i coniugi come due estranei l'uno all'altro, mentre pure sono indissolubilmente legati nella vita della famiglia.

Questo istituto meglio risponde alle esigenze della piccola borghesia e delle classi lavoratrici e degli impiegati, in cui, i coniugi, quando contraggono matrimonio, nulla possiedono; ma dopo una vita di lavoro concorde arrivano a fare un piccolo peculio, che viene intestato al marito, mentre è il frutto comune delle economie e dei sacrifici di entrambi i coniugi.

Alla base di questi criteri fondamentali il Progetto innova al codice nelle disposizioni seguenti:

1°) con l'allargare la comunione degli utili (articoli 1433-1435) alla comunione degli acquisti fatti per qualsiasi titolo durante il matrimonio (articoli 236-239);

2°) col facilitarne la convenzione, con semplice dichiarazione all'atto della dichiarazione di matrimonio (aggiunta all'art. 1433 del codice; 236 del Progetto);

3°) con lo stabilire che il patrimonio della comunione costituisce un ente collettivo dei due coniugi durante il matrimonio, di cui costoro non possono disporre separatamente per la loro parte, nè chiedere la divisione (art. 239 del Progetto);

4°) col disporre che i beni della comunione non possono alienarsi od ipotecarsi senza il consenso di ambedue i coniugi, salvo ricorso al giudice nei casi di utilità evidente e necessità (art. 241 del Progetto).

All'art. 243, del tutto nuovo, si stabilisce che in caso di assenza o di impedimento del marito la moglie può farsi autorizzare dal Tribunale ad assumere l'amministrazione della comunione e a compiere atti di alienazione.

Nuove norme sono dettate alla stregua dei principi sopraenunciati, e tutte appaiono pienamente accettabili come regolamento al criterio del patrimonio unitario della famiglia costituito dalla attività concorde ed unita dei due coniugi. Il quale ha, è vero, una funzione sostanzialmente simile alla dote, quella di sostenere i pesi della famiglia, ma si distingue nettamente dalla dote. Si crede tuttavia di suggerire l'introduzione di una norma specifica, che regoli l'uso o la percezione dei frutti conseguenti ai beni che fan parte della comunione.

Nuove norme specifiche sono dettate per quanto attiene alla divisione della comunione, salvo a ripetere la norma dell'art. 1445 circa il prelevamento dei mobili, che costituisce una specie di istanza in separazione da parte dei coniugi e dei loro eredi, ma non è ammessa se ridonda in pregiudizio dei terzi.

Tutte le norme di questa sezione, innovando al codice, portano un vero ed efficace regolamento a quelle che sono, nella moderna società, le condizioni normali della vita patrimoniale familiare, che fino ad oggi non erano codificate o si cercava di far rientrare in vecchie disposizioni e bene spesso con manifesto danno della moglie, la quale forse più del marito aveva contribuito al benessere della famiglia. Onde appaiono pienamente accettabili, salvo alcuni lievi ritocchi a qualche articolo, come quello innanzi menzionato (246, prima parte).

**Corte di Appello di Cagliari** — (Rel.ri Primo Pres. *Pierri* e Cons.ri *Lobina* e *Thermes*): Il favore con cui nel Progetto si considera l'istituto della comunione dei beni fra coniugi non può non incontrare plauso incondizionato presso questa Corte di Sardegna, in quanto risponde ad una tradizione locale, tuttora in pieno vigore con buoni risultati.

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lorusso-Caputi*): L'istituto della comunione dei beni fra coniugi ha avuto nel Progetto una completa rielaborazione.

Il nuovo legislatore parte dal principio che il matrimonio determina una unione personale, a cui deve corrispondere anche una unione patrimoniale. Secondo un frammento di Scevola (16, 3 D. *de alimentis vel cibariis legatis*), la società universale dei beni fra coniugi non era del tutto ignorata nemmeno dai Romani.

E perciò l'istituto giuridico, che meglio rispondesse alle idealità di una famiglia cementata anche da vincoli di interessi, era senza dubbio per l'appunto la comunione dei beni, istituto di origine propriamente germanica, ma che aveva già messo salde radici all'estero ed in alcune regioni d'Italia. Tale istituto però assai timidamente e non senza contrasti trovò posto nel codice vigente, perchè, all'infuori del codice napoleonico — ove pure aveva trovati forti ostacoli —, dell'albertino e del napoletano, gli altri codici della penisola non davano alcuna disciplina al riguardo. Anzi, mentre il codice napoleonico e il napoletano estendevano la comunione degli acquisti, l'albertino la limitava agli utili. E il codice vigente, cogli articoli 1433 e 1436, seguì questo sistema.

Ma il Progetto in esame torna alle fonti originarie dell'istituto e ammette invece, pare esclusivamente, la comunione universale degli acquisti fatti per qualsiasi titolo durante il matrimonio, esclusi però quelli derivanti da donazione o successione (articoli 236 e 237).

**Corte di Appello di Roma** — (Rel. Cons. *Sarno*): L'istituto della comunione di beni fra i coniugi è reso accessibile a tutti, perchè a costituirlo basta la dichiarazione degli sposi all'ufficiale di stato civile all'atto del matrimonio. Tale istituto è stato profondamente rimaneggiato, allargando la comunione degli utili a quella degli acquisti, vietando

l'alienazione dei beni senza il consenso di entrambi i coniugi, regolando la responsabilità per i debiti della comunità e fissando norme chiare e precise per lo scioglimento della comunione. Pare che il regolamento di questo istituto possa anche approvarsi, per quanto la comunione tra i coniugi, pure accortamente regolata, non si sottragga agli inconvenienti che sono insiti nell'istituto della comunione (*communio mater discordiarum*).

**Corte di Appello di Venezia** — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Incondizionato consenso merita tutto il trattamento della comunione degli acquisti (articoli 236-255), poichè il Progetto, considerando il fenomeno quotidiano dell' incremento del patrimonio familiare ad opera non solo del marito, ma anche della moglie, ha rimaneggiato tutto l'istituto della comunione degli utili, allargandolo a maggiori dimensioni, sotto la forma della comunione degli acquisti, improntando al patrimonio i caratteri della indivisibilità e inalienabilità per quote, creando un patrimonio collettivo, e apprestando una semplicità e facilità di mezzi di creazione.

In tal modo, l' istituto che attualmente è fuori di ogni pratica applicazione, pur avendo scaturigini nazionali e non germaniche, come diligenti ricerche storiche hanno accertato, viene ad essere ricostruito in aderenza alle esigenze delle classi meno abbienti, e creato come uno strumento giuridico atto ad assicurare dopo il matrimonio, e accanto ai patrimoni particolari dei coniugi, la formazione di un patrimonio unitario destinato alla famiglia.

Il Progetto, inoltre, con una saggia e precisa disciplina circa il regolamento della responsabilità per debiti (articoli 245 e 246) e i vari casi di crisi (assenza o fallimento del marito; separazione personale; separazione giudiziale dei beni), impronta all'istituto una sicurezza di struttura e di funzione giuridica, ponendo altresì il principio, conforme alle nostre tradizioni familiari, di affidare al marito l'amministrazione e la direzione del patrimonio (art. 241), mentre con opportune cautele viene impedita ogni deviazione dallo scopo finale del patrimonio (art. 244).

## UNIVERSITA'

**Università di Bologna**: Non sembra che sia così radicale la trasformazione dell'istituto vigente, quale appare dalla *Relazione*. Già l'art. 1436 del codice vigente determina che la comunione degli utili ha l'effetto di rendere comuni gli *acquisti*: e non si comprende cosa possa significare l'art. 240 del Progetto, secondo cui la comunione può essere *limitata ai soli utili*.

Senza procedere all'esame delle singole disposizioni del Progetto, si rappresenta l'opportunità di una profonda revisione dell'istituto, che non

può servire, senza un opportuno sviluppo della disciplina complessiva, al duplice scopo cui dovrebbe tendere, e cioè da un lato a tutelare la forma della comunione degli utili dove è tradizionale e s'innesta in un regime di economia prevalentemente agricola, dall'altro ad assicurare alla donna, che collabora col marito nella gestione di una piccola azienda commerciale, una partecipazione ai comuni risparmi.

Non pare congruamente disciplinata la responsabilità fra i debiti personali dei singoli soci in ordine ai beni della comunione (articoli 245 e 246).

Nè pare che sia stato coordinato l'istituto — come anche quello della dote — alle norme luogotenenziali, che hanno esteso anche al contratto di matrimonio la disciplina della trascrizione (v. articoli 241-244).

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Il Progetto considera la comunione coniugale dei beni con un favore affatto particolare, proclamato nella *Relazione* (pagine 113 segg.) e per più guise manifestato nelle nuove disposizioni del Progetto, principalmente attraverso l'estensione della comunione dagli utili agli acquisti e la facilitazione alla costituzione, consentita dall'art. 125.

Nelle osservazioni relative a quest'articolo si è già avuta occasione di accennare ad un fondamentale dissenso nella valutazione di questo istit to. A parte la già ricordata rarità della comunione nella pratica italiana, di fronte alla quale la *Relazione* non può affermare che la sua diffusione in qualche regione prima del 1865 (p. 113), va considerato che il pregiudizio teorico della corrispondenza dell'unione patrimoniale all'unione personale dei coniugi cede clamorosamente dinanzi alla realtà col divieto — che *apre* anche nel Progetto la disciplina della comunione — di stipulare altra comunione fuorchè quella degli acquisti. In realtà quella che è connaturale all'unione completa, ma transitoria come la vita umana, risultante dal matrimonio, non è la comunione nella proprietà, anche solo degli acquisti, ma quella comunione di fatto nel godimento di tutti o taluni beni dei due coniugi, che assai spesso si attua indipendentemente dalla stipulazione di un contratto, di comunione, e che la nostra legge (come anche il Progetto) provvidamente considera e favorisce (articoli 232 a 235 del Progetto). La tanto vagheggiata comunione, anche ristretta agli utili, come dovrebbe convincere lo scarsissimo favore che incontra in pratica, più che come una perequazione della posizione dei due coniugi, è intesa come un regime che permette al coniuge meno abbiente o meno laborioso di avvantaggiarsi a spese dell'altro.

Ciò detto, si ritiene che può ben rimanere anche la comunione degli acquisti, introdotta dal Progetto, perchè gli sposi, se lo credono, possano costituire questa più ampia comunione, giovandosi della migliore e più compiuta disciplina del Progetto, ma si esclude che meriti di essere mantenuta la posizione di privilegio che alla straniera comunione dei beni, di fronte alla dote, tutta nostra e romana, vuol fare il Progetto.

**Università di Genova** — Rel. Prof. *Luzzatto*): La sezione relativa alla comunione dei beni fra coniugi, sebbene contenga qualche miglioramento rispetto all'attuale disciplina, meriterebbe, ad avviso della Facoltà, di essere, in vari punti, rimeditata.

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degni*): Com'è noto, il codice civile accanto al regime dotale pone il regime della comunione dei beni tra i coniugi, impropriamente, però, detto tale, perchè esso è limitato soltanto alla comunione degli utili. Si può dire che quasi nessun matrimonio, nemmeno nelle provincie meridionali (Sicilia e Sardegna) dove, prima della codificazione, il regime della comunione dei beni era largamente in uso, sia regolato da esso. Eppure è questo il regime che meglio risponde ai fini del matrimonio, il quale deve essere perfetta unione tra l'uomo e la donna: esso serve a rendere più forte e meglio difesa la compagine familiare, e renderla centro dell'attività lavoratrice dei coniugi per elevarne il tenore di vita, per migliorarne la fortuna; esso eleva la dignità della donna, la quale, se deve dividere col marito la buona e la mala fortuna, è giusto che partecipi agli acquisti che derivano dal lavoro del marito, a cui, del resto, essa pure, indirettamente, partecipa con il risparmio e con il lavoro nell'interno della casa, sopratutto provvedendo all'allevamento ed alla prima educazione della prole. Opportunamente il Progetto si propone lo scopo di rimettere in onore questo istituto, radicalmente innovandolo nelle origini e negli scopi, ma lo estende alla comunione degli acquisti, fatti a qualunque titolo durante il matrimonio, esclusi soltanto quelli derivanti da successioni o donazioni e quelli che sono conseguenza di alienazione di cose già appartenenti in proprio ad uno dei coniugi. Al fine di facilitare l'adozione di tale regime, dispensando da ogni spesa i coniugi, si dispone che, a costituirlo, basta la dichiarazione degli sposi all'atto della celebrazione del matrimonio, da annotarsi nell'atto dello stato civile.

Forse sarebbe opportuno consentire che tale comunione possa stabilirsi anche durante il matrimonio, in conformità di quanto, innovando al sistema vigente, si è stabilito per la dote e in conformità di quanto si stabilisce per la costituzione del patrimonio familiare, di cui nella successiva sezione V, salve sempre, s'intende, le disposizioni proibitive sulle donazioni tra coniugi.

Gli acquisti si presumono comuni in parti uguali fra i coniugi, ma è permesso di stabilire una disuguale partecipazione.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano.** — (Rel. Prof. *Barassi*): Quanto alla comunione non si può dire che l'istituto abbia subìto una radicale trasformazione. Rimane intanto, nel Progetto, la limitazione di questo regime alla sola comunione degli utili: nessun altra comunione universale, a differenza del codice Nap., è ammessa. Ecco:

non crediamo che si senta molto vivo, in Italia, il bisogno di queste forme più ampie di comunione; però non si capisce il divieto agli sposi di scegliere proprio quelle forme: che sia immorale, tra noi, quello che è moralissimo ed addirittura la regola altrove? Che, dopo tutto, i coniugi con ciò mirino anche a procurare un maggior vantaggio a uno di essi, dopo sciolta la comunione per morte, che male c'è? E se ancora si vuol vedere un'anticipata successione (e non lo crediamo esatto), non è poi un grave pericolo. Si capisce che debbono ad ogni modo salvaguardarsi gli interessi dei figli di precedente matrimonio: ma per questo non occorre arrivare al divieto in blocco.

Ciò premesso, in via generale salta subito all'occhio, leggendo il Progetto, che si è voluto sottolineare la formazione con gli acquisti di un patrimonio in un particolare stato di comunione, diverso dalla romanistica *comunio pluriium in solidum* presupponente la signoria di ciascun partecipante in relazione alla propria quota. Invece, nel caso di cui si discorre questa proclamazione della signoria individuale affermantesi nella disponibilità della quota e nella facoltà di chieder sempre la cessazione della comunione è eliminata dallo scopo che aleggia sulla comunione dei beni. Per l'art. 239, infatti, i beni della comunione appartengono « congiuntamente » al marito e alla moglie, e sopratutto questi « non possono disporre separatamente della loro parte, nè chiederne la divisione ». Appartengono ai coniugi col loro acquisto, *ipso jure*. Il Progetto quindi, ed era ovvio, esclude la costruzione imperniata su una comunione di carattere solo obbligatorio, che lascerebbe inalterata la proprietà dell'acquirente, e rinvierebbe al momento dopo la liquidazione susseguente allo scioglimento la determinazione di quello che è il sopravanzo utile comune alle parti, e quindi tra esse divisibile. Data la struttura di quella comunione, ciascun coniuge non può quindi (come già del resto per il codice civile) far valere i propri diritti individuali, se non dopo cessata la comunione.

**Università di Modena** — (Rel. Prof. *Verga*): La sezione 4ª tratta della comunione coniugale dei beni. Un rilievo topografico si potrebbe fare osservando come, data la preferenza del Progetto per questo istituto, sino a volerlo sostituire alle forme tradizionali del regime patrimoniale del matrimonio, il posto da dargli fosse la sezione 2ª e non la 4ª. A prescindere da ciò, il Progetto, per quanto si riferisce alla comunione dei beni fra coniugi, vuole essere una radicale rielaborazione dell'istituto, attenendosi, per quanto è possibile, al diritto vigente.

Nonostante l'appassionato interesse e la relazione dell'illustre relatore, le ragioni con le quali si vuole giustificare la rielaborazione dell'istituto fino a farne il tipo preferenziale del regime patrimoniale del matrimonio, non ci sembrano approvabili.

Non si deve infatti dimenticare che l'istituto della comunione dei beni fra coniugi di origine germanica è assolutamente contrario alla

nostra tradizione ed ai nostri costumi, e che anche in quelle regioni in cui esso è diffuso (provincie meridionali, Sicilia e Sardegna) l'origine sua è assolutamente indipendente dalla tradizione germanica, ed anzi è origine autoctona. Sicchè quando, rispetto a questa origine ed alla tradizione delle provincie meridionali, si constata già la inidoneità delle norme del vigente codice a regolare e disciplinare secondo le esigenze pratiche l'istituto, è evidente che il ricorso alla disciplina dettata nei codici civili svizzero e germanico, è sotto questo aspetto quanto mai condannevole; non si può pretendere di disciplinare un istituto scarsissimamente diffuso in Italia, e che dove ha una certa diffusione ha formazione autoctona, con una disciplina ricalcata dai codici stranieri, ispirati a tradizioni ed esigenze ben diverse.

Che poi la comunione dei beni fra coniugi meglio risponda agli ideali della famiglia, e serva a meglio consolidare l'unità del consorzio familiare, possiamo veramente dubitare: l'unità del consorzio familiare è prevalentemente basata su altri elementi ed il suo rafforzamento non dipende certo dalla comunione dei beni fra coniugi. Si è forse esagerata la portata del romano *communio mater rixarum*, ma è peraltro vero che, qualora manchi l'unità spirituale, la comunione dei beni può essere un ben più grande incentivo di attrito fra i coniugi.

D'altra parte, non è affatto vero che all'unione personale e spirituale debba corrispondere l'unione patrimoniale: e non è affatto vero poi che, ad es. col regime dotale, i coniugi siano estranei uno all'altro: ciò del resto è dimostrato dal fatto che la comunione dei beni fra coniugi è compatibile coll'istituto dotale (art. 1433: art. 236). La realtà è un'altra, e cioè che è vano voler andare contro le tendenze e le tradizioni popolari. Chè se poi si invochino la condizione sfavorevole fatta alla moglie nella successione, non è certo attraverso la comunione dei beni fra coniugi che si può trovare il rimedio: più utilmente si può fare, sull'esempio di altre legislazioni, alla moglie una posizione più adeguata dell'attuale: nel mentre, poi, da questo punto di vista si deve osservare che il rimedio, per giovare alla moglie, danneggia sopratutto e gravemente i figli. La formazione, poi, oltre ai patrimoni individuali del marito e della moglie, di un terzo patrimonio comune alla famiglia, costituito dagli acquisti fatti durante il matrimonio, e la cui funzione precipua sia il mantenimento della famiglia, è indubbiamente nell'interesse della famiglia, ma ciò si può ottenere anche coll'istituto dotale, specie se comprenda anche i beni futuri. Che poi sia utile accomunare i beni di ambedue i coniugi, e per la buona e per la mala fortuna, è cosa di cui la pratica fa dubitare: nel mentre è certo che gl'interessi della donna sono più sicuramente tutelati colla dote. Potrà forse anche essere che l'istituto risponda meglio alle esigenze della piccola borghesia, delle classi lavoratrici, degli impiegati: ma è peraltro vero che in sostanza l'istituto va allora a detrimento dei diritti dei figli, con grave pericolo in caso di nuove nozze della moglie. Chè se poi si considera che l'istituto è quasi estraneo alla tradizione ed alla

pratica italiana e rappresenta, anche dove è più usato, una eccezione, un regime di favore, quale è quello che gli è fatto dal Progetto, e la facilità eccessiva di contrarlo — basterebbe anche una semplice dichiarazione contestuale avanti l'ufficiale dello stato civile, a norma dell'art. 125 del Progetto — sono assolutamente pericolosi.

Tanto più poi quando si allarga l'ambito della comunione, che, anzichè ristretto agli utili, come è nell'art. 1433 del codice civile, si vuole estesa agli acquisti, sia pure colle limitazioni dell'art. 237 (1435 cod. civ.).

Ora, se si può concepire un divieto di contrarre altra comunione universale dei beni, fuorchè quella degli utili, non si può assolutamente concepire il divieto di non contrarre altra comunione fuorchè quella degli acquisti: un divieto di questo genere è concepibile solo per ciò che può rappresentare un onere più grave, più intollerabile per i contraenti, ma non già nel senso di escludere che essi possano volere un onere minore. Il divieto è poi tanto più inopportuno quando all'art. 240 del Progetto si dispone che i coniugi possono, nella convenzione matrimoniale, limitare la comunione ai soli utili: il che dimostra meglio l'errore di permettere la stipulazione della comunione a sensi dell'art. 125.

Quand'anche, perciò, si volesse favorire la diffusione dell'istituto, dovrebbe per lo meno ristabilirsi la dizione dell'art. 1483.

Se peraltro il Progetto ha tecnicamente migliorato il funzionamento dell'istituto, lascia però assolutamente scettici l'eccessivo favore dimostratogli, tanto più che l'istituto — lo riconosce lo stesso relatore — è rimasto finora fuori dalla pratica, e, crediamo, continuerà a restare fuori, anche perchè non risponde alle nostre consuetudini e alle nostre tradizioni. Ed è peraltro inapprovabile il volerlo imporre o il volerlo eccessivamente favorire a scapito anche di altri istituti più consoni alla tradizione giuridica del nostro popolo.

Se è vero che l'istituto più può giovare a coloro che al momento del matrimonio non posseggono beni, e poi hanno fatto un pò di fortuna, è peraltro vero che, quando ciò avviene, il più delle volte già nella pratica i coniugi si associano anche nella proprietà dei beni acquistati.

**Università di Padova** — (Rel. Prof. *Ravà*): Il Progetto parte dal concetto giustissimo che il regime della comunione dei beni è quello che corrisponde agli ideali etici della famiglia e quindi deve essere favorito, e la *Relazione* nota esattamente che è ingiusto che vengano, come suole accadere, intestati al solo marito gli acquisti che si fanno durante il matrimonio. Ne deriva che conviene allargare la comunione degli utili a quella anche degli acquisti, e facilitare l'istituzione di questo regime. A tale scopo la Commissione propone che la comunione possa istituirsi anche con dichiarazione da farsi all'ufficiale dello stato civile al momento del matrimonio; ma abbiamo visto per quali ragioni ciò sia da escludere assolutamente. Senonchè noi crediamo che si possa andare più in là, semplificando la soluzione del problema: crediamo cioè che ben

possa stabilirsi la comunione degli utili e degli acquisti come regime legale, per il quale non occorra alcuna pattuizione, consentendo però che col contratto di matrimonio si deroghi, volendo, a questa norma.

**Università di Pavia** — (Rel. Prof. *Gangi*): Le innovazioni introdotte nel regolamento della comunione dei beni fra coniugi sembrano nel loro complesso degne di accoglimento.

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bari** — (Rel. Avv. *Lembo*): La *comunione dei beni fra coniugi*, che il vecchio codice disciplina agli articoli 1433-1446, trova nel Progetto una sostanziale amplificazione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Benevento**: L'istituto della comunione dei beni tra coniugi viene egregiamente elaborato nel Progetto e le relative riforme rispondono perfettamente all'intento del consolidamento dell'unità del consorzio familiare.

**Commissione Reale Avvocati di Bologna**: La sezione 4ª porta il titolo « Della comunione dei beni fra coniugi ». Per evitare ogni equivoco sul carattere e sugli effetti di tale comunione, parrebbe opportuno che il titolo fosse così modificato: « Della comunione convenzionale dei beni fra coniugi ».

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): Questa Commissione non può avere esperienza diretta dell'istituto della comunione fra coniugi, che nell'Emilia non è assolutamente praticata. Dubita, però, che le modificazioni ad esso apportate dal Progetto possano promuoverne la diffusione nelle regioni in cui esso non corrisponde ad una tradizione secolare, e nemmeno che possano adattarlo alle particolari esigenze della collaborazione di entrambi i coniugi in piccole aziende commerciali o industriali, gestite sotto la direzione e col nome del marito.

A dir vero, non sembra che la riforma corrisponda al proposito, manifestato nella *Relazione*, di procedere ad una radicale rielaborazione dell'istituto: in realtà il disegno complessivo di questo, rimane quale è tracciato nel codice vigente, e le poche riforme veramente sostanziali,

accentuando la preminenza del marito e degli interessi suoi particolari in confronto a quelli della moglie, mentre lasciano perplessi sulla loro opportunità, certamente non son fatte per invogliare all'adozione di un simile regime di rapporti patrimoniali. D'altra parte, mentre non sembra esatto che il Progetto introduca una riforma sostanziale del diritto vigente, in quanto allarghi la comunione degli *utili* alla comunione degli *acquisti*, poichè già all'art. 1436 del codice precisa che l'effetto della comunione « è di rendere comuni e divisibili gli acquisti fatti dai coniugi unitamente e separatamente, ecc. », non si comprende quale dovrebbe essere la portata dell'art. 240, che ammette potersi la comunione limitare ai soli utili, giacchè in senso proprio *utile* equivale ad *aumento di valore*, da un determinato momento successivo; così limitata la comunione, escluso cioè che essa importi comproprietà degli acquisti, il rapporto parrebbe che dovesse venire ad atteggiarsi sul tipo dell'associazione in partecipazione. E forse potrebbe essere questa la forma più adatta per tutelare gli interessi della moglie nel caso di sua collaborazione nell'azienda commerciale o industriale del marito; ma l'art. 240 in ogni caso non ne costituisce che il germe, e per converso non è concepibile che possa essere attuata una simile forma di cointeressenza, se la legge non ne dia una compiuta disciplina, non essendo ad essa applicabili, nel loro complesso, le norme relative alla comunione degli utili, intesa come comunione degli acquisti.

Anche in questa parte, inoltre, come sarà rilevato in ordine a singole norme, non è affatto preso in considerazione l'interesse dei terzi che possono ignorare l'esistenza della comunione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Redenti*): Sostanziali e gravissimi i dubbi che sorgono a proposito delle disposizioni sulla comunione dei beni. Sembra che il Progetto abbia voluto rinverdire un istituto che, per quanto ci consta, non aveva attecchito; *lex sine moribus*. Non ne era sentito il bisogno, tanto più che il funzionamento pratico dell'istituto nell'economia odierna, incontra ed incontrerà difficoltà sempre più gravi.

Brevemente e per modo di esempio si osserva che, data la nozione generica, e non meglio qualificata, di « acquisto di beni », di cui agli articoli 236 e 237, nè il marito nè la moglie in regime di comunione potranno più, finchè dura il matrimonio, negoziare o, come si dice volgarmente, « fare affari » di sorta o, se li facciano, sarà una continua insidia per i terzi, perchè praticamente non ci sarà più atto dell'uno o dell'altro che non possa correre il rischio di impugnative per la comunione occulta (articoli 237, 241, 244, ecc.). La giurisprudenza cercherà dei limiti; ma dove, e quali? E l'inconveniente è reso più grave dalla soppressione del disposto dell'attuale art. 1437.

Ci sono, poi, delle singolari lacune. In caso di assenza presunta o di impedimento del marito, fino allo scioglimento della comunione sembra che non ci sia più modo di alienare.

Se il marito compra e poi vende anche in proprio nome, la moglie può impugnare (art. 244). Ma se compra e poi vende la moglie, non è detto che possa impugnare il marito. Lo dirà la giurisprudenza, ma perchè lasciarla senza indicazioni esatte?

E chi comperi dal marito o dalla moglie beni di cui l'uno o l'altro appaia proprietario, mentre vi è comunione occulta a sensi dell'art. 237, rimarrà poi per trent'anni — lui, con tutti i suoi aventi causa — sotto il pericolo dell'impugnativa?

E come si delimita praticamente (e sopratutto di fronte ai terzi) la comunione degli utili da quella degli acquisti, di cui all'art. 240?

Gravido di conseguenze incongrue sembra, infine, il disposto degli articoli 245 e 246. Potrà succedere, a quel che pare, che per quanti acquisti faccia una moglie in proprio nome dopo il matrimonio (guardandosi naturalmente dal dichiarare che compra con quattrini suoi), non potrà mai essere costretta a pagare i suoi debiti. Viceversa, i beni acquistati anche con quattrini suoi, potranno servire a pagare i debiti di scapolo di quel tale che è diventato suo marito o la sua vita di gaudente.

Riassumendo: il regime della comunione potrà forse essere in vari punti meglio regolato. Ma in ogni caso non pare che meriti di essere particolarmente favorito, come risulterebbe dagli articoli 125, 182 e 236, sia pure in nome di considerazioni di ordine ideale, quando queste siano poi destinate a naufragare in un pelago di inconvenienti pratici.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia:** Va lodata la radicale rielaborazione del regime della comunione destinata a produrre i più benefici effetti nelle classi dotate di modesta fortuna, e specialmente nelle classi lavoratrici.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Casale:** Un Commissario ha sollevato il dubbio sull'opportunità del nuovo istituto circa la *comunione universale degli acquisti*. Ha osservato che la stipulazione di tale comunione dovrebbe avvenire nel periodo che precede il matrimonio, allorquando molte volte non si dà importanza ai rapporti economici e gli sposi non si conoscono ancora nelle reciproche attitudini amministrative. Se la famiglia è saldamente costituita, se i coniugi collaborano realmente e di buona fede alla stessa, l'intento del legislatore di chiamare entrambi a partecipare alle favorevoli vicende familiari è conseguito naturalmente, senza bisogno di disposizioni legislative.

Ma la cosa diventa difficile e pericolosa nei casi in cui uno dei coniugi non voglia o non possa lavorare, o abbia tendenza alla larghezza nello spendere.

In tal caso tutto quanto l'uno acquista col proprio lavoro potrebbe essere sperperato dall'altro e pregiudicato pei debiti che questi contraesse. Ciò specialmente è a dirsi quando il marito sia lo sperperatore e già indebitato, perchè in base all'art. 246 i beni della comunione ri-

spondono per tutte le obbligazioni del marito, e sembra anche *anteriori* al matrimonio, se si ha riguardo alla dichiarazione contenuta nel capoverso. Le disposizioni in esame presuppongono una collaborazione fra marito e moglie alla creazione della fortuna famigliare, disposizioni superflue allorchè fra i due coniugi vi ha intesa e collaborazione effettiva, e pericolosa assai nei casi di disparità di tendenze, come sopra si è rilevato.

Sono facilmente prevedibili situazioni gravissime: un matrimonio disgraziato senza prole: il marito lavora e fa acquisti: la moglie nulla fa, nulla sa e può fare. Alla morte del marito essa avrebbe non solo i suoi diritti di vedova, ma potrebbe anche reclamare la metà dei beni acquistati dal marito, che poi finirebbero ai parenti di lei, e non ai parenti di quello che la fortuna ha creato.

Che i diritti del coniuge superstite siano, in base all'attuale legislazione, molto ridotti, è verità, ma si può provvedere ad aumentarli in in conformità del codice svizzero, che al coniuge fa una posizione migliore di quella fatta dai codici derivati dal napoleonico.

Ma a pretesto di ciò, emendabile in altra occasione, non pare prudente introdurre un istituto cotanto pericoloso e che darebbe luogo a contrasti e ingiustizie e liti familiari gravi e pericolose.

Sembra opportuno non fare la proposta innovazione.

Se i coniugi avranno mezzi disponibili comuni provvederanno essi, caso per caso, a fare gli acquisti in comune e in relazione al reale concorso, senza creare presunzioni con effetti così gravi.

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Rovelli*): Ci sia lecito esporre alcune considerazioni:

1°) il codice in vigore accolse « la comunione dei beni tra i coniugi » come un istituto quasi di eccezione, per conciliare un'usanza rigogliosa di oltre Alpe coi prodotti giuridici peculiari della latinità.

Ma non ripose soverchia fiducia sullo sviluppo pratico di essa.

Ed invero la « comunione dei beni » risponde alle tradizioni familiari della Germania, che considerò sempre la famiglia come un blocco omogeneo di interessi e, quindi, di patrimonio. Si adatta, perciò, a fatica nel quadro giuridico dell'Italia:

2°) l'istituto incontrò, anche dopo il codice del 1865, la semi indifferenza del Paese. Ritroviamo la constatazione in tutti gli studiosi della materia. Urtava, invero, non solo nelle abitudini delle famiglie, ma nelle tendenze sociali della modernità. Questa ha prodotto un'intensa fioritura di « società ». Ma le società esigono una grande snellezza di rapporti. La comunione familiare, al contrario, genera una moltitudine di inceppi. E reca nei commerci — campo attivo caratteristico delle società un elemento di rigidezza;

3°) il Progetto sembra, quindi, proporsi un cangiamento di costituzioni. Spera di offrire ai coniugi un nuovo, suggestivo regime di patrimonio.

Ma la famiglia, più di ogni altro istituto, si muove e si ravviva nell'ambito della tradizione (usi, abitudini), specialmente quando questa esprime, come nel caso che esaminiamo, lo spirito e la mentalità del popolo.

Non condividiamo, l'ottimismo dei proponenti. Abbiamo, anzi, il timore che l'esperimento, se verrà compiuto, condurrà ai risultati semisterili del tentativo del 1865.

Come, poi, il Progetto giustifica il rimaneggiamento e l'estensione dell' istituto? *E' assurdo* — scrive — *considerare i coniugi come due estranei, mentre sono indissolubilmente legati nella vita della famiglia.*

Ma la famiglia, come noi la concepiamo, poggia, in principal modo, sulla comunione degli affetti, si ispira, in tal campo, alle massime del cattolicesimo. Prescinde, sotto un certo verso, dal regime dei beni.

Non richiede, cioè, come presupposto o come condizione, l'unità del patrimonio.

« Se il marito — soggiunge il Progetto — fa degli acquisti, anche la moglie vi coopera colla buona economia e col risparmio ». Riconosciamo la fondatezza dell'osservazione. Ma la comunione coniugale dei beni sorge, non per un comando inderogabile della legge, ma per la libera volontà dei coniugi. Nessun ostacolo, poi, vieta alla moglie di rivendicare la comproprietà dei beni, che abbia contribuito ad acquistare o ad accrescere.

La comunione, infine, riguarda, sempre, nel Progetto, una porzione di beni. Scinde, quindi, anzichè costituire, l'unità patrimoniale della famiglia. Ritroviamo, così, un quintuplice ordine di beni: beni del marito, beni della moglie, beni dotali, beni in comunione, beni inalienabili di famiglia. Ciò non può non suscitare — in ispecie di fronte ai terzi — un viluppo intricato, e talora insidioso, di rapporti.

Persistiamo, concludendo, nel ritenere la comunione familiare dei coniugi un istituto di eccezione. E non crediamo prudente di estenderlo. Il nuovo codice, dopo le norme del 1865, non può certo ignorarlo.

E non dovrebbe sorpassare, secondo noi, i limiti del codice in atto ispirandosi, sopratutto, ai criterii seguenti:

1°) eccezionalità della norma;
2°) piena libertà di elezione dei coniugi;
3°) disciplina semplice, ma nel contempo precisa, della convenzione;
4°) pubblicità della convenzione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì** — (Rel.ri Avv.ti *Panciatichi* e *Foschi*): Si trova felice e indovinato, come rispondente a un sentimento radicato nella società coniugale, il nuovo istituto della comunione dei beni futuri.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Gerace Marina** — (Rel. Avv. *Marvasi*): Si regola meglio e con sanzioni più chiare e

precise la comunione dei beni fra i coniugi, presumendosi comune il patrimonio della famiglia, il quale invero è quasi sempre il frutto dei comuni risparmi dei coniugi, di comuni sacrifici e di lavoro scambievole, escludendosi, per evidenti ragioni di giustizia e dignità della comunione, quanto il coniuge riceve per qualsiasi titolo da parte di terzi, mentre non se ne è escluso l'apporto del coniuge al patrimonio familiare per acquisto fatto in occasioni di fortuiti eventi, dei quali bene devono avvantaggiarsi entrambi i coniugi uniti nei dolori, nelle sofferenze, nelle gioie care della vita; così viene stabilito e fondato un patrimonio unitario e collettivo, il quale potrà essere garenzia migliore ai creditori del marito, garenzia dalla quale deriverà certamente il benessere della famiglia, dacchè il marito troverà più agevole il soddisfacimento agli obblighi, che ha, al mantenimento della famiglia, al quale deve per ragioni di equità sociale servire il patrimonio familiare tutto. Onde merita lode il legislatore fascista, che fondò sopra basi solide etico-sociali e giuridiche l'istituto della comunione coniugale, comunione che si costituisce per la sola dichiarazione degli sposi, da farsi all'atto della celebrazione del matrimonio.

**Commissione Reale Procuratori di La Spezia:** Nel Progetto manca una disposizione conforme all'art. 1437 del codice civile vigente concernente la *deperizione* dei beni apportati alla comunione.

Si fa voti che tale articolo sia ripetuto, anche per gli effetti di cui all'art. 254 del Progetto.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova** — (Rel. Avv. *Finzi*): La comunione dei beni appare regolata molto opportunamente nell'ambito dei principi generali economici che si sono voluti fissare.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Muggiani*): La sostanziale rielaborazione dell'istituto della comunione fra coniugi appare informata, da un lato all'intento di equiparare la situazione dei coniugi di fronte alla proprietà dei beni che si presumono acquistati con parità di sacrificio, di economia o di buona sorte fra i coniugi medesimi; da un altro lato al proposito di tener conto della diversa posizione giuridica della donna nel tempo nostro, che alla donna ha serbata una più attiva posizione sociale. A consigliare la equiparazione acquisitiva della comunione sembra contribuire infine (come rileva il FERRARA) l'intento di ovviare alla posizione di inferiorità che alla donna vien fatta nel diritto successorio.

Queste premesse concettuali, che trovano piena attuazione in alcune delle disposizioni del Progetto, in altre disposizioni risultano invece attenuate e modificate in omaggio a tradizioni giuridiche od a cautele istituzionali, che nella mente del legislatore hanno un poco agito come a freno dell'intento evolutivo iniziale.

La comunione dei beni, come il Progetto la regola e dispone, segna un passo avanti nel campo dell'adeguamento delle norme giuridiche alle condizioni della vita sociale; le premesse che lo informano e sostanziano lo attestano chiaramente.

Una ancor più completa rispondenza potrebbesi ottenere senza pregiudizio dei principi concettuali, modernizzando l'istituto fino a contemplarvi quella parità di diritti e doveri fra i due coniugi che sembra discendere necessariamente dai criteri genetici dell'istituto medesimo: salvo sempre il ricorso al tribunale da parte di ognuno dei coniugi in caso di opposizioni ingiustificate. Lo stesso criterio di parità applicato in senso passivo metterebbe nelle stesse condizioni i creditori del marito ed i creditori della moglie, considerato che nessun ostacolo è posto ormai all'esercizio degli atti civili e del commercio da parte della moglie: in questo campo si potrebbe salvaguardare anche quella che è una delle finalità precipue della comunione, e cioè l'interesse della famiglia e dei figli, imponendo una limitazione alla disponibilità dei creditori sui beni comuni. Infine, da queste premesse discenderebbe una più semplice specificazione dei motivi determinanti della separazione giudiziale, attenuandosi sostanzialmente, con la bilaterale integrazione della capacità e della responsabilità amministrativa, il pericolo che il disordine negli affari del marito tr volga il patrimonio in comunione: così potrà farsene più propriamente una vera àncora di salvezza per la famiglia in tutte le alterne vicende della vita.

(Rel. Avv. *Porro*): E' questa la parte in cui, col nuovo regolamento della comunione coniugale dei beni, e col patrimonio familiare del quale si occupa la sezione 5ª, il Progetto si pone risolutamente sulla via delle riforme.

Per stare alla prima, o corre dire subito che la innovazione è tale che ben poco è rimasto di quanto è codificato attualmente negli articoli 1433 a 1446, tanto che, anzichè ricercare quali modificazioni siano state introdotte negli articoli del codice, sarebbe il caso di vedere quali, di questi articoli, siano lasciati sussistere. E si capisce che debba essere così, perchè il Progetto è sopratutto informato al programma di far entrare nel nostro costume la comunione universale, non di tutti i beni presenti e futuri dei coniugi, ma dei soli *acquisti*, mentre il codice la vuole limitata soltanto agli *utili*.

Quindi abbiamo nel Progetto una vera *instauratio ab imis*, e di questa è data ampia e nobile relazione. In essa si pone in rilievo come, con l'istituto *de quo*, accanto ai patrimoni individuali della moglie e del marito, si forma un terzo patrimonio comune, della famiglia, costituito dagli acquisti fatti durante il matrimonio, e la cui funzione precipua è il mantenimento della famiglia; istituto meglio rispondente alle esigenze della piccola borghesia e delle classi lavoratrici e di impiegati, in cui i coniugi spesso all'epoca del matrimonio nulla posseggono, mentre dopo una vita di lavoro arrivano a formare un piccolo peculio; istituto che può rendere rilevanti servigi, perchè le classi che più ne hanno bisogno

sono quelle di coloro che, come fu detto, quando contraggono matrimonio non posseggono beni e non pensano neanche a fare stipulazione di comunione, mentre la necessità di tale regime si sente dopo, quando col lavoro, con le economie e con la fortuna, si sono formati un nucleo patrimoniale, onde il Progetto ha voluto facilitare, anzi sollecitare gli sposi, col mezzo di apposita richiesta da farsi a loro dall' ufficiale dello stato civile al momento della celebrazione del matrimonio, a dichiarare se eleggono il regime della comunione dei beni (art. 125 del Progetto).

Le linee generali dell'istituto sono descritte dalla *Relazione*.

E' da plaudire alla radicale riforma ideata allo scopo di rinvigorire la compagine economica della famiglia, che in quella etica meriterebbe forse di avere più attenti cure dal nuovo legislatore. Occorre tuttavia rilevare qualche imperfezione di formole e sopratutto porre in evidenza come talune disposizioni, così come sono proposte, non rispondono a ragione di giustizia o almeno di familiare convenienza od opportunità.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano:** Si riscontrano notevoli modificazioni alle disposizioni vigenti, nel regime della comunione dei beni.

La *Relazione* giustifica le riforme sostanziali che il Progetto porta all'attuale istituto della comunione dei beni, e le relative disposizioni appaiono organiche e complete.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena** — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Buone sono le disposizioni in materia di beni, specie quelli degli articoli 240, 245 e 246.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli:** Di notevole importanza sono le riforme proposte sulla comunione dei beni fra coniugi.

Il vigente codice ammette la comunione degli utili da pattuirsi nel contratto di matrimonio (art. 1433), la limita al godimento dei beni presenti e futuri dei coniugi (art. 1435), dichiara comuni e divisibili gli acquisti fatti anche separatamente durante la comunione, detratti i debiti della comunione (art. 1436) e detta altre norme, specialmente per i casi di separazione dei beni, di successivo ristabilimento della comunione, di scioglimento della stessa e di eventuale pregiudizio dei terzi. Il Progetto, invece, con una visione più ampia e più conforme alle esigenze familiari, estende la comunione agli acquisti fatti a qualunque titolo durante il matrimonio, esclusi i beni pervenuti per donazione o successione e quelli acquistati col prezzo della alienazione di ciò che già appartenga in proprio ad uno dei coniugi, e risultante dal relativo titolo (art. 236, 237). Rende, poi, più agevole l' attuazione della comunione,

giudicando bastevole all'uopo una semplice dichiarazione degli sposi nell'atto della celebrazione del matrimonio (art. 236); considera patrimonio collettivo dei due coniugi nell'interesse della famiglia quello della comunione, e quindi non suscettibile di divisione (art. 239); ne vieta l'alienazione o la ipoteca, senza il consenso di entrambi i coniugi, salvo ricorso al magistrato (art. 241); elimina opportunamente l'art. 1444, e detta norme per la divisione dei beni comuni dopo lo scioglimento del matrimonio, per la ripartizione dei debiti inerenti e per i prelevamenti di beni appartenenti ai coniugi prima della comunione: e ciò senza pregiudizio del diritto dei terzi (art. 241 e seguenti).

La Commissione trova largamente giustificate le proposte riforme, e ne auspica la rapida attuazione nell'interesse della famiglia e della società.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Perugia** — (Rel. Avv. *Ferrero*): Il regime dei beni coniugali proposto dal Progetto non sembra utile per molte considerazioni tra le quali va posto in luce che viene a crearsi una posizione di assoluto privilegio delle famiglie regolarmente costituite e si rende enormemente difficile la posizione del creditore che intende cautelare il proprio credito.

Sembra, perciò, che il regime dei beni familiari vada disciplinato con maggiore semplicità ed uniformità di costruzioue. Questa parte del Progetto deve essere sottoposta a conveniente rielaborazione anche perchè, pur dovendosi tutelare l'istituto della famiglia nelle sue basi patrimoniali, non sembra possibile poter consentire che una gran parte di patrimoni (forse quella più notevole della comunità) venga sottratta dalla libera disponibilità, riducendosi di molto, nella pratica, il principio generale che il patrimonio costituisce la comune garanzia dei creditori (art. 1949 cod. civ.).

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Piacenza** — (Rel. Avv. *Boscarelli*): Da approvarsi sono le norme sulla comunione dei beni tra coniugi, rispondenti ai principi di una sana politica legislativa e agli ideali etici della famiglia, e dirette a consolidare l'unità del consorzio familiare. Alla unione personale che si verifica col matrimonio deve corrispondere anche una unione patrimoniale. Cooperando la moglie con la buona economia e col risparmio agli acquisti fatti dal marito durante il matrimonio, è giusto che ella non sia esclusa dalla proprietà degli acquisti stessi.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Orlandi*): Tutte le modificazioni introdotte nel Progetto tendono a mettere in valore la *societas familiaris* e, con essa, la donna e l'opera della donna nella gestione del patrimonio familiare, anche se è di pertinenza iniziale del marito.

**Commissione Reale Avvocati di Sciacca** — (Rel. Avv. *Arone*): Bisogno sentito, introduzione reclamata, era quello della comunione dei beni fra coniugi.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Cravero*): Rispondono a una sana e morale politica familiare le disposizioni circa la comunione dei beni fra coniugi, istituto che ha da essere incoraggiato, tutelato, divulgato e reso abituale. E' giusto che la donna di oggidì sia elevata, con presunzione legale, al grado di collaboratrice patrimoniale della società coniugale.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Treviso** — (Rel. Avv. *Monico*): La comunione dei beni tra coniugi è stata notevolmente riformata e resa più adeguata alla pratica, dalla quale finora è rimasta fuori uso. L'adozione della comunione può farsi per semplice dichiarazione degli sposi all'atto della celebrazione del matrimonio.

Buona, a tal proposito, la creazione del particolare istituto del così detto diritto di prelevamento.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:** Il Progetto nel rielaborare questo istituto ha voluto favorirlo in confronto a quello della separazione.

A parere della Commissione, anzi, la realtà dovrebbe imporre il patrimonio comune unico per il mantenimento e la prosperità della famiglia unica.

Che tale istituto sia quello che meglio risponde al fine di rinsaldare l'unità familiare risulterebbe in pratica dalla constatazione ch'esso è più diffuso da noi — secondo la *Relazione* — nell'Italia meridionale e nelle Isole, dove appunto la coesione familiare opera con maggior forza; nonchè in Francia ed in Svizzera, dove pure — ad onta del divorzio — si verificherebbe lo stesso fenomeno.

Quello che più conta si è che la comunione patrimoniale dei coniugi è l'unico regime che aderisca perfettamente alla politica economico-sociale del Fascismo rispetto alla famiglia.

Il regime di separazione dei beni (che, per quanto non espressamente, è attualmente e rimarrebbe anche, secondo il Progetto, il regime patrimoniale legale fra coniugi in Italia) rappresenta fatalmente, attraverso l'accentuazione dell'interesse economico individuale dei coniugi, una forza centrifuga dell'interesse familiare e porta in ambi i coniugi un rilassamento pericoloso del senso del dovere, della responsabilità verso la famiglia.

L'anarchia familiare, che da tempo dilaga e preoccupa i governi, nei paesi dove il regime legale di separazione il più assoluto trionfa (Svezia,

Norvegia, Danimarca, e specialmente Stati Uniti d'America), sembra in buona parte dovuta alla completa reciproca indipendenza economica dei coniugi, proprià di questo regime. Il quale, essendo indubbiamente il più *comodo* per i coniugi, raramente sarà cambiato per convenzione. Agli avversari della comunione in genere, e di essa quale regime legale in ispecie, si può obiettare ancora che nella gran massa moralmente sana della popolazione nostra, la *comunione* esiste ordinariamente di *fatto*.

Questa considerazione dovrebbe portare all'adozione, quale *regime legale*, della comunione *universale* dei beni e non come il Progetto intende, limitata ai soli utili ed acquisti.

Gli argomennti portati dalla *Relazione* a giustificare tale limitazione non convincono, e possono tutti a maggior ragione esser invocati contro la restrizione.

Mentre a favore dell'accoglimento della comunione universale dei beni nel nostro diritto civile dovrebbe pur aver valore la circostanza che, oltre al *code civile*, anche legislazioni moderne, come la germanica e la svizzera, l'hanno adottata, se pur non come regime legale.

Da rilevarsi che tanto il codice germanico quanto il codice svizzero hanno adottato quale regime legale quello dell' *unione* dei beni, che riunisce in una sola sostanza coniugale tutti i beni che i coniugi possiedono al momento della celebrazione o che acquistano durante il matrimonio, eccezione fatta per i beni riservati della moglie, facilmente individuabili. Sostanza unica, soggetta ad unica amministrazione da parte del marito.

Le distinzioni fra il regime dell' unione e quello della comunione universale appaiono in detti codici tanto sottili, che alcuni scrittori li hanno confusi.

Giusto e sufficiente temperamento alla comunione universale dei beni appare da un lato la facoltà di scegliere per convenzione altro regime; dall' altro la limitazione della comunione: colla creazione per legge o convenzione dei beni riservati, a simiglianza specie del codice svizzero (art. 190-193) e germanico (§§ 1439-1441), e coll' ammetterne la limitazione convenzionale ai soli acquisti ed utili, nonchè coll' esclusione facoltativa di certi beni (p. e., gli immobili o le donazioni o le devoluzioni *mortis causa*). Sarebbe da considerarsi inoltre se non convenga adottare, a somiglianza del codice svizzero, la comunione prorogata facoltativa cogli eredi del coniuge premorto; istituto che, opportunamente congegnato, potrebbe parzialmente supplire ai vantaggi, che per la famiglia il Progetto si ripromette, dell' istituzione del patrimonio familiare.

Qualora l'istituto della comunione matrimoniale avesse a riformarsi ulteriormente secondo le linee sopra tratteggiate, tutta la sezione 4ª di questo capo dovrebbe rielaborarsi in conformità.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste:** "Il disegno di legge sulla comunione tra coniugi vuole essere una radicale rielaborazione dell'istituto, attenendosi, per quanto è possibile, al diritto

vigente. " Con tali parole, il Prof. FERRARA inizia la sua chiara *Relazione* su questa parte del Progetto. E radicale è effettivamente la riforma operata in tale campo. Il codice vigente, dovendo scegliere fra i tre tipi fondamentali di regime patrimoniale tra i coniugi: regime dotale, regime della comunione degli utili e regime della separazione dei beni, credette di adottare come *sistema legale* quest'ultimo.

Il Progetto, pur non arrivando al punto di rendere addirittura regime *legale* il sistema della comunione dei beni, ha cercato di agevolare al massimo grado tale regime *convenzionale*, stabilendo che l'adozione della comunione possa farsi per *semplice dichiarazione degli sposi* all'atto della celebrazione del matrimonio.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona** — (Rel. Avv. *Baliscrema*): Il Progetto si è preoccupato di rendere più facile, così che nella pratica possa trovare più comunemente uso, il regime della comunione dei beni.

A tale fine permette che la convenzione, con cui si pattuisce la comunione, possa risultare, oltre che dal contratto di matrimonio, anche da una semplice dichiarazione da rendersi dagli sposi all' atto della celebrazione del matrimonio (art. 236) ed allarga la comunione così da comprendere, oltre gli utili, anche gli acquisti fatti per qualsiasi titolo durante il matrimonio, purchè non derivanti da successioni o donazioni (art. 237). La Commissione ha avuto evidentemente lo scopo di favorire la formazione di un patrimonio familiare, che abbia per funzione precipua il mantenimento della famiglia, e del quale possano approfittare in misura eguale i due coniugi. Non ci illudiamo che l' istituto, il quale pur dovrebbe rispondere alle esigenze sopratutto delle classi meno ricche (piccola borghesia ed impiegati), possa trovare, almeno nei primi tempi, una larga diffusione, chè ancora troppo radicato, sopratutto in alcune regioni, è il concetto della assoluta indipendenza economica. Comunque la progettata riforma merita lode incondizionata, come quella che mira sempre più a consolidare dal punto di vista economico l' unità del consorzio familiare.

## Art. 236

(Art. 1433 codice civile)

(*Comunione degli acquisti*)

Non è permesso agli sposi di contrarre altra comunione universale di beni, fuorchè quella degli acquisti. Questa comunione può essere pattuita, quantunque vi sia costituzione dotale. Tale convenzione può risultare sia dal contratto di matrimonio sia da una semplice dichiarazione degli sposi all'atto della celebrazione del matrimonio, da annotarsi nell'atto dello stato civile, a norma dell'articolo 125.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Catania**— (Rel. Cons. *Lorusso-Caputi*): A rendere facilmente attuabile e sopratutto a generalizzare fra le classi medie il regime della comunione dei beni, il Progetto non lo dichiara incompatibile con la costituzione dotale; e consente che la convenzione con cui gli sposi stabiliscono di adottare il regime della comunione possa risultare sia dal contratto di matrimonio e sia da una semplice dichiarazione degli sposi all'atto della celebrazione del matrimonio, da annotarsi nell'atto dello stato civile, a norma dell'art. 125.

Ma qui si manifesta una lacuna. Quando gli sposi celebrano il matrimonio civile è senza dubbio assicurata e felicemente la questione dei rapporti patrimoniali e segnatamente del regime della comunione. Ma se invece gli sposi contraggono il solo matrimonio religioso, la provvida disposizione contenuta negli articoli 236 e 125 non potrà trovare applicazione. Ed ove si pensi che, dopo il Concordato lateranense e la legge 24 giugno 1929, n. 1159, sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato, il matrimonio civile finirà con l'essere poco adottato, sorge ragionevole il dubbio che la disposizione stessa non possa trovare una larga applicazione, contrariamente a quanto è nei propositi della legge.

Sarebbe, perciò, necessario che per i matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto, la disposizione dell'art. 125 fosse estesa all'atto di trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile, in modo che in tale occasione possa essere applicato. Altrimenti rimarrà senza risultato concreto.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*): L'intendimento di favorire il diffondersi della comunione degli acquisti è lodevole.

L'innovazione è certo assai forte, in quanto trattasi di modificare le usanze di gran parte d'Italia, fra le popolazioni ove maggiormente sono diffusi il benessere e la ricchezza, sostituendo, all'attuale usanza di far luogo alla costituzione di dote o di mantenere la separazione dei beni, quella della comunione. Dato, peraltro, il principio di giustizia e di ragionevolezza cui la riforma su tal punto s'ispira, non dubitasi ch'essa sia per avere fortuna e rapida diffusione, se la chiarezza e precisione delle norme legislative ciò favoriranno, col rendere facilmente comprensibili le modalità dell'istituto che si vuol diffondere, se elimineranno incertezze e se varranno a prevenire il pullulare di controversie.

Dovrà tenersi conto dell'obbligo di trascrivere la stipulazione della comunione fra coniugi, fatta dall'art. 18, lett. *b*) del R. D. 30 dicembre

1923, n. 3222, al notaio od al *pubblico ufficiale che ha ricevuto l' atto.* Ivi pure è stabilito che " *la costituzione di dote o la stipulazione della comunione fra coniugi* dovranno essere trascritte dapprima presso l'ufficio delle ipoteche nella cui circoscrizione fu celebrato il matrimonio ".

Occorre innanzi tutto esaminare se il carico di tali trascrizioni lo si voglia far gravare sugli ufficiali di stato civile: in caso affermativo, sarebbe d'uopo dare loro norme chiare e semplici in materia.

E' bene pure decidere se gratuite o meno debbano essere cotali trascrizioni, agli effetti delle tasse relative. La Corte preferirebbe ch'esse fossero dichiarate esenti da ogni tassa. In materia ricordasi che l'art. 19 del R. D. anzidetto consente la trascrizione a debito; l'art. 18 per gli atti ivi preveduti, invece, non l'autorizza, di modo che, se la trascrizione si dovesse fare non gratuitamente o non fosse diversamente regolato il pagamento della tassa di trascrizione, l'ufficiale di stato civile dovrebbe farsene eseguire il deposito anticipato dai nubenti.

Mentre l'art. 189 espressamente consente ai coniugi di costituire od aumentare la dote durante il matrimonio, l'art. 236 per la comunione degli acquisti non prevede analoga possibilità di costituirla in corso di società coniugale; pur non essendosi riprodotto il divieto di cui all'art. 1433, capov., del codice civile vigente di stipulare comunione la quale abbia principio diverso da quello della celebrazione del matrimonio, tuttavia l'impossibilità di dar vita alla comunione in tempo successivo al matrimonio sembra doversi desumere con bastevole certezza dall'obbligo fatto all'art. 125, capov. ult., di dichiarare, all'atto del matrimonio, all'ufficiale di stato civile, quale sia il regime che i nubenti prescelgono per il regolamento dei loro rapporti patrimoniali, ove ciò non siasi completamente disciplinato in precedenza, nonchè dall'essersi indicati il contratto di matrimonio e la dichiarazione all'ufficiale di stato civile come le due fonti da cui soltanto la comunione è fatta scaturire (v. art. 237).

Se la disposizione dell'art. 125 dovesse essere tolta o trasformata, dovrebbe provvedersi a rendere possibile il costituire la comunione degli acquisti pure durante il matrimonio. Nessun danno serio potrebbe derivarne ai terzi, data l'estesa perseguibilità loro concessa rispetto ai beni della comunione per qualunque debito del merito (art. 246); data inoltre la facilità, nei rapporti interni fra i coniugi, di appurare quali acquisti siano compresi nella comunione, riscontrando la data rispettiva con quella in cui sorse la comunione stessa.

Una felice innovazione propone la Commissione nel regime di comunione dei beni fra i coniugi.

E' pure da approvarsi l'intento, propostosi dalla Commissione, di agevolare agli sposi l'adozione di questo regime patrimoniale.

Sembrerebbe però ancor più giusto e più pratico lo stabilire che, in difetto di differenti convenzioni, si presuma senz'altro che la comunione degli utili e degli acquisti sia voluta e valga nei rapporti

patrimoniali fra i coniugi, come il regime normale, usuale, consuetudinario. Se è vero, come bene osserva la Commissione, che è assurdo considerare i coniugi come due estranei economicamente, che a formare il peculio famigliare concorre *sempre* coll'attività del marito la cooperazione della moglie, non foss'altro con la saggia economia domestica e col risparmio, che è giusto che, dove comuni sono l'opera ed il sacrificio, comune sia la partecipazione ai vantaggi, nulla v'è di più naturale e di più giusto che quella presunzione. Essa poi praticamente gioverebbe e ai coniugi, evitando che per mera ignoranza o per circostanze puramente accidentali possano avere detrimento dalla omissione di una dichiarazione, che pur sarebbe conforme alle loro intenzioni; e ai terzi, i quali avrebbero più facile e sicura conoscenza del regime patrimoniale stabilito fra i coniugi, coi quali contraggono.

**Sezione di Corte di Appello di Perugia**—(Rel. Pres. *Frezzini*): Si insiste per la eliminazione di ogni convenzione patrimoniale all'atto della celebrazione del matrimonio e ad opera dell'ufficiale dello stato civile, e quindi per la opportuna riforma dell'articolo. Ad agevolare l'attuazione dell'istituto basterà eliminare bolli e tasse e limitare l'onorario notarile.

**Corte di Appello di Trieste** — (Rel. Cons. *Troisi*): Con riferimento alla proposta *sub* art. 125, si propone di sopprimere l'ultima parte dell'articolo in esame, dalle parole " Tale convenzione „ fino al termine dell'articolo stesso.

**Corte di Appello di Venezia** — (Rel. Primo Pres. *Castellani*): Ritenendo che debba essere facilitata, in qualsiasi modo, la comunione degli acquisti, e che la convenienza di tale forma di regime patrimoniale si manifesti, quasi sempre, durante il matrimonio, si propone che la costituzione della comunione degli acquisti venga sottratta alle preventiva esigenza scritta, di cui l'art. 236 del Progetto.

## CONSIGLIO DI STATO

Tra le più importanti modificazioni apportate alla comunione, al fine di renderla più aderente alle necessità della vita pratica, è quella di " allargare „ la comunione degli utili a quella degli acquisti. E' noto che la comunione degli acquisti ha una disciplina nel codice germanico accanto a quella universale dei beni: tale disciplina sembra siasi voluto adottare, compatibilmente con le esigenze del nostro diritto, nel Progetto.

Questo articolo limita la comunione ai soli acquisti: la *Relazione* parla, è vero, di allargare la comunione degli utili a quella degli acquisti, il che lascerebbe pensare che nell'espressione « acquisti „ siasi voluto comprendere anche gli utili. Ciò, però, non sembra: la dizione « acquisti » designa univocamente ciò che viene a far parte del patrimonio, a titolo oneroso o gratuito, mediante negozio giuridico; questo concetto risulta sufficientemente chiaro anche dal successivo art. 237, che contiene l'indicazione dei beni, che cadono in comunione, modificando, in tal modo, il vigente art. 1425, che parla, a proposito della comunione degli utili, di godimento di beni sì mobili come immobili, " presenti „ o futuri.

D'altra parte, nel successivo art. 240 si stabilisce che i coniugi possono nelle convenzioni matrimoniali stabilire che la comunione sia limitata ai soli utili. Ma questa disposizione, per la sua collocazione, e per il carattere generale ed assoluto dei precedenti articoli 236 e 237, sembra debba andare interpretata nel senso che possa limitarsi la comunione ai soli utili derivanti dagli acquisti fatti dopo il matrimonio, i quali, perciò, non entrerebbero in comunione: disposizione questa, di portata ben diversa da quella del vigente art. 1435, il quale ammette il godimento dei beni anche " presenti „.

Non sembra che la limitazione, a cui del resto non accenna neppure la *Relazione*, sia da approvare: è da approvare la estensione agli acquisti, come quella che allarga le possibilità di unione patrimoniale familiare, ma anche la comunione degli utili, risultanti da beni " presenti „, così com'è prevista nel codice attuale, può essere feconda di benefici risultati, e non si vede la ragione per la quale debba essere abrogata.

## UNIVERSITA'

**Università di Camerino**—(Rel.ri Prof.ri *Chiaudano* e *Satta*): Si propone di togliere la costituzione della comunione dei beni tra coniugi per dichiarazione degli sposi all'atto della celebrazione del matrimonio, in conformità a quanto si è detto proponendo la soppressione dell'art. 125.

**Università di Catania**—(Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): In corrispondenza della proposta soppressione dell'art. 125 e dell'art. 182[2] (di cui costituirebbe comunque un'inutile ripetizione) si propone di sopprimere il terzo periodo, ripristinando, come secondo comma, il 2° comma dell'art. 1433 del codice.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): *Vedasi l'osservazione all'art. 125.*

**Università di Pavia** — (Rel. Prof. *Gangi*): Poichè, come è detto nell'art. 240, i coniugi possono nella convenzione matrimoniale stabilire che la comunione non comprenda gli acquisti e sia quindi limitata ai soli utili, sarebbe, a quanto pare, opportuno modificare il principio della disposizione dell'art. 236, stabilendo: " Non è permesso agli sposi di contrarre altra comunione universale di beni, fuorchè quella degli acquisti o dei soli utili „.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): IlProgetto ha mirato a rendere il regime della comunione dei beni sempre meglio capace di realizzare l'unità patrimoniale tra coniugi pel mantenimento della famiglia; e poichè tale unità è ritenuta molto conveniente per le classi meno agiate in particolare, perciò ha provveduto a favorirlo. Tuttavia non si è pervenuti a stabilire quel regime come legale, secondo l'esempio francese, in difetto di contraria convenzione. Invece si è richiesta ancora la convenzione, soltanto facilitandola nel senso che possa risultare da semplice dichiarazione degli sposi all'atto della celebrazione del matrimonio. Ora, mentre sembra approvabile che non siasi reso legale il regime, specie in vista della limitatissima accoglienza che tra noi ricevette, la facilitazione della convenzione relativa appare non scevra di inconvenienti.

L'articolo sostituisce alla parola " utili „ già contenuta nell'art. 1433 anteriore, la parola " acquisti „. I due vocaboli erano adoperati come sinonimi nel codice (v. art. 1436). Ma ora si è tolta l'equivalenza, dal momento che si sono voluti comprendere tra gli acquisti anche quelli cui non si addice la qualifica di " utili „, quali gli acquisti fatti a titolo gratuito in conseguenza di fortunati eventi, risolvendo così una questione alla quale il codice dava adito e che era più o meno rigorosamente risolta in senso negativo.

## COMMISSIONI REALI

## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Benevento**: Assai opportuna la estensione della comunione degli utili agli acquisti.

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): Vale per questa disposizione, ed in ispecie per la parte in cui essa ammette che basti una semplice dichiarazione degli sposi all'atto della celebrazione del matrimonio per istituire la comunione, il rilievo contenuto nelle osservazioni generali.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania**: L'articolo dispone che la comunione degli acquisti può risultare sia dal contratto di matrimonio sia da una semplice dichiarazione degli sposi all'atto della celebrazione del matrimonio, da annotarsi nell'atto dello stato civile a norma dell'art. 125.

La formulazione di tale seconda parte dell'articolo in esame suggerisce una osservazione di indole tecnica, costituendo essa una duplicazione di quanto si dispone nell'art. 125, laddove sarebbe sufficiente un semplice riferimento.

Si propone quindi che la detta ultima parte sia così modificata: " Tale convenzione può risultare sia dal contratto di matrimonio sia dalla dichiarazione di cui all'articolo 125 „.

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Rovelli*): Preferiamo la nozione e l'entità di utile: e per quanto abbiamo detto nelle osservazioni generali a questa sezione, e perchè gli utili sono più rigidamente definiti nelle origini e nei limiti. I coniugi — e gli aventi interesse — conoscono sin dal contratto di matrimonio i beni produttivi di utili comuni. E gli acquisti che entrano in modo automatico nella comunione hanno un punto fisso di partenza e di riferimento.

Propendiamo, adunque, per la conservazione integrale dell'art. 1433, prima parte, del codice del 1865.

Il Progetto accoglie, poi, una forma nuova di convenzione: l'annotazione all'atto della celebrazione del matrimonio.

Noi crediamo che i registri dello stato civile attestino e comprovino solo i rapporti personali dei coniugi. Essi non comprendono il regime patrimoniale della famiglia. La " comunione del patrimonio „ rimessa, sempre, entro i limiti della legge, alla volontà dei coniugi, richiede una specificazione di elementi. Mal si presterebbe a ciò un'annotazione nel registro dello stato civile.

Sostituiremmo, quindi, al capoverso dell'art. 236, il seguente:

*Tale convenzione, determinata nei suoi elementi a norma degli articoli che seguono, deve risultare dal contratto di matrimonio. Essa non comprende che i beni attuali dei coniugi, ed ha vita dal giorno del matrimonio.*

Introdurremmo poscia un articolo, che riproduca, nella sostanza, la norma dell'art. 1436: *La convenzione dovrà contenere una descrizione*

*precisa dei beni immobili che i coniugi intendono destinare alla comunione degli utili, intendendosi esclusi i beni, di qualunque natura, in essa non indicati.*

L'art. 236 sostituisce la comunione degli *acquisti* alla comunione degli *utili.*

La nozione di utili comprende, e per così dire genera, la nozione di acquisti. Gli utili, invero, conducono ad una serie di acquisti. E questi assumono il carattere di beni costituenti il fondo della comunione.

**Commissione Reale Avvocati di Lagonegro**: Sull'esempio di moderne legislazioni e per rafforzare sempre più l'istituto del matrimonio, sulla cui saldezza tante volte incidono considerazioni di carattere patrimoniale, sarebbe opportuno ammettere, in concorrenza con l'istituto della dote, la comunione universale dei beni presenti e futuri ed anche degli acquisti che pervengono ad uno dei coniugi per donazione e successioni.

Naturalmente la comunione dovrebbe essere costituita nel contratto di matrimonio o con la dichiarazione di cui all'art. 125 del Progetto; liberi i coniugi di restringerla, in tali atti, agli acquisti e a determinati acquisti.

Invero non si comprendono le ragioni per cui la comunione di tutti i beni dovrebbe essere vietata, quando il patrimonio familiare, costituito appunto dalla comunione, raggiunge la stessa finalità della dote.

Naturalmente, si ripete, i coniugi possono stipulare e dichiarare diversamente: così potrebbe darsi la coesistenza dei tre patrimonii illustrati dal relatore del Progetto.

**Commissione Reale Avvocati di Messina** — (Rel Avv. *Ruggeri*): Si è felicemente disposto nel Progetto che la dote può essere costituita od aumentata anche durante il matrimonio (art. 189).

Si è pure nell'istituto del patrimonio familiare disposto che questo può essere costituito anche *durante il matrimonio* (art. 256).

Si è anche in tema della comunione dei beni tra coniugi sancito (art. 249) che, sciolta la comunione, essa può ristabilirsi mediante atto pubblico (249).

Da questi richiami sorge il contrasto fra le citate disposizioni e l'art. 236, che impone l'obbligo di pattuire il regime della comunione *prima del matrimonio.*

Non pare che vi sia una legittima ragione per creare una disparità fra i vari istituti.

Come per la dote, come per il patrimonio familiare, così anche per il regime della comunione dovrebbe esser lecita la pattuizione durante il matrimonio.

Pertanto si fa voti che all'art. 231 si faccia seguire l'inciso: " . . . e da atto pubblico stipulato durante il matrimonio „.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Porro*): La formola " Non è permesso agli sposi di contrarre altra comunione universale di beni fuorchè quella degli acquisti », se è giustificata nel codice attuale, non lo è più nel Progetto, che nel successivo art. 240 consente di contrarre anche solo la comunione degli utili, onde potrebbe essere detto più semplicemente: « E' permesso agli sposi di contrarre la comunione universale di beni limitata agli acquisti ». Inoltre sarebbe opportuno che sull'esempio di quanto dispone l'art. 1438 del codice fosse prescritto che gli sposi indicassero, sia pure sommariamente, i beni mobili che attualmente posseggono, o nella convenzione matrimoniale, o nella dichiarazione che essi fanno all'ufficiale dello stato civile a norma dell'art. 125 del Progetto. L'idea di una « descrizione » di tali beni è stata già accolta nel Progetto, che ne parla nell'art. 255. Senonchè è bene che ciò non avvenga di passaggio, ma faccia parte d'una disposizione esplicita. Chè, se gli sposi non abbiano beni propri, avrà maggior forza di certezza legale la presunzione che tutti i beni poi esistenti sono veramente beni della comunione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano**: Un'osservazione è a farsi sull'art. 236, che dispone potere la convenzione relativa alla comunione universale dei beni risultare anche da semplice dichiarazione degli sposi all'atto della celebrazione del matrimonio, da annotarsi nell'atto dello stato civile, a norma dell'art. 125.

Nel caso di celebrazione del matrimonio davanti un ministro del culto cattolico come consentito dall'art. 9 della legge 27 maggio 1929, n. 847, non vi è l'intervento dell'ufficiale dello stato civile preveduto nell'art. 125 del Progetto, e la di lui funzione, in tale caso, si limita a trascrivere nei registri dello stato civile l'atto di matrimonio compilato dal ministro del culto.

Quindi dovrebbe l'articolo contemplare e disciplinare anche il modo di stipulare la convenzione nel caso di matrimonio celebrato davanti il ministro del culto.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi** — Rel. Avv. *Bagalà*): L'art. 236 stabilisce: « Non è permesso agli sposi di contrarre altra comunione universale dei beni, fuorchè quella degli acquisti », e il seguente art. 240: " I coniugi possono nella convenzione matrimoniale stabilire che la comunione sia limitata ai soli utili, e tanto in questa quanto in quella degli acquisti, fissare una disuguale partecipazione „. Scopo di questa diversità di redazione tra il Progetto e le disposizioni del codice vigente, che parla soltanto di « comunione di utili », è quello di allargare la comunione degli utili alla comunione degli acquisti fatti per qualsiasi titolo durante il matrimonio. Tuttavia

tale concetto non scaturisce perfettamente chiaro dalla redazione degli anzidetti articoli, e può sembrare esservi una certa contraddizione tra il disposto dell'art. 236 e quello dell'art. 240. Sarebbe perciò consigliabile, in considerazione della speciale natura dell'istituto della comunione, che per la facilità con cui può essere stipulato, deve constare di norme semplici, precise ed accessibili a persone di non grande cultura, che il primo periodo del detto articolo 236 fosse così modificato: « Non è permesso agli sposi di contrarre altra comunione universale di beni, fuorchè quella degli utili e degli acquisti », facendo seguire a questo un articolo in cui fosse chiarito in che consiste la comunione dei soli utili, così come si è fatto per la comunione degli acquisti.

**Commissione Reale Avvocati di Pola:** In relazione a quanto esposto nelle osservazioni dell'art. 185, rileviamo che un altro grave colpo viene con l'art. 236 portato al divieto delle donazioni fra coniugi, permettendosi ad essi — a differenza di quanto disposto all'art. 1433 del codice civile — di convenire non la sola comunione degli *utili*, sibbene anche degli *acquisti*.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria** — (Rel. Avv. *Mafrici*): In merito alla comunione dei beni non parrebbe accettabile la soppressione dell'art. 1437 del codice vigente. Una descrizione dei beni presenti dei coniugi, ed altra di quelli che venissero a devolversi loro durante la comunione, eviterebbero ogni incertezza sopra i beni mobili da reputarsi comuni, senza fare ricorso ad altri mezzi di prova o a presunzioni *hominis*.

L'istituto della comunione non ricorre sovente nella pratica, in quanto è più appropriato ai meno abbienti.

La necessità di esso si sente dopo, quando i coniugi da impossidenti siano diventati possidenti od abbiano comunque acquistato beni di fortuna.

Il Progetto si propone d'incoraggiare l'adozione di questo regime, e crede di facilitarlo con l'imporre ai coniugi l'obbligo di costituirlo per dichiarazione all'ufficiale dello stato civile nell'atto della celebrazione del matrimonio.

Ma se invece di costituire un obbligo, lo si stabilisse come una semplice facoltà, forse potrebbe passare. Tuttavia, è preferibile che il regime dei beni non abbia a che vedere con la solennità della celebrazione del matrimonio.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma**— (Rel. Avv. *Schupfer*): Mentre il codice vigente consente agli sposi soltanto la comunione universale degli *utili*, il Progetto intende giustamente estenderla *anche agli acquisti*; ma poichè trattasi, o almeno può

trattarsi, *di due cose diverse*, come appare dalla distinzione che se ne fa nel successivo art. 240, così, nell'art. 236, alle parole " degli acquisti », occorre aggiungere: *e degli utili*, e nell'art. 250, alle parole " i nuovi acquisti », si deve aggiungere *e i nuovi utili*.

Forse, analoga aggiunta occorrerà anche all'art. 237.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di San Remo**: L'estensione della comunione degli utili fra coniugi a quella degli acquisti, presenta qualche pericolo, data la maggior capacità consentita alla donna maritata dalle disposizioni del codice vigente, e da quello del Progetto. Il mantenere limitata ai soli utili la comunione, come nel vigente codice, rappresenterebbe una maggior tutela del patrimonio familiare, la cui conservazione interessa in sommo grado lo Stato.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere**: L'istituto giuridico della comunione ha una importante e notevole innovazione, degna di ogni considerazione e lode, quella cioè della comunione dei beni acquistati dai coniugi durante il matrimonio, e la *Relazione* al Progetto ne illustra le ragioni in modo chiaro, preciso ed esauriente, e non è quindi il caso di aggiungere considerazioni od osservazioni, essendo la materia in tutte le relative disposizioni disciplinata con molta chiarezza e precisione, in guisa da evitare ogni dubbio o questione sulla applicazione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino** — (Rel. Avv. *Chiaudano*): *Si ripetono le osservazioni della Università di Camerino.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): Si suggeriscono alcune varianti all'ultimo periodo, il quale risulterebbe di questo tenore: *Tale convenzione può risultare sia dal contratto di matrimonio, sia da una semplice dichiarazione degli sposi allo ufficiale dello stato civile contestualmente alla celebrazione del matrimonio, da annotarsi nell'atto di matrimonio a norma dell'art. 125.*

**Commissioni Reali Avvocati di Trieste e Capodistria**: Come già rilevato all'art. 125, non sembra che la semplice dichiarazione degli sposi all'atto della celebrazione del matrimonio dinanzi all'ufficiale di stato civile a' sensi dell'art. 125 possa praticamente favorire la comunione di beni.

Da un lato si consideri che in regime concordatario la massima parte dei matrimoni — essendo la gran maggioranza della popolazione d'Italia, cattolica — va celebrata (art. 132) non dinanzi all'ufficiale di stato civile, ma dinanzi al ministro del culto cattolico, il quale non è te-

nuto nè a chiedere, nè a raccogliere le dichiarazioni sul regime patrimoniale previste all'art. 125.

D'altro lato, l'avvertimento improvviso ai due sposi, nel momento in cui stanno per unirsi in matrimonio, ch'essi debbono scegliere un regime patrimoniale e che per la comunione possono farlo con semplice dichiarazione contestuale, nella maggior parte dei casi o non verrà compreso in tutta la sua portata dagli sposi, presi alla sprovvista, o sembrerà loro una specie di coercizione. In ogni caso lascerà spesso perplessi gli sposi, la cui dichiarazione non corrisponderà quindi ad una ponderata e libera manifestazione di consenso al riguardo.

**Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria**—(Rel. Avv. *Levi-Viola*): Si approva l'istituto della comunione degli acquisti e la semplicità delle forme previste per la sua costituzione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Non si può che approvare l'allargamento della comunione degli *utili* (art. 1433, prima parte, del, odice vigente) alla comunione degli acquisti (art. 236 del Progetto), col temperamento di cui all'art. 240, prima parte: togliendo così anche la contraddizione *formale* tra l'art. 1433 citato, che parla di *utili*, e l'art. 1436, che parla di *acquisti*.

## Art. 237

(Articoli 1435 e 1436 codice civile)

(*Beni che cadono nella comunione*)

Cadono nella comunione tutti i beni acqiustati durante il matrimonio dall'uno e dall'altro dei coniugi, sia a titolo oneroso che gratuito, ad eccezione dei beni pervenuti per donazioni o successioni e di quelli che vengono acquistati col prezzo della alienazione della cosa già appartenente in proprio ad uno dei coniugi, e semprechè ciò risulti espressamente dall'atto di acquisto.

## MAGISTRATURA

**Sezione di Corte di Appello di Perugia** — (Rel. Pres. *Frezzini*): Si propone la soppressione dell'inciso *sia a titolo oneroso che gratuito*, che, più che chiarire, sembra che possa oscurare quello che, secondo la *Relazione*, si vuole disporre.

## UNIVERSITA'

**Unversità di Camerino** — (Rel.ri Prof.ri *Chiaudano* e *Satta*): Non si comprende l'esatta proposta dell'articolo, là dove è detto: " sia a titolo oneroso che gratuito, ad eccezione dei beni pervenuti per donazioni o successioni, ecc. „. La donazione non è un atto a titolo gratuito?

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Fra l'art. 237 e l'art. 238 del Progetto si propone di ripristinare (con opportune modificazioni, come l'equiparazione della scrittura privata avente data certa all'atto pubblico) la disposizione dell'art. 1437, ordinata ad evitare facili collusioni dei coniugi a danno dei terzi. Tale disposizione non è assorbita dall'art. 237, nè dall'art. 255 (1446 del codice) ed è ben compatibile con quella dell'art. 254 [1] (da modificarsi). Quest'articolo si riferisce ai rapporti fra i coniugi e i loro eredi all'atto della divisione della comunione, l'art. 255 ai rapporti coi terzi, ma sempre al momento della divisione e in ordine al prelevamento autorizzato nell'art. 254.

**Università di Genova** — (Rel. Prof. *Luzzatto*): L'oggetto della comunione non sembra determinato con sufficiente precisione: si parla di beni acquistati durante il matrimonio, sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito, eccettuando però i beni pervenuti ai coniugi per *donazione* o *successione*; che vi possano essere atti a *titolo gratuito* diversi dalla donazione e dal testamento, non si vuol qui negare, ma purtroppo la delimitazione della donazione da altri atti, che, pure essendo gratuiti, non costituirebbero donazione, è, nella scienza e nella prassi, una distinzione così incerta, così imperfettamente delineata, che il portarla in un codice non può essere che dannoso: pare che si alluda (v. *Relazione*, pag. 115) specialmente a lotterie, estrazioni di premi e simili, ma queste eventualità non sembrano rappresentare esatte applicazioni del concetto: possono costituire un *lucro* per i coniugi, ma non derivano da atti a titolo gratuito; si tratta di atti *onerosi* sebbene *aleatori*. I premi delle obbligazioni, ecc. sono in generale assegnati, in luogo degli interessi o di parte degli interessi; forse l'espressione a *titolo lucrativo* (cfr. art. 228 codice vigente) sarebbe stata più adatta.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): I beni della comunione sarebbero tutti quelli che non rientrano nelle due masse patrimoniali personali a ciascun coniuge, delle quali fanno parte tutti i beni che appartenevano agli sposi nel momento della celebrazione del matrimonio (oppure quelli acquistati col prezzo

della alienazione di essi) e i beni dopo questo momento acquistati per donazione o successione o per cause di morte. Oltracciò (per quanto l'art. 237 del Progetto non lo dica, ma la cosa ci pare ovvia, e in questo senso quell'articolo dovrebbe essere integrato) anche i diritti acquistati da ciascun coniuge (quindi durante la comunione), ma personali all'acquirente e intrasmissibili: si intende quanto alla pertinenza dei diritti, non quanto agli utili mercè essi ricavati. Così, salvo questo caso, nella massa patrimoniale comune rientrano gli " acquisti „, quindi ne fanno parte i proventi di lavoro anche della moglie: ma bisognerà formulare più chiaramente l'art. 237, mantenendo la parola " acquisti „ di cui all'art. 236, in luogo della perifrasi " beni acquistati „, che può lì per lì far sospettare l'esclusione del denaro guadagnato col lavoro.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): L'art. 237 esclude ancora dalla comunione i beni pervenuti per donazione o successione e dichiara l'esclusione di quelli che vengono acquistati col prezzo della cosa già appartenuta in proprio ad uno dei coniugi. L'espressione finale *e sempreché ciò risulti espressamente dall'atto di acquisto*, andrebbe modificata così: " purchè ecc. „ non potendo essa riferirsi che agli acquisti della seconda specie. Il contenuto degli articoli 1435 e 1436 anteriori che era non bene distribuito e presentava anche qualche difetto di redazione, è ora rielaborato convenientemente nell'articolo in esame e nell'art. 239.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Alessandria** — (Rel. Avv. *Pittaluga*): La *Relazione*, dopo avere giustamente avvertito che la comunione ha per suo oggetto normale gli acquisti fatti a titolo oneroso mediante i comuni risparmi, soggiunge che da essa non si sono voluti escludere gli acquisti prodotti da eventi fortunati, quali sarebbero vincite di biglietti di lotterie, sorteggi e simili.

La *Relazione* ha pensato di avere fissato con la momentanea esemplificazione il criterio di distinzione tra *donazione* e acquisto a *titolo gratuito*.

A tacere che è contraria alla classificazione dei contratti (art. 1102 codice civile) ed alla realtà la inclusione nella categoria degli acquisti a titolo gratuito di quelli portati ad esempio dalla *Relazione*, laddove essi sono acquisti aleatori di sorte, ma a titolo oneroso, non è da perdersi di vista che la giurisprudenza elimina dalla categoria delle donazioni vere e proprie quelle indirette o, ad essere più esatti, mascherate

sotto la veste di contratti a titolo oneroso, le quali ben sono atti a titolo gratuito, ma non donazioni, laonde col testo di legge proposto sarebbe assai dubbio se cadano o non nella comunione.

Tutto considerato e avuto presente lo scopo essenziale a cui si tende, migliore consiglio parrebbe il togliere di mezzo le cause di dubbi e di dissenzi, dichiarando esclusi dalla comunione gli acquisti pervenuti ad uno dei coniugi per via di successione o a titolo gratuito, chiaro essendo che gli acquisti fatti dall'uno o dall'altro dei coniugi per un atto a titolo gratuito, sia o non sia donazione *strictu sensu*, appartengono a lui solo e accrescono il suo particolare patrimonio.

**Commissione Reale Procuratori di Bari** — (Rel. Avv. *Lembo*): Per verità l'eccezione non convince. La comunione *de qua* è una comunione speciale, che si adagia precipuamente sul contenuto unitario della vita coniugale, nella quale e dalla quale risulta una quiddità superiore alle individue posizioni di ciascuno dei due coniugi. E perciò, una volta stabilita la comunione dei beni, ogni e qualsiasi distinzione che concluda a sperequare le due individualità, contrasta con le finalità della pattuita comunione.

Nè si dica che il terzo, che voglia beneficare con donazione o con testamento uno dei coniugi, possa esserne trattenuto dalla preoccupazione che l'altro coniuge disponga male del donato:

1°) perchè per la disponibilità del bene comune occorrerà il consenso di entrambi i coniugi;

2°) perchè il legislatore dà agio al coniuge, che spii cattive tendenze patrimoniali nell'altro coniuge, di chiedere lo scioglimento della comunione.

In ogni caso che preoccupi l'intenzione e la posizione del donante o testatore, si potrà riservare all'uno e all'altro la facoltà di sottoporre la donazione, l'eredità o il legato alla condizione che il *quid* donato o legato non entri a far parte della comunione coniugale; bene inteso che *qui tacet consentire videtur.*

**Commissione Reale Avvocati di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): Per quanto riguarda i beni acquistati "a titolo gratuito„ sembra che, anzichè parlarsi di beni acquistati a titolo gratuito, si dovrebbe parlare di acquisti fatti mediante contratti aleatori. Si fa poi rilevare anche qui la incompiutezza della disciplina nei riguardi dei rapporti coi terzi.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Casale** — La dizione non sembra precisa: un *acquisto* a titolo *gratuito* è giuridicamente inconcepibile; dippiù, il titolo gratuito comprende la donazione: vi sarebbe un contrasto fra le due locuzioni. La *Relazione* attenua, ma non elimina la contraddizione.

Sembra più precisa la seguente dizione: " Cadono nella comunione tutti i beni acquistati durante il matrimonio dall'uno o dall'altro coniuge o comunque ad uno di essi pervenuti, ad eccezione dei beni da donazione, ecc. . . „.

La dizione, se si conserva l'articolo, è più esatta e precisa: comprende il concetto espresso nella *Relazione* senza dar luogo a contrasti.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania:** La formulazione dell'articolo presenta un contrasto fra la regola, secondo cui cadono nella comunione tutti gli acquisti sia a titolo oneroso che *gratuito*, e l'eccezione, che ne esclude i beni pervenuti per donazioni o successioni.

Nella *Relazione*, la possibilità di un acquisto a titolo gratuito, indipendente da donazione o successione, è riferita alla eventualità di una vincita in giuoco, di un sorteggio e simili. Ma è discutibile che tali acquisti possano essere considerati come a titolo gratuito, trattandosi piuttosto di contratti aleatori. Comunque, la soppressione dell'inciso " sia a titolo oneroso che gratuito „ non potrebbe che conferire alla precisione del disposto, rimanendo ben determinata l'eccezione nei confini delle donazioni e delle successioni.

Ad eliminare qualunque dubbio potrebbe dirsi, nella prima parte dell'articolo, ove si enuncia la regola, che cadono nella comunione tutti i beni " comunque acquistati „, durante il matrimonio, dall'uno o dall'altro dei coniugi.

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Rovelli*): Modificheremmo in questi sensi la disposizione: *Cadono nella comunione degli utili tutti i beni acquistati cogli utili comuni. La comunione si opera di diritto. Dei beni immobili potrà essere eseguita, ad istanza di un coniuge, la relativa annotazione nei registri ipotecari.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna** — (Rel. Avv. *Ghera*): Sembra opportuna una rettifica del testo, il quale estende, ed è giusto, la comunione non solo agli acquisti a titolo oneroso, ma anche a quelli a titolo gratuito. Solo che si è riprodotto il testo dell'attuale art. 1435, escludendo i beni pervenuti per donazioni successive: la *Relazione* giustifica il mantenimento della vecchia disposizione, dicendo che " non deve essere impedito che per opera di terzi uno dei coniugi possa esser particolarmente favorito, ricevendo una liberalità *intuitu personae*, o divenendo più ricco per effetto di una successione „.

Tali ragioni non appaiono così convincenti da indurre ad approvare una così grave deroga al principio della comunione per tutti gli acquisti, onerosi o gratuiti che siano. Infatti l'ironia delle cose porta il relatore a confessare che la disposizione così redatta non ammette altri acquisti

gratuiti che quelli derivanti da gioco e simili. Ora i coniugi che stipulano la comunione debbono stipularla seriamente, con l'intento di dare una salda base economica alla famiglia, onde ben debbono sapere e sentire che essi lavoreranno ed accumuleranno non per se stessi, ma per la famiglia, e non è tollerabile che lo facciano con riserve mentali. Perciò a questo riguardo le ragioni della *Relazione* appaiono in contrasto con lo spirito della riforma.

Maggior considerazione merita certo l'osservazione che i terzi possano voler benificare un coniuge, e che per tema di veder arricchito anche l'altro non facciano l'atto di liberalità; ma ad ovviare questo inconveniente basterebbe disporre che le donazioni, le istituzioni d'erede ed i legati fatti a beneficio di un coniuge con l'espressa volontà che non entrino nella comunione, siano validi.

**Commissione Reale Avvocati di Ivrea** — (Rel. Avv. *Quilico*): La Commissione Reale degli Avvocati di Torino ha indubbiamente ragione quando chiede una miglior redazione dell'art. 237 (che sorge dalla riunione degli articoli 1435 e 1436 del codice civile) ad evitare che si accenni a " beni acquistati . . . a titolo . . . gratuito, ad eccezione dei beni pervenuti per donazioni o successioni . . . „ lasciando insoddisfatto un legittimo dubbio, quale è quello di sapere quali altri beni possano pervenire a titolo gratuito, se si eccettuino quelli derivanti da donazioni o successioni.

**Commissione Reale Avvocati di Messina** — (Rel. Avv. *Ruggeri*): Nell'art. 237 si specificano i beni che non cadono nella comunione, e cioè quelli pervenuti ad uno dei coniugi per donazione o successione e quelli che vengano acquistati col prezzo della cosa già appartenente in proprietà ad uno dei coniugi.

Nulla, però, si dice circa il godimento dei frutti dei detti beni.

Il silenzio farebbe indurre che i detti frutti andassero a beneficio esclusivo del coniuge proprietario, perchè la comunione di cui all'art. 236 è " quella degli acquisti „.

Il codice vigente, invece, all'art. 1435 soggiunge: " . . . ma il *godimento* dei beni sì mobili come immobili, presenti e futuri dei coniugi cade nella comunione „.

L'inciso anzidetto, che non è riportato nel Progetto, sembra più che opportuno, *necessario* che venga inserito.

Se il *godimento* dei beni ricevuti per donazione o per successione o per altra causale non facesse parte della comunione, non sarebbe più sicuro che gli acquisti, operatisi durante il matrimonio, siano comuni, perchè essi potrebbero derivare dal peculio personale di uno o dell'altro dei coniugi. Così parimenti, all'atto dello scioglimento della comunione, il peculio esistente sarebbe d'incerta origine, e non sarebbe facile l'indagine di accertarne la provenienza.

E sembra anche provvido a tal fine distinguere il patrimonio mobiliare personale, che non va confuso con quello comune, da quello che entra nella comunione. Per il patrimonio mobiliare il codice vigente dà la norma contenuta nell'art. 1437: detta norma sembra opportuna, anzi indispensabile.

La legge non deve essere casistica, ma, per quanto sia possibile, deve evitare le contestazioni.

Stabilendo la norma che il godimento di tutti i beni presenti e futuri dei coniugi è comune, non permettendo, in altri termini, che vi sia un *reddito* esclusivamente personale ad uno dei coniugi, non potrà mai sorgere contestazione circa la comunione dei beni acquistati durante la comunione stessa.

Così, parimenti, fissata la norma per distinguere i beni mobili di pertinenza esclusiva di ciascuno dei coniugi all'atto del matrimonio o successivamente durante la comunione, non potrà sorgere contrasto al momento dello scioglimento della comunione sulla pertinenza di essi mobili e sul peculio esistente.

In conseguenza si fa voti che vengano inseriti nel Progetto la seconda parte dell'art. 1435 e l'intero art. 1437 del codice vigente.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Muggiani*): Dalla *Relazione* del Progetto si apprende che mentre si sono considerati come inerenti alla persona, e perciò sottratti alla comunione, i beni acquistati per successione o per donazione, si è voluto invece che cadessero in comunione gli acquisti fatti in conseguenza di eventi fortunati (lotterie, sorteggi, ecc.), ritenendosi "giusto che nella fortuna approfittino egualmente ambedue i coniugi „.

Non è facile determinare se sia un evento più aderente alla persona la nascita in famiglia abbiente, piuttosto che la vincita in una lotteria; tuttavia anche per quest'ultima forma di acquisto sarebbe consigliabile richiedere una esplicita manifestazione di volontà per il conferimento in comunione.

L'ultimo inciso vuole che affinchè i beni siano esclusi dalla comunione in quanto acquistati col prezzo di alienazione della cosa già appartenente in proprio ad uno dei coniugi, ciò debba risultare espressamente dall'atto di acquisto.

La disposizione sembra escludere ogni altro modo di prova (che non sia la dichiarazione nell'atto) sulla appartenenza al singolo coniuge del mezzo di acquisto, ciò che porterebbe ad un conferimento di proprietà in comunione derivato da una semplice omissione declaratoria: una forma negativa che preclude la ricerca sulla sostanza del diritto potrebbe divenire fonte di inconvenienti irrimediabili a sorpresa della parte maggiormente interessata: meglio sarebbe serbare a questa ogni facoltà di prova.

**Commissione Reale Procuratori di Padova** — (Rel. Avv. *Sacerdoti*): Sembrerebbe opportuno armonizzare e collegare questa

disposizione con quelle gli articoli 244, 254 e 255, tanto più che in sostanza questi ultimi regolano piuttosto una questione di prova, la quale può avere incidenze anche diverse da quella dello scioglimento della comunione, senza dire che, anche in questo ultimo caso, si tratta di una separazione, e cioè sempre della prova relativa ad un prelevamento.

D'altra parte conviene tener presente, nei riguardi dei terzi, che in tema di cose mobili, anche la data certa, benchè diminuisca le possibilità di frode, non conferisce però alcuna pubblicità.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia** — (Rel. Avv. *Celli*): In fine della riga quarta dell'articolo, in luogo delle parole *e di quelli che vengono acquistati*, basterebbero le altre: *e di quelli acquistati.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Orlandi*): L'articolo usa forma migliore degli articoli 1435 e 1436 del codice, mantenendo invariata la sostanza; solo si propone, per la tutela dei terzi, alle ultime parole del testo, di aggiungere: " debitamente trascritto „.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Cravero*): Si dice che cadono nella comunione i beni acquistati anche *a titolo gratuito*, eccezione fatta di quelli pervenuti da donazioni. L'esclusione della comunione nel caso dell'ultima parte è condizionata al fatto che ciò risulti espressamente dall'atto di acquisto. Ma tale condizione è inconciliabile col disposto della prima parte dell'art. 236 e darebbe facile modo ai coniugi di eludere la legge d'ordine pubblico.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): Questo Sindacato stima necessario chiarire che la circostanza che deve espressamente risultare dall'atto di acquisto è che questo è fatto col prezzo dell'alienazione della cosa già appartenente in proprio ad uno dei coniugi.

A tanto non sembra idoneo il pronome *ciò*.

Si propone, quindi, di compilare così l'ultima parte dell'articolo: *e semprechè in questo ultimo caso la provenienza di tale prezzo risulti espressamente dall' atto di acquisto.*

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:** Il Progetto vuole escludere dalla comunione, fra l'altro, le donazioni o successioni pervenute ad uno dei coniugi, perchè, secondo la *Relazione*, non si dovrebbe impedire che per opera di terzi uno dei coniugi possa esser particolarmente favorito, ricevendo una liberalità *intuitu personae*, od arricchendo per effetto d'una successione.

Questa motivazione non convince, soprattutto perchè viola il principio generale che i coniugi debbono contribuire agli *onera matrimonii* in proporzione di *tutte* le loro sostanze, indifferenti la causa ed il modo del loro acquisto.

E la comunione dei beni ed il favore che ad essa vuol dare lo stesso Progetto, è l'attuazione più completa di questo giusto principio.

Notisi, inoltre, che nella maggior parte dei casi, donazioni e successioni testamentarie fatte a favore dei coniugi che hanno una famiglia, hanno molto spesso per motivo e fine l'aiuto al beneficato perchè possa meglio provvedere agli oneri familiari.

La successione legittima, poi, è istituzione normeggiata squisitamente, e diremo quasi esclusivamente, per rafforzare economicamente gli appartenenti al nucleo familiare del *de cuius* e la *loro famiglia.*

Questo probabilmente il motivo principale per cui nessuna delle più importanti legislazioni europee ha escluso dalla comunione donazioni e successioni, in modo assoluto.

Così il cod. Nap., il cod. austriaco, il cod. svizzero e quello germanico.

Questa sembra la soluzione più razionale e logica del quadro della comunione.

E ad essa dovrebbe accostarsi il Progetto nell'articolo in esame. Per quanto si è venuti sopra considerando, andrebbe messo perciò in chiaro che i beni pervenuti per donazione o successione sono compresi nella comunione, a meno che non risulti la contraria volontà espressa dal testatore nella sua disposizione di ultima volontà o dal donante all'atto della donazione.

Appare consigliabile sostituire all'espressione *durante il matrimonio* quella di *durante la comunione,* usata attualmente nel codice, art. 1436, avendo presente la possibile cessazione del regime durante il matrimonio.

Per miglior chiarezza si propone di sostituire la congiunzione *e* con *o* nel primo comma, dove si leggerebbe, quindi: *i beni acquistati durante il matrimonio dall'uno o dall'altro coniuge.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Sono persuasive le ragioni addotte nella *Relazione* del Prof. FERRARA (pag. 115), a giustificare la limitazione della comunione ai beni acquistati *durante il matrimonio* dall'uno e dall'altro coniuge, sia a titolo oneroso che gratuito, ad *eccezione dei beni pervenuti per donazioni o successioni.* Però parrebbe opportuno sostituire, alle parole *durante il matrimonio,* le parole: *durante la comunione,* usate negli articoli 1435 e 1436 del codice vigente, potendo la comunione dei beni cessare anche senza lo scioglimento del matrimonio.

Si prende atto, senza osssrvazioni, dell'implicita soppressione delle norme dell'art. 1437 del codice vigente.

## Art. 238

*(Modo con cui opera la comunione)*

La comunione si opera di diritto, anche quando nell'atto di acquisto non ne sia fatta menzione.

Trattandosi d'immobili, può il coniuge fare eseguire la relativa annotazione nei registri ipotecari.

## MAGISTRATURA

**Sezione di Corte di Appello di Perugia** — (Rel. Pres. *Frezzini*) : L'articolo non pare affidi riguardo ai terzi, per i quali, trattandosi di immobili, la comunione dovrebbe risultare dai registri ipotecari.

## CONSIGLIO DI STATO

Dispone quest'articolo che la comunione degli aquisti opera di diritto, anche se nel relativo atto non ne sia fatta menzione, e che, trattandosi di immobili " può „ il coniuge fare eseguire la relativa annotazione nei registri ipotecari. Non s'intende chiaramente il significato di questa potestà attribuita al coniuge : sembra indubbio che l'atto di acquisto di beni immobili in comunione vada soggetto a trascrizione (art. 1932, n. 1°), come bene acquistato in comunione. E ciò, sia per la funzione della comunione nel sistema della legge — simile alla dote, dice la *Relazione* —, sia per il divieto, fatto al marito, di compiere atti di disposizione. Quest'obbligo dovrebbe essere espressamente sancito.

## UNIVERSITA'

**Università di Genova** — (Rel. Prof. *Luzzatto*) : Il principio che la comunione si operi di *diritto*, per *tutti* i beni, anche per gli immobili, è un principio fecondo di pericoli, che, ad avviso della Facoltà, dovrebbe essere meglio coordinato con l'istituto della trascrizione : la semplice

*facoltà* di un coniuge di far eseguire la *annotazione* che l'immobile è acquisito alla comunione, sebbene uno solo dei coniugi apparisca come aquirente, sembra garanzia insufficiente per i terzi, specialmente in una legislazione che, come la nostra, considera ormai come *obbligatoria* la trascrizione. Posto infatti che, da un lato, gli acquisti fatti da uno dei coniugi, durante il matrimonio, divengono comuni *ipso jure*; posto che, d'altro lato, non è prescritta una speciale forma di pubblicità del contratto di matrimonio, in quanto esso non abbia per oggetto beni immobili (o non si tratti di commercianti) e l'annotazione prevista nel capoverso dell'art. 238 è semplicemente *facoltà* di uno dei coniugi, al cui esercizio non è subordinata l'impugnativa degli atti di alienazione, i terzi sono esposti al grave pericolo di annullamento del contratto ad istanza della moglie (art. 244), senza che un efficace sistema di pubblicità valga a metterli sull'avviso.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Bologna**: L'articolo, dopo aver disposto che la comunione dei beni fra coniugi si opera *di diritto*, anche quando nell'atto di acquisto non ne sia fatta menzione, aggiunge, nel capoverso, che, trattandosi d'immobili, *può* il coniuge fare eseguire la relativa annotazione nei registri ipotecari.

Data l'indole convenzionale dell'istituto, si opina che l'annotazione, in tal caso, dovrebbe essere non facoltativa, ma obbligatoria.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Capodistria**: Non sarà fuori di proposito un'osservazione relativa a quelle regioni, in cui esistono i libri fondiari, dai quali risulta la proprietà degli immobili.

Poichè l'annotazione, di cui l'art. 238 del Progetto, è facoltativa, come dovrà venir regolata la materia, per evitare litigi, di fronte a terzi in buona o in mala fede?

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania**: Il testo prevede la ipotesi che uno dei coniugi abbia proceduto all'acquisto in nome proprio. La cosa acquistata è tuttavia comune di diritto.

Quanto al capoverso, relativo allo acquisto di immobili, non si comprende se " il coniuge „, del quale si fa cenno, sia quello che ha operato l'acquisto in nome proprio e che rettifica le cose con annotazione nei registri ipotecari, o sia invece *l'altro coniuge*, al quale venga data la facoltà di far risultare dai pubblici registri il suo diritto sull'immobile.

Per questa seconda ipotesi, non si comprende come il coniuge pretermesso possa farsi ragione presso il conservatore delle ipoteche, senza ammettere che quest' ultimo debba rendersi giudice di una eventuale contestazione.

D' altra parte l' espressione " può „ lascia pensare ad una semplice facoltà, laddove, a tutela del diritto dei terzi, dovrebbe essere chiaramente disposto che, sebbene la comunione si operi di diritto, tuttavia essa non sia opponibile ai terzi, se non risulti dai registri ipotecari che l' immobile sia comune all' uno e all' altro dei coniugi.

Sotto questo aspetto il disposto dell'art. 238 si riallaccia a quello del successivo art. 244, che attribuisce alla moglie il diritto di agire verso i terzi per fare pronunciare l' annullamento degli atti di disposizione compiuti dal marito senza il consenso di essa o l' autorizzazione del tribunale.

Per il combinato disposto di tale articolo e del primo comma dell' articolo in esame, la moglie potrebbe fare annullare la alienazione di un immobile che il marito abbia precedentemente acquistato in proprio nome e che debba ritenersi comune di diritto; ma ci òcostituirebbe una gravissima insidia verso i terzi, se la comunione dell'immobile non risultasse dai pubblici registri.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna** — (Rel. Avv. *Ghera*): Pare più opportuno che si sancisca nel capoverso l'obbligo della trascrizione.

A meglio garantire i terzi si dovrebbe prescrivere, anche per rendere più sicura l'azione di cui all' art. 244, che l'atto di costituzione di comunione o la dichiarazione di cui all' art. 125 siano annotati nell' ufficio delle ipoteche del comune di nascita degli sposi, facilitando così le ricerche.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì** — (Rel.ri Avv.ti *Panciatichi* e *Foschi*): Basta tener presente che la trascrizione della dichiarazione di comunione di cui all' art. 236 si effettua rispettivamente a favore e contro di entrambi i coniugi (diguisachè la semplice ispezione della pagina del repertorio ipotecario dedicata a ciascuno di essi mostra che tutti gli acquisti non per donazione o successione sono comuni), per concludere che l' art. 238 diviene una superfluità, inoltre pericolosa, perchè fomite di discordie e di incertezze.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova** — (Rel. Avv. *Finzi*): E' opportuno stabilire che la mancata annotazione nei registri ipotecari dell'acquisto in comunione non può mai pregiudicare ai terzi di buona fede che abbiano acquisiti diritti anteriori alla relativa annotazione.

**Commissione Reale Avvocati di Messina** — (Rel. Avv. *Ruggieri*): L'art. 236 del Progetto dispone che la comunione dei beni debba risultare o dal contratto di matrimonio o da una semplice dichiarazione degli sposi all'atto della celebrazione del matrimonio, da annotare nell'atto dello stato civile, a norma dell' art. 125.

All' art. 238 si fissa la massima che la comunione si opera di diritto anche quando nell'atto di acquisto non ne sia fatta menzione.

Con lo stesso articolo si dà al coniuge la *facoltà*, trattandosi d'immobili, di fare eseguire la relativa annotazione nei registri ipotecari.

Detta facoltà è evidentemente un eccesso di garenzia in favore del coniuge che se ne grava, perchè la comunione dell' immobile acquistato durante il matrimonio risulta dalla data stessa dell'acquisto posteriore al matrimonio.

Ma il Progetto, mentre offre un eccesso di garenzia per il coniuge, non pare che ne offra alcuna a tutela del diritto dei terzi.

Non è facile o per lo meno non è agevole ai terzi di conoscere la data del matrimonio dei coniugi per accertare se essi abbiano regolati i loro rapporti patrimoniali con il regime della comunione.

Il terzo, in buona fede, può contrattare con il marito l' acquisto di un immobile, che, pur essendo da quest' ultimo acquistato sotto il suo nome, fa parte della comunione dei beni, perchè questa si era già pattuita o con il contratto di matrimonio o con la dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile all'atto della celebrazione del matrimonio.

La vendita sarebbe nulla, perchè non consentita da ambo i coniugi, ed il diritto del terzo sarebbe così manomesso.

La legge ha, invece, creato un istituto *ad hoc*, la cui pubblicità garentisce il trasferimento della proprietà immobiliare: e cioè l' *istituto della trascrizione.*

Non devesi al terzo imporre maggiori oneri d'indagini e di ricerche. Il terzo deve essere sicuro quando avrà diligentemente fatte tutte le relative ricerche nei registri ipotecari.

E' da detti registri che devono scaturire, nette e precise, la pertinenza e la libertà degl' immobili.

E', per ciò, da far voti che l' atto che contiene la stipulazione della comunione dei beni fra coniugi, per essere opponibile ai terzi, debba essere regolarmente trascritto (sia a cura del notaio, sia a carico dell' ufficiale dello stato civile, o delle parti interessate).

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi** — (Rel. Avv. *Bagalà*): La formula sembra ad un tempo poco chiara ed incompleta.

Col limitarsi a prescrivere che la comunione si opera di diritto anche quando non ne sia fatta menzione nell'atto di acquisto, non si è risoluta la questione nei confronti dei terzi, che debbono conoscere in modo certo ed inequivocabile la reale situazione dei beni oggetto dei contratti. Qua-

lora l'atto di acquisto fosse stipulato a nome di uno soltanto dei coniugi e in tal modo venisse trascritto, quale ne sarebbe la portata? Dovrebbe di fronte ai terzi avere efficacia poziore la formalità della trascrizione, o dovrebbe prevalere, contro la errata trascrizione, il principio della comunione di diritto, stabilita colla prima parte dell'articolo in questione?

Neppure il secondo comma, con cui si faculta il coniuge a fare eseguire le relative annotazioni nei registri ipotecari, sembra esente da mende. Come farà, infatti, il coniuge, che non figura come comune acquirente, a fare eseguire la relativa annotazione nei registri ipotecari? Basterà che esibisca direttamente al conservatore delle ipoteche la copia dell' atto di matrimonio, da cui risulta il regime della comunione dei beni o dovrà ottenere una preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria? E nel caso che insorgessero contestazioni, dovrà essere l' annotazione ugualmente eseguita o dovrà essere rimandata all'esito di queste?

Appare necessaria, perciò, una integrazione di detto articolo, che elimini in confronto dei terzi ogni incertezza sulla proprietà dei beni comuni di diritto, e precisi al tempo stesso il modo con cui è consentito all'altro coniuge di procedere alla prescritta annotazione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia** — (Rel. Avv. *Celli*): Nella prima parte è preferibile l'espressione: *La comunione opera di diritto, purchè nell'atto ne sia fatta menzione.*

Si ritiene necessaria la menzione nell' atto di acquisto specialmente a difesa della moglie, il più delle volte inesperta negli affari.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Orlandi*): L'articolo contiene una disposizione nuova, nella quale la frase " si opera „ non appare esatta e si propone di sostituirla con la parola " sorge „; la disposizione del capoverso dell' articolo va poi modificata nel senso che alla parola " può „ va sostituita quella " deve „, relativamente alla indispensabile trascrizione, così come anche oggi dalla dottrina si ritiene necessario per il codice vigente, nonostante il silenzio del testo di legge.

**Commissione Reale Procuratori di Santa Maria Capua Vetere** — (Rel. Avv. *Gaglione*): Sembra opportuno che sia imposto al coniuge il dovere più che la facoltà di fare eseguire l'annotazione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv .*Drago*): Dati i vincoli cui sono soggetti i beni caduti in comunione, si ritiene necessaria, anzichè facoltativa, la annotazione nei registri ipotecari, e quindi si propone che nel capoverso al " può „ venga sostituito " deve „.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Sembra preferibile, perchè più chiara, una redazione del primo comma di questo articolo che più s' accosti a quella del § 1438 del codice civile germ.: *I singoli beni cadono nella comunione senza bisogno di trasferimento nella stessa con negozio giuridico,* " salvi i casi — si dovrebbe aggiungere — in cui la legge lo prescriva espressamente „. Ciò, se si volesse stabilire (vedi art. 237) che, per esempio, devoluzioni *mortis causa* o per titolo gratuito fra vivi, cadano nella comunione solamente se tale devoluzione sia espressa nell'atto di trasferimento.

Si verrebbe così ad eliminare anche dal testo l'aggiunta didascalica del Progetto che la comunione opera *anche quando nell'atto di acquisto non ne sia fatta menzione,* aggiunta superflua ed atta solo ad ingenerare confusione, in quanto molti acquisti di mobili si fanno senza alcun *atto d'acquisto.*

Al secondo comma, poichè nelle Nuove Provincie esistono i libri fondiari, anzichè i registri ipotecari, si aggiunga: " o nei libri fondiari, dove questi sono istituiti „.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Utile può ritenersi l'innovazione di cui l'art. 238.

## Art. 239

(Articoli 1435 e 1436 codice civile)

*(Proprietà dei beni in comunione)*

I beni formanti parte della comunione appartengono congiuntamente al marito ed alla moglie, i quali non possono disporre separatamente della loro parte, nè chiedere la divisione.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lorusso-Caputi*): I beni formanti parte della comunione appartengono congiuntamente al marito e alla moglie, i quali non possono disporre separatamente della loro parte, nè chiedere la divisione. In tale guisa sono affermati tre requisiti del patrimonio caduto nella comunione, e cioè il suo carattere unitario, la inalienabilità e la individualità per quote: il che è diretto, evidentemente, a non indebolire le basi economiche della famiglia, per l'azione separata di uno dei coniugi.

## UNIVERSITA'

**Università di Modena** — (Rel. Prof. *Verga*): Pare superfluo dire che i beni facenti parte della comunione appartengono congiuntamente al marito ed alla moglie; dato ciò e dato lo scopo speciale dei beni, è ovvio che i coniugi non ne possano disporre separat mente, nè chiedere la divisione.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): Si pone il principio della indivisibilità e della inalienabilità per quota della comunione, per renderla idonea a servire, come la dote, alle esigenze familiari.

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): Si propone di semplificare l'inizio, usando le parole: " I beni della comunione.. „.

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Rovelli*): Modificheremmo la norma nel modo seguente: " I beni che entrano nella comunione appartengono congiuntamente al marito ed alla moglie, i quali non possono disporre separatamente della loro parte, nè chiedere la divisione „.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): Si ritiene utile precisare la proporzione in cui i beni della comunione appartengono al marito ed alla moglie, coordinando così questo articolo con l'art. 251. Si propone, pertanto, di aggiungere, dopo il vocabolo " congiuntamente „: *e in parti uguali, salvo patto contrario stipulato al momento della costituzione della comunione, al marito ed alla moglie.*

**Commissione Reale Avvocati di Treviso e di Belluno** — (Rel.ri Avv.ti *Salsa* e *Olivi*): Questo articolo può colpire troppo gravemente i diritti dei terzi. Così come appare nella sua lettera si ritiene eccessivo.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Quando s'è detto che i coniugi non possono disporre separatamente della loro parte della comunione di cui sono proprietari congiuntamente, sembra superfluo aggiungere che non possono chiedere la divisione dei beni comuni. Nè il codice attuale, nè quello svizzero (art. 215) contengono una tale enunciazione, conseguenza logica e diretta della premessa.

La norma così enunciata in modo assoluto non corrisponde neppure a quanto è disposto nell'art. 248, poichè la richiesta di scioglimento della comunione per separazione di beni comprende implicitamente anche la richiesta di divisione degli stessi.

Si propone perciò — pur avendo presente il tenore del § 1442 del codice civile germanico — la soppressione della proposizione *nè chiedere la divisione*.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Perfettamente adeguata allo spirito della riforma è la disposizione dell'art. 239, già contenuta, implicitamente, nell'art. 1441 del codice vigente, che vieta ai coniugi di chiedere la divisione dei beni formanti parte della comunione. Il rigore di questa norma è però temperato dalla disposizione dell'art. 248.

## Art. 240

(Art. 1440 codice civile)

*(Quota di partecipazione)*

I coniugi possono nella convenzione matrimoniale stabilire che la comunione sia limitata ai soli utili e, tanto in questa quanto in quella degli acquisti, fissare una disuguale partecipazione.

Non può tuttavia stipularsi che uno dei coniugi debba contribuire nel passivo una parte maggiore di quella che possa avere nell'attivo della comunione.

Il patto col quale si stabilisce che i coniugi partecipino in parti disuguali negli utili o negli acquisti, ovvero che il superstite prelevi su essi una porzione, è valido e non è riguardato come donazione, nè per la sostanza nè per la forma.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lorusso-Caputi*): L'articolo consente che i coniugi possano nella convenzione matrimoniali stabilire che la comunione sia limitata ai soli utili, laddove al-

l'art. 336 è invece detto che non è permesso agli sposi di contrarre altra comunione, fuorchè quella degli acquisti. Occorre quindi un coordinamento fra queste due disposizioni, per meglio chiarire il pensiero della legge.

Quale dei due sistemi è da preferire? Ove si consideri che la comunione degli utili ha un campo d'azione più limitato e si presta a numerose e intricate questioni sull'origine degli aumenti di patrimonio, i quali, come è noto, in tanto fanno parte della comunione in quanto provengono dagli utili, mentre la comunione universale degli acquisti elimina ogni controversia e ritrae meglio lo svolgimento della gran massa delle famiglie, in cui la fortuna è ordinariamente opera di entrambi i coniugi, bisogna concludere che sia da preferire la comunione degli acquisti.

E anche storicamente quella che è prevalsa è stata la comunione degli acquisti dai primi albori del secolo IX° al codice francese, appunto per il suo contenuto perfettamente idoneo ai rapporti familiari per i quali si era andata formando. Essa ha il pregio di una formazione spontanea e come tale costituisce un istituto giuridico di sicuro successo.

E' stata poi mantenuta nella sua sostanza la disposizione di cui all'attuale art. 1440, e cioè che i coniugi possono nella convenzione matrimoniale fissare una quota di partecipazione disuguale fra di loro, purchè proporzionatamente sia assunta anche la parte di passivo. Ad ogni buon fine è ripetuto che questo patto, come diritto di prelevamento di una porzione a favore del coniuge superstite, non è riguardato come donazione, nè per la sostanza, nè per la forma.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*): Secondo le norme al Progetto, il significato di "comunione degli utili„ resta profondamente mutato ; gli acquisti ne rimangono esclusi, in contrasto con quello che attualmente avviene.

Ad evitare equivoci ed incertezze, è bene chiarire, determinando separatamente i limiti di codesta nuova e più ristretta comunione degli utili, e disciplinandola in qualche modo rispetto a quelle utilità che sono comprese nella comunione e che non debbono essere impiegate in acquisti comuni. La comunione degli utili contratta quando si prevedeva lontanamente possibile qualche risparmio, sopravvenuta che sia l'agiatezza, potrà estendersi alla comunione degli acquisti? Altrimenti gli utili dovranno restare immobilizzati durante l'intero matrimonio oppure dovranno dividersi; quando e come ciò potrà farsi?

**Sezione di Corte di Appello di Perugia** — (Rel Pres. *Frezzini*): Non sembra che questo rifacimento dell'art. 1440 del codice civile giovi alla sua migliore comprensione ed esatta applicazione.

## CONSIGLIO DI STATO

*Si vedano le osservazioni all'art. 236.*

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*) : Si può sopprimere l'inciso finale del 1° comma " e, tanto in questa, quanto in quella degli acquisti, fissare una disuguale partecipazione „, superflua di fronte al testo del 3° comma, e correlativamente invertire l'ordine dei due commi successivi. Nel 2° (3°) comma si crede sia meglio dire: " debba contribuire nel passivo *per* una parte maggiore di quella che *debba* avere nell'attivo della comunione „.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*) : L'articolo parrebbe meglio formulato, facendo menzione, nel primo alinea, del prelievo di una porzione a favore del coniuge superstite. L'ultimo alinea potrebbe omettersi, perchè, nè della validità di un patto ammesso dalla legge, nè di ciò che possa riguardarsi come donazione una quota di partecipazione negli utili o negli acquisti comuni, dovrebbe dubitarsi.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissioni Reali e Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*) : Si richiama l'osservazione generale.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania** : Su questo articolo del Progetto, sono da fare due osservazioni.

Si osserva anzitutto che l'ultimo capoverso, per quel che riguarda la possibilità di una disuguale partecipazione negli utili o negli acquisti, si presenta, almeno in parte, come ripetizione di quanto si legge nel primo comma.

L'ultima parte poi dell'ultimo capoverso, dove si dichiara che il patto di disuguale partecipazione, o quello che il superstite prelevi

sugli utili una porzione, " non è riguardato come donazione nè per la sostanza nè per la forma „, non si comprende quale ragione e portata possa avere. Quanto alla *forma*, quel patto non può che essere contenuto in un atto pubblico, e quindi è perfettamente vano il timore che possa essere considerato come donazione da tale punto di vista ; quanto alla *sostanza*, detto timore è ugualmente privo di consistenza, poichè la donazione non potrebbe giammai cadere su beni futuri (art. 1064 codice civile).

Si ritiene, in definitiva, che l'ultimo comma possa essere senza danno soppresso e che il primo possa venire così formulato :

" Gli sposi possono nella convenzione matrimoniale stabilire che la comunione sia limitata ai soli utili e, tanto in questa quanto in quella degli acquisti, fissare una disuguale partecipazione o stabilire che il superstite prelevi su di essi una porzione „.

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Rovelli*) : Modificheremmo così l'articolo : *I coniugi possono nella convenzione matrimoniale stabilire che la comunione sia limitata ai soli utili e tanto in questa quanto in quella degli acquisti, fissare una disuguale partecipazione.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Lanciano** — (Rel. Avv. *Sigismondi*) : Essendosi espressamente detto nel terzo capoverso che " è valido il patto, col quale si stabilisce che i coniugi partecipino in parti disuguali negli utili o negli acquisti ovvero che il superstite prelevi una porzione „ si rende superflua l'ultima parte del detto capoverso, in cui si legge : "e non è riguardato come donazione nè per la sostanza nè per la forma „.

**Commissione Reale Avvocati di Messina** — (Rel. Avv. *Ruggeri*) : Il Progetto permette ai coniugi di convenire la comunione degli acquisti (art. 236). Consente pure (art. 240) che la comunione sia limitata ai soli utili.

Pare che per il Progetto la parola *utili* abbia unicamente il significato di *frutti*.

E perciò, con la partecipazione eguale o disuguale ai frutti, ciascun coniuge viene a crearsi un peculio particolare e con lo stesso può acquistare beni, che non fanno parte della comunione, meno che per i frutti che produrranno, mentre essi beni resterebbero di esclusiva pertinenza del coniuge che li ha acquistati.

Rilevata la differenza radicale di dizione e di concetto fra il Progetto ed il codice vigente, e la speciale *comunione limitata* ai frutti che il Progetto crea, pare evidente che sia opportuno chiarire il contenuto della parola " utili „, sostituendo nell'art. 249 la stessa parola " frutti „.

E per meglio chiarire il pensiero del legislatore, il precedente art. 236 potrebbe completarsi in questi sensi : *Non è permesso agli sposi di contrarre altra comunione universale di beni, fuorchè quella degli acquisti o dei soli frutti.*

E ciò ove si creda di creare detta speciale limitata comunione dei soli frutti; ma essa, invero, non avrebbe il contenuto dell'unità patrimoniale dei coniugi durante il matrimonio, che il regime della comunione ha per base e finalità, e quindi sarebbe meglio mantenere la dizione del codice vigente, modificando, a maggior chiarezza, la prima parte dell'art. 240, così : "Non è permesso agli sposi di contrarre altra comunione universale di beni fuorchè quella degli utili e dei *conseguenti* acquisti„. In questo caso la prima parte dell'art. 240 dovrebbe ridursi alla semplice proposizione : "I coniugi potranno fissare nella comunione dei beni una disuguale partecipazione„. E poi far seguire i capoversi.

**Commissione Reale Avvocati di Pola:** L'art. 240 che estende agli acquisti la regola già statuita dall'art. 1440 del codice civile per i soli utili, e permette che i coniugi partecipino in questi con parti disuguali o che il superstite prelevi su di essi una porzione senza che l'atto possa venir ritenuto invalido quale donazione, conferma vieppiù la impressione che il legislatore non ha saputo sottrarsi alla tendenza di restringere ai minini termini il divieto delle donazioni fra coniugi, che dall'opinione pubblica ormai non è più sentito.

Le strade aperte per frodare la legge ci sono anche adesso, ma sarebbero col Progetto tali e tante che il divieto ormai non avrebbe più pratica applicazione : salvo per gli... ingenui e i beneficati.

Meglio è togliere addirittura il divieto : ne guadagnerà se non altro la lealtà dei rapporti giuridici.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Orlandi*) : L'art. 240 corrisponde all'art. 1440, ma con forma migliore.

**Commissioni Reali Avvocati di Trieste e Capodistria:** Il Progetto ha certamente voluto comprendere nella comunione degli acquisti anche gli utili. Ma poichè nella dizione dell'art. 240 sembra contrapporre questi a quelli, mentre all'art. 236 degli utili non si parla, sarebbe consigliabile precisarlo, col migliorare la dizione dell'art. 240 e dell'art. 236.

Nell'ultimo capoverso dell'art. 240 si potrebbe dir meglio, anzichè *negli utili o negli acquisti, negli acquisti tutti o negli utili soltanto.*

Qualora si adottassero i beni riservati e vi si comprendessero i guadagni derivati dal lavoro, esercizio d'un'arte o professione individuale della moglie, converrà stabilire che dalla comunione degli acquisti detti guadagni vanno esclusi.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri** — (Rel. Avv. *Coronati*): La espressione dell'ultimo capoverso *non è riguardato come donazione nè per la sostanza nè per la forma* è impropria ed inutile, e potrebbe agevolmente essere soppressa.

## Art. 241

(Art. 1438 codice civile)

(*Amministrazione della comunione*).

Il solo marito può amministrare i beni della comunione e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima, ma non può senza il consenso della moglie alienare od ipotecare detti beni.

Contro il rifiuto della moglie di alienare od ipotecare i beni della comunione, è ammesso il ricorso al tribunale, il quale può autorizzarne l'alienazione od ipoteca, nei casi di necessità o di utilità evidente.

Lo stesso ricorso può essere presentato dalla moglie, se questa dimostra esservi interesse della famiglia al compimento di tali atti.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lorusso-Caputi*): E' possibile, ed è ragionevole l'alienazione e la concessione d'ipoteca sui singoli beni col consenso di entrambi i coniugi. Questa disposizione segna un progresso sul corrispondente art. 1438 del codice vigente, il quale, a somiglianza dell'art. 1578 del codice albertino, permette al solo marito di alienare o ipotecare i beni della comunione, per quanto a titolo esclusivamente oneroso.

Opportunamente è disciplinato il caso di dissenso fra i coniugi circa l'alienazione e la concessione di ipoteca dei beni, sia a titolo oneroso gratuito. Vi si provvede con decreto del tribunale, al quale può ricorrere il marito nei casi di necessità o utilità evidenti, nonchè la moglie, quando dimostri esservi interesse della famiglia al compimento di tali atti. Ma è giusto che il tribunale senta preventivamente il coniuge dissidente, che in sostanza è comproprietario dei beni della comunione.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*): Opportunamente si richiede il consenso della moglie per alienare od ipotecare, conferendole altresì la iniziativa (nei casi in cui dimostri es-

servi interesse della famiglia al compimento di tali atti) col ricorrere al tribunale, cui spetta di concedere l'autorizzazione rispettiva. Analogo potere spetta al tribunale, sul ricorso del marito contro il rifiuto della moglie, nei casi di necessità od utilità evidente.

Non si comprende perchè vi siano disparità di trattamento nel senso che, per concedere la facoltà di ricorso alla moglie contro il marito, basti l'*interesse* della famiglia, mentre per autorizzare il ricorso del marito, contro il rifiuto della moglie, occorra la *necessità od utilità evidente*. Parrebbe più opportuno mantenere uno stato di parità, in quanto si tratta sempre dei medesimi atti (l'articolo si chiude, infatti, col richiamo di « tali atti » — cioè alienazione ed ipoteca — nel disciplinare il ricorso della moglie, con riferimento alla materia precedentemente regolata per il richiamo del marito).

Quando il tribunale autorizzi l'alienazione o l'ipoteca sul ricorso della moglie, a chi spetterà procedere all'atto correlativo, in rappresentanza della comunione? Sarebbe bene chiarirlo per l'importanza stessa degli atti cui si tratta di dar vita, sottraendo le parti ed il conservatore delle ipoteche ad ogni dubbio al riguardo.

**Sezione di Corte di Appello di Perugia** — (Rel. Pres *Frezzini*): Non si comprende la diversità di dizione nei motivi per cui il marito e la moglie possono ricorrere al tribunale, e si opina per la sostituzione del giudice tutelare al tribunale in questo articolo e nei successivi articoli 243 e 244, salvo ricorso al tribunale.

## UNIVERSITA'

**Università di Bologna**: L'ultimo comma ammette che la moglie possa ottenere, contro la volontà del marito l'autorizzazione di alienare beni della comunione. Non è chiaro se in tal caso possa figurare essa soltanto come alienante e se abbia nei riguardi dell'atto i poteri di amministrazione.

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Il 2° e 3° comma andrebbero così formulati: *Contro il rifiuto del coniuge di consentire all'alienazione o all'ipoteca di un bene comune, l'altro coniuge può ricorrere al tribunale con atto da notificare al coniuge dissenziente nella forma della citazione.*

*Il tribunale può autorizzare con sentenza l'alienazione o l'ipoteca del bene comune nei casi di necessità o di utilità evidente.*

Mantenuta sostanzialmente la disposizione del Progetto, si sono incontrate quelle precisazioni, che sono sembrate opportune.

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degni*): L'amministrazione e la rappresentanza di questo nuovo patrimonio sono date, ragionevolmente, al marito, ma la disposizione di esso non può essere che l'effetto del consenso di entrambi i coniugi, col limite che il marito o la moglie può farsi autorizzare dal tribunale agli atti di disposizione di tali beni, quando essi siano giustificati da necessità od utilità evidenti.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): Non è chiaro se l'art. 241 comprenda anche il pegno: se non si distingue tra cose mobili e immobili, perchè si accenna solo all'ipoteca? Inoltre l'interprete spigolistro potrebbe divertirsi a domandare se, dal momento che per l'art. 237 tra i beni della comunione deve essere anche la somma guadagnata col lavoro, « alienazione dei beni » a' sensi dell'art. 241 sia per avventura anche l'impiego di quel denaro, ad es., per i bisogni domestici. La limitazione alla disponibilità del marito amministratore si attua subordinando l'atto di disposizione al consenso della moglie, ciò che sarebbe per sè una logica conseguenza di qualunque regime di comunione, tanto più poi se in mano comune; benchè d'altra parte non sia affatto per sè l'indice di una destinazione familiare impressa sui beni comuni con quel vigore che si ritrova nella dote. Infatti alla disponibilità dei beni comuni, a differenza della dote, è sufficiente l'accordo dei coniugi; niente che sconfini dalla solita gestione privata (manca, del resto, una formula come quella contenuta nella definizione della dote, non sostituita affatto dall'art. 245). L'alienazione è effetto del consenso di ambo i coniugi, a prescindere da un decreto del tribunale di cui non occorre l'intervento (e questa è un'opportuna novità), se non per sostituire il consenso negato dalla moglie « nei casi di necessità o utilità evidente »

**Università di Modena** — (Rel. Prof. *Verga*): Approvabili i concetti contenuti nelle disposizioni dall'art. 241 a 244, in parte riproducenti i principi del vigente codice, in parte regolanti il caso di assenza od impedimento del marito, per cui la moglie può farsi autorizzare all'amministrazione della comunione.

**Università di Parma** — (Rel. Prof. *Allara*): Non comprendo perchè nel 1° e 2° comma si parli soltanto di « ipoteca » dei beni della comunione. Stando alla lettera bisognerebbe escludere dalla disposizione la costituzione di pegno. Ma non vedo il perchè, dal momento che le disposizioni citate non distinguono tra beni mobili e immobili.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Fumaioli*): Nella contemplazione di un patrimonio collettivo dei coniugi, se si è voluto che l'amministrazione ne resti ad uno solo di essi e cioè al marito, conforme la tradizione, salvo il caso che esso non possa provvedere, nel quale l'amministrazione potrà passare alla moglie, si è dovuto vietare che l'alienazione dei beni possa in nessun caso avvenire senza il consenso di entrambi i coniugi o, in difetto, del consenso di uno di essi, senza l'autorizzazione del tribunale.

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): Si fa presente la opportunità di precisare, nell'ultimo capoverso, che sarà la moglie, autorizzata dal tribunale, che compirà gli atti di cui trattasi, in sostituzione del marito.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania**: La redazione di questo articolo appare tecnicamente difettosa. Non si comprende, infatti, perchè sia stata stemperata in due distinti capoversi l'unica disposizione che accorda a ciascuno dei coniugi, contro il dissenso dell'altro, la possibilità di ricorrere al tribunale, e non si comprende perchè il marito, contro il rifiuto delle moglie, debba dimostrare *la necessità o utilità evidente*, mentre la moglie, contro il rifiuto del marito, debba soltanto dimostrare *esservi interesse della famiglia al compimento di tali atti*.

Si propone, pertanto, che l'ultimo capoverso venga soppresso e che nel secondo capoverso, in luogo di « contro il rifiuto della moglie », si dica: « contro il rifiuto dell'uno o dell'altro dei coniugi ».

Si ripete inoltre l'osservazione già fatta sullo art. 205 e cioè che, per ragioni di uniformità e di pratica convenienza, sia opportuno deferire al giudice tutelare anche i provvedimenti di autorizzazione relativi al patrimonio comune, giacchè il giudice tutelare, che è sul posto e può più facilmente essere udito dagli interessati, ha anche possibilità di potere più convenientemente apprezzare le esigenze della famiglia.

Analoga modificazione occorrerebbe fare agli articoli 243 e 244.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna** — (Rel. Avv. *Ghera*): Pare al Sindacato prudente restringere la sconfinata facoltà di stare in giudizio concessa al marito, senza specificare se occorra o no l'assenso della moglie: l'esperienza insegna come purtroppo

certe liti siano più rovinose per un patrimonio di un'alienazione o di un' ipoteca. E ciò tanto più se si consideri che per l'art. 256 l'amministrazione del patrimonio familiare dovrebb' essere tenuta da entrambi i coniugi.

I due capoversi sembra meglio fonderli, volendo entrambi dire la stessa cosa.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Lanciano** — (Rel. Avv. *Sigismondi*): Se i beni della comunione sono, in massima, il compendio dell' economia e dell' attività dell' uno e dell' altro coniuge, non vi è ragione per cui il marito, dissenziente la moglie, debba dimostrare al tribunale « la necessità ed utilità evidente », mentre la moglie, dissenziente il marito, debba dimostrare solamente « l' interesse della famiglia » nell' alienare o ipotecare i detti beni.

L'estremo della necessità ed utilità evidente è qualche cosa di più, giusta anche la intenzione della Commissione compilatrice del Progetto, che l'estremo del semplice interesse della famiglia: nell'alienare od ipotecare i beni della comunione può, invero, concorrere l'estremo dell'interesse e non quello della necessità.

**Commissione Reale Avvocati di Messina** — (Rel. Avv. *Ruggeri*): L'articolo, mantenendo nel marito la potestà di amministrare i beni della comunione, apporta due salutari innovazioni al corrispondente art. 1438 del codice vigente, e cioè:

*a*) che il marito non ha facoltà d' ipotecare o di alienare i beni della comunione, neanche a titolo oneroso. I beni della comunione si possono alienare soltanto con il reciproco consenso dei coniugi;

*b*) se la moglie oppone il suo rifiuto, il marito può fare ricorso al tribunale, il quale può autorizzare l'alienazione o l' ipoteca nei casi di necessità o di utilità evidente.

Lo stesso ricorso può essere presentato dalla moglie, se questa dimostri esservi interesse della famiglia al compimento di tali atti.

L'articolo parla di ricorso: ciò che induce un provvedimento di camera di consiglio e non in contraddittorio giudiziale.

Ad eliminare, però, ogni equivoco sull' indole del ricorso, non sarebbe inopportuno che nel secondo capoverso si aggiungesse: « sentita la moglie », e nell'ultimo capoverso: « sentito il marito».

Il contraddittorio giudiziale sarebbe eccessivo, ma è intuitivamente indispensabile che ciascuno dei coniugi anche in sede di camera di consiglio apponga le sue ragioni.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Muggiani*): L'attribuzione al solo marito dei poteri di amministrazione dei beni della comunione sarebbe in aperto contra-

sto con le premesse equiparative dell'istituto, ove i poteri stessi non vi fossero subito limitati dalla necessità di consenso della moglie per alienare od ipotecare detti beni.

E' certo ad ogni modo che questa disposizione si riannoda alle tradizionali concezioni giuridiche, che limitavano per il passato la capacità giuridica della donna.

Se la comunione degli acquisti è concepita in riconoscimento dei comuni sacrifici e perfino della sorte comune dei coniugi ed è rivolta *ad sustinenda onera matrimonii*, non si vede perchè l'amministrazione debba essere riservata esclusivamente al marito, tenuto conto che l'estensione della necessità del consenso della moglie a tutti gli atti amministrativi corrisponderà nel maggior numero dei casi ad una maggiore oculatezza di amministrazione, ed ove ciò in ispecie non fosse, la funzione amministrativa troverebbe, nella reciproca facoltà di ricorso al tribunale, il sicuro temperamento equilibratore nell'interesse degli scopi familiari.

Non si oppone alla attribuzione dei poteri amministrativi della comunione ad entrambi i coniugi alcun principio etico o giuridico sul predominio del marito nel governo della famiglia: dopo l'abolizione dell'autorizzazione maritale e l'abilitazione della donna al compimento degli atti civili e commerciali, noi vediamo che lo stesso Progetto contempla la possibilità della amministrazione affidata ad entrambi i coniugi per il caso del patrimonio familiare (art. 256).

Piuttosto si può osservare che qualora, in omaggio alle facoltà di cui all'art. 240 (che dimostrano ancora una volta la necessità di un atto scritto e non della semplice dichiarazione di cui agli articoli 125 e 236) i coniugi avessero una disuguale partecipazione nei beni comuni, l'uguale proporzione potrebbe essere mantenuta nelle facoltà deliberative sull'amministrazione dei beni medesimi, e ciò tanto nel caso che avesse maggiore interesse il marito, quanto nel caso che la maggiore partecipazione e quindi la maggioranza deliberativa spettasse alla moglie. Si consideri inoltre che l'amministrazione della comunione vertirà spesso sui beni mobili per i quali i criteri di amministrazione influiscono particolarmente sulla conservazione patrimoniale, alla quale hanno uguale interesse il marito e la moglie.

Fa riscontro alla disposizione dell'art. 241 del Progetto la facoltà consentita per l'art. 244 alla moglie di agire da sola contro i terzi per ottenere l'annullamento degli atti di *disposizione* compiuti dal marito senza il consenso di essa o l'autorizzazione del tribunale.

Anche questo oneroso ed incerto correttivo si renderebbe superfluo, ove si esigesse sempre il preventivo consenso di entrambi i coniugi per gli atti di amministrazione sui beni comuni, e si eviterebbe altresì ogni possibilità di dubbio sulla individuazione degli atti di disposizione che il Progetto specifica nella alienazione e nell'ipoteca, mentre ne sarebbe escluso, ad esempio, il pegno, che è pure un atto che esorbita dalla ordinaria amministrazione.

(Rel. Avv. *Porro*): Pare degno di approvazione, sia l'ammettere il ricorso del marito al tribunale qualora la moglie rifiuti il suo consenso alla alienazione o alla sottoposizione ad ipoteca dei beni della comunione, sia l'ammettere in argomento la iniziativa della moglie nei casi, sempre, di necessità ed utilità evidente.

**Commissione Reale Procuratori di Padova** — (Rel. Avv. *Sacerdoti*): Sarebbe bene precisare se la disposizione del primo capoverso riguarda tutti i beni della comunione, mobili ed immobili, o non soltanto questi ultimi, come potrebbe desumersi dall'espressione: « alienare ed ipotecare ». In tal caso converrebbe aggiungere disposizioni riguardo alle cose mobili. Sarebbe pure opportuno disciplinare l'argomento dei reimpieghi, nonchè degli acquisti, i quali possono anche implicare debiti, con le gravissime conseguenze del primo comma dell'art. 253

**Commissione Reale Avvocati di Pola**: *Vedasi l'osservazione all'art. 205.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Orlandi*): L'articolo ha notevole importanza, degna di rilievo, perchè toglie al marito la possibilità, a lui concessa dall'art. 1438 del codice, di danneggiare il patrimonio della comunione con alienazioni a titolo oneroso.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): Secondo l'art. 241, in mancanza del consenso della moglie, il tribunale può autorizzare l'alienazione o l'ipoteca nei casi di necessità o utilità evidente; in mancanza del consenso del marito, nel caso di interesse della famiglia al compimento di tali atti.

Questo Sindacato non si rende conto della graduazione dei requisiti richiesti perchè il tribunale possa concedere la autorizzazione a vendere o ad ipotecare i beni della comunione e della diversità di essi, a seconda che il rifiuto del consenso provenga dal marito o dalla moglie.

Si propone, in conseguenza, da una parte di eliminare l'ultimo capoverso, dall'altra di modificare il primo in questo senso: *Contro il rifiuto di uno dei coniugi di alienare od ipotecare i beni della comunione è ammesso il ricorso dell'altro coniuge al tribunale, il quale.....*.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Il Progetto ha mantenuto come regola l'amministrazione e la rappresentanza della comunione da parte del solo marito.

Per l'alienazione od onerazione ipotecaria dei beni comuni (e perchè non anche per la *datio in pegno* dei mobili, che possono valere più degli immobili e rappresentare la totalità dei beni comuni?) si richiede però il consenso della moglie, la quale ha pure la facoltà di provocare dal tribunale atti di disposizione sulla sostanza comune, nell'interesse della famiglia.

Si porta così anche nella nostra legislazione il principio dell'amministrazione unica del marito col controllo della moglie, mentre per il codice vigente il marito ha, oltre che l'amministrazione esclusiva, anche l'esclusiva disponibilità dei beni comuni, salvo che a titolo gratuito.

La partecipazione della moglie all'amministrazione ed alle sorti del patrimonio comune, adottata dal Progetto in questo articolo, come nell'art. 243 (che in determinati casi affida alla moglie l'amministrazione della sostanza comune) rappresenta un giusto riconoscimento dell'importanza della funzione sociale della donna moderna.

E la donna, spesso l'unico elemento d'ordine e risparmio della famiglia, assiste praticamente impotente allo sfacelo economico della famiglia ad opera del suo capo. Poichè, secondo le leggi attuali, sia in caso d'unione, sia in quello di comunione del patrimonio, essa non potrebbe ricorrere che al procedimento d'interdizione, costoso, di dubbio successo, e che giunge quasi sempre troppo tardi.

A questo stato di cose sembra, nell'interesse d'ambo i coniugi e della famiglia, poter mettere efficace riparo la comunione, in cui alla moglie vengono accordati i diritti di disponibilità congiuntamente al marito e, fallendo questi ai doveri di amministrazione della comunione, anche l'amministrazione.

Perchè la giusta innovazione possa dare i benefici frutti, che il Progetto legittimamente se ne ripromette, sembra opportuno ch'essa sia integrata almeno da altre due innovazioni:

1°) obbligo del marito di tener informata la moglie — a di lei richiesta — sull'andamento dell'amministrazione;

2°) rendere più agile e meno costosa la procedura d'intervento dell'Autorità giudiziaria, disponendo che il ricorso così della moglie come del marito, tanto nei casi dell'art. 241, quanto in quelli degli articoli 243, 244 e 248, sia da presentarsi sempre al pretore (giudice pupilare) del mandamento dell'ultimo domicilio coniugale; riservata la decisione ad esso, quando il valore dei beni da alienarsi o l'ammontare dell'ipoteca da accendersi, nei casi dell'art. 241 (244), o il valore della sostanza comune sempre, nei casi degli articoli 243 e 248, non superi la sua competenza, o quando vi sia *periculum in mora*. Negli altri casi il pretore dovrà, predisponendo, se necessario, misure cautelari provvisorie, rimettere d'ufficio al tribunale il ricorso, almeno sommariamente istruito, entro 30 giorni dalla sua presentazione.

La disposizione *ad* 1°) adottata dal codice germanico (§ 1374) e dal codice svizzero (art. 205) per il regime dell'*unione* dei beni, dovrebbe a mag-

gior ragione applicarsi all' amministrazione della comunione, dacchè, senza il diritto della moglie d' essere informata sull' amministrazione e quindi sullo stato della sostanza comune, si pregiudicherebbe l'efficacia dell' intervento della moglie negli atti di disponibilità dei beni comuni, ed ancor più l'efficienza della di lei amministrazione, che nella normalità dei casi previsti all' art. 243 verrebbe da essa assunta improvvisamente.

La riforma della competenza *ad* 2°), che potrebbe forse trovare sistematicamente migliore sede nelle leggi processuali, corrisponde da un lato alla saggia direttiva della Commissione Reale di semplificare e rendere meno costoso il regime della comunione patrimoniale fra coniugi, con riguardo speciale alla grande massa dei meno abbienti; d' altro lato appare necessaria per dar efficacia alle disposizioni degli articoli in esame.

La comunione dei beni dovrà — anche secondo gli intendimenti della Commissione Reale (*Relazione* FERRARA, pag. 117), che si condividono — manifestare i suoi benefici effetti fra i piccoli possidenti, specie agricoltori, e fra i piccoli esercenti: tipi di economia che si formano a preferenza fuori dei grandi centri, lontani dalle sedi dei tribunali.

L' imporre a questa gente, e particolarmente alla donna, che deve attendere all' economia domestica, di rivolgersi al tribunale, equivarrebbe in moltissimi, diremmo quasi nella maggior parte dei casi, a rendere inaccessibile o vano l'intervento dell'Autorità giudiziaria.

Il pretore è più facilmente avvicinabile, perchè *in loco* o quasi, e conosce di solito, o può conoscere facilmente, tutti gli elementi morali ed economici delle persone, delle cose e degli avvenimenti necessari, in così delicata materia, e farsi *rapidamente* il quadro completo per un'efficace decisione.

La competenza del pretore — salvo ove trattasi di valori molto alti — è anche preferibile per favorire la rapididà dell' intervento giudiziario, rapidità particolarmente richiesta in questa materia, dove ogni superfua lentezza nel funzionamento del meccanismo giudiziario frustrerebbe l'efficace applicazione delle norme di legge.

Per gli stessi motivi si propone l' istruzione — almeno sommaria — e l' inoltro d'ufficio del ricorso da parte del pretore al tribunale competente, e le misure cautelari provvisorie.

All' art. 164 si è già espresso parere nel senso che si accordi dal nostro codice, a simiglianza del codice germanico (§ 1357) e di quello svizzero (articoli 161 e 163), alla moglie la rappresentanza legale del marito per l'ordinaria amministrazione delle faccende domestiche.

Adottando l'istituto analogo a quello del codice germanico non sarà tuttavia necessario chiarire all'art. 241 che alla moglie spetti l' amministrazione nella misura in cui le spetta la rappresentanza dell' economia domestica, poichè tale diritto le spetta senz' altro quale mandataria legale e rappresentante del marito, amministratore di tutta la sostanza comune.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Bene congegnato apparisce l'art. 241, il quale nella prima parte — a differenza di quanto è disposto all'art. 256, prima parte, relativamente al patrimonio familiare — *affida al marito la direzione ed amministrazione* (rispettivamente, la rappresentanza in giudizio) del « patrimonio unitario della famiglia » (come si esprime la *Relazione*, a pag. 115), con riserva del consenso della *moglie* per le *alienazioni e costituzioni d'ipoteca*; mentre nel secondo e terzo comma detta le cautele dirette a prevenire la condotta di uno o l'altro dei coniugi, contraria agli interessi della famiglia.

**Commissione Reale Avvocati di Vibo Valentia** — Non è chiara la formulazione, in quanto è inutile l'ultimo capoverso, e non sembra molto preciso il secondo.

## Art. 242

(Art. 1439 codice civile)

(*Locazione dei beni in comunione*)

Alle locazioni fatte dal marito dei beni della comunione sono applicabili le regole stabilite per le locazioni fatte dall'usufruttuario.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Messina** — (Rel. Cons. *Fierimonte*): La disposizione è superflua, dato il principio fissato nell'art. 234.

## UNIVERSITA'

**Università di Roma** — (Rel. Prof. *Verga*): *Vedasi l'osservazione all'art. 241.*

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Messina** — (Rel. Avv. *Ruggeri*): La disposizione contenuta nell'art. 242 avrebbe più congruo posto dopo la disposizione dell'art. 247, che regola lo scioglimento della comunione.

L'art. 242 del Progetto porta un'innovazione al corrispondente art. 1439 del codice vigente, in quanto detto ultimo articolo impone l'applicazione delle norme dell'usufrutto soltanto alla locazione dei beni della moglie, il godimento dei quali cade nella comunione, mentre l'art. 249 del Progetto l'estende a tutte le locazioni dei beni della comunione.

Pare che l'innovazione, in quanto si riferisca ai beni comuni, sia giusta, perchè in seguito allo scioglimento della comunione, anche prima della divisione, è opportuno segnare la durata delle locazioni degli stessi beni, che devono dividersi nelle proporzioni stabilite da patti contrattuali.

Si è già avanti accennato che nella comunione sono compresi non soltanto gli acquisti, ma anche il godimento dei beni pervenuti ai coniugi per donazione o per successione, la cui proprietà rimane nel coniuge donatario o beneficiato.

A detti beni della moglie si è riferito l'art. 1439 del codice igente.

Ed il codice vigente non ha considerato i beni del marito il cui godimento soltanto cade nella comunione, perchè nel marito stesso — proprietario — con lo scioglimento della comunione si consolida il godimento — l'usufrutto — al suo dominio. Ed era ingiusto limitare la durata della locazione, dallo stesso marito e proprietario consentita, sol perchè cessava la comunione del godimento.

L'innovazione apportata dall'art. 242 dovrebbe, pertanto, riferirsi ai beni di proprietà della comunione ed a quelli di proprietà della moglie, ma non dovrebbe estendersi ai beni di proprietà del marito, il cui godimento soltanto faceva parte della comunione.

E per meglio chiarire il concetto, l'art. 242 potrebbe essere così compilato: « Alle locazioni fatte dal marito dei beni di proprietà della comunione e dei beni della moglie, il godimento dei quali cade nella comunione, sono applicabili le regole stabilite per le locazioni fatte dall'usufruttuario ».

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Bene ha fatto il Progetto a mantenere, nell'interesse familiare della comunione, le limitazioni alla durata delle locazioni dei beni comuni, dettate oggi dagli articoli 1439 e 493 del codice civile.

Ma poichè il Progetto prevede (art. 243) l'amministrazione anche da parte della moglie, amministrazione che in certi casi può durare anni (servizio militare, espiazione di pena, ecc.), e che mette la moglie, rispetto alla sostanza comune, nelle stesse condizioni del marito, le quali inducono il legislatore a stabilire la limitazione di sfruttamento qui esaminata, sembra opportuno estendere la stessa norma anche alla moglie, per i contratti di locazione da essa stipulati quale amministratrice della comunione.

### Art. 243

(*Amministrazione da parte della moglie*)

In caso di assenza o di impedimento del marito, la moglie può farsi autorizzare dal tribunale ad assumere l'amministrazione della comunione ed a compiere atti di alienazione, sotto le condizioni e nei casi stabiliti dall'articolo 241.

## MAGISTRATURA

**Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta**: Assai pregevole è la facoltà consentita per tale articolo alla moglie.

**Corte di Appello di Catanzaro** — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*): In verità sembra eccessivo, poichè si risolve in una aperta menomazione della sua veste di contitolare della comunione, che la moglie debba munirsi della autorizzazione, per assumere la semplice amministrazione o comunque per compiere atti necessari o urgenti o che non vadano oltre i poteri puramente amministrativi.

**Sezione di Corte di Appello di Perugia** — (Rel. Pres. *Frezzini*): *Vedasi l'osservazione all' art. 241.*

## CONSIGLIO DI STATO

*Si vedano le osservazioni all' art. 199.*

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si propongono le seguenti modificazioni: « In caso di assenza *presunta* o d'impedimento del marito, la moglie, *osservato il procedimento di cui all'art. 241*, può farsi autorizzare.... ».

Se l'assenza è dichiarata, la comunione si scioglie: art. 247.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): L'art. 241 del Progetto attribuisce al marito l'amministrazione dei beni della comunione a normale esclusione della moglie: salvo l'eccezione innovata dall'art. 243, in caso di impedimento o assenza del marito, nei quali casi la moglie non avrebbe, ad ogni modo, un diritto proprio all'amministrazione, occorrendole l'autorizzazione del tribunale. E perchè, con minori formalità e maggior sollecitudine, non del pretore? E non si potrebbe anche più semplicemente autorizzare senz'altro la moglie, quando vi sia pericolo in un ritardo nella gestione, così come fa qualche codice, ad esempio, il § 1450 del codice civile germanico? Se questo regime deve servire alle famiglie dei modesti strati sociali, sarà tanto di guadagnato.

**Università di Modena** — (Rel. Prof. *Verga*): *Vedasi l'osservazione all'art. 241.*

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Alessandria** — (Rel. Avv. *Pittaluga*): L'art. 243 provvede al caso, circa al quale il nostro codice civile, è muto, di assenza o di impedimento, che deve supporsi poter essere tanto temporanei quanto duraturi, del marito.

Ed è bene. Ma non è bene che la moglie debba essere autorizzata dal tribunale ad assumere la amministrazione, mentre questa a lei, che è condomina, trapassa di diritto quando il marito non c'è.

Non è da tacere che, colla disposizione del Progetto, vi sarà anche un periodo di tempo, in cui la comunione sarà senza amministratore: non il marito, assente od impedito; non la moglie, che non sia stata autorizzata.

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): Si propone di precisare: « In caso di assenza dichiarata.... ».

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania**: *Vedasi l'osservazione all' art. 241.*

**Commissione Reale Procuratori di Catanzaro** — (Rel. Avv. *Supino*): Per quanto l'art. 241 affidi al solo marito l'amministrazione dei beni comuni dei coniugi, ed il passaggio anche temporaneo dell'amministrazione stessa alla moglie in assenza od impedimento del marito richiegga e giustifichi, come per gli atti di alienazione, l'intervento giudiziale d'autorizzazione, questa tuttavia non parrebbe necessaria per un singolo e semplice negozio giuridico riflettente la cosa comune.

Il codice germanico — che largamente favorisce la comunione dei beni fra coniugi ed ha consacrato ben 125 paragrafi a codesto istituto del patrimonio collettivo coniugale —, pur disponendo *che la sostanza collettiva sta sotto l' amministrazione del marito* (§ 1443), consente alla moglie, se il marito fosse impedito da malattia, da assenza, e specie se vi sia pericolo nel ritardo, la facoltà di compiere in nome proprio o del marito un negozio giuridico, (riferentesi alla sostanza collettiva, § 1450).

Potrebbe, quindi, l'art. 243 — pur restando fermo per il passaggio dell' amministrazione e per l'alienazione — includere, e nelle suindicate condizioni, la facoltà suespressa.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Catanzaro** — (Rel. Avv. *Pugliese*): Pare eccessiva la disposizione che impone alla moglie, in caso di assenza o d' impedimento del marito, di farsi autorizzare dal tribunale per poter assumere l'amministrazione dei beni della comunione, mentre il diritto di condominio che vi ha, importa che, cessata la prevalenza dall' amministrazione maritale, essa vi subentri di diritto senza bisogno di alcuna autorizzazione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna** — (Rel. Avv. *Ghera*): Sembra più opportuno e più semplice consentire che la moglie assuma l'amministrazione su espressa delega del marito. L'autorizzazione del tribunale dovrebbe occorrere solo nei casi nei quali la delega non si possa dare.

**Commissione Reale Avvocati di Messina** — (Rel. Avv. *Ruggeri*): Nulla da osservare sull'art. 243, che giustamente conferisce, in caso di assenza o d' impedimento del marito, alla moglie il diritto di farsi autorizzare dal tribunale a sostituirlo nell' amministrazione ed in tutti gli altri atti.

**Commissione Reale Avvocati di Pola**: *Vedasi l'osservazione all' art. 205.*

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: L' amministrazione della moglie è prevista per il caso di assenza od impedimento del marito a provvedere all' amministrazione. Converrà ben precisare che alle condizioni ed ai casi stabiliti all' art. 241 (e per analogia applicabili agli atti di onerazione ed alienazione da parte della moglie amministratrice) dovrà aggiungersi l'*obbligo* e non la *facoltà*, per la moglie, dell'autorizzazione giudiziale per l'alienazione od onerazione; poichè il consenso del tribunale, quale elemento costitutivo del negozio giuridico, sostituisce quello del marito, che nella normalità dei casi previsti all' art. 242 si troverà nell' impossibilità di dare il proprio consenso serio e ponderato.

La facoltà concessa alla moglie, di agire da sola per annullamento di atti di disposizione compiuti dal marito, che ha l'amministrazione e quindi la rappresentanza della comunione, va accordata anche al marito di fronte alla moglie, che ancora sia amministratrice.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Gli articoli 243 e 244 sono da approvarsi, in quanto, *ex novo*, autorizzano la moglie a sostituirsi al marito, in determinati casi di necessità, nell' interesse di un' oculata gestione dei beni comuni.

## Art. 244

(*Annullamento di atti di disposizione compiuti dal marito*)

Se il marito compie un atto di disposizione, senza il consenso della moglie o l'autorizzazione del tribunale, la moglie può agire da sola verso i terzi per farne pronunciare l'annullamento.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Messina** — (Rel. Cons. *Fierimonte*): Si approva la disposizione che stabilisce il diritto della moglie di agire da sola verso i terzi per far annullare un atto di disposizione dei beni compresi nella comunione fra i coniugi, nel caso che l'atto sia stato compiuto senza il consenso di lei, ovvero senza l'autorizzazione del tribunale.

**Sezione di Corte di Appello di Perugia** — (Rel. Pres. *Frezzini*:) Poichè dopo l'abolizione dell'autorizzazione maritale la moglie può di regola agire da sola, la norma riguarda certo il caso in cui agisca per la comunione; ma quando lo facesse per farvi rientrare un immobile alienato dal marito, tenuto ai danni verso l'acquirente, l'effetto ne sarebbe paralizzato, in sostanza, dal primo comma dell'art. 246.

## UNIVERSITA'

**Università di Bologna**: Pare opportuno fissare un termine breve per l'azione di nullità

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si sostituirebbe: "*Se il coniuge che ha l'amministrazione della comunione* compie un atto di disposizione senza il consenso *dell'altro* o l'autorizzazione del tribunale, *l'altro* può agire *da solo* verso i terzi„.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): Il Progetto, colmando una lacuna del codice civile, commina l'annullabilità solamente, forse contro il rigore della logica giuridica, ma più opportunamente da un punto di vista pratico: bene sarebbe, però, circoscrivere l'annullabilità entro un limite di tempo non troppo lungo.

**Università di Roma** — (Rel. Prof. *Verga*): *Vedasi l'osservazione all'art. 241.*

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): Si richiamano le osservazioni già fatte nei riguardi dell'interesse dei terzi.

**Commissione Reale Avvocati di Catania** — (Rel. Avv. *Romero*): Mentre si plaude alle sostanziali riforme del Progetto riguardanti la comunione fra coniugi, si richiama l'attenzione su questo articolo, che concerne l'annullamento degli atti di disposizione compiuti

dal marito senza il consenso della moglie o l'autorizzazione del tribunale, e si desidera che vi venga fatta l'aggiunta seguente: « In tal caso il marito potrà rispondere personalmente verso i terzi sui beni propri ovvero su quelli a lui spettanti della comunione al tempo dello scioglimento di questa ».

Ciò renderà più guardinghi i terzi nel contrattare col marito, allo stesso modo che li renderebbe guardinghi, il trattare con la moglie ai sensi del 2° comma del successivo art. 246 del Progetto.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania**: Si è già accennato al disposto di questo articolo, che consente alla moglie di agire contro i terzi per l'annullamento di atti arbitrari di disposizione compiuti dal marito su beni della comunione.

Si osserva che tale azione avrebbe per sua conseguenza che l'immobile uscito dalla comunione per atto arbitrario del marito, vi rientrerebbe. Ma poichè non vi ha dubbio che il marito, il quale alieni un immobile della comunione come proprio, debba essere responsabile dei danni verso il terzo contraente, l'azione della moglie finirebbe per esser priva di conseguenze pratiche, poichè il terzo eserciterebbe la sua azione di responsabilità sul bene rientrato nella comunione e ciò gli sarebbe possibile, poichè il primo comma dell'art. 246 dispone che i beni della comunione rispondono per tutte le obbligazioni del marito.

E' necessario, quindi, che quest'ultima disposizione, nella sua assolutezza, venga soggetta a riesame.

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Rovelli*): Sostituiremmo la seguente disposizione: « E' nullo l'atto di disposizione compiuto dal marito senza il consenso della moglie o l'autorizzazione del tribunale a norma degli articoli che precedono. La moglie ha, perciò, azione diretta verso i terzi per far pronunciare l'annullamento ».

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova**: Pare che i terzi non siano tutelati, nè posti in condizione di poter facilmente conoscer sotto quale regime patrimoniale i beni possono essere stati posseduti da persone coniugate, durante il trentennio.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Lanciano** — (Rel. Avv. *Sigismondi*): L'azione che compete alla moglie per annullamento di atti di disposizione compiuti dal marito sui beni della comunione, si risolve senza dubbio in danno dei beni stessi; in quanto che, essendo il marito tenuto ai danni derivati ai terzi pel pronunciato annullamento, i terzi possono, per conseguire il pagamento dei danni, procedere esecutivamente sui beni della comunione, beni che, a termine dell'art. 246, rispondono per tutte le obbligazioni del marito.

**Commissione Reale Avvocati di Messina** — (Rel. Avv. *Ruggeri*): Parrebbe più semplice e più inerente ai principi, anche in correlazione a ciò che si prescrive per la dote, che il codice dichiari la nullità della disposizione e dia azione allo stesso marito, alla moglie od ai loro eredi per far dichiarare nulla la contrattazione.

Si fa voto, pertanto, che l'articolo venga modificato come appresso, e cioè: *Gli atti di disposizione fatti dal marito senza il consenso della moglie o senza l'autorizzazione del tribunale sono nulli. L'azione di nullità compete o al marito, o alla moglie ovvero ai loro eredi: non compete all' altro contraente*».

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Pesenti*): *Vedansi le osservazioni all'art. 241.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Perugia** — (Rel. Avv. *Ferrero*): Tale disposto si presenta un correttivo giusto del capoverso dell'art. 1399 cod. civ.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Orlandi*): *Vedasi l'osservazione all'art. 240.*

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Cravero*): E' forse superfluo. Si tratta di una azione, che è intuitiva conseguenza della norma dell'art. 241.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**; *Vedasi l'osservazione all'art. 243.*

## Art. 245.

(*Pesi e debiti gravanti sui beni in comunione*)

I beni formanti la comunione rispondono di tutti i pesi e debiti gravanti su essi al momento dell'acquisto, o legittimamente contratti da ambedue i coniugi durante la comunione, di tutti i carichi dell'amministrazione, delle spese per il mantenimento della famiglia e degli obblighi di alimenti dovuti per legge dall'uno o dall'altro dei coniugi.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *D'Angelo*): Importante è la disposizione inerente ai pesi ed ai debiti gravanti sui beni della comunione.

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lorusso-Caputi*): A proposito delle obbligazioni della comunione, non si trova regolato il rimborso delle spese per le riparazioni straordinarie e necessarie e per i miglioramenti ai beni della comunione, tenuti in amministrazione dal marito e dalla moglie, e non sarebbe inopportuno un richiamo all'art. 219, con gli adattamenti del caso.

*Vedasi anche l'osservazione all'art. 246.*

## UNIVERSITA'

**Università di Bologna**: Si parla di debiti e pesi gravanti i beni che cadono in comunione. Poichè si tratta di comunione di acquisti, quindi di beni che non spettavano all'uno o all'altro dei coniugi, è da ritenere che si tratti di debiti e pesi *reali*; ma se è così, non v'era bisogno di dire che essi rispondono.

**Università di Cagliari**: Si ripete, per la alienabilità dei beni della comunione in caso di obbligazioni derivanti da delitto o da quasi delitto, la stessa osservazione che si è fatta a proposito dei beni dotali in rapporto all'art. 205, trattandosi di una questione ampiamente discussa, e si propone che anche in questo caso venga permessa la alienazione.

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si propone di sopprimere le parole inutili: « gravanti su essi al momento dell'acquisto o ».

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degni*): E' logico che questi beni costituiscano la garanzia dai creditori della comunione, i quali possono veder soddisfatte su di essi le loro ragioni, ed utilmente si è estesa la responsabilità di tali beni anche per l'adempimento degli obblighi di alimenti dovuti dall'uno all'altro coniuge, rappresentando, essi, obblighi familiari.

**Università di Modena** — (Rel. Prof. *Verga*): Interessante, se pure non del tutto approvabile, è il regolamento della responsabilità per i debiti. Si può approvare il disposto dell'art. 345, per il quale i beni formanti la comunione rispondono di tutti i pesi e debiti gravanti su di essi al momento dell'acquisto, o legittimamente contratti da ambedue i coniugi durante la comunione, di tutti i carichi dell'amministrazione, delle spese per il mantenimento della famiglia e degli obblighi di alimenti dovuti per legge all'uno o all'altro dei coniugi.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Alessandria** — ( Rel. Avv. *Pittaluga*): L'art. 345 dispone che i beni della comunione rispondono di tutti pesi e debiti gravanti su di essi al momento dell'acquisto, o legittimamente contratti da ambedue i coniugi durante la comunione e di tutti i carichi dell'amministrazione.

Continua poi l'art. 245, addossando ai beni della comunione anche le spese per il mantenimento della famiglia, il che è giusto, perchè l'obbligazione del mantenimento è comune ai due coniugi.

E si chiude, facendo pesare su quei beni anche gli obblighi degli alimenti dovuti per legge dall' uno o dall' altro dei coniugi, la quale deviazione dalla rigida osservanza dei principi giuridici si giustifica col favore che a sè rivendica l'obbligazione alimentare e coll' intento lodevole di impedire che i coniugi vi si sottraggono, contraendo la comunione dei beni.

**Commissione Reale Procuratori di Padova** — (Rel. Avv. *Sacerdoti*): Sembrerebbe preferibile la locuzione: «L'esecuzione sui beni della comunione potrà aver luogo soltanto in dipendenza, ecc.», od altra simile.

Bisognerebbe anche chiarire cosa si intende per debiti *legittimamente* contratti da ambedue (congiuntamente, o da ciascuno?) i coniugi, ecc.

Per alimenti, poi, incomberanno ai coniugi taluni obblighi comuni, od altri invece rispettivamente particolari. Riguardo a questi ultimi, l'esecuzione sui beni della comunione non dovrebbe essere ammessa che sulla quota, previa divisione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Orlando*): *Vedasi l'osservazione all'art. 246.*

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Craveri*): Non è desiderabile la locuzione *i beni rispondono*, le persone rispondono mediante i beni. Così per l'art. 246.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): Si ritiene preferibile sostituire all'espressione *al momento dello acquisto*, quest'altra, adoperata nella *Relazione* (pag. 116): *al momento in cui entrarono a far parte della comunione.*

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:** Il Progetto ha voluto in questo articolo, e nel successivo, evidentemente ispirandosi al codice germanico, regolare la responsabilità dei beni comuni per debiti dei coniugi o della famiglia.

Lodevole è l'intendimento del Progetto di colmare una lacuna del codice vigente, il quale (art. 1436) parla genericamente e impropriamente di *debiti* della comunione, come se questa fosse una fondazione od una persona giuridica, che possa contrarre obbligazioni a sè.

Non sembra, però, che l'intendimento si raggiunga col Progetto.

Questo, per amor di sintesi, è caduto nell'estremo opposto del codice germanico, che ha diluita la materia in troppa casistica.

In linea generale sarebbe preferibile seguire il sistema del codice svizzero (art. 219 e segg.), che parte dalle obbligazioni personali dei coniugi, stabilendo, per le singole categorie di debiti, su quali sostanze essi possano soddisfarsi.

La disciplina della materia se ne avvantaggerebbe in semplicità e chiarezza, del che si può essere persuasi sol che si raffrontino i rispettivi articoli del codice germanico e del codice svizzero.

Passando alle singole categorie di debiti gravanti sui beni comuni, si osserva che a tutela esclusiva dei creditori di ambo i coniugi l'art. 245 fa rispondere il patrimonio comune, per « tutti i pesi e *debiti* gravanti su di esso al momento dell'acquisto».

La norma così formulata, se non dà adito a dubbi seri riguardo ai pesi, lascia aperta ogni incertezza sulla precisazione dei debiti che graverebbero il patrimonio comune.

Se l'intenzione del legislatore è quella di stabilire che i coniugi rispondono per le loro obbligazioni contratte precedentemente alla comunione coi beni separati, oltrechè con quelli comuni, e ciò sembra giusto statuire, lo dica chiaramente.

E poichè la moglie partecipa agli atti di disposizione sulla sostanza comune e può averne anche l'amministrazione, si stabilisca parità di trattamento e di responsabilità.

Si statuisca, quindi, che ognuno dei coniugi risponde per i propri debiti contratti prima che sia pattuita la comunione (prima del matrimo-

nio, qualora non si ammetta un cambiamento di regime patrimoniale durante il matrimonio), oltrechè col proprio patrimonio personale, col patrimonio comune.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Encomiabile è il regolamento della responsabilità per i debiti dei singoli coniugi, e rispettivamente della comunione, di cui agli articoli 245, 246 e 253.

## Art. 246

(*Obbligazioni e fallimento del marito*)

I beni della comunione rispondono per tutte le obbligazioni del marito, ed in caso di fallimento di questo, cadono nella massa.

Non rispondono invece per le obbligazioni della moglie, sia anteriori al matrimonio sia contratte posteriormente, salvo che non si tratti di obbligazioni inerenti alla comunione, a termini dell'articolo 245.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *D'Angelo*): Rilevasi che la prima parte dell'articolo non è conforme a giustizia, perchè, se è vero che il marito è il capo della famiglia e ne ha la direzione e deve provvedere alle relative spese, non è però giusto che le sue obbligazioni in genere, le quali possono non essere contratte tutte a pro della famiglia, debbano incidere i beni della comunione. Si vedrebbe defraudata la moglie dei beni da essa acquistati e componenti la comunione stessa. Così nel caso di fallimento: se il marito avesse fatto spese eccessive nel suo commercio a solo scopo di speculazione e senza alcun riverbero nell'interesse della famiglia, non si saprebbe per qual motivo la di lui imprudenza dovrebbe risolversi in suo beneficio col trovare la salvezza nel patrimonio collettivo unitario della famiglia. Bene in questo caso la moglie potrebbe ottenere le separazione dei suoi beni, contemplata per altre ipotesi nell'art. 248 del Progetto. Diversamente si contraddirebbe al concetto fondamentale della Commissione.

Occorrerebbe, perciò, armonizzare la prima parte dell'art. 246 coll'art. 248, mentre pienamente esatto appare il capoverso del 246.

**Corte di Appello di Cagliari** — (Rel.ri Primo Pres. *Pierri* e Cons.ri *Lobina* e *Thermes*): La materia, esaurientemente regolata, non dà luogo a rilievi, salvo che per quanto riguarda la disposizione dell'articolo in esame, per cui sembra possa, in pratica, essere reso vano il divieto di alienare beni della comunione, senza il duplice consenso del marito e della moglie. Se detti beni rispondono di tutte le particolari obbligazioni assunte dal marito nel suo esclusivo interesse (il che appare dal disposto del precedente art. 245, ove delle spese fatte per il mantenimento della famiglia è fatta espressa menzione), sono rese possibili eventuali sperperazioni e dispersioni del patrimonio comune. Vero è che vi è il rimedio della separazione (art. 248); ma non è da farsi illusioni sulla sua tempestiva efficacia.

Le ragioni addotte nella *Relazione* (pag. 116) non sembrano convincenti. Se il marito non ha beni propri, non vi ha giusto motivo di apprestargli credito, offrendo in garanzia dei terzi ciò che non è suo.

La Corte pertanto è di avviso che meglio possa provvedere alle esigenze inerenti al fine dell'istituto, una disposizione per cui, escluso il caso di obbligazioni contratte per provvedere ai bisogni della famiglia, la garanzia dei terzi non si estende oltre la quota di beni che spetta al marito. La presunzione che le obbligazioni del marito debbono, sino a prova contraria, ritenersi contratte nell'interesse della famiglia, sarebbe sufficiente rimedio contro ogni attentato alla buona fede dei terzi.

Norme di eccezione opportune potrebbero emanarsi per il caso di fallimento e per i debiti di natura commerciale, quando il commercio sia l'unica o la principale fonte, da cui il marito tragga i mezzi di sostentamento della famiglia.

**Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta**: Assai grave e non giustificato dalle ragioni addotte nella *Relazione*, sembra il disposto dell'art. 246, per cui i beni della comunione rispondono per tutte le obbligazioni del marito, e sono oggetto dell'azione concorsuale, in caso di fallimento di questo.

Sia pure che il marito è il capo della famiglia; è tuttavia vero che l'azione concorde dei coniugi concorre alla formazione e allo incremento del patrimonio familiare; e la moglie, economica e saggia, non deve vedere esposto alle azioni dei creditori del marito ciò che sovente è il frutto di sue ignorate rinunzie. Per lo meno il rigore del principio sarebbe da temperare con criteri non dissimili da quelli accolti nell' art. 782 del codice di commercio vigente.

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lorusso-Caputi*): Gli articoli 245 e 246, di nuova formazione, disciplinano i rapporti tra la comunione e i terzi, per quanto riguarda le obbligazioni. Si fanno al-

l'uopo sei categorie: *a*) pesi e debiti gravanti sui beni al momento dell'acquisto; *b*) pesi e debiti contratti da ambedue i coniugi durante la comunione; *c*) carichi di amministrazione; *d*) spese per il mantenimento della famiglia; *e*) obblighi di alimenti dovuti per legge dall'uno o dall'altro dei coniugi; *f*) obbligazioni del marito. Per tutte queste obbligazioni rispondono i beni della comunione.

Per i debiti della moglie, ancorchè contratti durante il matrimonio, non rispondono i beni della comunione, i quali inoltre, in caso di fallimento del marito, cadono nelle attività fallimentari.

Queste due disposizioni suggeriscono qualche riserva.

Per la prima si osserva che le obbligazioni della moglie possono avere una causa estranea alla famiglia o servire alla soddisfazione di suoi particolari interessi o capricci. Ma chi può assicurare che altrettanto non possa dirsi anche per qualche obbligazione del marito? O che vi siano casi in cui la moglie debba assumere obbligazioni per cause pienamente lecite e legittime?

Sarebbe, quindi, opportuno di riprendere in esame la questione, nel senso o di mettere sopra un piede di eguaglianza tanto le obbligazioni del marito, quanto quelle della moglie, ovvero di subordinare le une e le altre alla causa o al titolo da cui derivano, in guisa però da non eccedere la quota del coniuge che si è obbligato.

La seconda disposizione è un corollario della presunzione stabilita dall'art. 782 del codice di commercio, per la quale i beni acquistati dalla moglie del fallito si reputano pagati con denaro di lui e perciò debbono essere riuniti alla massa del fallimento, ancorchè fosse stata convenuta la comunione degli utili.

Senonchè questa presunzione, come è noto, è *iuris tantum;* e lo stesso art. 782 ammette la moglie a provare il contrario. E d'altra parte contrasta col presupposto della comunione universale, in cui il patrimonio si fa derivare dalla attività non del solo marito, ma di entrambi i coniugi. Onde un'autorevole dottrina ritiene anche oggidì che i creditori del marito caduto in fallimento non abbiano diritto sui beni della comunione, se non per la parte spettante al marito, salvo il caso che nella comunione sia compreso l'esercizio del commercio, ove i beni della comunione costituiscono appunto la massa fallimentare.

La legislazione straniera è conforme al testo dello art. 246 e non manca l'adesione di altra parte della dottrina, che non esita ad affermare che, se il marito fallisce, i creditori colpiscono anche gli utili e gli acquisti comuni dei coniugi.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 27 marzo 1928, in causa *Capuzzi* c. *Banca Credito Romano,* ha ritenuto che per vincere la presunzione basta semplicemente che la moglie provi che il denaro per gli acquisti non gli pervenne dal patrimonio del marito.

Evidentemente l'art. 246 intende tutelare le ragioni del credito a preferenza di quelle della comunione, per motivi altamente apprezzabili e di interesse generale. Ma dietro la comunione sta la famiglia, al cui

mentenimento son destinati i beni della comunione stessa. E se si consideri la sollecitudine con cui il nuovo legistatore circonda l'istituto della famiglia, è dato di segnalare la opportunità di un riesame anche di questa questione, per una soluzione che concilii gli opposti interessi. E questa soluzione potrebbe trovarsi nello scioglimento della comunione per effetto del fallimento, in guisa che nella massa fallimentare cada solamente la quota del coniuge fallito, sull'esempio del codice civile germanico (§ 1543).

**Corte di Appello di Firenze** — (Rel. Cons. *Allegri*): Risulta dagli articoli 239 e 245 del Progetto, ed è spiegato nella *Relazione*, che funzione precipua del patrimonio comune è, come per la dote, quella di servire al mantenimento della famiglia. E' detto ancora che, data siffatta funzione ed il carattere di patrimonio familiare, è giusto che l'amministrazione dei beni di cui trattasi spetti al marito come capo della famiglia e che, per alienare od ipotecare i beni stessi, sia necessario il consenso di ambedue i coniugi.

Ciò premesso, la Corte riteneva perfettamente coerente coi suddetti principi che su detto patrimonio gravassero, come dispone l'art. 245 del Progetto, i carichi ed i pesi dell'amministrazione e le spese per il mantenimento della famiglia o per il soddisfacimento di obblighi familiari. Appare invece ingiustificato che, su di esso, possano soddisfarsi tutte le obbligazioni del marito, come dispone l'art. 246, secondo il quale, per giunta, in caso di fallimento del marito i beni della comunione cadrebbero nella massa.

A sostegno di tale disposizione si è rilevato che se il marito, capo della famiglia, deve provvedere alle spese di questa, deve anche avere il diritto di impegnare il patrimonio familiare. Ma tale giustificazione non appare sufficiente. Se infatti funzione precipua di detto patrimonio è quella di servire alle esigenze della famiglia, non è ammissibile che qualunque debito del marito possa, senza distinzione di titolo, essere soddisfatto sul patrimonio medesimo, fino al punto di far cadere i beni relativi nella massa del fallimento del marito. La funzione anzidetta risulterebbe sovente annullata e si favorirebbe l'opera di un marito poco scrupoloso, che potrebbe liberamente impegnare il patrimonio comune con obbligazioni sue personali, distraendo il patrimonio stesso allo scopo per il quale la costituzione ne fu consentita. Nè vale osservare che il marito, che ha la direzione della famiglia e deve perciò provvedere alle spese di questa, deve anche avere il diritto di impegnarne il patrimonio; ciò servirebbe, infatti, a giustificare soltanto l'impegno del patrimonio stesso per debiti fatti nell'interesse della famiglia, per i quali però già provvede l'art. 245, ma non giustifica affatto detto impegno per i debiti derivanti da causa diversa. A sorreggere la disposizione dell'art. 246 si adduce, in altri termini, una ipotesi già preveduta e disciplinata nel precedente articolo; perciò la giustificazione non

regge, perchè l'art. 246 non si riferisce affatto alle spese per la famiglia, bensì alle sole obbligazioni del marito.

Per tutto ciò si propone la soppressione totale di detto articolo, considerando che l'art. 245 — da lasciarsi invariato — sarebbe sufficiente a favorire il credito cui necessitasse ai coniugi di ricorrere per i bisogni della famiglia e ad impedire al tempo stesso ogni distrazione del patrimonio in oggetto dallo scopo pel quale fu dalla legge provvidamente istituito.

**Sezione di Corte di Appello di Lecce** — (Rel. Pres. *Camassa*): Non sembra opportuno nè giusto che i beni della comunione rispondano per tutte le obbligazioni *del solo marito*.

Il pericolo di obbligazioni contratte *per soddisfazioni di particolari interessi o capricci* (*Relazione*) è comune alla moglie ed al marito, anzi è più temibile pel secondo che per la prima, tranne casi eccezionalissimi.

La limitazione offende le nostre donne, quasi tutte buone massaie, e diventa più ingiusta nei casi in cui la moglie stessa ha portato nella comunione un maggior numero o valore di beni. Se il marito ha la disgrazia di trovare una moglie leggiera, capricciosa, sciupona, non curante degl'interessi dei figli e della famiglia, avrà sempre il rimedio dello scioglimento della comunione o per separazione personale o per separazione giudiziale dei beni (art. 247).

**Corte di Appello di Messina** — (Rel. Cons. *Fierimonte*) : La norma contenuta nell'art. 246 è in contraddizione a quella dell'art. 239, la quale dichiara che i beni formanti parte della comunione appartengono congiuntamente al marito e alla moglie, nonchè a quella dell'art. 245, secondo cui i beni formanti la comunione rispondono di tutti i pesi e *debiti* gravanti su di essi al momento dell'acquisto o *legittimamente contratti da ambedue i coniugi durante la comunione:* per di più essa offre la possibilità che il marito, attraverso l'assunzione di numerose obbligazioni, contratte magari per provvedere ad una vita di bagordi e di vizi, proceda senza altro al disperdimento dei beni formanti la comunione e senza che alla moglie sia accordata alcuna speciale protezione o tutela, mentre invece l'art. 244 consente alla stessa il diritto di agire da sola verso i terzi per fare pronunciare l'annullamento degli atti di disposizione compiuti dal marito *senza il consenso di lei ovvero senza l'autorizzazione del tribunale*. Ora non è chi non veda che l'assunzione di obbligazioni da parte del marito, col conseguente diritto dei creditori di agire sui beni formanti la comunione e per la totalità del loro ammontare, può rappresentare niente altro che un atto di disposizione, e ad ogni modo può produrre le medesime conseguenze, poichè tanto è che il marito alieni i beni caduti nella comunione, quanto che assuma obbligazioni, assoggettando i beni della comunione all'azione dei creditori;

nell'uno e nell'altro caso egli fa danaro per disporne come crede, col conseguente effetto di assottigliare o addirittura disperdere il patrimonio comune a sè e alla moglie.

La materia va, perciò, meglio disciplinata.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*): Ad una prima lettura si presenta come in contrasto coi diritti della moglie. Se i beni che formano parte della comunione appartengono congiuntamente al marito ed alla moglie (art. 239), parrebbe che non dovessero illimitatamente rispondere di tutti i debiti del marito e cadere nella massa in caso di suo fallimento. Sembrerebbe logico distinguere i debiti del marito, quelli della moglie e gli altri della comunione, per farli incidere rispettivamente su ciascuno di codesti tre patrimoni.

Senonchè, meglio riflettendo, si comprende come la disposizione dell'art. 246 resti giustificata dalla necessità di evitare dubbi altrimenti insolubili e l'insorgere correlativo di liti, data l'estrema difficoltà di stabilire se il marito, unico amministratore, abbia inteso agire esclusivamente per sè o come rappresentante la comunione. Lo scopo di prevenire litigi e tutelare i terzi rende approvabile la disposizione di rigore del Progetto; misura che — del resto — non è priva di precedente analogo nella legislazione italiana, dove l'abrogato art. 14, comma 2°, del codice di commercio, nel caso della moglie commerciante che si trovi in comunione di beni col marito, stabiliva ch'essa obbligasse anche il marito ristrettamente agli utili della comunione, vale a dire l'obbligasse rispetto a tutto l'attivo della comunione.

(Rel. Proc. Gen. *Morbioli*): Non si reputano giuste le disposizioni, per le quali i beni formanti la comunione rispondono dei debiti contratti dal marito e non di quelli contratti dalla moglie, quando non siano stati contratti pel mantenimento della famiglia o pel soddisfacimento degli obblighi familiari.

La condizione dei creditori personali del marito e di quelli della moglie rispetto ai beni della comunione dovrebbe essere pari: sia perchè nella comunione possono cadere tanto i beni acquistati dal marito, quanto i beni acquistati dalla moglie; sia perchè l'essere l'amministrazione della comunione affidata al marito non è argomento sufficiente per far presumere che ogni obbligazione contratta personalmente dalla moglie abbia per oggetto la soddisfazione esclusiva dei suoi interessi o capricci particolari. La distinzione, poi, fatta dal Progetto, aprirebbe la via a facili frodi a danno di terzi.

**Sezione di Corte di Appello di Perugia** — (Rel. Pres. *Frezzini*): Questo articolo sembra eccessivo, non solo per quanto si è detto nelle osservazioni all'art. 245, ma anche per quel che riguarda il fallimento del marito, aggravando il disposto dell'art. 782 del codice di commercio col non ripeterne l'ultimo inciso — *ma la moglie può prova-*

*re il contrario*—per i beni da lei apportati alla comunione, quando non abbia partecipato all'attività commerciale, e salvo ad esaminare se non sia più opportuno provvedere al riguardo appunto nel codice di commercio.

**Corte di Appello di Roma** — (Rel. Cons. *Pellegrini*): I diritti della moglie sembrano troppo gravemente sacrificati dalle disposizioni sulla disponibilità e sulla responsabilità del patrimonio comune. Quella, che vieta al marito gli atti di disposizione, ed anche espressamente le ipoteche, senza il consenso della moglie o la autorizzazione sostitutiva giudiziale (articoli 241, 242) è virtualmente annullata dall'altra (art. 246, p. p.), per cui i beni della comunione rispondono incondizionatamente per tutte le obbligazioni del solo marito e, in caso di fallimento, cadono nella massa. Se si consideri che, come risulta dalle disposizioni seguenti (articoli 248 e 243), non è possibile il tempestivo scioglimento per la ipotesi in cui il marito intraprenda il commercio dopo il matrimonio, apparirà abbastanza esosa cotesta sostanziale confisca di beni, i quali, secondo l'espresso pensiero dei riformatori, provengono dalla cooperazione utile della moglie e possono provenire anche da suoi personali acquisti gratuiti. Si va dunque al di là della presunzione muciana, che pure ammette sempre e liberamente la prova contraria.

Per converso, poi, non sembra giustificata la norma per cui i beni stessi non rispondono mai delle obbligazioni personali della moglie; neanche parzialmente, cioè per la sua quota normalmente indivisibile, e neanche quando essa, per es., eserciti o intraprenda il commercio.

In sostanza, l'applicazione ferrea della così detta comunione *juris germanici* porta delle gravi conseguenze, che dovrebbero essere almeno temperate, sia riguardo alla moglie, che riguardo ai terzi.

**Corte di Appello di Trieste** — (Rel. Con. *Troisi*): Attesa la funzione cui è destinato il patrimonio della comunione (ha la funzione della dote: *Relazione*, pag. 115, in fine), l'ordinamento della responsabilità del detto patrimonio, dato nell'articolo in esame, sembra reclamare ritocchi, diretti a limitare la detta responsabilità, ed a contemplare anche il caso, non raro, di fallimento della moglie.

Nè sembrerebbe illogica una disposizione, la quale limitasse la responsabilità ad una quota dei beni stessi, ad esempio all'importo della metà dei medesimi.

## UNIVERSITA'

**Università di Bologna**: Si vuole che i beni della comunione rispondano dei debiti personali del marito, anche se anteriori alla comunione, ma non dei debiti della moglie. Una comunione dunque a

beneficio del marito, il quale potrà, contraendo debiti per scopi estranei al mantenimento della famiglia, dilapidare il patrimonio comune. La giustificazione, che si legge nella *Relazione*, non è affatto persuasiva: si dice che altrimenti il marito, che non abbia beni propri, non troverebbe credito: ma ciò in ogni caso non vale per i debiti anteriormente contratti; si dice pure che, come amministratore, deve poter impegnare i beni della comunione; ma ciò è giusto soltanto in quanto agisca nell'interesse della famiglia. Il rimedio della divisione, di cui all'art. 248 è illusorio.

Si propone, pertanto, di limitare la responsabilità dei beni cadenti in comunione ai debiti contratti per l'amministrazione e per il mantenimento della famiglia, o alimentari familiari; salvo a vedere quali limiti porre all'azione dei creditori anteriori alla comunione.

**Università di Cagliari**: E' sembrato ad alcuni assai strano che la responsabilità sia diversa a seconda del sesso del titolare, tanto più che la norma non si concilia con quanto è detto nella *Relazione*, pag. 115, che la comunione tra coniugi «ha una funzione simile alla dote, quella di sostenere i pesi della famiglia». Nè a giustificarla giova dire con la *Relazione* che «il marito deve avere anche il diritto di impegnare il patrimonio famigliare», onde si deduce la conseguenza che, se lo impegna, deve rispondere con esso, sia perchè una simile affermazione è in aperta violazione dello art. 241 del Progetto, che vieta al marito di alienare e di ipotecare da solo i detti beni, sia perchè non si capisce per qual motivo i creditori del marito commerciante debbano poter contare sui beni tutti della comunione in caso di dissesto del loro debitore, e lo stesso non debba consentirsi ai creditori della moglie, che per avventura eserciti il commercio.

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): Si proporrebbe di sostituire al capoverso: *La stessa disposizione si applica alla moglie, quando costei sia stata autorizzata ad amministrare la comunione a norma dell'articolo 243.*

*Fuori di questo caso, i beni della comunione non rispondono per le obbligazioni della moglie.*

La proposta modificazione è di carattere tecnico, ma i più gravi dubbi si hanno — pur apprezzando le considerazioni svolte nella *Relazione* (p. 116), dalle quali si trae, peraltro, conferma per la scarsa attuabilità dell'ideale della comunione patrimoniale fra coniugi — di fronte a questa disposizione, per cui quel patrimonio comune, che dovrebbe servire per il mantenimento della famiglia, è alla mercè dei creditori personali del coniuge che ha l'amministrazione. Nè sembra molto coerente che questo coniuge non possa direttamente disporre da solo dei beni della comunione e indirettamente disperdere affatto il patrimonio comune.

**Università di Genova** — (Rel. Prof. *Luzzatto*): Riguardo all'inalienabilità dei beni senza il consenso della moglie, una cosa appare strana: mentre tale inalienabilità è proclamata in varie disposizioni, con efficaci sanzioni per il caso di inosservanza, si dà al marito, d'altra parte, un mezzo assai semplice e facile di eludere le relative norme, statuendo che «i beni della comunione rispondono per tutte le obbligazioni del marito e, in caso di fallimento di questo, cadono nella massa. Evidentemente questa norma toglie, quasi del tutto, efficacia a quelle che stabiliscono e rafforzano il principio della inalienabilità dei beni comuni da parte del marito.

**Università di Macerata** — (Rel. Prof. *Greco*): Con quest'articolo, a proposito della comunione dei beni, si distingue tra l'altro il caso che sia commerciante il marito, dal caso che sia commerciante la moglie. Ora solo nel primo caso si vincolano i beni facenti parte della comunione alle obbligazioni del marito e si prescrive che, in caso del suo fallimento, detti beni debbano cadere nella massa.

La ragione della distinzione viene giustificata dalla *Relazione*, in base al duplice criterio di consentire al marito la possibilità di trovare credito per l'esercizio del commercio e di riconoscere a lui solo, che ha la direzione della famiglia e l'obbligo di provvedere alle spese di essa, il diritto di impegnare il patrimonio famigliare. Queste ragioni sembrano pienamente persuasive, tanto più che se, con l'abolizione dell'istituto della autorizzazione maritale, la moglie è divenuta libera di esercitare il commercio, anche senza, e perfino contro, la volontà del marito, non le si deve, d'altra parte, consentire la libertà di esporre a rischi il patrimonio famigliare, dovendosi ciò riservare unicamente a chi, come il marito, ha l'onere e la responsabilità, sopratutto morali, della direzione e amministrazione della famiglia.

Dove, invece, la disposizione contenuta nell'art. 246 può offrire adito a qualche critica, è sul punto che tutto il patrimonio della comunione si riversi nella massa fallimentare, là dove la riserva di una quota, sia pure minima, in proporzione dell'intero ammontare del patrimonio stesso, sotto la forma di un *beneficium competentiae*, sarebbe stata consona alla natura e agli scopi del detto patrimonio, senza d'altra parte pregiudicare in misura apprezzabile il credito occorrente al marito.

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degni*): Non mi pare opportuno stabilire che i beni della comunione rispondano tutti e sempre per tutte le obbligazioni del marito, cadendo persino nella massa, in caso di fallimento di lui. Non sembrano persuasive le ragioni di tale disposizione, addotte nella *Relazione*. Pare a me che tale disposizione annulli in gran parte gli scopi che si propone questo istituto, favorendone la dissipazione a favore di mariti poco scrupolosi. Nè può dirsi

che, senza tale garenzia, il marito non troverebbe credito: può trovarlo, ma limitato e garentito, del resto, dalla quota che, sugli acquisti della comunione, potrà a lui spettare al momento della divisione, senza dire che pei debiti gravanti sui beni formanti la comunione, questa ne risponde e, trattandosi di debiti contratti nell'interesse della famiglia, il marito può farsi autorizzare dal tribunale all'alienazione di essi per la soddisfazione dei creditori. Più conveniente, invece, sarebbe concedere a costoro il diritto di sostituirsi ai coniugi per ottenere l'autorizzazione di tali beni, dimostrandone la necessità e l'utilità evidente, il che, com'è chiaro, non potrebbe ottenersi per il caso di fallimento del marito, dipendendo questo da obbligazioni commerciali, che nulla hanno a che vedere coi beni della comunione, destinati alla famiglia. Nè io penso che, anche in questo caso, non vi sia mezzo di garentire i creditori del marito, senza offendere le ragioni della moglie, potendo chiedere, quelli, la separazione giudiziale dei beni e far cadere nella massa i beni che risulteranno appartenenti al marito.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): Il Progetto ammette il concorso dei creditori particolari del marito, amministratore della comunione (con l'eventuale conferimento alla massa nel fallimento del marito: art. 246 Prog.). Cosicchè dal concorso sono esclusi i creditori particolari della moglie.

Quanto al merito di questa innovazione si può a prima vista essere favorevoli, per ciò che la formazione di tre distinti patrimoni, se può essere anche idealmente logica conseguenza della comunione dei beni, urta tuttavia contro difficoltà pratiche, dirette a separare, tra le obbligazioni assunte dal marito come amministratore, quelle personali dalle sociali. Perciò, anche nei paesi in cui questo tipo di comunione coniugale dei beni era diffuso, era ammessa la presunzione del carattere sociale in tutte le obbligazioni assunte dal marito, fino a prova del contrario. E gli articoli 1490, 1500 e 1409 del codice napoleonico sono inspirati a questo concetto anche più rigorosamente: tutti i debiti contratti dal marito durante il matrimonio, o anche dalla moglie col consenso del marito, sono senz'altro considerati come debiti della comunione.

Si badi tuttavia: altrove (nel codice civile germanico da cui l'innovazione è stata desunta) il concorso dei creditori personali del marito sui beni della comunione si spiega non solo con ragioni desunte dalla struttura della comproprietà in mano comune, ma anche con l'ampia disponibilità di regola concessa al marito, amministratore della comunione. Ora così non è per il Progetto, che desume dal regime di comproprietà la necessità del consenso in generale dei coniugi agli atti di disposizione; il che sarà logicamente coerente (anche la comproprietà in mano comune vi conduceva), ma non tien conto delle pratiche esigenze di unità amministrativa, delle quali si faceva carico quel regime di comunione di tipo germanico, tollerando di regola un unico amministratore con ampi poteri, che nel caso nostro, naturalmente, non può essere che il

marito. Con la norma attuale accolta nel Progetto meglio si confaceva, allora, il sistema preferenziale del codice civile! Pare insomma a noi, che il Progetto abbia preso a prestito qualche pezzetto del sistema germanico, senza troppo badare alla coerenza.

Con tutto ciò non diciamo che l'innovazione sia da respingere. Va accolta nell'interesse dei terzi, posto che i beni personali del marito e quelli comuni si trovano uniti nelle sue mani (per i primi come proprietario, per gli altri come comproprietario). Ma evidentemente dovrebbe modificarsi la norma mortificante in qualunque caso la disponibilità del marito.

Comunque la conseguenza ovvia dell'innovazione sarà che i due patrimoni del marito e comune non saranno affatto autonomi: i creditori comuni e del marito concorreranno sui beni comuni, così come concorreranno anche sui beni personali del marito, come quello che ha assunto le obbligazioni di fronte ai terzi. Così che i creditori suoi, qualunque sia la ragione del credito, costituiscono una sola massa: e cioè, in quanto l'art. 246 sottopone i beni della comunione ai creditori personali del marito, è da ritenere che anche quelli della comunione concorrano sui beni personali del marito coi suoi creditori particolari. L'art. 245 del Progetto, insomma, non limiterebbe la garanzia dei creditori sociali ai beni della comunione (anche gli articoli 1419, 1446 del codice Nap. dicono la stessa cosa).

Rispetto alla moglie, che non ha l'amministrazione dei beni comuni se non in caso eccezionale, è da premettere che le obbligazioni da essa assunte nell'interesse della famiglia e a nome del marito sono garantite sui beni comuni: questo è già a prima vista ovvia conseguenza della lata formula dell'art. 245 del Progetto, che carica a quei beni oggettivamente le «spese per il mantenimento della famiglia» (lasciamo da parte le spese e i carichi dell'amministrazione o gravanti sui beni, che la mogtie non farà se non quando abbia l'amministrazione, nel qual caso si dovrebbe applicare ad essi l'art. 245). Ma oltracciò quel principio, riguardo alle obbligazioni a scopo familiare assunte dalla moglie, è esplicitamente dichiarato nell'art. 246, cap., il quale però potrebbe anche aggiungere le obbligazioni comunque contratte dalla moglie col consenso del marito: anche le non inerenti alla comunione, cioè agli scopi della famiglia.

Così il Progetto risolverebbe conformemente al codice prussiano una questione, che poi aveva trovato nella preparazione del codice germanico una soluzione differente; il codice germanico, però, nel testo definitivo (§ 1530) è tornato al punto di vista accolto nel Progetto, e che è del resto il più ovvio nell'interesse della famiglia. Che il potere amministrativo concesso al marito riserbi normalmente a lui la stipulazione dei contratti che impegnano i beni comuni è evidente, ma non è meno vero che anche alla moglie, sia pure in subordine (il marito è sempre il capo della famiglia: art. 180 del Progetto), è concesso di stipular validamente contratti nell'interesse comune. Ciò è vero già in un regime di separazione, che accolli al marito il carico fondamentale

della famiglia ( è solo questione di indagare le basi e i limiti di questa facoltà, con cui la moglie si sostituisce al marito rappresentandolo). Tanto più sarà vero in un regime come quello della comunione, che modifica, attenuandola, l'incidenza normale, sul marito, del carico della famiglia, accollandola, cioè, ai due coniugi: avvertendo, poi, che ad ogni modo, siccome gestore della comunione è il marito, la moglie che assume un'obbligazione per scopi famigliari agisce come rappresentante del marito, da cui abbia avuto procura. Che alla moglie, mancando la procura, spetti la facoltà di agire a nome proprio, o che si debbano invece applicare le regole della quasi-contrattuale gestione d'affari, dal Progetto non risulta: ma probabilmente il silenzio non esclude che sia concesso alla moglie di stipulare «a nome proprio», quindi coi propri beni personali, un'obbligazione non personale. Qui, comunque, il Progetto è troppo laconico.

Invece i debiti personali della moglie, a differenza di quelli del marito, gravano esclusivamente sul patrimonio personale di essa; qui viene meno la ragione (gestione del patrimonio comune), che giustifica l'opposta regola quanto al marito. Perciò l'esame delle finalità dell'obbligazione assunta dalla moglie ha pel Progetto importanza. Però, se non vi è concorso dei creditori sociali e personali della moglie sui beni comuni, questo concorso vi sarà sui suoi beni personali? I creditori della comunione, se il contratto sia stato stipulato dalla moglie, hanno azione anche sui suoi beni personali? Che questa responsabilità personale debba escludersi in base al Progetto per i debiti familiari contratti dalla moglie, parrebbe a prima vista risultare dallo stesso Progetto, secondo il quale la moglie risponde personalmente dei debiti contratti per scopi puramente personali (così si deduce dal citato art. 246, capov., del Progetto: ma per maggior chiarezza non sarebbe meglio eliminare quel «non», in cui a prima vista l'interprete potrà incespicare?). In realtà questo articolo non asserisce che «solo» di questi debiti la moglie risponda personalmente; perchè si limita ad asserire, in modo positivo, che i beni comuni non rispondono dei debiti personali della moglie (anche anteriori al matrimonio, si noti: la destinazione familiare ha qui lo stesso effetto che riguardo alla dote).

Piuttosto nel senso di escludere dalla responsabilità i beni personali della moglie (nell'ipotesi fatta sopra) si deve argomentare dal fatto che l'amministrazione del patrimonio comune non spetta di regola alla moglie, ma al marito, quindi la moglie non ha nelle sue mani che i beni costituenti la massa patrimoniale ad essa riservata. E, per conseguenza, dal fatto che la moglie normalmente assume obbligazioni non personali come rappresentante del marito.

Del resto, che normalmente i beni personali della moglie siano esclusi dal rispondere dei debiti familiari risulterebbe anche dall'art. 253, nuovo nel Progetto, che accolla alla moglie, nella divisione susseguente allo scioglimento della comunione, la responsabilità solidale, anche coi suoi beni personali, per questi debiti in genere (anche contratti dal marito) di fronte ai terzi: nei rapporti interni col marito

la responsabilità non può intaccare il valore dei suoi beni personali, e le spetta quindi una azione di regresso. Come si vede, se nei rapporti interni sussiste l'azione di regresso per la parte che ha intaccato i beni personali della moglie, bisogna concludere che il Progetto ha cercato di conciliare l'interesse dei terzi con quelli della moglie a veder attuato il principio per cui in regime di comunione gli oneri della famiglia sono, è vero, a carico dei due coniugi: ma tuttavia, essendo il marito l'amministratore, egli finisce anche qui con avere, rispetto ai propri beni personali, una prevalente responsabilità.

Questo, a quanto pare, dovrebbe essere dunque il sistema delle responsabilità per i debiti del regime di comunione degli acquisti. Che il Progetto qui sia chiarissimo, non pare: bene sarebbe qualche accenno, qualche inciso, che meglio aiuti l'interprete. Che poi sia un sistema semplicissimo è da escludere: ma questo è inevitabile, dato il carattere di questo regime. Certo è che ci si può domandare se la costruzione fondata sulla comunione in mano comune, in cui titolari dei beni comuni sono i coniugi anche di fronte ai terzi, oltre che nei rapporti interni tra essi, non sia assai più complessa di un'altra, più semplice, e che in fondo condurrebbe a risultati pratici poco dissimili: cioè, quella fondata su un regime di comunione puramente interno (tra coniugi), ma con la proprietà esclusiva dei beni riconosciuta, di fronte a terzi, solo al marito. Una costruzione, che ha qualche applicazione anche in istituti del diritto commerciale, e avrebbe il vantaggio di semplificare la questione circa la responsabilità per i debiti. Tuttavia nulla quasi più rimarrebbe, in tal caso, della comunione, anzi non si dovrebbe al più parlare che di comunione di interessi, che il diritto dovrebbe tutelare. Ma anche qui bisogna riconoscere che questo sistema di proprietà fiduciaria offre scarse graranzie per la moglie.

La conclusione è semplice: da un lato il regime di piena separazione è più semplice, in quanto ognuno risponde solo dei debiti personalmente assunti, salvo a vedere nella moglie una rappresentante del marito nel limite della gestione familiare, fondamentalmente a carico suo: ma è anche vero che con quel regime i proventi della moglie sfuggono a chi è creditore del marito per fini che riguardino la famiglia (così come la moglie non è tenuta che a contribuire). Sotto questo aspetto bisogna riconoscere che il regime della comunione di amministrazione da una parte, quello della comunione degli acquisti dall'altra, sono più aderenti così al *consortium omnis vitae* insito nella società coniugale, come alla miglior tutela dei terzi rispetto ai crediti famigliari: salvo sempre le differenze tra quei due regimi, sia rispetto ai proventi del lavoro della moglie, come alla maggior semplicità di meccanismo nella comunione di amministrazione. Nel regime legale di separazione la garanzia per i terzi è pur sempre limitata al contributo cui per legge è tenuta la moglie, secondo il programma minimo consentito dalla legge (rispetto al quale contributo è esperibile l'azione surrogatoria, art. 1234). Nessun regime legale, insomma, è perfetto.

**Università di Modena** — (Rel. Prof. *Verga*): Non convincente è l'art. 246, per il quale i beni della comunione rispondono per tutte le obbligazioni del marito, e, quello che è peggio, in caso di fallimento cadono nella massa. Ora, non solo dal regolamento legale della comunione dei beni fra coniugi sgorgano elementi bastevoli a contrastare la presunzione muciana, in quanto è la prova degli acquisti fatti, ma l'art. 246 pone il dubbio se così si raggiunga lo scopo di bene provvedere alla condizione economica della moglie, che mette così a repentaglio tutto quello che ha, mentre invece cogli altri regimi questo non capiterebbe. Tanto più poi la disposizione è inammissibile, quando si pensi che è ammesso (art. 236) il cumulo dell'istituto dotale colla comunione dei beni fra coniugi. Ora quale sarebbe la garanzia della dote in caso di fallimento?

L'obbligo di tutti i beni della comunione per le obbligazioni del marito è dal relatore giustificato per la necessità di stabilire che i creditori del marito potessero trarre soddisfacimento su tali beni, perchè altrimenti il marito sarebbe in condizioni di nullatenenza e gli sarebbe negato il credito. Peraltro si può rispondere che a ciò basterebbe il il diritto dei creditori sulla quota del marito. Chè se è nel suo stesso interesse, e nell'interesse è a garanzia dei terzi che la esecuzione forzata per le obbligazioni da lui contratte potesse fare suo oggetto il patrimonio della comunione, può tale scopo raggiungersi, pur facendo salva la quota della moglie. Chè se il marito, come capo della famiglia, deve provvedere alle spese di famiglia — cioè per quegli stessi oneri che sono compresi negli art. 245 — a ciò bastava l'art. 245.

Nè si dica che obbligazioni della moglie possono avere una causa estranea alla famiglia, o servire alle soddisfazioni di suoi particolari interessi o capricci, chè altrettanto potrebbe anche dirsi per il marito. D'altra parte ciò è in contrasto coll'art. 245, per il quale i beni formanti la comunione rispondono di tutti i pesi e debiti gravanti su di essi, al momento dell'acquisto.

**Università di Parma** — (Rel. Prof. *Allara*): L'articolo stabilisce, al 1° comma, che i beni della comunione rispondono per *tutte* le obbligazioni del marito. Non voglio discutere della opportunità o del fondamento di questa norma e del diverso trattamento fatto alle obbligazioni della moglie: ma mi sembra che la disposizione non sia coerente col principio, contenuto nell'art. 241, che non consente al marito di compiere da solo atti di disposizione dei beni della comunione.

**Università di Pavia** — (Rel. Prof. *Gangi*): Non sembra approvabile la disposizione per cui i beni della comunione rispondono per tutte le obbligazioni del marito, ed in caso di fallimento di questo, cadono nella massa, mentre non rispondono per le obbligazioni della moglie, siano esse anteriori al matrimonio o siano invece contratte po-

steriormente, salvo che si tratti di obbligazioni inerenti alla comunione, a termine dell'art. 245. Se, infatti, i beni formanti parte della comunione appartengono congiuntamente al marito ed alla moglie (art. 239), non si comprende come mai essi rispondano per tutti i debiti del marito, di qualunque genere essi siano, anche per quelli, quindi, che siano stati contratti per una causa estranea all' interesse della famiglia, e non rispondano, invece, per i debiti della moglie. Quanto è detto nella *Relazione* (p. 116) a sostegno della disposizione accolta nel Progetto, non è affatto convincente. Sta in fatti, si ripete, che i beni della comunione appartengono in comune al marito ed alla moglie (art. 239); che, come è stabilito dall'art. 241, il marito non può, senza il consenso della moglie, alienare od ipotecare tali beni; che per l'art. 245 tali beni rispondono di tutti i debiti legittimamente contratti da ambedue i coniugi durante la comunione, di tutti i carichi dell'amministrazione, e delle spese per il mantenimento della famiglia; e che pertanto non si comprende perchè mai gli stessi beni debbano rispondere per tutte le obbligazioni del marito, anteriori o posteriori al matrimonio, per qualunque causa contratte, anche quindi se contratte per soddisfare meri capricci o vizi, e non debbano, invece, rispondere per le obbligazioni della moglie, salvo che non si tratti di obbligazioni inerenti alla comunione, a termini dell'art. 245. Questa differenza di trattamento non ha, almeno a quanto sembra, un solido fondamento logico, e può costituire un motivo per distogliere la moglie dal consentire a un tale regime patrimoniale.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): Rilevanti sono le nuove disposizioni relative ai debiti che cadono nel patrimonio familiare ed in particolare quella per cui i beni della comunione rispondono di tutte le obbligazioni contratte dal marito, mentre non rispondono delle obbligazioni contratte dalla moglie, che non siano inerenti alla comunione. Potrebbe osservarsi che in tal modo può essere vulnerato quel presidio per le sorti della famiglia, che si è voluto erigere coll'unità patrimoniale: ma non deve dimenticarsi la convenienza che il marito possa garantire i terzi per le obbligazioni contratte, anche per non perdere quel credito che gli occorre per agire, come giova all' interesse della famiglia.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Agrigento** — (Rel. Avv. *Salvago*): Fondamento della comunione dei beni di cui all'art. 237 del Progetto è il principio che all'acquisto dei beni concorrono anche la moglie con la buona economia, col risparmio e col sacrificio, e la indis-

solubilità della vita della famiglia e che lo scioglimento profitta in egual misura ad ambidue i coniugi. La comunione, dunque, mentre da un lato riconosce che la metà dei beni sono il frutto del lavoro e dell'economia della moglie, la quale con tali mezzi li ha acquistati e ne è proprietaria, dall'altro tende a migliorare le condizioni della moglie e della famiglia. A riprova di tali concetti stanno le disposizioni degli articoli 247 e 248 del Progetto, che consentono e regolano la separazione dei beni della comunione.

La disposizione generica e senza eccezione contenuta nell'art. 246 pare che distrugga i motivi e la finalità per la quale la comunione fu creata *juris et de jure*.

Infatti, quando dispone che i beni della comunione rispondono per tutte obbligazioni del marito ed in caso di fallimento di questo cadono nella massa, si viene ad annullare il diritto di proprietà sulla metà di tali beni da parte della moglie e la destinazione di tali beni ai bisogni della famiglia. E mentre per l'art. 248 la comunione può essere sciolta per il disordine degli affari del marito, che mettono in pericolo gli interessi della moglie, nulla è detto sulla sorte dei beni spettanti alla moglie in caso di scioglimento per separazione dei beni.

Parrebbe, così, che per l'imputazione alla massa si debba prescindere dai diritti della moglie. Onde appare necessario che l'art. 246 venga modificato nel senso che debbano cadere nella massa fallimentare soltanto i beni del marito, o almeno che i beni comuni cadano nella massa fallimentare solo quando essi non siano stati separati e che, nel caso che la separazione sia stata disposta, la quota della moglie rimanga esclusa. Ove poi la dichiarazione di fallimento sia intervenuta durante la procedura di separazione, il convenimento alla massa rimanga sospeso fino all'esisto del giudizio di separazione e, ove essa venisse disposta, la quota assegnata alla moglie debba esonerarsi dall'obbligo del conferimento alla massa. Ma per le ragioni che avanti si sono dedotte, appare più conducente che sempre e in ogni caso la metà dei beni costituenti la comunione rimangano di proprietà della moglie, e solo quelli appartenenti al marito vengano imputati alla massa.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Alessandria** — (Rel. Avv. *Piltaluga*): Non sembra da approvarsi l'art. 246, pel quale i beni della comunione rispondono di tutte le obbligazioni del marito e, in caso di fallimento di questo, cadono nella massa, e non rispondono invece dei debiti della moglie, sia anteriori al matrimonio sia contratti posteriormente, salvo che non siano per obbligazioni inerenti alla comunione.

In buona sostanza il Progetto pensa che i beni della comunione siano tutti e sempre frutto unicamente dell'opera del marito, il che non sembra, ed amplia, oltre i termini segnati dal codice di commercio, la presunzione muciana da questo ammessa nella disciplina del fal-

limento; poichè, essendo la comunione un titolo legittimo di acquisto, i beni, che per virtù di essa appartengono alla moglie, non sarebbero secondo il codice di commercio soggetti a questa presunzione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Asti** — (Rel. Avv. *Ballario*): La moglie del commerciante non potrà valersi della facoltà dell'art. 248, quando esista disordine negli affari nel marito, perchè la sua quota di condominio deve cadere nella massa in caso che quei disordini siano causa di fallimento.

E' giusto ciò? Non è troppo rigorosa la disposizione dell'art. 246 per i casi in cui la moglie non partecipa al commercio del marito?

**Commissione Reale Avvocati di Bologna**: Si è d'avviso che il primo alinea apra l'adito alla elusione eventuale del divieto contenuto nell'art. 239. Infatti, poichè i beni comuni debbono rispondere per le obbligazioni del marito, questi, assumendo obbligazioni su larga scala, potrebbe provocare la dispersione dei beni della comunione.

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): Come è già stato accennato nell'osservazione generale, è molto dubbia l'opportunità di sancire questa responsabilità dei beni della comunione per tutte le obbligazioni del marito.

**Commissione Reale Avvocati di Brindisi**: La responsabilità dei beni della comunione familiare per tutte le obbligazioni del marito, sì che in caso del fallimento del marito essi cadano nella massa, non sembra in tutto approvabile.

Può consentirsi in simile norma, innanzi tutto, solo quando il commercio del marito sia anteriore all'acquisto dei beni: in caso opposto la norma non si può assolutamente giustificare col rispetto che si deve al diritto dei terzi.

In secondo luogo è assurdo fare un trattamento diverso alla moglie, nella ipotesi che non il marito, sibbene invece la moglie, sia in commercio.

Mantenendo ferma, così come è scritta, la disposizione dell'art. 246, si rischia di veder rovinare molte famiglie, avvantaggiandosi i terzi di attività, sulle quali essi non avrebbero dovuto fare alcun affidamento; e, d'altra parte, si rischia di vedere aumentare in modo impressionante il numero delle donne commercianti.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Casale** — Pare eccessivo che in caso del fallimento del marito i beni della comunione cadano sulla massa, trascinando nella rovina anche la moglie, che avesse realmente concorso con mezzi propri all'acquisto in comune.

Non sarebbe neanche ammessa la prova contraria, che pure per caso analogo consente l'art. 763, capov. ult., del codice di commercio attuale.

Per non pregiudicare il diritto del coniuge commerciante si dovrebbe dire che i beni cadono nel fallimento del marito solo per la metà, o per la quota che gli spetta, e l'altra metà dev'essere avocata al fallimento solo nel caso in cui le presunzioni di comunione della spesa negli acquisti sia eliminata da prova contraria.

Ed esempio, un marito, fortunato commerciante, acquista uno stabile; in regime di comunione diventa comune; le sorti mutano e fallisce: in tal caso la presunzione di comunione dovrebbe cedere, ove la moglie non provi d'aver realmente concorso all'acquisto.

Viceversa, se realmente l'acquisto fu fatto con mezzi comuni, non è giusto che, come dispone il Progetto, tutto sia avocato al fallimento del marito. L'art. 224 del codice svizzero, che pure ammette la comunione fra coniugi, salva il diritto della moglie.

Se devesi prevedere e reprimere il caso di un commerciante, che preparando il fallimento acquista in capo alla moglie, bisogna pur tutelare questa, allorchè con mezzi propri concorre in realtà all'acquisto.

In altri termini, in regime di comunione degli acquisti vi dovrebbe essere una semplice presunzione che gli stessi sono fatti a spese comuni: presunzione che in un senso o nell'altro dovrebbe cedere alla prova contraria.

Il Progetto non provvede per il fallimento della moglie, molto più raro, ma pure possibile

**Commissione Reale Procuratori di Catanzaro** — (Rel. Avv. *Supino*): Non possiamo omettere una osservazione: la forte disparità di trattamento dei due coniugi rispetto alla sostanza comune. La quale può essere addirittura ingoiata da qualsiasi debito del marito e da un suo fallimento; mentre non risponde delle obbligazioni della moglie, se non siano di quelle inerenti alla comunione, come dall'art. 245.

Una così grande disparità di trattamento viene giustificata col rilevare che il marito, sfornito di beni proprî, può impegnare il patrimonio comune per trovar credito, e per dirigere la famiglia, onde provvedere alle spese relative, e che per la moglie bisognava evitare i debiti provocati da capricci.

Ma il detto rilievo in riguardo al marito verrebbe a sostanziarsi in quelle stesse obbligazioni legittime dell'art. 245, mentre l'ampia dizione della prima parte dell'art. 246 finirebbe col comprendere anche tutte quelle spese folli, che un marito, pur sfornito di beni propri, volesse fare sul patrimonio collettivo apportato in comunione tutto dalla moglie.

Nè costei potrebbe trovare scampo e salvezza nell'art. 247, poichè i relativi provvedimenti potrebbero giungere tardi e a patrimonio comune già liquidato e ingoiato.

Parrebbe, quindi, opportuno, che anche le obbligazioni del marito subissero — rispetto ai beni comuni — una certa limitazione, anche di refreno.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Catanzaro** — (Rel. Avv. *Pugliese*): La disposizione che coinvolge nel dissesto patrimoniale del marito i beni della comunione, praticamente invalida la disposizione dell'art. 241, mentre il marito può, con rischiose operazioni, esporre alla vendita il patrimonio comune. Sembra, perciò, opportuno che le obbligazioni del marito non preventivamente autorizzate dal tribunale nei riflessi del patrimonio comune o consentite dalla moglie, siano disciplinate dalle norme del condominio, per cui i creditori potranno, provocando la divisione, agire sulla parte di lui.

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Rovelli*): La disposizione indebolisce, secondo noi, in pratica, l'efficacia dell'istituto. La comunione degli utili e dei beni acquistati con essi tende a costituire un patrimonio possibilmente stabile, per quanto non inalienabile, allo scopo di rafforzare l'unità della famiglia. Dovrebbe perciò, in quanto è attuabile, essere sottratto ai pericoli del fallimento, quando non risulti impiegato nell'azienda del marito.

Riconosciamo, però, la gravità del problema e le difficoltà della regolamentazione.

La prima parte, poi, dell'articolo, si riferisce ad ipotesi contemplate nell'art. 245.

Sostituiremmo: « I beni della comunione in caso di fallimento cadono nella massa quando abbiano costituito od abbiano contribuito a costituire un elemento patrimoniale dell'azienda ».

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna** — (Rel. Avv. *Ghero*): Quest'articolo, così com'è redatto, annulla tutti i benefici della comunione. Ammettere che le obbligazioni del marito la impegnino, così da farla senz'altro sfumare nel suo personale interesse, mentre per quelle della moglie la comunione non risponde, appare distruggere quello scopo, che si propone la nuova legislazione, di costituire cioè alla famiglia un patrimonio sicuro. Le ragioni dalla *Relazione* addotte in difesa di questo testo non persuadono, mentre il testo — se mantenuto — sarà più che bastante a far respingere da ogni sposa cosciente la comunione, e preferirle la vecchia e più sicura ed intangibile dote.

Nè vale addurre le ragioni dei terzi creditori, anzitutto perchè non sembra che una tale preoccupazione possa conciliarsi con la disposizione precedentemente dettata all'art. 241; in secondo luogo, e principalmente, perchè il regime di comunione è concepito per presidio della famiglia e non dei terzi, i quali di fronte a contraenti coniugati penseranno bene

d'informarsi sulle convenzioni matrimoniali. Non si capisce, poi, perchè il marito debba poter sfruttare a profitto del proprio credito un patrimonio che non è suo, ma di un altro ente, la famiglia, e come questa si possa coinvolgere (e per disposizione di un codice civile, per giunta) in un fallimento, cioè nella responsabilità di debiti contratti a beneficio di un ente estraneo alla comunione stessa, l'azienda del marito.

Ritiene perciò il Sindacato di far voti, perchè l'articolo venga riformato, tenendo presenti questi criteri:

1°) parità di trattamento delle obbligazioni del marito e della moglie nel soddisfacimento sulla comunione;

2°) diritto di ciascuno dei coniugi di rivendicare, in caso di esecuzione sulla comunione, i propri apporti;

3°) accordare al coniuge privilegio assoluto sui terzi.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Lanciano** — (Rel. Avv. *Sigismondi*): Pur restando integro nella sua dizione l'art. 246, andrebbe diversamente regolata la responsabilità per debiti, con l'equiparare cioè la condizione dei terzi, i quali contraggono con la moglie, alla condizione dei terzi contraenti col marito, nel senso che le obbligazioni del marito, per essere soddisfatte con i beni della comunione, dovrebbero essere, del pari a quelle della moglie, inerenti alla comunione, giusta l'art. 245.

Le ragioni, che si leggono nella *Relazione*, non sono convincenti, non giustificano il diverso trattamento. Se la moglie può contrarre obbligazioni per la soddisfazione di particolari suoi interessi o capricci, non è men vero che il marito, venendo meno ai suoi doveri verso la famiglia, possa assumere obbligazioni, non per bisogni familiari, ma per interessi propri o vizi, o altro suo fine personale.

Col prescriversi poi che «in caso di fallimento del marito i beni della comunione cadono nella massa», si disconosce il diritto della moglie sui beni stessi, diritto proclamato e sancito nell'art. 251, avendo la moglie diritto, sciolta la comunione, di conseguire una quota dei detti beni; si urta contro il disposto del successivo art. 253, per cui «dei debiti inerenti alla comunione, che non siano stati estinti prima della divisione, risponde solidalmente la moglie»: e non si raggiunge il fine, che la Commissione per la riforma del codice civile si è proposto, quello cioè di facilitare e far progredire l'istituto della comunione dei beni; in quanto, se l'uomo è commerciante, la donna, sposandosi, non eleggerà di sicuro il regime della comunione dei beni, per tema che un possibile fallimento del marito coinvolga anche le sue economie.

Si propone, quindi, la soppressione del detto inciso: col diritto che compete alla massa dei creditori, di far rientrare nel patrimonio del marito tutto quanto, frutto dell'attività del marito stesso, faccia parte della comunione, l'interesse della massa è salvaguardato senza lesione dei diritti quesiti della moglie.

Infine, ove mai si creda di mantenersi la discussa disposizione, la quale dovrebbe del resto avere la sua sede propria nel codice di commercio, la disposizione stessa appare manchevole, in quanto che in essa non si ipotizza anche il caso di fallimento della moglie commerciante, nel qual caso i beni della comunione dovrebbero del pari cadere nella massa.

**Commissione Reale Procuratori di La Spezia**: L'art. 246, per la sua gravità, merita particolare rilievo. In esso è detto che i beni della comunione rispondono *per tutte le obbligazioni* del marito e, in caso di fallimento, cadono nella massa.

Non così per le *obbligazioni della moglie*, salvo per quelle inerenti alla comunione.

Ora, se i beni formanti parte della comunione, si appartengono ai coniugi (art. 249 del Progetto), non è giusto che i detti beni rispondano di tutti i debiti del marito, in quanto ciò si risolverebbe a danno della moglie e degli interessi familiari per cui è costituita la comunione.

Si fa voti che la disposizione sia limitata nel senso che i beni della comunione rispondano solamente per la parte spettante al marito.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova** — (Rel. Avv. *Finzi*): Sembra opportuno statuire la reciprocità e la rispondenza per le obbligazioni della moglie, quando la stessa sia commerciante. Altrimenti ciò potrebbe facilmente indurre a far figurare il nome della moglie come gerente dell'azienda commerciale, almeno in quegli ambienti in cui si può presumere che gli altri contraenti sieno meno esperti.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Muggiani*): I beni della comunione rispondono di tutte le obbligazioni del marito e cadono nella massa in caso di fallimento di questo: non rispondono, invece, delle obbligazioni della moglie.

E' un caso di disparità, che forse si potrebbe utilmente abolire, mettendo i beni comuni a garanzia dei creditori tanto della moglie quanto del marito; ma non per intero, bensì salvando una specie di legittima (ad esempio, la metà) a favore dei figli, quali che siano le vicende personali dei coniugi.

Con ciò, oltre che equiparare il trattamento ai creditori di ognuno dei coniugi, si impedirebbe il sacrificio totale dello scopo primario della comunione, che è rivolto alle necessità della famiglia e quindi dei figli; senza contare che con la disposizione del Progetto si può prevedere che molte mogli si presteranno o serviranno in pratica a mascherare il commercio del marito, allo scopo di sottrarre i beni comuni alle garanzie creditorie.

Sull'art. 246 sembra necessario portare più ampio esame, per la gravità e unilateralità del suo contenuto.

Il referente crede rilevare che non si conosce nel diritto vigente un'altra forma così singolare di comunione, che faccia sfumare tutto il patrimonio comune nel fallimento di uno dei due partecipanti, e si domanda come mai si possa dire, come dice la *Relazione*, che una comunione siffatta, contenente un così grave pericolo, « ha una funzione simile alla dote », che serve «a sostenere i pesi del matrimonio », e che ha per « funzione precipua il mantenimento della famiglia ».

Occorre fissare che la comunione dei beni, che si vuol creare, deve rappresentare un presidio per la famiglia, non per il solo marito, non per i suoi creditori, non per accrescere artificialmente il credito di lui, come è fatto palese dal riflesso che, per questa comunione, si è voluta escogitare una forma *sui generis* di pubblicità mediante la annotazione a margine dell'atto di matrimonio — articoli 125 e 236 del Progetto (e se ne dovrà tener conto nella riforma del codice di commercio) —, cosicchè i contraenti col marito e i suoi creditori non possono fare assegnamento sulla totalità dei beni della comunione, ma solo sopra la metà di essi, cioè di quanto egli amministra nella sua veste di marito.

Nè si dica che se il marito ha la direzione della famiglia e deve provvedere a sostenere le spese della famiglia, deve avere anche il diritto di impegnare i beni della comunione, perchè, in primo luogo, le spese della famiglia gravano anche sulla moglie (articoli 165 e 167 del Prog.), in secondo luogo, perchè qui non si tratta di spese per la famiglia, le quali per l'art. 245 gravano i beni formanti la comunione, ma di altri debiti del marito, come dice chiaramente la *Relazione*; in terzo luogo, perchè il diritto del marito di impegnare i beni della comunione è in aperto contrasto col divieto fattogli di alienare ed ipotecare detti beni (art. 241 del Progetto). Si osserva ancora che la *Relazione* non giustifica la gravissima disposizione, colla quale si vuol prevedere il caso di fallimento del marito per statuire che i beni della comunione cadono nella massa, disposizione che non è affatto necessaria in un Progetto di codice civile e che, oltre tutto, rappresenterebbe da sola una preoccupazione seria delle spose nel momento di decidersi a pattuire la comunione dei beni, essendo per esse troppo ragionevole il riflesso che il nuovo istituto non è di loro convenienza, così come è congegnato, e che è meglio tenersi libere da vincoli pericolosi. Il quale riflesso può riuscire per esse avvalorato dal considerare l'ostilità della seconda parte dell'articolo in esame e dalla sua motivazione, perchè la sposa vede i beni della comunione chiamati a rispondere per tutti i debiti del marito, anteriori e posteriori al matrimonio, di qualunque genere, anche di giuoco, se occorre, mentre vede esclusi completamente i debiti propri, eccetto quelli che sono ammessi per il precedente art. 245 e per i quali non era necessario farli apparire una seconda volta fuori di sede, e li vede esclusi con l'arbitraria motivazione che « le obbligazioni (della moglie) possono avere una causa estranea alla famiglia o servire alla soddisfazione di suoi particolari interessi o capricci ».

Ad avviso, quindi, del referente, il contenuto fondamentale e la formulazione di questo art. 246 andrebbero radicalmente modificati, pa-

reggiando nella soddisfazione sui beni della comunione le obbligazioni del marito a quelle della moglie, e salvaguardando poi i diritti della moglie nel caso di esecuzione sui beni stessi da parte dei creditori del marito, ammettendola a reclamare l'ammontare dei suoi apporti, e assistendone col privilegio il credito relativo (arg. art. 224 codice civile svizzero) o salva la rivendica in natura quando sia possibile (art. 210 codice suddetto). Se non si farà così, è facile prevedere *a priori* il fallimento dell'istituto, che aggrava nell'ambiente della famiglia le conseguenze estreme della presunzione muciana, già così largamente applicata nel codice di commercio.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano**: Si ritiene grave e non giustificata la disposizione secondo cui i beni della comunione rispondono per tutte le obbligazioni del marito e, in caso di fallimento di questo, cadono nella massa. Questa disposizione contraddice non soltanto ai principi fondamentali d'ogni comunione, ma a quelli che ispirano il nuovo ordinamento, diretto a creare un terzo patrimonio, comune della famiglia.

Assisteremo il più delle volte alla completa dissipazione di esso.

Le stesse ragioni che giustificano il nuovo ordinamento, e cioè che, cooperando la moglie con la buona economia e col risparmio agli acquisti che fa il marito, non è giusto che gli acquisti restino di proprietà del marito, dovrebbero suggerire che i beni della comunione rispondano della sola metà del loro ammontare per le obbligazioni del marito, facendosi luogo, in caso di esecuzione da parte dei suoi creditori ed in caso di suo fallimento, alla separazione giudiziale quale prevista dall'art. 248, ricorrendo in tali casi evidente l'ipotesi della cattiva amministrazione della comunione e del disordine degli affari del marito.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova** — (Rel. Avv. *Parenzo*): Non appare che sia sufficientemente giustificata la disparità di trattamento creata a favore dei creditori del marito e a sfavore dei creditori della moglie.

Data specialmente l'attuale parificazione della posizione sociale della donna a quella dell'uomo, non si vede perchè questi debba godere la fiducia del legislatore più di quella. Se è certo che vi saranno dei matrimoni, nei quali la moglie potrà contrarre debiti a scopo di provvedere — per dirla con le parole del relatore — « alla soddisfazione di suoi particolari capricci », non è men certo che ve ne saranno altri, nei quali sarà invece il marito che farà cattivo uso dei guadagni e del patrimonio comune.

D'altra parte riuscirebbe molte volte assai tormentosa ed incerta la prova intorno allo scopo o alla destinazione del debito contratto dalla moglie, per sapere se si riferisca alle spese di amministrazione del patrimonio comune o di mantenimento della famiglia e possa quindi

essere soddisfatto coi beni della comunione, o se invece si riferisca a spese personali.

Bisognerebbe almeno introdurre una presunzione *juris tantum* che i debiti siano stati contratti nell'interesse del patrimonio della comunione o nell'interesse famigliare.

Ma deve sopratutto ritenersi inopportuno che i beni della comunione, mentre non rispondono per nessun obbligo della moglie, rispondano per quelli del marito *anche anteriori al matrimonio.*

Ciò distrugge in parte i vantaggi della comunione. Nella comunione entrano soltanto gli acquisti successivi al matrimonio, e ne sono anche eccettuati i beni provenienti da successione o donazione. E' ovvio, quindi, che nessun grave pericolo corrono i creditori anteriori al matrimonio. Per essi, infatti, questi beni sono dei beni *futuri*, che avrebbero potuto anche non essere prodotti o venir consumati. Ed inoltre resta loro esperibile — s'intende — l'azione pauliana.

Sarebbe d'altro canto troppo pericoloso per i creditori dell'uno o dell'altro coniuge successivi al matrimonio statuire che i beni della comunione non siano per loro di garanzia.

Si pensi che « la comunione opera di diritto anche quando nell'atto di acquisto non ne sia fatta menzione ». Così dispone l'art. 238 del Progetto, e la disposizione appare lodevole. Ma ognun comprende quale stato di grave incertezza e di pericolo per i creditori rappresenti un simile regime, qualora si statuisca che le obbligazioni dei coniugi o anche di uno solo di loro non possano essere soddisfatte sui beni della comunione.

Concludendo, si opta affinchè queste disposizioni siano così modificate:

« I beni della comunione non rispondono delle obbligazioni personali contratte da ciascuno dei due coniugi prima del matrimonio.

" Rispondono, invece, per tutte le altre obbligazioni anche personali del marito o della moglie e, nel caso di fallimento di uno di loro o di entrambi, cadono nella massa „.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Perugia** — (Rel. Avv. *Ferrero*): Appare eccessivo il disposto che i beni della comunione rispondono per tutte le obbligazioni del marito e, in caso di fallimento di questo, cadono nella massa.

La moglie che non ha preso parte alla attività commerciale del marito, non può, a nostro avviso, essere tenuta a rispondere di tale attività.

Sembra, perciò opportuno mantenere, nella specie, le presunzioni degli articoli 781 e 782 del codice di commercio, facendo voti anche che l'articolo convenientemente rielaborato, venga posto in un progetto di codice di commercio, che appare la naturale sede dello stesso.

**Commissione Reale Avvocati di Pola** — Con questa disposizione viene praticamente posto nel nulla il divieto fatto al marito

di alienare o ipotecare i beni comuni: visto che i beni della comunione rispondono per tutte le obbligazioni del marito, basterà che questi rilasci una cambiale, e il mutuante iscriverà ipoteca sulla base di un semplice decreto d'ingiunzione.

Non persuadono, poi, le considerazioni che — secondo la *Relazione* (pag. 116) — starebbero a giustificare la norma.

Anzitutto, se fosse vero che il marito, avendo la direzione della famiglia e dovendo provvedere alle spese di questa, debba avere anche il diritto d'impegnare il patrimonio familiare, d vrebbe intanto togliersi a suo favore il divieto di alienare e ipotecare, disposto all'art. 241.

In secondo luogo, sembra alla Commissione che dalla comunione dei beni fra coniugi non sorga un *patrimonio familiare* (il quale è anzi regolato a parte dall'art. 256 del Progetto), ma appunto solo *una comunione di beni*, nella quale i comunisti (i coniugi) hanno o dovrebbero avere uguali diritti, se non in quantità (art. 240 del Progetto), almeno in *qualità*. In terzo luogo, non vale solo per la moglie, ma anche per il marito l'argomento che le obbligazioni possono avere anche una causa estranea alla famiglia o servire alla soddisfazione di interessi o capricci particolari; tanto è vero che lo stesso Progetto (art. 248) ha previsto la separazione giudiziale dei beni per prodigalità, cattiva amministrazione, ecc., da parte del marito.

Invero non sono rari i casi in cui la madre dirige tutta l'economia familiare, ed esercita in proprio l'industria o il commercio, che alla famiglia procura i mezzi di sussistenza. Non è giusto, in questo caso, che i creditori della moglie si trovino in condizione deteriore a quelli del marito; non è giusto che il fallimento della moglie non faccia cadere nella massa i beni della comunione.

La Commissione ritiene inopportuna la norma dello art. 246, come contradditoria al principio della comunione e ai disposti particolari degli articoli 237, 238, 239, 240, 251, e 253 e sufficiente la regola dell'art. 245, per cui i beni della comunione rispondono degli oneri dipendenti dalla loro amministrazione, dalle spese di famiglia e dagli obblighi di alimenti.

In caso di fallimento di uno dei coniugi pare più equo disporre la separazione dei beni comuni e la inclusione nella massa della quota spettante al fallito, salvo sempre il disposto dell'art. 245.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Ravenna** — (Rel. Avv. *Armuzzi*): Non sembra persuasiva la ragione addotta per la disparità di trattamento tra marito e moglie. Sembra invece che il disposto stesso contrasti con la definizione data nella *Relazione* sulla comunione dei beni tra coniugi: « patrimonio unitario della famiglia con funzione simile alla dote ».

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Orlandi*): Degne di rilievo sono le disposizioni contenute nell'art. 246. Infatti, mentre le disposizioni dell'art. 245 paiono degne di tutto

il nostro plauso, tale non appaiono affatto quelle dell'art. 246, le quali stabiliscono a favore dei creditori del marito una situazione di privilegio, che ricade in danno non solo dei creditori della moglie, ma anche della famiglia. Anche ora è molto controverso se i beni della comunione rispondano delle obbligazioni personali del marito e se i beni stessi, in caso di fallimento del marito, possano andare tutti a beneficio della massa. Le ragioni che in argomento adduce la *Relazione*, quantunque serie, non soddisfano completamente, e si propone la radiazione dell'art. 246.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere**: L'art. 237 dispone, fra altro, che « nella comunione » cadono tutti beni acquistati durante il matrimonio dall'uno o dall'altro coniuge, sia a titolo gratuito « sia a titolo oneroso »; e la prima parte dell'art. 246 dispone che « i beni della comunione rispondono per tutte le obbligazioni del marito, ed in caso di fallimento di questo, cadono nella massa ». Sembrerebbe più giusto che dalla massa fallimentare venissero sottratti i beni acquistati indubbiamente dalla moglie, e ciò nello interesse della famiglia, che altrimenti resterebbe privata dei beni acquistati dalla moglie, con grave e forse irreparabile danno dei figli. La innovazione apportata nel Progetto all'istituto della comunione parrebbe frustrato nella ipotesi del fallimento del marito, e se queste considerazioni si ritengono degne di nota, in tal caso dovrebbe disporsi la sottrazione dal patrimonio fallimentare dei beni acquistati dalla moglie, in rispondenza ed analogia anche di quanto dispone il codice di commercio negli articoli 780 e seguenti.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Cravero*): La disposizione annulla la portata concreta della norma sulla inalienabilità da parte del marito dei beni della comunione. Egli può, indirettamente, determinarne l'alienazione mediante obbligazioni proprie, ed eludere la legge.

Se la disposizione della prima proposizione viene conservata, è oziosa la seconda, essendo evidente che, se i beni della comunione possono e debbono servire per i debiti del marito, debbano entrare nella massa in caso di fallimento.

**Commissione Reale Procuratori di Torino**: Non sembra che in regime di comunione di tutti i beni questi debbano cadere nella massa in caso di fallimento del marito. Si deve ritenere che lo stesso accada quando la moglie sia commerciante e fallisca essa?

Avuto riguardo ai chiari principi esposti dal relatore per quanto riguarda questa forma di regime patrimoniale fra i coniugi e coi quali si afferma avere questo patrimonio comune una funzione simile alla dote,

quella cioè, di sostenere i pesi della famiglia e di riversarsi su di esso le obbligazioni contratte dal marito per provvedere queste a spese di famiglia, non si comprende perchè in caso di fallimento questo patritrimonio familiare debba cadere nella massa e rispondere delle obbligazioni commerciali, che il marito ha contratto e che sono diverse ed indipendenti dalle spese contratte per i bisogni della famiglia. Si propone che debba cadere nella massa fallimentare soltanto la metà di questi beni in comune tra marito e moglie.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): Questo Sindacato non dubita di dover proporre la soppressione dell'art. 246, perchè in aperto contrasto sia con i principi a cui si ispira l'istituto della comunione, sia con altre disposizioni di legge che regolano lo stesso istituto.

Se i beni della comunione dovessero rispondere, come propone la prima parte dello articolo in esame, per tutte indistintamente le obbligazioni del marito, salta agli occhi che verrebbe snaturato *ab imis* lo scopo della comunione, il quale, come risulta dalla stessa *Relazione* (pag. 113 e segg.), risponde agli ideali etici della famiglia, mira a costituire un patrimonio collettivo del marito e della moglie, con la funzione precipua del mantenimento della famiglia. Ora, poichè la disposizione *de qua* non distingue fra obbligazione e obbligazione, è certo che i beni della comunione dovrebbero rispondere dei debiti contratti dal marito anche per scopi assolutamente antitetici a quello a cui tali beni debbono servire.

Di più, detta disposizione è in stridente contrasto, sia con l'art. 341 (perchè, mentre il marito non potrebbe alienare o ipotecare quei beni senza il consenso della moglie o, in mancanza, senza che ricorra la necessità o utilità evidente della alienazione o ipoteca, viceversa egli potrebbe dilapidare quegli stessi beni attraverso l'esecuzione dei suoi creditori), sia con l'art. 245, che elenca tassativamente di quali pesi rispondono i beni formanti la comunione.

Tutto ciò considerato, apparisce evidente, da un verso come i beni formanti la comunione, se debbono assolvere il compito per cui questo istituto è stato accolto nel codice, non possono rispondere che dei debiti contratti per la famiglia, dall'altro che, per sancire questo principio, per far sì, cioè, che il marito, come si legge nella *Relazione*, avendo la direzione della famiglia e dovendo provvedere alle spese di essa, abbia anche il diritto di impegnare il patrimonio familiare, è sufficiente l'art. 245, nel quale è espressamente stabilito che tali beni rispondono anche *delle spese per il mantenimento della famiglia*.

**Commissione Reale Avvocati di Treviso e Belluno** — (Rel.ri Avv.ti *Salsa* e *Olivi*): Questa disposizione non ci sembra equa in rapporto a quanto è disposto dal precedente art. 239.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:** Nessuna ragione plausibile sembra giustificare un trattamento di favore dei creditori personali del marito, i quali sarebbero garantiti, oltrechè dalla sostanza particolare di lui, da quella comune, per qualsiasi debito contratto anche prima della comunione (art. 246 del Prog.), in confronto ai creditori della moglie, per crediti anteriori alla comunione.

E ancor meno appare giustificato tale trattamento per i debiti contratti dal marito dopo la comunione.

Dai combinati disposti dagli articoli 246 e 253 del Progetto risulta che i creditori particolari del marito concorrono coi loro crediti sui beni particolari di questo, e, come creditori della comunione, sui beni comuni; inoltre, qualora non trovino soddisfazione su questi beni, si possono soddisfare anche sulla sostanza riservata della moglie, concorrendo coi creditori particolari di questa, dacchè l'art. 253 del Progetto prevede l'obbligazione solidale della moglie per i debiti inerenti alla comunione non estinti prima della divisione.

La *Relazione* giustifica tale trattamento di esagerato favore ai creditori del marito coll'esigenza di procurargli il necessario credito, perchè possa far fronte agli oneri familiari, in prima linea incombenti su di lui.

Però, così ragionando e così statuendo nel Progetto, si toglie il credito alla moglie, la quale sempre più spesso, anche in Italia, esercita un'industria, un'arte, un commercio, una professione, ancora prima del matrimonio e della pattuizione della comunione.

Un indice ne è, fra altro, l'aumento dei dissesti di donne commercianti, e l'aumento delle piccole aziende agricole in mano delle donne, in alcune parti d'Italia.

Ed i vantaggi economici di queste attività separate della donna vanno in gran parte a profitto del nucleo familiare.

Sembra, perciò, più corrispondente allo scopo dell'istituto della comunione, garantire meglio anche i creditori della moglie.

Il codice svizzero vi provvede (art. 224), concedendo alla moglie, in caso di fallimento del marito o di pignoramento di beni della comunione, un privilegio per la metà del credito per i suoi apporti nella comunione, ciò che per i creditori particolari della moglie può rappresentare un sensibile miglioramento delle loro garanzie reali.

Si dovrebbe pertanto adottare questo sistema, oppure stabilire che in caso di fallimento dell'uno o dell'altro coniuge che abbia l'amministrazione della sostanza comune, avvenga lo scioglimento della comunione, si operi la divisione colle regole degli articoli 251 e 252, e si acquisisca alla massa del fallito la quota spettantigli.

Ciò si impone tanto più in quanto, lasciando la norma dell'art. 246 del Progetto, si verrebbe a togliere alla moglie ed ai suoi creditori ogni possibilità di impugnare la presunzione muciana ed a far in genere valere tutti i diritti del capo II, sezione 3ª, del codice di commercio,

dacchè l'art. 246 del Progetto fa cadere senza eccezione nella massa fallimentare del marito tutti i beni della comunione, compresa la quota della moglie; escludendo quindi la possibilità, da parte di questa, di far valere alcun diritto sugli stessi.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Particolare interesse desta la disposizione che i beni della comunione rispondono per tutte le obbligazioni del marito, ed in caso di fallimento di questo, cadono nella massa. Con tale norma sono favoriti tangibilmente i creditori del fallimento, i quali, in luogo della problematica presunzione muciana dell'art. 782 del vigente codice di commercio (che la moglie del fallito può far cadere con prove contrarie), possono ora rivendicare in via definitiva alla massa fallimentare i beni della comunione.

Si tratta, perciò, di una disposizione che innova sostanzialmente, oltreché il diritto patrimoniale del matrimonio, il diritto fallimentare.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri** —(Rel Avv. *Coronati*): Assai opportuna si ravvisa la disposizione dell'art. 246 — che poteva a prima vista apparire illogica ed ingiusta — per le ragioni svolte dal relatore Prof. FERRARA.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia** — (Rel. Avv. *Gallo*): E' degna di approvazione la disposizione della prima parte dell'art. 246, ma non così il capoverso (almeno così com'è stilato).

Le ragioni della riserva sono due:

*a*) anche la moglie può avere o contrarre obbligazioni importanti e non è giusto che i beni della comunione, che possono, nella maggior parte, costituire un suo apporto, siano sottratti alla garanzia dei suoi creditori;

*b*) anche la moglie, se esercita il commercio, può essere dichiarata fallita.

## Art. 247

(Art. 1441 codice civile)

(*Scioglimento della comunione*)

La comunione si scioglie per la morte di uno dei coniugi, per l'assenza dichiarata, per la separazione personale definitiva e per la separazione giudiziale dei beni.

## MAGISTRATURA

**Corte di Cassazione del Regno**: Non sembra opportuno che la comunione si sciolga sempre che venga pronunciata la separazione personale dei coniugi. In tal modo, infatti, si verrebbe a consentire alla moglie di ottenere la libera disponibilità di una parte dei beni della comunione anche nel caso in cui meno si riscontra l'opportunità di una tale concessione a suo favore, quello di separazione pronunciata per colpa sua.

Lo scioglimento della comunione dovrebbe, perciò, essere avvicinato, quanto alle cause e agli effetti, alla separazione della dote, tenuto conto delle differenze che si riscontrano fra i due istituti.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si propone questo testo: "... o per il fallimento *del coniuge che ha l'amministrazione della comunione*, per la separazione *personale* e per la separazione....„.

La soppressione della qualificazione "definitiva„ è consigliata dalla superfluità (v. art. 220 [2]) e dall'inesattezza della qualificazione stessa.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): Bene si è provveduto a sopprimere l'art. 1444, anteriore, contenente un istituto mutuato dalla materia delle successioni, che solo poteva ammettersi, a salvaguardia della moglie o dei suoi eredi, di fronte ai maggiori poteri che il vecchio ordinamento attribuiva al marito nella comunione.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Casale**: Non si vuole che il semplice consenso possa sciogliere la comunione degli acquisti, sebbene costituita col semplice consenso: ciò può essere provvido.

Ma sarebbe egualmente provvido regolare il caso possibilissimo in cui, all'infuori della morte di uno dei coniugi, della separazione perso-

nale e della separazione giudiziale dei beni uno dei coniugi non cooperi più alla formazione di quel patrimonio comune della famiglia, di cui nella *Relazione*.

Occorrerebbe sancire la possibilità di scioglimento della comunione per quel caso, sia pure coll'intervento del magistrato: lo scioglimento, sempre in quel caso, potrebbe anche avere effetti soltanto per l'avvenire, ferma restando la comunione del patrimonio già acquisito fino a quel dì.

Inoltre le vicende d'una famiglia possono essere tali da rivelare essere stato un errore la pattuizione della comunione degli acquisti, ma non si è più in tempo a scioglierla di fronte all'art. 247. In tali casi il coniuge non dilapidatore, e che vuole conservare, dovrebbe sottrarre i frutti del suo guadagno, investendoli in acquisti non apparenti; l'altro coniuge avrebbe poi diritto di reclamare i conti per avere la sua parte, il che darebbe luogo a molte difficili liti. Sciolta la comunione per la morte d'uno dei coniugi, anche gli eredi e creditori dell'altro potrebbero chiedere a questo il conto del patrimonio, per farne assegnare la metà al defunto, col rigore dell'art. 252.

Nè dicasi che si ha la possibilità dello scioglimento di cui all'art. 248: è questo il caso da cui volentieri si rifugge per l'onore della famiglia, nè sempre si verificano le condizioni estreme ivi previste.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna** — (Rel. Avv. *Ghero*): Nel caso di morte e di assenza parrebbe utile, nell'interesse della prole, lasciar continuare la comunione, specie quando essa consista in piccolo patrimonio, la cui divisione potrebbe essere rovinosa.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano:** (Rel. Avv. *Porro*): Con nuova esplicita disposizione si dovrebbe ammettere la possibilità di un prolungamento della comunione in caso di morte di uno dei coniugi con figli, sull'esempio di qualche legislazione straniera (ad es., art. 229 del codice svizzero: " Il coniuge sopravvivente può prolungare la comunione coi figli avuti dal matrimonio, salva la approvazione del tribunale quando i figli siano minori "). Il prolungamento può giovare talvolta in maniera molto sensibile alla famiglia, tenendone unita la compagine economica, veduta nella sua realtà effettiva — si dovrebbe dire dinamica —, in quanto che nella maggior parte dei casi la comunione dei beni, se sarà ben regolata, potrà tradursi in una attività aziendale di piccola industria o commercio, ed a questa tornerebbe di grave iattura la necessità legale di una divisione di beni, che disperderebbe una forza viva, senza rimedio.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Padova** — (Rel. Avv. *Sacerdoti*): Data l'importanza e le conseguenze del regime di comunione dei beni nei riguardi dei terzi, sarebbe opportuno prescri-

vere una pubblicità per lo scioglimento, come è prescritta per la convenzione della comunione (art. 125, 182 e arg. 237) e cioè l'annotazione sull'atto dello stato civile. Altrettanto dicasi per il ristabilimento della comunione, di cui al seguente art. 249.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri** — (Rel. Avv. *Coronati*): All'art. 247, che elenca le cause di scioglimento della comunione, va evidentemente aggiunta la dichiarazione di morte presunta.

## Art. 248

(Art. 1442 codice civile)

La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata, nel caso d'inabilitazione del marito per prodigalità, nel caso di cattiva amministrazione della comunione e quando il disordine degli affari del marito metta in pericolo gli interessi della moglie.

Eguale diritto spetta nel caso che il marito non provveda ad un congruo mantenimento della famiglia o vi sia fondato pericolo che egli non sarà per provvedervi in avvenire.

A siffatta separazione sono applicabili le disposizioni degli articoli **220, 222, 223.**

Ogni separazione stragiudiziale è nulla.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Caputi*): Il richiamo all'art. 220 appare superfluo, dopo la elencazione contenuta nell'art. 247 e nello stesso articolo 248.

**Corte di Appello di Trieste** — (Rel. Cons. *Troisi*): Si propone di eliminare l'ultimo alinea che ripete quanto è disposto nell'ultimo alinea dell'art. 220, di cui nell'articolo in esame esplicitamente si richiama il contenuto.

## UNIVERSITA'

**Università di Bologna**: Pare opportuno estendere la possibilità della domanda di separazione giudiziale ad ogni caso di inabilitazione, e non soltanto a quella pronunziata per prodigalità.

**Università di Camerino** — (Rel.ri Prof.ri *Chiaudano* e *Satta*): Siamo di massima contrari a tassative esemplificazioni. Nel primo comma dell'articolo, ad ogni modo, ci sembrà utile allargare la possibilità della separazione e quindi si propone che, oltre i casi richiamati, si aggiunga " e per altri gravi motivi da valutarsi dal tribunale ".

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si propone d'inserire il seguente nuovo comma fra il 2° e il 3°; nel 4° comma, invece di "220„ sembra debba leggersi "221„: *Quando la moglie sia stata autorizzata ad amministrare la comunione a norma dell'articolo 243 e si trovi in uno dei casi previsti in quell'articolo, la separazione può essere domandata dal marito*„

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): Contro la cattiva amministrazione del marito la moglie è tutelata nell'unico modo possibile, dato questo regime: con la separazione giudiziale, che qui (a differenza che per la dote) produce addirittura lo scioglimento della comunione, non lo spostamento di gestione. Anche qui vale quanto si è osservato; praticamente la riluttanza dell'adire l'Autorità giudiziaria (e tanto più il tribunale) e la stessa posizione della moglie nella famiglia la tratterranno dal valersi di queste difese, se non nei casi più gravi: il che potrà anche essere un bene, se ne conseguisse un migliore adattamento di fatto della situazione alle esigenze famigliari: ciò che è però impossibile in un regime, come quello della comunione, irrigidito dalla disciplina legale.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): Assai meglio che nel codice, si prevedono i casi di separazione giudiziale dei beni. Il richiamo che il terzo alinea di questo articolo fa all'art. 220 appare vano, posto che la nullità della separazione stragiudiziale, per la quale sola quel richiamo si sarebbe potuto giustificare è già disposta nell'ultimo alinea dell'articolo presente. Sarebbe, invece, utile il richiamo all'art. 221, perchè anche in materia di separazione dei beni il termine perentorio di sessanta giorni, entro il quale la sentenza del giudice deve essere eseguita giova ad evitare le collusioni e il danno dei terzi.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bologna**: (Rel. Avv. *Osti*): Si propone di estendere il rimedio della separazione giudiziale al caso di inabilitazione del marito per vizio parziale di mente.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Macerata**: La inabilitazione di per sè — indipendentemente, cioè, dalle cause che l'hanno fatta dichiarare — dovrebbe sempre poter far luogo alla separazione giudiziale dei beni.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Moggiani*): In rapporto alla tutela dei creditori e specie in sede fallimentare, si richiede una maggiore specificazione del concetto racchiuso nell'art. 248.

Ivi si dispone che la separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata quando il disordine degli affari del marito metta in pericolo gli interessi della moglie.

Questa disposizione convince una volta di più della opportunità di assicurare il consenso di entrambi i coniugi a tutti gli atti della amministrazione dei beni comuni, in guisa da impedire che i disordini del marito travolgano i beni comuni, ed è anche facile osservare che, secondo lo schema istituzionale del Progetto, il disordine degli affari del marito metterà *sempre* in pericolo gli interessi della moglie, in quanto il marito è libero negli atti di amministrazione e dei debiti del marito rispondono *tutti* i beni della comunione.

Il preventivo consenso dei coniugi e la disponibilità limitata dei beni comuni, a parere del referente, tutelerebbero gli interessi di entrambi e dell'ordinamento familiare più e meglio che non una qualsiasi affrettata separazione giudiziale sulla soglia del dissesto; anche il regime creditorio ne risulterebbe più equilibrato e tutelato; tant'è che la separazione giudiziale dell'art. 248, quando avvenga per disordine degli affari del marito, sembra eludere la presunzione di frode comminata dall'art. 709 del codice di commercio a tutela dei creditori fallimentari.

(Rel. Avv. *Porro*): E' meritevole di approvazione l'aver aggiunto alle cause per le quali può essere pronunziata la separazione dei beni i seguenti fatti: 1°) la inabilitazione del marito per prodigalità; 2°) il fatto che il marito non provveda ad un congruo mantenimento della famiglia o vi sia un fondato sospetto che non sarà per provvedervi in avvenire. Quest'ultima formola, tuttavia, dovrebbe essere riveduta, perchè non possa portare a fare un processo alle intenzioni.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Cravero*): Sarebbe preferibile evitare le specificazioni, che porterebbero ad esclusioni illogiche.

Il marito potrebbe giocare in borsa o alla *roulette* con grave pericolo del patrimonio comune, mentre tali fatti non rientrerebbero nella nozione nè della *prodigalità*, nè della *cattiva amministrazione*, nè del *disordine degli affari*.

Sarebbe opportuno, data la infinita varietà dei casi, attribuire un criterio discrezionale generico al magistrato. Dire, cioè: "la separazione

giudiziale dei beni può pronunciarsi per gravi motivi, da valutarsi dal tribunale, che mettano in pericolo gli interessi della comunione, o per inadempienza, da parte del marito, dei doveri attinenti all'amministrazione e all'uso dei beni della comunione „.

Il " fondato pericolo che non sarà per provvedervi in avvenire „ è ipotesi molto ardita. Il semplice, per quanto grave, pericolo potrebbe autorizzare un sequestro giudiziale, non addirittura la separazione giudiziale dei beni.

Dovrebbe ammettersi la possibilità, per la moglie, di farsi nominare essa amministratrice della comunione, in caso di cattivo uso o di abuso da parte del marito.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Lo scioglimento della comunione per separazione di beni dovrebbe essere obbligatorio e non facoltativo in tutti i casi di condanna del coniuge amministratore per i reati di cui all'art. 570 codice penale e, se si adottasse la seconda alternativa formulata nel commento agli articoli precedenti, in caso di fallimento dell'uno o dell'altro coniuge.

La Commissione sarebbe favorevole ad estendere l'obbligo da parte del tribunale di sciogliere la comunione in tutte le ipotesi in cui, secondo il Progetto, lo scioglimento è solo facoltativo, a meno che non si voglia stabilire espressamente che, qualora l'Autorità giudiziaria ritenga di non sciogliere la comunione, essa debba ordinare il passaggio dell'amministrazione alla moglie.

Altrimenti si verrebbe ad includere nella gestione familiare, specie in caso d'inabilitazione del marito, un terzo estraneo, in persona del curatore.

E poichè la comunione vuol esser giustamente favorita nel Progetto, non tanto nell'interesse dell'uno o dell'altro coniuge, quanto del nucleo familiare, sarebbe opportuno aggiungere che la separazione giudiziale possa chiedersi, e vada accordata, qualora il marito metta in pericolo anche gli interessi *della famiglia*, esponendo i casi previsti al secondo comma dell'art. 248 soltanto quali esempi.

Lo scioglimento dovrà pure ordinarsi, su istanza del marito assente od impedito o su istanza di altro membro della famiglia od anche d'ufficio, dal giudice pupillare, di fronte alla moglie, amministratrice a sensi dell'art. 243, qualora la gestione non possa essere riaffidata al marito.

Riguardo alla competenza dell'Autorità giudiziaria, valga quanto è stato rilevato agli articoli 241 e 244.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Meritano pieno consenso le disposizioni dettate nell'art. 248.

Stabilito nell'art. 239 il divieto ai coniugi di chiedere la divisione della comunione, era necessario di provvedere, come già fa il codice vigente (art. 1442), ai casi in cui apparisce opportuno far cessare, giu-

dizialmente, la comunione. Ai casi già previsti nel citato art. 1442, di cattiva amministrazione della comunione o di disordine degli affari del marito che metta in pericolo gli interessi della moglie, è stato aggiunto, anzi premesso, molto opportunamente, il caso d'*inabilitazione del marito per prodigalità*.

La dichiarazione che ogni separazione stragiudiziale è nulla, nell'ultima parte dell'articolo, è invero pleonastica, perchè risultante, per argomento a contrario, dalle disposizioni dei comma precedenti, come discende, implicitamente, anche dalle norme del citato art. 1442 del codice vigente. Però, data la necessità di assoluta inequivocabilità delle leggi, dato che " una idea non può essere giuridica se non in quanto sia chiara, e che il limite non esiste se non in quanto sia chiaro „, non è forse inopportuno lasciare nel testo la detta dichiarazione.

## Art. 249

(Art. 1443 codice civile)

(*Ristabilimento della comunione*)

Se la comunione è sciolta, i coniugi possono ristabilirla mediante un atto pubblico, ma non possono variare i patti con cui essa era originariamente regolata.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lorusso - Caputi*): Il corrispondente art. 1332 del codice vigente, sulle orme del codice napoleonico, dell'albertino e del napoletano, soggiunge: " in questo caso la comunione riprende il suo effetto, come se la separazione non avesse avuto luogo, senza pregiudizio delle ragioni acquistate dai terzi durante la separazione „; e conclude con una sanzione di nullità per la nuova convenzione, se contenente patti diversi da quelli originari.

E' da approvare la soppressione fatta dal testo in esame, perchè la retroattività della nuova convenzione lasciava le ragioni dei terzi sotto una tutela non molto sicura, specialmente per i diritti non muniti di garanzie reali.

Anche la sanzione di nullità potrebbe essere soppressa, per il motivo che essa è implicita nel carattere limitativo della norma.

## UNIVERSITA'

**Università di Modena** — (Rel. Prof. *Verga*): Si devono qui fare le stesse osservazioni fatte sull'art. 227.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova** — (Rel. Avv. *Finzi*): Sembra opportuno stabilire qualche disposto a tutela del diritto di terzi.

**Commissione Reale Procuratori di Padova** — (Rel. Avv. *Sacerdote*): *Vedasi l'osservazione all'art. 247.*

**Commissione Reale Avvocati di Pola**: Se dovesse venir tolto — secondo i voti della Commissione — il divieto dell'art. 185 del Progetto, dovrebbe venir a cadere anche l'art. 249 nella parte che vieta la variazione dei patti originari nel caso di ristabilimento di comunione sciolta.

A garanzia dei terzi resta sempre il fatto che lo scioglimento deve essere dichiarato dall'Autorità giudiziaria, annotato in margine all'atto di matrimonio e trascritto all'ufficio delle ipoteche, e il fatto che tali annotazioni e trascrizioni devono seguire anche per i nuovi patti.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Orlandi*): L'art. 249 del Progetto non pare più felice dell'art. 1443 del codice, sul punto disciplinato dal Progetto stesso, e si ritiene preferibile la vecchia formula, perchè non dice chiaramente che la comunione riprende il suo effetto come se la separazione non avesse avuto luogo, senza, però, pregiudizio delle ragioni acquistate dai terzi durante la separazione. Si propone, perciò, la modifica in questo senso.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Le ragioni già esposte a favore della modificazione del regime patrimoniale durante il matrimonio valgono ancor più per consigliare a non imporre ai coniugi, in caso di ristabilimento della comunione, di non variarne i patti originari.

Sotto questa imposizione molti coniugi non ritornerebbero a regime di comunione dopo le esperienze fattene, per cui la norma dell'art. 249 del Progetto non servirebbe certo a favorire la comunione, ciò che invece sta nell'encomiabile intento del Progetto.

Nè si vede quale ragione di diritto, economica, pratica od altra, se non la già rilevata preoccupazione di violare il disposto dell'art. 185 del Progetto, si possa seriamente invocare a favore della proibizione di ripristinare la comunione sotto altri patti.

Si propone, perciò, per l'art. 249, la seguente dizione:

*Se la comunione è sciolta, i coniugi possono ristabilirla per atto pubblico e possono variare i patti con cui essa era originariamente regolata.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste:** L'art. 249 è da approvarsi, in quanto rende in forma più concisa i concetti dell'art. 1443 del codice vigente. Forse, per le ragioni di chiarezza addotte relativamente all'ultima parte dell'art. 248, sarebbe stato meglio mantenere il secondo inciso della prima parte dell'art. 1443 citato, ove sono enunciati chiaramente gli *effetti giuridici del ristabilimento della comunione*.

Si consente nell'opportunità, rilevata dal FERRARA (*Relazione*, pag. 114, n. 5°), di sopprimere l'*ibrido istituto*, come egli si esprime, rispettivamente il *singolare beneficio*, come lo definisce il DE RUGGIERO, di cui l'art. 1444 del codice vigente, giusta il quale la moglie, allo scioglimento della comunione, ha il diritto di rinunziare alla comunione o di accettarla col benefizio dell'inventario, uniformandosi alle norme stabilite per le rinunzie alle eredità, o per l'accettazione delle medesime col benefizio dell'inventario.

## Art. 250

(*Nuovi acquisti dopo lo scioglimento*)

Dal giorno dello scioglimento i nuovi acquisti cessano di diventare comuni, ma cadono in comunione quelli che vi pervengono come surrogato di beni già appartenenti ad essa.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lorusso - Caputi*): Non sembra necessario, perchè afferma principi di ragione che troverebbero egualmente applicazione, anche senza essere tradotti in norme giuridiche.

**Corte di Appello di Messina** — (Rel. Cons. *Fierimonte*): Si potrebbe sopprimere.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì** — (Rel.ri Avv.ti *Panciatichi* e *Foschi*): Non si afferra il concetto che si è voluto esprimere.

**Commissione Reale Avvocati di Messina** — (Rel. Avv. *Ruggeri*): Le parole " cessano di diventare „ possono sostituirsi con le parole " non sono „, mentre il verbo " cessare „ implicherebbe una esistenza precedente, *non compatibile dopo l'avvenuto scioglimento.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia** — (Rel. Avv. *Celli*): Nella ultima riga, alle parole *come surrogato,* si potrebbe sostituire *in luogo.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): Si preferisce " in sostituzione „, invece di " come surrogato „.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: La norma dell'art. 250 non fa che mettere in rilievo la conseguenza dello scioglimento rispetto agli acquisti fatti dall' uno o l'altro dei coniugi dopo lo scioglimento della comunione.

Sarà opportuno precisare — ad evitare incertezze e litigi — quale sia il giorno dello scioglimento. Il semplice richiamo dell'art. 222 non è sufficiente, poichè esso si riferisce ai casi di separazione della dote, ben differenti da quelli di scioglimento della comunione.

In caso, per esempio, di separazione di beni per inabilitazione del marito o di sua condanna per reato di cui all'art. 750 del codice penale, sarebbe giusto retrodatare gli effetti della separazione alla data della sentenza d'inabilitazione o di condanna, e non alla data della domanda di separazione di beni.

## Art. 251

(*Applicazione delle regole sulla divisione*)

Avvenuto lo scioglimento della comunione, si applicano le regole sulla divisione. Attivo e passivo si dividono fra i coniugi in parti uguali, salvo che sia stabilita una diversa proporzione nella convenzione matrimoniale.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Messina** — (Rel. Cons. *Fierimonte*): Si potrebbe sopprimere.

**Corte di Appello di Trieste** — (Rel. Cons. *Troisi*): Si propone di aggiungere, alla espressione " fra i coniugi „, che si riferisce a due sole delle ipotesi di scioglimento della comunione (separazione personale e separazione di beni: art. 247), le parole " o loro eredi „ per comprendere le altre due ipotesi (morte ed assenza dichiarata).

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Treviso e Belluno** — (Rel.ri Avv.ti *Salsa* e *Olivi*): Non tiene conto dei diritti dei terzi. Dovrebbe essere modificato nel senso che la divisione debba essere fatta dopo pagati i creditori.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Il Progetto ha soppresso — ed ha fatto bene — l'ibrido istituto della rinuncia od accettazione con beneficio d'inventario del patrimonio della comunione, da parte della moglie e suoi eredi, avendo istituito, a differenza del codice vigente, altre norme a tutela degli interessi della moglie. Applica, quindi, integralmente o quasi, i principi e le regole sulla divisione.

A prevenire disposizioni che possano danneggiare, a vantaggio dei discendenti del coniuge superstite, quelli del coniuge defunto, attraverso una fissazione convenzionale di quote di partecipazioni diverse della metà, si potrebbe adottare una disposizione simile a quella dell'art. 226, capov., del codice svizzero, il quale stabilisce che in caso di altro modo di riparto, che non sia quello della divisione per metà, " i discendenti del coniuge defunto non possono essere privati del quarto della sostanza comune esistente al tempo della morte „.

### Art. 252

*(Rifacimento e conguagli)*

Prima della formazione delle quote, si procederà fra i condividenti a tutti i rifacimenti e conguagli dovuti. Ogni coniuge può pretendere, imputandone il valore, che nella propria quota siano comprese le cose di suo uso personale, come vesti, gioielli, strumenti di lavoro.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Messina** — (Rel. Cons. *Fierimonte*) : L'art. 252, dopo essersi soppressa in esso la prima parte, e cioè " prima della formazione delle quote si procederà fra i coniugi a tutti i rifacimenti e conguagli che si debbono „, dovendo tale norma trovar posto nella materia delle divisioni, onde superfluo è il ripeterla a proposito della divisione fra i coniugi, potrà essere conglobato nel successivo art. 254.

**Corte di Appello di Trieste** — (Rel. Cons. *Troisi*) : Si propone la soppressione della prima sanzione, relativa ai rifacimenti ed ai conguagli, attesa la sua inutilità, per esser stabilito nell'articolo precedente che si applicano le regole della divisione.

### Art. 253

*(Debiti inerenti alla comunione)*

Dei debiti inerenti alla comunione, che non siano stati estinti prima della divisione, risponde solidamente anche la moglie.

Nei rapporti fra i coniugi, però, la sua responsabilità si limita al valore dei beni ricevuti nella divisione, e pel di più le spetta il regresso verso il marito

## MAGISTRATURA

**Corte di Cassazione del Regno**: Dovrebbe essere eliminata la responsabilità solidale illimitata della moglie per i debiti della comunione. La moglie, per le disposizioni del Progetto, rimane estranea all'amministrazione e al godimento diretto del patrimonio della comunione, il quale non può essere affatto toccato dagli atti che la moglie, in suo nome e nel suo interesse, metterà in essere e che partoriranno obbligazioni a suo carico, mentre tutte le obbligazioni che il marito crederà di assumere andranno a colpire il patrimonio della comunione. Ora, se ciò deve mantenersi, sembra giusto ancora che la moglie, anche per ciò che riguarda la responsabilità per i debiti della comunione, rimanga personalmente estranea alle vicende della stessa, e che quindi dei debiti che la comunione colpiscono non debba rispondere con i suoi beni personali.

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lorusso-Caputi*): Dei debiti inerenti alla comunione che non siano stati estinti prima della divisione, atteso il carattere unitario del patrimonio, risponde solidalmente anche la moglie. Nei rapporti fra i coniugi, però, la sua responsabilità si limita al valore dei beni ricevuti nella divisione, e pel dippiù le spetta il regresso verso il marito.

Quest'ultima disposizione sembra, a rigore, non necessaria, perchè afferma principi di ragione, che troverebbero egualmente applicazione, anche senza essere tradotti in una norma giuridica.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Meglio si direbbe: " ... *rispondono* solidalmente *entrambi i coniugi*.

" ..... la responsabilità *del coniuge che non amministra la comunione* si limita al valore dei beni ricevuti nella divisione, e pel di più gli spetta il regresso verso *l'altro coniuge* ".

**Università di Urbino** — (Rel. Prof. *Morelli*): Non sembra da approvarsi la norma di cui all'art. 253.

Sarebbe necessario, infatti, specificare che la obbligazione *solidale* della moglie per debiti inerenti alla comunione coniugale non è *illimitata*, come invece dovrebbe arguirsi dal disposto di questo articolo. Una tale responsabilità illimitata nella moglie non avrebbe, infatti, fondamento alcuno, in quanto si tratta del pagamento dei debiti inerenti alla comu-

nione, debiti che essa non è tenuta a soddisfare con i beni suoi personali. L'art. 246, 1° capov., dichiara, infatti, che i beni della comunione non rispondono per le obbligazioni della moglie, sia anteriori al matrimonio, che contratte posteriormente. Tali obbligazioni gravano, perciò, *esclusivamente* sui beni personali. Perchè mai, quindi, dovrebbe ammettersi un concorso (ed in ogni ipotesi, sotto quale forma e con quali limitazioni?) tra i creditori personali della moglie ed i creditori della comunione, che vorrebbero agire contro di essa sui beni suoi personali?

Il Progetto accorda alla moglie un diritto di regresso verso il marito, ma, a parte il fatto che un tale diritto di regresso sarebbe poco giustificabile, non può a meno dal rilevarsi come esso riuscirebbe praticamente del tutto illusorio, in quanto i creditori della comunione agiranno sui beni personali della moglie quando il procedimento esecutivo esperimentato sui beni del marito non avrà condotto ad alcun utile risultato. Alla moglie, in questa ipotesi, non rimarrebbe possibilità alcuna di rifarsi del pagamento dei debiti, che la legge stessa riconosce implicitamente ad essa estranei, col fatto stesso di accordarle un diritto di regresso. Si fanno voti, pertanto, per la riforma di questo disposto di lege.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Rovelli*): All'ultimo capoverso sostituiremmo: " La moglie ha, però, azione di regresso verso il marito per la parte che avesse pagata in più ».

**Commissione Reale Procuratori di Padova** — (Rel. Avv. *Sacerdoti*): Come si è già rilevato a proposito dell'art. 241, appare assai grave la solidarietà della moglie, se non si disciplina convenientemente la facoltà del marito di assumere obbligazioni per la comunione. Un argomento, poi, assai importante da considerare a questo proposito, ed anche in genere, è la questione della società di fatto e della conseguente estensione del fallimento (vedasi pure l'art. 246).

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia** — (Rel. Avv. *Celli*): La parte seconda potrebbe essere scritta in continuazione della prima, dopo la parola *moglie*, per maggiore brevità ed efficacia, nel modo seguente: *la quale ha regresso verso il marito per quanto eccede il valore dei beni conseguiti nella divisione.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Orlandi*): Sembra preferibile adottare la formula: "rispondono solidalmente i coniugi „.

**Commissione Reale Procuratori di Torino** — (Rel. Avv. *Osti*): La responsabilità solidale della moglie per i debiti inerenti alla comunione sembra che costituisca un ulteriore eccessivo aggravio della medesima, in aggiunta al trattamento già sfavorevole dell'art. 246.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:** Riguardo alla responsabilità solidale della moglie per i debiti della comunione, ci si riporta a quanto osservato agli articoli 245 e 246.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: *Vedasi l'osservazione all'art. 245.*

## Art. 254

(Art. 1445 codice civile)

*(Prelevamento di mobili)*

Nella divisione della comunione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare le cose mobili, che possono provare, con tutti i mezzi autorizzati dalla legge, avere loro appartenuto prima della comunione.

Se queste cose mobili non si ritrovino più, la moglie, e nel caso dell'articolo 243, anche il marito, possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, eccetto che la loro mancanza sia dovuta a perimento per caso fortuito o a consumazione per uso.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lorusso-Caputi*): La espressione che i coniugi o i loro eredi hanno diritto di provare con tutti i mezzi autorizzati dalla legge avere le cose mobili loro appartenuto prima della comunione, ha bisogno di qualche chiarimento, giacchè i mezzi di prova contengono anche limitazioni, che potrebbero tuttavia ritenersi compresi nel resto dell'art. 254, mentre probabilmente la vera intenzione è che la prova possa essere fatta senza limitazione di sorta.

## CONSIGLIO DI STATO

Quest' articolo deriva dall' articolo 1445 del codice vigente: ma è da tener presente che, secondo il codice stesso (art. 1435), può formare oggetto della comunione il godimento dei beni sì mobili come immobili, presenti o futuri; questa parte dello articolo essendo stata soppressa (art. 237), dovrebbe, coerentemente, essere abrogato anche l'articolo in esame, ove non si volesse mantenere la comunione degli utili, prevista dal codice attuale, come si è altrove suggerito.

## UNIVERSITA'

**Università di Bologna**: Sembra che si voglia responsabile solidalmente la moglie coi propri beni di tutti i debiti contratti dal marito. Ciò è eccessivo, e però inammissibile.

Il prelevamento viene quindi consentito soltanto nella divisione e così nei rapporti interni fra coniugi. Ma con ciò si viene a rendere responsabile la moglie, di fronte ai terzi, anche dei debiti del marito anteriori alla comunione. Nè vi contrasta l' art. 255, perchè riferito sempre a prelevamenti operati dai coniugi nella divisione.

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli)*: Si aggiungerebbe al 1° comma:

"..... prima della comunione, *o essere loro pervenuti durante la medesima per donazione o successione* „.

Con quest' aggiunta, sostanzialmente corrispondente all' inciso finale dell' art. 1445[1] del codice, si crede d' ovviare ad una omissione del Progetto, che non sembra giustificata.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): Al 1° alinea, si propone l' aggiunta: " o essere loro pervenuti per donazioni o successioni „.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Rovelli*): Si propone la soppressione dell' articolo.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Orlandi*): L'art. 254 del Progetto appare più restrittivo verso la moglie di quello che era l'art. 1445 del codice, e non si comprende perchè sia stato tolto l'inciso di tale ultimo articolo " essere loro devolute durante la medesima a titolo di successione o donazione „, dal momento che questi beni, anche secondo le nuove norme, non cadono nella comunione.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: L'art. 254, che dovrebbe sfrondare dall'attuale art. 1445 tutto ciò che si riferisca al beneficio di cui al soppresso art. 1444, è risultato impreciso, specialmente in relazione a quanto statuito nell'art. 237 sui beni che non cadono nella comunione, pur perdurando tale regime. Si dovrebbe pertanto, non sussistendo alcuna plausibile ragione contraria per statuire una differenza di trattamento, estendere il diritto di prelevamento anche ai beni pervenuti ai coniugi durante il regime di comunione, ma che nella comunione non cadono, ed a quei beni che si possono provare acquistati dall'uno o dall'altro coniuge per investimento di enti patrimoniali non appartenenti alla comunione (per es., donazione in denaro, esclusa dalla comunione, convertita in gioielli od in mobilio).

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Per quanto riguarda questo articolo, una cosa non riesce chiara. L'art. 237 del Progetto, *come il corrispondente art. 1435 del codice attuale*, esclude dalla comunione i beni che avessero a pervenire all'uno o all'altro dei coniugi *durante il matrimonio* (*rectius*: *durante la comunione*, come si è detto sopra, all'art. 237) *per donazioni o successioni*. Sembrerebbe, di conseguenza, logico che in fine alla prima parte dell'art. 254, alle parole *avere loro appartenuto prima della comunione* dovrebbero seguire le parole: *o essere loro devolute durante la medesima a titolo di successione o donazione*, come si legge in fine della prima parte dell'art. 1445 del codice vigente. Che debba trattarsi effettivamente di una omissione involontaria nella redazione del testo del Progetto, risulta dalla *Relazione* del testo del Progetto, ove a pag. 117 si legge: " Un istituto particolare è il così detto diritto di prelevamento, che è *una specie di azione in separazione*, dalla massa mobiliare, di beni che apparentemente ne fanno parte, mentre invece ne sono esclusi, in quanto si provi che tali beni appartenevano ad uno dei coniugi in conto personale, sia per averli posseduti prima della comunione, *o sia per averli acquistati dopo, a causa di donazioni o successioni* „.

E' evidente il contrasto fra la *Relazione* e il testo del Progetto. Nel complesso, però, si deve approvare la redazione dell'art. 254, che risulta notevolmente più conciso dell'art. 1445 del codice civile.

### Art. 255

(Art. 1446 codice civile)

*(Divieto di prelevamento in danno dei terzi)*

Il prelevamento autorizzato dall' articolo precedente non può farsi a pregiudizio dei terzi, che, in mancanza di descrizione o di altro titolo di proprietà avente data certa, abbiano contrattato col marito, quale amministratore della comunione, salvo alla moglie ed ai suoi eredi il regresso sulla porzione della comunione spettante al marito ed anche sui beni particolari di lui.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli)*: Si modificherebbe:

. . . col *coniuge*, *amministratore* della comunione, salvo *all'altro coniuge* ed ai suoi eredi il regresso sulla porzione della comunione spettante al *primo* ed anche sui beni particolari di lui „.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Rovelli*): Si propone la soppressione dell' articolo.

**Commissione Reale Procuratori di La Spezia**: Per quanto riguarda lo scioglimento della comunione a seguito della morte di uno dei coniugi, si fa voti perchè la disposizione sia completata nel senso che la comunione stessa possa proseguire coi figli, osservate le dovute cautele.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Anche le disposizioni dell' art. 225 rendono evidente l'opportunità di istituire il registro delle convenzioni o dei beni matrimoniali, che potrebbe più efficacemente e con minor dispendio tutelare i diritti dei terzi e dei membri della famiglia.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Questo articolo è la riproduzione quasi letterale dell'art. 1446 del codice vigente. E invero, a prescindere dalla sostituzione di natura materiale, delle parole " titolo di proprietà *avente data certa* „, alle parole " titolo *autentico* di proprietà „, usate nell'art. 1446, l'art. 255 non contiene che due varianti di natura grammaticale-sintattica, e rispettivamente stilistica: *abbiano*, anzichè *avessero* contratto, e *particolari di lui*, anzichè *di lui particolari*.

## SEZIONE V

## Del patrimonio familiare

### Art. 256

*(Costituzione e inalienabilità del patrimonio)*

Può essere costituito anche durante il matrimonio, per atto pubblico, un patrimonio familiare inalienabile, del quale il coniuge designato nell'atto di costituzione od entrambi abbiano l'amministrazione e godano i frutti secondo le disposizioni degli articoli 225 e 226.

Il patrimonio familiare può essere costituito da uno o da entrambi i coniugi o anche da altri.

L'inalienabilità di tale patrimonio non è opponibile ai creditori, il cui diritto abbia data certa anteriore a quella della trascrizione dell'atto di costituzione, se si tratta di immobili o di navi, od a quella dell'atto pubblico se si tratta di altri beni.

Il giudice tutelare può autorizzare l'alienazione dei beni costituenti il patrimonio familiare soltanto in caso di necessità rigorosamente accertata.

[La trasmissione del patrimonio familiare è regolata con le disposizioni dei libri seguenti].

## MAGISTRATURA

**Corte di Cassazione del Regno**: Quanto al patrimonio familiare si opina che ne debba essere completata la disciplina.

Una maggiore determinazione degli scopi del patrimonio familiare sembra opportuna e, in relazione ad essi, dovrebbe subito determinarsi la durata del patrimonio in relazione a quella del matrimonio e le successive titolarità di esso.

Dovrebbe, cioè, riconoscersi alla costituzione di un patrimonio inalienabile per volontà dei coniugi e, in certi limiti, dei loro successori, oltre alla funzione generica di fornire alla famiglia una base economica non soggetta alle varie vicende, non sempre liete, della vita dei coniugi e dei figli, anche altri possibili scopi, sempre in relazione alla funzione sociale della famiglia, quali potrebbero essere quello di fornire i mezzi di sostentamento a determinate persone incapaci, e sempre ai figli che non abbiano raggiunto la maggiorità al momento dello scioglimento del matrimonio, e per tutto il tempo che la minore età dura; quello di co-

stituire il patrimonio destinato all'esercizio di una industria familiare, ecc. E in relazione a tali scopi dovrebbesi definire la durata del patrimonio familiare dopo lo scioglimento del matrimonio e la titolarità di esso dopo tale avvenimento.

Sembra chiaro che questa è materia che attiene direttamente alla costruzione legislativa dell'istituto, e che perciò la trattazione debba esserne fatta in questa sede. Il rinvio anche delle regole che determinano la successione nella titolarità del patrimonio in sede di disposizioni circa la successione ereditaria non sembra opportuno, perchè le regole su quest'ultima presuppongono definiti gli istituti giuridici ai quali si applicano, mentre a proposito del patrimonio familiare la regolamentazione relativa servirebbe appunto a determinare la fisionomia dell'istituto, che si intende fare entrare nella legislazione italiana.

Dal punto di vista formale si rileva, poi, che al richiamo che nell'art. 256 si fa alle disposizioni degli articoli 225 e 226 occorre aggiungere, per integrazione, quello delle disposizioni degli articoli 198 e 199.

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *D'Angelo*): Si tratta di un istituto finora sconosciuto: la costituzione, cioè, di un fondo di riserva, di un patrimonio intangibile, fatta o dai coniugi o dagli estranei, del tutto indipendente dal patrimonio particolare dell'uno e dell'altro coniuge e dal patrimonio della comunione. Esso dovrà essere inalienabile, meno nel solo caso di *necessità rigorosamente accertata* e con autorizzazione del giudice tutelare.

In sostanza, è un fondo destinato a sovvenire la famiglia contro la avversità.

L'istituto, però, pare soltanto abbozzato nell'art. 256. Nella *Relazione* è detto che saranno emesse norme di completamento, anche per quel che riguarda la trasmissione del patrimonio.

Ma la proposta *in massima* è accettabile.

**Corte di Appello di Cagliari** — (Rel.ri Primo Pres. *Pierri* e Cons.ri *Lobina* e *Thermes*): L'istituto del patrimonio familiare inalienabile è una innovazione encomiabile, perchè, come mezzo atto a rafforzare la compagine familiare, è socialmente e politicamente utile. Senonchè pare alla Corte, sempre tenendo in considerazione la finalità del nuovo istituto, che la costituzione di tale patrimonio inalienabile non dovrebbe sorpassare i limiti della necessità di provvedere ai bisogni essenziali della famiglia e non dovrebbe prestarsi ad assicurare ai disonesti una comoda esistenza in danno della società.

Riuscirebbe facile esercitare il commercio a tutto rischio e pericolo dei terzi, e sottrarsi all'obbligo di restituire il ricavato di atti fraudolenti e risarcire i danni cagionati con azioni illecite, a chi avesse avuta accortezza di costituirsi, con l'osservanza delle formalità di legge, in patrimonio famigliare tutti o quasi tutti i suoi beni, assicurando in

tal modo alla propria famiglia, e così indirettamente a se stesso, i mezzi per vivere comodamente anche in caso di fallimento. La Corte trova meritevole di considerazione la proposta d'uno dei suoi magistrati che la costituzione del patrimonio familiare venga limitata:

1°) alla casa destinata all'abitazione della famiglia ed ai mobili che la forniscono;

2°) ai mobili di casa, anche se la casa abitata dalla famiglia sia di proprietà altrui; salvo il privilegio del locatore, perchè altrimenti non riuscirebbe facile alla famiglia di procurarsi l'abitazione, che con la costituzione della mobilia in patrimonio si vuol assicurare;

3°) al fondo coltivato dalla famiglia, che abita l'annessa casa rurale, ed agli animali addetti alla cultura di esso ed a tutte le altre relative cose immobili per destinazione;

4°) alle navi di piccolo cabotaggio comandate da uno dei componenti della famiglia a cui appartengono; e in questo caso alla inalienabilità dovrebbe necessariamente farsi eccezione in favore dei crediti privilegiati sulla nave e di ogni altro credito derivante dall' esercizio della stessa;

5°) qualora si credesse opportuno di permettere l'inalienabilità di altri cespiti, ad altri beni non oltrepassanti un valore da determinarsi in somma non molto elevata. Inoltre dovrebbe essere permessa l'esecuzione sui frutti e sulle rendite, come su quelli della dote, a norma del capoverso dell'art. 205 del Progetto, cioè nei limiti stabiliti dall'Autorità giudiziaria, avuto riguardo alla causa del credito ed ai bisogni della famiglia.

**Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta**: Assai pericoloso appare il disposto del secondo capoverso. Mentre opportunamente si sanziona la inalienabilità del patrimonio familiare, in esso si stabilisce che tale inalienabilità non sia opponibile ai creditori, il cui diritto abbia data certa anteriore alla data di trascrizione dell'atto di costituzione, se si tratta di immobili o di navi, o a quella dell'atto pubblico, se si tratta di altri beni.

Il patrimonio familiare, infatti, ha ragione e finalità, che interessano la famiglia, la quale è terza fra debitore e creditore; e la costituzione di esso rappresenta una forma di alienazione, contro la quale non debbono consentirsi al creditore diritti maggiori e diversi da quelli consentiti al creditore in rapporto agli atti di alienazione fatti dal proprio debitore.

Ben può il creditore, che non abbia fiducia, assicurarsi una garanzia reale e, se questa non si è procurata, deve subire gli effetti della fiducia mal riposta. D'altronde, se il residuo patrimonio del debitore è bastevole ad assicurare le ragioni creditorie, mal si comprende che il creditore, privo di un vero e proprio interesse, possa agire sui beni, destinati a costituire un patrimonio familiare inalienabile.

Quanto alla alienazione del patrimonio familiare, è più desiderabile che essa avvenga, come per la dote, per provvedimento del tribunale, che non del solo giudice tutelare.

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lorusso - Caputi*): L'articolo disciplina un nuovo istituto giuridico: il patrimonio familiare.

E' un istituto schiettamente straniero, ma non del tutto moderno, perchè se ne trovano non equivoche tracce nella così detta proprietà collettiva della famiglia dell'antico diritto germanico, in cui era persino concesso il retratto per le alienazioni a danno dei figli e costoro potevano chiedere la divisione del patrimonio anche mentre il padre era vivente.

Il patrimonio familiare appare specialmente destinato alle classi rurali e involge una questione politica di altissimo valore, sulla quale ogni giudizio va riservato agli organi competenti, trattandosi di apprezzare, coi mezzi di cui essi solo dispongono, se un determinato istituto risponda o meno ai bisogni della popolazione e se risponda o meno alla coscienza giuridica della stessa.

In quanto alla struttura tecnica dell'istituto, appare necessario un adeguato completamento, regolando la rappresentanza in giudizio, il modo di far valere il proprio dissenso nelle alienazioni da parte degli altri interessati, il rimborso per riparazioni e miglioramenti ai beni del patrimonio familiare. Qualche riserva è ancora da fare sul modo di amministrare e godere i frutti del patrimonio.

Non pare che la gestione della moglie e tanto meno in comune tra marito e moglie sia conforme all'organizzazione della famiglia, come è intesa anche nella coscienza comune, ed ai principi mantenuti saldi e fermi in proposito dallo stesso Progetto.

La gestione, poi, di entrambi i coniugi, se vale ad elevare la situazione morale della donna in seno alla famiglia e ad interessarla maggiormente al bene collettivo della stessa, non sarebbe scevra di inconvenienti e forse anche di disordini, per i quali verrebbero a soffrire i terzi e forse anche la stessa famiglia.

**Corte di Appello di Catanzaro** — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*): Data la finalità dell'istituto, per quanto precedenti prove non incoraggianti lascino prevedere che esso non abbia a incontrare subito largo favore, non può non riconoscersi degna di plauso la nuova e originale disposizione.

**Corte di Appello di Genova** — (Rel. Cons. *Sarno*): Ci pronunciamo contrari a questo nuovo istituto, che appare un'inutile doppione della dote e del patrimonio comune, di origine straniera, e che non trova rispondenza nei costumi e nelle tradizioni economiche del nostro paese.

L'istituto è nato negli Stati Uniti con la legge *Homestead Law* del 20 maggio 1862, in virtù della quale si concedeva ad ogni cittadino americano, che non possedesse altri beni, una estensione di terreno di proprietà stabile, non eccedente i 160 acri (eguale a 4540 *yardes* quadrati, ed ogni *yard* è uguale a m. q. 0,914383), e di un valore di un dollaro e un quarto per ogni acro: il concessionario si assumeva l'obbligo di lavorare il terreno ed abitarvi con la sua famiglia per cinque anni, trascorsi i quali acquistava la proprietà del fondo. Nel quinquennio il fondo non poteva essere sequestrato, nè gravato di pesi, nè alienato, ma cessati cinque anni cessava il privilegio della inalienabilità e insequestrabilità.

Si tratta, dunque, di istituto sorto per la coltivazione dei terreni, che ebbe largo successo. Tuttora esiste l'*Homestead exemption* regolata da leggi diverse, secondo i diversi Stati: la legge del Texsas del 1839 esenta da ogni esecuzione cinquanta acri di terra od un lotto di terreno situato in una città, compresa l'abitazione e i miglioramenti fatti, purchè questi non oltrepassino il valore di cinquanta dollari; esenta anche tutti i mobili e gli utensili da cucina, purchè non eccedenti il valore di duecento dollari; tutti gli strumenti arativi fino alla concorrenza di un valore di cinquanta dollari; tutti gli utensili, strumenti e libri riferentesi al commercio ed alla professione del debitore e tutte le provviste necessarie al consumo di un anno per cinque vacche da latte, un paio di buoi da lavoro o un cavallo, ecc....

Il motivo è quello di assicurare il colono contro i rischi di una crisi improvvisa od anche di una occasionale insolvibilità.

Poco dissimile è la legge canadese del 1886, emendata nel 1893.

Anche in Europa v'è qualche caso simile. La legge francese 12 luglio 1906 limita il *bene familiare* al valore di franchi ottomila, poi elevato a quarantamila, e ne stabilisce l'insequestrabilità e la inespropriabilità, salvo che per i debiti derivanti da condanne penali, da imposte relative al bene o da premi di assicurazione contro l'incendio, e per i debiti fallimentari.

Il proprietario, però, può alienarlo in tutto o in parte (meno con patto di riscatto), purchè siano di accordo entrambi i coniugi e, nel caso di figli minorenni, occorre l'autorizzazione del consiglio di famiglia.

L'*asilo di famiglia* svizzero è solo in apparenza un patrimonio familiare perchè il proprietario può ad ogni momento far cessare il vincolo, con atto di sua volontà.

L'*Anerbenrect* germanico funziona soltanto in sede di successione e mira ad impedire la soverchia divisione dei beni che sono attribuiti all'erede privilegiato scelto dal padre o designato dalla legge o dalla consuetudine: questo erede deve pagare ai coeredi una indennità e trasmette poi i beni ad uno dei suoi figli.

In Italia si ebbe il Progetto Pandolfi del 10 marzo 1894, per il quale chiunque può disporre liberamente del suo patrimonio per costituire a sè medesimo ed ai suoi eredi legittimi *una sola masseria* o *bene di famiglia*, cioè un podere che diventa proprietà della famiglia, inalienabile

ed insequestrabile, salvo le ipoteche per liberarlo dai debiti preesistenti o i miglioramenti, e salvo lo svincolo per i vedovi senza prole o per i coniugi senza figli. Alla morte del padre la masseria passa ad uno dei figli designati dal testamento o dal consiglio di famiglia. E' questa una specie di comproprietà familiare.

V'è poi il Progetto Luzzatti 28 aprile 1910, per il quale il *bene di famiglia* consiste in una piccola proprietà rustica di poco più di tre ettari di terra, del valore non eccedente le tremila lire e di una casa. La Commissione parlamentare fissò il valore di lire novemila. Il bene è insequestrabile ed inalienabile, salvo che per i debiti necessari per coltivarlo e per le ipoteche legali.

La legge 14 marzo 1903, n. 205, sulla Colonia Eritrea, che si riferisce all'altra legge 14 luglio 1890, n. 7003, prevede una unità minore di proprietà rurale insequestrabile, concessa allo scopo di colonizzazione agricola e di coltivazione (articoli 8 e 2).

Infine la legge 10 novembre 1907 a favore della Sardegna prescrive che per venti anni gli acquirenti di beni pubblici demaniali non avrebbero potuto subirne il sequestro fino alla concorrenza di cinque ettari, ivi compresa la casa.

Ora questi precedenti storici e legislativi dicono come, meno che nella Svizzera, l'istituto del patrimonio o bene familiare fu sempre determinato da intenti in favore dell'agricoltura, per cui i coloni dovevano essere spinti alla coltivazione di nuove terre, allettati dalla certezza di poter godere il frutto del loro lavoro.

Nel nostro paese, invece, saturo di popolazione e povero di terre, che le provvide leggi fasciste hanno già regolate, non possono trovare applicazione le leggi americane, che sono una necessità in quei paesi per la grande estensione del territorio ancora incolto.

Ad ogni modo l'agricoltore ha bisogno di moltissimo credito ed ogni vincolo dei beni tenderebbe a ridurre la fiducia che in lui può essere riposta e fargli negare non solo quello che gli può occorrere per la coltivazione del terreno, ma anche il necessario per vivere quando, per cattive annate o per altri motivi, può avere bisogno di aiuto. Chi si fiderebbe di lui, quando sapesse che l'unica attività che possiede è intangibile?

Mentre, d'altro canto, questo patrimonio familiare rimarrebbe sempre esposto alle esecuzioni ed espropriazioni per debiti di imposte, ciò che fatalmente allontanerebbe i coloni dalla terra, nella quale essi inutilmente avrebbero profuso capitali e sudori.

Una inchiesta eseguita in questa regione (provincie comprese nel distretto della Corte di Appello di Genova) presso le Intendenze di Finanza e le Cattedre ambulanti di agricoltura conferma quello che si è detto e dimostra come verrebbe ad essere frustrato lo scopo che il nuovo istituto si propone, e cioè "di costituire un'ancora di salvezza in ogni cattiva contingenza della famiglia„.

Il quadro dimostrativo che segue, fatto con la scorta dei dati forniti da tale inchiesta, indica, per i terreni, la superficie tassata, l'imponibile e gli articoli del ruolo e, per i fabbricati, l'imponibile e gli articoli del ruolo.

| | TERRENI | | | FABBRICATI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Superficie tassata in ettari | Articoli di ruolo | Imponibile | Imponibile | Articoli di ruolo |
| GENOVA | 160.000 | 86.724 | 7.120.009 | 146.354.979 | 58.671 |
| SAVONA | Non risulta: vige il vecchio catasto | 57.151 | 4.467.621 | 16.508.742 | 16.603 |
| IMPERIA | 112.671 | non pervenuti | | | |
| SPEZIA | 81.500 | 42.004 | 3.558.406 | 16.856.324 | 16.020 |
| MASSA | 197.265 | 64.188 | 3.390.813 | 6.190.111 | 17.797 |

Ora, chi ben consideri queste cifre, trova che: per la provincia di Genova, in media, ogni articolo di terreno ha la estensione di un ettaro e mezzo e, pur raddoppiando l'imponibile, capitalizzando al 4 %, un reddito di lire 1490, pari ad un valore, in cifra tonda, di lire ventimila; e ogni articolo del catasto fabbricati, un imponibile, in media, di lire 2500 corrispondente ad un capitale di lire centomila; per la provincia di Savona, raddoppiando anche l'imponibile, risulta in lire tremilacinquecento circa, il valore di ogni articolo del catasto terreni, e di circa lire quattromila, per ogni articolo del catasto fabbricati; per la provincia di Imperia i dati vengono dedotti dalle informazioni fornite dalla sola Cattedra ambulante di agricoltura e risulta che la proprietà è molto frazionata, sì da raggiungere, in media, ogni azienda, la estensione di un ettaro; per la provincia di Spezia, anche raddoppiando l'imponibile, si ha, pei terreni, un valore capitale di ciascun articolo di lire quattromila e duecento e, per i fabbricati di lire quattromila circa, anche per ogni articolo; per la provincia di Massa, infine, la proprietà terriera è talmente frazionata, che nelle zone di pianura la unità culturale si riduce alla estensione di mq. 1200, il cui prodotto, pur essendo coltivata intensamente, non basta neppure ai bisogni della famiglia; per i fabbricati, ogni articolo può avere il valore di lire dodicimila e cinquecento circa.

Come chiaramente si vede, dunque, trattasi di piccoli nuclei di proprietà appena sufficienti e, qualche volta, anche insufficienti, ai bisogni del proprietario, che verrebbe a trovarsi in completa necessità, perchè senza speranza di credito, se una legge gli consentisse di renderli patrimoni inalienabili. E quello che si dice per la Liguria può, presso a

poco, dirsi per le altre regioni d'Italia, ove, prevalentemente, la proprietà immobiliare è frazionata.

Per giustificare e sostenere l'adozione di questo nuovo istituto nel nostro diritto, si è fatto richiamo ai principi direttivi della nostra politica nazionale (v. *Il patrimonio familiare nel futuro codice civile italiano, ecc.* di A. AZARA.) :"progresso ed incremento demografico„, e si afferma essere necessario un patrimonio che non appartenga nè alla moglie nè al marito, che sia intangibile, destinato ai bisogni della famiglia. Sembra, però, che nè il progresso agricolo, nè l'incremento demografico riceveranno vantaggio dal nuovo istituto.

Non è esatto che le donne italiane, nei loro congressi, abbiano applaudito all'istituto di un patrimonio familiare; esse tendevano principalmente ad assicurare alla donna il frutto del suo lavoro con un vincolo che ne impedisse la dispersione. Il loro scopo era di sottrarsi all'autorità maritale e di assicurare parità di diritti col marito e, perciò, ad esaudire questi legittimi desideri, si pensò ad un'ulteriore evoluzione della dote, propugnatore il più illustre romanista, lo SCIALOIA. La dote è ancora quella che fu regolata dal diritto romano — *nisi matrimonii oneribus serviat, dos nulla est* —, principio riprodotto nell'art. 1388 del codice civile, e credette lo SCIALOIA che anche nel corso del matrimonio potesse darsi vita ad una dote separata, di cui la moglie avesse l'amministrazione, rimanendo la stessa dote *inalienabile*.

Ma lo pensò soltanto allo scopo di temperare efficacemente l'abolizione del freno dell'autorità maritale, come risulta dalle sue stesse conclusioni, che sono contrarie all'introduzione del patrimonio familiare.

Occorre poi tenere presenti le condizioni economiche del nostro paese, per indurre se il nuovo istituto possa facilitare l'esecuzione del programma sociale perseguito dal Regime che ci governa: la nostra terra dover produrre quanto ci occorre per vivere e per acquistare all'estero i prodotti di cui abbiamo bisogno, e, dato che la proprietà è frazionata, l'agricoltore dover servirsi dei mezzi più perfezionati e di maggiore costo per far produrre al suo terreno quanto più può. Ma per fare questo ha bisogno di avere liberi i suoi beni, perchè, altrimenti, non troverebbe credito. Un patrimonio familiare che non raggiungesse i 160 acri come negli Stati Uniti (75 ett. circa) e che non potesse ottenere credito di alimenti, di mezzi e di strumenti con la sola promessa della sua produzione, sarebbe fatalmente destinato a cultura estensiva, a produrre di meno e non di più.

Si riconosce, del resto, *ex adverso*, che in tal modo si finirebbe per creare numerose piccole manomorte, ma si pretende, senza dimostrarlo, che ne avrebbero vantaggio le famiglie, il cui potere di produzione aumenterebbe dal punto di vista demografico ed economico, mentre sembra vero il contrario, perchè nessuno accorderebbe la propria fiducia a chi possiede un bene vincolato.

Ed il proprietario medesimo, sapendo che il bene è libero, non avrebbe per lo stesso la spinta ad impiegarvi quelle cure che avrebbe

per un altro che gli assicurasse il profitto della propria attività, anche mediante l'alienazione.

Non troviamo motivi perchè l'istituto sia allargato anche ai beni non rustici.

Un'altra inchiesta eseguita presso i tribunali di questo distretto prova che, all'incirca, le doti mobiliari e immobiliari si equivalgono e sono tutte costituite da patrimoni modesti, ciò che rende applicabili, anche qui, le ragioni gia addotte.

Quanto alla nave, poi, con la quale pure si vorrebbe costituire il patrimonio familiare, è da osservare che in base alla convenzione 10 aprile 1926, approvata con la legge 5 luglio 1928, essa è sottoposta ad una quantità di privilegi, ed è assolutamente impossibile che possa essere eretta a bene familiare, inalienabile od insequestrabile, senza compromettere seriamente l'ordine e la celerità dei traffici e il bisogno di crediti eventuali.

**Corte di Appello di Messina** — (Rel. Cons. *Fierimonte*): Per la migliore tutela del diritto dei creditori ritengo doversi disporre che la costituzione del patrimonio familiare, effettuata durante il matrimonio, debba essere preceduta da speciali pubblicazioni ed autorizzata, a somiglianza di quanto lo stesso articolo del Progetto stabilisce per l'alienazione, dal giudice tutelare, il quale naturalmente negherà l'autorizzazione nel caso di opposizione dei creditori. Comunque, dovrebbe espressamente dichiararsi che la costituzione del patrimonio familiare può essere revocata su istanza dei creditori di uno dei coniugi, se fatta in frode delle loro ragioni, quantunque non vi intervenga la frode da parte dell'altro coniuge. Siffatte ultime statuizioni avrebbero lo scopo di risolvere anticipatamente tutte le questioni che potrebbero sorgere nella pratica attuazione dell'articolo: se, cioè, la costituzione del patrimonio familiare, che la legge dichiara inalienabile, possa essere revocata a norma dei principi generali sull'azione pauliana e se, dato il carattere della costituzione del patrimonio familiare, occorra o meno il concorso della frode da parte dell'altro coniuge. Accogliendosi tali ultimi rilievi, il secondo comma dell'articolo potrebbe essere così modificato: "La costituzione del patrimonio familiare potrà essere revocata se fatta in frode delle ragioni creditorie contro uno dei coniugi, quantunque la frode sia intervenuta da parte del solo debitore„.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*): Si vorrebbe introdurre in Italia codesto istituto, dando facoltà ai coniugi (oltre che ai terzi), anche durante il matrimonio, di procedere alla costituzione rispettiva, senza limiti di valore, e determinando nell'atto costitutivo il coniuge che ne dovrebbe avere l'amministrazione, che potrebbe — peraltro — essere anche affidata ad entrambi i coniugi stressi.

Potrebbe osservarsi che l'affidarne l'amministrazione ad entrambi i coniugi attenua quel carattere unitario che si è voluto mantenere alla famiglia, posto sotto un solo capo (il marito) anche dal Progetto e persino rispetto alla comunione dei beni, che è l'istituto il quale più si approssima a quello in esame. Potrebbe rilevarsi che disciplinare il godimento dei frutti, facendo richiamo alle norme degli articoli 225 e 226, concernenti gli obblighi ed i diritti della moglie sulla dote separata, non sembra affatto felice. Potrebbe obiettarsi che l'attribuire al giudice tutelare la potestà di autorizzare l'alienazione dei beni costituente il patrimonio familiare in casi di necessità rigorosamente accertata, non si armonizza coll'avere attribuito invece al tribunale l'emanare i provvedimenti in materia di dote e di comunione.

Senonchè ogni rilievo di dettaglio sembra potersi tralasciare, in quanto la Corte dubita assai ravvisarsi utile la innovazione di cui trattasi.

Innanzi tutto questa viene a complicare ulteriormente la già non semplice situazione patrimoniale della famiglia. Al patrimonio personale del marito, a quello dotale, ai beni parafernali, alla comunione degli acquisti o degli utili, viene ad aggiungersi un altro istituto; le complessità sono sempre state fonti di litigi.

Il patrimonio familiare è stato sperimentato, fuori d'Italia, ma con carattere limitato, ristretto ai beni di non rilevante entità. Autorizzandolo senza limiti quantitativi, si introduce una novità non indifferente, che può prestarsi a sorprese in danno dei terzi, eccitando la fertile attività delle persone di mala fede nel preordinare situazioni gravemente pregiudizievoli per coloro coi quali si trovino in seguito ad entrare in rapporti, ai quali terzi giuridicamente bensì, ma non sempre equamente, si potrà di poi opporre ch'essi non avrebbero dovuto restare ignari della condizione di coloro coi quali hanno contrattato.

Chè se poi il patrimonio familiare si limita a beni di poca entità, si raggiunge un vantaggio ben tenue per la famiglia, che mal compensa l'anomala condizione giuridica fatta ai beni che lo compongono.

Comunque, in un modo o nell'altro, si attenta al credito, con la conseguente sfiducia pel capitale, che meno facilmente e, se mai, a più gravose condizioni, verrà prestato col danno di quella famiglia, il cui benessere si vorrebbe assicurare.

Non può valere, ad escludere cotale rilievo, l'osservare che l'inalienabilità non è assoluta, bensì solo relativa, potendo l'alienazione venire autorizzata dal giudice tutelare, perocchè: 1°) il giudice la può consentire solo in caso di necessità rigorosamente accertata; 2°) comunque dovrebbe sempre essere richiesta dai coniugi in sede di volontaria giurisdizione; non dai creditori, che resterebbero privi del diritto di perseguire e coattivamente alienare i beni costituenti il patrimonio familiare. Se l'inalienabilità comprende — come è logico — anche la ipotecabilità (che è una alienazione virtuale), si vedrà il creditore pretendere sempre, come patto essenziale del mutuo, l'ipoteca sull'immobile compreso nel patrimonio familiare, debitamente autorizzata dal giudice.

Chè se si vogliono riandare i precedenti in Italia, i quali presentino qualche analogia con la materia in esame, e si pensi a quella quotizzazione dei demani comunali del Mezzogiorno, da cui nessun profitto derivò alle classi meno abbienti, perchè le terre quotizzate restarono rapidamente concentrate, per compensi irrisori, in poche mani, ricostituendo il latifondo persino durante il periodo in cui era vietato agli assegnatari di disporre delle loro quote con minaccia di devoluzione al Comune, si ricava ulteriore argomento contro la riforma, che è certo ispirata ad alti sensi, ma contro la quale si elevano le crude esigenze della vita reale.

(Rel. Sost. Proc. Gen. *Morbioli*): Poco raccomandabile sembra il nuovo istituto del *patrimonio familiare*, proposto dalla Commissione.

Esso crea troppa complicazione nell'assetto patrimoniale di una famiglia, sia per i suoi punti di contatto con altri istituti (dote, comunione degli acquisti), sia perchè aggrava gli inconvenienti, che già si potrebbero lamentare, per la molteplicità di patrimoni possibili in una stessa famiglia. Si verrebbe, infatti, al risultato che in ogni famiglia si potrebbero avere: 1°) beni appartenenti esclusivamente al marito; 2°) beni parafernali della moglie; 3°) beni dotali; 4°) beni provenienti dalla comunione degli utili e degli acquisti; 5°) beni ascritti al patrimonio familiare.

L'orientarsi in una situazione simile non sarebbe certo cosa agevole pei terzi. Si aggiunga che le ragioni di costoro potrebbero facilmente essere sacrificate per la costituzione di questo patrimonio familiare; se preesistenti, per la mancanza (da prevedersi assai probabile e frequente) della data certa dei crediti; se sopravvenute, per l'ignoranza della costituzione di quell'insidioso patrimonio.

La singolarità poi, per non dire la stranezza, di questa specie di piccola manomorta familiare, che si vorrebbe introdurre *come àncora di salvezza della famiglia contro le avversità o anche contro la poca saggezza di chi dovrebbe avere più d'ogni altro care le sorti economiche della famiglia medesima* (sono parole della *Relazione*) è resa manifesta da ciò: che mentre il patrimonio familiare, come ogni patrimonio di debitore, dovrebbe, secondo le comuni norme di diritto, costituire la garanzia comune dei creditori, ordinato invece com'è nel Progetto, potrebbe essere di garanzia per alcuni creditori e per altri no; ed esigerebbe anzi che i creditori stessi si garantissero contro quella specie di immunità del patrimonio familiare, eventualmente costituendo, premunendosi della data certa del loro titolo, o con speciali ispezioni agli uffici pubblici, se è già costituito.

Si tratterebbe in sostanza di una sottrazione arbitraria, ad opera dello stesso debitore, di una parte dei beni della famiglia ai creditori; in taluni casi anche di un indebito arricchimento a loro danno; sempre, poi, di un rovesciamento di situazioni e di responsabilità; poichè si farebbero scontare ai terzi, contraenti colla famiglia, le avversità abbattutesi su questa e perfino la poca saggezza di chi la dirige.

Solo straordinari e preminenti interessi dell'economia generale potrebbero giustificare o far sentire la necessità di un simile istituto; come pare avvenga presso qualche altro popolo, la cui legislazione tuttavia lo ammette con ben altri limiti, secondo lascia comprendere il relatore.

**Sezione di Corte di Appello di Perugia**—(Rel. Pres. *Frezzini*): Pare eccessivo pretendere la data certa; è sufficiente dire: *L'inalienabilità non è opponibile ai creditori il cui diritto sia anteriore*, ecc., ed è opportuno aggiungere alla alienazione per necessità, quella per evidente utilità.

**Sezione di Corte d' Appello di Potenza** — (Rel. Pres. *Claps*): Sembra alla Corte che, come è disposto per la dote dell'art. 285 dello stesso Progetto, riproducente l'art. 1405 del codice vigente, così si dovrebbe, anche per l'alienazione dei beni costituenti il patrimonio familiare, sia pure nel solo caso di necessità previsto in detto art. 256, richiedere l'autorizzazione del tribunale, anzichè del giudice tutelare.

**Corte di Appello di Roma** — (Rel. Cons. *Pellegrini*): Grave innovazione, è quella del patrimonio familiare. Se in altri paesi gli interessi della economia agricola potettero giustificare quell'istituto, che risale allo antico istituto del *beneficium competentiae*, qui da noi si profilano di già le difficoltà e gli inconvenienti cui darà luogo, poichè la data certa in materia civile deve sorgere dalle note rigorose circostanze; e poichè l'atto pubblico non è sempre rintracciabile dai terzi, si può già intravedere, d'un canto, la posizione difficile dei creditori, ordinari e privilegiati e, dall'altro, l'espediente con cui la indisponibilità dovrà essere paralizzata. Si moltiplicheranno, cioè, le azioni revocatorie per frode.

Più grave ancora è la lacuna che riguarda il caso di fallimento, dei cui effetti il Progetto pur si occupa a proposito della comunione degli acquisti (art. 246); volendo inserire la opportuna necessaria disciplina, qui e altrove, saranno da ponderare bene le diverse soluzioni possibili, per le quali l'istituto, o perderà una gran parte della sua efficacia, o diventerà un odioso privilegio dei futuri dissestati.

Infine vi è da osservare nei dettagli che la tanto rigorosa inalienabilità (maggiore ancora che per la dote) non sembra poi garantita dalla competenza per l'autorizzazione alla alienazione attribuita al solo giudice delle tutele, laddove per la dote è mantenuta quella del tribunale.

**Corte di Appello di Torino** — (Rel. Pres. Sez. *Manno*): Importante innovazione costituisce l'istituto del patrimonio familiare, che mira ad assicurare alla famiglia un patrimonio inalienabile, che può essere costituito dai coniugi od anche da altri.

Si deve senza riserve bene augurare al nuovo istituto, che varrà a rinsaldare sempre più e rinvigorire il vincolo famiglia, secondo i nobili intendimenti del Regime.

**Corte di Appello di Trieste** — (Rel. Cons. *Troisi*): L'istituto non appare sufficientemente delineato per poter esprimere un giudizio sulla convenienza di introdurlo nella nostra legislazione.

Occorrerebbe in ogni caso limitare la natura e la quantità dei beni, che dovrebbero costituire il patrimonio familiare.

**Corte di Appello di Venezia** — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Perseguendo la finalità di conservare l'unità della famiglia, il Progetto, nel riprendere in esame la nozione del patrimonio familiare, già costruita dai tecnici del diritto, ha, opportunamente, e con evidenza di benefici risultati pratici, introdotto tale nuovo istituto, il quale, adagiato sullo schema dell'art. 256, costituisce un anticipato risultato della comunione degli acquisti.

Se il patrimonio collettivo, nascente da tale comunione, presuppone un lento ed incerto processo di formazione nell'*iter* del matrimonio, appariva manifesta la convenienza, non ostacolata da alcuna concettuale esigenza di ordine giuridico, di preventivamente saldare i beni in un patrimonio autonomo, destinandoli ai bisogni della famiglia in omaggio al principio: *nihil in domo dividuum*.

Su tale base razionale e di pratica convenienza il Progetto ha appunto fondato il nuovo istituto, i cui precedenti non possono integralmente attingersi agli istituti stranieri dell'*Homestead* americano, dell'*Heimstätte* e dell'*Anerbnrecht* del diritto germanico, del *bien de famille* francese e neppure nel nostro *bene di famiglia*, introdotto nei codici coloniali, giacchè tali istituti sono essenzialmente diretti alla tutela della piccola proprietà agraria.

Per contrario il Progetto, anche qui foggiando uno strumento di pratica ed estesa utilizzazione ai fini dell'assetto patrimoniale del matrimonio, ha creato un organismo giuridico di larga superficie, senza limiti di valore e specialità di contenuto, ponendo in rilievo come i due requisiti essenziali siano rappresentati dalla inalienabilità e insequestrabilità.

Data tale configurazione è dato pure che il patrimonio familiare può essere costituito, al pari della dote, da uno dei coniugi, dai genitori o da terzi, il nuovo istituto presenta una apparente giuridica parentela con la dote; ma, a ben guardare, da questa differenzia profondamente perchè, mentre la dote è istituto femminile, si costituisce soltanto per la moglie, il patrimonio familiare, invece, può essere costituito accanto alla dote dalla donna stessa e dal marito, onde esattamente la dogmatica lo ha già definito come una " controdote „.

La particolare analisi del proposto schema mette poi in luce un particolare aspetto dell'istituto, in quanto il Progetto, tenendosi lontano

da nebulose sistemazioni dottrinali, ha foggiato il patrimonio famigliare, non come una persona giuridica, e cioè come un patrimonio destinato ad uno scopo o un ente, il cui subietto sia personificato dalla familia ; ma, implicitamente, lo ha qualificato come un patrimonio unitario, il cui titolare è rappresentato dal coniuge o dai coniugi o dal destinatario della dotazione.

Tale precisa concezione costituisce uno dei pregi più spiccati della disciplina dell'istituto, poichè, da una parte pone il patrimonio familiare su una base di obiettiva realità e, dall'altra, lo affranca da ogni possibile accusa di elemento creativo di una nuova manomorta.

Di fronte a tali requisiti, ai quali vanno aggiunti anche quelli derivanti da una cauta regolamentazione degli interessi dei terzi e da una limitata applicazione dell'alienabilità, appare legittimo il pieno consenso della Corte.

## CONSIGLIO DI STATO

Pur approvandosi, in linea di massima, la creazione del nuovo istituto, si osserva come insufficenti siano le norme che lo disciplinano e ad ogni modo tali da non conferirgli un carattere ben definito.

Può, comunque, osservarsi come la funzione di quest'istituto, qual'è delineata nella *Relazione*, non trovi rispondenza nel testo dell'unico articolo che la disciplina. In questo, più che " l'àncora di salvezza della famiglia „ il patrimonio famigliare rappresenta un duplicato della dote, con la sola caratteristica che di esso può essere titolare anche il marito — caratteristica puramente formale, che non altera la sostanza dell'istituto — e con un apparente maggior rigore, per quanto riflette l'alienazione dei beni costituenti il patrimonio.

Potrebbe, invece, con il patrimonio familiare crearsi un istituto fecondo di bene nell'ambito dei rapporti famigliari ; attraverso di esso dovrebbe stabilirsi una specie di comunione legale, con tutte le garanzie di questa, per alcuni beni fondamentali per l'esistenza della famiglia, quali la casa di abitazione, i mobili arredanti l'appartamento, i gioielli, la biancheria ed altri beni, insomma, al cui acquisto concorrono tutti i membri della famiglia. Questi beni, oltre che un più largo *beneficium competentiae* a favore della famiglia, dovrebbero costituire la sua vera àncora di salvezza nei momenti tristi.

Per quanto riflette, poi, il regime proposto, si osserva che non pare opportuna la disposizione secondo la quale, in mancanza di designazione nell'atto di costituzione, l'amministrazione del patrimonio familiare debba spettare ad entrambi i coniugi. Parrebbe, invece, opportuno che, ove nulla fosse disposto, l'amministrazione spettasse al marito.

## UNIVERSITA'

**Università di Bologna:** La nuova figura, che s'introduce, di un patrimonio familiare inalienabile è regolata in modo insufficiente perchè se ne possa dare un giudizio. Si osserva che non risulta neppure quanto debba durare l'inalienabilità, quali le cause di cessazione.

La sorte del patrimonio pare troppo precaria, se su di essi possono in qualunque tempo agire i creditori personali anteriori.

**Università di Cagliari:** Taluni hanno osservato che non è opportuno istituire il patrimonio familiare inalienabile, sotto un triplice aspetto.

Il primo è che il nuovo istituto si risolve in una ingiustificata imitazione di figure giuridiche straniere, estranee tanto alla tradizione italiana, quanto alle necessità della pratica, la quale non sente il bisogno di introdurre nuovamente, sia pure con diversi mezzi e con altre finalità, quei vincoli alla disponibilità dei beni, che il codice italiano ha voluto proscrivere con l'assoluto divieto dei fedecommessi, dell'usufrutto e delle annualità successive.

Il secondo è che l'istituto in parola è contrario alle tendenze della più recente legislazione italiana, la quale è orientata verso una più efficace tutela del creditore, cui il codice penale attribuisce il diritto di far punire, eventualmente anche con pene corporali, l'insolvenza, mentre il patrimonio familiare porrebbe facilmente i creditori in condizioni di non poter ricorrere nemmeno all'azione esecutiva ordinaria, per il ricupero dei loro crediti.

Il terzo è che il progettato istituto facilmente può arrecare danno alla famiglia che se ne serve, limitandole o annullandole il credito, il che è particolarmente grave, ove oggetto del patrimonio familiare sia una cosa fruttifera, che abbia bisogno d'impiego di capitali per aumentarne la produttività.

Ma, anche ammesso in ipotesi che tale necessità vi sia, qualcuno ha giustamente osservato che, accanto all'interesse della famiglia, la legge deve anche preoccuparsi di proteggere la legittima aspettativa del terzo, al qual proposito si è fatto notare che, potendo il patrimonio familiare avere per oggetto cose mobili (sottratte per loro natura ad ogni forma di pu blicità) ed essendo in tal caso la incommerciabilità dei beni opponibile ai creditori posteriori all'atto pubblico di costituzione, si obbligano i terzi a ricercare in tutti gli uffici notarili del Regno se vi sia un atto che sottragga determinate cose all'alienazione, il che provocherà automaticamente le restrizioni al credito che si sono segnalate.

Si è detto, infine, che il progettato istituto produca due singolari antinomie nell'ambito della legge:

1°) mentre, infatti, l'art. 256 interdice l'alienazione della cosa mobile fatta dal proprietario, il possesso di buona fede rimarrebbe sempre titolo valido per l'acquisto della cosa *a non domino*;

2°) in base all'art. 256 in parola può essere posta *extra commercium* anche la nave, la quale invece è già ora sottoposta ad una serie di privilegi, non tanto a norma dei codici vigenti, quanto a norma della Convenzione di Bruxelles 10 aprile 1926, ratificata con R. decreto-legge 6 gennaio 1928, n. 1958 (vedi anche il R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1816): il che darà luogo a un conflitto insolubile fra due norme di diritto obiettivo, l'una della quali può certamente essere abrogata dallo Stato italiano con la denunzia della Convenzione, ma non può essere modificata unilateralmente con una legge interna.

La gravità di queste conseguenze è tale da far dubitare dell'opportunità di estendere anche alle cose mobili la inalienabilità, tanto più se si rifletta che il patrimonio familiare, nei paesi dove è sorto, ha per oggetto soltanto le cose immobili, come si legge a pag. 118 della *Relazione*.

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): La Facoltà, pur consentendo nelle ragioni che hanno consigliato l'introduzione di questo nuovo istituto, sull'esempio di varie legislazioni straniere, si è trovata unanime nell'apprezzare la serietà e la gravità delle ragioni contrarie, la cui forza è particolarmente evidente di fronte alla specifica disciplina che del bene di famiglia traccia il Progetto.

La più grave ragione contraria è che la costituzione di un patrimonio inalienabile nuoce in definitiva alla stessa famiglia cui dovrebbe giovare, in quanto dissecca la fonte del credito. Questa fondamentale obiezione acquista particolare rilievo di fronte alla disposizione del Progetto, che consente l'autorizzazione da parte del giudice tutelare (perchè poi del giudice tutelare e non del tribunale, conformemente agli articoli 205 e 241?) *soltanto in caso di necessità rigorosamente accertata*.

La *Relazione* (p. 118) dice pure che si è voluto allargare il concetto ispiratore delle legislazioni straniere, escludendo ogni limitazione sia quanto al valore, sia quanto ai beni del patrimonio familiare. Ora, dubbiosa di fronte all'istituto, pur nella ridotta configurazione delle leggi straniere, la Facoltà lo crede affatto inattuabile, rimossi i limiti che possa farlo servire ad una determinata funzione. Se si può arrivare ad ammettere l'opportunità di rendere inalienabili e intangibili e di sottoporre ad un particolare regime successorio la piccola proprietà rustica e la casa popolare, sull'esempio delle leggi americane, del codice svizzero, delle leggi francesi e del nuovo adattamento del vecchio istituto delle leggi germaniche dell'*Anerbenrecht*, affatto ingiustificabile e assai pericolosa all'economia domestica e sociale sarebbe l'attuazione di questo regime d'eccezione, quanto alla garanzia delle obbligazioni (che possono

pur dipendere da delitto), alla circolazione e alla successione, per un patrimonio senza limiti, così per il valore che per la natura dei beni, ed eventualmente anche molto cospicuo.

Fatti questi rilievi di carattere essenziale, i quali, se non ci s'inganna, richiedono almeno una revisione della disciplina dell'istituto nel senso suaccennato, è sufficiente accennare rapidamente ad alcune altre difficoltà, che solleva la disposizione del Progetto. Contro la costituzione da parte dei coniugi durante il matrimonio sta la ragione indicata per la costituzione di dote da parte dei medesimi, sotto l'art. 189. Quanto alla pubblicità per l'efficacia dell' inalienabilità di fronte ai terzi, al quale effetto si richiede la trascrizione dell'atto costitutivo del patrimonio familiare se si tratta d'immobili o navi, e l'atto pubblico se si tratta di altri beni, la disposizione sembra manchevole, sia perchè non menziona, accanto agli immobili e alle navi, quegli altri beni, rispetto a cui è prevista una forma speciale di pubblicità, come i titoli di rendita sopra lo Stato, le aeromobili e le automobili, sia perchè si contenta, per gli altri beni mobili, di valore evidente rilevantissimo, di quell'illusoria funzione pubblicitaria, che vuole attribuire all'atto pubblico.

**Università di Ferrara** — (Rel. Prof. *Perticone*): Di portata vasta e di origine straniera, lungamente studiato dalla nostra dottrina, è l'istituto del " patrimonio famigliare „, che però si inserisce naturalmente in questo nuovo regime patrimoniale, di cui un elemento fondamentale è la costituzione della dote durante il matrimonio. Lo scopo di assicurare alla famiglia un nucleo intangibile di beni, che vuol dire anche di lavoro, si può ben dire raggiunto. L'insegnamento di altre legislazioni ha influito a rendere più agile questa regolamentazione, e in ciò che concerne la natura e la sua quantità dei beni, e in ciò che concerne le persone che vogliono costituirli in " beni di famiglia „. Anche qui l'intervento del giudice tutelare, che può autorizzare l'alienazione " in caso di necessità rigorosamente accertata „ conferisce a liberare questo istituto da un suo carattere indubbiamente corporativistico medioevale. (Qualche riserva merita il *rigorosamente*, che fa pensare ad un accertamento *non rigoroso* da parte del giudice).

Conviene osservare che la materia qui raccolta sotto l'unico art. 256 meriterebbe di essere sistemata in più articoli.

La difesa della piccola proprietà familiare, sotto forma del focolare o del campo, che ha in Italia notevoli precedenti in progetti d'iniziativa ministeriale e parlamentare, si può forse estendere dall'agricoltura all'artigianato, e troverà in questa norma una base sufficiente per svilupparsi. Certo la regolamentazione proposta, che non esitiamo a chiamare sommaria, lascia aperte delle questioni, di cui alcune soltanto vanno risolute in altra sede. L'avviamento ad una concezione pubblicistica della famiglia non può prescindere da un adeguato regime patrimoniale. La questione, agitata in Italia specialmente da V. Scialoia, si era bensì polarizzata

intorno alla costituzione della dote in costanza di matrimonio, dote alla quale la titolarità della moglie e l'alienabilità non conferivano punto il carattere di " bene di famiglia „ Ma, raggiunto questo, si solleva naturalmente la critica della *immobilizzazione* del patrimonio, alla quale in parte risponde la clausola della alienabilità condizionata. Dico in parte e non in modo del tutto soddisfacente, perchè la controversia sulla alienazione o meno può presentarsi in sede di amministrazione dei beni. In caso di conflitto, pensa l'AZARA, si può determinare l'intervento anche qui del giudice tutelare. Ma, è un intervento estremamente delicato, in costanza di matrimonio. E' un punto che merita ancora l'esame del legislatore. E inoltre: quando si può considerare finita la funzione del patrimonio famigliare? Risolvere questo quesito, sia pure in sede di successione, importa però stabilire fin da ora chi è il " soggetto „ del patrimonio.

Richiamarsi all'esempio di istituti, in cui questo soggetto sembra mancare, non serve; sia perchè tale mancanza è solo apparente in rapporto alla imperfezione degli istituti medesimi (l'eredità giacente, la disposizione a favore del nascituro), sui quali si porterà tutta l'attenzione del legislatore; sia perchè la strada in cui ci si è messi porta al riconoscimento della personalità giuridica della famiglia. E allora, scartata la riserva che questi beni di famiglia non rientrino nel concetto di proprietà — il cui svolgimento nel diritto contemporaneo ha finito col togliere molto valore al dogma della libera disposizione —, resta da risolvere precisamente in questa sede il problema della titolarità dei beni non indipendente dalla sua *finalità* dichiarata, e dunque della continuità del nucleo familiare: questione molto grave, che occorre risolvere nettamente e coraggiosamente.

**Università di Genova** — (Rel. Prof. *Luzzatto*): Quanto al così detto patrimonio familiare, la Facoltà osserva che si tratta di un istituto così vagamente delineato in quell'unico articolo che lo riguarda, che riesce impossibile darne un coscenzioso giudizio. La prima e forse più grave lacuna consiste nel non avere dichiarato nel Progetto a chi spettino i beni, se alla famiglia stessa o ai membri di essa individualmente: determinazione della massima importanza, per le svariate e numerosissime conseguenze che ne discendono, ad esempio, per determinare a favore di quale dei coniugi si debbano imputare i frutti del patrimonio, per stabilire la sua parte di contributo alle spese domestiche e al mantenimento della prole (articoli 167, 225, 229 del Progetto); per stabilire quali siano i creditori che potranno procedere all'espriopriazione, allorchè cessi il vincolo dell'inalienabilità o quando l'alienazione sia autorizzata; chi possa testare o disporre per il tempo in cui il detto vincolo sarà cessato, e via dicendo; nè vale osservare (v. *Relazione*, pag. 119) che molte norme sono riservate ai libri successivi, perchè proprio nel primo libro, in cui si pongono le basi dell'istituto, dovevano essere descritte almeno le *più essenziali* sue

caratteristiche, quali quella di cui s'è parlato: d'altra parte, se proprio nel libro primo la dote, la comunione dei beni, ecc., ossia gli altri rapporti patrimoniali connessi col matrimonio trovano una disciplina abbondante e minuta, non si sa vedere per qual motivo, proprio su un *istituto nuovo* (sul quale dunque sono nulle le elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali), si sia sorvolato in tal guisa.

La *Relazione* (pag. 119) osserva che il patrimonio familiare apparterrà a colui che è *designato nell'atto di costituzione*; quindi ad uno dei coniugi, o ad entrambi, o ai figli, o allo stesso costituente che, concedendo un *diritto di godimento*, si sia peraltro riservato il dominio dei beni costituenti il patrimonio familiare. Ora, può notarsi che ciò non è detto nell'art. 256, che parla solo di *amministrazione* e di *godimento*; si tratta di cosa tanto importante, che, non nella *Relazione* soltanto, ma nel testo del Progetto dovrebbe essere dichiarata; ma, a prescindere da ciò e accogliendo le affermazioni dell'on. Relatore come una specie di interpretazione autentica, si debbono allora fare altre considerazioni. Le diverse eventualità sono fra loro le più dissimili, in sè e negli effetti giuridici, che non si può parlare di *un istituto*, il quale meriti una sola denominazione e un'unica disciplina, ma di *tanti istituti*, quante sono le ipotesi accennate; istituti che richiedono norme, almeno in parte, diverse.

Basti pensare, ad esempio, che, se proprietario dei beni rimane lo stesso costituente, che non sia un membro della famiglia, in senso stretto la *inalienabilità* non è più richiesta, posto che il diritto frazionario di godimento spettante alla famiglia potrà esser fatto valere, come di fronte al costituente, così di fronte a terzi acquirenti, trattandosi di un *diritto reale* o, quanto meno, di un diritto personale con *efficacia reale*, come è dimostrato dalla norma che riguarda la trascrizione dell'atto di costituzione del patrimonio familiare; se proprietari sono i figli, le norme concernenti la inalienabilità del patrimonio debbono essere diverse e abbisognano di un coordinamento con quelle che già, in un certo senso, stabiliscono l'inalienabilità dei beni dei figli minori (art. 373 del Progetto); se il patrimonio familiare è *proprietà* della moglie e solo amministrato dal marito, esso si avvicina tanto all'istituto della dote, da rendere necessario che le norme di un istituto vengano coordinate con quello dell'altro e siano stabiliti chiaramente i confini che li separano. Tutto ciò mostra che non è possibile riunire in una sola disciplina figure così diverse, e ancor meno disciplinarle con norme tanto laconiche.

Molte altre cose potrebbero essere rilevate, su cui necessariamente si deve sorvolare. Ad esempio: oscura riesce la norma del terzo comma; invero, o si allude ai creditori del costituente o a quelli del proprietario del patrimonio; se si parla dei primi, allora il pregiudizio ai creditori non è più dato — come sembrerebbe dalla dizione dell'articolo — dalla *inalienabilità* dei beni, ma dall'*alienazione già avvenuta*, cioè dalla traslazione di dominio che il costituente ha fatto, a favore dei coniugi o dei figli; sarà, se mai, questione di coordinare l'azione pauliana con le disposizioni nel patrimonio familiare; se invece si allude ai creditori del

*proprietario del patrimonio familiare* (un coniuge o entrambi, e i figli), e allora non vi è alcuna ragione di distinguere fra i creditori, posto che niuno di essi poteva contare sui beni di cui si tratta, i quali già al loro entrare nel patrimonio del loro debitore avevano il carattere della inalienabilità; la norma si intende invece per il caso in cui costituente sia uno dei coniugi e s'alluda ai creditori di lui, perchè allora è evidente il pregiudizio che i creditori anteriori alla costituzione del patrimonio soffrirebbero dall'atto di costituzione che assoggetta i beni ad un vincolo di inalienabilità; ma anchè ciò riafferma l'impossibilità di riunire in una sola norma ipotesi tanto diverse.

Vuolsi osservare ancora, quanto al quarto comma, che non sembra giustificato quello *sdoppiamento* di competenza, che si nota riguardo agli organi, i quali debbono autorizzare le alienazioni di beni, nell'interesse della famiglia. Se, riguardo all'alienazione del patrimonio familiare, all'alienazione dei beni dei minori soggetti a patria potestà, ecc., è competente il giudice tutelare (articoli 256 e 373), in base a nuove direttive accolte dal Progetto, perchè si attribuisce poi la competenza al tribunale riguardo all'alienazione della dote (art. 205), all'alienazione dei beni comuni (art. 241)? La diversità probabilmente non è deliberata, ma è frutto di insufficiente lavoro di coordinamento fra le diverse parti del Progetto.

**Università di Macerata** — (Rel. Prof. *Greco*): Non si può disconoscere la opportunità del principio che sta a base all'istituto, chè anzi esso in certo modo risponde alla sentita esigenza di garantire alla famiglia e alle sue finalità di interesse sociale, che trascendono gli interessi puramente individuali dei suoi membri e dei terzi, una posizione economica non soggetta alle inevitabili alee e alle disavventure della vita. In senso più generale, questa esigenza trova riscontro nel mondo degli affari in quella diffusa tendenza ad operare in un regime di responsabilità limitata, che si cerca di legalizzare ricorrendo alla forma delle così dette società apparenti. Quale che sia la valutazione che conviene fare di quest'ultimo caso, non si può negare che, per quanto riguarda la famiglia, militino più gravi e fondate ragioni per dare alla esigenza stessa un preciso e proprio riconoscimento giuridico. D'altra parte non deve nemmeno tacersi che il così detto principio della responsabilità illimitata per le proprie obbligazioni con l'intero patrimonio è tale da fecondare, per effetto stesso della sua eccessiva generalità e assolutezza, i germi della sua evasione attraverso una serie di espedienti e ripieghi diversi dalla costituzione di patrimoni separati, e che solo in un minimo numero di casi riescono ad essere scoperti e sventati dai creditori insoddisfatti, con l'esercizio delle azioni revocatorie o di simulazioni. Ciò deve dirsi per non sopravalutare eccessivamente la gravità e il pericolo dell'eccezione che, con l'introduzione dell'istituto del patrimenio familiare separato, viene ammessa alla regola degli articoli 1948-1949 del codice civile.

Senonchè, se il principio a cui si inspira l'art. 256 del Progetto appare giustificato, qualche dissenso può invece formularsi circa il modo della sua applicazione, sembrando, alla maggioranza di questa Facoltà, eccessiva la illimitata larghezza con cui viene da esso consentita sia la costituzione del patrimonio, sia la sua inalienabilità, con la conseguente sottrazione alla garanzia dei creditori. Stando alla ipotesi dell'art. 256, ne deriverebbe che uno dei coniugi o anche un terzo potrebbe costituire in patrimonio familiare tutti o la massima parte dei suoi beni e, in caso di insolvenza e di dissesto, tutto il patrimonio così costituito resterebbe sottratto alle azioni dei creditori. Ora tale larghezza sembra eccessiva e non conforme allo scopo dell'istituto, che è quello di assicurare alla famiglia non la infrangibilità di una ricchezza illimitata, ma la sola intangibilità dei mezzi di sostentamento e, sia pure, di una moderata agiatezza. Al di là di questi limiti, la sottrazione del patrimonio alla garanzia dei debiti del suo titolare, oltre che moralmente riprovevole, potrebbe essere socialmente dannosa quanto alla indisponibilità in cui potrebbero venire a trovarsi ingenti patrimoni, e risolversi in pregiudizio dello stesso titolare, cui si toglierebbe ogni possibilità di credito. Pertanto la maggioranza di questa Facoltà proporrebbe di modificare l'art. 256 nel senso che venga fissato un limite di valore o alla stessa costituzione del patrimonio familiare, o quanto meno alla sua inalienabilità in caso di insolvenza del titolare. Si potrebbe, per esempio, in questo caso, limitare la inalienabilità ad un dato valore in rapporto al numero dei membri della famiglia, compresi in questa i coniugi e i figli legittimi adottivi e riconosciuti: valore da determinarsi con stima giudiziaria riferita al tempo della istanza di esecuzione.

Potrebbe sembrare anche opportuno imporre la trascrizione della costituzione del patrimonio famigliare in un pubblico registro, affinchè chiunque abbia rapporti di affari col suo titolare sia in grado di conoscerne la esistenza e la composizione, il che in ispecie si renderebbe indispensabile nel caso di commercianti.

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degni*): Interamente nuovo è l'istituto " del patrimonio familiare „. Con esso si è inteso assicurare alla famiglia un compendio di beni, che dev'essere il sicuro presidio economico in ogni contingenza. Le esigenze reali della vita hanno dimostrata tutta l'incongruenza del sistema attuato sotto l'impulso delle idee dominanti la Rivoluzione francese, condotto sino all'estremo dal legislatore del 1865, con l'abolizione di ogni sostituzione fidecommissaria, anche di primo grado, a cui si credette di poter sostituire l'ibrido istituto dell'istituzione a favore del non concepito. E i danni non tardarono a rivelarsi. Non sono mancati purtroppo, numerosi esempi di famiglie, un tempo agiate, le quali sono rimaste prive di ogni risorsa, private finanche della modesta casa, del piccolo terreno, non salvate nemmeno dal vincolo dotale, essendo risaputo che anche quando è pattuita l'inalienabilità della dote, si trovano mezzi di dimostrare le ragioni

di utilità che ne consigliano l'alienazione e che, anche con soverchia condiscendenza, è quasi sempre concessa. Non sono mancate, perciò, anche presso di noi, proposte per ristabilire il patrimonio familiare a somiglianza di quanto è stabilito in legislazioni straniere. Notevole, fra tutti, il progetto di legge del deputato PANDOLFI, presentato alla Camera dei Deputati nel 1894, che però rimase senza fortuna prevalendo, in quell'epoca, le false idee, i preconcetti dell'economia liberale fondati sulla pretesa necessità di assicurare la libera circolazione dei beni, anche quando questa deve servire a ridurre intere famiglie alla più estrema indigenza, per il capriccio o la cattiva amministrazione o, peggio, la dissipazione del titolare di quei beni. Non si può, dunque, non consentire, nel ritenere più che opportune necessarie le disposizioni del Progetto dirette a costituire un patrimonio familiare inalienabile, nel quale la nuova famiglia trovi la base della sua esistenza. Rafforzato il vincolo familiare nei costumi e nelle leggi, dato alla politica demografica un nuovo e più sano indirizzo, dal quale l'Italia ha ragione di promettersi la sua più solida fortuna, e su cui deve sperare per la maggiore sua espansione nella vita dei popoli, tale istituto si palesa come una logica e necessaria difesa della famiglia.

Il patrimonio familiare è costituito da un nucleo di beni, che è destinato alla famiglia, costituito in occasione del matrimonio o anche durante esso, da uno o da entrambi i coniugi o da altri, col vincolo dell'inalienabilità. E tale vincolo non si è voluto senza limitazioni. Esso, cioè, non può nuocere ai creditori, il cui diritto abbia data certa anteriore alla trascrizione dell'atto costitutivo, se si tratta di immobili o di navi, od a quella dell'atto pubblico (essendo questa la forma necessaria *ad substantiam* per la costituzione del patrimonio) se si tratta di altri beni. E ne è permessa eccezionalmente l'alienazione, da autorizzarsi dal giudice tutelare, ma solo *in caso di necessità rigorosamente accertata*.

Naturalmente, questo istituto deve trovare la sua completa disciplina per quanto riflette i diritti del costituente e le norme della sua trasmissione, quando sia cessato il suo scopo, ma tutto ciò, opportunamente, è stato rinviato al titolo delle successioni. Qui, regolandosi il regime patrimoniale del matrimonio, è sufficiente porre soltanto la base fondamentale di questo benefico, provvido istituto, al quale non potrà nè dovrà mancare solida fortuna.

Forse, però, sarebbe conveniente fissare il limite massimo del valore di tale patrimonio. E ciò non solo per ragioni di economia generale, per non sottrarre, cioè, alla circolazione una massa imponente di beni, cadendo nell'eccesso opposto a quello di cui si preoccuparono gli antichi legislatori, ma benanche per evitare il brusco passaggio dal sistema giuridico vigente, fondato, in via di principio, sulla libertà di alienazione, a quello del vincolo, e sopratutto nell'interesse stesso della famiglia, per non privarla del credito. D'altra parte, per gli scopi che questo istituto si propone: garentire alla famiglia un bene economico intangibile per fare fronte alle più indispensabili esigenze della vita, non è necessario che il patrimonio familiare sia di importante valore.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): Sul patrimonio all'uopo costituito la destinazione familiare grava più energicamente che sulla dote, in quanto l'alienazione (a differenza dal progetto Luzzatti, che la vietava assolutamente) sarebbe consentita solo in caso di assoluta necessità, non di sola evidente utilità. Non importa chi sia il proprietario (come nel regime dotale) e neppure chi sia l'amministratore (a differenza della dote). Ed è qui tutto: e probabilmente è troppo poco per gli osanna che da una frazione dell'opinione pubblica si sono elevati a proposito di questo istituto, di cui in altri Stati troviamo delle applicazioni, se mai giustificate dalle tradizioni e dai costumi locali. Come d'altra parte non ci fanno neppure molta impressione le accuse che furono rivolte: delle quali ad ogni modo la più legittima sarebbe questa, che se l'immobilizzazione voluta dall'istituto nell'interesse della famiglia consegue il suo scopo, ne deriva un pregiudizio per la circolazione dei beni, pur necessaria al credito per la famiglia, e che se, d'altra parte, l'immobilizzazione non è resa nota ai terzi con mezzi di pubblicità, di cui l'art. 256 non discorre, chi ne va di mezzo è la buona fede dei terzi, il cui titolo sia posteriore alla costituzione del patrimonio familiare, il che quindi avrebbe per essi l'effetto di un vero trabocchetto.

La scarna disciplina dell'art. 256, tale proprio da lasciare perplesso lo studioso sul perchè, sui limiti, sulla gestione di quei beni di famiglia, sul modo sopratutto di cautelare la buona fede dei terzi, cioè sulle forme della costituzione, farebbe quasi sospettare che si sia lanciata una proposta a tal punto incompiuta e insufficiente, solo per sondare l'opinione degli studiosi.

Si può pensare che, per scarna che sia, la norma dell'art. 256 sia ad ogni modo esuberante di forme di fronte a quella che sarebbe l'attuazione sua in pratica. Perchè, proprio a farlo apposta, quello che sarebbe il caso di applicazione più cospicuo e in vista del quale all'estero si è variamente tutelata la intangibilità del patrimonio familiare, e cioè l'agricoltura italiana, a quanto pare verrebbe meno: infatti la Confederazione degli agricoltori, su un quesito propostole dalla Federazione fascista autonoma delle comunità artigiane d'Italia, dichiarò esplicitamente che il " bene di famiglia „ è praticamente applicato (il che, del resto, non è sempre vero) dove vi è il latifondo, e perciò non avrebbe ragione di essere in Italia, dove invece predomina il frazionamento e non si sente affatto la necessità, data la non sovrabbondanza di terra, di provvedimenti diretti a legare l'agricoltore e la sua famiglia alla terra. Se mai occorrerebbero, si asserisce, disposizioni intese a tutelare l'unità colturale. Tuttavia il problema è oggi riproposto con nuovo vigore dalla citata Federazione degli artigiani; a favore dell'artigianato già gli articoli 585 e 586 del codice di procedura civile permetterebbero una limitata estensione della tutela ai mezzi di lavoro sino a 5000 lire di valore; ma inoltre si auspica un provvedimento di eccezione, esclusivamente per l'ar-

tigiano, e diretto alla formazione del " patrimonio familiare „, sottratto alla disponibilità e all'esecuzione forzata, limitatamente alla proprietà immobiliare (ivi comprese la bottega e la dimora).

Se così è, si potrebbe se mai provvedere con legge speciale. Ma anche così bisogna pensarci bene : le deroghe all'art. 1948, a lungo andare, più o meno si scontano. E non è il caso di ricordare l'impignorabilità della retribuzione di lavoro, che da noi è fino ad oggi esclusa pei lavoratori delle aziende private e, neppure, la dote. Perchè va diventando forse più raro, se le statistiche non fallano, quell'istituto (cioè la dote), di cui al tempo della preparazione del codice civile si poteva dire, come diceva il PISANELLI nella sua *Relazione*, che sarebbe stato in pratica il regime prevalente. Si nota che l'art. 255 del Progetto prevede, data la sua indeterminatezza, anche un " patrimonio familiare „ mobiliare, cioè formato con capitali o con risparmi sul reddito familiare, una ipotesi che non risponde del resto alle esigenze a cui, all'estero, questo istituto è destinato ; ma che potrebbe attuarsi riguardo ai mezzi di lavoro dell'artigianato. Che si tratti di altri capitali mobiliari (denaro, titoli, ecc.) è poco verosimile ; posto che, con ogni probabilità, le famiglie ricche o quasi ricche non hanno bisogno di questa riserva patrimoniale, e le altre, che sono le più numerose, hanno un reddito di lavoro certo superante, in proporzione, il magro reddito di questo accantonamento, di certo non lauto. E' stato proposto di provvedere con una modificazione della dote quanto alla gestione (affidata alla moglie) : ma anche questo ibridismo, che ferisce l'autorità maritale, e tutela più la donna della famiglia, male attecchirebbe con le vere esigenze a cui oggi si vorrebbe provvedere mediante questi " beni di famiglia „.

Ad ogni modo sia ben chiaro che il peggio che si può fare, qui, è di accampare altri esempi di inalienabilità in nome dell'interesse sociale, per cercare di far penetrare un istituto, che non ha dalla sua alcuna più o meno imponente tradizione. Ancora una volta dobbiamo sottolineare il pericolo delle innovazioni, in materia di diritto familiare. Se mai è l'agevolazione del credito che bisogna conseguire : che l'indisponibilità del bene di famiglia non debba pregiudicare la concessione del credito, è stato affermato ma non dimostrato (ad es., da parte della Federazione degli artigiani). Oppure è la previdenza del risparmio che dobbiamo più modernamente perorare, destinato non già a un accantonamento che finirebbe con isterilire il capitale, ma alle provvidenze assicurative, oggi in fiore, e che conciliano la previdenza familiare con la circolazione dei capitali.

Se poi si esaminano i casi di patrimonio familiare accolti nelle legislazioni estere, si scorge che con essi si mira in qualche caso a consolidare l'agricoltura con impedire il frazionamento dei fondi, ad assicurare a questi le braccia di lavoro per opera dei membri della famiglia (era questa, delle famiglie di agricoltori, l'ipotesi in passato più importante, in vista della quale anche in Italia qualche congresso, ad es. nel 1896, ha perorato, *vox clamans in deserto*, la formazione di questi

beni intangibili). Ma sopratutto sono assegnazioni fatte dallo Stato o a favore di reduci dalla guerra, o nello stesso interesse dell'agricoltura, laddove vi siano vaste estensioni da colonizzare. Ipotesi da noi insussistenti. Quanto all'artigianato, ripetiamo, nasce il dubbio se non convenga provvedere, con una legge speciale, per casi così particolari, anzichè col codice civile. Certo è che la disposizione accolta nel Progetto è incompletissima così com'è, e avrebbe al più il vantaggio di provocare ancora una volta la discussione sull'argomento.

**Università di Modena** — (Rel Prof. *Verga*): Il patrimonio familiare è un'istituzione vigente in molte legislazioni straniere, che è opportuno introdurre anche da noi, specie nell'interesse dell'agricoltura per affezionare il contadino alla casa o, in senso più lato, per favorire il risparmio a quell'elemento di conservazione sociale, che è la diffusione della piccola proprietà.

Una osservazione possiamo muovere: e, cioè, che oltre al patrimonio familiare può benissimo trovare disciplina in questa sede, facendone una sezione apposita (6ª) o un titolo apposito (VII), l'istituto delle comunioni tacite familiari sull'esempio del codice civile svizzero.

Del tema abbiamo già trattato nel nostro volume *Le comunioni tacite familiari*, le cui conclusioni sono esposte alla pag. 287 e seguenti.

**Università di Padova** — (Rel. Prof. *Ravà*): La costituzione del patrimonio familiare viene appena accennata in un solo articolo del progetto (art. 256), essendo connesso a tutta la disciplina delle successioni; ma se si accettasse la nostra già accennata proposta, non occorrerebbe complicare il regime coniugale dei beni con questo nuovo istituto. Basterebbe stabilire che il patrimonio della nuova comunione coniugale possa essere costituito od aumentato con donazioni successive anche durante il matrimonio, e dare a questo patrimonio comune alcuno dei caratteri del patrimonio familiare. In tal modo, con uno sviluppo ulteriore del sistema della comunione verrebbero conseguiti i vantaggi che si attribuiscono al nuovo istituto e al tempo stesso troverebbero soddisfazione quegli interessi che la Commissione voleva tutelare consentendo mutamenti della dote durante il matrimonio.

**Università di Parma** — (Rel. Prof. *Allara*): Per ciò che riguarda il nuovo istituto del patrimonio familiare, allo stato attuale del regolamento, non si può dare una valutazione del medesimo, tante sono la incompletezza, l'informità, la laconicità del regolamento stesso. Anzi fa stupore che si sia presentato un testo definitivo di Progetto, in cui l'istituto in questione è lasciato così in aria. Non si comprende perchè per gli altri regimi si sia dato un regolamento completo, e invece pel

regime del patrimonio familiare non si sia precisato meglio il regolamento dell'istituto. Intanto bisognerà anzitutto distinguere le varie ipotesi di appartenenza del patrimonio, giacchè si applicheranno, in rapporto a queste diverse ipotesi, principi diversi. Nulla in particolare è poi detto in ordine alla amministrazione di questo patrimonio. Il terzo comma, infine, dell'articolo non sembra chiaro.

**Università di Pavia** — (Rel. Prof. *Gangi*): Nell'art. 256 si regola il nuovo istituto del patrimonio familiare. Ma l'utilità di questo nuovo istituto, almeno dato il modo come esso è conformato, sembra già alquanto dubbia.

Se lo scopo dell'istituto è quello generico indicato (v. *Relazione*, pag. 118), quello cioè di assicurare alla famiglia un patrimonio intangibile, vi è proprio una vera necessità di creare, accanto all'istituto della dote, questo nuovo istituto, tanto più se si ammette, come infatti ammette il Progetto, che la dote può essere costituita o aumentata durante il matrimonio anche dai coniugi? E' vero che l'alienazione della dote, quando l'alienazione o l'ipoteca di essa non sia stata concessa nel contratto di matrimonio (art. 204), può essere autorizzata dal tribunale non soltanto nei casi di necessità, ma anche in quelli di utilità evidente (art. 205), mentre l'alienazione del patrimonio familiare può essere autorizzata dal giudice tutelare soltanto in caso di necessità rigorosamente accertata; ma anzitutto è discutibile se questa inalienabilità del patrimonio familiare anche nel caso di utilità evidente si possa considerare come opportuna per lo scopo dell'istituto; ed in secondo luogo, poi, a prescindere da ciò, è discutibile se per questa differenza e, più in generale, per la più rigorosa intangibilità del patrimonio familiare, sia opportuno creare un nuovo istituto accanto all'antico. La creazione di questo istituto si potrebbe giustificare solo quando si desse ad esso uno scopo particolare, diverso da quello generico dianzi accennato, a somiglianza di quanto si è fatto in altre moderne legislazioni. Prescindendo da ciò, poi è da osservare che il modo stesso come è regolato l'istituto dall'art. 256 non può considerarsi soddisfacente. Si ammette, infatti, la costituzione di un patrimonio familiare inalienabile senza limite alcuno di valore, mentre sarebbe bene determinare, a somiglianza di altre moderne legislazioni, un tale limite, anche per evitare il pericolo che tutti o la maggior parte dei beni di famiglia possano venire immobilizzati con danno anche della pubblica economia. Si ammette, poi, che l'alienabilità del patrimonio possa essere autorizzata dal giudice tutelare solo in caso di necessità rigorosamente accertata, mentre sarebbe opportuno ammettere che essa possa essere utilizzata anche in caso di utilità evidente. Si dice che l'amministrazione dei beni spetta al coniuge designato nell'atto di costituzione o ad entrambi, ma non si dice, invece, a chi spetta la proprietà. Nulla si dice neppure per determinare il termine di durata del vincolo dei beni e regolare la trasmissione dei beni dopo lo scioglimento di esso. Per il regolamento della trasmissione è fatto rimando ai libri seguenti del codice.

Ora da tutto ciò risulta che non soltanto le norme già stabilite dan luogo a seri dubbi sulla opportunità del loro accoglimento, ma che l'istituto è incompletamente regolato ed ha bisogno quindi di essere maggiormente studiato.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): Nuovo pel diritto nostro e non confondibile coi consimili, offerti da altre legislazioni, è quel regime patrimoniale, che è intitolato " del patrimonio di famiglia „. Esso permette la costituzione, anche durante il matrimonio, da parte di uno o di entrambi i coniugi, o di un terzo, di un patrimonio inalienabile, meno che per necessità, rigorosamente accertata, dopo autorizzazione del giudice e salvi i diritti anteriori dei terzi, amministrato dal coniuge o dai coniugi designati.

L'innovazione è degna di lode, come quella che consente di assicurare una base economica alla famiglia, specie in momenti di crisi o per effetto di disgrazia o di imprevidenza, commettendone la gestione a quello dei coniugi che si dimostri più meritevole di fiducia o ad entrambi, perchè possano reciprocamente controllarsi.

L'art. 256 manca di norme sulla proprietà e la trasmissione del patrimonio. Quanto alla trasmissione, si è fatto un rinvio alla materia delle successioni. Circa l'appartenenza, è da osservare che non può lasciarsi alla libera determinazione del costituente, una volta preveduta la alienazione del patrimonio, quando la salvezza della famiglia lo esiga.

**Università di Urbino** — (Rel. Prof. *Morelli*): Sembra imperfetta la norma dell'art. 256, sopratutto per quel che riguarda la formazione del secondo capoverso. E' infatti assolutamente necessario specificare in quali casi la inalienabilità del patrimonio familiare non sia opponibile ai creditori, il cui diritto abbia data certa anteriore a quella della trascrizione dell'atto di costituzione, ecc. Può darsi, infatti, che il patrimonio familiare sia stato costituito a favore della famiglia da terze persone, anche estranee, con l'espressa condizione che i creditori dei coniugi non debbano, su di esso, esercitare i loro diritti, o con altre clausole che limitano a alienabilità dei beni che tale patrimonio costituiscono.

Perchè non permettere, in tale ipotesi, che il patrimonio familiare sia dichiarato inalienabile anche in confronto dei creditori, il cui credito abbia data anteriore a quella della costituzione del patrimonio familiare? Si impedirebbe altrimenti la costituzione del patrimonio familiare in gran numero di casi in cui la sua costituzione sarebbe di indiscutibile utilità (nei casi, ad esempio, in cui, per motivi spesso scusabili, gli affari del marito siano andati male ed i coniugi siano onerati di debiti ed in gravi difficoltà finanziarie).

Anche a questo riguardo una riforma del Progetto appare, quindi, indispensabile.

## CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

Si ritiene non opportuna la costituzione del patrimonio familiare, come prevista e disciplinata dall'art. 256; o per lo meno che la introduzione nel nostro sistema giuridico di questo istituto sia prematura e che debba essere studiata in connessione, tanto col regime successorio, quanto col regime dei diritti di credito e dei privilegi.

Potrebbe, invece, essere opportuno integrare il regime dotale, sia consentendo la costituzione della dote in pendenza del matrimonio, sia ammettendo che possa provenire anche da parte del marito la costituzione di un fondo dotale.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Alessandria** — (Rel. Avv. *Pittaluga*): Il Progetto introduce nel sistema legislativo l'istituto del patrimonio familiare inalienabile, che sarebbe sottratto all'azione dei creditori, le cui ragioni nascano in un momento posteriore a quello in cui l'atto di costituzione di questo patrimonio raggiunge la sua perfezione.

La disciplina del patrimonio familiare è raccolta in un solo articolo, ma vasto, indefinito tema esso presenta alla speculazione teorica ed alla indagine pratica.

Il sistema del Progetto affranca l'istituto dalle limitazioni apposte dalle leggi straniere che l'hanno adottato.

Per queste leggi il patrimonio familiare o bene di famiglia ha come suo scopo di avvincere l'agricoltore alla sua casa rurale e al piccolo fondo che coltiva e che danno ricovero e pane a lui e alla sua famiglia.

Nel Progetto non più il campicello, ma qualunque bene, e così anche tutto il patrimonio può diventare inalienabile.

Sarebbe, invece, opportuno porre un limite a tale illimitata facoltà, per evitare un pregiudizio alla economia della Nazione, escludendone inoltre i beni mobili.

Passando, poi, ad esaminare come il Progetto ha voluto regolare l'istituto, si rileva che il patrimonio familiare può essere costituito non solo dai coniugi, ma anche da un terzo, e con beni di qualunque genere, tanto mobili quanto immobili, eccettochè la loro natura ponga ostacolo alla conversione in patrimonio inalienabile, il che sarebbe a pensarsi di un'azienda commerciale.

Secondo il disposto del primo comma, entrambi i coniugi hanno l'amministrazione ed il godimento dei frutti, eccettochè uno di essi sia designato nell'atto costitutivo, nel quale caso egli solo amministra e gode.

Ora, nulla vi è a ridire per questo caso, perchè è perfettamente ragionevole e giusto che l'amministrazione ed il godimento spettino a quello, dei coniugi, a cui l'atto costitutivo li conferisce.

Ragionevole è del pari che, in mancanza di una specifica designazione, i frutti siano goduti da entrambi i coniugi; ma non è invece da approvarsi che l'amministrazione spetti ad entrambi con deviazione dalla regola, che deferisce al marito, che è normalmente il capo della famiglia, l'amministrazione dei beni a questa appartenenti.

Il patrimonio familiare costituisce una specie di patrimonio autonomo, separato dalle altre sostanze dei coniugi, e deve perciò avere anche una rappresentanza.

Non vi è dubbio che nella intenzione dei compilatori del Progetto l'amministrazione comprende anche la rappresentanza, ma è meglio affermarlo esplicitamente.

Il secondo capoverso dispone che la inalienabilità dei beni non è opponibile ai creditori anteriori, il cui diritto abbia data certa. Tale disposto è di evidente giustizia.

Ma giusta non sembra la limitazione ai soli crediti anteriori di data certa, perchè il creditore ed il debitore non sono terzi, l'uno rispetto all'altro, e perchè ciò che importa non è la data certa, ma la certezza, giustificabile con tutti i mezzi consentiti dalla legge, dell'anteriorità del credito.

L'ultimo capoverso attribuisce al giudice tutelare l'ufficio di autorizzare l'alienazione di beni costituenti il patrimonio familiare, ma vuole che l'autorizzazione sia accordata soltanto in caso di necessità rigorosamente accertata. La *Relazione* avverte che la intangibilità del patrimonio non può essere spinta fino al punto da impedire l'alienazione totale o parziale, che si appalesi necessaria per la salvezza della famiglia.

Ma, data l'importanza, che il Progetto attribuisce al patrimonio familiare, parrebbe miglior provvedimento richiedere il decreto del tribunale, come nel caso di alienazione della dote.

E ancora è da domandarsi se la inalienabilità del patrimonio familiare si estenda anche ai frutti, in modo che questi non rispondano dei debiti posteriori alla sua costituzione e non possano, pel loro soddisfacimento, essere sottoposti ad atti cautelativi o meno ancora a quelli esecutivi.

A questa domanda, che pure la pratica presenterà non di rado, come è evidente, nessuna risposta dà l'art. 256, e su di essa nessun lume offre la *Relazione*, per cui sarebbe opportuna una disposizione precisa.

Il patrimonio familiare non conferisce alla economia nazionale.

Non può essere eterno, come riconosce la *Relazione*.

Ma quando giunge al suo termine? L'art. 256 è muto e la *Relazione* risponde che la intangibilità del patrimonio è assicurata fino a quando non sia interamente raggiunto lo scopo, cioè fino a quando la famiglia possa avere di esso bisogno. Senonchè questo bisogno non è un concetto determinato e determinabile, è un concetto variabile, da caso a caso, da persona a persona.

E non determinato nè determinabile è l'altro concetto di famiglia, poichè per " famiglia „ mancando una definizione legislativa, può intendersi o il gruppo di persone strette dal rapporto di filiazione o, in senso più vasto, tutto il complesso delle persone collegate dal rapporto di parentela o di affinità e conviventi sotto lo stesso tetto.

Ben è vero che una dichiarazione dell'art. 256, scritta tra parentesi, lascia credere che sarà disposto al riguardo nella parte delle successioni; ma, trattandosi di un istituto che tanto si discosta dalle norme di diritto privato, e che può influire sulla economia pubblica, è necessità indeclinabile che abbia senz'altro e fin dalla sua costituzione, dalla legge, una disciplina precisa e completa, che riempia le lacune e le incertezze che ho accennato.

**Commissione Reale Avvocati di Ancona** — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): Si tratta di nuovo istituto che dovrà essere meglio delineato nei successivi libri del codice.

**Commissione Reale Procuratori di Bari** — (Rel. Avv. *Lembo*): Il Progetto non dice chi sia il titolare del patrimonio. Ma non è a dubitare affatto che titolare ne sia il capo di famiglia, per l'indole unitaria di questa e per la posizione, naturale e giuridica, che il marito ha nella costituzione della famiglia.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Benevento**: Troppo rigorosa è la disposizione che, per l'opponibilità ai creditori, richiede che il loro diritto abbia *data certa* anteriore a quella della trascrizione. Ai creditori la inalienabilità non dovrebbe essere opponibile, sempre che essi, con qualunque mezzo legalmente concesso, provassero l'anteriorità del loro credito; e ciò nell'interesse stesso della famiglia.

**Commissione Reale Avvocati di Bologna**: Si propenderebbe a ritenere che la costituzione del patrimonio familiare, così come è prevista, possa ridondare, nei rapporti economici, a svantaggio del nucleo familiare. Invero, la inalienabilità può portare alla perdita assoluta di ogni garanzia a danno dei terzi e quindi a un discredito della famiglia.

Sembrerebbe, pertanto, che l'istituto richiedesse nuovo studio ed una diversa disciplina.

Ad ogni modo bisognerebbe aggiungere una disposizione analoga a quella dell'art. 246, nel senso che il patrimonio familiare risponde per tutte le obbligazioni assunte dall'amministratore nell'interesse della famiglia escludendosi che, in caso di fallimento di quest'ultimo, il patrimonio suddetto debba cadere nella massa. Sarebbe forse opportuno dare al terzo alinea dello stesso art. 256 una più perspicua formulazione.

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Osti*): Non si ritiene di poter pronunciarsi sulla opportunità — forse più discutibile di quel che a prima vista non appaia — della introduzione dell'istituto del bene di famiglia nel nostro sistema positivo, perchè in ogni caso un giudizio non potrebbe essere espresso, se non di fronte ad una compiuta disciplina dell'istituto, mentre la norma isolata dell'art. 256 non consente, da sola, una congrua valutazione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Redenti*): Degno di approvazione, anzi di plauso, sarebbe il tentativo (che bisognerà poi vedere se sarà seguito dal costume) di introdurre anche da noi il « patrimcnio familiare ». Senonchè si tratta di un istituto complesso, il cui regolamento non si può certo esaurire in un solo articolo, quale è quello del Progetto, sia pure accompagnato dalla riserva di disposizioni ulteriori sulla trasmissione.

Non è possibile esprimere un avviso sulle relative discipline, se non quando sia dato prenderle in esame tutte quante nel loro complesso organico.

Si nota a questo proposito che l'istituto non ha che un rapporto occasionale col regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi, e meglio formerebbe oggetto di un titolo organico a sè.

Sembra evidente che in ogni caso si dovranno porre dei limiti di entità ai patrimoni assoggettati od assoggettabili a questo particolare regime.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Caltagirone**: Una giusta forma di pubblicità è data al patrimonio familiare. che è disposizione commendevolissima sotto ogni aspetto. Oggi più che mai la famiglia è restituita alla sua dignità e ad essa sono date non solo garenzie morali dal Progetto, ma anche patrimoniali. La diretta azione di organi statutali da un lato, il riconoscimento di un patrimonio familiare dall'altro, la affermano come la realtà spirituale più grande, dopo quella dello Stato. Ma la sua importanza si estende, oltre al diritto familiare, anche a quello delle obbligazioni, dove da tempo era avvertito — non soddisfatto — il bisogno di un rimedio alle estreme conseguenze della esecuzione forzata. Ed è garenzia abbastanza seria, e molto diversa da quella precedente, l'essersene rimessa la eccezionale alienabilità al giudice tutelare, che è addentro alla famiglia.

**Commissione Reale Avvocati di Catania** — (Rel. Avv. *Romero*): In ordine al patrimonio familiare si è lieti che, con l'istituzione di esso, verrà assicurato alla famiglia un patrimonio intangibile, tale da poter rappresentare l'àncora di salvezza in ogni cattiva contingenza, salva (sempre nel caso in cui la famiglia versi in assoluta ed evidente necessità) al giudice tutelare la facoltà di autorizzare l'eventuale alienazione di detto patrimonio familiare. La disposizione, come opportunamente è detto nella *Relazione*, costituisce il fondamento del nuovo istituto, mentre saranno formulate in sedi più adatte quelle modalità che varranno a garentire la famiglia e i terzi.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania**: Il nuovo istituto del patrimonio familiare potrebbe forse esser soggetto a riesame sotto il punto di vista della eccessiva molteplicità di situazioni giuridiche dei beni di pertinenza di una famiglia. Secondo il Progetto finirebbero per esservi:

1°) beni di proprietà del marito;
2°) beni parafernali della moglie;
3°) beni dotali;
4°) beni della comunione;
5°) patrimonio familiare.

Tutto ciò costituirebbe un sì complicato groviglio di cose, da non incoraggiare certamente i terzi, che debbano comunque avere rapporto con i coniugi.

Si aggiunga che, secondo il Progetto, tanto la dote quanto il patrimonio familiare possono essere costituiti o aumentati dagli stessi coniugi durante il matrimonio. Si avrà con ciò una pericolosa possibilità di facile creazione di insolvenze fittizie e di irresponsabilità di azioni in danno dei terzi.

Circa la redazione del testo, si rileva che al secondo capoverso, anzichè di « creditori il cui diritto abbia data certa anteriore.... » appare preferibile e più proprio parlare di « titolari di azioni e di crediti, ancorchè non liquidi ed esigibili, anteriori.... ».

**Commissione Reale Avvocati di Catanzaro**: E' degna della massima considerazione e tende anch'essa al benessere della famiglia la disposizione nuova dell'art. 256. La famiglia è il nucleo dello Stato, e tutto ciò che tende ad irrobustirne l'organismo, anche dal lato economico, è frutto di saggia politica. Se, dunque, sonvi dei coniugi, che, posponendo il sentimento egoistico della libera disposizione dei loro beni al sentimento di famiglia, son disposti ad immobilizzare, rendendola inalienabile durante il matrimonio, una massa di beni; come se sonvi dei parenti o, comunque, dei benefattori, che dallo stesso sentimento sono

ispirati, era giusto che si lasciasse loro la libertà di farlo, accordando al giudice tutelare la facoltà di disporre l'alienazione solo in caso di necessità rigorosamente accertata.

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Rovelli*): L'articolo crea una quinta specie di patrimonio familiare.

L'istituto contrasta, secondo noi, colle necessità economiche della società moderna. Costituirebbe una manomorta irrigidita nell'ambito della famiglia. Non crediamo di approvarlo.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Como** — (Rel. Avv. *Gerga*): Una interessante disposizione è quella relativa al patrimonio familiare inalienabile. Il principio lodevole sotto ogni rapporto, mutuato da una legislazione progredita come quella svizzera, è indice che un indirizzo più confidente e più ottimista verso questi tipi di comunioni familiari si va facendo strada anche nel nostro ordinamento giuridico, temperando così il rigido individualismo proprio del codice napoleonico.

E' appunto per questo illuminato ottimismo circa le comunioni familiari, che il Progetto rivela, che si crede di insistere, in unione anche alla più recente reputata ed accreditata dottrina, perchè, conformemente alla nostra più pura tradizione giuridica, sia fatto largo posto, in questa sezione del Progetto, alle comunioni familiari.

In recenti autorevoli scritti è stato acutamente posto in rilievo il carattere familiare proprio di questa comunione: l'esempio bene inspirato del legislatore svizzero, che ne tratta nel diritto di famiglia, ne mostra al tempo stesso le caratteristiche dominanti, e l'interesse, oltre che economico, assistenziale e familiare.

Non staremo qui a discutere minutamente i punti e le modalità delle riforme, proposte in una recente opera, che ha studiato a fondo il problema; basterà qui rilevare come le proposte e le conclusioni dettate in quell'opera siano state fatte proprio da "*Bibliografia fascista*" che ne raccomanda la adozione.

Da parte nostra possiamo aggiungere solo questo: e cioè che, come in altri casi, sarebbe questo un ritorno alle fonti di quella inesausta e luminosa tradizione giuridica nazionale che, consacrata dai dottori del diritto comune, non è mai venuta meno neppure durante il disconoscimento di essa da parte del vigente codice, modello, qui, forse troppo fedele delle intemperanti e intolleranti antipatie, che i compilatori del codice napoleone mostrarono, non ostante qualche autorevole parere opposto verso questo istituto.

Ultimo rilievo: non è certo nell'attuale momento e colle attuali direttive, che tendono al progresso demografico ed al potenziamento dell'agricoltura, che un problema riguardante tali interessi può essere trascurato. Non invano il trattatista più recente delle comunioni familiari

ha appunto messo in rilievo l'importanza enorme che questi tipi di associazione familiare hanno in relazione all'incremento demografico, ai problemi agricoli in genere, nonchè al problema della distribuzione della popolazione agricola sul terreno. Sono indagini non solo profondamente suggestive ed interessanti, ma anche di viva attualità pratica, perchè anche il problema della silvicoltura, del rimboschimento e del popolamento delle valli montane ed alpine è strettamente collegato alla diffusione ed alla permanenza, in quei luoghi, di questi tipi di comunioni familiari. L'individuo è in un certo senso irrilevante, perchè attorno ad esso e sopra di esso sta la comunione familiare, che ha fini propri, trascendenti gli stessi fini individuali o limitati dei singoli suoi componenti.

Il problema, quindi, non può non meritare una seria attenzione.

**Commissione Reale Avvocati di Cremona** — (Rel. Avv. *Cavallerona*): La creazione del patrimonio familiare sembrerebbe superflua. Per lo meno si vorrebbe che la sua costituzione fosse regolata nel modo più rigoroso, per salvaguardare l'interesse dei terzi, i quali, in altri punti del Progetto, e precisamente negli articoli 184 e 185, vennero considerati assai maggiormente.

L'attuale art. 256 è affatto insufficente, perchè tutela i soli atti anteriori di data certa, ed è notissimo come le parti, per evitare le gravezze fiscali, assai sovente omettano la registrazione degli atti: ed è poi facilissimo osservare che non hanno data certa le cambiali, il cui uso è in oggi comunissimo per la costituzione o la regolamentazione anche di importantissimi rapporti, commerciali e non commerciali.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Cremona** — (Rel. Avv. *Allexich*): Non può passare senza riserve l'art. 256 per quanto riflette la tutela dei diritti dei terzi.

Pare infatti evidente che, dicendosi opponibile la inalienabilità del patrimonio familiare soltanto dai creditori, il cui diritto abbia data certa anteriore a quella della trascrizione o della stipulazione dell'atto pubblico, troppi crediti resterebbero irrimediabilmente indifesi, compromessi.

Si fa pertanto viva raccomandazione perchè il secondo capoverso sia rielaborato e modificato in modo da garantire al diritto dei terzi un più valido ed esteso presidio, senza tuttavia mutare le linee essenziali del nuovo istituto.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna** — (Rel. Avv. *Ghera*): Ha già il Sindacato manifestato il proprio plauso all'intento d'introdurre con questo istituto un nuovo presidio alla famiglia, ma di fronte all'articolo unico che vi dedica il Progetto non può nascondere la propria incertezza.

Non si comprende, anzitutto, perchè il Progetto a questa vera e propria novità dedichi un unico articolo, mentre alla dote (che pur gode di un'antica tradizione giuridica) si sono dedicati ben 40 articoli, ed alla comunione (che pure un'assoluta novità non è) altri 20. Eppure la novità dell'istituto sembra esigere una ben più minuta disciplina, cui le poche e frammentarie norme di quest'articolo non bastano.

Non si comprende poi la natura di questo patrimonio, come debba essere costituito, quali siano i diritti su di esso dei componenti la famiglia, coniugi e figli: perchè, certo, particolarmente a favore di costoro deve costituirsi, chè altrimenti sarebbe un inutile duplicato della comunione.

Passando, poi, alle poche norme contenute nel testo, esse non soddisfano in nessun modo, nè alla natura dell'istituto, nè alla generale economia del regime patrimoniale del matrimonio, così come è nel Progetto.

Nella prima parte non s'intende perchè, in mancanza di designazione di uno dei coniugi, l'amministrazione debba essere tenuta da entrambi i coniugi: mentre parrebbe così naturale che l'amministrazione, salvo patto in contrario, fosse tenuta dal marito, e ciò per ragioni di evidente opportunità e per coerenza, con lo stesso intento del Progetto, di voler mantenere — come si è visto — alto il prestigio della autorità maritale, ed in analogia a quanto è disposto per la comunione (art. 241).

Nel secondo capoverso è affermato che l'inalienabilità non è opponibile ai creditori aventi diritti certi anteriori alla trascrizione per gl'immobili o all'atto pubblico per i mobili. Questa disposizione pone in assoluta inferiorità il nuovo istituto nei confronti della dote, attaccabile solo con l'azione paulania, il che certo non conferirà facile successo al nuovo istituto.

Non s'intende infine (a parte la discutibilità del concetto stesso) perchè dell'alienazione del patrimonio familiare debba giudicare il giudice tutelare, anzichè il tribunale, come il Progetto stesso statuisce per la dote (art. 201) e per la comunione (articoli 241 e 243).

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì** — (Rel.ri Avv.ti *Panciatichi* e *Foschi*): Non si avvisa favorevolmente al patrimonio familiare, sia perchè complicherebbe la situazione patrimoniale della famiglia, sia perchè, essendo sottratto all'esecuzione, l'istituto, eliminando o riducendo le garanzie dei futuri fidi, darebbe un forte colpo al credito, con conseguenze, anche contingenti, assai gravi.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Gorizia** — (Rel. Avv. *Marano*): Di grande vantaggio la istituzione del patrimonio familiare, che costituisce un fondo di garanzia per ogni evenienza, nell'interesse esclusivo della famiglia, tanto che può essere alienato solo nel caso di necessità rigorosamente accertata dal giudice.

**Commissione Reale Procuratori di La Spezia**: Questo istituto, esistente, come è detto nella *Relazione*, nelle legislazioni straniere specie per patrimoni agricoli, costituiti cioè fra coloni e aziende agricole, nel Progetto si è allargato allo scopo di assicurare un patrimonio intangibile alla famiglia.

Ad esempio della comunione, invece, dovrebbe essere ristretto e circoscritto ai patrimoni agricoli, cioè a quelli che vengono formati dal lavoro e dalla attività comune di tutti i componenti la colonia o mezzadria o azienda agricola.

Qualcosa di simile, in fatto, esiste tra gli agricoltori in Toscana, ove tutti i prodotti della terra vengono messi in comune e gli acquisti che si fanno col ricavato dei prodotti sono comuni. Si tratterebbe di dare forma legale, a questa specie di società di fatto, secondo gli usi e le consuetudini vigenti.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova** — (Rel. Avv. *Finzi*): Per quanto in concreto possa apparire seducente l'idea di un patrimonio familiare inalienabile, occorre tuttavia prudenza per evitare insidie alla buona fede. Ora, per la tutela dei diritti dei terzi, per la impossibilità pratica di conoscere ove sia stato stipulato l'atto pubblico (quando si tratti di mobili) sembrerebbe necessario stabilire una forma opportuna di pubblicità.

Se si tratta di immobili non v'è pericolo; ma se si tratta di mobili, è da chiedersi se non sia opportuno un registro alfabetico presso il tribunale del domicilio con le opportune annotazioni in ordine al patrimonio familiare.

Potrebbe anche eventualmente essere stabilito il previo controllo del giudice tutelare, salvo richiamo al tribunale, ma sarebbe ovvio che il patrimonio familiare garantisse ai terzi le obbligazioni contratte da entrambi i coniugi traendo in inganno il terzo circa le garanzie che tale patrimonio veniva ad offrirgli. Inoltre pare ovvio che debba garantire le spese fatte per la conservazione, il miglioramento, ecc., delle cose costituenti il patrimonio stesso.

**Commissione Reale Avvocati di Messina** — (Rel. Avv. *Ruggeri*): Questa disposizione completa il regime patrimoniale del matrimonio ed è un'ingegnosa, elevata e felice creazione, ponendo, a difesa della famiglia, un'àncora di salvezza ed un incremento di ricchezza.

Su di esso potrà meglio discutersi quando sarà completamente disciplinato, anche in ordine alla *proprietà* dei beni che lo costituiranno.

Forse, però, non sarebbe inopportuno, al primo capoverso dell'art. 256, aggiungere la limitazione di cui all'art. 185 sulla dote, e cioè:

*Il patrimonio familiare può essere costituito da uno o da entrambi i coniugi o da altri, purchè nei primi due casi non si contravvenga alle disposizioni proibitive sulle donazioni fra coniugi.*

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Pesenti*): Il progresso agricolo e l'incremento demografico sono gli scopi precipui, che il legislatore si è proposto di raggiungere con la creazione di questo nuovo istituto. La duplice finalità — economica ed etica — che lo informa lo deve, per forze di cose, sostanzialmente differenziare da quelli in apparenza consimili, già codificati in altri Stati, dei quali il substrato esclusivo è lo sviluppo dell'agricoltura, come, ad esempio, l'« Homestead » degli Stati Uniti, la « Constitution d'un bien de famille » francese, l'" Anerbenrecht » e le « Heimstaetten » tedesche e svizzera, il « Bem de familia » brasiliano, l'« Hogar » del Venezuela, le disposizioni contenute nelle leggi agrarie del 1912-13 dell'Egitto e nel codice di procedura civile serbo, modificate con la legge 24 dicembre 1923, ecc.

Il compito prefissosi dal legislatore italiano, per lo stesso alto sentimento sociale che lo informa, finisce con l'essere anche più pratico, in quanto che ogni progresso, sopratutto in agricoltura, è correlativo, e in un certo senso subordinato, anzi, all'aumento della popolazione ed al suo raggruppamento nel seno della famiglia.

E sotto questo punto di vista può indubbiamente sostenersi, che il concetto informatore, contenuto nel Progetto, dell'articolo compilato dalla Commissione, rappresenta una novità, anche in confronto ai tentativi in precedenza fatti in Italia per inserire l'istituto del patrimonio familiare nella patria legislazione. Ed invero, tanto i progetti del VIVANTE e del CARUSI, presentati al Congresso delle donne italiane tenutosi in Roma nell'aprile 1908, come quelli successivi dello SCIALOIA, sottoposti, il primo all'esame del Congresso giuridico di Roma del 1911 e dimesso, il secondo, all'approvazione del Senato nella tornata del 20 dicembre 1922, oltre accusare la manchevolezza di una completa elaborazione scientifica, ripetevano in parte difetti dell'originario « Homestead » del Texas; difetti che ne avevano già impedito la recezione in altre legislazioni europee.

Che peraltro i saggi presupposti degli attuali compilatori — di voler cioè favorire la costituzione di un nucleo patrimoniale, che cementi in ogni caso l'unione delle famiglie, serva, nei momenti prosperi, all'aumento del benessere e così allo sviluppo del progresso e rappresenti, in quelli tristi, l'ultima àncora di salvezza — abbiano intera e sicura rispondenza nella dizione dell'art. 256 del nuovo Progetto, si ha ragione di seriamente dubitare.

Le nostre preoccupazioni sono di varia natura, sostanziali e formali.

*a*) Circa la denominazione di « patrimonio famigliare ».

Per quanto il « patrimonio », teoricamente, possa essere costituito anche da un solo bene, in senso tecnico però esso serve a denotare un complesso svariato e molteplice di beni o diritti, e normalmente assume il significato di un insieme di attività e passività. Forse, quindi, caratterizzerebbe meglio l'istituto, destinato prevalentemente a presidio del

piccolo e medio ceto, una dizione similare a quella adottata dal legislatore francese, quale quella «Dei beni di famiglia»; dizione del resto che ricorre ripetutamente nella precedente sezione 2ª. Per di più nel concetto di « bene », di per sè è insito quello della sua materialità, mentre a formare il patrimonio possono concorrere dei semplici diritti ed anche delle mere pretese.

*b*) Circa l'oggetto.

1°) A tale proposito il Progetto ha ritenuto di non dover porre alcuna limitazione nè alle specie dei beni, nè al loro valore.

Orbene, mentre l'opportunità di non far distinzione fra mobili ed immobili appare evidente, lascia invece molto perplessi il criterio della più completa indeterminatezza e libertà circa l'impiego a cui essi siano destinati, e circa il loro valore.

Fermiamoci, innanzi tutto, a ciò che concerne il valore. Se lo scopo predominante dell'istituto è quello di costituire una salvaguardia per la famiglia, una limitazione del valore appare non soltanto raccomandabile, ma anche necessaria. In tale modo, invero: in primo luogo, si impedirà che se ne snaturi il contenuto al pari della finalità; in secondo luogo, si eviterà che esso divenga un mezzo di facili frodi; in terzo luogo, si eliminerà il pericolo di un ritorno all'orizzonte di una specie di manomorta. Questi pericoli sono tanto poco trascurabili, che le proposte del Carusi e del Vivante rimasero allo stato di progetti, solo per l'opposizione dell'on. Sonnino, il quale si servì — per farli naufragare — unicamente di simili argomenti.

Se poi si tien presente che il contenuto etico dello Stato fascista non è la famiglia singola, ma il complesso degli individui che formano la Nazione, si potrà constatare come il pericolo dell'immobilizzo dei beni divenga ancora maggiore.

Passando, ora, a considerare l'impiego dei beni di famiglia, un altro grave pericolo per lo sviluppo economico nazionale sarebbe pure quello di non impedire che quei beni, i quali debbono essere, per loro destinazione o comunque per forza di cose, destinati al commercio, possano concorrere a formare i beni di famiglia.

Per limitarsi agli esempi più ovvii, mentre è concepibile, quale bene di famiglia, il podere, non lo dovrebbero essere, come invece ritengono altri, il cantiere e la bottega. Non potendo, infatti, essere questa alienata, e non potendo quindi formare una garanzia per i creditori e fornitori, ogni fonte di credito verrebbe essiccata, e così un'arma di difesa si tramuterebbe in un effettivo mezzo di offesa. Per di più, se ciò dovesse verificarsi, le norme del codice di commercio dovrebbero subire una completa modificazione, con tutte le difficoltà e conseguenze pregiudizievoli, che è facile prevedere.

Quindi un *duplice emendamento* potrebbe proporsi: statuire, cioè, che a formare i beni di famiglia non possano concorrere le cose destinate al commercio; fissare poi una limitazione del valore, tenuto conto, per gli immobili, della loro stima e, per i mobili, dell'imponibile di ricchezza

mobile, determinando che il loro importo non possa superare, ad esempio, il decimo dell'ammontare della tassa.

2°) Il Progetto attribuisce, poi, senz'altro, la costante qualifica di « inalienabili » ai beni della famiglia. Questa salvaguardia, perchè possa essere effettivamente tale, richiede, forse, un maggior chiarimento.

Ragioni di opportunità consiglierebbero, a dire il vero, che esclusivamente quei beni, dei quali i costituenti hanno l'effettiva libera ed assoluta proprietà, e non soltanto quella apparente, potessero concorrere a formare il nucleo destinato alla difesa economica della famiglia. L'àncora è per il marito la salvezza, se nella nave essa non è soltanto un puro ornamento. Orbene, con l'eliminare le possibili ipotesi di esecuzione forzata su detti beni, quando si tratti di costituzioni con data certa anteriore a quella della trascrizione per gli immobili, ed a quella dell'atto pubblico per i mobili, la sanzione della inalienabilità diverrebbe veramente generale ed insofferente di interpretazioni restrittive. E per maggior esattezza, e sempre per la finalità dell'istituto, si dovrebbe inoltre aggiungere che i beni della famiglia non cadono nella massa per il caso di fallimento di uno o di entrambi i coniugi e « sono di regola inalienabili, e comunque inesecutabili ed inipotecabili ». Di regola inalienabili — diciamo —, perchè un caso di alienazione è effettivamente previsto con il concorso del giudice tutelare ; inesecutabili ed inipotecabili, poi, perchè, senza tale limitazione, come già si è detto, la proprietà potrebbe divenire più apparente che reale, e così non rispondere più alle sue finalità. Con tale formula si eviterebbe, poi, un'apparente contraddizione fra l'alinea e il penultimo capoverso dell'articolo di legge in esame.

3°) E qui diciamo subito che l'intervento del giudice delle tutele per autorizzare l'alienazione è certamente la misura cautelare migliore. Sarebbe però consigliabile che non solo in caso di necessità, ma anche in caso di utilità, pur sempre da accertarsi rigorosamente, fosse concessa l'alienazione. Non si vede, infatti, perchè tale misura o provvidenza, ammessa per la dote, venga negata per i beni di famiglia, quando identici sono i concetti informatori che militano a favore dell'una e degli altri, e quando si ponga mente che l'utilità della permuta di un bene in un altro può rendersi anche di maggior momento della stessa necessità. Così è più impellente della stessa necessità l'utilità del contadino di permutare il proprio campicello, per acquistarne uno più grande per l'aumentata famiglia : ed altrettanto dicasi dell'impiegato, che, dopo aver acquistato un appartamento, è trasferito altrove o del risparmiatore, che abbia investito il sudato peculio in titoli, i quali non presentino più le originarie garanzie.

Pare a noi che, applicando su questo punto le stesse norme del regime dotale a quello dei beni di famiglia, non ne deriverà un pericolo, ma soltanto un vantaggio per la maggior aderenza dell'istituto ai bisogni contingenti della vita e dell'esistenza.

*c*) Circa il soggetto.

Il soggetto, al quale spetta la proprietà dei beni della famiglia, se-

condo l'opinione dei compilatori, dovrebbe essere precisato successivamente nel titolo delle successioni.

Il rinvio, a dire il vero, ingenera il sospetto che si sia voluto rinviare lo scioglimento di così grave e importante quesito, anzichè risolverlo fin d'ora; ciò, tanto più che non si fa alcun cenno nemmanco sintetico alla soluzione che s'intende dare nel titolo successivo. La sede, infatti, più logica per la determinazione del soggetto, in quanto elemento fondamentale dell'istituto, è questa, perchè è qui che se ne inquadra la fisionomia e il contenuto. Vi è, quindi, da raccomandare che il soggetto venga determinato nello stesso art. 256 o comunque nella medesima sezione 5ª, anche per non perpetuare uno dei maggiori difetti che si attribuiscono al codice vigente, quello cioè di non essere sufficientemente sistematico.

Tenuto presente che lo scopo dell'istituto è la salvaguardia delle indispensabili risorse familiari, logicamente è da ritenersi che il soggetto della proprietà debba essere soltanto l'ente famiglia, impersonificata da colui che la rappresenta (art. 164 del Progetto), il quale sopra di sè concentra i maggiori oneri e le maggiori responsabilità, vale a dire il capo, e cioè normalmente il marito, e per eccezione la moglie, in caso di premorienza o di sopravvenuta dichiarazione di indegnità del primo.

*d*) Circa l'amministrazione.

Il Progetto prevede che l'amministrazione l'abbiano i due coniugi cumulativamente od uno di essi disgiuntamente. Adottando il principio esposto in precedenza a proposito del soggetto del diritto, dovrà per ragioni logiche ammettersi che soltanto al capo della famiglia o a chi ne fa le veci venga devoluta l'amministrazione. In tal modo resta pure eliminata la iattura dei contrasti, che ineluttabilmente sorgono per differenza di vedute fra due persone munite di uguali poteri, e che nella famiglia finirebbero il più delle volte per causare, in conseguenza della discordia, il disgregamento ai danni dell'origine e della finalità del nuovo istituto.

Ragioni di indole sistematica consigliano l'eliminazione del riferimento agli articoli 225 e 226, i quali, regolando un particolarissimo stato di fatto, qual'è il regime di separazione dotale, mal si adattano ad essere incuneati in una disposizione di carattere generale. Per eliminare l'inconveniente sarà sufficiente, infatti, aggiungere un breve capoverso di contenuto corrispondente.

*e*) Circa la durata.

Le considerazioni esposte per la determinazione in questa sede del soggetto valgono anche per la durata, come altro degli elementi essenziali dell'istituto.

Le norme vigenti nelle legislazioni straniere mal si adatterebbero ad essere trapiantate nella nostra, data la profonda differenza dei criteri informativi sopra accennati; là è l'agricoltura l'esclusiva finalità della legge; qui, prevalentemente, il nucleo familiare. E se lo scopo del legi-

slatore è la difesa del consorzio familiare contro le insidie, che ne possono minare la vitalità, prima di ogni altra cosa dovrà cercarsi con somma cura di evitare le cause dei dissidi, in ispecial modo quelli di origine patrimoniale, che la dura esperienza quotidiana ci insegna essere i più temibili. Venuta meno l'autorità paterna o l'amorevolezza della madre, nessun legislatore potrebbe illudersi di sostituirla con ben congegnate norme inserite nei codici. Il ferreo precetto della legge il più delle volte finirebbe per rendere più profondo il dissenso o fors'anche per crearlo, ove non vi fosse. Pertanto, quantunque il criterio possa andare soggetto a critiche, il fissarne la durata fino alla morte di ambedue i coniugi si appalesa ancora come la misura tutelare più appropriata.

Nel caso di minorità dei figli l'amministrazione dei beni, a divisione avvenuta, andrà soggetta alle norme comuni.

*f*) Da chi possa essere costituito il complesso dei beni di famiglia.

Su ciò non vi può essere dissenso con i compilatori del Progetto: da uno o da entrambi i coniugi o anche da terzi.

*g*) Circa il tempo e il modo della costituzione.

Il Progetto, per la stessa finalità dell'istituto, giustamente ha sanzionato il principio, che la costituzione dei beni di famiglia possa avvenire solo «allorquando questa sia già formata». Adottare un diverso criterio significherebbe incorrere in una palese contraddizione, fornendo per di più l'adito a facili frodi.

Sul modo della costituzione non vi è cenno nell'art. 256. E' sperabile però che i compilatori adottino, in quanto applicabili, gli stessi principi del regime dotale. Nulla impedisce, infatti, che la costituzione avvenga contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio e che a riceverla possa essere autorizzato lo stesso ufficiale dello stato civile. Successivamente dovrà essere fatta per atto pubblico, così come alla regola generale, di cui all'art. 182 del nuovo Progetto.

Per quanto poi concerne il sistema pubblicitario, il quale dovrà avere il pregio di essere molto pratico, e quindi di facile consultazione, e per di più accessibile anche ai meno abbienti, sembra raccomandabile la creazione di un apposito registro nella cancelleria delle tutele presso il tribunale del luogo ove avvenne la celebrazione del matrimonio, nel quale dovranno essere trascritti, sotto pena di nullità, tutti gli atti che riguardano i beni della famiglia.

*h*) Scioglimento.

Tenuto per fermo che l'istituto è posto alla difesa della compagine familiare, nessun'altra causa dovrebbe poter dar luogo allo scioglimento dello stesso vincolo coniugale: con che dissentiamo da quanti hanno proposto che lo scioglimento si verifichi o per la sola morte di uno dei coniugi o per il passaggio alla maggiore età dei figli, oppure per il decorso di tale periodo di vita matrimoniale senza nascita di prole, da lasciare legittimamente presumere che l'unione rimanga sterile.

L'istituto dei beni di famiglia, così concepito e regolato, ben si

intende nelle sue linee schematiche, non potrà essere accolto che con simpatia dalla Nazione, sopratutto dal medio e dal piccolo ceto.

Libero da ogni pastoia procedurale, aderente alla realtà ed ai bisogni della vita, l'istituto sarà tenuto lontano dalla naturale diffidenza, che circonda tutte le cose nuove, il cui intimo significato sfugge ai più a causa della loro indeterminatezza.

E' certo, comunque, che col foggiare in tal modo l'istituto dei beni di famiglia il legislatore raggiungerà questo triplice scopo: cementare maggiormente l'unione fra i membri di essa; creare loro una specie di riserva legale e dare un contributo notevole allo sviluppo del risparmio, fonte precipua di ogni ricchezza.

(Rel. Avv. *Porro*): Il referente ritiene necessario di esprimere con tutta franchezza il proprio avviso sul nuovo istituto. E comincia dal rilevare che nel Progetto, in questa materia del regime patrimoniale del matrimonio, coesistono ben tre istituti paralleli, la dote, la comunione degli acquisti, i beni di famiglia: il primo, informato al concetto di aiuto al marito per sostenere i pesi del matrimonio, il secondo, del quale il testo non enuncia l'obiettivo tassativo, ma che la *Relazione* indica nel creare un patrimonio collettivo dei coniugi che serva come mezzo per il mantenimento della famiglia, il terzo, del quale nè il testo nè la *Relazione* indicano la sostanziale destinazione.

Questa copia, si potrebbe dire abbondanza, di figure parallele ha bisogno, per essere giustificabile, di una netta demarcazione di forme, di finalità e di mezzi. Invece, mentre la comunione si distacca dalle altre due, perchè rappresenta la precostituzione di un patrimonio comune *in spe*, che si suppone anzi non esista affatto al momento della celebrazione del matrimonio, e si può qualificare come una forma di atto di previdenza, le altre due invece hanno una somiglianza così stretta da confondersi insieme, e là dove soltanto non si confondono è dove, per irrobustire la inalienabilità o intangibilità del bene di famiglia, si viene anche intenzionalmente, e non si sa per qual profitto, ad indebolire l'inalienabilità della dote.

La somiglianza risulta, da quanto si rileva, da che tanto la dote quanto i beni di famiglia:

*a*) si devono costituire per atto pubblico (articoli 182 e 236);

*b*) si possono costituire da coniugi o da uno di essi o da terzi (articoli 190 e 256);

*c*) si possono costituire prima del matrimonio e in corso del medesimo (articoli 189 e 256).

La differenza risulta soltanto da che:

*a*) la dote può essere accompagnata dalla facoltà dei coniugi di alienarla; i beni di famiglia sarebbero inalienabili per legge;

*b*) la dote, di cui non sia contrattualmente consentita l'alienazione, può essere tuttavia alienata, a condizione che i coniugi siano consenzienti di farlo e che si ottenga l'autorizzazione del tribunale, il quale però non può darla se non nei casi di necessità od utilità evidente; i

beni di famiglia, invece, possono, essere alienati con l'autorizzazione del giudice tutelare soltanto in caso di necessità rigorosamente accertata;

c) la costituzione di dote, secondo la giurisprudenza, è inattaccabile, a meno che si spieghi l'azione pauliana quando si dimostri la frode dei coniugi, ma la legge tassativamente non lo dice.

La costituzione dei beni di famiglia e la loro inalienabilità non sono opponibili ai creditori per crediti aventi data certa anteriore.

Fissata questa situazione comparativa e dato che dei beni di famiglia non si enuncia categoricamente la sostanziale finalità, viene il dubbio che col nuovo istituto si crei in gran parte un vero duplicato.

Per evitare la censura, occorrerebbe quindi precisare sopratutto questa finalità, che nel Progetto è taciuta, e uscire dalla nebulosa, se non dall'equivoco, in cui si avvolge la *Relazione* in argomento. Dice essa, infatti, che nelle legislazioni straniere si parla di patrimonio familiare sotto diversi notissimi nomi; ma, dopo aver rilevato che trattasi di istituti aventi di mira più lo sviluppo dell'agricoltura, con l'affezionare il contadino alla casa rurale, che non la garanzia della famiglia come tale (e poteva accennare anche alla piccola industria e all'artigianato), aggiunge che «nel Progetto, invece, si è voluto da un lato allargare il concetto ispiratore dei provvedimenti legislativi stranieri, in quanto si ammette la costituzione del patrimonio familiare senza limitazione di valore, e non soltanto con beni rustici, ma con qualsivoglia altri beni; d'altro lato, però, si è apportata una restrizione in ciò che concerne i poteri del costituente di fronte alla famiglia, vietandosi la revocabilità della costituzione, ammessa da qualche legge straniera, e assicurando l'intangibilità del patrimonio fino a quando non sia completamente raggiunto lo scopo, fino a quando, cioè, la famiglia possa aver bisogno del patrimonio stesso». Ma in queste parole la finalità dell'istituto resta ancora e sempre il generico bisogno della famiglia, per la quale non si sa che cosa si debba intendere, se tale bisogno viene tenuto distinto da quello dei coniugi, se non si parla in alcun modo dei figli in quanto vi siano, e non si mettono avanti in prima linea i loro bisogni specifici. Si dice che si è allargato il concetto ispiratore dei provvedimenti legislativi stranieri, ma questi provvedimenti sono sorti e agiscono in ambienti giuridico-sociali diversi fra loro, e hanno scopi immediati e pure diversi gli uni dagli altri, come la *Homestead*, le *Heimstätten*, il *Casal de familia*, i *Beni di famiglia* del cod. svizzero. Volendosi allargare il confine di tali scopi, occorre precisare il nuovo contenuto, altrimenti al certo si sostituisce l'incerto, al definito il vago, il generico, e non si crea un istituto, che per l'immediatezza concreta della sua utilità pratica possa incontrare il favore del popolo. Si capisce che il suo scopo possa farsi consistere nel sostenere le spese della educazione e dell'assistenza dei figli, e le spese necessarie per creare ad essi uno stato professionale, oppure per costituire la dote alle figlie o scopi analoghi, oppure o anche nel favorire la creazione di una piccola industria, nel formare una piccola azienda agricola o commerciale, nel pre-

pararsi la casa: tutto questo è definito, è chiaro, risponde suggestivamente alla preoccupazione degli sposi e dei coniugi e dei loro congiunti, ma nè gli sposi, nè i coniugi, nè i congiunti prenderebbero una iniziativa di previdenza generica, che ha già un concorrente antico e accreditato nella coscienza popolare come la dote, e che potrebbe forse averne un altro meno diretto, ancor nebuloso, ma raccomandato dall'ufficiale dello stato civile, la comunione universale degli acquisti.

L'istituto quindi, ad avviso del referente, deve essere sottoposto ad una organica revisione, e forse potrebbero a questa portare un poderoso contributo di idee e di proposte i Sindacati degli agricoltori e sopratutto dell'artigianato e fors'anche l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia.

Venendo da ultimo ad un rilievo particolare sull'unico articolo nel quale si contengono le prime linee dell'istituto, il referente rileva anzitutto la dichiarazione, contenuta nella *Relazione*, che esso sarà per trovare norme di complemento appropriate, che dovranno esaminarsi a suo tempo, quando sarà elaborato anche il progetto di legge sulle successioni, e che allora si vedrà se convenga in particolare mantenergli la sede nel diritto di famiglia oppure dargliene una nel campo delle successioni.

Il referente osserva, poi, che non pare in armonia col sistema della legge, e nemmeno opportuno, il tenore del secondo capoverso, col quale si stabilisce che l'inalienabilità del bene di famiglia, proclamata nella prima parte dell'articolo, non è opponibile ai creditori anteriori. Nulla di simile si trova nel regolamento della dote, che si legge nella precedente sezione 2ª, mentre la situazione è identica, e identico è il pericolo che il costituente voglia sottrarre dei beni ai suoi creditori col costituirli o in dote o in bene di famiglia, onde non si vede l'opportunità di proclamarlo qui, e spaventare chi avesse il proposito di prendere una siffatta iniziativa.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano**: Già nell'art. 189 del Progetto è sancito il principio che la dote può essere costituita ed aumentata anche durante il matrimonio, sia dagli estranei, sia dai coniugi. Principio che rappresenta una vera innovazione, giacchè per il codice vigente la dote non si può costituire e nemmeno aumentare durante il matrimonio *ne coniuges mutuo amore invicem spoliarentur*. Con l'art. 256 viene riconosciuta la facoltà di costituire, anche durante il matrimonio, per atto pubblico, un patrimonio familiare di regola inalienabile e del quale soltanto il giudice tutelare può, in caso di necessità rigorosamente accertata, autorizzare l'alienazione. Tale patrimonio può essere costituito anche da terzi.

Questa innovazione ha sollevato ampie discussioni e suscitato anche qualche censura. E' certo che essa si risolve, così com'è disciplinata, in un'immobilizzazione e limitazione della commerciabilità dei beni, e quindi è in contrasto con uno dei canoni fondamentali della vita moderna.

Pertanto si esprimono dubbi sulla sua opportunità.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena** — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Si loda l'innovazione, quantunque debba subito aggiungersi che è necessario che siano date nuove disposizioni per meglio chiarire i limiti e la portata dell'istituto. Così, ad esempio, si rende necessario sapere per qual tempo possa essere duraturo il vincolo, se possa trasmettersi a discendenti e per quante generazioni, se possa esso costituirsi per atto tra vivi soltanto o anche per testamento.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: *Vedansi le osservazioni generali alla sezione 4ª di questo capo XII.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Nicastro** — (Rel. Avv. *Mazzei*): E' degna di rilievo la istituzione del patrimonio familiare, che deve costituire l'àncora di salvezza nelle tristi contingenze.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi** — (Rel. Avv. *Bagalà*): Un'ardita innovazione, che si distacca profondamente da quanto è stato fatto con portata diversa in altre recenti legislazioni, è l'istituzione del patrimonio di famiglia, regolata nel Progetto con un unico articolo. Scopo del nuovo istituto è quello di assicurare al nucleo familiare un patrimonio intangibile da coloro stessi che lo costituiscono e che ne godono i frutti, un patrimonio che deve costituire in ogni contingenza l'àncora di salvezza. Questa intangibilità non deve tuttavia essere tale da impedire che si tocchi il patrimonio, quando sia necessario per il vantaggio della famiglia; in caso di necessità rigorosamente accertata può quindi il giudice tutelare autorizzarne l'alienazione.

Ai pericoli cui la costituzione del patrimonio di famiglia potrebbe dar luogo nei confronti dei terzi, il Progetto ha cercato di ovviare, prescrivendo che la costituzione debba essere fatta per atto pubblico, e che l'inalienabilità non sia opponibile ai creditori, il cui diritto abbia data certa anteriore a quella della trascrizione dell'atto di costituzione, se si tratta di immobili o di navi, ed a quella dell'atto pubblico, se si tratta di altri beni.

Quest'ultima disposizione, col prescrivere la data certa del diritto anteriore alla trascrizione o all'atto pubblico, non sembra però tuteli sufficientemente gli interessi dei terzi creditori. Sarebbe invece più equo stabilire non potersi opporre l'inalienabilità a quei creditori, il cui diritto fosse sorto anteriormente alla trascrizione dell'atto di costituzione o alla data dell'atto pubblico, a seconda che si trattasse di immobili o di mobili.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Perugia** — (Rel. Avv. *Ferrero*): La disposizione che può essere costituito, anche durante

il matrimonio, per atto pubblico, un patrimonio familiare inalienabile, determina un doppione della dote, per cui sembra opportuno precisarne la natura giuridica e la precisa portata pratica. In conseguenza si impone, a nostro avviso, un maturo riesame di tutto l'articolo.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Piacenza** — (Rel. Avv. *Boscarelli*): Sono da approvarsi le norme dettate per il patrimonio familiare, la cui costituzione è stata saggiamente ammessa senza limitazione di valore, e non soltanto con beni rustici, ma con qualsivoglia altri beni. Con ciò verrà ad assicurarsi alla famiglia un patrimonio intangibile fino a quando non sia completamente raggiunto lo scopo della sua costituzione, fino a quando, cioè, la famiglia possa aver bisogno del patrimonio stesso.

**Commissione Reale Avvocati di Pola**: La Commissione, dopo maturo esame, crede di doversi esprimere in senso sfavorevole all'introduzione della nostra legislazione dell'istituto del patrimonio familiare. Richiama anzitutto qui la osservazione già fatta sugli inconvenienti della possibilità di esistenza nei rapporti patrimoniali familiari, di ben cinque patrimoni distinti, diversamente regolati.

Da questa intuitiva osservazione preliminare, la Commissione è stata portata a porsi il quesito se il nuovo istituto risponda a un bisogno sentito dalla collettività; e dalla lunga esperienza pratica di ognuno dei suoi componenti è arrivata senza contrasti alla risposta negativa. La riforma è palesemente di politica sociale e mira al rafforzamento della compagine familiare, nucleo essenziale della società nazionale: intento senza dubbio encomiabilissimo e che la Commissione approva incondizionatamente.

Senonchè, è possibile ottenere tale scopo attraverso un istituto presumibilmente non sentito in tale sua funzione dalla collettività e che verrebbe perciò sicuramente, il più delle volte, adoperato per raggiungere scopi diversi e anche inconfessabili?

La Commissione crede di doverne dubitare.

Pare certo che la saldezza della compagine familiare, importante sopratutto per i suoi valori civili e morali, non riposi tanto sull'esistenza di un patrimonio, più o meno rilevante, quanto sui reciproci rapporti di affetto, di stima, laboriosità e solidarietà fra i coniugi, e fra questi e la prole. Se questi valori morali vengono a mancare, non c'è patrimonio che valga a salvare il nucleo familiare dal disgregamento. Il quale del resto non è detto debba sempre essere deleterio e definitivo, perchè da una famiglia male appaiata e discorde, che si scinde, possono derivare parecchie famiglie ottime sotto ogni riguardo.

E ognuno che conosca gli inconvenienti delle comunioni di beni e interessi, sa anzi quanti dissidi sorgono fra condomini in conseguenza del condominio e vengano eliminati facilmente con la sola divisione.

La Commissione è poi convinta che non c'è provvedimento legislativo atto a salvare una economia familiare, quando essa è compromessa per cattiva amministrazione o per qualsiasi malaugurata evenienza.

La Commissione è persuasa, infine, che se in pratica il nuovo istituto riuscisse anche a salvare una parte del patrimonio a una economia familiare dissestata, ciò avverebbe solo e sempre a scapito dei terzi creditori.

E' intuitivo, infatti, che finchè lo stato economico della famiglia sarà buono e florido, nessuno penserà di mettersi mani e piedi nei ceppi dell'inalienabilità del patrimonio, con la prevista conseguenza di tagliarsi — di punto in bianco — ogni credito da parte di terzi, cui verrebbe a mancare la garanzia dell'art. 1948 del codice civile.

Si comincerà a pensare al nuovo istituto quando, divenute critiche le condizioni finanziarie della famiglia e non essendo più possibile far fronte agli impegni col credito, ci si rassegnerà — *ultima ratio* — a costituire il patrimonio familiare, per sottrarre ai creditori quanto ancora rimane del vecchio patrimonio. L'espediente riescirà sempre o quasi, perchè non è possibile che il creditore predisponga sempre un titolo di data certa anteriore alla trascrizione dell'atto di costituzione. E di fronte alle spese e all'esito problematico di un'impugnativa pauliana, il creditore preferirà — suo malgrado — rimetterci l'aver suo.

Per l'amministrazione del patrimonio familiare e il godimento dei frutti, sono richiamati, nel Progetto, gli articoli 225 e 226.

Si tratta, evidentemente, di un errore di stampa, perchè gli articoli che si dovevano citare erano il 245 e il 246, che regolano la materia analoga dei beni in comunione fra i coniugi.

Le due differenze sarebbero:

1°) che il patrimonio familiare, contrariamente alla comunione, può essere costituito anche *durante* il matrimonio;

2°) che esso non è alienabile che previa autorizzazione del giudice tutelare, mentre i beni della comunione lo sono per consenso di ambedue i coniugi.

La prima differenza può essere facilmente e opportunatamente eliminata concedendo, una volta eliminato il preconcetto sulla pericolosità delle variazioni dei patti nuziali durante il matrimonio, che anche la comunione dei beni possa costituirsi *durante* il matrimonio.

La seconda differenza sarà pure eliminata quando si considererà la poca oppurtunità di ristabilire in tempi moderni vincoli ai patrimoni, mobiliari e immobiliari, che s'erano già dimostrati evitandi al tempo della compilazione del codice civile del 1865, il quale ha circondato del più rigido sospetto e bollato di invalidità ogni negozio, che potesse apparire fatto in frode al divieto dei fedecommessi.

Sarebbe certamente poco logico mantenere nel nuovo codice tale divieto e dare posto d'onore a un nuovo istituto, che del fedecommesso se non figlio è per lo meno prossimo parente.

Concludendo, la Commissione esprime l'opinione che — a suo modesto avviso — il proposto nuovo istituto del patrimonio familiare non debba venir accolto nella nostra legislazione, e che gli scopi che con esso il legislatore si proponeva di ottenere si possano ugualmente in gran parte raggiungere concedendo ai coniugi di costituire durante il matrimonio — in esenzione di tasse di bollo e registro — la comunione dei beni.

Il controllo sull'amministrazione di tale comunione da parte di ambedue i coniugi e l'intervento dell'Autorità giudiziaria in caso di cattiva amministrazione, sono sufficiente garanzia acchè i beni così riuniti vengano serbati *ad sustinenda onera matrimonii*.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria** — (Rel. Avv. *Mafrici*): Ben si avvisò ad introdurre l'istituto nuovo del *patrimonio familiare*, costituito non soltanto di beni rustici, ma di qualsivoglia altri beni, patrimonio intangibile, in quanto solo per i casi di assoluta necessità può esserne autorizzata l'alienazione.

Il Progetto non ha creduto di porre limiti circa le persone che possano costituire il *patrimonio familiare*, e vi incluse anche gli estranei.

Ma poichè il detto patrimonio ha la funzione di presidio economico per le sorti della nuova famiglia, era necessario che il Progetto stabilisse in modo definitivo che i beni costituenti il patrimonio stesso, da chiunque dati, dovessero restare di pertinenza assoluta dell'uno e dell'altro dei coniugi o di entrambi.

Se dati da estranei, si poteva loro concedere che li destinassero, dopo lo scioglimento del matrimonio, ad uno o più dei figli nascituri, ma senza la possibilità che i beni tornassero al costituendo od agli eredi di lui.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Schupfer*): Ottima la istituzione del *patrimonio familiare*, che aveva già fatto, sia pure timidamente, il suo ingresso in altre legislazioni. Ottimo il concetto dell'*inalienabilità*. Ma sembra che questa sia stata oltre misura esagerata, quando si è preclusa la possibilità di alienare i singoli beni di quel patrimonio, perfino in caso di *manifesta utilità*, sia pure con le debite garanzie. L'articolo, infatti, consente l'alienazione, previa autorizzazione del giudice tutelare, " soltanto in caso di necessità *rigorosamente accertata* „; laddove per i beni dotali — anche essi normalmente inalienabili — e per i beni della comunione fra coniugi, essa è consentita nel caso di *utilità evidente* (articoli 205 e 241). La restrizione avrebbe per effetto una eccessiva ed ingiustificata *fossilizzazione* (perfino in caso di definitiva emigrazione, interna ed esterna, di entrambi i coniugi), che potrebbe perfino segnare la morte dell'istituto.

Si propone, in conseguenza, di integrare l'ultimo capoverso dell'art. 256 così: *Il giudice tutelare può autorizzare l'alienazione dei beni costituenti il patrimonio famigliare soltanto in caso di necessità o di utilità rigorosamente accertate.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Orlandi*): L'art. 256 parla in linea generica di un nuovo istituto, e cioè del patrimonio familiare, che viene creato per il miglioramento della posizione economica delle famiglie.

L'istituto, che già si trova in parecchie legislazioni vigenti in Europa e fuori, ha fatto ivi buona prova, e quindi potrà essere con utilità introdotto anche da noi. Ma nulla di più può dirsi, perchè ancora non è in esame il libro del codice, nel quale esso verrà regolamentato. E le idee, si sa, possono essere all'atto pratico buone o cattive, a prescindere dalla loro qualità intrinseca, a seconda del modo come vengono tradotte in disposizioni positive ed applicate.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno** — (Rel. Avv. *Mobilio*): L'istituto del patrimonio familiare, nuovo al nostro diritto, mentre da un lato mira alla conservazione della proprietà delle famiglie e tende ad impedirne la dissoluzione economica, d'altro lato crea ibride posizioni, che costituiscono oltraggio alla morale, quando, formato il patrimonio, si creano posizioni di dissesto e di insolvenza.

Un tempo per i creditori insolventi vi era il carcere, ora, con l'istituto del patrimonio familiare, si viene a dare un premio alle parti in malafede, che, messo in serbo tutto o parte del proprio patrimonio, si mettono sulla via dell'avventura, sotto la franchigia del patrimonio che li tranquillizza per l'avvenire. Non v'ha chi non veda la innumere serie di pericoli di questo istituto di fronte all'unico vantaggio d'assicurare la vita a coloro che se ne rendano immeritevoli. E' vero che tutti si ha diritto alla vita, ma è vero pure che nessuno ha il diritto di defraudare gli altri.

Si potrebbe opporre che, sorgendo le obbligazioni verso i terzi in epoca posteriore alla costituzione del patrimonio familiare, essi sono tenuti a conoscerla traverso la formalità della trascrizione di legge imposta a loro favore, e quindi non hanno il diritto di ribellarsi avverso uno stato di cose da essi conosciuto. La risposta è facile. Specie nel campo commerciale, in cui la caratteristica delle operazioni è data dalla correntezza, cioè dall'agilità di movimentazione, nessuno subordina o rinvia l'obbligazione alla ispezione ipotecaria del proprio contraente debitore e nella vita pratica molte volte induce a stabilire rapporti il modo di procedere dalla persona che si ha di fronte, la quale da tutto il suo comportamento signorile, che esprime l'esistenza d'un corrispondente stato economico, crea nel contraente uno stato d'animo che esime da ogni accertamento. Ciò premesso, riteniamo che l'istituto sia diretto al-

la frode verso i terzi e ad un consapevole esercizio di attività nel beneficiario, che si sente rassicurato dietro l'usbergo della intangibilità del costituito patrimonio famigliare.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere** : Degno della massima considerazione ed ammirazione è il nuovo istituto giuridico del *patrimonio familiare*, come quello che ha la finalità di assicurare alla famiglia un patrimonio che ne garentisca il benessere economico. Patrimonio, che è dichiarato inalienabile, tranne per i diritti dei creditori di data certa anteriore; inalienabilità garentita in modo anche più rigoroso dell'alienabilità della dote, giacchè l'autorizzazione per l'alienazione deve essere data dal giudice tutelare soltanto nel caso di necessità rigorosamente accertata.

**Commissione Reale Avvocati di Sciacca** — (Rel. Avv. *Arone*) : Provvida istituzione quella del patrimonio di famiglia, rispondente a prudenti criteri di previdenza familiare e sociale.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Sciacca** : Una novità che tende sempre più a stringere i legami della famiglia ed a stimolare la capacità produttiva dei singoli membri è la facoltà concessa per la costituzione del patrimonio familiare durante il matrimonio.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Cravero*) : Salvo qualche dubbio sulla disciplina dell'istituto, specie per quanto ha tratto agli interessi dei terzi di buona fede, è lodevole la istituzione del patrimonio familiare su basi nuove e sicure a vantaggio della famiglia. Tutto ciò che è inteso a sorreggere la famiglia, a renderla forte, a farla previdente ed economica, giova alla elevazione della morale, della razza e alla forza della Nazione.

Tuttavia la disposizione si presta ad eludere ben gravemente gli interessi dei terzi in buona fede, tanto più col prescriversi che i creditori, contro i quali non può opporsi la inalienabilità, debbano avere diritti di *data certa*. Difficilmente i creditori sono in grado di possedere questo elemento, mentre difficilmente, specie per le attività mobiliari — talora molto cospicue — sono in grado di aver scienza dell'atto, per quanto " pubblico „ di costituzione del patrimonio familiare.

**Commissione Reale Procuratori di Trani** — (Rel. Avv. *Cautela*): *Vedasi l'osservazione all'art. 189.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani**—(Rel. Avv. *Drago*): Una delle innovazioni più rilevanti del Progetto è, senza dubbio, l'istituzione del patrimonio familiare, la quale ha già richiamato l'attenzione della dottrina, riportando, può dirsi, unanime approvazione.

Eppure questo Sindacato, dopo attento esame, si dichiara contrario a tale istituto, per la ragione principalissima che, mentre esso viene a complicare ancora i rapporti patrimoniali nel matrimonio, già abbastanza intricati, d'altra parte non arreca vantaggi tali da giustificare e far tollerare quell'inconveniente.

Secondo l'attuale codice e secondo il Progetto, in ogni matrimonio si possono avere ben quattro patrimoni: quelli individuali dei coniugi, quello dotale, e quello in comunione.

Il patrimonio familiare, costituirebbe, perciò, un quinto patrimonio.

Di più, giacchè le caratteristiche essenziali di questo nuovo istituto (costituzione per atto pubblico ed inalienabilità) corrispondono a quello della dote, non si vede perchè si debba creare una superfetazione, una sottospecie di questa, tanto più inutile in quanto, per l'art. 189 del Progetto, anche la dote può essere costituita od aumentata durante il matrimonio. Nè a diverso avviso può indurre il rilievo che, mentre il tribunale può autorizzare l'alienazione della dote nel caso di necessità, l'alienazione del patrimonio familiare può essere invece autorizzata soltanto in caso di necessità *rigorosamente accertata* : tenue difformità di linguaggio che non attiene alla sostanza, ma alla forma: non alla necessità, ma alla prova di essa che non può, comunque, essere sufficiente, da sola, a legittimare la creazione di un nuovo istituto, di cui nessuno sente il bisogno, per il regolamento di quegli stessi rapporti i quali hanno già nella legge idonea tutela.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: La Commissione Reale ha voluto, al lodevole fine di cementare meglio l'efficenza economica del nucleo familiare, abbozzare a larghi tratti l'istituzione di un patrimonio familiare inalienabile, quale riserva economica della famiglia per i casi estremi.

Sembra però dalla *Relazione*, oltrechè dal testo dell'articolo qui in esame, che il progettato istituto — non essendovi limitazione nè di valore, nè di tempo al vincolo — possa andar più in là delle intenzioni e portare all'immobilizzazione di patrimoni anche ingenti in fondazioni di famiglia, con quasi tutti i difetti, gli inconvenienti, i danni e le immoralità del vieto istituto dei fedecommessi di famiglia, che tanto cattiva prova ha dato nei paesi che, come l'Austria, ancora fin poco fa, lo avevano conservato, e che va assolutamente ripudiato.

Si potrebbe tutto al più studiare l'introduzione, da noi, di un istituto simile al *Homestead* od all'*asilo di famiglia*, tipo svizzero.

E ciò per favorire la politica demografica del regime, tendente giustamente a combattere l'urbanesimo ed a favorire il rafforzamento della famiglia, specie nelle masse.

Anche così, però, converrà andar cauti, ad evitare gli enormi abusi ed i gravi inconvenienti verificatisi specialmente negli Stati Uniti d'America, dove sulle varie questioni controverse sorte dall'istituto s'è formata una giurisprudenza impressionante, anche perchè molto contraddit-

toria (vedasi in proposito il TIFFANY, *Real property*, e la letteratura e la giurisprudenza ivi citate).

La legislazione svizzera (1904) e la legge messicana (1917) hanno in questo riguardo, ammaestrati dall'esperienza degli Stati Uniti, apportate profonde modificazioni all'istituto e segnano un notevole progresso sulle varie leggi dei singoli Stati della Confederazione Nord-Americana. Sarebbe da appoggiarsi ad esse, piuttosto che a queste.

Certo è che, anche abbandonando l'introduzione di un simile istituto nel codice civile, si potrebbero raggiungere in parte gli stessi effetti economici-sociali, adottando la comunione prorogata dei beni ed allargando le categorie dei beni sottratti all'esecuzione, ed apportare le opportune modifiche alle relative disposizioni del codice di procedura civile.

In proposito va rilevato come in quasi tutti gli Stati della Confederazione del Nord-America, lo *Homestead* è costruito precisamente come un complesso di beni sottratti all'esecuzione forzata, perchè destinati alla famiglia (un minimo di terra, di fabbricati, di arredamento, ecc.).

Ci si limita a questi rilievi di indole generale, poichè dalla norma espressa nell'articolo predetto e dalla *Relazione* non risultano finora sufficientemente chiari i lineamenti del nuovo istituto, per poter coglierne completamente la natura nelle intenzioni della Commissione Reale.

Prima di pronunciarsi al riguardo, occorrerà anche che sia precisata la soluzione del problema della trasmissione del patrimonio familiare *inter vivos* o *mortis causa*.

**Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria** — (Rel. Avv. *Levi-Viola*): Non si può approvare a istituzione del *patrimonio familiare*, sia perchè alle sue finalità possono ben servire anche le altre forme del regime patrimoniale, sia perchè esso viene a creare una inutile complicazione, e sia perchè dalla sistemazione che ad esso viene data nel Progetto sembra non poco pregiudicata la categoria di creditori, il cui diritto non abbia *data certa* anteriore alla trascrizione dell'atto, e quindi la maggioranza di essi.

L'istituto risulta appena tratteggiato in questo titolo, mentre la completazione della sua disciplina viene dai compilatori del Progetto riservata alla trattazione della riforma del titolo sulle successioni; è questo un motivo di più per non approvare l'art. 256, visto che il Progetto potrebbe diventare legge, anche indipendentemente dalla riforma della altre parti del codice.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Merita plauso l'istituto del *patrimonio familiare inalienabile*, in quanto è da ritenersi atto a rafforzare le basi economiche della famiglia, a favorire il senso di previdenza e di risparmio, per il bene della famiglia e, implicitamente, per il bene generale della Nazione, che solo dal lavoro inde-

fesso e dal senso di risparmio dei cittadini può derivare il progressivo miglioramento della propria situazione economica e finanziaria, che s' immedesima con la prosperità del popolo.

Scendendo ai particolari, sono pienamente convincenti le ragioni, illustrate nella *Relazione* AZARA (pag. 119), che consigliano di *non* attribuire la potestà di amministrare il patrimonio familiare *al solo marito*, come si è fatto invece all' art. 241, relativamente ai beni della comunione.

Infine, si aderisce all' opinione manifestata nella detta *Relazione* (pag. 119-120), che il regolamento della trasmissione del patrimonio familiare debba riservasi a *separata norma di complemento* dell' istituto giuridico in discussione, da collocarsi nel luogo più opportuno, quando sarà completato il Progetto anche sulle successioni e tutte le norme saranno coordinate.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri** — (Rel. Avv. *Coronati*): L' art. 256 porta una fondamentale innovazione, prevedendo l' istituzione del *patrimonio familiare*. Questo istituto — esistente in moltissimi altri Stati — non aveva suscitato molte simpatie in Italia, per amor di semplicità, più che per altre ragioni. Si riteneva, infatti, che tra beni dotali, beni parafernali, beni della comunione, ecc. si venisse a creare un groviglio quasi inestricabile e dannoso, alla resa dei conti, alla fiducia che i coniugi possono riscuotere: e tale obiezione, che non è del tutto priva di fondatezza, avrebbe avuto ragione d'essere se il patrimonio familiare fosse stato istituito con intenti simili a quelli che vi han presieduto all'estero, e specie negli Stati del Centro e Sud-America, in cui il patrimonio familiare, non alienabile e limitato ai beni rustici, non ha altro scopo che quello di affezionare l' agricoltore alla sua terra e alla sua casa rurale. Ma il Progetto, sancendo il principio della inalienabilità si distacca nettamente da tutti i precedenti, e crea un istituto nuovo, che ha il fine di « assicurare alla famiglia un patrimonio intangibile da coloro stessi che lo costituiscono o che ne godono i frutti, *un patrimonio che deve costituire l' àncora di salvezza in ogni cattiva contingenza.*

Non si può quindi non applaudire a questa creazione nuova, geniale ed utile oltre ogni dire. Può sorgere solo un dubbio: se non sia preferibile deferire, anzichè al giudice tutelare, al tribunale — come si è stabilito per gravi decisioni, quali, per esempio, l' alienazione della dote di cui all' art. 205 — il rigoroso accertamento dello stato di imprescindibile necessità di alienare i beni costituenti il patrimonio familiare.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia** — Rel. Avv. *Gallo*): Le ragioni che inducono ad esprimere una riserva sulla opportunità dell' istituto, che del resto nella attuazione operata dal Progetto è sconosciuto alle altre legislazioni, sono le seguenti:

*a*) la possibilità di coesistenza di ben quattro patrimoni nella società coniugale;

*b*) la possibilità di conseguimento degli scopi, che il patrimonio disciplinato dall'art. 256 si propone, in altro modo e sopratutto per mezzo della comunione degli acquisti;

*c*) gli interessi dei creditori.

Questi sembrano completamente sacrificati.

Se marito e moglie, in un determinato momento, formano con tutti i loro beni il patrimonio familiare, che è riconosciuto inalienabile, soltanto i creditori il cui diritto ha data certa, anteriore a quella della trascrizione dell'atto di costituzione (art. 256, 1° capov.), possono disconoscere la inalienabilità del patrimonio e agire sullo stesso: tutti gli altri, per esempio i creditori che hanno venduto ai coniugi in base ad una fattura di data precedente, ma non registrata (art. 1327 cod. civ.), non avranno che l'esperimento della difficile azione di frode.

Senza contare che il Progetto, mentre ammette la possibilità di persecuzione dei beni in comunione fra marito e moglie nel caso di fallimento del marito (art. 246 del Progetto), nulla dice nei riguardi del patrimonio familiare, successivamente costituito.

Due altri inconvenienti deve poi additare il Sindacato:

1°) l'art. 256 attenua notevolmente, se non annulla, il divieto delle donazioni fra coniugi;

2°) esso infligge un fierissimo colpo alla persecuzione dei beni — presenti e futuri — dei debitori da parte dei loro creditori.

L'art. 1949 del codice civile non sarà mai una norma di carattere generale, ma una eccezione limitata a pochi casi di supina imprevidenza.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina** — (Rel. Avv. *Bertolini*): La disciplina del patrimonio familiare è appena abbozzata, riservando il Progetto l'ulteriore sviluppo dell'istituto al diritto di successione. Possono sorgere dei dubbi che questo nuovo istituto possa servire a frodare le ragioni creditorie; epperò sarebbe opportuno che l'art. 256 facesse salve anche le disposizioni dell'art. 782 del codice di commercio. Il richiamo potrebbe servire di monito. Si è sollevato anche il dubbio che l'istituto familiare possa nascondere una società di fatto, fra marito e moglie, e che gli affari fatti dalla moglie non trovino copertura nel patrimonio familiare che verrebbe così sottratto *ope legis* ai diritti dei creditori. Tuttavia, se esistenza di società di fatto possa provarsi, sembra che il patrimonio familiare dovrebbe risponderne, per il principio della solidarietà, anche qualora gli affari fossero stati fatti dalla moglie. Forse si potrebbe prevenire coll'ordinare che nel caso che l'uno o l'altro dei coniugi od ambedue conchiudano affari commerciali, il patrimonio familiare, a scanso di inefficacia, debba essere pubblicato, previa approvazione del tribunale di commercio.

Meglio ancora sarebbe se all'articolo venisse aggiunto un inciso per stabilire che, nel caso che la moglie esercitasse il commercio, il patrimonio familiare risponde per i debiti commerciali da lei contratti.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona** — (Rel. Avv. *Baliscrema*): La costituzione per atto pubblico, anche durante il matrimonio, di un patrimonio familiare inalienabile, salvo necessità rigorosamente accertate, dovrebbe rappresentare una preziosa riserva in caso di disgraziate vicende.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Viterbo** — (Rel. Avv. *Panatta*): Il nuovo istituto è degno del massimo encomio; ma le poche norme dettate nell'art. 256 sono troppo scarse e troppo scheletriche. Esse hanno largo bisogno di esser completate; e ciò ben al di là dell'unico campo della trasmissione del patrimonio, di cui più che altro si occupa la *Relazione* a pag. 119, giustamente osservando che le norme relative troveranno sede acconcia tra quelle concernenti le successioni.

# TITOLO VII

## Della filiazione

### OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

### MAGISTRATURA

**Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta**: Assai importante, e profondamente innovatrice, specie per quanto riguarda la filiazione illegittima, è la proposta legislazione.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): I principi fondamentali, a cui è informato il Progetto nei vari istituti che concernono la filiazione e che da essa derivano, rappresentano veramente una concezione unitaria, che mira all'adempimento dei compiti che sono propri della famiglia, e cioè la protezione e la difesa dei figli, per la maggiore sanità e moralità della stirpe.

Al supremo interesse sociale di provvedere affinchè diminuiscano il numero dei figli di genitori ignoti, le mortalità nei befrotrofi, il numero della delinquenza minorile e dei vagabondi, deve concorrere la *famiglia*, ed ecco uno degli scopi principali della vasta riforma del primo libro del codice civile, perchè specialmente la famiglia non può sottrarsi allo Stato ed ai fini superiori della Nazione. Il genitore, quindi, non può abbandonare a sè stessi nè i *figli legittimi* nè i *figli nati dalla sua colpa*. E' necessario, pertanto, che intervenga la legge civile ad assicurare al fanciullo un nome ed una famiglia, perchè nella famiglia può il figlio trovare migliore assistenza morale e materiale; e, dopo che uno stato di famiglia sia stato assicurato, è anche necessario proteggere e difendere la prole in tutti i rapporti che dal suo stato derivano.

Da queste premesse discendono i seguenti principi fondamentali, a cui è informato il Progetto di riforma:

1°) assicurare, come si è detto, al figlio, nel modo più largamente possibile, uno stato di famiglia naturale e civile;

2°) assicurato questo stato, rinvigorire con più estese sanzioni i doveri della potestà familiare ;

3°) sottoporre energicamente all'autorità ed all'intervento dello Stato tutti gli istituti di diritto familiare, perchè siano attuati, per un fine superiore, i compiti propri della famiglia.

## UNIVERSITA'

**Università di Macerata** — (Rel. Prof. *Greco*): Il Progetto contiene in questa materia notevoli innovazioni, specie in quanto vi si accolgono i voti che da tempo ha formulato la coscienza etica e giuridica della nazione per un più liberale, e per ciò più umano, trattamento dei figli nati fuori del matrimonio.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bari** — (Rel. Avv. *Lembo*): La grande preparazione, che hanno avuto nella pubblica opinione, nella dottrina e nella giurisprudenza, gli argomenti che si raccolgono sotto questo titolo, fa intendere che il Progetto è la conseguenza di una intensità di pensiero e di coscienza tale, da rendere perplessa ogni osservazione in contrario.

**Commissione Reale Avvocati di Campobasso** — (Rel. Avv. *Jamiceli*): Le nuove norme sulla filiazione segnano un grande progresso di civiltà, colmano non poche lacune finora lamentate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, concedono una più larga e seria protezione alla prole illegittima, non esclusa quella incestuosa ed adulterina. Sapientemente si è provveduto alla assistenza sociale della maternità e della infanzia senza distinzione alcuna ; come pure si sono dettate disposizioni in rapporto alla ricerca della paternità e della maternità, che, pure inspirate da una elevata concezione di ordine etico e sociale, sono circondate da rigorose e specifiche garanzie, specialmente procedurali.

**Commissione Reale Avvocati di Catanzaro:** Il titolo presente contiene le più ampie e radicali riforme, ed è quello che ha dato adito alle maggiori discussioni. Non è nostro compito, nè ce ne senti-

remmo la competenza, di entrare in codeste discussioni, che richiederebbero ampio svolgimento. Faremo solo, qua e là, qualche rilievo in ordine alle singole disposizioni.

**Commissione Reale Procuratori di Catanzaro** — (Rel. Avv. *Supino*): Offre, questo titolo, largo campo alle più appassionate e svariate discussioni, concorrendovi elementi di carattere altamente giuridico e sociale ed elementi anche di natura sentimentale.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Como** — (Rel. Avv. *Verga*): Sulle norme relative alla filiazione legittima ed illegittima un giudizio è abbastanza difficile, perchè non poche sono state le critiche al Progetto: critiche che tanto più fanno meditare, in quanto formulate da taluno degli stessi commissari. Entrare in tale campo, è troppo difficile, ed esorbiterebbe dai limiti della nostra relazione, anche perchè, oltre all'esame dei precedenti legislativi, importerebbe l'esame dei vari e numerosissimi progetti di legge, che si sono susseguiti fino ad oggi.

Ciò che preme è che si intenda in tutta la sua portata la funzione del principio *pater est quem justae nuptiae demonstrant*, inteso come il principio della certificazione legale della legittimità della prole data dallo stato di matrimonio. Ora pare, ed è apparso anche a taluno dei commissari, che non tutte le disposizioni del Progetto abbiano tenuto conto della funzione etico-sociale e giuridica di tali principi. Ed è per questo che ci associamo alle critiche fatte dal BRUNETTI al Progetto.

**Commissione Reale Avvocati di Ivrea** — (Rel. Avv. *Quilico*): Ben si può rilevare nel Progetto una migliorata formulazione, un ordinato raggruppamento, una logica successione di disposizioni.

**Commissione Reale Procuratori di La Spezia**: Questa parte del Progetto, che accoglie i voti più volte espressi nei congressi giuridici e nelle assemblee legislative merita pieno accoglimento.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano**: L'istituto della filiazione, fra quelli contemplati nel Progetto, si prestava più facilmente ad una revisione del precedente regime giuridico: e ciò perchè, se il diritto, in ogni sua parte, deve rispecchiare tutto un sistema politico sociale e deve essere assai sensibile alle sue manifestazioni, nelle quali occorre si compenetri, in special modo pei rapporti di filiazione l'aderenza delle norme giuridiche alle evoluzioni sociali ed ai principi etici, che hanno determinato e informano un dato sistema, deve essere tanto più evidente e precisa, in quanto essi trovano una salda

base ed estrinsecazione in quel fattore primo della costituzione sociale che è la famiglia, e che il Fascismo, secondo la sua concezione, ha voluto riconoscere e portare alla più alta considerazione, in una col concetto di Stato.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Modena** — (Rel. Avv. *Gaudenzi*): Il titolo VII (*della filiazione*) si suddivide in due capi:

I - *Della filiazione legittima* (articoli 257 a 276);

II - *Della filiazione illegittima o della legittimazione* (articoli 277 a 326).

Corrisponde al titolo VI del codice attuale, pure intitolato *Della filiazione*. Questo, però, è invece suddiviso in tre capi.

Alla semplificazione dei capi corrisponde un notevolissimo aumento degli articoli che sono, nel Progetto, 70, in luogo dei 43 dell'attuale codice.

Deve dirsi subito, però, che l'aumento degli articoli è stato reso necessario dall'aumento delle ipotesi disciplinate e da un notevolissimo miglioramento sostanziale.

Tralasciando, infatti, l'illustrazione dei concetti fondamentali cui in questa come in ogni altra parte il Progetto s'ispira, i quali sono universalmente noti ed indiscutibili (rafforzamento dell'istituto familiare, nucleo dello Stato e legittimo orgoglio d'ogni cittadino, che a questo nucleo dia il nome e di questo nucleo sia il capo), è facile rilevare come opportuna e felice sia stata l'opera, tutt'altro che facile, di attuazione concreta dei concetti stessi.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Pallanza**: Relativamente alla filiazione si rileva una più logica disposizione della materia ed una più chiara e fondata disciplina di essa.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi** — (Rel. Avv. *Bagalà*): Questo titolo consta di due capi: « Della filiazione legittima » e « Della filiazione illegittima e della legittimazione », in cui sono raggruppate e sistematicamente coordinate le varie norme già esistenti nel codice attuale, cui furono apportate aggiunte e modificazioni, che per alcuni punti costituiscono delle vere e proprie innovazioni radicali.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria** — (Rel. Avv. *Mafrici*): Nulla v'è da osservare, se non per ammirare, sulle norme dettate per la filiazione, che rappresenta l'elemento costitutivo della famiglia; norme che migliorano quelle esistenti e che colmano qualche lacuna, con un ordine di classificazione più sistematica e perfetta, per la filiazione legittima, e che importano mutazioni radicali al vigente sistema, antiquato e difettoso, per la filiazione illegittima.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Ricci*) : Il titolo VII del Progetto disciplina la filiazione, ed è suddiviso in due capi.

Tratta il primo della filiazione legittima ; della illegittima, il secondo.

Mentre questa materia è nell'attuale codice civile compresa dall' art. 151 all'art. 201, nel Progetto è regolata dall'art. 257 all'art. 326. Il maggior numero di articoli del Progetto indica già che modificazioni numerose sono state apportate all'insieme delle norme vigenti, e tale indice esteriore corrisponde esattamente alla realtà delle variazioni sostanziali proposte.

Le due relazioni che illustrano le norme deliberate non trascurano nessun particolare delle varianti apportate al sistema attuale, e per ciascuna di esse spiegano minutamente le indagini compiute dalla Commissione, i problemi che si propose, le varie dottrine che tengono il campo su ciascuna questione ; i motivi determinanti la risoluzione adottata. E però, non volendo ripetere con tanta minore autorità ciò che con tanta precisione ed acume scientifico è stato scritto, è alle dotte relazioni suindicate, che la Commissione si riporta, facendo ad esse quel plauso che è dovuto al lavoro di così autorevoli giuristi.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere**: Tutto l'istituto giuridico della filiazione è codificato nel Progetto con molta precisione di dettagli.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Abello*) : Non possiamo non rilevare che il Progetto ha semplificato il sistema delle azioni relative allo stato di legittimità che la dottrina civilistica rese intricato e complesso, col ridurre tali azioni ai tre tipi fondamentali di *reclamo di stato*, di *disconoscimento* e di *contestazione della legittimità*. Esso ha, segnatamente nel campo della contestazione e del reclamo della legittimità, tentato, con opportuni temperamenti e limiti del sistema del riconoscimento volontario, di eliminare gli inconvenienti o di ridurre i pericoli delle dichiarazioni non veritiere. Ha inoltre affermata la necessità che un'opera legislativa non rimanga asservita alle tradizionali concezioni dell'istituto che deve regolare e che si è formato in tempi ben diversi dai nostri, e sopratutto sappia, occorrendo, sacrificare le strutture e costruzioni meramente teoriche od astratte alle esigenze della pratica, in rispondenza alla coscienza generale della collettività, e così, ad esempio (v. *Relaz.*, pag. 143), sappia evitare che un preteso figlio non possa nemmeno respingere un rapporto di filiazione, in particolare una paternità naturale, che lo danneggia e gli ripugna, per il preconcetto astratto e teorico che, se si facesse dipendere dal consenso del figlio o del suo legale rappresentante la validità del riconoscimento, questo rivestirebbe non più il carattere di un accertamento

volontario dello *status*, ma il carattere di contratto creatore di un rapporto di filiazione.

E' perciò che, qualunque sia la divergenza di idee che possa esservi in ordine a questioni particolari, qualunque l'opinione che si abbia in ordine al miglior modo di disciplinare la delicatissima ed asprissima materia relativa alla filiazione illegittima e ai criteri direttivi occorrenti per fissare il regime giuridico più rispondente alle condizioni dell'odierna civiltà e al mezzo più sicuro e più facile ed opportuno per dirimere i conflitti vari, in cui vengano a trovarsi gli altissimi interessi che si intersecano e sono in gioco, non possiamo non dare ampia lode ai lavori compiuti dall'on. Commissione, in quanto particolarmente, tra altro, ha, in più punti, usato una terminologia più corretta e più giuridica, abbandonando, ad esempio, l'espressione *tutela legale*, impropriamente adoperata dal codice per designare il complesso dei poteri concessi al genitore naturale in virtù del riconoscimento, ed ha saputo dare all'intricata materia contenuta nel titolo in esame una sistemazione logicamente organica ed ordinata.

E ciò a prescindere da che il Progetto è pure riuscito, in questa parte, a colmare qualche lacuna e ad eliminare alcune controversie, a cui le vigenti disposizioni non provvedevano, o non a sufficienza o con sicurezza.

Il Progetto, invero, ha introdotto norme che non hanno alcuna corrispondenza con quelle contenute nel codice vigente.

Così è dell'art. 272, che disciplina l'ipotesi in cui l'azione di disconoscimento della paternità non possa essere promossa dal marito per lo stato di incapacità in cui egli si trovi (*minore di età* od *infermità di mente*), e dell'art. 275, che provvede all'estensione che il Progetto ha fatto dell'azione di contestazione della legittimità a tutti i possibili casi che, secondo la dottrina corrente, rientrano nelle due azioni di contestazione della legittimità e di contestazione dello stato di figlio legittimo.

Così è pure della disposizione relativa alla previa *causae cognitio* da parte del tribunale per l'ammissione delle indagini sulla paternità o sulla maternità e per la proseguibilità del giudizio relativo (art. 307), di quella che sancisce il principio della massima *libertà dei mezzi di prova*, dando così modo di usufruire, occorrendo, degli elementi probatori che possono apprestare i continui mirabili progressi della scienza anche nel campo delle ricerche genetiche (art. 312) e di quella contenuta nell'art. 289, al. 2.°, circa gli *obblighi della cura del figlio e della ripartizione del contributo per le spese*, in caso di riconoscimento da parte di entrambi i genitori.

Poco rileva se ancora qualche questione minuta è rimasta a risolvere, e qualche radicale riforma di carattere generale, da lunghi anni strenuamente propugnata e richiesta, è stata tuttavia respinta. Si può bene, in considerazione della delicatezza e gravità dell'argomento, confidare che vengano presto le une e le altre a trovare una legislativa soluzione.

Ciò è a credere avverrà delle questioni particolari, come, ad esempio, di quella che si fa in ordine all'interpretazione ed applicazione dell'art. 169 del codice civile (art. 260 del Progetto), nell'ipotesi in cui la vedova, o la moglie nel caso di matrimonio annullato, passi a seconde nozze prima dei dieci mesi ed abbia un figlio prima che siano compiuti i 300 giorni dallo scioglimento od annullamento del primo matrimonio e siano trascorsi i 180 giorni dalla celebrazione del secondo.

Il Progetto, di fronte all'infrequenza dell'ipotesi configurata e alla varietà di opinioni divergenti nella dottrina e nella legge straniera, ha ritenuto di non dettare una norma che avrebbe per presupposto la violazione di un divieto (art. 57 cod. civile) e che conviene lasciare alla giurisprudenza il risolverlo quando il caso si presentasse.

Ci sembra, però, dover qui avvertire che tali ragioni non ci persuadono, tanto più in seguito alla legge matrimoniale del 27 maggio 1929, n. 487, per cui dall'impedimento dei dieci mesi di vedovanza è possibile essere dispensati.

Parrebbe che sarebbe stato meglio che si fosse accolta la tesi, che è stata adottata dal codice germanico (§ 1600) e che pure al relatore (v. pagine 126 e 127), sembra essere la migliore, per cui, in omaggio a quanto avviene nella grande maggioranza dei casi, il primo marito deve ritenersi padre del figlio nato entro i 270 giorni dallo scioglimento od annullamento del primo matrimonio, mentre deve ritenersi che il secondo marito sia padre del figlio nato dopo tali termini.

Ciò è sopratutto ad augurarsi avvenga per i più gravi e profondi generali problemi che in questo intimo campo hanno tanto agitato e agitano la coscienza dei giuristi, dei sociologi e moralisti, segnatamente riguardo ai limiti in cui contenere le indagini sulla paternità e la distinzione tra figli naturali e figli adulterini o incestuosi.

**Commissione Reale Procuratori di Trani** — (Rel. Avv. *Cautela*): Nuove e più coerenti disposizioni sono state date su tutto quanto riguarda la filiazione legittima ed illegittima.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Il Progetto rimaneggia l'importante e delicata materia, trattata dal titolo VI del codice attuale, con l'obiettivo di perfezionare gli istituti, di colmare le lacune, segnalate dalla dottrina e dalla pratica, e di dare alle disposizioni un inquadramento sistematico più razionale.

Così il titolo si suddivide nettamente in due capi, di cui il primo tratta della filiazione legittima, e il secondo della filiazione illegittima e della legittimazione.

Riservate talune osservazioni alla disamina particolare delle singole norme, va rilevato in linea generale che questo titolo (ed entro il medesimo, specialmente il capo II, largamente innovatore) si distingue per

la visione moderna che vi ha ispirato la soluzione di problemi giuridici quanto mai ardui, perchè attinenti al campo sociale e morale della vita della nazione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri** — (Rel. Avv. *Coronati*): Il Progetto ordina più razionalmente e organicamente di quel che non faccia il codice in vigore, la materia, vasta, delicata e complessa, regolata dal titolo che stiamo trattando.

**Commissione Reale Avvocati di Vibo Valentia**: Data la gravità della materia regolata, sarebbe raccomandabile una maggiore precisione sopra tutto in rapporto gli articoli 262, 274, 296 e 299.

**Commissione Reale Avvocati di Vicenza** — (Rel. Avv. *Monza*): Su questo titolo e sui due successivi, non si può che portare il proprio consenso e la propria approvazione.

# CAPO I

## Della filiazione legittima

### OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

### MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Aquila** — (Rel. Primo Pres. *Petrone*): Per quanto riguarda le disposizioni relative alla prole legittima, la Corte ha rilevato, con profonda soddisfazione, come il principio della protezione della famiglia legittima, cui sono ispirate le norme del codice vigente, abbia avuto ulteriore sviluppo, nel Progetto, a traverso notevoli miglioramenti, i quali, mentre non alterano la sostanza della legge attuale, eliminano e risolvono in modo lodevole le controversie, che in materia sono sorte, come, ad esempio, quella sull' efficacia o meno di ogni specie d' impotenza, quale causa di disconoscimento, l' altra sulla sufficienza o meno, al medesimo fine, delle due condizioni dell' adulterio e del celamento della prole, e l' altra sull' ammissibilità o meno, sia dell' azione del reclamo di uno stato diverso da quello risultante dall' atto di nascita e dal possesso conforme ad esso, da parte del figlio, in caso di supposizione o sostituzione di parto, sia della contestazione dello stato del figlio legittimo da parte di ogni interessato.

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Masci*): Nessuna riforma radicale è stata apportata, nè occorreva vi fosse apportata, a questa parte del codice vigente.

Solamente l' opera di revisione è stata, e diligentemente, diretta a migliorarne, in qualche punto, la dizione, a dare, alle diverse disposizioni, un ordine diverso, il quale riuscisse più chiaro e più armonico, ad eliminare qualche incertezza ed a colmare qualche deficienza, seguendosi i risultati della pratica, i rilievi all' uopo fatti nella dottrina e gli insegnamenti dati dalla giurisprudenza.

Una prima modificazione si è fatta nell' ordine della trattazione. Nel codice vigente, della filiazione legittima si tratta in un titolo (VI), il quale è diviso in due capi, nel primo dei quali si parla *della filia-*

*zione della prole concepita o nata durante il matrimonio*, e nel secondo *delle prove della filiazione legittima*. Nel Progetto, invece, sotto il titolo VII — *della filiazione* — vi è un capo I°, che s'intesta *della filiazione legittima*, diviso, a sua volta, in tre sezioni, nelle quali si tratta, nella prima: *della determinazione e dell'acquisto dello stato di figlio legittimo*, nella seconda: *dei titoli e delle prove della filiazione legittima*, e nella terza: *delle azioni di contestazione e di reclamo della legittimità*.

Questa diversa ripartizione della materia meritava di essere rilevata, sia come dimostrazione della migliore, più ordinata e più sistematica trattazione dell'istituto, sia per la maggiore chiarezza di esposizione delle diverse norme che in ciascuna sezione sono raccolte, il che costituisce già un primo pregio del Progetto, poichè la chiarezza della legge serve senz'altro a facilitarne la interpretazione e l'applicazione.

**Corte di Appello di Genova** — (Rel. Cons. *Sarno*): Il Progetto migliora la distribuzione della materia, ma non introduce notevoli innovazioni relativamente alla filiazione.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Sost. Proc. Gen. *Morbioli*): Il Progetto in questo capo si è limitato ad apportare semplici miglioramenti alla legislazione vigente, già buona e degna di essere conservata, ad eliminare vecchie controversie ed a colmare qualche lacuna. Ma ciò fu fatto con così squisito senso giuridico e con tale perfezione di tecnica legislativa, che ben si può esprimere il voto che il Progetto, su tale argomento, passi qual'è nella legge.

**Corte di Appello di Venezia** — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Il Progetto, mentre da una parte ha foggiata una migliore sistemazione di tutto il complesso organismo delle azioni relative allo stato di legittimità, riconducendole, sulla scorta della più reputata dottrina civilistica, ai tre tipi fondamentali dell'azione di reclamo di stato, di disconoscimento e di contestazione della legittimità, dall'altra ha compiuta quell'opera di perfezionamento e di miglioramento di tutto il regime giuridico, quale era richiesta dalla delicatezza della materia.

Sulla base di tale linea direttrice, il Progetto ha proceduto ad una attenta rielaborazione che si ritiene degna di consentimento, perchè informata a colmare quelle lacune ed a correggere quei difetti già posti in rilievo dalla scuola e dal foro.

Esaminati i punti più salienti della riforma, pienamente appaga tutta la disciplina relativa alla determinazione e all'acquisto dello stato di figlio legittimo, sia per quanto riflette la conservazione dei termini massimo e minimo, in virtù dei quali, sulla base di una presunzione *juris et de jure*, vien fondata la legittimità, sia per quanto riguarda tutto il trattamento della condizione di figlio legittimo, in rapporto, specialmente, al disconoscimento della paternità, alle varie sue ipotesi e alla legittimazione attiva nell'azione.

## UNIVERSITA'

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): Era ovvio presumere che su questo argomento il Progetto non avrebbe contenuto novità sostanziali: infatti esso si è limitato a migliorare qua e là la formulazione, chiarendo o raggruppando. Tutta la materia è stata logicamente riunita, nel capo 1°, in tre sezioni successive, che regolano lo stato di legittimità nei suoi presupposti, nel suo accertamento e nelle azioni dirette al suo accertamento positivo o negativo.

**Università di Napoli** — (Rel. Prof. *Degni*): Per quanto riguarda la filiazione legittima, si è lasciato quasi immutato il sistema del codice vigente, apportandovi, tuttavia, poche modificazioni di forma e di sostanza ed opportunamente chiarendo alcune disposizioni, che hanno dato luogo a dubbio. Fra le modifiche di forma va notata quella di un ordine sistematico, più logico, delle singole disposizioni, distinte in tre sezioni: la prima, contenente le norme per la determinazione e lo acquisto dello *stato di figlio legittimo*; la seconda, riflettente i *titoli* e le *prove della filiazione legittima*; la terza contenente la disciplina dell'*azione di contestazione e di reclamo della legittimità.*

**Università di Padova** — (Rel. Prof. *Ravà*): La *Relazione* al Progetto riconosce giustamente che le norme del vigente codice sulla filiazione legittima sono nel loro complesso buone, per cui non abbisognano di radicali riforme, ma solo di miglioramenti e di perfezionamenti. E le proposte fatte in merito dalla Commissione sono in gran parte opportune e ben giustificate dal relatore. Ma la Commissione ha creduto anche di procedere a tutto un riordinamento delle disposizioni, diretto a dare alle medesime una distribuzione più razionale. Ora, se si vuol mantenere nel complesso la regolamentazione della materia quale è nel vigente codice, non conviene procedere a così gravi spostamenti nell'ordine degli articoli, sia perchè questi spostamenti possono produrre notevoli mutamenti d'interpretazione, sia perchè il valore tradizionale della regolamentazione va, con ciò, in gran parte perduto. Ove però a un tale riordinamento si volesse venire, non sembra che la disposizione proposta sia la più razionale.

Infatti nella sezione I, " Della determinazione e dell'acquisto dello stato di figlio legittimo „ viene regolata l'azione di disconoscimento (art. 262), che è un'azione di stato, e nella sezione II, " Dei titoli e delle prove della filiazione legittima „ a proposito della supposizione o sostituzione di parto, si parla di reclamo e di contestazione di stato

(art. 266), mentre tutte queste norme dovrebbero trovar posto nella sezione III, " Delle azioni di contestazione e di reclamo della legittimità „. Anche il riordinamento, che è stato tentato, di tale intricato complesso di azioni (art. 275), non sembra del tutto felice. Volendo fare una classificazione razionale, si dovrebbe, messa da parte l'azione di reclamo dello stato di figlio legittimo, considerare le azioni di contestazione di stato, secondo che esse sono dirette a contestare l'uno o l'altro degli elementi da cui risulta la legittimità, e cioè: 1°) la procreazione da parte di quel padre (azione di disconoscimento); 2°) la nascita da quella madre (impugnativa del parto o dell'identità con colui che fu partorito); 3°) il concepimento in costanza di matrimonio (nascita fuori dei termini della presunzione di concepimento od inesistenza del matrimonio). Ove non si creda di venire a tale razionale riordinamento (che certo può essere discusso), meglio ci sembra mantenere l'ordine tradizionale delle disposizioni.

**Università di Pavia** — (Rel. Prof. *Gangi*): Le disposizioni contenute nel capo 1° non contengono che solo miglioramenti e perfezionamenti delle norme del codice vigente, o colmano qualche lacuna, e sembrano meritevoli di accoglimento.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): La filiazione legittima riceve nel Progetto una sistemazione migliore che nel codice.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Redenti*): I compilatori si sono giustamente preoccupati di chiarire e di risolvere qualche dubbio e qualche questione insorta sotto l'impero dei codici attuali.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Capodistria**: Salvo qualche modifica e qualche completazione, che molto opportunamente vengono a dissipare dei dubbi sorti sull'interpretazione del codice vigente o a colmare delle lacune già lamentate da molti anni, il capo 1° del titolo VII del Progetto in sostanza ripete quanto è già *jus receptum*.

**Commissione Reale Avvocati di Messina** — (Rel. Avv. *Pettini*): Il Progetto conserva opportunamente in gran parte immutate le norme vigenti circa la filiazione legittima, con alcuni perfezionamenti dettati per eliminare talune controversie, cui quelle han dato luogo nella dottrina e nella giurisprudenza, e per dare una sistemazione diversa e più razionale alle disposizioni stesse.

Il lavoro compiuto dagli eminenti giuristi non può che meritare il plauso incondizionato.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Mariani*): Gli articoli che trattano della filiazione legittima rappresentano indubbiamente un miglioramento in confronto del codice civile vigente.

Le modificazioni non sono molte, ma le poche sono non solo dettate dal risultato dell' esperienza fatta nei 65 anni da che vige il codice del 1865, ma ispirate da un alto concetto di moralità e dalla preoccupazione di tutelare il patrimonio morale ed economico del figlio e di non turbare senza vera necessità e per doverosa giustizia l' ordine della famiglia.

La disposizione della materia è più ordinata e più organica: le modificazioni sostanziali non sono molte, ma di notevole importanza.

(Rel. Avv. *Porro*): La *Relazione* avverte, nel suo esordio, che le norme accolte nel codice circa la filiazione legittima sono, nel loro complesso, buone e degne di essere conservate, ispirate, come appaiono, alla protezione della famiglia legittima, con un sistema di azioni che tendono ad attribuire o a togliere lo stato di figlio legittimo al figlio nato o concepito durante, oppure fuori del matrimonio, onde non hanno bisogno di radicali riforme, ma solo di miglioramenti e perfezionamenti rivolti ad eliminare qualche controversia od a colmare qualche lacuna. La *Relazione* avverte pure la necessità di correggere un difetto sistematico del codice, cosicchè ai tre capi del titolo VII del medesimo vengono sostituiti due capitoli, che trattano distintamente della filiazione legittima e della filiazione illegittima unitamente alla legittimazione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano**: Conferiscono pregio il maggior tecnicismo e la miglior precisione del contesto delle disposizioni, le quali trovano un più compiuto assetto, con un ordine ed una divisione più logica ed omogenea.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Modena** — (Rel. Avv. *Gaudenzi*): Il capo 1° non ha innovazioni radicali, ma miglioramenti di formule ed eliminazione di controversie cui il codice attuale ha dato luogo.

**Commissione Reale Avvocati di Napoli**: Le norme vigenti circa la filiazione legittima sono rimaste quasi immutate nel Progetto, tranne nell'ordine sistematico, che ha subìto qualche razionale ritocco: nella sostanza il Progetto si limita a migliorare e chiarire il testo di alcuni articoli del codice ed a colmare qualche lacuna.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi** — (Rel. Avv. *Bagalà*): Le disposizioni concernenti la filiazione legittima restano, nel loro complesso, quali sono attualmente: solo il Progetto dà a tutta la materia un ordine più logico e razionale, dividendola in tre sezioni, di cui la prima concerne la determinazione e l'acquisto dello stato di figlio legittimo, la seconda i titoli e le prove della filiazione legittima, e la terza l'azione di contestazione e di reclamo della legittimità.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Ricci*): Non gravi sono le modificazioni apportate su quanto concerne la filiazione legittima, circa la determinazione e l'acquisto dello stato di figlio legittimo, i titoli e le prove della filiazione legittima, le azioni di contestazione e il reclamo della legittimità; e le varianti tendono a favorire il figlio.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Arone*): Le norme sulla filiazione legittima sono state ordinate nel Progetto più razionalmente di quel che fossero nel codice vigente, ma le linee sostanziali sono state conservate, perchè il complesso delle norme riguardanti la materia non avevano bisogno di radicali riforme, ma solo di perfezionamenti e chiarimenti, che sono stati apportati.

**Commissione Reale Procuratori di Torino**: I principi fondamentali e le norme di legge che riguardano lo stato di filiazione legittima, la presunzione di legittimità del figlio, i casi ed i mezzi di disconoscimento, rimangono pressochè inalterati, e perciò uguali, nella sostanza, al sistema del codice attuale.

Le numerose e geniali variazioni introdotte nel Progetto riguardano essenzialmente l'ordinamento, il raggruppamento, la disposizione delle norme di legge, che vengono fatte nel Progetto con omogeneità, distribuzione logica e chiara, e con una più precisa visione della localizzazione e del coordinamento della materia.

Tale metodo ha portato i compilatori del Progetto ad una maggiore specificazione ed a maggiori indicazioni casistiche: il che potrà forse, nell'applicazione della legge ai singoli casi, portare inconvenienti, per quello che si è voluto troppo prevedere, e per quello che non si è preveduto.

Meglio è sempre che la norma di legge abbia un contenuto così idealmente generale, che possa sempre contemplare tutti i casi umanamente possibili.

Tale rilievo si può riferire a tutto il Progetto di modificazione del libro primo del codice civile; e difatti (e questa è la prova della tendenza) i 405 articoli che regolano la materia nel codice attuale sono diventati 581, per disciplinare quasi gli stessi rapporti.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino** — (Rel. Avv. *Weigmann*): Questo capo può e deve essere notevolmente migliorato nella sua sistemazione logica e nella sua redazione tecnica.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Treviso** — (Rel. Avv. *Monico*): Le norme sulla filiazione rimangono, nel complesso, quelle esistenti. Perfezionamenti si sono fatti nei riguardi della determinazione dell'acquisto dello stato dei figli legittimi e nelle azioni relative.

**Commissione Reale Procuratori di Trieste** — (Rel. Avv. *Viola*): Il Progetto rielabora completamente, in una più opportuna sistematica, gli articoli 165 e 168 del codice vigente, apportando qualche aggiunta, che costituisce semplice chiarimento, più che novità, ai canoni finora imperanti.

Così dicasi: del secondo comma aggiunto all'art. 160 (258 del Progetto); dell'inciso " o abbia avuto, prima di questo, congiunzione con la donna . . . ecc. „ all'art. 161 (259 del Progetto); della nuova utilizzazione dell'art. 169 (260 del Progetto); del nuovo art. 261, che dà esplicita sanzione al divieto di impugnazione della paternità da parte della madre; e della più opportuna cumulazione dei vari motivi specificati agli articoli 162 a 165 nel nuovo art. 262, per l'azione di disconoscimento.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Nel loro complesso, le norme vigenti, contenute nel capo 1° (*Della filiazione della prole concepita o nata durante il matrimonio*) e nel capo 2° (*Delle prove della filiazione legittima*) del titolo VI, non reclamano profonde innovazioni, ma piuttosto un riordinamento integratore e metodico, che ne corregga i difetti sostanziali e sistematici.

Con questo criterio il Progetto suddivide opportunamente il capo 1° in tre sezioni.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia** — (Rel. Avv. *Gallo*): Rilevato come, nel complesso, nessuna profonda modificazione sia stata dal Progetto apportata alle norme contenute nel codice

vigente (art. 159 a 168), il Sindacato plaude alle parziali modificazioni ed innovazioni apportate in vari articoli e che verranno a togliere vecchie controversie e a colmare notevoli lacune, e ciò sopratutto in tema di presunzione di legittimità e di disconoscimento.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona** — (Rel. Avv. *Baliscrema*): A proposito del capo 1° del titolo VII, *della filiazione legittima*, osserva la stessa *Relazione* come siano state in massima accolte le norme del vigente codice, nel loro complesso buone e degne di essere conservate, essendo state inspirate al principio della protezione della famiglia legittima.

Devonsi particolarmente commendare il più razionale ordinamento della materia ed i miglioramenti e perfezionamenti rivolti ad eliminare possibili controversie od a colmare lacune.

## SEZIONE I

## Della determinazione e dell'acquisto dello stato di figlio legittimo

### OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

### UNIVERSITA'

**Università di Genova e Università di Parma** — (Rel. Prof. *Allara*): Merita approvazione il miglioramento di titolo di questa sezione.

### COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano**: Nella sezione I le tradizionali presunzioni legali di legittimità restano immutate ed ancora più precisate.

### Art. 257

(Art 159 codice civile)

(*Presunzione di paternità*)

Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio.

### UNIVERSITA'

**Università di Bologna e Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Cicu*): Non risulta dall'art. 257 che la presunzione di paternità ha la sua base nell'atto di nascita come titolo

di stato di figlio legittimo. Infatti, quando manchi questo titolo, il possesso di stato non vale come titolo di filiazione legittima, ove esso sussista nei riguardi della sola madre; ed ove manchi anche il possesso di stato, nel giudizio di reclamo di stato, non solo il padre, ma chiunque vi sia convenuto, può dar la prova contraria con ogni mezzo (art. 270). Inoltre l'art. 279 ammette il riconoscimento di figli adulterini da parte del padre che non sia vincolato da matrimonio: ma è chiaro che al di fuori del caso di accolta impugnativa di paternità, ciò è possibile solo in in quanto il figlio riconosciuto non abbia un atto di nascita che lo qualifichi figlio di donna maritata.

Sembra poi troppo assoluta l'affermazione " il marito è padre „, mentre la legge non pone che una presunzione.

Si propone, quindi, di modificare l'art. 257 in questi termini: " Il marito si presume padre del figlio concepito durante il matrimonio e dichiarato nell'atto di nascita come figlio di donna maritata „.

**Università di Padova** — (Rel. Prof. *Ravà*): E' troppo il dire che " il marito *è* padre del figlio concepito durante il matrimonio „, trattandosi di una *praesumptio juris tantum*, mentre l'articolo seguente, che contiene una *praesumptio juris et de jure*, dice soltanto " si presume „.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino** — (Rel. Avv. *Weigmann*): Poichè, come riconosce la *Relazione*, si sancisce una presunzione *juris tantum*, pare opportuno sostituire la dicitura *il marito si presume padre* a quella *il marito è padre*.

### Art. 258

(Art. 160 codice civile)

(*Presunzione di concepimento in matrimonio*)

Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato non prima di centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio nè dopo trecento dallo scioglimento o annullamento di esso.

Il periodo legale del concepimento è costituito da centoventi giorni interi.

## MAGISTRATURA

**Corte di Cassazione del Regno**: Col secondo comma si è inteso dettare una regola generale per la fissazione del periodo legale del concepimento, ma essa si ritiene non necessaria e anche poco utile.

Già essa, posta com'è, subito dopo la disposizione che detta la presunzione legale di concepimento in matrimonio, non riesce troppo chiara, a prima lettura. Ma, inoltre, contiene una delucidazione non necessaria del disposto degli articoli 262 e 308, che determinano chiaramente come il concepimento, secondo la legge, non può avvenire che fra il 300° e il 180° giorno antecedente alla nascita.

E, infine, non può neppure dirsi indispensabile per risolvere la questione circa la computabilità del *dies a quo* e del *dies ad quem* nel termine di legge, a soddisfare il quale scopo specialmente la designa come adatta la *Relazione* della Commissione Reale.

A tale effetto, invero, basta seguire nella formulazione del 1° comma dell'art. 258 la dizione del successivo art. 259 e farlo suonare così: " Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando siano già trascorsi 180 giorni dopo la celebrazione del matrimonio e non siano ancora trascorsi 300 giorni dopo lo scioglimento o l'annullamento di esso ".

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Masci*): Ferme rimanendo le due presunzioni sulle quali si fonda l'accertamento della paternità nella filiazione legittima e cioè quella che, avendo per base la fedeltà della donna, ritiene che *pater is est quem nuptiae demostrant*, e la seconda, fondata sugli studi embriologici che determinano il periodo della più lunga e della più breve gestazione uterina, per cui si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato non prima di 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio stesso, nè dopo 300 dallo scioglimento od annullamento di esso, nel Progetto, a questo punto, innanzi tutto, si risolve la questione, che era sorta in dottrina, quanto al modo secondo cui i detti termini dovevano essere computati, nel senso se vi si dovesse comprendere il *dies a quo*, cioè quello della celebrazione del matrimonio, o quello *ad quem*, e cioè il giorno della nascita, ovvero entrambi. In questo punto il Progetto, adottando, senza seguire alcuna di queste diverse opinioni, il criterio che fa esclusivo riferimento al periodo legale del concepimento, dispone senz'altro che questo periodo legale del concepimento è costituito da 120 giorni *interi*. Or è con questa parola — *interi* — che la questione viene ad essere definitivamente, ed è a ritenere esattamente, risoluta, in quanto si pone a base del computo del termine un criterio scientifico, obiettivo, che non lascia più alcuna possibilità di discussione.

**Corte di Appello di Genova** — (Rel. Cons. *Sarno*): Questo articolo riproduce la disposizione del vigente art. 160 relativo alla presunzione di concepimento nel matrimonio, e nella sua parte ultima aggiunge: "Il periodo legale del concepimento è costituito da centoventi giorni interi „.

Non pare molto chiara questa disposizione, anche considerata in confronto dell'art. 308 successivo.

In sostanza, il Progetto si è preoccupato della questione, che si dibatte, se il primo e l'ultimo giorno dei termini massimi e minimi stabiliti nell'art. 160 vigente (giorni 300 e giorni 180) debbano includersi od escludersi, questione che il codice germanico ha eliminato, dichiarando espressamente che nel computo sono compresi il 181° e il 302° giorno.

Ed ha creduto di risolvere la questione, riferendosi al " periodo legale del concepimento „, costituito da 120 giorni interi; periodo, cioè, in cui " il marito potè avere congresso con la moglie „, reputando che, in tal modo, ogni dubbio venga chiarito. Sembra meglio seguire il sistema del codice germanico e dichiarare che nel computo siano compresi il 181° e il 301° giorno.

**Corte di Appello di Torino** — (Rel. Pres. Sez. *Burzio*): A base dell'accertamento della paternità nella filiazione legittima sono mantenute le due presunzioni tradizionali, contemplate dagli articoli 159 e 160 del codice attuale, sul fondamento di note leggi fisiologiche, non scosse nella loro sostanza dalla scienza moderna, e di elementari principi di moralità. A risoluzione delle controversie nate nella computazione dei termini ivi stabiliti, opportunamente si aggiunge l'inciso che il periodo legale del concepimento è costituito da giorni 120 interi, e cioè dal periodo che si estende dal 300° al 180° giorno prima di quello della nascita.

**Corte di Appello di Trieste** — (Rel. Cons. *Troisi*): Si propone di fondere il concetto espresso nel capoverso con la prima parte dell'articolo, che risulterebbe così formulato: " Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato *dopo* centottanta giorni interi da quello della celebrazione del matrimonio, ed entro trecento giorni successivi a quello dello scioglimento o annullamento di esso ».

**Corte di Appello di Venezia** — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Se le scienze biologiche e qualche moderna legislazione potrebbero convincere ad ampliare il termine massimo di 300 giorni per la presunzione di legittimità, è tuttavia da ritenersi più conveniente il sistema adottato dal Progetto, avuto riguardo alla eccezionalità dei casi di una gestazione più lunga e al fatto che nella preparazione del codice napoleonico il termine di 300 giorni venne fissato in misura superiore a quella proposta dagli stessi scienziati.

## CONSIGLIO DI STATO

Quella del capoverso è disposizione nuova, di fronte al codice vigente ed è stata introdotta per evitare dubbî e questioni circa la computabilità " del primo e dell'ultimo giorno nei termini massimi e minimi „ (*Relazione* pag. 122) adottati in tema di gestazione. La soluzione accolta segue le opinioni più comunemente ricevute; nè si scorgono ragioni decisive per consigliarne altra.

Ben vero, quanto alla forma, si ritiene più semplice e più piano il conservare in un unico comma l'art. 160 dello attuale codice civile (cui l'art. 258 del Progetto corrisponde), formulandolo come appresso: " Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato dopo trascorsi 180 giorni successivi a quello della celebrazione del matrimonio o nei 300 giorni da quello dello scioglimento o dell'annullamento di esso „.

## UNIVERSITA'

**Università di Bologna e Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Cicu*): Il Progetto mantiene alla presunzione di concepimento il carattere di presunzione assoluta. Poichè si riconosce che i termini minimo e massimo sono fissati in rapporto a quella che si ritiene essere la durata minima e massima della gestazione, non si comprende perchè, pur non contestandosi che la scienza ammette la possibilità di gestazioni più lunghe, non si sia portato il termine almeno a trecentodue giorni, come ha fatto il codice germanico. Si richiama inoltre l'attenzione sulle conseguenze che l'esclusione della prova contraria ha nel caso di nascita subito dopo i centottanta giorni: se il marito ignorava la gravidanza della moglie al momento della celebrazione, e subito dopo i cento ottanta giorni nasce il figlio, con tutti i caratteri di feto maturo, nonostante la certezza che esso non fu concepito in matrimonio, il marito non potrà impugnare la paternità con nessuno dei mezzi consentiti dall'art. 262 (salvo il caso di impotenza) e, per effetto della sua buona fede, il figlio rimarrà figlio legittimo suo anche se, in ipotesi, egli potesse ottenere l'annullamento del matrimonio. Si potrebbe forse contenere la presunzione, come assoluta, entro limiti di tempo più ristretti (durata normale della gestazione) e al di là di essi porla come *praesumptio juris tantum*.

**Università di Camerino** — (Rel.ri Prof.ri *Chiaudano* e *Satta*): Anzichè " si presume concepito „, è preferibile dire: " è concepito „, facendo salva la prova contraria in fine dell'articolo.

Sarebbe poi opportuno usare una dizione più chiara a proposito del periodo legale del concepimento.

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): Si propone di aggiungere la seguente disposizione: *Quando la donna contro il divieto dell'articolo 103 abbia contratto nuovo matrimonio prima che fossero trascorsi trecento giorni dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, il figlio nato oltre centottanta giorni dopo il nuovo matrimonio è reputato figlio legittimo del precedente marito, se è nato prima di duecentosettanta giorni dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, del nuovo marito, se è nato dopo tale periodo.*

Dalla *Relazione* (pag. 216 e seg.) risulta che la Commissione ha considerato il caso, ma ha creduto di non disciplinarlo, ritenendo meglio di lasciare alla giurisprudenza di risolverlo. Sembra, invece, che un rapporto così importante, com'è quello di filiazione, non possa essere abbandonato all'incertezza della giurisprudenza.

Per la nuova disposizione, che si propone di inserire nel Progetto, si è accolta la regola (che la stessa Commissione approva) posta dal § 1600 B.G.B., di cui si è sostanzialmente riprodotto anche il testo.

**Università di Genova e Università di Parma** — (Rel. Prof. *Allara*): Sono da approvare i chiarimenti assai opportuni circa il computo del periodo legale del concepimento. Non si comprende però il silenzio del legislatore sull'ipotesi, che, per quanto rara, non si può dire impossibile e neppure rarissima, dato che col Progetto l'impedimento di cui all'art. 103 è divenuto dispensabile, del conflitto delle presunzioni di paternità, a proposito della quale ipotesi la dottrina del codice vigente ha dato diverse e svariate soluzioni. La *Relazione* (pag. 127) giustifica questo silenzio con la considerazione che il caso è estremamente raro; ma mi sembra che tali considerazioni non possano giammai autorizzare il legislatore a tacere coscientemente.

Non crediamo, poi, che il lasciare la soluzione della questione alla giurisprudenza, sia di giovamento, come vuole invece la *Relazione*.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): E' bene conservare i limiti tradizionali minimo e massimo di gestazione uterina in 180 e, rispettivamente, 300 (non 302) giorni, che nella pratica applicazione non hanno creato difficoltà. Qualche dubbio potrebbe nascere a tutta prima se sia bene imprimere al secondo termine (300 giorni) carattere di presunzione semplice, per tener conto anche dei casi in cui, avuto riguardo al grado di maturità del feto, si possa ammettere una gestazione più lunga. Per quanto possa a prima vista preferirsi una norma più elastica nell'interesse del figlio, nel qual caso si dovrebbe modificare l'art. 260 del Progetto, ammettendo la prova della legit-

timità del figlio nato oltre il 300° giorno dallo scioglimento o annullamento del matrimonio, anche se in possesso dello stato di figlio legittimo, tuttavia è più ragionevole la situazione adottata dal Progetto, che è poi quella del codice civile se non di tutte le moderne legislazioni (ma si potrebbe in questo senso risalire al diritto romano). Nel conflitto tra l'equità e la certezza dei rapporti giuridici, non rare volte bisogna sacrificare quella a quest'ultima: e, trattandosi dello stato di filiazione, questo è proprio il caso.

Si approva incondizionatamente la norma per il computo del periodo legale di gestazione.

Non persuade che per la rarità del caso e pel fatto che si debba presupporre la violazione dell'attuale art. 57 (103 del Progetto), il Progetto rimetta alla giurisprudenza di decidere (come finora si è dovuto fare, malgrado l'estrema difficoltà di una soluzione) il conflitto tra le presunzioni di paternità nascenti se la vedova passa a seconde nozze senza attendere i dieci mesi. Per raro che sia il caso, la difficoltà della decisione dovrebbe imporre al legislatore di decidere, appunto in base alla presunzione, che la gestazione abbia avuto la durata normale.

**Università di Padova** — (Rel. Prof. *Ravà*): A proposito di questo articolo varie osservazioni possono farsi. L'essere ormai accertata la possibilità, anche abbastanza frequente, di gestazioni più lunghe di trecento giorni, dovrebbe indurre a portare il termine massimo della presunzione di concepimento o a dieci mesi (termine che corrisponde alla tradizione, nonchè al *tempus lugendi* per la vedova, e che equivale a circa 305 giorni), o per lo meno a 302 giorni, come fa il codice germanico. E si può anche dubitare se si debba conservare a questa presunzione il carattere assoluto, che può essere giustificato bensì per il periodo tra i sette mesi ed i nove, ma non per i due mesi estremi. In ogni modo andrebbe precisato espressamente che si tratta di *computatio civilis*, e che così il primo come l'ultimo giorno sono compresi nel termine, senza introdurre una norma sul periodo legale del concepimento (art. 258, capov.), che implica un concetto dottrinale ed una terminologia ben discutibile.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Fumaioli*): Molto opportuno il capoverso, che in modo chiaro risolve la questione sul computo dei termini della gestazione.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Alessandria** — (Rel. Avv. *Francheo*): L'aggiunta portata all'art. 160 del codice civile col capoverso appare una inutile chiarificazione e innovazione, che dovrebbe essere soppressa, perchè potrebbe portare ad errate interpretazioni.

**Commissione Reale Avvocati di Ancona** — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): Si aderisce all' avviso della Commissione di Roma circa l'inopportunità del capoverso.

Questa espressione poco chiara, aggiunta all'altra chiarissima della prima parte dell' articolo, può dare luogo a dubbi, che è bene evitare. Si fa poi adesione alle considerazioni per le quali nel Progetto non si credette di prolungare il termine massimo di 300 giorni stabilito per la presunzione di paternità (v. *Relazione*, pagine 122 e 123).

**Commissione Reale Procuratori di Bari**: Si trova prudente il silenzio che il Progetto conserva su un' ipotesi strana ma non impossibile, che è quella del concepimento di una donna, che, in contravvenzione al disposto dell'art. 57 del codice civile (art. 103 del Progetto), sia passata a nozze prima che fosse superata la possibilità della *commixtio sanguinis*.

Mai come questa volta dal fatto sorgerà il diritto. D'altra parte la possibilità di ottenere la dispensa dall' impedimento di questo periodo di *mora* — 10 mesi — fa intendere come presso che impossibile la ipotesi. Perchè sposare in contravvenzione, se è possibile la dispensa? E come, senza dispensa, per un verso, e senza il trascorso dei 300 giorni, per altro verso, sarà possibile il secondo matrimonio?

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Redenti*): Per ciò che riguarda il concepimento, in complesso sembra (e sta bene) si sia voluto chiarire che:

*a)* agli effetti della determinazione della legittimità, il concepimento si deve ritenere avvenuto in un momento, non meglio determinabile, del periodo di tempo (che il Progetto chiama " legale „), che va dal momento iniziale del trecentesimo giorno fino a tutto (intero) il centottantunesimo giorno anteriore a quello della nascita (a contare, cioè, risalendo a ritroso, dal momento iniziale di questo giorno);

*b)* la legge vieta ogni indagine circa il concepimento effettivo in uno piuttosto che in altro momento di questo periodo.

E' dubbio, però, se tutto questo risulti espresso chiaramente e con eleganza, mediante l' aggiunta del capoverso (nuovo) dall' art. 258 (capoverso non bene collocato, data la sua portata generale), e coi vari ritocchi alle espressioni del codice attuale negli articoli sostanzialmente riprodotti.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia**: L' articolo riconferma il carattere di assolutezza (*juris et de jure*) alla presunzione circa i termini di gestazione, stabilendo che non si possono contrastare con la prova che una gestazione abbia potuto essere più breve di 180 giorni o più lunga di 300 giorni.

Mentre il Sindacato non ha alcun rilievo da sollevare sulla riconferma di tale carattere a quella presunzione, per quanto riguarda il caso del figlio nato prima dei 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio, crede di trovarsi nel dovere di insistere perchè si stabilisca una innovazione sul codice attuale, sancendo il diritto alla prova contraria, per il caso del figlio nato dopo i 300 giorni. E' pacifico, infatti, che le scienze biologiche moderne attestano, e lo riconosce la *Relazione* stessa, casi di gestione che oltrepassano i 300 giorni. Obietta invero la *Relazion* (pagine 121 e 122) che questi casi sono rari ed isolati, ma il Sindacato si permette di osservare che non gli sembra sufficiente questo argomento, per sacrificare un interesse di così grande importanza, quale è il diritto ad essere considerato figlio legittimo. Tutt'al più, data la delicatezza della materia, il legislatore potrebbe, in questo caso, esigere un maggior rigore di prova.

**Commissione Reale Avvocati di Brindisi**: Il capoverso non sembra proprio adatto allo scopo per il quale è stato dettato, e cioè allo scopo di togliere ogni dubbio circa la computazione dei termini da tenersi a calcolo per la disposizione dello alinea dello stesso articolo: per lo meno occorrerebbe che in detto capoverso fosse chiarito questo suo scopo.

**Commissione Reale Avvocati di Catania** — (Rel. Avv. *De Luca*): Se, come è rilevato nella *Relazione*, le scienze biologiche attestano di casi di gestazione durati oltre 300 giorni, per quanto possa trattarsi di casi del tutto eccezionali, parrebbe opportuno che alla presunzione relativa alla durata massima della gestione sia dato il carattere di una presunzione semplice, come fa il codice civile germanico (§ 1592).

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Rovelli*): Il computo dei termini (180 e 300 giorni) ha costituito e costituisce ancora, nella dottrina e nella giurisprudenza, motivo di dissensi.

V'è chi non ritiene applicabile la regola del codice di procedura civile (*dies a quo, dies ad quem*), che si riferirebbe ad una specie diversa di rapporti. Il termine dell'art. 160 decorrerebbe dall' istante successivo a quello della celebrazione del matrimonio. Ma come, in tale ipotesi, misurarlo? Ad ore o a giorni? Donde un'altra serie di controversie.

Vi è invece chi si rimette alla norma dell' art. 43 del codice di procedura civile. Ma incontra una folla di difficoltà. E' computabile il *dies a quo*? E' computabile il *dies ad quem*? Il Progetto supera le difficoltà, fissando il periodo legale di concepimento (120 giorni). Introduce, però, nella norma, un nuovo ordine di concetti.

Riconosciamo l' abilità della soluzione. Crediamo, però, più semplice e più chiara l' aggiunta della parola " interi „ all' indicazione dei termini.

Si trascura deliberatamente l'ipotesi, più che eccezionale, del figlio, nato quando non siano ancora trascorsi i trecento giorni dalla morte del padre, ma siano compiuti i centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio della vedova passata a seconde nozze prima del compimento e dello spirare dei dieci mesi prescritti dall'art. 57.

Il Progetto preferisce rimettersi al giudizio del magistrato.

Il codice non può, certo, scendere all'esame minuto delle fattispecie. Esso deve necessariamente lasciare al giudice un certo campo di apprezzamento. Ma la questione, che abbiamo posta, ha provocato l' esame degli studiosi. E, per quanto eccezionalissima, si è talora presentata nella pratica. Perchè non tracciare una linea di condotta? La difficoltà consiste, in fondo, nella scelta del principio al quale attribuire forza di prevalenza: quello che considera figlio del defunto il nato dalla moglie entro i trecento giorni dalla morte del marito; quello che considera come figlio del marito il nato dalla moglie dopo i centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio.

La dottrina, nella grande maggioranza, ricerca il criterio di giudizio nello scopo che la legge si propone nella disciplina della filiazione. E lo scopo consiste — non vi ha dubbio — nella tutela della prole.

Ed allora, perchè non accogliere la vecchia proposta del Ricci di concedere il diritto di scelta al figlio? Possiamo, è vero, concepire anche l' ipotesi — ancora più eccezionale — della morte del figlio. Chi risolverà, allora, nel caso di controversia successoria, le difficoltà della situazione? Risponde ancora il Ricci: spetterà al magistrato il compito della decisione.

Comprendiamo pienamente l'esitanza del Progetto. Ha ripugnanza a supporre una possibilità fondata sulla violazione della legge.

Ma il caso può prodursi nella pratica, e può riferirsi non solo alla vedova, ma anche alla moglie, nell'eventualità di un annullamento del primo matrimonio.

Proporemmo, quindi, l'aggiunta:

" *Nel caso che la vedova* (o la moglie, nell' eventualità di un matrimonio annullato) passi a seconde nozze prima del compimento dei dieci mesi, in violazione dell' articolo 57 del codice civile e partorisca un figlio quando non siano ancora compiuti i trecento giorni dalla morte del primo marito (o dall'annullamento del precedente matrimonio) e siano trascorsi i centottanta giorni dalla celebrazione del secondo matrimonio, spetterà al figlio — secondo la norma dell' articolo 281 — la scelta della paternità. In caso di morte di questo *provvederà il magistrato* ".

Essa si ispira, in fondo, alla regola dell' art. 281 del Progetto.

**Commissione Reale Avvocati di Cremona** — (Rel. Avv. *Cavallerone*): La rilevata se pur straordinaria possibilità che la gravidanza duri più di 300 giorni consiglierebbe di trasformare la *praesumptio juris et de jure* dell'art. 258 in *praesumptio juris tantum*. Ed il caso, pur

esso eccezionalissimo, ma non impossibile, accennato nel'a *Relazione*, che una donna passi a seconde nozze prima dei dieci mesi e che partorisca un figlio quando non siano ancora decorsi i 300 giorni dalla morte del primo marito e sian già decorsi i 180 del secondo matrimonio, sembrerebbe desiderare una soluzione in legge. Casi di questo genere, pur nella loro rarissima verificabilità, devon trovare regolamento nella norma scritta e non rimanere affidati alla decisione del giudice, il quale dovrebbe poi, per risolverli, andar contro la legge o creare una disposizione sua propria fra due disposizioni legislative contrarie.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì** — (Rel.ri Avv.ti *Panciatichi* e *Foschi*): Sembra opportuno accogliere la proposta di ammettere la prova contraria in casi anormali.

Non si comprende bene il significato della locuzione " periodo legale di concepimento „.

**Commissione Reale Avvocati di Ivrea** — (Rel. Avv. *Quilico*): Dell' art. 258 si potrebbe, omettendo il capoverso che accenna al periodo legale del concepimento (concetto non chiaro per i profani), così variare la formula: " Si presume, salva prova contraria, concepito durante il matrimonio il figlio nato non prima di centottanta giorni compiuti dalla celebrazione del matrimonio, nè dopo trecento giorni compiuti dallo scioglimento od annullamento di esso „.

Così nessun dubbio può sorgere circa i limiti di gestazione uterina. Altra soluzione, quale sarebbe quella di ammettere la prova della legittimità del figlio nato non oltre il 300° giorno dallo scioglimento o annullamento del matrimonio, anche se non in possesso dello stato di figlio legittimo, se pure mirante ad una maggiore certezza dei rapporti derivanti, impingerebbe contro l' equità, che è sovratutto il più desiderabile sinonimo di tranquillità per il prestigio della famiglia italiana.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Lecce** — (Rel. Avv. *Grosso*): Per evitare la frequente controversia sul computo del termine di concepimento, e volendosi risolvere la questione nel senso di escludere il *dies a quo* e di includere il *dies ad quem*, nell'art. 258 si è scritto: " il periodo legale del concepimento è costituito da 120 giorni interi „. L'espressione ci pare poco felice per esprimere il concetto voluto, quando si osservi che il perio o di concepimento legale, secondo la prima parte dello articolo, è quello minimo di 180 e quello massimo di 300 giorni. Che cosa vorrà significare quest' altro periodo di concepimento legale di 120 giorni? Sarebbe più chiaramente detto: " Il giorno della celebrazione del matrimonio resta escluso dal computo dei termini suddetti, mentre dovrà computarsi incluso il giorno dello scioglimento o dello annullamento del matrimonio „.

Nè si vada alla ricerca di una formula che possa applicarsi ad altri figli nati nel corso del matrimonio. O l'art. 258, come recita, deve avere esclusivo riferimento al primo ed all'ultimo figlio nato dai coniugi, ed in tal caso il capoverso, per il nesso logico che ha con la prima parte dell' articolo, non può trovare applicazione per gli altri figli nati nel corso del matrimonio. O la norma dell'articolo dovrà avere applicazione analogica anche per questi ultimi, ed allora non è quel capoverso, ma tutta intera la disposizione, che dovrà ordinarsi al fine di una esatta e non equivoca interpretazione, con riferimento alla prova del congresso avvenuto fra i coniugi.

Del resto, il successivo art. 259, con la dicitura: " Se il figlio è nato *prima che siano trascorsi 180 giorni dopo il matrimonio* „ e l' art. 260: " Al figlio nato *dopo i 300 giorni dallo scioglimento od annullamento* „ esprimono così chiaramente il computo dei termini indicati nella prima parte dell'art. 258, che la tassativa ed oscura disposizione aggiunta nel capoverso di questo articolo si rende perfettamente inutile.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano**: Il Progetto ha eliminato ogni possibilità di controversie (e gli esempi sono vari) circa il computo dei termini massimi e minimi considerati, in quanto ha precisato, con aggiunta all' art. 160 del codice vigente, che " il periodo legale del concepimento è costituito da 120 giorni interi „. Non v'è dubbio sulla bontà dell'aggiunta.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Modena** — (Rel. Avv. *Gaudenzi*): All' art. 160 del codice attuale è opportunamente aggiunto un capoverso determinante in centoventi giorni interi il periodo del concepimento.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: E' da approvarsi il capoverso, con cui si eliminano le discussioni che si fanno in dottrina circa la computazione del periodo legale del concepimento, quantunque non risulti che in pratica siano sorte contestazioni degne di rilievo.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Novara** — (Rel. Avv. *Piccinini*): Il capoverso è oscuro e la sua dizione dovrebbe essere chiarita.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi** — (Rel. Avv. *Bagalà*): Degno di approvazione appare il criterio di conservare alla presunzione di legittimità, nascente dal primo comma, il carattere di

*praesumptio juris et de jure* e di fissare con il successivo capoverso dello stesso articolo, il periodo legale del concepimento in centoventi giorni interi, eliminando così ogni possibile equivoco circa il computo del termine in rapporto al *dies a quo* e al *dies ad quem* e tra computazione civile e naturale.

**Commissione Reale Procuratori di Pola** — (Rel. Dott. *De Vescovi*): La Commissione per la riforma ha volontariamente omesso di regolare il caso in cui la vedova (o moglie, quando si tratti di matrimonio annullato) passi a seconde nozze prima di dieci mesi e dia alla luce un figlio dopo sei mesi dalla celebrazione del secondo matrimonio e prima che ne siano trascorsi dieci dallo scioglimento o annullamento del precedente matrimonio. Le ragioni addotte nella *Relazione*, per scusare e legittimare questa omissione non convincono, evidentemente. Imitando la legislazione straniera (codice germanico) si sarebbe dovuto riconoscere l'appartenenza al primo e al secondo marito, secondo che quegli sia nato rispettivamente prima o dopo i nove mesi dallo scioglimento o annullamento del primo matrimonio.

**Commissione Reale Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Schupfer*): Il Progetto riproduce integralmente, nell'art. 258, l'art. 160 del vigente codice e vi aggiunge il seguente capoverso: " Il periodo legale del concepimento è costituito da centoventi giorni interi ".

Si rileva anzitutto, dal punto di vista della pura forma, che l'aggiunta non sembra felice. Essa si richiama ad un periodo legale del concepimento, ossia ad una espressione che, per quanto adoperata dai giuristi per indicare il margine di tolleranza adottato dal legislatore nella dichiarazione di legittimitità, non corrisponde, però, a qualche cosa di concreto, specialmente in relazione ad una data nascita, e fa rimanere, a prima giunta, alquanto perplesso l'interprete, che non abbia dimestichezza colle costruzioni giuridiche. Per fissare il principio che il 180° e il 300° giorno debbano intendersi interi, bastava dire, più semplicemente e più intelligibilmente: " centottanta giorni *interi* (oppure *completi*) " e " trecento parimente *interi* (oppure *completi*) ".

Ma un rilievo di ben più grave momento suggerisce la sostanza della disposizione, quale è riprodotta dall'attuale codice. Con essa, infatti, si parte dal presupposto che i termini, ivi indicati, siano veramente gli estremi, oltre i quali non si presenti possibile una gestazione, la quale abbia per frutto un essere umano normale. Perciò si è creduto di affermare, in piena tranquillità di coscienza — con una presunzione *juris et de jure* — che il figlio nato prima dei 180 giorni o dopo i 300, rispettivamente dall'inizio o dalla cessazione del vincolo matrimoniale, non potesse essere stato concepito in costanza di matrimonio e dovesse essere inesorabilmente ritenuto e dichiarato illegittimo. E, analogamente, si è consentito il disco-

noscimento della paternità, in caso di separazione legale o in caso di lontananza o di impedimento del padre, anteriori ai 300 giorni (art. 262) dalla nascita; come, d'altro canto, si è limitata l'eventuale dichiarazione giudiziale di paternità al caso che il presunto concepimento fosse contenuto entro quei confini (art. 308).

Ma il presupposto, nel suo secondo termine, è assolutamente erroneo, ed è stato recisamente sfatato dal progresso delle scienze biologiche. Gestazioni più brevi dei 180 giorni (salvo il caso di nascite non vitali), non crediamo che se ne conoscano, ma se ne conoscono, invece, e molte, che eccedono i 300 giorni.

Ognuno può facilmente riscontrare nel fascicolo di dicembre dell'anno 1931 dei reputatissimi " Annales de Médecine Légale „, una accuratissima statistica, desunta, nella loro lunga pratica, da VIGNES et VERGÉ-BRIAN, circa la durata della gravidanza (*La durée de la grossesse*, fasc. 10, pag. 754). Da quella statistica, accompagnata anche da un grafico, risulta, che sopra 675 casi studiati, ben 40 casi, ossia quasi il 6 %, (esattamente 5,91 per cento), avevano superato le pretese colonne d'Ercole dei 300 giorni; e se anche si voglia portarvi prudentemente qualche riduzione, per eventuali errori di informazioni, si avrà sempre un numero così relativamente imponente di casi, da escludere assolutamente, in fatto, il fondamento di quella presunzione di diritto, che la legge ha inteso di consacrare colla sua disposizione. Ed anche indipendentemente da quel recentissimo studio, non vi è oggi serio cultore della medicina legale, il quale, allo stato attuale della scienza, non riconosca che una proporzione di almeno il 4 per cento di nascite tardive (intendasi, oltre i 300 giorni) indubbiamente si verifica: il che vale quanto dire che in Italia, sopra un totale medio di circa un milione e 50 mila nascite annue (v. i dati statistici riassunti in *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1931), ben 42 mila sarebbero, per parlare così, fuori legge. E pur non rientrando certamente tutte nelle ipotesi di premorienza, di allontanamento o di impedimento del padre, ovvero di separazione legale, basterebbe anche un solo caso (e saranno certamente qualche diecina o qualche centinaio ogni anno), per concluderne che la legge sarebbe supremamente cieca ed ingiusta, se sancisse quel che ora si persiste a proporre.

Vero è che i compilatori del Progetto hanno apertamente riconosciuto che le scienze biologiche attestano di casi di gestazione che oltrepassano i 300 giorni; ma hanno stimato di concludere con queste semplici parole: " senonchè, di fronte a qualche isolato (?) caso teratologico, non conviene mutare la regola tradizionale, nè modificando i termini massimo e minimo della gestione, nè trasformando in presunzione *juris tantum* la presunzione assoluta dell'art. 160 „.

Già vedemmo come il *qualche caso teratologico* sia rappresentato nientemeno che da una media di 42 mila casi annui, nella sola Italia. Ma si trattasse anche di semplici eccezioni, non sembra potersi invocare, nella specie, il principio che la legge non suole contemplare i casi eccezionali.

E quanto alla tradizione (a parte che le scienze esatte potranno, bensì, talvolta subire l'influenza di errori, tuttora ignorati, ma fortunata-

mente non conoscono tradizioni, nè ad esse si sentono legate) neppure può dirsi che una vera tradizione, in quel senso, vi sia. Perchè, se il diritto romano ebbe il termine dei dieci mesi, non è detto che, anche nell' uso comune, essi andassero civilmente computati nella misura di 30 giorni ciascuno; e dieci mesi di calendario, significano, in media, 305 giorni! Nè al computo civile si riferì IPPOCRATE, dagli insegnamenti del quale fu notoriamente derivato quel criterio; come certamente non vi pensò il poeta, nei dolcissimi versi che toccano le corde di ogni anima gentile:

*Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem:*
*Matri longa decem tulerunt fastidia menses.*

(EGLOG. IV, 60-61)

Ad ogni modo, nessuno ignora come l'imperatore ADRIANO non abbia esitato a dichiarare legittimo un figlio nato nell' undicesimo mese dopo la morte del marito ad una *femina bonis atque honestis moribus, non ambigua pudicitia*, e come il pretore Q. PAPIRIUS abbia ammesso, quale successibile, perfino chi era nato dopo tredici mesi di gestazione; il che, se può sembrare eccessivo, conferma, quanto meno, come la norma non dovesse considerarsi assoluta, nè fosse indispensabile l'intervento dell' imperatore, per derogarvi. E tutti sanno, del pari, quanto sia dubbio, nello stesso diritto romano, se dopo la novella 39, cap. 2°, di GIUSTINIANO, continuasse a sussistere un termine fisso.

Quanto, poi, al diritto comune, oltre a doversi fare il computo a mesi (dieci mesi) e non a giorni, indubbiamente si ammetteva la prova contraria, come la *Relazione*, del pari, dichiara di ben conoscere. E se, per evitare le scandalose indagini e le difformità di criteri che, al riguardo, venivano nei tribunali adottati, i compilatori del codice Napoleone vollero nuovamente stabilire dei termini fissi, i quali fossero del tutto inderogabili (nè mancò chi sostenne che, ciononostante, la prova contraria non potesse esser preclusa neppure sotto l' impero di quel codice), essi non vi si indussero prima di aver provocato ed udito i responsi della scienza. E poichè questa, allora — o per insufficienza di nozioni o per diversità di condizioni fisiologiche — aveva dichiarato, come limiti estremi della gestazione, i 186 e i 286 giorni (LOCRÈ, pag. 33), il Consiglio di Stato, a scanso di possibili deprecabili errori, volle arrotondare le cifre, che portò, come è noto, rispettivamente a 180 ed a 300 giorni; e ciò nella ferma e sincera persuasione che, oltre quel limite, " on ne trouve plus que l'impossibile ou le monstre „, come ebbe cura di avvertire il tribuno DUVEYRIER, nel suo notevole discorso.

Orbene, noi francamente domandiamo: se quello stesso così scrupoloso consesso avesse potuto avere sotto gli occhi le impressionanti statistiche aggiornate, di cui or ora si è fatto cenno, avrebbe esso esitato un solo momento, come non ha esitato il codice germanico, ad aumentare ancora quel limite, dimostratosi, ormai, assolutamente insufficiente?

Concludendo, ci dichiariamo recisamente contrari al mantenimento del termine di 300 giorni, come limite massimo della gestione, agli effetti della legittimità della prole, e, in omaggio alle ultime constatazioni della scienza, proponiamo che sia portato almeno a 305 giorni. Anche il periodo della normale vedovanza, andrebbe conseguentemente fissato in 305 giorni (art. 143).

Opiniamo inoltre che, per mettere la legge completamente d'accordo con i risultati della scienza, la presunzione assoluta dell'art. 258 debba essere trasformata in presunzione *uris tantum* nei riguardi della possibile gestione più lunga. Così la possibilità della prova contraria, ammessa nel diritto comune, verrebbe, in favore della legittimità, limitata al caso del figlio nato dopo i 305 giorni dallo scioglimento o annullamento, seguendo l'esempio del codice germanico.

In questo modo si darebbe al magistrato il mezzo di riparare ogni possibile ingiustizia, mentre la difficoltà della prova rimarrebbe garanzia sufficiente per evitare ogni abuso.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno** — (Rel. Avv. *Mobilio*): Con questa disposizione, che riproduce il testo dello art. 160 del codice vigente, si assegnano limiti alla natura. La durata della gestazione è variabile per ragioni molteplici, che attengono alla formazione e alla struttura del feto e ad altre influenze della vita intrauterina. La gravidanza, come fatto quasi costante, dura nove mesi, cioé dai 270 a 280 giorni. Vi sono casi di anticipazione e di ritardo, cioè di parti prematuri o precoci e tardivi o serotini; ma sono casi molto rari e che talvolta hannò oltrepassati i limiti assegnati dal legislatore per essersi il parto verificato prima di centottanta giorni dal concepimento o dopo i trecento giorni dalla cessazione legale dello stato di matrimonio. La letteratura medico-legale è feconda di questi casi anormali, che dimostrano la incoerenza della fissazione di un termine legale. Non è logico, non leale, non scientifico il ritenere senz'altro legittimo un figlio nato dopo il legale termine dei centottanta giorni, quando vi sia stata la possibilità di controllare le varie fasi della vita intrauterina e il neonato presenti i segni di uno sviluppo inconciliabile con la precocità. Lo stesso è a dirsi quando, per ragioni che spiegano la tardività del parto, questo abbia luogo dopo i legali trecento giorni dal dì che segue il materiale distacco del marito dalla moglie. Riteniamo che, in conformità di quanto è statuito in altre leggi, tra cui la tedesca, l'inglese e l'americana, nei casi dubbi, che inducano ad assoluta incertezza, si proponga il quesito allo scienziato che, tenute presenti le peculiari circostanze e la conformazione del neonato, dica quella parola, che meglio dei limiti stabiliti dalla legge potrà avvicinarsi alla verità. Nei casi anormali, e quando gl'interessati si sentono afflitti dal dubbio, non dev'essere messo il traguardo dei limiti legali all'accertamento della paternità, perchè con una nuova vita che sorge non si distrugga altra vita nella sua parte migliore, il patrimonio morale.

Per evitare dispute sull' indole della presunzione, *juris tantum* o *juris et de jure* — noi riteniamo questa seconda specie — e per un maggiore rispetto alla scienza e al diritto, sarebbe opportuno conferire il diritto alla prova contraria. All'uopo basterebbe iniziare così la disposizione: *Si presume, salvo prova contraria, concepito*, ecc.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere**: Dalla *Relazione* al Progetto si rilevano le ragioni per mantenere la disposizione del codice che fissa nel termine di giorni 180 a 300 la presunzione della legittimità del figlio nato durante il matrimonio, e si aggiunge molto opportunamente l'altra disposizione del concepimento in 120 giorni.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Abello*): In considerazione dei risultati a cui sono giunte le scienze biologiche, attestanti casi di gestazione che possono oltrepassare i giorni trecento, e tenuto conto di quanto avveniva nel diritto comune, parrebbe opportuno eliminare ogni dubbio sull'ammissibilità della prova contraria, così che risultasse trattarsi di presunzione relativa e non assoluta, come concordemente ritengono la nostra dottrina e la nostra giurisprudenza nell'interpretazione dell'art. 160 del codice civile vigente, che è riportato testualmente nella prima parte dell' articolo di cui in epigrafe (Dusi, *Filiazione*, 1924, pag. 203).

Basterebbe inserire, nell'aprire la disposizione legislativa, un *salva prova contraria*.

Non dovrebbe essere senza importanza, al riguardo, il disposto del codice civile germanico, che al § 1592 dichiara che si ha come periodo di concepimento il tempo dal centottantunesimo al trecentesimosecondo giorno prima del giorno della nascita, compreso tanto il centottantunesimo quanto il trecentesimosecondo giorno, e, se si è assodato che il figlio fu concepito entro uno spazio di tempo che risale al di là del trecentesimosecondo giorno prima della nascita, si ha, a favore della legittimità del figlio, come periodo di concepimento, questo spazio di tempo.

Il comma dell'articolo in esame appare essere una lodevole aggiunta, perchè tronca ogni questione sul modo di computare i termini, accogliendo l' opinione che sembra meglio confortata dalla legislazione comparata ( v. codice civile spagnuolo, art. 108, capov.) e dalla stessa lettera del nostro codice civile.

Rileva giustamente a tale proposito il Bianchi (*Corso di codice civile*, VI, pag. 11 e segg.) che anche le parole della legge (articoli 160 e 161) sembrano esigere il trascorrimento di 180 giorni pieni da una mezzanotte all' altra, non potendosi dire nato dopo *trascorsi* 180 giorni dal matrimonio colui che venga alla luce nel 180° dalla celebrazione di esso.

La chiusa dell'art. 258 del Progetto giova, come dice l'ottima *Relazione*, a chiarire ogni dubbio non solo nel caso di figlio nato all'inizio del matrimonio (dopo 180 giorni interi) od alla fine del matrimonio (non dopo 300 giorni interi), ma anche in quello di figli nati nel corso del matrimonio.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino** — (Rel. Avv. *Weigmann*): Poichè si vuole opportunamente introdurre nella nostra legislazione il concetto del periodo legale del concepimento, è indispensabile definirlo.

Si consiglia di eliminare la dicitura " si presume concepito durante il matrimonio „, trattandosi di presunzione *juris et de jure*, e di sostituirla colla dicitura " è concepito „.

E' pure opportuna l'aggiunta della parola " interi „ al numero dei giorni indicati come termini.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): Nessuna disposizione nè del codice, nè del Progetto definisce quale sia figlio legittimo, quale naturale, quale incestuoso o adulterino. Lacuna inspiegabile, non essendo certamente il caso di opporre che il codice non è un trattato, nè che *omnis definitio in jure civili periculosa est.*

Se si è data la definizione della parentela (art. 87 codice civile) e dell'affinità (art. 92 codice civile), ben si può dare quella della filiazione legittima, naturale, ecc.

Si propone, pertanto, che al termine dell'art. 258 sia aggiunto questo capoverso: " Il figlio concepito durante il matrimonio è legittimo „.

**Commissione Reale Avvocati di Treviso e Belluno** — (Rel.ri Avv.ti *Salsa* e *Olivi*): Il periodo di cui al capoverso dovrebbe essere di centottanta e non di centoventi giorni.

Si deve fare, però, qualche riserva anche nei riguardi della sostanza.

**Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria** — (Rel. Avv. *Levi-Viola*): Non risulta dimostrata la ragione che ha sconsigliato la Commissione dal togliere il carattere di *praesumptio juris et de jure* a quella dell'art. 160 del codice, in conformità al § 1592 del codice germanico, mentre il progresso delle scienze biologiche ha raggiunto una vastità di accertamenti ben maggiore e più attendibile di quanto fosse al tempo della norma originaria. Il relatore accenna a due motivi: la rarità del caso e la convenienza; il secondo si risolve in una petizione di principio, il primo non può ritenersi sufficiente; d'altro canto, sembra che la stessa *praesumptio juris tantum*

possa costituire bastante garanzia, già per le esigenze della prova contraria.

Così pure sembra discutibile la mancata assunzione di una norma analoga a quella del codice germanico (§ 1600) per il caso, sia pur raro, di nascita di un figlio fra i 300 giorni dallo scioglimento del precedente e i 180 giorni dalla celebrazione del nuovo matrimonio; il concetto di introdurre nella legge il termine normale dei 9 mesi potrebbe, fra altro, portare considerevole vantaggio come base di interpretazione anche in altri casi.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Nella prima parte si conserva integro l'art. 160 del codice sulla presunzione assoluta del concepimento in matrimonio. Non si è creduto opportuno di spostare i termini massimo e minimo della gestazione (rarissimi essendo i casi di gestazione oltre i 300 giorni, mentre, comunque, per favorire la legittimità, andrebbe negata la controprova nel caso di gestazione più breve), nè di ridurre la *praesumptio juris et de jure* dell'art. 160 a una *praesumptio juris tantum.*

Sembra che il Progetto abbia fatto bene ad attenersi alla regola tradizionale e a non adottare il nuovo termine massimo di 302 giorni, introdotto dal § 1592 del codice germanico, tanto più che il successivo art. 260 assicura fino a sentenza contraria la legittimità al figlio nato oltre i 300 giorni, che abbia il possesso di stato legittimo.

Nuovo è il comma: " Il periodo legale del concepimento è costituito da centoventi giorni interi „. La regola aggiunta chiarisce il dubbio circa il modo di computare i termini e sta ad indicare, come risulta dall' art. 262, il periodo di tempo dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita.

Nella *Relazione* è menzionato il caso straordinario in cui la vedova (o la moglie, nel caso di matrimonio annullato) passi a seconde nozze prima del compimento dei 10 mesi e partorisca un figlio, quando non siano ancora compiuti i 300 giorni dalla celebrazione del secondo matrimonio. La Commissione ha reputato inopportuno dettare una norma in proposito, lasciando alla giurisprudenza di risolvere il caso, del resto raro a verificarsi, quando si presentasse.

Si osserva che forse basterebbe prescrivere che la dispensa dall' impedimento dei 10 mesi non venga accordata, se non quando sia assolutamente certo che non v'è una gestazione in corso.

La norma potrebbe trovare luogo appropriato nel primo comma dell'art. 103 del Progetto, così:

" Il Re o le autorità a ciò delegate possono accordare dispensa da questa disposizione, *quando sia accertato che non v'è gravidanza* „.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri** — (Rel. Avv. *Coronati*): Sarebbe stato opportuno accogliere la norma del codice germanico che — basata sugli accertamenti più precisi delle scienze

biologiche — introduce il termine massimo di 302 giorni (anzichè 300) per la presunzione di legittimità, del figlio nato dopo lo scioglimento del matrimonio: mentre invece assai opportunamente non è stata accolta la disposizione dello stesso codice, che trasforma la presunzione assoluta di legittimità, nel caso sopra accennato, in una presunzione *juris tantum*. La Commissione ha creduto di poter risolvere la questione (che essa stessa riconosce poter essere grave) se il primo e l'ultimo giorno dei termini massimi e minimi debbano essere computati o no, fissando la regola che il *periodo legale del concepimento è costituito da 120 giorni interi*.

Riteniamo che la norma, pur essendo ovvia ed opportuna, non possa essere sufficiente a chiarire il concetto della legge. Se infatti è vero che il *dies a quo* è sempre escluso, e il *dies ad quem* (e cioè il giorno della nascita) è incluso se si computa il termine massimo, ed escluso se si computa il termine minimo, perchè non accettare la dizione del § 1592 del codice germanico o quella dell'art. 108 del codice spagnuolo?

La norma che determina in 120 giorni interi il periodo legale del concepimento naturalmente dovrebbe esser conservata, giovando a chiarire ogni possibile dubbio nei casi di figli nati nel corso del matrimonio.

La Commissione ha inoltre ritenuto opportuno lasciare alla giurisprudenza il compito di risolvere volta per volta il caso della appartenenza del figlio nato nei trecento giorni dallo scioglimento (o annullamento) del matrimonio e nei centottanta giorni dal passaggio della madre a seconde nozze.

Non possiamo davvero consentire a questo criterio; la giurisprudenza è una fonte secondaria e sussidiaria di diritto ed entra in opera eccezionalmente e solo quando il legislatore non abbia esplicitamente statuito, sia perchè il caso gli sia sfuggito, sia perchè si tratti di rapporti nuovi, sorti dopo la elaborazione della legge.

Ma quando, come nella fattispecie, egli abbia preso in esame un caso, non deve e non può esimersi dallo statuire su di esso.

Neanche se vi siano motivi gravi, quale è quello addotto, che cioè l'eventualità del nuovo matrimonio prima del 10° mese dall'annullamento o scioglimento del primo è contrario alla legge.

Crediamo, pertanto, che sarebbe opportuno introdurre la norma del codice germanico, e cioè che del nato entro i 270 giorni dallo scioglimento o annullamento del primo matrimonio (o, aggiungeremmo, dal giorno in cui il primo marito si trovò nella fisica impossibilità di congiungersi con la moglie) deve ritenersi padre il primo marito; del nato dopo il 270° giorno, il secondo.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Viterbo** — (Rel. Avv. *Panatta*): A pag. 126 della *Relazione* si esamina il caso della donna passata a seconde nozze prima dei dieci mesi dalla morte del

primo marito, o dall'annullamento del primo matrimonio, la quale partorisca un figlio avanti che siano decorsi 300 giorni da tale morte od annullamento, ed oltre 180 giorni dalla celebrazione del secondo matrimonio : nel quale caso vengono in conflitto due uguali presunzioni di paternità. Di tale ipotesi non si occupano, nè il codice vigente, nè il Progetto in esame ; e la *Relazione* ritiene che, trattandosi di un caso sporadico, esso debba essere risoluto, volta per volta, dalla giurisprudenza.

Ciò sembra pericoloso al modesto parere di chi scrive, data la gravità dell' argomento ; e sarebbe, perciò, preferibile che la legge dettasse norme precise in materia, tanto più che il caso non pare troppo sporadico, data l'attuale dispensabilità dal termine dei dieci mesi, concessa dalla legge 27 maggio 1929, n. 487, e dall' art. 103 del Progetto. Ritiene la *Relazione* che la dispensa non sarà accordata se non quando sia assolutamente certo che non v' è una gestazione in corso : ma si deve riflettere che tale assoluta certezza sarà talora problematica, dato che non sempre si verifica il principale e spesso unico sintoma della gravidanza, l'arresto delle mestruazioni.

Quanto al criterio di attribuzione della paternità, il più logico sembra, come rettamente osserva la *Relazione*, quello adottato dal codice tedesco, basato sulla normale durata della gestazione (nove mesi) : ragion per cui, se il figlio nasce entro i nove mesi dalla morte del primo marito della donna o dall' annullamento del matrimonio, lo si deve reputare figlio del primo marito e, se dopo, del secondo. Le altre soluzioni si palesano tutte difettose; e quella, poi, che concede libertà di opzione al figlio, è semplicemente assurda.

## Art. 259

(Art. 161 codice civile)

*(Presunzione di legittimità)*

Se il figlio è nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dopo il matrimonio, esso è reputato legittimo. Il marito, e, dopo la sua morte, gli eredi di lui possono disconoscerne la paternità, fatta eccezione dei casi seguenti :

1° quando il marito sia stato consapevole della gravidanza prima del matrimonio o abbia avuto prima di questo congiunzione con la donna in tempo corrispondente a quello del concepimento ;

2° quando consti dall'atto di nascita che il marito assistette a quell'atto o personalmente o per mezzo di altra persona da lui specialmente autorizzata per atto scritto.

## MAGISTRATURA

**Corte di Cassazione del Regno**: Una osservazione è da farsi sul contenuto dell'art. 259.

Nell'art. 273 è stato trasfuso l'art. 167 del codice vigente opportunamente modificato, in quanto è stato ristretto agli ascendenti e ai discendenti del marito il diritto di promuovere l'azione di impugnazione della legittimità del figlio non proposta dal marito morto prima del decorso termine utile. L'art. 259, invece, a proposito della legittimazione a disconoscere la paternità, parla genericamente di eredi del marito.

Le due disposizioni vanno armonizzate, legittimando, nell'art. 259, ad agire pel disconoscimento della paternità solo gli ascendenti e i discendenti del marito.

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Masci*): L'art. 161 del vigente codice civile stabilisce che il figlio nato durante il matrimonio, ma entro i centottanta giorni da esso, e pertanto concepito prima del matrimonio, è legittimo, ma che il marito e, dopo la di lui morte, gli eredi, possono disconoscerlo. Or anche a riguardo di questa disposizione era sorta in dottrina la questione diretta a vedere quale sia il fondamento di questa legittimità, se si trattasse, cioè, di una presunzione legale di legittimità, ovvero si fosse di fronte ad una presunzione di legittimazione. Nel Progetto anche questa questione si risolve adottandosi senz'altro la prima opinione e conseguentemente si dispone che il figlio nato in quelle condizioni di tempo è reputato legittimo. In tal senso rimane stabilito, e la disposizione è senz'altro da approvare nell'interesse stesso della compagine della famiglia, chè il figlio nato in dette circostanze di tempo, se non è disconosciuto dal marito, è legittimo di fronte a tutti.

Nello stesso art. 161 sono poi elencati i casi nei quali il marito non può disconoscere la paternità del figlio nato prima dei 180 giorni dopo la celebrazione del matrimonio. Essi sono tre. Nel Progetto i primi due casi sono mantenuti, ma vi si apportano le seguenti aggiunte. Al primo caso, che riguarda la consapevolezza che il marito abbia della gravidanza prima del matrimonio, si aggiunge: « od abbia avuto prima di questo congiunzione con la donna in tempo corrispondente a quello del concepimento ». Questa aggiunta per la quale, prescindendosi dalla conoscenza o meno che il marito avesse dello stato di gravidanza della donna prima di contrarre con essa matrimonio, è fatto divieto al marito di disconoscere la paternità del figlio nato prima di centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio, è senz'altro da approvare, rispondendo essa ad un superiore concetto di moralità, in quanto diretto ad

impedire che il marito, dopo avere abusato della debolezza, della inesperienza o dell'affetto della sposa, congiungendosi con essa prima del matrimonio, si possa poi sottrarre alle conseguenze del fatto suo, allegando soltanto la ignoranza della gravidanza, della quale egli è pure l'autore. Nel secondo caso, il quale riguarda l'assistenza del marito o di chi per lui all'atto di nascita, alla espressione di *atto autentico*, in base al quale altra persona può avere assistito, nelle veci del marito, all'atto di nascita suddetto, è sostituita l'altra di *atto scritto*. Evidentemente questa diversa dizione, che risulta essere stata adottata anche in altre parti del Progetto laddove nel codice vigente si adoperava la stessa espressione, è stata sostituita allo scopo di eliminare le questioni che pure si sono fatte sul valore, nella specie, della parola "autentico„ ed è stato certamente opportuno che, per tal modo, la incertezza si risolvesse nel senso della efficacia, all'uopo, di un semplice atto scritto che dal marito provenisse, eliminandosi così quella difficoltà che, nel caso, sarebbe potuta derivare da una rigorosa interpretazione di quella parola. Il terzo caso è stato soppresso, in quanto, nel sistema del Progetto, come si è già spiegato a proposito delle persone fisiche, non si considera più necessario, per la esistenza della persona, il requisito della vitalità di cui in quel caso, nel senso della sua esclusione, si parla.

**Corte di Appello di Caltanissetta**: Vale, a proposito di questo articolo, quanto si è detto, a proposito dello art. 1, circa la vitalità, come condizione di acquisto di diritti.

**Corte di Appello di Genova** — (Rel. Cons. *Sarno*): Lodevole la disposizione dell'art. 259, che, per dirimere ogni questione, dichiara legittimo il figlio nato prima che siano decorsi 180 giorni dal matrimonio, accordando però, in conformità del vigente art. 261, al marito l'azione negatoria della paternità.

Si crede solo opportuno sostituire le parole " è reputato „ con le altre " è ritenuto „, che esprimono un concetto più preciso in confronto di quello che esprimono le altre, che è tutto soggettivo.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Il Progetto, seguendo la opinione dominante, e ad evitare tutte le questioni che si fanno in questa materia, e per favorire anche, in questa parte, la *causa della legittimità*, ha fatto bene a dichiarare espressamente che il figlio nato prima che siano trascorsi i 180 giorni dopo il matrimonio è *reputato legittimo*, dichiarazione che non è contenuta nel corrispondente art. 161 del codice.

Però non risulta ben chiaro per quale ragione, poi, sia stata qui riprodotta la disposizione dello stesso art. 161 del codice civile, attribuendosi cioè l'azione di *disconoscimento della paternità*, dopo la morte

del marito, *ai suoi eredi*, mentre per questa parte il Progetto con altre disposizioni ha modificato il sistema vigente.

Sembra che vi sia una mancanza di coordinamento tra l'art. 259, che vuol mantenere una delle due azioni a favore degli eredi, e gli articoli 271 e 273, che invece escludono gli eredi da *entrambe* le azioni. Si propone pertanto di rettificare l'art. 259, per metterlo in armonia cogli articoli 271 e 273, tanto più che, dichiarandosi ora espressamente che il figlio nato prima di 180 giorni dopo il matrimonio *é reputato legittimo*, devesi anche qui tutelare energicamente l'interesse superiore al mantenimento della legittimità, escludendo gli eredi dall'esercizio dell'azione di impugnativa.

Un'ultima osservazione va fatta sullo stesso art. 259. Il n. 2° di detto articolo soggiunge che la paternità non può nemmeno essere disconosciuta "quando consti dall'atto di nascita che il marito assistette a quell'atto o personalmente o per mezzo di altra persona da lui specialmente autorizzata *per atto scritto*„. E' su quest'ultima frase *per atto scritto* che deve farsi qualche rilievo.

Il corrispondente art. 161 del codice civile richiede, invece, la procura speciale per atto autentico, in applicazione del principio generale costantemente da esso seguíto, e secondo il quale le parti interessate, nei casi in cui non siano tenute a comparire personalmente, devono, negli atti di diritto familiare farsi rappresentare sempre da persona munita di procura *speciale ed autentica* (articoli 73, 81, 111, 213, 354, 373 e 376).

Il Progetto, invece, per facilitare l'adempimento degli atti di diritto familiare consente che la procura speciale sia fatta non solo *per atto pubblico, ma anche per scrittura privata autenticata* (articoli 105, 162. 376, 326 e 539). Ma la locuzione *per atto scritto* adoperata nell'art. 259 senz'altra aggiunta potrebbe far nascere il dubbio che qui si fosse voluto comprendere anche la procura fatta per semplice *scrittura privata*, ciò in cui non potrebbe consentire, sia per la importanza dell'atto, e sia principalmente perchè negli altri casi di dichiarazione di filiazione legittima fatta dal padre a mezzo di procuratore speciale, si richiede la procura per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (articoli 529 e 239 del Progetto). Per identità di ragioni, quindi, ed a scopo di coordinamento, si propone che l'ultima parte dell'art. 259, n. 2°, sia modificata nel senso che all'espressione "per mezzo di altra persona da lui specialmente autorizzata *per atto scritto*„ sia sostituita la seguente: "per mezzo di altra persona da lui specialmente autorizzata per *atto pubblico* o per *scrittura privata autenticata*„.

**Corte di Appello di Roma** — (Rel. Cons. *Pellegrini*): L'art. 259 (corrispondente all'art. 161 vigente), risolvendo l'analogo dubbio dottrinale, stabilisce che il figlio nato prima che siano trascorsi i 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio (è così che in ogni caso andrebbe corretta la dizione "dopo il matrimonio„, che è alquanto imperfetta dal lato stilistico, come dimostra del resto lo

stesso precedente art. 258) è reputato legittimo. E poichè solo il marito, salva la sua premorienza, ha il diritto normale al disconoscimento, ne viene che, di fronte a lui, quella è una presunzione *juris tantum*, mentre di fronte alla famiglia legittima (ai figli, per es., in caso di seconde nozze) essa è una vera e propria *fictio*. Tale *fictio*, come non si dissimula la stessa *Relazione*, può portare alla conseguenza di far reputare figlio legittimo quello certamente adulterino; il che, per esempio, avviene quando il marito (per la moglie vi è l'anno del lutto) passi subito a seconde nozze appunto per legittimare una progressa gestazione adulterina. Ed in tal caso i figliuoli legittimi devono subire come fratello consanguineo legittimo il figliuolo adulterino procreato dal proprio padre con l'amante.

Tale disposizione sembra consona, è vero, con le innovazioni che il Progetto apporta in ordine alla prole adulterina, in favore della quale l'opinione pubblica ed i voti di scrittori autorevoli reclamano un trattamento legislativo più umano; ma, pur accettando in massima tali favorevoli innovazioni, si ha però la chiara impressione che in qualche punto il Progetto abbia superato, per troppo favore, quei limiti davanti ai quali la stessa pubblica opinione vorrà arrestarsi:

L'art. 279, adunque, ammette il riconoscimento degli adulterini:

*a*) dal genitore non coniugato al tempo del concepimento;

*b*) anche dal coniugato se, dopo sciolto il suo matrimonio, gli manchi la discendenza legittima;

*c*) senza limiti, se avvenga il matrimonio tra i genitori del figlio adulterino.

D'altra parte l'art. 318, *a contrario*, ammette la legittimazione di tutti i figli riconoscibili, e quindi anche degli adulterini, nelle ipotesi di cui alla lettera *c*). Ora sembra, ed è perfino ripugnante, che, sussistendo la figliuolanza legittima, i figli adulterini possano conseguire lo stato di legittimati, come avviene per l'art. 279 o addirittura la manifestamente falsa, ma pur infrangibile, della reputazione di legittimi, con la concorrenza ereditaria fino al punto di poter conseguire, tra gli altri vantaggi familiari, anche la disponibile.

La pubblica coscienza ha reclamato un trattamento meno disumano dell'attuale a favore dei figli innocenti, ma non accoglierebbe di buon grado cotesta eventuale parificazione, che potrà portare (e saranno frequenti i casi) alla prevalenza.

**Corte di Appello di Torino** — (Rel. Pres. Sez. *Burzio*): Ai casi in cui il codice attuale nega al marito l'azione di disconoscimento del figlio nato dalla moglie prima dello scadere dei 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio, venne aggiunto quello in cui egli avesse avuto prima del matrimonio congiunzione carnale con la donna, in tempo corrispondente a quello del concepimento (art. 259, n. 1°).

Sembra che si apra con ciò l'adito ad indagini difficili e pericolose.

**Corte di Appello di Venezia** — (Rel. Cons. *Colagrosso*): L'art. 259 rappresenta un apprezzabile miglioramento rispetto all'art. 161 del codice civile, giacchè, oltre alla più completa formulazione dei casi tassativi d'impugnativa della paternità, fu opportunamente determinato il fondamento giuridico della legittimità.

Al riguardo si ricorda che, se tale punto fu alimento di vivaci discussioni nel campo della dottrina e della pratica, essendosi ritenuto che la nozione della legittimità può esser dedotta o da una legale presunzione di legittimità o da una presunzione di legittimazione, fondata sul fatto che il figlio illegittimo, al momento del concepimento, viene ad essere legittimato in base ad un tacito riconoscimento del padre, il Progetto, tenute presenti le conseguenze pratiche derivanti dalla giuridica impostazione della questione ed informando il suo orientamento al principio del *favor legitimitatis*, ha esattamente risolto il punto contenzioso, accogliendo il criterio della legittimità legale.

## UNIVERSITA'

**Università di Bologna e Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Cicu*): Per il figlio che nasce entro i cento ottanta giorni dalla celebrazione, il Progetto accoglie espressamente la teoria che considera la legittimità come presunta dalla legge, anzichè come basata su legittimazione e su presunzione di riconoscimento. Nella *Relazione* si legge che si vuole con ciò ribadire un concetto che sembra adottato dal codice vigente, in quanto nascerebbe legittimo anche il figlio che fosse stato concepito da padre ancora vincolato da precedente matrimonio. Tenendo presente che la legittimità non può esser basata nè su un concepimento in matrimonio, nè sulla presunzione di paternità, sembra evidente che essa non abbia altra base se non quella della presunzione di riconoscimento da parte del padre, la quale cade appunto di fronte al riconoscimento tacito risultante dalla consapevolezza della gravidanza prima del matrimonio o dalla assistenza all'atto di nascita; e, secondo la *Relazione* (pag. 128) e la dottrina, cade pure di fronte alla semplice negazione di paternità del marito, che non sarebbe tenuto a dar prova alcuna della sua paternità. Ora ciò, mentre è coerente col concetto di presunzione di riconoscimento, non lo è con quello di presunzione di filiazione legittima, che non è ammissibile possa esser tolta da un semplice atto di volontà del presunto padre.

Ma, accolto il concetto di legittimazione, sembra opportuno che non entrino qui in applicazione i principi che valgono in materia di impugnativa di riconoscimento, e che l'azione di disconoscimento sia riservata al solo marito.

Quanto agli eredi è da rilevare una contraddizione fra l'art. 259, che accorda l'azione di disconoscimento del figlio nato prima dei 180 giorni anche agli eredi, e l'art. 273, che, parlando tanto di questa quanto dell'azione di disconoscimento del figlio nato dopo i 180 giorni, la accorda, dopo la morte del marito, ai soli ascendenti e discendenti.

Sarebbe poi opportuno dichiarare che, mentre il marito può limitarsi a negare la propria paternità, salvo prova contraria, dagli ascendenti o discendenti debba darsi una prova atta a far cadere la presunzione legale di riconoscimento.

**Università di Cagliari**: *V. dasi l'osservazione all'art. 273.*

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): Altre disposizioni del Progetto (articoli 273 e 276), innovando rispetto al codice, si ispirano al giusto concetto, non compiutamente ed esattamente espresso nella *Relazione* (pag. 136), che l'azione di denegata paternità, quella di disconoscimento e quella di reclamo non possono essere concesse in considerazione di un puro interesse patrimoniale, ponendo in questione un rapporto collegato a un ben più alto interesse, com'è quello familiare. Nell'art. 259, per difetto di coordinamento, non si è considerato che la legittimazione attiva di persone diverse del padre è regolata, anche per l'azione di denegata paternità, dall'art. 273.

**Università di Genova e Università di Parma** — (Rel. Prof. *Allara*): E' da approvare la nuova disposizione del n. 1°, ed è opportuno aver chiarita la qualifica di legittimo, e non di legittimato, del nato prima dei centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio.

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degni*): Al figlio nato prima dei 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio è attribuita espressamente una presunzione di legittimità e non una presunzione di legittimazione, la quale potrebbe cadere di fronte all'azione sperimentata da altri interessati, diretta a provare l'adulterinità, mentre la prima attribuisce lo stato di figlio legittimo di fronte a tutti, e può esser vinta solo dalla azione di disconoscimento del padre. All'uopo bisogna notare una modificazione sostanziale apportata al n. 1° dell'art. 161 del codice civile, secondo cui l'azione di disconoscimento è vietata quando il marito fosse consapevole della gravidanza prima del matrimonio. Il Progetto aggiunge: "o abbia avuto prima di questa congiunzione con la donna in tempo corrispondente a quello del concepimento„, per evitare il grave inconveniente che egli, non conoscendo la gravidanza (il che è perfettamente possibile anche per ragioni fisiologiche) della donna con la quale ha avuto congressi antinuziali, sia autorizzato di sconoscere quel figlio che, con quasi certezza, è suo. Dalle ecce-

zioni escludenti l'azione di disconoscimento si è eliminata quella del n. 3° dell'art. 161 ("quando il parto fosse dichiarato non vitale„), conformemente al sistema, seguito dal Progetto, di non considerare i requisiti della vitalità come condizione necessaria per l'esistenza della persona.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*) : *Si approva la migliorata formulazione dell'art. 161 del codice vigente.*

**Università di Padova** — (Rel. Prof. *Ravà*): Non sembra opportuno, per l'azione di denegata paternità contro il nato entro i primi 180 giorni dal matrimonio, sopprimere il terzo caso in cui, giusta il vigente art. 161, il marito non può intentare l'azione stessa, cioè il caso in cui il nato non sia vitale. La *Relazione* adduce per questa soppressione una ragione di coordinamento, avendo il Progetto eliminata la vitalità dai requisiti della persona. Ma questa ragione vale in senso opposto. Appunto perchè il requisito della vitalità non c'è più, il nato vivo, che muoia subito dopo, ha avuto la personalità, e quindi il marito potrebbe esperire contro di lui l'azione di denegata paternità, mentre la mancanza di vitalità può facilmente derivare da immaturità del parto, cioè da gestazione troppo breve, e quindi far ritener possibile la procreazione da parte del marito anche in costanza di matrimonio.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): L'inciso "esso è reputato legittimo„ del 1° alinea palesa trattarsi di una presunzione di legittimità e non di legittimazione, secondo la opinione più favorevole al figlio, implicitamente già accolta nel codice ; e ancora in favore della legittimità del figlio si toglie, col n. 1. dello stesso articolo, la iniquità — cui poteva dar luogo il codice — di un marito che, avendo avuto prima del matrimonio congiunzione con la donna, disconoscesse la paternità del nato sol perchè ignorò, prima del matrimonio, la seguita gravidanza.

**Università di Urbino** — (Rel. Prof. *Morelli*): E' da disapprovarsi l'aggiunta contenuta nel n. 1° dell'art. 259 nei confronti del testo dell'art. 161 del codice civile vigente. Con essa si vieta al padre di disconoscere la paternità del figlio, se si provi che nel periodo legale di concepimento egli abbia avuto rapporti sessuali con la moglie. I motivi contenuti nella *Relazione* per giustificare una tale innovazione non sembrano, infatti, molto convincenti.

A parte il fatto della difficoltà di una tale prova (si dovrebbe provare, infatti, la *congiunzione*), non può non tenersi conto del grave scandalo che essa susciterebbe specialmente nell'ipotesi in cui il marito chiedesse di dimostrare che la donna abbia avuto rapporti sessuali an-

che con altri, rapporti che il marito poteva avere anche ignorato prima della celebrazione del matrimonio. Almeno, quindi, in quest'ultima ipotesi parrebbe giusto permettere l'esperimento dell'azione di disconoscimento da parte del padre, sempre quando, beninteso, non ricorrano le circostanze enunciate ai numeri 1° e 2° dell'art. 259.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Agrigento** — (Rel. Avv. *Damiani*): Si sono sostanzialmente riprodotte le disposizioni degli articoli 160 e 161 del vigente codice civile, e pertanto è dato al marito o agli eredi, nel caso in cui quest'ultimo fosse morto, la possibilità di disconoscere la paternità del figlio nato prima che siano trascorsi 180 giorni dal matrimonio. Non sembra, però, che tale criterio, in base al quale si dà ampia facoltà al padre o agli eredi di non riconoscere, ove lo vogliano, chi sia nato prima del detto termine, sia perfettamente giustificato dal punto di vista scientifico. E ciò perchè non è impossibile che si possa avere un feto vitale prima che siano trascorsi 180 giorni di vita intrauterina.

Il fenomeno è stato constatato varie volte, e pertanto è giusto che sia tenuto in debito conto, anche perchè la scienza medica allo stato attuale è in grado di poter diagnosticare al momento della nascita quale periodo di vita intrauterina abbia avuto il feto e, pertanto, di potere stabilire se esso sia stato concepito durante il matrimonio. Difatti gli ostetrici hanno potuto stabilire che lo sviluppo in lunghezza del feto nei primi cinque mesi di vita intrauterina è dato dal quadrato del mese, e dal sesto in poi moltiplicando per cinque il numero progressivo dei mesi per cui, ad esempio, un feto di tre mesi misurerà nove centimetri, un feto di sette mesi trentacinque centimetri. Ora in base a tali dati, che si è potuto constatare essere sempre costanti, sarà facile stabilire se si tratta o non di un feto venuto alla luce dopo un periodo minimo di vita intrauterina. E pertanto, stabilito ciò, il fatto che il figlio sia nato cinque o dieci giorni prima del centottantesimo giorno dal matrimonio non deve indurre il legislatore a presumere che il nato fu concepito prima del matrimonio, ma a negare al marito il diritto di disconoscere la paternità, in quanto dalla constatazione stessa del feto risulta che la nascita anticipata è dovuta ad un fenomeno particolare.

Quello che dovrebbe, invece, ammettersi è il disconoscimento della paternità nel caso in cui il feto sia venuto alla luce dopo il centottantesimo giorno e non oltre duecentodieci giorni dal matrimonio, ed in base ai criteri surriferiti risulti trattarsi di un nato che abbia avuto

una vita intrauterina non inferiore a nove mesi, in quanto in tali casi si può avere la certezza matematica che il figlio fu concepito anteriormente al matrimonio.

**Commissione Reale Procuratori di Bari** — (Rel. Avv. *Lembo*): Si aderisce alle modifiche apportate dall'art. 259 del Progetto all'art. 161 del codice vigente.

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Dott. *Palmeggiani*): *Vedasi l' osservazione all' art. 273.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia**: *Vedasi l' osservazione all' art. 273.*

**Commissione Reale Avvocati di Catania** — (Rel. Avv. *De Luca*): In relazione alle osservazioni fatte all'art. 1, pare opportuno mantenere il n. 3° dell'art. 161 del codice, secondo il quale il marito non è ammesso (per mancanza di interesse) a disconoscere il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dopo il matrimonio, quando il parto sia dichiarato non vitale.

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Rovelli*): Crediamo pienamente approvabili le modificazioni e di forma e di sostanza, che il Progetto apporta all'art. 161 del codice in vigore, perchè le prime pongono in rilievo e ribadiscono il principio della " presunzione legale di legittimità „ e le altre escludono l'azione di disconoscimento nel caso che il marito, prima del matrimonio, abbia avuto congiunzione con la donna in un tempo corrispondente a quello del concepimento.

Ciò che rispecchia i principi della morale e dell'equità.

**Sindacato Avvocati di Genova**: Si propone di aggiungere, alle due eccezioni contemplate dai numeri 1° e 2° dell'articolo, anche il caso in cui il marito e i suoi eredi abbiano espressamente rinunciato per iscritto alla azione di sconoscimento. Ciò perchè le due eccezioni già formulate dall'articolo configurano, in sostanza, casi di rinuncia tacita: e *a fortiori* dovrebbe, quindi, attribuirsi la stessa efficacia al fatto che essi abbiano comunque riconosciuta per iscritto la legittimità dei figli.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Lecce** — (Rel. Avv. *Grosso*): L'art. 259 del Progetto, riproducendo l'art. 161 del codice attuale, opportunamente ha precisato che sia reputato legittimo, per pre-

sunzione legale, salvo disconoscimento, il figlio nato prima dei 180 giorni dal matrimonio, nel senso che la presunzione di legittimità viene espressamente affermata.

Coerentemente alla volontà del legislatore, di escludere dai requisiti della personalità umana la vitalità, è stata anche esclusa l'azione di disconoscimento nei casi di parti non vitali. Ed un principio di profonda giustizia si ritrova nel n. 1° del detto art. 259, con l'escludere dall'azione di disconoscimento, non solamente il caso in cui il marito fosse consapevole della gravidanza prima del matrimonio, ma anche quello in cui abbia avuto rapporti con la moglie *ante nuptias*, in epoca corrispondente a quella del concepimento.

Forse bisognerà circondare di opportune cautele questa provvida disposizione, per evitare che la prova di tali rapporti dilaghi nello scandalo di giudizi in cui il marito o, peggio anche, i suoi eredi possano, come sembrerebbe loro diritto, non solamente contestare i congiungimenti del marito, ma anche provare eventualmente i favori carnali che, sempre in coincidenza dell'epoca del concepimento, la moglie, prima del matrimonio, abbia accordato anche ad altre persone.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Mariani*): Viene maggiormente limitato il numero dei casi in cui è vietata al marito l'impugnativa della paternità del figlio nato prima che siano trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio, ed anche qui è un concetto di moralità, che muove il legislatore, vietando la impugnativa nel caso in cui il marito abbia avuto congiunzione colla donna prima del matrimonio in tempo corrispondente a quello del concepimento. Ora, siccome nell'art. 258 del Progetto, corrispondente all'art. 160 del codice, è aggiunto che il periodo legale del concepimento è costituito da 120 giorni interi, resta nel caso speciale vietato il disconoscimento del figlio, anche nel caso in cui brevissimo sia il termine trascorso dal matrimonio alla nascita, se, sommando questo termine al periodo anteriore al matrimonio, si possa raggiungere il periodo anche minimo dei 180 giorni.

(Rel. Avv. *Porro*): Il Progetto stabilisce che si presume legittimo il figlio nato prima dei 180 giorni, fatta riserva di impugnativa al marito o, dopo la sua morte, agli eredi, a meno che il marito avesse conosciuta la gravidanza della moglie prima del matrimonio, o avuto rapporti con lei in tempo corrispondente al concepimento, o assistito all'atto di nascita.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano**: Si esprime qualche riserva sul disposto della prima parte dell'art. 259, che fra i casi enumerati tassativamente, in cui la paternità non può disconoscersi, ha voluto estendere ed ampliare maggiormente e favorire vieppiù la causa della legittimità: fine, questo, nobile e che deve essere senz'altro

approvato, ma che non deve però giungere al punto di recare incertezze gravi e di far cadere in certe pericolose situazioni giuridiche talune persone che potevano ignorare la futura costituzione di un rapporto di filiazione e paternità, al quale essi potrebbero essere in taluni casi completamente estranei.

Il Progetto infatti, con modifica sostanziale, ha aggiunto al caso in cui il marito fosse consapevole della gravidanza prima del matrimonio, il caso che " abbia avuto, prima dello stesso, congiungimento con la donna in un tempo corrispondente a quello del concepimento „.

La *Relazione* DE RUGGIERO, che accompagna il Progetto, così spiega le nuove disposizioni proposte: " data la formula dell'attuale codice, potrebbe accadere che egli avesse avuto rapporti con la donna *ante nuptias* e non ne conoscesse la gravidanza: in tal caso, a norma della disposizione, egli sarebbe autorizzato a denegare la paternità, pure essendo, con tutta probabilità (e con certezza, se la donna era onesta), il padre del nato: il che sarebbe sanzionare una iniquità „.

Si potrebbe convenire col relatore se, in ogni caso, fosse possibile accertare, in maniera indubbia, la prova della paternità: ma poichè ciò non è sempre possibile, si potrebbe giungere al risultato di veder favorito un sistema di grave incertezza, che potrebbe anche spesso dare adito a certe disoneste azioni da parte di donne, e a profitto illecito di tal'altro uomo, a tutto danno di colui cui la disposizione di legge si rivolge.

Infatti, anche in relazione allo stato attuale della pubblica moralità, ed alla aumentata abitualità di congiungimento avanti il matrimonio, più di quello che nel passato si riscontrava, la cosa è tanto più preoccupante in quanto può verificarsi il caso che un uomo, che abbia posseduto la donna prima del matrimonio, non sia stata la ragione della sua gravidanza, che non conosceva neppure, e che potrebbe attribuirsi ad altro. A ciò aggiungasi poi, la difficoltà della prova della congiunzione, che pur deve essere data e con certa precisione di termini e date.

Il principio morale che informa tale aggiunta del Progetto potrebbe dare consistenza ad una immoralità, che avrebbe poi il crisma e la sanzione della legge; perciò la Commissione è d'avviso che l'aggiunta possa utilmente eliminarsi.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: A parte che non si capisce il motivo dell'inciso *esso è reputato legittimo*, di fronte alla locuzione dell'art. 161, che è tecnicamente più precisa, sembra a questa Commissione troppo grave e pericolosa la seconda eccezione, stabilita dal primo comma, *o abbia avuto prima di questo* (del matrimonio) *congiunzione con la donna in tempo corrispondente al concepimento*. Il semplice fatto della congiunzione, non accompagnato da altre circostanze, è troppo poco, per togliere al marito il diritto di disconoscere la prole nata prima dei 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi** — (Rel. Avv. *Bagalà*): Necessaria l'aggiunta al primo comma, che vieta il disconoscimento della paternità anche quando, pur essendo il marito consapevole della gravidanza, egli abbia avuto prima del matrimonio congiunzione con la donna in tempo corrispondente al concepimento.

**Commissione Reale Avvocati di Pola**: *Vedasi l'osservazione all'art. 273.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria** — (Rel. Avv. *Mafrici*): In coerenza a quanto s'è osservato sul titolo delle persone fisiche, si proporrebbe di conservare il n. 3° dell'art. 161, nel senso che non è concepibile come persona capace di diritti il *parto non vitale.*

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Schupfer*): *Vedasi l'osservazione all'art. 273.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere**: Opportune e degne di nota sono le innovazioni apportate all'art. 161 del codice, in quanto e se tendono a favorire la causa della legittimità.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Abello*): La formula sembra a prima vista molto diversa da quella corrispondente dell'art. 161 del codice vigente, ma nella sostanza non ha differente contenuto, se si avverte che il Progetto non ha fatto l'eccezione al diritto del marito di disconoscere la paternità nel caso che il parto fosse dichiarato non vitale, come ammette il n. 3° dell'art. 161, perchè, per esso Progetto, la *vitalità* non è più requisito d'essenza per l'esistenza giuridica della persona fisica, e così non si può, nel caso di parto non vitale, presumere che il figlio sia del marito, in quanto lo si debba ritenere nato senza maturità sufficiente.

Esso è, però, più preciso e più chiaro, per quanto maggiore chiarezza sembra avrebbe potuto avere, se si fosse data forma positiva alla prima proposizione, e così si fosse detto: *Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dopo il matrimonio è reputato legittimo.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino** — (Rel. Avv. *Weigmann*): Sembra consigliabile portare tutta la seconda parte nella sezione III, riguardante le azioni di impugnativa della legittimità.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): Si propone di trasportare nella sezione III di questo capo la parte degli articoli 259, 260 e 262, che riguarda il disconoscimento della paternità.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Conviene rilevare che, mentre l'art. 259 ammette il disconoscimento della prole, dopo la morte del marito, da parte degli *eredi* di lui, l'art. 273 concede l'azione stessa *ai discendenti o agli ascendenti di lui, cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale o morale.*

Poichè quest'ultima soluzione appare preferibile, il passo dell'art. 259 dovrebbe suonar così:

*Il marito e, dopo la sua morte, le persone indicate all' articolo 273, possono disconoscere la paternità, fatta eccezione nei casi seguenti*:

1°) (come il testo);

2°) *quando consti dall' attó di nascita che il marito o personalmente o a mezzo d'un mandatario munito di procura speciale per atto autenticato fece la dichiarazione di cui all' articolo 542, o per lo meno vi assistette senza opposizione.*

La sola assistenza alla redazione dell'atto di nascita non sembra sufficiente a togliere al padre il diritto di disconoscimento della paternità: occorre una più precisa confessione, quale risulta dalla forma testè proposta.

**Commissione Reale Procuratori di Trieste** — (Rel. Avv. *Levi-Viola*): *Vedansi le osservazioni generali al capo I.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: La norma si basa sulla presunzione legale di legittimità. Il figlio non disconosciuto dal padre è legittimo di fronte a tutti, e altri interessati non possono farne constatare, ad esempio, l'adulterinità.

Poichè in dottrina c'era divergenza d'opinioni sulla natura della presunzione (di legittimità o di legittimazione), il Progetto ha adottato la soluzione surriferita, inserendo nel testo dell'art. 161 del codice le parole: " esso è reputato legittimo „.

Al n. 1° dell'articolo, oltre al caso di consapevolezza della gravidanza prima del matrimonio, il Progetto prevede il caso che il marito, abbia avuto congiunzione con la donna prima del matrimonio, pur senza conoscerne la gravidanza. La giustezza dell'innovazione è evidente, essendoci tutte le possibilità per un concepimento ad opera del marito che abbia avuto rapporti prematrimoniali con la fidanzata.

Al n. 2°, in luogo dell'atto autentico, richiesto dal codice, si dichiara sufficiente l'autorizzazione per atto scritto. In consonanza al di-

sposto dell'art. 539 del Progetto, sarebbe forse più appropriato parlare di *persona munita di suo mandato speciale.*

Il n. 3° viene soppresso, perchè l'art. 1 del Progetto elimina il requisito della vitalità dal novero dei requisiti necessari per l'esistenza della persona. Si fa richiamo alle osservazioni ivi fatte al riguardo, essendo evidente che, se tale requisito fosse mantenuto, il n. 3° dell'art. 161 del codice non potrebbe venir soppresso.

Un'ultima osservazione: per denegare la paternità, occorre l'esperimento di una vera e propria azione giudiziale? Il giudizio sembra inevitabile. La semplice dichiarazione contraria del marito non può bastare. Sullo stato definitivo del figlio non può statuire che una sentenza. Altrimenti, come si otterrebbe la trascrizione negli atti dello stato civile?

Si potrebbe forse, semplicemente, dopo il verbo " disconoscere „, fare un richiamo, in parentesi, all'art. 271.

## Art. 260

(Art. 169 codice civile)

(*Riconoscimento di legittimità fino a sentenza contraria*)

Al figlio nato oltre i trecento giorni dallo scioglimento od annullamento del matrimonio e che sia nel possesso di stato di figlio legittimo si dovrà riconoscere la legittimità fino a che non intervenga sentenza contraria, che accolga l'impugnazione di chiunque vi abbia interesse,

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Masci*): Al caso del figlio nato prima dei 180 giorni dopo la celebrazione del matrimonio fa senza dubbio riscontro l'altro caso del figlio nato dopo i 300 dallo scioglimento od annullamento del matrimonio. Il vigente codice tratta dei due casi (art. 161 l'uno, e art. 169 l'altro) separatamente ed a distanza. Nel Progetto, invece, essi sono stati, e giustamente, riavvicinati per chiarezza ed ordine di trattazione. Il caso, nel codice vigente, è espresso così: « La legittimità del figlio nato trecento giorni dopo lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse ». Nella interpretazione di questa disposizione è in dottrina sorta discussione sulla determinazione della condizione giuridica del figlio nato nel detto termine. Alcuni lo hanno

senz'altro ritenuto illegittimo, dato il decorso del termine normale di gestazione, dal che si manifesta la impossibilità che autore di essa fosse il marito; altri, invece, lo hanno ritenuto legittimo, salvo contestazione della legittimità; altri, infine, hanno parlato di presunzione di legittimità, salvo conferma.

Or anche tale questione nel Progetto è risoluta. In esso, infatti, si accoglie senz'altro la seconda opinione: riconoscimento di legittimità, ma ad una condizione: della esistenza, cioè, di un possesso di stato di figlio legittimo. E' appunto in questo possesso di stato la ragione del riconoscimento della legittimità, fermo sempre rimanendo il diritto, anche ora riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse, di contestarlo. Solo la sentenza, così nell'articolo del Progetto si precisa, lo può privare di questa condizione giuridica.

Questa soluzione, quanto mai opportuna, merita di essere approvata. Essa, infatti, si ispira al concetto della necessaria tutela del figlio e della difesa della integrità morale della famiglia. E' evidente che la sentenza di cui si parla nel detto articolo debba, per avere il valore che le è attribuito, essere irrevocabile e non sarebbe male se questo fosse nell'articolo stesso precisato, allo scopo di evitare qualsiasi possibilità di discussione. Quanto poi alla forma della disposizione, si crede di osservare che bene potrebbe essere soppressa la parola « contraria », che segue la parola « sentenza », come superflua, in quanto è senza dubbio contraria al figlio, del quale si disconosce la paternità, la sentenza che accoglie la opposizione, per cui trattasi di concetto che non ha bisogno di essere espresso altrimenti.

**Corte di Appello di Genova** — (Rel. Cons. *Sarno*): Lodevole la disposizione dell'art. 260 per il caso del figlio, nato oltre i 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio, pel quale si dovrà riconoscere la legittimità fino a quando non intervenga prova contraria, consacrata in sentenza.

**Corte di Appello di Roma** — (Rel. Cons. *Pellegrini*): Secondo l'art. 260, al figlio nato oltre i trecento giorni dallo scioglimento del matrimonio, e che sia nel possesso di stato di figlio legittimo, si dovrà riconoscere la legittimità fino a sentenza contraria, su istanza degli interessati. Il corrispondente art. 179 del codice attuale, invece, ammette la stessa illimitata legittimazione attiva, ma tace, e forse opportunamente, sullo stato transitorio di filiazione. Ora, dato che la presunzione di illegittimità del figlio nato dopo i trecento giorni dallo scioglimento del matrimonio, come quella che è fondata sulle più larghe statistiche e sui sicuri risultati della scienza, non ammette mai prova contraria, e dato pertanto che basti la sola istanza dello interessato per far dichiarare senz'altro la illegittimità, è lecito dubitare che la nuova disposizione sia consona ai principi ed opportuna. Si prevede anzitutto

che l'iscrizione nei registri dello stato civile possa, anzi debba, venir fatta in modo contrario a quello che è lo stato legale e naturale del figlio; anche quando, essendo la nascita avvenuta molto dopo i trecento giorni (nessun limite di tempo è infatti stabilito), il fatto diventa senz'altro addirittura scandaloso. Equivoco, se non addirittura inammissibile, è poi il presunto possesso di stato di figlio legittimo; dato che lo scioglimento normale del matrimonio, nel caso ipotizzato, è quello della morte del padre e che, a prescindere dai teneri figliuoli superstiti, d'ordinario sarà la madre a costruire industremente, nel luogo diverso da quello della commessa colpa, un artificioso possesso di stato, contrario alla evidente realtà.

## UNIVERSITA'

**Università di Bologna e Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Cicu*): Non pare giustificabile la legittimità riconosciuta al figlio nato oltre trecento giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio. Nella *Relazione* si dice che quando nell'atto di nascita il figlio è denunciato come figlio del marito ed esso abbia anche il possesso di stato legittimo, si ha uno stato di legittimità, che richiede un'azione di contestazione. Ma l'atto di nascita non è in tal caso titolo di filiazione legittima, poichè non concorre, con esso, la presunzione di paternità e concepimento; nè può aversi un possesso di stato di figlio legittimo, mancando il *tractatus* da parte del padre. L'azione non può essere che azione di accertamento di illegittimità.

**Università di Cagliari**: Questa norma, che estende la presunzione di legittimità, salvo la sentenza contraria, al figlio nato oltre i 300 giorni dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio purchè egli sia nel possesso di stato di figlio legittimo, è sembrata a taluni strana e inapplicabile. Strana, perchè, quando si parla di figlio « nato oltre i 300 giorni », senza fissare un limite massimo, si lascia facilmente adito alla possibilità di ritenere legittimo il figlio nato, ad esempio, al 400° giorno; inapplicabile, sia perchè il solo atto di nascita non è titolo di filiazione legittima, ma lo è se concorra la presunzione di paternità, che l'art. 258 nega al figlio nato oltre il 300° giorno, sia perchè è inconcepibile il possesso di stato del figlio nato dopo il 300° giorno dallo scioglimento del matrimonio, mancando il *tractatus* da parte del padre (art. 264, al. 4°). Ciò posto, a taluni è sembrato conveniente chiedere di estendere senza altro, sull'esempio del codice tedesco, la presunzione — anche se *juris tantum* — al figlio nato dal 300° al 302° giorno dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio, coordinando in modo opportuno questa seconda ipotesi con le regole sul matrimonio putativo,

**Università di Genova e Università di Parma** — (Rel. Prof. *Allara*): Sembra approvabile la nuova disposizione contenuta in questo articolo.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): Dalla migliorata disposizione dell'art. 260 del Progetto risulta decisa nel senso di una presunzione di legittimità una questione, che aveva trovato varie soluzioni nella dottrina, rispetto all'art. 169: da una presunzione di illegittimità a carico del nato dopo 300 giorni, contradetta da apparenze esteriori di legittimità date dal possesso di stato, alla più comunemente ammessa presunzione di legittimità. L'ostacolo viene dalla presunzione assoluta di cui l'art. 258 del Progetto. E a parte la bizzarra teoria di chi ha creduto, in nome della logica, di poter scavalcare senz'altro questo scoglio riconoscendo investito del pieno stato di figlio legittimo il nato oltre 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio, bisogna tuttavia ammettere che le legislazioni, le quali non dànno a quella presunzione di cui all'art. 258 valore assoluto, si trovano con difficoltà di meno da risolvere. Vi è, ad ogni modo, un conflitto tra l'apparenza e la realtà, in cui la logica ne scapita. Anche qui, come per altri stati personali, prevale, nell'interesse dei terzi e qualche volta anche della persona cui lo stato si riferisce, l'apparenza, risultante dai pubblici registri, alla realtà, ancorchè quest'ultima possa e debba poi, nei debiti modi, finire con il prevalere a sua volta.

**Università di Padova** — (Rel. Prof. *Ravà*): E' in contraddizione con la presunzione stabilita nell'art. 258 che si riconosca fino a sentenza contraria la legittimità del figlio nato oltre i trecento giorni dallo scioglimento del matrimonio, come propone l'art. 260, presupponendo un possesso di stato, che sarebbe in ogni caso mancante di un elemento fondamentale, cioè del trattamento da parte del padre.

**Università di Siena.** — (Rel. Prof. *Funaioli*): Si prevede il caso del figlio, che necessariamente dovrebbe avere la condizione di illegittimo, ma che pure si trova in uno stato di legittimità. Conformemente all'art. 169 anteriore, è disposto che tale stato può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse. E allora può sembrare preferibile non parlare di « riconoscimento della legittimità ».

**Università di Urbino** — (Rel. Prof. *Morelli*): Troppo lato è il disposto dell'art. 260.

Non sembra giusto, infatti, concedere « a chiunque vi abbia interesse » la impugnativa della legittimità del figlio, nato trecento giorni dopo lo scioglimento od annullamento del matrimonio, e che abbia il possesso di stato di figlio legittimo. Sarebbe molto più giusto ed opportuno riservare tale azione di contestazione di legittimità a poche e determinate persone (padre, fratelli) ed entro determinati limiti di tempo.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Agrigento** — (Rel. Avv. *Damiani*) : Per quanto concerne la nascita del figlio dopo il trecentesimo giorno dal matrimonio o dallo scioglimento di esso, è giusto che sia riconosciuta agli eredi o al marito l'azione di disconoscimento della paternità. E ciò perchè non si hanno dei criteri precisi per poter diagnosticare se il feto ebbe una vita intrauterina superiore ai trecento giorni, in quanto in tali casi il fatto che si riscontra nel nato un peso superiore al normale, se può costituire una presunzione, non è tale, tuttavia, da poter legittimare un giudizio preciso, potendo lo stesso fatto verificarsi, sebbene raramente, nei nati entro il nono mese.

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Palmeggiani*) : Le disposizioni contenute negli articoli 260 e 265 parrebbero meglio fra loro coordinate, ove si sopprimesse l'intero art. 260 e si aggiungesse, invece, all' art. 265 un altro capoverso, così concepito : « Se però questa (nascita) sia avvenuta dopo trecento giorni dallo scioglimento od annullamento del matrimonio, chiunque vi abbia interesse può impugnare la legittimità del figlio ».

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Redenti*) : Non sembra felicissimo l'aver introdotto come limite indiretto per la « legittimità fino a sentenza contraria » di cui all'art. 260, il requisito del possesso di stato. Ciò sembra turbare quella nozione del possesso di stato che dà l'art. 264, nonchè il significato e la funzione che esso dovrebbe normalmente avere. In fondo, nell' ipotesi dell'art. 260 non può avverarsi nè che il figlio « pretenda » di avere per padre il morto, nè, tanto meno, che il morto « lo tratti come suo figlio ». E solo per effetto di qualche artificio o di qualche voluta finzione potrà accadere che la famiglia e la società lo « riconoscano » per figlio. Ma è il caso di attribuire a spedienti di questo genere un effetto legale ? Senza contare che in pratica ne potranno sorgere delle inestricabili contestazioni.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia:** L'articolo tende a chiarire la condizione giuridica del figlio nato dopo 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio.

Come ricorda la *Relazione,* è noto che fra gli scrittori vi è dissenso su questo argomento. Il Progetto stabilisce che il figlio è senz' altro il-

legittimo e che non occorre, quindi, l'esercizio di alcuna azione, per farlo dichiarare illegittimo; ma che, se però questo figlio gode il possesso di stato di figlio legittimo, ha il diritto alla legittimità, fino a che non intervenga l'azione d'impugnativa, anzi la sentenza, che faccia cadere la legittimità.

Il Sindacato, mentre non può che plaudire a questa ultima conclusione, si permette di insistere perchè non venga sancito il principio della inutilità di una sentenza che constati la illegittimità del figlio nato in quelle condizioni.

Il Sindacato ha già espresso nel commento all'art. 258 del Progetto il suo parere circa la presunzione di illegittimità per il caso di un figlio nato dopo 300 giorni dello scioglimento del matrimonio: e, coerente perciò ai principi ivi esposti, è naturale che insista nella necessità di un giudizio, che constati la illegittimità di un figlio nato in tale periodo.

Ma il Sindacato insiste nella tesi della necessità di questo giudizio anche per l'ipotesi che il Progetto mantenga fermo il carattere di assolutezza (*juris et de jure*) alla presunzione stabilita dall'art. 758. Ed insiste nella sua tesi per queste due ragioni:

*a*) per il controllo, che devesi sempre lasciare al magistrato sulle due date: quella del matrimonio e quella della nascita;

*b*) per la maggior certezza, che sullo stato definitivo del figlio darà la sentenza.

Una ulteriore osservazione è dettata dalle nuove necessità, che verranno formandosi, coll'introduzione, nel nostro ordinamento giuridico, del nuovo istituto della morte presunta.

Stando all'art. 260 può essere, e lo abbiam visto, disconosciuto il figlio nato dopo 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio.

Questo scioglimento, nel caso di dichiarazione di morte presunta, si si verifica in seguito al passaggio in giudicato della sentenza stessa di dichiarazione, o in seguito al passaggio in giudicato della successiva sentenza che scioglie il matrimonio su istanza del coniuge.

Questo risulta chiaramente dall'art. 77 del Progetto. Non risulta, invece, il momento preciso al quale si debba far ascendere questo scioglimento del matrimonio. Se, cioè, esso debba essere assegnato al giorno ed ora da stabilirsi per l'art. 75, prima parte, del Progetto, o, invece, al giorno del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di morte, o, rispettivamente, al giorno del passaggio in giudicato della successiva sentenza di scioglimento del matrimonio, prevista dall'art. 77.

Certo che, se è intenzione del legislatore far risalire questo momento dello scioglimento al giorno ed all'ora cui si è fatta risalire la morte presunta, nessun inconveniente può verificarsi e, conseguentemente, nessuna osservazione vi è da sollevare.

Ma se eventualmente l'intenzione del legislatore fosse di far risalire questo momento al passaggio in giudicato delle due ricordate sentenze, è facile intuire le conseguenze dannose, che ne potrebbero derivare

per gli interessi della famiglia legittima. Potrebbe infatti una donna, pur dopo molti anni dalla data alla quale si è fatta risalire la morte presunta del marito, dare alla luce un figlio; eppure questo figlio, che non sarebbe certo del marito scomparso, non potrebbe essere dichiarato illegittimo, se non facendo appello all'azione prevista dall'art. 263, l'azione, cioè, di disconoscimento per la prole concepita durante il matrimonio, con tutto il rigore ben noto, di limiti, che comporta simile azione.

Ma le conseguenze dannose ed assurde non finiscono qui. La donna potrebbe benissimo non aver mai provveduto a far dichiarare lo scioglimento del matrimonio. Infatti questo può essere solo sciolto ad istanza del coniuge (art. 77), pur molti anni dopo la dichiarazione di morte presunta: ebbene, se ella in tali condizioni continuasse a dare alla luce dei figli, questi, per presunzione, apparterebbero sempre al coniuge dichiarato morto.

Anzi questo inconveniente si verificherebbe pur nel caso che l'intenzione del legislatore fosse di far ricadere lo scioglimento del matrimonio al momento della morte presunta; anche in questa ipotesi l'inconveniente sopra ricordato si verificherebbe, se la moglie non provvedesse, con apposita istanza, a far dichiarare lo scioglimento del vincolo coniugale.

Per evitare tutte queste conseguenze, dannose per l'interesse della famiglia legittima, ritiene necessario, il Sindacato, che il Progetto inserisca in questo titolo una espressa disposizione, che disciplini la condizione giuridica dei figli nati dopo 300 giorni dal momento al quale sia fatta risalire la data della morte presunta nella sentenza di dichiarazione, parificando la condizione di questi ultimi a quella dei figli nati dopo 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio.

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Rovelli*): L'articolo prevede l'ipotesi del figlio nato oltre i trecento giorni dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio. E lo « presume » in istato di legittimità. Ma contempla anche l'eccezione che il figlio non possegga uno stato di legittimità. Ne riconosce, allora, la legittimità sino a che una sentenza non abbia accolto l'impugnazione di chiunque vi abbia interesse.

Crediamo non possano essere poste in dubbio l'opportunità e la logicità della norma.

Il Progetto risolve, in gran parte, le controversie suscitate dagli articoli 160, 161, ecc. del codice in vigore. Ed ha innegabili pregi di coerenza e di omogeneità.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna** — (Rel. Avv. *Ghera*: Si rileva che sembra più equo e conforme agli interessi della famiglia e del figlio non consentire che l'impugnativa (nei casi di presunzione di legittimità del concepimento o della nascita) sia estesa a

« chiunque ne abbia interesse », bensì sia limitata al marito e ai di lui eredi, al più; e ciò, non solo per impedire che estranei penetrino nella intimità della famiglia, ma anche in armonia ad altre disposizioni del Progetto stesso (articoli 271 e 273).

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Porro*): L'articolo dispone che si presume legittimo il figlio nato dopo i 300 giorni e che sia nel possesso di stato di figlio legittimo, finchè non intervenga sentenza che accolga la impugnativa di illegittimità. A questo riguardo il referente ravvisa l'opportunità di parlare di « sentenza definitiva », e osserva che il riferirsi, come fa l'art. 260, a impugnativa promossa da « chiunque vi abbia interesse », sembra meno equo e meno in armonia coi disposti dei successivi articoli 271 e 273, secondo i quali l'azione di disconoscimento del figlio nato in questa condizione di tempo « spetta *esclusivamente* al marito » (art. 271) e, se il marito sia morto, spetta « ai discendenti di lui » (art. 273).

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Modena** — (Rel. Avv. *Gaudenzi*): Una lieve modifica formale sembra da suggerire. Anzichè dire « al figlio nato oltre i 300 giorni dallo scioglimento od annullamento del matrimonio e che sia nel possesso di stato di figlio legittimo *si dovrà riconoscere la legittimità* fino a che non intervenga sentenza contraria », si potrebbe dire, usando l'identica locuzione del precedente art. 259: « Se il figlio è nato oltre ecc.... *esso è riputato legittimo fino a che non intervenga sentenza,* ecc. ».

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: Si è mutata radicalmente la dizione dell'art. 169 del codice, senza punto alterarne la portata; ma anche qui la dizione antica è da preferirsi alla nuova. Che cosa, infatti, significa, la frase: *si dovrà riconoscere la legittimità*? La legittimità è uno *status,* che permane senza bisogno di alcun riconoscimento da parte di chicchesia, finchè non sia tolto.

**Commissione Reale Procuratori di Pola** — (Rel. Dott. *De Vescovi*): Il termine massimo di gestazione ammesso dalla legge è di 300 giorni. Perciò è criticabile la disposizione dell'articolo in questione, che riconosce la legittimità al figlio nato dopo 300 giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio. Altrimenti si cozza contro il più comune buon senso e contro la realtà delle cose. Poco conta che si richieda, inoltre, il possesso di stato di figlio legittimo, perchè certamente tale requisito non porterà alla convinzione che quegli sia stato generato, formulando un'ipotesi, dal marito morto da oltre dieci mesi.

Si dovrebbe dichiarare illegittimo il figlio nato oltre quel termine, senza dover attendere che una sentenza, accogliendo un' impugnazione, lo dimostri tale.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Abello*): *Vedansi le osservazioni generali al titolo VII.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino** — (Rel. Avv. *Weigmann*): La dicitura « si dovrà riconoscere » può opportunamente essere sostituita dall' altra: « è riconosciuta ». E il termine generico « l' impugnazione » deve essere sostituito da quello specifico: « l' azione di contestazione ».

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): *Vedasi l' osservazione all' art. 259.*

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: La frase di chiusura dell' articolo: « ... che accolga l'impugnazione di chiunque vi abbia interesse » sembra troppo vaga. Bisognerebbe precisare anche qui, con l'aggiunta: « patrimoniale o morale ».

**Commissione Reale Procuratori di Trieste**: (Rel. Avv. *Levi-Viola*): *Vedansi le osservazioni generali al capo I.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Prevede parallelamente all' articolo precedente, il caso del figlio nato oltre il 300° giorno dello scioglimento od annullamento del matrimonio, contemplato dall' art. 169 del codice.

Poichè il Progetto non ammette una gestazione più lunga di 300 giorni, il figlio che nasca nelle suddette condizioni è *ex ipso* illegittimo, senza bisogno di farlo dichiarare tale dal magistrato.

Tuttavia il Progetto fa luogo a un' eccezione a favore del figlio che, pur trovandosi in questo caso, abbia il possesso di stato legittimo, perchè, come osserva la *Relazione*, se nessuno degli interessati lo molesti in questo godimento, sarebbe disumano il privarnelo.

Quest' eccezione si risolve nel riconoscimento della legittimità fino a sentenza contraria.

Non c'è nulla da ridire al riguardo. Però, per ragioni di chiarezza, data l'opportuna simmetria a riscontro dell'art. 259, che espressamente enuncia la presunzione di legittimità, sembra che la regola generale

dell'illegittimità legale vada dichiarata nella prima parte dell'art. 260, che allora suonerebbe:

(*Illegittimità legale. Riconoscimento di legittimità fino a sentenza contraria*).

« Il figlio nato oltre i trecento giorni dallo scioglimento od annullamento del matrimonio è illegittimo.

« Tuttavia a colui che, essendo nato in tale tempo, sia nel possesso di stato.... (ecc., come nel Progetto) ».

## Art. 261

(*Inoppugnabilità della paternità del marito*)

La madre non può in nessun caso impugnare la paternità del marito.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Masci*): Questa disposizione è certamente nuova nella forma, ma nella sostanza bene si può dire essere contenuta nel sistema del codice vigente.

In questo, infatti, quando si parla, a qualsiasi effetto, di disconoscimento di paternità, si fa sempre riferimento al padre, come a colui al quale l'azione stessa compete: per implicito, quindi, si potrebbe senz'altro anche ora ritenere che l'azione stessa fosse negata alla madre. Ma in materia così delicata, la sola possibilità di una questione impone la necessità della maggiore chiarezza e precisione nella legge. Nella specie, bene si è fatto ad evitare che il silenzio della legge avesse potuto dar luogo a dubbi di sorta, col fissarne il divieto in una particolare disposizione. Ragioni morali, di ordine superiore, attinenti alla tranquillità della famiglia stessa, giustificano il divieto. Basterà, al riguardo, pensare che la madre, per negare al figlio, da lei nato, la paternità del marito, deve confessare senz'altro il proprio adulterio: il che pone la donna in una situazione morale così inferiore, da togliere alla sua confessione ogni seria possibilità di essere attesa.

**Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta**: Non ci dissimuliamo le gravi ragioni che dettarono tale articolo; ma pensiamo tuttavia che non si debba, in ogni caso, vietare alla madre di impugnare

la paternità del marito. Può soventi avvenire che la paternità del marito si riconosca non già per un senso di pietà verso il figlio della colpa, ma per proposito di impedire al vero padre di riconoscere il figlio, sia pure attraverso una confessione di adulterio della donna, o di impedire al vero padre di avere cure e premure verso il proprio figliuolo.

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lentini*): Il Progetto risolve negativamente le questione se la donna coniugata, che abbia avuto un figlio dall'unione con persona diversa dal marito, possa escludere la paternità di questo, dichiarando che non è figlio di lui.

La questione è molto grave, perchè è purtroppo frequentissimo il caso di figli nati da simili unioni, che, per non essere stati disconosciuti dal marito della madre, devono reputarsi figli legittimi di esso, e non possono venire riconosciuti dal padre vero. Lo attesta indirettamente la stessa *Relazione* al Progetto, quando dice che durante i lavori della riforma pervennero a qualcuno dei commissari proposte intese a rimediare al superiore inconveniente (pag. 127).

Non è quindi inopportuno che la questione sia riesaminata.

Se si costringe la donna coniugata a far comparire come nato dal marito chi tale non è, si toglie al figlio la possibilità di venire riconosciuto dal padre vero, di venire riconosciuto dalla madre, qualora il matrimomio di essa si sciolga o venga annullato, di venire anche legittimato col seguente matrimonio dei veri genitori (art. 279). Per negare alla madre il diritto di sconoscere la paternità del marito si è osservato che una sua dichiarazione in tal senso, contenente la confessione dell'adulterio, sarebbe irricevibile per la sua turpitudine, e verrebbe a danneggiare il figlio, togliendogli quella legittimità, che il marito gli lascia acquistare e godere (pag. 127).

In contrario, però, si può rilevare che la confessione della madre non verrà che quando il fatto sia notorio o tale da non potersi nascondere, sicchè non sarà essa a portare a conoscenza del pubblico lo scandalo.

E non verrà nemmeno, quando la negata paternità del marito non gioverà al figlio; se il marito non lo disconoscerà, e se ciò riesca di giovamento al figlio, non sarà la madre che contrasterà la paternità; essa non si deciderà a negarla che quando riconosca che il figlio ne sarà avvantaggiato, ed è qui che occorre venire in aiuto di lui, per non renderlo vittima di colpe non sue.

Nè per agevolare il figlio sarebbe necessario di obligare la madre a confessare l'adulterio: basterebbe, invece, che in questo caso il figlio venisse denunziato all'ufficio di stato civile, come figlio di genitori ignoti.

E' questo il ripiego, che si è escogitato sotto l'impero del vigente codice, per mettere il figlio in condizione di essere riconosciuto dal padre vero.

Ma tanto la madre quanto i dichiaranti, ricorrendo oggi a tale mezzo, devono sfidare il codice penale e più che il codice penale la giurisprudenza, la quale in siffatte dichiarazioni riscontra gli estremi del reato di soppressione di stato (art. 361 cod. pen. abolito, art. 567, capov., cod. pen. vigente), mentre, a rigore, se lo stato del figlio è quello che realmente è, e non quello che può risultare da presunzioni smentite dai fatti, non si sopprime il suo stato, quando lo si dichiara figlio d'ignoti, quale egli effettivamente è, perchè non è figlio del marito e, se è figlio della moglie, non può da questa, essendo adulterino, venire riconosciuto.

Il ripiego, quindi, potrebbe divenire disposizione della legge, rimanendo così escluso il reato per la madre ed i dichiaranti ed evitando al figlio ogni pregiudizio.

Per impedire, poi, gli eventuali abusi, si dovrebbe aggiungere che la denunzia del figlio, come nato da genitori ignoti, sarebbe soltanto consentita nei casi, per cui il marito è autorizzato a disconoscere la paternità (art. 262).

I vantaggi di una disposizione concepita in tali sensi sarebbero evidenti.

Anzitutto si attribuirebbe al figlio il suo vero stato, e si eviterebbe lo sconcio, oggi, non infrequente, di persone, che portano il cognome, e figurano figli, di chi notoriamente non è il loro padre.

In secondo luogo, il marito non avrebbe bisogno di ricorrere ad un giudizio, per disconoscere la paternità del figlio della moglie.

In terzo luogo, la madre non riconoscerebbe il figlio, che, per essere adulterino, non può venire da essa riconosciuto durante il matrimonio.

E, infine, il figlio potrebbe essere riconosciuto dal padre vero, riconosciuto dalla madre dopo lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio, da cui questa è legata, ed anche eventualmente legittimato per susseguente matrimonio.

Di fronte a tutti questi vantaggi, nessun pregiudizio per nessuno, perchè, per quanto si ci rifletta, non se ne vede alcuno.

Potrebbe solo temersi che, non essendo stato il figlio riconosciuto dalla madre, questa gli negasse gli alimenti.

Il pericolo è puramente ipotetico, perchè, se la madre verserà in buone condizioni economiche, provvederà certamente per il figlio. Comunque l'inconveniente si potrebbe ovviare, concedendo al figlio l'azione per ripetere dalla madre gli alimenti a termini dell'art. 315, che dovrebbe contemplare anche quest'altro caso.

Se si accogliesse la proposta, l'art. 261 potrebbe modificarsi così: « La madre non può impugnare la paternità del marito. Ma ove ricorra uno dei casi indicati nel successivo art. 262, per cui il marito è autorizzato a disconoscere il figlio nato dalla moglie, il figlio stesso può venire denunziato agli uffici dello stato civile come figlio di genitori ignoti ».

All'art. 315, comma 3°, dopo il n. 5°, si aggiungerebbe, col n. 6°: « Se il figlio sia stato denunziato come nato da genitori ignoti a tenore dell'articolo 261 ».

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Opportuna è stata la disposizione nuova, introdotta dal Progetto, e che vieta alla madre di impugnare la paternità del marito, non essendo ricevibile, per la sua turpitudine, la istanza della madre diretta a togliere al figlio quella legittimità, che il marito della donna gli lascia acquistare e godere.

**Corte di Appello di Torino** — (Rel. Pres. Sez. *Burzio*): L'articolo, negando alla madre il diritto di impugnare la paternità del marito, non fa che sancire un principio di alta moralità, da tutti riconosciuto, perchè la madre non potrebbe addivenire alla detta impugnativa senza confessare il suo adulterio.

**Corte di Appello di Trieste** — (Rel. Cons. *Troisi*): Questo articolo troverebbe sede più idonea nella sezione III (art. 171 e seg.).

**Corte di Appello di Venezia** — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Il Progetto, adottando i risultati, che la giurisprudenza pratica e teorica hanno fissati in ordine a tutta la materia del disconoscimento della paternità, mentre da un lato meglio enunciò i casi di impugnativa, dall'altro accolse due principi di notevole importanza, e degni di incondizionato consenso: il principio, cioè, della titolarità della impugnativa di paternità a favore esclusivamente del padre e dei suoi eredi e, giammai, della madre, e il principio della proprietà dell'azione da parte dei discendenti e degli ascendenti quando il marito sia morto senza averla promossa (articoli 271 e 273).

La negata azione di disconoscimento a favore della madre trova un fondamento di legittimità nel fatto che sarebbe contrario alla compagine della famiglia e al *favor legitimitatis* togliere al figlio quella legittimità, che il padre gli lascia acquistare e godere per senso di pietà e di opportunità.

## UNIVERSITA'

**Università di Genova e Università di Parma** — (Rel. Prof. *Allara*): La disposizione merita approvazione.

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degni*): Il Progetto mantiene immutato il sistema del codice vigente, che non concede alla madre l'azione di disconoscimento della legittimità del figlio: si è ritenuto opportuno dichiararlo espressamente. Tale disposizione può parere in-

congrua nel caso, non difficile a verificarsi, di donna abbandonata dal marito, vivente di fatto separata da esso. Dandosi ad altri uomini, può avere dei figli, che certamente del marito non sono. Ma si giustifica con la considerazione che il tutore dell'onore della famiglia è il padre e questi, in alcuni casi, può avere interesse a porre un velo sulla condotta immorale della moglie, alla quale, poi, mai può essere consentita la confessione cinica dell' adulterio, di cui si è resa colpevole.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Alessandria** — (Rel. Avv. *Francheo*): La Commissione ha ritenuto che la confessione dell'adulterio della donna sia irricevibile per la sua turpitudine; ed in linea puramente etica si può consentire a tale principio; senonchè accade il più delle volte che la donna, qualora il marito venga condannato a pene infamanti per lunga durata di tempo, contragga una relazione, da cui nasca nuova prole. In questo caso è preferibile il disconoscimento della paternità da parte della moglie, al fatto che i figli vengano ad avere una tacita legittimazione da parte di un padre marchiato d'infamia, ed il limitare tale diritto al marito sarebbe come non ammettere la possibilità che tal disconoscimento avvenga: o per mancanza di volontà nel marito, o per la difficoltà nel marito stesso di compiere tutti gli atti necessari.

**Commissione Reale Procuratori di Bari** — (Rel. Avv. *Lembo*): All'art. 261 del Progetto non aderiamo affatto.

Tutto lo spirito della disposizione è fondato sul vecchio aforisma: *nemo auditur turpitudinem suam alligans.*

Eh, no! Gli esempi stessi che l'illustre relatore dà nella sua *Relazione* sono dimostrativi al massimo grado della iniquità della disposizione.

Ipotizziamo: di fatto *Primus*, marito di *Licia*, l'ha abbandonata; non soltanto, ma si è fatto pagare dal *terzo* il così detto « onore ». Or quando nasce da siffatto adulterio un figliuolo, che ha tutto del vero padre (del *terzo*), se *Primus* per ragioni di *prezzo*, non istituisce l'azione di disconoscimento, perchè la madre non avrà la facoltà d'impugnare l'inesistente paternità?

Ah! Perchè.... *nemo auditur turpitudinem suam alligans* ?!

Quale turpitudine? L'adulterio?

Ma nella specie fatta, l'adulterio *non è reato* (e, cioè, non è turpitudine, legalmente intesa): non vi è querela, e perciò nessuna confessione di turpitudine.

Chi non vede, invece, la turpitudine vera, che è quella del... *contento*, che impone un prezzo esoso all'azione di disconoscimento, della quale la legge lo fa arbitro ?

La vita ci ha fatto conoscere un caso tragico : egli (il... *contento*), un calzolaio l'altro (l' *amante*), un esimio professionista. Niun rapporto fra marito e moglie fuori che il... vaglia mensile, prezzo della tollerata situazione. Dall'amore adulterino nasce una bambina. Orbene il calzolaio, pur sollecitato, e solleticato in tutti i modi, non aderì mai ad istituire l'azione di disconoscimento e, continuamente minacciando gli adulteri di reclamare la figliuola, riuscì ad imporre i più esosi ricatti ai veri genitori di... sua (?) figlia !

Ecco la turpitudine vera !

L'altra — quella della madre — non esiste, perchè di adulterio, non è a parlare, sia a cagione di prescrizione, sia a cagione della tolleranza del marito : *consentienti non fit injuria.*

Naturalmente con l'abolizione dell'art. 261 andrebbe modificato l'art. 271, che riserva l'azione di disconoscimento esclusivamente al marito.

**Commissione Reale Avvocati di Catania** — (Rel. Avv. *De Luca*) : La Commissione, come risulta dalla *Relazione* (pag. 127) si occupò del caso in cui la moglie, abbandonata dal marito o da lui lontana, abbia avuto con altra persona rapporti, dai quali nacquero figli, proponendosi la questione se in tal caso possa darsi al padre vero il diritto di riconoscere i figli come propri. Osservò, in proposito, che, ove la moglie si induca a confessare la sua colpa, non deve a tale confessione attribuirsi alcun effetto, perchè relativa ad un fatto turpe e perchè tendente a togliere al figlio quella legittimità, che il marito di lei, per pietà o per evitare uno scandalo, gli lascia acquistare e godere. In relazione a tali concetti, fu formulato l'art. 261, secondo il quale la madre non può in nessun caso impugnare la paternità del marito. Nell'art. 271 fu poi dichiarato che l'azione di disconoscimento spetta esclusivamente al marito.

Non pare che la Commissione abbia risoluto nel modo migliore questa grave e delicata questione.

E' giusto che la possibilità di impugnare la paternità del marito non sia data alla madre, la quale, dopo aver tolto al figlio il padre apparente non potrà assai spesso far nulla, per dargli un altro padre. Ma quando l'impugnazione è fatta dal padre vero, essa tende a sostituire a uno stato fittizio, ed anche precario, uno stato corrispondente ai reali vincoli di sangue e inattaccabile, con vantaggio del figlio. Potrebbe, infatti, avvenire che il padre apparente non eserciti l'azione di disconoscimento, perchè ignora la nascita, e che quando poi egli la eserciti, ottenendo che il figlio sia dichiarato non suo, questi non possa più ottenere il riconoscimento da parte del padre vero. Avverrà pure spesso che nessuna protezione abbia il figlio dal padre apparente, specialmente quando la moglie viva lontana da lui o sia stata da lui abbandonata.

Nessuna ragione vi è, poi, di disporre che la confessione della madre non sia tenuta in nessun conto. Il codice vigente all' art. 165 ammette che la confessione della madre costituisca un elemento di prova nell'azione di disconoscimento esercitata dal marito. Si osserva, nella *Relazione*, che la confessione della madre si riferisce ad un fatto turpe; ma se la madre si induce a far sacrificio della sua dignità e confessa la sua colpa, bisogna ritenere che essa sia spinta dalla convinzione di fare il bene del figlio. Vi sono, peraltro, dei casi in cui il codice penale non punisce l'adulterio, come quando la donna sia stata indotta dal marito alla prostituzione, o quando la infedeltà fu commessa da donna che viveva legalmente separata dal marito per colpa di lui od era stata da lui abbandonata (art. 561), ed è un'esagerazione sostenere che anche quando concorrono gli estremi, per cui il fatto non è punibile, la dichiarazione della madre non debba essere ascoltata.

E' vero che vi sono dei casi, in cui il desiderio del marito di evitare uno scandalo appare degno di considerazione. Ma se questo non sempre avviene, ne segue che la giusta soluzione della questione sta nel distinguere caso per caso. Nei casi in cui, giusta la citata disposizione del codice penale, l'adulterio non è punibile, ed in ogni caso in cui i coniugi vivano separati di fatto, è chiaro che, se sussistono le condizioni perchè il figlio possa essere riconosciuto, l'interesse di lui è quello che l'azione del padre vero sia ammessa, tanto più che all'accertamento dello stato di filiazione naturale potrebbe seguire la legittimazione; nè a questo interesse del figlio può, nei detti casi, contrapporsi un interesse contrario del padre apparente.

Nel sistema del codice vigente, se il figlio adulterino sia stato denunziato come figlio di madre ignota, potrà il padre riconoscerlo, senza incontrare l'ostacolo della presunzione di paternità del marito. Quello che si propone è, quindi, d' abolire, anche in questo punto, un sistema di velami, che non protegge l'interesse dei figli.

**Commissione Reale Avvocati di Cremona** — (Rel. Avv. *Cavallerone*): L'art. 261 non sembra riprodurre chiaramente le intenzioni della Commissione, se questa volle che la dichiarazione della madre a nulla contasse per distruggere la presunzione di legittimità. Infatti, il dire che la madre non può farsi attrice nell'impugnare la paternità del marito non significa senz'altro che la dichiarazione della madre stessa non debba essere tenuta in alcun conto contro la presunzione di tale paternità.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Mariani*): E' vietato esplicitamente alla madre di impugnare la paternità del marito. Disposizione ispirata da un concetto di altissima moralità, ripugnando al senso morale che la moglie adultera si faccia un'arma della sua colpa, per turbare la pace della famiglia.

(Rel. Avv. *Porro*): Una riforma notevole è quella contenuta nell'art. 261. Su di essa si sofferma la *Relazione*.

Si crede meritevole, in massima, di approvazione il proposto art. 261, che integra il sistema della legge vigente, ma si esprime il voto che detto articolo sia completato o precisato in maniera tale che la legittimità del figlio, contro la quale si prescrive che la madre non possa insorgere, non possa successivamente essere contestata dal padre o dagli eredi di lui; altrimenti la preoccupazione della pretesa turpitudine materna potrebbe tradursi in un pregiudizio, recato al figlio; onde si proporrebbe che la formulazione risultasse come segue: " La moglie (non la madre, perchè si ha riguardo a un rapporto legale e non solo naturale) non può in nessun caso impugnare la paternità del marito, se il figlio concepito durante il matrimonio e regolarmente iscritto nei registri dello stato civile goda il possesso dello stato di figlio legittimo „.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano**: Opportuna precisazione ha apportato il Progetto, nello statuire espressamente che la madre non può, in ogni caso, disconoscere la paternità del marito.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: Ottima è la disposizione dell'art. 261, che rappresenta una innovazione. Un'azione di disconoscimento di paternità da parte della madre è una aberrazione, che non può essere consentita, come in qualche caso la giurisprudenza ha affermato, non tanto in virtù del ditterio *nemo suam turpitudinem alligans audiatur*, quanto per l'evidente mancanza di un interesse civilmente apprezzabile. Bisognerebbe, però, completare il testo con l'estensione del divieto ai congiunti della madre, per evitare il dubbio che esso non sia una logica conseguenza del principio adottato.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi** — (Rel. Avv. *Bagalà*): Opportuna la esplicita sanzione, con la quale si inibisce alla madre di impugnare la paternità del marito. Sebbene ciò, *prima facie*, possa talvolta apparire ingiusto, pare tuttavia non potersi dubitare della convenienza di impedire che, attraverso una confessione di adulterio, si aprano processi scandalosi, esiziali per la moralità e il buon ordine delle famiglie.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia** — (Rel. Avv. *Celli*): Se nell'art. 259 il Progetto ha usata l'espressione *disconoscere la paternità*, che esprime il disconoscimento di *legittimità*, per indicare, cioè, la provenienza di un figlio, in quella espressione indicato col pronome *ne*, da padre diverso da quello che agisce in disconoscimento, non si capisce come nell'art. 261 si usi, per lo stesso significato, l'espressione *paternità del marito*, la quale verrebbe a significare la provenienza

del figlio da un padre diversa da quella che il marito stesso si attribuisce, laddove qui si vuole accennare (nè si può altrimenti) alla legittimità del figlio del marito.

**Commissione Reale Procuratori di Pola** — (Rel. Dott. *De Vescovi*): Si è troppo assolutisti, negando in ogni caso l'azione di impugnazione di paternità alla madre. Con opportune cautele e sotto date condizioni di evidente convenienza, sarebbe stato meglio permettere tale azione, che in certi casi, come in quello, per esempio, riportato nella *Relazione*, non solo è corrispondente all'equità, ma potrebbe tornare di grande utilità allo stesso figlio.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria** — (Rel. Avv. *Mafrici*): Un caso non infrequente nella pratica si verifica per la donna maritata, che vive lontana dal marito, ad esempio quando questo è emigrato, e che, avendo avuto rapporti con altri, ne procreò un figlio.

Parrebbe doveroso riconoscere alla donna la facoltà di denunziare il figlio come nato da ignoti genitori, senza costringerla ad un atto più turpe dell'adulterio, quello, cioè, di affibbiare al marito, con la denunzia di un nato da giuste nozze, una filiazione non reale, e costringere così il marito stesso, al suo ritorno, ad esercitare l'azione di disconoscimento di paternità.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere**: Saggia è la nuova disposizione, che vieta alla madre di impugnare la paternità del marito.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Abello*): La norma, per quanto redatta in favore della legittimità, è in termini troppo assoluti.

L'impugnativa per parte della madre della paternità del marito può talora, sia pure in via eccezionalissima, non costituire la conferma di sua colpa o di suo delitto, ed essere inspirata invece, al superiore interesse della famiglia ed a tutelare e salvaguardare l'onore ed il patrimonio del figlio contro il marito, che non sia in condizione di *potere*, o quel che è peggio, che non sia, per ragioni di suo comportamento delittuoso, in condizioni di *volere* disconoscere la sua paternità.

E' giusto che l'azione di disconoscimento promani, per lo più, o meglio, sempre, dal capo di famiglia, e cioè dal presunto padre, e che questo si desuma dal sistema del diritto positivo che la disciplina, perchè la legittimità della prole è un fatto che, legandosi al concepimento, sfuggirebbe ad ogni prova, se la legge ammettesse precise presunzioni

e non consentisse di ritenere che la certezza del rapporto di paternità o filiazione vuole essere considerata come effetto immediato del matrimonio.

Ma può bastare che la legge non ne faccia mai parola o lo dichiari in termini alquanto meno assoluti, col sopprimere, ad esempio, la locuzione *in nessun caso* o coll'accennare in qualsiasi modo alla possibilità che, in casi singolarissimi di colpa o dolo del marito, e con le più rassicuranti cautele, sia almeno data al vero padre la facoltà di fare il riconoscimento del figlio come figlio naturale.

Sembrerebbe, quindi, per più aspetti, meglio opportuna e preferibile la formula, che era stata proposta dal preclaro relatore: *La presunzione della legittimità del figlio non può essere distrutta nè dalla madre, nè dalle condanne che questa abbia subito come adultera.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino** — (Rel. Avv. *Weigmann*): Gli articoli 261 e 262 devono essere trasportati alla sezione III.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Sembra opportuna la formulazione precisa del divieto d'impugnazione da parte della madre.

La dizione primitiva dell'articolo non pare accettabile, perchè non esprime perfettamente il concetto dell'inoppugnabilità della paternità del marito, mentre l'inefficacia della sola confessione materna ed il regolamento del caso d'adulterio sono contenuti nel seguente art. 262.

## Art. 262

(Articoli 162 a 165 codice civile)

(*Disconoscimento di paternità*)

Il marito può disconoscere il figlio concepito durante il matrimonio soltanto nei casi seguenti:

1° se provi che nel tempo decorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita egli era nella fisica impossibilità di coabitare con la moglie per causa di allontanamento o per altro fatto;

2° se provi che durante il tempo predetto egli era colpito da impotenza assoluta o relativa;

3° se durante lo stesso periodo egli viveva legalmente separato dalla moglie sia per sentenza definitiva, sia per temporaneo provvedimento del magistrato, salvo che siavi stata riunione anche soltanto temporanea tra i coniugi;

4° se la moglie abbia commesso adulterio nel periodo predetto e abbia tenuto celata al marito la gravidanza e la nascita del figlio.

La sola confessione della madre non basta ad escludere la paternità.

## MAGISTRATURA

**Corte di Cassazione del Regno**: La disposizione del n. 3. va modificata. In questa si prevede la possibilità del disconoscimento del figlio nato durante il matrimonio, quando il periodo del concepimento coincide con quello di vita separata dei coniugi, in dipendenza di separazione legale, ma essa parla solo di mancata convivenza, che sia effetto di una sentenza o di provvedimento temporaneo del magistrato. Non sembra, però, giustificato che per l'effetto sia trascurata la non convivenza, dipendente anche da separazione personale consensuale, quando questa sia stata regolarmente omologata dal tribunale, e perciò la disposizione va opportunamente modificata in questo modo: " Se durante lo stesso periodo vive legalmente separato dalla moglie, anche se per effetto di temporaneo provvedimento del magistrato, salvo, ecc. „.

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Masci*): La disciplina dell'azione di disconoscimento di paternità è sostanzialmente conservata, così come lo è nel codice vigente, salvo mutamenti lievi di forma che non mette conto rilevare, ma che in ogni modo valgono a dare alle diverse disposizioni maggiore ordine e chiarezza. E' intanto da notare che, in caso di adulterio, l'azione è consentita, non soltanto quando la moglie ha tenuta celata la nascita, come è detto nel codice attuale, ma anche quando essa ha tenuta celata la gravidanza, estensione questa che è da approvare, avendo l'uno o l'altro caso la stessa giustificazione e così intimo rapporto da non potersi separare. Va inoltre avvertito che, quando si parla di impotenza, come uno dei casi nei quali il marito può disconoscere il figlio concepito durante il matrimonio, si toglie la parola *manifesta*, quale requisito non più richiesto nel sistema della riforma, mentre invece si parla, specificando, di impotenza non solo assoluta, ma anche relativa, e ciò in armonia di quanto in questa materia si è proposto in altra sede del Progetto.

**Corte di Appello di Firenze** — (Rel. Cons. *Allegri*): Nel n. 4° si è preveduta la ipotesi (contemplata nell'art. 165 del codice vigente) dell'adulterio e del celamento della nascita, stabilendo che l'azione di disconoscimento può essere dal padre proposta, se la moglie abbia commesso adulterio nel periodo decorso dal 300° al 180° giorno prima della nascita ed abbia tenute celate al marito la gravidanza e la nascita del figlio. Perciò, secondo il Progetto, il concorso dello adulterio e del celamento della nascita, non sarebbero sufficienti all'accoglimento della dimanda. Con ciò si è mirato a risolvere la questione assai controversa sull'in-

terpretazione dell'art. 165 del codice civile. Da taluni, infatti, oggi si sostiene essere sufficienti i due fatti dell'adulterio e del celamento; da altri invece, si vuole che, oltre a quelli, debbano concorrere e debbano, naturalmente, provarsi altri fatti, tendenti ad escludere la paternità.

A tale proposito questa Corte non si è dissimulata la gravità degli argomenti addotti a suffragio dell'opinione contraria a quella accolta nel Progetto. Si è rilevato, infatti, nel dibattito avvenuto, che la discussione parlamentare che precedette l'approvazione del codice attuale dimostrava essersi allora indiscutibilmente ritenuto che le due condizioni dell'adulterio e del celamento erano sufficienti soltanto a dare ingresso all'azione, per l'accoglimento della quale occorreva, però, anche la prova di altre circostanze, atte ad escludere la paternità. Si è rilevato, inoltre, che il celamento della nascita può indicare che la donna stessa dubita che il neonato non abbia per padre il marito e che l'adulterio della moglie può far sorgere il dubbio che un uomo diverso dal marito di lei sia il padre del neonato; ma, trattandosi di semplici dubbi, la Corte ha osservato che quei due soli fatti (equivoci, perchè l'adulterio non può portare ad escludere assolutamente che padre del figlio sia il marito tanto che, anche nel DIGESTO leggesi: . . . *cum possit et illam adulteram esse et impubem defunctum patrem habuisse*, e perchè al celamento la moglie può essere stata indotta anche da ragioni diverse dall'adulterio) potrebbero rendere grandemente probabile, ma non certa, la paternità illegittima, dedotta dal marito.

Si è rilevato infine, oltre alla insufficienza intrinseca dei due fatti in parola, che la prova della paternità illegittima dovrebbe vincere una presunzione, che è fondamentale nel nostro diritto: quella, cioè, che il marito è sempre considerato come padre del figlio nato durante il matrimonio. Tuttavia è prevalente, in seno alla Corte, la opinione conforme a quella accolta nel Progetto e perciò si deliberava di non proporre al riguardo alcuna modificazione.

**Corte di Appello di Genova** — (Rel. Cons. *Sarno*): L'art. 262 esprime chiaramente le condizioni necessarie all'esercizio da parte del marito dell'azione di disconoscimento della paternità e, resistendo ad una forte corrente dottrinale contraria, ammette tale azione nell'ipotesi di adulterio della moglie, purchè accompagnata dal celamento della gravidanza e del parto.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Si è fatto bene a risolvere la questione controversa cui dava luogo il caso contemplato nel n. 4°, se cioè basti la circostanza dell'*adulterio* e del *celamento della nascita*, perchè l'azione di disconoscimento possa essere accolta, o debbano venire in concorso altri fatti, che servano ad escludere la paternità; e si è giustamente stabilito, secondo la dottrina prevalente,

che bastino quei due fatti, che sono veramente essenziali, per l'azione di disconoscimento.

Non risulta dalla *Relazione* se la Commissione siasi proposta la soluzione, che in dottrina è sostenuta dal Dusi che è ammessa anche da alcune legislazioni straniere, e cioè che, ove i *coniugi vivano legalmente separati*, debba considerarsi illegittimo il figlio nato dalla moglie dopo il 300° giorno della separazione, salvo la prova della riunione, anche soltanto temporanea, dei due coniugi durante il tempo legale del concepimento.

La Corte, però, non ritiene che sia da introdurre tale modificazione contraria alle esigenze dei fini superiori della famiglia legittima, per cui devesi *esclusivamente* al marito concedere il diritto di impugnare la legittimità dei figli nati nel matrimonio, sia pure durante la separazione legale.

Per semplice coordinamento si rileva, infine, che se per le norme generali del diritto processuale il marito attore deve sopportare l'onere della prova dei fatti sui quali è fondata la sua domanda d'impugnazione, non si sa spiegare perchè, nei primi due casi dello stesso articolo, elencati ai numeri 1° e 2°, è detto che l'azione è concessa a favore del marito *se provi*, e negli altri casi indicati ai numeri 3° e 4° non è ripetuto pure *se provi*. Si propone, quindi, o di togliere l'espressione *se provi*, perchè è superflua, oppure di aggiungerla anche nei due ultimi numeri.

**Corte di Appello di Torino** — (Rel Pres. Sez. *Burzio*): La impotenza, come causa di disconoscimento della paternità, potrebbe essere tanto assoluta quanto relativa; comprenderebbe tanto l'*impotentia coeundi* quanto l'*impotentia generandi*; non occorrerebbe che sia manifesta (art. 262 n. 2°) L'equiparazione della *impotentia generandi* a quella *coeundi*, se non può approvarsi per la nullità del matrimonio, il quale non ha per solo fine la procreazione, sembra giustificata in materia di disconoscimento, l'una e l'altra rendendo impossibile la paternità. Non sembra conveniente l'abbandono del requisito di manifesta, valendo questo, all'infuori di ogni motivo storico, ad eliminare ricerche ardue e pericolose e a far avvertito il giudice della assoluta certezza, che occorre, in rapporti così delicati.

**Corte di Appello di Trieste** — (Rel. Cons. *Troisi*): L'uso dei numeri ordinali " trecentesimo " e " centottantesimo „ appare meno idoneo ad esprimere il concetto che i 300 od i 180 giorni debbono essere interi. Si propone di sostituire, alle parole " nel tempo decorso dal 300° al 180° giorno ", la locuzione : " entro il periodo di tempo indicato nell'art. 258 „.

Anche quest'articolo dovrebbe essere collocato nella sezione III (art. 271 e seg.).

## UNIVERSITA'

**Università di Bologna e Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Cicu*): Quanto all'azione di disconoscimento, sembra opportuno, per distinguerla da quella riguardante il figlio nato prima dei 180 giorni, designarla come azione di impugnativa, come si legge nella *Relazione* (pag. 129).

**Università di Camerino** — (Rel.ri Prof.ri *Chiaudano* e *Satta*): Anzichè di " fisica impossibilità „ è preferibile parlare di " materiale impossibilità „, per evitare confusioni, sia pure soltanto terminologiche, con l'impotenza. E' poi opportuno sopprimere la specificazione di questa impossibilità materiale nei casi di allontanamento o altro fatto. Il giudice potrà soltanto stabilire, colla valutazione discrezionale dei fatti, quando l'impossibilità materiale ricorra.

Crediamo opportuno che l'ultimo capoverso " la sola confessione della madre non basta a escludere la paternità „ venga soppresso. Trattasi di principio generale riflettente tutti i processi cosidetti inquisitori, e che potrà, se mai, trovare opportuna sede nel codice di procedura.

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si sostituirebbe il seguente testo: " Il marito può disconoscere il figlio concepito durante il matrimonio soltanto *se prova* che nel tempo decorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita egli era *nella impossibilità di concepire il figlio* „.

La formula semplice, che si propone di sostituire ai quattro casi elencati nella disposizione nel Progetto (v. *Relazione*, pag. 128 e seg.), mentre esprime il comune concetto che ispira i primi tre casi, opportunamente superandoli, si propone di escludere il quarto, che, com'è stato osservato, non dà affatto la certezza (necessaria per legittimare il marito alla azione di disconoscimento) che il figlio non sia del marito. Nel testo del § 1591, 1, B. G. B., che si è tenuto a modello, si parla d'impossibilità *manifesta*, ma questa qualifica, che il progetto germanico del 1929 sulla filiazione illegittima e adozione propone di sopprimere, non sembra necessaria, poichè il marito deve positivamente provare l'addotta impossibilità del concepimento.

**Università di Genova e Università di Parma** — (Rel. Prof. *Allara*): Meritano approvazione i miglioramenti di forma e di sostanza contenuti in questo articolo.

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degni*): I casi nei quali è concessa al marito l'azione di disconoscimento del figlio concepito durante il matrimonio sono, in sostanza, gli stessi di quelli previsti dal codice vigente, salve poche modificazioni di forma, opportunamente chiarendosi che basta anche la impotenza relativa del marito e che alla sentenza definitiva di separazione legale deve equipararsi il procedimento temporaneo del magistrato che ordina la separazione. Come per il codice vigente, l'adulterio della moglie, da solo, non basta per l'esercizio dell'azione di disconoscimento: il codice richiede che esso concorra col celamento della nascita. Si è disputato se il celamento della gravidanza possa equipararsi al celamento della nascita, e la questione è stata risoluta affermativamente. Questo sistema ha seguìto il Progetto, risolvendo legislativamente la questione. Esso richiede il concorso di tre condizioni, e cioè: adulterio, celamento della gravidanza e celamento della nascita, mentre a me pare che potrebbe bastare il celamento della sola gravidanza, poichè tante volte il fatto della nascita, per necessità di eventi, deve rendersi palese, nonostante ogni contraria volontà: del resto, il celamento della gravidanza al marito, da parte della moglie adultera, è fatto di tale gravità, che, per sè, è eloquente prova della illegittimità del figlio.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): E' bene aver conservato, secondo la tradizione del codice Nap., suffragata da una opinione pure diffusa nella dottrina del diritto comune e accolta anche nelle più recenti legislazioni, la distinzione tra i casi di concepimento in costanza di matrimonio e prima della sua celebrazione. Generalizzare la regola della prova contraria alla presunzione di paternità del marito anche nella prima ipotesi, sarà forse teoricamente o astr ttamente più coerente coi principi generali della presunzione, ma non è praticamente opportuno per il prestigio della famiglia legittima: nelle due ipotesi, differente deve essere il vigore della presunzione di legittimità.

Ciò ammesso, non si nasconde, tuttavia, che qualche perplessità potrebbe destare la sostanziale conservazione del contenuto dell'art. 165, che ammette un'eccezione al diniego fondamentale dell'*exceptio plurium concumbentium*, quasi il celamento della nascita fosse un indice vigoroso per l'esclusione della paternità del marito. In un sistema ispirato al forte ossequio per la presunzione di legittimità in caso di concepimento durante il matrimonio quella concessione ha un po' l'aria di una stonatura, autorizzante il marito ai più disperati e delicati tentativi di prova. Al postutto, non è gran male se un figlio realmente adulterino conserva la legittimità, in una situazione eccezionale come questa.

**Università di Padova** — (Rel. Prof. *Ravà*): *Vedansi le osservazioni generali al capo I.*

**Università di Siena** — Prof. *Funaioli*): Il disconoscimento del figlio concepito durante il matrimonio è oggi contemplato in un solo articolo, che fonde organicamente gli articoli 162 a 165 anteriori, con qualche opportuno ritocco. Tuttavia, sembra superflua la qualificazione dell'impotenza — assoluta o relativa —, poichè nessun dubbio può aversi sulla ammissibilità in materia anche dell'impotenza relativa, come non si aveva neanche nel codice, sebbene l'art. 107 non menzionasse, come invece fa il Progetto all'art. 142, quella specie di impotenza.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Bergamo** — (Rel. Avv. *Zilioli*): Al n. 3.° si propone di aggiungere, all'ipotesi della separazione legale della moglie per sentenza definitiva o per temporaneo provvedimento del magistrato, anche quella per separazione consensuale omologata dal tribunale.

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Dott. *Palmeggiani*): In luogo di " fisica impossibilità di coabitare „, parrebbe preferibile parlare di " fisica impossibilità di congiungersi „, per riguardo alla possibile ipotesi di infermità che impediscano il congiungimento senza poter essere qualificate come impotenza. Altri preferirebbero, a questo scopo, modificare la formulazione del n. 2°, aggiungendovi: " .... o da altra malattia, per cui fosse da escludere la possibilità del congiungimento „.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia**: Loda il Sindacato il miglioramento di forma ottenuto con l'unire in un unico articolo tutti i casi di disconoscimento della prole concepita durante il matrimonio, disseminati negli articoli 162 a 165 del codice civile, con grande vantaggio della chiarezza, così necessaria in questa materia tanto delicata.

Nessuna osservazione ha da fare il Sindacato sui comma 1°, 2° e 5° dell'articolo, mentre un rilievo crede di dover fare sul comma 4° di esso, quello riflettente le condizioni necessarie per disconoscere la prole nel caso di adulterio della moglie.

E' noto come, nell'interpretazione della corrispondente disposizione del codice civile (art. 165), vi sia forte dissenso tra gli scrittori.

Ogni dubbio è ora rimosso dal Progetto.

Ma ritiene il Sindacato che il dubbio dovrebbe essere risolto nel senso contrario. E molte sono le ragioni, che spingono a formulare questa richiesta.

Si ammette, invece, il principio che non basta la sola confessione della madre per far dichiarare illegittimo il figlio, appunto perchè si diffida della sincerità della donna, che dall' illecito amore può essere tratta persino a mentire. Si ammette, insomma, che la donna, in preda all'insana passione, possa perdere talmente il senso della responsabilità e del dovere, verso il marito ed il figlio, da arrivare all'aberrazione di voler attribuito il nato all'amante, piuttosto che al coniuge. Non si capisce, perciò, perchè non si possa arrivare più in là ed ammettere anche che la moglie, per questo aberrante concetto dei suoi doveri di madre, possa giungere persino a tener nascosta la gravidanza e celare la nascita del figlio.

D'altra parte non è neppure da scartare l'ipotesi che il celamento di quei due fatti possa venire escogitato da parte della donna adultera pur nei casi sicuri e non dubbi che il figlio da lei concepito sia figlio del marito e non dell' amante, per timore degli eccessi gelosi da parte di quest'ultimo, in un momento così pericoloso per la sua salute.

Può darsi, inoltre, anche questo, sebbene per fortuna non certo troppo frequentemente : che si abbia una moglie che per dei fini inconfessabili (disegno di lucrare tutta intera la eredità che dovrà pervenirle dal marito, eliminando la partecipazione ad essa da parte del figlio; volontà di godere continuamente l'usufrutto di una sostanza lasciata ai propri figli nascituri; desiderio di favorire le condizioni di un figlio a danno di un altro figlio, ecc.) abbia l' intenzione di far passare il figlio del proprio marito per il figlio di un altro; che questa moglie, invece di incontrare l'avversione e la resistenza del marito, trovi un marito che, o per supina viltà, o per tornaconto personale, si presti ad assecondare le tristi mire, e si mostri disposto, quindi, a procedere con essa alla messa in scena necessaria per l' esercizio dell' azione di contestazione.

Ora anche tutti questi pericoli di macchinazione delittuosa a danno della prole concepita durante il matrimonio resterebbero frustrati, se insieme alla prova dell'adulterio e a quella del celamento della gravidanza e della nascita (fatti che possono benissimo essere simulati) si pretendesse anche la prova rigorosa del terzo elemento, noto sotto il nome tradizionale di « impossibilità morale della coabitazione ».

**Commissione Reale Avvocati di Catania** — (Rel. Avv. *De Luca*): Il dubbio prospettatosi di fronte alla disposizione dell'art. 165 del codice, se i due fatti dell'adulterio e del celamento della nascita possano bastare perchè l'azione di disconoscimento sia accolta, dovrebbe risolversi nel senso che quei due fatti da soli non bastano. Nei casi di cui ai numeri 1° 2° e 3° vi è la fisica impossibilità che il marito sia il padre; nel caso di cui al n. 4° non vi è invece la certezza che il figlio non sia

stato generato dal marito. Vi è soltanto una probabilità, che dovrà essere avvalorata con la prova di altri fatti tendenti ad escludere la paternità del marito. Pare strano che mentre la scienza, con la teoria dei gruppi sanguigni, si avvia a dare elementi certi di giudizio, venga sancito, in una legge nuova, che l'azione di disconoscimento possa essere fondata su una semplice prova indiziaria.

**Commissione Reale Avvocati di Catanzaro**: L'art. 262 mette, fra le cause di disconoscimento della paternità, l'impotenza relativa. Richiamandoci a quanto osservammo in ordine all'art. 142, osserviamo che la disposizione è giusta e logica. Quella che è difficile e pericolosa ad un tempo è la indagine relativa, la quale dovrebbe essere rigidamente disciplinata, per non dar luogo ad inconvenienti.

**Commissione Reale Procuratori di Catanzaro** — (Rel. Avv. *Supino*): Intorno allo spinoso argomento del disconoscimento di paternità l'art. 262, fondendo gli articoli 162, 163, 164, e 165 del codice, sancisce i quattro casi di possibilità pel marito di disconoscere il figlio concepito durante il matrimonio. Ed al numero uno è prevista l'*impossibilità fisica del marito a coabitare con la moglie* nel periodo dal trecentesimo al centottantesimo giorno pria della nascita, per causa dell'allontanamento o per altro fatto.

Or parrebbe che il caso del numero uno dell'art. 262 del Progetto — come già il 162 del codice nostro e il 312 del codice francese — possa essere meglio concretato e completato con la impossibilità fisica di coabitare e *congiungersi*.

La coabitazione—che è l'*adsidue morari*—non basta ad escludere il diritto al disconoscimento. Il marito – che pur non versi nel caso del numero due (impotenza assoluta o relativa, la quale è sempre *impotentia coeundi aut generandi*), e che non possa o non creda ricorrere al caso del numero quattro (adulterio e celamento della gravidanza e nascita) — in qualche contingenza, sia anche rara e difficile, potrebbe dimorare con la moglie, ma trovarsi nella fisica impossibilità della *congiunzione*, che va considerata indipendentemente dalla *coabitazione*. Un accidente può avere immobilizzata la persona del marito nell'abitazione stessa, impedendogli in modo irrecusabile, per quel determinato periodo di tempo, qualsiasi rapporto intimo con sua moglie, così come nel caso del numero due, senza però essere affetto da impotenza sessuale, assoluta o relativa. In tale ipotesi, se la moglie restasse altrimenti incinta, la regola *pater est quem nuptiae demostrant* non sarebbe applicabile, e bene egli potrebbe *partum non agnoscere*.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova** — (Rel. Avv. *Finzi*): Non sarebbe da aggiungersi il caso di ratto della moglie o di stupro della stessa? E non sarebbe questo giusto?

**Commissioni Reali Avvocati e Porcuratori di Milano** — Rel. Avv. *Mariani*) : Nel Progetto si aumentano i casi in cui il marito può agire in disconoscimento.

Nel codice si parla di separazione legale, nel Progetto si specifica e chiarisce, prendendo in considerazione tanto la vera e propria separazione per sentenza definitiva, quanto quella in pendenza del provvedimento temporaneo del magistrato.

Del pari, in omaggio alla prevalente giurisprudenza, che ammette, come causa di annullamento del matrimonio, l'impotenza anche solo relativa, considera anche questa come causa giustificativa per il disconoscimento della paternità.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Modena** — (Rel. Avv. *Gaudenzi*) : L'art. 262 raggruppa giustamente i quattro casi in cui il marito ha facoltà di disconoscere il figlio concepito durante il matrimonio, ora disseminati negli articoli 162, 163, 164 e 165.

Circa le ultime parole del terzo caso, secondo le quali la riunione, anche soltanto temporanea, dei coniugi separati legalmente, avvenuta durante il tempo del possibile concepimento impedisce l'azione di disconoscimento, sembra opportuno precisare che la prova della riunione spetta a chi si oppone al disconoscimento, anche per evitare controversie già verificatesi sotto l'impero dell'identico disposto del codice attuale (art. 163, capov.).

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli:** Nell' art. 262, corrispondente agli articoli 162 e 165 del codice, si è sostituito, nel primo comma, alla espressione *o per altro accidente*, quella: *o per altro fatto*, mentre sarebbe stato più proprio dire: *o per altra causa*.

E' meritevole, poi, di seria meditazione l'innovazione apportata con il n. 4°, con cui si è richiesto, per l'ammissibilità del disconoscimento per impossibilità morale, l'estremo del celamento, non pure della nascita, ma anche della gravidanza. Il codice richiede il celamento della nascita, e la giurisprudenza ha ritenuto che al celamento della nascita equivalga quello della gravidanza. E non senza ragione. La moglie, che non sente la gioia e l'orgoglio della maternità, ma cela al marito un evento che dovrebbe costituire un rinsaldamento del vincolo coniugale, si espone, non meno della moglie che cela la nascita, al legittimo sospetto della frode ai suoi doveri. Anzi la dissimulazione osservata per lunghi mesi è forse cagione di sospetto anche più grave. Ma se al celamento della gravidanza deve unirsi quello della nascita, la condizione non si verificherebbe mai; perchè una donna scaltra, celando la gravidanza per non mettere sull'avviso il marito o comunicargli il parto, riuscirebbe a precludere l'azione di disconoscimento. Riteniamo, pertanto, che alla congiunzione *e* debba sostituirsi la particella disgiuntiva *o*.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi**—(Rel. Avv. *Bagalà*): Ben si fece a ribadire sotto altro aspetto, coll'ultimo capoverso dell'articolo, il principio stabilito nell'articolo precedente.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia**— (Rel. Avv. *Celli*): Non si vede perchè nel n. 2° non si sia richiamata anche la impotenza di generare (v. *Relazione*, pag. 129).

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Abello*): Perchè non omettere le ultime parole del n. 1°: *per causa d'allontanamento o per altro fatto*?

Ben pare che la ragione prima del disconoscimento si dovrebbe avere non nella causa o nel motivo della non coabitazione, ma nel fatto di essa non coabitazione risultante dalla fisica impossibilità di coabitare, in analogia a quanto fu dichiarato dell'*impotenza*, rispetto a cui, come risulta dal successivo n. 2°, in coordinazione dell'art. 142 del Progetto, fu cancellato il *manifesta*, che trovasi nel codice.

E ciò a prescindere da ciò, che non sembra che l'aver mutata la parola *accidente* dell'art. 162 del codice civile col termine *fatto* possa rendere correttissima la norma sotto il profilo terminologico e che non si debba almeno mutare la parola *allontanamento* in quella di *lontananza*.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino**— (Rel. Avv. *Weigmann*): *Vedasi l'osservazione all'art. 261.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): *Vedasi l'osservazione all'art. 259.*

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: I due casi di disconoscimento *ad* 1°) e 2°) possono essere riassunti in uno solo del tenore:

« 1°) se provi la impossibilità che il figlio sia stato da lui generato (il motivo della impossibilità — allontanamento o impotenza — è del tutto inconferente);

« 2°) se nel tempo decorso dal 300° al 180° giorno prima della nascita egli viveva legalmente separato dalla moglie, ecc.:

« 3°) se la moglie abbia commesso adulterio nel periodo predetto e abbia tenuto celate al marito la gravidanza e la nascita del figlio.

« La sola confessione della madre non basta a provare l'adulterio; la sola sua dichiarazione che il figlio è illegittimo non basta ad escludere la paternità del marito ».

**Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria** — (Rel. Avv. *Levi-Viola*) : Al n. 2° viene sostituita alla impotenza « manifesta » quella « assoluta e relativa »; la innovazione non è di pura forma, specie per quanto riguarda la impotenza relativa, ma su di essa non si può dissentire. La legge deve piegarsi di fronte alla natura.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Questo articolo disciplina il disconoscimento della paternità, raggruppando i casi di cui agli articoli 162-165 del codice. La nuova forma è da approvarsi. L'unico articolo risulta effettivamente un po' troppo lungo, come avverte la *Relazione* stessa, ma, come si vedrà, forse lo si può abbreviare.

A togliere ogni dubbio che, se del caso, il marito ha da esercitare una vera e propria azione di disconoscimento (che porti una sentenza idonea alla trascrizione negli atti dello stato civile), si proporrebbe questa variante:

« Il marito può *proporre l'azione di disconoscimento* del figlio, ecc. ».

Nel punto 1°, è inutile menzionare l'obbligo della prova, ch'è implicito nell'esercizio dell'azione. Nel concetto di « fisica impossibilità » è insito quello dell' allontanamento, che sembra un esempio superfluo, e quello d'ogni altro fatto, inutile enunciazione generica.

Nel punto 2° basterà parlare di « impotenza ». L' evoluzione della giurisprudenza rende ormai inutile, non solo la qualifica di « manifesta », superata dalla Commissione, ma anche ogni altro aggettivo.

I lievi ritocchi di forma agli altri punti risultano dalla seguente stesura dell'articolo, cui si vorrebbe dare, nel complesso, forma più snella e concisa:

« Il marito può proporre l'azione di disconoscimento del figlio concepito durante il matrimonio soltanto se, dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita: 1°) era nella fisica impossibilità di coabitare con la moglie ; 2°) era colpito da impotenza ; 3°) viveva legalmente separato dalla moglie per sentenza definitiva o per temporaneo provvedimento del magistrato, salvo che tra i coniugi vi sia stata riunione anche temporanea ; 4°) la moglie abbia commesso adulterio e gli abbia tenuto celata la gravidanza e la nascita del figlio.

« La sola confessione della madre non vale ad escludere la paternità ».

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri** — (Rel. Avv. *Coronati*) : Due osservazioni dobbiamo fare.

Sembra che il n. 3° sia assolutamente superfluo e quindi inutile.

Infatti detta norma non ha altro scopo che quello di stabilire che il marito può disconoscere il figlio nel caso che, per essere stato costantemente lontano dalla moglie, gli sia stato impossibile congiungersi con essa; questo essendo il significato della disposizione, e non avendo

importanza la causa dello allontanamento, risulta evidente che non è che la ripetizione del n. 1°: e può pertanto agevolmente sopprimersi, aggiungendosi, al n. 1° : « per causa di allontanamento, *per esserne legalmente separato,* o per altro fatto ».

E inoltre :

Al n. 4° è stabilito, come condizione dell'azione di disconoscimento, che la moglie abbia commesso adulterio nel periodo che va dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita *ed abbia tenuto celata al marito la gravidanza e la nascita del figlio.*

Ora, sembra che — per buone che siano le ragioni che hanno consigliato questa doppia condizione — non si possa facilmente superare questa obiezione: che, cioè, basterà che la moglie riveli al marito la gravidanza (ed è inutile dire che pressochè in nessun caso le sarà possibile celare la nascita del figlio) per togliere al marito, e irrevocabilmente, la possibilità di disconoscere un figlio non suo.

Sarà anzi possibile — poichè *la sola confessione della madre non basta ad escludere la paternità* — che costei si diletti di confessare al marito di essere incinta di un altro; e ciò renderà il nato indisconoscibile!

## SEZIONE II

## Dei titoli e delle prove della filiazione legittima

### OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

### MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Mascia*) : Quanto ai titoli ed alle prove della filiazione legittima, salvo qualche lieve modificazione nella forma e nell' ordine delle norme ( il che conferisce alla materia maggiore chiarezza e precisione), nel Progetto è in sostanza, mantenuto il sistema che è seguìto dal codice vigente.

### UNIVERSITA'

**Università di Padova** — (Rel. Prof. *Ravà*): Il Progetto tenta di introdurre nella nostra legislazione il concetto elaborato della dottrina di *titolo* dello stato, come diverso da quello di *prova* della filiazione. Ma tutto si riduce alla espressione usata nella rubrica, perchè poi l'art. 263 riproduce l'art. 170 del codice per cui l'atto di nascita è prova della filiazione legittima. Meglio allora mantenere anche nella rubrica la terminologia tradizionale. Ma se invece si vuol tener conto dei moderni concetti dottrinali, allora bisogna ben precisare quand'è che vi sia *titolo* della filiazione (e riteniamo che tale sia solo l'atto di nascita e non il possesso di stato) e trasferire tutte le norme sulle prove alla sezione che regola le azioni di reclamo e di contestazione di stato, perchè si tratta di prove che possono usarsi nel giudizio diretto a costituire un titolo che non esiste o a contestare la validità del titolo esistente.

### Art. 263

(Articoli 170 e 171 codice civile)

(*Prova testimoniale in casi eccezionali*)

La filiazione legittima si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. In mancanza di questo titolo basta il possesso continuo dello stato di figlio legittimo.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Si propone di correggere la rubrica, che è errata, perchè l'art. 263 ha per contenuto « atto di nascita e possesso di stato » e la rubrica dice, invece: « prova testimoniale in casi eccezionali ».

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Meglio si direbbe: *titolo della filiazione legittima è l'atto di nascita.*

L'innovazione mira a ribadire la funzione e l'importanza del titolo dello stato, cui si è già accennato a proposito dell'atto di matrimonio, sotto la corrispondente sezione.

La Commissione ha qui tenuto presente il carattere di titolo dello stato che ha l'atto di nascita o, in mancanza, il possesso di stato, modificando anche la rubrica della sezione, ma si è fatto poi scrupolo, che non sembra giustificato, di modificare l'art. 170 del codice (v. *Relazione*, pag. 131).

**Università di Padova** — (Rel. Prof. *Ravà*): *Vedansi le osservazioni generali alla sezione II.*

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Redenti*): Profondamente inesatta ed incompleta la formula degli articoli 170 e 171, riprodotti senza rettifiche nell'art. 263 del Progetto (che ha anche una rubrica sbagliata, nell'attuale edizione a stampa).

**Commissione Reale Avvocati di Ivrea** — (Rel. Avv. *Quilico*): A proposito del primo comma, posto che la *Relazione* della Commissione per la riforma dei codici opina che sarebbe stata più precisa la espressione « risulta », invece di quella « si prova », non si vedono le ragioni per cui la sostituzione non sia poi stata fatta, non essendo fondato i timore di « creare nuovi dubbi » di fronte alla chiarezza giuridica, che nasce dall'evidente « maggiore precisione ».

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Abello*): La rubrica, così nell'art. 263, che si intitola *prova testimoniale in casi eccezionali*, come nell'art 264, che è intestato al *divieto d'impugnazione della legittimità*, mentre dimostrativamente enumera i fatti da cui può provarsi o *risultare il possesso di stato*, non risponde direttamente o nella sua interezza.

Se si ritiene, d'altra parte, come pure si è concordi, che l'atto di nascita non sia solo *prova*, ma *titolo* della legittimità, si dovrebbe dire, nella prima parte: *L'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile è titolo della filiazione legittima.*

E, per coordinare il titolo del contenuto delle due norme all'intitolazione della sezione, ed alla disposizione successiva, parrebbe potersi intestare, l'art. 263, all'*atto di nascita, quale titolo della filiazione legittima*, e l'art. 264 al *possesso dello stato di figlio legittimo.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino** — (Rel. Avv. *Weigmann*): E' erronea l'intestazione.

Si consiglia di sostituire la dicitura *la filiazione si prova con l'atto di nascita*, coll'altra: *la filiazione risulta dall'atto di nascita.*

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: La nota marginale « prova testimoniale in casi eccezionali » non è in corrispondenza col testo. Essa dovrebbe, invece, suonare: « atto di nascita e possesso di stato ».

## Art. 264

(Art. 172 codice civile)

(*Divieto di impugnazione della legittimità*)

Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.

I principali fra questi fatti sono:

che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere;

che il padre l'abbia trattata come suo figlio, ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, alla educazione ed al collocamento di essa;

che sia stata costantemente riconosciuta come tale nella società;

che sia stata riconosciuta in tale qualità dalla famiglia.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): L'articolo ha, per contenuto, « possesso di stato di figlio legittimo »; la rubrica segna, invece: « divieto di impugnazione della legittimità »: rubrica, quest'ultima, che si dovrebbe aggiungere a quella del successivo art. 265, a cui si riferisce.

## UNIVERSITA'

**Università di Bologna e Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Cicu*): L'articolo enuncia i principali requisiti del possesso di stato di figlio legittimo. Non è detto se debbano concorrere tutti, mentre nella *Relazione* si considera necessario il loro concorso; oppure, se oltre ad essi debbano concorrerne anche altri.

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Sovrabbondante e inesatta sembra l'espressione « relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia ».

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Rovelli*): L'art. 264 riproduce la formula dell'art. 172. del codice. Conferma, perciò, il carattere esemplificativo della « serie di fatti » che enuncia.

I relatori spiegano, però, che il possesso di stato non può che risultare dal concorso degli elementi del *nomen*, del *tractatus*, della *fama*.

**Commissione Reale Avvocati di Ivrea** — (Rel. Avv. *Quilico*): La prima parte potrebbe essere formulata così:

« Il possesso di stato risulta da una serie di fatti, come i seguenti, che nel loro complesso ecc... pretende di appartenere.

I principali fra questi fatti sono:
che la persona abbia sempre portato, ecc.;
che il padre, ecc.;
che sia stata costantemente, ecc.;
che sia stata riconosciuta, ecc. ».

Ed essendo l'atto di nascita non solo prova, ma titolo, della filiazione legittima, si dovrebbe aggiungere il comma seguente: «L'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile è titoto della filiazione legittima».

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Abello*): *Vedasi l'osservazione all'art. 263.*

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:** Vale per il titolo quanto è stato detto all'art. 263. Esso dovrebbe suonare: « del possesso di stato in particolare ».

I due ultimi comma possono fondersi in uno solo, del seguente tenore: *che sia stata riconosciuta in tale qualità dalla famiglia o nella società.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: C'è un errore tipografico nella rubrica, che è stata scambiata con quella dell'art. 265. Evidentemente qui va l'intestazione: « Atto di nascita conforme al possesso di stato ».

Poichè per il possesso di stato occorrono congiuntamente i tre elementi (*nomen, tractatus, fama*), cui si riferiscono i quattro alinea, sarebbe opportuno precisare che i principali fatti comprovanti il possesso di stato ed indicati nell'articolo devono *concorrere tutti insieme.*

## Art. 265

(Art. 163 codice civile)

(*Atto di nascita conforme al possesso di stato*)

Nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo ed il possesso conforme al medesimo.

Parimenti non si può muovere controversia sopra lo stato legittimo di colui, il quale ha un possesso conforme all'atto della sua nascita.

## MAGISTRATURA

**Corte di Cassazione del Regno**: L'art. 265 detta la regola generale che non si può muovere controversia sopra lo stato legittimo di colui il quale ha un possesso conforme all'atto della sua nascita: ma

una eccezione a tale regola è evidentemente posta dalla disposizione dell'art. 260, che ammette la impugnazione della legittimità del figlio nato dopo i 300 giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio, anche quando sia nel possesso dello stato di figlio legittimo. Sembra, perciò, opportuno che tale eccezione risulti dall'art. 265 che contiene la regola generale, aggiungendo, in fine della disposizione: « salvo il caso preveduto dall'art. 260 ».

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bologna**: (Rel. Av. *Palmeggiani*): *Vedasi l'osservazione all'art. 260.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Per lo scambio già avvertito nelle osservazioni all'art. 264, la rubrica esatta è: « divieto di impugnazione della legittimità ».

E' l'art. 173 del codice. Nulla da osservare.

### Art. 266

(Art. 174 codice civile)

(*Supposizione o sostituzione di parto*)

Tuttavia quando si tratti di supposizione o di sostituzione di parto, ancorchè vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato, il figlio può reclamare uno stato diverso e ogni altro interessato può contestare la legittimità del figlio, dando nell'un caso o nell'altro la prova della filiazione anche per mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole degli articoli seguenti.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Masci*): Si risolve, ed è a ritenere esattamente, la questione, che era sorta per il caso di supposizione o sostituzione di parto, considerato nell'art. 174 del codice vigente, nel senso di vedere se l'azione ivi accordata fosse consentita

al solo figlio per reclamare uno stato diverso (art. 173, capov. 1°), ovvero anche a qualunque interessato, per contestare lo stato medesimo (art. 173, ult. capov.). Il dubbio si è risoluto nel senso che l'azione fosse consentita, in quel caso, tanto all'uno quanto agli altri, e la soluzione è da approvare, essendo giustificata pienamente dall'interesse, che sia il figlio che gli altri hanno, a che la verità delle cose sia senz'altro ristabilita.

**Corte di Appello di Genova** — (Rel. Cons. *Sarno*): L'articolo risolve una vessata quistione e ammette che, nella ipotesi di supposizione e sostituzione di parto, qualunque interessato possa contestare la legittimità del figlio.

**Corte di Appello di Torino** — (Rel. Pres. Sez. *Burzio*): In caso di supposizione o sostituzione di parto, non solo è concesso al figlio il diritto di reclamare uno stato diverso da quello risultante dall'atto di nascita e dal possesso di stato conforme, ma è data a qualunque interessato una azione per contestare la legittimità del figlio. Si risolve così, secondo i principi di giustizia, un punto che era assai discusso.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Sembra che si debba precisare, data l'inserzione dell'art. 267, il generico e inesatto richiamo, in fine della disposizione, agli « articoli seguenti».

**Università di Genova e Università di Parma** — (Rel. Prof. *Allara*): Sono assai opportuni i chiarimenti contenuti in questo articolo.

**Università di Messina** — Rel. Prof. *Degni*): Di fronte alla questione sorta sull'interpretazione dell'art. 174 del codice vigente, se, cioè, esso ammetta eccezionalmente l'azione di reclamo di stato da parte del figlio, ovvero anche l'azione di contestazione di stato da parte di ogni altro interessato contro il figlio, si è creduto opportuno risolverla espressamente nel senso di ammettere la contestazione di legittimità del figlio, nell'ipotesi di sostituzione o supposizione di parto, anche nel caso di un possesso di stato conforme all'atto di nascita, così per il figlio che può reclamare uno stato diverso, come per ogni altro interessato che può contestarne la legittimità.

**Università di Padova** — (Rel. Prof. *Ravà*): *Vedansi le osservazioni generali al capo I.*

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): Merita rilievo questo articolo, che razionalmente estende l'impugnativa, malgrado la conformità dell'atto di nascita e del possesso di stato, ai casi di supposizione o sostituzione di parto, ammettendo, oltre l'azione di reclamo di stato da parte del figlio, anche quella di contestazione di stato contro il figlio.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commisione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Dott. *Palmeggiani*): Non sembra esatto il generico richiamo degli articoli seguenti per ciò che riguarda i limiti e le regole della prova testimoniale, dal momento che agli scopi indicati non provvede affatto l'art. 267, ma provvedono i tre articoli successivi. Quindi l'articolo andrebbe così modificato: «... anche per mezzo di testimoni, nei limiti e secondo le regole degli articoli 268 e seguenti».

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano**: L'aggiunta dell'art. 266 risolve e precisa la questione, che in dottrina ed in giurisprudenza si era prospettata, circa l'interpretazione dell'art. 174 del codice vigente.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere**: Molto opportunamente si è risoluta la questione sorta in ordine alla interpretazione dell'art. 174 del codice.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): Si propone di sopprimere l'avverbio *tuttavia*, con cui si inizia l'articolo, onde dare a questo la necessaria autonomia.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Anche qui, invece che *interessato*, sembra meglio dire: ... *e chiunque abbia interesse materiale e morale, può contestare, ecc.*

**Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria** — (Rel. Avv. *Levi-Viola*): Costituisce innovazione, per certi riflessi, sostanziale, la separazione nei due articoli 266 e 268 delle disposizioni contenute nell'art. 174 del codice, col nuovo collocamento all'art. 267

di quanto dispone l'art. 120 del codice; colla nuova formulazione resta precluso il dubbio svolto in dottrina circa la legittimazione all'azione nelle varie ipotesi ivi trattate.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Questo articolo stralcia dall' art. 174 del codice il caso della supposizione o sostituzione di parto, trasportandolo a seguito dell'art. 265, che dà la regola generale, quando ci sia conformità dell'atto di nascita col possesso. L'innovazione sta nell'avere concessa l'esecuzione della impugnabilità, della legittimità, quando il possesso sia conforme all'atto di nascita, tanto all'azione di reclamo, quanto a quella di contestazione.

## Art. 267

(Art. 120 codice civile)

(*Mancanza dell'atto di matrimonio*)

La legittimità del figlio di due persone, che abbiano pubblicamente vissuto come marito e moglie e siano morte ambedue, non può essere impugnata pel solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio, qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato, che non si trovi in opposizione con l'atto di nascita.

## UNIVERSITA'

**Università di Genova e Università di Parma** — (Rel. Prof. *Allara*): Si approva la nuova collocazione dell'art. 120 del codice vigente.

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Porro*): Viene trasportato in questo articolo la presunzione di legittimità del figlio di due persone che abbiano pubblicamente vissuto come marito e moglie e siano morte ambedue (contenuta nell'art. 120 del codice), con la statuizione che tale legittimità, se venga provata da

un possesso di stato che non sia in opposizione con l'atto di nascita, non possa essere impugnata pel solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Abello*): E' stato opportuno stralciare dal capo della *prova della celebrazione del matrimonio,* contenuto nel codice civile, l'art. 120 e, con leggere modificazioni di forma, farne l'art. 267 del Progetto, ma, dati i termini latissimi dell'art. 265 del Progetto, non parrebbe neppure necessario farne un articolo separato.

Tutto al più si potrebbe aggiungere, alla chiusa del capoverso dell'art. 265: *anche quando manchi la prova della celebrazione del matrimonio, se trattasi di figlio di due persone che abbiano pubblicamente vissuto come marito e moglie e siano morte ambedue.*

**Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria** — (Rel. Avv. *Levi - Viola*): *Vedasi l'osservazione all'art. 266.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste:** L'articolo prevede il caso di mancanza dell'atto di matrimonio, essendovi conformità dell'atto di nascita col possesso. E' l'art. 120 del codice, qui acconciamente trapiantato dal titolo del matrimonio.

Sarebbe forse bene adottare la medesima espressione, più precisa, dell'art. 173 del codice (*possesso conforme all'atto della nascita*) in luogo di quella, negativa, dell'art. 120 (*possesso di stato che non si trovi in opposizione coll'atto di nascita.*

## Art. 268

(Art. 174 codice civile)

(*Falsa iscrizione del figlio*)

Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, o quando il figlio fu iscritto sotto falsi nomi o come nato da genitori ignoti, la prova della filiazione può darsi col mezzo di testimoni.

Questa prova non può essere ammessa che quando vi sia un principio di prova per iscritto, ovvero quando le presunzioni e gli indizi risultanti da fatti già certi siano abbastanza gravi per determinarne l'ammissione.

## MAGISTRATURA

**Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta**: Opportunamente conservato è l'art. 174 del codice civile ed esattamente alla dizione *genitori incerti*, si sostituisce l'altra, più propria, di *genitori ignoti*.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Ravenna** — (Rel. Avv. *Armuzzi*): Siccome tutte e tre le disposizioni riguardano la falsa iscrizione del figlio, si propone di incorporare in un unico articolo gli articoli 268, 269 e 270.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): Il capoverso stabilisce, conformemente all'attuale codice, che la prova della filiazione può darsi col mezzo di testimoni sol quando vi sia un principio di prova scritta, ovvero quando le presunzioni e gli indizi risultanti da fatti già certi siano abbastanza gravi per determinarne l'ammissione.

Sembra che il richiamo al principio di prova scritta sia un pleonasmo di fronte alla ammissibilità della prova per presunzione ed indizi; giacchè, se è possibile la prova testimoniale quando ricorra questa, *a fortiori* deve essere possibile quando esista il principio di prova scritta, per la maggiore efficacia probatoria che, secondo le regole della logica e del diritto, ha questo rispetto alle presunzioni e agli indizi. Si propone, quindi, di escludere dal capoverso le parole: *quando vi sia un principio di prova per iscritto*.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Anzichè di "prova della filiazione„ si dovrebbe parlare di "prova della maternità„. Provata difatti la maternità, se la madre nel periodo legale del concepimento era unita in matrimonio, la paternità del marito discende dagli articoli 257 e segg. del codice civile. Questi avrà, però, il diritto di disconoscerla, sotto le premesse di cui gli articoli 259, 260 e 292.

L' articolo in questione dovrebbe quindi suonare:

*Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, o quando il figlio fu iscritto sotto falsi nomi o come nato da genitori ignoti, la prova della maternità può darsi col mezzo di testimoni.*

*Questa prova non può essere ammessa che quando vi sia un principio di prova per iscritto, ovvero quando le presunzioni e gli indizi risultanti da fatti già certi siano abbastanza gravi per determinare l'ammissione.*

*Raggiunta tale prova, il marito o dopo la di lui morte le persone indicate all'articolo 214 potranno disconoscere il figlio, sotto le premesse degli articoli 259, 260 e 262.*

**Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria**: *Vedasi l' osservazione all' art. 226.*

## Art. 269

(Art. 175 codice civile)

*(Principio di prova per iscritto)*

Il principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici o privati provenienti da una delle parti impegnate nella controversia, o che vi avrebbe interesse se fosse in vita.

## UNIVERSITA'

**Università di Bologna e Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Cicu*): Si propone che alle parole " dagli atti pubblici o privati provenienti da una delle parti impegnate nella controversia „ si sostituiscano: " da scritti provenienti da persona interessata nella controversia „. Non si comprenderebbe, altrimenti, perchè l'interesse basti per dare credibilità allo scritto quando la persona è morta, mentre, se viva, si richieda che sia convenuta in giudizio.

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova** — (Rel. Avv. *Finzi*): Si propone di aggiungere che la spettanza e natura di registri e delle carte private non devono essere contestate, o devono essere sicuramente accertate con mezzi idonei.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Ravenna** — (Rel. Avv. *Armuzzi*): *Vedasi l'osservazione all'art. 268.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): Accolta la proposta fatta per l'art. 268, l'art. 269 deve sopprimersi; a meno che non si voglia modificare in questo senso:

*Non si può allegare un principio di prova per iscritto se questo non risulti dai documenti.*

## Art. 270

Art. 176 codice civile)

(*Prova contraria*)

La prova contraria puo darsi con tutti i mezzi propri a dimostrare che il reclamante non sia figlio della donna che egli pretende di avere per madre, oppure che non sia figlio del marito della madre, quando fosse provata la maternità.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Ravenna** — (Rel. Avv. *Armuzzi*): *Vedasi l'osservazione all'art. 268.*

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:** Coerentemente a quanto rilevato riguardo all'art. 268, sarebbe da sopprimere l'ultimo inciso, cioè le parole: . . . *oppure che non sia figlio del marito della madre, quando fosse provata la maternità.*

## SEZIONE III

## Delle azioni di contestazione e di reclamo della legittimità

### OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

### MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Masci*): I principi ai quali il codice vigente si è informato nell'ammettere e regolare le azioni di contestazione e di reclamo di legittimità, sono nel Progetto integralmente mantenuti. Ma anche qui si è avuto cura di chiarire le incertezze ed eliminare le questioni che fossero potute sorgere od erano già sorte nella pratica e nella dottrina, ed il metodo all'uopo adoperato è da ritenere esattamente riuscito, per quanto era possibile.

**Corte di Appello di Genova** — (Rel. Cons. *Sarno*): Poche innovazioni si hanno riguardo alle azioni di contestazione e di reclamo della legittimità, che, sparse, nel codice vigente, in diversi articoli, molto opportunamente il Progetto raccoglie in una sezione speciale. Provvede al caso del marito interdetto e subordina la proponibilità dell'azione di disconoscimento da parte dei discendenti od ascendenti del marito morto, al pregiudizio morale o patrimoniale cagionato loro dalla legittimità che si vuole impugnare.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Le varie azioni relative allo *stato di legittimità*, che la dottrina ha divise e suddivise in molte specie, sono state molto opportunamente raggruppate sistematicamente in tre tipi fondamentali, e cioè:

1° — azione di *disconoscimento della paternità*, che comprende le due azioni di *disconoscimento* o di *denegata paternità* (art. 271);

2° — azione di *contestazione di stato*, che comprende tutte le varie specie di azioni, che sono dirette ad eliminare un titolo di stato sussistente (art. 275);

3° — azione di *reclamo di stato*, diretta, al contrario di quella precedente, ad accertare lo stato di figlio legittimo, quando manchi il titolo (art. 276).

La Corte riconosce il principio che lo *stato di famiglia* costituisce quella condizione particolare per cui una persona diventa membro di un *tutto organico*, per *un fine superiore* che la legge intende di tutelare.

E perciò approva pienamente il Progetto, che da quel principio ha derivato due importanti conseguenze, di cui ha fatto espressa applicazione:

1. — La *legittimazione attiva* spetta, nell'azione di *reclamo di stato*, soltanto al figlio, e nell'azione di *disconoscimento* soltanto al marito, così esigendo l'interesse superiore della famiglia. Anzi in quest'ultimo caso, sia per la difficoltà della prova, sia per la esigenza della tutela della legittimità e della pace familiare, è vietato financo al *rappresentante legale*, di agire per il marito incapace a causa di interdizione, trattandosi di azione personalissima; ma con opportuno temperamento è stabilita in questo caso la sospensione dei termini per lo esercizio dell'azione, equiparandosi altresì al caso dell'interdetto quello di colui che sia così gravemente infermo da potersene dichiarare l'interdizione (art. 272).

2. — Gli *eredi* non hanno alcun diritto di esercitare nè l'azione di *reclamo di stato*, nè l'azione di *disconoscimento*, non essendo in alcun modo giustificato che la tutela dell'interesse superiore connesso allo stato della persona sia subordinato all'interesse patrimoniale e individuale degli eredi. L'azione, invece, può esser concessa, dopo la morte dei titolari, ai loro *figli* o *discendenti*, i quali dalla legittimità del loro ascendente derivano il loro stato di famiglia.

**Corte di Appello di Torino** — (Rel. Pres. Sez. *Burzio*): Le azioni relative allo stato di legittimità sono ridotte a tre: 1°) azione di reclamo di stato spettante al figlio e ai suoi discendenti; 2°) azione di disconoscimento spettante al marito e ai suoi discendenti; 3°) azione di contestazione della legittimità spettante ad ogni interessato. Tutte queste azioni devono proporsi anche in confronto dei genitori. L'azione di reclamo di stato e l'azione di contestazione della legittimità sono, in conformità alla loro natura, imprescrittibili.

L'azione di disconoscimento, invece, deve proporsi entro due anni dal ritorno dell'assente nel luogo in cui è nato il figlio o dalla scoperta della frode in caso di celamento.

## UNIVERSITA'

**Università di Genova e Università di Parma** — (Rel. Prof. *Allara*): Rilevo che, per una maggiore completezza, sarebbe stato opportuno che si fosse menzionata anche l'azione di accertamento della legittimità o meno della filiazione, azione che non va confusa, nè con l'azione di reclamo, nè con la contestazione della legittimità.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): Si deve senza riserva approvare la semplificazione recata dal Progetto nel groviglio di azioni positive o negative che il codice attuale conosce, e a distinguere le quali la dottrina aveva foggiato una terminologia prettamente convenzionale. Può tuttavia nascere il dubbio se questo regolamento non poteva essere ulteriormente semplificato.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Cagliari** — (Rel. Avv. *Morittu*): A troncare le profonde divergenze esistenti, sopratutto nella dottrina, sarebbe stato opportuno determinare, nei singoli casi, l'efficacia dei giudicati di stato. Debbono aver essi sempre efficacia assoluta, oppure anche relativa? Quali sono, per lo meno, le condizioni affinchè la prima si verifichi? Nè si rinvii la soluzione alla compilazione del codice di procedura civile: è, questo, procedimento che finisce facilmente per lasciare insoluto il problema.

Per quanto riguarda l'importanza pratica della questione, basti ricordare l'accenno, comparso nei giornali, ad una possibile ripresa della questione Bruneri-Canella. Come si può escludere la possibilità di un nuovo giudizio di stato, se si ammette l'efficacia relativa dei giudicati in materia?

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano**: Saggio principio è stato quello di semplificare il sistema delle azioni relative allo stato di legittimità, sostanziandole nel Progetto, nel loro complesso, in tre tipi: azione di reclamo di stato, azione di disconoscimento ed azione di contestazione della legittimità.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova** — (Rel. Avv. *Cavalcaselle*): Nella rubrica o intestazione di questa sezione proporrei di aggiungere, dopo la parola *azioni*, la frase *di disconoscimento e*, da premettere a quella *di contestazione*.

La proposta mira a semplificare le costruzioni delle azioni fatte dalla dottrina civilistica e richiamate dal relatore nella sua *Relazione*. E la rubrica rispecchierebbe, così, con espressione che sembra più esatta e più completa, la tripartizione, che si desume dal contesto degli articoli 271 a 276, e cioè:

*a*) azioni di disconoscimento o di denegata paternità (articoli 271 e 272);

*b*) azioni di contestazione della legittimità, che comprendono tanto i

casi di impugnativa del matrimonio o del concepimento in costanza di matrimonio, quanto i casi d'impugnativa della maternità (articoli 273 274 e 275);

*c*) azione di reclamo di stato o di legittimità (art. 271).

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere**: La semplificazione dell'attuale sistema delle azioni relative allo stato di legittimità riesce di grande opportunità pratica.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino** — (Rel. Avv. *Weigmann*): Nell'intitolazione della sezione III sembra più opportuno il titolo generico: « Delle azioni di impugnativa », che comprende quella di disconoscimento e quella di legittimità.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): Si propone, per maggiore armonia del Progetto, di comprendere sotto questa sezione anche le azioni già previste negli articoli 259, 260 e 262.

**Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria** — (Rel. Avv. *Levi-Viola*): Nella sezione III il Progetto raggruppa le *azioni di contestazione e di reclamo*; l'intenzione del maggior rispetto alle esigenze del sistema è certo apprezzabile, ma essa risulta solo parzialmente attuata, perchè della persona legittimata all'azione trattano anche gli articoli 259, 260, 261 e 262.

La dottrina distingue:

*a*) azione di reclamo di stato;

*b*) azione di contestazione di stato:

1) azione di denegata paternità
(casi degli articoli 162-165 del codice; art. 262 del Progetto; rispettivamente art. 161 del codice, 259 del Progetto);

2) azione di contestazione dello stato
(articoli 174 del codice, 266 e 268 del Progetto).

La ripartizione della materia in questa forma ed in unica sezione avrebbe avuto pregi indiscutibili di chiarezza, specie in un codice, che certo non aspira alla qualifica di « scientifico ».

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Il Progetto semplifica il complicato sistema di azioni relative allo stato di legittimità, elaborato dalla dottrina civilistica, e riduce tali azioni a tre tipi:

1°) azione di disconoscimento della paternità (articoli 271-274);
2°) azione di contestazione della legittimità (art. 275);
3°) azione di reclamo di stato (art. 276).

Sembra, perciò, che in armonia con questa tripartizione la sezione andrebbe, meglio, intitolata: *Delle azioni di disconoscimento, di contestazione e di reclamo della legittimità.*

### Art. 271

(Art. 166 codice civile)

*(Legittimazione attiva nell' azione di disconoscimento e suoi termini)*

L' azione di disconoscimento del figlio nato sia dopo sia prima di centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio spetta esclusivamente al marito, il quale deve proporla nei termini seguenti:

entro due mesi dalla nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio: in tal caso la conoscenza della nascita si presume, salva la prova contraria;

entro tre mesi dopo il suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è stabilito il domicilio familiare, se egli era assente: in tal caso fino al ritorno si presume la ignoranza della nascita, salva la prova contraria;

entro tre mesi dopo scoperta la frode quando gli sia stata tenuta celata la nascita.

## MAGISTRATURA

**Corte di Cassazione del Regno**: Un completamento della disposizione dell' articolo sembra necessario.

Esso fissa i termini entro i quali il marito, secondo che sia presente o assente dal luogo in cui avviene la nascita, deve proporre la azione di disconoscimento del figlio nato in costanza di matrimonio e detta le due contrarie presunzioni della conoscenza della nascita se il marito era presente, e della ignoranza della nascita se era assente. Ma entrambe queste presunzioni ammettono la prova in contrario.

Ora è appunto per il caso che questa prova sia data, che l' articolo non dispone, mentre sembra necessario che sia determinato se i termini fissati debbano ricevere applicazione anche in esso, e da quando i termini stessi debbano decorrere.

Il completamento della disposizione si impone, data la delicatezza della materia, che deve essere lasciata il meno possibile alle fluttuazioni delle interpretazioni.

Inoltre, sembra opportuno che un temperamento della regola si adotti nei confronti del marito assente dal luogo della nascita, quando sia provato che egli conosceva, prima del ritorno, la nascita stessa.

Devesi, infatti, tenere conto delle possibilità che egli, data la lontananza dal luogo della nascita, pur venendo a conoscenza della stessa, non si trovi in condizioni di poter provvedere tempestivamente a promuovere l'azione di impugnazione. Quando questa sua impossibilità sia sicuramente provata, il termine di decadenza non può farsi decorrere dalla data della conoscenza, ma solo dal momento in cui l'impedimento sia cessato.

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Masci*): Si è precisato che il termine per l'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternità dovesse decorrere dalla nascita, e non già dalla iscrizione nei relativi registri dell'atto di nascita, siccome pure da alcuno si era ritenuto, quale criterio che è apparso, ed in effetto è, più razionale e più obiettivo.

Si è poi, per il caso di assenza del marito dal luogo della nascita, nel tempo in cui questa è avvenuta, stabilita una presunzione semplice di ignoranza della nascita stessa, fino al suo ritorno in quel luogo, fissandosi da questo momento la decorrenza del termine per proporre l'azione. La disposizione si giustifica da sè stessa, tenuta presente la condizione speciale del marito, lontano dal luogo della nascita, nel momento del parto.

**Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta**: Assai opportunamente il testo risolve gravi questioni sorte nella pratica, introducendo una presunzione di conoscenza della nascita, e consentendo avverso tale presunzione la prova contraria.

**Corte di Appello di Torino** — (Rel. Pres. Sez. *Burzio*): Con la indicazione della nascita, come termine iniziale dei due mesi, si eliminarono i dubbi, a cui dava luogo il codice attuale (art. 166); conservandosi la espressione « ritorno nel luogo in cui è nato il figlio » si lasciò insoluta la questione per determinare questo luogo. Sarebbe opportuno dire: « nel comune », essendo a ritenere che facilmente possa ognuno, mediante la ordinaria diligenza, venire a cognizione dei fatti che accadono nel comune in cui egli si trova, anche quando si tratti di una grande città.

**Corte di Appello di Venezia** — (Rel. Cons. *Colagrosso*): *Vedasi l'osservazione all'art. 261.*

## CONSIGLIO DI STATO

Nel primo capoverso (« entro due mesi dalla nascita.... ») sarebbe opportuno aggiungere, per maggior chiarezza e compiutezza di formula: « fornendosi la quale, il termine di due mesi si intende decorrere dalla conoscenza della nascita ».

Ed analogamente, al seguente comma sarebbe da aggiungere: « fornendosi la quale, il termine di tre mesi si intende decorrere dalla conoscenza della nascita ».

## UNIVERSITA'

**Università di Bologna e Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Cicu*): Poichè la presunzione di paternità non entra in applicazione se non sulla base di un atto di nascita di figlio legittimo, la decorrenza dell'azione non dovrebbe esser fissata dalla nascita, ma dalla dichiarazione di nascita. Dovrebbe altrimenti ammettersi l'impugnativa di paternità, anche quando il figlio viene denunciato come figlio di ignoti. Se il padre ritiene opportuno prevenire un'azione di reclamo da parte del figlio, che potrebbe esser proposta dopo lungo tempo, può avvalersi della denuncia tardiva mediante procedimento di rettificazione. Comunque è da tener presente che nel giudizio di reclamo di stato, anche se si applica la presunzione di paternità, essa è presunzione meramente processuale, che sposta l'onere della prova, ma consente al marito qualunque mezzo di prova atto a convincere il giudice che egli non fu autore del concepimento. Si potrebbe anzi dichiarare espressamente che, ove il figlio sia stato riconosciuto da altro padre, a termini dell'art. 279, l'azione di reclamo non possa esser accettata, finchè il riconoscimento non viene impugnato.

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Non può considerarsi esatta (v. art. 273) la proclamazione che la legittimazione attiva per quest'azione spetti esclusivamente al marito.

**Università di Genova e Università di Parma** — (Rel. Prof. *Allara*): Si approva il chiarimento relativo alla decorrenza dei termini.

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degni*): L'azione di disconoscimento è regolata, presso a poco, come nel codice civile vigente, mantenendo immutati anche i brevi termini di decadenza.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): A proposito dei termini di cui all'art. 271, può esser dubbio se non convenga sostituire, alla pluralità dei termini secondo i casi ivi previsti (il sistema del codice Nap.), un termine unico (e magari più lungo: ad esempio, un anno, come s'è ammesso in qualche legislazione). Sarebbe forse un'utile semplificazione.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Ancona** — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): Si aderisce alle osservazioni della Commissione di Roma, circa la formula dell'articolo.

**Commissione Reale Procuratori di Bari** — (Rel. Avv. *Lembo*): *Vedasi l'osservazione all'art. 261.*

**Commissione Reale Avvocati di Bologna**: I termini assegnati al padre per l'esercizio dell'azione di disconoscimento sembrerebbero realmente troppo angusti. Se ne proporrebbe, perciò, il prolungamento, in conformità dell'opinione manifestata dall'illustre relatore.

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Dott. *Palmeggiani*): Le diverse parti di questa disposizione non sembrano perfettamente coordinate. Le presunzioni di conoscenza o, rispettivamente, di ignoranza della nascita, non sembra che abbiano un preciso riferimento logico alle disposizioni dei comma in cui sono formulate, salvochè si sia inteso dire — ma in tal caso è necessario che sia esplicitamente detto — che, dandosi la prova contraria a tali presunzioni, il termine decorra dal giorno in cui sia provato che il marito ebbe effettivamente conoscenza della nascita (con che, però, il termine di tre mesi da tale notizia non potrebbe non apparire incongruo, nei riguardi della effettiva possibilità, per il marito che si trovi in paesi lontani, di proporre in tempo utile l'azione di disconoscimento). Converrebbe forse anche determinare un po' più precisamente che cosa si intenda per *presenza* e per *assenza* del marito dal luogo della nascita.

**Commissione Reale Avvocati di Catania** — (Rel. Avv. *De Luca*): *Vedasi l' osservazione all' art. 261.*

**Commissione Reale Avvocati di Cremona** — (Rel. Avv. *Cavallerone*): Le presunzioni della conoscenza e della non conoscenza della nascita del figlio, di cui all' art. 271 nella attuale formulazione, non sembrano aver scopo, in quanto il termine per l' azione di disconoscimento non decorre dal momento in cui il padre abbia saputo della nascita, bensì dal giorno della nascita, quando il padre era presente nel luogo ove la stessa avvenne, oppure dal giorno del ritorno, se il padre non era presente.

**Sindacato Avvocati di Genova**: Si propone di togliere la locuzione, secondo la quale l' azione di disconoscimento spetterebbe « esclusivamente al marito », per il figlio nato sia prima, sia dopo i 180 giorni del matrimonio. Tale limitazione contraddice al precedente art. 259, che autorizza al disconoscimento anche gli eredi, e al susseguente art. 273, che vi autorizza i discendenti e ascendenti, nel caso che il marito muoia senza avere promosso l' azione, ma prima che sia decorso il termine utile.

Questa disposizione, comunque, dovrebbe essere fusa e coordinata con quella dell' art. 259.

**Commissione Reale Avvocati di Ivrea** — (Rel. Avv. *Quilico*): Parrebbe conveniente di sostituire, alla pluralità dei termini per l'inizio della azione di disconoscimento, un termine unico, forse meno breve, sebbene inferiore a quello di un anno, proposto dal prof. Barassi.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Mariani*): L'art. 271, corrispondente all'art. 166 del codice vigente, a proposito del termine perentorio, in cui il marito può proporre la azione di disconoscimento, introduce il diritto alla prova contraria della presunzione: sia per quella derivante dal fatto che il marito si trovasse in luogo al momento della nascita, sia per la presunzione opposta, nel caso di ritorno nel luogo dal quale fosse assente al momento della nascita.

Concetto altamente morale, poichè, come la presenza in luogo non può escludere *a priori* l'ignoranza della nascita, da parte del marito, così la sua presenza può non escludere che egli ne avesse conoscenza.

Lo stesso concetto di moralità e di giustizia ha portato il legislatore alla sospensione della decorrenza dei termini per il disconoscimento, nel caso che il marito sia interdetto o in condizioni tali da poterne essere pronunciata la interdizione (art. 272).

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: Gli articoli 271, 272 e 273, che regolano i termini per l'azione di disconoscimento e stabiliscono i casi di proroga e di sospensione, rappresentano un notevole progresso rispetto al diritto vigente, che nel commiñare la decadenza non tiene conto affatto di casi speciali.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria** — (Rel. Avv. *Mafrici*): Si proporrebbe l'eliminazione dell'ultimo inciso del 2° capoverso, che ammette la prova contraria sulla presunzione d'ignoranza della nascita del figlio adulterino da parte del marito assente.

Questa conoscenza è in contrasto col concetto giuridico di assenza; e, d'altra parte, con l'ammissione della prova di conoscenza si viene a distruggere il termine di favore, concesso all'assente, ad esperire l'azione di disconoscimento dopo il suo ritorno.

Sarebbe necessario, per lo meno, fissare un congruo termine all'assente, a decorrere dal dì della conoscenza mentre esso è lontano.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Schupfer*): Dalla formulazione dell'articolo sembra doversi dedurre, sebbene in parte indirettamente, in primo luogo, che se il marito può dimostrare che ignorava il fatto della nascita, il termine di decadenza non decorrerà più dalla nascita, bensì dovrà decorrere dalla conoscenza di questa; in secondo luogo, che, se si riesce a provare che il marito, assente, conosceva il fatto della nascita, il termine non decorrerà più dal suo ritorno, sibbene dalla data di quella conoscenza; in terzo luogo, che, se vi fu occultamento con frode, il termine decorre dalla scoperta di questa, la quale scoperta parrebbe dovesse coincidere coll'acquisita conoscenza della nascita. Tutto questo non pare esplicitamente e, almeno sufficientemente, dichiarato nella formula adottata, la quale sembra che in parte sia perfino superflua ed ambigua, perchè, se il termine deve decorrere, in ogni caso, dalla conoscenza accertata o presunta, non si sa comprendere per qual ragione si debba contemplare, nell'ultima parte, l'ipotesi speciale della frode, che quel termine non sposterebbe; e perchè, se effettivamente quella conoscenza influisce sul decorso del termine, si deve dirlo *expressis verbis*, e non in forma indiretta e tortuosa. Se tale fu il pensiero dei compilatori — e sembra ragionevole che tale debba essere, quantunque il codice vigente (art. 166) non ammetta sospensione di termini in caso di ignoranza, salva la ipotesi della frode che, in quel sistema, era logicamente disciplinata —, si potrebbe adottare la seguente formula, unificandosi anche i due termini, per semplicità, ed eliminando, altresì, la parola « assente », che non è qui adoperata nel suo tecnico significato:

*entro due mesi dalla nascita, quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio*;

*in caso diverso, entro tre mesi dopo il suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è stabilito il domicilio familiare;*

*qualora, in entrambi i casi, egli dimostri di averne acquistata conoscenza solo più tardi, il termine decorrerà dalla data di questa.*

**Commissione Reale Procuratori di Torino:** *Vedasi l'osservazione all'art. 273.*

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:** Per semplificare i termini e le presunzioni, sembrerebbe preferibile questo nuovo testo:

*L'azione di disconoscimento del figlio nato.... spetta esclusivamente al marito, il quale deve proporla entro tre mesi da quando egli ha avuto notizia della nascita. Se il marito si trovava, al tempo della nascita, nel luogo in cui è nato il figlio, si presume che la notizia egli l'abbia avuta tosto; se invece era assente, si presume che l'abbia avuta al suo ritorno.*

*E' salva, in entrambi i casi, la prova contraria.*

La terza eventualità (« entro tre mesi dopo scoperta la frode, quando gli sia stata tenuta celata la nascita ») non ha scopo, potendosi anche questo caso presumere nel testo legislativo sopra proposto.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste:** Questo articolo regola la legittimazione attiva nell'azione di disconoscimento e suoi termini, rimaneggiando l'art. 166 del codice.

Si è chiarito opportunamente che l'azione spetta esclusivamente al marito. Però, nel caso previsto dall'art. 273, l'azione può essere promossa anche dagli ascendenti e discendenti del marito. Forse, per l'esattezza, andrebbe rilevata l'eccezione nello stesso art. 271, con un richiamo, nel primo comma, all'art. 273.

## Art. 272

(*Sospensione dei termini in caso d'interdizione*)

Se il marito si trovi in istato di interdizione per infermità mentale, la decorrenza dei termini indicati nell'articolo precedente è sospesa fino a che duri lo stato di interdizione.

Al caso dell'interdetto è parificato quello di colui che sia così gravemente infermo da potersene dichiarare la interdizione.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Masci*): Già nella dottrina si era fatto il caso della incapacità per infermità di mente, nella quale si fosse potuto trovare il marito al tempo della nascita del figlio, ed in tale ipotesi si era proposto che il termine per la proponibilità dell'azione di disconoscimento della paternità dovesse rimanere sospesa fino a che lo stato di infermità fosse durato. Or nel Progetto tale soluzione è senz'altro adottata, disponendosi in tale senso per il caso di infermità mentale, la quale abbia dato o possa dar luogo alla interdizione. Questa disposizione non ha bisogno di essere giustificata, non essendo, essa, che l'applicazione di un principio generale, relativo alla capacità delle persone.

## UNIVERSITA'

**Università di Bologna e Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Cicu*): Parifica al caso dell'interdetto quello di colui che sia così gravemente infermo da potersene dichiarare l'interdizione; ma questa richiede un'infermità di mente abituale, mentre non v'è ragione perchè la decorrenza del termine non sia sospesa anche quando l'infermità grave è temporanea.

Da notare, inoltre, che in tali casi la decorrenza del termine resta del tutto incerta.

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): Si propone di modificare così: *Se il marito sia interdetto per infermità di mente, l'azione è promossa dal tutore o, nei casi dell'articolo 423, dal protutore o altrimenti da un curatore speciale, nominato all'uopo dal giudice tutelare.*

Non sembra compatibile, col carattere di decadenza del termine e con la gravità dell'interesse che è in giuoco, la sospensione disposta nel Progetto. E' invece possibile che non soltanto l'azione (cfr. articoli 137 e 293 del Progetto), ma anche il diritto (cfr. articoli 281 e 333) familiare siano esercitati dal cosidetto rappresentante legale, pur non essendo ammessa, nel diritto di famiglia, rappresentanza volontaria. Quanto alle altre persone ammesse all'esercizio dell'azione, si veda sotto gli articoli 274 e 293.

**Università di Genova e Università di Parma** — (Rel. Prof. *Allara*): Approvo le nuove disposizioni contenute negli articoli 272 e 273.

In ordine all'art., 272, capov., rilevo una dizione diversa da quella contenuta nell'art. 99 dello stesso Progetto, diversità di dizione, che sta a denotare quella certa deficienza, già rilevata, di coordinamento tra le varie parti del Progetto.

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degni*): Per la legittimazione attiva dell'azione di disconoscimento, si è preveduto il caso, non regolato dal codice, che il marito sia interdetto per infermità di mente o che sia così gravemente infermo di mente, che possa essere dichiarata l'interdizione, disponendosi che i termini stabiliti nei vari casi (di due o tre mesi) s'intendono sospesi finchè duri lo stato d'interdizione.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): Da approvarsi incondizionatamente il nuovo art. 272; solo sarebbe da provvedere per il caso di assenza del marito, sia pure negando all'amministratore dei beni dell'assente, come è ovvio, ogni facoltà in proposito.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): E' notevole che sia stato preso in considerazione il caso del marito incapace ad esercitare l'azione di disconoscimento, perchè gravemente infermo di mente (sia interdetto, e così rappresentato dalla moglie; sia non interdetto), sospendendo la decorrenza dei brevi termini per l'azione stessa stabiliti.

## COMMISSIONI REALI

## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna** — (Rel. Avv. *Chese*): Dal contesto dell'articolo sembra che l'azione di impugnazione della paternità non sia consentita al tutore o curatore provvisorio del marito interdetto; sarebbe, perciò, desiderabile un chiarimento.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Gerace Marina** — (Rel. Avv. *Marvasi*): Si sopperisce alla necessità di evitare il pericolo che all'interdetto, all'infermo di mente, all'incapace possa la moglie infedele impunemente attribuire figli non suoi, accordandosi con disposizione nuova all'incapace ed allo infermo di mente l'azione di disconoscimento della paternità, finora ingiustamente negata.

**Commissione Reale Avvocati di Ivrea** — (Rel. Avv. *Quilico*): *Vedasi l'osservazione all'art. 273.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Lecce** — (Rel. Avv. *Grosso*): Appare utile che, con speciale disposizione innovativa, la decorrenza dei termini per l'esercizio dell'azione di disconoscimento nella filiazione legittima resti sospesa, durante la interdizione per infermità mentale del marito, finchè duri la interdizione, parificandosi a tale caso anche quello di chi sia gravemente infermo.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Pesenti*): *Vedasi l'osservazione all'art. 271.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Modena** — (Rel. Avv. *Gaudenzi*): Una disposizione che si dura assai fatica ad approvare è quella dell'art. 272, introdotta *ex novo* e relativa al termine per l'esercizio delle azioni di contestazione della legittimità spettanti al marito.

La *Relazione* non è molto chiara su questo punto. Sembra inammissibile la sospensione dei termini fino a che duri lo stato d'interdizione, perchè questo può durare anche tutta la vita del marito, e la legittimità del figlio non può rimanere in sospeso per un tempo così lungo.

Le ragioni evidenti per cui fu ristretta a termini brevissimi tanto nel codice attuale, quanto nel Progetto (due mesi dalla nascita in caso di presenza del marito, e tre mesi dal ritorno in caso di assenza o dalla scoperta della frode), l'impugnativa della legittimità del figlio da parte del marito *compos sui*, esistono pienamente anche nel caso di marito infermo di mente, perchè riguardano la condizione del figlio (indubbiamente incolpevole), condizione la quale deve dipendere il meno possibile da un evento a lui estraneo, come l'infermità mentale del presunto padre.

Non si vede, quindi, perchè non si debba seguire, per la legittimazione attiva, la regola che per la legittimazione passiva è giustamente indicata nell'art. 274, per il caso d'interdizione del figlio: e cioè deputazione di un curatore speciale da parte del giudice tutelare quando il tutore esistente non possa esercitare la nuova funzione.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli:** *Vedasi l'osservazione all'art. 271.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi** — (Rel. Avv. *Bagalà*): L'articolo colma una lacuna del vigente codice; parificando, tuttavia, all'interdetto " colui che sia così gravemente infermo da potersene dichiarare la interdizione „, era utile considerare e stabilire espres-

samente quale fosse il punto di partenza per la decorrenza del termine, in questa ultima ipotesi, in cui una dichiarazione di interdizione potrebbe anche mancare. Chè, se invece il comma in esame prevedesse soltanto la ipotesi dell'infermo di mente, il quale, malgrado non fosse ancora dichiarato interdetto al momento in cui si inizia la decorrenza del termine di cui all'art. 271, lo fosse però successivamente, esso appare non chiaro, e dovrebbe essere modificato, per evitare errate interpetrazioni.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere**: Esattamente è stata colmata la lacuna per l'impugnativa della legittimità da parte dell'interdetto e di colui che sia così gravemente infermo da potersene dichiarare l'interdizione.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Abello*): *Vedansi le osservazioni generali al titolo VI.*.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Sembra opportuno ammettere l'azione anche da parte del rappresentante legale dell'interdetto, perchè, trattandosi d'infermità inguaribile o di lunga durata, mancherebbe altrimenti, almeno fino alla morte del marito (art. 273), la possibilità di produrre l'azione di disconoscimento.

D'altronde, essendo il marito arbitro di riconoscere o meno un figlio partorito dalla moglie anche nei casi di cui agli articoli 259, 260 e 262, sembra opportuno lasciargli la possibilità di riconoscere, dopo guarito, la legittimità del figlio, anche se nel frattempo sia stata pronunciata una sentenza contraria.

L'art. 272 dovrebbe di conseguenza suonare così:

*Se il marito prima del decorso del termine di cui l'articolo 271 diviene infermo di mente, l'azione può essere esperita dal suo rappresentante legale entro tre mesi da quando egli abbia avuto notizia della nascita, oppure, se questa gli constava anteriormente, entro tre mesi dalla sua nomina.*

*Tuttavia, cessata l'interdizione, il marito, se non abbia personalmente promosso l'azione di disconoscimento, può, anche malgrado una sentenza contraria, nel frattempo pronunciata, riconoscere la legittimità del figlio.*

*Qualora il rappresentante legale dell'interdetto non abbia esperita l'azione o qualora l'interdizione, benchè concorressero gli estremi, non fosse stata pronunciata, decorrerà nuovamente a favore del marito il termine di cui all'articolo 271, dalla revoca della interdizione o dalla conseguita guarigione.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Questo articolo costituisce un'innovazione, in quanto disciplina il caso in cui il

marito si trovi in istato d'incapacità e non possa, perciò, promuovere l'azione di disconoscimento.

All'interdetto è equiparato colui che sia così gravemente infermo da potersene dichiarare l'interdizione.

Sembra opportuno precisare che questa specie d'interdizione potenziale deve essere *accertata nei modi di cui al titolo XI del Progetto.*

## Art. 273

(Art. 167 codice civile)

(*Proponibilità dell'azione da parte dei discendenti e degli ascendenti*)

Se il marito muore senza avere promosso l'azione ma prima che sia decorso il termine utile, i discendenti o gli ascendenti di lui, cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale o morale, sono ammessi ad impugnare la legittimità del figlio, ma debbono proporre l'azione entro tre mesi dalla morte del marito, o dalla nascita del figlio se si tratti di postumo.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Masci*): Per il caso in cui il marito sia morto prima che abbia esercitato l'azione di disconoscimento, ed i termini per tale esercizio non siano ancora decorsi, il diritto di promuoverla si trasferisce agli eredi.

Il codice vigente, nell'ammettere questo trasferimento dell'azione, parla solo di eredi, segue, cioè, soltanto il criterio della successione, riferendosi per tal modo ad un concetto prevalentemente economico, tanto che stabilisce un nuovo termine di due mesi, da computare dal fatto dell'ottenuto possesso da parte degli eredi dei beni del defunto o dal tempo in cui essi furono turbati dal figlio in tale possesso.

Questa disposizione è stata oggetto di ampie critiche e di discussioni profonde, che non è il caso, qui, di richiamare, perchè troppo note.

Il Progetto, nell'occuparsi di questa materia, ha creduto di risolvere ogni questione, seguendo, invece (il che appare indirizzo più logico e più in relazione con la natura dell'istituto della famiglia), un concetto sostanzialmente diverso. Innanzi tutto si amplia il diritto alla proponibilità della azione: si dice, infatti, nel Progetto, che tale azione può essere promossa dagli ascendenti o dai discendenti del marito defunto, senza riferimento alcuno alla loro qualità di erede, e si subordina tale esercizio al requisito del possibile pregiudizio, o patrimoniale o morale, che

ad essi possa derivare; se ne accresce poi il termine, da due mesi a tre mesi, e se ne fissa la decorrenza dalla morte del marito o dalla nascita del figlio, se postumo. Anche questa disposizione è degna di essere approvata, in quanto con essa si provvede ad una difesa della famiglia più completa e più efficace, dandosi la giusta prevalenza, consentanea alla sua natura, nell'esercizio della azione, a quell'elemento morale, che sta a base dell'istituto.

**Corte di Appello di Messina** — (Rel. Cons. *Pensavalle*): Non si comprende, sia per l'azione di disconoscimento di paternità, sia per l'altra di reclamo di stato legittimo, che l'azione promossa, nel primo caso dal padre, e nel secondo dal figlio, morti costoro, possa essere proseguita soltanto dai discendenti od ascendenti legittimi, e non da altri eredi, quando l'azione di contestazione di legittimità è estesa ad ogni interessato, sia pure estraneo. La Commissione ha voluto negare l'azione agli eredi non parenti, mentre il codice la riconosce, giustamente, perchè non può discutersi il diritto dello erede, sia pure estraneo, al disconoscimento della paternità, od al reclamo di legittimità. Si potrebbe porre una cautela, riproducendo la norma del codice austriaco che l'azione, in caso di pregiudizio ai diritti degli eredi, sia promossa infra un termine ristretto di tre mesi, dalla morte del padre. E' vero che la norma potrebbe provocare il giudizio; ma, data la brevità del termine, sollecitamente si verrebbe a conoscere lo stato vero del figlio. Ma, poi, è assurdo negare nei casi suddetti l'azione, quando è concessa agli eredi, per l'azione di contestazione di legittimità. La finalità non può essere diversa, rispetto al diritto che l'erede, con l'azione, intenda tutelare. Perciò si opina, che, quanto all'azione di contestazione di legittimità, sia mantenuta la dizione dello art. 169 del codice vigente, e che, per tutte e tre le azioni suddette, sia mantenuta la trasmissibilità agli eredi, anche non parenti.

**Corte di Appello di Venezia** — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Il riconoscimento dell'azione a favore dei discendenti resta giustificato dalle premesse, che il Progetto ha formulato più razionalmente, rispetto a quelle contenute nell'art. 167 del codice.

Richiamato tutto il contendere relativo alla interpretazione di tale precetto di legge e, cioè, se l'elemento della presa o della turbativa di possesso funzioni come un semplice coefficiente per la decorrenza del termine o come una *condicio* per l'esercizio dell'azione, e richiamata pure la critica, già fatta alla insufficienza della norma positiva, in quanto l'azione viene riconosciuta soltanto agli eredi e limitatamente alla protezione di interessi patrimoniali, si osserva che fondatamente il Progetto, mentre, da da un lato, affrancò l'azione dal requisito della presa o della turbativa di possesso, conformemente a quanto dispone il codice austriaco (§ 159), dall'altro estese la portata della norma, dando una logica tutela agli interessi normali e familiari e attribuendo l'azione anche ai discendenti ed agli ascendenti, siano o non siano eredi.

La nuova norma, così, viene adeguata alle esigenze, già poste in risalto dalla dottrina, escludendosi dalla legittimazione attiva soltanto quelle persone, che non abbiano una immediata ragione alla tutela degli interessi familiari, e cioè i cessionari dell'eredità, i legatari e il donatario, il quale si opponga alla revoca della donazione per sopravvenienza del figlio, che si assume non legittimo.

## CONSIGLIO DI STATO

Questo articolo, che si propone in luogo dell'art. 167 del codice del 1865, contiene, di fronte a questo, due innovazioni:

1°) sostituisce agli « eredi » del marito « gli ascendenti o discendenti del marito, cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale o morale ».

Ora, dal momento che si sono esclusi dalla possibilità di proporre l'azione di disconoscimento spettante al defunto marito « gli eredi » di lui (ai quali, invece, l'azione è oggi consentita dall'art. 167), e ciò, evidentemente e giustamente, perchè non si è voluto porre a substrato dello esercizio di così fatta azione un interesse « economico », pare eccessivo richiedere la prova, negli ascendenti o discendenti del defunto marito, di un « pregiudizio » per il mancato esperimento dell'azione: anche perchè un forte interesse morale a che non si inscriscano elementi illegittimi nella famiglia devesi, senz'altro, riconoscere a tali ascendenti o discendenti; quindi parrebbero da sopprimere, nello art. 273, le parole « cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale o morale »;

2°) fa decorrere il termine per proporre l'azione dalla morte del marito, togliendo così ogni eventualità di lunghi periodi di incertezza o di attesa, possibili per l'art. 167 attuale. E l'innovazione merita plauso; ma da essa trae nuovo risalto, invocabile a sostegno della osservazione che precede, il contenuto essenzialmente morale dell'azione di cui all'art. 273.

## UNIVERSITA'

**Università di Bologna e Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Cicu*): Si propone di sopprimere le parole « cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale o morale », come superflue: il pregiudizio c'è per il fatto della intrusione nella famiglia di un parente che non vi ha diritto.

Anche in questo articolo il termine dovrebbe decorrere dalla dichiarazione di nascita.

**Università di Cagliari**: La contraddizione tra questo articolo e l'art. 259 è palese. L'art. 259 accorda l'azione di disconoscimento del figlio nato prima dei 180 giorni al marito ed agli eredi di lui; il 273 accorda l'azione di disconoscimento del figlio nato sia *prima* che dopo i 180 giorni (art. 271), nel caso di morte del marito, ai discendenti o agli ascendenti di lui, senza far più parola degli eredi. Ora, l'art. 273 aggiunge i discendenti o gli ascendenti agli eredi (il che sembra poco probabile, data la formulazione della norma) o esclude costoro, contro la testuale disposizione dell'altro articolo?

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si propone di sopprimere l'inciso « cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale o morale »: inutile, perchè il pregiudizio morale è implicito, e inesatto, perchè non è in considerazione del pregiudizio patrimoniale, come si è osservato sotto l'art. 259, che la legittimazione all'azione può essere concessa.

**Università di Genova e Università di Parma** — (Rel. Prof. *Allara*): *Vedasi l'osservazione all'art. 272.*

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degni*): Si è espressamente dichiarato che l'azione spetta esclusivamente al marito e se ne è ammessa la trasmissione a causa di morte, quando il marito non l'avesse intentata prima che sia decorso il tempo utile, ma non più, come nel codice vigente, *jure hereditatis*, sibbene *jure sanguinis*, e limitatamente ai discendenti o ascendenti di lui, si no o no eredi, bastando un pregiudizio morale, e nel termine di tre mesi dalla morte di quello, e, contemplandosi *ex novo* l'ipotesi del figlio postumo, che potrebbe nascere anche dopo i tre mesi dalla morte, nel termine di tre mesi dalla nascita di questo.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): Sono da approvarsi le modificazioni contenute in questo articolo. Per quanto possa astrattamente ritenersi più coerente alla personalità del diritto di impugnativa del marito che nessuna impugnativa dello stato di legittimità sia consentita dopo la morte, può essere tuttavia che il marito non abbia potuto provvedere ad agire, perchè sorpreso dalla morte. Ma in tal caso è pur sempre l'interesse della famiglia, come prima, non dei terzi in genere, che deve essere tutelato. Perciò, più logicamente, al marito subentrano gli stretti parenti (discendenti, ascendenti), anzichè gli eredi: appunto come stabiliscono il codice civile (art. 173) e le altre legislazioni. Per quanto la morte del marito possa scatenare una lotta d'interessi, solo la famiglia può esser giudice

della convenienza di attentare alla propria integrità. Con ciò, rispetto agli articoli 273 e 274, bene sarebbe mutare la dizione, conservando l'espressione, che qualifica questa azione come azione di disconoscimento del figlio (quindi « disconoscere il figlio », più che « impugnare la legittimità ») : ciò, sopratutto, per accentuare il distacco dalla successiva azione di contestazione della legittimità.

**Università di Padova** — (Rel. Prof. *Ravà*) : Circa la legittimazione ad agire nelle azioni di stato, riteniamo che essa debba spettare sempre agli ascendenti e ai discendenti legittimi per l'interesse morale che essi vi hanno, e quindi senza che occorra menzionare il requisito del possibile « pregiudizio patrimoniale o morale ».

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*) : E' notevole che l'esercizio dell'azione di disconoscimento, morto il marito prima che sia decorso il termine utile, possa avvenire, non solo da parte di chi e quando fa valere un interesse patrimoniale, ma, entro un breve termine, da parte di chi fa valere anche un solo interesse morale. E questo possono far valere senza dubbio gli ascendenti e i discendenti eredi o non eredi, come dispone l'art. 273. Tuttavia, parrebbe preferibile tener conto degli eredi, se abbiano un interesse patrimoniale o morale da proteggere : ciò ad evitare che, per riguardo a chi non è erede ed ha solo un interesse morale, si dimentichi l'erede, che ha, oltre tutto, un interesse patrimoniale.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Ancona** — (Rel. Avv. *Sinigaglia*) : Si aderisce alle osservazioni della Commissione Reale di Roma.

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Dott. *Palmeggiani*) : Per quanto riguarda i figli nati prima che siano decorsi 180 giorni dal matrimonio, si crede rilevare una antinomia fra questo articolo, che in caso di morte del marito fa subentrare nel diritto di proporre l'azione di disconoscimento i discendenti e gli ascendenti di lui, e il disposto dell'art. 259, che nella stessa ipotesi attribuisce l'azione di disconoscimento agli eredi del medesimo.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia**: Questo articolo, che contempla sia l'azione di disconoscimento del figlio nato prima che siano trascorsi 180 giorni dopo la celebrazione del matrimonio (l'azione, da parecchi scrittori, è denominata azione di denegata paternità), sia l'azione di disconoscimento del figlio nato dopo i 180 giorni dalla celebrazione delle nozze, ha profondamente innovato sull'attuale codice.

Il Progetto concede l'azione solo agli *ascendenti e discendenti, che vogliono evitare a se stessi un pregiudizio morale o patrimoniale.*

Senonchè questo art. 273 è in contrasto evidente con l'art. 259 del Progetto stesso, il quale, nel caso di un figlio nato prima che siano trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio, stabilisce che « il marito e, dopo la sua morte, *gli eredi* di lui, possono disconoscere la paternità ».

Osserva quindi il Sindacato che l'art. 259 del Progetto va corretto in modo da essere coordinato con questo art. 273.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Caltagirone**: Commendevoli sono gli articoli 273 e 276, che giustamente delimitano i legittimati all'azione di disconoscimento e a quella di reclamo di legittimità. Si afferma, così, in maniera inconfutabile, la natura familiare di tali azioni, e quindi la loro intrasmissibilità.

**Commissione Reale Avvocati di Ivrea** — (Rel. Avv. *Quilico*): Felici le disposizioni di cui agli articoli 272 e 273; in quest'ultimo articolo (come nel successivo), più che di una impugnativa di legittimità, si tratta di una azione di disconoscimento; è ovvia la conseguente modifica di parole.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Mariani*): L'art. 273 (art. 167 del codice) limita agli ascendenti o discendenti del marito il diritto ad impugnare la legittimità del figlio, ove il marito sia morto senza aver promosso l'azione, come pure l'art. 276 (art. 178 del codice) limita ai figli legittimi del figlio premorto il diritto di promuovere l'azione, escludendo, nel caso dell'art. 273, ogni altro interessato, e, nel caso dell'art. 276, il diritto degli eredi di proseguire l'azione che era stata promossa dal figlio.

In questo, però, crediamo di dissentire dalle disposizioni proposte, poichè non vediamo il motivo della limitazione, mentre persiste pure, anche in questi casi, il perturbamento dell'ordine giuridico e dell'ordine familiare, e non ci sembra conforme a giustizia che, pel fatto solo che il marito non abbia incoato l'azione di disconoscimento mentre era in vita, o che il figlio non abbia promossa l'azione per reclamare lo stato legit-

timo, chi per inganno o per frode si trova a godere di uno stato che non è il suo, od in possesso di un patrimonio che non gli spetta, possa tranquillamente permanere in quello stato o in quel godimento in ispreto del diritto altrui.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: L' art. 273 ha posto su base più degna l'azione spettante agli eredi del marito, togliendo ad essa il carattere grettamente patrimoniale attribuitole dall'art. 167 del codice.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi** — (Rel. Avv. *Bagalà*): Improntato a grande equità è il criterio di limitare ai soli discendenti o ascendenti del marito, che sia morto senza avere promosso l'azione di disconoscimento, la facoltà di impugnare la legittimità del figlio, nel breve termine di tre mesi dalla morte del marito o dalla nascita del figlio postumo, purchè il termine utile a promuovere l'azione non sia decorso e possa derivare loro un pregiudizio patrimoniale o morale.

**Commissione Reale Avvocati di Pola**: Sugli articoli 271 e 273, per i quali l'azione di disconoscimento del figlio nato sia dopo che prima di 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio spetta esclusivamente al marito (art. 271, p. p.) e, dopo la sua morte, ai *suoi discendenti o ascendenti*, cui possa derivare un pregiudizio morale o patrimoniale (art. 273), la Commissione trova da osservare che essi stanno in contraddizione con l' art. 259, per cui il disconoscimento della paternità del figlio nato prima che siano trascorsi 180 giorni dal matrimonio può proporsi, dopo la morte del marito, dai suoi *eredi*. E' chiaro che le due formule sono profondamente diverse e devono venir armonizzate.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. *Schupfer*): In questo articolo, anzitutto, non si tien conto della conoscenza, mentre non è difficile che gli ascendenti o discendenti ignorino la nascita, specie del postumo, tanto più se sia stata a loro occultata.

In secondo luogo, poichè l'azione, qui contemplata, è indubbiamente anche quella di disconoscimento del figlio nato prima dei centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio, come appare dalla rubrica della sezione e dalla specificazione contenuta nell'art. 271, sembra che la disposizione si trovi in contrasto col disposto dell'art. 259, dove è detto che, in quel caso, non ostante la presunzione di legittimità del figlio, « il marito e, dopo la sua morte, gli eredi di lui, possono disconoscere la paternità ». Dunque eredi, e non ascendenti e discendenti, i quali potrebbero anche non essere eredi.

Occorre eliminare tale contraddizione, accordando l'azione ai soli eredi o, cumulativamente, anche agli ascendenti e discendenti non eredi, giammai escludendo gli eredi, che dalla semplice presunzione di legittimità di un figlio, in quel caso manifestamente illegittimo, vedono ingiustamente compromesso il loro diritto. E ciò sembra doversi estendere anche agli altri casi di disconoscimento. In ipotesi, dovrebbe essere eliminata la condizione che ai discendenti od ascendenti *possa derivare un pregiudizio patrimoniale o morale*, sia perchè il pregiudizio morale è *in re ipsa*, e non si saprebbe come altrimenti dimostrarlo, sia perchè si verrebbe implicitamente a richiedere che gli ascendenti o discendenti fossero eredi, ed allora non si saprebbe perchè si dovessero escludere gli altri eredi.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere**: In relazione alla innovazione apportata con l'art. 273, in cui è menzione del pregiudizio patrimoniale, sembrerebbe opportuno, rispetto al patrimonio, disporre che la relativa domanda venga trascritta a salvaguardia dei diritti patrimoniali dei terzi.

**Commissione Reale Procuratori di Torino**: Non si comprende nè la necessità nè la opportunità di una differenza nei termini segnati per l'azione di disconoscimento dagli articoli 271, 273, onde si riterrebbe conveniente ridurre a *due mesi* il termine, per tutti i casi previsti da detti articoli.

Ammessa con l'art. 273 per gli eredi discendenti od ascendenti la possibilità di promuovere l'azione di disconoscimento nel caso in cui possa derivare loro un pregiudizio anche solo morale, ad evitare possibili contraddizioni e conflitti nella valutazione specifica dei pregiudizi morali, che porterebbero certamente ad ingiustizie, si crede utile togliere interamente l'inciso: *cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale o morale.*

A meno che, per ragioni di interesse sociale e per ragioni che riguardano l'umana essenza dell'azione, non si ritenesse più opportuno togliere il diritto di esercitare l'azione agli eredi.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Oltre che agli ascendenti e ai discendenti, sarebbe da riconoscere il diritto di proporre l'azione anche ai fratelli o alle sorelle del defunto, semprechè, naturalmente, loro derivi un pregiudizio patrimoniale o morale.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Questo articolo corregge e perfeziona la disposizione dell'art. 167 del codice. Le

innovazioni sono da approvarsi. Forse dal punto di vista degli interessi morali e familiari che si vogliono tutelare, sarebbe giusto dare il diritto di promuovere l'azione, oltre che ai discendenti e ascendenti, anche ai *parenti collaterali di secondo grado*, che fanno indubbiamente parte del più ristretto nucleo familiare.

*Quid* per le persone contro cui non corrono le prescrizioni?

## Art. 274

(Art. 168 codice civile)

(*Legittimazione passiva*)

L'azione diretta ad impugnare la paternità è proposta contro il figlio se è maggiore d'età o emancipato, e se è minore e non emancipato o interdetto, in contraddittorio del curatore o del tutore già esistente ovvero di un curatore speciale a tal uopo deputato dal giudice tutelare quando quello esistente non possa esercitare la nuova funzione.

Nel giudizio deve pure in tutti i casi essere chiamata la madre.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Masci*): Quanto alla legittimazione passiva si seguono le stesse norme del codice vigente e se ne adotta spesso la stessa dizione. Soltanto, il contrad ittorio diretto, che dal codice vigente, per il figlio minore, è prescritto in confronto sempre di un curatore speciale, è nel Progetto diversamente regolato nel senso che tale contraddittorio si prescrive che sia diretto, oltre che per il maggiore di età, anche per il figlio emancipato e, per i figli minori, si ritiene che esso sia legittimo in confronto del tutore (o del curatore, se si tratta di interdetti) già esistente: si consente solo un curatore speciale nel caso che il tutore (o curatore) sia impedito.

Questa modificazione è senza dubbio da approvare, in quanto risponde a concetti giuridici precisi, data la capacità, in genere, che si riconosce all'emancipato, e dati i poteri che, in via normale, sono conferiti al curatore ordinario ed al tutore.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): E' affermato, negli articoli 274, 275 e 276, il principio giustissimo che nelle controversie di filiazione legittima, siano sempre chiamate in giudizio le parti del rapporto di filiazione, il padre, la madre ed il figlio, tra i quali vi deve essere un litisconsorzio necessario, con le conseguenze che la sen-

tenza emanata in confronto soltanto di alcuni di essi sarebbe priva di effetti (*inutiliter data*).

In questo modo, senza discutere qui della efficacia diretta o riflesse dei giudicati di stato, si evita, in ogni caso, lo sconcio di sentenza contraddittorie.

Si fa però rilevare una imperfezione tecnica, per ciò che concerne l'esercizio dell'azione contro il figlio, negli articoli 274 e 275.

Il primo (art. 274) dichiara: « l'azione è proposta contro il figlio se è maggiore di età o emancipato e, se è minore e non emancipato o interdetto, in contraddittorio del curatore o del tutore già esistente ovvero di un curatore speciale a tal uopo nominato dal giudice tutelare quando quello esistente non possa esercitare la nuova funzione ».

Il secondo (art. 275), per spiegare lo stesso concetto, adopera la seguente espressione: « l'azione... si propone contro il figlio e, se questo sia incapace, contro il tutore o il curatore speciale, che all'uopo gli viene nominato ».

E' opportuno, innanzitutto, per esprimere uno stesso concetto, che sia usata una stessa espressione.

Ma poi vi è un'inesattezza, perchè, a proposito del minore non emancipato o dell' interdetto, si fa menzione del curatore ordinario, contro il quale si stabilisce che debba essere proposta l'azione.

Il minore non emancipato, se non vi è chi eserciti su di lui la patria potestà, e l'interdetto sono rappresentati dal tutore, non dal curatore ordinario, il quale invece è nominato per le persone limitatamente incapaci, sottoposte a curatela, e cioè per i minori emancipati e gl'inabilitati, ma in tal caso l'azione deve essere proposta contro gli stessi e, contemporaneamente contro il loro curatore che deve assisterli; ed evidentemente questo è stato il concetto malamente espresso nei detti articoli.

Però è inutile fare menzione dell' assistenza del curatore ordinario, nei casi suddetti, ciò derivando dai principi generali.

Vi è poi una omissione, perchè non è fatta menzione della persona che esercita la patria potestà, contro la quale deve promuoversi l'azione, se si tratti di figlio minore non emancipato.

Il corrispondente art. 168 del codice civile nemmeno fa menzione del genitore che esercita la patria potestà, perchè in queste azioni di disconoscimento di paternità vi è sempre conflitto di interessi tra il figlio ed il padre o la madre ed occorre sempre la nomina del curatore speciale.

Ma secondo il Progetto è stata apportata una profonda modificazione all' istituto della patria potestà, stabilendosi che questa, in caso di adozione, passi all' adottante (art. 342), ed in questo caso, mancando ogni conflitto di interessi, l'azione di disconoscimento deve farsi contro l' adottante che esercita la patria potestà sul figlio minore adottato. Per comprendere, quindi, tutti i vari casi, con una formula comprensiva, si potrebbe adoperare, nell' uno e nell' altro articolo, la seguente espressione:

« L'azione di disconoscimento si propone contro il figlio e, se questi sia incapace, contro il suo rappresentante legale o contro un curatore speciale, a tal uopo deputa o dal giudice tutelare ».

Il codice civile non adopera la locuzione « rappresentante legale », ma essa è usata per la prima volta dal Progetto negli articoli 335, 362 e 456 e potrebbe quindi adoperarsi anche nei menzionati articoli 274 e 275.

**Sezione di Corte di Appello di Perugia** — (Rel. Pres. *Frezzini*): Pare che si sia dimenticato il protutore, tra le cui funzioni, ai sensi dell'art. 423, potrebbe rientrare quella prevista in questo articolo.

## UNIVERSITA'

**Università di Cagliari**: Si stabilisce, sull'esempio dell'art. 168 del codice civile, che l'azione d'impugnativa della paternità è diretta contro il figlio personalmente o contro il suo rappresentante legale, nel caso di incapacità. Ma il Progetto non risolve una questione gravemente dibattutasi e variamente risolta (cfr., ad es., N. STOLFI, *Diritto civile*, vol. V, n. 753), circa la legittimazione passiva nel caso che il figlio sia morto: l'azione in tal caso deve ritenersi preclusa o deve potersi intentare contro gli eredi del figlio?

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si propone il seguente testo:

« L'azione *d'impugnativa della* paternità è proposta contro il figlio, *e, se questi sia incapace,* in contraddittorio del tutore *o, nei casi dell'articolo 423, del protutore,* ovvero di un curatore speciale *nominato all'uopo* dal giudice tutelare, quando *non vi siano o non esercitino la loro funzione il tutore e il protutore* ».

Si chiariscono brevemente quelle modificazioni, che lo richiedono. Sembra che, in conformità dell'art. 423, debba prevedersi ed ammettersi la rappresentanza del protutore, salva la nomina del curatore speciale, quando il tutore e il protutore non esercitino (si ritiene preferibile questa espressione più larga) il loro ufficio. Sembra anche che debba sopprimersi la menzione del curatore già esistente, perchè l'incapace *in cura*, contrariamente a quello che dice la *Relazione*, non ha bisogno di essere assistito, in questi giudizi concernenti rapporti familiari; che, viceversa, debba prevedersi anche l'ipotesi che non esistano organi di tutela, come è, specialmente, quando l'azione di disconoscimento sia proposta dal padre.

**Università di Genova e Università di Parma** — (Rel. Prof. *Allara*): Si approvano le innovazioni dell'art. 274.

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degni*): Per la legittimazione passiva dell'azione di disconoscimento si è mantenuta immutata la norma dell'art. 168 del codice vigente, parificando al caso del maggiore quello del minore emancipato.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): Opportuna la correzione delle mende esistenti nell'art. 168 anteriore.

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Bologna**: Si opina che si sia omesso un caso: quello, cioè, del minore che si trovi sotto la patria potestà del presunto padre esercente l'azione. Bisognerebbe, quindi, specificare: « L'azione diretta . . . in contraddittori del curatore o del tutore già esistente ovvero di un curatore speciale all'uopo deputato dal giudice tutelare, e ciò anche quando quello esistente non possa esercitare, ecc. ».

**Commissione Reale Avvocati di Catania** — (Rel. Avv. *De Luca*): Correggere: « L'azione diretta a impugnare la paternità è proposta contro il figlio, se è maggiore di età o emancipato; se è minore non emancipato o interdetto, è proposta in contraddittorio di un curatore speciale nominato dal giudice tutelare o del tutore. Se quest'ultimo non possa esercitare la sua funzione in questo giudizio, si provvede a norma dell'art. 423 ».

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania**: L'articolo dispone che l'azione diretta ad impugnare la paternità, se il figlio è minore o interdetto è proposta in contraddittorio del curatore o del tutore già esistente ovvero di un curatore speciale a tal uopo deputato dal giudice tutelare, quando quello esistente non possa esercitare la nuova funzione.

Si osserva che il testo, ipotizzando il caso che il tutore trovisi in opposizione di interessi col minore, dimentica che, prima della nomina di un curatore speciale, la rappresentanza compete, in tal caso, al protutore, ai sensi dell'art. 423 dello stesso Progetto.

**Commissione Reale Avvocati di Ivrea** — (Rel. Avv. *Quilico*): *Vedasi l'osservazione all' art. 273.*

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Mariani*): In questo articolo giustamente si completa l'art. 168 del codice, escludendo la necessità della nomina di un curatore speciale al figlio minore o interdetto, contro il quale è proposta l'azione di disconoscimento, se il figlio ha già un legale rappresentante, tutore o curatore.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Perugia** — (Rel. Avv. *Ferrero*): Nella redazione dell' articolo non si è tenuto nel debito conto che l'art. 423 del Progetto disciplina la figura del protutore: le due disposizioni del Progetto vanno, perciò, opportunamente coordinate.

**Commissione Reale Avvocati di Pola**: Si preferirebbe che, nell' indicare la legittimazione passiva dell' azione di disconoscimento prevista dagli articoli precedenti, si usasse la stessa terminologia in questi usata e si dicesse: « L'azione di disconoscimento della paternità è proposta, ecc. ».

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Sarebbe da precisare, nel capoverso, che la madre debba « essere chiamata ad intervenire nel giudizio », affinchè risulti la veste processuale della madre stessa, che non è quella di parte.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: E' l'art. 168 del codice, pressochè immutato. Le modificazioni sono da approvarsi. Forse sarebbe bene precisare che è da deputarsi il curatore speciale, solo quando quello esistente non possa esercitare la nuova funzione *per ragioni d' incompatibilità.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri** — (Rel. Avv. *Coronati*): Gli articoli 274 e 293 prevedono la nomina di un curatore speciale per il minore, nel caso che vi sia conflitto di interessi fra questo e il curatore o il tutore.

Sembra che tale nomina sia inopportuna, poichè l'art. 423 prevede l'ipotesi del conflitto di interessi e dispone, all' uopo, che in tal caso il minore venga rappresentato dal protutore.

## Art. 275

(Art. 169 codice civile)

(*Azione di contestazione della legittimità*)

L'azione di contestazione della legittimità, rivolta ad impugnare o il matrimonio o il parto o l'identità del figlio, spetta a ciascuno di coloro che dall'atto di nascita del figlio risultano suoi genitori, ai loro eredi e ad ogni altro interessato. Essa si propone contro il figlio e, se questo sia incapace, contro il tutore o il curatore ordinario o il curatore speciale, che all'uopo gli viene nominato, chiamati sempre nel giudizio entrambi i genitori o il genitore superstite.

Tale azione è imprescrittibile.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Masci*): L'art. 169 del codice vigente concede l'azione di contestazione di legittima del figlio nato dopo i 300 giorni dopo lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio a chiunque vi abbia interesse. Nel Progetto, l'oggetto di tale azione si estende anche alla impugnativa del matrimonio, del parto e della identità del nato, il che è in diretto riferimento alla maggiore ampiezza che, nella riforma, si è attribuita all'azione di contestazione, la quale comprende tutti i possibili casi che, secondo la dottrina corrente, sono inclusi nelle due azioni di contestazione della legittimità e di contestazione dello stato di figlio legittimo.

Con dizione diversa, ma sostanzialmente identica, si dice, nel Progetto, contro chi l'azione è promossa.

Si aggiunge in ultimo che tale azione non si prescrive: il che per vero è consentaneo alla sua stessa natura ed allo scopo cui è diretto.

**Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta**: Assai grave e pericolosa, per il consolidamento delle condizioni giuridiche, è la declaratoria di imprescrittibilità delle azioni di contestazione della legittimità dei reclami della legittimità. E' però da far voti che al riguardo nulla sia innovato al disposto degli articoli 199 e 177 e 178 cod. civ., peraltro riprodotti sostanzialmente nel Progetto.

**Corte di Appello di Genova** — Rel. Cons. *Sa no*): Sarebbe bene aggiungere che l'azione di contestazione della legittimità non può essere esercitata dai creditori (si dice: « ad ogni altro interessato »), appunto per la natura di tale azione, che è personale.

Il Supremo Collegio (Sezione 3ª, sent. 16 giugno 1931) ha stabilito questa massima: la madre del figlio premorto, stato iscritto allo stato civile come nato da madre ignota, può provare con testimoni lo stato di madre legittima, ai sensi ed entro i limiti dell'art. 174 cod. civ. (art. 266 del Progetto). *I creditori* della madre possono, *utendo juribus* di questa, rivendicarne lo stato di maternità legittima, agli effetti di una conseguente azione di petizione di eredità (art. 1234 cod. civ.).

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): L'art. 275 dichiara: L'azione di contestazione della legittimità è rivolta ad impugnare o il *matrimonio* o il *parto* o l'*identità del figlio* . . . » e non contempla l'azione diretta ad impugnare il *concepimento nel matrimonio*, che, fuori dell'azione di disconoscimento della paternità, si può avere quando falsamente si faccia risultare come nato nel matrimonio il figlio nato prima della celebrazione, o si faccia risultare nato prima di 300 giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio il figlio nato dopo il detto termine, oppure si faccia apparire come figlio legittimo quello nato oltre i 300 giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio, che è l'ipotesi prevista dall'art. 260 del Progetto.

Sarebbe opportuno, quindi, di includere nell'art. 275 anche il caso dell'azione diretta ad impugnare il concepimento del matrimonio, nei sensi suddetti, oppure, se si vuol lasciare fuori questo caso, aggiungere nell'art. 260 che l'azione ivi prevista, di contestazione della legittimità del figlio nato oltre i 300 giorni, debba essere proposta « a termine dell'articolo 275 », per determinare così, anche rispetto alla detta azione, sia la legittimazione passiva che la imprescrittibilità, com'è ammesso per tutte le azioni di contestazione della legittimità nel citato art. 275 del Progetto.

## UNIVERSITA'

**Università di Cagliari**: Questa norma, del tutto nuova, per risolvere una questione ora assai grave, dichiara imprescrittibile l'azione di contestazione della legittimità, il che, agli effetti personali, si può giustificare. Ma *quid* per gli effetti patrimoniali, a proposito dei quali si dubita fortemente (cfr., ad es., FADDA e BENSA, *Note al Windscheid*, pag. 1084 e segg.) se siano soggetti o non a prescrizione estintiva?

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Meglio si direbbe: « L'azione di contestazione della legittimità, *con la quale si nega* o il matrimonio o il parto o l'identità del figlio, *spetta ad ogni interessato*. Essa si propone contro il figlio e, se questi sia incapace, *in contraddittorio delle persone indicate nel primo comma dell'articolo precedente*, chiamati sempre, nel giudizio, *i genitori* ».

La nuova formula è, ad avviso di chi la propone, più snella e presenta al tempo stesso il vantaggio di uniformare le disposizioni di questo articolo e del precedente, alle osservazioni sul quale si rinvia, per ogni altro chiarimento.

Si propone di sopprimere il capoverso come superfluo, per l'essenziale imprescrittibilità delle azioni di stato, anzi per l'inammissibilità della prescrizione nel diritto di famiglia.

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degni*): L'azione di contestazione della legittimità è stata regolata più compiutamente. Si è riprodotta la norma che essa spetta a chiunque vi abbia interesse, ma poichè, nel Progetto, tale azione abbraccia tutti i possibili casi che rientrano nelle due azioni di contestazione dello stato di figlio legittimo, si è esplicitamente dichiarato che essa spetta ai genitori, ai loro eredi e ad ogni altro interessato. Per la legittimazione passiva, si è dichiarato che essa dev'essere proposta contro il figlio o, se questi è incapace, contro il tutore o il curatore ordinario o un curatore speciale, in contraddittorio sempre dei genitori o del genitore superstite, se l'azione non è istituita da questi. E tale azione, come quella di reclamo di stato, si dichiara imprescrittibile.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): E' noto che vi è stato dissenso, nelle varie legislazioni, sul punto della legittimazione attiva quanto all'azione di accertamento negativo. O ammetterla a favore di qualunque interessato, come questione da risolvere pregiudizialmente nella decisione di altre controversie, oppure limitare al marito il diritto di dar la prova contraria alla presunzione di paternità nascente dal vincolo coniugale con la madre. E vario è, in quest'ultimo caso, il modo di considerare quest'azione del marito: mezzo di prova, oppure negozio giuridico escludente il diritto di ogni altro ad opporre la non legittimità del figlio. Mentre il diritto comune propendeva verso la prima soluzione, le legislazioni si sono prevalentemente attenute a quest'ultima, dal cod. pruss. al cod. aust. (§§ 156, 158, 159 e al cod. Nap. (articoli 312-318); non ostante qualche scrittore abbia proclamato, in generale, che, a differenza dell'azione di reclamo, quella di accertamento negativo poteva, per questo codice, proporsi da qualunque interessato.

Il Progetto qui si è attenuto alla prevalente opinione e ha fatto benissimo: la legittimazione attiva spetta solo al marito, e, alla sua morte, ai discendenti o ascendenti, e solo entro i brevi termini, che l'art. 270 ha conservato intatti. Ma, pur apprezzando la diversità della ipotesi prevista nell'art. 275, non riteniamo che basti a suffragare la estensione della legittimazione attiva per essa prevista. In qualunque caso il marito, capo della famiglia, e che di questa tutela l'interesse, deve essere il giudice unico sulla opportunità o no di sopprimere lo stato di legittimità a chi ne è investito come figlio. L'unità e la dignità della famiglia sono una troppo gran cosa perchè siano in balìa di chiunque pretenda attentarvi, sia pure nei casi ipotizzati nell'art. 275, relativi al parto o alla identità del figlio. Cosa diversa è la mancanza di valido matrimonio, nei casi di annullabilità assoluta: evidentemente, impugnando il matrimonio, nei casi di annullabilità assoluta, si perviene a rilevare la non legittimità del figlio.

Con questa limitazione sarebbe singolarmente semplificata l'impugnativa dello stato di legittimità (e si intende che ad ogni modo escludiamo il caso, a sè stante, del figlio nato dopo 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio). Gli articoli del Progetto si potrebbero, però, anche più ridurre, togliendo l'ultimo segno di quella specie di *bosco della Merlata* che è oggi, col codice civile e, secondo i più, il sistema delle azioni di filiazione.

(Rel. Prof. *Cicu*): L'azione di contestazione può esser diretta anche contro il possesso di stato: bisognerebbe quindi aggiungere, dopo le parole « dell'atto di nascita »: « o dal possesso di stato ».

**Università di Padova** — (Rel. Prof. *Ravà*): *Vedansi le osservazioni generali al capo I.*

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): L'art. 275, che corrisponderebbe all'art. 169 del codice, ha un ben diverso rilievo, secondo gli insegnamenti della dottrina, e disciplina anche la legittimazione passiva dell'azione di contestazione, da quello trascurata.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Catania** — (Rel Avv. *De Luca*): Bisognerebbe chiarire che l'azione è imprescrittibile, in quanto abbia per oggetto lo stato in sè; ma in quanto sia rivolta a far valere un interesse patrimoniale, è soggetta a prescrizione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna** — (Rel. Avv. *Ghera*): Analogamente a quanto è stato osservato all'art. 260, il Sindacato è d'avviso che debba sopprimersi l'inciso « e ad ogni altro interessato ».

**Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara**: Parrebbe opportuno un chiarimento od ampliamento dell'articolo (in rapporto agli articoli precedenti), comprendendo nell'azione di contestazione e regolando anche il caso di nascita della prole dopo il 300° giorno susseguente alla morte del marito.

**Commissione Reale Avvocati di Messina** — (Rel. Avv. *Pettini*): Sembra che si possa sopprimere la indicazione tassativa di tutti coloro cui è concessa l'azione di contestazione della legittimità, essendo sufficiente dire: ... *a chiunque vi abbia interesse*.

Infatti, se l'azione si è voluta concedere, come si è detto *ad ogni interessato*, a che scopo indicare coloro « che dall'atto di nascita risultano suoi genitori, ai loro eredi.. » ?

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Mariani*): L'art. 275 specifica, meglio che non l'art. 169 del codice, l'azione che mira a contestare la legittimità del figlio, fissando che la contestazione deve essere rivolta ad impugnare o il matrimonio o il parto o l'identità del figlio, e dichiara tale azione imprescrittibile, com'è imprescrittibile l'azione del figlio per reclamare lo stato legittimo.

(Rel. Avv. *Porro*): Nell'art. 275 del Progetto si riconosce una azione di contestazione della legittimità, rivolta ad impugnare o il matrimonio o il parto o l'identità del figlio; si stabilisce che tale azione si propone contro il figlio (e, occorrendo, contro il tutore o il curatore ordinario o deputatogli all'uopo); che tale azione è imprescrittibile; che spetta « a ciascuno di coloro che dall'atto di nascita del figlio risultano suoi genitori, ai loro eredi e a ogni altro interessato », e che nel giudizio siano chiamati sempre entrambi i genitori o il genitore superstite. Tutto ciò merita, ad avviso del referente, piena approvazione; ma esso crede di osservare che la formola finale dell'art. 169 del codice è preferibile, come più concisa e più esauriente, in confronto di questa dell'art. 275 del Progetto: il dire che l'azione spetta a chiunque vi abbia interesse, comprende, nella sua latitudine, tanto coloro che dall'atto di nascita risultano genitori, quanto i loro eredi, onde l'art. 275 in questa parte potrebbe più sobriamente dire, che « la azione... spetta ad ogni interessato ».

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi** — (Rel. Avv. *Bagalà*): Lodevoli sono le disposizioni degli articoli 275 e 276, con cui vengono disciplinate, rispettivamente, l'azione di contestazione della legittimità e il reclamo di legittimità; prescrivendosi l'obbligo che tanto nell'uno quanto nell'altro caso siano presenti nel giudizio ambedue i genitori o quello superstite, e sancendosi espressamente anche la imprescrittibilità dell'azione di contestazione della legittimità, nell'attuale codice stabilita soltanto a favore del figlio nel caso di reclamo di legittimità.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Abello*): *Vedansi le osservazioni generali al titolo VII.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): Si preferisce, alla dicitura usata nell'art. 275 per indicare le persone a cui spetta l'azione di contestazione della legittimità, quella dell'art. 169 del codice (*a chiunque vi abbia interesse*), essendo superfluo distinguere, come legittimati ad agire, i presunti genitori e i loro eredi, da tutti gli altri interessati, dato che a nessuno più di quelli interessa contestare la legittimità di cui trattasi.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Anche qui, in luogo della parola *interessato*, sarebbe da dire: *e a chiunque abbia interesse materiale e morale.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Si rimaneggia l'art. 169 del codice. Stilisticamente, all'espressione del Progetto « ad ogni altro interessato » sembra preferibile, perchè più calzante, quella del codice: *a chiunque vi abbia interesse.*

## Art. 276

(Art. 177, 178 codice civile)

(*Reclamo della legittimità*)

L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio; ma se egli non l'abbia promossa e sia morto in età minore o nei cinque anni dopo conseguita la maggiore età, può esse e promossa dai figli legittimi di lui. Se l'azione sia stata proposta contro uno solo dei genitori, l'altro deve essere chiamato in causa, se sia tuttora vivente.

L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Masci*): L'azione per reclamare lo stato legittimo è nel Progetto, per quanto con forma diversa, mantenuta e disciplinata nello stesso modo che nel codice vigente. Soltanto l'esercizio di tale azione, oltre che al figlio, nel caso che egli sia morto in età minore e non l'abbia promossa, ovvero sia morto nei cinque anni dopo conseguita la maggiore età, è consentita ai figli legittimi di lui e non già agli eredi o discendenti, come, con espressione più ampia, si esprime il codice attuale.

Le ragioni dette innanzi, a proposito del trasferimento dell'azione di disconoscimento di paternità, del marito che sia morto, ai suoi ascendenti o discendenti e non già ai suoi eredi, valgono anche qui a giustificare tale disposizione e la limitazione ai figli legittimi del figlio morto si spiega con lo stesso contenuto dell'azione e lo scopo a cui tende. Anche questa azione è dichiarata imprescrittibile.

Si è infine soppresso l'ultimo capoverso dell'art. 178 del codice vigente, il quale riguarda la facoltà negli eredi o discendenti di proseguire l'azione già promossa dal figlio, perchè, e giustamente, si è ritenuto che tale facoltà deriva dalla applicazione di un principio di ordine generale.

**Corte di Appello di Messina** — (Rel. Cons. *Pensavalle*): *Vedasi l'osservazione all'art. 275.*

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): A proposito di reclamo della legittimità, l'art. 178 del codice civile contiene il seguente capoverso:

« Quando l'azione fu promossa dal figlio, può essere proseguita dagli eredi o discendenti, se non vi fu recesso nè perenzione d'istanza ».

Il Progetto non ha riprodotto questa disposizione, e la *Relazione* ne spiega la soppressione, dichiarando che quel capoverso contiene l'applicazione di una regola generale, ed è perciò del tutto superfluo (pag. 37).

Però deve rilevarsi che, avendo il Progetto giustamente *esclusi gli eredi*, dal diritto di agire in materia di *azioni di stato*, concernenti la filiazione legittima, per la ragione che non sia lecito di agire a tale scopo per tutelare soltanto interessi patrimoniali, non dovrebbero essere loro trasmesse le dette *azioni di stato*, nemmeno quando fossero già state esercitate mediante azione giudiziale ed il giudizio fosse tuttora pendente.

E tanto più ciò dovrebbe essere seguito, ove si tenga presente che in caso *quasi analogo*, e propriamente nell'azione di dichiarazione della

filiazione naturale, lo stesso Progetto esclude gli *eredi* e dichiara espressamente che « *l' azione già promossa* dal figlio, in caso di morte di lui, non può essere proseguita che dai suoi discendenti legittimi » (art. 303, ult. comma), esclusi cioè gli eredi come tali, che non abbiano la qualità di discendenti.

Si propone, pertanto, che anche una dichiarazione simile sia aggiunta nell' art. 276 del Progetto.

Si fa inoltre rilevare una grave difformità esistente tra lo stesso art. 276 e gli articoli 279 e 303 del Progetto, per ciò che riguarda la *legittimazione attiva* della azione, dopo la morte della parte interessata.

L' art. 276 dichiara che dopo *la morte del figlio* l' azione di *reclamo della legittimità* può essere promossa dai *figli legittimi* di lui.

Nell' art. 303, invece, si dichiara che l' azione di dichiarazione *della filiazione naturale* può essere promossa dopo la morte del figlio, dai *discendenti legittimi* di lui, la quale espressione, più generale dell' altra, costituisce un maggiore favore per la filiazione legittima, ciò che non può essere ammissibile.

Questa disparità deve essere tolta, e deve consentirsi, quindi, non soltanto ai *figli*, ma a tutti i *discendenti legittimi*, l' azione di *reclamo della legittimità del loro autore.*

E deve aggiungersi che anche nell' art. 273 del Progetto è stabilito che dopo la morte del marito, e prima che sia decorso il tempo utile, l' azione possa essere promossa dai *discendenti di lui*. Ora non si comprende per quale ragione l' azione di disconoscimento debba essere concessa a tutti i discendenti del marito; e debba, invece, essere trattata con minor favore l' azione di *reclamo della legittimità*, limitandola soltanto a favore dei *figli legittimi*, senza estenderla a tutti i *discendenti*.

Di guisa che, pure per quest' altra ragione, resta giustificata la proposta correzione, di sostituire, cioè, nell' art. 276 del Progetto, ai *figli legittimi*, la locuzione più generale di *discendenti legittimi*.

Infine, nello stesso art. 276 è detto che l' azione è imprescrittibile riguardo al figlio, ma nulla è detto rispetto ai *figli legittimi* di lui o ai suoi *discendenti*. Per costoro si dovrebbe, invece, stabilire un termine di prescrizione, che potrebbe essere quello di cinque anni dalla loro maggiore età, quasi per analogia a quanto è stabilito nell' art. 303 per l' azione concernente la dichiarazione giudiziale di filiazione naturale a favore di discendenti, rispetto ai quali è pure stabilito un termine di prescrizione limitato a due anni.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof *Santoro-Passarelli*): Non si comprende la restrizione ai figli legittimi, in contrasto con la disposizione del codice e con l' espressione generica « figli », usata nella

stessa *Relazione* (pag. 138). Si propone di modificare così: « può essere promossa dai *discendenti* di lui ».

Anche nel capoverso di questa disposizione, per la ragione accennata sotto la precedente, si propone di sopprimere, e comunque di rimuovere, la limitazione al figlio dell'imprescrittibilità.

**Università di Messina** — Rel. (Prof. *Degni*): Per l'azione di stato si sono riprodotte le norme degli articoli 177 e 178 del codice vigente, riunite in un solo articolo, con la modificazione di escludere anche qui la trasmissione di essa *jure hereditatis* e ammettendola soltanto *jure sanguinis*, limitatamente ai figli legittimi del figlio premorto, e chiarendo espressamente che l'azione dev'essere proposta in contraddittorio di entrambi i genitori.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Cicu*): Si propone di accordare l'azione, dopo la morte del figlio, non soltanto ai figli legittimi, ma anche ai discendenti immediati. Nel primo giudizio dovrebbero esser chiamati tutti.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): Quanto all'azione di reclamo di legittimità, l'art. 276 ne disciplina la legittimazione passiva, già trascurata dall'art. 178 anteriore; ma quanto alla legittimazione attiva, esclude gli eredi ivi contemplati, come li escluse l'art. 273 per l'azione di disconoscimento; ed anche qui potrebbero farsi osservazioni conformi.

## CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

Gli articoli 177 e 178 del codice vigente hanno dato luogo alla questione se i creditori possano esercitare la azione di reclamo di stato.

L'art. 276 del Progetto non la risolve.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Caltagirone**: *Vedasi l'osservazione all'art. 273.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì** — (Rel. Avv. *Franciabichi* e *Ebsthi*): Sembra inutile l'intervento del pubblico ministero.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Lecce** — (Rel. Avv. *Grosso*): L'azione di reclamo di legittimità, ove sia morto il figlio, si è attribuita ai soli figli legittimi di lui, anzichè agli eredi, per ovvie ragioni morali e familiari; così come viene sottratta agli eredi del marito l'azione di disconoscimento della paternità, affidandola, dopo la sua morte, ad ove sia in corso il breve termine di sperimento, ai soli discendenti ed ascendenti dello stesso marito. Sono modifiche provvidamente intese al maggiore rispetto ed alla più intima saldezza dell'istituto, che meritano il più vivo elogio.

**Commissione Reale Avvocati di Messina** — (Rel. Avv. *Fettini*): Il reclamo di legittimità si è inteso con questo articolo limitare, evidentemente, al figlio ed ai figli *legittimi* di lui.

Certo può essere pericoloso estenderla ancora ad altri discendenti, oltre i figli di lui, ma non sembra possa esservi motivo per negarla ai figli *naturali* di lui, riconosciuti, che dal reclamo di legittimità del padre potrebbero ricevere notevole vantaggio.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Mariani*): *Vedasi l'osservazione all'art. 273.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Modena**: Il codice attuale (art. 178) aggiunge un capoverso così concepito: « Quando l'azione fu promossa dal figlio, può essere proseguita dagli eredi o discendenti, se non vi fu recesso o perenzione d'istanza ».

Tale aggiunta non è stata ripetuta (naturalmente limitando l'azione ai figli legittimi, secondo il principio generale accolto nel Progetto) perchè, dice la *Relazione*, *l'applicazione di una regola generale ed è perciò del tutto superflua*.

L'art. 276 del Progetto non la

Sembra, invece, che non si possa convenire colla *Relazione* sull'opportunità della soppressione. La regola generale sarebbe quella processuale degli articoli 332 e segg. cod. proc. civile, secondo cui la morte dell'attore o, in genere, di una delle parti, produce solo la sospensione, non la estinzione del processo. Ma se questa regola riceve applicazione incontrastata in tema di preteso patrimoniali, non altrettanto avviene in tema di azioni strettamente personali e normalmente trasmissibili, come è quella di cui trattasi. Si fa invero questione se possono proseguirsi azioni coloro che non potrebbero promuoverle *ex novo*, ove il titolare fosse morto senz'averle promosse.

Appare quindi opportuno il mantenimento della suddetta aggiunta, tanto più che la soppressione potrebbe dar motivo ad un' interpretazione contraria a quella voluta, potendosi dire, quando non si abbia presente il motivo della soppressione (il che, dopo un certo tempo dall' emanazione della legge, accade normalmente) che il legislatore, sopprimendo l' aggiunta, ha voluto togliere ai discendenti la facoltà, che sotto il codice precedente (l' attuale) avevano, di proseguire l' azione di reclamo dello stato legittimo, promossa dal figlio e interrotta dalla sua morte, nei casi in cui i discendenti stessi non potrebbero promuoverla *ex novo*.

E' altresì opportuno rilevare che un' aggiunta analoga è contenuta nell' art. 303, capov., del Progetto (redatto da diverso relatore), circa l' azione del figlio per reclamo della paternità naturale.

Quello che nell' attuale capoverso dell' art. 178 è certamente inutile è la riserva relativa al caso di recesso o perenzione d' istanza, e forse a questa volle accennare il relatore nell' art. 274 del Progetto, essendo indubitato che, nei casi di perenzione o recesso, non è di proseguimento, ma di promozione *ex novo* che può parlarsi.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli:** Sembra inutile stabilire che, se l' azione di reclamo di legittimità sia stata proposta contro uno dei genitori, il giudizio debba reintegrarsi con la citazione dell' altro: in ogni modo il precetto sarebbe incompleto, perchè non parla degli eredi nel caso che il genitore sia morto.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi** — (Rel. Avv. *Bagalà*): *Vedasi l' osservazione all' art. 275.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno** — (Rel. Avv. *Mobilio*): In tutti i giudizi relativi a controversie sullo stato delle persone, considerata l' indole pubblica dell' istituto, occorrerebbe l' intervento del pubblico ministero, anche per evitare eventuali collusioni, tendenti a mutare lo stato delle persone. Occorre, inoltre, precisare che le statuizioni del tribunale debbono essere annotate, previe le formalità di pubblicazione per la partecipazione ai terzi, nei registri dello stato civile.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: L' azione di reclamo di stato rimane qual' è negli articoli 177 e 178 del codice.

L' art. 178 parla di « eredi o discendenti ». Il Progetto parla solo di « figli legittimi ». L' art. 273 del Progetto contempla i discendenti e gli ascendenti. Comunque, si potrebbe concedere la legittimazione attiva anche ai figli *riconosciuti* del figlio, poichè sembra che questi siano da equipararsi, sotto ogni aspetto, ai figli legittimi.

## CAPO II

## Della filiazione illegittima e della legittimazione

### OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

### MAGISTRATURA

**Corte di Cassazione del Regno** : La materia di questo capo è una delle più difficili, e quella che, più di tutte le altre attinenti all'ordinamento familiare, è soggetta ai criteri politici ispirati dalla necessità e dai sentimenti sociali che prevalgono nei vari tempi e presso i vari popoli. L'apprezzare quale debba essere la condizione che deve essere fatta dalla legge ai figli naturali è perciò materia che deve essere lasciata alla deliberazione dell'organo che dei sentimenti e delle necessità della vita del popolo è in grado di essere il meglio edotto : il Governo del Re.

Pertanto ci limiteremo a prendere in esame le singole disposizioni del Progetto per accertare se, fermi restando i criteri dai quali le stesse furono dettate, rispondono dal lato tecnico alle necessità alle quali con esse si è inteso provvedere.

**Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta** : Si sente il dovere di tributare elogio al Progetto, per avere conservato la classica distinzione fra prole riconoscibile e prole non riconoscibile. Pur consapevole delle ragioni sentimentali verso le innocenti creature, onde è ispirato il proposito di equiparare tutti i figli nati fuori matrimonio, non sappiamo allontanarci dalla antica distinzione, per l'omaggio che si deve alla famiglia, e per le conseguenze che, in rapporto ad essa, deriverebbero dalla equiparazione dei figli adulterini ed incestuosi ai figli naturali.

**Corte di Appello di Catanzaro** — (Pres. Sez. *Perotti*) : Caratterizzano questo titolo le profonde innovazioni in tema di filiazione illegittima, le quali consentono di poter dire, parafrasando le parole di

uno scrittore politico, che il *codice dimostra, con esse, di avere un cuore.* I tempi, infatti, sono maturi perchè si provveda a colmare le gravi lacune della legge vigente, che, per un esagerato e malinteso spirito di tutela della famiglia legittima, non concede se non quelle che possono dirsi briciole di protezione giuridica ai figli illegittimi, massime agli incestuosi e agli adulterini. Il problema dev'essere di necessità superato dalla legge civile. Nessun problema di importanza sociale o politica nel più alto senso della parola è stato ignorato e non arditamente affrontato dal Regime. Ed è titolo di onore per Esso, di fronte al mondo civile, di aver [illegible] l'assistenza sociale la maternità e la infanzia, senza distinzione di legittimità o illegittimità, così come già il legislatore di guerra aveva provveduto, nel miglior modo [illegible] per la Patria. Il Progetto ha italianamente operato a mettere la legge civile in perfetta consonanza con le altre provvidenze del Regime, soddisfacendo così una delle più profonde ed annose esigenze della nostra civiltà giuridica, senza venir meno, [illegible] energicamente rinsaldando alla tutela della famiglia legittima.

**Corte di Appello di Genova** — (Rel. Cons. *Sarno*): Profonde innovazioni al vigente codice introduce il Progetto per quanto ha tratto alla *filiazione illegittima*. Il Progetto ammette che il riconoscimento dei figli naturali si faccia anche con dichiarazione all'ufficiale di stato civile, posteriore alla nascita od al concepimento, o davanti al giudice delle tutele, o con testamento di qualsiasi forma.

Con ardita e lodevole innovazione vieta il riconoscimento sino a che il genitore o i genitori non abbiano raggiunto un'età tale da poter comprendere la gravità ed importanza di tale atto; ammette il riconoscimento di un figlio premorto, in modo che la dichiarazione vada in favore dei suoi discendenti; vieta che nell'atto di riconoscimento da parte di uno dei genitori sia indicata la persona dell'altro, e regola, con chiarezza e precisione, le azioni di impugnativa del riconoscimento, che estende anche ai figli [illegible].

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Sost. Proc. Gen. *Morbioli*): E' questo il campo, nel quale più ebbe a cimentarsi lo spirito di riforma, ispirato il proposito di equiparare tutti i figli nati fuori matrimonio e nello stesso tempo il senso di misura, di cautela e di equilibrio della Commissione.

Dall'assieme delle disposizioni, da essa elaborate si trae subito l'impressione che non ha, come poteva temersi, menomato quel rispetto alla santità delle giuste nozze ed all'onore e alla pace della famiglia legittima, di cui tanto e giustamente si è preoccupato il legislatore italiano. Essa non ha fatto che spostare la base e mutare il mezzo della tutela della famiglia legittima, poichè, mentre il codice vigente l'affida tutta a una serie di divieti e di restrizioni, che in definitiva [illegible]

rabilmente sul capo innocente dei nati da connubi extralegali, il Progetto invece la incardina sulla responsabilità dell'uomo per l'esercizio, comunque attuato, della funzione generativa fuori del matrimonio, e sul diritto di tutti i figli illegittimi non solo ad una assistenza sociale, ma anche ad una protezione familiare. Di qui la via aperta alla ricerca non solo della maternità ma anche della paternità naturale, la riconoscibilità estesa ed agevolata in genere per tutti i figli illegittimi e ammessa, entro certi limiti, anche pei figli incestuosi o adulterini, l'azione per il risarcimento concessa alla donna sedotta.

Basta questa rapidissima sintesi per far comprendere come il nuovo orientamento legislativo, in argomento tanto grave e scabroso, onori altamente il Governo e la Commissione che lo propongono.

La maggior larghezza fatta dal Progetto al riconoscimento ed alla legittimazione dei figli naturali è in un certo senso giustificata, anzi reclamata, dalla necessità di non deteriorare la condizione attuale dei figli illegittimi, almeno di fatto.

Poichè, vigente l'attuale codice, col suo divieto della ricerca della paternità e colle maggiori restrizioni a quella della maternità, è reso possibile il riconoscimento e talora perfino la legittimazione abusiva sostanzialmente, ma legalmente inoppugnabile, di figli, che secondo il vero stato delle cose, a rigore di diritto, avrebbero dovuto rimanere esclusi. Ammessa, nel Progetto la ricerca della paternità ed estesa quella della maternità, in troppi casi sarebbe stato reso legalmente impossibile ciò che oggi si compie a favore dei figli illegittimi, abusivamente ripetesi, ma con estrinseca legalità. Era quindi inevitabile che la nuova legge, postasi sulla via di rialzare e favorire le sorti della prole naturale, aprisse qualche breccia nelle difese della famiglia legittima, per non pregiudicare di fatto quella prole che voleva soccorrere.

**Corte di Appello di Venezia** — (Rel. Cons. *Colagrosso*). Si deve riconoscere al Progetto il merito di avere intensamente innovata l'attuale disciplina giuridica, orientando l'opera di riforma all'abbandono di ogni criterio di eccessiva pietà, tale da compromettere, per malintese morbidezze sentimentali, la compagine e la solidità della famiglia legittima e riconoscendo, d'altra parte, alla famiglia illegittima una condizione giuridica pienamente adeguata alle esigenze dei diritti del sangue, della morale e della giustizia.

Uniformandosi a tali criteri direttivi, il Progetto ha apportato a tutto l'attuale sistema una coraggiosa ed armonica revisione, la quale, se tenne in debito conto lo stato di diritto di vari altri paesi e tutti i postulati del pensiero moderno, costituisce, tuttavia, una speciale ed inconfondibile regolamentazione di carattere schiettamente nazionale, animata da una saggia, cauta e penetrante valutazione di tutta la comparativa importanza dei vari interessi che alimentano il complesso problema.

Tale improntà di savia regolamentazione si palesa evidente nel sistema del riconoscimento volontario, in quanto il Progetto ha plasmato

tale istituto, dandogli una precisa sagoma giuridica, quale era stata già suggerita da tutto lo sviluppo dottrinario.

Dal fatto decisivo di essersi fissata un'età minima, in cui si può validamente riconoscere (art. 277) e dal fatto, altresì, di essersi negato valore al riconoscimento avvenuto *invito filio* (art. 281) argomento per poter considerare come il Progetto, tra le varie tendenze dottrinali, ha accolto quella, più logica, che qualifica il riconoscimento come uno speciale atto di potere familiare, volto ad attribuire al procreato lo *status* di figlio.

Posto il riconoscimento su tale base, resta legittimata l'azione di impugnativa concessa a chiunque vi abbia interesse (art. 292), poichè essa rappresenta la garanzia circa l'uso di tale potere; e pieno consenso suscita, altresì, tutta la speciale disciplina preordinata dal Progetto per regolare le singole ipotesi della delicata materia (articoli 292-298): disciplina, che, per intuitive ragioni, non può coincidere con quella relativa alla impugnabilità dei negozi giuridici patrimoniali.

Egualmente è da approvarsi tutto il manipolo delle norme dirette ad agevolare il riconoscimento (art. 280), mercè l'ampliamento della cerchia dei pubblici ufficiali che possono ricevere l'atto, mercè la precisa indicazione degli atti idonei al riconoscimento, ivi compresi i testamenti di qualsiasi specie, e mercè, infine, la formulazione del principio, importantissimo, circa l'ammissibilità del riconoscimento di un figlio premorto, in favore dei suoi discendenti legittimi e dei suoi figli naturali (art. 282).

Tale principio venne giustamente affermato, giacchè a legittimarne l'accoglimento sta, oltre l'argomento validissimo offerto dall'art. 196 del codice, anche il motivo già indicato dalla dottrina, e cioè che in tale caso i figli superstiti quasi impersonano il loro genitore; mentre sarebbe ingiustificata una potestà di riconoscimento, quando il figlio fosse morto senza discendenti.

La proposta riforma circa il riconoscimento dei figli naturali, adunque, per la giuridica sua costruzione, per lo spirito liberale che l'informa e per la formulazione di tutte le norme, trova pienamente consenzienti.

## UNIVERSITA'

**Università di Cagliari**: Taluni hanno rilevato, specie di fronte alle critiche formulate dal BRUNETTI, che non conviene ammettere la protezione dei figli naturali nei limiti amplissimi proposti dalla Commissione con sacrificio, forse eccessivo, della famiglia legittima o, quanto meno, che non è opportuno attribuire loro lo *status* di figli, bastando accordare loro soltanto l'azione per conseguire gli alimenti, perchè in tale senso era orientato il diritto italiano prima della codificazione.

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): In riguardo alla disciplina della filiazione illegittima le osservazioni non possono avere un carattere prevalentemente tecnico, non possono limitarsi alla regolamentazione di dettaglio, ma devono riguardare la sostanza stessa della riforma. A questo punto, mentre è già manifesto che anche riguardo agli istituti fin qui considerati non pochi voti e riserve di carattere sostanziale e talvolta fondamentale debbono farsi, si può meglio precisare che riguardo alla filiazione illegittima — materia fra le più gravi, come a ragione osserva la *Relazione* (p. 139), e la cui disciplina legislativa è fra le più invecchiate e più disformi dall'odierna coscienza sociale — la Commissione ha già elaborato, dal punto di vista tecnico, come da quello politico-legislativo, una felice quanto ardita riforma, che non si sarebbe neppure sperata fino a pochi anni fa, e bene sarà completata dall'annunziata radicale riforma delle disposizioni concernenti la filiazione naturale in materia di donazione e successione (v. *Relazione*, pag. 166 e segg.). L'incandescente materia ha già, nel breve tempo trascorso dopo la pubblicazione del Progetto, richiamato l'attenzione di vari studiosi, i quali tutti, pur partendo da concezioni diverse e spesso opposte, si sono trovati concordi, ad avviso del relatore, in conformità delle idee da lui già manifestate quando il Progetto comparve, come di qualche altro scrittore, che si è poi pubblicamente dichiarato nello stesso senso, poichè si è dimostrato di volere coraggiosamente innovare l'immanchevole e stantìo regolamento del codice, è bene, in particolare per la dichiarazione giudiziale di paternità, romperla con la tradizione, nè antica nè nostra, del divieto, temperato da alcune eccezioni, ed affermare il contrario principio, il quale non abbisogna neppure di essere dichiarato, che l'azione di reclamo della paternità naturale è concessa, con l'osservanza delle cautele che lo stesso Progetto saviamente dispone. Accanto a questa, si auspica qualche altra riforma posta nello stesso piano, come l'attribuzione al figlio di un diritto alimentare, anche in caso di pluralità di concumbenti, e alla madre di un diritto al rimborso delle spese di gravidanza e di parto. Le altre proposte, in relazione così alla prole illegittima, come alla sua legittimazione, per quanto spesso attinenti a punti di notevole importanza, si trovano in un piano diverso.

L'auspicio, che si crede di dover riaffermare qui, sul vestibolo del capo dedicato alla filiazione illegittima e alla legittimazione, è che la nuova disciplina non soltanto coincida col più diffuso sentimento popolare, ma inoltre tenga conto di esigenze più sostanziali ed urgenti, che non siano un doveroso sentimento di simpatia verso la disgraziata prole naturale e lo spirito di giustizia. La convenienza che, per il supremo principio della responsabilità di ciascuno per gli atti più gravi della vita, siano, in quanto è possibile, i genitori a mantenere la loro prole, alleviando le onerate finanze pubbliche, non abbisogna di dimostrazione. I pericoli che minacciano la massa numerosa dei senza padre, e con essa l'intera popolazione, non sono affatto un'invenzione retorica e un luogo

comune, come si è detto, ma una dolorosa realtà, statisticamente documentata. Che la frase attribuita al Primo Console «non avere lo Stato alcun interesse all'accertamento della filiazione naturale» sia, pertanto, politicamente avventata, sebbene lo si sia contestato, di tutta evidenza, ed oggi nessun statista ripeterebbe. Si è d'accordo nel ritenere prevalenti gli interessi della famiglia legittima, la prole naturale sia pure sacrificata, fin dove la sua tutela rappresenterebbe un'ingiusta e pericolosa lesione dei superiori interessi della famiglia legittima, *quando però questa esista in concreto, non oltre*.

Università di Messina

(Rel. Prof. *Degni*). Profonde e radicali riforme sono state introdotte nella disciplina della filiazione illegittima. Esse, come è noto, erano reclamate da tempo, quasi dall'epoca della formazione del nostro codice civile. Giuristi e sociologi, congressi scientifici e forensi, Parlamento e Governi, furono d'accordo nel ritenere che eccessivo fu il rigore tenuto dal nostro codice civile, sullo esempio del codice francese, nel regolare la condizione giuridica dei figli naturali e formularono voti, proposero riforme, le quali, però pur trovando unanime consenso nella coscienza giuridica comune, non ebbero fortuna, da lui già manifestata quando il Progetto comparve, a che forse si spiega con la considerazione che, se è facile la demolizione, difficile è la ricostruzione. Non si può disconoscere, infatti, che questa materia è assai delicata e complessa. Non bisogna lasciarsi prendere la mano da motivi di ordine sentimentale, trascurando quelli che formano la base di un sano ordinamento giuridico, che può, nell'apparenza, sembrare severo ed eccessivo, ma che, in fondo, rappresenta la tutela dovuta alla famiglia legittima e che, insieme, è una garanzia contro possibili tristi ed avventate azioni. Tutte le legislazioni moderne, però, hanno dato allo istituto della filiazione illegittima una disciplina, che tende a contemperare le varie esigenze, mirando, soprattutto, a rendere meno infelice la condizione dei figli nati fuori matrimonio. E, naturalmente, il legislatore italiano, proponendosi la riforma dell'istituto della famiglia, non poteva non affrontare, ancora una volta, decisamente, il delicato e complesso problema, intorno al quale tanti interessi contrastanti si stringono.

Qui deve notarsi che il nostro legislatore, sia pure sporadicamente e frammentariamente, non si è lasciata sfuggire l'occasione di migliorare la condizione dei figli naturali, parificandola, persino, talora, a quella dei figli legittimi. Così, a proposito dell'imposta di successione, della concessione di esenzioni tributarie alle famiglie numerose, delle pensioni di guerra, delle indennità spettanti per il regolamento dei rapporti individuali di lavoro all'impiegato defunto, dei diritti del figlio legittimo o naturale e, soprattutto, nella recente legislazione sulla protezione dell'infanzia. Ma occorreva una riforma generale, ed a questa provvede il Progetto in esame, che regola la materia in dieci articoli, sostituiti all'articolo 15 del codice vigente.

Concludendo le osservazioni su questo punto, si deve riconoscere che, in complesso, le norme adottate nel Progetto, in materia di filiazione naturale, sono inspirate a sani criteri. Lontane da eccessi o da facili sentimentalismi, esse rispondono, nella loro sostanza, alle esigenze di una ordinata moralità e di una retta giustizia, che, nel rispetto e nel rafforzamento della filiazione legittima, impongono di non lasciare senza adeguata tutela i così detti figli della colpa, che nel rigore eccessivo, e spesso ipocrita, delle vecchie leggi si rendevano vittime delle più odiose prepotenze, del più cinico egoismo. S'intende che il sistema attuato dal Progetto dovrà trovare il suo necessario completamento nell'ordinamento della successione *mortis causa*, dove, pur dando la necessaria prevalenza alla famiglia legittima, occorre un più largo riconoscimento del diritto successorio dei figli naturali, per eliminare alcune conseguenze veramente inique dell'attuale diritto successorio, per cui ai figli naturali può essere preferito persino lo Stato.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): Il Progetto ha mantenuto fermo il sistema (derivato dall'antico diritto germanico, penetrato nelle tre grandi codificazioni del principio dell'800, e accolto nel codice nostro), il quale parifica la situazione del figlio naturale di fronte sia al padre come alla madre, e non ha creduto di accogliere il sistema romanistico, accolto nella più recente legislazione germanica. Si potrà anche approvare questa tendenza conservatrice, in argomento così delicato, e ammettere che il Progetto si attenga a un sistema, che nell'antico diritto germanico si spiegava coll'infelicissima condizione fatta ai figli naturali, gravati da una macchia che non li abbandonava: così il sistema romanistico è penetrato nell'odierno codice civile germanico, e il futuro codice civile italiano seguirà davvicino l'antico diritto tedesco. L'ironia di questi incroci non deve trattenere dal plauso al Progetto, visto che nella disciplina dell'ordinamento familiare non si può nè si deve procedere per salti, ma occorre una prudente continuità di indirizzo: un mutamento in proposito sarebbe stato troppo rivoluzionario, avrebbe urtato contro una mentalità e una sensibilità che si sono andate formando sulla base di una negata parificazione ai figli legittimi nei rapporti anche con la madre, e tanto più coi parenti.

Con questo non si nega la gravità della questione. Una tradizione sorretta dal diritto romano e tenuta viva sino ad oggi non può non avere una propria ragione d'essere, non si può, insomma, condannarla *a priori*, per la ragione che non ha fatto breccia nelle codificazioni di tipo latino. Che in atti, in mancanza di un saldo vincolo familiare fondato sul matrimonio, la natura sembri aver affidato il figlio sempre alle cure materne, difficilmente si può negare, non foss'altro per la certezza della maternità; questa copre e protegge il fanciullo che nasce senza un padre legittimo, e di questa differenza in confronto alla paternità il cod. Nap. e gli altri che vi si inspirano tennero conto solo nel senso meno simpatico per il figlio: cioè, arrivando al divieto della

ricerca della paternità, ma non già per elevare la situazione di chi nasce da genitori non vincolati da matrimonio, come ha fatto il cod. civ. germ., il quale riconosce un rapporto di diritto familiare tra la madre e il figlio naturale (e solo eccezionalmente tra questo e il padre), cioè lo stato di figlio legittimo anche di fronte ai parenti della madre (§ 1705). Come ha fatto pure il cod. civ. svizzero (art. 502), connettendo il rapporto giuridico di filiazione naturale con la madre al semplice fatto della nascita, col padre solo alla constatazione che della paternità faccia il riconoscimento o la sentenza; inoltre con obbligare la madre a provvedere al figlio naturale, che della madre assume il cognome, come se fosse figlio legittimo.

La piena parificazione dei due rapporti di filiazione accolta nel Progetto cede solo quanto all'accertamento: l'eliminazione del divieto del ricerca della paternità non significa (e questo è giusto) che tale ricerca possa farsi senza limiti, come quella della maternità. Ma nel resto sussiste intera: il Progetto non tien conto della profonda differenza che di fatto esiste tra quei due rapporti, in quanto il figlio naturale è assai più vicino alla madre che al padre. Il subordinare l'instaurazione di uno stato civile di filiazione alla sua constatazione tanto di fronte al padre come alla madre (così anche l'art. 277 del Progetto) non tien conto del fatto che la certezza della maternità e i doveri sacri che essa attribuisce per sè sola alla madre dovrebbero far derivare «sempre», cioè automaticamente, *de jure*, la formazione dello stato civile di figlio naturale di fronte alla madre. Non si può ammettere, oggi, cioè nel periodo storico che attraversiamo, che la madre possa ricusare di trattare come figlio chi è nato dalle sue viscere, che si usino a suo riguardo le maggiori cautele, che, per necessità di cose, si debbono usare verso il padre, per ragioni ovvie. Il riconoscimento ha ragione d'essere, come atto giuridico «costitutivo» (malgrado il nome) di un rapporto giuridico di filiazione, solo per quanto riguarda il padre.

Si opporrà che con ciò le madri illegittime, purtroppo reclutate per lo più nei modesti strati sociali, avrebbero un carico non piccolo. Ma a ciò dovrebbe provvedere l'obbligo del padre di prestare i congrui alimenti al figlio (e magari anche alla madre in caso di seduzione con promessa di matrimonio, ecc.; sia pure limitamente al periodo del parto, se non si vuole arrivare in suo confronto a un completo risarcimento dei danni). In realtà il sistema latino fa di più: attribuisce addirittura all'uomo, di cui sia stata accertata la paternità nei modi ammessi dalla legge, il rapporto giuridico di paternità naturale, come rapporto di diritto familiare, tal quale come riguardo alla madre. E' molto, e forse è troppo: probabilmente, se si considera la cosa astrattamente, a prescindere, cioè, dalla tradizione concreta creata tra noi dal sistema francese, le legislazioni che a tanto non arrivano, che cioè attribuiscono all'avvenuta constatazione della paternità una portata puramente debitoria e alimentare, sono più brutalmente coerenti con la realtà della vita vissuta.

Si pensi che il Progetto deriva da quella constatazione (cfr. articoli 310 e 287 Prog.) addirittura l'attribuzione al padre, suo malgrado riconosciuto

tale per sentenza, di tutti i poteri spettanti al genitore legittimo (salvo l'usufrutto legale): e si dica con quale animo l'uomo freddamente egoista, a cui una sentenza butti in faccia la constatazione della sua qualità di padre, vorrà assolvere ai doveri di quella specie di patria potestà, che per lui sarà qualche cosa come una camicia di Nesso. Ci sarà dell'idealismo in questo processo parificatore usato dalla rivoluzione francese, ma un idealismo, che urterà spesso contro la realtà dei fatti. Non si esclude che il padre naturale, che spontaneamente riconosca il figlio, possa trovarsi in condizioni d'animo ben differenti: ma, se mai, appunto perciò si dovrebbero rimettere quegli effetti giuridici predicati nell'art. 287 al riconoscimento spontaneo, lasciando alla dichiarazione giudiziale di paternità una portata puramente alimentare.

Bisogna tuttavia riconoscere che il problema non è sfuggito al Progetto, pel quale, non solo in via generale il giudice (art. 314), con la sentenza che dichiara la filiazione (materna o paterna) può dare i provvedimenti più opportuni nell'interesse del figlio, ma (e questo più importa), se la filiazione sia constatata rispetto ai due genitori, autorizza (art. 287, cap. ult.) il tribunale a rimettere alla madre l'esercizio dei poteri che competono al padre o a limitarli. E' giusto: ma meglio ancora sarebbe, a nostro avviso, prevenire, con limitare senz'altro gli effetti della dichiarazione di paternità.

Nel Progetto, al sistema di riconoscimento volontario o della dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità naturale per la creazione del rapporto giuridico di filiazione sono dedicati i due paragrafi della sezione 1ª (« Della filiazione illegittima »), dove l'argomento, assai lacunoso nel codice civile, ha una disciplina minuta.

Dobbiamo rilevare, a questo proposito, che l'esistenza di un più robusto vincolo tra il figlio naturale e la madre ha tuttavia, in questo regolamento, una duplice affermazione. Infatti (art. 278), i figli incestuosi possono essere riconosciuti dalla madre e (art. 302) la maternità può giudizialmente dichiararsi in ogni caso. La prima di queste due norme è una innovazione, non la seconda. E' un'innovazione accanto a quella per cui i figli adulterini possono, sotto certe condizioni (art. 270), essere riconosciuti dai rispettivi genitori.

**Università di Padova** — (Rel. Prof. *Ravà*): Questa parte del Progetto è quella che contiene le più profonde innovazioni e che può dar luogo alle più gravi controversie. Trattasi, invero, di materia, sulla quale vi sono, anche tra i giuristi più autorevoli, opinioni disparatissime. Mentre il prestigio della famiglia legittima richiede che la posizione dei figli naturali sia notevolmente diversa da quella dei figli legittimi, ragioni di umanità tendono a farla parificare. La via piuttosto rigorosa seguìta dal vigente codice ha dato luogo a degli inconvenienti; ma questi non sembrano tali da giustificare l'atteggiamento molto benevolo verso la posizione dei figli naturali assunto dal Progetto, e che è già stato fortemente criticato dalla dottrina.

**Università di Parma** — (Rel. Prof. *Allara*): Credo di approvare le nuove e più dettagliate norme contenute negli articoli 237, capov. 280, 282, 283, 284, 289, comma 2°, 293, 294, 295, 296, 297 e 298.

Avrei invece preferito che i compilatori del Progetto avessero, in un apposito articolo, elencato compiutamente i casi tassativi di incapacità di riconoscere, a somiglianza di quanto è stabilito nell'art. 763 del codice vigente, in materia di incapacità testamentaria.

**Università di Pavia** — (Rel. Prof. *Gangi*): E' questa certamente una parte del Progetto che è stata studiata, dalla Commissione, colla maggiore attenzione, e che contiene non poche e importanti riforme al diritto vigente. Molte di queste norme sembrano senz'altro meritevoli di accoglimento: alcune, tuttavia, danno luogo a seri dubbi sulla loro opportunità.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Fumagalli*): La disciplina della illegittimità è profondamente rinnovata. La riforma ha il criterio di ridurre il pericolo di questa piaga sociale del possibile, quando, cioè, non sorge più grave il pericolo di una menomazione della saldezza della famiglia legittima. Perciò la riforma è, ad un tempo, coraggiosa e prudente nelle quali caratteristiche risiede il suo maggior titolo di lode.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bari** — (Rel. Avv. *Lembo*): La parte più nobile di questo titolo è raccolta, sotto il capo II, là dove il benefico legislatore allarga la protezione dei figli naturali, dei quali facilita il riconoscimento, e là dove migliora la condizione dei figli adulterini ed incestuosi.

Rappresentano le modifiche apportate dal Progetto tutto quello che la legge può per degli innocenti, quali sono i figli adulterini e incestuosi?

Questa Commissione fa voti che la materia delicatissima del riconoscimento dei figli — comunque nati fuori matrimonio — sia disciplinata più generosamente e con migliore aderenza ad entità e a realtà, dei figli legittimi, ragioni di umanità e di giustizia. E ci spieghiamo. A rivoltare tutta la bibliografia circa l'argomento due motivi informarono — e tuttora informano — la limitazione dell'istituto del riconoscimento entro precise ipotesi: *assicurare la protezione sociale alla famiglia e alla prole legittima; evitare scandali*

Cominciamo dallo scandalo.

In che questo consiste? Evidentemente nella notizia del fatto adulterino o incestuoso.

Ma — vivaddio! — apriamo gli occhi alla realtà. Non vi è disgraziato figliuolo adulterino o incestuoso, del quale pubblico ed inclita non sappiano l'origine.

Lo scandalo è nel fatto e nella notizia del fatto: il riconoscimento rappresenta, invece, la santa riparazione alla prole innocente. Lo scandalo è nel fatto, noto *lippis et tonsoribus*, non già nel riconoscimento. D'altra parte, non sarà altrettando scandaloso il riconoscimento da parte della madre incestuosa?

Tutela della famiglia legittima?

E non va tutelata la prole innocente nata fuori matrimonio? Non è anch'essa carne battezzata?

Dopo tutto potrebbe riservarsi al giudice delle tutele il giudizio circa la convenienza politico-sociale del riconoscimento.

Questa Commissione non si dissimula, peraltro, che ha di fronte posizioni formidabili, e sovratutto la tradizione.

E allora fa queste proposte.

Va premesso che senza dubbio è grande differenza — per la ripercussione che se ne ha nella pubblica opinione — fra prole *adulterina* e prole *incestuosa*. Questa rivela un senso di animalità, che disgusta, quanto più è forte il vincolo che lega gli autori di essa. Potremmo chiamarlo anche un senso di bestialità.

Nell' adulterio vibra altro sentimento. Vibra ciò *che muove il sole e le altre stelle*.

Quello, ha contro sè la natura eterna.

Questo, soltanto la legge, che muta.

Epperò, tenuto presente quanto si è detto, e per un verso dando atto al contenuto antinaturale dell'incesto, e per altro verso preoccupandosi della paura dello scandalo — che è già avvenuto col fatto stesso — la Commissione propone:

1°) che sia tolto qualsiasi limite al diritto *alimentare* del figlio incestuoso, e nei rapporti dei genitori, e nei rapporti dei discendenti;

2°) che sia reso compatibile l'art. 278 con l'art. 315 del Progetto, che esclude le indagini sulla maternità *anche nel caso in cui, a norma dell'art. 278, la madre potrebbe riconoscere il figlio* ;

3°) che sia tolto qualsiasi limite al riconoscimento della prole adulterina, salvo sempre, per l'ingresso nella casa coniugale, il consenso dell'altro coniuge.

Ingresso, cui non deve riconoscersi la possanza di guastare la famiglia legittima, come questa non si guasta, allorchè un secondo matrimonio porta nuovi figliuoli nella famiglia fatta da un primo matrimonio.

Chi vive nel mondo, e non nelle nuvole, conosce casi come questi: matrimoni sciolti di fatto per la sterilità della donna, incompatibilità invincibile dei caratteri, il rintraccio dell'*anima* (chiamiamola anche

noi così) *gemella* fuori il matrimonio, la tolleranza della moglie (*ta quello che vuoi, purchè te ne vada!*).

Or che i figliuoli nati da questo incontro non debbano avere un nome da sbandierare, quando anche l'*altra* consenta, è iniquo. Al più potrebbe porsi la condizione che l'altro coniuge aderisca al riconoscimento.

**Commissione Reale Procuratori di Bologna**—(Rel. Dott. *Palmeggiani*): Questo importante titolo del Progetto rappresenta un ben apprezzabile tentativo di assicurare le condizioni legali per un morale e sano svolgimento delle forze demografiche della Nazione, contro la grave insidia che vi oppone l'abbandono a sè stessi dei nati da unioni illegittime. Si ha tuttavia l'impressione che non sempre, nel perseguimento di questo alto fine vitale, si sia tenuto sufficiente conto della imprescindibile esigenza di conservare il necessario predominio giuridico della famiglia legittima su quella naturale (v., in particolare, l'art. 297, ult. capov.), e talora nemmeno il vigore di certi imperativi morali assoluti, di fronte ai quali deve cedere fin la pietà per gli innocenti, cui diede vita una passione obbrobriosa.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Redenti*): Essenzialmente degno della maggiore attenzione è il capo II, per le sue sostanziali innovazioni; ma molte delle sue disposizioni sollevano i più gravi dubbi.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Busto Arsizio** — (Rel. Avv. *Pozzi*): Le nuove norme dettate circa la filiazione e i minorenni sono un sapiente coronamento giuridico di tutto quanto ha fatto l'opera del Regime, nel campo sociale, per la protezione della maternità e dell'infanzia, e pertanto l'opera pregevole della Commissione merita l'ammirazione degli studiosi del diritto e la riconoscenza della Nazione.

**Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Campobasso** — (Rel. Avv. *Jamiceli*): Le nuove norme sulla filiazione segnano un grande progresso di civiltà, colmano non poche lacune, finora lamentate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, concedono una più larga e seria protezione alla prole illegittima, non esclusa quella incestuosa ed adulterina. Sapientemente si è provveduto alla assistenza sociale della maternità e della infanzia, senza distinzione alcuna, come pure si sono dettate disposizioni in rapporto alla ricerca della paternità e della maternità, che, pure inspirate da una elevata concezione di ordine etico e sociale, sono circondate da rigorose e specifiche garanzie, specialmente procedurali.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Capodistria**: Le disposizioni relative alla filiazione illegittima sono, per lo più, sostanzialmente nuove; vengono accolti in gran parte i postulati da lungo tempo avanzati nei congressi forensi e medici e nello stesso Parlamento, per dare ai figli illegittimi uno stato più corrispondente alle esigenze del vivere civile.

Purtroppo non si sono creduti ancora maturi i tempi per ammettere al riconoscimento anche i figli adulterini ed incestuosi, concedendo loro la relativa azione, tuttavia un grande passo si è fatto in confronto alla legge vigente, disponendosi che i figli incestuosi possano essere riconosciuti dalla madre, e i figli adulterini dal genitore, che al tempo del concepimento non era unito in matrimonio.

E sperabile che questa statuizione renda più infrequenti i casi di figli affidati alle cure pubbliche, cogli effetti della privazione di un nome il più delle volte onorato, con le ben note conseguenze, la cui gravità quanto ingiustizia oggi ognuno riconosce, allorchè questi derelitti fanno il loro ingresso nella società.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania**: Sentito è il bisogno di riforme che proteggano maggiormente la prole illegittima.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Cuneo** — (Rel. Avv. *Viola*): Meritano particolare riguardo il capo II « Della filiazione illegittima e della legittimazione » e, più precisamente, le disposizioni concernenti il riconoscimento dei figli adulterini (art. 279), l'impugnazione del riconoscimento (art. 292 e segg.) e della dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità naturali (art. 299 e segg.), e quelle sulla ricerca della paternità e della maternità e sul diritto agli alimenti (art. 315).

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna** — (Rel. Avv. *Ghera*): Per questo titolo la riforma è non meno ampia e profonda, che nelle altre parti del Progetto. Inspirata al concetto di togliere il maggior numero possibile di infelici, cui la colpa dei genitori renda oggi impossibile l'avere una famiglia, essa appare, con la sua opportuna larghezza, da attuarsi interamente. In tal senso il Sindacato fa i più ampi voti, perchè la realizzazione ne avvenga il più presto possibile.

**Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara**: E' in questa parte che si trovano le più profonde innovazioni tendenti - per direttiva fondamentale - a diminuire il numero dei figli di ignoti, integrando i benefici conseguenti al riconoscimento del matrimonio religioso, proteggendo, però, la santità del matrimonio e della famiglia legittima dalle conseguenze di una eccessiva pietà verso la prole disconosciuta.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Lecce** —(Rel. Avv. *Grosso*): Vasto campo di riforme già si prevedeva nel tema della filiazione illegittima. Da una parte il legislatore era premuto dalle ragioni umanitarie e sociali di consentire una condizione giuridica migliore alle vittime innocenti dei falli altrui, che, nell'abbandono e nella mancanza di protezione e di sussidio, materiale e morale, trovano le condizioni più favorevoli allo sviluppo della delinquenza e della prostituzione.

D'altra parte contrastava la necessità di mantenere ben salde e severamente tutelate le ragioni della famiglia legittima e di non incoraggiare con larghe provvidenze, determinate da ragioni sentimentali, le violazioni della integrità dei costumi e l'abile scaltrezza di chi facilmente riesce a far vittime tra deboli ed inesperti.

Temperando le opposte esigenze e le molte difficoltà della materia, il nuovo Progetto ha affrontato la soluzione del grave problema con disposizioni innovative, sia per i casi di riconoscimento dei figli naturali e sia per quelli in cui viene consentita la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova** — (Rel. Avv. *Finzi*): Tutta la materia appare regolata con criteri di ritorno al più antico diritto italiano, che non creava ai figli naturali una situazione così sfavorevole come gli altri diritti, più vigorosamente improntati di concezioni feudali e di ostilità ai bastardi: ed appare perfettamente in rapporto con la coscienza nazionale.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Porro*): Si può dire che questa parte del codice esce completamente trasformata nel Progetto: trasformata nell'intitolazione; trasformata nell'impostazione della sez. 1ª, che, a differenza di quanto è fatto nel codice, viene nel Progetto divisa in due paragrafi: il 1º, del riconoscimento dei figli naturali; il 2º, della dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale; trasformata per il grande sviluppo dato alla disciplina con 50 articoli, contro i 22 del codice.

Le ragioni di questo radicale rifacimento sono dette nell'ampia *Relazione* che l'accompagna, la quale pone le fondamentali direttive della riforma, dovercisi cioè guardare, in essa, dal pericolo di ferire, per un eccesso di pietà e di sentimentalismo, la santità del vincolo coniugale e di scuotere la saldezza dell'edificio della famiglia, base dell'ordine morale ed economico della società italiana, e doversi d'altra parte apprestare i mezzi acconci per diminuire il più possibile la massa dei figli di genitori ignoti, che dànno così doloroso contributo alla mortalità infantile, alla dissolutezza ed alla delinquenza precoci, e alla disoccupazione, e per attribuire alle vittime innocenti dei falli altrui una condizione giuridica, che non contrasti ai rapporti del sangue, alla morale e alla

giustizia. Queste direttive dicono tutto il programma del nobilissimo scopo prefissosi e fanno prevedere subito le linee specifiche della riforma.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano**: Particolare attenzione meritano le disposizioni del capo II, *della filiazione illegittima*. Infatti, in esso particolarmente si riflettono le concezioni sociali e morali di un popolo, ed è questo uno dei campi in cui il legislatore deve procedere con estrema prudenza, poichè il rigore del diritto e del concetto morale può essere in contrasto con ragioni di umanità, che pure devono trovare la loro considerazione. Ed il criterio saggio, che ha ispirato il Progetto, è quello che si legge nella *Relazione*.

Il legislatore ha voluto espressamente mantenere una sua impronta spiccatamente nazionale, senza lasciarsi influenzare da legislazioni straniere, e ciò in rispondenza alle condizioni morali, psicologiche ed economiche nostre, e tenendo presente tutto il movimento dottrinale e le varie aspirazioni, che nei precedenti anni si erano,con certa insistenza, andate formando.

La disciplina della materia nel Progetto deve poi essere, se non collegata, almeno riferita alle disposizioni varie ed alle varie provvidenze, che si sono attuate nel campo dell'assistenza della maternità ed infanzia, e principalmente coll' Opera Nazionale omonima, che hanno una diretta influenza all'oggetto.

Il Progetto ha in questo capo II delle statuizioni che, tenendo ben presenti tutte le controversie e questioni che, nell'interpretazione, il codice vigente nella pratica e nella giurisprudenza aveva originato, ove conservando, ove innovando, formano, nel complesso, un *corpus* ben saldo ed omogeneo.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Modena**—(Rel. Avv. *Gaudenzi*) : Il capo II contiene innovazioni radicali rispetto al presente codice.

Giustamente il relatore di questa parte, prof. Segrè, osserva che della materia sottoposta allo studio della Commissione questa è senza dubbio fra le più gravi, ardue e complesse.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi**—(Rel. Avv. *Bagalà*): Profonde innovazioni furono apportate al complesso di disposizioni, che in maniera incompleta ed imperfetta, e non rispondente più alla coscienza sociale odierna, regolavano la filiazione illegittima. Il compito, arduo, sia per la gravità dei problemi che bisognava affrontare e risolvere, sia per le difficoltà tecniche che si presentavano, fu assolto in modo assai lodevole dal Progetto, che seppe contemperare in armonico equilibrio la necessità " di non scuotere la integrità e solidità della

famiglia legittima, base dell' ordine morale ed economico della società italiana „ con l'interesse sociale di diminuire la massa dei figli di ignoti genitori, che dànno così dolorcso contributo alle malattie ed alla mortalità infantile, alla disoccupazione volontaria, alla dissolutezza, alla delinquenza precoce, ed attribuire alle vittime innocenti di falli altrui una condizione giuridica, che non contrasti ai rapporti del sangue, alla morale, alla giustizia ».

La materia di questo capo fu divisa in due sezioni riguardanti, la prima il riconoscimento e la seconda la legittimazione dei figli naturali; la prima sezione consta, a sua volta, di due paragrafi concernenti, rispettivamente, « il riconoscimento dei figli naturali » e « la dichiarazione giudiziale della paternità e maternità naturale ». Tale sistemazione corrisponde ad una opportuna distribuzione delle norme, secondo che queste si riferiscono: 1°) allo accertamento della filiazione mediante riconoscimento; 2°) alla condizione dei figli naturali, esclusa la materia delle donazioni e successioni; 3°) a quella dei figli adulterini ed incestuosi; 4°) alla dichiarazione giudiziale della paternità e maternità naturali; 5°) alla legittimazione dei figli naturali.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Piacenza** — (Rel. Avv. *Boscarelli*): Circa la filiazione illegittima, sono senz'altro da approvarsi le linee direttive fondamentali della riforma, seguendo le quali sono state colmate gravi lacune ed è stata disciplinata in modo equo e congruo questa delicata materia.

**Commissione Reale Procuratori di Pola** — (Rel. Dott. *De Vescovi*): Manca, nel Progetto, una disposizione circa l'obbligo di prestare alla madre gli alimenti e le spese per causa del parto e inoltre che dia la possibilità a quella di ottenere anticipatamente, cioè prima del parto e mediante deposito, la somma necessaria per gli alimenti e per le spese suddette, da colui che appare essere il padre probabile del nascituro. Nel codice austriaco c'è tale disposizione, che ha dato ottimi risultati, non verificandosi gli inconvenienti paventati dalla Commissione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma**—(Rel. Avv. *Ricci*): Molto gravi e di essenziale importanza sono le modificazioni apportate riguardo alla filiazione illegittima, che fu certamente tra i più ardui e complessi oggetti sottoposti allo studio della Commissione. Dalla pubblicazione del vigente codice civile ad oggi si è sviluppato tutto un movimento dottrinale e legislativo a favore dell'infanzia. In questo movimento, completato da una sempre più ampia e intensa assistenza infantile, speciale riguardo si è andato accentuando verso i figli illegittimi, che, senza nome, senza cure materne, senza guida paterna, curvi

sotto il peso di colpe non proprie, rappresentano un notevole pericolo morale e un aggravio materiale allo Stato.

A questo movimento e alle speciali norme legislative, che via via ne sono state l'applicazione, difettava finora il completamento, che solo il diritto civile può dare, e il vigente codice non offre, perchè più sollecito del puro interesse familiare, che non dell'interesse sociale, riguardo alla prole.

Alla nuova tendenza predetta si è ispirata la Commissione governativa.

Il Progetto non giunge ad eccessi, non annulla le distinzioni tra figli naturali, incestuosi e adulterini; ma, mentre amplia e facilita il riconoscimento dei figli naturali, migliora sensibilmente, anzi trasforma addirittura, la posizione degli incestuosi e degli adulterini. Queste novità legislative dovranno trovare la loro corrispondenza con altre in materia di donazioni e di successioni; ma già nella parziale applicazione avuta nel Progetto del primo libro del codice civile, dimostrano che la Commissione ha voluto armonizzare la riforma con quanto è già contenuto in leggi speciali ed è nello spirito e nelle direttive dei nuovi tempi. Nessuno potrebbe dissentire da questo indirizzo.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di San Remo**: Tra gli argomenti più interessanti del Progetto si presenta la risoluzione del problema della filiazione naturale, che ha tanto affaticato i sociologi ed i giuristi, ora scettici, ora sentimentali, specialmente nei suoi due aspetti, quello della filiazione naturale e quello della filiazione fittizia: il problema, tanto controverso e pur così umano, della ricerca della paternità, nonchè, in casi specialissimi, il divieto della stessa per ragioni di pubblica morale, in rapporto della maternità dalla quale un nato deriva.

**Commissione Reale Procuratori di Santa Maria Capua Vetere** — (Rel. Avv. *Gaglione*): Le innovazioni del Progetto — che rispondono ad esigenze lungamente e variamente proclamate — possono essere ulteriormente sviluppate e migliorate, pur senza modificazioni sostanziali nello spirito della riforma.

**Commissione Reale Avvocati di Sciacca** — (Rel. Avv. *Arone*): Il capo II contiene la più delicata, ardua e complessa materia; la più discussa da tempo e involgente i problemi sociali più delicati.

Si tratta della filiazione illegittima, e per la quale il nostro codice ammette: 1°) il riconoscimento volontario; 2°) la dichiarazione giudiziale.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Sciacca**: Per la filiazione illegittima sono stati estesi i casi in cui può farsi luogo al riconoscimento e ciò assolve, oltre che ad un dovere di coscienza, ad un

maggior rispetto ai vincoli di sangue, ad una migliore sistemazione della famiglia e ad una più sensibile diminuzione di casi di illegittime unioni.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Abello*): Esprimiamo l'augurio che, col maturarsi dei nuovi tempi e delle nuove coscienze, si consolidi l'abbastanza comune convinzione che la ricerca della paternità non può intaccare l'integrità e solidità della famiglia legittima, che per la prole naturale non sono sufficienti i provvedimenti, pure notevolissimi, che già si sono presi per l'assistenza della maternità e dell'infanzia; che non basta avere eliminata, col riconoscimento della efficacia civile del matrimonio religioso, una delle cause più comuni del così detto *concubinato*, ma occorre apprestare maggiori mezzi e provvidenze legislative più energiche e radicalmente diverse da quelle odierne, per ridurre il numero dei figli di nessuno e dare ai medesimi una condizione giuridica rispondente ai rapporti naturali del sangue ed in conformità alle giuste esigenze, non solo dell'equità e della morale, ma ancora della coscienza giuridica odierna della nostra grande Nazione.

Si può, almeno, credere che presto, per legge, si riconosca la necessità di affermare, coll'*obbligatorietà* della ricerca della paternità in dati casi, l'eliminazione di tutti o almeno della massima parte dei limiti in cui essa oggi ancora è contenuta, e l'opportunità d'accogliere il principio della *presunzione di paternità naturale*, stato accolto dal codice austriaco (§ 163) e da quello germanico (§ 1717), sia pure con quei temperamenti e con quelle cautele che sono occorrenti per eliminare o ridurre assai gli inconvenienti e le conseguenze assurde, che potrebbero derivare da una troppo larga e letterale interpretazione della norma che la proclamasse.

E' da augurare che in tempi abbastanza prossimi si accolga l'umanitaria tendenza, che è pure da un'autorevole dottrina giuridica strenuamente svolta e sostenuta, in cui s'afferma doversi abolire la distinzione tra *filiazione adulterina ed incestuosa e filiazione naturale* (v. Dusi. *Op. cit.*, 1ª ediz., pag. 842 e segg. e 2ª ediz., pag. 889).

E' vero che sull'accoglimento della tesi contraria forse influì la considerazione che neppur le leggi emanate in favore degli orfani di guerra ammisero tale abolizione, ma pare che si sarebbe almeno potuto accogliere il principio sanzionato dalla recente legge greca (v. decreto-legge 13 novembre 1927 in *Bulletin mensuel de la Société de législation comparée*, 1929, 194), per cui si dispone che il riconoscimento volontario può avere luogo per tutti i figli, anche per gli adulterini, esclusi solo gli incestuosi, che siano nati da unioni tra parenti od affini in linea retta all'infinito, o tra collaterali in secondo grado.

Ciò tanto più che il relatore diligentissimo ricorda quanto si sarebbe potuto fare, e non omette di avvertire che purtroppo le unioni adulterine non sono sempre, come dovrebbero, pubblicamente riprovate, ma godono, invece, di una larga e compiacente indulgenza.

**Commissione Reale Procuratori di Torino**: Qualche nuovo istituto venne creato nel riconoscimento e nei diritti della filiazione illegittima: ed è appunto in tale delicatissima e nuova materia, che la specificazione eccessiva può essere dannosa.

**Commissione Reale Procuratori di Trani** — (Rel. Avv. *Cautela)*: Per quanto riguarda la filiazione illegittima, le cure del legislatore sono state assai diligenti ed opportune, in vista delle gravi conseguenze, giuridiche e sociali, che involgono le infelici vittime del vizio o della colpa altrui.

Sono stati perciò aumentati i casi, in cui sono ammesse le indagini sulla paternità: il tema è stato oggetto di lunghi studi in tutti i tempi ed in tutte le nazioni, e la legge, se è stata assai guardinga nello estendere tali indagini, segna un notevole progresso in materia, non solo sulla legislazione vigente in Italia, ma anche sulle straniere. Sicchè il divieto assoluto delle indagini sulla paternità può oramai dirsi eliminato dalle nostre leggi, le quali le hanno limitate per evitare gli abusi, e per impedire le frodi, che spesso possono, in questo genere, essere adoperate.

Alla giurisprudenza rimane ora affidato il compito non lieve di una equa interpretazione e di una saggia applicazione della legge.

Le notevoli riforme apportate dal legislatore nelle materie suddette sono meritevoli di encomio; ed essendo il risultato di profondi studi, che eminenti giuristi su di esse hanno espletati, fanno indurre il convincimento che siano per apportare quella utilità e quei vantaggi, che il nuovo orientamento della vita sociale da essa attende.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Treviso** — (Rel. Avv. *Monico*): Fu corretta una delle parti meno felici del nostro codice, sulla filiazione illegittima, seguendo una via intermedia tra la eccessiva rigorosità e le troppe generose concessioni.

Si è fissata un'età minima in cui si può validamente riconoscere figli naturali. Si è ammessa la riconoscibilità di un figlio premorto in favore dei suoi discendenti legittimi e dei suoi figli naturali.

Si sono ampliati i casi in cui è ammessa la possibilità dell'indagine e della dichiarazione giudiziale della paternità.

Non sarebbe stato male, a tale scopo, accogliere nel Progetto quelle proposte, in cui si vorrebbe da qualche scrittore legittimare all'azione di dichiarazione di paternità naturale anche il pubblico ministero, finchè il figlio è minorenne, o almeno la madre, se è riconosciuta, o è dichiarata tale.

Temperato l'ingiustificato e spesso assurdo rigore del codice vigente, riguardante la filiazione adulterina e incestuosa, se ne sono ammes-

si in certi determinati casi il riconoscimento e l'indagine a tal fine.

Furono tradotte in disposizioni permanenti quelle transitorie (decreti 24 giugno e 14 ottobre 1915), per cui, in caso di morte del genitore, se il figlio è già stato riconosciuto, la domanda può essere fatta da uno degli ascendenti legittimi del defunto, quando comunque non sia stata dichiarata una volontà contraria di questo.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Sotto questo capo è affrontato uno dei problemi sociali più delicati.

Sul trattamento della filiazione illegittima stanno, da un lato i principi estremamente angusti del codice vigente; dall'altro, gli orientamenti delle più moderne legislazioni, tendenti a togliere ogni differenza tra le varie categorie di figli illegittimi e ad ammettere nel modo più ampio, a favore dei figli illegittimi, la ricerca della paternità.

I compilatori del Progetto italiano hanno scelto una via di mezzo, non sovvertendo le basi fondamentali del codice vigente, introducendovi, tuttavia, alcune importanti innovazioni, in conformità dei nuovi orientamenti della coscienza sociale nel senso testè accennato.

La diversità di opinioni al riguardo, che, come risulta dalla *Relazione* accompagnante il Progetto, si è manifestata nel seno della Commissione redattrice del Progetto stesso, si è avuta anche presso la Commissione nostra.

Da un lato, una corrente ritiene che la tutela della prole illegittima, *nell' ordine familiare*, debba essere contenuta in limiti molto prudenti, per non ledere l'interesse preminente della tutela della famiglia legittima, e ritiene, in conseguenza, che la tutela della prole illegittima debba preferibilmente essere affidata a pubbliche istituzioni, come ha fatto il Regime Fascista con l'Opera per la maternità e per l'infanzia, le cui umane e vaste provvidenze, come è noto, si estendono, senza distinzioni, sia alla prole legittima, sia quella illegittima.

Dall'altro lato, una corrente ritiene che la preoccupazione dell'ordine della famiglia legittima, sia male intesa, quando porti non ad evitare, ma solamente a nascondere, e quindi in un certo senso a favorire, situazioni familiari irregolari, nei confronti delle quali il codice penale offre allo Stato armi di repressione ben più efficaci. Mentre d'altra parte ritiene che le provvidenze dello Stato, per quanto larghe si vogliano, anche nei riguardi della prole illegittima, debbano avere una funzione *integrativa*, ma non *surrogatrice* dell'assistenza familiare, e ciò, sia nell'interesse della prole illegittima, vittima innocente delle colpe altrui, sia nell'interesse della collettività, su cui non debbano ricadere oneri che incombono a chi, di determinate situazioni irregolari, porta la diretta responsabilità.

Questa seconda corrente della nostra Commissione ha raccolto i voti della maggioranza, la quale, anche in base all'esperienza fatta sotto l'impero della legislazione ex - austriaca, è stata dell'avviso che la tutela della prole illegittima nell'ordine familiare debba essere molto più decisa di quella proposta dal Progetto, abbandonando ogni distinzione tra figli illegittimi comuni, adulterini ed incestuosi e ammettendo per tutti, in misura molto più ampia, l'azione di ricerca della paternità.

Le osservazioni critiche e le proposte di emendamento al Progetto che faremo a suo luogo rispondono, naturalmente, al voto della maggioranza.

**Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria** — (Rel. Avv. *Levi-Viola*): Di vasta portata è la riforma del capo II.

Si tratta, indubbiamente, di una delle materie, nelle quali più frequenti e più fondate apparivano le ragioni di critica al nostro codice, ed è merito, certo, della Commissione che elaborò il Progetto, l'aver affrontato il problema *ab imis*, disciplinandolo, secondo la più recente coscienza del popolo, nel quadro delle esigenze sociali e politiche ed evitando gli errori di opposte tendenze accolte in altri codici.

La via della misura è ben difficile nel contrasto di interessi così profondamente opposti e pur rientranti nell'eguale campo della protezione dello Stato; sembra, anzi, di poter affermare che i due opposti interessi, della tutela degli illegittimi da un lato, e di quella della famiglia legittima dall' altro, sono così strettamente legati in un circolo chiuso, che ogni spostamento a vantaggio dell'uno non può non portare ad uno svantaggio di eguale intensità a danno dell'altro.

Il Progetto presenta, nella elaborazione di questa materia, come in quella dei titoli VIII *usque* XI, la parte sua più *vitale*, per avere ispirata la sua fatica ad un concetto organico, che risale a vastità di esatti principi, anzichè rassegnarsi alla certosina pazienza di piccole correzioni all'immutata struttura del vecchio codice, che, se non ha tutti i difetti ad esso attribuiti, ha certamente il pregiudizio dell'età, non sempre sanato dalla linfa vivificatrice della giurisprudenza, la quale può interpretare la legge, ma non può modificarla, quando essa risulti superata nella stessa nuova coscienza del popolo.

Nel campo della filiazione illegittima il legislatore aveva potuto compiere una decisiva esperienza dentro l'ambito di due opposti sistemi, rimasti in vigore, per la raggiunta unità della Patria, nel territorio della medesima sovranità; fra i due poli opposti, del sistema italiano e di quello austriaco, si racchiude tutta la gamma delle diverse tendenze in materia.

Fra l' art. 136 del codice italiano, che dimentica gli interessi dello illegittimo, per tutelare quelli della famiglia, ed il § 163 del codice au-

striaco, che dimentica gli interessi della famiglia, per tutelare quelli dell'illegittimo, il Progetto trova la giusta graduazione, nella quale i due opposti interessi si contemperano e reciprocamente si appoggiano, nel comune intento di giovare allo Stato, che non è più la somma, ma il prodotto della fusione degli individualismi.

Sono basi della riforma:

1°) la riconoscibilità degli adulterini;

2°) la ricusabilità del riconoscimento;

3°) la ricerca della paternità;

4°) la riconoscibilità degli incestuosi.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Le riforme nel campo della filiazione si ripercuoteranno largamente sulla successione legittima e testamentaria e sulla donazione. La *Relazione* avverte, ad esempio, che si affaccerà la questione dell'opportunità di abolire o di riformare profondamente il sistema delle incapacità legali di ricevere per testamento o per donazione.

Ora, se, come si dice, il primo libro del codice civile verrà pubblicato ed entrerà in vigore prima che sia compiuta la riforma degli altri libri, potranno sorgere gravi dubbi di coordinamento e d'interpretazione in applicazione della regola della *lex posterior*.

Se veramente la riforma procederà gradualmente per libri, sarà indispensabile provvedere addirittura alle opportune norme di coordinamento con le successioni e con le donazioni.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia** — (Rel. Avv. *Gallo*): Quanto alla filiazione illegittima ed alla legittimazione, il Sindacato plaude incondizionatamente ad alcune importanti innovazioni proposte nel Progetto in esame, innovazioni e riforme da anni chieste e conclamate dalla coscienza giuridica e dal moderno sentimento morale.

Tali sono:

*a)* la riconoscibilità dei figli adulterini da parte del genitore non coniugato e, cessato il vincolo matrimoniale, da parte di entrambi (art. 279);

*b)* la ricusabilità del riconoscimento (art. 281) e le norme precise circa la sua impugnativa (articoli 292-298);

*c)* la ricerca giudiziale della paternità, finalmente ammessa, in numero sufficiente di casi (art. 198), ma, con giusta disposizione (art. 301), esclusa nel caso di notoria cattiva condotta della madre al tempo del concepimento.

Vanno notati pure, al riguardo, gli articoli 307 e 309, i quali stabiliscono che il tribunale, su ricorso del figlio, debba procedere ad

un previo giudizio di probabilità, in camera di consiglio, ammettendo o meno l'azione in giudizio, a mezzo di decreto; nonchè l'art. 311, che commina notevoli penalità nel caso di dichiarazione di inammissibilità. E' induttivo che tali norme costituiscono un più che sufficiente — sotto certi aspetti anzi, se dovessero predominare nei giudici criteri di rigorosità, addirittura eccessivo — sistema di garanzia, tale da impedire i temuti e sempre possibili abusi.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona** — (Rel. Avv. *Baliscrema*): Pur senza menomamente intaccare nella sua integrità l'istituto della famiglia legittima, che principi di sana politica legislativa consigliano anzi di consolidare, essendo esso la base dell'ordine morale ed economico della società italiana, il Progetto provvede, per quanto possibile, alla tutela dei nati da genitori ignoti e a dar loro uno stato giuridico, perchè non abbiano, innocenti, a scontare i falli altrui.

Non facile era il compito della Commissione, ed essa lo ha saputo assolvere nel miglior modo, tenendo conto delle moderne aspirazioni e tendenze, che, in alcuni casi, avevano già trovato rispondenza in leggi recenti, quali quelle sulle pensioni di guerra e sugli orfani di guerra. Libera da ogni preconcetto, e nello stesso tempo prudentissima, la Commissione, pur audacemente riformando, si è guardata dall'eccedere anche dove era pur facile il farlo, se non foss'altro per un senso di pietà e compassione.

Mantenuto il principio del riconoscimento volontario, già sancito dal codice vigente, fu estesa la possibilità di riconoscimento, per parte della madre rispetto ai figli incestuosi; ed ai figli adulterini, da parte del genitore, che al tempo del concepimento non era unito in matrimonio (articoli 278 e 279).

Si ammise anche che possa aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti legittimi e dei suoi figli naturali (art. 282).

## ENTI DIVERSI

**Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell' Infanzia**: Per assicurare adeguatamente la protezione fisica e morale dell'infanzia illegittima ed eliminare una delle principali cause della elevatissima mortalità tra i bambini da 0 a 5 anni, e del traviamento minorile, sarebbe necessario: 1°) stabilire *ope legis* un rapporto

di filiazione naturale tra il fanciullo e la donna che l'ha partorito, allo scopo di garentire ad ogni figlio illegittimo le cure materne; 2°) consentire, nella maniera più larga, il riconoscimento volontario dei figli naturali; 3°) ammettere e regolare, con criteri rispondenti alle effettive esigenze della tutela dei figli naturali, l'istituto della dichiarazione giudiziale della paternità.

Ora sembra che le disposizioni contenute nel Progetto, per quanto rappresentino un notevole progresso in confronto alla legislazione attuale, non corrispondano pienamente alle accennate esigenze.

## SEZIONE I

## Della filiazione illegittima

### § 1

### Del riconoscimento dei figli naturali

### OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

### MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): E' degno di lode il regolamento, quasi completo, fatto dell'istituto del riconoscimento, sia per ciò che .concerne la capacità dei *soggetti attivi e passivi*, la *forma* dell'atto, l'impugnazione del *titolo*, la legittimazione *attiva e passiva* dell'impugnazione, e sia infine gli effetti del riconoscimento stesso circa i poteri del genitore e l'obbligo reciproco degli alimenti.

### UNIVERSITA'

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): Il riconoscimento volontario dei figli naturali presenta notevoli vantaggi, ma non è scevro di inconvenienti. A renderlo sempre più agevole e sicuro, se ne moltiplicano le forme (art. 280), si vieta, di regola, che possa, se unilaterale, contenere indicazioni relative all'altro genitore (art. 285), si ammette anche pel figlio premorto, a favore di discendenti (art. 282), se ne vieta ogni limitazione di effetti (art. 283), si rende irrevocabile (art. 284). A ridurne gli inconvenienti si fissa un minimo di età, al quale può essere fatto (art. 277), se ne ammette la ricusazione o si sottopone all'approvazione giudiziale pel minore e per l'interdetto (art. 281), se ne disciplina ampiamente l'impugnativa (articoli 292-298).

Le linee fondamentali delle proposte persuadono.

### COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Aquila** — (Rel. Avv. *Bernardi*): Perfettamente corrispondenti ad una più elevata tutela dei diritti e degli obblighi sorgenti dal fatto della generazione sono le di-

sposizioni relative al riconoscimento dei figli naturali, poichè, mentre esse non urtano contro il senso etico della famiglia, limitano però il divieto del riconoscimento ai soli casi che la coscienza sociale oggi ripugnerebbe ammettere.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia:** Meritano lode le radicali innovazioni introdotte in materia di riconoscimento e di condizione giuridica della prole illegittima.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere:** Tutte le innovazioni adottate nel Progetto in relazione alle disposizioni del codice pel riconoscimento volontario dei figli naturali sono degne di nota e di encomio, in quanto, non solo risolvono le questioni che da tempo si agitano nella giurisprudenza, ma eliminano sensibili difetti.

I figli della colpa hanno diritto alla maggiore considerazione, e quindi non può non farsi plauso a tutti i criteri adottati per la estensione del riconoscimento nei casi in cui nel nostro codice è vietato, dandosi in tal modo uno stato, se pur non completo, ai figli e tranquillizzandosi la coscienza dei genitori con grande elevamento della morale. E di fronte a tali nuovi criteri, si è, in contrapposto, sanzionato il diritto del figlio naturale, di cui nei nuovi articoli 281 e 284, il diritto, cioè, della ricusazione del riconoscimento contro il genitore ingrato.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Taranto:** Notevoli innovazioni sono state introdotte in ordine al riconoscimento dei figli naturali, dettate dal lodevole intento di diminuire il numero dei « senza nome ».

## Art. 277

(Art. 179 codice civile)

(*Riconoscimento da parte del padre o della madre*)

Il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre o dalla madre tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento non può essere fatto dal padre che non abbia raggiunto i sedici anni e dalla madre che non abbia raggiunto i quattordici anni.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Veneziani*): Una innovazione si ha nel capoverso di questo articolo, che manca del tutto nel corrispondente art. 179 del codice vigente e che concerne l'età massima del padre e della madre che procedono al riconoscimento. Tale età viene fissata per il padre in 16 anni e per la madre in 14 anni, e ciò in relazione, naturalmente, al disposto degli articoli 98 e 104 dello stesso Progetto, che consente il matrimonio all'uomo e alla donna, appunto nella suddetta età.

**Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta**: Certamente è da conservare il testo dell'art. 277, se si conferma sufficiente l'età di 16 e di 14 anni per contrarre matrimonio. Ma le ragioni svolte a proposito dell'art. 98 del Progetto consigliano di elevare il limite di età per colui che voglia riconoscere un figlio. Assai gravi sono i diritti ed i doveri che dal riconoscimento derivano; e non può credersi capace di intenderli e di volerli colui, che ancora non può stimarsi del tutto capace di intendere e di volere le norme precettive penali.

**Corte di Appello di Firenze** — (Rel. Cons. *Allegri*): L'art. 323 del Progetto dispone che la domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto può, in caso di morte del genitore, esser fatta da uno dei suoi ascendenti legittimi, se da parte del genitore non sia stata comunque espressa una volontà contraria.

Tale disposizione è stata — volutamente — riprodotta in materia di riconoscimento, sebbene ricorressero ragioni almeno analoghe.

Nella *Relazione* leggesi che « non parve dovesse ammettersi la possibilità di un riconoscimento da parte dell'ascendente, in caso di morte del genitore, essendo oltremodo grave, anche nelle più favorevoli ipotesi, sostituire altre persone nell'adempimento di un atto, che deve essere spontaneo e schiettamente personale ».

Siffatta motivazione non riscuote a pieno i consensi della Corte; alla maggioranza sembra, infatti, che i requisiti della spontaneità e della personalità debbano ricorrere anche in materia di riconoscimento e che perciò non possano, i requisiti stessi, essere elevati a motivo per negare, in tema di riconoscimento, ciò che si è invece, e giustamente, concesso nella materia analoga della legittimazione.

Tale opinione trova conforto nel parere di alcuni cultori della materia, i quali sono concordi nel rilevare che, fra i soggetti attivi del riconoscimento, dovrebbero, oltre al padre ed alla madre del figlio

naturale, collocarsi gli ascendenti dei genitori, ossia gli avi del figlio medesimo, quando costoro avessero conoscenza del fatto della maternità e la certezza morale della paternità. Ricorrendo tali condizioni, essi dicono, il riconoscimento da parte dell'avo potrebbe e dovrebbe ammettersi, con evidente vantaggio morale e materiale del figlio, che acquisterebbe uno stato civile ben determinato e tutti gli utili (diritto alla successione, agli alimenti, ecc.) correlativi alla nuova condizione giuridica.

Nella discussione avvenuta si è rilevato, altresì, che l'atto di riconoscimento deve senza dubbio essere spontaneo; ma, morto il genitore, quel requisito svanisce e, per non privare il figlio dei vantaggi indiscutibili del riconoscimento, basterebbe prescrivere, come per la legittimazione, che non constasse di una volontà contraria del genitore medesimo. Si potrebbe anche disporre una previa *causae cognitio*, esperibili caso per caso, in sede di volontaria giurisdizione, allo scopo di stabilire, fra l'altro, perchè il genitore, potendolo, non si fosse, prima della morte, determinato al riconoscimento.

Infine si rileva che, ad estendere la disposizione dell'art. 323 alla materia del riconoscimento, induceva anche la considerazione che, per la domanda del figlio, diretta alla dichiarazione giudiziale della paternità, dopo la morte del genitore, si stabilisce, all'art. 304, il brevissimo termine di un anno dalla morte stessa. Al figlio naturale, che in così breve tempo resterebbe privato del diritto di chiedere l'accertamento giudiciale della paternità, sarebbe perciò giusto lasciare l'altra àncora di salvezza, rappresentata dal riconoscimento volontario da parte degli avi.

Tuttavia la Corte, rilevando che l'art. 323 prevede l'ipotesi della legittimazione di un figlio naturale già riconosciuto e considerando che il riconoscimento già avvenuto rivela in modo indubbio essere la volontà del genitore già rivolta verso la attribuzione di una paternità, nota e legittima, al figlio naturale, delibera di proporre un' aggiunta all'art. 277, nel senso che il riconoscimento possa esser fatto anche dagli ascendenti del genitore premorto, quando però risulti che conforme era la volontà del genitore stesso e che questi non procedette al riconoscimento per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): E' stata bene risolta la questione della capacità a compiere l'*atto di riconoscimento*. Presupposta, cioè, la norma che trattasi di atto personalissimo, il quale non possa essere compiuto che dal *genitore*, esclusa qualsiasi rappresentanza legale del minore o dell'interdetto, si stabilisce espressamente la *capacità naturale* di potere *compiere quell'atto*, a quella stessa età alla quale il genitore potrebbe esercitare, col matrimonio, la patria potestà sui propri figli, ossia l'uomo a 16 anni e la donna a 14.

**Corte di Appello di Roma** — (Rel. Cons. *Pellegrini*): L'art. 277 pone un duplice limite di età per il riconoscimento; sedici anni per il padre e quattordici per la madre. Attualmente, per codesto atto, la

dottrina richiede solo la capacità naturale del dichiarante. Era opportuno correggere quel termine elastico e pericoloso; ma, in tal caso, i limiti progettati sembrano troppo bassi, specialmente per il padre. Si tratta di un atto grave ed irrevocabile, di cui anche la valutazione del presupposto ha bisogno di un avanzato discernimento, specialmente di fronte alle congetturabili insidie di donne mature e scaltre.

## CONSIGLIO DI STATO

Si è stabilito espressamente il limite minimo dell'età richiesta, tanto per l'uomo quanto per la donna, per la capacità a riconoscere, troncando così le discussioni sorte al riguardo, di fronte al silenzio della legge, nella dottrina italiana e nella francese. Il proposito è meritevole di approvazione. E' però sembrato, ad alcuni commissari, che questo limite, specialmente per il padre, a sedici anni, sia non del tutto accettabile, e che sarebbe prudente elevarlo, in vista della importanza dell'atto e delle conseguenze, che da esso possono derivare.

Altra cosa, infatti, si è detto, è contrarre matrimonio; e altra è riconoscere come proprio il figlio avuto con una donna, fuori matrimonio. Nel primo caso, la solennità stessa dell'atto e la assistenza dei genitori o di chi ne fa le veci vale ad impedire, in certo modo, che si compia un atto inconsulto. Nel secondo caso ciò è più facile che avvenga: donde l'opportunità di elevare l'età minima richiesta per l'uomo, per poter far luogo al riconoscimento.

## UNIVERSITA'

**Università di Camerino** — (Rel. ri Prof. ri *Chiaudano* e *Satta*): Sembra più proprio sostituire il disgiuntivo *o* con la congiunzione *e*.

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si propone di inserire, come secondo comma:

*In caso di morte o incapacità sopravvenuta del genitore, il figlio naturale può essere riconosciuto dai genitori ascendenti legittimi del genitore naturale.*

La proposta mira all'attuazione di un voto autorevolmente formulato in dottrina già da molti anni (Dusi; contro *Relazione*, pag. 144). Va inoltre considerato che per l'art. 291[2] il genitore è obbligato agli alimenti verso i figli naturali del proprio figlio legittimo o naturale, ciò che, a parte l'*opportunità*, che ci si limita ad accennare qui, *di esten-*

*dere la parentela naturale, così agli effetti alimentari, come a quelli successori più che abbia fatto il Progetto* (cfr. SANTORO-PASSARELLI, *La filiazione naturale nel Progetto di codice civile*, estratto da *Studi urbinati*, pagg. 9 e 20 e segg.), basta per giustificare la proposta innovazione. Si veda l' art. 323 del Progetto.

Si aggiungerebbe, poi, un art. 277 *bis*:

*Nelle sale di maternità o nei reparti ostetrici degli stabilimenti sanitari il direttore o chi ne fa le veci ha l'obbligo d'interrogare la madre se consenta al riconoscimento ed ha qualità di pubblico ufficiale per ricevere, alla presenza del segretario o di altra persona addetta, la dichiarazione stessa, la quale è subito trasmessa all'ufficiale dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione in calce dell'atto di nascita.*

La disposizione, che riproduce sostanzialmente l'ultimo comma dell'art. 2 del progetto SCIALOJA, è proposta per temperare il grave principio che anche la madre, pur essendo la maternità sempre certa, sia lasciata arbitra di riconoscere o respingere il proprio figlio naturale. Di fronte all'esigenza che si procuri di assicurare al figlio almeno la madre, esigenza avvertita dalla nostra legislazione sociale (cfr. art. 9 R. D.-L. 8 maggio 1923, convertito nella L. 6 dicembre 1928, n. 2838, sull'assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati, e art. 25 R. D. 29 dicembre 1927, n. 2822, per l'esecuzione della precedente legge), conta molto meno il timore di coartazioni, espresso a questo proposito nella parte della *Relazione*, riguardante gli atti dello stato civile (pag. 230).

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degni*): Opportunamente il Progetto risolse esplicitamente la questione, tanto vivamente dibattuta, sulle condizioni di capacità per provvedere al riconoscimento, stabilendo l'età minima di 16 anni per il padre, di 14 per la madre. Sarebbe conveniente risolvere anche l'altra questione, e, a mio avviso, negativamente, se cioè l'interdetto giudiziale abbia tale capacità.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): Le innovazioni del Progetto riguardo al riconoscimento sono inspirate alla necessità di assicurare la serietà dell'accertamento: che a questo scopo giovi il limite di età (16 e 14 anni rispettivamente per l'uomo e la donna) nell'autore del riconoscimento, è però dubbio.

**Università di Padova** — (Rel. Prof. *Ravà*): E' pienamente da approvare che il Progetto provveda a risolvere testualmente e con retto criterio vecchie questioni assai controverse, fissando l'età minima per la capacità a riconoscere, stabilendo l'idoneità del testamento anche olografo a contenere un riconoscimento, ammettendo che, anche al di fuori dell'atto di nascita o di matrimonio, il riconoscimento possa essere ricevuto dall'ufficiale dello stato civile.

**Università di Pavia** — (Rel. Prof. *Gangi*): La disposizione del 1° comma di quest'articolo e quelle dell'art. 281 sembrano pienamente meritevoli di accoglimento, in quanto tendono ad ovviare agli inconvenienti della possibilità di riconoscimenti non veritieri.

**Università di Urbino** — (Rel. Prof. *Morelli*): Si rileva una inesattezza dal confronto tra il testo del Progetto e la *Relazione*. Mentre, infatti, nel Progetto (articoli 277, 281 e 306) si riconosce necessaria l'età di 16 anni per il riconoscimento di un figlio e per il consenso necessario del figlio riconosciuto, per l'esperimento dell'azione diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità, o per il semplice consenso al riconoscimento, fatto volontariamente dal genitore, nella *Relazione* (pagg. 143-154) si parla, invece, dell'età di anni 18.

E' quindi necessario correggere tale inesatta dizione, o della *Relazione* o del Progetto.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bari** — (Rel. Avv. *Lembo*): Alla copula *e*, usata nel codice vigente, troviamo sostituito un alternativo *o*: *dal padre o dalla madre.* Ci pare più propria e più precisa l'*e* della vecchia legge.

La seconda parte è una logica conseguenza della riduzione dell'*età limite* addotta al matrimonio. Prima dei 16 anni l'uomo, e prima dei 14 la donna, non offrono le garanzie per un atto così grave, come quello del riconoscimento.

**Commissione Reale Procuratori di Bergamo** — (Rel. Avv. *Zilioli*): Nel capoverso si propone di sostituire ai 16 anni i 18.

E' vero che, secondo la comune interpretazione, la legge attuale non contiene alcun limite minimo per il minorenne; ma, volendosi porre tale limite, si ritiene più congrua l'età di 18 anni, che è quella stessa che consente al minore di fare testamento e di essere emancipato.

**Commissione Reale Avvocati di Bologna**: Sembrerebbe preferibile che per il riconoscimento fosse richiesta la maggiore età o la dichiarazione consentita dall'art. 4, penultimo alinea.

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Dott. *Palmeggiani*): Il limite minimo di anni 16 per il riconoscimento del figlio naturale, se fatto dal padre, e di 14 anni, se fatto dalla madre, non pare sufficiente a garantire una seria ponderazione circa un atto di tanta importanza: si proporrebbe, perciò, l'elev zione di tale limite rispettivamente ad anni 18 e 16, salva l'aggiunta di un capoverso, che eliminasse ogni disarmonia fra questa disposizione e quelle dell'art. 317, relativa alla legittimazione, e dell'art. 98, primo comma, del Progetto, riflettente la capacità a contrarre matrimonio, nel senso, cioè, che qualora però il padre e la madre contraggano matrimonio, avendo raggiunta l'età all'uopo richiesta, essi possano, all'atto del matrimonio o successivamente, riconoscere il figlio naturale allo scopo di legittimarlo, anche se non abbiano raggiunta l'età minima richiesta in via normale per il riconoscimento:

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Redenti*): Sembra del tutto sconsigliabile abbassare a 16 ed a 14 anni la capacità di riconoscere (se pur l'aver "raggiunto„ come dice il Progetto, vuol dire aver compiuto l'anno di età), salvo impugnare più tardi il riconoscimento fatto.

**Commissione Reale Avvocati di Catania** — (Rel. Avv. *De Luca*): Sarebbe bene dichiarare qui che il riconoscimento non può essere validamente fatto dall'interdetto giudiziale o da colui al quale sia stato nominato il tutore provvisorio durante il giudizio d'interdizione. Parrebbe che il Progetto consideri applicabile anche al riconosciscimento la norma dell'art. 486, come può argomentarsi dal fatto che l'art. 294[3] si occupa dell'azione rivolta ad impugnare il riconoscimento fatto dall'interdetto giudiziale, pur non essendo in nessun articolo particolarmente sancita la incapacità dell'interdetto giudiziale a riconoscere il figlio. Ma l'art. 486, nella sua dizione letterale, si riferisce soltanto ai contratti.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Catanzaro** — (Rel. Avv. *Pugliese*): Il limite di 16 anni, stabilito per la possibilità del riconoscimento da parte del padre naturale, appare del tutto inadeguato all'importanza dell'atto e alle conseguenze che ne derivano.

Se a chi deve riparare una colpa non è d'uopo un soverchio discernimento, non può essere trascurata la possibilità di facili ricatti, agevolati dall'inesperienza giovanile. Se non può spiegare valore assoluto il principio che la paternità, a differenza della maternità, non è mai certa, perchè altrimenti si annullerebbe del tutto la possibilità del riconoscimento, non può essere trascurato che l'uomo, che non abbia raggiunto la piena maturità mentale, può agevolmente essere tratto in

inganno da donne scaltre, che abbiano interesse di attribuirgli il frutto di altri congressi carnali, mentre alla maggiore età può, con coscienza, valutare se il riconoscimento sia doverosa riparazione d'una colpa, senza la possibilità che all'atto sia spinto dalle callide arti della donna. D'altronde il diritto al riconoscimento, sia pure in determinate condizioni, saggiamente ed umanamente previsto dal Progetto, rende del tutto superflua quella valutazione benigna, che pel divieto di ricerca di paternità induce, nella legislazione vigente, a ritenere, nel silenzio della legge, la possibilità del riconoscimento anche da parte del minore.

**Commissione Reale Avvocati di Messina** — (Rel. Avv. *Pettini*): Sembrerebbe maggior garanzia di serietà e verità, e diminuirebbe il sorgere di litigi per impugnazione di riconoscimenti troppo affrettati o facilmente estorti, estendere il divieto fino alla maggiore età.

Nè sembra che il successivo art. 294, che consente l'azione di impugnazione della dichiarazione di riconoscimento per violenza, raggiri ed errore, possa essere sufficiente correttivo, anche per la grave difficoltà di poter dare la prova negativa del *giorno* della cessazione della violenza o della scoperta dell'errore o del raggiro.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Porro*): Si rileva una prima doppia importante riforma, rappresentata dall'avere, da un canto, introdotta l'età minima, che deve avere il genitore o la genitrice, per poter validamente riconoscere (anni 16 e 14 rispettivamente), dall'avere, dall'altro, conferita la facoltà di ricusare il riconoscimento al preteso figlio che era stato riconosciuto, quando abbia raggiunta l'età di anni 16 (art. 281 del Progetto), non di anni 14, come si esprime la *Relazione*, forse per un semplice *lapsus calami*, a complemento della facoltà conservata anche nel Progetto, al figlio, d' impugnare il riconoscimento (art. 292 del Progetto, art. 188 del codice), stabilito che il riconoscimento del figlio che ha raggiunto l'età di 16 anni non ha effetto se egli dichiari di ricusarlo, che se il figlio è interdetto per infermità di mente non ha effetto se il suo rappresentante dichiari di ricusarlo, che se è minore di 16 anni, non ha effetto senza l'approvazione del giudice pupillare (art. 282 del Prog).

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Modena** — (Rel. Avv. *Gaudenzi*): Il capoverso pone giustamente un limite minimo d'età (16 anni pel padre e 14 per la madre) alla validità del riconoscimento.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi** — (Rel. Avv. *Bagalà*): Non è possibile consentire nella innovazione portata dal capoverso, che sembra da un canto eccessivamente pericolosa per le con-

seguenze cui potrebbe dar luogo, e contrastante, dall'altro, con le direttive generali cui anche il Progetto appare improntato.

Si arguisce, dal testo del comma considerato, che chi ha compiuto sedici anni se maschio, e quattordici se femmina, può riconoscere, senza aver bisogno di alcuna autorizzazione, il figlio procreato quando neppure vi era il minimo legale di età, richiesto per il matrimonio. Ora sono intuitivi i pericoli che una tale possibilità, ampia ed incontrollata, rappresenta per giovanetti mancanti di esperienza, i quali potrebbero essere facilmente raggirati da donne molto esperte e indotti al riconoscimento di figli di dubbia paternità. Nè sembra giustificata la deroga così posta, per cui viene consentito al minore, che è incapace di qualsiasi altro atto, senza l'assistenza delle persone esercenti la patria potestà e che non può neppure contrarre matrimonio senza il dovuto assenso, un atto di così grave importanza. Sarebbe preferibile sopprimere tale comma: ma quando ciò non si volesse, sarebbe opportuno integrarne il disposto, prescrivendo che il riconoscimento non può essere effettuato dal minore, senza l'assenso delle persone, che su di lui esercitano la patria potestà o la tutela. In caso di ingiustificato rifiuto di costoro, potrebbe provvedere con sua autorizzazione il giudice tutelare.

**Commissione Reale Procuratori di Pola** — (Rel. Dott. *De Vescovi*): Dati i vantaggi che la legge riserva al figlio riconosciuto, trovo che il legislatore deve adoperarsi a facilitare, anzi promuovere, il riconoscimento, in ogni guisa. E' fuori luogo, perciò, il limite di età stabilito nell'articolo in esame. Mi rendo conto perfettamente dei pericoli che possono offrire i riconoscimenti non veritieri. E' d'altro canto da tener presente l'eventualità che l'adolescente sia indotto a fare un riconoscimento, sia per erronea convinzione di essere padre, scusabile per il suo poco discernimento, sia perchè facilmente suggestionabile da altri, male intenzionati, che vogliono approfittare della sua giovane età. Tuttavia, secondo me, la facoltà del riconoscimento dovrebbe essere consentita anche al minore di sedici anni, quando altre circostanze, gravi e ponderanti, dimostrino veritiera la dichiarazione del minore. Non dovrebbe poi, a maggior ragione, essere negata alla fanciulla minore dei quattordici anni, in concorso delle cennate circostanze, fra le quali, ben concludendo, sarebbe quella che dimostrasse, con prova medico-legale, la pregressa gravidanza e il conseguente parto.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma** - (Rel. Avv. *Schupfer*): In questo articolo si stabilisce che "il riconoscimento del figlio naturale non può essere fatto dal padre che non abbia raggiunto i sedici anni e dalla madre che non abbia raggiunto i quattordici anni„. Ciò, evidentemente, perchè prima di quella età il matrimonio è vietato, salva dispensa per gravi motivi (art. 98). Ma il riconoscere un figlio naturale, al raggiungimento — rispettivamente —

del sedicesimo o del quattordicesimo anno, significa averlo procreato *prima di quell'età*. Si è voluto accordare la sanatoria?

Se tale intenzione non si è avuta, occorrerebbe aggiungere al capoverso le parole: *al tempo del concepimento*.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino** — (Rel. Avv. *Weigmann*): La dicitura "dal padre *o* dalla madre„ deve essere sostituita dall'altra "dal padre *e* dalla madre„.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Date le importanti conseguenze che derivano dal riconoscimento della paternità e della maternità, si ritiene che l'età necessaria per fare una valida dichiarazione di riconoscimento dovrebbe venir portata, per il padre a 18, e per la madre a 16 anni.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Per la forma si nota che, con riguardo all'avverbio "congiuntamente„, è più esatto dire, col codice attuale: "dal padre e dalla madre„, non potendosi correttamente dire che il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre o dalla madre congiuntamente.

Nuovo è il comma, che fissa l'età minima in cui si può validamente riconoscere.

La limitazione, con riguardo all'età, sembra giusta. Non pare che sia da differenziare il padre dalla madre, in quanto all'età, perchè il criterio determinante è quello dello sviluppo fisiologico (di cui, invece, si tiene conto giustamente nell'art. 98 del Progetto). Si propone un termine unico, e precisamente quello dei *diciotto* anni compiuti, sia per il padre che per la madre, e ciò anche in armonia con l'art. 460 del Progetto.

## Art. 278

(Art. 180 codice civile)

*(Riconoscimento di figli incestuosi da parte della madre)*

I figli nati da persone fra le quali non poteva esistere matrimonio per vincolo di parentela anche soltanto naturale, o di affinità in linea retta o per vincolo di parentela anche soltanto naturale in linea collaterale nel secondo grado, non possono essere riconosciuti che dalla madre.

## MAGISTRATURA

**Corte di Cassazione del Regno**: Si deve osservare, sul linguaggio usato dal Progetto, circa i figli cosidetti adulterini o incestuosi, che una tale denominazione non dovrebbe comparire nè nel testo delle disposizioni, nè nelle intestazioni di esse. Il rapporto di filiazione esiste ed ha valore giuridico solo quando la legge lo riconosce, perciò non devesi attribuire la denominazione i " figli „, se non quando sia ammesso il riconoscimento degli stessi, con eliminazione dalla legge di ogni richiamo specifico ad una filiazione che la legge stessa non riconosce.

Perciò si propone che nella intestazione dell' art. 278 sia soppressa la menzione di « figli incestuosi », e il principio dell' articolo stesso sia mutato così: " I figli naturali possono essere riconosciuti dalla madre, ma colui che non poteva con essa contrarre matrimonio per vincolo di parentela, ecc. „.

E così anche, nella intestazione e nel 1° comma dell' art. 279 dovrebbe essere soppressa la dizione " figli adulterini „ per essere sostituita con l'altra " figli naturali „, risultando dallo stesso comma, e dagli altri successivi, sufficientemente precisata la speciale posizione giuridica di tali figli.

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Veneziani*): Una importante innovazione, di fronte all'art. 180, n. 2°, del codice civile, che vieta in modo assoluto il riconoscimento dei figli incestuosi, è quella contenuta nell'art. 278, e cioè l'ammissione del riconoscimento di essi da parte della madre.

Certo può aversi qualche perplessità di fronte a siffatta eccezione al principio essenzialmente diretto ad evitare che si desti lo scandalo dovuto all'accertamento di queste congiunzioni mostruose.

Ma ogni incertezza deve scomparire allorchè si rifletta che, nella suaccennata ipotesi, lo scandalo, nella maggioranza dei casi, deve essersi già verificato. Senza di che nessun ostacolo potrebbe incontrare la madre a riconoscere la propria creatura, tacendo il nome del padre. Ciò che le è consentito anche oggi.

Ond'è che, una volta avvenuto lo scandalo, non vi sarebbe ragione di non dare alla donna, che (giustamente lo rileva la Commissione) per la sua età, per il vincolo di soggezione che la lega a chi abusa di essa, è spesse volte una povera vittima, il conforto di attribuire al figlio, nato dalla stessa, e pur sempre amato, non ostante il disgusto della subìta violenza, uno *status*. La disposizione devesi pertanto approvare.

**Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta**: Ragioni etiche soverchianti, attinenti alla saldezza dell'istituto familiare legittimo consigliano di non modificare l'art. 180 del codice civile ed in ogni caso non si comprende una differenza fra i due genitori, agli effetti del riconoscimento della prole nata da incesto.

**Corte di Appello di Genova** — (Rel. Cons. *Sarno*) : Importante e felice innovazione è quella degli articoli 278 e 279 del Progetto, che, obbedendo ad un sentimento di profonda pietà, concedono alla madre il diritto di riconoscere il figlio incestuoso ed ammettono il riconoscimento dei figli adulterini da parte del genitore che non sia unito in matrimonio, od anche da parte del genitore che sia unito in matrimonio, se avvenga che i due adulteri si sposino o che il matrimonio che li lega ad altra persona sia sciolto od annullato, e purchè non vi siano figli legittimi o legittimati. In tal modo, pur rispettando l'istituto familiare, si favorisce il riconoscimento dei *figli della colpa*, creature innocenti, che non devono sopportare i falli dei loro genitori.

**Corte di Appello di Messina** — (Rel. Cons. *Pensavalle*) : Si propone di mantenere il divieto del codice vigente.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*) : Si è fatto bene a non sopprimere, come dispongono, invece, tra le altre, le legislazioni austriaca e germanica, le due categorie di figli incestuosi e adulterini, che costituiscono, per le nostre costumanze, gravissime violazioni dell'ordine morale e giuridico, ma si è solo, con opportune eccezioni, contemperato in alcuni casi sia la esigenza della morale pubblica, che vede con ripugnanza l'incesto, sia la tutela della famiglia legittima, con quella dei figli naturali.

La Corte aderisce a questa disposizione, considerando che quasi sempre la madre non è partecipe, ma è vittima, della obbrobriosa unione.

**Corte di Appello di Roma** — (Rel. Cons. *Pellegrini*): Per quanto riguarda il riconoscimento dei figli incestuosi, trattandosi di casi per fortuna rarissimi, sarebbe da riflettere, forse, se al limitato vantaggio della progettata riconoscibilità non sia da preferirsi, nell'interesse stesso della disgraziata prole, il velo pietoso e provvidenziale, che la legge vigente distende su uno stato, così ripugnante al sentimento universale ; tanto più che anche adesso, sotto l'impero della legge proibitiva, purchè non consti dello incesto, il figlio apparisce come naturale semplice e viene riconosciuto.

**Corte di Appello di Venezia** — (Rel. Cons. *Calagrosso*): Sul *punctum dolens* della filiazione adulterina ed incestuosa, si rileva che, se per un autorevole orientamento dottrinale, conforme del resto ad alcune legislazioni (l'austriaca e la germanica), niuna distinzione dovrebbe porsi tra i figli naturali, risponda tuttavia ad un criterio di cauta opportunità il mantener ferma la distinzione, anche se da essa possano derivare gravi incongruenze pratiche e la evidente lesione ad apprezzabili motivi di ordine morale e sentimentale.

Il pudore legislativo, cui si informa l'attuale trattamento circa i figli adulterini ed incestuosi, provvidamente venne, perciò, conservato dal Progetto, il quale, peraltro, rendendosi sensibile alla ingiustizia di alcune particolari situazioni, ha il pregio di aver temperato l'eccessivo rigore del codice.

Informate a tale spirito generoso si presentano le disposizioni degli articoli 278 e 279, le quali, apportando una deroga al principio della inammissibilità del riconoscimento nei casi d'incesto e di adulterio, pongono umanamente due principi degni di ogni consenso: e cioè che nel caso di ratto e di violenza sia consentito alla donna non coniugata il riconoscimento della propria creatura; e che nel caso di adulterio sia ammissibile il riconoscimento quando i genitori contraggano matrimonio, o quando il genitore non sia coniugato al tempo del concepimento o, pur essendolo, venga successivamente sciolto dal matrimonio.

## UNIVERSITA'

**Università di Bari** — (Rel. Prof. *Macchia*): Non si approva del tutto la disposizione di questo articolo, che limita la possibilità del riconoscimento della filiazione incestuosa alla sola madre.

La prole incestuosa dovrebbe sempre poter essere riconosciuta o dichiarata, ed il timore dello scandalo, d'altra parte, non giustificherebbe la limitazione dell'art. 278, considerando che soltanto una reale lesione degli interessi superiori della famiglia legittima ed un'offesa della prole legittima possono agire come limiti del favore, che si dovrebbe accordare alla prole naturale.

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): L'osservazione, già fatta pubblicamente dall'estensore di questa Relazione: che non fosse meritevole d' approvazione la limitazione dell' ammissibilità del riconoscimento della filiazione incestuosa alla sola madre e meno ancora l' interdizione alla prole incestuosa dell' azione di reclamo della maternità (art. 315[2]), ha trovato consenso e, se pure non esplicito, dissenso.

Si richiama l'attenzione dei revisori del Progetto perchè decidano se debbano prevalere il timore dello scandalo e la repulsione che ispira l'unione incestuosa, o se invece l'interesse alla costituzione di uno stato di filiazione di questa disgraziatissima prole.

**Università di Firenze** — (Rel. Prof. *Brunetti*): Con questi articoli 278 e 279 del Progetto si vorrebbe introdurre una radicale mutazione nel diritto vigente riguardo alla condizione dei figli nati da persone, tra le quali esisteva impedimento al matrimonio per causa di parentela o per l'esistenza di un vincolo matrimoniale. Sono questi i figli *ex damnato coitu*: incestuosi o adulterini.

Secondo il codice vigente, la condizione, lo *status* di " figlio „ si ha, regolarmente, e in linea di *principio*, per effetto del matrimonio, di questo sacrosanto istituto, che è base della famiglia, della società, dello Stato: ma se a questo principio, che, di per sè, avrebbe carattere esclusivo, il nostro legislatore ammette qualche deroga, concedendo, cioè, uno *status* al figlio nato da persone non unite in matrimonio, la deroga non è mai ammessa *fuori del matrimonio*, ma è *contro il matrimonio*. Sarebbe, infatti, troppo apertamente contraddittorio ed assurdo l'attribuire a questa origine, che non è soltanto *fuori della legge*, ma *contro la legge*, un *valore legale* così elevato, come si avrebbe, se ad essa si riconoscesse l'effetto di far sorgere un vero *stato personale* di figlio. A codesti figli si concede soltanto il diritto di chiedere gli alimenti allorchè il fatto della filiazione risulti da prove precostituite, senza bisogno d'indagini (art. 193 del codice vigente; v. *infra* art. 315 del Progetto).

Il sistema, ora descritto, del codice vigente, non è in odio alla persona del figlio, ma è, assolutamente e coerentemente, informato all'ossequio verso la *santità del matrimonio*, verso la *maestà della legge*.

Invece il Progetto vien meno a questo necessario ossequio, in quanto vorrebbe ammettere:

1°) il riconoscimento del figlio *incestuoso* da parte della donna: lo *status* di figlio potrebbe, così, essere attribuito perfino al nato dalla mostruosa unione della madre col proprio figlio;

2°) il riconoscimento del figlio *adulterino*: il coniuge reo di adulterio, che dal complice ha avuto un figlio, potrebbe riconoscerlo legalmente; e tale riconoscimento potrebbe, particolarmente ed incondizionatamente, effettuarsi da entrambi gli adulteri, se questi si uniscono in matrimonio.

La gravità (starei per dire: l'enormità) di siffatte proposte apparisce ancor più quando, mettendole in relazione con altri articoli del Progetto, si consideri che, come conseguenza dell'ammissione del riconoscimento, pei figli adulterini verrebbero anche ammesse le *indagini* per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (art. 315, in princ.) e, tanto per gli adulterini, quanto per gl'incestuosi, sarebbe perfino ammessa la possibilità della *legittimazione* (art. 318).

Vedonsi, in codeste proposte della Commissione Reale, l'influenza di quel sentimentalismo, e il riflesso di quelle dottrine umanitarie e giusnaturalistiche, di cui avremo a parlare a proposito dell'art. 299 del Progetto e che inducono a postergare al favore, e magari alla pietà verso i singoli, il necessario riguardo ad istituzioni, quali il matrimonio e la famiglia, che sono il fondamento dello Stato. Su questo argomento ho un vivo ricordo di ciò che avvenne nel Congresso giuridico nazionale riunito a Firenze nel 1891. La Commissione speciale (relatore il prof. O. REGNOLI) proponeva che si ammettesse la possibilità del *riconoscimento* e della *legittimazione* dei figli *adulterini* (a quei tempi non si osava ancora avanzare analoghe proposte per gl'*incestuosi*) e, nell'adunanza plenaria del 9 settembre, gli animi dei congressisti già si erano mostrati propensi all'approvazione, quando giunse il prof. FRANCESCO BUONAMICI, che, fino a quel momento, non aveva potuto intervenire al Congresso. Egli combattè la proposta, come offensiva — disse — del " sacro istituto della famiglia „, e lo fece con tale accento di convinzione sincera ed onesta, che riuscì ad ottenerne, seduta stante, il rigetto. Il discorso del BUONAMICI, è pubblicato negli *Atti del 3° Congresso giuridico nazionale* (pag. 229 e segg.).

La Commissione Reale crede di poter confortare le proposte contenute negli articoli 278 e 279, che tendono a diminuire la differenza fra la condizione giuridica dei figli *ex damnato coitu* e quella dei figli naturali semplici, coll'osservare che la distinzione fra queste due categorie di figli è ignota alla legislazione austriaca ed alla germanica (pag. 159 della *Relazione*). Ma questa osservazione perde assai di valore quando non si dimentichi (come si fa troppo spesso) che la condizione dei figli naturali, in genere, è, in quelle legislazioni, assai peggiore che nella nostra, in quanto esse, riguardo alla filiazione paterna, non concedono mai uno *status* al figlio naturale (vedi *infra*, sull'art. 229 del Progetto). D'altronde, per quel che si riferisce all'azione di alimenti, la distinzione fra le due categorie di figli è pure ignota al codice italiano vigente (art. 193).

Non sarà inutile aggiungere che le proposte della Commissione, in quanto vengono ad ammettere la possibilità della legittimazione dei figli *ex damnato coitu*, urtano contro i principi del diritto canonico (*codex juris canonici*, can. 1116).

**Università di Genova e Università di Parma** — (Rel. Prof. *Allara*): Credo particolarmente di approvare il più umano trattamento fatto dal Progetto alla prole incestuosa ed adulterina. Anzi credo che il Progetto meglio ancora avrebbe fatto, ammettendo il riconoscimento volontario e giudiziale della filiazione incestuosa anche nei rapporti del padre.

**Università di Macerata** — (Rel. Prof. *Greco*): Vediamo in questa disposizione un grande progresso di fronte al codice vigente.

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degni*): Pei figli incestuosi il Progetto ammette il ricono scimento soltanto da parte della madre, conformemente, del resto, a quanto è stato ammesso in qualche legislazione recentissima (per es., la legge greca). A me pare che il sistema adottato, per quanto rigoroso verso i disgraziati, nati da uno dei più abbominevoli e repugnanti delitti, sia da approvarsi, poichè la legge non può, per ragioni superiori di moralità e di convenienza sociale, che impongono di non rendere comunque palese o, peggio, capace di conseguenze giuridiche, l'orribile delitto dell'incesto, lasciarsi vincere da ragioni più o meno sentimentali. Per fortuna, del resto, le unioni incestuose fra noi sono assai rare ed anche per ciò non conveniva affermare una norma eccessivamente audace, che quasi tenderebbe a sanare l'incesto. Estremamente pericoloso sarebbe stato il sistema proposto da alcuni nostri giuristi, di ammettere, cioè, pei figli incestuosi, sinanco il riconoscimento giudiziale, che, invece, nel Progetto, non si ammette nemmeno rispetto alla madre, sia pure col più modesto fine di conseguire gli alimenti.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): Su questa innovazione può nascere il dubbio, a prima vista, che una resistenza della coscienza dei più, in Italia, abbia a prodursi. E' certo che la vetusta tradizione romanistica, che cancella dallo stato civile dei nati *ex damnato coitu* il rapporto di filiazione, ignorandolo anche di fronte alla madre, ha lasciato un solco profondo nella nostra sensibilità di popolo latino: essa ha plasmato anche alcune vecchie legislazioni tedesche. D'altra parte è verissimo che le principali legislazioni di tipo germanico hanno respinto la distinzione tra questi e gli altri figli naturali; che gli stessi codici a tipo latino ammettono pur sempre il diritto agli alimenti (nei casi dell' art. 193 codice civ. ital.): così anche l'art. 315 del Progetto. Vero è pure che in questi ultimi anni anche la comune coscienza si è andata modificando in proposito, come risulta dal movimento legislativo in Francia, e dalle provvidenze accordate anche in Italia agli orfani, adulterini e incestuosi, di guerra. Aggiungasi la prudenza, con cui la constatazione del rapporto di filiazione è accolta nel Progetto. Ai figli incestuosi è concesso solo il riconoscimento della madre, non la dichiarazione giudiziale della maternità; rispetto agli adulterini, solo il riconoscimento del genitore riconiugato, e dell'altro, solo se il matrimonio sia sciolto o annullato.

**Università di Padova** — (Rel. Prof. *Ravà*): Circa la posizione dei figli incestuosi ed adulterini, il Progetto ha ritenuto conveniente apportare varie notevoli attenuazioni ai rigorosi divieti di accertamento sanciti dal codice attuale. La principale è quella che rende possibile il riconoscimento dei figli incestuosi da parte della madre. Questa disposizione è in verità contraria ai principi di parificazione dei sessi, se-

guiti dal Progetto, come dal vigente codice, in materia di riconoscimento; e meglio sarebbe consona al sistema suaccennato, per cui la maternità si considera sempre accertata dal fatto stesso del parto. Comunque, la deviazione non è da riprovarsi nell' interesse della prole.

**Università di Pavia** — (Rel. Prof. *Gangi*): Questa disposizione non sembra approvare. Nella *Relazione* (pag. 161) si dice che il riconoscimento si ammette nel caso del ratto e della violenza; ma nell'art. 278 non è posta tale limitazione. Ad ogni modo quel che si dice nella *Relazione* a sostegno della disposizione accolta non sembra niente affatto persuasivo, anche se la possibilità del riconoscimento venga limitata ai casi anzidetti. Il riconoscimento, infatti, metterebbe in piena luce l'incesto, e ciò aggraverebbe lo scandalo, e non gioverebbe certo, nè al figlio, nè alla madre.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): La filiazione incestuosa e adulterina è riguardata con quella assai maggiore benevolenza che era desiderata. Sia perchè si prevedono il riconoscimento del figlio incestuoso da parte della madre e delle ipotesi di riconoscimento del figlio adulterino da parte del genitore o dei genitori, tra le quali quella del matrimonio dei genitori dell'adulterino, per cui il Progetto non conosce impedimento; sia perchè si prevedono più largamente ipotesi nelle quali il figlio, irriconoscibile o meno, può proporre domanda per conseguire gli alimenti, richiamando prudenzialmente la previa *causae cognitio*, disposta per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

## CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

Ammessa la possibilità di riconoscere i figli incestuosi da parte della madre, non si comprende bene perchè non si ammetta la eguale possibilità da parte del padre.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Redenti*): Non si concorda nella opportunità di ammettere il riconoscimento, da parte della madre, dei figli incestuosi. E' una esigenza crudele, ma inesorabile, che il diritto non attenui, contro la morale, contro il costume, contro tutte le religioni e contro l'interesse della razza, l'aura di orrore, che circonda l'incesto.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia**: Con questo articolo, e con il successivo, il Progetto ha dato un fiero colpo alla dura e brutale sanzione, quale è quella del divieto assoluto del riconoscimento e della ricerca della paternità e maternità, sancita dall'attuale codice. Sanzione questa, come nota giustamente la *Relazione* (pag. 160), che mira a colpire, più che i colpevoli delle relazioni immorali, le vittime innocenti delle colpe altrui.

Tuttavia il Progetto non ha ritenuto ancora maturo il momento per spingersi a cancellare del tutto questa distinzione fra i figli naturali (*Relazione*, pagg. 160 e 161), come è stato invocato da molti ed insigni trattatisti.

Questo Sindacato non nasconde le sue simpatie per una riforma radicale in tal senso, mosso dal vivo senso di pietà, che desta la prole innocente, che deve la sua nascita all'incesto e all'adulterio, e colpito dalle gravi incongruenze ed ingiustizie, alle quali dà luogo, praticamente, questa distinzione.

Ma rendendosi ragione degli alti motivi, che hanno inspirata la Commissione Reale (diffusamente esposti nella *Relazione*, a pagg. 160 e 161) a mantenersi in un prudente riserbo in tale riforma, il Sindacato crede di potere in coscienza aderire in linea di massima al regime instaurato dal Progetto. Solo si permette di suggerire qualche nuovo strappo al principio del divieto assoluto, strappo, che esso ritiene in perfetta armonia con quei concetti ai quali ha creduto giusto attenersi la Commissione.

Prima di tutto il caso in cui manchi in un genitore, o meglio ancora in ambedue i genitori, la volontarietà dell'incesto e dell'adulterio.

Sono noti gli esempi che si dànno su tale ipotesi: un coniuge che ritiene di essere vedovo, mentre tale realmente non è, e che invece di contrarre il secondo matrimonio si unisce in concubinato con altra persona, e procrea dei figli; i genitori di un figlio naturale, che ignorino il loro vincolo di parentela al momento del concubinato, e che poi, per il riconoscimento del comune genitore, scoprono di essere fratello e sorella; una donna maritata, che viene violentemente stuprata e rapita, con il marito che disconosce il figlio che ne è nato, ecc.

Per tutti questi casi il Sindacato propone che il Progetto sancisca espressamente il principio sostenuto dal Dusi, che "quando la buona fede dei genitori sia debitamente e in modo non dubbio dimostrata, il figlio sarà semplicemente naturale; se la buona fede sia in uno solo dei genitori, questi solo potrà riconoscerla validamente... „.

La Commissione (*Relazione*, pag. 161) ha già scartato simile proposta: tuttavia questo Sindacato si crede nel dovere di insistere su di essa.

In secondo luogo, figli dei quali sia stata con sentenza irrevocabile disconosciuta la legittimità.

Il Sindacato aderisce alla proposta, ricordata dalla *Relazione* (pag. 163), avanzata dal prof. Segrè, che non debba essere impedito,

durante il matrimonio, il riconoscimento del figlio, di cui sia stata con sentenza irrevocabile disconosciuta la legittimità.

Trova il Sindacato pienamente giusta l'osservazione del prof. SEGRE' che manchi in tal caso il motivo per soffocare lo scandalo, quando questo, non per volontà della madre nè del figlio, sia stato già tanto pubblicamente sollevato.

Rispetto ancora all'argomento della prole adulterina, il Sindacato crede di dover fare un'altra proposta, pensa cioè che il legislatore potrebbe fare anche un passo più in là in favore di questa prole tanto disgraziata. Ritiene insomma che si debba alla disposizione del Progetto porre quell'aggiunta, suggerita tanto autorevolmente dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia nel discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1932 (pag. 39). Aggiunta che consiste nel non vietare sempre il riconoscimento da parte del genitore che al momento del concepimento era unito in matrimonio, quando vi sono figli legittimi o legittimati e loro discendenti; ma permetterlo nel caso che questi ultimi, che sono i veri ed unici interessati all'impedimento da tale atto giuridico, diano a questo atto il loro consenso.

**Commissione Reale Avvocati di Caltanissetta** — (Rel. Avv. *Crescimanno*): Merita plauso la disposizione che i figli incestuosi possono essere riconosciuti dalla madre.

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Rovelli*): Questa disposizione suscita un senso di perplessità. Essa ha il pregio innegabile di procurare uno stato ad una categoria, diremo così di irregolari. Ed incontrerà, certo, l'approvazione di coloro che si appoggiano al principio dell'irresponsabilità del figlio.

Ma non possiamo dimenticare, nella materia, le ragioni, squisitamente giuridico-morali, del divieto reciso dell'art. 280, n. 2°, del codice. Esse prescindono dalla condizione dei genitori e della prole. Considerano in sè e per sè il *fatto* dell'incesto. E lo ritengono un'espressione tipica di immoralità. E, invero, l'incesto non solo sconvolge le leggi della morale, ma intacca il fondamento giuridico della famiglia. Ed allora, perchè ritenere atto lecito per la madre, ciò che costituisce un atto illecito per il padre? Il padre, certo, impersona ed esprime, più della madre, l'istituto della famiglia. Ma il fatto illecito colpisce entrambi i coniugi e non produce, tra di essi, diversità di condizioni.

Ci sembra, perciò, che l'art. 278 produca un'incongruenza di trattamento ed uno squilibrio di principi. E propendiamo a riaffermare nella materia la inderogabilità con tutte le conseguenze, del divieto dell'art. 280, n. 2, del codice in vigore.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Lecce** — (Rel. Avv. *Grosso*): Il legislatore ha voluto essere pietoso verso i figli incestuosi, consentendone il riconoscimento da parte della madre. E' questa una

innovazione che appare eccessiva, ove non sia contenuta nei soli casi in cui risulti che la madre sia stata vittima di invincibile violenza nel concepimento incestuoso. Fuori di questa eccezione, se la sorte del figlio innocente può destare in ogni caso motivi di compatimento, non pare giustificato accordare alla madre, resasi colpevole dell'incesto, il premio e l'onore di proclamare solennemente di fronte alla società il rapporto della colpevole filiazione. Tanto più sembra eccessiva la disposizione quando si consideri, che per quanto è scritto nell'art. 315, le indagini sulla maternità sono vietate anche al figlio incestuoso.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova** — (Rel. Avv. *Finzi*): Ritorno alle tradizioni del diritto italiano, non sfavorevole ai figli naturali, in antitesi ai diritti più impregnati di concetti feudali: norma opportuna.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Melfi** — (Rel. Avv. *Picece*): Lodevoli sono le disposizioni a favore dei figli incestuosi.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Cunetti*): Si è notevolmente migliorata la posizione dei figli adulterini ed incestuosi, ammettendo che questi ultimi possano venire riconosciuti dalla sola madre.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano**: Dove la Commissione ha dovuto trattare una materia ardua e dibattuta fu circa la filiazione a ulterina ed incestuosa: qui il rigido principio morale, che deve stare a base della costituzione familiare, può trovarsi in contrasto con un senso di pietà e di giusta umanità verso i figli, che pur non dovrebbero portare le conseguenze delle colpe dei loro autori. E perciò, in aderenza ai principi manifestati attraverso voti e dibattiti, nel Progetto si è oltrepassato l'assoluto rigore del codice vigente al riguardo e, pur nell'affermazione del concetto morale, si sono dettate delle disposizioni a favore della prole adulterina ed incestuosa.

Le disposizioni in oggetto si ritengono eque e saggie; si reputa poi che anche una maggior larghezza a favore di tale genere di prole, porterà benefici effetti, senza nocumento al principio morale familiare, che fra il nostro popolo è saldo, e il Fascismo ha vieppiù consolidato.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena** — (Rel. Avv. *Della Fontana*): La disposizione ha la sua giustificazione su elementi di pietà e sulla considerazione che la madre, il più delle volte, può essere vittima di violenza.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: Il Progetto ha temperato il divieto di riconoscimento della prole incestuosa e adulterina, ammettendone la possibilità con limiti, che meritano incondizionata approvazione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi** — (Rel. Avv. *Bagalà*): Meritevoli di incondizionata approvazione appaiono le disposizioni dettate dagli articoli 278 e 279, con le quali si provvede al riconoscimento dei figli incestuosi ed adulterini. Era inumano negare nella prima ipotesi anche alla madre la possibilità del riconoscimento del figlio incestuoso; mentre, per il combinato disposto dei due articoli suddetti, resta escluso che si possa operare, da parte del genitore legalmente coniugato, il riconoscimento del figlio, ad un tempo adulterino ed incestuoso.

**Commissione Reale Procuratori di Pola** — (Rel. Dott. *De Vescovi*): E' ora di sbarazzare i codici da ogni disposizione, che faccia ricadere sul capo del figlio innocente la colpa dei genitori.

Il figlio incestuoso non deve essere danneggiato, negando al padre la facoltà di riconoscerlo.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Ricci*): Si rileva l'opportunità di coordinare il testo dell'art. 278 alla *Relazione* (pag. 161), la quale limiterebbe a casi speciali il riconoscimento dei figli incestuosi da parte della madre.

**Commissione Reale Procuratori di Santa Maria Capua Vetere** — (Rel. Avv. *Gaglione*): Non sembra eccessivo che si ammetta il riconoscimento degli incestuosi anche da parte del padre, e la loro legittimazione per susseguente matrimonio putativo.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Secondo il parere della maggioranza della Commissione, si propone l'abolizione della distinzione tra figli naturali comuni e figli naturali incestuosi ed adulterini.

A parte le ragioni sopraccennate, l'art. 278, nella forma proposta, rappresenta un compromesso, che non soddisfa nè le esigenze morali, nè le esigenze logiche.

Se infatti il riconoscimento dei figli incestuosi non è ritenuto desiderabile, per non sanzionare con la legge un'offesa arrecata alle basi fondamentali della compagine sociale, sembra un controsenso ammettere la possibilità del riconoscimento da parte della madre, e non ammetterla da parte del padre.

**Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria** — (Rel. Avv. *Levi - Viola*): Non si può negare che la norma rappresenti una diretta conseguenza della applicazione del principio che informa il titolo del Progetto; tuttavia non sembra che la coscienza del popolo possa adagiarsi a veder riconosciuto in diritto un fatto, la cui condanna, in linea morale, ha troppo profonde radici; si tratta, per buona sorte, di un fenomeno molto raro e certamente destinato a scomparire del tutto, appunto per virtù di quel progresso, che è più sopra ricordato, per finalità giuridiche, ma nel quale è egualmente intensa la possibilità di diffondere la cultura e, con essa, la sanità di concezioni inviolabili.

Sarà ben limitato quindi l'inconveniente, cui potrà dar luogo, in pratica, l'abbandono della norma prospettata, che senz'altro si consiglia.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: La questione del riconoscimento dei figli incestuosi e adulterini (art. 279) è una delle più versate e più delicate.

Il Progetto ha cercato la soluzione in una via intermedia, che però non si scosta molto dalla tradizione.

E' rimasto fermo il principio che l'incestuosità e l'adulterinità costituiscono un impedimento al riconoscimento.

Si osserva subito che si dissente da questa conclusione.

Si propende decisamente per la abolizione di ogni distinzione fra le categorie di figli naturali. La distinzione è ignota e varie legislazioni fra le più moderne e ciò senza danno per la società.

In Italia il DUSI ne ha propugnato l'abolizione, non solo per la pietà che ispira la prole innocente, ma per le gravi incongruenze e contraddizioni pratiche a cui dà luogo il regime della nostra legge.

Non è con le mezze misure che si elimina " il rigore ingi stificato ed improvvido, ed anche brutale ed assurdo „, deplorato dalla stessa *Relazione*.

La protezione dell'integrità della famiglia va meglio affidata alle sanzioni del codice penale *de jure condito*, o *de jure condendo*.

Il sacrificio dei figli innocenti non argina le tendenze morbose.

Va tuttavia rilevato che anche in seno alla Commissione di questo Sindacato sono state sollevate delle obiezioni, osservandosi particolarmente che, secondo le legislazioni di tipo germanico, il figlio illegittimo non è che un creditore di alimenti, sicchè poca importa il differenziare o no le categorie di figli naturali, mentre il figlio riconosciuto, secondo il diritto patrio assume, tra l'altro, il cognome del genitore.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia** — (Rel. Avv. *Gallo*): Appare assai discutibile la norma, per la quale il figlio incestuoso può essere riconosciuto dalla madre. La pietà dovuta al figlio incolpevole non giustifica, infatti, una riforma, che renderebbe possibile la creazione di un vincolo giuridico ed ufficiale, con cui lo Sta-

to e la società, offesi in uno dei cardini più fondamentali ed immutabili della loro morale, verrebbero in certo modo a sancire e cresimare una situazione, insopprimibile, è vero, in linea di fatto, ma assolutamente irriconoscibile dal diritto, che non può prescindere da una certa eticità del rapporto regolato. Basterà in ogni modo, a sufficiente tutela di questa fortunatamente ben rara categoria di illegittimi, la protezione accordata in generale agli irriconoscibili dall'art. 316 del Progetto.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Viterbo** — (Rel. Avv. *Panatta*): L'art. 180 del codice civile vieta sia al padre che alla madre di riconoscere i figli incestuosi; mentre l'art. 278 del Progetto attenua tale rigore, concedendo alla madre la facoltà del riconoscimento. Ora, per quanto sia da compiangere la sorte disgraziata dei nati da tali unioni obbrobriose, al senso morale ripugna in modo assoluto che a queste si possa attribuire un effetto giuridico così importante, come quello del riconoscimento materno: le ragioni morali, che militano contro il riconoscimento, sono identiche, sia per quanto concerne il padre, sia per quanto attiene alla madre; e la pietà verso la prole innocente dovrà esaurirsi nel concederle gli alimenti (art. 193 cod. civile).

## Art. 279

(*Riconoscimento di figli adulterini*)

I figli adulterini possono essere riconosciuti dal genitore che al tempo del concepimento non era unito in matrimonio.

Possono però essere riconosciuti anche dal genitore che al tempo del concepimento era unito in matrimonio, qua ora il detto matrimonio sia sciolto od annullato e non vi siano legittimi o legittimati per effetto del medesimo o loro discendenti legittimi.

Il riconoscimento può tuttavia aver luogo in ogni caso se avvenga il matrimonio tra i genitori del figlio adulterino.

## MAGISTRATURA

**Corte di Cassazione del Regno:** *Vedasi l'osservazione all'art. 278.*

**Corte di Appello di Bologna**—(Rel. Cons. *Veneziani*): Anche in ordine a queste disposizioni la Corte avvisa che l'adesione debba essere incondizionata.

La ragione del divieto di riconoscimento dei figli adulterini fu quella (come tutti sanno) della necessità di tutelare la tranquillità della famiglia legittima, in omaggio alla tradizione che ad essa dovessero sacrificarsi anche le povere vittime della colpa dei genitori.

Ora apparve giustamente alla Commissione che siffatto principio, spinto alle sue ultime conseguenze, di prescindere, cioè, da qualsiasi ricerca di un interesse attuale da tutelare, costituisse un inutile crudeltà e fosse contrario alla corrente nuova, che si pronuncia per la rigenerazione morale e la sistemazione giuridica di questi poveri abbandonati.

Conseguentemente si vollero escludere dalla norma generale tutti quei casi, nei quali la famiglia legittima o i figli legittimi da salvaguadare non fossero mai esistiti o non esistessero più.

E, quanto all'ultima disposizione, si pensò che allorquando i genitori si trovassero nella possibilità di contrarre matrimonio, si dovesse fare una ulteriore eccezione a favore dei figli adulterini, come se questi fossero sopravvenuti ad aumentare la famiglia dopo le giuste nozze.

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lentini*) : Ammesso il principio che i figli adulterini possono anche venire riconosciuti dal genitore, che al tempo del concepimento era unito in matrimonio, qualora il detto matrimonio sia sciolto od annullato, non sembra giustificato che la possibilità del riconoscimento sia inoltre sottoposta all'altra condizione che non ci siano figli legittimi o legittimati del matrimonio sciolto o annullato.

Nei riguardi dei figli da considerarsi adulterini, per essere stati concepiti durante un matrimonio poscia annullato, fa ad essi una condizione peggiore di quella che hanno sotto l'impero del codice vigente.

Nessuno infatti discute che, annullato il matrimonio, questo si ha come inesistente, e che quindi i figli, che uno dei coniugi ha avuto da altre unioni, non vanno considerati come adulterini, onde possono venire riconosciuti senza alcuna limitazione.

Se ora si aggiunge la condizione che non ci siano figli legittimi del matrimonio annullato, si viene ad apportare al riconoscimento una restrizione, che in atto non c'è, danneggiando i figli naturali, che invece il Progetto, secondo si rileva dalla *Relazione* e dalle altre disposizioni, ha voluto agevolare.

Nei rapporti dei figli adulterini, per essere stati concepiti durante un matrimonio in seguito sciolto, si è fatto un gran passo, ammettendo il loro riconoscimento da parte del genitore già legato in matrimonio; ma accolto il principio, che il vigente codice ha respinto per ragioni di modalità, sacrificando ad esse i diritti dei figli, manca ogni motivo per introdurvi la limitazione, che si legge nel Progetto.

La condizione non opera più, giusta l'ultima parte dello articolo, se i genitori del figlio adulterino passano a matrimonio.

Perchè questa differenza fra l'un caso e l'altro ?

Perchè far dipendere il riconoscimento da un matrimonio, che spesse volte non potrà avverarsi?

Si possono qui ripetere le belle parole, usate dalla *Relazione* per giustificare l'abolizione, nella legittimazione per decreto Reale, della condizione che non esistano figli legittimi o legittimati. " Si ritenne ingiusto—dice il relatore — che l'esistenza dei figli o discendenti dovesse costituire un ostacolo assoluto allo adempimento di un dovere di coscienza nella sua manifestazione piu squisita, quale è quella della legittimazione „ (pag. 168). Il riconoscimento del figlio è un alto dovere di coscienza, come quello della legittimazione, e non è giusto che sia impedito dalla esistenza di altri figli legittimi.

**Corte di Appello di Catanzaro** — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*): Lascia esitanti la disposizione essere in ogni caso ammesso il riconoscimento quando avvenga il matrimonio fra i genitori del figlio adulterino; poichè il sentimento di paternità o di maternità e il desiderio di mettere la prole in regola con lo stato civile potrebbero, per avventura, degenerare in moventi psicologici contro il coniuge incolpevole.

**Corte di Appello di Genova** — (Rel. Cons. *Sarno*): *Vedasi l'osservazione all'art. 278.*

**Corte di Appello di Messina** —(Rel. Cons. *Pensavalle*): Il riconoscimento dei figli adulterini è pericoloso; sebbene di contenuto meno turpe dell'incesto, la relazione adulterina attenta e scuote più direttamente la santità del matrimonio. Solo potrebbe limitarsi al caso in cui il matrimonio sia stato annullato, perchè *quod nullum est nullum effectum producere potest*. In tale caso trattasi di un figlio meramente naturale. Non così l'altra ipotesi dello *scioglimento* del matrimonio per causa di morte, che potrebbe essere movente pericoloso per la convivenza dei coniugi, e per la sicurezza della loro vita, specie nelle classi meno evolute, e di poca moralità. Magari potrebbe il riconoscimento ammettersi in caso di matrimonio *assolutamente sterile* e col consenso del coniuge non genitore, ovvero, più logicamente, e con minore danno dell'istituto della famiglia, per tale caso ammettersi l'adozione. Questa potrebbe nascondere la colpa e l'origine illecita. E' uopo, sempre, confermare la situazione di tenere celati i figli dell'incesto e dell'adulterio, sia per la prole, che pei genitori. In ogni altro caso, pei figli adulterini ed incestuosi, quando la paternità o maternità risulti indirettamente da sentenza civile o penale, od anche da dichiarazione scritta dei genitori, è sufficiente garanzia e protezione il diritto agli alimenti, come prevede l'art. 193 del codice civile.

**Corte di Appello di Milano**—(Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Le concessioni fatte anche a favore del genitore, che al tempo del concepimento era unito in matrimonio, turbano il meno possibile la famiglia legittima.

Si potrebbe solo rilevare, come già fu osservato da uno dei relatori (SEGRÈ), che ammettere la possibilità del riconoscimento in ogni caso e dopo la morte del coniuge, potrebbe essere incentivo a desiderarne la morte, ma questa considerazione di ordine morale non deve essere portata alle sue ulteriori conseguenze, mentre d'altra parte, nelle circostanze normali della vita coniugale, la più grave offesa alla moglie legittima non è causata tanto dalla possibilià del riconoscimento dopo la morte, quanto dal fatto stesso della *relazione adulterina*, che offende la dignità dell'altro coniuge e ne turba la pace e la tranquillità durante la sua vita.

E se la legge consente agli adulteri di contrarre matrimonio, dopo la morte del coniuge, non vi è nessuna ragione di non consentire anche il riconoscimento dei figli nati dalla relazione adulterina.

(Rel. Sost. Proc. Gen. *Morbioli*): Si trova eccessivo l'ammettere il riconoscimento del figlio adulterino anche da parte del genitore, che al tempo del concepimento era vincolato da matrimonio. Tale possibilità dovrebbe essere limitata al caso di annullamento del matrimonio. Chè, se si volesse tener ferma anche pel caso di scioglimento, si dovrebbe almeno eliminare l'incongruenza, che è palese nelle disposizioni del 1° e del 2° capoverso dell'art. 279. Sciolto od annullato il matrimonio, il genitore, che ne era vincolato, può riconoscere il figlio adulterino, a condizione che non vi siano figli legittimi o legittimati per effetto di quel matrimonio. E' evidente e giusto l'intento di avere rispetto alla condizione della prole legittima. Ma si ammette, poi, che, malgrado la presenza di figli legittimi avuti dal matrimonio sciolto od annullato, possa il loro genitore riconoscere il figlio adulterino, se si unisca in matrimonio coll'altro genitore del figlio stesso; infliggendo così, senza una palese ragione, alla prole legittima, non solo la convivenza con fratelli illegittimi nella stessa famiglia, ma l'onta altresì della confessione e della sanatoria dell'adulterio, commesso dal loro genitore legittimo superstite. Bisognerebbe almeno distinguere tra adulterio ed adulterio, ed escludere il riconoscimento, quando questo presupporrebbe necessariamente un adulterio commesso dal genitore legittimo superstite a danno del genitore legittimo poscia defunto, la cui memoria rimarrebbe oltraggiata presso i figli legittimi pel fatto del riconoscimento.

**Corte di Appello di Torino** — (Rel. Pres. Sez. *Burzio*): La pietà dovuta ai figli incestuosi ed adulterini giustifica gli articoli 278 e 279, coi quali sarebbe ammesso il loro riconoscimento per parte della madre

nel primo caso e della persona non unita in matrimonio nel secondo: per tali persone sono meno forti le ragioni di moralità, che impongono l'oblio sulla origine di questi infelici.

**Corte di Appello di Venezia** — (Rel. Cons. *Colagrosso*) : *Vedasi l'osservazione all'art. 278.*

## UNIVERSITA'

**Università di Bologna** e **Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Cicu*): Di fronte ai figli legittimi o legittimati non si ammette il riconoscimento di un figlio adulterino. Risulta dalla *Relazione* che la Commissione si preoccupò di non scuotere la integrità e solidità dell'edificio della famiglia legittima. Perciò appunto non si comprende come, in caso di susseguente matrimonio dei genitori adulteri, il figlio adulterino, che di fronte ai fratelli legittimi non poteva acquistare neppure la qualità di figlio naturale riconosciuto, possa essere legittimato. Non solo ciò torna a danno della famiglia legittima, ma ne scuote proprio le basi, poichè toglie una efficace remora all'adulterio, specialmente nei casi in cui scioglimento od annullamento del matrimonio è prevedibile a non lunga scadenza.

Si propone, quindi, che anche in questo caso il riconoscimento non sia possibile, se non in quanto non vi siano figli o discendenti legittimi del precedente matrimonio.

**Università di Cagliari**: E' giusto che quando vi siano figli, o legittimi o legittimati, non possa riconoscersi un figlio adulterino (art. 279, al. 2°), perchè, come dice la *Relazione* (pag. 140), non bisogna scuotere la integrità e la solidità della famiglia legittima. Ma non si capisce perchè i figli adulterini, nel caso di matrimonio dei loro genitori, possano invece essere riconosciuti (art. 279, al. 3°) senza riserva alcuna: il che non solo scuote l'integrità e la solidità della famiglia legittima, ma può costituire un incitamento all'adulterio, in tutti i casi in cui lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio o è prevedibile a breve scadenza o sembra probabile al coniuge adultero.

Più ingiustificato è parso l'alinea 3° dello stesso articolo, il quale ammette *in ogni caso* che il riconoscimento del figlio adulterino possa aver luogo nell'ipotesi che i genitori naturali contraggano le nozze. Ora, non solo non si capisce la deroga al principio dell'art. 279, al. 1°, che ammette il riconoscimento soltanto da parte del genitore, che al tempo del concepimento non era unito in matrimonio, ma la norma può dare luogo a sorprese curiosissime, come, ad esempio, nell'ipotesi che Tizia,

moglie di Caio, procrei un figlio, trattenendo relazioni adulterine con Mevio, e in seguito sposi costui. In tal caso non si dubita che il figlio è legittimo rispetto a Caio, stante la presunzione *juris et de jure* dello art. 257, nè si contesta che Tizia non può togliergli la legittimità nemmeno accusandosi di adulterio (articoli 261 e 262, al. 6°), e intanto si consente al padre naturale di riconoscerlo e finanche di legittimarlo (art. 318). Come si possa giustificare la coesistenza di due *status* tanto diversi in una stessa persona, è cosa che non è riuscita chiara, anche perchè non ritrova il suo addentellato in nessuna delle norme giuridiche conosciute. Nè si dica che la possibile coesistenza dei due *status* non possa produrre inconvenienti, perchè ne sorgono gravissimi in tema di successione: trattandosi di figli, e cioè di eredi riservatari, ognuno di loro riceverebbe sempre *ex lege* una quota del patrimonio tanto del padre legittimo quanto del padre naturale, il che sembra assai bizzarro. A parte, infatti, il rilievo che nulla giustifica la successione del figlio adulterino (riconosciuto o legittimato) anche al padre legittimo, non si comprende per qual motivo il Progetto abbia voluto eccedere nella protezione del figlio adulterino, passando dalla attuale esclusione dalla eredità (salvo, se del caso, il diritto agli alimenti) all'ammissione a due eredità.

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si deve riconoscere che la nostra coscienza sociale resisterebbe a una completa equiparazione della prole adulterina alla prole naturale semplice. Sembra, quindi, che il Progetto si sia tenuto al giusto mezzo e abbia bene provveduto perchè i figli adulterini, fra i quali sono compresi, anche per il codice, quelli nati in pendenza di un matrimonio putativo, possano, entro certi limiti, conseguire uno stato. Non giustificata sembra, però, la disposizione dell'ultimo comma. O si mira a favorire la legittimazione, e allora la validità del riconoscimento degli adulterini dovrebbe essere subordinata alla circostanza che questo fosse fatto da entrambi i genitori, o la disposizione non è ispirata soltanto dal *favor legitimitatis*, e allora non si concilia con la disposizione del precedente comma, nel caso che vi siano figli legittimi o legittimati per effetto del matrimonio, in cui costanza gli adulterini sono stati concepiti. Si propone pertanto, anche in relazione a quello che si dirà per la legittimazione, sotto l'art. 318, la soppressione del comma 3°.

**Università di Ferrara** — (Rel. Prof. *Perticone*): In tema di riconoscimento di figli naturali si deve rilevare il largo spirito di umanità e l'equilibrato senso storico, che si traduce in alcune innovazioni apportate alla vecchia disciplina. Basti rilevare, per es., che si ammette il riconoscimento dei figli adulterini " in ogni caso „, quando i genitori abbiano contratto matrimonio, allargando la formula sostenuta dal SALANDRA nella " Relazione sulle *Disposizioni sull'ordinamento della famiglia* „ del 1903.

**Università di Genova e Università di Parma** — (Rel. Prof. *Allara*): Non sembra opportuno l'esplicito richiamo del 1° capoverso al caso del matrimonio annullato. Con questo richiamo il Progetto viene implicitamente a stabilire un divieto di riconoscimento rispetto a figli che non si possono giuridicamente qualificare adulterini, come nell'ipotesi di matrimonio putativo, da cui siano nati dei figli, che il Progetto considera legittimi (art. 150). In tal caso non è dato al genitore di riconoscere, neppure dopo l'annullamento del matrimonio, che opera retroattivamente, i figli che egli abbia avuti, durante il matrimonio putativo, fuori del talamo coniugale. In questo punto il Progetto è più rigoroso del codice vigente, e non se ne vede la giustificazione.

**Università di Macerata** — (Rel. Prof. *Greco*): Queste disposizioni segnano, certo, un grande progresso rispetto al codice vigente e può dirsi che servano a ridurre di molto i casi pratici in cui, anche con le nuove norme, i figli adulterini resterebbero esclusi da ogni possibilità di riconoscimento.

Di fronte, tuttavia, alla gravità di quest'ultima situazione e all'interesse che desta il caso di chi, non per sua colpa, sia destinato a vedersi precluso ogni giuridico legame di famiglia e di discendenza, si legittima il dubbio, prospettato del resto nella stessa *Relazione* al Progetto, se non sarebbe il caso di fare un passo ancora più decisivo e risolutivo e di consentire, in qualunque ipotesi, il riconoscimento dei figli adulterini.

Le ragioni che dal compiere questo passo hanno trattenuto la Commissione, quali si leggono nella sua *Relazione*, sono senza dubbio ispirate a nobili propositi, in quanto attengono ad un fine di tutela dell'istituto della famiglia legittima, e ad un sentimento di sfavore e di riprovazione per l'adulterio. Può tuttavia dubitarsi della loro validità di fronte al fatto che lo stesso Progetto, superando la barriera della irriconoscibilità, ammette, e su larga sala, per un gran numero di casi, il principio di riconoscimento; onde, superata la questione di principio, rimane una sperequazione di trattamento, determinata solo da fortuite circostanze, quali l'essere o non essere uno degli adulteri coniugato anche lui, l'essersi reso possibile o meno lo scioglimento del matrimonio o la conclusione di un altro, di talchè sui figli adulterini, per i quali non si verifichino le circostanze che ne rendono possibile il riconoscimento, verrebbe a gravare, non tanto il marchio dell'origine, quanto, e più, l'alea di quelle circostanze. Il che pare poco giustificabile, quando, si ripete, siasi superata la ragione di principio.

Quanto al fine di tutela della famiglia legittima, che si opporrebbe a permettere che uno dei coniugi proceda al riconoscimento di un proprio figlio adulterino, sta qui, certo, una difficoltà assai seria e degna della massima considerazione. Si può tuttavia pensare che il male stia più nel fatto in sè, che nel cauto riconoscimento di certe sue eque conseguenze giuridiche, e che sia quello, e non questo, la causa che può

più gravemente turbare l'ordine e la pace della famiglia. Onde il divieto di riconoscimento, non di rado, mentre non elimina la vera causa del male, può aggravarla con l'aggiungerne un altro, cioè l'odiosa posizione del figlio non riconoscibile, ed anche col frapporre una insuperabile barriera legale alla pacificazione e al perdono familiare.

Tutt'al più le ragioni di tutela della famiglia legittima possono essere prese in considerazione per escludere ogni diritto successorio del figlio adulterino in concorso con i figli legittimi, salvo il diritto agli alimenti. In tal modo la sanzione che quelli dovrebbero subire, si ridurrebbe a una sanzione di indole esclusivamente economica, eliminandosi quella morale, e più ingiusta, della non riconoscibilità.

Quanto al sentimento di sfavore verso l'adulterio, a cui accenna la *Relazione*, se può essere giusto il farlo dominare allorchè si tratta di sanzioni dirette contro gli adulteri, è viceversa non solo ingiusto, quando se ne voglia far uso contro la prole irresponsabile, ma anche, e sopratutto, inefficace; poichè nell'ordine normale delle cose non è davvero sperabile che la considerazione della prole e delle sanzioni che la colpiranno, possa esercitare una apprezzabile influenza, come freno dello adulterio.

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degni*): Le più importanti innovazioni apportate al sistema del codice vigente sono le seguenti: *a*) si ammette la possibilità del riconoscimento dei figli adulterini, da parte del genitore, che al tempo del concepimento non era coniugato; *b*) anche da parte del genitore, che al tempo del concepimento era unito in matrimonio, se questo sia sciolto od annullato e non ci siano figli legittimi o legittimati per effetto del medesimo o loro discendenti legittimi; *c*) in ogni caso, se avvenga il matrimonio tra i genitori del figlio adulterino.

Non si può non consentire sull'opportunità e la saggezza di tali riforme. Evidentemente, la ragione precipua che sinora ha fatto escludere il riconoscimento dei figli adulterini è stata quella di evitare che esso potesse costituire un'offesa alla famiglia legittima: ma non era giusto, perciò, mantenere il divieto del riconoscimento quando, per le speciali condizioni nelle quali si trovano i genitori, nessuna offesa a quella ne deriva.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): Riguardo agli adulterini riconosciuti dal genitore non coniugato, si formerebbe la situazione bizzarra data dalla contemporanea presunzione di legittimità che assiste il figlio adulterino (art. 262, n. 4°, del Progetto): il figlio adulterino avrebbe un padre legittimo e un padre naturale. Come si risolve questo conflitto? Il Progetto in questa parte, se non erriamo, merita di essere riveduto o per lo meno chiarito: ad es., subordinando il riconoscimento al proposto e giudizialmente

dichiarato disconoscimento della paternità, che forse si può ricavare già ora dal sistema del Progetto, ma che è meglio sia dichiarato esplicitamente.

Ciò prova, se non altro, l'estrema difficoltà di una disciplina legislativa in questo scottante argomento. Perchè, seppure il figlio adulterino o incestuoso non sia parificato ai legittimi di fronte alla madre, (l'art. 279, anzi, ha cura di ammettere il riconoscimento del figlio adulterino per parte dèl genitore coniugato, dopo lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio, solo se mancano figli legittimi o legittimati o loro discendenti), tuttavia il giuridico accertamento della filiazione naturale produce, anche nel sistema del Progetto, un rapporto di diritto familiare, che incide nello stato civile del figlio: e, infatti, anche per l'art. 551 del Progetto l'atto di riconoscimento o la dichiarazione giudiziale è trascritto nei registri dello stato civile. Da questo punto di vista più agevole sarebbe stato il compito per le legislazioni che, come quelle a tipo germanico, negano, di fronte al padre, la creazione di uno stato e di un rapporto di filiazione come stato e rapporto di diritto familiare.

Riassumendo, si può approvare l'innovazione, purchè resti ben ferma la riprovazione per l'incesto e l'adulterio, che debbono esser colpiti duramente. Non è credibile che la prudente constatabilità della filiazione in tali casi sia incentivo a perpetrare quelle gravissime offese alla famiglia. E ad ogni modo si abbia una cura estrema almeno nel distinguere i figli legittimi da quelli naturali: tanto più se adulterini o incestuosi. In questo senso non si capisce davvero perchè il Progetto non abbia creduto necessario di rinnovare, anche nel 3° comma dell'art. 279, dove si ammette in ogni caso il riconoscimento del figlio adulterino, se avvenga il matrimonio tra i genitori rispettivi, la riserva riconosciuta nel 2° comma: anche in caso di matrimonio il riconoscimento deve ammettersi solo come una facoltà eccezionale, presupponente la mancanza di prole legittima del primo matrimonio, durante il quale l'adulterio fu perpetrato. La ragione della riserva è eguale nei due casi, e il silenzio del Progetto nel 3° comma ha quasi l'aria di una svista; il fatto del successivo matrimonio non sana per nulla la turpitudine, sempre, dell'adulterio. Il quale, ad ogni modo, deve gravare come una macchia indelebile. Salvo sempre l'estremo rispetto per la prole legittima, si può ammettere che l'interesse di questi figli naturali, su cui non è giusto ricadano per intero le conseguenze della loro nascita adulterina o incestuosa, la vince sull'interesse alla tranquillità delle famiglie. Quest'ultimo interesse si palesa solo mediante quella presunzione di legittimità, che naturalmente copre anche il figlio incestuoso e adulterino, se la madre era coniugata.

**Università di Padova** — (Rel. Prof. *Ravà*): Nell'interesse della prole può accogliersi il principio per cui il riconoscimento del figlio adulterino è ammesso da parte del genitore non vincolato da matrimonio con altra persona (art. 279[1]).

Sembra invece assai discutibile, e anzi da riprovarsi, la possibilità di un libero riconoscimento dei figli adulterini dopo che il matrimonio violato con la loro procreazione siasi sciolto senza prole. Questa specie di ingiuria postuma al coniuge defunto non trova, in verità, alcuna giustificazione; e il rendere possibile, dopo la morte del coniuge che si è tradito, ciò che era vietato lui vivo, diventa per il coniuge, che già ne ha causata la vergogna, un incentivo a desiderarne, e forse a provocarne anche, la morte. Diverso è invece il giudizio da farsi di tale disposizione nel caso di matrimonio religioso rato e non consumato, sciolto per dispensa. E non c'è poi dubbio, anche senza apposita disposizione, che il riconoscimento sia possibile in caso di annullamento del matrimonio che si pretende violato, perchè la nullità del vincolo esclude il carattere adulterino dei figli in questione, e ciò, anche se si tratti di matrimonio putativo. Perciò, quando il matrimonio sia annullato, riteniamo debba essere possibile il riconoscimento del figlio preteso adulterino, anche se quel matrimonio sia stato fecondo.

E' poi in ogni caso umano che, come dispone l'ultimo comma dell'articolo quando avvenga il matrimonio fra i genitori, sia sempre possibile il riconoscimento del figlio precedentemente non riconoscibile, e ciò agli effetti della legittimazione. Solo che tale disposizione dovrebbe essere dettata, oltre che per i figli adulterini, anche per gli incestuosi, dato che il diritto canonico, da cui è ormai regolata la maggior parte dei matrimoni, ammette la dispensa anche dall'impedimento della affinità in linea retta, come si è visto in un recente caso clamoroso, in cui la Cassazione del Regno ritenne, in seguito all'avvenuto matrimonio religioso fra i correi, cancellato il reato d'incesto per cui erano stati condannati. Il vecchio principio *matrimonium omnia praecedentia purgat* deve trovare anche qui piena applicazione.

**Università di Pavia** — (Rel. Prof. *Gangi*): La disposizione di questo articolo, che apporta un notevole miglioramento alla condizione dei figli adulterini, senza arrivare all'eccesso di parificarli ai figli naturali semplici, come è ammesso in alcune altre legislazioni, e come si vorrebbe ammettere anche da alcuni nostri scrittori, è, salvo l'ultimo comma, meritevole di approvazione. Secondo i primi due comma di detto articolo, infatti, i figli adulterini possono essere riconosciuti non soltanto dal genitore, che al tempo del concepimento non era unito in matrimonio, ma anche dal genitore, che al tempo del concepimento era unito in matrimonio, qualora il detto matrimonio sia sciolto od annullato e non vi siano figli legittimi o legittimati per effetto del medesimo o loro discendenti legittimi. Ora, che non soltanto nel primo caso, ma anche nel secondo, il riconoscimento non porti una così grave offesa alla famiglia legittima, da indurre a soffocare il sentimento di pietà che ispira la condizione di questi figli, vittime della colpa dei genitori, e a disconoscere il riguardo che è pur ad essi dovuto, si comprende agevolmente. Ma nell'ultimo comma si ammette che il riconoscimento può aver luogo in

ogni caso, e però, anche quando vi siano figli legittimi o legittimati del matrimonio sciolto o annullato, se avvenga il matrimonio tra i genitori del figlio adulterino. Or ciò non sembra niente affatto approvabile. Il riconoscimento e la conseguente legittimazione dei figli adulterini, quando esistano i figli del precedente matrimonio, importano una così grave offesa a costoro ed al coniuge dell'adultero o alla memoria di lui, e, più in generale, una tale menomazione del rispetto che è dovuto alla famiglia legittima, da escludere che essi possano essere ammessi. La loro ammissione ripugna al senso morale e al senso giuridico.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): *Vedasi l' osservazione all' art. 278.*

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Ancona** — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): Si esprime adesione al disposto di questo articolo.

**Commissione Reale Avvocati di Aquila** — (Rel. Avv. *Bernardi*): Umanamente il Progetto consente il riconoscimento del figlio adulterino da parte del genitore che non fosse unito in matrimonio al tempo del concepimento o nell'ipotesi in cui tra i genitori del figlio adulterino diventi possibile ed avvenga il matrimonio.

**Commissione Reale Procuratori di Bergamo** — (Rel. Avv. *Ziolioli*): Al secondo comma si propone di dire: « sia poi stato sciolto od annullato », in luogo di: « sia sciolto od annullato ».

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Redenti*): Si può accedere, sia pure con molta esitanza, al riconoscimento dei figli adulterini.

Non si può accogliere, peraltro, almeno nella sua generalità, l'ultimo capoverso. Bisogna per lo meno specificare in quali ipotesi trovi applicazione. E per il figlio di donna maritata, non potendosi ammettere che il riconoscimento distrugga lo stato di figlio legittimo, non sembra che ve ne siano altre ammissibili, fuor di quella del figlio di cui sia stata contestata dal padre la legittimità. O si vorrà applicarlo anche quando vi sia stata soppressione di stato, per sanarla? Bisognerà spiegarsi. D'altra parte il *favor adulterii* (sia pure nell'interesse del figlio)

sembra che qui diventi veramente esorbitante. E si possono creare delle situazioni deplorevoli, come quelle del figlio disconosciuto, che, per effetto del successivo matrimonio della madre adulterina, diventa fratello uterino dei legittimi del primo matrimonio.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia**: *Vedasi l'osservazione all' art. 278.*

**Commissione Reale Avvocati di Brindisi**: La disposizione dell' ultimo capoverso, secondo il quale il riconoscimento dei figli adulterini può aver luogo in ogni caso, se avvenga il matrimonio tra i genitori del figlio adulterino, è troppo grave.

Per lo meno dovrebbe essere sentita la voce dei figli legittimi, i quali potrebbero opporre valide ragioni per giustificare la esclusione, dal seno della famiglia, di elementi, non soltanto estranei, ma addirittura nemici.

**Commissione Reale Avvocati di Caltanissetta** — (Rel. Avv. *Crescimanno*): I figli adulterini hanno finalmente trovato, nella riforma, il doveroso riconoscimento dei loro diritti, mentre il codice del 1865 li aveva lasciati in un inumano abbandono: il concetto che questi esseri innocenti debbono trovare protezione al pari di tutte le umane creature ha finalmente fatto tacere i falsi preconcetti e i privilegi di casta.

**Commissione Reale Avvocati di Cassino**: Si plaude alla disposizione di questo articolo che, innovando a quella del codice vigente, consente il riconoscimento dei figli adulterini al genitore non coniugato all'epoca del concepimento o quando il matrimonio sia sciolto e ove in ogni caso avvenga il matrimonio tra i genitori del figlio adulterino. La condizione giuridica dei figli adulterini, che senza loro colpa, nella vigente legislazione, aspirano invano a un riconoscimento del loro stato, con la citata disposizione del Progetto è avviata, invece, verso una sistemazione consona ai principi etici e sociali, che non potevano essere trascurati dal legislatore italiano.

**Commissione Reale Avvocati di Catania** — (Rel. Avv. *De Luca*): Il Progetto propone di ammettere il riconoscimento dei figli adulterini anche da parte del genitore che al tempo del concepimento era unito in matrimonio, qualora il detto matrimonio sia sciolto o annullato, ma a condizione che non vi siano figli legittimi o legittimati per effetto del medesimo o loro discendenti legittimi.

Crediamo che, una volta ammessa la riconoscibilità dei figli adulterini, la detta limitazione non abbia ragion d'essere, tanto più che essa porterebbe la conseguenza di escludere la possibilità del riconoscimento di figli avuti, durante il matrimonio putativo, con persona diversa dal coniuge, se dal matrimonio putativo siano nati figli (equiparati ai legittimi); mentre nel sistema nel codice vigente è possibile il riconoscimento di figli nati in quelle condizioni (i quali, data la retroattività dell' annullamento, non sono da considerarsi adulterini). Si aggiunga che, secondo la disposizione dell'alinea 3°, quando avvenga il matrimonio fra i genitori del figlio adulterino, il riconoscimento può farsi (anche da uno solo dei coniugi), senza che osti l'esistenza di figli legittimati dal precedente matrimonio; sicchè la limitazione dell'alinea 2° è incoerente. Si noti, infine, che nell'art. 321 del Progetto non è riprodotta la condizione che lo art. 198, n. 2°, del codice pone alla possibilità della legittimazione dei figli naturali, e cioè che il genitore non abbia figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio, nè vi siano discendenti da essi.

Pare poi meritevole di accoglimento la proposta, fatta durante i lavori della Commissione (pag. 163 della *Relazione*), di ammettersi anche durante il matrimonio il riconoscimento, da parte del padre vero, del figlio di cui fosse stata, con sentenza irrevocabile, disconosciuta la legittimità.

**Commissione Reale Avvocati di Catanzaro**: L' art. 279 costituisce una provvida ed umana disposizione a favore dei figli adulterini, così rigorosamente trattati dal codice in riforma. Era giusto che codesti sventurati, del tutto innocenti della illeceità della procreazione, potessero godere almeno del riconoscimento; era giusto che, avvenuto il matrimonio fra i genitori, i quali legalizzano così la loro posizione, si desse la possibilità della legalizzazione di quella dei figli, nati da loro; era giusto che codesta legalizzazione potesse avvenire anche nell' altra ipotesi, contemplata nel primo capoverso.

**Commissione Reale Procuratori di Catanzaro** — (Rel. Avv. *Supino*): L' art. 279 — che è una grande innovazione del codice, estendendo il riconoscimento ai figli adulterini, finora espressamente vietata — lascia nella sua dizione un dubbio.

Pel primo capoverso il figlio adulterino può essere riconosciuto anche dal genitore unito in matrimonio al tempo del concepimento, qualora — si aggiunge — *il detto matrimonio sia sciolto od annullato e non vi siano figli legittimi o legittimati per effetto del medesimo e loro discendenti legittimi.*

Dal contesto dell'intera disposizione, prima e ultima parte comprese, par chiaro il concetto cui è ispirato l'articolo: favorire il riconoscimento dei figli adulterini, ma non in concorso con figli legittimi o legittimati. Senonchè, pel suindicato capoverso, codesti figli vengono riferiti,

con le parole *detto* e *medesimo*, al matrimonio durante il quale si è verificato il concepimento dell' adulterino; mentre ben potrebbero verificarsi, come già se ne sono talora verificati, dei casi in cui il genitore con figli legittimi o legittimati, avuti da precedente matrimonio disciolto, contragga nuovo matrimonio, durante il quale avvenga, per unione con altra donna, il concepimento dell'adulterino. Potrebbe questo figlio essere riconosciuto, se il detto secondo matrimonio fosse sciolto o annullato e dallo stesso non si fossero avuti figli legittimi o legittimati?

La dizione letterale del 279 potrebbe condurre all'affermativa, stante la riferenza dei figli esclusivamente a quel dato matrimonio, come innanzi si è rilevato; mentre lo spirito della disposizione parrebbe, invece, dover condurre alla negativa.

Ad eliminare ogni perplessità, e per la duplice ipotesi suespressa, sarebbe opportuna una breve modifica nella dizione dell' art. 279, 1° capoverso.

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Rovelli*): La condizione degli adulterini è diversa da quella degli incestuosi. Certo, anche in questo caso, non è possibile trascurare l' illeceità obiettiva del fatto. Ma i genitori possono trovarsi in condizioni giuridiche diverse, e queste possono prevalere sulla considerazione del fatto. Approviamo, perciò, la regola dell'art. 279, che concede al genitore non unito in matrimonio, o sciolto dal matrimonio, il diritto di riconoscere l' adulterino.

**Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara**: In seno alla Commissione redattrice è stata anche sostenuta la opportunità di estendere la possibilità di riconoscimento ai figli risultanti adulterini in seguito al disconoscimento del padre legittimo. La maggioranza ne ha ritenuta l'inopportunità. Si crede, invece, che l' inclusione della possibilità del riconoscimento da parte della madre adultera, priva di altri discendenti legittimi o legittimati, sia da raccomandarsi (quello del padre non può che rientrare negli altri casi dell'art. 279), poichè il danno morale al marito offeso è già completo col disconoscimento, e non potrebbe più giustificare la minoranza del figlio adulterino.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Lecce** — (Rel. Avv. *Grasso*): Si è mantenuto il divieto di riconoscimento per i figli incestuosi ed adulterini; ma col temperamento che questi ultimi possano essere riconosciuti dal genitore, che al tempo del concepimento non era unito in matrimonio, ovvero quando il matrimonio sia sciolto od annullato e non vi siano figli legittimi, legittimati o loro discendenti, ovvero ancora se avvenga il matrimonio tra i genitori del figlio adulterino. E tali

innovazioni rispondono a sentiti bisogni della vita, senza ledere eccessivamente le finalità etiche delle norme legislative riflettenti il matrimonio.

**Commissione Reale Avvocati di Lucca** — (Rel. Avv. *Pardocchi*): Innovazione degna di lode è l'aver provveduto al riconoscimento dei figli adulterini da parte del genitore non unito in matrimonio al tempo del concepimento.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova** — (Rel. Avv. *Finzi*): *Vedasi l' osservazione all' art. 278.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Matera**: Notevole innovazione è la possibilità del riconoscimento dei figli adulterini, per i quali è giusto che si voglia creare una possibilità di protezione, che attualmente è loro negata.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Melfi** — (Rel. Avv. *Picece*): Lodevoli sono le disposizioni a favore dei figli adulterini.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Cunetti*): Per gli adulterini si ammette il riconoscimento quando il genitore, che all'epoca del concepimento era vincolato da precedente matrimonio, risulti poi libero in seguito allo scioglimento od annullamento di questo, e sempre che non esistano figli o loro discendenti legittimi. Con una innovazione, poi, assai ardita, si ammette la possibilità di riconoscimento in ogni caso, quando avvenga il matrimonio tra i genitori del figlio adulterino.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano**: *Vedasi l'osservazione all' art. 278.*

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena** — (Rel. Avv. *Della Fontana*): La disposizione si giustifica quando ammette che il figlio disconosciuto dalla famiglia legittima possa essere accolto dal genitore, che non ha legami matrimoniali. Più ardita è la disposizione quando ammette che il genitore possa anche riconoscere: *a*) dopo lo scioglimento o annullamento del matrimonio, se non vi sia discendenza legittima o legittimata; *b*) in ogni caso, avvenendo il matrimonio fra i genitori del figlio adulterino.

Però anche codeste ipotesi presentano soluzioni, che si raccomandano per regolarizzare nella forma situazioni, che gli eventi hanno ormai regolarizzato nella sostanza. Non crediamo che possano risolversi, come taluno crede, in un incitamento all' adulterio.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Modena** — (Rel. Avv. *Gaudenzi*): L' art. 279, al divieto assoluto dell' attuale art. 180, n. 1°, di riconoscimento dei figli adulterini, sostituisce un divieto assai più logico e limitato.

E' infatti stabilito: 1°) che i figli adulterini possano essere riconosciuti dal genitore, che al tempo del concepimento non era unito in matrimonio, anche se lo era l'altro; 2°) che possa operare il riconoscimento anche il genitore, che al tempo del concepimento era unito in matrimonio, quando il matrimonio stesso sia sciolto od annullato e non vi siano figli legittimi o legittimati o loro discendenti legittimi; 3°) che il riconoscimento possa aver luogo in ogni caso, se avvenga il matrimonio fra i genitori del figlio adulterino.

Queste tre eccezioni al principio fondamentale della irriconoscibilità dei figli adulterini non possono che essere vivamente lodate, perchè giovano alla condizione di questi figli infelici quanto incolpevoli, senza nuocere al coniuge in cui danno fu consumato l'adulterio.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: Con la disposizione dell' ultimo comma il Progetto non fa che legalizzare l' espediente, a cui molto spesso si ricorre in pratica, per cancellare le tracce di trascorsi non determinati dal vizio e per regolarizzare la posizione della prole nelle apparenze esteriori, facendola passare come legittimata.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Novara** — (Rel. Avv. *Piccinini*): La possibilità di riconoscimento dei figli adulterini, vietata dal vigente codice, fu invece sancita nel Progetto per una evidente ragione di pietà verso il figlio, che non ha colpa della propria origine adulterina.

Bisogna però andare cauti, perchè da un motivo di pietà non nasca una immoralità.

Vi è un caso che non è contemplato dall' articolo in esame, e che a noi pare dovrebbe, invece, essere contemplato.

Un individuo sposato ha un figlio adulterino: per amore verso il detto figlio, o per altre ragioni, che non è il caso di enumerare, si rende autore o complice di omicidio nella persona dell' altro coniuge. Stando al disposto dell' articolo in questione, egli potrà riconoscere il figlio adulterino, a omicidio consumato, con o senza la celebrazione del mamonio, e raggiungere, così, quello che può essere stato lo scopo dell' omicidio: il che sarebbe semplicemente immorale.

Si chiede, quindi, che al detto articolo venga aggiunto il seguente capoverso:

« Non può però riconoscere il figlio adulterino, nemmeno mediante matrimonio, il genitore, che sia stato condannato, quale autore o complice, per omicidio consumato sulla persona del proprio coniuge ».

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi** — (Rel. Avv. *Bagalà*): Opportuna è la limitazione posta col secondo capoverso, alla facoltà di riconoscimento, escludendo che esso possa effettuarsi anche nel caso di matrimonio sciolto o annullato, quando esistono figli legittimi o legittimati o loro discendenti legittimi.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia** — (Rel. Avv. *Celli*): L'ultima parte dell'articolo può essere ridotta ai termini seguenti: *Il riconoscimento è ammesso per il conseguente matrimonio dei genitori.*

**Commissione Reale Avvocati di Pola**: A proposito del riconoscimento dei figli adulterini, si consente nella sua ammissibilità, ma si osserva che, poichè per i combinati disposti degli articoli 279, 317 e 318 deve ammettersi la possibilità che gli adulterini siano legittimati per susseguente matrimonio, sia opportuno determinare come si risolva il conflitto fra la presunzione di legittimità del figlio concepito durante il matrimonio (articoli 257 e 262) e la possibilità di acquistare quella " seconda „ legittimità per susseguente matrimonio.

**Commissione Reale Procuratori di Pola** — (Rel. Dott. *De Vescovi*): Vorremmo che si togliessero le limitazioni al riconoscimento dei figli adulterini.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria** — (Rel. Avv. *Mafrici*): Non era necessaria la prima parte dell' articolo. Chi non era unito in matrimonio al tempo del concepimento del figlio può riconoscerlo, ma non è necessario che assuma essere adulterino il riconosciuto.

Parrebbe anche opportuno stabilire che, quando sia avvenuto il matrimonio tra i genitori del figlio adulterino e mancassero i figli legittimi del disciolto matrimonio, anzichè il riconoscimento, fosse ammessa la legittimazione.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Schupfer*): Si prende atto del trattamento più umano fatto ai figli adulterini in confronto del codice vigente, ammettendoli in taluni casi al riconoscimento.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno** — (Rel. Avv. *Mobilio*): Sciolto o annullato il matrimonio, è consentita la legittimazione del figlio adulterino, perchè è venuto meno l'impedimento. Riteniamo, perciò, che la legittimazione non debba lasciarsi all'arbitrio del genitore, dovendosi pronunziare anche su istanza del figlio che reclama lo stato legittimo: e ciò anche se vi siano figli legittimi o legittimati e sempre che il figlio adulterino possa provare il suo stato con scritti del genitore, dai quali si desuma il riconoscimento della paternità.

Nella ipotesi, poi, di matrimonio dei genitori del figlio adulterino, occorre statuire il riconoscimento di diritto, al di fuori e al di sopra della volontà dei genitori.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di San Remo**: La facoltà concessa al genitore, non unito in matrimonio, di riconoscere il figlio adulterino, contrariamente a ciò che dispone il corrispondente articolo 180, n. 1°, del codice civile, è pericolosa per le possibili conseguenze patrimoniali riguardo ai figli legittimi del coniuge adulterino, anche perchè nulla vieta a costui di testare a favore del figlio adulterino pel tramite del genitore adultero, anche in caso di successione intestata di quest' ultimo.

La gravità del problema lascia perplessi anche di fronte al programma del Regime, di salvaguardare all' estremo l' istituto della famiglia.

**Commissione Reale Procuratori di Santa Maria Capua Vetere** — (Rel. Avv. *Gaglione*): Si ravvisa indispensabile — per gli effetti dell' art. 318 — coordinare la disposizione dell' ultimo alinea con le regole stabilite per le azioni di reclamo della filiazione naturale, che sono, anche nel Progetto, circondate di cautele e modalità rigorose.

Diversamente potrà accadere che dei figli legittimabili restino privati di stato per le difficoltà di una dichiarazione giudiziale della paternità, in mancanza di un riconoscimento spontaneo. L'azione di reclamo in questo caso, poichè tende solo inizialmente alla dichiarazione di filiazione naturale, mentre si sostanzia in un vero e proprio reclamo dello stato legittimo, dovrebbe essere convenientemente agevolata; tanto più, che assai difficilmente gli adulterini potranno valersi di un possesso di stato, che li sorregga nell'esercizio dell' azione.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Abello*): Degna di particolare menzione è la norma accolta, in rispondenza ad autorevoli voci d' ogni parte ed in più tempi venute, per cui si dichiara la possibilità del riconoscimento dei figli adulterini da parte del genitore, che al tempo del concepimento non era coniugato o anche del genitore coniugato quando il matrimonio che ne

costituisce l'ostacolo sia sciolto o annullato, e ancora, in ogni caso, col matrimonio fra i genitori dei figli adulterini, per quanto ci si possa rammaricare che non sia stata seguita la tesi, con ottime ragioni pratiche e giuridiche, sostenuta dal relatore SEGRE' (v. *Relazione*, pag. 163), che anche durante il matrimonio si ammetta il riconoscimento del figlio di cui fosse, stato con sentenza irrevocabile, disconosciuta la legittimità

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: *Vedasi l'osservazione all'art. 278.*

**Commissione Reale Procuratori di Trieste e di Capodistria** — (Rel. Avv. *Levi-Viola*): La possibilità di riconoscere i figli adulterini diventa legittima, e cessa così l'uso molto frequente della violazione del divieto che, per verità, nessuno più riteneva giustificato.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: *Vedasi l'osservazione all' art. 278.*

## ENTI DIVERSI

**Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell' Infanzia**: Nelle osservazioni generali al contenuto di questa sezione si è messo in rilievo la necessità che sia consentita nella maniera più larga il riconoscimento volontario dei figli naturali. Al riguardo il Progetto contiene senza dubbio coraggiose e importanti innonovazioni, fra cui vanno annoverate le disposizioni di questo articolo. Osserviamo, però, che al riconoscimento da parte del genitore, che al tempo del concepimento era unito in matrimonio, nel caso che il matrimonio sia sciolto o annullato, è posta una grave limitazione, richiedendo la condizione che non vi siano figli legittimi per effetto del matrimonio o loro discendenti legittimi. Sembra che questa limitazione potrebbe e dovrebbe essere attenuata, nel senso di ammettere, in caso di scioglimento o annullamento del matrimonio, il riconoscimento del figlio adulterino, anche quando vi siano figli legittimi o legittimati o loro discendenti, se i figli legittimi o legittimati siano maggiori di età e consentano al riconoscimento. Pare, infatti, che tale consenso verrebbe a togliere ogni ragione d'essere al divieto di riconoscimento, giacchè questo non può trovare giustificazione che nella necessità di tutelare gli interessi patrimoniali e morali della filiazione legittima, in contrasto con quelli del figlio adulterino: necessità che verrebbe a mancare appunto in seguito alla adesione data dai figli legittimi all' ammissione del figlio adulterino nella famiglia.

D'altra parte importa rilevare che ove si mantenesse, così com'è, la limitazione, il riconoscimento dei figli adulterini resterebbe nella massima parte dei casi vietato. Ed invero, dagli accertamenti di quel grande osservatorio sociale che è l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia risulta che in pratica i casi più frequenti sono appunto quelli in cui, accanto ai figli adulterini, esistono discendenti legittimi.

## Art. 280

(Art. 181 codice civile)

(*Forma del riconoscimento*)

Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure mediante apposita dichiarazione, posteriore alla nascita od al concepimento, avanti ad un ufficiale dello stato civile, o davanti al giudice tutelare, od in un atto pubblico, od in un testamento qualunque ne sia la forma.

La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata alla corte d'appello e la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento valgono riconoscimento, quand'anche per qualsiasi motivo la legittimazione non abbia luogo.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Aquila** — (Rel. Primo Pres. *Petrone*): Lodevole appare l'estensione data ai mezzi onde il riconoscimento può aver luogo, sia mercè ampliamento della cerchia dei pubblici ufficiali, che possono ricevere l'atto, sia coll'attribuire efficacia alle dichiarazioni al riguardo, contenute in un testamento, qualunque ne sia la forma, sia coll'avere dichiarato irrevocabile il riconoscimento, ancorchè contenuto in un testamento, che venga poi revocato o che rimanga caducato in tutto o in parte delle sue disposizioni.

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Veneziani*): L'art. 280 contiene, in confronto dell'art. 181 del codice vigente (il quale si limita a riconoscere la validità del riconoscimento di un figlio naturale fatto nell'atto di nascita o in un atto autentico anteriore o posteriore alla nascita), importanti modifiche ed aggiunte, che risolvono diverse questioni, le quali oggi ancora formano oggetto di dibattito vivace in dottrina e in giurisprudenza.

Dice, infatti, il Progetto che il riconoscimento può avvenire non solo nell'atto di nascita od in un atto pubblico (non si ripete più l'aggettivo *autentico*), ma anche mediante apposita dichiarazione, posteriore alla nascita od al concepimento, avanti un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare, o in un testamento, qualunque ne sia la forma. E in fine dispone che la domanda di legittimazione di un figlio naturale, presentata alla corte di appello, e la dichiarazione di volontà di legittimarlo, espressa dal genitore in un atto ubblico o in un testamento, valgono riconoscimento, quand'anche, per qualsiasi ragione, la legittimazione non abbia luogo.

E' noto che oggidì si disputa ancora su questi problemi: che cosa si intenda per « atto autentico » (atto pubblico od anche scrittura privata autenticata); se possa quindi ammettersi il riconoscimento per testamento olografo e per testamento segreto; se l'ufficiale di stato civile possa ricevere un atto di riconoscimento al di fuori di un atto di nascita; se abbia valore il riconoscimento, che risulti incidentalmente in qualsiasi atto pubblico; se il figlio naturale semplice possa essere riconosciuto, anche prima della nascita ed anche prima del concepimento; se in un atto di riconoscimento fatto dal padre possano contenersi indicazioni relative alla madre, senza che consti del suo consenso; se il riconoscimento possa farsi dopo la morte del figlio, e molte altre che per brevità si tralasciano, e che sono sorte per difetto di apposite disposizioni legislative, mentre oggi trovano, pressochè tutte, nei suaccennati articoli, la loro definitiva soluzione.

Per ciò, ed anche per la ragione che dette provvidenze agevolano, in realtà, il riconoscimento nell'interesse dei figli naturali, le disposizioni del Progetto vanno accettate senza riserve.

**Sezione di Corte di Appello di Lecce** — (Rel. Pres. *Camassa*): In questo articolo si ammette che il riconoscimento del figlio naturale possa avvenire in un testamento, *qualunque ne sia la forma.* Così si eliminano tutte le disposizioni sulla sinonimia o sulla differenza tra atto pubblico ed atto autentico e si riconosce che anche il testamento *olografo* possa contenere il valido riconoscimento di un figlio naturale. La Corte plaude a tale innovazione, ma, considerando che il testamento olografo, non seguìto dalla pubblicazione e dal deposito (formalità non richieste dall'articolo in esame e nel cui concorso soltanto parte della giurisprudenza, in contrasto con la dottrina più autorevole, spinta più da un sentimento intimo di giustizia e di equità, che dalla logica di un sicuro processo esegetico, ha ritenuto atto autentico), equivale ad una qualunque scrittura privata, esprime parere che sia fatto ancora un passo innanzi nella innovazione, e si estenda a qualsiasi *dichiarazione scritta e non equivoca*, proveniente dal padre, la forza probante del riconoscimento.

La formula potrebbe essere, cioè, la stessa adoperata per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale (art. 229).

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Il Progetto ha esteso nella maniera più larga, e, ad avviso della Corte, molto opportunamente, la forma del riconoscimento, perchè l'art. 280 dichiara che il riconoscimento del figlio naturale è fatto *nell'atto di nascita*, oppure mediante apposita dichiarazione, posteriore alla nascita od al concepimento, avanti ad *ufficiale dello stato civile*, davanti al *giudice tutelare*, o in *un atto pubblico*, o in *un testamento*, qualunque ne sia la forma. Aggiunge poi, lo stesso art. 280, che la domanda di legittimazione di un figlio naturale, presentata alla corte di appello, e la dichiarazione della volontà di legittimarlo, espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento, valgono riconoscimento, quand'anche per qualsiasi motivo la legittimazione non abbia luogo.

Anche questa disposizione è da approvarsi, perchè dettata dallo stesso principio, a cui è informato il Progetto, di voler favorire la causa del riconoscimento.

**Corte di Appello di Trieste** — (Rel. Cons. *Troisi*): Si propone di aggiungere alla locuzione: " La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata alla corte di appello „ le parole: " quando sia sottoscritta dai genitori, o da procuratore speciale.... „.

Ciò, per eliminare il dubbio che possa produrre gli effetti previsti nell'articolo anche il ricorso del procuratore senza mandato *ad hoc*.

**Corte di Appello di Venezia** — (Rel. Cons. *Colagrosso*): *Vedansi le osservazioni generali al capo 2°, sezione I.*

## UNIVERSITA'

**Università di Bologna e Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Cicu*): Poichè opportunamente l'art. 551 richiede la trascrizione nei registri di stato civile dell'atto di riconoscimento, pare opportuno che si faccia di tale trascrizione condizione necessaria perchè il riconoscimento abbia valore giuridico. Ciò in conformità del principio, per cui gli atti di stato civile costituiscono il titolo dello stato della persona, ed in coerenza agli articoli 295 e 298.

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): In corrispondenza della proposta introduzione della nuova disposizione, indicata come art. 277 $^{bis}$, si propone di apportare al 1° comma la seguente modificazione: " . . . è fatto, *salva la disposizione dell'articolo 277* $^{bis}$, nell'atto di nascita . . . „.

Del 2° comma si crede opportuna la soppressione, perchè nè la volontà di legittimare, manifestata secondo l'art. 322, nè la stessa domanda di legittimazione per decreto Reale possono valere come riconoscimento. Quando si dice che chi vuol legittimare vuol riconoscere, non si considera che il riconoscimento, come titolo dello stato, non va confuso con l'indicazione del figlio; che, anche praticamente, può volersi il regolare rapporto di parentela risultante dalla legittimazione, e non, invece, quello irregolare di filiazione naturale, cui si collegano incapacità, oltrechè diritti.

**Università di Genova e Università di Parma** — (Rel. Prof. *Allara*): Avremmo preferito che la fine del primo comma fosse formulata nel modo seguente: " il riconoscimento del figlio naturale è fatto con le forme dalla legge prescritte pei testamenti „. Con questa espressione si sarebbe precisato che il riconoscimento contenuto in un testamento non assume la qualifica di disposizione testamentaria con tutte le conseguenze che da una tale qualifica derivano.

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degni*): Circa le forme in cui può avvenire il riconoscimento, si mantengono, in sostanza, quelle già ammesse dal codice civile, ed opportunamente si spiega, come in quasi tutti i precedenti progetti di riforma, che è sufficiente anche il testamento olografo, del che, a mio avviso, non può dubitarsi nemmeno nel sistema del codice vigente, non solo perchè non vi sarebbe ragione di escludere il testamento olografo, come forma efficace a concedere il riconoscimento, non solo perchè il testamento olografo è parificato a tutte le altre forme di testamento, a proposito di altre dichiarazioni in esso contenute e che si riferiscono a rapporti di famiglia (tutore dativo, condizioni alla madre per l'esercizio della patria potestà), ma specialmente perchè l'art. 199 ammette che la volontà di legittimare il figlio naturale possa essere contenuta in un testamento olografo.

**Università di Padova** — (Rel. Prof. *Ravà*): *Vedasi l'osservazione all'art. 277.*

**Università di Pavia** — (Rel. Prof. *Gangi*): La disposizione di questo articolo, che estende i modi in cui il riconoscimento del figlio naturale può aver luogo, sembra senz'altro meritevole di approvazione.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Redenti*): Si ammette il riconoscimento del figlio " concepito „ e non ancora nato. Evidentemente si vorrà alludere al padre e non alla madre.

Ma quando si avrà per concepito? Si applicano le regole legali che valgono per la legittimità, o si ammette l'indagine circa il concepimento effettivo? Pericolosa l'una e pericolosissima l'altra soluzione. Forse sarebbe preferibile lasciare, alla dichiarazione anteriore alla nascita, la semplice efficacia (di fatto) di un elemento utilizzabile nella azione per dichiarazione di paternità, e senza richiedere, a questo effetto, forme solenni.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Lecce** — (Rel. Avv. *Grosso*): Forse, parlandosi genericamente di "atto pubblico„, sarebbe utile risolvere un'altra *vexata quaestio*: se cioè possa trattarsi di qualsiasi atto ricevuto da pubblico ufficiale nei sensi dell'art. 1315 dell'attuale codice, ovvero di un atto destinato esclusivamente alla dichiarazione di riconoscimento.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Cunetti*): Con questo articolo una gravissima e assai antica disputa viene definitivamente risolta. Tutta la controversia — che si attiene in specie al testamento olografo e segreto — si agitava intorno all'espressione « atto autentico », di cui all'art. 181 codice civile civile, disputandosi appunto se essa fosse un tutt'uno con la norma di cui all' art. 1315 codice civile.

La prevalente giurisprudenza, seguendo una linea di condotta, ispirata forse più ai principi d'ordine etico, che a quelli di natura giuridica, ammette da tempo la validità del riconoscimento contenuto in un testamento olografo e, con ancora più unanimità di consenso, se contenuto in testamento segreto. La dottrina, invece, seguendo la teoria più rigorosa, negava, e nega, la validità del riconoscimento se in testamento olografo, mentre, in rapporto al testamento segreto, esigeva, con sottigliezza di indagine, per la validità, che il riconoscimento venisse confermato nell'atto di porgere al notaio la scheda testamentaria. L'evidente favore con cui l'odierno legislatore considera e regola l'istituto della prole naturale ha ispirato la norma di cui all'art. 280 del Progetto, la quale, tra l'altro, ha troncato un'altra grave disputa, circa la competenza o meno dell'ufficiale dello stato civile a ricevere validi atti di riconoscimento, non contenuti nell'atto di nascita. La disposizione, che esclude ogni ulteriore dubbio per l'interprete, è lodevole, perchè di molto faciliterà, nella sua semplice applicazione, la regolarizzazione della posizione dei figli legittimi.

(Rel. Avv. *Porro*): Si è stabilito che il riconoscimento può essere fatto in un testamento di qualunque specie, e si è così tolta di mezzo una questione risorgente spesso nella pratica giurisprudenza.

Si è facilitato il riconoscimento, aggiungendo alle modalità fissate nel codice (art. 181) la apposita dichiarazione avanti a un ufficiale dello stato civile o avanti al giudice tutelare, oppure, come si disse, in un testamento, qualunque ne sia la forma.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Modena** — (Rel. Avv. *Gaudenzi*): Nell' art. 280 sono risolte diverse questioni interpretative cui dà luogo l' attuale art. 181 che richiede, per la validità del riconoscimento, un atto *autentico*. Vivissima è attualmente la controversia se, ad es., il testamento olografo sia da considerarsi atto autentico. Assai opportuna è quindi la nuova dizione, secondo la quale deve trattarsi di atto pubblico o di testamento, *qualunque ne sia la forma*.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: Il Progetto risolve le infinite questioni sorte circa la forma del riconoscimento, e specialmente a proposito dell'efficacia del testamento olografo. La disposizione è stata opportunamente completata con l'art. 284, che dichiara irrevocabile il riconoscimento, nonostante la revocabilità del testamento.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi** — (Rel. Avv. *Bagalà*): Sembra che l'avere consentito il riconoscimento mediante dichiarazione posteriore al concepimento, avanti ad un qualsiasi ufficiale dello stato civile, che potrebbe essere diverso da quello che riceverà l'atto di nascita, non sia immune da inconvenienti.

**Commissione Reale Procuratori di Santa Maria Capua Vetere** — (Rel. Avv. *Gaglione*): Come in seguito per la legittimazione (art. 322), così qui dovrebbe consentirsi il riconoscimento del figlio naturale da parte degli ascendenti, quando il genitore premorto abbia manifestata una volontà conforme, nei modi stessi previsti dall'art. 322.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): Le ultime parole del primo comma (« qualunque ne sia la forma ») sono superflue. Si possono pertanto elidere.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Si ritiene che fra gli atti, col mezzo dei quali può avvenire il riconoscimento del figlio naturale, siano da comprendersi non soltanto le dichiarazioni fatte avanti un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare, ma ogni dichiarazione fatta dinanzi ad un'Autorità giudiziaria od amministrativa, purchè l'atto, in cui la dichiarazione è contenuta, porti la firma di colui che fa il riconoscimento.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Circa la forma del riconoscimento, pare che basti ogni dichiarazione avanti l'Autorità giudiziaria o amministrativa, se porta la firma della parte.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina** — (Rel. Avv. *Bertolini*): Sarebbe opportuno che venisse dichiarato che il riconoscimento del figlio illegittimo, fatto in un testamento od atto pubblico, nullo per difetto di forma, debba tuttavia avere efficacia, purchè risulti certa la volontà di fare testamento o di redigere un atto pubblico.

## Art. 281

(*Ricusazione del riconoscimento*)

Il riconoscimento del figlio che ha raggiunto l'età di sedici anni o che è interdetto per infermità di mente non ha effetto, se il figlio o il rappresentante dell'interdetto dichiarino di ricusarlo entro tre mesi dal giorno in cui ne ebbero notizia.

Il riconoscimento del figlio minore di sedici anni o interdetto per infermità di mente, che non sia fatto nell'atto di nascita, non ha effetto senza l'approvazione del giudice tutelare, il quale provvede nell'interesse del minore o dell'interdetto con decreto non motivato, assunte riservate informazioni.

## MAGISTRATURA

**Corte di Cassazione del Regno:** Nel primo comma si dispone che il figlio che intenda ricusare il riconoscimento deve emettere la relativa dichiarazione entro tre mesi dalla notizia avutane, quando abbia raggiunta l'età di sedici anni. Ora, sembra troppo basso il limite di sedici anni, perchè il figlio trovasi ancora in troppo tenera età, per poter decidere il compimento di un atto così importante; manca la sicurezza che un esatto criterio presieda alla sua determinazione, o che questa sia per la ricusazione o per l'accettazione del riconoscimento.

Per queste ragioni sembra opportuno che l'età del figlio, in relazione all'obietto, sia fissata a 18 anni, coerentemente modificandosi anche il secondo comma dell'articoto in esame.

D'altra parte, a proposito dello stesso comma primo, è da rilevare che non è opportuno lasciare al rappresentante dell'interdetto la libertà di porre, di sua volontà, in essere un atto, come quello di ricusazione del riconoscimento, che impedisce la formazione di un vincolo, che affetta la personalità dell'interdetto e i suoi sentimenti più intimi.

Del resto gli interessi morali e materiali dell'interdetto sembrano efficacemente tutelati, in ogni caso, dalla disposizione del secondo comma,

che sottopone alla condizione dell'approvazione del giudice tutelare la efficacia del riconoscimento dell'interdetto.

E infine, sullo stesso comma secondo, va osservato che la frase " che non sia fatto nell'atto di nascita „ va messa subito dopo all'altra, " il riconoscimento del figlio minore di sedici (diciotto) anni „, riferendosi a questo caso, e non anche a quello dell'interdetto per infermità di mente.

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Veneziani*): Provvida è la disposizione che nega la validità del riconoscimento *invito filio*, se questi abbia l'età di 16 anni, o contro il consenso del rappresentante legale di esso, se interdetto, e in questo caso, o in quello di figlio di età minore dei 16 anni, ove non concorra l'approvazione del giudice tutelare. (Il codice vigente nega invece, implicitamente, al figlio la facoltà di rifiutare il riconoscimento.) Provvida perchè, come avverte la *Relazione* del Prof. SEGRÈ, con ciò si toglie, per quanto è possibile, l'inconveniente, oggi lamentato, che il preteso figlio non possa respingere un rapporto di filiazione, anche se questo gli ripugna o lo danneggia.

Certo, a tutta prima, può fare impressione che si neghi al padre o alla madre naturale, senza garanzie sufficienti, atte a distinguere caso da caso, il sacrosanto diritto, che i genitori hanno, di riconoscere la loro prole e di costituire, con tale riconoscimento, purchè veritiero, quel rapporto da cui originano per essi, non solo dei doveri, ma anche dei diritti (ad esempio, quello di ottenere gli alimenti in caso di bisogno: art. 290 del Progetto).

Senonchè occorre tener presente che in questa materia lo scopo che la legge si propone è soltanto la tutela degli interessi del minore, la sua rigenerazione, morale e sociale, mediante l'attribuzione di uno *status*.

Onde non può dirsi che a tale tutela si provveda quando l'attribuzione di uno *status* da parte dei genitori possa costituire per il figlio un'onta, o un danno materiale, e serva soltanto a procurare al genitore un vantaggio economico. Di talchè, non essendo, ripetesi, in giuoco l'interesse del genitore, ma unicamente quello del minore, par giusto che questi non debba essere costretto a subire il riconoscimento nei casi suddetti.

**Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta**: Quanto si è detto a proposito degli articoli 98 e 277 del Progetto vale a giustificare il voto di elevare almeno al 18° anno l'età, in cui il figlio può ricusare il riconoscimento del genitore.

**Corte di Appello di Catanzaro** — (Pres. Sez. *Perrotti*): Data la finalità dell'istituto della ricusazione, non dovrebbe essere negato al figlio, che abbia compiuto i sedici anni, la facoltà di ricusare il rico-

noscimento, avvenuto prima del raggiungimento di tale età, e che abbia avuto effetto per la riportata approvazione del giudice delle tutele, potendo anche per questo caso, concorrere motivi apprezzabili, che possono essere rimasti sconosciuti al giudice. Inoltre non è detto nell'articolo, e sarebbe necessario spiegarlo, se, come non pare, la ricusazione operi *de jure*, oppure sia richiesta, come sembrerebbe, una pronunzia contenziosa.

**Corte di Appello di Genova** — (Rel. Cons. *Sarno*): Le disposizioni di questo articolo segnano un vero progresso.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): A proposito del riconoscimento del figlio vivente, il Progetto introduce una notevole disposizione, che certamente forma eccezione ai principi generali comunemente ammessi circa la natura dell'atto di riconoscimento.

La questione è molto delicata, e la Corte non ignora che autorevoli scrittori si sono manifestati recisamente contrari; ma ritiene che debba ammettersi la ricusazione, perchè gli istituti di diritto familiare, come il riconoscimento, non possono mai andare contro i fini superiori, per i quali sono ammessi dalla legge.

Tuttavia, pur rimanendo ferma la disposizione concernente la ricusazione del riconoscimento, sarebbe necessario apportare delle modificazioni all'art. 281, che è imperfettamente formulato. Innanzi tutto, se la ricusazione è atto personalissimo del figlio non interdetto dall'età di 16 anni in poi, deve essere preveduto il caso della sua *incapacità naturale* a compiere il detto atto per infermità mentale, anche se non si trovi giudizialmente in istato di interdizione giudiziale, o perchè ancora sottoposto alla patria potestà o alla tutela o per altre ragioni.

Non si comprende, poi, per quale ragione il riconoscimento del figlio minore degli anni sedici, una volta che abbia ottenuto l'autorizzazione del giudice tutelare, non possa essere più ricusato dal figlio stesso, ed il riconoscimento invece dell'interdetto giudiziale, secondo la non felice formulazione dell'art. 281, non ostante l'approvazione del giudice tutelare, possa essere poi ricusato dal tutore dell'interdetto.

Se si dà al giudice tutelare il potere, del tutto discrezionale, di approvare o di negare il riconoscimento dell'interdetto, deve ritenersi senz'altro che egli si varrà del potere di *rifiutarlo*, nei casi in cui nell'interesse dell'interdetto questo riconoscimento dovesse essere ricusato.

E quindi diventa una contraddizione stabilire una preventiva approvazione al riconoscimento da parte del giudice tutelare, per consentire poi al tutore di ricusarlo; senza avvertire, inoltre, che sarebbe eccessivo, in un atto così importante, consentire al tutore di ricusare il riconoscimento senza autorizzazione del giudice tutelare, mentre lo stesso Progetto richiede espressamente che il tutore non possa compiere alcun atto importante, concernente lo stato civile dello interdetto, senza l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 381, in relazione all'art. 440, n. 1°).

Sembra, quindi, che debba mantenersi efficacia definitiva al riconoscimento, che sia stato approvato dal giudice tutelare.

E' stabilito, nel capoverso dell'art. 281, che non ha effetto il riconoscimento del figlio minore di sedici anni o interdetto per infermità di mente, che non sia fatto *nell'atto di nascita*, senza l'approvazione del giudice tutelare.

Ma poichè il riconoscimento si può validamente fare anche prima della nascita, dopo il concepimento, sarebbe meglio sostituire alla espressione, *che non sia fatto nell' atto di nascita*, l'altra, più completa : *che non sia fatto nell'atto di nascita o con atto posteriore al concepimento*.

A causa, poi, della gravità e dell'importanza dell'atto, si dovrebbe stabilire che la ricusazione del riconoscimento dovesse essere fatta con le stesse forme, con cui è fatto il riconoscimento (eccetto il testamento) e che la ricusazione stessa sia *irrevocabile*, come è irrevocabile il riconoscimento. E dovrebbesi inoltre prescrivere la trascrizione e l'annotazione nei registri dello stato civile anche dell' atto di ricusazione, allo stesso modo che è prescritto per l'atto di riconoscimento, a termine dell'art. 551 del Progetto.

Ed infine l'autore *della ricusazione* od i suoi eredi dovrebbero essere ammessi ad impugnare l'atto di ricusazione, per *vizio del consenso*, negli stessi casi e negli stessi termini stabiliti per la impugnazione dell'atto di riconoscimento (art. 294).

(Rel. Sost. Proc. Gen. *Morbioli*) : Parrebbe che per rendere praticamente effettivo il diritto del figlio a ricusare il riconoscimento, sarebbe opportuno elevare l' età, che deve avere raggiunto il figlio al tempo del riconoscimento, per poterlo ricusare (età fissata dal Progetto in 16 anni) ; meglio ancora, farla coincidere colla maggiore età o almeno concedere al figlio un termine più lungo dei tre mesi stabiliti dall'art. 281 del Progetto.

Non è presumibile, infatti, che un ragazzo di 16 anni possa da sè, e tanto prontamente, orientarsi e prendere delle risoluzioni sensate, in affare, non solo tanto grave, ma anche di tale natura, che può facilmente agire sulla fantasia e sulla sensibilità propria di un adolescente, e sorprenderlo e indurlo ad azioni inconsulte, precipitose, esiziali, tanto in un senso, quanto nell'altro.

Sembrano poi, in generale, troppo ristretti i termini stabiliti in questa sezione.

## CONSIGLIO DI STATO

Questo articolo ha dato luogo a discussioni e a dubbi.

Innanzi tutto, la sua formulazione non è sembrata perspicua, perchè rispetto al riconoscimento dell'interdetto per infermità di mente, quando il riconoscimento non sia stato fatto nell'atto di nascita, non è chiaro se le due condizioni, la ricusazione e la non approvazione, previste nel

primo e nel secondo comma, si cumulino e si sovrappongano; o se agiscano ciascuna per suo conto.

In altri termini, non è chiaro se nel caso di approvazione del giudice tutelare possa il rappresentante dell'interdetto dichiarare di ricusare il riconoscimento, o se ciò sia vietato; e se, oltre al diniego di approvazione, vi possa essere anche la ricusazione.

In secondo luogo, sotto l'aspetto sistematico è parso che, siccome il secondo comma dell'art. 281 non prevede, a rigore, una ipotesi di " ricusazione „, sarebbe più logico che esso fosse distaccato dal primo comma, per costituire un articolo a sè, tra il 280 ed il 281.

In terzo luogo, si è dubitato se convenga dare al giudice tutelare tanto potere da privare, con atto insindacabile, di ogni effetto il riconoscimento fatto in favore del minore dei sedici anni o dell'interdetto. Fino a che dura l'età minore dei sedici anni o l'interdizione, si comprende e si giustifica che il riconoscimento non abbia effetto, qualora il giudice non ritenga di approvarlo; ma quando l'età di sedici anni è stata raggiunta, o l'interdizione è finita, si dovrebbe lasciar libertà al riconosciuto di decidere nell'uno o nell'altro senso.

In conclusione, si ritiene:

1°) che l'approvazione del giudice tutelare, di cui si parla nel secondo comma dell'art. 281, sia da mantenersi; ma che sarebbe preferibile farne un articolo a sè, tra il 280 ed il 281;

2°) che il riconoscimento, se non approvato, sia da restare privo di effetto, tanto per il minore di sedici anni, quanto per l'interdetto per infermità di mente; ma ciò fino a quando dura l'età minore dei sedici anni o l'interdizione;

3°) che, cessata l'una o l'altra causa, debba applicarsi il primo comma dell'art. 281: cioè che il riconoscimento riprenderà valore (e può discutersi se convenga darvi effetto *ex tunc* o *ex nunc*), qualora, entro tre mesi dal giorno in cui fu raggiunta l'età di sedici anni o cessò l'interdizione, non si sia dichiarato di ricusarlo.

## UNIVERSITA'

**Università di Bari** — (Rel. Prof. *Macchia*): Non si dovrebbe permettere che il figlio naturale possa ricusare il riconoscimento tardivo fatto dal genitore, perchè, se non si può negare che un siffatto riconoscimento può talvoltà essere ispirato da sentimenti diversi da quelli che spingono in genere i genitori a tale atto, queste considerazioni morali, di ordine mediato, debbono cedere di fronte a necessità immediate, dovute alla natura stessa dell'atto di riconoscimento. D'altra parte, non si comprende perchè il Progetto abbia ritenuto che per il riconoscimento del minore di anni 16 sia necessaria l'approvazione del giudice tutelare, senza possibilità di ricusa-

zione, mentre per l' interdetto giudiziale tale possibilità è ammessa, potendo essere dichiarata dal rappresentante dell' incapace, e ciò in evidente contraddizione con la natura personalissima di tali atti.

**Università di Bologna**: Si dà facoltà al rappresentante dell' interdetto di ricusare il riconoscimento. Ma nel capoverso si dice che il riconoscimento di un interdetto non ha effetto senza l'approvazione del giudice tutelare. Le disposizioni sembrano incoerenti.

Sul potere di ricusare il riconoscimento, la Facoltà non è stata concorde, opinandosi da taluni che esso non si concilii col principio che lo stato della persona non è oggetto di libera disposizione privata, principio che male la *Relazione* qualifica come preconcetto astratto o teorico, mentre domina tutta la materia. La legge non può non partire dal presupposto del dovere del genitore di riconoscere il figlio: se si ritiene necessaria una tutela preventiva contro riconoscimenti non veritieri o interessati, meglio sarebbe richieder sempre, quando il riconoscimento non sia fatto nell' atto di nascita, un giudizio di rettificazione, come per le dichiarazioni di nascita tardive.

Comunque l'articolo, così come è formulato, crea un' incertezza sul valore dell'atto di riconoscimento, che può perpetuarsi a lungo, tanto più che non è prevista neppure la trascrizione nei registri dell'atto di ricusazione, o dell'approvazione del giudice tutelare.

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): Si sostituirebbe il seguente testo: " Il riconoscimento del figlio minore di anni sedici, *quando* non sia fatto nell'atto di nascita, *o del figlio minore che abbia compiuto gli anni sedici, ma sia infermo di mente, ovvero del figlio interdetto per infermità di mente,* non ha effetto senza l'approvazione del giudice tutelare...

« Il riconoscimento del figlio, che *abbia compiuto* gli anni sedici *e non si trovi in un'altra delle condizioni previste nel precedente comma,* non ha effetto se il figlio dichiari di ricusare il *riconoscimento,* entro tre mesi *dall'iscrizione o trascrizione nei registri dello stato civile, mediante apposita dichiarazione avanti l'ufficiale dello stato civile* „.

L'articolo risulta così invertito nei due comma e notevolmente modificato. Si sopprime la distinzione, non chiara, fra interdetto e minore circa la possibilità della ricusazione da parte del legale rappresentante e, sebbene astrattamente ammissibile, si esclude la rappresentanza legale in un atto così grave, come quello della ricusazione, poichè può considerarsi sufficiente la richiesta approvazione del giudice tutelare, quando si tratti del riconoscimento di un figlio incapace, quale si è espressamente considerato, riparando alla dimenticanza del Progetto, anche il minore fra i sedici e ventuno anni infermo di mente. Ma si mantiene, disciplinandola meglio, la ricusazione, che teoricamente corrisponde, ad av-

viso del relatore, al carattere costitutivo che si attribuisce all' atto di riconoscimento e praticamente sembra opportuna di fronte a quei riconoscimenti tardivi, ispirati piuttosto dall'interesse dell'autore del riconoscimento, che da quello del figlio riconosciuto.

**Università di Genova e Università di Parma** — (Rel. Prof. *Allara*): Discutibile può apparire il nuovo principio relativo alla possibilità di ricusare il riconoscimento. Tuttavia, malgrado il contrario avviso di scritto i autorevoli, non troviamo ragioni veramente decisive per il non accoglimento del suddetto principio, come non ci sembra che il medesimo sia in antitesi con la struttura del riconoscimento, sopratutto come quest'ultimo appare nel Progetto.

Piuttosto rileviamo che l'avere autorizzato il rappresentante dell'interdetto a ricusare il riconoscimento in nome di questo, costituisce un principio, che male s' intona col generale principio della personalità degli atti, che vige nelle materie di indole familiare. Non si riesce inoltre a spiegare la differenza di trattamento, in ordine alla ricusazione del riconoscimento, tra il minore e l'interdetto, in quanto, rispetto solo a quest'ultima ipotesi, la ricusazione può avvenire a mezzo del rappresentante dell'incapace.

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degni*): In quanto al riconoscimento dei figli naturali, un'importante innovazione è contenuta nel Progetto. Si ammette, cioè, che il figlio, che ha raggiunto l'età di 16 anni, o, se è interdetto per infermità di mente, il rappresentante di lui, possa ricusare il riconoscimento medesimo. Le ragioni che si sono adottate per giustificare tale facoltà nel figlio sono state precipuamente queste: di evitare riconoscimenti deliberatamente non veritieri o ai quali una persona s'induca più nel proprio interesse, che in quello del figlio. Ma le ragioni a me non sembrano persuasive. Per la prima, infatti, giova osservare che, innanzi tutto, è assai difficile, e pressochè inverosimile, che una persona riconosca un figlio che sa non appartenergli; ad ogni modo, trattandosi di riconoscimento non veridico, nessuno dubita, e lo stesso Progetto ammette, che esso possa essere impugnato dal figlio, dall' autore del riconoscimento e da chiunque vi abbia interesse. Quello che non può ammettersi è che il figlio possa respingere il riconoscimento, perchè non lo vuole, per mero capriccio. Nè è più valida l'altra ragione, giacchè, se può essere considerato immorale il comportamento di quel genitore, che si decide al riconoscimento del figlio naturale quando si accorge che da esso può derivargli vantaggio, non è meno immorale il comportamento del figlio, il quale rifiuta il riconoscimento da parte di chi, in sostanza, gli dette la vita, respingendolo come un essere non desiderabile nella sua esistenza. E ciò è tanto più grave nei rapporti dell'interdetto, rispetto al quale la facoltà di rifiutare il riconoscimento è data al tutore, cioè ad un estraneo, il quale finirà con l'essere

arbitro dello stato della persona soggetta alla sua tutela, sovrapponendo la sua autorità, puramente occasionale, ai vincoli del sangue, che, se anche non consacrati dalla santità delle nozze, reclamano ed impongono la loro affermazione, almeno nei limiti nei quali non turbano l'ordine della famiglia legittima e la sana convivenza sociale. E ciò senza dire che, in sostanza, il sistema adottato dal Progetto sovverte i principi fondamentali in materia di stato civile della persona, che è sottratta alle facoltà dispositive dei singoli, non potendo negarsi che il riconoscimento, in fondo, non è *creazione*, ma *constatazione* ed *accertamento* dello stato.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): Per quanto questa innovazione si trovi anche nel codice civile spagnuolo (art. 133, che subordina il riconoscimento al consenso del figlio maggiore d'età), potrebbe, a prima vista, esser dubbia la convenienza che un accertamento conforme a verità debba essere subordinato alla mancanza di ricusazione per parte del figlio, cioè, in sostanza alla sua adesione, implicita nel decorso del termine utile di decadenza, di 3 mesi, fissato dall'art. 281.

In proposito si deve osservare che, se questa dichiarazione del figlio (di almeno 16 anni di età) fosse subordinata a sua volta alla prova che l'accertamento non risponde a verità (che, cioè, non è figlio dell'autore del riconoscimento), la cosa sarebbe ammissibile. Ma non si capirebbe l'efficienza ostativa di un rifiuto puro e semplice. Qui il Progetto è partito dal concetto che siffatto riconoscimento costituisce un atto incidente sullo stato civile del figlio: uno scrupolo di tutela della personalità individuale che dovrebbe, a nostro avviso, cedere di fronte all'opportunità che si formi il piccolo gruppo familiare composto dai soggetti attivo e passivo del riconoscimento. Se questo gruppo è riconosciuto dalla legge in base al fatto naturale della filiazione, dovrebbe bastare quest'ultima per giustificarlo.

Nè si opponga che l'importanza di quello scrupolo si rivela specialmente se lo si pone in relazione con il particolare carattere dello stato di figlio naturale, giuridicamente riconosciuto. Come prima si è rilevata la necessità di una maggior prudenza nell'accollare alla dichiarazione giudiziale di paternità gli effetti dello spontaneo riconoscimento, così qui, per coerenza, sembra doversi aderire, per il medesimo ordine di idee, a questa innovazione. Il riconoscimento ha effetti così gravi (si può dire), da presupporre, in quanto sia possibile, il contegno aderente dell'interessato, cioè del figlio. Il ragionamento non corre, perchè diversa è la posizione dei due soggetti, in quel gruppo familiare: il soggetto passivo, il figlio, deve adattarsi alla situazione giuridica connessa all'origine della sua nascita. Tanto più che motivi di interesse economico possono determinare l'adesione o il rifiuto. Del resto il figlio può sempre impugnare il riconoscimento in virtù dell'art. 292, dimostrando che esso fu provocato da un errore sostanziale circa la realtà della paternità.

(Rel. Prof. *Cicu*) : Non appare giustificata nè giustificabile la facoltà accordata al figlio, che abbia raggiunto i sedici anni o, se di età inferiore o interdetto, al giudice tutelare, di ricusare il riconoscimento. Nella *Relazione* si prevede il caso di paternità naturale, che sia dannosa o ripugnante al figlio: questi aggettivi non meritano confutazione. Si considera anche, come preconcetto astratto e teorico, il principio che lo stato della persona non può dipendere dalla volontà libera privata delle parti : ma è principio cardine di tutta la materia! La legge non può non partire dal presupposto del dovere del genitore di riconoscere il figlio. Se ci si vuol tutelare contro riconoscimenti non veritieri o interessati, meglio sarebbe richiedere sempre, quando il riconoscimento non sia fatto nell'atto di nascita, un giudizio di rettificazione.

Comunque, l'articolo, così come è formulato, crea un' incertezza sul valore dell'atto di riconoscimento, che può perpetuarsi a lungo, tanto più che non è prevista neppure la trascrizione nei registri dell'atto di ricusazione o dell'approvazione del giudice tutelare.

**Università di Padova** — (Rel. Prof. *Ravà*): Assai discutibile è la disposizione per cui il riconoscimento, che non sia fatto nell'atto di nascita, abbisogna dell'approvazione del giudice tutelare, e quello del maggiore di anni 16 può essere ricusato. Tutto ciò equivale a snaturare il carattere del riconoscimento, quale fu sempre fin qui concepito, di atto unilaterale del genitore, carattere che andrebbe tanto più conservato, in quanto il Progetto assegna, d'altro lato, un più largo campo all'accertamento giudiziale, e cioè contenzioso, della paternità. La *Relazione* accenna al *preconcetto astratto e teorico*, per cui il riconoscimento non potrebbe trasformarsi in una specie di contratto, e sostiene il diritto del preteso figlio di respingere una paternità naturale, che lo danneggi o gli ripugni. Ma appunto queste considerazioni sul danno e sulla ripugnanza confermano che col nuovo ordinamento si verrebbe ad introdurre un elemento contrattuale e d'arbitrio in quello che dovrebbe essere semplicemente il doveroso accertamento di un fatto : fatto in cui le conoscenze del genitore sono infinitamente più decisive di quelle che può avere il figlio. Non è un preconcetto teorico, ma un altissimo principio di etica legislativa, che lo stato delle persone debba essere sottratto alla disponibilità degli interessati. Nè questo principio è intaccato dal fatto che il riconoscimento dipende dalla volontà del genitore, dal momento che esso può essere impugnato dal figlio e da chiunque abbia interesse, quando non risulta corrispondente a verità ; per cui la volontà che in questo caso determina lo stato del figlio è una volontà *accertativa* e non una volontà arbitraria.

Più che dalle considerazioni esposte nella *Relazione*, la proposta innovazione deve essere stata determinata dalla giusta intuizione che, quando il riconoscimento viene fatto dopo che il figlio ha raggiunto una certa età, in cui meno ha bisogno dell' assistenza dei genitori, è naturale il sospetto che il riconoscimento stesso avvenga non per un sentimento di dovere verso il figlio e verso la società, ma per altri motivi meno

meritevoli di tutela. Il rimedio a questo pericolo, però, non può consistere nel far dipendere l'efficacia del riconoscimento dall'accettazione del figlio o dalla approvazione, incontrollata ed incontrollabile, del giudice tutelare; bensì solo nel sostituire al riconoscimento un vero accertamento giudiziario. Ben potrebbe perciò stabilirsi che, quando il preteso figlio abbia raggiunto i sedici anni, il genitore non possa più riconoscerlo con atto suo unilaterale, ma possa egli stesso provocare la dichiarazione giudiziale del rapporto di filiazione naturale, e che a questa si debba procedere anche quando il riconoscimento, contenuto in un testamento, venga ad esplicare la sua efficacia, per la morte del testatore dopo il termine anzidetto.

*A questo proposito vedansi anche le osservazioni all'art. 284.*

**Università di Pavia** — (Rel. Prof. *Gangi*): *Vedansi le osservazioni all'art. 277.*

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): Dal momento che per l'art. 281 il riconoscimento del figlio minore di 15 anni (che non sia fatto nell'atto di nascita) e dell'interdetto non ha effetto senza l'approvazione del giudice, non si giustifica che il rappresentante dell'interdetto — e questo solo — possa ricusare il riconoscimento.

**Università di Urbino** — (Rel. Prof. *Morelli*): *Vedasi l'osservazione all'art. 177.*

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Agrigento** — (Rel. Avv. *Damiani*): Con la disposizione in esame si viene a sanzionare un principio del tutto sconosciuto, non solo dal diritto nostro vigente, ma anche dalle altre legislazioni moderne e dal diritto romano: si dà, infatti, la possibilità al figlio naturale riconosciuto, od al giudice tutelare, secondo i casi, di poter ricusare tale riconoscimento.

Potrebbe sembrare, a prima vista, che tale norma, oltre che antigiuridica, sia anche immorale. E ciò perchè i rapporti di filiazione naturale, i quali dipendono esclusivamene dai vincoli del sangue, una volta riconosciuti, debbono continuare a sussistere, salvo che se ne dimostri l'inesistenza. Con la disposizione in esame, invece, verrebbero ad acquistare un carattere meramente contrattuale.

Però, se ben si osserva la questione, non può non accogliersi, almeno in tesi generale, il criterio seguìto dal Progetto, in tale delicatissima materia.

Ed invero, se la legge dà al padre la possibilità di non riconoscere il figlio naturale e nega pertanto a quest'ultimo di poter fare indagini sulla paternità, non sapremmo veramente spiegarci il perchè il legislatore non debba dare al figlio naturale la possibilità, a sua volta, di ricusare, qualora lo voglia, tale riconoscimento.

Quello che, invece, sembra poco opportuno è l'aver stabilito che colui il quale ha raggiunto il sedicesimo anno di età abbia a decidersi entro tre mesi dal riconoscimento sul se debba o non accettarlo.

Trattandosi, infatti, di un atto che può produrre degli effetti di carattere diverso e principalmente patrimoniali e morali, sarebbe conveniente lasciare al giudice tutelare, fin tanto che il minore pervenga almeno al diciottesimo anno di età, la facoltà di ricusare l'avvenuto riconoscimento.

Al diritto di poter ricusare la paternità è stata apposta una limitazione assai grave, e cioè quella di negare al giudice tutelare di ricusare, nell'interesse del minore, il riconoscimento quando è stato fatto nell'atto di nascita. Una tale limitazione è veramente giustificata da motivi di ordine giuridico o di ordine diverso? Evidentemente la risposta non può essere che negativa, e ciò per varie ragioni.

Anzitutto non si sa comprendere quale differenza sostanziale possa intercorrere tra il riconoscimento fatto nell'atto di nascita e quello eventualmente fatto poche ore dopo in un atto pubblico o in un testamento.

Secondariamente, dato che il criterio che ha guidato la Commissione Reale nella formulazione dell'art. 281 è stato quello di render possibile al minore, o a chi ne esercita la tutela, la ricusazione del riconoscimento, la limitazione anzidetta si manifesta inopportuna, e pertanto è sperabile che dalla dizione del capoverso dell'articolo in esame sia tolta la specificazione " che non sia fatto nell'atto di nascita „.

Quello che interessa, poi, per la pratica, è lo stabilire quali debbano essere gli effetti che deriveranno da tale ricusazione. Secondo noi, la ricusazione della paternità non potrà conseguire altro scopo, se non quello di paralizzare gli effetti della filiazione naturale aventi carattere privatistico e non già quelli concernenti l'ordine pubblico. Con la ricusazione non è che vien negata la esistenza del vincolo, il quale in ogni caso non può essere distrutto, se non con l'azione di disconoscimento della paternità, ma non vengono a prodursi gli effetti propri della filiazione naturale, quali, ad esempio, il conferimento del cognome paterno al figlio riconosciuto, la possibilità del diritto alla successione reciproca, il diritto, reciproco agli alimenti, ecc.

Non sarebbe pertanto superfluo, dato che nella pratica può esser facile confondere gli effetti del disconoscimento con quelli della ricusazione della paternità, specificare tassativamente che la ricusazione non produce in ogni caso disconoscimento del vincolo, e che pertanto restano integri gli effetti concernenti l'ordine pubblico.

E ciò perchè non sarebbe improbabile poter arrivare a degli inconvenienti abbastanza seri.

Difatti, l'art. 101, n. 2°, ad esempio, stabilisce che non possono contrarre matrimonio tra loro i fratelli e le sorelle naturali. Ora, se la ricusazione, per effetto di erronea interpretazione, venisse ad essere equiparata al disconoscimento della paternità naturale, senza dubbio potremmo arrivare anche alla celebrazione del matrimonio tra fratelli e sorelle naturali.

Pertanto si impone la necessità di una specificazione al riguardo.

**Commissione Reale Avvocati di Ancona** — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): Si approva il disposto dell'art. 281.

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Dott. *Palmeggiani*): Il pensiero del legislatore non pare sia stato, qui fedelmente espresso. Evidentemente, con questa norma si è voluto soltanto stabilire il principio della necessità dell'adesione al riconoscimento da parte del figlio ultrasedicenne, e non già da parte.... degli interdetti per infermità di mente.

La disposizione andrebbe così modificata: " Il riconoscimento del figlio, che ha un'età superiore ai sedici anni compiuti, non ha effetto se il figlio od il suo rappresentante legale, qualora egli sia interdetto per infermità di mente, dichiari di ricusarlo entro tre mesi dal giorno in cui ne ebbe notizia „.

Non va taciuto che la norma può, in ogni modo, lasciare perplessi, potendo sembrare che, in relazione allo scopo indubbiamente apprezzabile cui essa tende — e cioè di evitare che il riconoscimento tardivo sia suggerito al genitore da moventi impuri e possa danneggiare il figlio —, non costituisca il mezzo più opportuno di ammettere il figlio a ripudiare *sic et simpliciter* il riconoscimento.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Redenti*): L'articolo ammette la ricusazione del riconoscimento, senza chiarire se questa possa farsi soltanto sollevando una questione di verità (o veridicità), oppure per libero atto di volontà negoziale, anche contro la verità. Ma in questo secondo senso sembra sia poi chiarito dall'art. 292, che, indipendentemente dalla ricusazione, ne consente la impugnativa in qualunque tempo (e questa, evidentemente, per difetto di verità). Si esprime, qui, parere recisamente contrario ad attribuire caratteri prettamente negoziali a questi rapporti. Tutt'al più si potranno limitare gli effetti a favore del genitore, quando il riconoscimento risulti senza ragione tardivo od interessato, ed in certi casi escludere per gravi motivi anche l'assunzione del nome del genitore da parte del figlio riconosciuto. Ma sempre attraverso un giudizio (sia pure su motivi di convenienza), e non mai per mero atto di volontà.

In ogni modo poi non si sa, dal Progetto, come dovrebbe avvenire la ricusazione. Comunque la dichiarazione dovrà farsi risultare dagli atti dello stato civile. E allora in questi si troverà dunque scritto che Tizio è veramente figlio di Caio, ma non vuole esserlo. Non è chi non veda, di ciò, la stranezza.

Nè si vede come, se si attribuisce carattere negoziale alla ricusazione, si riconosca la capacità di compiere la ricusazione a sedici anni, con l'aggravante che il giovinetto di sedici anni deve prendere la sua decisione entro tre mesi a pena di decadenza. Ma che maturità si può avere, a quella età, per un tema così grave?

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Capodistria**: Mentre nel Progetto si è voluto bandire, per motivi assai giustificati dalla *Relazione* che l'accompagna, l'intervento del pubblico ministero a tutto ciò che è relativo al riconoscimento dei figli illegittimi od alla tutela in generale, si è voluto lasciare alla magistratura troppo vaghe facoltà rispetto a provvedimenti da prendersi in assenza degli interessati, dopo assunte riservate informazioni.

Certamente qui non si vuol gettare l'ombra del sospetto sull'azione della magistratura, la cui imparzialità e scrupolosità sono da tutti riconosciute; ma poichè i giudici, per dare o negare con retta coscienza l'autorizzazione di cui all'art. 281, dovrebbero essere a conoscenza diretta di fatti e relazioni di indole intima e delicata, conoscenza diretta che però non si può pretendere, e che è resa del resto impossibile dall'uso invalso di mutare i giudici troppo spesso di sede, così saranno costretti, come è previsto dal Progetto, a ricorrere a riservate informazioni.

Dalla pratica di quanto avviene quotidianamente in casi analoghi, previsti, pur in numero limitato, dal codice vigente, si deve concludere che la dizione troppo lata, usata nel Progetto, di "riservate informazioni„ non possa bastare.

Meglio sarebbe designare le persone, le Autorità e gli Enti, presso i quali il giudice dovrebbe richiedere le informazioni, e, omettendo gli organi preposti alla Pubblica Sicurezza, richiamarsi piuttosto alle Autorità comunali, come a quelle che meglio conoscono l'ambiente in cui i fatti si svolsero e in cui le relazioni si formano, tanto più che tali Autorità possono oggi esercitare le loro funzioni al di sopra e al di fuori delle beghe di partito, e con piena indipendenza.

**Commissione Reale Avvocati di Catania** — (Rel. Avv. *De Luca*): Parrebbe che la necessità, stabilita dal capoverso, dell'approvazione del giudice tutelare perchè il riconoscimento dell'interdetto per infermità di mente abbia effetto, basti per la tutela degli interessi dell'interdetto, senza bisogno di conferire al tutore il diritto di ricusare il riconoscimento (che è diritto da esercitarsi personalmente dal figlio).

Bisognerebbe aggiungere che la stessa approvazione è necessaria nel caso di riconoscimento di figlio maggiore degli anni sedici abitualmente infermo di mente (caso non preveduto nel Progetto).

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Catanzaro** — (Rel. Avv. *Pugliese*): La ricusazione del riconoscimento è sempre determinata da criteri di opportunità, che spesso sono ignoti al giudice tutelare; e non di rado, come allorquando il riconoscimento avvenga nell'infanzia del figlio naturale, son talora non valutabili.

Perciò è opportuno che sia concesso un termine dal compimento del 16° anno al figlio naturale, riconosciuto con l'approvazione del giudice tutelare, perchè possa, nel termine suddetto, avvalersi del diritto alla ricusazione.

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Rovelli*): Il Progetto prevede l'opposizione di una parte della dottrina. I trattatisti, infatti, commentando la norma dell'art. 179, negano al figlio il diritto di ricusazione. Essi temono di introdurre nella materia i principi delle obbligazioni, come se tra i gènitori ed il figlio si stipulasse un contratto di " stato „.

Riteniamo superabile, la critica. L'art. 281 concede al figlio un diritto di ricusazione. E questo non richiama per nulla la figura e le regole di un contratto. Ma nasce e si afferma dallo stato del figlio. E tende, inoltre, a limitare la libertà, ed anzi l'arbitrio, del genitore. Non contrasta, quindi, coi principi ispiratori della materia.

**Commissione Reale Avvocati di Ivrea** — (Rel. Avv. *Quilico*): Si aderisce alle proposte del relatore, prof. SEGRÈ, circa l'età minima in cui si può negare valore al riconoscimento *invito filio*: di anni diciotto; e in tale senso dovrebbe essere modificato l'art. 281.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Lecce** — (Rel. Avv. *Grosso*): Utile riforma è quella per cui il riconoscimento del figlio minore di sedici anni od interdetto per infermità di mente, che non sia stato fatto nell'atto di nascita, debba essere approvato dal giudice tutelare, assunte riservate informazioni, mentre il riconoscimento del figlio che ha raggiunto l'età di sedici anni e dell'interdetto può essere ricusato entro tre mesi dalla notizia.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Cunetti*): La disposizione, assolutamente ignota al diritto vigente, crea un istituto giuridico che, considerato sotto l'aspetto etico, deve giudicarsi per ogni riguardo assai lodevole, dato che evi-

ta, o quanto meno diminuisce, il pericolo che il riconoscimento trovi la sua causa psicologica, non già in un sentimento di amor paterno o materno, sibbene in un interesse puramente egoistico dei genitori. La norma, se considerata da un punto di vista strettamente giuridico, sembra un poco ardita, poichè attribuisce al figlio (se il di lui riconoscimento avvenga all'età di sedici anni) la facoltà insindacabile di "ricusare„ l'avvenuto riconoscimento; nè l'interesse del minore, richiesto, per contro, acciocchè il giudice tutelare (in caso di riconoscimento avvenuto prima del sedicesimo anno) possa togliere ogni effetto alla dichiarazione di filiazione, sembra sia requisito sufficiente al fine: nell'un caso e nell'altro, infatti, posto che il riconoscimento è la dichiarazione della realtà di un rapporto di filiazione, con conseguente creazione di uno " stato „, si viene ad ammettere la possibilità che il figlio, o chi per esso, possa misconoscere quella procreazione, che in tanto sussiste, in quanto la natura stessa l'ha determinata.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena** — (Rel. Avv. *Della Fontana*): La ricusa deve essere motivata, o può avvenire, come pare, per semplice volontà delle parti? In questo caso la disposizione non sembra giustificata, perchè siamo in questioni di stato, per le quali non si ammettono ricusazioni semplicemente subiettive.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: Offre grave motivo di dubbio la disposizione di questo articolo, che concede in certi casi il diritto di ricusare il riconoscimento. Il Progetto si è lasciato imporre dal pericolo che il riconoscimento possa essere determinato da fini loschi o di basso interesse. Ma il rimedio appare inconciliabile col rigore dei principi, perchè il riconoscimento è un atto unilaterale, che non deve essere accettato, in quanto esso si risolve nella dichiarazione di uno stato che trae origine immediata, non dalla volontà, ma dalla natura. D'altra parte, a salvaguardia dei diritti del figlio, vi è la disposizione del successivo art. 292. A ciò si aggiunga che il Progetto è muto sulla forma di tale ricusazione, che andrebbe, in ogni caso, espressamente regolata.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi** — (Rel. Avv. *Bagalà*): Importante innovazione e degna della più ampia lode è la facoltà data al figlio di ricusare il riconoscimento. Bisognerebbe però disciplinare diversamente il caso in cui il giudice tutelare nega l'approvazione al riconoscimento del minore dei sedici anni, da quello in cui tale approvazione concede. Perchè, se può consentirsi che egli provveda in questo caso all'approvazione con decreto non motivato ed inoppugnabile, in quanto la sua volontà concorre con quella del genitore che riconosce, lo stesso non può dirsi allora che, negando il riconosci-

mento, egli pone un contrasto tra le due volontà, la cui risoluzione è prudente circondare di maggiori cautele. In questa ipotesi sembra preferibile la pubblicità dei motivi del diniego al pericolo di un provvedimento non ponderato ed arbitrario, che potrebbe essere gravemente lesivo dell'interesse del minore: *quam utilius scandalum nasci permiltitur quam veritas relinquatur* (C. 3, X *reg. juris*, V, 14).

Al genitore, che ha effettuato il riconoscimento, dovrebbe essere accordato il diritto di impugnare il provvedimento motivato del giudice tutelare, che nega l'approvazione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia** — (Rel. Avv. *Celli*): Si parla di anni sedici, mentre la *Relazione* (pag. 143) parla, invece, di diciotto.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria** — (Rel. Avv. *Mafrici*): Sembrerebbe opportuno sancire anche l'approvazione del giudice tutelare alla dichiarazione del rappresentante dell'interdetto, che voglia ricusare il riconoscimento.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Abello*): E' giusto negare valore al riconoscimento *invito filio*, se questi ha raggiunto i sedici anni, o richiedere l'approvazione, previa l'assunzione delle occorrenti riservate informazioni, del giudice tutelare, per l'efficacia del riconoscimento, non fatto nell'atto di nascita, del figlio minore di 16 anni od interdetto per infermità mentale; ma sembrerebbe assai meglio portare l'età minima, per validamente riconoscere o ricusare il riconoscimento, almeno al diciottesimo anno, come è detto nella elaborata *Relazione* dal prof. SEGRÈ (pag. 143).

Ciò tanto più che il riconoscimento del figlio minore, non fatto nell'atto di nascita, non può avere effetto senza la previa autorizzazione del giudice tutelare e, d'altro canto, devesi ritenere che la mancata ricusazione del figlio riconosciuto o l'approvazione data dal giudice tutelare al riconoscimento non impedisca al figlio di promuovere l'impugnazione del riconoscimento stesso.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Come per il riconoscimento attivo della paternità o della maternità, così anche per la ricusazione del riconoscimento passivo, si ritiene che l'età idonea debba essere portata da sedici a diciotto anni.

Una ricusazione inconsulta o una mancata ricusazione potrebbe, infatti, essere di pregiudizio al minore.

E' prudente, perciò, che il figlio abbia raggiunto una certa maturità, per essere arbitro di una tale decisione.

Fino ai 18 anni la decisione, se un riconoscimento convenga o meno al minore, dovrebbe essere lasciata al giudice tutelare.

Del pari si ritiene che tale decisione debba competere in ogni caso al giudice tutelare, per quanto concerne l'interdetto per infermità di mente.

**Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria**—(Rel. Avv. *Levi-Viola*): La nuova disciplina della ricusazione del riconoscimento e la più completa formulazione delle norme per la impugnativa, mentre sanano le lacune del codice vigente, tolgono la ulteriore possibilità di contese su vecchi dubbi rilevati dalla pratica e dalla dottrina.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Secondo la *Relazione*, l'età qui prevista dovrebb'essere di diciotto e non di sedici anni. Per l'interdetto dovrebb'essere prescritto, in ogni caso, l'intervento del giudice tutelare.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri** — (Rel. Avv. *Coronati*): Non si comprende la ragione per cui il decreto del giudice tutelare, che provvede sul riconoscimento o meno del figlio minore di sedici anni o interdetto per infermità di mente, non debba essere motivato.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina** — (Rel. Avv. *Bertolini*): La notizia del riconoscimento, dalla quale comincia a decorrere il termine per la ricusa, dovrebbe essere precisata almeno col sostituire alla frase attuale " in cui ne ebbero notizia „ quella " in cui sia accertato che ne ebbero notizia „. Non sembrerebbe, invece, di dover prescrivere la notifica a mezzo d' ufficiale giudiziario, perchè pare più consono alla coscienza giuridica che la notizia accertata abbia eguale valore di quella che avvenga colla formalità suindicata. L'accertamento della notizia potrebbe seguire anche a mezzo di scritti. Forse, per cautela, si potrebbe escludere la prova orale.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona** — (Rel. Avv. *Baliscrema*): Giustamente, a temperare l'illimitata libertà del genitore, di accertare con una semplice affermazione un rapporto di filiazione, si è ammessa la possibilità di ricusazione del riconoscimento da parte del figlio di età maggiore ai sedici anni e la necessità di appro-

vazione del giudice tutelare, ove si tratti di minore di sedici anni o di interdetto per infermità di mente. Parrebbe forse consigliabile permettere al minore di esercitare il diritto di ricusazione del riconoscimento solo dopo il diciottesimo anno, anzichè il sedicesimo, tenuto conto della facilità, con cui su persona tanto giovane possano influire, in così delicata materia, consigli o suggerimenti di terzi, forse non sempre prudenti e sereni.

## Art 282

(*Riconoscimento di figlio premorto*)

Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna**—(Rel. Cons. *Veneziani*): *Vedasi l'osservazione all'art. 280.*

**Corte di Appello di Catanzaro** — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*): Pur stabilito che il riconoscimento, qual che ne sia la natura (atto giuridico, oppure negozio giuridico, per la efficienza della volontà a determinarne gli effetti), rappresenti un obbligo giuridico per quanto non coercibile o un dovere familiare, come rettamente è stato rilevato nella dottrina più recente, e che quindi, giuridicamente, non possa concepirsi se non a vantaggio del riconosciuto, o di chi per esso, tuttavia non può negarsi che, nella infinita varietà dei casi, ben possono darsi quelli nei quali ragioni esclusivamente di superiore ordine morale potrebbero rendere consigliabile un riconoscimento per dir così *ad memoriam*, anche in mancanza di discendenti del figlio. Ora, in tali casi, non dovrebbe essere esclusa la possibilità del riconoscimento, quando sia affermato il principio che nessuno effetto di carattere patrimoniale ne derivi al genitore.

**Corte di Appello di Genova** — (Rel. Cons. *Sarno*): Un vero progresso segnano le disposizioni di questo articolo, che ammette il riconoscimento del figlio premorto. Già la Corte Suprema, con sentenza 29 maggio 1931, est. GALLI, insegnò che il riconoscimento del figlio naturale premorto al genitore è possibile soltanto quando ne esistono discendenti.

**Corte di Appello di Venezia**—(Rel. Cons. *Colagrosso*): *Vedansi le osservazioni generali al capo 2°, sezione I.*

## CONSIGLIO DI STATO

Questo articolo ammette il riconoscimento del figlio premorto, non solo quando vi siano discendenti legittimi, ma anche quando vi siano figli naturali riconosciuti.

Data la volontarietà dell'atto, e tenuto conto che si tratta, in generale, del vantaggio dei figli, la disposizione più favorevole può accogliersi.

Quanto alla questione, dibattuta nella dottrina, se sia ammissibile il riconoscimento del figlio morto senza discendenti, essa ha pratica importanza agli effetti della successione; ma non è priva anche di riflessi esclusivamente etici. La giurisprudenza, in Italia, si è pronunciata tanto contro il riconoscimento postumo del figlio premorto senza prole, quanto a favore.

Di fronte al testo dell'art. 282 del Progetto non sembra, però, che possa sorgere più dubbio sul divieto del riconoscimento.

## UNIVERSITA'

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degni*): Una questione vivamente disputata nella dottrina e nella giurisprudenza è quella che riflette la possibilità del riconoscimento del figlio premorto, a favore dei suoi discendenti legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti, ed è risoluta in senso affermativo, accogliendosi l'opinione giustamente prevalente.

**Università di Pavia** —(Rel. Prof. *Gangi*): Meritevole di approvazione si ritiene la norma che ammette la riconoscibilità di un figlio premorto, in favore dei suoi discendenti legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti.

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Caltagirone**: Commendevoli sono le norme di questo articolo.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova** — (Rel. Avv. *Finzi*): Sarebbe forse opportuno aggiungere: "In tal caso si applicano le norme dell'articolo precedente „.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Cunetti*): Alla saggia brevità della norma si unisce il suo alto valore giuridico. Nell'attuale ordinamento, mancando in proposito una precisa norma di diritto (si ricorreva per analogia all'applicazione dell'art. 196 cod. civ.), la dottrina si era invece sbizzarrita, indagando se poteva il genitore riconoscere il figlio naturale a lui premorto, nell'elaborazione di numerose teorie, sia esigendo la difficile indagine psicologica se il riconoscimento venisse fatto nell' unico interesse della successione o meno (nel primo caso il riconoscimento consideravasi come non avvenuto), sia distinguendo fra atto morale e valore economico, per cui verrebbe sempre il riconoscimento, mentre l'eredità sarebbe perduta; sia infine volendo che in proposito venisse lasciato ampio potere discrezionale al magistrato. La giurisprudenza prevalentemente afferma la nullità del riconoscimento del figlio premorto senza prole.

Qualche autore, invece, sulla base dell'interesse morale, come se l'atto fosse una riparazione per la propria coscienza, ne ammette la validità anche in mancanza di prole (v. CHIRONI, *Studi e questioni di diritto civile*, vol. I, pag. 80).

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: Opportunamente si estende l'ammissibilità del riconoscimento ai discendenti legittimi ed ai figli naturali riconosciuti del figlio morto.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Novara** — (Rel. Avv. *Piccinini*): Nell'art. 282 evidentemente è una lacuna: non si comprende, infatti, perchè i detti discendenti non debbano avere il diritto di ricusazione, che l'articolo precedente stabilisce a favore del figlio che si vuol riconoscere, e perchè, nel caso in cui i detti discendenti siano minori ai sedici anni o interdetti per infermità di mente, non sia richiesta l'approvazione del giudice tutelare. A noi pare che gli stessi diritti e le stesse garanzie che spettano al figlio debbano spettare anche ai suoi discendenti, perchè, se è vero che il riconoscimento può portare dei vantaggi, lo stesso può portare anche degli oneri.

Si chiede, quindi, che vengano aggiunti i seguenti capoversi:

« Qualora i discendenti legittimi o i figli naturali riconosciuti del figlio premorto abbiano raggiunto l'età di sedici anni o siano interdetti per infermità di mente, il riconoscimento non ha effetto se detti discendenti o figli dichiarino di ricusarlo entro tre mesi dal giorno in cui ne ebbero notizia. Qualora la ricusazione sia fatta solo da alcuno dei figli o discendenti, o solo dal rappresentante di alcuno di essi, il riconoscimento avrà

effetti per quei figli o discendenti che non hanno fatto uso del diritto di ricusazione.

« Il riconoscimento del figlio premorto in favore dei suoi discendenti legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti, quando gli stessi siano minori di sedici anni o interdetti per infermità di mente, non ha effetto senza l'approvazione del giudice tutelare, il quale provvede come all'articolo precedente ».

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi** — (Rel. Avv. *Bagalà*): Merita approvazione la norma che consente il riconoscimento del figlio premorto in favore dei suoi discendenti legittimi e dei suoi figli naturali.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia** — (Rel. Avv. *Celli*): L'art. 282 potrebbe essere aggiunto, come parte terza, all'art. 277, formando così un articolo solo con questo.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino**—(Rel. Avv. *Weigmann*: Non si vede motivo plausibile di limitare gli effetti del riconoscimento del figlio premorto solo a favore dei suoi discendenti legittimi e suoi figli naturali riconosciuti.

## Art. 283

(*Nullità di limitazione degli effetti del riconoscimento*)

E' nulla qualunque clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Bene è stata dettata la norma generale contenuta in questo articolo.

## UNIVERSITA'

**Università di Padova** — (Rel. Prof. *Ravà*): L'art. 283, che presuppone quella disponibilità contrattuale dello stato delle persone, che è contraria ai principi posti, andrebbe soppresso come inutile.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: Norma eccellente è quella che dichiara la nullità di qualunque clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi** — (Rel. Avv. *Bagalà*): Si riconosce opportuna la regola della nullità di qualunque clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.

### Art. 284

(*Irrevocabilità del riconoscimento*)

Il riconoscimento è irrevocabile, quand'anche sia contenuto in un testamento che venga poi revocato o che rimanga caducato in tutto o in parte delle sue disposizioni.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Aquila** — (Rel. Primo Pres. *Petrone*): *Vedasi l'osservazione all'art. 280.*

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Giustissima è la norma con cui si stabilisce che il riconoscimento è irrevocabile, quand'anche sia contenuto in un testamento che venga poi revocato o che rimanga *caducato* (meglio si direbbe *caduco*) in tutto o in parte delle sue disposizioni.

Tuttavia la disposizione di questo articolo, insieme con quella degli articoli 283 e 280, fa nascere delicatissime questioni sulla natura giuridica, la efficacia e gli effetti dell'atto di riconoscimento contenuto nel testamento, e cioè se, tranne le eccezioni espressamente previste in detti articoli, in tutto il resto debbano applicarsi all'atto di riconoscimento le stesse norme stabilite per i testamenti.

Innanzi tutto, per ciò che riguarda la *capacità del disponente*, è noto che l'interdetto legale (art. 32 cod. penale) ed il minore degli anni diciotto (art. 763 n. 1°, codice civile) non hanno la capacità di disporre per testamento, ma hanno, secondo il Progetto, la capacità di compiere l'atto di riconoscimento del figlio naturale, perchè per l'interdetto il divieto è limitato soltanto alla interdizione giudiziale, derivante, cioè, da infermità di mente (arg. *ex* art. 294), e per i minori è data facoltà di fare il riconoscimento al padre che abbia compiuto i 16 anni ed alla madre che abbia compiuto i 14 anni (art. 277).

Ora se, *con le forme del testamento*, l'interdetto legale ed il minore degli anni 18 compiano un atto di riconoscimento — e potrebbero soltanto a questo limitare la loro disposizione testamentaria —, avrà... efficacia il riconoscimento giuridico, non ostante che la disposizione testamentaria come tale possa essere impugnata per incapacità del testatore?

E' vero che l'art. 184 dichiara che il riconoscimento è irrevocabile, quand'anche la disposizione testamentaria sia caduca o in tutto o in parte, ma secondo la dottrina la caducità non concerne tutti i casi di inefficacia delle disposizioni testamentarie, bensì comprende soltanto quelle disposizioni che cadano per una causa sopraggiunta; deve, cioè, trattarsi di un ostacolo che non esisteva al momento della confezione del testamento, ma che sopravviene, sicchè, mentre la disposizione è in sè stessa valida, per l'ostacolo sopraggiunto non può produrre efficacia (DE RUGGIERO, *Istituzioni*, Vol. 2°,, pag. 912).

Nell'ipotesi suddetta, invece, la causa di nullità esiste al momento stesso della disposizione e nasce con essa.

Rigorosamente, quindi, dovrebbe essere impugnabile il riconoscimento fatto con le *forme del testamento* da chi, pur avendo la capacità di riconoscere il figlio naturale, non avesse però la capacità di testare, chè altrimenti si finirebbe col riconoscere la validità di un riconoscimento fatto con semplice scrittura privata.

Inoltre, il riconoscimento fatto in un testamento, qualunque ne sia la forma, avrà efficacia immediata, o produrrà i suoi effetti alla morte del testatore, come avviene delle disposizioni testamentarie?

Già è stato da altri rilevato se non fosse opportuno stabilire che per lo meno il riconoscimento risultante da *testamento pubblico*, abbia immediato effetto, prescrivendosi quindi che, *per questa parte*, il testamento stesso debba immediatamente essere trascritto e annotato nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 551 del Progetto, dal momento che, come si è detto, quantunque contenuto in un testamento che venga poi revocato o che rimanga caducato in tutto o in parte delle sue disposizioni, il riconoscimento è irrevocabile. E si è aggiunto che sarebbe sommamente ingiusto continuare a ritenere figlio di ignoti quello di già solennemente riconosciuto in un atto pubblico (REBUTTATI). Ma se tutto ciò, da un punto di vista teorico, sarebbe conforme al principio di *favorire la causa del riconoscimento* della filiazione naturale, d'altra parte deve rilevarsi che, se il genitore ha ritenuto di usare la forma del testamento, sia pure *per atto pubblico*, avrà

avuto le sue particolari ed intime ragioni di disporre che il riconoscimento, con tutte le sue conseguenze giuridiche, dovesse avere effetto solo dopo la sua morte, e, se così non fosse, egli potrebbe essere indotto a non fare il riconoscimento nemmeno nel testamento pubblico, con nocumento dello stesso figlio, che la legge intende di favorire. Per conseguenza è bene che il riconoscimento fatto per testamento, anche pubblico, debba avere efficacia dopo la morte del testatore; e non pare che vi possa essere dubbio al riguardo, nonostante che il Progetto nulla disponga espressamente, perchè ciò deriva dalle norme generali che concernono la spedizione delle copie dei testamenti pubblici, che può farsi soltanto dopo la morte del testatore (art. 83 del R. D. 10 settembre 1914, n. 1326, concernente la esecuzione della legge notarile).

Ad ogni modo non pare che il Progetto debba espressamente occuparsi delle dette questioni, la cui soluzione, nei sensi suddetti, deriva dai principi generali di ermeneutica. Sarebbe opportuno, però, che se ne facesse menzione nella relazione alla legge.

**Corte di Appello di Roma** — (Rel Cons. *Pellegrini*): Questo articolo sancisce espessamente la irrevocabilità del riconoscimento. A proposito di che va osservato che la giusta disposizione si potrà eventualmente eludere con un artifizioso giudizio di impugnazione. Infatti l'art. 292, ripetendo l'attuale disposizione dell'art. 198, vi aggiunge, con un inciso nuovo, che la impugnazione può farsi con qualsiasi mezzo di prova. E poichè tra le prove vi è la confessione, la stabilità del riconoscimento è eventualmente rimessa al beneplacido degli interessati.

**Corte di Appello di Venezia** — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Si dovrebbe contemplare, in tema di irrevocabilità del riconoscimento, anche il caso che questo avvenga per procura, poichè un indirizzo dottrinale contesta tale irrevocabilità, laddove è conforme al vero giuridico il ritenere che il riconoscimento resti sempre irrevocabile, in quanto il procuratore ha la figura di un semplice *nuncius*, e la procura, rilasciata per atto autentico, include gli elementi essenziali del titolo di stato.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): La critica già mossa dall'estensore della presente relazione, a questo articolo, in quanto tiene fermo (e, verosimilmente, considera subito operativo) il riconoscimento contenuto in un testamento anche quando il testamento sia revocato, ha trovato discordi vari studiosi, concorde qual-

cuno. C'è chi arriva a sostenere che, per la validità del riconoscimento testamentario non si richieda la capacità di fare testamento, nè l'esistenza di disposizioni patrimoniali nel testamento. Ci si deve allora domandare perchè l'art. 280 esiga così minuziosamente che il riconoscimento sia fatto mediante quegli atti pubblici che esso prevede, quando invece basterebbe, in sostanza, la scrittura privata olografa o anche allografa (testamento segreto); ci si deve domandare perchè l'art. 280 e l'art. 284 parlino di testamento. In conclusione si rimane nell'opinione che il testamento è uno di quei negozi che, per la loro esistenza, richiedono l'avverarsi di un fatto (nel caso, morte del testatore) e pertanto non si giustifichi l'irrevocabilità del riconoscimento contenuto in un testamento revocato.

Si propone di sopprimere l'articolo, inutile quanto alla proclamazione dell'irrevocabilità del riconoscimento in generale.

**Università di Firenze** — (Rel. Prof. *Brunetti*): Non mi sembra da approvarsi questo articolo in quanto si riferisce al testamento. La questione è assai discussa anche *de jure condito;* ma penso che, prescindendo da altre, più o meno sottili, argomentazioni, debba avere forza decisiva questa considerazione: che presupposto legale inderogabile della esistenza giuridica di qualsiasi atto *mortis causa* è la morte. Qui non si tratta, propriamente, della revoca di un atto già perfetto (la quale posso ammettere che non sia concessa pel riconoscimento di un figlio naturale), ma di un riconoscimento, che non ha mai avuto esistenza giuridica.

**Università di Genova e Università di Parma** — (Rel. Prof. *Allara*): Sostanzialmente l'articolo merita approvazione; però la dizione della seconda parte è, per una parte (« che venga poi revocato »), sovrabbondante e inutile e, per l'altra parte, infelice, giacchè non si può contrapporre la irrevocabilità del riconoscimento, alla caducità delle disposizioni testamentarie, oltre alla considerazione che non mi sembra giustificato il parlare soltanto di « caducità ».

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degni*): Saviamente il Progetto risolve in sede legislativa la questione riguardante gli effetti del riconoscimento fatto per testamento poscia revocato o caducato, ammettendo che esso rimane irrevocabile.

Non credo di poter consentire, a questo proposito, alla critica, che lo Scaduto muove al Progetto, di non aver risoluta l'altra questione se, cioè, il figlio possa avvalersi del riconoscimento contenuto in [testamento prima ancora della morte dell'autore di esso. Lo Scaduto crede che la questione dovrebbe risolversi favorevolmente, in coerenza del principio già posto sulla inefficacia della revoca del testamento nel

quale vi fu il riconoscimento. Pare a me che non vi sia un rapporto di necessaria dipendenza fra le due questioni. Infatti il testamento è un negozio giuridico *mortis causa*; esso, cioè, è un atto che solo con la morte può spiegare la sua efficacia ed è tale rispetto a tutte le dichiarazioni di volontà che esso contiene, sia di natura patrimoniale, che ne caratterizzano il contenuto, sia di natura non patrimoniale: la sostanza delle dichiarazioni in esso contenute non ne altera l'indole. Questa rimane immutata quando la legge dichiara che un testamento, che non è più tale, perchè revocato, non fa venir meno il riconoscimento in esso contenuto, ma sarebbe sostanzialmente alterata e deformata quando si ammettesse che una qualsiasi dichiarazione in esso contenuta possa avere valore prima della morte del testatore. E si noti anche che non è vero nemmeno quanto afferma lo SCADUTO che, cioè, il testamento non possa farsi valere come titolo prima della morte del testatore solo come complesso di disposizioni revocabili, mentre il riconoscimento non è revocabile. Tale affermazione parmi il frutto di un equivoco: tutte le disposizioni contenute in un testamento sono revocabili: anche, quindi, il riconoscimento, appunto perchè il testamento non spiega efficacia giuridica se non con la morte del testatore. Se costui, infatti, distrugge il testamento, in cui aveva riconosciuto il figlio naturale, questi nessun diritto può reclamare: la legge ha posto soltanto un limite alla facoltà della revoca del riconoscimento contenuto in un testamento, nel senso che la revoca del testamento, il quale non è distrutto materialmente, ma solo formalmente, perchè l'atto rimane, non vale come revoca del riconoscimento.

**Università di Padova** — (Rel. Prof. *Ravà*): Il Progetto sancisce espressamente la irrevocabilità del riconoscimento contenuto in un testamento; il che in via di principio è giusto, ma ne discenderebbe anche l'efficacia del riconoscimento prima della morte del testatore, il che sembra contrario alla natura giuridica del testamento. Vero è che, in quanto il riconoscimento è un atto di *volontà* (sia pure di volontà puramente accertativa), e in quanto il testamento contiene una *ultima* volontà, cioè una volontà efficace soltanto se prima della morte non ne sia stata legalmente manifestata una diversa, il riconoscimento contenuto in un testamento non ha tutti i suoi elementi giuridicamente efficienti, quando sia stato revocato il testamento in cui è contenuto, e fino a che il testatore non sia defunto. In caso diverso quel riconoscimento potrà valere soltanto come elemento di prova per l'accertamento giudiziale della filiazione. In base a tali principi l'art. 284 andrebbe soppresso.

**Università di Urbino** — (Rel. Prof. *Morelli*): Poco chiara è la disposizione di questo articolo, dove si parla di irrevocabilità del riconoscimento del figlio naturale quando il testamento in cui tale riconoscimento si contiene, « rimanga caducato in tutto o in parte delle sue di-

sposizioni ». Che dovrà decidersi, infatti, nel caso in cui il riconoscimento sia stato fatto in un testamento mancante di qualcuno dei requisiti essenziali? La risposta affermativa sembra la più giusta e la più conforme anche allo spirito della legge, ma è necessario specificare meglio, indicando quali, tra i requisiti essenziali del testamento, debbano assolutamente essere osservati e quali possano anche mancare, senza che per questo il riconoscimento debba essere ritenuto privo di valore.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Brindisi**: L'articolo stabilisce la irrevocabilità in ogni ipotesi del riconoscimento dei figli naturali racchiuso in un testamento poi revocato.

Poichè la disposizione non distingue, l'interprete non potrà distinguere.

E poichè il testamento può essere revocato dal testatore per ragioni che riguardano direttamente il riconoscimento, ed anche in questa ipotesi l'interprete dovrebbe dire sempre irrevocabile il riconoscimento, la disposizione non può rimanere immutata.

**Commissione Reale Avvocati di Catanzaro**: La giurisprudenza da un pezzo aveva ritenuto che il riconoscimento, contenuto in un testamento poi revocato o caducato, sortisse il suo effetto, considerando così il riconoscimento come un atto ed un fatto per sè stante, che, una volta avvenuto, non andasse più soggetto all'ambulazione della volontà. Poichè, però, la questione si faceva ancora, è stato bene regolarla definitivamente, trattandosi di questione così grave e delicata.

**Commissione Reale Procuratori di Catanzaro** — (Rel. Avv. *Supino*): Niun dubbio sulla irrevocabilità del riconoscimento contenuto in un testamento, poi revocato totalmente o parzialmente dal testatore; e del pari nel caso di caducità del testamento, cioè d'invalidità totale o parziale, per mancanza di adempimento di alcuna delle condizioni prescritte o per altro difetto.

Limitata così la irrevocabilità del riconoscimento ai due casi di revoca o caducità, non potrebbe essere estesa ad altri casi, come quelli di annullabilità — specie per falso, captazione, e infermità mentale —, non certo considerabili come quelli avanti cennati.

Ma, data l'ampia dizione dell' articolo, parrebbe opportuno di maggiormente precisare, anche in *Relazione*, la portata della disposizione, tanto importante e delicata.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Cunetti*): Può la revoca di una disposizione testamentaria, contenente, tra l'altro, una dichiarazione di riconoscimento, influire su questo? La questione è connessa con la disposizione di cui all'art. 280 del Progetto, che finalmente chiarisce un altro importantissimo punto di dottrina. Non si disputava sull' irrevocabilità del riconoscimento validamente effettuato: gravissima per contro era, ed è, la questione se il riconoscimento contenuto in un atto di natura sua revocabile (testamento, ed in ispecie quello olografo) fosse esso pure revocabile. Con l'art. 284 si è eliminata ogni discussione: il riconoscimento è sempre irrevocabile: disposizione, questa, perfettamente consona ai principi che regolano la materia, e conforme ai voti della dottrina.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena** — (Rel. Avv. *Della Fontana*): La disposizione oppugna i principi tradizionali e generali in materia di revocabilità testamentaria. E poi, come si concilia con l'art. 292, che dice: « Il riconoscimento può essere impugnato con qualsiasi mezzo di prova... dall'autore del riconoscimento »?

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: Norma opportuna è quella che proclama l' irrevocabilità del riconoscimento.

*Vedasi anche l'osservazione all' art.* 280.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi** — (Rel. Avv. *Bagalà*): Merita approvazione il principio della irrevocabilità del riconoscimento anche quando sia contenuto in un testamento che venga revocato o resti caducato in tutto o in parte delle sue disposizioni.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia** — (Rel. Avv. *Celli*): L' articolo potrebbe essere ridotto nei termini seguenti: *Il riconoscimento è irrevocabile, anche se contenuto in testamento revocato o inefficace in tutto o in parte.*

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Schupfer*): Siamo d'accordo sul principio della irrevocabilità del riconoscimento, ma non consentiamo nella formula adoperata,

la quale non solo renderebbe valido un riconoscimento che fosse contenuto in un testamento olografo, poscia lacerato o cancellato, ovvero in un testamento segreto, che fosse stato più tardi ritirato, ma sembrerebbe perfino ammettere la prova testimoniale circa la preesistenza di un atto di ultima volontà in quel senso, che fosse stato addirittura distrutto dallo stesso testatore.

Ad evitare tali inconvenienti, che condurrebbero il principio alla esagerazione, sembra consigliabile la seguente formula: « Il riconoscimento è irrevocabile quand' anche sia contenuto in un testamento, *tuttora esistente all'apertura della successione e formalmente valido, ma in tutto o in parte revocato o caducato* ».

**Commissione Reale Procuratori di Trieste e di Capodistria** — (Rel. Avv. *Levi-Viola*): Dovrebbe bastare la sanzione: « il riconoscimento è irrevocabile ».

L' aggiunta specificazione di un caso singolo sembra pleonastica, di carattere troppo dottrinario e, sotto certi riflessi, illogica ed antigiuridica, perchè, se un testamento è revocato o rimane caducato, non suona opportuna la affermazione di validità, sia pure ai limitati fini del riconoscimento, di un documento sorto sotto contrari presupposti di volontà e di efficacia.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: La forma verbale « caducato » piace poco e la si vedrebbe volentieri sostituita con quella di « invalido » o altra equivalente.

## Art. 285

(Art. 182 codice civile)

(*Effetti del riconoscimento*)

Il riconoscimento non ha effetto che riguardo a quello dei genitori da cui fu fatto.

L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative alla persona dell'altro genitore. Tali indicazioni, ove siano apposte, sono prive di effetto. Il pubblico ufficiale, che le abbia ricevute, è punibile con una multa da lire cinquecento a duemila. La stessa pena è inflitta nel caso in cui le dette indicazioni siano riprodotte nei registri dello stato civile.

Le disposizioni del precedente comma non sono applicabili quando, trattandosi di figlio nascituro, le indicazioni relative alla persona dell'altro genitore siano necessarie per identificare la persona del figlio.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Veneziani*) : La disposizione che si legge nell'ultima parte dell'art. 285, messa a raffronto con l'art. 543 del Progetto e con gli articoli 182 e 376 del codice civile vigente, dà luogo a qualche dubbio circa la bontà di essa.

Di fronte all'art. 285, p. p. e capov., del Progetto, e agli articoli 182 e 376 del cod. civ. vigente, che tolgono ogni effetto al riconoscimento riguardo a quello, dei genitori, da cui non sia stato fatto, e vietano la indicazione atta ad identificare quest'ultimo, pare alla Corte molto grave la norma suaccennata, che si legge nell'ultima parte dell'art. 285 del Progetto, la quale consente, in sostanza, allo scopo di proclamare la validità di un riconoscimento fatto dopo il concepimento, ma prima della nascita, che si possano indicare le generalità della madre, che a ciò non abbia consentito nei modi di legge. Il che sembrerebbe anche contraddire alla norma dell'art. 543 del Progetto stesso.

E pare che la disposizione contrasti sopratutto al principio, fino ad oggi rispettato, che non si debba, salvo in casi eccezionalissimi, esporre il genitore, che non voglia apparir tale, all'onta di essere denunciato al pubblico per un'azione indubbiamente censurabile; ciò, solo per dar modo di anticipare un riconoscimento, che ben potrà farsi poi all'atto della nascita del preteso figlio.

Ond'è che parrebbe consigliabile, su questo punto, un riesame della questione, anche agli effetti di eliminare la rilevata apparente contraddizione.

**Corte di Appello di Genova** — (Rel. Cons. *Sarno*): Si dice che l'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative alla persona dell'altro genitore e che tali indicazioni, ove siano apposte, " sono prive d'effetto „. Pare più opportuno, per ragioni morali, che a tali parole debba aggiungersi la disposizione che debbono essere cancellate anche di ufficio, tanto più che si commina una pena contro il pubblico ufficiale che le abbia ricevute.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Bene ha fatto il Progetto a mantenere la disposizione del codice vigente, secondo cui il riconoscimento non ha effetto, che riguardo a quello dei genitori da cui fu fatto.

# UNIVERSITA'

**Università di Bologna e Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Cicu*): Pare preferibile escludere la efficacia del riconoscimento di figlio nascituro; resterà al figlio la possibilità della dichiarazione giudiziale di paternità.

**Università di Padova** — (Rel. Prof. *Ravà*): Il principio per cui il riconoscimento di un genitore non influisce su quello dell'altro è intaccato dall'ultimo comma per il caso di riconoscimento del nascituro. Certo questo riconoscimento non può essere fatto dal padre senza indicare la gestante, ma se non vi è il consenso di questa, ben può il padre attendere a fare il riconoscimento nell'atto di nascita o a farlo per testamento.

Ciò ove si voglia tener ferma (con una artificiale parificazione dei sessi) la libertà, anche della madre naturale, di non riconoscere il figlio, il che equivale alla possibilità di abbandonarlo alle alte percentuali di mortalità dei brefotrofi. Questo problema, che è il più grave di tutta la filiazione naturale, non è stato neanche proposto dalla Commissione che ha preparato il Progetto, per quanto la disciplina del codice austriaco, e il mutamento avvenuto su questo delicatissimo punto nelle nuove provincie fossero tali da richiamare l'attenzione. Bene è stato sentito il problema dall'Opera per la maternità e per l'infanzia, che, disponendo con cura illuminata provvidenze efficaci a favore delle madri illegittime, si è trovata a dover lottare contro la facoltà loro accordata dalla legge di abbandonare i figliuoli. Si tratta di un problema di portata sociale vastissima, che esorbita dalle competenze di una Facoltà di giurisprudenza. Ma a questa è pur lecito e doveroso dire che, in occasione di una così profonda riforma delle norme sulla filiazione naturale, bisognerebbe affrontare in pieno la questione se la formale eguaglianza giuridica dei sessi nella libertà del riconoscimento, e il rinvio dell'accertamento della maternità ad un momento in cui ciò che prima era facilissimo diventa oltremodo difficile, non rappresenti una piaga sociale ed un pericolo continuo per l'integrità della stirpe. Una volta assicurata alle madri la necessaria assistenza, come si è provvidamente avviati a fare mercè le cure del Governo Fascista, va riesaminata *ex novo* la convenienza della libertà ad esse data di abbandonare le loro creature ad una grande probabilità di rovina fisica e morale.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Redenti*): Il capoverso si vedrebbe volentieri soppresso in relazione a quanto già detto per l'art. 280.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Lecce** — (Rel. Avv. *Grosso*): Sono apprezzabili i motivi che, nella disposizione di questo articolo, vietano, nell'atto di riconoscimento fatto da un solo genitore, di apportare indicazioni relative alla persona dell'altro; e la disposizione è garentita non solamente dalla sanzione di inefficacia, ma anche da una multa a carico del pubblico ufficiale.

Il divieto assoluto di tali indicazioni viene però escluso, quando il riconoscimento si riferisca a un figlio nascituro, consentendosi, in tal caso, le indicazioni relative alla persona dell'altro genitore, rese necessarie per identificare la persona del figlio. Però, se può convenirsi che il figlio nascituro possa, dopo il concepimento, essere riconosciuto da un solo genitore, come è anche previsto nell'art. 181 del codice vigente, deve anche ammettersi che la facoltà di indicare l'altro genitore, sia pure al solo fine di identificare il figlio nascituro, può essere assai pericolosa. Ed anzitutto questa indicazione, diretta a quel solo fine, può riguardare evidentemente la sola madre. Ma se l'identificazione si rende inevitabile, non sarebbe opportuno circondarla di cautele, che tolgano il rischio di gravi compromissioni? Non sarebbe perciò utile che il riconoscimento del nascituro sia fatto esclusivamente presso il giudice tutelare, il quale, assunte riservate informazioni, come nell'art. 281, possa concedere o negare approvazione al riconoscimento stesso?

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena** — (Rel. Avv. *Fontana*): Interessante disposizione che ammette la possibilità che il genitore riconoscente indichi con il nome la persona dell'altro genitore. E' parso a taluno che la facoltà sia eccessiva; ma non se ne vedono troppo gravi inconvenienti.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Novara** — (Rel. Avv. *Piccinini*): Non si comprende perchè si sia sancita una pena contro il pubblico ufficiale che riceve dichiarazioni vietate dalla legge, e non anche contro la persona che le dichiarazioni fa, mentre in sostanza entrambe violano la legge.

Si desidererebbe che la stessa penalità fosse inflitta anche alla persona che dà al pubblico ufficiale le indicazioni vietate dall'art. 285.

E si chiede inoltre che l' Autorità giudiziaria, nell'applicare detta multa, ordini la cancellazione delle indicazioni, che alla multa stessa hanno dato luogo.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia** — (Rel. Avv. *Celli*): Pare che l' ultima parte dell' articolo non dovrebbe lasciare all' ufficiale dello stato civile il riconoscimento della necessità di indicazioni relative alla persona, ma dire esplicitamente che quelle disposizioni non sono applicabili quando (essendo unico il caso) il riconoscimento del nascituro sia fatto dal padre naturale, che, per indicare il nascituro concepito, deve necessariamente indicarne la madre gestante.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria** — (Rel. Avv. *Mafrici*): Il riconoscimento unilaterale non deve portare pregiudizio di sorta alla persona dell' altro genitore. A questo principio s'in orma il disposto di questo articolo. Parrebbe, pertanto, necessario vietare il riconoscimento del figlio nascituro e abolire, conseguentemente, l' ultimo capoverso.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): Non potendo dubitarsi che anche l' ufficiale dello stato civile è pubblico ufficiale, si ritiene possa sopprimersi l'ultimo periodo del 1° capoverso.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: La limitazione che il riconoscimento di uno solo dei genitori non possa contenere indicazioni relative alla persona dell'altro genitore e le sanzioni a carico del pubblico ufficiale che contravvenga a tale norma, sembrano non giustificate.

Le indicazioni in parola possono servire al figlio naturale per stabilire chi siano i suoi genitori e non è utile che il legislatore stesso gli precluda quella via, che sola talvolta può rendergli possibile di far valere i suoi diritti.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Non sembra giustificato il divieto di fare indicazioni relative alla persona dell'altro genitore. Queste indicazioni possono servire al figlio naturale per individuare l'altro genitore e far valere i suoi diritti, se del caso, anche nei confronti del medesimo. Comunque, ad evitare confusione di concetti con le sanzioni di natura penale in senso stretto, invece di dire " è punibile con una multa „, si potrebbe dire: " va soggetto a pena pecuniaira „.

## Art. 286

(Art. 183 codice civile)

(*Introduzione del figlio nella casa coniugale*)

Il figlio naturale di uno dei coniugi, riconosciuto durante il matrimonio, non può essere introdotto nella casa coniugale se non col consenso dell'altro coniuge, salvo che questi abbia già prestato il suo consenso al riconoscimento.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Veneziani*): Si conserva la disposizione del codice vigente (art. 183) concernente la introduzione nella casa coniugale del figlio naturale di uno dei coniugi, riconosciuto durante il matrimonio, introduzione che non può avvenire senza il consenso dell'altro coniuge.

E ciò per ovvie ragioni.

Mentre, come osserva un autorevole commentatore, se il riconoscimento fosse avvenuto prima del matrimonio, la disposizione non si applicherebbe più, perchè l'altro coniuge ben avrebbe potuto conoscere la esistenza del figlio riconosciuto e perchè ormai vi sarebbe un diritto, quesito dal figlio prima del matrimonio, ad abitare la casa paterna.

Forse sarebbe stato opportuno, ad evitare la eventuale riproposizione di tale questione davanti all'Autorità giudiziaria, che il Progetto l'avesse definita legislativamente.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Bene ha fatto il Progetto a mantenere la disposizione del codice vigente, secondo cui il figlio naturale di uno dei coniugi, riconosciuto durante il matrimonio, non può essere introdotto nella casa coniugale, se non col consenso dell'altro coniuge, salvo che questi avesse già prestato il suo consenso al riconoscimento.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): In conformità della terminologia adoperata nel Progetto, al " consenso „ di cui si parla due volte in questa disposizione, va sostituito l'" assenso „.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di San Remo**: Alle parole "salvo che questi abbia prestato il suo consenso al riconoscimento„ sembra più chiaro sostituire le parole: "eccetto il caso, ecc.„.

### Art. 287

(Art. 184 codice civile)

(*Poteri dei genitori sul figlio riconosciuto*)

Il genitore che ha riconosciuto il figlio naturale ha, rispetto al medesimo, i poteri spettanti al genitore legittimo regolati dagli articoli 369, 371, 372, 373, 374.

Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, congiuntamente o separatamente, questi poteri sono esercitati dal padre, salvo quanto è disposto nel secondo comma dell'articolo 387. Nei casi di morte, di assenza o di impedimento del padre o se, secondo le norme del titolo IX sulla patria potestà, egli sia decaduto o sospeso dall'esercizio dei poteri predetti, questi passano alla madre.

Se l'interesse del figlio lo esige, il tribunale, sentito il giudice tutelare, può attribuire alla madre l'esercizio dei poteri che competerebbe al padre, ed in genere limitare i poteri stessi od anche escluderne, in casi gravi, entrambi i genitori.

## MAGISTRATURA

**Corte di Cassazione del Regno**: Una imperfezione derivante da mancata coordinazione con le altre disposizioni del Progetto sembra da rilevare nel 2° comma, il quale rimanda al 2° comma dell'art. 387 per l'eccezione alla regola da esso posta che, nel caso di riconoscimento fatto da entrambi i genitori, i poteri spettanti al genitore sul figlio sono esercitati dal padre.

L'eccezione, infatti, trovasi formulata nel 3° comma dello stesso art. 287, e quindi non c'è luogo a richiami.

**Corte di Appello di Bologna** -- (Rel. Cons. *Veneziani*): Si è regolato il caso, oggi non preveduto, del riconoscimento fatto congiuntamente o separatamente da entrambi i genitori. E si è disposto che il

tribunale, sentito il giudice tutelare, abbia facoltà di attribuire alla madre l'esercizio dei poteri del padre. E si sono, in conformità del codice vigente, attribuiti al genitore naturale i poteri del padre legittimo, con opportune limitazioni, restando però abolita, come avverte la *Relazione*, la impropria e vieta designazione di tutela legale.

E tali disposizioni non possono dar luogo a dissenso.

**Corte di Appello di Catanzaro** — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*): Al genitore riconoscente, non più la tutela legale del figlio riconosciuto, ma i poteri spettanti ai genitori legittimi sono attribuiti; e ciò è pienamente da approvare, giacchè la tutela legale di cui all'art. 184 del codice è un controsenso, in quanto poi, sostanzialmente, il suo esercizio implica quello dei poteri inerenti alla patria potestà. Codesti poteri, se trattasi di riconoscimento fatto da entrambi i genitori, possono, nell'interesse del figlio, dal tribunale, sentito il giudice tutelare, essere attribuiti alla madre o limitati o tolti.

Senonchè sembrerebbe più spedito che la competenza in proposito si attribuisca senz'altro al giudice tutelare, cui pure il Progetto demanda ben più gravi incarichi. E sarebbe pure consigliabile espressamente disporre che il relativo provvedimento, senza formalità di procedura, sentiti gli interessati e assunte le necessarie informazioni, si adottasse con decreto non motivato.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Si è fatto bene a togliere la impropria espressione di *tutela legale*, che il codice civile vigente adopera per designare i *poteri del genitore* naturale, i quali sono sostanzialmente quelli stessi che corrono tra i genitori ed il figlio legittimo.

Però bisognerebbe, per effetto di coordinamento, modificare l'espressione " tutela legale „, adoperata nelle altre leggi, e che anche il nuovo codice penale, entrato da poco in vigore, ripete negli articoli 569 e 570, dove si fa menzione " della perdita della patria potestà e della *tutela legale* „ e " degli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà e alla *tutela legale* „. Il Progetto, in luogo della espressione *tutela legale*, adopera, nell'art. 287, una circonlocuzione, dicendo che il genitore che ha riconosciuto il figlio naturale ha " i poteri spettanti al genitore legittimo „, regolati da alcuni articoli del titolo della patria potestà.

Non è superfluo a questo punto richiamare l'attenzione di chi dovrà procedere al coordinamento delle varie disposizioni del Progetto di riforma, su ciò, che oltre le disposizioni concernenti la patria potestà, menzionate espressamente nel citato art. 287, ed estese ai poteri del genitore sul figlio riconosciuto, vi sono anche altre norme che, applicate alla persona che esercita la patria potestà, devono estendersi, per parità di ragioni, anche al genitore naturale che esercita sul figlio naturale la potestà legale; e sarebbe opportuno farne espressa menzione caso per caso, così come viene fatta menzione dei poteri del tutore.

Così nell'art. 51 è stabilito che " il minore non emancipato ha il domicilio della persona che esercita la *patria potestà* o la tutela su di lui „.

Dovrebbe aggiungersi che il minore ha anche il domicilio necessario del genitore che lo ha riconosciuto e che ha su di lui la potestà legale, come accenna la stessa *Relazione* (pag. 159).

Inoltre nell'art. 293 è detto che l'azione per impugnare il riconoscimento è promossa per il minore non emancipato da chi esercita la patria potestà o dal tutore, ed anche qui dovrebbe aggiungersi: " o dal genitore naturale, al cui potere egli è sottoposto „.

Non si comprende come una disposizione espressa sia stata ritenuta necessaria a proposito dell'*assenso al matrimonio* da parte del genitore naturale (art. 104), e non si sia ritenuto di farla negli altri casi.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): In questo e nei successivi articoli 288-291 il Progetto disciplina lo stato di filiazione naturale, in sede di riconoscimento. Esso riproduce, così, un difetto di sistemazione del codice, che sarebbe opportuno evitare. Poichè lo stato è identico, dipenda da riconoscimento o da dichiarazione giudiziale, le disposizioni che lo riguardano, soppresso l'art. 314 [1], e con gli adattamenti formali del caso, dovrebbero costituire un terzo paragrafo di questa sezione.

Nel 2° comma dell'articolo è superfluo l'inciso " salvo quanto è disposto, ecc. „, che deve riferirsi al 2° comma non dell'art. 387, ma dell'art. 289.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): Il Progetto, consentendo la patria potestà del genitore rispetto a cui il rapporto di filiazione è stato constatato, ha modificato il codice, che si limitava a conglobare le facoltà consentite al genitore, quelle medesime richiamate da questo articolo 287, sotto una potestà di " tutela legale „, per escludere che, sia pur con dei limiti di contenuto, al padre naturale spetti la patria potestà. Il Progetto veramente non attribuisce, anzichè la tutela legale, puramente la patria potestà; ha invece preferito usare una perifrasi descrittiva del contenuto di quella potestà (cfr. pure art. 418: " i poteri „ spettanti al genitore naturale). Si può però non essere d'accordo in proposito, non sembrando, quella designazione di " tutela legale „, nè impropria nè vieta. Data l'opportunità di un termine sintetico, nulla di male a riconoscere in quei " poteri „ una potestà tutelare (tale in fondo è anche la patria potestà), che si deve distinguere da quest'ultima e che proviene dalla legge, anche se l'accertamento della filiazione, nelle sue due forme, presupponga l'iniziativa dell'interessato.

Si migliori pure la condizione dei figli naturali, ma non fino al punto di ingenerare, anche in parte, la confusione coi figli legittimi: ora l'allusione, sia pure circonlocutoria, alla patria potestà è troppo evidente.

**Università di Padova** — (Rel. Prof. *Ravà*): Quanto agli effetti del riconoscimento, questo è il punto in cui meno agevolmente si può dare un giudizio, senza conoscere le norme sulle donazioni e sulle successioni. Si può dire, tuttavia, che non si intende bene che cosa siano i *poteri* attribuiti ai genitori naturali da questo articolo. Meglio sarebbe precisare che si tratta di *tutela*, riservando espressamente la *patria potestà* ai figli legittimi. La tradizione romana, che conviene conservare, non consente una estensione di questo nome, e neanche l'uso di uno analogo, in relazione ai figli illegittimi.

Le disposizioni contenute negli articoli 287 - 291 andrebbero però spostate a dopo gli articoli sulle impugnative del riconoscimento, e forse anche a dopo quelle sulla dichiarazione giudiziale della filiazione.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): Notevole l'abolizione della inesatta espressione " tutela legale „, surrogata con la indicazione dei « poteri spettanti al genitore legittimo ».

Il richiamo dell'art. 387, nel 2° alinea, pare inutile, per quanto segue nello alinea stesso.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Redenti*): L'art. 287 sopprime la terminologia del codice attuale " tutela legale „. E potrebbe aver ragione. Ma bisognerà pur dare un nome al complesso dei poteri e delle facoltà del genitore naturale.

E qui non lo si trova.

**Commissione Reale Avvocati di Catania** — (Rel. Avv. *De Luca*): Il richiamo all'art. 387, comma 2°, pare sia un errore di stampa, perchè il caso di sospensione dall'esercizio della patria potestà ivi previsto è richiamato nel periodo seguente dello stesso art. $287^{2}$, insieme con gli altri casi di decadenza e di sospensione.

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Rovelli*): Ci permettiamo di dissentire, per quanto riguarda l'ultimo capoverso. Il riconoscimento del figlio naturale produce per legge (art. 184)

gli effetti e determina le tutele degli articoli 369-371 cod. (patria potestà). Rientriamo, quindi, nell'ambito generale dell'istituto. Ed allora, perchè non rimettersi alla regola dell'art. 369 ecc? (esercizio della patria potestà).

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Porro*): Si è stabilito, in riforma dell'art. 184 del codice, 1° comma, che, se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, i poteri sono esercitati dal padre, ma, qualora l'interesse del figlio lo esiga, il tribunale, sentito il giudice tutelare, può attribuire alla madre l'esercizio dei poteri che competerebbero al padre, ed in genere limitare i poteri stessi od anche escluderne, in casi gravi, entrambi i genitori.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena** — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Circa i poteri dei genitori sul figlio riconosciuto, si invocherebbe che la disposizione tenesse conto se il riconoscimento avviene " nello stesso tempo „ o " in tempi successivi „; perchè, a parte circostanze giustificanti, è indubbio che il ritardo a riconoscere è ritardo nell'adempimento di un dovere; e perciò le possibilità di diritto spettanti dovrebbero essere graduate anche sotto questo profilo. Si riconosce, però, che con l'art. 289 sono attribuite al giudice tutelare ampie facoltà di disciplina dei poteri dei genitori.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno** — (Rel. Avv. *Mobilio*): Per tutto ciò che riguarda i diritti e i doveri dei genitori, che abbiano riconosciuto il figlio naturale, e di questo, a seguito del riconoscimento, volontario o giudiziale, si reputa conveniente parificare, senza alcuna divergenza, il figlio riconosciuto al figlio legittimo, senza necessità di specifiche norme, bastando il richiamo a quelle che regolano i rapporti tra i genitori e figli legittimi.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino** — (Rel. Avv. *Weigmann*): La disposizione andrebbe opportunamente trasportata in altra sede, e cioè dove si regolano, in genere, i poteri spettanti al genitore.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): Si propone che nel caso del terzo comma dell'art. 287 e del primo dello art. 293, l'attribuzione alla madre dei poteri che competerebbero al padre, e la nomina del curatore speciale vengano effettuate sempre dal giudice tutelare, in omaggio ad una maggiore speditezza della pratica.

### Art. 288

(Art. 185 codice civile)

(*Cognome del figlio riconosciuto*)

Il figlio naturale assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, o quello del padre se è stato riconosciuto, congiuntamente o separatamente, da entrambi i genitori.

## UNIVERSITA'

**Università di Padova** — (Rel. Prof. *Ravà*): *Vedasi l'osservazione all' art. 287.*

## COMMISSIONI REALI
## AVVOCATI E PROCURATORI E SINDACATI FASCISTI

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Abello*): Si sciolgono con questo articolo i dubbi che l'art. 185 del codice civile lascia sussistere sull' assunzione del nome nel caso di accertamento precedente della maternità.

### Art. 289

(Art. 186 codice civile)

(*Obblighi dei genitori verso il figlio riconosciuto*)

Il genitore naturale è tenuto a mantenere, educare, istruire, avviare ad una professione o ad un' arte il figlio riconosciuto ed a somministrargli anche successivamente gli alimenti in caso di bisogno, se il figlio non ha coniuge o discendenti legittimi o figli naturali che siano in condizione di somministrarglieli.

Se il figlio è stato riconosciuto da entrambi i genitori, la cura del mantenimento, della educazione, della istruzione e dell' avviamento spetta alla madre nei primi sette

anni di età del figlio e poscia al padre, salvo i provvedimenti che il giudice tutelare intenda di adottare nell' interesse del figlio, tenuto conto degli accordi eventuali dei genitori e del complesso delle circostanze.

Alle spese ed agli alimenti debbono contribuire entrambi i genitori in proporzione delle rispettive sostanze.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Genova** — (Rel. Cons. *Sarno*): Si proporrebbe che all' obbligo degli alimenti fosse dichiarato tenuto, oltre il genitore che ha riconosciuto il figlio, anche quello che non lo ha riconosciuto quando, *da non equivoca* dichiarazione per iscritto, risulti che egli è l' altro genitore. Ciò anche in relazione al successivo art. 315, n. 4°, che dà azione, per gli alimenti al figlio naturale, se la paternità o maternità risulti da una non equivoca dichiarazione per iscritto dei genitori.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si aggiungerebbe, alla fine del primo comma: « . . . se il figlio non ha coniuge o discendenti o *ascendenti* legittimi o figli naturali . . . ».

E' possibile, in caso di legittimazione per decreto Reale, che lo stesso individuo si trovi in posizione di figlio legittimo rispetto ad uno dei genitori, di figlio naturale rispetto all'altro. Si deve, quindi, prevedere il concorso nell' obbligo alimentare del genitore e degli ascendenti legittimi. In conformità con la precedenza degli ascendenti legittimi al figlio naturale (art. 290), che pure va innanzi al genitore naturale, e con la precedenza degli ascendenti legittimi al genitore naturale in confronto dei discendenti legittimi del figlio che abbia un genitore naturale (art. 291), si deve stabilire la precedenza nell'obbligo alimentare, non solo del genitore, ma anche degli ascendenti legittimi del genitore naturale.

**Università di Firenze** — (Rel. Prof. *Brunetti*): Aggiungerei, in coerenza a quanto ho proposto nelle osservazioni al titolo VI, capo X, la seguente disposizione:

« Il genitore è obbligato a dotare la figlia naturale o la discendente legittima del figlio o della figlia naturale premorti, che contrae matrimonio, colla terza parte di ciò che, in ordine agli articoli 815, 816 e 817 del codice, ad essa spetterebbe se, nel giorno in cui viene celebrato il matrimonio, si aprisse la successione.

« A quest'obbligo sono applicabili le disposizioni dell'articolo 167 *bis*.

**Università di Padova** — (Rel. Prof. *Ravà*): *Vedasi l' osservazione all' art. 287.*

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): Il 2° alinea determina in modo soddisfacente la cura del figlio nel caso di riconoscimento di entrambi i genitori.

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Capodistria**: Statuizione in gran parte nuova è quella sugli alimenti e sull' educazione dei figli illegittimi: statuizione lodevole e che varrà ad eliminare molti motivi di litigio, che non contribuiscono certamente alla formazione, nei figli, di un carattere virtuoso ed affettuoso.

Sebbene la Commissione abbia creduto inopportuno di concedere alla madre, già all' epoca del concepimento, un diritto a richiedere l'anticipazione delle spese di parto e degli alimenti per il figlio durante i primi mesi, tuttavia si ritiene che una disposizione del genere sarebbe stata molto utile, e che non avrebbe dato luogo a gravi inconvenienti nella pratica. Quanto è stato predisposto a favore della maternità e dell'infanzia in questi ultimi anni, in casi particolari può anche non bastare; d'altro canto non è conveniente che denaro pubblico vada speso anche là dove potrebbero provvedere i privati con mezzi propri.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Porro*): Si è stabilito, a complemento di quanto è disposto coll'art. 184 del codice, che « la cura del mantenimento, della educazione, della istruzione e dell' avviamento spetta alla madre nei primi sette anni di età del figlio e poscia al padre, salvo i provvedimenti che il giudice tutelare intenda di adottare nell' interesse del figlio, tenuto conto degli accordi eventuali dei genitori e del complesso delle circostanze ».

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi**: (Rel. Avv. *Bagalà*): Utile è la disposizione che stabilisce, nel caso di riconoscimento del figlio naturale da parte di ambedue i genitori, che « la cura del mantenimento, della educazione, dell' istruzione e dell' avviamento spetta alla madre nei primi sette anni di età del figlio e poscia al padre, ma a spese di entrambi ».

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria** — (Rel. Avv. *Mafrici*): Il 2° comma introduce una disposizione non contemplata nel codice vigente, intorno all'obbligo del mantenimento, educazione, istruzione e avviamento ad una professione o ad un'arte del figlio riconosciuto.

Non pare giustificata, però, la parte che impone questo obbligo alla sola madre per i primi sette anni di età del figlio riconosciuto.

Sembra più logico imporre ai genitori, per i figli naturali riconosciuti, l'identico obbligo stabilito per i figli legittimi.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Schupfer*): Questo articolo e i due successivi trattano diffusamente dell'obbligo degli alimenti, derivante dal riconoscimento dei figli. Poichè vi è più oltre un titolo speciale, il XII, interamente dedicato all'obbligo degli alimenti, sembra ivi essere la sede più propria per le relative disposizioni degli articoli in esame; mentre qui ci si dovrebbe limitare a disciplinare l'obbligo di mantenere, educare, istruire il figlio riconosciuto, allo stesso modo che dell'analogo obbligo si occupa l'art. 167, a proposito dei figli legittimi, senza che vi si parli affatto dell'onere degli alimenti.

Perciò l'art. 289 andrebbe concepito così:

« Il genitore naturale è tenuto a mantenere, educare, istruire ed avviare ad una professione o ad un'arte il figlio riconosciuto.

« Se il figlio è stato riconosciuto da entrambi i genitori, l'obbligo spetta alla madre nei primi sette anni di età del figlio e poscia al padre, salvi i provvedimenti che il giudice tutelare intenda di adottare nell'interesse del figlio, tenuto conto degli accordi eventuali dei genitori e del complesso delle circostanze ».

Gli articoli 290 e 291 andrebbero totalmente soppressi.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno** — (Rel. Avv. *Mobilio*): *Vedasi l'osservazione all'art. 287.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino** — (Rel. Avv. *Weigmann*): Gli articoli 289, 290 e 291 dovrebbero trasportarsi nell'apposito titolo, che riguarda l'obbligo degli alimenti.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Si ritiene che nei riguardi degli alimenti i figli naturali riconosciuti debbano possibilmente essere equiparati ai figli legittimi. Si propone, perciò, che il primo comma di questo articolo suoni:

« Il genitore naturale è tenuto a mantenere, educare, istruire, avviare ad una professione o ad un'arte il figlio riconosciuto e a somministrargli anche successivamente gli alimenti in caso di bisogno, se il figlio non

ha coniuge o figli legittimi, legittimati, adottivi o naturali riconosciuti o loro discendenti, che siano in condizioni di somministrarglieli nell'ordine previsto dall'articolo 501 ».

Per quanto riflette il secondo comma dell'articolo, non sembra equo privare la madre, dopo i sette anni, della cura, del mantenimento, dell'educazione, dell'istruzione e dell'avviamento del figlio.

Passando bruscamente dal sistema dell'educazione materna a quello di educazione paterna, il minore potrebbe subire pregiudizi che devono venire evitati.

Più giusto sarebbe lasciare la cura del minore ad entrambi i genitori, salvo, in caso di dissenso, i provvedimenti che l'Autorità giudiziaria credesse di adottare nell'interesse del figlio, tenuto conto del complesso delle circostanze.

Una simile soluzione era stata adottata in un caso analogo anche dal legistatore austriaco, nella riforma del codice civile austriaco (§ 6 *Ord. Imp.* 12 ottobre 1914, B. L. I. n. 276).

Si propone, poi, che siano aggiunti due ulteriori comma, del seguente tenore:

« Se una delle persone indicate nei comma precedenti non sia in grado di somministrare gli alimenti al figlio naturale riconosciuto, l'obbligo passa agli avi e agli altri ascendenti del genitore che ebbe a riconoscere il figlio.

" Per la graduazione fra discendenti e ascendenti vale quanto è disposto all'articolo 502 „.

Con riguardo alle modificazioni proposte, l'intestazione dell'articolo dovrebbe suonare così: *Obblighi dei genitori e degli ascendenti verso il discendente riconosciuto.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste:** Come, a sensi dell'art. 287, i poteri dei genitori sul figlio riconosciuto sono quelli spettanti al genitore legittimo, così il genitore naturale dovrebbe avere i medesimi obblighi di un genitore legittimo.

La distinzione del capoverso circa i due periodi d'età del figlio sembra artificiosa ed è da abbandonarsi, come, analogamente è stata abbandonata dal § 142 del codice civile austriaco novellato.

E' meglio lasciare in ogni caso, per regola generale, che il giudice tutelare adotti i provvedimenti più opportuni, a seconda delle circostanze.

## Art. 290

(*Obbligo del figlio di prestare gli alimenti*)

Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore, in quanto questi non abbia coniuge o discendenti o ascendenti legittimi che siano in grado di somministrarglieli.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Veneziani*): In questo articolo si ristabilisce l'ordine fissato dalla legge: " coniuge, discendenti legittimi, ascendenti legittimi„, capovolto dall'art. 187,

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si aggiungerebbe:

" Il figlio naturale, *e in mancanza del figlio naturale i suoi discendenti legittimi, debbono* gli alimenti al genitore „.

Il riconoscimento non ha effetto che riguardo a quello dei genitori che l'ha fatto (art. 285), ma costituisce un rapporto di parentela naturale anche fra padre e discendenti legittimi del figlio naturale (cfr. articoli 186 e 748 del codice; art. 291 del Progetto). Al posto del figlio naturale mancante subentrano, pertanto, nell'obbligo alimentare, i suoi discendenti legittimi.

**Università di Padova** — (Rel. Prof. *Ravà*): *Vedasi l'osservazione all'art. 287 e le osservazioni generali al titolo XII.*

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Sclupfer*): *Vedasi l'osservazione all' art. 289.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno** — (Rel. Avv. *Mobilio*): *Vedasi l'osservazione all'art. 287.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino** — (Rel. Avv. *Weignam*): *Vedasi l'osservazione all'art. 289.*

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Non è chiaro se l'obbligo di prestare gli alimenti al genitore incomba solo al figlio naturale riconosciuto o a qualsiasi figlio, anche se non riconosciuto. Se la norma dovesse intendersi in quest'ultimo senso, non potrebbe approvarsi, perchè non sarebbe giusto obligare un figlio a provvedere al mantenimento del genitore, se questi non abbia inteso il dovere di riconoscerlo.

Se invece l'obbligo si intende limitato ai soli figli naturali riconosciuti, allora, per evitare equivoci, sarebbe opportuno dichiararlo espressamente.

Tenuto conto dei criteri sopra accennati, si propone che l' articolo suoni: *Il figlio naturale riconosciuto deve gli alimenti al genitore in concorso dei di lui figli legittimi, legittimati, adottivi e degli altri figli naturali riconosciuti, qualora il genitore non abbia coniuge che sia in grado di somministrarli.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: L'obbligo di prestare gli alimenti sembra vada limitato al figlio naturale *riconosciuto*, in concorso dei figli legittimi, legittimati, adottivi ed altri figli naturali riconosciuti.

### Art. 291

(Art. 186 codice civile)

*(Alimenti a favore dei discendenti del figlio)*

Il genitore ha verso i discendenti legittimi del figlio naturale, anche se premorto, lo stesso obbligo degli alimenti che ha verso quest'ultimo, quando il coniuge o i discendenti o i genitori od ascendenti legittimi od i figli naturali dell'alimentando non siano in condizione di provvedervi.

Il genitore è tenuto agli alimenti strettamente necessari anche verso i figli naturali del proprio figlio legittimo o naturale, quando essi non abbiano coniuge o discendenti legittimi, o figli naturali o genitori naturali in condizione di somministrarglieli.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna**—(Rel. Cons. *Veneziani*): Si aggiunge, a proposito dei discendenti legittimi del figlio naturale premorto la parola *anche* all' aggettivo *premorto*: aggiunta che non vi è

nell'art. 186. Il che prova che il genitore naturale può, per il Progetto, essere tenuto agli alimenti verso i discendenti del figlio naturale, anche se questi non sia premorto, ove l'uno e gli altri siano in bisogno. Ciò che è manifestamente giusto, non potendo ammettersi che gli alimenti, allorchè si è in condizioni di prestarli, si accordino al figlio, ma si neghino ai figli di quest'ultimo.

Si corregge il capoverso dell'art. 186, obbligando, nel caso di premorienza della madre naturale, il padre superstite e i suoi ascendenti, e, ove trattasi di un discendente legittimo di terzo grado, obbligando entrambi i genitori legittimi, se esistano, e gli ascendenti di entrambe le linee.

Con questa disposizione si è supplito ad una grave lacuna della legge vigente e si è ottemperato ad un principio di elementare giustizia e di umanità, in quanto non si può ammettere che i discendenti legittimi o naturali di un figlio debbano soffrire la fame, ove gli ascendenti di quest'ultimo siano in grado di prestare gli alimenti.

Salvo ben s'intende in costoro il diritto d'impugnare per difetto di veridicità il riconoscimento di detti figli naturali a sensi degli articoli 292 e 298.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Viene stabilito per la prima volta l'obbligo degli alimenti da parte del genitore, non solo a favore dei propri figli naturali, ma anche a favore dei figli naturali dei propri figli legittimi o naturali; in che si vede l'attuazione di un generale principio di assistenza, sostituito a quello più rigosamente giuridico della responsabilità, che qui non troverebbe applicazione.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Sembra che si debba inserire: nel 1° comma, dopo « i figli naturali », « o il genitore naturale »; nel 2° comma, dopo « discendenti », « ascendenti », e dopo «genitori naturali », « o genitori naturali dei genitori o ascendenti legittimi » . Si propone, poi, di eliminare, nel 2° comma, la limitazione agli alimenti strettamente necessari. « Somministrarglieli », infine, va corretto in « somministrarli ».

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Cicu*): Mentre l'art. 285, riproducendo, per quanto riguarda gli effetti del riconoscimento, l'art. 182 del codice vigente, sembra accogliere il principio che il riconoscimento non determina un legame di parentela fra il figlio riconosciuto ed i parenti del genitore naturale, l'art. 291 pone l'ob-

bligo alimentare a carico dell'ascendente, legittimo o naturale, del genitore naturale. Di qui un'incertezza, che si aggrava nel confronto fra gli articoli 319 e 303.

**Università di Padova** — (Rel. Prof. *Ravà*): Il Progetto abbandona il principio, fin qui seguíto, per cui la filiazione naturale lega esclusivamente il genitore che riconosce al figlio riconosciuto, sancendo un obbligo agli alimenti verso i figli naturali del proprio figlio legittimo e verso i figli legittimi del proprio figlio naturale, e ammettendo anche la possibilità del riconoscimento del figlio naturale premorto a favore dei suoi discendenti legittimi o naturali. Tutto ciò equivale a costituire una vera e propria *famiglia* naturale, con nonni, e forse zii, accanto a quella legittima. La portata di queste disposizioni potrebbe valutarsi soltanto conoscendo le correlative innovazioni in materia di successioni; ma sembrerebbe più rispettoso della famiglia legittima che non si accentuasse tutto questo, e si rimanesse fermi al principio del rapporto puramente individuale tra il genitore ed il figlio naturale.

(*Vedansi anche le osservazioni all'art. 287 e le osservazioni generali al titolo XII*).

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): Notevole l'estenzione dell'obbligo degli alimenti a favore dei discendenti del figlio: al riguardo si consiglierebbe solo di sopprimere l'inciso "anche se premorto „ del 1° alinea e di sostituire, alla parola " somministrarglieli „, la parola « somministrarli », nell'ultimo.

**Università di Urbino** — (Rel. Prof. *Morelli*): Eccessiva sembra la disposizione del primo capoverso, che obbliga il genitore agli alimenti strettamente necessari verso il figlio naturale del proprio figlio legittimo o naturale. Affatto convincenti sono apparse le ragioni addotte nella *Relazione* (pag. 158), per giustificare una innovazione del genere. Essa avrà per effetto di rendere più cauto il riconoscimento volontario dei figli naturali da parte del genitore, il quale potrebbe trovarsi esposto a corrispondere gli alimenti ad un numero indefinito di persone (ad es., figli legittimi e naturali e discendenti da costoro).

Nessuna ragione veramente importante giustifica il riconoscimento di un simile diritto ai figli naturali di un figlio naturale, nei confronti del genitore naturale di costui, chè anzi si vengono a riconoscere in tal modo, nella famiglia naturale, degli obblighi e dei diritti del tutto eguali a quelli che, per ben diversi motivi etici, sono stati riconosciuti per le famiglia legittima, ed una tale equiparazione, si ha ben motivo di ritenerla pericolosa.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Caltagirone**: Commendevole è la disposizione di questo articolo.

Per gli ascendenti naturali, felice è l'innovazione del capoverso, in base al quale sono obbligati agli alimenti verso il figlio naturale del proprio figlio naturale (la parola "somministrarglieli„ è errata; bisogna dire: " somministrarli „).

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova** — (Rel. Avv. *Finzi*): Si chiede se in relazione a questo articolo non si possa e non si debba dare, in alcuni casi, al genitore una azione, contro i figli naturali del proprio figlio naturale, i quali reclamino gli alimenti, per impugnare l'apparente rapporto.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Porro*): Si è esteso l'obbligo degli alimenti, da parte del genitore che ha fatto il riconoscimento, anche a favore dei figli naturali del figlio riconosciuto, anche se premorto, quando non abbiano coniuge o discendenti legittimi o naturali in grado di somministrarli.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena**— (Rel. Avv. *Della Fontana*): Importante e desiderata disposizione, che fa obbligo agli ascendenti del figlio naturale riconosciuto di passargli gli alimenti, in previste circostanze, nel caso che il genitore sia premorto.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi** — (Rel. Avv. *Bagalà*): Utile è la disposizione del secondo comma, che estende l'obbligo del genitore agli alimenti anche verso i figli naturali del proprio figlio, naturale o legittimo.

Malgrado tale obbligo sorga solo quando non vi possano provvedere coloro che sono chiamati poziormente e sia limitato agli alimenti strettamente necessari, sembra tuttavia alquanto eccessivo l'averlo stabilito anche per i figli naturali del figlio naturale, potendo più equamente restare accordato ai soli figli naturali del figlio legittimo.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia** — (Rel. Avv. *Celli*): Alle ultime parole, *di somministrarglieli,* devono sostituirsi le altre: *loro somministrarli.*

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *chupfer*): *Vedasi l'osservazione all'art. 289.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino** — (Rel. Avv. *Weigmam*): *Vedasi l'osservazione all'art. 289.*

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: In luogo delle disposizioni di questo articolo, che diverrebbero superflue, ove fossero accolte le proposte modificazioni all'art. 289, e in armonia con quanto è disposto al § 10 della prima novella al codice civile austriaco (*Ord. Imp.* 12 ottobre 1914, B. L. I., n. 276), si propone di fare obbligo al padre naturale di provvedere alle spese del parto e al mantenimento della madre per le prime sei settimane dopo il parto.

Gli argomenti addotti in senso contrario a queste nostre proposte, svolti nella *Relazione* accompagnante il Progetto, non sembrano persuasivi.

Come giustamente rilevava la relazione ministeriale austriaca al suddetto § 10: « nella madre viene protetto il figlio, e sebbene la pretesa spetti alla madre, essa in ultima analisi ridonda pur sempre a vantaggio dell'infante, dato che l'abbandono in cui si trova la madre, subito dopo il parto, involge un grave pericolo per la vita e la prosperità del neonato ».

L'obbligo suddetto costituisce, del resto, una applicazione logica del principio generale, che chi ha voluto un fatto, deve sopportarne le conseguenze.

E' vero che le larghe provvidenze adottate dal Governo Fascista a tutela della maternità e dell'infanzia possono, sotto certi riguardi, colmare la lacuna; però tali provvidenze dovrebbero venire in seconda linea, solo quando, cioè, non fosse possibile ottenere l'assistenza del padre o di chi per lui.

Non va poi dimenticato che l'aggravamento degli obblighi a carico del padre naturale può costituire una efficace remora contro le unioni illegittime. Per ovviare al pericolo che donne di scarsi scrupoli possano abusare di tale arma contro giovani inesperti, si potrebbe negare alla madre naturale la facoltà di reclamare tali provvidenze, quando risultasse che essa fosse notoriamente di cattivi costumi; una simile limitazione starebbe in consonanza col principio posto dall'art. 301 del Progetto.

## Art. 292

(*Impugnazione del riconoscimento*)

Il riconoscimento può essere impugnato, con qualsiasi mezzo di prova, da colui che è stato riconosciuto, dall'autore del riconoscimento e da chiunque vi abbia interesse.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Veneziani*): Si sono tolte di mezzo pressochè tutte le numerose questioni sorte in dottrina e in giurisprudenza, e cioè: *a*) se l'atto possa impugnarsi dallo stesso autore del riconoscimento; *b*) a carico di chi stia la prova della falsità della dichiarazione emessa dal genitore; *c*) gli effetti del riconoscimento di più persone, che si contendano la paternità e la maternità; *d*) se siano prescrittibili i diritti dipendenti da tale impugnazione. Ed altre ancora. Vanno quindi approvate pienamente le nuove disposizioni.

La *Relazione* pone, infine, in rilievo che non si è creduto, dai commissari di accordare l'azione di impugnativa al pubblico ministero, perchè in materia così delicata l'iniziativa del pubblico ministero potrebbe gravemente nuocere al suo prestigio ed alla sua autorità, in caso di soccombenza.

Ora è lecito qualche dubbio sulla bontà di siffatto argomento, perchè, anche in materia penale, dove la iniziativa spetta esclusivamente al pubblico ministero, questi ben può restare soccombente, nel senso che non siano accolte dall'Autorità giudicante le sue richieste, senza che ciò menomi in qualsiasi modo il suo prestigio. Mentre va tenuto presente che l'accordargli l'azione d'impugnativa, nella soggetta materia, ben potrebbe riuscire di grande vantaggio al minore, in tutti quei casi, in cui questi apparisca privo di sufficiente tutela a causa del malvolere e della colpevole negligenza di chi avrebbe avuto l'obbligo di agire.

**Corte di Appello di Venezia** — (Rel. Cons. *Colagrosso*): *Vedansi le osservazioni generali al capo II, sez. I.*

## CONSIGLIO DI STATO

L'azione per impugnazione del riconoscimento può essere promossa da chiunque vi abbia interesse: quindi anche da chi è stato riconosciuto, e dall'autore del riconoscimento.

Viene così risolta in termini la dibattuta questione se sia consentito di impugnare, come non veritiero, il riconoscimento all' autore stesso dell'atto, quando egli sia consapevole, sin dal momento del riconoscimento, della non veridicità della sua dichiarazione, e non vi fu, naturalmente, vizio alcuno di consenso.

La soluzione affermativa, su cui concordano i migliori autori, e che viene accolta nel Progetto, merita conferma.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): La disciplina accolta nel Progetto per l'impugnazione del riconoscimento, in relazione alle varie cause d'invalidità, è stata ampiamente criticata. Si crede tuttavia che, a parte l'*inesistenza* del riconoscimento, come titolo dello stato, della quale, come quella che deve risultare dall'atto stesso, il Progetto può non occuparsi, le disposizioni del Progetto, con alcuni ritocchi, possano considerarsi sufficienti.

Al testo dell'art. 292 si sostituirebbe, peraltro, il seguente:

« *Salve le limitazioni di cui all'articolo 294*, il riconoscimento può essere impugnato da colui che è stato riconosciuto, dall'autore del riconoscimento e da chiunque vi abbia interesse, *in contraddittorio del figlio riconosciuto e dell'autore del riconoscimento.*

« *E' ammesso qualsiasi mezzo di prova.* »

Le modificazioni proposte vogliono ovviare all'inesatta genericità della disposizione del Progetto, e precisare il contraddittorio; la formulazione di un capoverso circa la prova tende a un miglioramento formale.

**Università di Genova e Università di Parma** — (Rel. Prof. *Allara*): Rilevo la non troppa chiarezza del Progetto in materia di riconoscimento invalido. Si parla, in proposito, di « impugnazione » del riconoscimento; dagli articoli 295 e 297, ult. capov., sembra poi che il Progetto abbia soltanto ammesso la sanzione della annullabilità. Ma dico « sembra », giacchè i citati articoli non si possono dire decisivi sul senso suddetto. Pertanto il Progetto lascia ancora all' interprete di determinare se accanto alla causa di annullabilità del riconoscimento, vi siano (e quali siano) cause di vera nullità.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): Il Progetto ha regolato con una certa minuzia, anche eccessiva (una minuzia non disgiunta da inutile verbosità), l'impugnativa del riconoscimento. La quale è troppo scarsamente disciplinata, per verità, dal codice: e sì che l' importanza di questo atto giuridico, in confronto ai sistemi legislativi inspirati alla parificazione del figlio naturale

ai legittimi di fronte alla madre, era abbastanza saliente ! Premesso che, a rigore, agli articoli 292 e seguenti andrebbe posposto il regolamento degli effetti del riconoscimento (articoli 285-291), osserviamo che, ferma restando la legittimazione attiva dell'autore del riconoscimento riguardo all'impugnativa per vizi di consenso (art. 294), vi è una ragione per dilatarla a qualunque interessato riguardo all'impugnativa, per discordanza dalla realtà: in quanto l'atto dispositivo contenuto in questa ricognizione presuppone la stretta aderenza alla realtà.

Ma ciò vuol dire che, secondo l'art. 292, il riconoscimento è dunque puramente una « dichiarazione di verità », cioè, in fondo, la manifestazione della realtà attraverso a uno stato soggettivo di conoscenza del dichiarante. Contro la quale dichiarazione è ammessa la prova che la realtà è differente. In questo senso l'art. 292 si riferirebbe a quello che la dottrina chiama, per l'art. 188 del codice civile, un riconoscimento non veritiero, emesso anche da chi sapeva benissimo che la realtà era differente. E questo carattere verrebbe sottolineato dall' impugnativa per errore, ammessa con regole diverse dall'art. 294.

Non abbiamo niente in contrario : la verità sia posta in chiaro in sè stessa, senza gli ostacoli che possono provenire da un atto dispositivo contenuto nel riconoscimento, come tale limitante l'impugnativa all'errore. Quel che è ammissibile per un riconoscimento di debito deve recisamente escludersi per il riconoscimento di figlio naturale, che è atto creativo di uno stato familiare, non in virtù di un intento rivolto a un effetto futuro, ma in base alla rivelazione di una realtà. Alla quale la legge connette, per conto suo, la creazione di quello stato, così come alla nascita in costanza di matrimonio quella dello stato di figlio legittimo.

**Università di Pavia** — (Rel. Prof. *Gangi*) : Sarebbe opportuno concedere l'azione d'impugnativa anche al pubblico ministero, non sembrando convincente la ragione, addotta in contrario nella *Relazione* (pag. 144), che cioè, « in materia così delicata, l'iniziativa del pubblico ministero potrebbe gravemente nuocere al prestigio ed alla sua autorità, in caso di soccombenza ». Quest'affermazione, infatti, sembra arbitraria.

## CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

Fra il testo dell'art. 284 del Progetto e quello dell'art. 292 apparisce un certo contrasto, in quanto per l'art. 284 il riconoscimento è dichiarato irrevocabile, mentre per l'art. 292 il riconoscimento può essere impugnato dall'autore di esso, con qualsiasi mezzo di prova e per qualunque motivo, compreso quello del difetto di veridicità : vero è che la revoca e l'impugnazione sono istituti diversi, ma la eccessiva latitudine dei mezzi di impugnazione contrasta, in certo modo, con la energica affermazione della irrevocabilità.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Dott. *Palmeggiani*): Si ritiene che tutto il sistema delle impugnazioni del riconoscimento (articoli 292-297) abbia necessità di una ulteriore elaborazione. Le norme non sembrano perfettamente coordinate fra di loro, nè, tutte insieme, con quelle dell'art. 299, n. 3°.

**Commisione Reale Avvocati di Catania** — (Rel. Avv. *De Luca*) : Correggere: « Il riconoscimento può essere impugnato da colui che è stato riconosciuto, dall'autore del riconoscimento e da chiunque vi abbia interesse. E' ammesso ogni mezzo di prova ».

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Rovelli*): L' art. 188 del codice usa la dizione generica « chiunque vi abbia interesse „. La giurisprudenza ha compreso tra gli aventi interesse anche l'autore del riconoscimento. Ha però desunto la massima, non dalla disposizione dell'art. 188, ma dai principi generali del diritto. E' opportuna, quindi, e non pleonastica, l'aggiunta dell'art. 292 (« autore del riconoscimento »).

Il codice non indica la specie del mezzo di prova. Donde la incertezza della giurisprudenza. L'art. 292 del Progetto, invece, dichiara: *con qualsiasi mezzo di prova.* Esso svolge, in fondo, il contenuto giuridico dell'art. 188 sulla scorta della giurisprudenza.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna** — (Rel. Avv. *Ghera*): Come si è già rilevato agli analoghi casi degli articoli 260 e 275, sembra troppo lata e pericolosa la facoltà di lasciare l' esercizio dell' azione a « chiunque vi abbia interesse ». La possibilità che taluno degli interessati più diretti (per esempio, moglie, un altro figlio), non osando direttamente contrastare il riconoscimento maritale o paterno, stimoli altri, meno pavidi e meno interessati, ad agire, offre troppo gravi pericoli di render vani gli intenti che si propone il Progetto: la formula andrebbe, perciò, rettificata con l'indicazione tassativa degli interessati.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova**: Si propone un'aggiunta, per chiarire che l'impugnativa, consentita all'autore del riconoscimento, è soltanto quella per vizi del consenso, disciplinata dal successivo art. 293 e che, pertanto, non comprende le altre

possibili impugnative contemplate dall'art. 295 e dall'art. 296, per le quali dovrebbero poter agire soltanto il riconosciuto e gli altri interessati. Ciò perchè l'autore del riconoscimento deve ritenersi vincolato dalla irrevocabilità della confessione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova**—(Rel. Avv. *Finzi*): Vi sono stati casi di riconoscimenti di figli, fatti per l'interesse dei riconoscenti.

Sta quindi bene il disposto.

**Commissione Reale Avvocati di Messina** — (Rel. Avv. *Pettini*): La stessa osservazione che per l'art. 275: dicendo che il riconoscimento può essere impugnato da *chiunque vi abbia interesse*, sembra superflua ogni altra specificazione.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Cunetti*): La caratteristica peculiarità delle norme, in cui si compendia il diritto di famiglia, ed il frequente intervento in esso, effettuato dallo Stato, attraverso i propri organi, vuoi giurisdizionali, vuoi amministrativi, tendono sempre più ad avvicinarlo al diritto pubblico, allontanandolo, per converso, dalle influenze di natura privatistica: col riconoscimento si attua uno « stato », le cui necessarie conseguenze giuridiche trascendono l'interesse privato e assumono, per contro, indubbia importanza pubblicistica.

Sembra pertanto giusto che, pur essendo la dichiarazione volontaria di filiazione null'altro che una confessione e, come tale, da considerarsi irretrattabile (art. 1360 cod. civ.), se ne debba ammettere la impugnabilità, anche pel difetto di veridicità.

Gli articoli 292-298 regolano espressamente, *ex novo* ed in modo organico, tutta quanta la materia relativa all'impugnazione dell'avvenuto riconoscimento. Il codice in vigore non ha, in proposito, che la brevissima, tormentata e nota norma dell'art. 188, per cui, allo stato attuale della legislazione, gravissime furono le questioni che si affacciarono, e tutt'ora si impongono, all'interprete, disputandosi sempre se e per quali motivi, ed in quali termini, possa, dall'autore del riconoscimento, venire lo stesso impugnato in epoca successiva.

Le nuove norme regolando, con un sistema ottimamente congegnato, le cause di impugnabilità, le persone legittimate all'azione e il termine utile per l'esperimento di questa, ed eliminando per conseguenza ogni ulteriore dibattito in proposito, esplicitamente ammettono la possibilità che l'autore del riconoscimento possa questo impugnare, non solo per vizio di consenso, ma altresì per inveridicità.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Modena** — (Rel. Avv. *Gaudenzi*): Minutamente (ben sette articoli, in luogo dello scarno unico articolo attuale) è disciplinata l'impugnativa del riconoscimento, che può provenire dal figlio riconosciuto, dall'autore del riconoscimento e da chiunque vi abbia interesse.

La necessità di tale disciplina specifica era vivamente sentita e da tempo invocata dall'unanime dottrina, onde non v'è che da approvare incondizionatamente questa parte del Progetto.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: Opportuna è l'innovazione, con cui espressamente si risolve la questione se spetti all'autore del riconoscimento il diritto di impugnarlo, e la affermativa adottata è conforme all'opinione dominante in dottrina.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi** — (Rel. Avv. *Bagalà*): Opportunamente si è risoluta affermativamente la dibattuta questione, se dovesse essere consentita all'autore del riconoscimento l'impugnativa del suo stesso riconoscimento.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona**—(Rel. Avv. *Baliscrema*): Il riconoscimento può essere impugnato, oltre che dal figlio o da chiunque vi abbia interesse, anche dall'autore stesso del riconoscimento: ed è questa altra provvida innovazione, atta ad eliminare le conseguenze di possibili errori o raggiri. A colmare una grave lacuna del codice vigente ed a risolvere molte incertezze, furono poi dettate, per regolare l'impugnativa del riconoscimento, le precise norme contenute negli articoli 292 a 298 del Progetto.

## Art. 293

(*Esercizio e trasmissione dell'azione d'impugnazione*)

L'azione per impugnare il riconoscimento è promossa per il minore non emancipato da chi esercita la patria potestà o dal tutore, o, se questi non consentano oppure vi sia conflitto di interessi, da un curatore speciale deputato all'uopo, nel primo caso dal tribunale e nel secondo dal giudice tutelare. Per l'interdetto, l'azione, durante l'interdizione, è promossa dal tutore o, se questi non consenta o vi sia conflitto d'interessi, dal curatore speciale nominato all'uopo dal giudice tutelare.

Se chi ha impugnato il riconoscimento muore mentre pende il giudizio, questo può essere proseguito dai suoi eredi.

Se però il riconoscimento è stato impugnato dal figlio ed egli muore mentre pende il giudizio, questo può essere proseguito dai suoi eredi o da altri interessati.

## MAGISTRATURA

**Corte di Cassazione del Regno:** L'articolo determina le persone che devono esercitare l'azione di impugnazione del riconoscimento solo pel caso in cui il riconosciuto, avente interesse all'impugnazione, sia minore non emancipato o interdetto; ma dovrebbe essere preveduto, per essere convenientemente regolato, anche il caso che interessato ad impugnare il riconoscimento sia un minore emancipato o non inabilitato.

Non sembra che si possa dubitare della necessità che anche a questi incapaci parziali non debba essere permesso il libero esercizio di un'azione, che ha tante conseguenze di ordine morale e materiale, il cui conveniente apprezzamento i detti individui non trovansi, nella maggioranza dei casi, in condizione di fare.

Conviene perciò impedire che sorga anche il dubbio che essi non debbano essere assistiti dai rispettivi curatori nell'esercizio dell'azione in parola, e a tal uopo va integrata la disposizione in esame, con l'aggiunta dell'accennata necessità.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Non si comprende per quale motivo il curatore speciale al minore debba, una volta essere nominato dal tribunale, ed una volta dal giudice tutelare.

Se la distinzione si voglia riferire al genitore che esercita la patria potestà, nel primo caso, ed al tutore nel secondo caso, deve osservarsi che, non essendo qui ancora vertente il giudizio, il Progetto stesso in altra disposizione analoga (art. 373) stabilisce che la nomina del curatore speciale al minore sottoposto alla patria potestà del genitore, è fatta dal *giudice tutelare*, e non dal tribunale.

Se poi la distinzione si voglia riferire alla *mancanza* del consenso da parte del rappresentante legale nel primo caso, ed al *conflitto d'interessi* nel secondo caso, deve ugualmente osservarsi che in altra ipotesi analoga l'art. 306 del Progetto stesso, prevedendo che il tutore non intenda promuovere l'azione diretta alla dichiarazione giudiziale di paternità, stabilisce che il curatore speciale, in questo caso, sia nominato dal giudice tutelare.

A scopo, quindi, di coordinamento fra le varie disposizioni del Progetto, si propone che, anche quando si tratti dell'azione di impugnazione del riconoscimento, la nomina del curatore speciale, ove occorra, sia in ogni caso fatta dal giudice tutelare.

**Sezione di Corte di Appello di Perugia** — (Rel. Pres. *Frezzini*): Si richiamano le osservazioni fatte all'art. 292 e quelle relative alla sostituzione del giudice tutelare al tribunale.

**Corte di Appello di Venezia** — (Rel. Cons. *Colagrosso*): *Vedansi le osservazioni generali al capo II, sez. I.*

## CONSIGLIO DI STATO

Si osserva che la formulazione del testo potrebbe essere migliorata.

Invero, leggendo i due ultimi comma, l'uno dopo l'altro, non si coglie subito la ragione della loro diversità, perchè l'ultimo comma ripete in gran parte l'ipotesi del precedente, salvo ad aggiungervi (e qui sta la differenza sostanziale) che l'azione, nel caso previsto in detto capoverso, può essere proseguita, non soltanto dagli eredi, ma anche da altri interessati.

Forse l'articolo (2° e 3° comma) si potrebbe meglio formulare così: " Se chi ha impugnato il riconoscimento muore mentre pende il giudizio, questo può essere proseguito dai suoi eredi: ovvero anche da altri interessati, se il riconoscimento fu impugnato dal figlio „.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): Si propongono le seguenti modificazioni:

" . . . è promossa *o contraddetta* per *l'incapace dal genitore al cui potere egli è sottoposto* o dal tutore o, *in vece del tutore, nei casi dell'articolo 423, dal protutore,* ovvero da un curatore speciale *nominato* all'uopo dal giudice tutelare.

" *Il minore non emancipato, che abbia compiuto l'età prevista dal secondo comma dell'articolo 277, può promuovere o contraddire l'impugnativa del riconoscimento da lui fatto* „.

Le modificazioni del 1° comma, pur contemplandola, semplificano, sembra con vantaggio, la complicata disposizione del Progetto e sopprimono la distinzione di competenza fra tribunale e giudice tutelare per la nomina del curatore, che è stata criticata, e non ha infatti riscontri in disposizioni corrispondenti. Si vedano gli articoli 272, 274 e 275 e le osservazioni relative. Il nuovo comma, che si propone d'inserire come secondo, s'ispira al concetto che chi è capace per il riconoscimento deve pure essere capace d'impugnarlo e di contraddire alla domanda d'impugnazione. Nei comma 3° e 4° si propone di operare l'estensione al contraddittorio, se non si crede meglio di sopprimerli, come inesattamente formulati e in realtà superflui.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Cicu*): Sembra opportuno dichiarare espressamente che l'azione di impugnativa del riconoscimento, promossa dal figlio, possa esser proseguita, oltre che da eredi od interessati, anche dai discendenti del figlio.

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Ancona** — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): Con l'abbassamento dei limiti di età per il matrimonio e con l'attribuzione di azione per il riconoscimento di figli naturali si sono resi più gravi i pericoli di raggiri, violenze, ecc., per ottenere da un presunto padre minorenne il riconoscimento della paternità.

Ma il Progetto ha opportunamente provveduto ad evitare tali pericoli, con l'attribuire all'esercente la patria potestà e al tutore la facoltà dell'impugnativa del riconoscimento e col consentirne l'esercizio al minore entro l'anno del conseguimento dell'età maggiore.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Redenti*): Si legge con invincibile senso di perplessità che il riconoscimento può esser impugnato, nell'interesse del minore, dal genitore esercente la patria potestà. Bisogna supporre che qui si alluda al genitore di chi ha fatto il riconoscimento, perchè quanto al figlio riconosciuto non sembra possa esser soggetto a patria potestà, al che supporrebbe uno stato di figlio legittimo. Ma allora si coordina male con gli articoli 294 e seguenti, secondo i quali l'azione non può esser promossa che dall'autore.

**Commissione Reale Avvocati di Catania** — (Rel. Avv. *De Luca*): La distinzione fra il caso in cui il curatore speciale debba essere nominato dal giudice tutelare, e quello in cui debba essere nominato dal tribunale, pare possa eliminarsi, rimettendo la nomina in ogni ipotesi, al giudice tutelare.

Per il caso del minore sottoposto a tutela, l'impugnazione dovrà esercitarsi dal tutore o dal protutore o da un curatore speciale, giusta l'art. 423.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania**: Sul testo di questo articolo va ripetuta l'osservazione fatta a proposito dell'art. 274. Il testo prevede il conflitto di interessi fra il tutore ed il

minore e dimentica l'esistenza del protutore, passando senz'altro alla nomina di un curatore speciale, laddove il protutore, per l'art. 423, agisce pel minore e lo rappresenta, appunto nei casi in cui l'interesse di questo sia in opposizione con quello del tutore.

Si osserva, anzi, a tal proposito, che, essendo nell'art. 423 previste in via generale anche la possibilità di un conflitto di interessi fra il minore ed il protutore e la nomina di un curatore speciale da parte del giudice tutelare, si potrebbe, negli articoli 274 e 293, astenersi dalla previsione specifica di simili eventualità.

In ordine all'articolo in esame, deve anche osservarsi che non si comprende perchè, trattandosi di un minore soggetto alla patria potestà, il curatore speciale debba eventualmente essere nominato dal *tribunale*, mentre, trattandosi di un minore soggetto a tutela, il curatore speciale debba essere nominato dal *giudice tutelare*. Poichè, come risulta dagli articoli 367 e seguenti, il giudice tutelare funziona anche durante l'esercizio della patria potestà, per vigilanza e controllo sulla medesima, non si comprende la ragione della differenza sopra cennata.

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Rovelli*): Gli articoli dal 293 al 298 colmano una lacuna del codice, specialmente per quanto riguarda il procedimento dell' impugnazione, l' imprescrittibilità (figlio riconosciuto, autore del riconoscimento contrastante) e la prescrittibilità (avente interesse: cinque anni) dell'azione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Matera**: La trasmissibilità dell'azione per impugnare il riconoscimento, come il diritto di impugnare la dichiarazione di riconoscimento per violenza, raggiri od errore o per difetto di veridicità, sono nuove norme, che devono incontrare il consenso di tutti coloro che si rendono ben conto della gravità di un atto di riconoscimento, delle sue conseguenze e delle condizioni in cui esso viene o può venir compiuto.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: La prima parte, tranne l'accenno al modo come risolvere un eventuale conflitto tra il minore ed i suoi legittimi rappresentanti, che avrebbe potuto trovare più opportuna collocazione in altra sede (e cioè nel regolamento degli uffici tutelari), appare inutile.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Perugia** — (Rel. Avv. *Ferrero*): L'articolo va modificato in relazione al rilievo fatto a proposito dell'art. 274.

**Commissione Reale Avvocati di Pola**: La nomina del curatore speciale al minore che voglia impugnare il riconoscimento e non abbia il consenso di chi esercita la patria potestà o del tutore o vi

sia con questi conflitto di interessi, è fatta, nella prima ipotesi, dal tribunale, nella seconda dal giudice tutelare.

Non ci rendiamo conto della ragione di una tale diversità di trattamento e riteniamo che la funzione possa venir in ogni caso bene esercitata dal solo giudice tutelare.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino** — (Rel. Avv. *Weigmann*): Pare opportuno aggiungere agli eredi anche " gli altri interessati „ in analogia con quanto viene stabilito per l'azione di contestazione della legittimità.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): *Vedasi l'osservazione all'art. 287.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri** — (Rel. Avv. *Coronati*): *Vedasi l'osservazione all'art. 274.*

## Art. 294

*(Impugnazione per vizi del consenso)*

L'azione per impugnare la dichiarazione di riconoscimento per violenza, raggiri od errore non può essere promossa che dall'autore del riconoscimento o dai suoi eredi, e non oltre un anno dal giorno in cui è cessata la violenza, o in cui l'errore o il raggiro sono stati scoperti.

Se l'autore del riconoscimento sia minore, l'azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'età maggiore.

L'azione diretta ad impugnare il riconoscimento per incapacità derivante dall'interdizione giudiziale non può essere promossa che dall'autore del riconoscimento ed entro un anno dal giorno in cui fu tolta l'interdizione medesima.

Se, nei casi sopra menzionati, l'autore del riconoscimento muore senza avere promosso l'azione, ma prima che sia decorso il termine utile, gli eredi hanno in ogni caso un termine non minore di due mesi dalla sua morte per intentare l'azione.

## MAGISTRATURA

**Corte di Cassazione del Regno** : Al 4° comma si assegna un termine, per promuovere l'azione di impugnazione del riconoscimento per vizi del consenso, agli eredi dell'autore di esso, morto prima che l'avesse promossa; ma tale assegnazione viene fatta con la frase «un termine non minore di due mesi», la quale non sembra rispondere al

pensiero dei redattori del Progetto e, ad ogni modo, avrebbe per risultato di non fissare in effetti alcun termine.

Evidentemente si voleva dire che il termine dovesse essere di soli due mesi, e in tal senso devesi modificare l'espressione dell'articolo.

**Corte di Appello di Genova** -- (Rel. Cons. *Sarno*) : Occorre spiegare se l'azione diretta ad impugnare il riconoscimento per incapacità derivante dall'interdizione giudiziale (2° capov.) possa essere anche promossa dal tutore dell'interdetto.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Il Progetto, per il compimento degli atti in genere del diritto di famiglia, per la loro impugnazione e per la decorrenza dei termini, ha parificato al caso dell'interdetto quello di colui che sia così gravemente infermo da potersene dichiarare la interdizione, ancorchè questa non sia poi seguìta.

Ciò si rileva espressamente dall'art. 138 concernente l'impugnazione del matrimonio, dall'art. 272 per l'azione di disconoscimento della paternità, e dagli art. 335 e seguenti concernenti l'adozione e la revoca di essa. Concorrendo qui la stessa *ratio juris*, si propone che anche per l'impugnazione dell'atto di riconoscimento sia aggiunta la disposizione che « al caso dell'interdetto è equiparato quello di colui che sia così gravemente infermo, da potersene dichiarare la interdizione.»

Infine, per evitare l'ambiguità nascente dalla formulazione dell'articolo, si propone che, come nel primo comma è detto che l'azione per impugnare la dichiarazione di riconoscimento per vizio di consenso non può essere promossa che dall'autore del riconoscimento o dai suoi eredi, così nel terzo comma, dove è detto che l'azione diretta ad impugnare il riconoscimento per incapacità derivante dalla interdizione giudiziale non può essere promossa che dall'*autore del riconoscimento*, sia fatta anche menzione degli *eredi*, perchè, come si rileva dall'ultimo comma dello stesso articolo, l'azione è comune agli eredi per tutti i casi *sopra menzionati*.

**Corte di Appello di Venezia** — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Si dovrebbe escludere, in tema d'impugnazione del riconoscimento per vizi del consenso, la ipotesi del dolo, giacchè, parallelamente a quanto è stabilito nel campo matrimoniale, esso non può costituire per sè stesso un vizio dell'atto, ma soltanto una causa genetica dell'errore.

## CONSIGLIO DI STATO

Si trova usata la parola « raggiro », invece di quella tradizionale di « dolo ».

Poichè si tratta di un vizio del consenso, non diverso da quello che può invalidare qualsiasi negozio giuridico, e non risulta, d'altra parte,

per quale ragione sia stata sostituita l'una all'altra espressione, nè, se questa sostituzione avrà luogo anche nella materia dei contratti, si crede sia meglio conservare la parola « dolo », già accolta dal codice in vigore.

## UNIVERSITÀ

**Università di Bologna e Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Cicu*): Non risulta se all'azione di impugnativa per violenza, raggiri od errore, possa dal convenuto opporsi la prova della veridicità. Si può desumerlo dall'art. 299, n. 3°; ma argomento in contrario potrebbe trarsi dall'art. 296, in quanto esclude che il giudicato su di essa costituisca ostacolo all'impugnativa per difetto di veridicità. E' opportuno, quindi, risolvere la questione.

Si propone, poi, di togliere, dai motivi di impugnativa, i raggiri, in quanto determinanti un errore. Se il dolo può costituire motivo a sè stante nei negozi giuridici patrimoniali, qui non ha ragione d'essere.

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): Si propone: per il 1° comma, di sopprimere la menzione dei « raggiri » (cfr. art. 141 [1] Prog.) e le parole « o dei suoi eredi », superflue in considerazione dell'ultimo capoverso; per il 2° comma, di sopprimerlo affatto in relazione al nuovo comma, che si è proposto di inserire nell'art. 293; per il 3° comma, di sopprimere l'inciso « derivante dall'interdizione giudiziale » e di sostituire alle parole « fu tolta l'interdizione medesima » le altre « l'incapacità sia cessata »: accolto questo più ampio concetto d'incapacità, opportunamente vi si comprende l'ipotesi di chi non abbia raggiunto l'età legale per il riconoscimento e quella dell'infermo di mente non interdetto; per il 4° comma, di sostituire a « gli eredi », « i discendenti o gli ascendenti », in conformità della ragione che ha ispirato la modificazione dell'art. 167 del codice (273 del Progetto).

**Università di Padova** — (Rel. Prof. *Ravà*): Non esatta sembra la soluzione data indirettamente nel terzo comma per il riconoscimento da parte di un interdetto, che costituerebbe un atto affetto da semplice annullabilità relativa. Ciò non sembra conforme ai principi generali della nostra legislazione, specialmente se si consideri che la legge matrimoniale del 1929, introducendo una limitazione non prevista dal Concordato, ha vietato che il matrimonio religioso contratto da un interdetto possa produrre effetti civili, consentendo che la relativa trascrizione venga annullata su istanza delle persone indicate nell'art. 112 cod. civ. Tanto più quindi un atto unilaterale, quale è il riconoscimento, deve poter essere annullato, se compiuto da un interdetto, su istanza di chiunque vi abbia interesse, come avviene per il testamento.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Ancona** — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): *Vedasi l'osservazione all'art. 297.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Redenti*): Si dissente radicalmente dalla concezione dell'articolo che ammette la impugnazione per vizi di volontà, indipendentemente dalla veridicità, salvo poi al figlio riconosciuto e poi disconosciuto, l'azione per farsi nuovamente dichiarare figlio di quello stesso genitore, e ciò proprio in base al primo riconoscimento annullato (art. 299, n. 3°). Se è la verità che conta (come ammettono gli articoli 296 e 299), non si capisce perchè non si debba fare, fin dalla origine, sempre e soltanto, la *quaestio veritatis*. Anche qui, evidentemente, si è voluto dar rilievo a caratteri negoziali dell'atto. Ciò che sembra del tutto fuor di luogo (come già fu osservato all'art. 281) e porta a risultati del tutto incongrui, come quel sorgere e poi sparire per ricomparire, del rapporto di filiazione, nel caso or ora richiamato.

**Commissione Reale Avvocati di Catania** — (Rel. Avv. *De Luca*): E' inutile dichiarare che l'azione per impugnare la dichiarazione di riconoscimento per violenza, raggiri od errore può essere promossa, oltrechè dall'autore del riconoscimento, anche dai suoi eredi, perchè la trasmissibilità dell'azione agli eredi risulta dallo alinea 4°, con riferimento ai vari casi previsti nello articolo. La espressa dichiarazione contenuta nello alinea 1° potrebbe far sorgere il dubbio che nel caso previsto nello alinea 3°, nel quale non si fa cenno degli eredi, questi non siano mai legittimati allo esercizio dell'azione.

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Rovelli.*): *Vedasi l'osservazione all'art. 293.*

**Sincacato Avvocati e Procuratori di Matera** — *Vedasi l'osservazione all'art. 293.*

**Commissione Reale Avvocati di Messina** — (Rel. Avv. *Pettini*): L'ultimo alinea stabilisce un termine *non minore di due mesi* « dalla sua morte, per intentare l'azione . . . ».

Si è voluto forse dire che l'azione duri eterna? o si tratta forse di un errore materiale, e si deve leggere « . . . un termine ulteriore di due mesi... ? »

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia**: (Rel. Avv. *Celli*): La penultima parola *intentare* deve essere sostituita da *promuovere.*

**Commissione Reale Avvocati di Pola**: Poichè gli articoli 292 e 293, 2° capov., legittimano alla azione di impugnativa del riconoscimento il riconosciuto, l'autore del riconoscimento e *chiunque altro vi abbia interesse,* non si capisce la restrizione posta dall'art. 294 che per i casi di « violenza, raggiri ed errore » legittima solo l'autore del riconoscimento e i suoi *eredi* Si domanda anche perchè si sia voluto abbandonare la formula tradizionale « violenza, dolo ed errore » per quella di « violenza, raggiro ed errore », indubbiamente meno esatta, perchè il raggiro non è che il *mezzo* attraverso il quale l'*intenzione dolosa* giunge ad ottenere viziatamente la manifestazionè di volontà.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): Non si rende ragione, questo Sindacato, del perchè nell'ultimo capoverso sia stato fissato agli eredi dell'autore del riconoscimento *il termine non minore* di due mesi dalla morte di costui, per promuovere la impugnazione del riconoscimento. Si suppone che si tratti di un errore materiale, e che si sia stampato *minore,* invece di *maggiore.*

## Art. 295

(*Impugnazione per altri motivi*)

Per ogni altro motivo, salvo che per difetto di veridicità, l'impugnazione del riconoscimento non può essere promossa dopo trascorso un anno dall'annotazione nei registri dello stato civile. Per i minori, il detto termine non si ritiene trascorso se non sia passato un anno dal conseguimento dell'età maggiore.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Messina** — (Rel. Cons. *Pensavalle*): *Vedasi l'osservazione all'art. 296.*

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Negli articoli 294 e 295, prescindendosi dalla impugnazione per *difetto di veridicità*, che ha un regolamento a parte negli articoli seguenti, si tratta della impugnazione per *vizio del consenso* o per *altro motivo*.

Questi casi di impugnazione dànno luogo normalmente, secondo il Progetto, alla semplice *annullabilità*, e non alla *inesistenza* dell'atto di riconoscimento.

Ciò si rileva dagli stessi *termini stabiliti* per l'esercizio dell'azione, in caso di vizio del consenso, anche da parte dell'interdetto giudiziale (art. 294), nonchè dal breve termine di un anno, a decorrere dall'annotazione dell'atto di riconoscimento nei registri dello stato civile, stabilito per l'impugnazione dell'atto stesso per ogni altro motivo, com'è detto all'art. 295, salvo che per difetto di veridicità.

Ciò significa che il difetto di forma non è causa di inesistenza, come ha ritenuto finora la dottrina, secondo i principi generali, ma semplice causa di annullabilità; e quindi, se un atto di riconoscimento, non fatto nella forma prescritta dalla legge, o perchè mancante di qualcuna delle forme richieste per l'atto pubblico, o perchè ricevuto da un ufficiale pubblico non competente per materia, o perchè addirittura avvenuto per scrittura privata, riuscisse eventualmente ad essere annotato nei registri dello stato civile, diventerebbe inattaccabile per il decorso del termine di impugnazione.

E lo stesso dovrebbe dirsi anche dell'atto di *riconoscimento di figlio non ancora concepito*, fatto in vista di relazioni future con una determinata donna, che volesse garentirsene preventivamente, perchè anche quest'atto potrebbe essere trascritto ed annotato nei registri dello stato civile, non essendo compito dell'ufficiale di stato civile di accertare in genere la intrinseca validità dell'atto.

E' così ampia, poi, la formula usata dall'art. 295, il quale stabilisce che " per ogni altro motivo, salvo che per difetto di veridicità, l'impugnazione del riconoscimento non può essere promossa „, che dovrebbero ritenersi comprese nella locuzione " per ogni altro motivo „ anche le impugnazioni che attaccano lo stato della filiazione, e non semplicemente il titolo, come quando si tratti, per esempio, di riconoscimento vietato dalla legge.

In questi casi, benchè non contemplati espressamente dal Progetto, dovrebbe invece ritenersi che, come per il difetto di veridicità, sia ammissibile in ogni tempo la impugnazione, e da parte di chiunque, vi abbia interesse; e potendo nascere dubbio al riguardo, sarebbe opportuno che se ne facesse menzione, per evitare questioni nell'applicazione della legge.

**Corte di Appello di Venezia** — (Rel. Cons. *Colagrosso*): *Vedansi le osservazioni generali al capo II, sez. I.*

## CONSIGLIO DI STATO

Questo articolo considera il caso di impugnazione per altri motivi, che non siano quelli concernenti i vizi del consenso, di cui all'art. 294 o il difetto di veridicità, di cui all' art. 296.

Ora, questi motivi possono riguardare vizi che attengono alla " sostanza „ dell'atto (come, per es.: se il riconoscimento non fosse stato fatto dal padre o dalla madre; se fosse mancata del tutto la volontà; se non fosse stata osservata la forma voluta dalla legge *ad substantiam*), oppure possono riguardare vizi solo " formali „: come se, per es., l'atto pubblico fosse deficiente di qualche formalità esteriore non essenziale.

Stando alla disposizione dell'art. 295, l'azione per impugnare il riconoscimento deve sempre — in tutti i casi — essere promossa prima che sia trascorso un anno dall'annotazione nei registri dello stato civile?

Se è così, vien facile osservare che, se per i vizi formali ciò può ammettersi, non sembra possa dirsi altrettanto per quelli sostanziali, sia perchè il decorso del tempo non dovrebbe valere a sanare vizi del genere, sia perchè, praticamente, si correrebbe il rischio di attribuire lo stato di figlio ad una persona, senza che l'istituto dell'impugnazione — il quale costituisce salvaguardia per gli interessi dei terzi — abbia possibilità di funzionare, in quanto le annotazioni che si fanno nei registri dello stato civile possono essere ignorate così dal figlio riconosciuto come, sopratutto, dai terzi contro-interessati.

Inoltre, non si comprende bene perchè si parli solo di " annotazione „ nei registri dello stato civile, mentre il riconoscimento può aver luogo anche nell' " atto „ di nascita. Nè la parola " annotazione „ dato il significato tecnico che ha, può adoperarsi per indicare, in genere, il semplice fatto della scritturazione nei registri.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Meglio si direbbe:

" . . . dalla *iscrizione o trascrizione* nei registri dello stato civile. Per i minori, *salva la disposizione del secondo comma dell'articolo 293*, il detto termine . . . „.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Redenti*): Resta del tutto oscuro a che cosa alluda l'articolo con la espressione " ogni altro motivo, salvo il difetto di veridicità „. Si vuol sovrapporre un altro termine a quelli dell'art. 294, o si fanno altre ipotesi non meglio identificabili?

Ed è strano, poi, che il " difetto di veridicità „ venga fuori soltanto a partire da questo momento e quasi di straforo, *per incidens.*

Male si coordina, infine, questo articolo con l'art. 297. Questo dichiara l'azione imprescrittibile e quello la dichiara decaduta dopo un anno dalla annotazione nei registri. Concettualmente non sono due cose incompatibili, ma le due formule dànno l' impressione di una dissonanza.

**Commissione Reale Avvocati di Catania** — (Rel. Avv. *De Luca*): Modificare il secondo periodo nel seguente modo: " Per i minori il termine è di un anno dal raggiungimento dell'età maggiore „.

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Rovelli*): *Vedasi l' osservazione all' art. 293.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova** — (Rel. Avv. *Finzi*): Non risulta agevole porre in correlazione l'errore ed il difetto di veridicità; per il che sembrerebbe non inopportuna una definizione esatta.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Matera**: *Vedasi l' osservazione all' art. 293.*

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: Non sembra conveniente di far coincidere il punto di partenza dal termine per tutte le dette azioni, ad eccezione di quella per vizio di oonsenso o per difetto di veridicità, con l'annotazione del riconoscimento negli atti dello stato civile. L'adempimento di tale formalità non può, per ragioni intuitive, equipararsi alla trascrizione, potendo essere eseguito scaltramente prima che al riconoscimento fosse data esecuzione.

## Art. 296

(*Impugnazione per difetto di veridicità*)

Per difetto di veridicità, il riconoscimento può essere impugnato anche dopo la legittimazione.

Non è di ostacolo alla impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità la sentenza passata in giudicato, che respinga l'impugnazione del riconoscimento proposta per altro motivo.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Genova** — (Rel. Cons. *Sarno*): Bisognerebbe spiegare come si concilii la disposizione di questo articolo col principio che il giudicato estende la sua efficacia non solo sulla istanza proposta, ma anche su quelle che si sarebbero dovute presentare, dirette allo stesso obietto e fondate sullo stesso titolo.

**Corte di Appello di Messina** — (Rel. Cons. *Pensavalle*): Pericolosi si presentano i casi di impugnazione "per altri motivi „, non specificati (art. 295 Prog.) o *per difetto di veridicità* (art. 296), fino al punto da ritenere che neanche il *giudicato*, che abbia respinto l'impugnazione del riconoscimento per altro motivo, non sia di ostacolo al mezzo di impugnazione *per difetto di veridicità*. Occorre che tale norma sia chiarita, limitando l'ipotesi *per difetto di veridicità* ai soli casi di *supposizione o sostituzione di parto*, casi eloquenti, che potrebbero agire, come per revocazione, a scuotere il valore del giudicato. Ma l'art. 295 dovrebbe sopprimersi.

**Sezione Corte di Appello di Perugia** — (Rel. Pres. *Frezzini*): Il capoverso sembra superfluo, bastando allo scopo le norme comuni sulla *res judicata*.

**Corte di Appello di Venezia** — (Rel. Cons. *Colagrosso*): *Vedansi le osservazioni generali al capo II, sez. I.*

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): A ragione è stata rilevata l'inutilità del capoverso, che perciò si propone di sopprimere.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): Gli articoli 296 e 297 meriterebbero una più organica e perciò chiara elaborazione del contenuto loro.

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Catania** — (Rel. Avv. *De Luca*): La dichiarazione è superflua, costituendo un'ovvia applicazione del principio contenuto nell'art. 1351 del codice civile.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania**: La disposizione del capoverso è nuova, ma poichè nel caso ipotizzato è assolutamente evidente la mancanza della triplice identità necessaria per la preclusione nascente dalla cosa giudicata, così essa potrebbe venire soppressa senza alcun possibile pregiudizio.

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Rovelli*). *Vedasi l' osservazione all' art. 293.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna** — (Rel. Avv. *Ghera*): Il Sindacato è d'avviso che la formula " difetto di veridicità „ sia logicamente imprecisa. *Difetto* significa (comunemente) mancanza parziale di qualche cosa; ora un fatto (come quello assunto a base del riconoscimento) non può che essere vero o non vero: *tertium non datur*. Quindi la formula — anche per troncar dispute non impossibili — dovrebbe essere rettificata in quella, più precisa, di " mancanza di veridicità „.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Matera**: *Vedasi l'osservazione all' art. 293.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Perugia** — (Rel. Avv. *Ferrero*): L'articolo porta alla considerazione di un vizio del riconoscimento, che non ha una precisa configurazione ed è formulato in maniera tale da ingenerare equivoci, che nel campo della pratica possono dare luogo a gravi applicazioni, a tutto danno della giustizia.

Sembra, perciò, conveniente un riesame dell'articolo stesso.

**Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria** — (Rel. Avv. *Levi-Viola*): Il 2° comma sembra pleonastico e di sapore troppo scientifico, essendo implicita già, nei principi generali, la ammissibilità di raggiungere lo stesso fine della impugnazione del riconoscimento per un motivo diverso da quello fatto valere in precedente processo, definito con sentenza passata in giudicato, finchè non si verifichi il *bis in idem*.

## Art. 297

(*Prescrizione ed estinzione dell' azione*)

L'azione diretta ad impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità è imprescrittibile riguardo a colui che è stato riconosciuto, all'autore del riconoscimento ed all'autore di altro riconoscimento contrastante con quello che si impugna.

Quando il riconoscimento fatto dalla madre costituisca il fondamento di un'azione diretta alla dichiarazione giudiziale della paternità, può essere impugnato da colui contro il quale tale azione è proposta

Rispetto a chiunque altro vi abbia interesse, l'azione di impugnazione del riconoscimento si estingue col decorso di cinque anni dalla data dell'annotazione dell'atto di riconoscimento nel registro dello stato civile. Per i minori questo termine non si ritiene trascorso se non sia passato un anno dal conseguimento dell'età maggiore.

## MAGISTRATURA

**Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta**: Quanto si è detto a proposito degli articoli 275 e 276 vale a giustificare il voto di non dichiarare imprescrittibile la impugnazione del riconoscimento, fosse pure per difetto di veridicità.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Questo articolo, come l'art. 295, fa menzione genericamente dell'*annotazione nei registri dello stato civile*, come punto di partenza per la decor-

renza del termine di prescrizione dell' azione diretta ad impugnare il riconoscimento.

Poichè l'*annotazione* (cosa ben distinta dalla *trascrizione* del riconoscimento) si fa in calce dell'*atto di nascita*, a termine dell' art. 551 del Progetto, sarebbe opportuno, anche per evitare incertezze, che alla espressione generica di « annotazione nei registri dello stato civile » fosse sostituita, nei due articoli 295 e 297, l' altra specifica di « annotazione *in calce dell'atto di nascita* », affinchè la parte interessata sappia chiaramente da quale atto decorre il termine di prescrizione dell'azione diretta ad impugnare il riconoscimento.

**Corte di Appello di Venezia** — (Rel. Cons. *Colagrosso*): *Vedansi le osservazioni generali al capo II, sez I.*

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Nel 1° comma, alla formula « è imprescrittibile », per la ragione accennata sotto l'art. 275, si propone di sostituire l'altra: « non è soggetta a decadenza »; nel 3° comma, ad « annotazione », « iscrizione o trascrizione » (come nell' art. 295; v., innanzi, art. 551).

**Università di Siena** — (Rel Prof. *Funaioli*): *Vedasi l'osservazione all'art. 296.*

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Catania** — (Rel. Avv. *De Luca*): L' ultimo periodo deve essere modificato analogamente a quanto si è rilevato sull' art. 295.

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Rovelli*). *Vedasi l'osservazione all'art. 293.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna** — (Rel. Avv. *Ghera*): La disposizione del 1° capoverso sembra al Sindacato doversi

estendere anche all'opposto caso di riconoscimento del padre, che costituisca fondamento di azione diretta alla dichiarazione giudiziale della maternità.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova** — (Rel. Avv. *Finzi*): Nell'ultimo capoverso, per quanto il pensiero, là dove dispone riguardo ai minori, sia chiaro nel senso che debbono essere decorsi almeno cinque anni dalla data dell'annotazione dell'atto di riconoscimento nel registro dello stato civile ed almeno un anno dal conseguimento della maggiore età, si proporrebbe, per evitare possibili arzigogoli in ordine all'espressione « questo termine », di sostituire la dizione: « per i minori il termine non si ritiene trascorso, se non sia passato un anno dal conseguimento dell'età maggiore ed anni cinque dalla data dell'annotazione, ecc. ».

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Porro*): La determinazione della durata dell'azione d'impugnativa varia secondo i titoli dell'azione e la persona che l'esercita (articoli 294, 295 e 296). Essa è dichiarata imprescrittibile soltanto quando è basata sul difetto di veridicità.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli:** Sull'ultimo comma osserviamo che, se questa impugnativa, che indubbiamente è la più grave, è stata dichiarata imprescrittibile per l'autore del riconoscimento e per il figlio, non si giustifica un termine di decadenza per i terzi. Il riconoscimento non veridico offende la pubblica fede, turba l'ordine delle famiglie, crea un falso rapporto di filiazione ed uno stato supposititio. Il ripristino della verità interessa l'ordine pubblico: *veritatem super fore*. Non vi è motivo, dunque, per sottoporre ad un termine più o meno lungo di decadenza l'esercizio dell'azione dei terzi.

## Art. 298

(*Provvedimenti interinali del giudice*)

Quando il riconoscimento sia impugnato per difetto di veridicità da chi è stato riconosciuto o dall'altro genitore o da persona che abbia fatto un altro riconoscimento contrastante con quello impugnato, il giudice, anche prima della sentenza, può dare i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si propone di chiudere il paragrafo del riconoscimento con questa nuova disposizione, che sembra debba essere introdotta per colmare una lacuna del Progetto:

*La ricusazione del riconoscimento può essere impugnata a norma degli articoli 293 e 294.*

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Rovelli*): *Vedasi l'osservazione all'art. 293.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna** — (Rel. Avv. *Ghera*): Non s'intende perchè i provvedimenti nell'interesse del figlio, in caso d'azione per disconoscimento, possano darsi solo nell'ipotesi di disconoscimento per difetto di veridicità, e non nelle altre.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): Si propone, per ovvia opportunità, di estendere a tutti i casi di impugnazione del riconoscimento i provvedimenti interinali che il giudice può emettere anche prima della sentenza. In conseguenza l'articolo potrebbe modificarsi in questo senso: *Avvenuta la impugnazione del riconoscimento, il giudice ...*

## § 2. Della dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità naturale

### OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

### MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Catanzaro** — (Rel. Pres. Sez *Perrotti*): Disposizioni veramente degne di particolarissima menzione sono quelle relative all'azione diretta a ottenere la dichiarazione di paternità e alla ricerca della paternità e della maternità. Esse costituiscono un complesso organico, onde la intera materia della filiazione illegittima appare compiutamente regolata sotto l'aspetto tecnico-giuridico. Per esse, dettate, quanto alla dichiarazione di paternità, per cancellare dalla nostra legge un divieto disumano e per soddisfare, quindi, una inderogabile esigenza sociale, rivivrà, sulla traccia anche di precedenti progetti, nel nostro diritto positivo, un istituto già completato dalle legislazioni anteriori. E codesto istituto il Progetto improntà di una elevata caratteristica di ordine etico, contrariamente alla legge tedesca, che gli assegna solo una portata di ordine prettamente patrimoniale.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Qui ha grande importanza, non solo il carattere tecnico-giuridico, ma anche, ed in modo prevalente, il carattere politico-legislativo della riforma.

Ma dopo quanto si è scritto e proposto in Italia, da congressi e commissioni parlamentari, e dopo che quasi tutte le più civili legislazioni ci hanno preceduti in questa materia, sarebbe veramente superfluo ripetere tutte le validissime ragioni che giustificano e rendono imperiosa la necessità di una riforma, richiesta, nell'interesse della prole, da un superiore interesse sociale e, si deve aggiungere, anche da un elevato sentimento di dignità nazionale (VASSALLI). Vi è da sperare che il ritardo sarà compensato dalla saggezza del legislatore.

Il Progetto è qui informato a tre principi fondamentali:

1° ) limitare l'ammissibilità dell'azione per la ricerca della paternità a casi tassativamente determinati, fondati sul criterio della massima verosomiglianza;

2°) negare l'ammissibilità dell'azione se al tempo del concepimento la madre era notoriamente di cattivi costumi, od ebbe rapporti sessuali con altri (*exceptio plurium concubentium*).

3°) stabilire inoltre un previo giudizio del tribunale (su ricorso), che ha termine con decreto impugnabile, circa l'esistenza di indizi che facciano apparire giustificata l'azione, tanto per la ricerca della paternità, quanto per quella della maternità, dopo di che, riconosciuta l'ammissibilità dell'azione, si potrà intentare il giudizio nelle forme ordinarie per la prova della domanda.

Questo sistema di provvidenze è organicamente congegnato nel Progetto e la *Relazione* stessa ha cura di porre in rilievo la importanza del previo giudizio circa l'ammissibilità dell'azione, in virtù del quale può trovare anche migliore giustificazione la norma contenuta nell'art. 312, che ammette la prova senz'alcuna limitazione della paternità e delle maternità, ciò che ha dato luogo a tante discussioni nella dottrina; e può trovare anche minore opposizione l'altra norma stabilita dall'art. 304 del Progetto, che ammette l'azione anche quando il genitore sia defunto, contro i di lui eredi, il che pure ha dato luogo a qualche discussione.

(Rel. Sost. Proc. Gen. *Morbioli*): Riguardo alla *ricerca della paternità e della maternità*, il Progetto si attiene a quei postulati, che ormai, in seguito anche al fiorire di una ricca letteratura in argomento, sono entrati nella coscienza pubblica. E quanto alla legittimazione attiva e passiva nell' esercizio delle relative pericolose azioni giudiziarie, la Commissione ha pesato con equa lance il pro e il contro, agitatosi fra gli scrittori in ogni questione, ed ha elaborato un sistema di norme, nel suo complesso approvabile.

**Sezione di Corte di Appello di Perugia** — (Rel. Pres. *Frezzini*): Nulla da osservare circa i criteri di questo paragrafo, superata la questione, sempre incerta, e famosamente dibattuta per i befotrofi, se i provvedimenti, destinati ad attenuare le conseguenze dannose degli amori illeciti, valgano o no ad aumentarli a danno delle unioni legittime.

**Corte di Appello di Roma** — (Rel. Cons. *Pellegrini*): E' questa la materia la cui riforma, lungamente reclamata e tante volte tentata, attrae ora, all' annunzio delle progettate innovazioni, l'attenzione quasi esclusiva del pubblico; tanto che riforma del diritto familiare significa, nell' opinione e nell' attenzione di tutti, riforma delle disposizioni che riguardano la dichiarazione giudiziale della paternità naturale.

**Corte di Appello di Venezia** — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Anche qui l'opera di riforma è stata intensamente innovatrice, e me-

rita rilievo il fatto che, se la rielaborazione è stata coraggiosamente compiuta, tuttavia non vennero omesse quelle cautele e quei temperamenti idonei ad impedire che la norma di legge si trasformi in uno strumento di insidia e di attentato alla pace della famiglia.

## UNIVERSITA'

**Università di Ferrara** — (Rel Prof. *Perticone*): La protezione della famiglia legittima, compiutamente disciplinata dal codice vigente, ha fatto convergere l'attenzione della dottrina, e delle scienze sociali in genere, al problema della filiazione illegittima. Non è qui il luogo, per ritornare sulla questione della ricerca della paternità, sempre proclamata e non mai sancita, su cui tanti equivoci si sono accumulati a difesa dell' egoismo individuale e di classe, e che involge problemi di politica legislativa, che non sono di questa sede. In ogni modo la Commissione Reale, allargando la sfera dell' indagine e della dichiarazione giudiziale della paternità (art. 299 e seg.), ha fatto opera coraggiosa, resistendo, in misura che poteva essere maggiore, alla suggestione di pericoli e di disordini imputati alle legislazioni germaniche in materia.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): Ad altri più urgenti problemi dà luogo l'accertamento giudiziale: preminente, quello della ricerca della paternità. Il Progetto l' ha risolto, naturalmente, allargando i casi in cui tale ricerca è ammessa, e con ciò mantenendo il divario con l' indagine della maternità, sempre ammessa. Con ciò intanto è stata superata la fase del fondamentale divieto, tipico dei codici a tipo latino. E siccome in proposito si è tutti d'accordo, è inutile richiamare qui i soliti argomenti addotti a suffragio di quel divieto (ormai caduto anche in Francia) per una troppo facile confutazione. Che quella vecchia e troppo prolungata fase del divieto sia stata superata anche nei sistemi legislativi inspirati al codice Nap. è sintomatico: non si dimentichi che nelle altre legislazioni la ricerca della paternità mira solo ad attribuire degli alimenti (essendo fondamentalmente negato uno stato familiare tra il figlio naturale e il padre), quindi il problema è più semplice e si può consentire che basti porre in essere il fatto dei rapporti sessuali del convenuto con la donna nel periodo del concepimento: da questo fatto nascerebbe una presunzione di paternità, strettamente aderente al carattere occulto del fatto del concepimento. E' forse anche a ciò che si deve il ritardo a superare quella fase nelle legislazioni di tipo latino.

E allora non rimane che la questione dei limiti, in cui la dichiarazione giudiziale della paternità deve essere contenuta. Che limiti debbano esistere, non è posto in dubbio: ed è proprio qui che si palesa la differenza tra quei due tipi di legislazione circa gli effetti della dichiarazione giudiziale. Ma sopratutto è un criterio di opportuna prudenza anche contro le insidie della donna — prudenza che si rivela pure nella preliminare *causae cognitio*, che il tribunale deve espletare (art. 307) — che oggi, quasi con un atteggiamento compromissorio tra i due estremi di quei due tipi di legislazione, e per una residua resistenza della comune nostra sensibilità ad abbandonare in pieno le vecchie e superate posizioni, ha determinato la necessità di introdurre dei limiti, fissando i casi in cui la ricerca può ammettersi.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): Quanto agli effetti dell'accertamento della filiazione naturale, il Progetto non si discosta gran che dal codice. Non era infatti il caso di innovare sostanzialmente la disciplina dei rapporti personali tra genitori e figli naturali, che era adeguata anche sul riflesso di una più benevola considerazione che fosse in altri rapporti auspicata.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia**: Meritano lode le innovazioni intese ad ampliare i casi in cui è ammessa la indagine e la dichiarazione giudiziale della paternità, che corrispondono ai voti più vivi del Paese.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Capodistria**: Forse di troppe cautele si è voluto circondare questo istituto: a parere di questo Sindacato, alcune veramente necessarie; altre, invece, poco opportune.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania**: Il Progetto merita particolare plauso per le innovazioni sobrie ed utili che introduce in materia di dichiarazione giudiziale di paternità, che viene, con la nuova regolamentazione, ammessa in casi in cui la certezza morale della paternità naturale è quasi eguale a quella che si riscontra nella paternità legittima.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Catanzaro** — (Rel. Avv. *Pugliese*): La ricerca della paternità con tutte le conseguenze che ne derivano, saggiamente limitata dalle opportune cautele, è la disposizione che dà il massimo valore etico alla riforma del codice civile e riscuote il plauso non solo del giurista, che vede, alfine, sorpassati dommatici preconcetti, ma di tutti i ben pensanti della Nazione, e specialmente delle provincie meridionali, ove la trasformazione degli spiriti non è riuscita a distruggere la tendenza unificatrice del patrimonio, diretta al lustro del cognome, per cui le giuste nozze son privilegio esclusivo d'un solo della famiglia e per gli altri è tollerato il concubinato. Le facili prolificazioni, cui alcuna volta non è d'ostacolo l'esercizio d'un sacro ministerio, costituiscono — nel Mezzogiorno d' Italia — la piaga sociale più vergognosa e questa, se non eliminata, sarà certamente attenuata dal coraggioso passo innovatore.

**Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara**: Può essere richiesta la dichiarazione di paternità e possono essere fatte indagini a tal fine da parte dei figli, che possono essere riconosciuti (salvo che per gli incestuosi), e dei loro discendenti legittimi. E' questa l'innovazione più coraggiosa e più provvida, perchè più sentita ed auspicata, di questa parte del Progetto, date specialmente le cautele da cui è stata circondata (articoli 299-315), notevole fra tutte quella per cui è impedita l'azione, se la madre, al momento del concepimento, aveva cattivi costumi o rapporti con altri.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Gerace Marina** (Rel. Avv. *Marvasi*): Regolata meglio è la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale, colla limitazione dell' ammissibilità della relativa azione ai soli casi di unioni non effimeri ed a quei casi in cui la paternità possa desumersi o per sentenza o per dichiarazione scritta, o nei casi di ratto o di violenza carnale, evitandosi così ingorde speculazioni, facili a consumarsi da donne perdute, in danno di giovani doviziosi. Il diritto di riconoscimento della paternità e della maternità si concede ben vero al figlio, ma condizionatamente, e la sua azione passa, lui morto, ai suoi discendenti legittimi.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Cunetti*): Non è certo il caso di ricordare minutamente le innumerevoli discussioni che su tale istituto si fecero: si può a buon diritto affermare che dal giorno della pubblicazione del codice ad oggi il problema fu sempre all' ordine del giorno e che tutti i giuristi si trovarono, e si trovano, concordi nel mantenere, *come principio*, il divieto della ricerca della paternità, allargandone però le eccezioni.

Prescindendo dai più antichi progetti (quelli del MORELLO e del GIANTURCO: 1892-1893), ricordiamo, come i più recenti, quello proposto dalla Commissione per la riforma del diritto privato, nel 1906 (in "Riv. dir. civile„ I, 1909, pag. 33): quello SCIALOIA, del 22 febbraio 1910 (in " Riv. dir. civ.„ III, 1911, pag. 71); e quello, infine, MEDA e NAVA, del 1920.

I casi in cui si ammette (art. 299) la ricerca della paternità sono, in massima, quelli già proposti nei precedenti tentativi di riforma: è interessante solo notare che vi si aggiunge, come valido motivo, il possesso di stato di figlio naturale. Il Progetto, all' aumentata possibilità di indagine connette un sicuro sistema di difesa contro eventuali ricatti: prima di tutto la famosa *exceptio plurium concumbentium* (art. 301) e poi, con vera originalità di concezione, una fase preliminare al vero e proprio giudizio, per cui il tribunale, in camera di consiglio e con inchiesta sommaria e segreta, delibera se debbasi o meno far luogo alla proposta azione (art. 307). Se si decreta l'ammissibilità, ed il decreto è impugnabile davanti alla corte d'appello, trova luogo la successiva fase, in cui debbono essere fornite le prove piene e manifeste — senza peraltro alcuna limitazione — del rapporto di filiazione; in caso di rigetto della domanda, l' istante può essere condannato al pagamento di una multa.

Dato che l'esercizio dell' azione è stato sottoposto a molte cautele relative ai termini, alle persone e alla modalità di esperimento, si può affermare che il pericolo di abusi o di ricatti è pressochè totalmente eliminato.

(Rel. Avv. *Porro*): Venendo alla dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità, cioè al tema noto sotto la locuzione « ricerca della paternità e della maternità », si rileva che il Progetto, ampliando i casi in cui è ammessa tale indagine e dichiarazione, ha voluto rendere omaggio ai voti unanimi del Paese, ma d'altra parte circondare l' indagine con alcune misure cautelari di forma e di sostanza, in modo da impedire le insidie tese ad uomini, più spesso a giovani inesperti e doviziosi, con la complicità di persone senza scrupoli e di donne dai facili amori. Le principali innovazioni circa la ricerca della paternità sono:

1°) è ammessa la ricerca nel caso di convivenza *more uxorio*; nel caso in cui la paternità possa desumersi da sentenza o da dichiarazione scritta non equivoca di colui al quale si attribuisce la paternità; nel caso di possesso di stato di figlio naturale (art. 299, 200);

2°) è negata quando risulti che al tempo del concepimento la madre era notoriamente di liberi costumi od ebbe rapporti con altri;

3°) in riforma dell' art. 190 del codice, è ammessa la ricerca della maternità per tutti i casi per i quali fu ammessa quella della paternità ed inoltre per qualunque altro, bastando all'uopo la prova della identità di colui che si pretende essere il figlio con quello che fu partorito dalla donna che si assume essere la madre;

4°) è stabilita la provvida misura cautelare della previa *causae cognitio*:

5°) è prescritto poi (come all'art. 192 del codice) che « La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento »,

ma è provvidamente aggiunto che « il giudice può anche dare i provvedimenti che ritenga utili per l'allevamento, l'educazione e l'istruzione del figlio e per tutela dei suoi interessi materiali »;

6°) mentre viene confermato il divieto di indagine nei casi in cui il riconoscimento è vietato, come all'art. 193 del codice, e viene confermata l'azione alimentare a favore del figlio nei casi contemplati ai numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo stesso, viene estesa detta azione agli altri casi in cui il figlio avesse il possesso di stato di figlio naturale e in cui, al tempo del suo concepimento, vi fosse notorio concubinato fra i genitori (art. 315 del Prog.);

7°) infine l'azione di ricerca della paternità o maternità in genere, e l'azione alimentare del figlio non riconoscibile, vengono attribuite dal Progetto anche all'ente pubblico o all'ospizio che provvede alla cura del figlio naturale minore, i quali le possono esercitare previa l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 316).

Tutte queste proposte di riforme sono frutto di studio amoroso e profondo e meritano incondizionata approvazione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Modena** — (Rel. Avv. *Gaudenzi*): Il secondo paragrafo riguarda la dichiarazione giudiziale di paternità naturale. Gli articoli dal 299 al 316 affrontano in pieno la famosa questione della ricerca della paternità e la risolvono, a nostro avviso, in modo prudente e felicissimo, salvo i particolari di cui si dirà.

Come è noto, nel codice attuale (art. 189) tale ricerca è limitata ai casi di ratto o di stupro violento, quando il tempo di essi corrisponda a quello del concepimento.

La Commissione, accogliendo i voti unanimi della dottrina, ha allargato notevolmente questi casi, ma nello stesso tempo ha introdotto diverse restrizioni all'esercizio delle azioni relative, che impediscono i temuti abusi.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Pallanza**: Giuste e morali le disposizioni che regolano l'indagine ed il riconoscimento della maternità; il Progetto, senza ammettere senz'altro, e per le giuste ragioni esposte nella *Relazione*, il principio della ricerca della paternità, ne contempera il rigore precedente.

La questione è grave; fu sempre dibattuta molto con le ragioni in appoggio e in contrasto colla tesi: è da augurarsi che il temperamento e la disciplina dei casi ammessi all'indagine si mantengano in quei limiti di doverosa giustizia, che il nuovo codice si ripropone.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi** — (Rel. Avv. *Bagalà*): Speciale menzione e lode meritano le disposizioni che regolano la materia inerente alla dichiarazione giudiziale della paternità

e della maternità naturale. Consentendosi, contrariamente al disposto dell'art. 189 del codice attuale, la ricerca e la dichiarazione della paternità nei casi previsti dall'art. 299 e quella della maternità anche al di fuori di detti casi, il Progetto si preoccupò di impedire che la possibilità della dichiarazione giudiziale potesse favorire indirettamente insidie di gente senza scrupoli. E ciò fu fatto, prescrivendo un triplice ordine di cautele, che si integrano scambievolmente, e consistenti:

1°) nello avere limitata l'ammissibilità dell' azione ai casi di unioni non effimere, a quelli in cui la paternità possa desumersi da sentenza o da dichiarazione scritta non equivoca di colui cui si attribuisce la paternità, ai casi di seduzione, di ratto, di violenza carnale, di possesso di stato di figlio naturale, ed a quello in cui il riconosimento fosse stato annullato per motivo diverso dal difetto di veridicità;

2°) nello aver negato l'azione, se al tempo del concepimento la donna fosse di cattivi costumi o avesse avuto rapporti con altri;

3°) nell' aver prescritto una previa *causae cognitio* del tribunale, fatta senza alcuna pubblicità e mantenuta segreta, circa l'esistenza di indizi che facciano apparire giustificata l'azione. Quest' ultima disposizione, che richiede un giudizio preventivo sull'ammissibilità dell'azione avente il suo esito in un decreto impugnabile, ha superato brillantemente una fra le maggiori difficoltà che si presentavano al legislatore in tema di dichiarazione giudiziale della filiazione naturale, ed essa, tutt'altro che superflua, appare indispensabile per evitare che domande infondate costituiscano attentati alla tranquillità delle famiglie e si risolvano, per timor di scandali, in veri e propri ricatti.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria** — (Rel. Avv. *Mafrici*): La dichiarazione giudiziale della filiazioae, prevista dagli articoli 299-316, è quanto mai circondata dalle più serie guarantigie, onde evitare le insidie e il turbamento dell'ordine delle famiglie.

Tuttavia, di quante insidie e di quante scaltrezze e frodi delle parti, possa essere foriera l'ammissione della indagini sulla paternità, lo dirà l'avvenire, nella attuazione pratica delle norme legislative.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere**: Le riforme proposte nel Progetto per le indagini sulla paternità non possono che riscuotere il plauso delle persone oneste e ne va data lode alla Commissione, che con molto accorgimento e precisione ne ha determinati i singoli casi, disciplinati in modo molto chiaro e preciso, eliminando tutte le ipotesi nelle quali si possa nascondere una insidia o si possa tentare una speculazione indecorosa ed immorale.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Taranto**: Il Progetto in materia di riconoscimento di paternità, messo da parte quanto vi era di eccessivo ed ingiustificato nelle restrizioni apposte alla ricerca del-

la paternità, allarga l'ambito dei casi in cui l'azione è ammessa, pur adoperandosi di circondarla di tutte le garanzie necessarie ad evitare abusi e sorprese.

**Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria** — (Rel. Avv. *Levi-Viola*): La dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturali è circondata da opportune cautele, sia nel campo formale dell'accertamento, che in quello sostanziale della ammissibilità generica.

Principali, fra queste cautele, quella della previa *causae cognitio*, ai fini della selezione delle domande, che non siano manifestamente infondate, quella del requisito di buona moralità per la madre e quello della riconosciuta efficacia all'*exceptio plurium concumbentium*.

## Art. 299

(Art. 189 codice civile)

(*Dichiarazione di paternità*)

L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità naturale non può essere proposta che nei casi seguenti:

1° quando, al tempo del concepimento, tra la madre e colui al quale si attribuisce la paternità vi fosse matrimonio di cui fu in seguito dichiarata la nullità;

2° quando, al tempo del concepimento, vi fosse concubinato tra i genitori;

3° quando sia stato annullato, per motivo diverso dal difetto di veridicità, il riconoscimento fatto da colui contro il quale si agisce per la dichiarazione;

4° se la paternità possa desumersi da sentenza civile o penale, ovvero da una dichiarazione non equivoca per iscritto di colui al quale si attribuisce la paternità;

5° se vi sia possesso di stato di figlio naturale;

6° se vi sia stato ratto o violenza carnale, quando il tempo del congiungimento corrisponda a quello del concepimento;

7° se vi sia stata seduzione preceduta da promessa di matrimonio risultante da prova scritta, o compiuta con artifizi o raggiri idonei a trarre in inganno, o facilitata da abuso di autorità, di fiducia o di relazione domestica, quando il tempo del congiungimento corrisponda a quello del concepimento.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Veneziani*): Il Progetto aumenta notevolmente i casi in cui è ammessa l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità naturale, e così l'ammette in altri sei casi, oltre quello del ratto o violenza carnale, di cui all'art. 189

del codice vigente. Si è però aggiunto il correttivo della inammissibilità della dichiarazione nella ipotesi di cattivi costumi o di rapporti sessuali con terzi da parte della madre.

I nuovi casi riguardano tutte le ipotesi nelle quali lo scandalo o l'accertamento della filiazione son già avvenuti per effetto o del giudizio di annullamento del matrimonio o del concubinato o del precedente riconoscimento o della confessione o della sentenza penale o del possesso di stato o della seduzione.

Onde vengono meno le ragioni superiori che indussero il legislatore a sacrificare le vittime innocenti della colpa altrui.

E la Corte non può che plaudire a questa coraggiosa riforma, in quanto con essa, pur mantenendosi le cautele necessarie a non compromettere la tranquillità delle famiglie e la purezza del costume, s'infrange quella immunità, che fino ad oggi sembrava proteggere l'uomo che si fosse reso colpevole di una procreazione illegittima, lasciandone tutto il peso e l'onta alla donna, spesso vittima dei raggiri del primo, più forte ed astuto.

**Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta**: Saggiamente innovatrici sono le disposizioni di questo articolo.

**Corte di Appello di Genova** — (Rel. Cons. *Sarno*): Nel n. 3° sarebbe opportuno chiarire e spiegare in modo preciso quali siano i casi in cui possa ritenersi esistente la paternità naturale nella ipotesi in cui il riconoscimento sia stato annullato per motivo diverso dal difetto di veridicità. Per esempio, nel caso il cui il riconoscimento sia stato annullato per dolo o per violenza, senza che il giudice si sia occupato in merito riguardo alla veridicità, sarà ammessa l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità naturale? E sarà ammissibile l'istanza stessa, se il riconoscimento sia stato annullato per difetto assoluto di forma, senza che si sia neppure delibato dal giudice la intrinseca validità dell'atto?

Si noti, poi, che qui, come altrove, si usa spesso la parola " azione „ che tecnicamente significa la pretesa sorretta dal diritto, in luogo di quella più propria di " istanza „.

**Sezione di Corte di Appello di Lecce** — (Rel. Pres. *Camassa*): Il Progetto non ha creduto di tener conto della tendenza spiccata del nuovo diritto verso l'abolizione di ogni differenza fra la ricerca della paternità e la ricerca della maternità, cioè verso il ritorno alle nostre gloriose tradizioni latine. Con la legge 18 luglio 1917, che seguì il decreto-legge 6 agosto 1916, sembrò che si volesse anticipare la riforma, dal 1865 auspicata costantemente da giuristi ed economisti, sociologi, filantropi, da congressi giuridici e progetti di legge (MORELLI, GIANTURCO,

ZANARDELLI, SORAMI), ma a quattordici anni di distanza dal diritto bellico il nuovo Progetto mantiene sostanzialmente, salvo lievi ritocchi, la differenza lamentata ed il divieto delle indagini sulla paternità. La Corte non condivide tale proposito. I genitori, qualunque sia il legame che li unisca, debbono assumere tutta la responsabilità verso la prole, ed il legislatore non deve ammettere nessun privilegio, nè consentire ai responsabili alcun atto di viltà, nessun turpe e doloso occultamento, nessuna indulgenza per l'inadempimento dei loro doveri.

Passando ad un esame più dettagliato dell'articolo, alla Corte piacerebbe che fosse chiarito che il ratto e la violenza carnale (n. 6°) debbono essere considerati *per se stessi*, e non già in quanto siano o no suscettibili dell'applicazione di una pena, ossia costituiscano delitti punibili. Alla parola *ratto*, poi, è necessario aggiungere: *anche consensuale*, per evitare tutte le questioni che attualmente si fanno intorno all'art. 189. Ciò è tanto più indispensabile, in quanto nel nuovo codice penale il ratto è considerato esclusivamente come delitto contro la patria potestà, mentre i possibili pericoli, prospettati dai sostenitori dell'opinione contraria, sono eliminati dall'art. 301, nel quale si stabiliscono dei limiti alla dichiarazione di paternità.

Eccessivo sembra che la promessa di natrimonio debba risultare da *prova scritta* o debba essere compiuta con artifici e raggiri. Si aprirebbe così un campo sconfinato di discussioni e di indagini, mentre basta che *la seduzione sia preceduta aa promessa di matrimonio ed il tempo del congiungimento corrisponda a quello del concepimento.*

**Corte di Appello di Messina** — (Rel. Cons. *Pensavalle*): Il concubinaggio, di per sè, non potrebbe spiegare il fondamento della paternità, e lo stesso, per il possesso di stato, la seduzione con inganno o con abuso di autorità, fiducia, o relazione domestica. Il principio *pater incertus* non potrebbe essere scosso che o da prova scritta, ovvero almeno da un principio di prova scritta. Se già per le obbligazioni di un dato valore (oltre le lire duemila), si richiede la prova scritta, ovvero un principio di essa, che dire per un atto di così alta importanza, e di così difficile e delicata indagine? Bisogna che questa sia protetta dalle maggiori cautele, per evitare che la donna, sia pure onesta, possa abbandonare il suo pudore naturale, e darsi ai facili contatti sessuali, adescando giovani inesperti, perchè certa di poter fare un'indagine sulla paternità. Non basta la esclusione della ricerca quando trattisi di donna notoriamente di cattivi costumi, o che abbia avuto rapporti sessuali con altri. E' il mezzo di prova che occorre tutelare e circoscrivere nel modo suddetto.

Si propone che venga soppresso il n. 2°, per evitare eventuali speculazioni immorali; e, circa il n. 3°, si fa richiamo a quanto si è osservato sull'art. 295.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Ha fatto bene il Progetto, in questa delicata materia, a non seguire le altre legislazioni, che ammettono senza limitazione le indagini sulla paternità. Ciò sarebbe stato eccessivo e pericoloso, data anche la nostra tradizione giuridica. E, difatti, anche tutti i precedenti progetti hanno limitato l'azione a casi tassativamente determinati.

S'intende bene, e non vi è bisogno di dichiararlo espressamente, che il caso previsto nel n. 1° opera solo quando il matrimonio non possa produrre a favore dei figli gli effetti del matrimonio putativo, a termine dell'art. 150 del Progetto.

Quanto al n. 2,° tutti i precedenti progetti e la stessa legge 18 luglio 1917, n. 1143, concernente gli orfani di guerra, prevedono questo caso e nulla vi è da osservare in contrario, tranne una diversità di locuzione adoperata per lo stesso caso nel successivo art. 315, n. 3°, ma saranno fatte a proposito di quest'ultimo articolo le opportune considerazioni.

Qui basti rilevare che nella parola *concubinato* è contenuto il concetto di convivenza *more uxorio*, onde si rendeva superflua l'aggiunta, contenuta in precedenti progetti, del requisito della convivenza dei genitori " a modo di coniugi „.

Nel n. 3° si è voluto considerare che, non ostante l'annullamento dell'atto di riconoscimento per difetto di forma, l'atto stesso possa avere già di per sè stesso un valore di prova, quale accertamento del fatto puramente obiettivo della filiazione naturale, tanto più che l'atto di riconoscimento costituisce per sua natura un atto ricognitivo della filiazione, e non può essere trattato alla stregua di ogni negozio giuridico.

Senonchè nell'ampiezza dell'espressione adoperata dal Progetto è compreso anche il caso dell'annullamento dell'atto di riconoscimento per *vizio di consenso*, tra cui un riconoscimento fatto per *incoscienza* o per *violenza*, e non si comprende come, dal lato pratico e morale, alcuno possa avvantaggiarsi di un atto che altri abbia compiuto in stato di infermità mentale, o anche di un atto illecito, costituito dalla violenza propria o altrui, commessa sull'autore del riconoscimento, quasi che possa essere consentito di precostituirsi in modo illecito la prova di una circostanza che faciliti l'ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale della filiazione naturale, non ostante l'annullamento dell'atto di riconoscimento.

Per queste ragioni la Corte ritiene che debba modificarsi il n. 3° nel senso che debba escludersi, oltre il caso dell'annullamento per *difetto di veridicità*, anche quello dell'annullamento per *vizio di consenso*. Possono invece ammettersi, per l'esercizio dell'azione, tutti gli altri casi, tra cui quelli riguardanti l'annullamento dell'atto di riconoscimento per solo vizio di forma, non verificandosi qui gli inconvenienti sopra riferiti.

Nel n. 4° vi è una diversità di espressione tra i due casi ivi considerati e gli stessi due casi, formulati nell'art. 315, numeri 1° e 4°.

In questo luogo la Corte approva la opportuna modificazione, consistente nell'avere sostituito la locuzione: *non equivoca dichiarazione per iscritto* all'altra: *esplicita dichiarazione per iscritto*, adoperata dal codice civile nell'art. 193, n. 3°, e che aveva dato luogo ad una troppo restrittiva interpretazione.

La dichiarazione qui richiesta, difatti, non è un negozio giuridico, nè, comunque, un atto di riconoscimento, ma ha semplicemente valore di prova; perciò, da una parte non è necessario che lo scritto sia firmato, purchè autografo, nè che sia diretto al figlio e neppure alla madre, e dall'altra basta che la dichiarazione sia *chiara*, che cioè non lasci luogo a diversa interpretazione (Cicu). A tal fine corrisponde esattamente la locuzione (« dichiarazione non equivoca per iscritto »), adoperata dal Progetto.

Il caso previsto nel n. 5° è menzionato in tutti i progetti e nelle relazioni precedenti, nonchè nell'art. 3 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, sugli orfani di guerra; e non vi è nulla da osservare in contrario, perchè esso trova il suo fondamento nella *verosimiglianza* o *notorietà* del fatto, che giustifica la ricerca dell'accertamento giudiziale dello stato di filiazione naturale. Il Progetto, opportunamente, nel successivo art. 300, determina anche i requisiti del possesso di stato di figlio naturale in base a fatti analoghi a quelli richiesti per il possesso di stato di figlio legittimo (art. 264). Non è superfluo però, a questo proposito, rilevare che, a differenza della *filiazione legittima*, in cui *l'atto di nascita*, ed in mancanza di esso *il possesso di stato*, costituiscono titolo dello stato di figlio legittimo, nella filiazione naturale, invece, nè l'*atto di nascita*, né il *possesso di stato* costituiscono titolo dello stato di filiazione naturale. Non ha quindi alcun valore nemmeno la conformità dell'atto di nascita col possesso di stato, o meglio la conformità dell'atto di riconoscimento col possesso di stato. Unico titolo dello stato di filiazione naturale è l'*atto di riconoscimento*, che può essere sempre impugnato, nei casi stabiliti dalla legge, non ostante la conformità di esso con un possesso di stato di figlio naturale.

Non pare che vi possa essere dubbio su tali principi, nonostante che il Progetto abbia considerato espressamente un *possesso di stato di filiazione naturale*, determinandone anche i requisiti. Esso resta sempre, e soltanto, un semplice elemento di prova, che dovrà essere completato da altri mezzi, per l'accertamento giudiziale della filiazione naturale.

L'ipotesi del n.6° è l'unica prevista dall'art. 189 del codice civile, ed è ovvio che debba essere compresa tra le altre per la sua manifesta rilevanza morale e giuridica.

La formulazione dell'ultimo gruppo di casi, nel n. 7°, ha dato luogo a discussioni anche in seno della Commissione, e veramente qui sono molte le difficoltà per sceverare, dai casi meritevoli di riguardo, quelli che potrebbero dar luogo ad insidie e ricatti, con turbamento della pace e della tranquillità altrui.

E' stato meglio mantenersi in una linea piuttosto rigorosa per ciò

che concerne il requisito della *prova scritta*, dalla quale debba risultare la promessa di matrimonio, ed in tempo anteriore alla seduzione.

D'altra parte, è stato opportuno non limitare i casi a quelli soltanto *in cui la madre sia minorenne*, potendovi essere nella vita casi degni di considerazione anche per donne maggiorenni.

Infine, si propone, per coordinamento di tecnica legislativa tra i vari codici, che alla espressione " facilitata da abuso di autorità, di fiducia o di relazione domestica „ sia aggiunta l'altra espressione, sia pure a scopo dimostrativo contenuta in qualche precedente progetto (MEDA): " o su persona affidata alla cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia „, che è la locuzione adoperata dal vigente codice penale nell'art. 519, n. 2°, comprendente un gruppo di casi tenuto distinto da quelli dipendenti " da abuso di autorità o di relazioni domestiche „ contemplati nell'art. 61, n. 1°, dello stesso codice penale.

**Sezione di Corte di Appello di Perugia** — (Rel. Pres. *Frezzini*): Sembra pericolosa la inclusione della *relazione domestica*, come facilitante la seduzione, per la eccessiva ampiezza e le conseguenti speculazioni cui potrebbe dar luogo.

**Corte di Appello di Roma** — (Rel. Cons. *Pellegrini*): In linea di massima non si può che consentire nella estensione dei casi in cui sia ammessa la ricerca della paternità. Tale estensione è il portato di un movimento notevole e persistente nell'opinione pubblica, rivelatosi nelle numerose ed autorevoli proposte di legge dal 1892 in qua. Perciò il suo posto preponderante non poteva e non può essere discusso nella riforma integrale della legislazione civile. Ma sugli adottati limiti, troppo larghi in alcune ipotesi delicate e pericolose, e troppo angusti in quelle più comuni e meritevoli di riguardo, vanno fatte le più ampie riserve; mentre, in qualche punto, l'aperto dissenso sorge spontaneo nell'animo del più benevolo osservatore.

Qualche riserva è da fare in ordine al n. 4°, in cui sono contemplate la confessione scritta della paternità e la prova desumibile da precedente sentenza civile o penale.

In quanto alla confessione scritta, il Progetto modifica giustamente l'attuale aggettivo " esplicita „ che ha dato luogo a mai sopite controversie interpetrative, in quello, più adeguato e più logico, di " non equivoca „. Ma per l'altro caso sarebbe necessario specificare il grado di quell'accertamento processuale che sia contenuto nella sentenza civile o penale, e sopratutto il nesso di causalità tra l'accertamento e la statuizione. Quel " possa desumersi „ implica che qualsiasi affermazione, più o meno pertinente all'indagine penale, e perciò consacrata più o meno a proposito nella redazione della sentenza (per tal verso non certo impugnabile dagli interessati), varrebbe a spalancare la porta alle indagini sulla paternità, anche senza i limiti introdotti dalla pur ge-

nerosa progettata riforma. L'attuale art. , 193, che contempla il caso agli effetti dell'azione alimentare ai figli irriconoscibili (e quindi, per comune e giusta opinione, anche dei riconoscibili), contiene una analoga dizione (" se la maternità o paternità risulti indirettamente da una sentenza civile o penale „), che sembra più esplicita e rassicurante, e che è poi ripetuta integralmente nello stesso Progetto, là dove (art. 315) si enumerano i casi nei quali tutti i figli naturali (anche quelli riconoscibili) possono proporre l'azione per gli alimenti.

Ora, anzitutto, non sembra giustificata questa diversa formulazione nei due casi. Se, come pare logico, quella dell'art. 299, n. 4°, è e deve essere più ampia dell'altra, non si sa perchè occorra un più rigoroso accertamento là dove si chiedono i soli alimenti (e lo possono fare, ripetesi, anche i figli naturali semplici), che non dove si chiede la dichiarazione di paternità. Invece, pur conservando la più chiara dizione dell'art. 193 per tutti i casi, occorrerebbe precisare quale nesso debba ricorrere tra l'accertamento processuale, che è il presupposto del dispositivo (elemento costitutivo del reato, circostanze, ecc.), e la fatta indagine sulla paternità. Ciò specialmente per le sentenze in periodo istruttorio, ove le indagini impertinenti, o comunque incontrollate dalla controparte, dilagano e sono spesso trasfuse superfluamente nelle prolisse motivazioni ; onde non sarebbe giusto che, come qualche volta accade, il processo penale serva di mezzo, artifizioso, per eludere l'ordinario ostacolo legale.

Ma quelli che lasciano grandemente perplessi, anzi apertamente dissenzienti, sono i tre casi della seduzione qualificata, contemplati nel , n. 7°. Infatti, non si potrà disconoscere che mentre i due casi di seduzione commessa con inganno o facilitata da relazioni domestiche dischiudono la via alle istanze più avventate e pericolose, d'altro canto la necessità della prova scritta, che dovrebbe rivestire la promessa di matrimonio, per rendere efficiente la seduzione, taglia via spietatamente i casi che sono e che saranno ancora più frequenti, ove la disposizione avrà incondizionato ingresso. Per intravedere subito il grave inconveniente di codesta restrizione probatoria, basta riflettere che sotto il regime delle nuove progettate disposizioni sarà industre cura di ogni fidanzato quella di evitare le frasi da cui possa desumersi, a suo tempo, una pur equivoca promessa di matrimonio. Egli anzi, eviterà addirittura di formulare le solite epistole declamatorie, più o meno sentite. E così il figlio, nato dalla ragazza che ha dato ingenuamente il fiore della sua verginità, resterà relegato nel limbo degli ignoti, mentre si avanzerà, sicuramente vittoriosa, la donna, che ha già conosciuto gli ingannevoli amplessi altrui e che non si dà al nuovo venuto, se non quando ha in pugno la rassicurante scrittura. Di contro a cotesta pericolosa e disonesta restrizione sta la sconfinata larghezza che si vuole introdurre in favore delle sedicenti e false sedotte. Ogni volta che, secondo le due altre ipotesi, la seduzione, pur senza alcuna promessa di nozze, avvenga con inganno, o sia facilitata

dalle relazioni domestiche, non vi è più alcun ostacolo alla ricerca della paternità e alla prova. Ora l'inganno, pur contornato dai necessari artifizi e raggiri, ove non degeneri in delitto, non si sa come possa essere efficiente di fronte ad una donna, che per il passato e reiterato esperimento già conosca il mal passo. E lo stesso deve dirsi di quella facilitazione derivante dalle relazioni domestiche. Qui la mente ricorre subito all'esempio della persona di servizio, aspirante a padrona e poi delusa, e non certo al caso raro della celebre eroina tolstojana. Ora, a questo punto, giova notare che l'offensiva della così detta ingannata, o della domestica, che abbia senz'altro ceduto alla *vis grata*, viene ostacolata, secondo il seguente art. 301, solo se l'una o l'altra di costoro, al tempo del concepimento, era, notoriamente, di cattivi costumi od ebbe rapporti con altri. Ciò non solo dimostra superficialmente che, come è detto nella relazione dell'art. 526 del codice penale, per la seduzione non è richiesto il preesistente stato di verginità, ma fa sapere addirittura che quella offensiva ha incondizionato ingresso, semprechè non si tratti di una donna quasi pubblica o non si dimostri, con una prova davvero diabolica, che la donna, i cui pure equivoci costumi non siano notoriamente cattivi, ebbe, in quel periodo di tempo, rapporti sessuali con altri. Orbene, messi a raffronto questi casi di tanta discutibile eccezione, con quello, veramente pietoso e frequente, della fanciulla, la quale ha ceduto, in un momento di spiegabile abbandono, di fronte a dichiarazioni o preparativi, più rassicuranti di una scrittura, balza chiara la ripugnante contraddizione; la quale va equamente corretta, da un lato e dall'altro, nei sensi che s'intuiscono, e che quindi è superfluo suggerire. Tanto più è da riflettere specialmente ai casi di seduzione senza promessa di matrimonio della donna già navigata, in quanto il Progetto ammette la indagine sulla paternità anche per la prole adulterina.

**Corte di Appello di Torino** — (Rel. Pres. Sez. *Burzio*): Numerosi sono i casi in cui la ricerca della paternità sarebbe ammessa, mentre il codice attuale, sull'esempio del codice Napoleone, la limita ai casi di ratto e stupro violento, quando il tempo di essi risponda a quello del concepimento (art. 189).

E' noto a quante critiche e a quante discussioni questa limitazione del codice attuale, in confronto anche del codice albertino (art. 185), abbia dato luogo, fin dal suo primo apparire. La sola possibilità di uno scandalo e di un ricatto non poteva giustificare questa limitazione, per cui rimane ordinariamente evitata la responsabilità, che per natura incombe a colui che dà la vita a un altro essere. E' certo, però, che la natura delicatissima del rapporto o delle relative indagini non poteva permettere quella assoluta libertà di azione che si ammetteva dal diritto comune e dal diritto canonico. Opportunamente questa venne limitata, sull'esempio di quanto già si era fatto per gli orfani di guerra, agli effetti della assistenza, con la legge 18 luglio 1917, n. 1143, e con la legge 26

luglio 1929, n. 1397, a casi, in cui si hanno elementi per raggiungere quella sicurezza che l'importanza della cosa esige, mentre, a rimuovere ogni abuso, rettamente si provvide con lo specificare minutamente le condizioni volute per la seduzione (n. 7°), con l'escludere, secondo quanto già insegnavasi dai dottori del diritto comune, l'azione quando la donna fosse di cattivi costumi o avesse avuto rapporti con altri fra il 180° e il 300° giorno della nascita (art. 301), con l'ordinare una previa *causae cognitio* (art. 307), col comminare una multa in caso di inammissibilità (art. 311). Quanto al concubinato, contemplato al n. 2°, sembrerebbe preferibile, perchè più precisa e determinata, la dicitura della legge 26 luglio 1919 (art. 17, lett. *a*): " quando la madre e il presunto padre abbiano notoriamente convissuto a modo di coniugi nel periodo legale del concepimento „.

**Corte di Appello di Venezia** — (Rel. Cons. *Colagrosso*): L'ampliamento della indagine di paternità, conseguita attraverso i casi enucleati in questo articolo, rappresenta il risultato di tutto l'indirizzo giuridico e sociologico diretto a dimostrare la eccessività e la infondatezza delle restrizioni attualmente vigenti nella ricerca della paternità: e il Progetto ha il pregio di aver assunto, nella risoluzione del delicato problema, una giusta posizione di equilibrio.

Tale verità è resa manifesta dal rilievo che il Progetto, se non ha accolta la tendenza più liberale, propugnatrice dell'abbandono di ogni limite all'*introitus actionis*, ha però ammessi quei casi di ricerche, più urgenti e più sicuri, già prospettati dalla dottrina e da tutte le numerose precedenti proposte di riforma.

In tal modo, seguendosi l'esempio della stessa legislazione francese che ha, in gran parte, abolito, con la legge del 16 novembre 1912, il divieto scritto nell'art. 240, e tenutosi presente l'orientamento, già assunto dalla patria legislazione, sia pure per limitati scopi, con la legge sulle pensioni di guerra e sugli orfani di guerra, il Progetto ha improntato, al problema della ricerca della paternità, un trattamento giuridico, conforme, bensì, ai diritti del sangue e ai principi di umanità, ma, nel contempo, temperato da saggie e opportune limitazioni.

In effetti, i casi enumerati nell'art. 299, i quali allargano tutta la zona di applicazione della ricerca della paternità, ora limitata alle sole due ipotesi del ratto e dello stupro violento, sono precisamente quelli, che, già contemplati dai precedenti progetti, riconosciuti dalle dotte decisioni della Sacra Rota Romana e già indicati da altre moderne legislazioni, vennero parzialmente accolti anche dal codice albertino, il quale, a differenza del codice parmense, estense e delle Due Sicilie, aveva pur mitigato il rigore del codice napoleonico, ammettendo le quattro eccezioni dello stupro, del ratto, dello scritto del padre e delle cure paterne risultanti da scritto.

Opportunamente, poi, il Progetto, nella formulazione dei casi di ricerca della paternità, incluse quelli dell'abuso di fiducia e di relazio-

ni domestiche e del possesso di stato: casi questi pienamente giustificati e che trovano un precedente storico nella legislazione svizzera e nei progetti SCIALOJA del 1910 e MEDA del 1920, i quali ebbero già a porre le premesse per un'utile riforma.

## CONSIGLIO DI STATO

Il n. 2° dispone che l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità naturale può essere proposta quando, al tempo del concepimento, vi fosse « concubinato fra i genitori ».

La proposta di legge sulla ricerca della paternità, presentata alla Camera dagli on. li FERA ed altri il 5 giugno 1924, richiedeva, per l'ammissibilità dell'azione, « la coabitazione *more uxorio* » (« abbiano convissuto notoriamente a modo di coniugi »).

Sembra che l'espressione, usata nel Progetto, sia più larga di quella del progetto di legge FERA, e comprenda l'ipotesi della concubina, sia che si tenga in casa, sia che si tenga altrove (v. art. 150 dell'attuale codice).

Se è così, non si trovano da fare osservazioni in merito.

## UNIVERSITA'

**Università di Bari**—(Rel. Prof. *Macchia*) : Ha fatto benissimo il Progetto a mantenere (mentre la maternità può essere dichiarata senza limitazioni di casi) il divieto dell'indagine della paternità, come principio, preferendo invece di porre un lungo elenco di casi in cui l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità naturale è proponibile, al contrario di quanto ne pensi qualche libero fautore della ricerca, che si riterrebbe favorita dal procedimento, in due fasi, disposto dal Progetto, e dal valore che si vorrebbe attribuire alla teoria dei gruppi sanguigni, circa la prova della paternità.

**Università di Camerino** — (Rel.ri Prof.ri *Chiaudano* e *Satta*) Nel n. 7° non approviamo la limitazione della prova scritta applicata alla promessa di matrimonio. Si può lasciare il giudice arbitro di ammettere la prova testimoniale in ogni caso, usando la formula " sempre che l'Autorità giudiziaria la consenta„.

Ciò data l'indole dei rapporti e la loro delicatezza: di solito le persone che vogliono sedurre evitano di promettere il matrimonio per iscritto.

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Il divieto delle indagini sulla paternità, introdotto nel nostro codice, sebbene parecchie delle legislazioni previgenti in Italia non lo conoscessero, conformemente alle nostre tradizioni, fu condannato prima ancora che il codice fosse pubblicato. La Commissione di coordinamento propose che fosse attenuato di molto, ammettendo le indagini anche quando vi fosse uno scritto nel quale il padre si dichiarasse tale o dal quale risultasse una serie di cure date al fanciullo a titolo di paternità. Fu il PISANELLI ad opporsi, per la ragione, affatto contingente, che quest' aggiunta, « pur apparendo degnissima d' attenzione, non poteva essere accolta, per i limiti dell'azione riformatrice del potere esecutivo, traendo seco una questione di principi ». Il divieto, mentre è stato attenuato in quegli stessi paesi, in cui vigeva il codice francese, da cui il nostro aveva mutuato il divieto medesimo, grava così da settanta anni sulla disgraziata prole naturale e di riflesso, come si è accennato, ed è del resto intuitivo, su tutto il popolo italiano, in tutta la sua brutalità, nonostante i numerosi progetti di riforma, ricordati nella *Relazione* (pag. 153).

Qual' è, ora, lo spirito informatore del Progetto? La *Relazione* dichiara di aver reso omaggio, con la proposta riforma, ai voti unanimi del Paese e ricorda anche come, accanto a quelle fautrici di un' attenuazione del divieto, vi siano state « voci autorevoli nel senso di togliere addirittura ogni limite all' *introitus actionis* ». Ma aggiunge che la Commissione si è dovuta preoccupare di non favorire insidie tese specialmente a giovani inesperti e doviziosi, soprattutto escludendo l'azione nei casi di unioni effimere (pag. 145).

In definitiva, si deve constatare che *in linea di principio il divieto delle indagini permane.*

Il divieto permane, in conseguenza di quelle inaccettabili considerazioni ora accennate, sebbene l' art. 299 faccia una lunga elencazione di casi, in cui l' azione per la dichiarazione giudiziale di paternità è proponibile. D' altra parte, questa maggiore larghezza può costituire praticamente un notevole vantaggio, ma logicamente il divieto si regge ancora meno che nel codice, perchè, se si ammette una lunga serie di casi, in cui può essere dichiarato lo stato di paternità naturale, si dimostra di non credere, e a ragione, alla serietà dei motivi, che militerebbero per il divieto della paternità.

Quando si consideri, da un lato che alla dichiarazione di paternità si potrebbe, in base alla stessa disposizione del Progetto, arrivare assai spesso indirettamente, ottenendosi dapprima, di solito dalla madre, una sentenza da cui si potesse desumere la paternità naturale, dall' altro che non v' è ragione per ammettere l' azione soltanto quando vi sia stata seduzione e non invece semplice congiungimento, e per esigere, inoltre, che alla seduzione si sia accompagnata la promessa di matrimonio (per giunta, poi, in iscritto) o altra circostanza qualificante, poichè *qui si tratta di concedere al figlio un'azione per reclamare uno stato, non già di consentire alla madre di far valere una pretesa di risarcimento,*

quando si facciano queste ed altre simili considerazioni, sembra, a chi scrive, che si debba convenire che la ricerca della paternità sia da ammettersi in termini generali, ciò che può concedersi tanto più facilmente in quanto il Progetto introduce, molto opportunamente, nel giudizio di dichiarazione, una previa *causae cognitio* ed esclude l'azione in caso di cattiva condotta della madre o di più concubenti. Con queste cautele perde anche consistenza la tanto agitata ragione dello scandalo determinato da giudizi siffatti, di cui legislatori ed interpreti non si preoccupano altrettanto per altri giudizi, come per quello di disconoscimento della paternità.

Quanto all'altra ragione dell'impossibilità della prova della paternità, cui soprattutto si appigliano i fautori del divieto, non si vuol certo sostenere che una prova piena della paternità sia oggi possibile, ma si può ben dire che l'impossibilità ha troppo a lungo servito a proteggere e incoraggiare l'immoralità. La teoria dei gruppi sanguigni oggi permette soltanto di escludere, in determinate circostanze, la paternità, ma l'incessante progresso delle scienze biologiche, cui si richiama la stessa *Relazione* (pag. 146), consente di sperare che si arriverà anche alla prova positiva della paternità. Intanto, senza certo fraintendere la funzione affatto speciale che ha la presunzione di paternità legittima, può ben ammettersi che, come la legge soccorre, in considerazione del matrimonio, con una sua presunzione, la paternità legittima, per sè non più certa della paternità naturale, così integri la prova della paternità naturale, in concorso cogli elementi forniti dalla parte o anche raccolti d'ufficio, la presunzione del giudice, convinto della paternità.

Qualora l'art. 299 dovesse rimanere sostanzialmente immutato, fra i casi in cui l'azione di paternità è dichiarata proponibile, dovrebbe inserirsi, come secondo, quello del matrimonio religioso, non trascritto o non trascrivibile, che, non si sa perchè, la *Relazione* (pag. 146 e seg.) dice di non potersi contemplare più come ipotesi ulteriore di ammissibilità dell'azione di reclamo.

**Università di Ferrara** — (Rel. Prof. *Perticone*): Si può osservare, col SANTORO, che nella casistica dell'art. 299 sembra scambiarsi il diritto del figlio al riconoscimento con la pretesa della madre a un riconoscimento, specie dove si parla di seduzione con promessa di matrimonio, risultante da prova scritta. Il che è certamente ingiustificato.

**Università di Firenze** — (Rel. Prof. *Brunetti*): Nell'esaminare questo importante articolo proposto alla Commissione Reale, debbo premettere alcune osservazioni d'indole generale circa l'agitatissima questione, che ha per oggetto la così detta « ricerca della paternità », ossia, per esprimermi in modo tecnicamente più esatto, che ha per oggetto l'azione che mira alla dichiarazione giudiziale della paternità naturale.

La difficoltà di disciplinare questa materia ha, secondo me, la sua ragione fondamentale in ciò, che la filiazione naturale, intesa come filiazione fuori di matrimonio, e riferita alla generazione paterna, è, di per sè, un *controsenso legale*. A persuadercene basta considerare quale è, legalmente, la funzione del matrimonio in rapporto alla filiazione paterna ed alla famiglia.

E' impossibile, come dice la glossa, sapere chi è il padre: *scire hoc est impossibile cuius quis filius sit*. La natura ha coperto la paternità con un velo impenetrabile, rendendone impossibile, nella generalità dei casi, la prova. La ricerca della paternità, nell' ordine normale delle cose, prima di essere non ammessa dalla legge civile, è non ammessa dalla legge fisiologica.

Nè questa impossibilità della prova della paternità è venuta meno in seguito ai moderni progressi della scienza biologica e medico-legale, in seguito particolarmente alla recentissima teoria detta dei gruppi sanguigni. Questa, infatti, secondo le attestazioni dei competenti, non porta nessuna luce nel problema del *cuius quis filius sit*; la porta soltanto, anche se deve ritenersi attendibile, nel problema, ben diverso, del *cuius quis filius* NON *sit*, ed anche qui, per verità, non in tutti i casi. Può dunque, eventualmente, darci qualche aiuto in un giudizio di disconoscimento, non di riconoscimento di paternità.

Ma, d' altra parte, lo Stato, che pure è un prodotto naturale, perchè organismo che sorge e si evolve dalla stessa natura dell' uomo e che è fondato sull' elemento, naturale anch' esso, della famiglia, non può prescindere dal rapporto di filiazione paterna. Così lo Stato, non trovando codesto rapporto scoperto dalla natura, lo determina colla legge e soltanto colla legge, giacchè filiazione, anche paterna, e famiglia sono inscindibili e la famiglia è essenzialmente unitaria, di guisa che non è ammissibile una pluralità di famiglie facenti capo allo stesso genitore: non si può e non si deve ammettere che, accanto alla famiglia legittima, sia un' altra famiglia o siano più famiglie illegittime. Quando la legge dice (art. 159 del codice civile, art. 257 del Progetto): « il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio », non dichiara constatato un fatto, perchè appunto la constatazione sarebbe impossibile, ma formula una disposizione di carattere assoluto, imperativo, una disposizione — possiamo aggiungere — di cui la necessità è vitale ed essenziale per la famiglia, per la società, per lo Stato. Se l' art. 159 avesse per obietto una certezza di fatto, esso dovrebbe non trovare applicazione tutte le volte che, come avviene nella ipotesi di adulterio della moglie durante il periodo del concepimento, fosse provata l' incertezza di fatto. Invece la funzione giuridica del matrimonio, nella determinazione della paternità, vien meno soltanto nei casi tassativamente stabiliti dal legislatore, che sono casi d' impossibilità, non casi d' incertezza (art. 162 e segg. del codice, 262 del Progetto).

Non vi è dunque accertamento in fatto della paternità, ma vi è, solo, accertamento legale e condizione *sine qua non* di questa certezza

legale, il matrimonio, al quale viene così assegnata la sua funzione sociale, giuridica, ed anche politica, nel senso elevatissimo della parola. Ecco in che consiste il controsenso rappresentato dal valore legale della filiazione paterna fuori matrimonio.

Per conseguenza non è una questione di prova, quella che è risoluta legislativamente coll' art. 159, integrato con l' art. 189. Non è, questa, una legge di diritto probatorio, ma di dirittto sostanziale. Sotto l' aspetto materiale, la ragione profonda del principio, che esprime la funzione del matrimonio rispetto alla filiazione paterna, sta nella impossibilità della prova del fatto della paternità, ma sotto l' aspetto formale quel principio ha valore di diritto sostanziale. Il dire che ha valore di diritto probatorio equivarrebbe a dire che appartiene al diritto probatorio il matrimonio, come vi appartengono, chè so io, l' interrogatorio, il giuramento, la perizia, la testimonianza.

Questo, che è il vero fondamento scientifico della norma legislativa, di cui si tratta, trova pieno riscontro nei lavori preparatori dell' art. 340 del codice Napoleone, dal quale ebbe origine il nostro art. 189.

Nella seduta del 26 brumaio anno X lo stesso BONAPARTE, allora primo console, dopo aver rilevato — si noti — l' interesse della società nell' accertamento della filiazione legittima, soggiunse che, al contrario, « la società non ha interesse a che gli illegittimi siano riconosciuti ». E' questa la frase, divenuta ormai celebre, contro la quale hanno continuamente inveito i fautori della ricerca della paternità. E' stata detta incivile, iniqua, soldatescamente brutale, cinica, crudele, barbara. Uno dei più recenti fra i detti fautori è giunto ad affermare che della dichiarazione del Primo Console è evidente « l' *avventatezza* prima che la brutalità ». E questo giudizio è, anche storicamente, inesatto. Invero, per giudicare avventata codesta manifestazione napoleonica, bisogna non tener conto, nè dei precedenti legislativi, nè del complesso delle *relazioni* e dei *discorsi*, che valgono ad illuminarla, e che meritano di essere meditati anche oggi. L' abolizione della ricerca della paternità, se ebbe la conferma nel codice Napoleone, non costituiva, in questo, una novità. Era stata già disposta colle leggi rivoluzionarie, particolarmente con quella del 12 brumaio, anno II, con una legge, cioè, anteriore di otto anni alla seduta in cui il Primo Console pronunziò quella frase. Già dunque prima del codice, il diritto vigente in Francia negava qualsiasi azione per la dichiarazione giudiziale della paternità ed ammetteva soltanto il riconoscimento volontario da parte del padre. I compilatori del codice Napoleone, compreso lo stesso BONAPARTE, non fecero che spiegare le ragioni, per le quali il principio, ormai accolto nella legislazione, rimaneva consacrato nel codice. E quali erano queste ragioni?

Da una parte, troviamo posti in evidenza i gravi inconvenienti, i ricatti, i turbamenti della quiete familiare, della tranquillità matrimoniale, di cui, sotto l' *ancien règime*. era stata causa la ricerca della paternità;

troviamo, cioè, dimostrata l' urgenza di far cessare, come si esprimeva il LAHARY, nel suo *Rapport au Tribunal*, « cette lutte scandeleuse et trop funeste aux moeurs », tanto che il BIGOT PRÈAMENAU, nell' *Exposè des motifs*, la qualificava come un vero flagello, « le flèau de la sociètè ».

Ma vediamo, d' altra parte, che non si tralasciò di risalire degnamente ai principi, alla necessità che, di fronte agli interessi della madre e dell' asserto figlio, si facesse, nella legge, prevalere l' interesse sociale.

La paternità — disse il DUVEVRIER — anche dopo l'istituzione del matrimonio, resta, ciò che è per natura, un mistero impenetrabile, così agli occhi della legge, come quelli dell' uomo. Per virtù del matrimonio si ha, non la certezza materiale, ma la certezza legale della paternità. Conseguentemente, dove non c' è matrimonio « il est èvident qu' il n' y a plus ni signe matériel, ni signe légal ». Bisogna non dimenticare — così egli concluse — questa « verité fondamentale », per evitare « la discorde dans les familles et le trouble dans le corps social ».

Insomma la dichiarazione del Primo Console era tutt' altro che avventata. Era, a parte la forma rude e — ammettiamolo pure — militaresca, l' espressione sintetica e la conferma di un pensiero, ben maturato e già prima legislativamente sanzionato, suo e dei suoi collaboratori, intorno alla funzione del matrimonio nell' ordine sociale e statale, funzione, che non poteva essere lasciata indifesa, contro gli assalti della retorica irresponsabile, da lui, che dello Stato voleva fare un impero.

Non è difficile rilevare l' errore di quei fautori della libera ricerca, i quali credono di poter affermare una equivalenza tra la forza probante del matrimonio, come elemento fondamentale della norma *pater est quem nuptiae demonstrant*, e la forza probante di una presunzione del giudice (art. 1354 cod. civ.), relativa al fatto della filiazione paterna fuori di matrimonio. Dice, per esempio, il SANTORO-PASSARELLI che la paternità del marito è altrettanto incerta quanto la paternità di chi non è marito e che, per conseguenza, questa merita di essere provata colla presunzione del giudice, come quella è provata con la presunzione della legge. Istituisce, dunque, un confronto fra due valori, che sono di natura diversa, e non può trarne fuori una conclusione giusta, come non potrebbe trarla chi volesse, ad esempio, paragonare la forza di gravità dei corpi con la forza dell' ingegno umano. Dimentica che per la paternità legittima non si tratta punto di una certezza di fatto, di una certezza concreta. Può darsi che la paternità sia incertissima, nel caso concreto, in fatto; eppure è certa in diritto, perchè esiste il matrimonio. Qualunque sia il valore degli elementi d'indole materiale, dei quali il legislatore dovette tener conto quando comandò di considerare padre chi è unito in matrimonio con la madre (fra questi la coabitazione, la fedeltà, ecc. ), il comando è, nella sua essenza, tale, che ha un valore formale autonomo, un valore che prescinde da tutti gli elementi materiali, prescinde dalla attendibilità e dalla rilevanza di qualsiasi prova.

Queste premesse ci pongono in grado di valutare l' accusa di ca-

rattere spiccatamente umanitario, che, discutendo *de jure condendo*, vien lanciata contro l' art. 189 in nome del diritto naturale.

Generalmente si dice che l' art. 189, col non ammettere la ricerca della paternità, è contro il diritto naturale. A questa affermazione si riconosce quasi la dignità di assioma, tanto che ad essa non pensano di opporsi nemmeno coloro, che quella disposizione di legge ritengono, nel diritto positivo, giustificabile sotto altri aspetti. Contro il diritto naturale: perchè? Perchè i diritti del figlio si accampano di fronte al padre, anche non legittimo, in sè e per sè, incondizionatamente: sono diritti del sangue (e qui la retorica sentimentale trovà da mietere in un campo fecondo), diritti del sangue anteriori e superiori a qualunque legge dello Stato. E' ingiusto — si dice — l' art. 189, perchè, violando codesti diritti, fa scontare ai figli la colpa dei genitori.

Sta qui, secondo me, il punto veramente centrale della questione: perchè anche quelli, fra i sostenitori della così detta « abolizione del divieto della ricerca della paternità », che parlano espressamente di « diritto naturale » (forse per la sopravvivenza parziale di un ben noto pregiudizio di scuola), considerano la reclamata abolizione come una di quelle esigenze di giustizia che sono superiori a qualsiasi diritto positivo: fanno, insomma, sostanzialmente la stessa questione.

Orbene, alla domanda se la ricerca della paternità costituisca un principio di diritto naturale, si può dire che abbiamo già implicitamente risposto quando abbiamo rivelato che codesta ricerca, prima che dalla legge civile, è non ammessa dalla legge fisiologica: il diritto, che si qualifica naturale, non può affermare ciò che la natura nega.

Inoltre quella accusa, che si fa alla legge vigente, ha il vizio di essere *giusnaturalistica*. Non si deve, infatti, confondere col diritto naturale il giusnaturalismo, vale a dire la dottrina professata da quella classica *scuola*, che ebbe grandi meriti, ma peccò anche per gravi errori formali e sostanziali. E penso che non tutti questi errori siano stati posti in evidenza e sufficientemente valutati dai nemici, numerosi ed autorevoli, di codesta scuola. Gravissimo, fra cotali errori, è quello, che ripete la sua origine della vieta concezione dello *stato di natura* e consiste nel far centro del diritto l'individuo, contrapponendolo allo Stato, come se questo non fosse prodotto spontaneo della natura sociale dell' uomo, ma fosse una creazione artificiale. Gli interessi dello Stato, secondo tale concezione, e così gli interessi delle istituzioni, sulle quali lo Stato si fonda naturalmente, non sarebbero di diritto naturale, sebbene protetti dal diritto positivo per ragioni di convenienza e di opportunità politica. Pel diritto naturale, avrebbero valore solamente gl' interessi dell' individuo. Erronea — ripeto — codesta concezione. Non si può ammettere il contrapposto fra diritto naturale, individuale, e diritto dello Stato, quasichè soltanto i diritti dell'individuo meritino la dignità di diritti naturali, e non anche i diritti dello Stato. Al contrario, non solamente anche il diritto dello Stato è naturale, ma esso prevale, e prevale naturalmente, sul diritto dell' individuo, perchè costituisce la più alta manife-

stazione della socialità dell' uomo, tanto che i diritti dell' individuo non valgono, come diritti naturali, se non in quanto sono coordinati e subordinati al diritto dello Stato, se non in quanto sono dirittti compresi nelle istituzioni, che stanno a base dello Stato, come il matrimonio e la famiglia.

Se dunque una legge dello Stato, nell' interesse di queste fondamentali istituzioni, e per evitare il rilevato controsenso, nega la libera ricerca della paternità, non è giusto accusare codesta legge di violazione di diritti naturali del figlio, perchè cotali pretesi diritti verrebbero, in tal modo, affermati in contraddizione col vero ed integrale concetto del diritto naturale.

Del resto il movimento per la ricerca della paternità, accanto all' impronta umanitaria, ha quella politica. Ad esso parteciparono, insieme coi filantropi, coi romanzieri, anche scrittori ed oratori politici. E' infatti perfettamente logico che il principio, che attribuisce carattere di esclusività alla filiazione paterna legittima, in quanto è interdipendente cogli istituti del matrimonio e della famiglia, antichi e solidi pilastri dello Stato, trovi contro di sè un' agitazione, che ha pure il movente politico. E' logicamente contrario a quel principio chi è contrario allo Stato, al matrimonio, alla famiglia. Così avvenne che battagliarono contro quel principio i socialisti e i sovversivi in genere, i quali anzi, considerando che il figlio e la madre naturali hanno, per regola, interesse ad agire contro l' asserto padre, quando essi sono poveri e questi non lo è, trovarono assai elegante collocare l' episodio della ricerca della paternità nel grande quadro della lotta di classe. E l' atteggiamento dei socialisti fiancheggiarono quelli, fra i liberali, invero non i meglio illuminati (s' intende: sotto l' aspetto della profondità della dottrina), nè i più sinceri, nè i più premurosi degli interessi dello Stato, i quali, in questa, come purtroppo in altre questioni, aventi un certo sapore demagogico, si preoccupavano di non rimanere indietro agli altri partiti. A scusarli, almeno parzialmente, valgono due considerazioni: che la tesi poteva apparire squisitamente liberale, in quanto era in favore della libertà, o assoluta od ampia, della ricerca, e che il giusnaturalismo individualista era quasi un peccato originale, da cui non era agevole ormai purgare completamente, non solo la dottrina liberale, ma anche le altre dottrine, che informavano l' azione degli uomini politici. Occorreva, all' uopo, una rivoluzione: quella del 1922.

Questo movimento culturale e politico contro l' art. 189 manifestà, con singolare vivacità, il suo vero colore, quando si osserva che era spesso associato col movimento contro l' art. 148, in modo da formarne quasi uno solo. Erano considerate due riforme ugualmente urgenti (così venivano qualificate), nel vigente diritto di famiglia, l' abolizione del principio legislativo che nega la ricerca della paternità e l' abolizione della indissolubilità del matrimonio. La *tesi, prima* proposta al Congresso giuridico nazionale, che si tenne in Firenze nel 1891, era così formulata: « Se e quali riforme siano da introdursi nel codice civile re-

lativamente alla *ricerca della paternità* ed alla condizione giuridica dei figli illegittimi, e se, e sotto quali condizioni, sia da ammettersi l' istituto del *divorzio* ». Sostanzialmente si combatteva, spesso dagli stessi uomini, in nome degli stessi principi politici, sociali, giuridici, contro l' istituto del matrimonio, per colpirlo, da un lato nella sua stabilità, dall' altro nella sua funzione essenziale.

Noto che, a proposito di questi riflessi politici, è significativo ciò che si riscontra nella storia contemporanea di altri popoli. Vediamo la legislazione sociale russa: l' art. 133 del codice dello stato civile dell' Unione Sovietica dispone che, « essendo la filiazione di fatto la sola presa in considerazione, non si fa differenza alcuna tra il caso che i genitori siano uniti in matrimonio e il caso che non lo siano ». E vediamo la Costituente spagnola: essa ha proclamato la parificazione dei figli illegittimi ai legittimi ed ha pure deliberato nel senso dell' abbinamento dei provvedimenti relativi alla condizione dei figli illegittimi colla istituzione del divorzio.

Ma, per avvicinarci ormai ai termini della questione, quale si presenta nella richiesta, di cui ci ha onorati il Ministero della Giustizia, dobbiamo intanto tener presente, che nello stesso codice del 1865, come nel codice francese e negli altri codici latini, il legislatore non ha creduto di potere, in qualunque caso, evitare quel valore legale della filiazione paterna illegittima, che, di fronte alla funzione del matrimonio, costituisce un controsenso. Il principio della esclusività della filiazione paterna legittima subisce talune eccezioni. Tale è la sorte dei grandi principi.

Una prima deroga si ha coll' istituto del riconoscimento volontario del figlio naturale.

Di più lo stesso art. 189 ammette, cogli effetti del riconoscimento (art. 192; cfr. art. 314 del Progetto), la dichiarazione giudiziale di paternità naturale in due casi: il ratto e lo stupro violento. E', per tal modo virtualmente tracciata, dallo stesso legislatore, la linea di una riforma, che non sia sovvertimento. Basta, evidentemente, obbedire a questi due precetti: 1°) tener fermo il principio ed aumentare il numero dei casi, nei quali, tassativamente, è concessa la deroga; 2°) procurare che i casi di deroga non siano, per la loro ampiezza e per la loro natura, tali da svalutare o almeno da ferire troppo gravemente il principio che si vuol salvare.

Al primo di questi precetti si è, infatti, saviamente attenuta la Commissione Reale, coll' articolo che stiamo esaminando. Vi si era già attenuta scrupolosamente, in Francia, la legge 16 novembre 1912, che riformò il corrispondente art. 340 del codice Napoleone. E vi si erano attenuti, in Italia, se si eccettua il vecchio progetto MORELLI del 1875, i molti disegni di legge, che, per iniziativa parlamentare o ministeriale, furono presentati, fino ai recentissimi.

Ritengo, invece, che la Commissione non siasi resa conto sufficientemente della necessità di obbedire al secondo precetto.

In tale persuasione m' induce particolarmente l' esame del n. 7° dell' articolo proposto. Premetto che il caso di « seduzione », qui contemplato, è quello che, sotto un certo aspetto, meno si allontana dalla linea di riforma, già, come dicevo, virtualmente segnata dal codice vigente, perchè si tratta di un fatto illecito, di un delitto (penale o civile), come delitti sono il ratto e la violenza carnale.

Cominciamo dal domandarci in qual modo si giustifica che il delitto costituisca un motivo di deroga al principio proclamato nell' art. 189. La ragione, almeno la ragione principale, non è, secondo me, quella, che comunemente si adduce. Comunemente si parla, a questo proposito, di sanzione della norma giuridica violata col delitto, si accenna perfino ad un carattere penale o semipenale, che assumerebbe qui la ricerca della paternità. Vedasi, tra i più recenti, SAVATIER, *La recherche de la paternité*, Paris, 1927, pag. 24. Di fronte a quest' ordine d' idee, aveva ragione il Primo Console quando diceva che il delitto commesso a danno della madre potrà dar luogo ad una riparazione, ma non deve avere la conseguenza di attribuire al colpevole un figlio, di cui può non credersi il padre. E non sarebbe con questo carattere sanzionatorio, con questo concetto di responsabilità, conciliabile la *exceptio plurium concumbentium* o *plurium constupratorum*, che pure nel Progetto della Commissione è giustamente ammessa (art. 301): se più furono i colpevoli, tutti dovrebbero esser dichiarati responsabili.

La ragione della ammissibilità della deroga sta invece nella considerazione della moralità della donna . Quando siamo in presenza di una copula extra - matrimoniale, sorge normalmente la presunzione di un contegno immorale della donna, dal quale contegno si argomenta l' incertezza della paternità. Ma immoralità vuol dire volontarietà. Ora, se si prova che la volontà della donna è stata assoggettata, sopraffatta, dalla volontà antigiuridica del maschio, di fronte a questa anormalità del contegno dell' uomo cede la presunzione d' immoralità della donna e viene a mancare una valida ragione d' incertezza della paternità: è verosimile, cioè, che l' autore del delitto sia pure l' autore della gravidanza. Questo predominio della volontà dell' uomo indubbiamente esiste nelle due figure del ratto e dello stupro violento, che sono contemplate dall' art. 189.

Esiste anche nella figura della seduzione? Dato che questa figura è più vaga, più elastica, meno univoca delle altre due, la risposta a tale domanda non può essere categorica ed incondizionata. E' necessario che dalle circostanze della seduzione risulti la violazione della norma giuridica da parte dell' uomo a danno della donna, risulti, insomma, che a carico di lei non possa mantenere tutto il suo valore il principio *volenti et consentienti non fit injuria*.

Se il legislatore prima, e poi il giudice, non si preoccupano di questa necessità, come sembrami non siasi preoccupata la Commissione Reale, la figura della « seduzione », che per natura sua meno si allontana dall' art. 189, diviene invece la più pericolosa, quella, che meglio si

presta ad annullare praticamente il principio fondamentale scritto nell'articolo e che teoricamente si è voluto salvare.

Mi fermerei all'ipotesi della seduzione con promessa di matrimonio, che, nella vita sociale, è la più frequente, e riguardo alla quale giustamente il Progetto, come già la legge francese del 1912, esige la prova scritta. Ed ecco perchè escluderei qualunque ipotesi di seduzione non accompagnata da promessa di matrimonio. Quando la donna si dà, senza che le siano state promesse le giuste nozze, specialmente se non vi sia impedimento, il più delle volte è seduttrice (non per nulla le donne si onorano della qualifica di « seducenti ») o, per lo meno, non c'è vera seduzione, nè da una parte, nè dall'altra. Per questa porta farebbe presto a passare l'azione di paternità tutte le volte che c'è stato un congiungimento extra-matrimoniale.

Osservo inoltre che la vera seduzione, come delitto, è sempre dolosa, e non è ammissibile che la seduzione con promessa di matrimonio sia efficace giuridicamente, come risulterebbe dalla formula del Progetto, quando è immune da qualsiasi artificio, raggiro, inganno, abuso. Se la donna concede i propri favori, in cambio o in compenso di una promessa di matrimonio, senza che sia, in nessun modo, raggirata, artificiosamente ingannata, coartata, potranno esservi talora gli estremi di una forma di rottura di contratto, non mai di un delitto, e manca, per conseguenza, quella ragione di deroga al principio fondamentale, che si può ammettere nel caso di seduzione, come nel caso di ratto e di violenza carnale.

Osservo pure, in particolare, che, nelle relazioni domestiche, specialmente se contemplate, come fa il Progetto, disgiuntivamente, non solo dalla promessa di matrimonio, ma anche dall'inganno, dall'abuso di autorità e di fiducia, sarà troppo arduo stabilire da chi è partita l'iniziativa dell'attrazione sessuale. Avverrà di frequente che una domestica maliziosa (si noti che la Commissione Reale non propone, come facevano altri progetti, nessun limite all'età della donna), magari colla complicità di un amante, col quale ha relazione extra-domestica, troverà modo di attribuire al proprio padrone, o troppo giovane o troppo vecchio, quel figlio, che appartiene invece al robusto giovanotto, col quale ha passato allegramente le ore di libertà domenicale.

A proposito del n. 2°, che parla semplicemente di « concubinato », merita di essere ricordato l'art. 2 della legge 18 luglio 1917, n. 1777, sulla protezione e assistenza degli orfani di guerra, che dice: « l'assistenza è accordata quando la madre e il presunto padre abbiano notoriamente convissuto a modo di coniugi nel periodo legale del concepimento ». Veramente la *Relazione* sul Progetto (pag. 146) spiega anche che qui si è avuta in mira « una relazione permanente a modo di coniugi (*more uxorio*) ». Ma sarebbe opportuno, a somiglianza di precedenti progetti, dichiararlo espressamente nel testo, perchè la parola « concubinato » non ha, di per sè, un significato tecnico ben definito.

Per chiarire completamente il carattere dell'azione concessa al fi-

glio naturale, in deroga al principio fondamentale, nei pochi casi contemplati dall'art. 189 del codice vigente e nei molti casi, troppi secondo me, elencati nel Progetto, e per evitare confusioni, che purtroppo sono state fatte, giova ricordare che da essa è ben diversa l'*azione di alimenti*, di cui dovremo parlare a proposito di un altro articolo (art. 193 del codice, 315 del Progetto). Questa è importante, specialmente e prevalentemente, pei figli *ex damnato coitu*, rispetto ai quali l'altra (almeno nel diritto vigente) non è mai concessa, come non è ammesso neppure il riconoscimento volontario. L'obbligazione degli alimenti è fondata sulla *responsabilità* pel fatto della generazione e la sentenza che dichiara il diritto non attribuisce uno stato di figlio, non fa sorgere vincoli familiari, per modo che non si presenta qui la difficoltà nascente dal controsenso legale, non si attaccano, nella loro essenza, nè la funzione del matrimonio, nè l'istituto della famiglia.

La differenza fra le azioni, di alimenti e di paternità, va tenuta in gran conto quando si vogliano valutare certe critiche che si fanno alla legge vigente, sulla base di considerazioni storiche e di diritto comparato, dalle quali critiche apparisce essere stato influenzato lo spirito che ha informato le proposte della Commissione Reale in questa materia.

Viene accusato il legislatore moderno di avere urtato contro tradizioni umanitarie, accusato di crudeltà in confronto colla benevolenza di legislatori anteriori, che ammettevano la libera ricerca della paternità. Ma la condizione di quei figli, giudiziariamennte riusciti vittoriosi nelle indagini, era triste, perchè essi non avevano uno *status*, che oggi invece possiedono, ed era poi — non sarà inutile aggiungerlo, per apprezzare esattamente il valore di codeste accuse — tristissima, perchè dalla legge, anche da quella canonica, erano colpiti con numerose incapacità e spesso privati (diseguaglianza veramente barbara) degli onori, a cui potevano aspirare legittimamente gli altri cittadini.

Analoga risposta meritano le accuse, che vengono mosse in base al diritto comparato. E' vero che il codice civile per l'Impero germanico, il codice civile generale austriaco, il diritto inglese ammettono la libera ricerca, ma l'ammettono—si noti—soltanto agli effetti della obbligazione alimentare. Il diritto inglese fissa questi alimenti in limiti ristrettissimi, sia riguardo alla misura, che è uguale per tutti, sia riguardo alla durata (fino all'età di tredici anni !). Il codice austriaco è così poco benevolo verso il figlio naturale che, a differenza del nostro (reo, a sentire questi critici, d'imperdonabile crudeltà), non permette al padre nemmeno di attribuirgli uno *status* e di dargli il proprio nome di famiglia. Eppure questi esempi della legislazione germanica ed austriaca, di altri codici a tipo germanico, della legislazione inglese, vengono dai fautori della libera ricerca additati al legislatore italiano, come se, sostituendo codesti sistemi a quello vigente, si dovesse avere per risultato il trionfo di quei principi di umanità, di giustizia sociale, che ora si dicono, in Italia, brutalmente conculcati.

Resta pertanto dimostrato, una volta di più, quanto l'esaltazione retorica e sentimentale serva a far deviare dalla cognizione, non solo della verità storica, ma anche della realtà presente.

La Commissione, per giustificare la grande larghezza, con cui ammette le deroghe al principio fondamentale, dichiara che intende così di « apprestare i mezzi acconci per diminuire la massa dei figli di ignoti genitori, che dànno tanto doloroso contributo alle malattie ed aila mortalità infantile, alla disoccupazione volontaria, alla dissolutezza, alla delinquenza precoce». Questa formula, che leggesi a pag. 140 della *Relazione*, non è nuova davvero: trovasi, quasi stereotipata, presso i più ardenti sostenitori del movimento per la riforma dell'art. 189. Uno, fra essi, autorevolissimo, il GABBA, arrivò a dichiarare che sosteneva la riforma, « per preservare migliaia e migliaia di cittadini dalla rovina fisica e morale ».

Ora non si vuol certo negare l'esistenza del male; ma, anche se di questo non si è esagerata la gravità, in ogni modo esagerata, se non addirittura errata, è la fiducia nel decantato rimedio. Un rimedio, che certo non è un palliativo, è quello, che consiste nel curare l'assistenza e l'educazione di codesti figli. Gioverà di più che questa assistenza e questa educazione vengano loro direttamente dalla società, o che si ricerchi il padre, il quale non dimostra la coscienza della paternità, per imporgliene l'obligo ?

Il primo di questi mezzi raggiunge sicuramente il fine, il secondo è problematico.

Sulla buona via si è messo intanto il legislatore fascista, coi provvedimenti in materia di educazione della gioventù, colle larghe provvidenze per l'assistenza della maternità e della infanzia, colle disposizioni legislative e regolamentari dirette al riordinamento dei servizi di assistenza dei figli illegittimi. Queste sì sono leggi, che dimostrano davvero che non si pensa a far ricadere sui figli la colpa dei genitori, come si facevano in quegli antichi regimi, lodati dai ricercatori della paternità. Nel cortile severamente maestoso di un grande brefotrofio italiano, lo Spedale degl' Innocenti di Firenze, ebbi, qualche anno fa, l'onore di inaugurare una targa, cha contiene una lunga lista di nomi di codesti figli valorosamente caduti nella grande guerra. E' infatti una gratuita ingiuria il ragionare, per comodo di causa, come se tutti o quasi tutti fossero degli alcoolisti, dei fannulloni viziosi e dei delinquenti: molti, più che non si creda, sono — e più ancora saranno, in seguito alle provvidenze del Governo — buoni padri di famiglia, demograficamente ed economicamente apprezzabili, assidui, onesti, intelligenti lavoratori, del braccio e della mente, cittadini benemeriti. Ispirate ad un elevato senso di giustizia sono le provvidenze legislative del genere di quelle ora citate, perchè questi non devono essere considerati come « figli di nessuno » : in quanto la loro nascita è prodotta da un male sociale, uno di quei mali, che sono inevitabili, perchè derivano dalla na-

tura passionale dell'uomo, si deve dire che sono figli della società e quindi dello Stato, sono figli, cioè, della Patria.

Invece bisogna andare molto cauti nel ricorrere all'altro mezzo, che ho detto problematico. Come spesso avviene, quando si tratta, non di applicare una legge, ma di farla, la questione, che è necessario proporsi, è qui essenzialmente politica, non giuridica. Il principio espresso nell'art. 189, in stretta relazione coll'art. 159, del codice civile, è così fatto, che il suo latissimo valore politico si comprende soltanto quando si riesca a penetrarne profondamente il valore giuridico; ma la portata finale del principio è indubbiamente politica e coincide col valore politico del matrimonio e della famiglia come fondamenti dello Stato. Quel legislatore lungimirante, che, informando tutta l'opera sua alla necessità di potenziare lo Stato, ha restaurato la santità del matrimonio e ne ha confermata la stabilità coll'attribuire effetti giuridici al matrimonio cattolico, dichiarato indissolubile da una legge divina, non può volersi contraddire col fare una legge che ne disconosca e ne comprometta la mirabile funzione giuridica, sociale, politica.

**Università di Genova e Università di Parma**—(Rel. Prof. *Allara*): Avrei preferito che il Progetto avesse ammesso in linea generale, e non nei soli casi indicati tassativamente in questo articolo le indagini sulla paternità. In sostanza, una volta che si sia stabilito un procedimento rigoroso al riguardo, e una volta che il giudice si persuada della paternità, non vi è ragione per impedire la dichiarazione della medesima.

**Università di Macerata** — (Rel. Prof. *Greco*): L'istituto della dichiarazione giudiziale della paternità, è stato allargato secondo un più liberale criterio di tutela della prole. La possibilità della dichiarazione giudiziale della paternità limitata dall'art. 189 del codice vigente al solo caso di ratto o di stupro violento, viene dal Progetto estesa ad una numerosa varietà di casi, fino a comprendervi il caso della seduzione. In tal modo può dirsi che il Progetto abbia esaurito tutti i casi meritevoli di considerazione e si sia spinto fino al massimo limite, oltre cui la ricerca della paternità costituirebbe un'incognita pericolosa, talvolta causa di disordini sociali, spesso strumento di illeciti fini. D'altra parte, gli stessi casi preveduti dal Progetto vengono circondati dalle opportune cautele e garanzie, atte ad eliminare il timore dei suddetti pericoli.

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degni*): In ordine alla dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità, il Progetto, fermo lasciando il principio del divieto delle indagini sulla paternità, accresce i casi di eccezione, nei quali tale indagine è consentita, riproducendo

quelli già accolti nei precedenti progetti, salvo il Progetto MORELLI del 1875.

Il sistema accolto, a me pare accettabile. Non saprei consentire con quegli scrittori SANTORO-PASSARELLI e SCADUTO), i quali vorrebbero che il divieto generico delle indagini sulla paternità fosse abolito, come non mi pare che abbia ragione neanche il BRUNETTI, che vorrebbe limitare anche i casi ammessi dal Progetto, sostenendo, ad esempio, che la sola seduzione, preceduta da promessa di matrimonio, possa legittimare l'indagine, e non pure quella compiuta con inganno o con abuso di autorità, di fiducia o di relazione domestica, assumendo che sarà troppo arduo stabilire da chi è partita l'iniziativa dell'attrazione sessuale. Pare a me che la difficoltà della prova non tolga l'esattezza del principio, mentre il legislatore non può non tener conto di casi nei quali, normalmente, certi determinati fatti costituiscono elementi di grande probabilità della paternità che si reclama. Esatta è, invece, l'altra osservazione del BRUNETTI, che, cioè, sarebbe opportuno dire espressamente, al n. 2°, che tra i genitori vi sia stata una relazione permenente a modo di coniugi (*more uxorio*), che, del resto, come si ricava dalla *Relazione*, è stato il pensiero del Progetto.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): Nulla vi è da osservare riguardo ai sette casi previsti da questo articolo. E' da ritenere che quei casi siano esaurienti: ivi si ricorda anche il caso di « possesso di stato di figlio naturale, che l'art. 300 illustra, ad analogia del possesso di stato di figlio legittimo (art. 264), solo eliminando, come si capisce, la *fama* « nei rapporti con la famiglia ».

**Università di Padova** — (Rel. Prof. *Ravà*): Merita piena approvazione il metodo seguito dalla Commissione, sulle precedenti indicazioni della dottrina, di ampliare notevolmente i casi in cui la ricerca della paternità è ammessa, senza però dare ingresso illimitato all'azione di reclamo della paternità naturale. E anche l'elenco dei casi sembra adeguato; solo converrebbe ancora aggiungervi quello del matrimonio religioso sprovvisto di effetti civili, essendo questo ancora possibile, pur col nuovo diritto matrimoniale concordatario.

**Università di Pavia** — (Rel. Prof. *Gangi*): La disposizione, che estende il numero dei casi in cui è ammessa la ricerca della paternità, conformemente ai voti unanimi che erano stati da lungo tempo espressi su questo argomento, è meritevole senz'altro di accoglimento.

**Università di Roma**: Sarebbe forse opportuno, in armonia con le direttive del Progetto, riconoscere *de jure* la condizione di figli naturali ai nati da matrimonio dichiarato nullo, anzichè limitarsi ad ammetterne in questo caso l'azione pel riconoscimento.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): Accogliendo vive aspirazioni, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità è prevista largamente. E, cioè, in tutte quelle ipotesi nelle quali possa fondarsi su circostanze tranquillanti. Tra queste, tuttavia, non sapremmo collocare quella indicata al n. 3°.

## CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

Nel testo del n. 4° sarebbe bene precisare se si intende di alludere ad una dichiarazione *diretta alla affermazione della paternità*, oppure ad una manifestazione scritta qualsiasi, dalla quale possa indursi chiaramente la esistenza della paternità.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Ancona** — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): Si aderisce all'osservazione formulata dalla Commissione di Roma circa l'ipotesi di cui al n. 5°, e particolarmente in ordine all'ipotesi di *seduzione facilitata da relazioni domestiche.*

Tale dizione è troppo lata: l'accenno « da abuso di autorità e di fiducia » è sufficiente all'intento voluto, e il successivo inciso « o da relazione domestica » dovrebbe sopprimersi.

Nelle relazioni domestiche può sovente accadere che l'uomo, specialmente il giovane inesperto, sia attirato da donne scaltre e di cattivi costumi, alle quali la legge, sia pure non volendo, verrebbe a dare un mezzo di persecuzione e di ricatto.

Anzi dovrebbe essere opportuno eliminare l'ipotesi della seduzione quando la donna sia maggiorenne e l'uomo minorenne *e non ricorrano, all'incontro, artifici o raggiri idonei a trarre in inganno.*

Vero è che l'art. 301 stabilisce un correttivo col disporre che non si faccia luogo a dichiarazione di paternità quando risulti che all'epoca del concepimento la madre era notoriamente di cattivi costumi ed ebbe rapporti sessuali con altri.

Ma ognuno intende la difficoltà di tale prova, specialmente in riguardo a persone che risiedono in grandi centri o che si spostino frequentemente da luogo a luogo.

**Commissione Reale Avvocati di Aquila** — (Rel. Avv. *Bernardi*): Con giusta valutazione delle condizioni della vita sociale e con opportune cautele, il Progetto estende i casi in cui è possibile la ricerca della paternità.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Aquila**: Quando in Italia si discuteva di divorzio, e si riteneva che gli antidivorzisti non fossero dei buoni liberali, gli antidivorzisti, per rifarsi, si proclamavano a gran voce sostenitori della ricerca della paternità. Di qui progetti su progetti, l'uno meno buono dell'altro. L'attuale ha il pregio di mantenere fermo il principio, e cioè che, secondo il nostro sistema giuridico, l'azione di riconoscimento della paternità naturale costituisce norma di diritto singolare, ma, quanto all'aumento di eccezioni, si preferirebbe un limite più rigoroso e meglio disciplinato.

Innanzi tutto, nei casi contemplati dai nn. 1° e 2°, dovrebbe richiedersi anche il possesso di stato, almeno rispetto ai primi anni dalla nascita. Per quanto riguarda i nn. 6° e 7°, poi, sarebbe meglio riprodurre addirittura la dizione dell'odierno art. 193. Difatti, anche pel ratto, violenza carnale, e seduzione con promessa di matrimonio, è consigliabile che l'azione di paternità naturale non abbia ingresso, se manchi la prova precostituita degli estremi, che consentono la deviazione dal sistema: e cioè la sentenza penale, accertante il reato. Si eviterà, così, lo sconcio che dopo molti anni la tranquillità della famiglia venga turbata con la riapertura, in un giudizio civile, delle indagini inerenti ad un reato infamante, nei cui riguardi l'azione penale è prescritta.

In proposito, anzi, sarebbe opportuno, per tutti i casi, stabilire un termine di decadenza a partire dalla maggiore età del presunto figlio. Proprio in Abruzzo si è avuto il caso di una paternità reclamata rispetto a persona di età avanzata, per cui la relativa sentenza, venuta dopo moltissimi anni dalla morte del riconosciuto padre, è quindi caduta sopra un numero infinito di pronipoti del medesimo.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Asti** — (Rel. Avv. *Ballario*): Importante innovazione è indubbiamente l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità naturale, la quale, data la delicatezza dell'istituto, è stata opportunamente circondata da limiti e cautele, che impediscono gli abusi, le esagerazioni e le speculazioni.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Benevento**: Con le disposizioni degli articoli 299 e 301 del Progetto, la dichiarazione di paternità, mentre è stata estesa a casi non previsti dal codice vigente, è stata tenuta in giusti limiti, che si approvano.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Redenti*): Venendo allo spinoso tema della paternità, si concorda in massima nei criteri del nuovo art. 299 del Progetto. Il tempo solo potrà dire fino a che punto la riforma risulti provvida.

Si nota, per la forma, che il n. 1° andrà coordinato con le disposizioni sul matrimonio putativo (art. 150, il cui ultimo capoverso fu già più addietro oggetto di critica).

I numeri 1°, 2°, 6° e 7°, e segnatamente i numeri 6° e 7°, che parlano di tempo del concepimento e di tempo del congiungimento, lasciano perplessi per il coordinamento coll'art. 308, che richiama (con altre parole e con una inesattezza nel calcolo dei giorni) il " periodo legale „ del concepimento, di cui all'art. 258, capoverso. Bisognerà intendere, nel senso che basta che il congiungimento cada nel " periodo legale „ di concepimento, ma sarebbe meglio spiegarsi. E d'altra parte, poichè si richiama qui l'art. 308, sarà bene dir subito che non si capisce, poi, l'aggiunta, fatta a questo articolo, che la presunzione (quella del periodo legale) " non può esser invocata che a favore del figlio „.

Se il padre non può eccepire che il congiungimento avvenne a più di 300 od a meno di 180 giorni dal giorno della sua nascita, il disposto dei diversi numeri dell'art. 299 non si sa più che cosa significhi. E comunque si apre qui la via a quelle indagini sul momento del concepimento effettivo, che molto saviamente il legislatore attuale ed i compilatori del Progetto fino a questo punto avevano voluto escludere.

**Commissione Reale Avvocati di Brindisi**: L'articolo elenca insieme diversi casi di ammissibilità dell'azione, e diverse prove della paternità.

Occorrerebbe che questa promiscuità tra casi di ammissibilità dell'azione e prova della paternità fosse eliminata: specialmente in relazione all'art. 312, secondo cui la paternità e la maternità possono essere dimostrate con qualsiasi mezzo di prova.

**Commissione Reale Avvocati di Caltanissetta** — (Rel. Avv. *Crescimanno*): Si è previsto il caso della ricerca della paternità assolutamente esclusa dall'attuale codice civile. Non sono mancate, a questo proposito, le manifestazioni contrarie e, tra l'altro, è stato anche accennato al pericolo, che corre la compagine della famiglia. Ma era tempo che questi residui medioevali cadessero! Nel secolo ventesimo, nei tempi che corrono, e sotto il Regime Fascista, tali vecchie preoccupazioni non reggono più. Daltronde il Progetto ha circondato di molte garanzie ed ha limitato l'azione di ricerca della paternità e della maternità, dividendola in due momenti, dei quali il primo è un giudizio di delibazione, che in camera di consiglio, in maniera sommaria e segretamente (art. 307), fa il tribunale sulla ammissibilità o meno dell'azione che si intende proporgli.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Capodistria**: La restrizione stabilita al n. 2° sembra troppo severa, ritenuto che i casi previsti ai numeri 1°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° occorrono assai di rado, e sono i più infrequenti.

I più dei figli illegittimi sono procreati da donne, che hanno appena raggiunta o da poco compiuta la maggiore età, e sono frutto, se non di unioni, effimere nel senso più stretto della parola, certamente di relazioni aventi una durata non molto lunga. Ora, concedendo l'azione soltanto nel caso di concubinato, si viene a privare della facoltà di chiedere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità la maggior parte dei figli naturali, a meno che la pratica, che andrà a formarsi sul nuovo codice, non voglia interpretare con molta larghezza quanto previsto al n. 7°.

Lasciando inalterate le disposizioni di questo articolo, non sembra che vengano sufficientemente ampliati i casi, in cui è ammessa la possibilità dell'indagine e della dichiarazione giudiziale della paternità. Si sarebbe fatto un passo, che costituirebbe un ritardo a quello maggiore, che è nei voti di tutti coloro, che allo studio di tale questione si sono dedicati.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania**: Per esigenze di *consecutio temporum*, nel n. 1° (" quando, al tempo del concepimento, fra la madre e colui al quale si attribuisce la paternità vi fosse matrimonio, di cui *fu* in seguito dichiarata la nullità „), si ritiene che al " fu „ debba sostituirsi : " sia stata „.

**Commissione Reale Avvocati di Catanzaro**: L'art. 299 arreca una radicalissima innovazione all'art. 189 del codice vigente, in quanto, oltre al caso da questo contemplato, e collocato nel n. 6°, contempla altri sei casi di ammissione di indagini sulla paternità. Non riandremo tutto quanto si è scritto al riguardo di materia così delicata, il che sorpasserebbe i limiti del compito che, a parer nostro, ci è stato imposto. Ragioni di grande giustizia militavano e militano per un più largo criterio in materia di indagini sulla paternità. Ragioni di perturbamento dell'ordine familiare, costituito sotto l'imperio del codice vigente, militavano per la restrizione dell'art. 189. Non è a dissimularsi, infatti, che, colla entrata in vigore dell'art. 299, le azioni dirette ad ottenere la dichiarazione di paternità naturale saranno promosse a migliaia, e che ciò influirà sensibilmente sulla consistenza economica familiare.

Se da codesta considerazione si prescinda, non può disconvenirsi che i casi contemplati rispondono tutti ad un criterio di sana giustizia pel figlio.

Dubbio potrebbe esservi, e non infondato, nel caso del n. 2°. Il concubinato, che non è il matrimonio, e che quindi legittima il dubbio sulla moralità della madre, costituisce un elemento piuttosto debole della pa-

ternità del concubino, quando anche il concepimento sia avvenuto in costanza di concubinato. Ciò non richiede larga dimostrazione. La disposizione, però, trova un correttivo ed un freno, all'eventuale abuso, in quella dell'art. 301, specialmente nell'ultima parte di esso. E colla salvaguardia, costituita da codesto articolo, può rimanere.

Non perfettamente chiara ed esplicita sembra la compilazione del n. 4°. Sulla dichiarazione " non equivoca per iscritto di colui, al quale si attribuisce la paternità „ non vi è a discutere. Ma che si intende coll'inciso " se la paternità possa desumersi da sentenza civile o penale „ ? Escluso che elementi del genere di quelli, dei quali si discute, possano risultare dalla parte dispositiva della sentenza, resta che tali elementi possano desumersi dalla motivazione di essa. Ma pare davvero che un accenno, caduto di sfuggita in una motivazione, volta spesso a fini diversi, specie in una sentenza penale, possa essere tale da giustificare un'azione così grave e delicata? Noi facciamo un semplice rilievo, non una critica, sul quale richiamiamo l'attenzione dei revisori del Progetto.

La ipotesi, di cui alla prima parte del n. 7°, garentita nella sua applicazione dalla richiesta della prova scritta, non dà adito ad osservazioni di sorta. Non così quella di cui all'ultima parte, che è molto pericolosa in astratto e che diventa pericolosissima, dato che non può appoggiarsi se non alla prova testimoniale, della quale son noti gli inconvenienti nella quotidiana esperienza della vita forense.

Data l'ampiezza delle conseguenze, specialmente economiche, che arrecherà l'applicazione dell'art. 299 in un grandissimo numero di famiglie, si è da alcuno opinato che esso debba valere solo pel futuro. Questo non ci pare esatto: una legge che regola lo stato delle persone non può non riguardare tutti coloro che all'epoca della sua promulgazione si trovano già nelle condizioni di farla valere.

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Rovelli*): Il codice in vigore esclude nel modo più reciso la ricerca della paternità. Considera, anzi, il divieto « *un principio di diritto comune*, fondato sul riposo delle famiglie e sulla tutela della reputazione dei cittadini „ (*Relazione della Commissione del Senato*). Gli anni, però, che corrono dal 1865 hanno prodotto un mutamento di opinioni. La pratica ha mostrato come il divieto, non di rado, turbi le leggi della morale, generando condizioni inique, di privilegio e di irresponsabilità.

Vi fu, allora, chi propose la soppressione, *sic et simpliciter*, del divieto, consacrando il principio opposto della ricerca, in qualunque caso, della paternità. La tesi incontrò la resistenza tenace dei tradizionalisti: ma ebbe larga eco di consensi e di incoraggiamenti. Si confuse, però, colle ideologie e coi piani politici dei partiti, sconfinando dal campo naturale del diritto.

Il Progetto affronta con animo coraggioso le difficoltà della questione, e proclama di fatto, quasi come regola, la ricerca della paternità.

L'art. 299 abbraccia, invero, un' ampia sfera di casi. E considera anche l'ipotesi della seduzione.

Ma mostra, ancora, qualche timidezza di forma. Ricorre, così, ad un modo negativo di esprimersi. L'azione, dichiara, " non può essere proposta „. Ciò che presuppone una premessa, che ribadisca il divieto di principio. Riteniamo più logico e più coerente affermare senz'altro : *L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione della paternità naturale è consentita nei casi seguenti*: La modifica non altera il contenuto dell'articolo, ma ci sembra più conforme agli effetti pratici della disposizione.

Il Progetto risponde, quindi, secondo noi, alle esigenze delicate della materia. Procede, pur non essendo privo di audacia, con grande cautela di criteri. Determina minutamente, ipotesi per ipotesi, i requisiti indispensabili dell'azione.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Ferrara :** Il n. 3° potrebbe essere opportunamente soppresso, come del resto ha opinato la minoranza della Commissione redattrice. Quando, infatti, il precedente riconoscimento sia stato annullato per violenza, raggiro od errore, non si comprende come possa il figlio — anche se non sia stato l'agente dell' impugnativa - chiedere poi la dichiarazione di paternità, o in ispregio della regiudicata od in mancanza di elementi indicativi della paternità, risultata dal giudizio di impugnativa.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì** — (Rel.ri Avv.ti *Panciatichi* e *Foschi*): Sembra necessario, al n. 2°, sostituire, al termine « concubinato », che in diritto romano era un'unione perpetua, a cui mancava solo il crisma formale delle nozze, ma che nel linguaggio corrente attuale presenta qualche cosa di più lato e men definibile (appunto perchè non è più, a differenza che nel diritto romano, un termine tecnico), un'espressione più concreta, che quindi non consenta troppa genericità nel campo probatorio, in cui non ci si nasconde che l'azione può offrire dei pericoli, come ammette la *Relazione*. A preferire il concetto romano del concubinato (cioè rapporti in tutto coniugali, con la sola mancanza delle nozze) indurrebbe il n. 5°, che parla di possesso di stato di figlio naturale, al quale dovrebbe ben potere far riscontro il possesso di stato di coniugi naturali, anche nel linguaggio giuridico. Comunque, si potrà, alla parola " concubinato „, usata dalla legge, sostituire la locuzione : « i genitori convivessero in concubinato ».

Non si nasconde la non facilità di decidere, in prati a, sopratutto in base agli elementi probatori, quando (n. 7°) una seduzione sia stata « compiuta con artifizi o raggiri idonei a trarre in inganno ».

**Commissione Reale Avvocati di Ivrea** — (Rel. Avv. *Quilico*): La soluzione proposta circa l'accertamento giudiziale della paternità ha vinto i fondamentali divieti e, nei necessari limiti, specie per

trattarsi di un primo e gravissimo esperimento, data la prudenza che è necessaria contro le insidie della donna, ha, nei casi previsti, superato gli scogli, inspirandosi al concetto che la ricerca della paternità mira, non già ad una mera attribuzione di alimenti, ma alla costituzione di uno stato familiare, base della società e della Patria.

**Commissione Reale Procuratori di Lucca** — (Rel. Avv. *Pardocchi*): Innovazione degna di lode è l'aver ammesso più ampiamente la ricerca della paternità.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Macerata**: In linea generale viene fatto di osservare che la ricerca della paternità non è ammessa dalla legge fisiologica. Senonchè la determina lo Stato con la legge, per assicurare l'unità della famiglia: principio, questo, che verrebbe vulnerato, ove si ammettesse che più famiglie potessero far capo allo stesso genitore.

Allorquando, però, la legge dispone che il marito è padre del concepito durante il matrimonio, non constata un fatto, ma fa un accertamento d'ordine legale, e venendo al particolare, il n. 2° spingerà donne maligne ed audaci ad offrirsi al desiderio dell'uomo, specie se giovane ed inesperto, e, ad esempio, la domestica non esiterà ad attribuire al padrone od ai figli di lui il frutto dei suoi amori.

Ad ogni modo, sarebbe necessario definire che cosa debba intendersi per « concubinato » - sia pure ripetendo quanto leggesi nella *Relazione*, ossia una « relazione permanente a mo' di coniugi » (*more uxorio*) - ed anche la durata dello stesso.

Il n. 7°, poi, non farà che estendere di molto i casi di seduzione da parte della donna. E', in ogni caso, da chiarire che cosa sia precisamente da intendere, per « quando il tempo del congiungimento corrisponda a quello del concepimento ».

A conclusione, si esprime il voto che, ove si volesse mantenere l'articolo, sia esso almeno modificato nel senso di restringere i casi in cui è ammessa la ricerca della paternità a quelli che presentano un carattere particolarmente grave.

Nè è a preoccuparsi eccessivamente degli illegittimi, perchè lo Stato, a mezzo dei propri organi (specie dell'Opera Maternità ed Infanzia), provvederà alla loro educazione assai meglio di coloro che dimostrino col fatto di non volerne sapere della paternità.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Matera**: Sono giustamente accresciuti i casi, in cui si possa agire per ottenere la dichiarazione di paternità.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Melfi** — (Rel. Avv. *Picece*): Gli articoli 299 e 300 costituiscono una grande conquista.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano**: Vuolsi mettere in rilievo la norma di spiccata importanza, riguardante l'indagine e la dichiarazione giudiziale della paternità. Mentre il vigente codice le limita, all'art. 189, solo al caso di ratto e stupro violento, con coincidenza al tempo del concepimento, il Progetto ha largamente esteso la possibilità al riguardo, contemplando altri numerosi casi nei sette capoversi, che contengono tutti circostanze che, qualora rigorosamente (se pure con piena libertà) provate, si ritiene possano ben fondare l'azione.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena** — (Rel. Avv. *Della Fontana*): I casi in cui è ammessa l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione sono tutti plausibili. Ci fermiamo sull'ultimo (n. 7°): La prova scritta deve riguardare la seduzione o la promessa di matrimonio? O l'uno o l'altra insieme? Non si direbbe che la seduzione debba avere prove scritte; almeno per le altre ipotesi di seduzione che seguono nell'articolo (seduzione compiuta con artifizi o raggiri idonei a trarre in inganno, o facilitata da abuso di autorità, di fiducia o di relazione domestica). E allora la promessa di matrimonio non può apparire assai meglio, il più delle volte, da *acta concludentia*, che non dallo scritto? Proponiamo che si scriva: « se vi sia stata seduzione, preceduta da promessa di matrimonio, la quale deve risultare da prova scritta, o da altri atti concludenti ».

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Modena** — (Rel. Avv. *Gaudenzi*): L'art. 299 dichiara che *l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità naturale* (si noti la maggior precisione di formula in confronto al codice attuale, che parla di " indagini sulla paternità „) può essere proposta in sette casi, dei quali il sesto (ratto o violenza carnale, quando il tempo del congiungimento corrisponda a quello del concepimento) corrisponde ai due dell'attuale art. 189, mentre gli altri sei sono interamente nuovi.

A proposito del n. 1° è bene osservare che esso si riallaccia direttamente al così detto matrimonio putativo, regolato dall'art. 116 del codice attuale e degli articoli 147-150 del Progetto, secondo i quali, i figli nati e concepiti durante il matrimonio annullato sono ritenuti legittimi, purchè uno dei genitori sia in buona fede. Al genitore di mala fede, dice l'art. 150, non spettano verso i figli che i diritti nascenti dal rapporto di filiazione naturale.

Dato tutto ciò, riesce non ben comprensibile la ipotesi di tale n. 1°. Non si vede, cioè, come possa accadere che il figlio di coniugi, di cui

fu annullato il matrimonio, che già è ritenuto legittimo o naturale, possa proporre azione per ottenere quello, che già gli spetta di diritto, in forza dell'art. 150.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: Riguardo alla così detta ricerca della paternità, il Progetto ha creduto di tenere una via di mezzo tra le opposte tendenze, allargando i casi di ammissibilità dell'azione, che sono stati portati a sette. Il primo caso riesce alquanto oscuro, perchè, nell' ipotesi di annullamento di matrimonio per causa diversa dall'impotenza, i figli godono il beneficio della legittimità quando anche uno solo dei coniugi sia in buona fede (art. 150). Nel secondo occorrerebbe precisare i caratteri dell' unione *more uxorio*, che il testo chiama concubinato. Il terzo caso, cioè quello in cui il precedente riconoscimento sia stato annullato per motivi diversi dal difetto di veridicità, non è affatto giustificato. Esso prevede un avvicendamento di azioni inconcepibile, mentre sarebbe più logico dire che al figlio convenuto nel giudizio di impugnativa del riconoscimento per motivo diverso dal difetto di veridicità, compete il diritto di chiedere che sia dichiarata giudizialmente la paternità dell' attore. Gli altri casi non offrono materia ad osservazioni.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Novara** — (Rel. Avv. *Piccinini*): Con questo articolo si è voluta risolvere la questione, tanto discussa, della ricerca della paternità, allargando i casi in cui la stessa è ammissibile. A noi pare, però, che in materia delicata come questa, si debba andar assai cauti, onde evitare di dar luogo o ad infrazioni di altre disposizioni di legge o, quel che è peggio, rendere di possibili ricatti o perturbamento dell'ordine delle famiglie.

Il n. 2° e il n. 7° possono prestarsi a violare lo spirito e la lettera dell'art. 279.

Infatti, nei casi in cui il genitore non può riconoscere il figlio naturale, perchè legato da matrimonio con altra persona, potrà far promuovere dal figlio naturale stesso l' azione diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, e raggiungerà così uno scopo, che l'art. 279 gli vieta. Sarebbe quindi necessario che ai nn. 2° e 7° dell' art. 299 si aggiungesse la seguente frase: " sempre quando, però, trattandosi di figlio adulterino, il riconoscimento sia possibile a sensi dell'articolo 279 „.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova** — (Rel. Avv. *Cavalcaselle*): La Commissione ha allargato assai l' ambito dei casi in cui è ora (art. 189 attuale) ammessa l' indagine della paternità, pur proteggendola con una serie di cautele.

Tra i casi ammessi alla ricerca vi è quello previsto dal n. 4°, in cui la paternità " possa desumersi da sentenza o da dichiarazione scritta non equivoca di colui a cui si attribuisce la paternità „.

La formula è quella stessa per la ipotesi disciplinata dall' art. 315, n. 4°, del Progetto (corrispondente al n. 3° dell' art. 193 attuale), per esperire l' azione diretta ad ottenere gli alimenti anche nei casi in cui la dichiarazione di paternità o maternità sia vietata a favore del figlio naturale. La formula ha quindi una duplice importanza, tanto più che quella riprodotta dal n. 3° dell' art. 193 può tuttora essere suscettibile di discussioni. A questo riguardo gioverà ricordare che è vecchia la disputa sui caratteri di tale dichiarazione.

Il principio accolto in vari responsi uniformi, anche recenti, e suggellati da una sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (28 aprile 1926, est. PALMERA, in causa *Coppola* c. *Ruffini*, in *Foro it.*, 1926, col. 6830) si riassume così: " La paternità (o maternità) deve essere dichiarata dal padre, e non attribuita *dialetticamente* dall'interprete „.

Sembra che si contribuirebbe ad eliminare le principali ragioni del contendere, se si potessero compenetrare nella dizione della legge anche tutti i caratteri, che la giurisprudenza, ormai costante, ha riscontrato, e cioè quello della obiettività intrinseca, della chiarezza e della univocità; così da escludere la necessità d'un lavorio d' interpretazione dialettica o il concorso di circostanze estrinseche.

La formula, quindi, potrebbe essere variata, per il n. 4° dell' art. 299 e per il n. 4° dell'art. 315, come in appresso: *se il rapporto di filiazione risulti obiettivato in qualsiasi scritto di colui al quale si attribuisce la paternità o la maternità.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia** — (Rel. Avv. *Celli*): Sarebbe preferibile, in fine dei numeri 6° e 7°, rispettivamente la dizione: (6°) *quando il tempo del ratto o della violenza corrisponda a quello del concepimento*, e (7°) *quando il tempo della promessa di matrimonio o della seduzione corrisponda a quello del concepimento.*

Pare, infatti, eccessivo pretendere la prova diretta del congiungimento, quando in tutti i numeri precedenti dell' articolo si richiedono soltanto delle presunzioni.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Piacenza** — (Rel. Avv. *Boscarelli*): Allargato non oltre ogni limite l'ambito dei casi in cui deve essere ammessa l' indagine della paternità, giustamente, però, si è stabilito di restringere l' ammissibilità dell'azione ai casi contemplati da questo articolo.

**Commissione Reale Procuratori di Pola** — (Rel. Dott. *De Vescovi*): E' certo che la presunzione di paternità stabilita nel § 163 del codice austriaco è troppo ampia e dà luogo, in pratica, a dei gravi

inconvenienti. Non è quindi raccomandabile che tale disposizione venga adottata dal legislatore italiano. Ma, d' altro canto, le ipotesi formulate in questo articolo sono troppo scarse e dovrebbero essere aumentate.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria** — (Rel. Avv. *Mafrici*): Si proporrebbe una più particolareggiata revisione dei casi contemplati in questo articolo, e più specialmente quella del n. 4°, per determinare in maniera più precisa, non solo quello che possa risultare da sentenza civile o penale, ma ciò che debba contenere la dichiarazione scritta del genitore, cui si vuole attribuire la paternità, e che sia dissenziente o già defunto.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Schupfer*): Sembra soverchiamente lata ed elastica la formula, qui usata, per concedere l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità naturale, quando vi sia stata seduzione, facilitata, non soltanto da *abuso di autorità o di fiducia* — nel che si consente —, ma anche, semplicemente, di *relazione domestica.* Ciò potrebbe favorire eccessivamente le studiate *autoseduzioni* e le relative *speculazioni*, nella vasta categoria delle *domestiche*, se non anche delle *commesse*, tanto più che neppure si fa distinzione tra minorenni e maggiorenni. L' *abuso di autorità*, che andrebbe mantenuto, indubbiamente includerebbe a sufficienza quei casi più gravi, che giustamente devono essere contemplati e riparati nelle loro conseguenze.

Si propone, perciò, la *soppressione* delle parole *o di relazione domestica*, anteponendo la disgiuntiva *o* alle parole *di fiducia.*

**Commissione Reale Avvocati di Sciacca** — (Rel. Avv. *Arone*): Ampliare i casi di indagine per lo accertamento giudiziale della paternità è rendere omaggio ai voti unanimi del Paese, e forse si sarebbe potuto arrivare a togliere addirittura ogni limite allo *introitus actionis*, salvo il rigore massimo nelle valutazioni particolari di merito, per eliminare i temuti inconvenienti delle insidie, che facilmente possono essere tese a chi è ricco ed inesperto.

**Commissione Reale Procuratori di Torino**: Il Progetto mantiene il principio del divieto della ricerca della paternità, allargando ed aumentando il numero e la specialità dei casi, in cui è ammessa la deroga. Pare che sotto tale aspetto i casi di deroga ammessi possano, qualche volta, pregiudicare l'integrità del principio.

La questione di carattere generale è difficile e delicata, e non può essere nostro compito un sindacato di tale natura, dovendosi limitare le nostre osservazioni a indicare *modificazioni*, che possano porta-

re miglioramento e giovamento alla formula concreta degli articoli di legge proposti, per le future applicazioni ai casi pratici.

Il Progetto, ai casi di deroga contemplati dall'art. 189 (ratto o stupro violento), ha aggiunto la *seduzione*.

L' aggiunta è pericolosa ed è una di quelle deroghe, che possono ferire il principio, se nell' applicazione non si userà tutta la severità e la prudenza.

La seduzione, nel Progetto, deve essere preceduta da promessa di matrimonio, risultante da prova scritta o compiuta con artifici o raggiri atti a trarre in inganno.

Se deve rimanere la deroga, si dovrebbe modificare la forma. La necessità della *prova scritta di una promessa di matrimonio* può creare delle situazioni di disparità fra le diverse classi sociali e fra le diverse levature di istruzione e di cultura; può anche favorire la scaltrezza del seduttore, che metterà in opera tutte le altre arti, più persuasive e più efficaci, per persuadere la vittima del suo serio intendimento di matrimonio, evitando però di scrivere.

Appare poi illogico e contrario alla natura della deroga, che possa esistere seduzione, purchè risultante da atto scritto, senza il raggiro o l'artificio, atto a trarre in inganno la vittima.

La *seduzione*, nel senso legale, deve necessariamente contenere sempre gli elementi della truffa morale, comunque esercitata, per raggiungere lo scopo.

Si ritiene, perciò, conveniente eliminare la necessità che la fallace promessa di matrimonio risulti da atto scritto, e invece dichiarare che *sempre la seduzione deve essere compiuta con artifizi e raggiri.*

Al n. 2°, che ammette la deroga del *concubinato*, bisognerebbe, con maggiore precisione, determinare la forma e la natura del concubinato, nel senso che, non una qualunque momentanea o saltuaria convivenza possa creare il diritto alla deroga, ma si tratti, invece, di un concubinato, che assuma la forma del vero matrimonio: *more uxorio.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino** — (Rel. Avv. *Weigmann*): Al n. 7°, appare opportuna una virgola dopo la parola " seduzione „, ed appare eccessivo il requisito che la promessa di matrimonio risulti da prova scritta.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): Non s'ignora quali lunghe discussioni, nel campo legislativo e in quello dottrinario, abbia da tempo sollevato la questione della dichiarazione giudiziale della paternità dei figli naturali, oscillante fra i poli opposti della tutela dell'interesse d'innocenti creature, e dell'onore e della tranquillità di singole persone e d'intere famiglie.

Già sin dall'epoca della compilazione dello attuale nostro codice, il PISANELLI avvertiva che quanto la legge si dimostra favorevole alla

prova della filiazione legittima, altrettanto è sospettosa e diffidente verso la filiazione illegittima o naturale, che deriva da impura sorgente, e di cui il nascimento svela una violazione dell' ordine, un' offesa alla morale. Il divieto delle indagini sulla paternità naturale è ormai un principio di diritto comune dei popoli civili, fondato sopra il riposo delle famiglie, sopra la tutela della riputazione dei cittadini contro impudenti attacchi e sopra la pubblica morale. E nella discussione parlamentare lo stesso PISANELLI ribadiva che, se per poco si aprisse l' adito alle indagini sulla paternità, l'onore di quanti cittadini e la pace di quante famiglie potrebbero essere turbati! Quale incubo per tutta la società sarebbe una simile disposizione di legge!

Ancor oggi queste parole trovano eco profonda nella nostra coscienza e, come valsero allora a restringere le indagini sulla paternità ai soli casi di ratto o di stupro violento, così debbono oggi trattenere il legislatore dall'aprire il varco, con pericolose riforme, a principi, contro i quali, così fondatamente ed eloquentemente, reagì e resistette la saggezza del PISANELLI, le quali riforme, specie nel Mezzogiorno, urterebbero contro sani sentimenti di morale familiare.

Perchè, se è vero che oggi i cresciuti vincoli di solidarietà umana ci spingono a rivolgerci con più interesse verso le povere creature nate da illeciti amori, è altrettanto vero che pur oggi si cerca, in tutti i modi, di rinsaldare la compagine familiare, la quale, mentre si riconosce e proclama il nucleo essenziale ed intangibile della Nazione, non si può, non si deve abbandonare, ampliando la sfera delle indagini sulla paternità, agli attacchi dissolventi di donne senza scrupolo, rotte a tutte le audacie e a tutti i ricatti, infinitamente progredite nello esercizio di quelle astuzie e di quegli espedienti, contro cui insorgeva il PISANELLI, rilevandone tutta la insidia e tutto il pericolo, per le famiglie e per la società.

Non si esagera certamente se si pone in rilievo questa verità: chè tutte le volte in cui un uomo e una donna si trovano di fronte, l' un contro l' altra armati, in ogni contrasto della vita, la vittoria arride sempre, o quasi, alla donna, prima o poi, anche quando l'uomo s'illude d'essere il trionfatore. E che sarà quando la donna lotti per l'avvenire della sua creatura, per darle un padre, un nome, un patrimonio, per redimere se stessa di fronte agli occhi di suo figlio, assecondata, incitata quasi da una incauta legislazione?

Non si ritiene, perciò, di dovere immutare i criteri restrittivi adottati dall'attuale codice. Tutt'al più si può consentire che, per i casi previsti nell'art. 299 del Progetto, e non contemplati negli articoli 189 e 193 del codice civile, il figlio naturale possa avere diritto agli alimenti.

Mantenere i criteri restrittivi del codice in vigore è una prudente necessità, specie nel Mezzogiorno d' Italia, ove l' istituto familiare ha così salde radici, e legami così tenaci, che si estendono oltre la linea retta, radici e legami, che trovano il loro cemento in un sentimento profondo di onore, che domina tutto il nucleo familiare.

**Commissione Reale Avvocati di Treviso e Belluno** — (Rel.ri Avv.ti *Salsa* e *Olivi*): Il n. 7° potrebbe dar luogo a scandali, abusi e ricatti d' ogni sorta. Così, com' è concepito, si ritiene debba essere soppresso.

Il n. 4° è pure da escludersi, per il pericolo che potrebbe presentare, anche dovuto ad errori od imperfezioni involontarie dei giudicati.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: La nuova disposizione segna indubbiamente un notevole progresso sul codice attualmente in vigore; però, non è sembrata soddisfacente.

Dal momento che si è abbandonato il principio dell' art. 189 del codice vigente, occorre trarne coraggiosamente tutte le conseguenze, ed ammettere, come regola, la ricerca della paternità, salve tassative eccezioni.

La coscienza moderna non si accontenta di mezze misure o di compromessi: la rottura con una tradizione, che ci è venuta da altri paesi e che, se rispondeva ai concetti morali di cent' anni fa, non risponde più a quelli che noi oggi abbiamo, deve essere completa.

La casistica proposta dal Progetto non servirebbe, del resto, che a creare controversie ed incertezze.

Esaminando subordinatamente le proposte del Progetto, questa Commissione è poi stata unanime nel ritenere che in ogni caso dovrebbe essere eliminata, dal n. 7°, la frase: « risultante da prova scritta ».

Quando si tratti di persone appartenenti ai ceti popolari, il produrre tale prova sarebbe pressochè impossibile. D' altra parte, con la norma proposta, ogni seduttore, che abbia l' accorgimento di non mettere nulla in iscritto, godrebbe della più assoluta immunità.

Nè varrebbe opporre che le promesse verbali di matrimonio potrebbero rientrare nel concetto di « artifizi o raggiri idonei a trarre in inganno »; perchè, se così fosse, dovrebbe rientrare in tale concetto anche la seduzione con promessa scritta di matrimonio, il che non è, se quest' ultima ipotesi è stata considerata, dal Progetto, separatamente.

In altre parole: o l' accenno della promessa di matrimonio è superfluo, ed allora dovrebbe essere omesso; o non lo è, ed allora dovrebbe essere parificata alla promessa scritta qualunque promessa di matrimonio debitamente accertata.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Si propone che la ricerca della paternità sia sempre ammessa, togliendo ogni limite all' *introitus actionis*, salvi i casi dell' art. 301 (madre notoriamente di cattivi costumi o che ha avuto rapporti sessuali con altri).

Non sembra che la preoccupazione di tutelare taluni « giovani inesperti e doviziosi » da possibili insidie circee, giustifichi una persistente limitazione all' esercizio di un' azione, che la dottrina più moderna riconosce essere socialmente indispensabile.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina** — (Rel. Avv. *Bertolini*): Si propone che al n. 7° venga sostituita la seguente dizione: « quando vi sia stata seduzione preceduta da promessa di matrimonio, risultante da prova scritta, o per altre gravi ragioni appaia probabile che il concepimento sia avvenuto ad opera di colui che si assume essere il padre, ad esclusione di altri ».

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona** — (Rel. Avv. *Baliscrema*): Per quanto riguarda la dichiarazione di paternità, la Commissione non ha creduto di ammettere incondizionatamente l' azione, giustamente preoccupata dalla possibilità di insidie e ricatti. Ha preferito, invece, tassativamente indicare in quali casi l' azione stessa possa essere proposta, ed oltre l' ipotesi, di cui all' art. 189 del codice vigente, ne ha prospettato altre, uniformandosi a voti e desideri universalmente espressi, ed a quanto il legislatore aveva già sancito, agli effetti delle pensioni spettanti ai figli naturali.

Nel mentre appare in tutta evidenza l' opportunità di estendere l' indagine e la dichiarazione di paternità ai casi di unioni di carattere non del tutto transitorio (matrimonio in seguito annullato, o concubinato), a quelli in cui la paternità può desumersi da sentenza civile o penale o da non equivoca prova scritta, o dal possesso di stato di figlio naturale, ed infine a quelli di seduzione con promessa scritta di matrimonio o compiuto con artifizi e raggiri o con abuso di autorità, fiducia o relazione domestica, meno giustificata appare la ammissione dell' azione nel caso di riconoscimento, poi annullato, per motivo diverso dal difetto di veridicità.

Non sembra, infatti, che un riconoscimento, il quale sia stato poi impugnato, e in seguito alla impugnativa annullato, possa essere invocato, quasi come principio di prova, per intentare un' azione del tutto antagonistica all' impugnativa, già spiegata con successo.

## ENTI DIVERSI

**Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell' infanzia**: Sembrerebbe, a prima vista, che l' indagine della dichiarazione di paternità venisse consentita con molta larghezza, tanto più che, a norma dell' art. 312, la prova, in ogni stadio del giudizio, è pienamente libera. Ma si ha un' impressione ben diversa, ove le disposizioni dell' art. 299 vengano esaminate al lume della pratica realtà e si abbia riguardo, inoltre, alle norme dei successivi articoli 301 307, 309, 310 e 311.

La pratica esperienza di quanti, per ragioni d' ufficio, si occupano da anni dell' assistenza e protezione dell' infanzia illegittima, insegna: *a*) che i casi previsti ai numeri 1°, 3°, 4°, 5° e 6° sono assai rari; *b*) che nel caso previsto al n. 2° (concubinato inteso come relazione permanente a mo' di coniugi) il riconoscimento da parte del padre avviene quasi sempre, prima o dopo, spontaneamente, e che anzi, quando non vi sono ostacoli legali, il concubinato si conclude quasi sempre col matrimonio e con la conseguente legittimazione della prole; *c*) che, nella massima parte dei casi, la filiazione illegittima deriva da rapporti, nei quali cambiano gli elementi del concubinato, e specialmente la continua coabitazione, e in cui, d' altra parte, è estremamente difficile, se non impossibile, la prova della seduzione, ai sensi del n. 7°, sia perchè manca la promessa scritta di matrimonio, sia perchè non può parlarsi di vero e proprio artifizio o di raggiro, o di abuso autorità, di fiducia o di relazione domestica, ma, se mai, di abuso della inesperienza giovanile.

Emerge, da ciò, che nell' art. 299 sono omessi proprio quei casi, nei quali più frequentemente si verifica, in pratica, la necessità della ricerca giudiziale della paternità e che, per conseguenza, malgrado le disposizioni contenute nello stesso articolo, l' azione resterebbe, nella massima parte dei casi, preclusa al figlio illegittimo.

L' istituto della ricerca giudiziale della paternità non può avere un valore veramente pratico e corrispondente all' interesse della tutela dell' infanzia illegittima, se non si ammette l' azione anche in altri due casi, e cioè: 1°) nel caso in cui al tempo del concepimento, pur mancando il concubinato, vi fossero indubbi rapporti sessuali fra i genitori; 2°) nel caso in cui vi sia stata seduzione di donna minorenne.

In questi due casi dovrebbe altresì essere ammessa l' azione alimentare prevista dall' art. 315, quando, a termini del primo comma dello stesso articolo, non fosse esperibile l' azione per la dichiarazione della paternità, e cioè quando fosse vietato il riconoscimento.

Non appare giustificata la distinzione, contenuta nella *Relazione* al Progetto, tra unioni effimere e non effimere, agli effetti dell' ammissibilità dell' azione, ove si consideri che l' azione tende a far dichiarare la paternità naturale e che, per poter ammettere fisiologicamente e provare biologicamente la paternità naturale, basta anche un solo rapporto sessuale tra l' uomo e la donna, da cui il bambino è nato.

**Comitato Nazionale Italiano per la Pubblica Moralità**: Il Comitato fa voti che il nuovo codice civile italiano, espressione di una nazione rinvigorita spiritualmente e moralmente, anzichè aggiungere soltanto, come fa il Progetto, qualche nuovo caso di ricerca della paternità, destinato in pratica a dare un risultato assolutamente impari al fine del legislatore, in conformità dei principi di morale e di giustizia, a cui si ispira la legislazione patria, intesa alla tutela della famiglia, non meno che della prole, attingendo ai principi già ammessi dall' antico diritto comune e dal diritto canonico, seguìti nel

codice albertino (art. 185) e comuni ad altre legislazioni straniere, riconosca ed affermi il libero diritto di ricerca della paternità, e ciò nell' interesse, sia della società, chiamata a provvedere agli illegittimi, sia dei singoli tutelandi.

In via subordinata, fa voti perchè il nuovo codice ammetta almeno la ricerca della paternità, nei limiti anche più larghi di quelli stabiliti nell' art. 299 del Progetto, come mezzo di una azione puramente alimentare per la prole illegittima; azione utilmente in vigore nelle provincie redente, come già ebbe a riconoscere la magistratura italiana nel 1923 in un rapporto del procuratore generale del Re di Trieste (*Relazione* Pola al Convegno di Milano per la moralità pubblica: aprile 1923).

## Art. 300

(*Possesso di stato di figlio naturale*)

Il possesso di stato di figlio naturale risulta da una serie di fatti, che nel loro complesso costituiscano un grave indizio delle relazioni di filiazione tra una persona e colui al quale la paternità si attribuisce.

I principali tra questi fatti sono:

che la persona abbia sempre portato il cognome di colui che essa pretende essere suo padre naturale;

che questi l' abbia trattata come suo figlio ed abbia provveduto in tale qualità al mantenimento, all' educazione ed al collocamento di essa;

che essa sia stata costantemente riconosciuta come tale nella società.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Veneziani*): Si stabilisce con chiarezza che cosa debba intendersi per possesso di stato di figlio naturale, analogamente a quanto è detto all' art. 264 per la filiazione legittima.

La Corte, però, reputerebbe opportuno che il testo chiarisse quale debba essere il periodo minimo di durata di siffatto possesso, perchè questo possa produrre gli effetti suindicati.

**Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta**: Sembra da escludere la indicazione dei principali fatti costituenti grave indizio delle relazioni di filiazione e di paternità naturale, elencati nel capo-

verso. Benchè tale indicazione sia puramente dimostrativa, conviene tuttavia sopprimerla, e lasciare che la dottrina e la giurisprudenza vengano, nei congrui casi, a precisare la gravità dell' indizio; peraltro il giudice può attingere alla norma dell' articolo precedente per determinare, volta a volta, se un indizio sia grave o pur no.

## UNIVERSITA'

**Università di Bologna e Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Cicu*): Poichè il possesso di stato di figlio naturale non è titolo di filiazione naturale, ma semplice presupposto per l' azione di paternità, sembra opportuno eliminare il requisito del riconoscimento della società.

**Università di Camerino** — (Rel.ri Prof.ri *Chiaudano* e *Satta*): L' espressione « serie di fatti » può dar luogo ad oscurità. E' preferibile parlare senz' altro di « fatti », tanto più che nel contesto dell' articolo questi fatti sono specificati, ed uno solo di essi può ritenersi sufficiente a costituire il possesso di stato.

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara:** Sembra opportuna una modificazione della definizione contenuta in questo articolo, estendendosi congruamente la casistica, ma dandovi carattere tassativo, data la delicatezza della materia.

**Commissione Reale Avvocati di Ivrea** — (Rel. Avv. *Quilico*): Potendo anche un singolo fatto, se grave, costituire un indizio attendibile di filiazione, questa Commissione aderisce alla formula nuova, proposta per la prima parte dell' articolo dalla Commissione di Torino, per cui: « Il possesso di stato di figlio naturale risulta da uno o più fatti, che per sè o nel loro complesso, ecc. ».

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova** — (Rel. Avv. *Finzi*): Il concetto può accettarsi; ma per togliere pericoli, inerenti sopratutto ad una meno esatta interpretazione, occorrerebbe riaf-

fermare che il possesso di stato in ogni caso debba essere non equivoco nei confronti del padre, quando, per circostanze speciali, gli elementi di fatto di cui all' art. 300 non siano tutti concorrenti.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Melfi** — (Rel. Avv. *Picece*): *Vedasi l' osservazione all'art. 299.*

**Commissione Reale Avvocati di Messina** — (Rel. Avv. *Pettini*): L' art. 264, che è la ripetizione letterale dell' art. 172 del codice civile vigente, nell' enunciare la serie di fatti, che « nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela.... ecc.... », ai fini del *possesso di stato* di filiazione legittima, ne enumera quattro, che si riferiscono al *nomen*, al *tractatus*, alla *fama*.

Gli stessi elementi, meno l' ultimo per la famiglia, si richiedono all' art. 300, che riguarda il possesso di stato di *figlio naturale*.

E' nota la disputa che talvolta si è sollevata intorno alla interpretazione dello art. 172 del codice vigente, e cioè se debbano *tutti concorrere, i fatti* sopra enumerati, comprovanti il possesso di stato, o se anche in difetto di taluno di essi, possa il giudice trarre la sua convinzione, ed ammettere l' azione, dai rimanenti e da altri fatti che si riesca a provare.

Sotto l' impero del codice vigente, che limita l' indagine al solo *possesso di stato di figlio legittimo*, il difetto di un solo di quegli elementi, difficile molto ad essere supplito da altri, poteva rendere fortemente sospetta l' indagine, onde una rigorosa limitazione ed interpretazione del disposto dell' art. 172 potrebbe apparire necessaria, come sembra si accenni a pag. 131 della *Relazione*, che accompagna il Progetto; ma identica disposizione viene ripetuta nel nuovo art. 300, che riguarda il possesso di stato dei figli naturali, e ciò sembra eccessivamente rigoroso, se non venga modificata in modo da poter fare intendere che, almeno in questo caso, la parte interessata possa ricorrere ad altri elementi di prova, nella mancanza di taluno di quelli indicati, ed al magistrato possa essere consentita una maggiore libertà di giudizio nel valutarli.

Trattandosi di figlio naturale, può ben avvenire, per ragioni ovvie, che, pur concorrendo molti elementi da cui si desuma il possesso di stato di figlio naturale, ne manchi taluno dei tre indicati dalla legge.

Così può il padre aver denunziato il figlio sotto il nome della madre soltanto e, appunto per la sua condizione di illegittimità, non avergli voluto dare il proprio cognome, pur avendolo trattato come figlio ed avendo provveduto al suo mantenimento, alla sua educazione, ed al collocamento di esso, ed essendo stato costantemente riconosciuto come tale nella società; può, viceversa, avergli dato il proprio cognome e, pur non avendolo tenuto presso di sè — forse per ostacoli indipendenti dalla sua volontà —, ma trattandolo apparentemente come figlio,

può aver provveduto al suo mantenimento, alla sua educazione, al suo collocamento, tanto da essere riconosciuto da tutti nella società come suo figlio naturale.

Ciò può anche essersi verificato sotto l'impero della legge vigente, anche e principalmente per figli, dei quali è espressamente vietato il riconoscimento, ed è noto più di un caso in cui figli naturali *adulterini*, per parte della madre, vivente separata dal proprio marito, e pubblicamente convivente col padre di questi figli, siano stati essi dichiarati, e siano in atto iscritti nei registri dello stato civile, sotto il nome del marito della donna che li ha procreati, che può essere interessato, non certo moralmente, a non disconoscerli.

Essi, in certi casi, intanto, pur non portandone il nome, e coabitando coi veri genitori, sono da costoro mantenuti ed educati, e possono essere stati da tutti, *anche dai parenti*, riconosciuti come figli naturali di quello che è il loro vero padre, e non dell'altro.

A costoro manca il *nomen*, anzi ne hanno uno diverso, anche perchè sotto l'impero del codice vigente non potrebbe essere diversamente; eppure hanno indubbiamente il possesso di stato di figli naturali, che non potranno mai far valere, pur sotto l'impero della legge più benigna, che si attende con tanta speranza, se l'art. 300 del Progetto dovesse rimanere nella attuale sua redazione, e se la interpretazione di esso dovesse, in futuro, essere restrittiva e rigorosa, come sembra desumersi dalla *Relazione*.

A conclusione di queste considerazioni, e perchè specialmente già i nati adulterini, sotto l'impero del codice vigente, che non potevano quindi essere dichiarati sotto nome del vero padre, non trovino ostacoli in una rigorosa interpretazione dell'art. 300 e nei motivi accennati nella *Relazione*, si propone che, pur restando inalterata la redazione dell'art. 264 del Progetto, identico al vigente art. 172, che, come ben rileva la *Relazione*, sembra che nella pratica non abbia dato luogo a difficoltà, si modifichi invece l'art. 300, in modo che si intenda, dalla diversa dizione, che possa essere ammessa l'azione anche in difetto di taluno dei fatti principali indicati, e che il giudice possa trarre le prove necessarie da altri fatti.

Si propone, quindi, che l'art. 300, sia modificato così: Il possesso di stato di figlio naturale risulta da una serie di fatti, che, nel loro complesso, costituiscono un grave indizio delle relazioni di filiazione tra una persona e colui al quale la paternità si attribuisce, come, ad esempio, tra i principali di questi fatti possono annoverarsi:

*a*) che la persona abbia sempre portato il cognome di colui che essa pretende essere suo padre naturale;

*b*) . . . . . ;

*c*) . . . . . ; ecc.

Sembra che così risulti chiaro che la disposizione contenga una *esemplificazione*, e non una indicazione tassativa, da osservarsi rigorosamente.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria** — (Rel. Avv. *Mafrici*): Sembrerebbe non inutile stabilire un limite di anni, in cui il possesso di stato di figlio naturale sia durato, perchè questo possa invocarsi ai fini del riconoscimento.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Abello*): Parrebbe qui essere meglio non parlare di *serie di fatti*, come se ne parla all' art. 214 del Progetto ed all' art. 172 del codice civile, perchè, superata la difficoltà — come il Progetto ha superato — dell' ammissibilità del principio, nel nostro diritto, di un possesso di stato per il figlio illegittimo, sembra si debba ritenere che, tenuto conto delle cautele poste dalla legge ed attuabili dal magistrato che deve giudicare, anche un solo fatto possa, talvolta, costituire la prova del possesso di stato, tanto più che anche qui si richiede soltanto che risulti un indizio dei rapporti di filiazione e si tratta unicamente di condizione per poter esperire l' azione diretta ad ottenere la dichiarazione giuridica della paternità naturale.

Sembrerebbe più opportuno modificare la prima parte del primo periodo in questo senso: *Il possesso di stato di figlio naturale risulta da uno o più fatti che per sè o nel loro complesso* e pel modo, pel tempo, per le persone tra cui si manifestano e durano, ecc.

## Art. 301.

*(Limiti alla dichiarazione di paternità)*

Non si può fare luogo alla dichiarazione di paternità se risulti che, al tempo del concepimento, la madre era notoriamente di cattivi costumi od ebbe rapporti sessuali con altri.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Catanzaro** — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*): Questa disposizione sembra considerare il notorio mal costume della madre come una vera condizione preclusiva per l'esperimento dell'azione. Se così è, può sembrare superflua ed equivoca l'altra espressa limitazione, relativa ai rapporti sessuali di essa madre con altri. Perchè, o la sussistenza di questi rapporti è notoria, e allora rientrano nella prima

limitazione; oppure essi, per avventura, non sono qualificati dalla notorietà come espressione di mal costume, e allora rappresentano una mera circostanza di fatto, che, provata, potrà essere apprezzata, nel merito della contestazione, come elemento di dubbio circa la consistenza della domanda.

**Sezione di Corte di Appello di Lecce** — (Rel. Pres. *Camassa*): La frase *cattivi costumi* è molto generica ed equivoca; sufficiente garanzia è l'altro limite che la donna non abbia avuto rapporti sessuali con altri al tempo del concepimento.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Questa disposizione, che corrisponde a quella già contenuta nell'art. 340 della legge francese del 1912, è pienamente giustificata, perchè, se durante il periodo legale del concepimento la madre era notoriamente di cattivi costumi od ebbe rapporti sessuali con altri, viene meno il requisito della *probabilità* e della *verosimiglianza*, che deve concorrere in un accertamento delicatissimo e che è fondato sempre su *presunzioni*, data la incertezza obiettiva della prova della paternità, per lo meno allo stato attuale delle ricerche scientifiche.

**Corte di Appello di Venezia**—(Rel. Cons. *Colagrosso*): Elemento di indiscussa efficacia causativa, e perciò degno di plauso, è quello di negare l'azione quando la donna fosse di facili costumi o avesse avuto rapporti con altri.

Siffatta limitazione è, in sostanza, un ritorno all'antica *exceptio plurium concumbentium*, del diritto comune e a quella *arcta custos ventris*, già posta dal diritto canonico, per esprimere l'assoluta mancanza di relazioni della donna.

## UNIVERSITA'

**Università di Bari** — (Rel. Prof. *Macchia*): Stabilito che non possa farsi luogo alla dichiarazione di paternità, se risulti che al *tempo del concepimento* la madre era *notoriamente di cattivi costumi od ebbe rapporti sessuali con altri*, come si può escludere addirittura il diritto agli alimenti del figlio? Eppure il Progetto così ha voluto, mentre avrebbe potuto disporre un obbligo agli alimenti fondato sul *fatto del concepimento nel periodo del congiungimento*, obbligo, come tale, distinto dall'altro, fondato sull'accertato vincolo di filiazione naturale, affinchè al figlio, negato il padre, potesse essere concesso un obbligato agli alimenti.

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Il Progetto esclude l'azione, se risulti che al tempo del concepimento la madre era notoriamente di cattivi costumi o aveva rapporti sessuali con altri. Ora, nella ipotesi di pluralità di concubenti, deve senz'altro escludersi ogni diritto, anche alimentare, del figlio? Questi deve perire o pesare, quando questa giungerà a tempo, sulla pubblica beneficenza, mentre i suoi possibili padri rimarranno del tutto indisturbati? Il Progetto tace, ma le legislazioni più progredite, come già il diritto comune, non accettano, com'è noto, questa conclusione. Sembra che potrebbe trovare posto nel nostro Progetto, come nel ricordato progetto germanico del 1929, un obbligo alimentare a favore del figlio, fondato non sul vincolo di filiazione, ma sul fatto del congiungimento nel periodo del concepimento, un obbligo, s'intende, meno grave ed esteso, di natura essenzialmente diversa, che dovrebbe far carico ai vari concumbenti, col solo limite della condotta notoriamente cattiva della madre.

Accanto a questa speciale figura di obbligati, indipendentemente dall'accertata esistenza di un rapporto di paternità, si crede che opportunamente sarebbe introdotta nel Progetto (in diverso avviso va la *Relazione*, pag. 157) la figura del padre, che avesse gli obblighi, ma non i poteri e i diritti dipendenti dalla paternità naturale, per i casi in cui la procreazione fosse originata da un delitto o da un grave abuso del padre.

Infine, dovrebbe essere concessa alla madre azione per il rimborso di spese e il risarcimento del danno patrimoniale, occasionati dalla gravidanza e dal parto. Risulta dalla *Relazione* (pag. 155 e seg.) che i relatori erano proclivi a concedere, sull'esempio di varie leggi straniere e della nostra tradizione, quest'azione alla madre, circondandola delle opportune cautele, ma che la Commissione si è dichiarata contraria, ancora una volta, per un riguardo ai giovani inesperti, dei quali, come si vede, la Commissione si è molto preoccupata, e perchè provvederebbero meglio le leggi a tutela della maternità e dell'infanzia. Poichè si è accennato alla considerazione che si deve fare dei rapporti fra legislazione civile e legislazione sociale, è chiaro come questo richiamo non costituisca affatto una buona ragione. Quanto all'altra, sembra evidente come più che il riguardo ai «giovani inesperti», s'imponga quello per la donna, in cui si compie il prodigioso miracolo della maternità. Indipendentemente dalla seduzione, che può anche mancare, alla madre bisognosa, eventualmente anche prima del parto, dovrebbero essere rifuse le spese e risarcito il danno, perchè qui, non al vantaggio della madre si mira, ma al *vantaggio del figlio, per la cui vita,* dalla madre, quelle spese sono incontrate, quel danno è sopportato.

**Università di Genova e Università di Parma** — (Rel. Prof. *Allara*): Il Progetto, dopo avere stabilito che non si può far luogo alla dichiarazione di paternità, se risulti che al tempo del concepimento la madre

era notoriamente di cattivi costumi ed ebbe rapporti sessuali con altri, nulla ha detto in ordine al diritto alimentare. Pertanto vien fatto di domandare: la *exceptio plurium concumbentium* dovrà portare ad una completa irresponsabilità di ciascuno dei concumbenti, anche in ordine ad una pensione alimentare verso colui che di uno di essi è figlio? Ricordo che il recentissimo progetto germanico obbliga ciascuno dei concumbenti agli alimenti verso il figlio, pur regolando questo obbligo, in guisa da risultare meno grave ed esteso che quello del padre:

**Università di Messina** — (Prof. Rel. *Degni*): Si è esclusa, giustamente, in ogni caso, la dichiarazione giudiziale di paternità quando la madre era notoriamente di cattivi costumi ed ebbe rapporti sessuali con altri.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel Prof. *Barassi*): Il Progetto risolve negativamente, dal punto di vista della dichiarazione di paternità, la vessatissima questione circa l'opponibilità della *exceptio plurium concumbentium*, cui un'altra opinione voleva attribuire l'effetto della responsabilità solidale dei concumbenti o la loro responsabilità *pro rata*. Che la soluzione proposta sia l'unica plausibile è troppo ovvio, posto che il fondamento dell'azione è proprio la ricerca della paternità, per la costituzione di uno stato familiare, non per la semplice attribuzione degli alimenti: scopo di carattere patrimoniale, che può anche autorizzare un'altra soluzione più spicciativa. Se più sono i concumbenti, manca la possibilità, assolutamente, di porre in essere il fatto generatore della paternità: e la conseguenza dolorosa, che il figlio non sia in grado di riconoscere il padre, è inevitabile.

**Università di Pavia** — (Rel. Prof. *Gangi*): Meritevole di accoglimento è la limitazione per cui non si può far luogo alla dichiarazione di paternità, se risulti che al tempo del concepimento la madre era notoriamente di cattivi costumi.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Aquila** — (Rel. Avv. *Bernardi*): Quella sanzionata in questo articolo è una norma di evidente utilità.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Benevento**: *Vedasi l'osservazione all'art. 299.*

**Commissione Reale Avvocati di Brindisi**: L'art. 301 non pare ben collocato, in sede di inammissibilità dell'azione.

La eccezione riguardante il supposto notorio dei cattivi costumi della madre all'epoca del concepimento implica una indagine troppo delicata da poter essere espletata in un'inchiesta sommaria dal tribunale.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Capodistria**: L'*exceptio plurium concumbentium* viene accolta, ed è bene che ciò sia, per quanto la possibilità di tale eccezione sarà per dare adito, a uomini poco scrupolosi, di esperire il tentativo di gettare del fango su ragazze e su donne oneste, con cui ebbero relazioni carnali. Dovrà il giudice saper vagliare e stroncare già all'inizio simili tentativi poco onesti.

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Rovelli*): Ci guardiamo bene dal misconoscere la saggezza della norma. Ma essa assume, nel Progetto, un carattere di rigidezza eccessiva. Perchè enunciarla a sè, in un articolo speciale, colla forma recisa di un principio?

Il padre presunto può trovare nella norma — come è espressa — un mezzo insidioso, e talvolta diffamatorio, di resistenza. Meglio rimettersi, in tal caso, all'indagine del magistrato. La condotta della donna, al tempo del concepimento, costituirà sempre (come costituisce oggi nell'ipotesi dell'art. 189) un mezzo implicito di eccezione. I « casi », infatti, dell'art. 299 indicano i requisiti indispensabili dell'azione. Non vincolano per nulla il giudizio del magistrato, che potrà, sempre, quando ne sia richiesto, investigare e valutare, nonostante i presupposti dell'art. 299, la condotta della donna al tempo del concepimento.

**Commissione Reale Avvocati di Ivrea** — (Rel. Avv. *Quilico*): Giustamente, se pure alcuno dei casi determinanti la azione fosse invocabile, soccorre l'ipotesi della eccezione *plurium concumbentium*, ad evitare la strana responsabilità solidale o pro rata.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Macerata**: L'articolo non può costituire una valida difesa pei galantuomini contro la callidità di certe femmine, data la impossibilità della prova dei rapporti sessuali con altri.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Matera**: E' particolarmente notevole la disposizione contenuta in questo articolo. Tale disposizione, mentre conferma il concetto che l'indagine sulla paternità naturale debba e sere sempre fatta con criteri rigorosi, elimina il pericolo d'immorali speculazioni da parte di donne di cattivi costumi.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Melfi** — (Rel. Avv. *Picece*): Non possiamo aderire al divieto di quest'articolo, perchè oggi l'esame fisionomico e del sangue possono costituire mezzi sicuri per accertare la paternità.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Modena** — (Rel. Avv. *Gaudenzi*): Si dà veste positiva a quella, che in dottrina e in giurisprudenza si vuol chiamare *exceptio plurium concumbentium.*

L'opportunità di simile restrizione non è neppur lontanamente discutibile: è troppo noto come le donne che restano incinte ed hanno diversi amanti, attribuiscono regolarmente la paternità del nato o nasciturο al più ingenuo e più ricco, non a colui che veramente ritengono che sia il padre.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia** — (Rel. Avv. *Celli*): L'articolo potrebbe essere ridotto alla più breve espressione: *Non è ammessa la dichiarazione di paternità, ove sia notorio avere avuto la madre rapporti sessuali con altri.*

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Pola** — (Rel. Dott. *De Vescovi*): Questo articolo, se fosse definitivamente adottato in un nuovo codice, darebbe luogo a gravi incovenienti e annullerebbe l'efficacia e l'importanza delle nuove e tanto attese norme, sancite nel-art. 299. Giacchè è troppo grave, per esempio, negare la dichiarazione di paternità, sol perchè la donna era notoriamente di cattivi costumi.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria** — (Rel. Avv. *Mafrici*): Provvida la disposizione che nega l'azione, se al tempo del concepimento del figlio la donna fosse di cattivi costumi o avesse avuto rapporti con altri.

**Commissione Reale Procuratori di Santa Maria Capua Vetere** — (Rel. Avv. *Gaglione*): Sembra opportuna la soppressione di una limitazione assoluta ed aprioristica, in contrasto possibile col secondo alinea dell'art. 299, essendo appunto assai facile il concubinato con donna di cattivi costumi, ed anche con l'istituto del preventivo giudizio di ammissibilità dell'azione, che — nell'impero di questo articolo — sarebbe privato del suo campo di più pratica ed utile attuazione e perderebbe, quasi, ogni ragione di esistenza. I « giovani inesperti e doviziosi », quando siano veramente inesperti ed incolpevoli, troveranno la prima e più efficace difesa nell'esperimento del giudizio sull'ammissibilità. Sembra che si tuteli assai meglio l'onesta inesperienza, quando

anche ad essa siano imposti prudenti e giudiziosi controlli, senza clausole generali di irresponsabilità, nella gran parte dei casi non meritata e giustificata.

**Commissione Reale Procuratori di Torino**: Sarebbe forse *conveniente* togliere l'ultima frase *od ebbe rapporti sessuali con altri.* L'indicazione è inutile ed ingombrante.

Quando si dice che la ricerca della paternità è vietata *quando la madre era notoriamente di cattivi costumi*, si comprende necessariamente il caso di rapporti sessuali con altri.

Bisognerebbe meglio determinare quando è che la madre è di *cattivi costumi*; con maggiore specificazione forse si potrebbe aggiungere il caso in cui la madre ha tenuto celata la nascita.

**Commissione Reale Avvocati di Treviso e Belluno** — (Rel.ri Avv.ti *Salsa* e *Olivi*): Questa norma potrebbe dar luogo a scandali, abusi ed errori. Se ne propone l'abolizione.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Particolare attenzione merita certamente l'*exceptio plurium concumbentium.*

Nelle legislazioni straniere, come è noto, sono state a tale proposito sperimentate tre differenti soluzioni:

*a*) secondo la legge danese e norvegese, tutti i concumbenti sono tenuti in solido al pagamento degli alimenti, senza che però, fra loro e la prole venga costituito alcun rapporto familiare; questa soluzione viene caldeggiata anche in Austria *de jure condendo*;

*b*) secondo la legge germanica, svizzera ed olandese, i concumbenti sono liberi da ogni obbligo; basta quindi provare che la donna ebbe nel periodo critico rapporti sessuali con più uomini, perchè cessi ogni loro obbligazione;

*c*) secondo il sistema svedese ed austriaco, il tutore può promuovere l'azione di paternità contro uno qualsiasi dei concumbenti, a sua scelta.

Taluni commissari si sono pronunciati per l'accoglimento del sistema danese-norvegese, però opportunamente temperato.

Essi proporrebbero, cioè, che nel caso *plurium concumbentium*, fosse esclusa unicamente la dichiarazione di paternità, non essendo evidentemente possibile far dichiarare contemporaneamente più padri, mentre dovrebbe essere ammessa un'azione solidale (arg. 1156 cod. civ.) limitatamente agli alimenti, contro tutti coloro che, provatamente al tempo del concepimento, ebbero rapporti sessuali con la madre, e ciò semprechè quest'ultima non fosse, da sola, in grado di sopperire ai bisogni del figlio.

La maggioranza della Commissione proporrebbe che la riforma si orientasse piuttosto verso il sistema germanico-svizzero-olandese, par-

tendo dal principio che solamente chi è padre può essere tenuto agli alimenti e considerando d'altra parte non morale offrire alle donne di facili costumi il sussidio della responsabilità solidale di terzi, per pagare i frutti dei suoi illeciti amori.

Non si nega che talvolta l'*exceptio plurium concumbentium* possa favorire — attraverso compiacenti testimonianze — facili scappatoie ad astuti don Giovanni; ma sarà compito del giudice impedirle, ove sia il caso. Più grave, comunque, è certo il pericolo dei ricatti, nel caso opposto.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona** — (Rel. Avv. *Baliscrema*): La limitazione potrebbe forse venir tolta nel caso (contemplato ai nn. 1° e 2° dell'art. 299) di unione non effimera, al tempo del concepimento, tra la madre e colui al quale si attribuisce la paternità.

Crediamo, infatti, che le stesse ragioni, per cui nell'interesse del figlio nato da un matrimonio legittimo non si ammette il di lui disconoscimento per cattiva condotta della madre debbano valere per concedere al figlio illegittimo, anche se di donna di cattivi costumi, l'azione di dichiarazione giudiziale della paternità, in confronto dell'uomo che conviveva con la di lui madre, non precariamente, ma, di fatto, in istato quasi matrimoniale.

## ENTI DIVERSI

**Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia**: Questa limitazione è ispirata al proposito, espresso nella *Relazione*, di evitare «che le nuove disposizioni favoriscano le insidie tese a uomini, più spesso giovani inesperti e doviziosi, per iniziativa o per la occulta complicità di donne perdute o senza scrupoli». Ma è certo che, per quanto determinata da un proposito nobilissimo, la limitazione, così com'è posta, può d'altra parte condurre al risultato di escludere ingiustamente, nella grande maggioranza dei casi, la dichiarazione di paternità. Ed infatti, corrispondendo il tempo del concepimento al periodo intercorrente tra il 180° e 300° giorno dalla nascita del figlio, non sarà difficile al convenuto di provare, anche con l'ausilio di testimoni compiacenti o di quella inafferrabile ed evanescente voce pubblica, che così spesso, in mancanza di altri elementi più positivi, serve di base alle Autorità locali per informazioni sommarie sulla condotta morale dei cittadini, non sarà difficile di provare che in questo periodo di quattro mesi la donna sia stata notoriamente di cattivi costumi o che almeno abbia avuto rapporti con un altro uomo, anche quando i rapporti con questo altro uomo siano insussistenti o si siano effettuati dopo il concepimento in senso fisiologico.

L'azione dovrebbe essere esclusa solo quando risultasse che al tempo del concepimento la madre fosse dedita alla prostituzione. In ogni altro caso, l'*exceptio plurium concumbentium* dovrebbe avere il risultato di far dichiarare, agli effetti dell'obbligo della prestazione degli alimenti, la responsabilità di tutti gli individui, che al tempo del concepimento avessero avuto rapporti con la madre.

## Art. 302

(Art. 190 codice civile)

(*Dichiarazione di maternità*)

La maternità può essere dichiarata giudizialmente anche fuori dei casi precisti dall'articolo 299.

Essa è dimostrata mediante la prova dell'identità di colui che si pretende essere il figlio con quello che fu partorito dalla donna, che si assume esserne la madre.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Veneziani*): In questa materia il Progetto si attiene, sostanzialmente, a quanto dispone il codice vigente (art. 190): peraltro si ammette dal primo, molto giustamente, qualsiasi mezzo di prova, senza le limitazioni che oggi esistono in materia di prova testimoniale (per l'ammissibilità della quale il codice vigente esige il principio di prova per iscritto o il concorso di presunzioni gravi, precise e concordanti). E che sia così, lo dimostra l'art. 312 del Progetto, che è comune alle ricerche della paternità e della maternità.

**Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta:** Assai pericolosa è la norma contenuta in questo articolo, appunto perchè infida e pericolosa è la prova della identità di colui, che si pretende essere figlio, con quello che fu partorito dalla donna, che si pretende essere madre. E converrebbe riunire sotto lo stesso art. 299 le norme dirette ad ottenere il riconoscimento così della paternità come della maternità. Invero la prova della identità richiesta dall'art. 302 non può aversi che per testimoni o per presunzioni di fatto, sempre equivoche ed infide, a meno che esse non trovino riscontro in alcuna delle ipotesi specificate in detto art. 299.

**Corte di Appello di Messina** —(Rel. Cons. *Pensavalle*): Anche per la *maternità* la limitazione della prova testimoniale al caso del concorso del principio di prova per iscritto o di presunzione ed indizi abbastanza gravi, è una garanzia valida per la importanza della indagine, sia pure intesa in senso lato, anche oltre i casi ammessi per la ricerca della paternità.

## UNIVERSITA'

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): Quanto alla dichiarazione giudiziale della maternità nulla di rilevante è da osservare: si approva la larghezza con cui, anche tradizionalmente, è riconosciuta; e si può anche ammettere l'estensione anche a questa azione della prudenziale *causae cognitio* preliminare e la comminazione di una multa (art. 302).

## CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

Tanto nel testo di questo articolo, quante nel testo dell'art. 312, è consentita una libertà e larghezza di prova della maternità o paternità naturale, che apparisce eccessiva e che dovrebbe essere temperata.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: La dichiarazione giudiziale di maternità è stata ammessa con la maggior larghezza e liberata dalle limitazioni apposte alla prova testimoniale.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Novara** — (Rel. Avv. *Piccinini*): Per i motivi già esposti, commentando il n. 2° dell'art. 299, si fanno voti perchè a questo art. 302 venga aggiunto il seguente capoverso: " Se l'azione è diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale della maternità naturale di un figlio adulterino, la stessa non è ammissibile, se il figlio stesso non può essere riconosciuto a sensi dell'articolo 279 „.

## Art. 303

(*Azione promossa dal figlio o dai suoi discendenti*)

L'azione diretta alla dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità naturale può essere promossa dal figlio e, dopo la morte di lui, dai suoi discendenti legittimi, se egli sia morto in età minore od entro due anni dalla maggiore età. Questi non possono più promuovere l'azione dopo decorsi due anni dalla loro maggiore età.

L'azione già promossa dal figlio, in caso di morte di lui, non può assere proseguita che dai suoi discendenti legittimi.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Veneziani*): Il nostro codice, come è noto, a proposito della legittimazione ad agire per la dichiarazione della paternità o della maternità contiene una deplorevole lacuna, fonte di molte questioni. Basterà ricordarne alcune: se tale azione spetti a chiunque vi abbia interesse, oppure al solo figlio od anche ai discendenti ed agli eredi di questo; se sia applicabile per analogia l'art. 178 del codice civile relativo al reclamo dello stato di figlio legittimo.

Il Progetto, invece, provvede minutamente a disciplinare tale azione con gli articoli 303 a 306, seguendo appunto la teoria, oggi prevalente in dottrina, dell'applicazione analogica dell'art. 178 suaccennato, con talune modifiche, e stabilendo termini precisi, entro i quali l'azione deve essere esperita, a pena di decadenza, allo scopo di non prolungare eccessivamente il pericolo di turbamenti familiari.

Disposizioni tutte che non possono dar luogo, ad avviso della Corte, ad alcun dissenso, in quanto esse rispondono, ad un tempo, alle necessità pratiche che si sono manifestate nei vari casi, che hanno formato oggetto di contestazione giudiziaria durante l'applicazione del patrio codice, e provvedono a non tenere troppo incerti i rapporti familiari.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Si approva il principio *unitario*, stabilito anche per la filiazione legittima, che dopo la morte del figlio l'azione non possa essere promossa che in termini ristretti dai soli *discendenti legittimi*, esclusi gli *eredi*, i quali non devono, per i soli interessi patrimoniali, reclamare *uno stato di fi-*

*liazione*, che solo può essere domandato per un fine superiore da chi è legato al defunto da *vincoli di sangue*.

Per ragione, però, di ordinamento, poichè il Progetto riconosce che, almeno in parte, vi possa essere una certa analogia fra l'azione di *reclamo della legittimità* e l'azione di *dichiarazione della filiazione naturale*, regolata, rispettivamente, dagli articoli 276 e 303 del Progetto stesso, si propone di adoperare nei due casi, una stessa disposizione, sia per la legittimazione attiva, che per il termine dell'esercizio dell'azione, ciò che non è stato fatto, perchè nell' art. 276 è detto che dopo la morte del figlio l'azione può essere promossa dai *figli legittimi* di lui, se egli sia morto in età minore o nei *cinque* anni dopo compiuta l'età maggiore; e nell'art. 303, invece, è stabilito che dopo la morte del figlio, l'azione può essere promossa dai *discendenti* legittimi di lui (locuzione più estesa di quella dei figli legittimi), se egli sia morto in età minore o entro *due anni* dalla maggiore età.

Inoltre, sempre per la stessa ragione di coordinamento tra le varie disposizioni del Progetto, si fa rilevare che l'ultimo comma dello stesso art. 303 dichiara : « L'azione già promossa dal figlio in caso di morte di lui, non può essere proseguita che dai suoi discendenti legittimi ».

Invece, l' art. 293, secondo comma, dello stesso Progetto, in una disposizione analoga, si esprime nel modo seguente : « Se chi ha impugnato il riconoscimento muore mentre pende il giudizio, questo può essere proseguito dai suoi eredi ».

In questa seconda locuzione è meglio scolpito il concetto che solo il *giudizio pendente* può essere proseguito ; e, per evitare questioni nell' applicazione della legge, si propone che sia adoperata quest' ultima espressione nell' art. 303, sebbene derivi dai principi generali che non si possa più parlare di *prosecuzione di azione*, se già vi sia stato recesso o perenzione d' istanza (v. art. 108, ult. comma, del codice civile).

**Corte di Appello di Venezia** — (Rel. Cons. *Colagrosso*) : Il Progetto, aderende al più autorevole indirizzo dogmatico ed allontanandosi dalla disciplina variamente foggiata dalle leggi straniere e dai precedenti progetti, ha fissato il principio centrale che l'azione, in parziale analogia di quella per il reclamo di stato di figlio legittimo, compete soltanto al figlio e, sotto determinate condizioni, lui morto, ai suoi discendenti legittimi.

## UNIVERSITA'

**Università di Bari** — (Rel. Prof. *Macchia*) : L'azione diretta alla dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità naturale non dovrebbe concedersi — sia pure nei limiti disposti dall'art. 303 del Progetto — ai discendenti legittimi del figlio, poichè l'interesse — non certamente

pecuniario, come ha, con esattezza, escluso il Progetto, in cui di conseguenza si nega l'azione agli eredi in genere —, che questi avrebbero, non potrebbe essere preso in considerazione da un punto di vista strettamente giuridico, tenuto conto che essi agirebbero per un diritto, del quale, per la sua natura particolare, non potrebbe parlarsi, perchè non vi è più la persona a cui esclusivamente doveva inerire. In verità vi è stato di recente chi si è mostrato di parere completamente opposto, sostenendo che legittimati ad agire dovrebbero essere non solo i discendenti legittimi del figlio naturale, ma tutti i discendenti naturali, e ciò per evitare la discordanza col riconoscimento, che può essere fatto anche in favore dei figli naturali, riconosciuti del figlio naturale. Ma tale opinione si fonda su di una inesatta valutazione dei due atti, e perciò non ha alcuna importanza.

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): A parte il voto, già espresso, di estendere la parentela naturale oltre i limiti, in cui la riconosce il Progetto, accogliendosi il quale voto, si dovrebbe corrispondentemente allargare la cerchia delle persone, in cui favore può essere fatto il riconoscimento del figlio premorto (art. 282) e di quelle che, dopo la morte del figlio, possono proporre l'azione di reclamo, sembra opportuno legittimare all'azione, nel 1° e nel 2° comma (se non si crede di sopprimere il 2°, com'è stato soppresso il capoverso dell'art. 178 del codice), insieme ai discendenti legittimi, anche i *figli naturali riconosciuti* del figlio naturale, in conformità dell'art. 282 del Progetto e dell'art. 51 del progetto Scialoia, che precisamente legittimava all'azione anche i figli naturali riconosciuti.

**Università di Firenze** — (Rel. Prof. *Brunetti*): *Vedasi l'osservazione all'art. 304.*

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degni*): Si è risoluta affermativamente la questione della trasmissibilità attiva e passiva dell'azione di paternità naturale. Si è concessa l'azione dopo la morte del figlio ai suoi discendenti legittimi, se egli sia morto in età minore o entro due anni dalla maggiore età e non dopo decorsi due anni da che tali discendenti hanno raggiunto la maggiore età. Si è concessa l'azione contro gli eredi del genitore dopo un anno dalla morte di questo.

Non mi pare che il sistema adottato sia censurabile. Forse sarebbe opportuno stabilire i termini di decadenza anche rispetto al figlio, come facevano i progetti del 1906 (Gallo, Orlando) e del 1910 (Scialoia) e potrebbe stabilirsi, a mio avviso, il termine di tre anni dalla maggiore età.

**Università di Padova** — (Rel. Prof. *Ravà*): Era necessario, di fronte al silenzio del codice vigente, stabilire chi sia attivamente e passivamente legittimato all'azione; e il Progetto lo ha fatto minuziosamente, con una serie di norme, opportune in massima, discutibili in qualche particolare, il cui esame però esorbita dai limiti imposti a questa relazione.

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Caltagirone**: La disposizione è commendevole.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Caltanissetta** — (Rel. Avv. *Crescimanno*): Pare che questa azione, d'indole così delicata, dovrebbe durare il meno possibile, e quindi non dovrebbe essere trasmissibile al figlio legittimo del figlio naturale, che nel solo caso in cui questi sia morto nella minore età.

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Rovelli*): Approviamo pienamente le disposizioni degli articoli 303 e 304, che restringono il diritto dell'azione nell'ambito del figlio e dei suoi o discendenti (art. 303) o figli (art. 304) legittimi.

Sarebbe, invero, inopportuno e pericoloso estendere l'azione ad altri gradi di parentela o, peggio ancora, agli eredi. E ciò per innegabili ragioni di equità, di moralità e di diritto. L'azione " ad ottenere la ricerca della paternità „, per quanto ammessa, conserva sempre un carattere di gravità, e quindi di eccezione.

Propendiamo, però, ad aumentare i termini di decadenza, portando a tre anni quelli dell'art. 303; a due anni quello della prima parte dell'art. 304; a tre anni ed a sei mesi, rispettivamente, quelli della seconda parte dell'art. 304; ad un anno quello dell'art. 305.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Macerata**: Si impone prefiggere all'illegittimo un termine di decadenza, relativamente breve, per proporre l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità naturale, allo scopo di apprestare una qualche valida difesa a chi potrebbe anche essere vittima di una turlupinatura.

In difetto di detto termine, ad esempio, lo studente a pensione, dopo decorsi trenta o quaranta anni, potrà essere chiamato padre dal figlio che la sua padrona di casa concepì in quel tempo.

**Commissione Reale Procuratori di Pola** — (Rel. Dott. *De Vescovi*): L'azione diretta alla dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità naturale dovrebbe essere accordata non soltanto al figlio e, dopo la morte di lui, ai suoi discendenti *legittimi*, ma pure ai figli *naturali* di quello. Perchè *anche* in questo caso si vuol mantenere disparità di trattamento tra i figli naturali e i figli legittimi? L'opinione contraria è palesamente ingiusta, e la Commissione non ha portato alcun valido e convincente argomento a suo sostegno.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Abello*): Si troncano gravi questioni sorte sulla *legittimazione attiva e passiva dell'azione*, col concedere l'azione al figlio e, entro dati termini, dopo la sua morte, ai suoi discendenti legittimi, e col disciplinare la legittimazione passiva degli eredi del genitore nei termini dettati dagli articoli 304 e 305, secondo i necessari chiarimenti della elaborata *Relazione* estesa dal prof. SEGRE' (pagg. 150 e 153).

**Commissione Reale Procuratori di Torino**: Il Progetto pone diversi termini per l'esperimento dell'azione diretta alla dichiarazione giudiziale di paternità, ed i casi in cui tale azione venga esercitata dagli eredi e contro gli eredi.

Sarà conveniente anche l'apposizione di un termine alla *azione del figlio*, per non prolungare indefinitivamente uno stato incerto e rendere possibile l'inizio di un'azione di tale natura dopo quaranta o cinquanta anni dalla nascita.

Si potrebbe stabilire che il figlio, che vuole valersi di tale diritto, dovrà promuovere l'azione entro *cinque anni* dal raggiungimento della maggiore età e che dopo sarà decaduto.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Si ritiene che la stessa facoltà che viene riconosciuta ai discendenti legittimi, debba essere riconosciuta anche ai discendenti illegittimi riconosciuti.

Non si vede ragione perchè questi ultimi non debbano avere la facoltà di far accertare, entro i limiti fissati dalla legge, che il loro genitore era a sua volta figlio naturale di una determinata persona e perchè quest'ultima abbia ad essere liberata dai suoi obblighi.

Tale liberazione si risolverebbe, il più delle volte, in un danno manifesto del discendente illegittimo riconosciuto, il quale, morto il padre, potrebbe trovarsi ad essere privato dei mezzi di sussistenza, mentre il presunto avo potrebbe essere in brillante condizione economica.

D'altronde il padre naturale defunto, coll'avere spontaneamente riconosciuto il figlio naturale, ha dimostrato chiaramente che non voleva fare alcuna differenza fra lui ed i figli legittimi.

## Art. 304

(*Azione promossa dopo la morte del genitore*)

L'azione non può essere promossa dopo un anno dalla morte del genitore.

Ma se in quel tempo il figlio era minore, egli può, anche se il detto termine è scaduto, promuovere l'azione, purchè ciò faccia entro due anni del raggiungimento della maggiore età. Se egli pure sia morto prima di raggiungere la maggiore età, l'azione può essere promossa dai suoi figli legittimi fino al termine di due mesi dal giorno in cui egli l'avrebbe raggiunta.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Veneziani*): Si è creduto di ammettere la trasmissibilità dell'azione contro gli eredi del preteso genitore, col temperamento che essa debba esprimersi non oltre un anno dalla morte di costui, e, se in quel tempo il figlio fosse minore, entro due anni dalla maggiore età di quest'ultimo.

A questo punto la *Relazione* fa sapere che su tale disposizione vi è stata, fra i commissari, una appassionata disputa e che è prevalsa la opinione affermativa, sol perchè si è ritenuto che desse sufficiente garenzia, di rigorosa limitazione a quei casi in cui concorressero elementi importanti di presunzione a favore del reclamante, la preventiva *causae cognitio*.

Quale ragione giustificatrice si adduce, dal relatore, il diritto sacrosanto dei figli minori ad ottenere lo stato che a loro compete, diritto che deve soverchiare il timore di insidie o di ricatti, tanto più facile quando il preteso padre è morto e non è quindi più possibile che egli si difenda. D'altronde, continua il relatore, tali pericoli esistono anche quando il padre è infermo di mente, e nondimeno nessuno pensa di negare, in tal caso, l'azione.

In fine soccorre, ripetesi, la preventiva delibazione commessa al tribunale.

Ond' è che anche la Corte pensa che si debba superare la prevenzione a favore della prole naturale.

**Corte di Appello di Firenze** — (Rel. Cons. *Allegri*): Risulta dalla *Relazione* che molto disputato fu il punto riguardante la legittimazione passiva degli eredi del genitore. Il Progetto ha accolto, sia pur con notevoli limitazioni, la soluzione affermativa.

La Corte ha trovato materia di discussione, sia sul punto principale della trasmissibilità dell'azione, sia sulla convenienza di stabilire o meno un termine per l'esercizio dell'azione medesima, da parte del figlio.

Sul primo punto, la Corte ha finito col riconoscere preferibile la soluzione adottata nel Progetto, considerando che, se il pericolo di insidie e di ricatti sconsigliava di ammettere la trasmissibilità passiva dell'azione, era non meno vero e significativo: che i pericoli di tal genere si avrebbero anche quando il genitore, invece che morto, fosse infermo di mente, mentre in tal caso nessuno nega che l'azione possa essere promossa; che, sulla via di ammettere la legittimazione in oggetto, si era già quando si riteneva legittima la prosecuzione del giudizio, che il genitore alla sua morte avesse già promosso; che, in ogni modo, a difesa del genitore, si è prescritta la previa *causae cognitio*, che sarà anche più rigorosamente espletata, quando il genitore sia morto; che spesso il ritardo nel promuovere l'azione, più che a cattivi propositi, è dovuto a ragioni del tutto plausibili; che, infine, molte delle leggi più recenti ammettono la trasmissibilità in parola.

Invece, sul secondo punto, la Corte ha manifestato parere contrario al criterio, seguìto nel Progetto, di non stabilire alcun termine per l'esercizio dell'azione da parte del figlio, a differenza di quanto, invece, si è fatto nei riguardi dei discendenti del medesimo. Ha considerato all'uopo la Corte che, sia in omaggio al principio generale della stabilità e della certezza dei rapporti, sia per una fondata presunzione di rinunzia, sia per i gravi inconvenienti pratici che si verificherebbero, dovrebbe essere determinato il tempo entro cui l'azione potrebbe dal figlio esercitarsi.

Ha osservato che, in difetto, potrebbe aversi la stranezza di un giudizio promosso da persona di 50 o 60 anni e fondato sullo asserto che il convenuto, ormai ottantenne, ebbe, circa mezzo secolo addietro, relazione con una donna, per desumere, da ciò, l'esistenza del preteso rapporto di filiazione. Considerando altresì le enormi difficoltà di una prova contraria sull'oggetto di cui sopra, la Corte si è convinta della necessità di stabilire una decadenza, per il caso in cui, entro un congruo termine, l'azione di ricerca della paternità, pur potendo esserlo, non sia stata dal figlio esercitata; e perciò ha deliberato di proporre opportuna aggiunta nel testo dell'art. 303 del Progetto.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): E' stata concessa l'azione anche contro gli eredi del genitore defunto.

La questione è stata molto discussa per i gravissimi inconvenienti cui può dar luogo, ma, contenuta nei limiti stabiliti dal Progetto, essa deve essere ammessa ed è pienamente giustificata, perchè si deve pur prevedere il caso, che non è raro, di un genitore che muoia poco dopo il concepimento o la nascita del proprio figlio naturale, e non si può a questo togliere il diritto di far dichiarare il suo stato di filiazione naturale contro gli eredi del proprio genitore.

**Corte di Appello di Venezia** — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Opportunamente, mentre venne negata ogni legittimazione attiva del pubblico ministero se il figlio sia minorenne, e alla madre, quando non agisca nella sua qualità di rappresentante legale, e mentre, con pari opportunità, venne preclusa l'azione ai figli naturali del figlio naturale, fondatamente, l'azione fu, invece, riconosciuta, *jure proprio*, ai figli del figlio naturale predefunto.

Tale norma, poggiata sul concetto basilare che l'azione è intrasmissibile agli eredi come tali, onde essa vien attribuita, *recta via*, dalla legge, merita pieno consentimento, poichè la Corte ricorda che i tecnici della materia hanno già osservato come lo stato di famiglia abbia un carattere schiettamente personale e come, data la prevalenza degli interessi superiori che allo *status* si ricollegano, sia giuridicamente inoperoso il criterio della trasmissione ereditaria.

La posizione del giure di famiglia nel sistema del diritto, la cui speciale struttura importa che la tutela giuridica sia rivolta ad un interesse superiore a quello dei singoli, senza che perciò venga determinato un carattere schiettamente pubblicistico, chiarisce, dal lato logico e da quello giuridico, come l'azione di reclamo di paternità, al pari di qualsiasi altra azione di stato, debba avere gli attributi della intrasmissibilità, per cui sia da escludersi ogni forma di trasmissione, compresa quella derivante dal legato e dalla cessione dell' eredità.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): A " figli legittimi „ si propone di sostituire, per le considerazioni svolte sotto l'articolo precedente: " discendenti legittimi o figli naturali riconosciuti „. Non sembra vi sia ragione per una restrizione della legittimazione ad agire, nel caso qui previsto.

**Università di Firenze** — (Rel. Prof. *Brunetti*): Non ammetterei la trasmissibilità attiva e passiva dell'azione. Secondo me, era giustificato il dissenso, ricordato nella *Relazione* (pag. 150), che, particolarmente riguardo alla trasmissibilità passiva, aveva manifestato uno dei relatori, il consigliere Domenico Barone, venuto a mancare immaturamente durante la discussioni sul Progetto.

Noto specialmente che la grande difficoltà, quando non è assoluta impossibilità, della prova, si accentua, sovratutto nella complicazione della controprova, allorchè non è più tra i vivi la persona, che forse era la sola a conoscenza di talune delicatissime ed intime circostanze. Si tratta, d'altronde, di un interesse personalissimo, in cui l'elemento morale ha, o dovrebbe avere, decisa prevalenza sull'elemento patrimoniale.

E non vedo, ad esempio, quale interesse morale possa avere il figlio legittimo di una persona defunta a rendere pubblica giudiziariamente la propria origine, mediata, illegittima, col fornire la prova che il suo compianto genitore era un bastardo.

Osservo, poi, che opportunamente la legge francese del 1912 impone termini rigorosi all'azione, anche se questa è esercitata dallo stesso figlio contro il preteso padre, ancora vivente. Similmente proponevano taluni dei progetti italiani: così il disegno di legge preparato nel 1906 dalla Commissione per la riforma del diritto privato (Ministro GALLO e Ministro ORLANDO), il disegno di legge del Ministro SCIALOJA (1910). Invece il Progetto attuale esclude codesti termini di decadenza. Se esso divenisse legge, si verrebbe ad ammettere che un uomo, anche all' età di cinquanta o sessant'anni, potrebbe intentare l'azione contro l'asserto padre (o contro gli eredi di lui), per dimostrare, ad esempio, che questi, ora vecchio ottantenne, allorquando, sessant'anni fa, era studente, ebbe relazione troppo domestica con una donna appartenente alla famiglia, presso la quale si trovava a pensione. Si noti che, data sempre l'esclusione di limiti d'età per la donna (e per l'uomo), il contatto sessuale, che si vuol provare, potrebbe anche essere stato fra lo studente di liceo e una donna di trenta o quarant'anni, da stimarsi, nelle battaglie d'amore, piuttosto sapientamente agguerrita per l'attacco, che ingenuamente fiacca ed inerme nella difesa. Francamente, data la materia scabrosa, tanto per la prova quanto per la controprova, non c'è bisogno d'indugiarsi a dimostrare che queste conseguenze, della legge ora proposta, sarebbero assurde sotto l'aspetto morale e giuridico.

Nè sufficiente rimedio è dato riscontrare in quella speciale procedura in due fasi, che si propone: l'Autorità giudiziaria dovrebbe delibare l'azione (*causae cognitio*) prima di ammetterla (art. 307 e segg. del Progetto). Poco servono le precauzioni della forma processuale a preservare i cittadini dai pericoli sostanziali di simili disposizioni di legge.

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degni*): *Vedasi l'osservazione all'art. 303.*

**Università di Pavia** — (Rel. Prof. *Gangi*): Nel secondo comma sembrerebbe opportuno sostituire, al termine di due mesi, quello di *due anni*, che è quello appunto concesso al figlio naturale.

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Redenti*): Si ammette (e par discutibile) l'azione di dichiarazione di paternità anche dopo la morte del genitore. Ma contro chi? e a quali ef-

fetti? Bisognerà per lo meno precisare quali siano i legittimi contraddittori necessari (al che non serve l'art. 313), e chiarire che l'accertamento non ha altri effetti che per il nome. Altrimenti si verrebbe a riconoscere una parentela naturale fuori della sfera degli articoli 269 e seguenti.

**Commissione Reale Avvocati di Brindisi:** L'ultima parte dell'articolo stabilisce un termine di assai difficile utilizzazione.

Dice l'articolo che l'azione per la di hiarazione giudiziaria della paternità o maternità può essere promossa dal figlio anche entro un anno dalla morte del genitore ed aggiunge che, se entro quel termine il figlio è minore, il termine stesso è prorogato fino a due anni dal raggiungimento della maggiore età da parte del figlio stesso.

L'ultima parte, poi, fa la ipotesi del figlio, morto in minore età, e di azione promossa dal figlio legittimo di costui; e dispone che il termine per lo esercizio di questa azione scade entro i due mesi dal giorno in cui il genitore di chi esercita l'azione avrebbe raggiunto la maggiore età.

Ma se l'azione viene proposta dal figlio legittimo del figlio naturale, evidentemente viene proposta da persona di età molta minore di quella di questo figlio naturale.

Sicchè il termine segnato dall'ultima parte dell'art. 704 viene a scadere, quando chi dovrebbe promuovere l'azione può avere pochissimi anni, forse pochi mesi di età.

Ora, non si comprende come, mentre il padre di costui avrebbe potuto esercitare l'azione fino a 23 anni, egli si d bba vedere precluso lo esercizio dell'azione 22 mesi prima, mentre, sia per ragioni di età, e sia per ragioni di prova, egli ha, presumibilmente, maggiori difficoltà da superare, che non quelle che il proprio stesso padre.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Caltagirone:** La norma è commendevole.

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Rovelli*): *Si vedano le osservazioni all'art. 303.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria** (Rel. Avv. *Mafrici*): Per non perpetuare il pericolo di spostamento imprevisto delle condizioni morali ed economiche delle famiglie, bene si è fatto a fissare un limite prescrizionale di un anno, dopo la morte del genitore, per l'azione diretta alla dichiarazione giudiziale di filiazione; ma, per l'identico motivo, si proporrebbe di modificare il capoverso, nel senso che per i minori dovesse agire, entro un termine anche breve da stabilirsi, chi ne avesse la legittima rappresentanza, sotto la guida del giudice tutelare.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Schupfer*): Sembra piuttosto ristretto l'ulteriore termine di soli due mesi assegnato, per l'azione di riconoscimento, ai figli legittimi dell'interessato, morto prima di avere raggiunta la maggiore età; e ciò, perchè trattasi di figli, naturalmente *in tenerissima età*, e di una azione che, anche per parte dei loro rappresentanti, forse ancora in corso di nomina, richiede, oltre che *matura ponderazione*, le necessarie *autorizzazioni* o *sostituzioni*, previste dall'art. 306.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: *Vedasi l'osservazione all'art. 303.*

L'ultima parte dell'art. 304 dovrebbe, poi, venir modificata come segue: *l'azione può essere promossa dai figli legittimi e naturali riconosciuti fino al termine di due mesi dal giorno in cui essi hanno raggiunta la maggiore età*.

Attribuendo, infatti, la facoltà suddetta a tali discendenti, conviene tener conto se essi siano in grado di farla valere e non prendere come base un termine, che potrebbe venir facilmente sorpassato, senza che gli interessati fossero in grado di intraprendere alcunchè, per evitarlo.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri** — (Rel. Avv. *Coronati*): Il termine di due anni dal raggiungimento della maggiore età per promuovere l'azione che spetta al figlio naturale per la dichiarazione della paternità o della maternità naturale, può, senza alcun pregiudizio, essere ridotto a un anno.

## Art. 305

(*Azione dopo una sentenza o dopo la scoperta di un documento*)

Se venga emessa una sentenza donde risulti la paternità o la maternità, o venga scoperto un documento in cui l'una o l'altra risulti da una non equivoca dichiarazione per iscritto dei genitori, l'azione può proporsi entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza o dalla scoperta del documento, quand'anche siano trascorsi i termini indicati nei due articoli precedenti.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Rovelli*): *Si vedano le osservazioni all'art. 302.*

**Commissione Reale Procuratori di Santa Maria Capua Vetere** — (Rel. Avv. *Gaglione*): Il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza dovrebbe riferirsi anche alla notizia, che di essa abbiano avuta gli interessati.

### Art. 306

(*Azione nell'interesse di minore o interdetto*)

L'azione diretta alla dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore al cui potere egli è sottoposto o dal tutore, il quale però deve chiedere l'autorizzazione del giudice tutelare. La madre, in quanto sia possibile, deve essere sentita.

Se il tutore non chieda l'autorizzazione od ottenutala non promuove l'azione, il giudice tutelare può deputare al minore un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o proseguire l'azione, se egli abbia raggiunto l'età di anni sedici.

Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore durante l'interdizione, previa l'autorizzazione del giudice tutelare.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Meglio si direbbe: « . . . può essere promossa nell' interesse dell' *incapace*, dal genitore al cui potere egli è sottoposto o dal tutore *o in vece del tutore, nei casi dell'articolo 423, dal protutore, il quale* . . .

« *Se l'azione non è promossa*, il giudice tutelare può *nominare* . . .

« Occorre l'*assenso* del figlio . . . ».

La nuova formulazione del 1° comma e del 2° comma, più semplice e comprensiva, è uniforme a quella proposta per l' art. 293[1]. Essa rende superfluo l' ultimo comma.

**Università di Urbino** — (Rel. Prof. *Morelli*): *Vedasi l' osservazione all'art. 277.*

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Bologna**: Si ravviserebbe la opportunità che l' azione diretta alla dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale, nell' interesse del minore, fosse con-

ferita ad un curatore speciale, anzichè al genitore, al cui potere il minore trovasi sottoposto. Correlativamente dovrebbe essere riformato il capoverso dell'art. 309.

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Dott. *Palmeggiani*): In relazione a quanto si è osservato a proposito dell'art. 277, si proporrebbe di elevare, nel 3° comma, il limite minimo di età agli anni diciotto.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Redenti*): Non si capisce quale sia l'ipotesi del capoverso: " Se il tutore non chieda l'autorizzazione, ecc. „. Qui sembra si alluda ad un obbligo, ma quando sorge? e il giudice tutelare può provvedere di ufficio, o su richiesta di chi? In ogni caso una obbligatoria ricerca della paternità sembra innovazione alquanto eccessiva.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria:** Data l'importanza dell'azione, nell'interesse del minore si ritiene che non solo il tutore, ma anche il genitore debba chiedere la previa autorizzazione del giudice tutelare.

Dovrebbe essere inoltre chiaramente significato che, ove il genitore o il tutore non chieda l'autorizzazione, ed ottenutala, non promuova l'azione, il giudice tutelare debba intervenire d'ufficio e promuovere i provvedimenti del caso, deputando al minore un curatore speciale.

Tutto questo dovrebbe valere anche per l'interdetto.

Per le ragioni poi esposte all'art. 281, si ritiene che il consenso del figlio sia necessario solo dopo i 18 anni.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste:** Data la importanza speciale che può avere per lo stato del minore l'azione diretta alla dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale e dato che il genitore, al cui potere è soggetto il minore, può essere spinto ad agire, non solo per la tutela nell'interesse del minore, ma anche per ragioni individuali, attinenti al proprio rapporto personale con l'altro genitore, si ritiene opportuno che anche il genitore, cui è soggetto il minore, debba, come il tutore, chiedere l'autorizzazione del giudice tutelare.

## Art. 307

*(Giudizio di ammissibilità dell'azione)*

L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale non può essere intentata se non sia stata previamente riconosciuta ammissibile.

Sull' ammissibilità decide con decreto il tribunale in camera di consiglio, dietro ricorso di chi intenda promuovere l'azione, citate le parti, sentiti il pubblico ministero e le parti stesse personalmente, ove compaiano, ed assunte le informazioni del caso.

Se sia opposta l' inammissibilità dell'azione ai sensi dell'articolo 301 e la madre non sia parte in giudizio, il tribunale deve invitarla a comparire in camera di consiglio per essere sentita.

L' inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Aquila** — (Rel. Primo Pres. *Petrone*): Discussione v'è stata sul se debba essere mantenuta la imposizione della preventiva conoscenza della causa da parte del tribunale al fine di accertare l' esistenza d' indizi, i quali facciano apparire giustificata e quindi ammissibile l'azione diretta alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale.

Ma la Corte ha finito per riconoscere, ad unanimità, che tale imposizione vada mantenuta, specie in considerazione dei gravi pericoli che presenta l' esperimento dell' azione, quando il genitore naturale sia morto e gli eredi di esso possano avere più scarsi elementi da opporre alle eventuali insidie di pretendenti.

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Veneziani*): Si è creata una cautela a difesa del convenuto in siffatta azione, rendendo necessaria la previa *causae cognitio* da parte del tribunale, su ricorso dell' attore, circa la esistenza degli indizi che facessero apparire giustificata l'azione stessa; cautela comune alla ricerca della paternità e della maternità.

La *Relazione* avverte che la Commissione non ha accettato l'invito di taluni scrittori, diretto ad ottenere l'abolizione di ogni limite all'*introitus actionis*, perchè non volle che le nuove disposizioni favorissero le insidie tese a uomini, più spesso a giovani inesperti o doviziosi, per iniziativa, o con la occulta complicità, di donne perdute o senza scrupoli.

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lentini*): Col richiedere che, per promuoversi l' azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, debba prima esserne stata riconosciuta l' ammissibilità dal tribunale in camera di consiglio, viene ad imporsi un doppio giudizio per una sola controversia, con enorme danno delle parti, sia per il maggior tempo, che occorre per la definizione della lite, e sia per le maggiori spese, che si dovranno erogare.

Per quanto si parli d'inchiesta sommaria, e possa a prima vista sembrare semplice il procedimento tracciato dal Progetto, si tratta di un vero e proprio giudizio e di un giudizio grave, perchè il giudice deve vagliare e decidere se si tratti di uno dei casi, in cui l'azione è ammissibile (articoli 299, 391), se concorrano indizi, che la facciano apparire giustificata (art. 309): vi è il contradittorio delle parti, che devono essere citate ed intese, ove compaiano (art. 307); le parti potranno presentare note difensive, memorie; contro il provvedimento del tribunale è ammesso il reclamo alla corte d'appello (art. 310) e, sebbene il Progetto non lo dica espressamente, poichè sono in contestazione dei diritti, deve ritenersi consentito anche il ricorso per cassazione: un vero e proprio giudizio, dunque, che, attraverso vari stadi, potrà potrarsi per lungo tempo.

Il fine che si propone il Progetto, d'impedire dei ricatti a danno di chi non è il vero genitore, può ritorcersi contro di questo, perchè la mancanza di un ampio contraddittorio, che è possibile solo in sede contenziosa, potrà far dare ingresso all'azione in casi, in cui questa dovrebbe dirsi inammissibile, ed al preteso genitore sarebbe interdetto, dal giudicato nascente dal provvedimento del tribunale, di risollevare nel successivo giudizio le questioni di ammissibilità già decise.

Tutto sommato, perciò, sarebbe miglior partito escludere questo giudizio preliminare, adottato dalla Commissione non senza contrasti (pag. 145), e lasciare che la controversia si definisca con le forme ordinarie.

Ciò è tanto più necessario, in quanto in parecchi casi l'ammissibilità o meno dell'azione dipende da condizioni, di cui, il più delle volte, non è possibile avere una prova precostituita: concubinato fra i genitori, possesso di stato di figlio naturale, seduzione compiuta con artifizi o raggiri (art. 299, nn. 2°, 5° e 7°), vita immorale della madre al tempo del concepimento (art. 301): in tutti questi casi non sono certamente sufficienti e rasserenanti le informazioni, che può assumere il tribunale (art. 307); ma bisognerebbe ricorrere alla prova testimoniale, che, per essere raccolta col contraddittorio delle parti, e con le altre garenzie volute dalla legge, affida di più delle informazioni, e simile prova non è consentita nel procedimento camerale, a meno di non volere snaturare tale procedimento, per farne un doppione di quello contenzioso.

Ove, poi, non si credesse di aderire ai superiori rilievi e si ritenesse di conservare il giudizio preliminare, ad evitare delle questioni facilmente prevedibili e a dare alle parti le necessarie garanzie, sarebbe opportuno:

*a*) sostituire alla voce « decreto », dell'art. 307, l'altra di « sentenza » o quella, generica, di « provvedimento », perchè non si possa pensare che si versi in tema di volontaria giurisdizione;

*b*) chiarire che contro il provvedimento della corte d'appello, in sede di reclamo, è ammesso il ricorso per cassazione: la giurisprudenza non consente questo rimedio in tema di giurisdizione onoraria, ma qui, evidentemente, si controverte su diritti delle parti, ed il ricorso, quindi, non è a negarsi;

*c*) precisare da qual giorno decorra il termine per il reclamo alla corte e per il ricorso. All' uopo si potrebbe fare obbligo al cancelliere di notificare alle parti il dispositivo del provvedimento, e disporre che da tale notifica abbia inizio la decorrenza del termine: si eviterebbero, così, delle sgradevoli sorprese agl' interessati, che non sarebbero costretti ad informarsi, giornalmente, se il giudice abbia pronunciato sulla domanda;

*d*) dichiarare espressamente che, ammessa l'azione, è interdetto, nel successivo giudizio in sede contenziosa, di sollevare nuove eccezioni sull' ammissibilità e che, negata l' azione, non sia permesso di riproporla con nuovo ricorso, fondato sugli stessi elementi del primo: la forma del del procedimento potrebbe far ritenere che, come in materia di giurisdizione volontaria, le pronunzie del giudice sull' ammissibilità dell' azione non acquistino mai l'autorità di cosa giudicata.

**Corte di Appello di Catanzaro** — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*): Il giudizio di ammissibilità, che costituisce, così com' è preordinato, qualche cosa che va oltre un semplice apprezzamento di delibazione, tanto che l' *azione non è ammessa se non quando concorrono indizi tali da farla apparire giustificata* (art. 309), sembra, per dir così, come la prova generale del vero e proprio giudizio di merito, ove si pensi che le parti, nella sede preliminare, addurranno tutti o quasi tutti i mezzi di prove a sostegno dei rispettivi assunti. Si noti, poi, che il decreto del tribunale è impugnabile (art. 310). E allora si potrebbe, anche in omaggio alla così detta economia dei giudizi, e al principio, anzi, della speditezza di essi, che in contestazioni del genere, per le ripercussioni che possono derivarne, dovrebbe essere la massima possibile, raggiungere lo stesso intento, che ha avuto di mira il Progetto, con mezzi di sola procedura. Si potrebbe, cioè, disporre che i giudizi per dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità si trattino davanti il tribunale in camera di consiglio, con semplicità di forme e omessa ogni pubblicità. Si farebbe luogo, cioè, in materia civile, a una forma di giudizio a porte chiuse, rimanendone così contemperate tutte le esigenze e, sopra tutto, quelle della morale.

**Corte di Appello di Genova** — (Rel. Cons. *Sarno*): Il principio, consacrato in questo articolo, che l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale non può essere intentata, « se non sia stata previamente riconosciuta ammissibile dal tribunale », è un principio, di diritto processuale, nuovo e pericoloso. Pur comprendendo la ragione della disposizione, che è quella di circondare di garanzia l'azione e d' impedire istanze avventate, se ne proporrebbe l'abolizione, perchè, in sostanza, si lascia al giudice il potere d' impedire l' ingresso ad una domanda giudiziale.

**Corte di Appello di Messina** — (Rel. Cons. *Pensavalle*): E' una valida salvaguardia il *giudizio preventivo sull' ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità*, mediante decreto del tribunale in camera di consiglio (impugnabile), che importa una previa *causae cognitio* circa l'esistenza di indizi ed elementi, che facciano apparire giustificata l'azione, ed avente base in un decreto affermativo, che dà ingresso all' azione, e con penalità, in caso di rigetto del ricorso.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): La Corte non può approvare questo preventivo procedimento, che affida la sorte di azioni assai delicate, che appunto per ciò possono suscitare opposizioni formidabili, ad una istruttoria segreta, che non tutela i diritti della parte istante, la quale sarebbe messa dalla legge in condizione di non potere opporre alcuna prova contraria, con la conseguenza, per giunta, di vedere irrimediabilmente dichiarata inammissibile la domanda.

Se si ritiene che la maturità della coscienza popolare ed i fini superiori della tutela del rapporto di filiazione, comportino l'ammissibilità della ricerca della paternità, deve permettersi, da un punto di vista morale e giuridico, il libero esercizio dell'azione, con tutte le garanzie del procedimento giudiziario contenzioso, e non concedere da una parte quello che può essere ritolto dall' altra, con un procedimento, che, mentre vorrebbe essere una garanzia contro gli abusi, potrebbe d'altra parte, come avviene di tutte le istruttorie segrete e senza contraddittorio, dar luogo inconsapevolmente a decisioni erronee, con danno di quella stessa prole, che la legge intende di tutelare.

Si propone, quindi, di abolire il preventivo procedimento di ammissibilità dell' azione.

(Rel. Sost. Proc. Gen. *Morbioli*): Originalissima, e forse senza esempio, è la cautela introdotta nel Progetto, per la quale l' azione non può essere introdotta, se non sia preceduta da una inchiesta riservata e da una deliberazione in camera di consiglio da parte del tribunale; il quale, non solo deve esaminare se ricorrono le condizioni volute dalla legge per l'ammissibilità dell'azione, ma anche delibare il merito.

Questa, che vorrebbe essere una garanzia contro abusi, può essere, invece, una porta aperta ai soprusi; poichè affida ad una procedura semplicemente informativa, senza contraddittorio, la sorte di azioni assai delicate e che, appunto perchè possono suscitare opposizioni formidabili, non dovrebbero mai essere soffocate nel segreto. Comunque, poichè questa procedura prelimirare può richiedere non poco tempo, tanto più essendo ammesso gravame contro la deliberazione del tribunale, e poichè, d'altronde, i termini per l'esercizio dell' azione sono brevi e perentori, sarebbe bene che si attribuisse al ricorso per la procedura preliminare, in camera di consiglio, efficacia ad impedire la decadenza o almeno a sospendere il decorso del relativo termine.

**Corte di Appello di Roma** — (Rel. Cons. *Pellegrini*): Opportuna cautela contro gli avventati giudizi, e contro i danni e gli scandali conseguenti, sembra quella della *causae cognitio*, disciplinata dagli articoli 307 a 311.

Vi è però da osservare che il capoverso 1° presuppone la normale esclusione della madre dal giudizio sulla paternità, nel mentre il contraddittorio di lei dovrebbe richiedersi in ogni caso e non solo in quello unicamente designato.

**Corte di Appello di Torino** — (Rel. Pres. Sez. *Burzio*): Il giudizio di ammissibilità dell'azione rettamente è ordinato anche per la dichiarazione della maternità, potendo anche questa azione dar luogo ai medesimi abusi.

**Corte di Appello di Trieste** — (Rel. Cons. *Troisi*): E' ottimo concetto il circondare di cautele l'esperimento dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità. Tuttavia è a temere che lo scopo perseguito, di evitare dannose pubblicità, possa, col sistema della deliberazione segreta, esser frustrato ad opera di chi abbia interesse a provocare scandalose divulgazioni.

Non sembrerebbe, perciò, fuori luogo un divieto di pubblicità analogo a quello dell'art. 164 del codice di procedura penale, protetto dalle sanzioni di cui all'art. 684 del codice penale.

**Corte di Appello di Venezia** — (Rel. Cons. *Colagrosso*): La cautela di assoggettare l'*introitus actionis* ad una previa *summaria cognitio* da parte del tribunale costituisce un rimedio di ordine giurisdizionale, provvidamente predisposto, quale efficace preclusione alle domande manifestamente infondate.

## UNIVERSITA'

**Università di Bologna e Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Cicu*): Pur esprimendo parere favorevole al giudizio preventivo sull'ammissibilità dell'azione, si osserva che non è chiara la figura processuale che si introdurrebbe, mista di giurisdizione volontaria e contenziosa (ricorso con citazione).

Si propone di eliminare la citazione delle parti: gli interessati potranno essere sentiti dal tribunale.

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degni*): Non credo di poter consentire nell'innovazione. Per quanto essa sia ispirata al lodevole proposito di evitare azioni temerarie, pare a me che il giudizio di delibazione costituisca un serio pericolo. Le sommarie informazioni, infatti, che deve assumere il tribunale, possono essere troppo superficiali, sfornite di qualunque garenzia, e possono compromettere il giudizio di merito, nel quale, del resto, l'istante deve fornire la rigorosa prova delle sue affermazioni. Non mi pare prudente, in una materia tanto delicata e tanto complessa, affidare a cognizioni sommarie, non sempre di fonte sicura e disinteressata, la sorte di un giudizio, che riflette lo stato delle persone. Può avvenire che non siano raccolte o vagliate sufficientemente tutte le prove, sia pure dirette soltanto a stabilire gli indizi per l'ammissibilità dell'azione, e si preclude, frattanto, l'adito ad un'azione che, svolgendosi in regolare giudizio, potrebbe apparire pienamente fondata e giustificata, e può accadere anche il contrario, che, cioè, il sommario giudizio, in base al quale l'azione è stata dichiarata ammissibile, costituisca, nel giudizio di merito, un pericoloso precedente, poichè, il più delle volte, il giudice del merito potrà trovarsi vincolato da un precedente giudizio, senza dire che se, in definitiva, l'azione sarà respinta, rimarrà sempre un grave dubbio, data la contraddizione dei giudicati, e inutilmente si sarà sollevato il pubblico scandalo, di cui il legislatore in questa materia si è sempre, e forse anche eccessivamente, preoccupato; si saranno svelati rapporti di natura intima; si sarà compromessa inutilmente la reputazione di persone, rispetto alle quali, sia pure in un giudizio sommario, appariva fondato il rapporto di paternità o maternità. Se si vuole stabilire, quindi, un limite alle indagini sulla maternità o paternità naturale, per evitare facili ricatti, pare a me che basti stabilire la penalità della multa, che potrebbe raddoppiarsi: dalle 600 alle 10.000 lire.

**Università di Padova** — (Rel. Prof. *Ravà*): Sembra eccessivo il giudizio preventivo sull'ammissione dell'azione, circa l'opportunità del quale fu incerta la stessa Commissione.

**Università di Pavia**— (Rel. Prof. *Gangi*): Gli articoli 307 e 311 contengono le norme riguardanti il giudizio preliminare di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, e sono certamente meritevoli di approvazione, in quanto che stabiliscono una opportuna cautela contro la possibilità di insidie e tentativi di ricatto contro uomini, e più spesso giovani, inesperti e facoltosi.

**Univresità di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): A salvaguardia della più lata previsione dell'azione è prudenzialmente stabilita una previa *causae cognitio* affidata al tribunale, che decide, con decreto impugnabile, sull'ammissibilità di essa. Ciò che incoraggia a consentire, nel giudizio di filiazione naturale, qualunque mezzo di prova.

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Agrigento** — (Rel. Avv. *Salvago*): Posto che per l'art. 309 del Progetto la paternità e la maternità naturale possono essere dimostrate con ogni mezzo di prova, compresa quindi la prova testimoniale, il giudizio di delibazione, disposto con l'art. 307, appare inutile. Infatti, se la prova della maternità o della paternità può essere fatta per mezzo di testimoni, la conseguenza è questa: o il tribunale in sede di delibazione, oltre che eseguire i precetti di cui al primo comma dell'art. 307, escute anche la prova, completando le indagini e, trovata fondata l'azione, dichiara ammissibile la domanda, ed allora non si comprende perchè un tale giudizio, già completo, dato da un organo competente, sia pure in camera di consiglio, debba tornare ancora al giudizio del collegio, davanti al quale, certo, non avverranno mutamenti, perchè chi ha interesse di contrastare la domanda lo avrà fatto in quella prima ase; o il tribunale in camera di consiglio, non raccogliendo le prove che per testimoni non potessero essere offerte, o che per un caso qualunque in quel momento non fossero pronte, solo in base ad indizi non crederà di ammettere l'azione, ed allora si sarà violato il disposto dell'art. 312, e l'istante sarà stato privato del diritto di provare la sua domanda.

Pertanto, appare opportuno che il giudizio si svolga in unico contesto davanti il collegio, senza l'esame preliminare di cui all'art. 307.

**Commissione Peale Avvocati di Ancona** — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): Sembra lesivo dei diritti di chi chiede il riconoscimento dei rapporti di paternità naturale l'esigere la procedura preliminare, nelle ipotesi di cui ai numeri 1°, 3°, 4° e 6° dell'art. 299 del Progetto (concepimento durante il matrimonio poi annullato, annullamento di riconoscimento per motivo diverso dal difetto di veridicità, paternità desunta da sentenza civile e penale, concepimento collegato a ratto o violenza carnale).

Essa, invece, può essere opportuna, data la sottigliezza e delicatezza delle indagini (lo svolgimento delle quali in pubblico giudizio può,

anche in caso d' esito negativo, riescire pregiudizievole alla parte convenuta), nelle ipotesi di cui ai numeri 2° e 4° dell' art. 299 (concubinato fra i genitori all' epoca del concepimento, possesso di stato di figlio naturale), e particolarmente nell'ipotesi della seduzione (n. 7° dell'art. 299).

Sembra pure che non occorra procedimento preliminare nel caso di ricerca di maternità, che il vigente codice ammette senza limitazione alcuna.

Si propone, perciò, che l' art. 307 sia modificato come appresso:

" L' azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale nei casi di cui ai numeri 2°, 5° e 7° dell'articolo 299 non può essere intentata se non sia stata previamente riconosciuta ammissibile " *( il resto dell' articolo e i seguenti articoli 308 e 311 dovrebbero restare immutati ).*

Corrispondentemente dovrebbe essere modificato come appresso il penultimo alinea dell' art. 315 del Progetto:

" Nell'ipotesi di cui ai numeri 3° e 5° del precedente articolo l'azione di alimenti contro il presunto padre naturale dovrà essere preceduta dalla richiesta di declaratoria d' ammissibilità, a sensi degli articoli 307 e 309 a 311 ".

**Commissione Reale Procuratori di Bari** — (Rel. Avv. *Lembo*): Il doppio giudizio — in che praticamente si risolve l'art. 307 — non sembra una felice innovazione. In verità pare strano ipotizzare che il tribunale in sede di contradditorio si metta in contrasto con quanto decise — e diciamo pure *delibò* — in camera di consiglio.

Con l' art. 307 cadrebbero gli articoli 309, 310 e 511.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Benevento**: Non riesce chiara la ragione della disposizione circa un previo giudizio di ammissibilità dell' azione. Tanto più non dovrebbe essere richiesta una previa *causae cognitio*, in quanto, essendo ammesso qualsiasi mezzo di prova, potrebbe la parte essere nella impossibilità di fornire, prima del giudizio, gli elementi richiesti per la concessione del decreto di ammissibilità dell' azione.

**Commissione Reale Avvocati di Bologna**: Provvide si appalesano le disposizioni degli articoli 307 e seguenti sul giudizio preventivo di ammissibilità della indicata azione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna**: (Rel. Avv. *Redenti*): Meritevole di approvazione la procedura preliminare introdotta con questo articolo, ma ricorrono, quanto alle forme, le osservazioni già fatte a proposito dell' art. 59. Bisognerà notare che il decreto può dichiarare la inammissibilità dell' azione o (secondo l' art. 309) soltanto la improcedibilità allo stato degli atti per insufficienza di indizi. Sono due fenomeni del tutto diversi, e che gioverà distinguere.

**Commissione Reale Avvocati di Caltanissetta** — (Rel. Avv. *Crescimanno*): Non si può che plaudire a tali disposizioni, data la indole delicatissima dell' azione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Capodistria:** Rispetto al giudizio di ammissibilità dell' azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, questo Sindacato è del parere, anche per i motivi già esposti nel commentare il contenuto dell'art. 281, che il danno che da tale giudizio potrebbe derivare non sarebbe sufficientemente bilanciato dai vantaggi che la Commissione si ripromette.

Per l' esperienza, che i membri di questo Sindacato si sono potuti formare nell' applicazione del § 163 del codice civile austriaco, si è in grado di affermare che i casi di ricatti tentati da uomini poco scrupolosi in danno di donne o ragazze oneste, e viceversa, sono stati così rari ed infrequenti, da non lasciare neppur traccia nella memoria. Lo scandalo che potrebbe suscitare un' azione pubblicamente promossa per dichiarazione di paternità o maternità non verrebbe ovviato dalla presentazione del ricorso introduttivo del giudizio di ammissibilità, sapendosi come in pratica vengono condotte queste pratiche.

Questo giudizio, invece, potrebbe autorizzare sia gli interessati che i loro patroni, poco corretti, ad esercitare influenze, pressioni e lusinghe, che in un procedimento normale non si sentirebbero di usare.

**Commissione Reale Avvocati di Como**— (Rel. Avv. *Rovelli*): Il Progetto (ed è questo, secondo noi, il lato più discutibile di esso) cinge l' azione di una folla di difficoltà. Istituisce, così, un giudizio sull' ammissibilità dell' azione.

Non comprendiamo lo scopo del provvedimento. Perchè mai esigere un' inchiesta preliminare, sommaria, del tribunale? Per evitare, risponde il relatore — tentativi criminosi di ricatti e di coazioni.

Ma " i ricatti e le coazioni „ potranno sempre esercitarsi, nonostante la cautela del giudizio di ammissibilità. Muteranno solo il bersaglio.

Riguarderanno il giudizio di ammissibilità, anzichè il giudizio di dichiarazione di paternità.

Il tribunale, d' altra parte, procederà, sempre, nell'indagine, per dir così, di merito, col più vigile senso di responsabilità.

Considererà, sempre, la delicatezza del giudizio e la gravità del provvedimento.

E non potrà sorpassare i limiti precisi dell' art. 293. La norma dell' art. 307 accerterà l' esistenza di un *fumus juris*. Alleggerirà, quindi, il lavoro di merito del tribunale. Ma non è questo lo scopo del Progetto. Esso istituisce un mezzo di precauzione. Ma è supponibile che sfugga al corpo giudicante del collegio ciò che risulterebbe, attraverso un' indagine sommaria, alla camera di consiglio? Tanto più che il legislatore ammette ogni mezzo di prova.

Aggiungiamo, inoltre, le complicazioni del ricorso alla corte di appello (art. 310) e della penalità in caso di rigetto (art. 311).

Proponiamo, perciò, di sopprimere gli articoli 307, 308, 309, 310 e 311, confidando interamente nel giudizio di merito del tribunale, tanto più che " chiunque vi abbia interesse " ha il diritto di contraddire la domanda del ricorrente. E l'art. 315 stabilisce un ordine complesso — logico e preciso — di limitazione.

**Commissione Reale Avvocati di Cremona** — (Rel. Avv. *Cavallerona*): Questa Commissione è consapevole della somma delicatezza di tutta la materia riguardante la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità naturale e riconosce facilmente come le innovazioni non potessero accogliersi senza perplessità e senza circondarle con le massime garenzie.

Reputa, però, inutile e pericolosa la previa *causae cognitio*.

Infatti, il processo per riconoscere ammissibile l'azione, o si ridurrà a delibare sommariamente, in fatto ed in diritto, le ragioni delle parti, come avviene, ad esempio, nelle commissioni del gratuito patrocinio, ed allora sarà inutile per difetto, o farà seriamente l'esame dell'applicabilità della legge e delle ragioni di fatto, ed allora avrà tutta l'importanza e le gravi conseguenze del vero giudizio, senza avere, dello stesso, le garanzie.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Foggia**: Si ravvisa opportuno il giudizio preventivo, stabilito in questo articolo sull'ammissibilità dell'azione, a seguito d'inchiesta segreta ad opera del magistrato. Si evita, così, in materia tanto delicata, la pubblicità di un dibattimento, che non dovrebbe essere neppure iniziato per la improcedibilità dell'azione.

**Commissione Reale Avvocati di Ivrea** — (Rel. Avv. *Quilico*): Aderendo ai voti che vennero recentemente formulati nel Convegno torinese, promosso dal Comitato di difesa dei fanciulli, si chiede che sia sveltita la procedura per quanto riguarda il giudizio di ammissibilità dell'azione e la impugnativa del decreto di ammissibilità.

Si ritiene che possa fissarsi un termine breve per la emanazione del decreto o, quanto meno, affermarsi la necessità della pronta e sollecita pronunzia, riducendosi il termine di impugnabilità del decreto del tribunale.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova** — (Rel. Avv. *Finzi*): Si propone rispettosamente una aggiunta:

« Qualora si scoprano o si portino nuovi documenti o elementi, il ricorso può essere riproposto. Il tribunale è libero di dar corso o meno alla inchiesta preliminare o di respingere la domanda senz' altro ».

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano**: Il legislatore, e ben giustamente, si è preoccupato di circondare l' esercizio dell' azione di cautele e garanzie, onde far sì che la possibilità di insidie e ricatti (a cui la natura delicata della materia potrebbe prestare il fianco) venissero eliminate preventivamente, sia per la sostanzazione dell' esistenza degli elementi necessari a presupporre l' azione, così come, all'atto della proposizione dell' azione, colla *causae cognitio*.

Tale *causae cognitio* (che è predisposta anche per l' introduzione dell' azione per dichiarazione di maternità) si ritiene dovrà essere dal magistrato espletata con molta oculatezza e severità, onde ammettere lo ingresso all' azione solo quando si siano forniti elementi sufficienti che offrano una seria base e giustificazione alla stessa.

E' necessario che i freni alla proposizione di azioni del genere siano forti, onde escludere i tentativi infondati e ricattatori, in considerazione delle conseguenze, non indifferenti, che l'inizio dell'azione potrebbe arrecare a persona onesta.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena** — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Rileviamo con compiacimento che in tutte le ipotesi di riconoscimento per dichiarazione giudiziale, il giudizio è preceduto da una *causae cognitio* compiuta dal tribunale, che è una garanzia di serietà della istanza.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Modena** — (Rel. Avv. *Gaudenzi*): La restrizione e novità più grande, anche dal punto di vista processualistico, è l' introduzione di quello, che si potrebbe chiamare un giudizio pregiudiziale, val quanto dire un giudizio sull' esistenza dei presupposti processuali dell' azione di riconoscimento della paternità (o maternità).

Anche questa innovazione tende ad evitare ricatti, che, sotto la minaccia di un' azione comunque infondata, potrebbero compiersi, ove la azione stessa fosse, secondo la regola processuale civile, di libera proponibilità, e vuol prevenire quel grave danno sociale o familiare, che si avrebbe in caso di liti temerarie, danno che non si potrebbe certo riparare con sanzioni *a posteriori*, come quelle dell'art. 370, 1° comma, del codice di procedura civile.

Allo stesso fine è diretta la disposizione complementare dell' art. 311.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: Il Progetto subordina l' ammissione dell' azione per la dichiarazione giu-

diziale di paternità o di maternità ad un giudizio di delibazione, da compiersi dal tribunale in camera di consiglio. L'azione non è ammessa, se non quando concorrano indizi tali da farla apparire giustificata.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia** — (Rel. Avv. *Celli*): Nella seconda e terza riga, in luogo di *non può essere intentata, se non sia stata*, ecc. si propone: *non può essere promossa, se prima non riconosciuta ammissibile.*

Nello stesso articolo, a riga cinque, alla preposizione *dietro*, sarebbe da sostituire quella *sul*, terminando la parte stessa (seconda) semplicemente con le parole: *assunte informazioni.*

L'ultima parte dello stesso articolo potrebbe essere ridotta alle parole: *L'inchiesta sommaria del tribunale deve essere segreta.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Piacenza** — (Rel. Avv. *Boscarelli*): Giustamente venne disposta la previa *causae cognitio*, dal cui esito deve dipendere la proseguibilità del giudizio.

**Commissione Reale Avvocati di Pola**: Il Progetto prevede, per l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, un previo riconoscimento di ammissibilità, la quale sarebbe concessa solo quando risultassero indizi tali da far apparire giustificata l'azione stessa.

La Commissione crede di dover manifestare il proprio dissenso dall'accoglimento di questa *cognitio* anticipata, la quale necessariamente — lo insegna l'esperienza delle commissioni pel gratuito patrocinio, che devono fare qualche cosa di molto simile — o si risolve in un doppio inutile giudizio o viceversa in una altrettanto inutile, quanto vuota e dispendiosa formalità.

Nè l'intento — cui evidentemente s'informa il Progetto — di risparmiare il temuto scandalo di una infondata azione di ricerca di paternità o maternità, proposta nei modi comuni, giustifica sufficientemente la norma, perchè i vantaggi *minimi* di maggior segretezza della *previa cognitio* (sono previste: citazione delle parti, conclusioni del pubblico ministero, assunzione di informazioni, ecc.) in confronto della *cognitio ordinaria* sono assorbiti di gran lunga anche dal solo inconveniente di costringere così le parti a un doppio completo giudizio: con enorme spreco di energia, di tempo e di denaro, e col risultato finale che i due — o forse più — gradi di giurisdizione e il trascinarsi del procedimento avranno, praticamente, dato a questo la tanto temuta pubblicità scandalosa.

La Commissione, quindi, propone che dal futuro codice siano tolti gli articoli 307-311 e che sia dato l'immediato ingresso all'azione ordinaria di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria** — (Rel. Avv. *Mafrici*): Provvida è la disposizione relativa al giudizio preliminare sull'ammissibilità dell'azione, cui deve seguire un decreto del tribunale soggetto a gravame.

**Commissione Reale Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Schupfer*): Mentre nel Progetto figurano numerose disposizioni innovatrici, nel senso di favorire la ricerca della paternità e maternità, si dispone, poi, una *previa causae cognitio* (articoli 307-311). E questa ha la portata di una vera concessione o negazione dell' azione, dipendente da un incontrollabile apprezzamento della specialità del caso da parte del magistrato. Il tribunale, infatti, deciderebbe, in camera di consiglio, con semplice decreto, dopo compiuta un'inchiesta sommaria; procedimento, che darebbe luogo ad ingiustizie e renderebbe possibili arbitri in una materia, dove la sicurezza del diritto merita la massima garanzia, per tutti i titolari dell' azione. Lo esperimento dell' azione non può essere subordinato all' esito di sommarie informazioni e ad un provvedimento che ha, almeno prevalentemente, il carattere di provvedimento amministrativo.

Simile potere, concesso al magistrato, non ha precedenti nell'attuale codice civile. Neppure può essere invocata, in questo senso, la disposizione dettata, in materia di lesione enorme, dall' art. 1532. Per questo, infatti, è preclusa l' ulteriore prova della lesione nel caso che non siano denunziati fatti bastevolmente verisimili e gravi per far presumere la lesione stessa; ma questo giudizio preliminare ha per le parti le garanzie tutte del contradittorio. Neanche nel diritto romano era concesso un tale potere al magistrato: se il diritto invocato era tutelato da azione, questa non poteva essere negata, ma doveva procedersi alla nomina del giudice che doveva conoscerne.

Sembra che questa preventiva cognizione, così com'è regolata, venga ad annullare, in gran parte, gli effetti della progettata riforma.

**Commissione Reale Avvocati di Sciacca** — (Rel. Avv. *Arone*): Ammirevole addirittura, e provvidissima garanzia, l' aver stabilito una *previa causae cognitio* per l' ammissione dell'azione: riconoscimento di ammissibilità da essere pronunziato dal tribunale in sede camerale, per decreto, su ricorso e in seguito a inchiesta sommaria, da essere mantenuta segreta.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Sciacca**: La forma camerale dà ogni garenzia ed ogni serietà alle contestazioni del genere.

**Commissione Reale Procuratori di Santa Maria Capua Vetere** — (Rel. Avv. *Gaglione*): Il giudizio preventivo può ritenersi una cautela esuberante; ma, in relazione a quanto fu osservato per l' art. 301, ed ove questo sia soppresso, non può disconoscersi che in certi casi potranno presentarsi particolari difficoltà e che, pertanto, sia necessaria una vigile cautela.

Non sembra dubitabile che — dichiarata una prima volta l' inammissibilità dell' azione — possa il ricorso riprodursi, quando si offrano nuove prove a conforto della domanda; purtuttavia, dato il carattere evidentemente contenzioso del procedimento, la possibilità ed il termine concesso all'impugnativa (il che riconduce, naturalmente, all'ipotesi della formazione di un giudicato, ove il decreto non si impugni, o impugnato, sia confermato), sarebbe opportuna una esplicita disposizione al riguardo.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere**: Molto opportunamente si è codificato un giudizio preliminare e sommario sull' ammissibilità dell' azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità, giudizio che è grande garenzia per la tutela della tranquillità, e di colui contro cui si agisce.

All'ultimo comma dell'articolo, in cui si dichiara che l'inchiesta ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta, sarebbe opportuno aggiungere il divieto di ottenere copia della deliberazione, qualora la decisione sia negativa.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Abello*): A prescindere da che la procedura, prevista per conseguire la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, appare necessariamente lunga e complessa, sembrerebbe doversi almeno porre un *termine* all'emanazione del decreto di ammissibilità dell'azione o disporne genericamente la *pronta* o *sollecita* pronuncia e, in ogni ipotesi, abbreviare almeno, in analogia ad altre procedure, che necessitano di essere più spedite delle ordinarie, il termine d' impugnabilità del decreto del tribunale, che provvede alla ammissibilità dell' azione, e così ridurla, quanto meno, ad otto o a quindici giorni.

Ciò, quando non si volesse aderire al voto, assai più ampio, che fu espresso nel Convegno promosso dal Comitato di difesa dei fanciulli di Torino, per l' esame di alcune disposizioni del nuovo Progetto del codice civile, tenutosi a Torino ai 23-24 maggio 1931, sotto la presidenza del generale conte Adriano Thaon di Revel e la direzione di S. E. il comm. avv. Giuseppe Cesare Pola Falletti di Villafalletto.

In esso fu, tra altro, rilevato che la procedura prevista per conseguire la dichiarazione giudiziale di paternità è eccessivamente lunga e complessa, mentre è supremo interesse, del neonato, legittimo che avvenga con la massima speditezza.

Fu in seguito avvertito che la procedura, per riuscire spiccia e per raggiungere realmente e rapidamente lo scopo, dovrebbe quindi essere così modificata: l' ufficio dello stato civile, che riceve la dichiarazione di nascita di un figlio illegittimo, entro il termine perentorio di tre giorni deve denunciarla al giudice tutelare. Questi ha l' obbligo di procedere alla nomina di un tutore idoneo, che sarà uno dei prossimi parenti e, ove questi per ragioni di moralità o per difetto del necessario grado di cultura, non dia affidamento sufficiente, persona estranea. Il giudice tutelare cita indi immediatamente d'ufficio l' indicato padre naturale e, ove questi riconosca di essere padre, per avere avuto, entro il termine legale di concepimento, relazioni con la madre del bambino, il giudice prende atto e procede alla dichiarazione giudiziale della paternità, e, con riguardo alle condizioni economiche del genitore, fissa con decreto la somma mensile o settimanale, che questi dovrà corrispondere a titolo di alimenti. Ove poi l'indicato padre naturale contesti di essere genitore, sollevando un' eccezione qualsiasi, il giudice tutetare, semprechè l'azione apparisca giustificata, impartisce, sede stante, al tutore l'autorizzazione alla lite con decreto, che può essere esteso subito, alla prima udienza, sopra apposito formulario a stampa.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino** — (Rel. Avv. *Weigmann*): Inopportuno è il cosidetto giudizio preliminare di ammissibità dell'azione per dichiarazione di paternità o di maternità: esso sovverte tutti i più sani cardini del nostro sistema processuale.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): Si ritiene convenga specificare quali siano le parti che, giusta il 1° capoverso, si debbano citare nel giudizio preliminare per l' ammissibilità dell' azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: La maggioranza della Commissione ha espresso avviso recisamente contrario all' introduzione del proposto giudizio preliminare, che non presenterebbe alcun vantaggio e potrebbe dar adito ad abusi di vario genere. La maggioranza della Commissione riterrebbe garanzia sufficiente la competenza per materia del tribunale, e l'eventuale esclusione della pubblicità della discussione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Si è recisamente contrari a una *previa causae cognitio*. Simili delibazioni indiziarie sono inutili, se non dannose. O l' indagine circa l'esistenza di indizi è affrettata e superficiale, e allora non è giusto farne dipendere l'*introitus actionis* in questioni di così grave momento, oppure l'indagine

è accurata e approfondita, e allora il secondo procedimento sarebbe l' inutile ripetizione del primo o, per lo meno, ne sarebbe eccessivamente influenzato. Inoltre, il duplice grado appesantisce e ritarda la cognizione della controversia, defatigando le parti ancora in sede preliminare.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona** — (Rel. Avv. *Baliscrema*): Una innovazione, che merita la più viva ed incondizionata approvazione, e che offre le maggiori garanzie di cautela in materia tanto delicata, si è quella per cui nessuna azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale possa essere intentata, se non sia stata previamente riconosciuta ammissibile, con procedura sommaria e segreta.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Viterbo** (Rel. Avv. *Panatta*): L' aver stabilito una procedura delibativa in camera di consiglio circa l'ammissibilità dell'azione in parola, è certamente cosa degna del massimo encomio, chiaro apparendo che siffatta procedura costituirà un freno salutare ed efficacissimo contro le domande temerarie ed i ricatti, che purtroppo, in questo campo, sono agevolmente prevedibili; e si deve riconoscere che le disposizioni contenute nel Progetto regolano assai bene la materia.

## ENTI DIVERSI

**Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell' infanzia**: Se si consideri che il tribunale, prima di decidere, deve sentire il pubblico ministero e le parti interessate e compiere una vera e propria inchiesta, assumendo le informazioni del caso; se si consideri che il decreto del tribunale è impugnabile davanti la corte d' appello e che il più delle volte il giudizio definitivo non potrebbe fondarsi che sugli elementi di fatto già raccolti e vagliati nella inchiesta preliminare, non si può non riconoscere che la preventiva *causae cognitio* verrebbe, in sostanza, a costituire un inutile e dannoso duplicato dell' azione definitiva. Inutile, perchè gli accertamenti compiuti nel giudizio preliminare dovrebbero rinnovarsi e approfondirsi nell' azione definitiva. Dannoso, perchè, data la facoltà concessa al convenuto di opporre in questa sede l' eccezione di cui all' art. 301 (donde la necessità di un' istruttoria su questa eccezione, date le lungaggini del contraddittorio fra le parti e e l' ammissibilità dell' appello), il giudizio preliminare verrebbe a ritardare enormemente l' azione definitiva, con notevole danno per la madre o per l' ente, che provvedesse al mantenimento del figlio illegittimo.

Nella stessa *Relazione* si avverte che la cautela della *previa cognitio causae* parve ad alcuni esuberante. Effettivamente essa pare, non solo esuberante, ma inutile e dannosa; converrebbe perciò eliminarla, ammettendo senz'altro l' *introitus actionis* in tutti i casi previsti dalla legge. Considerato, poi, che la pubblicità del giudizio potrebbe, in molti casi, compromettere irreparabilmente la reputazione della donna interessata, sembrerebbe necessario che l'azione si svolgesse con le stesse garenzie di riservatezza prescritte, da questo articolo, per il giudizio sulla ammissibilità dell' azione.

## Art. 308

*(Presunzione sul tempo del concepimento)*

Agli effetti della pronuncia sulla ammissibilità dell'azione, il tempo del concepimento si presume essere quello che è compreso nel periodo tra il centottantesimo ed il trecentesimo giorno anteriore alla nascita. Questa presunzione non può essere invocata che a favore del figlio.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Veneziani*): Non sembra giustificato che la presunzione accennata in questo articolo possa invocarsi solo a favore, e non anche contro il figlio, che si fa a reclamare giudizialmente la paternità, da chi è chiamato a valutare, sopratutto a tutela dei pretesi genitori, contro l'attacco mosso ad essi, gli elementi gravi che consiglino di ammettere o d'escludere l'azione.

Essendo naturalmente gravissimo, come ostacolo, quello che il tempo del concepimento non corrisponda al periodo fra il 180° e il 300° giorno anteriore alla nascita.

Quanto meno occorrerebbe un chiarimento sulla reale portata di detta deposizione.

**Corte di Appello di Roma.** — (Rel. Cons. *Pellegrini)*: L'articolo è collocato tra le disposizioni della *causae cognitio,* mentre invece contiene una norma generale, applicabile ad ambedue le fasi del giudizio e dovrebbe venire subito dopo l'art. 301. Esso dispone che, agli effetti della ammissibilità dell'azione, il tempo del concepimento si presume esser quello compreso nel periodo tra il 180° e 300° giorno anteriore alla nascita, ma che tale presunzione non può essere invocata se

non in favore del figlio. Una duplice incongruenza sembra derivare dalla presunzione e dalla limitazione, messa quest'ultima in raffronto con la ipotesi dell'art. 301 (inammissibilità dell'azione per condotta e precedenti della madre). Anzitutto non sembra ammissibile che, se il parto è normale e maturo, e se risulti assodato o addirittura pacifico che il concepimento risalga a non più di sei mesi prima, si debba presumere, contro la palmare evidenza, che il concepimento dipenda dalla denunziata congiunzione.

Il Progetto adotta, in tutti i casi, una soluzione, che è già attualmente molto contrastata per la interpretazione del vigente art. 189 e che è contraria alla natura e alla evidenza delle cose; mentre, come si è autorevolmente osservato in contrario, non vi è nesso analogico tra il caso in questione e quella norma, scritta per la filiazione legittima. In secondo luogo, mentre, in virtù di quella stridente presunzione, a colui che ebbe rapporti da appena sei mesi con la donna, si attribuisce senz'altro la paternità del neonato maturissimo, si nega, poi, il diritto di combatterla con la stessa ampiezza sul terreno di quella *commixtio*, che è il presupposto dell'art. 301. La prova dei rapporti sessuali estranei deve riferirsi, non più a quel periodo di tre mesi, sibbene (giacchè la presunzione non può invocarsi che a favore del figlio) all'epoca precisa al concepimento; rendendosi in tal modo ancora più difficile, se non addirittura impossibile, quella prova diabolica dei precedenti congiungimenti con altri. Non solo, dunque, sembra necessaria la correzione o la parificazione, ma si conferma ancora qui la opportunità di negare l'azione ogni volta che si tratti di donna comunque sospetta, concessasi, per giunta, senza la promessa del matrimonio e quindi per sola spinta del senso, ovvero per preordinato artificio contro il vero soggetto passivo, troppo giovane o troppo maturo che sia.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Rovelli*): *Si vedano le osservazioni generali a questa sezione.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì** — (Rel.ri Avv.ti *Panciatichi* e *Foschi*): Non riesce ben chiara la ragione per cui la presunzione non possa essere invocata che a favore del figlio.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino** — (Rel. Avv. *Weigmann*): L'articolo appare perfettamente inutile, se si accetti la definizione del periodo legale del concepimento, proposta all'art. 258.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina**— (Rel. Avv. *Bertolini*): Le cautele volute dalla legge per ammettere la dichiarazione di paternità o di maternità non sembrano armonizzare col periodo di 180 giorni, quale presunzione del concepimento, periodo che contiene estremi eccezionali. Sembrerebbe più adatto sostituirvi una semplice valutazione di fatto, a base di prove e di perizia.

## Art. 309

*(Ammissione dell'azione - Curatore speciale pel minore)*

L'azione non è ammessa se non quando concorrano indizi tali da farla apparire giustificata.

Il tribunale, nell'ammettere l'azione, ed anche prima di provvedere sul ricorso, può, se trattasi di minore, ed in ogni altro caso quando lo reputi opportuno, nominare a questo fine un curatore speciale.

### MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Roma** — (Rel. Cons. *Pellegrini*): La formula dell'articolo sembra suggerire una tendenza ostile contro l'ammissione dell'azione, e quindi potrà indurre ad una pericolosa severità, nel mentre quel giudizio delibativo dovrebbe servire solo a rimuovere preventivamente le azioni del tutto infondate.

### CONSIGLIO DI STATO

La disposizione potrebbe sembrare inutile, perchè è ovvio che il tribunale non potrà dichiarare ammissibile l'azione, se non quando vi sia un *fumus boni juris.*

### COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bergamo** — (Rel. Avv. *Zilioli*): Il *giustificata,* ai soli effetti dell'ammissibilità dell'azione, sembra eccessivo. Si preferirebbe dire: " L'azione non è ammessa se non quando concorrano seri indizi di fondamento „.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia** — (Rel. Avv. *Celli*): Il contenuto dell'articolo potrebbe essere espresso nel modo seguente: *L'azione è ammessa solo se concorrono indizi atti a giustificarla.*

**Commissione Reale Procuratori di Torino**: Poichè la proponibilità dell'azione deve essere sottoposta al giudizio del tribunale in camera di consiglio, si dovrebbe lasciare la decisione al criterio assolutamente libero del giudice, senza le indicazioni di cui al primo capoverso, e quindi abolire tale disposizione.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Il termine " indizi tali da farla apparire giustificata „ concorre, con la sua indeterminatezza, a rendere il giudizio preliminare, di cui all'art. 307, maggiormente inaccettabile.

Gli indizi costituiscono un criterio troppo soggettivo e oscillante, perchè si possa, sulla scorta degli stessi, prendere una decisione di tanta mole.

## Art. 310

(*Impugnazione del decreto di ammissibilità*)

Il decreto del tribunale che provvede sull' ammissibilià dell' azione è impugnabile entro trenta giorni davanti la corte di appello, la quale provvede con la stessa procedura.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lentini*): *Si vedano le osservazioni all' art. 307.*

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): La espressione " provvede sull' ammissibilità dell' azione „ significa " decreto che dichiara che l' azione è ammissibile „, come si rileva dalla rubrica dello stesso articolo, « impugnazione del decreto di *ammissibilità* », e come si deduce, *a contrario*, dall' altra opposta locuzione, adoperata nel successivo art. 311, dove si fa menzione del " decreto che provvede *sull' inammissibilità* „ e si stabilisce che in tal caso il tribunale può condannare l'istante al pagamento di multa.

Dunque, ciò premesso, non vi può essere dubbio che, secondo l'art. 310, è ammessa l'impugnazione soltanto contro il decreto che dichiara ammissibile l'azione, nel termine di trenta giorni (s'intende dalla notificazione, e sarebbe bene dirlo espressamente).

Ma se la parte, che ha proposto il ricorso per l'ammissibilità dell'azione, se lo veda respinto con decreto che dichiari l'azione inammissibile, perchè non deve anch'essa avere quello stesso diritto d'impugnazione, che è concesso nel caso contrario all'altra parte?

Evidentemente qui vi è una lacuna, che dovrebbe essere colmata con una più chiara espressione, perchè i principi generali di diritto processuale stabiliscono che il diritto d'impugnazione debba essere concesso ad entrambe le parti.

**Corte di Appello di Roma** — (Rel. Cons. *Pellegrini*): L'articolo prevede e disciplina l'impugnazione del decreto di ammissibilità, ma tace del ricorso per cassazione; il che potrebbe dar luogo ai soliti dubbi, mentre, involgendo il giudizio preventivo, oltre che le riservate questioni di merito, di cui accenna l'art. 309, anche quelle, molteplici e gravi, di diritto, il mezzo straordinario costituisce una garanzia insopprimibile.

**Corte di Appello di Torino** — (Pres. Sez. *Burzio*): Converrebbe chiarire che il termine per l'impugnazione del decreto decorre dalla sua emanazione, come è detto all'art. 365.

**Corte di Appello di Trieste** — (Rel. Cons. *Troisi*): Occorre determinare il momento di decorrenza dei 30 giorni. Si propone, perciò, di aggiungere, alla locuzione « entro trenta giorni », le parole: « dalla sua notificazione ».

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bergamo** — (Rel. Avv. *Zil'oli*): Il decreto deve essere motivato? Sembra di no, data la segretezza dell'inchiesta (art. 307, ult. capov.).

**Commissione Reale Avvocati di Bologna:** Non sarebbe del tutto superfluo chiarire da quando debba decorrere il termine di 30 giorni.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Redenti*): Sembra superfluo e sconsigliabile, in una procedura informativa sommaria, la impugnativa dell' art. 310, mentre, viceversa, ove si tratti di questioni di inammissibilità in diritto, si dovrebbe lasciar luogo, se mai, al giudizio ordinario in contraddittorio.

**Commissione Reale Procuratori di Catanzaro** — (Rel. Avv. *Supino*): Dato che per l'art. 307 l'azione è promovibile ad istanza di parte e citate le parti, parrebbe che il termine d' impugnabilità del decreto del tribunale dovesse venir precisato, oltre che per durata (30 giorni), anche per decorrenza; la quale potrebbe essere fissata dalla notifica del decreto a cura dello istante o della cancelleria.

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Rovelli*): *Si vedano le osservazioni generali a questa sezione.*

**Commissione Reale Avvocati di Ivrea** — (Rel. Avv. *Quilico*): *Vedasi l'osservazione all' art. 307.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Novara** — (Rel. Avv. *Piccinini*): L' art. 307 stabilisce che il tribunale, per autorizzare o meno l' azione, assume le informazioni del caso e che l' inchiesta deve essere mantenuta segreta. Le parti non possono, quindi, averne copia, e tanto meno gli interessati, che non fossero stati parte nel giudizio. Contrariamente, perciò, a quello che avviene negli altri giudizi, la parte che appella dal provvedimento del tribunale, non dovrà e non potrà presentare, alla corte d' appello, i verbali di detta inchiesta sommaria, che pur è necessario che la corte abbia a sua disposizione, per poter giudicare.

Si chiede, quindi che, a somiglianza di quanto è stabilito per gli atti del fallimento, nelle cause fallimentari, sia, all' art. 310, aggiunto questo capoverso: " L' atto di impugnativa davanti alla corte d'appello deve essere notificato anche al cancelliere del tribunale, il quale, entro giorni cinque dalla notifica, provvede a trasmettere d' ufficio al cancelliere della corte d' appello i verbali dell' inchiesta sommaria, di cui all' articolo 307. „

**Commissione Reale Procuratori di Santa Maria Capua Vetere** — (Rel. Avv. *Gaglione*): Sembra eccessiva l'impugnativa del decreto anche nel caso che l'azione sia dichiarata ammissibile. Il giudizio preliminare del tribunale, se favorevole, è sufficiente garenzia della serietà dell' azione, che può essere senz' altro ammessa a sostenere la prova del contraddittorio.

**Commissione Reale Procuratori di Torino**: Ammessa la impugnativa entro trenta giorni, sarà opportuno, onde evitare ragioni di discussione o di decadenza, indicare il termine del decorso dei trenta giorni, e, cioè, se dalla data del decreto o dalla notifica alle parti interessate.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Dalla enunciazione di questo articolo sembrerebbe doversi dedurre la possibilità di impugnative contro il decreto, che dà ingresso all' azione; mentre, viceversa, non sarebbe lecito impugnare il decreto, che non ammetta l' azione.

Se questo è esatto, sarebbe un ulteriore aggravamento degli inconvenienti sopra lamentati, perchè in tale caso il figlio naturale sarebbe effettivamente alla mercè dei criteri soggettivi di una sola istanza.

Se invece non s' intendesse esprimere il concetto sopra esposto, allora sarebbe opportuno dire: « che provvede sull' ammissibilità o sulla non ammissibilità ».

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: La rubrica (*Impugnazione del decreto di ammissibilità*) potrebbe far ritenere che il decreto reiettivo non sia impugnabile Forse si può eliminare ogni dubbio con una lieve variante: " Impugnazione del decreto *sull'* ammissibilità ,, .

## Art. 311

(*Penalità in caso di inammissibilità*)

Il tribunale, nel caso in cui dichiari inammissibile l' azione può, con lo stesso decreto che provvede sull' inammissibilità, condannare l' istante al pagamento di una multa da lire trecento a lire cinquemila.

## MAGISTRATURA

**Sezione di Corte di Appello di Perugia** — (Rel. Pres. *Frezzini*): Parrebbe dovesse anteporsi all'art. 310, a chiarire la possibilità di appello anche per la condanna.

**Corte di Appello di Trieste** — (Rel. Cons. *Troisi*): Sembra opportuno estendere anche alla corte la facoltà attribuita in quest' articolo al tribunale. E perciò, alla locuzione « il tribunale », si dovrebbero aggiungere: « o la corte ».

## UNIVERSITA'

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degni*): *Vedasi l' osservazione all' art. 307.*

**Università di Pavia** — (Rel. Prof. *Gangi*): *Vedasi l' osservazione all' art. 307.*

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Benevento**: La penalità stabilita in questo articolo potrebbe esser riferita al caso di rigetto dell' istanza, anzichè a quello della dichiarazione di inammissibilità dell' azione.

**Commissione Reale Procuratori di Catanzaro** — (Rel. Avv. *Supino*): Parrebbe doversi aggiungere che anche la corte, ove, su gravame d' una parte, dichiari essa inammissibile l' azione, possa ugualmente emettere la condanna indicata in detto articolo. E dovrebbe, inoltre, e sempre, essere anche contemplata la rivalsa delle spese.

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Rovelli*): *Vedansi le osservazioni generali a questa sezione.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano**: Per le considerazioni fatte all' art. 307, sarebbe opportuno che la multa, nei casi di declaratoria di inammissibilità dell' azione, venisse nel minimo elevata almeno a lire duemila, e nel massimo a lire diecimila.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Modena** — (Rel. Avv. *Gaudenzi*): *Vedasi l' osservazione all' art. 307.*

**Commissione Reale Procuratori di Torino**: Pare eccessiva la sanzione della penale quando, quale elemento moderatore delle parti e quale rimedio al moltiplicarsi delle azioni, esiste il giudizio preliminare, segreto, di delibazione del tribunale, sulla domanda.

Il pericolo della sanzione può essere di danno al più timido e meno abbiente, mentre non trattiene certo colui che vuol raggiungere uno scopo, tanto più se in malafede e per motivi illeciti.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: La penalità prevista in questo articolo, come freno ad azioni infondate, va mantenuta solo per il caso di manifesta temerarietà.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Le penalità andrebbero applicate nel solo caso di manifesta temerarietà.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona** — (Rel. Avv. *Baliscrema*): La facoltà accordata al tribunale di condannare, nel caso di dichiarazione di inammissibilità dell'azione, l'istante ad una multa, che può arrivare fino a lire cinquemila, è valido freno ad impedire abusi od inconsulti ricorsi all'Autorità giudiziaria.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Viterbo** — (Rel. Avv. *Panatta*): Sarebbe desiderabile un aggravamento della pena pecuniaria, sancita in caso di riconosciuta inammissibilità dell'azione, specie nel minimo, che davvero è troppo tenue in lire trecento, e dovrebbe essere elevato almeno a lire cinquecento.

## ENTI DIVERSI

**Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia**: Questa disposizione, se da un lato, come si avverte nella *Relazione*, può « distogliere coloro, che mirassero a tendere insidie e ricatti con azioni temerarie, dal tentare queste losche imprese », d'altra parte potrebbe avere, in pratica, un effetto intimidatorio, più largo e diverso: potrebbe, cioè, scoraggiare la madre e dissuaderla dal proporre il giudizio, anche nei casi in cui la domanda fosse fondata e potesse avere un risultato favorevole.

## Art. 312

(*Mezzi di prova*)

La paternità e la maternità naturale possono essere dimostrate con qualsiasi mezzo di prova.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Venezia** — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Appare logicamente fondata l'ampia facoltà di prova concessa, la quale, mentre vale ad eliminare tutte le antiche ed artificiose restrizioni della prova, consente la prudente utilizzazione dei metodi diagnostici dell'identità personale, forniti dalle moderne scienze fisio-chimiche e anatomo-fisiologiche. Tra essi, peculiare importanza ha quello geniale del LANDSTEINER, relativo, cioè, alla ricerca dei gruppi sanguigni, che, se non offre elementi sicuri dal lato positivo, ha, però, sufficiente valore in senso negativo, come, con recente sentenza, la Suprema Corte ebbe a riconoscere (17 marzo 1931, in " Giur. Ital. „ 1931, I, 682).

## UNIVERSITA'

**Università di Pavia** — (Rel. Prof. *Gangi*): La norma, che ammette per la dimostrazione della paternità o maternità qualsiasi mezzo di prova, sembra meritevole di accoglimento.

## CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

*Vedasi l' osservazione all' art. 307.*

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Redenti*): Superfluo l'art. 312, perchè la libertà di prova è la regola generale, e l'insistervi con uno articolo apposito, per il caso speciale, può portare ad interpretazioni eccessive.

**Commissione Reale Avvocati di Caltanissetta** — (Rel. Avv. *Crescimanno*): Sarebbe stato forse opportuno limitare i mezzi di prova sulla traccia dell'attuale codice civile. A parte che la redazione letteraria dell'articolo non è precisa, essa si presta, comunque, ai pericoli dipendenti da scandalosi ricatti.

**Commissione Reale Procuratori di Catanzaro** — (Rel. Avv. *Supino*): Con l'art. 312, dice la *Relazione*, la prova della paternità e della maternità è, in ogni stadio, pienamente libera, segnandosi, così, un rilevante progresso sulla legislazione vigente (pag. 147).

In proposito si sottopongono le seguenti considerazioni.

Una libertà sconfinata di prova — specie nel primo periodo di attuazione delle nuove norme sulla ricerca della paternità — potrebbe essere pericolosa fonte d'insidie e di ricatti, affidando al detto di compiacenti testimoni una indagine sommamente delicata, e che non attiene soltanto ad un interesse patrimoniale, ma involge ed investe, anche, un altissimo interesse morale e quel sacro palladio della famiglia, che la legislazione fascista tende a rinsaldare.

Non si è dissimulato la *Relazione* il facile tentativo di tali insidie e ricatti, di fronte a tanta larghezza di prova; ma ritiene che a scongiurarlo soccorra la potestà del giudice a condannare alla multa in base all'art. 311.

Ma è a credere che codesta penalità, comminabile in sede di ammissibilità dell'azione, non valga ad impedirlo, quando possa fondarsi sopra *un qualsiasi mezzo di prova*, e quindi anche sull'elastica parola dei testimoni.

L'art. 190 del codice, che consente le indagini sulla sola maternità, anche per le stesse non ammette la prova per testimoni, se non sia suffragata da un principio di prova scritta, ovvero da indizi e presunzioni risultanti da fatti già certi, ed abbastanza gravi da determinare l'ammissione.

Or codesta disposizione di refreno nel mezzo di prova si presenta ancor più necessaria nel consentire la ricerca della paternità, la quale, con l'abolizione dell'art. 189 del codice vigente, costituisce già un notevolissimo e grande progresso di legislazione.

Ed evidenti ragioni di prudenza consiglierebbero, massime, come si è detto, in un primo tempo, a circondarne l'attuazione con ogni possibile cautela, piuttosto che con piena libertà di prova.

Peraltro è lo stesso Prospetto, che all'art. 299, n. 4°, richiede che la paternità possa desumersi da sentenza, ovvero *da una dichiarazione non equivoca per iscritto di colui al quale la paternità si attribuisce*. Il che vien rifermato anche dall'art. 315 (*azione alimentaria dei non riconoscibili*), e segnatamente dal n. 4° (*se la paternità o maternità risulti da una non equivoca dichiarazione per iscritto dei genitori*).

Parrebbe, pertanto, che, armonizzandosi l'art. 312 con l'art. 299, l' ammissione della prova per testimoni si debba escludere, o venire in ogni caso ammessa, con le restrizioni e cautele, di cui all' art. 190 del codice vigente.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova:** Si propone un' aggiunta, nel senso che sia sempre necessario il principio di prova scritta, analogamente a quanto è stabilito dal capoverso dell' art. 268 per la filiazione legittima.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Cunetti*): Notevole è questa norma, che ammette qualsiasi prova per l' accertamento della paternità o maternità.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia** — (Rel. Avv. *Celli*): L' articolo dovrebbe essere più esatto, e formulato nei termini seguenti: *La paternità e la maternità naturale possono essere dimostrate con qualsiasi mezzo di prova ammesso dalla legge.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Ricci*): Si rileva l' opportunità di limitare la sconfinata latitudine dei mezzi di prova della paternità e maternità naturale (latitudine, della quale sono intuitivi i pericoli), in relazione a quanto è disposto nell' art. 315.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Abello*): *Vedansi le osservazioni generali al titolo VII.*

**Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria** — (Rel. Avv. *Levi-Viola*): Questo articolo tende a perpetuare l' assoluto difetto di un sistema nella materia della prova; l' ammissibilità di qualsiasi mezzo di prova dovrà risultare da una norma generale, per tutti i casi nei quali la legge non disponga diversamente, e pertanto tale articolo potrà venire omesso.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona** — (Rel. Avv. *Baliscrema*): Ogni mezzo di prova è ammesso per dimostrare la paternità o maternità naturale. Tale larghezza, per quanto in certo modo compensi le limitazioni, d' altra parte imposte all' esercizio dell' azione, può apparire pericolosa a chi, per pratica professionale, conosce quanto incerta e malfida sia sempre, e più che mai in materie tanto delicate, la prova testimoniale.

Un temperamento si potrebbe trovare nell'accordare al rappresentante del pubblico ministero (che dovrebbe, a pena di nullità, intervenire nel giudizio, e presenziare anche all'assunzione delle prove) la facoltà di elevare a sospetto od anche escludere quei testi che, per informazioni assunte attraverso gli organi della polizia giudiziaria, risultassero *a priori*, per la loro scarsa moralità, non meritevoli di fede.

### Art. 313

(Art. 191 codice civile)

(*Diritto di contraddire la domanda*)

La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale può essere contraddetta da chiunque vi abbia interesse.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Resta ferma la norma giustissima dell'art. 191 del codice, per cui la domanda, diretta a ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, possa essere contraddetta da chiunque vi abbia interesse.

## COMMISSIONI REALI

## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna** — (Rel. Avv. *Redenti*): Sta bene l'art. 313, ma, come si è già osservato incidentalmente all'art. 304, bisognerà precisare quali sono i contraddittori legittimi necessari.

**Commissione Reale Procuratori di Torino**: Il diritto di contraddizione alla domanda dovrebbe essere limitato ai parenti e a coloro, soltanto, che dimostrino di poter avere, dall'accoglimento della domanda, un danno materiale, anche se non sono parenti.

## Art. 314

(Art. 192 codice civile)

(*Effetti della sentenza che dichiara la filiazione*)

La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento.

Il giudice può anche dare i provvedimenti che ritenga utili per l'allevamento, l'educazione e l'istruzione del figlio, e per la tutela dei suoi interessi patrimoniali.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Veneziani*): Nessuna osservazione da fare, restando immutata la norma vigente che detti effetti siano quelli del riconoscimento. Solo si aggiunge che il giudice abbia facoltà di dare i provvedimenti utili per l'allevamento, la educazione e la istruzione della prole e per la tutela dei suoi interessi patrimoniali. Cautela ben giustificata di fronte a chi abbia dovuto essere costretto con un giudizio ad attribuire uno stato al proprio figlio.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Bene ha fatto il Progetto a non porre distinzioni, come avviene specialmente nelle legislazioni tipo germanico, a seconda che la dichiarazione riguardi la madre o il padre, tra il riconoscimento volontario e la dichiarazione giudiziale di filiazione naturale, non essendo, ciò, conforme ai nostri costumi ed alla nostra tradizione giuridica.

Tuttavia, per quel che riguarda l'esercizio della *potestas* spettante al genitore, molto opportunamente il Progetto ha stabilito espressamente che il giudice possa, secondo le circostanze, dare i provvedimenti che ritenga opportuni per l'allevamento, l'educazione e l'istruzione del figlio e per la tutela dei suoi interessi personali.

Questa disposizione, poi, deve essere messa in correlazione con l'art. 287 del Progetto stesso, il quale giustamente, nell'ultimo comma, stabilisce che, se il figlio è stato riconosciuto da entrambi i genitori, il tribunale può attribuire alla madre l'esercizio dei poteri che competerebbe al padre, ciò che può avvenire specialmente nei casi in cui la la procreazione sia stata originata da un delitto o da un abuso del padre.

A questo proposito ed a scopo di coordinamento, si fa rilevare che:

*a*) negli articoli 328, 329, 410 e 573 del Progetto, ove si parla dell'adozione, della tutela e della trascrizione e annotazione degli atti di riconoscimento nei registri dello stato civile, si fa menzione, espressamente, sia dei *figli naturali riconosciuti*, che di quelli, la cui filiazione naturale sia stata *giudizialmente dichiarata*;

*b*) invece si fa menzione soltanto dei *figli naturali* riconosciuti nell'art. 104 per l'assenso al matrimonio, e negli articoli 318, 319 e 320 per la legittimazione; ma s'intende bene che in queste disposizioni sono anche compresi i figli naturali, la cui filiazione sia stata giudizialmente dichiarata.

Ora si propone di fare menzione in tutti gli articoli, ove occorra, dei figli naturali *riconosciuti o dichiarati*, oppure, come sarebbe preferibile, di fare menzione soltanto dei figli *naturali riconosciuti*, perchè tutte le norme che riguardano i figli riconosciuti si applicano senz'altro anche ai figli dichiarati, in virtù della menzionata disposizione generale dell'art. 314, che stabilisce, appunto, che la sentenza, che dichiara la filiazione, produce gli effetti del riconoscimento.

## UNIVERSITA'

**Università di Camerino** — (Rel.ri Prof.ri *Chiaudano* e *Satta*): Si approva incondizionatamente la dizione dell'articolo.

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Abello*): Ottima cosa fu l'aggiungere al contenuto dell'art. 192 del codice civile, il cui testo è riportato nella prima parte dell'art. 314 del Progetto, la disposizione espressa nel capoverso.

Con essa si possono eliminare o ridurre gli inconvenienti gravi che possono aversi più frequentemente nei casi di grave conflitto o attrito tra padre naturale e figlio, che sono quelli appunto in cui si ha la sentenza che dichiara la filiazione naturale.

Vero è che tale sentenza, producendo gli effetti del riconoscimento, conferisce al padre naturale anche la patria potestà, che impone al padre precisi doveri nei rapporti del figlio e degli interessi suoi, materiali e morali, ma non è meno vero che, purtroppo, nei casi accennati, può non essere raro che il padre naturale rifiuti di ricevere il figlio presso di sè o di dargli gli alimenti e l'educazione, a cui tuttavia ha diritto, e per cui urge provvedere.

Se è indubbio che astrattamente, in considerazione che gli effetti giuridici della filiazione naturale derivano dallo stato in sè e non dal mezzo di suo accertamento, la legge vigente, come l'odierno Progetto, non fa alcuna distinzione fra i casi in cui la filiazione emerga da riconoscimento volontario o derivi da sentenza che la dichiari, è del pari indubitabile che, praticamente, essi possono essere ben diversi, sopratutto per ciò che riguarda i doveri di chi riconosce, che ne costituiscono la parte essenziale.

E' bene che il legislatore segnatamente si preoccupi di quegli obblighi o doveri, che sono in più intima connessione coll'interesse generale e più facilmente possono essere omessi o trascurati in certe particolari condizioni d'ambiente o nei particolari rapporti, in cui eventualmente si trovi chi chiede il riconoscimento, e chi è evocato in giudizio, per sentirselo dichiarato.

Ci sembra che sia stato giustamente osservato, nel già citato Convegno di Torino del Comitato di difesa dei fanciulli, riguardo all'articolo di Progetto in esame, che l'azione contro il padre naturale si rende necessaria nel aso che il padre rifiuti il riconoscimento e contesti, quindi, la sua qualità di padre, e tanto più se rifiuti l'obbligo agli alimenti. In tali casi c'è, evidentemente, grave conflitto di interessi tra il padre naturale, dichiarato tale con sentenza, e quindi in possesso della patria potestà, ed il figlio illegittimo. Quasi sempre, in tali casi, il padre naturale cercherà di sottrarsi agli obblighi morali e materiali derivanti dalla dichiarazione giudiziale della paternità. Non poche volte si tratta di uomini viziosi, brutali, delinquenti.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: L'Autorità giudiziaria, su domanda degli interessati, in pendenza del giudizio, quando concorrono giusti motivi, deve avere la facoltà di ordinare quei provvedimenti interinali, che si rendano necessari per l'allevamento, l'educazione e l'istruzione del figlio e per la tutela dei suoi interessi patrimoniali. Altrimenti, nelle more del giudizio, il figlio potrebbe trovarsi in una situazione critica.

Inoltre, su ricorso della madre ed anche prima della nascita del figlio, al presidente del tribunale dovrebbe spettare la facoltà di ordinare che, sotto determinate condizioni, venga depositata giudizialmente una somma sufficiente a coprire le spese di mantenimento del nascituro per i primi tre mesi di vita, nonchè le spese per il parto e per il mantenimento della madre per le prime sei settimane dopo il parto. Ciò sarebbe conforme a quanto è disposto dal § 11 dell'ordinanza austriaca 12 ottobre 1914, B. L. I., n. 276, e giustificato dalle considerazioni svolte all'art. 291.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Sembra opportuno dare al giudice la facoltà di prendere, anche prima della sentenza, i provvedimenti interinali del caso, nell'interesse del figlio.

## Art. 315

(Art. 193 codice civile)

(*Ricerca della maternità e della paternità*)

Non sono ammesse le indagini sulla paternità e sulla maternità nei casi in cui il riconoscimento è vietato.

Le indagini sulla maternità sono escluse anche nel caso in cui, a norma dell'articolo 278, la madre potrebbe riconoscere il figlio.

Tuttavia, anche nei casi previsti nei due precedenti comma, il figlio naturale può proporre domanda per ottenere gli alimenti:

1° se la paternità o la maternità risulti indirettamente da sentenza civile o penale;

2° se la paternità o maternità dipenda da un matrimonio dichiarato nullo;

3° se al tempo del concepimento vi fosse notorio concubinato fra i genitori;

4° se la paternità o maternità risulti da una non equivoca dichiarazione per iscritto dei genitori;

5° se vi sia possesso dello stato di figlio naturale.

Devono essere in ogni caso osservate le norme stabilite dagli articoli 307 a 312.

Proposta l'azione per la dichiarazione giudiziale, qualora risulti trattarsi di uno dei casi previsti nei primi due comma del presente articolo e ricorra una delle ipotesi contemplate nel terzo, la domanda può essere limitata agli alimenti da corrispondersi a norma dell'articolo 291.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Veneziani*): La dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità dei figli adulterini è ammessa in tutti quei casi, in cui è ammesso il riconoscimento.

Onde le indagini relative sono vietate contro il genitore legato da vincolo matrimoniale al tempo del concepimento, salva la ipotesi sopra prospettata; e sono ammesse per entrambi i genitori, qualora questi abbiano potuto contrarre matrimonio.

La indagine è assolutamente vietata per i figli incestuosi, se si tratti di reclamo di maternità.

Il che si comprende quando si rifletta che il principio, tenuto fermo dai commissari, fu quello del divieto di riconoscimento, e quindi anche di indagini sulla paternità.

Se si ammettesse la indagine per accertare la maternità, anche nei soli casi in cui la relazione incestuosa fosse risultata già da procedimento penale, si dovrebbe ammetterla anche per il padre. E si esporrebbe la madre, vittima della violenza altrui, a dover subire, contro la sua volontà, un rapporto familiare che le ripugnasse.

Pare, adunque, che bene abbia agito la Commissione, ammettendo il riconoscimento volontario e negando la possibilità della dichiarazione giudiziale.

Senonchè, tanto per il Progetto (art. 315), che per il codice vigente (art. 193), vi sono dei casi in cui, pur essendo vietate le indagini, è permessa la domanda degli alimenti al padre o alla madre, qualora ricorrano determinante condizioni; e tali casi, sono più numerosi nel Progetto, che nel patrio codice (cinque nel primo e tre nel secondo). Due ipotesi si aggiungono: quella che al tempo del concepimento esistesse un notorio concubinato tra i genitori; e l'altra che vi fosse un possesso di stato di figlio naturale.

Aggiunte che colmano una lacuna del patrio codice civile, perchè anche in cotali ipotesi vien meno la ragione del divieto di esperimentare l'azione, ragione consistente lo si è già avvertito, nella preoccupazione che si desti scandalo.

Quindi, almeno allo scopo degli alimenti, l'azione ben doveva concedersi anche in quelle due ipotesi; azione da esperimentarsi, non solo dai figli, se maggiorenni, ma, previa autorizzazione del giudice tutelare, dai loro rappresentanti legali od anche dagli enti pubblici o dagli ospizi che provvedano alla loro cura, se i figli siano minorenni (in quest'ultimo caso, però, al solo scopo del rimborso delle spese sostenute).

In ogni ipotesi, peraltro, premessa la *causae cognitio*, di cui all'art. 307.

Infine, nei predetti cinque casi, ove fosse stata proposta l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, quando non era nota ancora la ragion del divieto, tale azione potrà sempre essere limitata a quella alimentare. Il che è consentito agli stessi figli naturali semplici, per i quali il divieto non esisterebbe, com'è fatto palese dalla parola *anche*, che si legge nell'art. 315 del Progetto.

Essendo libera la scelta di costoro fra le due azioni, e liberi d'altronde i genitori di riconoscere i figli anche in pendenza di giudizio, e di procacciarsi il diritto di chiedere essi gli alimenti ai propri figli. (Così la *Relazione*).

Quanto al modo ed alla misura degli alimenti, la legge si richiama tacitamente alle norme relative ad essi (articoli 500, 506, 507, 508, 511, 512 e 514).

La *Relazione* aggiunge, poi, molto opportunamente, che tutte queste disposizioni sono legate a quelle relative alle successioni e alle donazioni, che dovranno essere riformate profondamente, abolendosi e modificando il sistema vigente delle incapacità legali di ricevere per testamento a carico dei figli naturali comuni e dei figli adulterini ed incestuosi (articoli 767, 768 e 1053 del cod. civile). Senza di che i miglioramenti oggi introdotti sarebbero opera vana.

Occorre or qui prendere in particolare esame le disposizioni dei numeri 2° e 4° dell'art. 315.

Quanto alla prima, deve riconoscersi, con la più moderna dottrina, che la legge non può riferirsi che al matrimonio dichiarato nullo per

bigamia od incesto, nel concorso di mala fede da parte di entrambi i coniugi. Se no, come osserva un acuto commentatore, i figli, poichè nati da matrimonio putativo, sarebbero legittimi (art. 150 del Progetto e 116 del codice vigente).

Quanto alla seconda, è nota le questione che è sorta a proposito dell'aggettivo « esplicita », usato nell'art. 193, n. 3°, del codice vigente: se cioè rientri nella disposizione anche il riconoscimento implicito, quando risulti da dichiarazione esplicita.

E dottrina e giurisprudenza ritengono sufficiente qualunque espressione, che valga a far risultare immediatamente e direttamente la paternità o la maternità, senza che il giudice si serva, allo scopo, di argomenti, di congetture, di presunzioni, bastando all'uopo, secondo gli scrittori, che le espressioni usate non ammettano altro significato.

Ond'è che il Progetto, sostituendo, come fa, alla parola *esplicita*, aggiunta a dichiarazione, le parole *non equivoca*, dimostra di aver voluto uniformarsi a tale opinione; di talchè la questione sovraricordata verrebbe senz'altro tolta di mezzo.

Concludendo, è doveroso riconoscere, ancora una volta, che non era possibile far di più per i figli della colpa — degni certo di tutti i possibili riguardi da parte del legislatore — senza che si ferisse l'istituto della famiglia legittima. Il che avrebbe dato luogo a quegli inconvenienti, che minano la compagine sociale, là dove si è proclamato il pieno riconoscimento, dal punto di vista giuridico e morale, del libero amore (dissoluzione della famiglia, morte o depravazione dei figli nati da siffatte unioni libere, e pericolo permanente di rivolte, contro l'ordine costituito, da parte della massa di questi poveri derelitti, viventi in numerose frotte, senza aiuti materiali, senza principi, senza istruzione).

**Corte di Appello di Catania** — (Rel. Cons. *Lentini*): Anche qui è richiesto il giudizio preliminare per l'ammissibilità dell'azione, e valgono, per esso, i rilievi superiormente fatti all'art. 307.

*Si vedano, pure, le osservazioni all'art. 261.*

**Corte di Appello di Catanzaro** — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*): Rispetto al preventivo giudizio di ammissibilità, non possono non richiamarsi le osservazioni fatte all'art. 307, e che tornano qui tanto più opportune, in quanto la condizione del figlio naturale, sotto un tale riflesso, rimarrebbe peggiorata, in confronto di quella fattagli nell'art. 193 cod. civ.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): E' rimasto fermo il divieto delle indagini sulla paternità e sulla maternità nei casi in cui il riconoscimento è vietato; e molto opportunamente il Progetto esclude, altresì, l'indagine sulla maternità, nel caso in cui la

madre potrebbe conoscere il figlio incestuoso, dovendo questo riconoscimento essere soltanto volontario, sia per evitare lo scandalo di una indagine giudiziaria su questa materia, sia per evitare un gravissimo nocumento morale alla stessa madre.

Nei casi, poi, in cui è vietato il riconoscimento, ed anche negli altri in cui il riconoscimento di figli naturali non ha avuto luogo, è ammesso, a favore di tutti i figli naturali, il diritto di proporre la domanda, per ottenere i soli alimenti, dal genitore naturale.

Giustamente il Progetto, oltre ai tre casi contemplati dal codice civile, ha esteso il diritto anche ad altri due casi, in cui, per la notorietà del fatto, viene meno la necessità di evitare lo scandalo di un'indagine sulla origine della filiazione, e cioè quando vi sia il possesso dello stato di figlio naturale, e quando vi sia il notorio concubinato tra i genitori.

Sono quindi cinque i casi contemplati nell'art. 315 del Progetto, e che corrispondono a quelli già raggruppati nei numeri 1°, 2°, 4° e 5° del precedente art. 299, concernente la ricerca della paternità.

Siccome, però, vi è una diversità di locuzione, nell' uno e nell' altro articolo, la Corte esprime l'avviso che le stesse espressioni adoperate in questo articolo siano usate anche per i corrispondenti casi dell'art. 299, come è stato fatto in precedenti progetti, per mantenere lo stesso rigore e per evitare, in questa delicata materia, sottili ed interminabili discussioni, nell'interpretazione della legge.

Fa mestieri, poi, a questo punto rilevare che la disposizione che permette la indagine sulla filiazione naturale, ai limitati effetti di ottenere i soli alimenti, deve essere intesa come una disposizione di favore, che non può estendersi al di là dei limiti per cui è stabilita, nè ritorcersi, in ogni caso, a danno della filiazione naturale.

Di guisa che la dichiarazione giudiziale, limitata, a norma di questo articolo, ai soli alimenti a favore dei figli naturali, di cui fosse vietato il riconoscimento, non potrebbe mai valere come prova del loro stato di filiazione, per farli escludere dalla successione legittima o testamentaria, ai sensi degli articoli 762 e 764 del codice civile, che dichiara incapace di succedere coloro di cui la legge non ammette il riconoscimento.

E poichè la questione è grave ed ha dato luogo a discussioni anche nella giurisprudenza, si propone di risolverla espressamente nei sensi suddetti, dichiarandosi, nell' art. 315, che la dichiarazione giudiziale, limitata agli alimenti, non possa valere a nessun altro effetto, oppure facendone menzione nella riforma del titolo delle *successioni*.

**Corte di Appello di Roma** — (Rel. Cons. *Pellegrini*): Questo articolo del Progetto ammette, *a contrario*, che i figli adulterini possano proporre l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità nei tre casi in cui è consentito il loro riconoscimento volontario (art. 279) e semprechè ricorrano le condizioni obiettive dell'art. 299: con la conseguenza ulteriore che, in caso di sopravvenuto matrimonio tra i geni-

tori (pur ambedue adulteri e con prole legittima), si verifica automaticamente la loro legittimazione ed il loro ingresso pieno nella famiglia legittima (art. 310, 317, capov., e 318).

Ciò sembra eccessivo. Come accade per i figli incestuosi (art. 315, capov. 1°), il diritto degli adulterini dovrebbe, per le già dette ragioni di moralità, e per le supreme esigenze della famiglia legittima, limitarsi al riconoscimento volontario, ed all'acquisto della filiazione naturale.

Per converso, nei riguardi della prole adulterina, il secondo capoverso pone una restrizione alla domanda di alimenti, che non sembra giustificata dalla nuova complessiva situazione creata in loro favore. Ai tre casi dell'attuale art. 193 (dichiarazione scritta, sentenza, matrimonio annullato), ora se ne aggiungono solo due, tra quelli per cui l'art. 299 consente la ricerca piena della paternità, cioè, il concubinato e il possesso di stato. In tal modo vengono omessi altri casi, pur considerevoli, tra i quali è da segnalare quello della seduzione avvenuta con promessa di matrimonio, previsto dall'art. 299, n. 3°. Tale seduzione può costituire un delitto di azione privata (articoli 526 e 542 cod. pen.), appunto se il seduttore era coniugato e nascose alla vittima (il codice penale vigente richiede che quest'ultima sia minore di età; ma agli effetti civili, di che si discorre, cotesta restrizione non avrebbe ragione di essere) il proprio stato. La querela, per ragioni intuitive ed apprezzabili, può essere stata omessa; e quindi mancherebbe anche la sentenza penale prevista dal n. 1° del detto art. 315. Ora è qui da osservare che, mentre si concede l'azione in casi discutibili, nei quali manca la notorietà del fatto, e quindi ricorrerebbe la opportunità di evitare lo strepito e lo scandalo (come quello della efficace dichiarazione scritta), la si viene proprio a negare là dove il pubblico ha già appreso e riprovato il grave delitto, pur non perseguito in sede penale.

**Corte di Appello di Venezia** — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Pur essendosi mantenuto inalterato il principio fondamentale circa il divieto della ricerca della paternità e maternità nei casi in cui il riconoscimento è vietato (salva la concessione degli alimenti), vennero tuttavia introdotte due essenziali riforme: quella dell'ampliamento dei casi attributivi del diritto agli alimenti, mercè la inclusione delle due ipotesi del notorio concubinato tra i genitori e del possesso continuo dello stato di figlio; e quella dell'obbligo della preventiva *causae cognitio*, anche agli effetti degli alimenti.

Tali modificazioni si presentano degne di ogni consentimento, ispirate, come sono, da una parte a rendere meno dura la condizione dei figli nati *ex damnato coitu*, quando l'unione e la filiazione siano qualificate da una larga notorietà con offesa alla pubblica moralità, e, dall'altra, a predisporre la cautela di una vigile disamina.

## UNIVERSITA'

**Università di Bari** — (Rel. Prof. *Macchia*): Non è accettabile la interdizione alla prole incestuosa pure dell'azione di reclamo della maternità, disposta dal capoverso.

**Università di Bologna e Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Cicu*): Poichè l'art. 279 ammette il riconoscimento da parte del padre non coniugato, e ciò nel presupposto che il figlio, nato da donna maritata, sia stato dichiarato figlio di madre ignota, con l'accordare al figlio l'azione di paternità naturale anche in questo caso, si consente necessariamente l'indagine sulla maternità adulterina. Sembra opportuno, per ragioni di ordine politico e giuridico, facili a comprendersi, escludere, in questo caso, l'azione di paternità, come lo è l'azione di maternità nel 2° comma.

Si propone di sostituire, alle parole « Non sono ammesse le indagini sulla paternità e sulla maternità », queste altre : « Non è ammessa l'azione di paternità o maternità ».

La modificazione non ha bisogno di essere illustrata.

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): Questa disposizione, come, sebbene non esplicitamente, l'art. 193 del codice, concede un'azione alimentare, così ai figli naturali non riconoscibili, come a quelli riconoscibili, ma non riconosciuti, dopo aver stabilito che non può essere dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità di quei figli, che non potrebbero essere riconosciuti, e, inoltre, la maternità dei figli incestuosi. Di questa divergenza, introdotta nel Progetto, fra dichiarazione e riconoscimento, si è già fatta parola sotto l'art. 278.

Quanto all'azione alimentare: 1°) rispetto ai figli non riconoscibili si ritiene, in conformità delle osservazioni svolte sull'azione di reclamo di stato, che a questi, disgraziatissimi fra i disgraziati figli naturali, dovrebbe essere concesso, non soltanto nei pochi casi indicati in questa disposizione, ma sempre, salvi i casi indicati nell'art. 301, e con la cautela della *causae cognitio*, un diritto alimentare familiare, durante la vita del genitore e, alla morte di costui, un vero e proprio diritto successorio; 2°) rispetto ai figli riconoscibili, ma non riconosciuti, si ritiene che, a maggior ragione, con la cautela ora detta, e ad eccezione dei casi indicati nell'art. 301 (di cui invece l'art. 315 non fa cenno, così che può sembrare essere ammissibile l'azione alimentare anche in tali casi), l'azione alimentare dovrebb'essere concessa sempre, e non soltanto in quelle pochissime ipotesi, che, sembra poco coerentemente, il Progetto determina *più rigorosamente che per l'azione di reclamo di stato ed esige, come*

*il codice vigente, anche in confronto della madre*, rispetto alla quale tuttavia l'azione di reclamo di stato è libera (in contrasto col testo dell'art. 315 appare il pensiero della Commissione: v. *Relazione*, pag. 165).

Equivoco è il richiamo finale all'art. 291 (chiarito dalla *Relazione*, pag. 166).

In conclusione, la formulazione dell'articolo dovebbe essere rielaborata, tenendo conto delle numerose osservazioni qui accennate o, almeno, di alcune di esse.

**Università di Firenze** — (Rel. Prof. *Brunetti*): Ai casi, nei quali l'art. 193 del vigente codice concede l'azione di alimenti, il Progetto ne aggiunge due: concubinato notorio fra i genitori, e possesso di stato di figlio. Ora, considerando che nei tre casi già ammessi dal codice (sentenza civile e penale, matrimonio dichiarato nullo, esplicita dichiarazione per iscritto) si ha sempre una filiazione risultante da prova precostituita (o preformata), vale a dire da prova, che l'attore ha già in sua mano quando promuove l'azione, può sembrare opportuno, quantunque non manchino ragioni di dubbio, aggiungere il caso del possesso di stato, che, in fondo, è un riconoscimento tacito, sebbene non sia (e il più delle volte non potrebbe essere) riconosciuto legale. Anche qui, infatti, la prova si potrebbe dire in atto al momento, in cui viene iniziata la causa, anche qui si tratta di una semplice dimostrazione, non di una indagine che, secondo il giusto concetto del legislatore, accolto nel Progetto, è da considerarsi come particolarmente pericolosa, turbatrice della quiete familiare, quando ha per oggetto i figli *ex damnato coitu*, ai quali generalmente, più che agli altri, serve l'azione di alimenti.

Non giustificabile, invece, è l'aggiunta del caso di « concubinato ». Qui bisognerebbe indagare, e indagare, spesso, su fatti non attuali, ma lontani di parecchi anni. Si pensi, inoltre, che, mentre il concetto di « possesso di stato » (*nomen, tractatus, fama*) non si presta ad equivoco ed è anche legalmente precisato (art. 300 del Progetto), invece assai discutibile, in astratto e in concreto, può presentarsi la figura del « concubinato ». D'altronde, quando questo sia veramente tale da costituire una forte presunzione dell'esistenza di un rapporto di padre e figlio, generalmente concorrerà pure il possesso di stato.

**Università di Genova e Università di Parma** — (Rel. Prof. *Allara*): Avrei desiderato che si fosse ricordato, anche nell'ipotesi prevista in questo articolo e nell'ambito dell'articolo stesso, la opponibilità della eccezione di cattiva condotta e della pluralità di concumbenti, di cui all'art. 301.

**Università di Macerata** — (Rel. Prof. *Greco*): Viene ripetuta la norma del vigente art. 193, circa il diritto agli alimenti dei figli non riconoscibili, arricchendone la casistica con le due nuove ipotesi: che al tempo del concepimento vi fosse notorio concubinato fra i genitori, o che vi sia, nel richiedente, il possesso dello stato di figlio naturale.

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degni*): Nei casi in cui il riconoscimento è vietato o in quello in cui la madre potrà riconoscere il figlio e non lo ha fatto, il Progetto concede al figlio naturale l'azione per ottenere gli alimenti, aggiungendo, opportunamente, ai casi previsti dall'art. 193 del vigente codice civile, altri due, cioè quello in cui vi sia stato un *notorio concubinato* fra i genitori, e l'altro del *possesso di stato*. Entrambi questi casi sembrano giustificatissimi. Anche il notorio concubinato è, di per sè, la prova sufficiente di quasi certezza del rapporto di paternità o maternità, e sarebbe ingiusto escludere i diritti alimentari. Non si tratta, è vero, in questo caso, di una prova già precostituita, ma non si può dubitare che il notorio concubinato vada parificato ad essa.

Anche quest'azione, però, il Progetto subordina allo sperimento del preventivo giudizio di ammissibilità, che mi pare qui anche più ingiusto e più grave, tenuto conto, specialmente, della natura soltanto alimentare dell'azione e della circostanza che i fatti, sui quali essa deve basarsi, sono tanto gravi e concludenti, da fare scomparire, quasi, il pericolo di un'azione temeraria od ingiusta.

**Università di Padova** — (Rel. Prof. *Ravà*): Nei casi in cui il riconoscimento non è ammesso, il Progetto concede l'azione per gli alimenti, non solo nelle tre ipotesi, già formulate nel vigente art. 193, ma anche in quelle di concubinato notorio e di possesso di stato di figlio naturale. E queste aggiunte appaiono giustificate ambedue. Ma anche per questa azione di alimenti il Progetto stabilisce una *previa causae cognitio*, che ci pare cautela eccessiva, trattandosi di estremi di abbastanza facile accertamento.

*Vedansi anche le osservazioni generali al titolo XII.*

**Università di Pavia** — (Rel. Prof. *Gangi*): Meritevole di accoglimento si ritiene la norma dell'art. 315.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): *Vedasi l'osservazione all'art. 278.*

## CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

Consentendosi al figlio incestuoso l'azione per conseguire gli alimenti, non si spiega bene perchè non gli sia consentita anche l'azione per la dichiarazione giudiziale della maternità naturale (ed eventualmente della paternità), dato che del figlio incestuoso sia possibile il riconoscimento.

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Ancona** — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): *Vedasi l'osservazione all'art. 307.*

**Commissione Reale Procuratori di Bari** — (Rel. Avv. *Lembo*): Poichè l'art. 278 consente alla madre dei figli incestuosi di riconoscerli, non si vede perchè, *invicem*, non debba essere acconsentita ai figli incestuosi la ricerca della maternità.

Inoltre, al fine di ottenere gli alimenti, la prova dovrebbe essere consentita senza limitazione, e cioè con la regola dell'art. 312.

Con queste modificazioni e con l'abolizione del richiamo degli articoli 307 a 312, potrebbe rimanere l'art. 315.

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Dott. *Palmeggiani*): Per ovvie ragioni di moralità, si ravviserebbe opportuna la soppressione del numero terzo.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna** — (Rel.ª Avv. *Redenti*): Parrebbe da escludersi la ricerca della paternità e maternità anche per i figli adulterini, per lo meno quando vi sia adulterio della madre, perchè coniugata. Ora, dal coordinamento dell'art. 315 coll'art. 279, ciò non risulta.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Caltagirone**: Per la prole irriconoscibile, il diritto alimentare è sottoposto ad alcune condizioni ricevute dall'attuale codice, aggiungendo quelle del notorio concubinato e del possesso di stato; è mantenuto il divieto della ricerca della paternità.

Ma qui è aperto il nostro dissenso: l'azione alimentare è così in contraddizione con lo spirito del Progetto, sottoposta a condizioni più rigorose della stessa azione di reclamo della paternità naturale; è sottoposta a condizioni speciali anche rispetto alla madre, mentre questa è sempre certa e l'azione di reclamo della maternità è generalmente ammessa.

Quanto poi all'equivoco richiamo che l'art. 315 fa dell'art. 291, crediamo che l'unica interpretazione possibile sia l'esser l'obbligo ristretto agli alimenti necessari. A conclusione di ciò, a noi sembra che le innovazioni in questa materia, che pur erano necessarie, siano state molto limitate;

meglio sarebbe riconoscere un vero rapporto di parentela, non solo come impedimento matrimoniale, ma anche agli effetti patrimoniali, come è in Francia fin dal 1896. Questo, infatti, della filiazione irriconoscibile, è stato il punto più debole del codice civile. Non è giusto che ricadano conseguenze dannose su coloro che non vollero nascere, e a cui non si pensò, quando si commise un atto illecito

L'ombra del grande SCHILLER insegna in *Francesca* dei « Masnadieri » !

**Commissione Reale Avvocati di Cagliari** — (Rel. Avv. *Morittu*): Non è chiaro in quale relazione siano i primi due comma dell'art. 315 coll'art. 279. Le indagini sulla paternità e sulla maternità sono escluse anche nel caso di cui all'art. 279? Perchè all'art. 315, 2° comma, richiamare solo l'art. 278, e non anche l'art. 279? Se, come pare, si è voluta estendere la ricerca della paternità e della maternità anche per tutti i casi in cui è accordato il riconoscimento dei figli adulterini, non si può nascondere il pericolo che così possano venire gravemente turbate la pace e la tranquillità delle famiglie.

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Rovelli*): Per quanto abbiamo esposto parlando dell'art. 278, proponiamo la soppressione del primo capoverso. Proponiamo, pure, logicamente, la soppressione del penultimo capoverso.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Ferrara**: Dati il silenzio dell'art. 299 e la lontananza e la differenza di dizione « ricerca » dell'art. 315, sarebbe opportuno che il chiarimento della prima parte di tale articolo fosse trasportato nell'art. 299, facendolo cominciare con: « Le indagini e l'azione », in quanto la limitazione alla « ricerca » dell'attuale art. 193 non ha più ragion d'essere.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Mantova** — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Da approvare apertamente l'art. 315, che ammette una azione di ricerca della paternità e della maternità per ottenere gli alimenti. La disposizione è conforme allo sviluppo giurisprudenziale dell'art. 193 del codice civile esistente.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova** — (Rel. Avv. *Finzi*): Nel n. 4°, si propone di sostituire, all'espressione « dei genitori », l'altra: « del padre e della madre », per euritmia di espressione.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: Il Progetto allarga le ipotesi in cui possono, dal figlio, chiedersi gli alimenti, ma sottopone anche la relativa azione al giudizio preventivo di

delibazione, richiesto per l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità. Un rigore eccessivo, anche per la semplice azione di alimenti, non pare al tutto giustificato.

Inutile è poi l'ultimo capoverso, con cui si faculta l'attore, nel giudizio per dichiarazione giudiziale, in determinati casi, a limitare la domanda ai soli alimenti, tranne che siasi voluto dire che la limitazione sia ammessa in qualunque grado e stato della causa.

**Commissione Reale Procuratori di Pola** — (Rel. Dott. *De Vescovi*): Nel caso di unione incestuosa, dovrebbe tuttavia essere ammesso l'accertamento giudiziale della maternità. Poco contano le ragioni contrarie, addotte nella *Relazione*, e cioè di possibile scandalo o nocumento alla madre, di fronte alla impellente necessità del figlio di ottenere gli alimenti.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Schupfer*): Il Progetto mantiene il divieto di indagini sulla paternità e sulla maternità nei casi in cui il riconoscimento è vietato.

Ciò, indubbiamente, per evitare lo scandalo. Ma quando questo sia già avvenuto, come nei cinque casi, ivi indicati, nei quali si può far luogo alla domanda per alimenti, quel divieto sembra ingiustificato, perchè si risolve in vantaggio del colpevole e in danno dell'innocente.

Si fanno voti, perciò, perchè l'ostacolo, almeno in quei casi, sia eliminato.

**Commissione Reale Procuratori di Torino**: Non si comprende la ragione della differenza creata dall'art. 278 e dal secondo capoverso dell'art. 315. Se la madre può sempre riconoscere il figlio, anche nel caso di figlio incestuoso, perchè, in questo caso, al figlio deve essere inibito l'indagine sulla maternità?

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani** — (Rel. Avv. *Drago*): Si propone di trasportare il primo comma dell'art. 315 nell'art. 299, ivi sembrando più opportuna la sua sede.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Per le ragioni esposte all'art. 278 non si ritiene giustificato mantenere il divieto dell'indagine sulla paternità o maternità, quando si tratti di figli adulterini o incestuosi.

A prescindere da ciò, la esclusione delle indagini sulla maternità, anche nel caso in cui la madre potrebbe riconoscere il figlio, non sembra ragionevole: se nulla osta acchè la madre possa riconoscere il figlio, non si comprende perchè non si dovrebbe poter promuovere azione nei di lei riguardi, per ottenere gli stessi effetti.

## ENTI DIVERSI

**Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia**: In relazione alle osservazioni premesse alle disposizioni di questa sezione, si dovrebbero ammettere le indagini sulla maternità anche nei casi previsti dall'art. 278. Vedansi, al riguardo, le modifiche proposte all'art. 543.

Per quanto riguarda l'ampliamento dei casi, in cui il figlio naturale è ammesso a chiedere gli alimenti, valgano le osservazioni fatte all'art. 299 e all'art. 301.

**Comitato Nazionale Italiano per la pubblica moralità**: *Vedansi le osservazioni all'art. 299.*

## Art. 316

(*Azione dell' ente cui è affidato il figlio naturale*)

L'ente pubblico o l'ospizio, che provvede alla cura del figlio naturale minore ed al quale è affidata la tutela del medesimo a norma dell'articolo 414, può, nei casi in cui l'azione è concessa dal presente codice, previa l'autorizzazione del giudice tutelare, promuovere azione contro colui che si assume essere il genitore, anche al solo fine della somministrazione degli alimenti e del rimborso delle spese che l'ente o l'ospizio sostiene per il minore.

Restano salve le più favorevoli disposizioni delle leggi speciali nell'interesse dei figli naturali.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Catanzaro** — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*): Assai opportunamente si attribuisce all'ente pubblico o all'ospizio che provvede alla cura del figlio naturale minore, e al quale è affidata la tutela del medesimo, la legittimazione alla ricerca della paternità o maternità, previa autorizzazione del giudice tutelare, anche al solo fine alimentare e di rimborso di spese.

Sembrerebbe giusto che, con la stessa cautela, l'azione potesse essere promossa anche da parte di ogni altro investito dell'ufficio tutelare di un figlio naturale.

**Corte di Appello di Roma** — (Rel. Cons. *Pellegrini*): Questo articolo, in tutti i casi in cui è consentita l'azione ai figli naturali, concede all'ente o all'ospizio, che provvede alla cura del minore, di promuoverla ugualmente, anche al solo fine del rimborso delle spese sostenute per il minore stesso.

Sembra, in verità, eccessivo che, per un gretto e limitato interesse pecuniario di un istituto, la cui destinazione normale è l'assistenza generosa e gratuita, si ammetta la possibilità di un simile giudizio, che è sempre odioso e scandaloso per il convenuto resistente, e che può essere anche nocivo agli interessi morali del minore; come accade, per esempio, in caso di filiazione adulterina, nelle ipotesi in cui il Progetto ammette il riconoscimento, e quindi la dichiarazione giudiziale (articoli 279 e 315, p. p.).

**Corte di Appello di Venezia** — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Una novità del Progetto, la quale, peraltro, trova riscontro nei precedenti disegni di riforma, è rappresentata dall'azione vicaria, che, per i fini del riconoscimento o degli alimenti, può promuovere l'ente pubblico o l'ospizio, alle cui cure il figlio naturale venne affidato, disposizione la cui utilità è della maggiore evidenza e che, rapportata a tutto il sistema delle larghe provvidenze predisposte dalle nuove leggi a tutela della maternità e dell'infanzia, pone nettamente in risalto come, per un alto sentimento di umanità, ma, altresì, per la protezione di supremi interessi privati e sociali, tutto il pauroso problema della prole illegittima si illumini di generosa pietà e di larga benevolenza.

## CONSIGLIO DI STATO

Si stabilisce che l'ente pubblico o l'ospizio, che provvede alla cura del figlio naturale minore ed al quale è affidata la tutela del medesimo a norma dell'art. 414, può, nei casi in cui l'azione è concessa dal codice, previa l'autorizzazione del giudice tutelare, promuovere azione contro colui che si assume essere il genitore, anche al solo fine della somministrazione degli alimenti e del rimborso delle spese, che l'ente o l'ospizio sostiene pel minore.

Può dubitarsi della convenienza di promuovere un'azione di riconoscimento, i cui effetti vengono limitati ai soli interessi patrimoniali dell'istituto, che provvede alla cura del figlio naturale minore, senza estendersi a favore di quest'ultimo.

## UNIVERSITA'

**Università di Camerino** — (Rel.ri Prof.ri *Chiaudano* e *Satta*): anzichè parlare specificatamente di « ente pubblico o ospizio », è preferibile usare l' espressione, più generica e più comprensiva, di « istituto ».

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bologna** — (Rel. Dott. *Palmeggiani*): La disposizione del primo comma è, certo, ispirata ad alti sensi di giustizia; ma non si può nascondere il pericolo, sia pure remoto, che la facoltà dell' azione accordata ad un ente collettivo possa, talora, essere esercitata senza il dovuto riguardo a tutte quelle considerazioni, di carattere estremamente delicato e personale, che, in simili contingenze, può essere utile avere presenti, per decidere sulla opportunità o meno dell' esperimento dell' azione, nell' interesse non solo della società, ma anche dello stesso figlio naturale.

**Commissione Reale Avvocati di Como** — (Rel. Avv. *Novelli*): Ottima la disposizione di questo articolo, in rapporto colla regola dell' art. 414. Riteniamo, però, che il rimborso all' istituto non debba superare, nella misura, i limiti della somministrazione degli alimenti, rimettendone il calcolo al magistrato.

Proponiamo, perciò, la soppressione delle parole: *e del rimborso di spese, che l'ente o l'ospizio sostiene pel minore.*

**Commissione Reale Avvocati di Ivrea** — (Rel. Avv. *Quilico*): Troppo tenue motivo — se pure tanto importante per l'ente pubblico o l'ospizio, che provvede alla cura del figlio naturale minore — quello, di ordine finanziario, che consente allo stesso il diritto di promuovere una azione di dichiarazione di paternità, *in parte qua*, al solo fine di un rimborso di spese, a titolo di pagamento di retta. O si consente che l' azione si promuova, a tutela dei diritti del fanciullo, a far dichiarare con ogni effetto la di lui filiazione naturale, o ogni azione di limitata efficienza deve considerarsi preclusa.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Matera**: L'indagine sulla paternità è resa anche opportunamente possibile pel tramite dell'ente pubblico od ospizio, che provvede alla cura del figlio naturale.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Modena** — (Rel. Avv. *Gaudenzi*): Nuova, e da approvare pienamente, è la disposizione di questo art. 316.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi** — (Rel. Avv. *Bagalà*): Coerente coi lineamenti fondamentali dell'istituto appare la facoltà concessa all'ente pubblico od ospizio, che provvede alla cura del figlio naturale di minore età e che ne ha affidata la tutela, di promuovere l'azione di dichiarazione giudiziale di filiazione naturale, previa autorizzazione del giudice tutelare: tuttavia non è possibile non esprimere qualche dubbio sulla convenienza di una tale disposizione, potendo agire, sulla determinazione dell'ente, motivi di natura prevalentemente economica, non dettati, certo, dall'interesse del minore.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere**: L'articolo sembra abbia bisogno di essere meglio chiarito nel senso che l'ente pubblico o l'ospizio abbia diritto al giudizio per l'indagine sulla paternità e sulla maternità, e ciò per evitare l'eccezione che tale diritto possa essere limitato ai soli alimenti.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Abello*): Degna di particolare menzione è la disposizione, che ben opportunamente si propone di inserire *ex novo* nella progettata legge, e vuole essere considerata in relazione e connessione colle norme speciali sulla tutela ed assistenza dell'infanzia. Parrebbe, tuttavia, che dal momento che si fa richiamo all'art. 414, che disciplina la tutela dei figli naturali e minori, si dovrebbe parlare, non soltanto di *ente pubblico* od *ospizio*, ma anche, almeno, di *riformatorio*.

Meglio ancora sarebbe non usare termini di specificazione o indicarne parecchi dimostrativamente, e perciò dire: *L'ente pubblico o l'ospizio o il riformatorio o l'istituto che provvede, ecc.*; oppure si potrebbe usare una qualche locuzione generica, come quella di *persona giuridica*, che sarebbe anche più corretta e ben conosciuta nel Progetto in esame (v. art. 13 e segg.) e sarebbe sufficiente a comprendere *l'ente pubblico o l'ospizio*, cui il Progetto accenna.

**Commissione Reale Avvocati di Treviso e Belluno** — (Rel.ri Avv.ti *Salsa* e *Olivi*): Così come è formulato, l'articolo contiene una facoltà esorbitante, ad esercitare la quale l'ente è *a priori* interessato. Se ne propone l'abolizione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona** — (Rel. Avv. *Baliscrema*): Merita speciale menzione, per la sua evidente utilità pratica, la disposizione nella quale si contempla la ipotesi, del resto in pratica assai facile a verificarsi, del figlio naturale minore, pel quale provvede un ente pubblico od un ospizio; in tal caso — e bene si è fatto — si prescrive che ogni azione concessa dal codice, anche al solo fine della somministrazione degli alimenti e del rimborso delle spese incontrate, possa essere promossa, previa autorizzazione del giudice tutelare, da chi ha, del minore, la tutela a norma di legge. E' giusto che a provvedere ai minori illegittimi siano chiamate le persone, che hanno degli obblighi naturali, a preferenza della carità pubblica.

## SEZIONE II

## Della legittimazione dei figli naturali

### OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

### MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Catanzaro** — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*): Quanto alla legittimazione, merita piena approvazione il criterio di maggior larghezza onde è considerata.

**Corte di Appello di Venezia** — (Rel. Cons. *Colagrosso*): L'opera di riforma si è giustamente limitata a correggere i punti, che reclamavano una migliore e più urgente regolamentazione.

Perciò la riforma incide, per quanto riflette la legittimazione per susseguente matrimonio, su due obietti di particolare rilievo: la determinazione degli attributi di figlio legittimo, nel caso che il riconoscimento si effettui dopo il matrimonio, e la potestà di legittimare il figlio premorto, anche in favore dei suoi figli naturali riconosciuti.

### CONSIGLIO DI STATO

Gli articoli che si riferiscono alla legittimazione dei figli naturali non offrono materia ad osservazioni sostanziali, perchè le modificazioni proposte alle norme vigenti del codice civile, o sono conseguenza delle modificazioni già accolte in tema di riconoscimento, o sono norme che mirano a favorire le due forme di legittimazione, e per le quali non vi sono motivi di dissenso.

### UNIVERSITA'

**Università di Genova e Università di Parma** — (Rel. Prof. *Allara*): Nelle disposizioni contenute in questa sezione, meritano approvazione quelle degli articoli 320, 321, nn. 1° e 2°, 322 e 323, e che sono innovazioni rispetto alle norme del codice vigente.

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degni*): Dalla notevole riforma che il Progetto apporta in materia di riconoscimento di filiazione naturale doveva derivare la conseguenza necessaria di importanti innovazioni anche nell'istituto della legittimazione, la quale è resa possibile, in certi casi, anche ai figli adulterini, e persino agli incestuosi rispetto alla madre.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): Nel Progetto è visibile a prima vista la tendenza a dilatare la possibilità della legittimazione per decreto Reale. Che le due forme abbiano un diverso valore, non è dubbio. La legittimazione per susseguente matrimonio riconduce l'acquisto della qualità di figlio legittimo al matrimonio, che ne è il presupposto addirittura ovvio; essa costituisce, in certo modo, l'esaltazione del matrimonio, offeso prima dai genitori che ebbero un figlio naturale, e inoltre ne provoca anche l'incremento. Del resto la legittimità del figlio concepito prima e nato dopo la celebrazione delle nozze, costituisce un ponte a questa legittimazione. Invece la legittimazione per decreto Reale è una anomalia (il cod. Nap. non la conosce). Naturalmente si può e si deve ammetterla, per quanto non basti, a ciò, addurre la necessità di tutelare i figli naturali e di offrire, a chi li ha messi al mondo, l'opportunità di adempiere ai propri doveri verso di essi, ecc.: perchè così si può giustificare anche solo la formazione di uno stato giuridico di figlio naturale, come stato familiare.

Perciò questa legittimazione può avere, al più, il valore di un surrogato della precedente. E, in fondo, la riconosce anche il Progetto. Ma questo tende a favorirla.

**Università di Padova** — (Rel. Prof. *Ravà*): I ritocchi portati alla materia della legittimazione, che non viene radicalmente modificata, sembrano tutti da approvarsi.

Gioverebbe solo precisare come debba essere fatto il riconoscimento agli effetti della legittimazione nel matrimonio religioso. Converrebbe dichiarare espressamente (ciò che oggi è ammesso in via di semplice analogia) che i parroci e i ministri dei culti ammessi sono autorizzati a ricevere, ma solo in occasione del matrimonio, le dichiarazioni di riconoscimento; e poichè queste debbono avere la forma di un atto pubblico del diritto civile italiano, si dovrebbe anche esigere la maggiore età dei testimoni, requisito non necessario per il matrimonio secondo il diritto canonico.

**Università di Siena** — (Pel. Prof. *Funaioli*): Il più favorevole riguardo alla prole naturale si palesa anche nell'istituto della legittimazione. Così con la disposta efficacia retroattiva al giorno del matrimonio del riconoscimento posteriore (art. 320), con l'abolizione della

condizione della inesistenza dei figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio, ai fini della legittimazione per decreto Reale (art. 321), con l'ammissione della legittimazione da parte dell'ascendente del figlio naturale riconosciuto, in caso di morte del genitore (art. 323) e della legittimazione in base alla procura del matrimonio, se questo non potè seguire per morte del mandante (art. 324).

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna** — (Rel. Avv. *Ghera*): Manca un'esplicita disposizione, che disciplini le azioni d'impugnazione, di reclamo e di accertamento della legittimazione. Il silenzio del Progetto dà luogo a ritenere che anche in questo caso siano da applicarsi le regole generali sulle azioni di stato; tuttavia il Sindacato è d'avviso che una espressa disposizione sarebbe opportuna.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Gerace Marina** — (Rel. Avv. *Marvasi*): Non si immutano le discipline del codice del 1865 sulla legittimazione dei figli naturali, ma vi si apportano precisazioni maggiori, come quella per cui viene abolito l'ostacolo della legittimazione del figlio da parte del legittimante, che abbia legittima prole, ratificandosi così il sacro ed umanitario dovere di coscienza, che ciascuno deve sentire, alla protezione e cura della sua prole illegittima, alla quale, col darle la vita, deve assicurare l'avvenire.

**Commissione Reale Avvocati di Ivrea** — (Rel. Avv. *Quilico*): Le disposizioni circa la legittimazione dei figli naturali si ravvisano inspirate ad alte ragioni d'ordine giuridico e morale. Non è concorde, a tale riguardo, l'opinione dei competenti; ma gli articoli del Progetto lasciano questa Commissione pienamente tranquilla a tale riguardo. E bene soccorre l'ampliata casistica della legittimazione per decreto Reale, utile correttivo di situazioni altrimenti non rimediabili.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Cunetti*): L'istituto della legittimazione, genericamente considerato, non trova, nel Progetto, innovazioni di carattere originario, per la considerazione che le norme in cui esso si compendia non sono, in genere, che le necessarie giuridiche conseguenze di istituti, in altre parti del progettato codice nuovamente elaborati.

(Rel. Avv. *Porro*): La *Relazione*, esponendo le direttive generali della riforma in questa parte, dice che la maggior larghezza, con cui furono ammessi il riconoscimento e la dichiarazione giudiziale, si traduce in altrettanta larghezza quanto alle due specie di legittimazione *per subsequens* e per decreto Reale: ad ogni modo, la riforma mira a favorirle opportunamente entrambe.

I disposti degli articoli 194 a 197 del codice sono stati riprodotti testualmente nel Progetto, agli articoli 317 a 320. Le riforme riguardano la legittimazione per decreto Reale.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano**: Si sono mantenute le due forme di legittimazione dei figli naturali per susseguente matrimonio e per decreto Reale, e si è reso omaggio ai concetti di larghezza, eliminando certi ostacoli che esistono nell'attuale codice, lasciando maggior campo alla possibilità della legittimazione, che ben giustamente fu definita la " manifestazione più squisita di un dovere di coscienza „.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Modena** — (Rel. Avv. *Gaudenzi*): La sezione 2ª ha pure introdotto qualche sostanziale e adicale innovazione sul sistema vigente.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi** — (Rel. Avv. *Bagalà*): Nulla di speciale vi è da osservare circa le regole concernenti la legittimazione, che riproducono, con qualche lieve ritocco, le norme dell'attuale codice, cui si è aggiunta la possibilità di legittimazione da parte dello ascendente, e quella fatta in base alla procura per il matrimonio.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere**: Le notevoli riforme proposte in questa parte del Progetto, conseguenza anche della maggiore larghezza con cui sono ammessi il riconoscimento e la dichiarazione giudiziale di filiazione, sono degne di plauso e di approvazione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Non si possono che approvare incondizionatamente le varie innovazioni, con cui il Progetto tende a favorire la legittimazione dei figli naturali.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona** — (Rel. Avv. *Baliscrema*): Le riforme proposte all'istituto della legittimazione sono in tutto e per tutto rispondenti al sentimento del popolo nostro,

al quale ripugna che figli di una stessa persona possano avere condizioni giuridiche tanto differenti.

La legittimazione si è pertanto estesa, oltre che ai figli legittimi dei figli premorti, anche ai loro figli naturali riconosciuti (art. 319); si vuole che i legittimati posteriormente alle nozze acquisiscano il diritto di figli legittimi dal giorno del matrimonio (art. 320); si permette le legittimazione per decreto Reale, anche qualora esistano figli legittimi o legittimati per matrimonio, oltre che nel caso di impossibilità, anche nel caso di grave ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio (art. 321); infine si permette ancora che la domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto venga fatta, in caso di morte del genitore, da uno degli ascendenti legittimi di lui (323).

### Art. 317

(Art. 194 codice civile)

*(Modi ed effetti)*

La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori di matrimonio la qualità di figlio legittimo.

Essa si opera per susseguente matrimonio contratto dai genitori del figlio naturale o per decreto reale.

## UNIVERSITA'

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): Che l' effetto della legittimazione non possa essere che quello già indicato nell'art. 194 del codice civile e ripetuto nel Progetto, dato il precedente sistema del codice civile, parrebbe certo. Senonchè in certe legislazioni è attribuita alla legittimazione per decreto Reale, non la concessione dello stato di figlio legittimo, come coll'altra legittimazione, ma solo di un particolar rapporto parentale. Ma la parificazione, negli effetti, delle due forme di legittimazione è assolutamente da preferire, perchè presenta minori difficoltà, e in fondo non è contraria neppure alla natura anormale e sussidiaria della seconda forma di legittimazione (l'ha ammessa anche il codice civile germanico, che pure in prima lettura l'aveva respinta).

### Art. 318

(*Divieto di legittimazione*)

Non possono essere legittimati per susseguente matrimonio nè per decreto Reale i figli che non possono essere legalmente riconosciuti.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Roma** — (Rel. Cons. *Pellegrini*): L'art. 318, come il vigente art. 195, vieta la legittimazione per il solo caso in cui non sia ammesso il riconoscimento; ma poichè il Progetto ammette il riconoscimento dei figli adulterini (art. 279), anche quando vi sia prole legittima (art. 279, ult. cap.: "in ogni caso „), ne consegue che, col susseguente preordinato matrimonio, il figlio adulterino entrerebbe senz'altro nella famiglia legittima, con i vantaggi integrali, ed anzi prevalenti, a cui si è già accennato. Si conferma, qui, la ragione del dissenso.

Cotesto trattamento sembra eccedere le esigenze apprezzabili della prole adulterina e fomenta l'adulterio ed il concubinato, con le più liete ed incoraggianti promesse.

## UNIVERSITA'

**Università di Cagliari**: Si estendono a tale norma le osservazioni fatte all'art. 279, al. 3.°

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): Si deve notare qui, e si dovrà tornare a notare fra poco, che il Progetto, ancora guardingo nella concessione dello stato di filiazione naturale, che pure è quello che assicura una posizione familiare e quindi sociale a chi non l'ha, è molto più corrivo nel consentire la legittimazione, che determina la gravissima conseguenza, di fronte alla quale davvero bisogna essere molto cauti, della costituzione dello stato, equiparato, salvo qualche differenza affatto secondaria, allo stato di legittimità. L'inconveniente dipende dalla connessione, criticata per un altro verso anche più sotto, fra riconoscimento e legittimazione, per cui sono legittimabili

tutti i riconoscibili e legittimati per susseguente matrimonio soltanto i riconosciuti. Ora, in una legislazione, come la nostra, in cui non esiste il divorzio ed è permesso il matrimonio civile dell' adultero col suo complice, si può giustificare la legittimazione degli adulterini per susseguente matrimonio quando non esistano figli legittimi o legittimati per effetto del matrimonio, durante il quale furono concepiti, ma la legittimazione degli adulterini, quando esistano gli altri, sembra molto meno compatibile, del semplice riconoscimento, col riguardo dovuto alla famiglia legittima, costituita in concreto. Se si mantiene l' accennata connessione fra riconoscimento e legittimazione, non resta che da sopprimere, come si è ritenuto opportuno, per altre considerazioni, sotto l' art. 279, il 3° comma di quest' ultimo articolo.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): Il Progetto, in via generale, come abbiamo visto, estende entro certi limiti la constatabilità giuridica della filiazione ai figli adulterini e incestuosi, perciò anche ad essi logicamente estende la legittimazione: così indubbiamente dall' art. 318 del Progetto, il quale si limita come si capisce, a ripetere il contenuto dell' art. 195 cod. civ. E fin qui la logica è salva, una volta confermato che i figli naturali non riconoscibili possono essere non legittimati. Invece le cose mutano, se la estensione della riconoscibilità a favore degli adulterini e incestuosi si esamina alla luce, non già di un semplice riconoscimento, che attribuisca lo stato giuridico di figlio naturale, ma addirittura della legittimazione (che per gli incestuosi può aver luogo solo per decreto Reale, su domanda della madre, alla quale è solo consentito il riconoscimento).

Confessiamo che non ci ha persuaso il recente movimento legislativo all'estero, favorevole a questa ulteriore elevazione, e crediamo sempre alla necessità che alla famiglia legittima sia conservato il posto d' onore, così da evitare accostamenti o parificazioni, che la sminuirebbero. E questo, oggi, è più che mai doveroso in un paese, dove la legislazione matrimoniale è tutta ispirata, per necessità anche concordatarie, a questo sommo rispetto per la filiazione legittima. La cosa è tanto più grave in quanto, secondo il Progetto, si arriverebbe a collocare gli adulterini legittimati assieme ai figli legittimi del precedente matrimonio, in costanza del quale l' adulterino fu concepito. Se la formazion di uno stato giuridico del figlio naturale può, insomma, esser concessa, oggi, sulla base dell' inoppugnabile fatto fisiologico della filiazione, cosa ben diversa è l' elevazione addirittura alla legittimità, sino ad arrivare ad una promiscuità di vita familiare di figli legittimi e adulterini legittimati. Che all' introduzione del figlio naturale nella casa coniugale occorra il consenso dell' altro coniuge (art. 286), non vuol dire che l'egual cautela occorra, se l' adulterino riconosciuto sia legittimato: e, del resto, questo consenso non toglierebbe nulla all' assurdità della promiscuità.

Peraltro riconosciamo volentieri la gravità del dubbio: perchè si può sempre opporre che infine l'adulterino ha pur sempre comuni, con gli altri fratelli, i genitori. Pensiamo che la difficoltà sarebbe risolta, se anche nel Progetto fosse consentito quel temperamento di un divieto di contrarre matrimonio tra gli autori dell'adulterio, che sussiste nel codice civile germanico (1312), e nel diritto canonico.

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bari** — (Rel. Avv. *Lembo*): L'art. 318 riproduce integralmente l'art. 195 del codice del 1865.

La Commissione è coerente a sè stessa, quando opina che debba consentirsi, previo parere del giudice alle tutele, il riconoscimento dei figli adulterini per susseguente matrimonio. Facemmo già l'ipotesi di un *Primus*, che per la sterilità della moglie *Licia*, e per l'ansia umana di paternità, abbia cercato frutti da un altro ventre, dal ventre di *Maevia*.

Se la moglie muore e *Primus* sposa *Maevia*, perchè la prole adulterina, nata in costanza di matrimonio legittimo di *Primus* e di *Licia*, dovrebbe rimanere fuori di famiglia?

Noi scriviamo con nel cuore le sensazioni, il fremito e l'umanità del grande Accademico d'Italia Luigi Pirandello. Il chiaro autore, in una delle sue recenti commedie, *La ragione degli altri*, studia e risolve questa situazione drammatica, che noi abbiamo esaminato.

Significa che il tema è maturo nella coscienza pubblica: il teatro riproduce la vita, e la legge deve regolare la vita.

**Commissione Reale Procuratori di Bergamo** — (Rel. Avv. *Zilioli*): Sembra superfluo ed eliminabile, il *legalmente*.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena** — (Rel. Avv. *Della Fontana*): L'articolo dice che non possono essere legittimati per susseguente matrimonio i figli, che non possono essere riconosciuti. Il minore di sedici anni e quattordici, rispettivamente, per l'uomo e la donna, non possono riconoscere, ma in certe circostanze (art. 98, capov.) possono sposarsi: perchè vietare la legittimazione? i figli adulterini, in caso di matrimonio dei genitori, possono essere legittimati? Queste difficoltà vanno chiarite.

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: La maggioranza della Commissione, per le ragioni già esposte, ha espresso avviso contrario anche a questa norma, che pone i figli adulterini ed incestuosi in una condizione di inferiorità per le colpe non proprie.

## Art. 319

(*Legittimazione di figli premorti*)

Può anche aver luogo la legittimazione dei figli premorti in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Veneziani*): Si è provveduto a togliere il dubbio, che sorge per l'applicazione dell'art. 196 del codice civile, il quale ammette bensì la legittimazione dei figli premorti in favore dei loro discendenti, ma non spiega se debba riferirsi ai discendenti legittimi od anche ai figli naturali riconosciuti. Il che dà luogo a questioni gravi, mentre con l'art. 319 del Progetto si decide legislativamente la controversia, comprendendo fra i discendenti del figlio premorto anche i figli naturali riconosciuti: così come si è stabilito per il riconoscimento, all'art. 282.

**Corte di Appello di Venezia** — (Rel. Cons. *Colagrosso*): La norma circa la legittimazione dei figli premorti suscita incondizionata adesione, poichè vale a colmare una grave lacuna dell'attuale ordinamento, facendo rivivere, con esatto parallelismo giuridico, la norma fissata dal Progetto nell'art. 282, circa il riconoscimento *post mortem*.

## UNIVERSITA'

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degni*): Si è espressamente detto che la legittimazione può riguardare il figlio premorto, in favore dei suoi discendenti legittimi o dei figli naturali riconosciuti.

## Art. 320

(Art. 197 codice civile)

(*Legittimazione per susseguente matrimonio*)

I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio anche se sono stati riconosciuti posteriormente al medesimo.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Veneziani*): Si è aggiunto, alla disposizione del corrispondente art. 197 del codice vigente, questo inciso: "anche se sono stati riconosciuti posteriormente al matrimonio„, modificando in tal senso l'ultima parte di detto articolo.

Con che si toglie la incongruenza che la decorrenza dei diritti dipendenti dalla legittimazione per conseguente matrimonio debba aver luogo per i figli riconosciuti posteriormente al matrimonio stesso, soltanto dal giorno del riconoscimento, mentre per i figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio od anteriormente, decorre dal giorno del matrimonio.

Incongruenza, che si vorrebbe giustificare col timore di creare odio tra i fratelli, come se ciò non potesse accadere anche tra i figli riconosciuti prima delle nozze e quelli riconosciuti all'atto di esso.

E quasi che non fosse perfettamente eguale il diritto di tutti i figli, riconosciuti prima o dopo il matrimonio, a conseguire tutti gli effetti della legittimazione, come se fossero nati in costanza di matrimonio.

Ond'è che giustamente la Commissione non volle che l'interesse degli uni prevalesse su quello degli altri. Concetto che è accolto dalle legislazioni più moderne e che merita tutto il plauso della Corte.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Questa efficacia retroattiva al giorno del matrimonio, contrariamente a quello che stabilisce il codice vigente (art. 697), è pienamente giustificata, per il principio, morale e giuridico, della uguaglianza di trattamento di tutti i figli, in qualunque tempo siano riconosciuti, e ciò anche di fronte ai figli legittimi, nati, cioè, dopo la celebrazione del matrimonio.

Si è prospettata da alcuni la questione se il riconoscimento, che senza dubbio può essere fatto anche nell'atto di matrimonio, come testual-

mente stabilisce l'art. 197 del codice civile, e come implicitamente ammette lo stesso Progetto (art. 320), possa compiersi validamente anche nell'atto di matrimonio, che ha effetti civili, celebrato davanti il parroco od ai ministri di altri culti, benchè nulla disponga il Progetto.

Ma non vi è bisogno di espressa disposizione, e deve ritenersi che ciò sia consentito per ciò che riguarda il matrimonio celebrato avanti il ministro di un culto ammesso nello Stato, dovendo il detto ministro essere autorizzato, da un ufficiale di stato civile, a celebrare il matrimonio (art. 8 legge 24 giugno 1929, n. 1159) ed altrettanto deve dirsi anche per il matrimonio celebrato avanti il ministro del culto cattolico, perchè, per legge, questo matrimonio, se trascritto nei registri dello stato civile, produce gli stessi effetti del matrimonio civile, cioè di un atto dello stato civile (art. 5 legge 27 maggio 1929, n. 847).

**Corte di Appello di Venezia** — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Se il legislatore italiano, allontanandosi dal codice francese e seguendo invece il codice albertino, quello estense e parmense, ammise esplicitamente, nell'art. 197, la legittimazione per susseguente matrimonio, anche se il riconoscimento sia posteriore, è merito del Progetto di aver stabilito che, anche in tal caso, gli effetti debbano risalire al matrimonio.

Con tale norma, alla legittimazione per susseguente matrimonio venne improntato il vero suo carattere giuridico, dato che la dogmatica ha posto in luce come tale istituto debba essere costituito, non sulla base di una finzione, quale per primo ebbe a prospettare il POTHIER, nè su di un beneficio di legge, sibbene, conformemente alla tradizione storica e alle esigenze razionali, sulla forza costitutiva del matrimonio, come aveva già avvertito la dottrina canonistica, quando affermava: *tanta est vis matrimonii ut qui antea sunt geniti, post contractum matrimonium legittimi habeantur.*

## CONSIGLIO DI STATO

Con l'art. 320, in difformità di quanto stabilisce l'art. 197 del codice, i figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, anche se sono stati riconosciuti posteriormente al medesimo. Osserva la *Relazione* che non può ravvisarsi alcuna alta ragione morale e giuridica, che vieti di equiparare la condizione dei figli riconosciuti in qualunque tempo. Non v'è motivo perchè l'interesse dei figli legittimi, nati dopo la celebrazione del matrimonio, prevalga su quello dei legittimati *per subsequens*, quand'anche riconosciuti posteriormente.

Sebbene la disposizione possa dar luogo a dubbi, tuttavia, tenuto conto che essa è ispirata ad una larga benevolenza verso i figli da legittimare, si ritiene che sia approvabile.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Il fondamento della legittimazione per susseguente matrimonio consiste propriamente nel matrimonio; pertanto, non un riconoscimento, quale negozio giuridico sottoposto a forme e presupposti speciali, come appunto nel Progetto, ma la semplice indicazione dei figli, come mera dichiarazione di scienza, la cui omissione non pregiudicasse la legittimità di costoro, dovrebb'essere richiesta. Inoltre va considerato che nel termine " riconoscimento „, adoperato dal Progetto, si comprende, qui, anche la dichiarazione giudiziale, con tutte le limitazioni dianzi criticate. Se, dunque, queste dovessero rimanere e dovesse restar fermo altresì il principio che possono essere legittimati per susseguente matrimonio soltanto i riconosciuti (in senso lato), continuerebbe a verificarsi l'assurdo che dei figli, pur essendo legittimabili, e pur essendosi uniti in matrimonio i genitori, non potrebbero conseguire lo stato di filiazione legittimata, per sopravvenuta incapacità o per malvolere dei genitori, o anche soltanto di uno di essi.

Un miglioramento questa disposizione segna bensì sul corrispondente art. 197 del codice, facendo decorrere la legittimazione, in caso di riconoscimento posteriore, dal giorno del matrimonio. Ma quest'innovazione, con cui non concorda, come s'è notato, il disposto dell'art. $150^{2}$, non è, per quello che si è or ora detto, sufficiente. Comunque, sarebbe opportuno esprimere, almeno, che per la legittimazione non occorre la coesistenza del matrimonio e dei due riconoscimenti, nel senso che possa, il riconoscimento occorrente per legittimazione, intervenire anche dopo lo scioglimento del matrimonio o l'annullamento del matrimonio putativo.

**Università di Genova e Università di Parma** — (Rel. Prof. *Allara*): Inesattamente si parla soltanto di figlio "riconosciuto„ mentre non c'è dubbio che la legittimazione per susseguente matrimonio avrà luogo anche nel caso in cui il rapporto di filiazione sia stato accertato mediante dichiarazione giudiziale.

Sembra, poi, che la disposizione, per cui la legittimazione decorre dal matrimonio, non concordi col principio, sancito in materia di matrimonio putativo (art. 150, 2° comma), che, in caso di questo ultimo, e ai fini della legittimazione, il riconoscimento debba essere fatto prima dell'annullamento del matrimonio.

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degni*): L'effetto della legittimazione per il susseguente matrimonio si fa sempre risalire al giorno del matrimonio, anche se i figli siano stati riconosciuti posteriormente al medesimo.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): La novità più saliente è che l'effetto della legittimazione retroagisce, in caso di legittimazione per susseguente matrimonio, al giorno in cui questo fu celebrato e l'innovazione, coerentemente alla piena parificazione dei figli legittimati ai legittimi sulla base del matrimonio, deve essere approvata. L'effetto costitutivo, quindi non retroattivo, del riconoscimento secondo il codice civile, non è neppure imposto dalla logica, dal momento che non è già il riconoscimento, ma il matrimonio la causa essenziale della legittimazione. Naturalmente il riconoscimento, che ha un puro effetto dichiarativo, se posteriore al matrimonio, occorre: non però il consenso del legittimando, seppure in un certo senso si possa dire che occorra la sua adesione al riconoscimento in forma di non opposizione, stando all'innovazione del Progetto, che sopra abbiamo disapprovato.

Potrebbe nascere il dubbio se il riconoscimento possa essere sostituito dalla dichiarazione giudiziale. Nel silenzio del Progetto si dovrebbe escluderlo, posto che il Progetto ha cura di distinguere le due forme di constatazione della filiazione. E non sarebbe giusto: se il riconoscimento non vi è, il figlio deve tanto più avere diritto di far dichiarare la propria filiazione, con l'effetto di conseguire lo stato di figlio legittimo. Per quanto l'art. 314 parifichi la sentenza al riconoscimento, bene sarebbe che l'art. 370 fosse in questo senso più chiaramente formulato. Ricordiamo, per ultimo, che per l'art. 150 non rileva se il matrimonio è putativo (così anche il codice di diritto canonico, can. 1117).

**Università di Pavia** — (Rel. Prof. *Gangi*): Sembra meritevole di accoglimento la disposizione, secondo la quale, nella legittimazione per susseguente matrimonio, il riconoscimento posteriore al matrimonio ha efficacia retroattiva.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Modena** — (Rel. Avv. *Gaudenzi*): Principale innovazione è quella circa l'effetto retroattivo della legittimazione per *subsequens matrimonium*, in caso di riconoscimento *posteriore* al matrimonio.

Infatti, mentre l'art. 197 del codice stabilisce che i figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi solo dal giorno del riconoscimento, se questo fu posteriore al matrimonio, l'art. 320 del Progetto opportunamente dispone che anche in tale caso gli effetti della legittimità decorrano dal giorno del matrimonio.

**Commissioni Avvocati e Procuratori di Napoli**: Notevole è la innovazione, con la quale si è data efficacia prevalente alla legittimazione sul riconoscimento, attribuendosi a questo effetto retroattivo al giorno del matrimonio, quando avvenga in epoca posteriore.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv.. *Abello*): La modificazione apportata all'art. 197 del codice civile non è soltanto di forma, come a prima vista potrebbe parere.

La diversa data d'acquisto dei diritti dei figli legittimi, che è sostituita, nel Progetto, dal giorno del matrimonio in qualunque caso, mentre nel codice civile è fissata dal giorno del riconoscimento, se questo fu posteriore al matrimonio, non è che una naturale conseguenza dell'efficacia retroattiva della legittimità *subsequens*, poichè, secondo il relatore, non può ravvisarsi alcuna alta ragione morale o giuridica, che vieti di equiparare le condizioni dei figli riconosciuti in qualunque tempo.

Nè pare debba essere diversamente, se si considera il favore che merita il principio della concessione della legittimità o della qualità di figlio legittimo ai figli naturali, il significato e la rilevanza che ebbe la pratica della legittimazione nel periodo del medioevo (v. PITZORO, *Le legittimazioni nella storia delle istituzioni famigliari del medioevo*, Sassari, 1904) e la portata che ha pel nostro codice e pel nostro Progetto l'istituto della riabilitazione, che viene a costituire, per il legittimato, una *riabilitazione dello stato civile*, come ben leggesi nei lavori preparatori del codice e come si può desumere dal fatto che la legittimazione può avere luogo anche per i figli premorti, in favore dei loro discendenti legittimi e dei figli naturali riconosciuti, e può anche essere invocata dai figli naturali dopo la morte del genitore, che abbia espresso nel testamento od in un atto pubblico la volontà di legittimarli (v. Progetto, articoli 312 e 322, e codice civile, articoli 196 e 199; cons. REBUTTATI, *Di alcune questioni in materia di filiazione e di adozione*, Forlì, 1927, pag. 572 e segg).

## Art. 321

(Art. 198 del codice civile)

(*Legittimazione per decreto Reale*)

La legittimazione può essere accordata con decreto Reale quando concorrano le seguenti condizioni:

1° che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore richiedente abbbia raggiunta l'età indicata nel secondo comma dell'articolo 277;

2° che per il genitore vi sia l'impossibilità o almeno un grave ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;

3° che, qualora il richiedente sia unito in matrimonio, consti del consenso dell'altro coniuge. Il consenso non è richiesto se questi è assente o incapace di dare il consenso o legalmente separato. Tuttavia, in quest'ultimo caso, il coniuge deve essere sentito.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Veneziani*): Importantissima è la modifica all'art. 198 del codice vigente, a proposito delle condizioni prescritte perchè si faccia luogo alla legittimazione per dereto Reale.

L'art. 321, infatti, sopprime, anzitutto, il *numero due* del suaccennato art. 198, di talchè la legittimazione è consentita anche se esistano figli legittimi o per susseguente matrimonio o discendenti di questo.

Certo può aversi anche qui qualche dubbio; perchè la tradizione si era affermata nel senso del codice vigente, per il motivo che non si voleva arrecar danno alla famiglia legittima. Ma, come dice il relatore, ove si tenga presente che la inesistenza di figli legittimi, ecc., non è requisito necessario della riconoscibilitá in caso di matrimonio fra genitori adulterini (art. 279, ult. parte, del Progetto) e neppure della legittimazione *per subsequens* (ammessa per i figli che si possono riconoscere) che pur può essere stata preceduta da altri matrimoni veri o nulli o da nascite di figli legittimi o legittimati o da matrimonio putativo, la modifica riesce accettabile. E la Corte è dello stesso avviso.

E d'altronde soccorre, se esistente il matrimonio con persona diversa dall'altro genitore, il consenso da darsi da quest'ultimo. E sarebbe supremamente ingiusto negare questa forma di legittimazione nelle ipotesi che fosse impossibile ricorrere all'altra della legittimazione *per subsequens*.

Quanto alla forma del n. 1° dell'art. 198, questa è rimasta immutata: solo si è aggiunta, in correlazione con la disposizione dell'art. 277 del Progetto, la condizione che il genitore richiedente abbia raggiunto, se è il padre, l'età dei sedici anni e, se è la madre, quella dei quattordici anni, età che è richiesta anche per il riconoscimento. E così si è risoluta legislativamente la questione, che oggi si fa, sul se l'impedimento per la età a contrarre matrimonio costituisca o no caso di impossibilità assoluta oggettiva, a sensi dell'art. 198, n. 3°, del codice civile.

Altra condizione che il Progetto accoglie, traendola dall'art. 198, n. 3°, ora ricordato, è quella che il genitore si trovi nella impossibilità di legittimare *per subsequens matrimonium*. Quello, per altro, aggiunge alla esistenza della impossibilitá predetta, la condizione del *grave ostacolo*, e con ciò attenua il rigore della formula precedente e risolve le que-

stioni, che si fanno oggi, in ordine al significato da darsi alla parola « impossibilità ».

La importantissima modifica va senz' altro e *toto corde* approvata.

Ultima condizione dell' art. 321 del Progetto è quella del n. 3°, che corrisponde alla norma che si legge al n. 4° dell' art. 198 del codice vigente, e concerne il consenso, ritenuto essenziale, dell' altro coniuge, allorquando il genitore legittimante è unito in matrimonio con quest' ultimo e il figlio è stato dal primo procreato con un'altra donna. Ciò per il rispetto all'altro coniuge e per la tranquillità della famiglia. E su questo, *nulla quaestio*.

Senonchè lo stesso art. 321, nella sua ultima parte, dichiara che tale consenso non occorre, qualora l' altro coniuge sia assente od incapace di dare il consenso stesso o sia legalmente separato. Nella quale ultima ipotesi, però, questi deve essere sentito.

Nella ipotesi di separazione legale, la comunione familiare non può dirsi cessata, ma soltanto sospesa; e deve evitarsi qualsiasi ostacolo, che possa rendere più difficile la riconciliazione fra i coniugi separati.

Ora, se si consente, per disposizione di legge, che, non ostante il dissenso eventuale del coniuge separato, si introduca dall' altro coniuge un nuovo figlio nella famiglia legittima, un figlio che avrebbe gli stessi diritti (verso il genitore richiedente: art. 326) degli altri figli procreati dal coniuge dissenziente, la possibilità di una riconciliazione resterebbe quasi certamente compromessa in modo irrimediabile. E questo sarebbe un inconveniente troppo grave perchè si potesse ammettere, ciò nulla meno, la eccezione alla norma generale. Inconveniente tanto più grave, ove il coniuge dissenziente avesse ottenuta la separazione per colpa del coniuge legittimante.

Conseguentemente, la Corte vorrebbe che anche nella predetta ipotesi di separazione legale si dovesse tener ferma la condizione essenziale del consenso dell'altro coniuge.

Non è da nascondersi, però, che il malanimo di quest' ultimo potrebbe rendere impossibile al coniuge legittimante il compimento di questo suo dovere di cosienza, e forse anche al solo fine di fargli dispetto. Ma, fra i due inconvenienti, quello di sacrificare in tal caso il figlio naturale, e l'altro di rendere impossibile il ripristino della comunione familiare fra i coniugi costituenti una famiglia legittima, la la Corte non esiterebbe, appunto per rispetto del principio proclamato dalla Commissione come necessario (quello di preservare in ogni caso la tranquillità della famiglia legittima, che è pur sempre la base del nostro ordinamento sociale), non esiterebbe, ripetesi, ad eliminare il secondo.

Quanto meno, opina che si dovrebbe richiedere un rigoroso accertamento delle causali del disaccordo creatosi fra coniugi o, in disperata ipotesi, si dovrebbe limitare la non necessità del consenso al caso che la separazione fosse stata pronunciata per colpa esclusiva del coniuge, che in condizioni normali sarebbe chiamato a dare il consenso stesso.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Il n. 3°, in conformità di quanto è stabilito nel codice vigente (art. 198, n. 4°) stabilisce che, qualora il richiedente sia unito in matrimonio, consti del consenso dell'altro coniuge, ma anche qui, esattamente, si è aggiunto che il consenso non è richiesto, se questo è assente o incapace di dare il consenso o legalmente separato, pur prescrivendosi che in quest'ultimo caso il coniuge debba essere sentito.

Molte volte, nella pratica giudiziaria, sono sorte difficoltà per la impossibilità di avere il consenso di entrambi i coniugi in importanti provvedimenti di diritto familiare. Bene ha fatto il Progetto a risolvere espressamente la questione nei sensi suddetti, non solo nell'art. 321, n. 3°, per la legittimazione mediante decreto Reale, ma anche nell'art. 334, per l'assenso del coniuge all'adozione.

**Corte di Appello di Venezia** — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Quanto alla legittimazione per *rescriptum principis* (ignota, però, al codice francese e già avversata durante i lavori preparatori del codice), il Progetto ha realizzato un miglioramento rispetto all'attuale disciplina, essendosi abolita la condizione della inesistenza di figli legittimi o legittimati *per subsequens* o discendenti di essa; ed essendosi, infine, meglio formulata la impossibilità di legittimazione per susseguente matrimonio.

Saviamente, in ordine a tale ultimo punto, venne affidato al criterio equitativo della corte d'appello il determinare anche i casi di grave ostacolo, materiale o morale, variamente configurati dalla dottrina e dalla pratica, sotto le ipotesi della morte di uno dei coniugi, dell'assenza, del passaggio ad altre nozze, del rifiuto alla celebrazione del matrimonio, ecc., casi, tutti, che riflettono una impossibilità assoluta ed oggettiva, e che non possono perfettamente adeguarsi a quelle cause impeditive della celebrazione del matrimonio, già prevedute dal codice albertino.

## CONSIGLIO DI STATO

Merita plauso la disposizione del n. 2°, con la quale si ammette la legittimazione per decreto Reale non soltanto, come è ora, quando vi sia l'« impossibilità » a legittimare il figlio per susseguente matrimonio, ma anche quando vi sia un « grave ostacolo ».

Con ciò si eliminano varie questioni che si sono presentate, come quelle, per es., della legittimazione dei figli nati dall'unione con donna di altra razza (africani); della legittimazione dei figli nati con donna che assolutamente si rifiuta di contrarre matrimonio, o viceversa, ecc.

Certo, bisognerà andar cauti nel riconoscere se veramente l'« ostacolo esista » e se esso sia veramente grave: ma, come giustamente si osserva nella *Relazione*, sarà, questo, compito delicatissimo della corte di appello.

Più perplessi lascia l'importante innovazione, introdotta dal Progetto, circa la possibilitá della legittimazione per decreto Reale anche quando vi siano figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio o discendenti da essi: condizione, questa, che l'art. 198 del vigente codice pone come causa per vietare la legittimazione.

Nella *Relazione* si afferma che questo ostacolo è ingiusto, che la tradizione nel senso del codice non ha gran peso in contrario; e si osserva che questo requisito non è richiesto dal Progetto per la riconoscibilità in caso di matrimonio fra i genitori adulterini (279, 2° comma), nè per la legittimazione *per subsequens*, che pure poteva essere stata preceduta da altri matrimoni veri o nulli, o da nascite di figli legittimi o legittimati, o da matrimonio putativo.

Queste convincenti osservazioni fanno ritenere che la proposta meriti di essere approvata.

Circa il procedimento della legittimazione per decreto Reale, riguardo al quale — dice la *Relazione* — sorsero diverse discussioni, miglior consiglio si ritenne mantenere quello stabilito dal codice.

Su ciò nulla è da osservare.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Fra gli altri presupposti della legittimazione per decreto Reale, questa disposizione, allargando il corrispondente art. 198, n. 3°, del codice, esige soltanto che al susseguente matrimonio si opponga un grave ostacolo (anche se il matrimonio non sia impossibile). Ma, specialmente se non dovesse trovare accoglimento il voto di riforma, che si esprime più innanzi, per la procedura della legittimazione fuori di matrimonio, sembra che anche dal grave ostacolo al matrimonio si dovrebbe prescindere, e farsi luogo a una legittimazione giudiziaria (conosciuta da alcune legislazioni), su domanda della madre, nei casi di grave abuso da parte dell'uomo. Questo voto concorda con quello espresso in tema di dichiarazione di paternità, per la limitazione degli effetti della dichiarazione in confronto del padre, che abbia commesso un grave abuso.

Se la disposizione ora in esame ha opportunamente allargato il requisito dell'impossibilità del matrimonio, non altrettanto apportunamente ha soppresso il requisito che il genitore non abbia figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio. La *Relazione* (pag. 68) si limita ad affermare che non si ritiene giusto mantenere questo limite all'adempimento

di un dovere di coscienza. Si doveva però piuttosto considerare, come si è già accennato, che il problema della legittimazione va valutato e risolto con criteri diversi da quelli che debbono valere per il riconoscimento, chè sarebbe gravemente pregiudizievole per la famiglia legittima che con i figli legittimi potessero vivere nella stessa famiglia, con parità di diritti, i figli naturali semplici e, persino, gli adulterini e gli incestuosi, legittimati per decreto Reale.

Si propone, pertanto, di ripristinare il presupposto che il genitore non abbia figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio.

Nel n. 3°, a « consenso », in conformità della più esatta terminologia accolta nel Progetto, va tre volte sostituito: « assenso ».

**Università di Genova e Università di Parma** — (Rel. Prof. *Allara*): Sembra forse ecccessivo l' aver abolito, tra i presupposti per la legittimazione per decreto Reale, la mancanza di figli legittimi, o legittimati per susseguente matrimonio. Invero, per effetto di tale abolizione, sarà possibile che nella famiglia legittima vivano, accanto ai figli legittimi, e con parità di diritti, non soltanto i figli naturali semplici, ma anche quelli adulterini e incestuosi, legittimati per decreto Reale.

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degni*): Maggiore efficienza si è data alla legittimazione per decreto Reale, ammissibile, non soltanto nel caso di impossibilità nel matrimonio, ma anche nel caso di grave ostacolo al matrimonio fra i genitori, e nell' ammetterlo anche quando vi siano figli e discendenti legittimi.

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): Il Progetto, a differenza del codice civile, si contenta che per il genitore vi sia, anzichè l'impossibilità, « almeno un grave ostacolo », a legittimare un figlio col susseguente matrimonio. Si può anche essere favorevoli a questa attenuazione, dato che vi sono circostanze tali (ad es., la condotta scandalosa della madre), da rendere veramente perplessi sulla possibilità che una maggior severità della legge incoraggi il matrimonio. Ma non vi è pericolo che la giurisprudenza interpetri con estrema larghezza quell' attenuazione, in modo da non favorire, come si dovrebbe, il matrimonio riparatore? Non si sa, poi, se sia il caso di favorire in tal modo la legittimazione in questa sua forma anomala, quando nel Progetto già esiste la possibilità di procurare col riconoscimento, al figlio naturale, lo stato familiare di figlio, e sia pure di figlio naturale. Del resto, è verissimo che le legislazioni straniere sono favorevoli a questa dilatazione.

Il Progetto esclude la necessità di un consenso del figlio. Questo è anche il sistema del codice civile, ma è in contrasto con altre correnti accolte in qualche legislazione, oltre che nel diritto comune. Si è giustificata la

necessità del consenso del figlio naturale con la natura positiva, con il carattere artificiale di questa particolare fonte di legittimazione. Che questo carattere sussista, non è dubbio: tipicamente la legittimità dovrebbe presupporre il matrimonio, e la legittimazione per decreto Reale rappresenta perciò, ripetiamo, una anomalia, un istituto che fiancheggia, integrandolo, quello veramente centrale. Si è anche opposto che la legittimazione ha effetti troppo profondi, nello stato civile del legittimato, perchè (in mancanza del matrimonio, e appunto per la sua natura anomala e positiva) dal consenso del figlio si possa prescindere. Nè l'uno nè l'altro argomento sono decisivi. Essi sono veri per l'adozione, come si vedrà: non per la legittimazione, che, se anche può prescindere dal matrimonio, ha pur sempre, a substrato essenziale, un rapporto di filiazione naturale.

Il Progetto non insiste nel pretendere che il genitore non abbia altri figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio (cfr. art. 198, n. 2°, cod. civ.). Con ciò abbandona il precedente romanistico, per attenersi a una tendenza accolta, per verità, nella maggior parte delle altre legislazioni, a differenza dell'adozione. E qui ci possiamo associare, perchè in realtà la ragione d'essere della legittimazione per decreto Reale sta nel supplire all'impossibilità (o quasi?) di provvedere alla legittimazione per via normale, ragione compatibile anche con l'esistenza di altri discendenti, mentre l'adozione mira proprio a supplire alla mancanza di discendenti.

**Università di Pavia** — (Rel. Prof. *Gangi*): Tra i requisiti della legittimazione per decreto Reale non è stato posto anche quello che si trova nel n.2° dell'art. 198 del codice vigente, che cioè il genitore, il quale la domanda, non abbia figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio, nè discendenti da essi; e questa omissione non sembra approvabile, in quanto che con essa si vengono a ledere gl'interessi dei figli legittimi, senz'alcuna necessità, e solo per un eccessivo riguardo ai figli naturali. Quanto si dice nella *Relazione* (pag. 168) a sostegno del sistema seguìto dal Progetto, non è persuasivo. Si dice, infatti, che la mancanza di figli legittimi non è considerata nell'art. 279, 2° comma, come requisito della riconoscibilità in caso di matrimonio fra i genitori adulteri, e non è requisito neppure della legittimazione per susseguente matrimonio. Ma per quanto riguarda il primo punto, si è già osservato che la disposizione accolta nell'art. 279, 2° comma, non può essere approvata; e, quanto al secondo punto, è facile rispondere che, se la mancanza di figli legittimi non è requisito della legittimazione per susseguente matrimonio, ciò si spiega considerando che i figli legittimi esistenti non possono certo pretendere di impedire al loro genitore di passare a nuovo matrimonio, e che la legittimazione dei figli naturali non è, qui, che una conseguenza necessaria del matrimonio.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Ancona** — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): Si fa propria l'osservazione formulata dalla Commissione di Roma circa l'opportunità di interpellare, in ordine alla legittimazione per decreto Reale, il coniuge che trovasi separato senza sua colpa.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia**: Per provare l'impossibilità o almeno il grave ostacolo del susseguente matrimonio (requisiti essenziali per questa forma di legittimazione, sia per il codice attuale - art. 199 -, che per il Progetto), si deve per forza indicare l'altro genitore. Ora, quando questo non ha, alla sua volta, riconosciuto il figlio legittimo, e l'Autorità a cui la legittimazione è richiesta abbia dei dubbi sulla verità dell'indicazione data, sorge il problema se sia possibile fornire la prova. Problema, che non ha importanza, se si tratta del dubbio sulla madre, dato che è permessa la ricerca della maternità: ma che resta vivo, se si tratta di provare la paternità del legittimando.

E' noto come nell'interpretrazione dell'attuale codice vi sia viva disputa su questo argomento. Ritengono alcuni che valga, anche in simile caso, il divieto della ricerca della paternità, e che perciò, in tale caso, non sia possibile la legittimazione: sostengono, altri, che tale divieto non esisterebbe, perchè l'indagine della paternità sarebbe, qui, mezzo per raggiungere un fine, che non è la dichiarazione della paternità.

Ritiene il Sindacato giusti questi motivi e ritiene giusto perciò che il divieto della ricerca della paternità non debba costituire un ostacolo assoluto all'adempimento di un dovere di coscienza nella sua manifestazione più squisita, quale è quella della legittimazione.

E, come conclusione, il Sindacato chiede che nel Progetto venga inserita una disposizione apposita, che elimini finalmente questo dubbio.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Cunetti*): La nota e lodevole benignità, con cui il legislatore ha considerato la prole naturale, ha fatto sì che non si richiedesse più, come condizione per far luogo alla legittimazione per *rescriptum principis*, la mancanza, nei confronti del richiedente, di figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio.

(Rel. Avv. *Porro*): Notevoli innovazioni sono apportate al testo dell'art. 198 del codice, che consistono: *a*) nel richiedere l'età di anni 16

nel genitore e di 14 nella genitrice che domandano la legittimazione, in analogia a quanto fu disposto in materia di riconoscimento; *b*) nel sopprimere nettamente l'ostacolo dell'esistenza di figli legittimi o legittimati, sulla considerazione che la legittimazione è l'adempimento di un dovere di coscienza nella sua manifestazione più squisita; *c*) circa il consenso dell'altro coniuge, nel togliere l'assolutezza della sua necessità con opportune distinzioni: se il coniuge è assente o incapace di dare il consenso, questo non è necessario; se è separato legalmente, basta che sia sentito.

Il referente fa voti che venga precisata la portata di questa « assenza ».

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Modena** — (Rel. Avv. *Gaudenzi*): Circa le condizioni per la legittimazione per decreto Reale, disciplinate attualmente dall'art. 198 del codice, si è soppressa quella indicata al n. 2°, e cioè la legittimazione può avvenire anche se il richiedente abbia altri figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio.

La soppressione ha notevolissima e benefica importanza nei confronti dei figli legittimabili; nè era giustificata la regola contraria, che d'altronde manca affatto nei casi consimili di matrimonio fra genitori adulterini o di legittimazione per susseguente matrimonio.

E' inoltre assimilato al caso d'impossibilità di legittimazione per susseguente matrimonio quello di *grave ostacolo*.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Novara** — (Rel. Avv. *Piccinini*): Bene ha fatto la Commissione a modificare il n. 4° dell'art. 198 del vigente codice, il quale richiede sempre il consenso dell'altro coniuge quando il richiedente la legittimazione sia unito in matrimonio. A noi sembra, però, che la modificazione sia eccessiva: sta bene che il consenso non debba essere necessario, se l'altro coniuge è assente o incapace di dare il consenso, ma per il caso di separazione legale, a noi pare che si debba distinguere, fra il caso di separazione per mutuo consenso o per colpa del coniuge richiedente, ed il caso di separazione per colpa di entrambi o per colpa del coniuge non richiedente la legittimazione.

Nei due ultimi casi sta bene che non sia necessario il consenso: è una giusta punizione per il coniuge che è in colpa, anche se colpa ha l'altro coniuge; ma quando chi è in colpa è il coniuge richiedente, o la separazione per mutuo consenso impedisce di sapere a chi risalga la colpa dello stato anormale di cose, a noi pare che non sia giusto far a meno del consenso dell'altro coniuge: sarebbe un premio immeritato al coniuge, che è o potrebbe essere in colpa.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli**: Con l'art. 321 si è migliorato il testo dell'art. 198 del codice civile, ma si è soppressa la condizione che il genitore non abbia figli legittimi per sus-

seguente matrimonio o discendenti da essi. Sulla soppressione di questo limite è da fare qualche riserva, apparendo in realtà eccessivo che per decreto Reale possano ammettersi i figli naturali allo stesso rango dei figli legittimi, pregiudicando i diritti di questi, che meritano pur sempre maggiore protezione.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi** — (Rel. Avv. *Bagalá*): Quanto al limite di età, prescritto dal primo comma, valgano le osservazioni fatte a proposito dell'art. 277.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Schupfer*): Si dichiara, nell'ultimo capoverso di questo articolo - diversamente da quanto è disposto nel corrispondente art. 198 del codice vigente -, che non è necessario, per la legittimazione da concedersi per decreto Reale, il consenso del coniuge, il quale sia legalmente separato, salvo, solamente, l'obbligo di sentirlo. Almeno per il coniuge, il quale si trovi separato senza sua colpa, pare doversi mantenere la necessità del consenso, sia perchè in tutti gli altri rapporti rimane intatta la sua posizione e la sua influenza di coniuge, sia perchè una legittimazione contraria alla sua volontà potrebbe precludere la possibilità di una auspicata riconciliazione, tanto meno improbabile, quando manchi, almeno da parte sua, se non da parte di entrambi, il naturale ostacolo di una colpa commessa.

Si propone, pertanto, di aggiungere, alle parole « o legalmente separato », le altre: *per sua colpa.* Forse, in tal caso, si può sopprimere l'obbligo di sentirlo.

**Commissione Reale Avvocati di Torino** — (Rel. Avv. *Abello*): Si introducono notevoli riforme riguardo alla legittimazione per decreto Reale su domanda del genitore, sia col richiedere la età necessaria pel riconoscimento, sia col precisare maggiormente le condizioni dell'impossibilità della legittimazione *per subsequens*, per grave ostacolo morale o materiale, da determinarsi dalla corte d'appello, sia segnatamente coll'abolire la condizione che non esistano figli legittimi o legittimati *per subsequens* o discendenti da essi.

## Art. 322

(Art. 199 codice civile)

(*Legittimazione dopo la morte del genitore*)

Qualora uno dei genitori abbia espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare

la legittimazione, sempre che al tempo della morte sussistesse l'una o l'altra delle condizioni stabilite dal numero 2° dell' articolo precedente.

In questo caso, la domanda deve essere comunicata a due fra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Veneziani*): Si riproduce la disposizione dell'art. 199 del vigente codice civile, accordando la facoltà di richiedere la legittimazione al figlio naturale. Anche qui, peraltro, si intende abolita implicitamente, date le precedenti previdenze, la condizione della inesistenza di figli legittimi o legittimati.

**Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta**: Non solo saggia, ma quasi santa, è la disposizione di questo articolo. Però, potendo avvenire che il genitore, che mostri volontà di legittimare i figli naturali, non lasci parenti entro il quarto grado, conviene prescrivere che la domanda venga allora comunicata al pubblico ministero, che ha interesse generale alla tutela dell' ordine familiare o a quello, fra i parenti, oltre il quarto grado, che possa essere indicato, per decreto, dal presidente del collegio giudiziario, innanzi al quale la domanda deve essere proposta.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Quest' articolo e i due successivi considerano soltanto il caso di *morte* del genitore. Si crede che molto opportunamente al caso di morte si accompagnerebbe il caso di *incapacità* del genitore. Nella prima parte dell'articolo, all' inciso «dopo la morte di lui» dovrebbe sostituirsi l' altro: *quando il genitore sia morto o diventato incapace* e, corrispondentemente, modificare: « sempre che al tempo della morte *o della sopravvenuta incapacità* ».

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): Il Progetto insiste, col codice, nel riconoscere anche la *legitimatio per testamentum*, con la quale si deroga alla regola per cui la legittimazione per decreto Reale deve essere promossa su domanda dei genitori o di uno di essi: e nonostante praticamente a risultati in parte

analoghi il genitore possa pervenire, istituendo erede il figlio naturale, come se fosse legittimo, ciò è da approvare, data la più ampia portata, sopratutto morale, che nell'interesse del figlio naturale ha la parificazione ai figli legittimi.

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria**: Si ritiene che potrebbe essere omessa la limitazione « sempre che al tempo della morte sussistesse l'una o l'altra delle condizioni stabilite al n. 2° dell'articolo precedente ».

Se un genitore ha espresso la volontà di legittimare i figli naturali, tale legittimazione, in caso di sua morte, deve essere facilitata, per ossequio alla di lui volontà e nell'interesse dei figli stessi.

Una persona, pur avendo la ferma volontà di provocare la legittimazione *per subsequens matrimonium*, può, per effetto di una morte repentina, trovarsi nell'impossibilità di mettere in esecuzione il suo divisamento: chi ne soffrirebbe sarebbe unicamente il figlio naturale, che vedrebbe con ciò svanire per sempre la possibilità di una legittimazione.

Del resto, anche a prescindere da tale eventualità, se si ritiene che la legittimazione per decreto Reale debba venir negata finchè sussiste la possibilità della legittimazione *per subsequens matrimonium*, la morte stessa e la conseguente impossibilità di attuare il matrimonio sono motivi sufficienti per giustificare la legittimazione *per rescriptum principis*.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Si vorrebbe eliminare ogni condizione alla legittimazione dopo la morte del genitore, sembrando di per sè sufficienti i requisiti della volontà espressa in un testamento o in un atto pubblico e della morte stessa, che può benissimo aver troncato l'attuazione del divisamento di legittimare il figlio per il susseguente matrimonio.

Le condizioni stabilite dal n. 2° dell'art. 321 sono logiche e giuste quando il genitore viva e, appunto perciò, sia, di regola, in grado di legittimare il figlio per susseguente matrimonio, sicchè solo l'impossibilità o il grave ostacolo al matrimonio giustifichi il decreto Reale. Non pare, invece, che l'indugio del genitore a tradurre in atto il proposito solennemente documentato debba ricadere ai danni del figlio, quando il vero e insormontabile ostacolo consiste nel sopraggiungere della morte.

## Art. 323

(*Legittimazione fatta dall' ascendente*)

La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto, in caso di morte del genitore, può essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui, se da parte del genitore non sia stata comunque espressa una volontà in contrasto con quella di legittimare.

## MAGISTRATURA

**Corte di Cassazione del Regno**: L' art. 322 permette al figlio naturale di domandare la legittimazione anche dopo la morte del genitore, quando questi abbia espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimarlo, ma condiziona tale facoltà al concorrere della circostanza che, al momento della morte, il genitore era impossibilitato o grandemente ostacolato a compiere la legittimazione per susseguente matrimonio.

L'art. 323 consente che gli ascendenti legittimi del genitore naturale morto possano domandare la legittimazione del figlio naturale, ma non richiede il concorso della circostanza voluta dal precedente articolo.

Ora sembra che la ragione che ha determinato la prescrizione del primo articolo sussista anche per il caso previsto nello art. 323, e perciò si propone che a quest' ultimo sia aggiunto: " sempre che al tempo della morte sussistesse l' una o l' altra delle condizioni stabilite nel n. 2° dell' art. 321 „.

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Veneziani*): Gli articoli 323 e 324 non hanno corrispondente riscontro nel codice civile e disciplinano tutta la materia della legittimazione *post mortem*, traducendo, come avverte la *Relazione*, in permanenti quelle disposizioni transitorie, che sono state dettate a favore degli orfani dei militari in guerra (decreti 24 giugno e 14 ottobre 1915).

E così si autorizzano gli ascendenti legittimi (od anche uno solo di essi) del genitore premorto, che abbia riconosciuto un proprio figlio naturale, a chiedere la legittimazione di quest' ultimo per decreto Reale, qualora dal padre o dalla madre non sia stata comunque espressa una volontà in contrasto con quella di legittimare.

Infine, nei casi in cui è ammesso il matrimonio per procura, si autorizzano, ove sussistano le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio, e questo non abbia potuto avere luogo per la morte del mandante, i figli naturali a chiedere la legittimazione per decreto Reale, in base alla procura predetta. E si fanno decorrere, in tal caso, tutti gli effetti della legittimazione dalla data della procura, anche nei riguardi dell' altro genitore, se esso pure abbia chiesto la legittimazione. Se però i figli non siano stati già riconosciuti, occorre che dalla procura risulti la volontà di legittimarli, e non solo quella di contrarre matrimonio.

Disposizioni, certo, commendevoli sotto ogni riguardo e che già erano state precedute, come si disse, da eccezionali norme, in tal senso dettate dal legislatore a favore degli orfani di militari morti in guerra.

Di talchè era ben giusto estenderle anche agli altri orfani.

**Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta**: La facoltà di chiedere, in caso di morte del genitore, la legittimazione di un figlio naturale, è conceduta saggiamente ad uno degli ascendenti legittimi di lui. Ma potendo accadere che i genitori del padre naturale muoiano o non possano esercitare la relativa azione, e d' altronde non potendo nuocersi ai minori, conviene dire che, ove i genitori del padre siano morti o nella impossibilità di esercitare l'azione, questa possa essere esercitata da parenti sino al terzo grado e, in mancanza, da coloro che sarebbero eredi legittimi.

**Corte di Appello di Venezia** — (Rel. Cons. *Colagrosso*): La disposizione migliora la disciplina attuale, ammettendo, in determinati casi, la legittimazione da parte dell' ascendente.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Richiamando l'osservazione fatta all' art. 322, si propone di dire: « in caso di morte o *incapacità* del genitore ».

**Università Cattolica del S. Cuore di Milano** — (Rel. Prof. *Barassi*): Il Progetto va più in là del codice civile, ammettendo, anche se manca l'espressione testamentaria della volontà di legittimare, la sostituzione di un ascendente al genitore nella domanda di legittimazione (sempre per decreto Reale). Che questo giovi al figlio naturale è evidente;

che sia salvaguardata, invece, la coerenza logica con il carattere fondamentale della legittimazione (che, se fatta per decreto Reale, ha un carattere in un certo senso anormale, il quale esige, per necessità, almeno il diretto intervento del genitore), è assai contestabile. Tanto più, dato il pericolo che al n. 2° dell'art. 321 si dia in pratica una interpretazione eccessivamente lata. Ne potrebbe derivare, fors'anco, una svalutazione, nella comune coscienza, del matrimonio.

**Università di Padova** — (Rel. Prof. *Ravà*): Può dar luogo a dubbi la possibilità di legittimazione da parte di ascendenti del genitore premorto, non bastando che non sia stata espressa una contraria volontà di questo, per ritenere che tale contraria volontà non potesse esistere ed anche essere giustificata da gravi motivi.

**Università di Pavia** — (Rel. Prof. *Gangi*): A dubbi non lievi dà luogo questa disposizione.

Se è vero, infatti, che essa può sembrare equa, non è men vero che urta contro il carattere personale del diritto, che ha il genitore, di chiedere la legittimazione del proprio figlio naturale.

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Porro*): Una notevolissima innovazione è introdotta, con questo articolo, al sistema vigente.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena** — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Di grande interesse umano è la disposizione dell'art. 323: legittimazione fatta dall'ascendente, in caso di morte del genitore.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Modena** — (Rel. Avv. *Gaudenzi*): Nuova è la disposizione, secondo cui, in caso di morte del genitore, la domanda di legittimazione può essere fatta da uno degli ascendenti legittimi.

## Art. 324

*(Legittimazione in base alla procura pel matrimonio)*

Nei casi in cui è ammessa la celebrazione del matrimonio per procura, qualora concorrano le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio, può essere chiesta la legittimazione dai figli naturali per decreto Reale in base alla procura a contrarre matrimonio, se questo non potè aver luogo per la sopravvenuta morte del mandante.

Tale legittimazione produce tutti gli effetti dalla data della procura anche nei riguardi dell'altro genitore, se esso pure abbia chiesto la legittimazione.

Nel caso in cui i figli non siano stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione, è necessario che dalla procura risulti la volontà di legittimarli.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Veneziani*): *Si vedano le osservazioni all'art. 323.*

**Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta**: Pregevole è questa disposizione. Ma, a proposito di essa, deve pur ricordarsi quanto si è detto sull'art. 129, circa i matrimoni per procura.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Il Progetto intende qui, senza dubbio, riferirsi alla procura idonea per il matrimonio davanti l'ufficiale dello stato civile, ma per identità di ragioni la stessa norma deve applicarsi anche al caso in cui la volontà di legittimare risulti dal mandato canonico, idoneo per la celebrazione del matrimonio religioso per procura, agli effetti civili.

**Corte di Appello di Venezia** — (Rel. Cons. *Colagrossi*): Costituisce un miglioramento di fronte alle norme attuali l'ammissione della legittimazione in base alla procura per il matrimonio.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Accogliendosi l'osservazione fatta all'art. 322, dovrebbe dirsi: " per la sopravvenuta morte *o incapacità* del mandante „.

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degni*): Si è opportunamente contemplata anche l'ipotesi della celebrazione del matrimonio per procura, stabilendosi che questa può servire di base alla legittimazione per decreto Reale, quando il matrimonio non ha potuto celebrarsi per la sopravvenuta morte del mandante, producendo gli effetti dal giorno della procura.

**Università di Siena** — (Rel. Prof. *Funaioli*): Questa norma, non ignota alla legislazione nostra speciale, si inizia con la frase: " nei casi nei quali è ammessa la celebrazione del matrimonio per procura „: ma oggi che il matrimonio per procura è consentito, fuori delle ipotesi speciali, senza altra remora che il ricorso dei gravi motivi (art. 129, 1° al.), sopprimeremmo senz'altro quella frase. Il rimanente dell'articolo potrebbe formularsi forse meglio così: " Può essere chiesta la legittimazione dei figli naturali per decreto Reale, in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non potè aver luogo per la sopravvenuta morte del mandante, quando si tratti di figli naturali riconosciuti o quando dalla procura risulti la volontà di legittimarli. Tale legittimazione, ecc. „.

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Cunetti*): E' da rilevare come venga ammessa (e l'influenza delle norme concordatarie è qui evidentissima) la possibilità che si addivenga ad una legittimazione per decreto Reale, in base alla procura a contrarre matrimonio (il matrimonio per procura è ammesso dal codice di diritto canonico: can. 1088-1091, e dal Progetto: art. 129), allorquando, per sopravvenuta morte del mandante, la celebrazione stessa non potè avere luogo.

(Rel. Avv. *Porro*): Una notevolissima innovazione è introdotta con questo articolo nel sistema vigente.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli:** Si è opportunamente accolta la disposizione contenuta nella legislazione di guerra, con la quale si dispone che la procura, nei casi in cui il matrimonio da celebrarsi per mezzo di essa non potè aver luogo

per sopravvenuta morte del mandante, possa servire di base per la domanda di legittimazione per decreto Reale. Ma anche nel caso di matrimonio da celebrarsi personalmente e non celebrato per sopravvenuta morte, si dovrebbe facilitare la legittimazione, *per rescriptum principis*, dando alla richiesta di pubblicazione o alla promessa la stessa efficacia attribuita alla procura, quando si sia in presenza di figli già riconosciuti.

## Art. 325

(*Procedura della legittimazione*)

La domanda di legittimazione, accompagnata dai documenti giustificativi, deve essere presentata alla corte d'appello nel cui distretto il richiedente ha la residenza.

La corte, sentito il pubblico ministero, dichiara in camera di consiglio se concorrono le condizioni stabilite dagli articoli 321 a 324, e conseguentemente *potersi* o *non potersi far luogo alla domandata legittimazione.*

Se la deliberazione è affermativa, il pubblico ministero la trasmette con i relativi documenti e con le informazioni assunte di ufficio al Ministro della giustizia, il quale, sentito il parere del Consiglio di Stato sulla convenienza della legittimazione, ne fa relazione al Re.

Se il Re accorda la legittimazione, il decreto Reale è indirizzato alla corte che ha dato il parere e trascritto in apposito registro, ed è per cura delle parti interessate annotato in calce all'atto di nascita del figlio.

Contro il decreto Reale di legittimazione è ammesso il ricorso di legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna** — (Rel. Cons. *Veneziani*): Il procedimento per ottenere la legittimazione è rimasto identico a quello regolato dall'art. 200 del codice vigente. Si è aggiunta, peraltro, una disposizione nuova, quella cioè che consente, contro il decreto Reale di legit timazione, il ricorso di legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. E così è stata risoluta una grave questione, ispirandosi alla opi nione, secondo la quale il decreto Reale viene considerato un atto amministrativo, impugnabile avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Ma va ricordata qui un'altra tesi, che è seguìta da un autorevole scrittore contemporaneo, secondo la quale si ritiene che la materia tuteli un interesse superiore, allorquando disciplina un'azione che rientra nel tema della filiazione riconosciuta e legittimata. E poichè di tale rapporto di filiazione è competente a conoscere l'Autorità giudiziaria ordinaria,

davanti a questa dovrebbe ritualmente proporsi la impugnativa per ragioni di legittimità del decreto Reale.

Or bene, anzitutto per la predetta ragione, e inoltre per la considerazione che, se pur si tratti di un semplice interesse legittimo, tanto il codice civile vigente, quanto il Progetto attribuiscono alla competenza esclusiva della corte d'appello, in sede di giurisdizione volontaria, la constatazione del concorso delle condizioni imposte dal legislatore per la esperibilità dell'azione, senza di che la istanza si arresta senz'altro, senza possibilità, lo si noti bene, di qualsiasi reclamo, la Corte opinerebbe che il riesame del concorso delle condizioni predette, al fine di accertare la esistenza del denunciato vizio del decreto Reale, dovesse spettare all'organo giurisdizionalmente superiore alla corte d'appello, la Corte di Cassazione, e non già al Consiglio di Stato.

Ond'è che crede opportuno richiamare, anche su questo punto del Progetto, l'attenzione del Ministro della Giustizia.

**Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta**: Al pari dell'art. 200 del codice civile, il testo richiede che il Ministro della giustizia senta il Consiglio di Stato prima della sua relazione al Re.

Ma l'analoga disposizione appare superflua, ben potendo le indagini sulla convenienza della legittimazione farsi dal Ministro, pur senza il parere dell'alto consesso amministrativo.

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Il Progetto, applicando giustamente i principi generali di diritto amministrativo, ammette, contro il decreto Reale di legittimazione, il ricorso per illegittimità innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Non dice però, il Progetto, da parte di chi possa essere proposta la impugnazione, ma, trattandosi di un interesse superiore, che deve essere tutelato, affinchè non sia legittimato chi non può esserlo legalmente, deve ritenersi che la impugnazione spetti a qualunque interessato. Però sarebbe opportuno che ciò fosse detto espressamente, per evitare ogni diversa interpretazione

Ed a questo proposito non è superfluo rilevare che anche contro la deliberazione negativa della corte di appello, che dichiari non doversi far luogo alla domandata legittimazione, si fa questione se possa ammettersi ricorso per cassazione.

Anche qui la Corte propone che il dubbio sia risolto espressamente dalla legge, secondo la prevalente dottrina che ammette il ricorso.

Così, del resto, in altro caso analogo, contro il provvedimento del tribunale sull'adozione, lo stesso Progetto, nell'art. 365, espressamente ammette il ricorso per cassazione.

Stima infine la Corte rilevare che, per ciò che concerne la stessa procedura di legittimazione, vi è una disarmonia nel sistema del Pro-

getto, il quale, con la istituzione del *giudice tutelare*, ha deferito a quest'organo quasi tutti i provvedimenti di diritto familiare, che nel codice civile vigente sono di competenza dei consigli di famiglia e di tutela, del pubblico ministero, del tribunale e anche della corte d'appello, la quale non più provvede nemmeno all'adozione, che è pronunciata invece dal giudice tutelare.

Non vi è, quindi, una ragione, per sottrarre alla competenza del giudice tutelare il provvedimento di legittimazione, sia pure limitato all'accertamento della sola legalità della domanda. Si potrebbe, perciò, anche qui stabilire la stessa procedura che per l'adozione, e cioè la competenza del giudice tutelare, con richiamo al tribunale contro il suo provvedimento, ad istanza di ciascuna delle parti o del pubblico ministero, e consentendo poi, contro il provvedimento del tribunale, il ricorso per cassazione (articoli 374, 365 e 366).

**Corte di Appello di Torino** — (Rel. Pres. Sez. *Burzio*): Contro il decreto Reale di legittimazione è ammesso il ricorso di legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Viene così convenientemente risolto un punto, ora gravemente controverso.

**Corte di Appello di Trieste** — (Rel Cons. *Troisi*): Si propone di aggiungere, dopo il 2° alinea, la seguente disposizione: « Contro la dichiarazione negativa della corte è dato soltanto ricorso in rivocazione ».

**Corte di Appello di Venezia** — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Il Progetto, pur mantenendo fermo l'attuale procedimento circa la legalità (*fieri potest*) e la convenienza (*fieri expedit*) della legittimazione, ha opportunamente risolta la questione della impugnabilità del decreto, con l'ammettere il ricorso per illegittimità innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Pel tramite di tale norma, venne data la esatta qualificazione giuridica del decreto Reale di legittimazione, stante che tale atto non può ritenersi, sulla base della dottrina dei glossatori e postglossatori, come un *vestigium* della sovranità assoluta del monarca *legibus solutus*, nè come un negozio di diritto civile, ma devesi, invece, considerare come un atto amministrativo di natura similare, secondo un indirizzo dogmatico, se non alle vere concessioni amministrative, attributo di poteri spettanti all'ente pubblico, certo a tutte le altre forme viciniori, come quella di concessione della cittadinanza, di titoli nobiliari e della personalità giuridica.

## CONSIGLIO DI STATO

Bisogna mettere in luce alcuni dubbi sorti nell'esame dell'ultimo comma dell'art. 325. Ivi si dichiara espressamente che contro il decreto Reale di legittimazione è ammesso il ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

La disposizione è giusta e conforme ai principi della nostra legislazione.

Senonchè, nei casi in cui la deliberazione della corte di appello non fu affermativa, *quid juris*?

La questione attualmente è dibattuta.

Si è detto che la deliberazione della corte d'appello non è un parere. " Non é un parere - dice il VENZI -, perchè, se è negativo, il corso della domanda si arresta e, se è affermativo, al Governo non resta che procedere all'esame sulla convenienza della legittimazione. Se fosse un parere, il potere esecutivo potrebbe seguirlo o no, a suo arbitrio: mentre esso non può concedere la legittimazione e nemmeno prendere in esame l'istanza, se quel preteso parere è negativo „.

La giurisprudenza ha ammesso, contro la decisione negativa della Corte, il ricorso per cassazione (CASSAZIONE ROMA, 3 febbraio 1904, " Foro It. „, 1904, I, 163).

Posto ciò, sorgono le seguenti questioni.

E da accogliersi o no l'opinione, su accennata, che non si tratti di un " parere „?

Il testo dell'art. 325 non è chiaro in proposito, perchè, mentre nel secondo comma si dice: " La Corte... *dichiara* „, e nel terzo: "Se la *deliberazione*, ecc. „, nel quarto comma si afferma esplicitamente: " Alla Corte che ha dato il *parere* „.

Ammesso che si tratti di un parere, dovrebbesi logicamente escludere ogni ricorso; ma in tal caso, mentre nell'ipotesi di parere affermativo vi sarebbe il rimedio di una impugnativa per legittimità contro il decreto Reale; nell'ipotesi di parere negativo non vi sarebbe alcun rimedio.

Qualora, invece, si volesse riconoscere alla dichiarazione della corte il valore di un atto giudiziario, e non di un semplice parere, allora si potrebbe, come fin'ora è stato riconosciuto, ammettere il ricorso per cassazione, quando la deliberazione è negativa: ma l'ipotesi contraria creerebbe imbarazzi In tale ipotesi, infatti, o si dovrebbe ammettere la possibilità di impugnare, prima che si proceda alla concessione per decreto Reale, il deliberato della corte, e ciò non sarebbe conveniente; o si dovrebbe negar l'impugnativa, e allora il ricorso contro il decreto Reale di legittimazione non potrebbe non attaccare anche il deliberato della corte, che ne costituisce il necessario presupposto; con questo risultato, certamente non armonico, che lo stesso atto, se negativo, verrebbe

impugnato innanzi alla cassazione, se affermativo, sarebbe invece impugnato, indirettamente, innanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

Per uscire da questa malagevole situazione, sembra opportuno proporre:

1°) in via principale, di esaminare se non convenga deferire al Consiglio di Stato anche l'esame del punto di diritto: potersi o non potersi far luogo alla domanda di legittimazione.

La domanda, in tal caso, sarebbe presentata alla corte d'appello, come dispone il primo comma dell'art. 325, indi verrebbe esaminata dal pubblico ministero, e da questo, col suo avviso, trasmessa al Consiglio di Stato;

2°) In via subordinata, qualora questa innovazione sembrasse allontanarsi troppo dal sistema fin'ora seguito, si dovrebbe chiarire espressamente:

*a*) che la pronuncia della corte di appello è un semplice parere;

*b*) che, anche quando è negativa, l'Amministrazione è tenuta a promuovere il decreto Reale, che respinge la domanda, in modo da aprire, così, l'adito al ricorso al Consiglio di Stato, al quale resterebbe il compito di esaminare la legittimità, non solo formale dell'atto, ma sopratutto quella sostanziale del presupposto dell'atto stesso, cioè del parere della corte d'appello;

3°) infine, non volendosi accettare nè la prima, nè la seconda proposta, occorrebbe sempre regolare con maggiore chiarezza e precisione il procedimento, affinchè siano evitate incertezze giurisprudenziali, e sopratutto sia noto agli interessati quale impugnativa si possa esperimentare, tanto se il deliberato della corte fu sfavorevole, quanto se fu favorevole.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): La *Relazione* (pag. 168) accenna che, dopo vivaci discussioni, è parso alla Commissione miglior consiglio mantenere il procedimento stabilito dal codice. Non si ritiene di poter concordare in questo giudizio favorevole di una procedura lunga, complicata, difforme da quella accolta nel Progetto per un caso molto vicino. Il progetto germanico del 1929, già menzionato, sostituisce al governo territoriale, normalmente competente secondo il codice (§ 1723), il tribunale tutelare. Altrettanto dovrebbe avvenire da noi. Se dev'esser mantenuta al Re la prerogativa, che giá ora Egli ha, soltanto di nome, può ben ammettersi la delegazione dell'esercizio di questa prerogativa al giudice tutelare. Questo nuovo organo, che il Progetto provvidamente introduce, sostituirebbe poi, con innegabile vantaggio, la corte d'appello e il Consiglio di Stato insieme, lontani

ed ignari. Il giudice tutelare, che tanta ingerenza ha negli interessi della famiglia, e in particolare della prole naturale, che é vicino e edotto dello stato delle cose, conoscerebbe così della legalità e della convenienza insieme della chiesta legittimazione, che egli stesso pronuncerebbe, come, secondo lo stesso Progetto, provvede sull'adozione, sebbene per questa non sia sempre richiesto il giudizio di convenienza (articoli 363 e 364).

Si propone di riformare la disposizione in tal senso.

**Università di Genova e Università di Parma** — (Rel. Prof. *Allara*): Sembra troppo lunga e complicata la procedura stabilita in ordine alla legittimazione per decreto Reale. Più semplice sarebbe stato affidare al giudice tutelare, anzichè alla corte d'appello e al Consiglio di Stato, la pronuncia sulla legalitá e convenienza della chiesta legittimazione.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna** — (Rel. Avv. *Ghera*): Non pare che sia approvabile l'ultimo capoverso, che accorda la facoltà di ricorso contro il decreto Reale.

La Regia prerogativa è stata, finora, esercitata con soddisfazione generale, senza che abbia dato occasione a lamenti, così che sembra per lo meno poco riguardosa al Regio prestigio l'introduzione di una riforma, che suona implicitamente biasimo all'esercizio finora attuato della prerogativa, che, a questo modo, si deve supporre abbia dato luogo ad inconvenienti tali da doversi riparare dopo l'esperienza di oltre sessanta anni.

A parte questa considerazione, la riforma non appare sopratutto consona all'istituto, che dal *rescriptum principis* giustinianeo in poi è stata sempre prerogativa Sovrana. Nè vale opporre che nello Stato di diritto moderno l'esercizio dei poteri per parte di qualunque suo organo è limitato dalle leggi. Se è giusto, ed il Sindacato è il primo a convenire su tal punto, il ragionamento in sè, non è però giusta la conseguenza, che se ne vuol trarre nella fattispecie. Anzitutto perché, se è vero che tutti i poteri si esercitano, nello Stato moderno entro i limiti della legge, non è vero però che tutti siano sottoposti a controllo giurisdizionale, perchè necessità di opportunità politica ne tolgono talvolta la convenienza, come, per esempio, l'esercizio della prerogativa di grazia, cui tanto, questa in discorso, si assomiglia. In secondo luogo, perchè la garenzia circa la legittimità dello esercizio della prerogativa è data alla delibazione della corte d'appello, che il Progetto mantiene, con il resto, conforme al vigente art. 200 del codice.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Milano** — (Rel. Avv. *Cunetti*): Una grave questione, che è stata definitivamente risolta in tema di legittimazione, è quella considerata nell'ultimo capoverso, e riguardante la impugnabilità o meno, nonchè la relativa procedura, del decreto Reale di legittimazione.

E' noto come in dottrina vivamente si discuta circa la natura giuridica di tal decreto Reale: tre sono le teorie fondamentali, che in proposito si contendono il campo: secondo alcuni autori, il decreto Reale altro non sarebbe, che un residuo storico dell'antico potere assoluto spettante al Sovrano e, se così considerato, viene dai più concepito non impugnabile o, quanto meno, suscettibile di una limitatissima possibilità di impugnativa: secondo altri, esso rivestirebbe la natura di un atto amministrativo (salvo a discutere in quale categoria di tali atti debba, poi, classificarsi) e, come tale, impugnabile secondo le regole, che a tale specie di atti si addicono; secondo altri, infine, il decreto altro non sarebbe, che un atto di mero diritto civile, in quanto con esso si accorda un diritto privato: teoria, questa, da non accogliersi, per la semplice considerazione che il diritto di famiglia, è noto, esula, per la natura delle sue disposizioni, dal campo privatistico. Con la ricordata norma del Progetto il legislatore, non solo ha esplicitamente deciso per la impugnabilità, ma ha altresì troncato l'altra conseguente disputa circa l'autorità idonea a conoscere sull'impugnativa, affermandone la competenza nel Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Con ciò si riconosce implicitamente che il decreto Reale di legittimazione è un atto di natura amministrativa e, ancora una volta, che gli interessi, che nel diritto di famiglia vengono tutelati e regolati, sono di natura pubblicistica.

(Rel. Avv. *Porro*): Quanto alla procedura della legittimazione, si nota che alla Commissione, dopo vive discussioni, parve miglior consiglio di mantenere quella stabilità nell'art. 209 del codice e si aggiunge che fu anche decisa la grave questione della impugnabilità del decreto per illegittimità, ammettendo il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Ora la pratica sino a qui fatta non giustifica questa diminuzione all'autorità che deve riconoscersi al più alto provvedimento introdotto nel diritto di famiglia, fin dai codici che precedettero quello vigente; se dal 1866 a tutt'oggi non si è avvertito alcun inconveniente dall'esercizio di questa eccezionale giurisdizione, pare che il volersi riformare oggi la procedura in vigore farebbe pensare a una necessità, che non è mai sussistita e scuote ingiustamente la fiducia nell'esercizio effettivo del potere Regio, in una materia delicatissima.

**Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli:** Con l'ultimo capoverso si risolve la dibattuta questione sull'impugnativa del decreto Reale di legittimazione. Ma il Progetto aderisce all'opinione che vi ravvisa un atto amministrativo, soggetto al sindacato di legittimità del Consiglio di Stato: opinione, che ha il minore seguito in dottrina. Avuto

riguardo al carattere differente, che ha assunto ai tempi nostri la funzione delle Regia Autoritá in tema di legittimazione, sarebbe stato preferibile, invece, richiamarsi alla tradizione del diritto comune, che ammetteva il ricorso all'Autorità giudiziaria contro i decreti Reali, per il vizio di orrezione o surrezione.

**Commissione Reale Avvocati di Pola**: Si esprime il dubbio se non sia il caso di ammettere il ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, non solo contro il decreto Reale che accorda la legittimazione, ma anche contro quello che la rifiuta.

**Commissione Reale Procuratori di Santa Maria Capua Vetere** — (Rel. Avv. *Gaglione*): Potrebbe aderirsi ad un reiterato voto della pratica, semplificandosi la procedura, specie con la utilizzazione del giudice tutelare.

**Commissione Reale Procuratori di Torino**: Nell'ultimo capoverso si ammette il ricorso, contro il decreto Reale, al Consiglio di Stato.

Parrebbe conveniente che, se il Re accorda, dopo esperitasi la procedura, la legittimazione, non possa più esservi, contro la volontà del Re, nessun rimedio.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Si fanno delle riserve sull'impugnabilità del decreto Reale di legittimazione.

Il *rescriptum principis* è prerogativa della Corona. Il Re accorda la legittimazione *jure singularissimo*. Circondato l'istituto d'ogni cautela procedurale, compresi l'istruttoria del Ministro della Giustizia e il parere del Consiglio di Stato, pare che il ricorso di legittimità non sia strettamente necessario e intacchi un prestigio, sopra ogni altro intangibile, e menomi un attributo della sovranità, che o va mantenuto integro, secondo la tradizione storica o, piuttosto, addirittura abrogato. Un decreto Reale non può essere sindacato in sede giurisdizionale.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri** — (Rel. Avv. *Coronati*): L'art. 325 non stabilisce i termini per produrre il ricorso di legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, avverso il decreto Reale di legittimazione, nè chiarisce se tale ricorso possa esser fatto da chiunque vi abbia interesse, e se si possa ricorrere sia nel caso che la legittimazione venga accordata, sia in quello che venga rifiutata.

## Art. 326

(Art. 201 codice civile)

(*Effetti e decorrenza della legittimazione per decreto*)

Le legittimazione per decreto Reale produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dal giorno dell'ottenuto decreto e riguardo al genitore che ha domandato la legittimazione od ha espresso la volontà di legittimare o nei riguardi del quale la legittimazione è stata richiesta a norma dell'articolo 323.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Bologna**—(Rel. Cons. *Veneziani*): Nessun rimarco può farsi in ordine a questo articolo, che concerne gli effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, articolo che è pressochè identico all'art. 201 del codice vigente.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si modificherebbe «... per susseguente matrimonio *dal giorno della domanda* e riguardo... ».

Il Progetto mantiene ferma la decorrenza della legittimazione, dal giorno del decreto, per ragioni puramente formali, sacrificando sostanziali interessi. Lo stesso Progetto si regola in maniera sostanzialmente diversa per l'adozione (rispetto alla quale sarà pure proposta una modificazione), ammettendo che, riguardo ai diritti dell'adottato sulla eredità dell'adottante, quando questi sia morto prima del decreto d'adozione, l'adozione si consideri avvenuta durante la vita dell'adottante (art. $339^4$). Analoga disposizione, anche per la dichiarazione di legittimità, ha il codice civile germanico (§ 1733, III). Lo stesso Progetto, nel caso dell'art. 324, fa decorrere la legittimazione per decreto Reale dal giorno della procura. Sembra, quindi, che la proposta retroattività del decreto possa essere ammessa.

**Università di Genova e Università di Parma**—(Rel. Prof. *Allara*): Non si comprende perchè l'articolo, dopo avere stabilito che gli effetti della legittimazione per decreto Reale decorrono dal giorno dell'ottenuto decreto, abbia tenuto un atteggiamento diverso di quello tenuto in materia di adozione, dove il principio della decorrenza degli effetti della adozione dalla omologazione del giudice tutelare (art. 338) trovasi attenuato nell'ultimo comma dell'art. 339.

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degni*): Penso che sarebbe opportuno che, rispetto alla legittimazione per decreto Reale, gli effetti di essa si facciano risalire al giorno, in cui è stata presentata la domanda di legittimazione, o in cui è stata manifestata la volontà di legittimare il figlio naturale, non solo perchè il decreto Reale, in sostanza, non ha altra funzione, che quella di attribuire efficacia alla volontà del genitore, la quale deve prevalere, ma anche per evitare il grave inconveniente che, malgrado la legittimazione, il figlio sia escluso dal partecipare alla successione come figlio legittimo del genitore che ha voluto legittimarlo, quando il decreto si ottenga dopo la morte di quello.

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Procuratori di Bergamo** — (Rel. Avv. *Zilioli*): Siccome può avvenire anche la legittimazione di figli non riconosciuti, come è possibile al figlio d'insorgere contro il riconoscimento (art. 292 del Progetto), così dovrebbe essergli possibile d'insorgere anche contro la legittimazione.

# TITOLO VII

## Della filiazione

### Disposizioni transitorie riguardanti il Capo II

#### OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

### MAGISTRATURA

**Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta**: Elogio meritano le eque e sapienti disposizioni transitorie proposte. Le quali rispondono ad un bisogno sociale, reso più urgente dalle condizioni createsi durante la lunga guerra, che sconvolse profondamente anche l'istituto familiare.

### UNIVERSITA'

**Università di Cagliari**: Anche ammessa, in ipotesi, la necessità di mantenere l'ampia riforma proposta dalla Commissione, è prudente cancellare le disposizioni transitorie, con cui si estendono le progettate innovazioni pure ai figli illegittimi nati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, perchè le regole in parola sono prive di giustificazione logica e pericolosissime. Sotto il primo aspetto, si è notato che la retroattività della legge può facilmente ammettersi, e l'intervento del legislatore è spesso da auspicarsi, quando si tratta di risolvere un dissenso di interpretazione sorto nell'ambito della legge precedente, non quando si tratta di sostituire a norme *certe* (se anche discutibili in astratto, e per ragioni di politica legislativa) alcune regole profondamente diverse e nettamente innovatrici, come, ad esempio, quelle che consentono la ricerca della paternità, con la conseguente attribuzione dello *status* di figlio, in ipotesi in cui il codice attuale non accorda nemmeno il diritto agli alimenti. La retroattività, poi, è sembrata pericolosissima rispetto alla trasmissione dei beni, perchè alle successioni apertesi prima della proclamazione del nuovo codice e con esclusione dei figli illegittimi (nè legittimati, nè riconosciuti) fa venire anche costoro, senza rispetto per i diritti già acquistati dalle parti e dai terzi, onde i diritti stessi cadranno totalmente o parzialmente per il

sopraggiungere di una legge *nuova*, che nessuno poteva prevedere e rispetto alla quale ognuno era in istato di buona fede. Nè si dica che si tratta di conseguenze, le quali in sede di interpretazione si possono eliminare, perchè anzi l'art. 5 delle disposizioni transitorie toglie agli interpreti ogni possibilità di attenuare il rigore della legge, avendo ammesso la salvezza dei " diritti patrimoniali già acquistati al tempo dell'entrata in vigore del nuovo codice » soltanto rispetto ai figli legittimati, donde si rileva:

1°) per argomento *a contrario*, che in caso di concorso di figli riconosciuti non v'è alcuna salvezza dei diritti patrimoniali anteriormente acquistati dai figli legittimi e da questi trasmessi ad altri;

2°) che la salvezza c'è per i diritti acquistati in caso di concorso di figli legittimi (quando, cioè, il figlio assume la veste e la qualità di figlio legittimo) e non c'è in caso di riconoscimento o di dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale (quando, cioè, il figlio non si ritiene legittimo, ma soltanto riconosciuto): c'è, quando sussiste il favore *major*, e manca quando sussiste il favore *minor*, il che, da un punto di vista logico, è inspiegabile.

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si concorda pienamente nel principio, affermato nelle disposizioni transitorie, della retroattività della nuova disciplina della filiazione illegittima e della legittimazione, conformemente al carattere di questi istituti famigliari, nè si ritengono fondati o, comunque, decisivi, i timori di sconvolgimento dei rapporti giuridici costituiti, accennati nella *Relazione* sul progetto SCIALOJA (pag. 11) e invocati recentemente a critica delle disposizioni del Progetto.

**Università di Genova e Università di Parma** — (Rel. Prof. *Allara*): L'istituto della filiazione è l'unico, nel Progetto, che presenti, in appendice, delle norme di diritto transitorie. Certamente l'armonia delle varie parti del Progetto avrebbe richiesto che questa appendice fosse messa o a tutti gli istituti o a nessuno, riservandosi i compilatori di presentare, dopo il Progetto completo del codice, le norme transitorie di tutto il codice stesso.

Comunque devo osservare, con riguardo all' istituto della filiazione, che il Progetto si sarebbe potuto occupare della particolare ipotesi di colui che, vigendo l' attuale codice, abbia agito per la ricerca della paternità in base ai motivi di cui all'art. 189, e ne sia respinto. Si può domandare se in tal caso sia opportuno lo stabilire che l'individuo in questione possa, con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, nuovamente agire in base ad uno qualsiasi degli altri motivi ammessi dalle nuove disposizioni. Mi sembra che una esplicita disposizione favorevole alla possibilità dell'azione sia approvabile.

**Università di Messina** — (Rel. Prof. *Degni*): Il Progetto stabilisce la retroattività delle disposizioni in esso contenute relative, al riconoscimento ed alla legittimazione dei figli naturali. Tale sistema mi pare non accettabile, e fonte di gravissimi inconvenienti. Esso turba l'ordine delle successioni già aperte, sconvolge una serie di rapporti giuridici, che si aveva ragione di ritenere definitivamente consolidati. Le norme transitorie sono destinate a rendere meno brusco il passaggio da un sistema legislativo ad un altro: qui mi pare che esse conseguano l'effetto opposto. Non bisogna dimenticare che, anche nel Progetto di riforma del codice civile, in materia di filiazione naturale, il legislatore non ha inteso di scostarsi da principi tradizionali: li ha soltanto opportunamente temperati ne li eccessi, nelle esagerazioni, attuando norme che sono sembrate e sono, per gran parte, in realtà più rispondenti alla mutata concezione della moralità pubblica, alle aspirazioni della coscienza giuridica comune. A raggiungere quest'effetto, però, a mio avviso, bastava adottare i nuovi principi, con un sistema di nuove norme, da valere soltanto per l'avvenire, non turbando posizioni acquisite, non alterando i rapporti di famiglia e i diritti ad essi connessi, stabiliti in base alla legislazione sinora vigente. Anche una ragione di pace sociale consiglia l'adozione di questo sistema, che fu seguìto opportunamente da gran parte dei precedenti progetti, giacchè la retroattività di quelle disposizioni non può non alimentare il desiderio di incomposte speranze, incoraggiando l'istituzione di giudizi, che servono, il più delle volte, a turbare l'ordine delle famiglie e a sollevare scandali. E se si pensi che la riforma, relativa alla condizione della filiazione naturale, per quanto vivamente reclamata e ripetutamente tentata, mai riuscì ad essere attuata, si trova in ciò un'altra ragione della inopportunità, anche dal punto di vista di una sana politica legislativa, di rendere retroattive le nuove disposizioni.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Capodistria:** Molto opportuno e ispirantesi a un giusto criterio di equità, sono le progettate norme transitorie, relative alle disposizioni del codice riguardanti la filiazione. Trattandosi di diritti personali così delicati, è ben giusto che ne possano usufruire anche le persone concepite sotto l'impero della legge attuale, affinchè, nella Nazione, non si formi una classe di figli naturali privilegiati in confronto ad altri.

**Commissione Reale Procuratori di Catanzaro** — (Rel. Avv. *Supino*): In ordine alle disposizioni transitorie, che il Progetto aggiunge a questo titolo, una considerazione e un voto.

Niun dubbio che il Progetto, con siffatte disposizioni, risponde ad un' altra nobilissima finalità sociale e giuridica: quella di perequare, di fronte alla nuova legge, anche la condizione di tutti coloro che si fossero trovati, o si trovassero, nei casi contemplati dalle norme suddette, aventi per eccezione effetto retroattivo.

La illustrazione che si legge a pagina 169 della *Relazione* — premesso di non esservi alcuna irretroattività illogica, quando si tratta di attribuzione di facoltà ad una persona in vista del suo *status* — rileva, tra l' altro, che si son volute applicare subito le nuove norme ai figli naturali, nati e concepiti prima di questa nuova legge, senza detrimento della condizione giuridica già da essi acquistata col codice vigente, e che, a temperare, secondo i casi, l' applicazione delle norme del riconoscimento e della dichiarazione giudiziale di filiazione, risponde la disposizione, per cui sono ritenuti validi i riconoscimenti già avvenuti secondo le condizioni ora volute, anche se difettassero di quelle prima richieste.

Senonchè codesti ed altri rilievi (pag. 170) considerano la condizione del figlio, che abbia agito o intenda agire, ovvero si trovi anche in pendenza di azione, ma non pure quella dei genitori, contro cui si agisce; mentre è principalmente in rapporto a costoro, che la retroattività va meditata.

Al riguardo — anche a voler prescindere, per la premessa dell' insigne relatore, dall' universale principio della irretroattività della legge — è a considerare la possibilità d' un serio perturbamento di quell'ordine familiare, che costituisce uno dei cardini essenziali dello Stato Fascista.

Famiglie, che vivono nella maggiore serenità, sotto l' usbergo della legge tuttora vigente, potrebbero vedersi minacciate e turbate da azioni, il cui semplice inizio (si noti) non sarebbe certo desiderabile, mettendo così la parte investita e citata a subire, assai prima di giungere all' applicabilità della multa dell'art. 311, quanto lo stesso relatore ebbe a rilevare a pag. 147.

E' notevole, inoltre, che il concetto di perequare, come innanzi cennato, condurrebbe per altro verso ad una gravissima sperequazione, quella circa i mezzi di difesa e resistenza a consimili azioni; poichè, potendo la legge retroagire, senza limiti di tempo, anche alla prima giovinezza di persone di età avanzata, come farebbero queste a difendersi contro la postuma e tardiva azione, sorretta da quell' ampia libertà di prova, di cui all' art. 312?

Verrebbe così a verificarsi una evidente ed ingiusta sperequazione, non solo fra le parti contrastanti in uno stesso giudizio, ma tra i contendenti di diversi giudizi, di quelli, cioè, relativi a casi del passato, e degli altri riflettenti i rapporti di filiazione in avvenire.

Pertanto — e tenute specialmente presenti le condizioni familiari del mezzogiorno d'Italia, che ne resterebbero profondamente turbate — si fa voto che l'effetto retroattivo, di cui nella disposizione transitoria, non resti confermato e codificato.

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi** — (Rel. Avv. *Bagalà*): Alla fine di questo titolo sembrò opportuno porre, per la grandissima importanza che vengono ad assumere, sei articoli, contenenti disposizioni transitorie. Con essi, e principalmente con i primi tre, si dà efficacia retroattiva alla legge. Su tale punto, però, non è possibile in alcun modo consentire.

E' certo assai lodevole intendimento, quello di vedere applicata indistintamente a tutti i figli naturali una legislazione più perfetta e più rispondente alle esigenze di vita attuali; ma al di sopra di tali considerazioni, sembra debba prevalere il fatto che questi rapporti si sono costituiti e sviluppati sotto l'impero delle leggi finora in vigore, mentre le nuove disposizioni, agendo con innovazioni profonde in un campo così sensibile e delicato, non mancherebbero di provocare perturbamenti tanto più gravi, quanto più rapida ed estesa ne fosse l'applicazione.

Ciò sarebbe facilmente evitato mediante quell'applicazione graduale della legge, che si attuerebbe automaticamente, qualora la stessa avesse efficacia dal momento della sua entrata in vigore.

### Art. 1

Le disposizioni di questo codice relative alle condizioni per fare luogo al riconoscimento dei figli naturali si applicano anche ai figli nati prima dell'entrata in vigore del medesimo.

I riconoscimenti, che, concorrendo le dette condizioni, siano stati fatti prima di tale entrata in vigore, non sono più impugnabili dopo di essa per difetto delle condizioni richieste dalla legge del tempo in cui seguirono.

## MAGISTRATURA

**Corte di Appello di Milano** — (Rel. Pres. Sez. *Pelosi*): Lo art. 7 delle disposizioni transitorie del codice civile vigente stabilisce che le disposizioni concernenti le indagini sulla filiazione naturale non sono applicabili ai nati o concepiti prima della attuazione di detto codice: sono ai medesimi applicabili le disposizioni delle leggi anteriori.

Invece il Progetto afferma un principio del tutto contrario.

Evidentemente anche qui è prevalso il principio di favorire nel modo più largamente possibile la condizione dei figli naturali, essendo le nuove disposizioni a loro più favorevoli.

Ma la Corte non è di questo avviso ed esprime parere contrario alla retroattività, sia perchè essa non è conforme ai principi giuridici in questa materia, sia perchè le nuove norme potrebbero turbare gravemente situazioni e rapporti familiari già costituiti.

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma** — (Rel. Avv. *Ricci*): Si rileva l'opportunità di limitare l'applicazione delle nuove norme, circa le condizioni per il riconoscimento dei figli naturali, ai figli nati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, che a questa data non abbiano raggiunta la maggiore età, potendosi dubitare che il turbamento sociale che le nuove disposizioni, applicate a tutti i prenati, senza limitazione di età, susciterebbe, sia adeguatamente compensato dall'interesse sociale, che il legislatore intende soddisfare, col favorire il riconoscimento dei figli naturali, tanto più che detto interesse sociale è attenuato riguardo al figlio naturale, che, raggiunta la maggiore età, non ha più bisogno di cure per educazione, istruzione, e forse neppure avviamento.

E' da tener presente che in questo campo non può pretendersi una rigida applicazione di logica giuridica, come in altre parti del diritto privato. E' materia piuttosto d'indole sociale e morale, per cui ogni norma è il risultato di un compromesso fra interessi, tutti rispettabili, delicati e gravi, e fra loro contrastanti. Le *Relazioni* esplicano diffusamente, per ogni articolo, i motivi, per i quali ora all'uno ora all'altro interesse fu data prevalenza nel determinare le singole norme.

### Art. 2

Le disposizioni di questo codice relative alla dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale si applicano anche ai figli nati prima della sua entrata in vigore.

## UNIVERSITA'

**Università di Firenze** — (Rel. Prof. *Brunetti*): Non credo sia da accettarsi questa *retroattività* proposta dalla Commissione. Essa turberebbe l'ordine familiare e patrimoniale, ormai costituito sotto la legge

vigente. Inoltre, poichè molte cause verrebbero iniziate ora, a grande distanza di tempo dai fatti della filiazione, avverrebbe spesso che il convenuto (talora in conseguenza di un accomodamento, consentito per evitare molestie, e che non potrebbe legalmente invocare) non abbia conservato i mezzi, di cui avrebbe potuto valersi, per dimostrare l'infondatezza dell'azione. Infatti, la retroattività era negata, in generale, dai precedenti progetti: così dal progetto della Commissione per la riforma del diritto privato del 1907 (art. 21), dal disegno di legge SCIALOJA (art. 15) e, tra quelli d'iniziativa parlamentare, dal recentissimo disegno di legge FERA (art. 7). E sottoscrivo pienamente alle savie parole contenute nella *Relazione* del Ministro SCIALOJA: " L'abrogazione, s'intende parziale, del divieto delle indagini sulla paternità, se avesse effetto anche pel tempo passato, verrebbe a turbare l'ordine delle successioni già aperte, a rendere incerti i diritti da gran tempo acquisiti ed a sconvolgere una massa enorme di rapporti giuridici, che hanno fondamento sul diritto di famiglia „.

La Commissione (invero non all'unanimità) è passata sopra a tutto questo, perchè si è lasciata trascinare specialmente da due preconcetti. L'uno è il preconcetto dottrinale, circa la retroattività delle disposizioni, che riguardano lo stato civile. E qui non ha visto la differenza, fra leggi che regolano i diritti e gli obblighi inerenti allo stato personale (queste debbono essere retroattive), e leggi che stabiliscono in quali modi un determinato stato civile si acquista. L'altro è il preconcetto che, dopo le spiegazioni date di sopra (pag. 22), si può qualificare giusnaturalistico, del quale, in questa questione, come in quelle della trasmissibilità, della decadenza (v., sopra, articoli 303 e 304), la Commissione ha risentito l'influsso malefico: in confronto coll'interesse sociale, che qui si identifica con l'interesse della pace familiare, ha sopravalutato quello privato del preteso figlio, interesse rappresentato dai diritti del sangue, che, secondo tale ordine d'idee, esistevano, come diritti naturali " imprescrittibili „, anche quando la legge negava la facoltà di farli valere.

## COMMISSIONI REALI
## E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Catanzaro** — (Rel. Avv. *Pugliese*): Pare che troppo gravi interessi, che si riconnettono all'ordine stesso della famiglia, sarebbero seriamente turbati dalla retroattività della disposizione.

In materia così grave e delicata, sarebbe rimedio troppo empirico l'affermar che non possa attualmente rispondere il padre naturale delle conseguenze d'un concepimento avvenuto nel tempo in cui non esiste-

va una norma, perchè certi doveri sono imposti, più dalla legge morale che da quella scritta, e chi ha un senso di umanità provvede spontaneamente alla sorte dei disgraziati, che inconsideratamente mette al mondo; ma è opportuno ricordare che, proprio per la mancanza d'una norma, all'epoca del concepimento, spesso lontano, la retroattività imporrebbe ad alcuno di subir come proprio il nato da donna, che contemporaneamente con altri ebbe illecite relazioni, perchè non avrebbe alcun valore pratico il temperamento, adottato dal Progetto, che vieta la ricerca della paternità, quando la madre, all'epoca del concepimento, non abbia tenuto regolare condotta, ed abbia avuto con altri rapporti sessuali. Questa indagine sarà agevole per l'avvenire, perchè colui che vivrà in concubinato avrà tutto l'interesse a sorvegliar la donna e a procurarsi quelle prove, che valgano a mettere in dubbio l'asserita paternità, ma pel passato la prova sarà quasi impossibile, sia perchè spesso il lunghissimo tempo decorso avrà annullato la possibilità di radunare fin degli indizi, sia perchè il presunto genitore quasi sempre non è al caso di formular nemmeno dei dubbi sulla condotta della donna, mentre, non nascendo allora dal concubinato alcun rapporto, ben potea non preoccuparsi di quello che era il contegno della concubina.

Nè è da trascurare la facilità dei ricatti, in danno di quelli che, avendo ormai una famiglia, han tutto l'interesse, per la domestica tranquillità, che si eviti il riconoscimento di figli nati anteriormente al matrimonio e che sarebbero preda assai facile all'orditura di donne, di solito assai scaltre.

Infine non è inutile il ricordare che dalla ricerca sarebbero assai turbati l'ordine della famiglia e la domestica tranquillità, perchè, dal riconoscimento di altri figli, resterebbe colpita, nel suo sentimento di moglie e di madre, la donna che ha sposato il presunto padre, ignorando del tutto, come sempre succede, il passato del marito.

**Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria** — (Rel. Avv. *Levi-Viola*): Si deve dissentire da quanto dispone l'art. 2 delle disposizioni transitorie, in merito all'applicabilità delle disposizioni del Progetto circa la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale anche ai figli nati prima della sua entrata in vigore. Le nuove norme impongono la formazione di una nuova coscienza giuridica, e sembra quindi più giusta e corrispondente la norma dell'art. 8 del R. D. di unificazione legislativa 4 novembre 1928, n. 2325, conforme all'art. 7 delle disposizioni transitorie del codice vigente, che in tale materia limitano l'applicabilità di nuove norme ai nati e concepiti dopo la entrata in vigore delle stesse.

Analoga considerazione va fatta, per la conseguente modifica, anche nei riguardi dell'art. 6.

## Art. 3

Le disposizioni degli articoli 290 e 291 relative all'obbligo degli alimenti nei rapporti tra i genitori, i figli naturali ed i loro discendenti si applicano anche quando, in base alle disposizioni di legge anteriori, l'obbligo degli alimenti sia stato giudizialmente definito.

(*Nessuna osservazione*)

## Art. 4

Le azioni per l'impugnazione del riconoscimento e per la dichiarazione di paternità o di maternità sono soggette ai termini di decadenza stabiliti dalle nuove disposizioni, sempre che la decadenza non si fosse già verificata a norma delle leggi anteriori.

Tuttavia nessuna decadenza potrà considerarsi verificata per effetto dell'applicazione dei termini stabiliti dalle nuove disposizioni prima che siano trascorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore del codice.

## UNIVERSITA'

**Università di Catania** — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si propone di modificare il capoverso, o prolungando convenientemente il troppo breve termine di sessanta giorni, o disponendo che i termini stabiliti dalle nuove disposizioni (i quali sono più brevi) debbano considerarsi decorrenti dal giorno dell'entrata in vigore del nuovo codice (cfr. art. 47 disp. trans. del codice).

## Art. 5

Le nuove disposizioni sulla le ittimazione sono applicabili nei riguardi dei figlie discendenti viventi al giorno dell'entrata in vigore del nuovo codice.

I riconoscimenti fatti dopo questo giorno e posteriormente al matrimonio contratto prima del medesimo, producono gli effetti della legittimazione dal giorno del matrimonio, salvi i diritti patrimoniali già acquistati al tempo dell'entrata in vigore del nuovo codice.

(*Nessuna osservazione*)

### Art. 6

I giudizi relativi alla filiazione naturale ed alla validità della conseguita legittimazione che siano pendenti al tempo dell'entrata in vigore del nuovo codice sono regolati, anche riguardo alle prove, dalle nuove disposizioni.

Quelli relativi alla dichiarazione di paternità o di maternità non potranno essere proseguiti prima che sia stato ottenuto il decreto contemplato dall'articolo 307, salvo il caso in cui sia già intervenuta una sentenza di primo grado che accolga la domanda.

## COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

**Commissione Reale Avvocati di Pola**: Non sembra approvabile il concetto di interrompere un giudizio di ricerca di paternità e maternità già regolarmente iniziato, e forse già portato molto innanzi, per ottenere appena un decreto di ammissibilità, con uno spreco non indifferente di attività, di tempo, di denaro. Tanto più che, in questo caso, si è già avverato, se deve avverarsi, il temuto scandalo pubblicitario, provocato dall'azione ordinaria.

**Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria**: *Vedasi l'osservazione all'art. 2.*

**Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste**: Sulle "Disposizioni transitorie„ non c'è nulla da ridire, salva l'eccezione all'art. 6, in dipendenza della già espressa contrarietà alla *causae cognitio*, di cui all'art. 307 del Progetto.